PRAGMATICAE
EDICTA DECRETA INTERDICTA
REGIAEQVE SANCTIONES
REGNI NEAPOLITANI

QVAE

OLIM VIRI CONSVLTISSIMI COLLEGERVNT SVISQVE TITVLIS TRIBVERVNT
PROSPER CARAVITA IN CITERIORI PRINCIPATV REGIVS AVDITOR
FABIVS DE ANNA REGIVS CONSILIARIVS
ALEXANDER ROVITVS IVDEX M. C. VICARIAE
CAROLVS CALA' DVX DIANI REGENS COLLATERALIS
BLASIVS ALTIMARIVS REGIVS CONSILIARIVS

DOMINICVS ALFENVS VARIVS I. C.
RECENSVIT;

Omissaque a veteribus Collectoribus ex auctoritate veterum Codicum restituit. Quaeue lata essent ab anno CIƆIƆCCXVIII. ad hunc diem collegit, suisque titulis tribuit; Aliis, quae ab iis excederent, proprias rubricas posuit: Eorumque ad oram paginae epitomas, seu Summaria adiecit: Foedera addidit: Titulos omnes ad litterarum seriem dispofuit: Indices omnium legum, et rerum, ac verborum auxit:

VOLVMINIBVS QVATVOR DIVISIT.

Quae hoc signo (†) notantur hac editione nouiter adiecta sunt.

VOLVMEN QVARTVM.

NEAPOLI CIƆIƆCCLXXII.
SVMPTIBVS ANTONII CERVONII.

AVCTORITATE REGIA.

INDEX TITVLORVM

Qui in hoc quarto Volumine continentur.

S

T

V

X

Z

Appendix prima Praetermissorum.

A

B

C

DE.

DE SALARIO EORUM, QUI MITTVNTVR,

Pro negotio, seu servitio Regio.

T I T V L V S CCXVII.

PRAGMATICA PRIMA:

Vasalli ne mittantur ad serviendum cum persona, vel cum equis sine salario. Vid. pra. 1 & seqq. de trigesimis.

D perpetuam rei memoriam, ut post bellorum strepitus obtenta victoria, nostri fideles in cultu justitiae debito vivant, & securae quietis, & pacis tranquillitate laetentur, & ab illatis, ex longaeva bellorum turbatione, & oppressionibus gravioribus liberentur, quae tempore succedente, jam in perniciosum processerunt abusum, prout in praesentiarum occurrit, & in nostri cognitione noviter sunt deductae; tenore praesentium de certa nostra scientia, *Statuimus, atque jubemus, ubique in nostro Siciliae Regno Constitutiones, & Capitula Regni ejusdem praedecessorum nostrorum Siciliae Regnum ad relevandum ipsorum fidelium onera, & eorum statum pacificum salubriter conservandum, ab omnibus efficaciter observari, quacunque in contrarium hactenus forte consuetudine non obstante.*

Const. incip. Omnes Officiales, & sic nostra Cap. incipiunt Item statuimus, quod Comitibus, & Gravamina, quae fidelibus.

2 Item cum ex ipsa longaeva bellorum turbatione invenerimus hactenus introductum, quod pro Curiae servitiis fideles ipsi ad proprios sumptus mittebantur, seu ipsorum animalia sine competenti salario, animalia etiam ab eisdem exigebantur, & servitia; hujusmodi abusum radicitus extirpare volentes, *Volumus, & tenore praesentium, statuimus, atque jubemus, quod nullus Officialis, aut familiaris ejus, vel alius, quavis auctoritate, fidelem aliquem ad proprios sumptus, seu fidelium animalia sine competenti salario mittat, etiamsi obtenta consuetudo extaret.*

3 *Salarium autem competens esse volumus atque decernimus, cum aliquem ex nostris fidelibus pro servitiis Curiae mitti contigerit, denariorum quatuor pro quolibet milliario itineris, per eum faciendi, & denariorum sex grana, si cum animali proprio forte mittantur, & grana quinque si cum curru, & bobus propriis mitti contingat. In ceteris vero servitiis id, quod in loco, ubi servitium fuerit injunctum, communiter solvi contigerit. Hoc autem salarium per Officialem, qui servitium injunxerit, sive eum, qui injungi fecerit, & procuraverit pro Curiae servitiis solvi volumus, ut de cetero eadem ad Nos querela non perveniat, nec pro his fideles nostri ulterius aliquando graventur. Verum si forte his, qui servitium injunxerit, aut injungi fecerit, sive procuraverit, tunc de pecunia nostrae Curiae, quam prae manibus non habeat, de servitio ipso proinde injuncto non satisfecerit, certificationem gratis faciat, qua ei, qui servitium inde praestiterit, satisfieri ad solam ipsius ostentationem debeat, & si secus, volumus, & praesentium tenore mandamus per Thesaurarium, Commissarium, sive Percepturem nostrarum fiscalium pecuniarum in Provincia, in qua servitium fuerit injunctum, vel id, quod proinde solvendum fuerit, excomputari in summa nostrae Curiae debita per Universitatem, cujus fuerit, qui servitium praestiterit, inde sibi realiter exsolvendum; caveantque nostri Officiales quicumque, ne in his secus agant, si iram, & indignationem nostram, ultra poenam in Regni Constitutionibus, & Capitulis in his statutam, & aliam graviorem nostro arbitrio reservatam subire non cupiant. Hoc tamen tenore praesentium volumus, & expressius declaramus, quod fideles nostri, quibus nostrae Curiae servitia fuerunt injuncta, quae statum, & conditionem eorum deceant, mandatis nostrorum officialium, & a Nobis in his potestatem habentium prompte pareant, & obediant, nec servitia ipsa praestare recusent, differant, vel retardent, praetextu occasionis, seu causa, quod tunc sibi ante exhibitum per eum servitium salarium, per Nos proinde statutum non solvatur, vel aliter inde satisfaciat, quoniam servitium injunctum omnino praestari volumus, prout inde mandatum fuerit, & praestito servitio, si modo*

Hodie fuit auctum salarium ut infra eodem pragm. 2.

Poena irae indignationis, & alia arbitr.

praemisso salarium solutum non fuerit, aut falsem certificatio modo praemisso facta, habita exinde per Nos querela pro parte ipsius, qui servitium praestiterit, vel Universitatis ejusdem, sic providebimus, quod de salario hujusmodi debite satisfiat, & qui contra praemissa in his deliquerit, taliter praemissorum contemptu punietur, quod alii ejus terreantur exemplo, similia ulterius attentare.

Licitum sit omnibus pascuis nemoribus, aquis uti, praeterea quae sunt Regiis solatiis deputata, & pro Regia equaria.

4 Item statuimus, quod hominibus Civitatum, Terrarum, & locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine libere uti liceat pascuis, vel nemoribus, atque pascendis spicis, aquis, & aliis, prout hactenus antiquitus consueverunt, & quaecunque in eorum praejudicium innovata post obitum felicis memoriae Alphonsi Regis, Patris, & Domini nostri colendissimi, tam pro parte nostrae Curiae, & per quosvis nostros Officiales, quam alios quoscunque revocari volumus, & mandamus, ut liber in illis sit usus, his quibus ut ante obitum praedicti Regis competebat, illis duntaxat exceptis, quae nostris solatiis sunt deputata, & pro usu nostrarum Aratiarum, quae ab ipsis duntaxat excepimus, & nostris solatiis, ac pro usu nostrarum Aratiarum reservamus, prout est per Nos jam hactenus ordinatum.

Adde pra. 91 sup de Baronib., & inf § 9 Prag. x. de pascuis.

In constructione Castrorum non molestentur Universitates non obnoxiae.

5 Item, ne in reparatione Castrorum, & aedificiorum quoruncunque Universitatum, Terrarum, & locorum Regni praedicti, ac homines earundem indebite de cetero gravari contingat, Statuimus, & jubemus, quod ab Universitatibus Terrarum, & locorum, & hominibus eorundem non requiratur, vel exigatur pecunia, vel aliud pro reparatione Castrorum, nisi ab illis Universitatibus quae hujusmodi reparationi jure teneri compertum fuerit, atque ostensum, & ab illis pecunia necessaria duntaxat pro reparatione veterum aedificiorum ipsorum Castrorum, & non ad nova aedificia construenda exigatur, juxta praedecessorum nostrorum Constitutiones, Capitula, & Ordinationes, sicut pro novis aedificiis nullus quicquam solvere, vel praestare cogatur.

Possessores absque Judice non spolientur etiam ab Officialibus Regiis.

6 Item, cum saepius ad Nos querela pervenerit, quod quidam fuerint per nostros Officiales suis possessionibus de facto spoliati; Statuimus, quod, si Procuratores Fisci, & alii Officiales publicae personae, ad quorum officium istud spectat, credant possessiones aliquas, sive jura ad Fiscum spectantia, detineri per aliquos occupata, detentores, seu possessores ipsarum possessionum, seu jurium in competenti Tribunali conveniantur, & contra ipsos servato juris ordine procedatur, nec ipsorum possessionibus priventur nisi legitime convicti fuerint, prout Regni hujus Capitulo est expressum.

Capitulum incipit: Item statuimus quod si Procurat. Fisci.

Fructus annui exigantur in rebus devolutis.

7 Item, quod ab illis, quibus demania morticia, & escadentia procuranda, ac jura qualibet exigenda committentur, non exigatur nisi duntaxat fructus, reditus, & proventus, inde anno quolibet provenientes, quamvis in quibusdam locis secus hactenus factum extiterit per abusum.

Liceat omnibus fruges, & similia vendere, non obstante alia prohibitione.

8 Item statuimus, quod omnibus, & singulis fidelibus nostris, quibus jure non prohibetur, libera sit facultas sua, quibus, & quando voluerint vendere, & alienare, & signanter victualia quaelibet, vinum, oleum, gallas, saluitrum, & alia quaelibet, & similiter a quibus voluerint emere, & alias obtinere, quae voluerint, qualibet prohibitione, sive forte hactenus a Nobis, sive nostra Curia, sive nostris Officialibus processerit, non obstante; quod de cetero omnino cessare jubemus, nec quicquam de cetero fieri attentetur, quominus sit, omnibus, & singulis semper omni tempore hujusmodi libertas, atque libera facultas vendendi, alienandi, emendi, & aliter obtinendi quae voluerint, ut praemittitur, nec quisquam sua vendere cuiquam, vel quaelibet emere a quocunque directe, vel indirecte, dum aliis vendere, & ab aliis emere noluerint, prohibeantur, vel aliter quomodolibet astringantur; Haec autem, quae Nobis, ut praemittitur, licere non patimur, aliis omnibus, & singulis merito prohibemus, ac statuimus, & volumus, ac jubemus, quod Civitatum, Terrarum, & locorum, utiles Domini, cujusvis conditionis, gradus, & qualitatis fuerint, praemissa omnia, & singula in suis Civitatibus, Terris, & locis, hominibus, & vasallis inviolabiliter observent, & ab aliis faciant, & curent efficaciter observari, nec quicquam in contrarium ipsorum hominum, & vasallorum praejudicium, vel gravamen attentent, & attentari mandent, & faciant, sinant, vel permittant.

Adde pr. 1. & 2. sup. de Baronib.

Defensae absque Reg concessione non instituantur.

9 Et cum nec Comitibus, nec aliis forestas, seu defensas absque nostra concessione instituere liceat, & quae institutae fuerint, dimitti praecipiantur; Statuimus similiter, & jubemus, quod defensae omnes, sive forestae, noviter institutae, quae scilicet antiquitus non sunt, ab omnibus, cujusvis conditionis, dignitatis, gradus, & praerogativae, prorsus, & omnino dimittantur. Ita ut liber sit in illis usus, quibus ante competebat; quoniam & si qua super illis instituendis a Nobis concessio forte fueris obtenta, eam tenore praesentium de nostra certa scientia revocamus, viribus, & efficacia vacuamus, cum nostrae intentionis non fuerit, neque sit, id concedere, quominus suo jure uterentur hi, quibus in illis jus ante competebat.

Adde pr. 19. sup. de Baronib., & § 4. sup.

10 Item, cum Regni hujus Constitutionibus, & Capitulis cautum sit, quod Praelati Ecclesiarum, Comites, Barones, & Milites in necessitatibus suis, non pro suae voluntatis arbitrio, adjutoria petere, vel exigere a suis hominibus possint, sed duntaxat certis casibus, in eisdem Constitutionibus, & Capitulis expressis, & in illis etiam non nisi moderatum adjutorium, de quo, si controversia oriatur, an moderatum sit, vel immoderatum, quod in illis casibus peti contigerit, hujus cognitio, & decisio committitur Justitiario Regionis, poena imposita hujusmodi Constitutionibus, & Capitulis in casu in eisdem Constitutionibus, & Capitulis non concesso, vel si ultra moderatum in concessis casibus adjutorium exigatur, hujusmodi Constitutiones, & Capitula ab omnibus, & singulis inviolabiliter observari statuimus, atque jubemus.

Const. & Capit moderantia adjutoria exigenda a Baron inviolabiliter serventur. Adde pr. 9. sup. de Baron & § 36 pr Caroli V. anno 1536.
Constit. incipit Quamplurium Regni, Capitulum, incipit Item statuimus, quod Comites, Barones, & alii feuda.

11 Item, quod nonnulli Terrarum, & locorum utiles domini in suis Terris, & locis, eorumque Territoriis observaverint, & observari fecerint, & faciant, quod itinerantes non nisi in suis domibus, sive hosteriis hospitari valeant, nec alios hospitio recipere, aut hospitium retinere, vel hosteriam in propriis domibus exercere possint, nec quibus in hosteriis ipso-

Cuilibet liceat itinerantes recipere, eisque vendere, quae voluerit, & cauponari.

ipſorum dominorum hoſpitio recepti fuerint, eſui, vel potui neceſſaria vendere, vel iidem, qui recepti fuerint hoſteriis ipſorum dominorum ab aliis emere, & ſub hac lege ſuas hoſterias locant quantitatibus longe majoribus, quam alias locarent, ſeu locare poſſent; quae cum in gravamen, & vaſallorum eorumdem, & itinerantium proceſſerint, atque procedant, Nos qui ab indebitis gravaminibus fideles noſtros relevare intendimus remediis neceſſariis, & opportunis, tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia praemiſſa *Prorſus, & omnino probibemus, & ſtatuimus, quod omnibus, & ſingulis ſit libera facultas itinerantes in ſuis domibus, & aedificiis hoſpitio recipere, & quae voluerint eiſdem vendere, & alienare, hoſterias exercere, in ſuis bonis domos, quas voluerint, conſtruere, & aedificare, in eis hoſterias exercere, & itinerantes hoſpitio recipere, caveantque quilibet Terrarum, locorumque utiles domini, quod nihil per eos, vel pro parte ipſorum fiat palam, publice, & occulte, aut aliter quovis modo, quominus eorum vaſalli hujuſmodi per nos facultate ſibi conceſſa libere gaudeant, ſed noſtris legibus devote pareant*. Et quia cordi Nobis eſt noſtros fideles, quos Nobis tradidit Deus, ab indebitis gravaminibus relevare; cum regum proprium ſit officium, facere judicium, atque juſtitiam, & liberare de manu calumniantium oppreſſos, praeſertim quia Imperialibus legibus cavetur, ne damnis extrinſece illatis, tributorumque ſolutionibus obnoxii, ſine quibus reſpublica ſuſtineri non poteſt, ab omni alia calumnia liberi facile, & in promptu tributa ſolvant. *Praemiſſa, propterea per nos, ut ſupra ſtatuta pro relevamine noſtrorum fidelium ab omnibus praeſertim Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Civitatum, Terrarum, & locorum Dominis, cuſtodiri, & obſervari; praeſentium tenore volumus, ſtatuimus, jubemus, atque mandamus, ſicque ipſi, & quilibet eorum, prout ad unumquemque ipſorum ſpectaverit, in ſuis dominiis, Civitatibus, Terris ſuis, locis ſuis, hominibus, & vaſallis eadem obſervent, & faciant ab aliis efficaciter obſervari, & quae Nos licere, ut ſupra non patimur, nec ipſi attentare praeſumant, nec contrarium faciant, aut fieri ſinant, ſi ſibi jura, atque juriſdictionem in ſuos homines, & vaſallos conſervare cupiunt, nec mero imperio, quod in illos ſibi competat, praemiſſorum contraventione privari*. Illuſtriſſimo propterea Alphonſo de Aragonia Duci Calabriae primogenito, & Vicario noſtro generali, noſtrum in his declaramus intentum, noſtriſque Generalibus Locumtenentibus, Magiſtro Juſtitiario, ejuſdem Locumtenenti, & Regenti Magnae Curiae Vicariae, Magnificoque Regni hujus Camerario, ejuſque Locumtenenti, ac Praeſidentibus Camerae noſtrae Summariae, ceteriſque noſtris Officialibus, quibuſvis officio, & juriſdictione ſungentur, & praeſertim Theſaurariis, & Commiſſariis, & Perceptoribus quarumvis pecuniarum fiſcalium, quibuſvis ejuſdem Regni Provinciis, *Mandamus, quatenus praemiſſa obſervent, & faciant, prout ad unumquemque ipſorum ſpectaverit, ab aliis efficaciter obſervari, & adverſus contravenientes procedere, prout juris rigor exegerit*. In quorum teſtimonium praeſentes noſtras litteras, magno pendenti ſigillo munitas, exinde fieri juſſimus, quarum exemplum in valvis Caſtri Novi Neapolis, noſtrae Dohanae, & Magnae Curiae Vicariae affigi juſſimus, & per noſtros Commiſſarios Univerſitatibus, & Dominis quaruncunque Terrarum Regni hujus ſpecialiter intimari, ut nullus inde ignorantiam praetendere poſſit, cum non ſit veriſimile cuiquam fore occultum, quod tam patenter ſe exhibet oculis ſingulorum. *Datum in Terrae noſtrae Fogiae 14. Decemb. Sextae indict. 1483. Regnorum noſtrorum anno 15. Rex Ferdinandus. E. S. pro P. Garlon. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonio de Petrutiis.*

Adde pragm. 14. ſupr. de Baronib.

Pen. priv. juriſdictionis, & meri imperii.

14 Dec. 1483. Rex Ferdinandus

PRAMMATICA II.

L'Anno paſſato del 1600. a' 31 d'Ottobre per lo *qu.* Illuſtre Conte di Lemos noſtro Padre fu fatta, e pubblicata Prammatica, aumentando il ſalario di più di quello, che ſi pagava per prima per li ſervizj perſonali preſtandi alla Regia Corte, e per li Vaſſalli a' Baroni, del tenor ſeguente *videlicet*

Declaratur certum pondus onera ſerendi per animalia obligata ad ſerviendum Regi, & Baron.

Philippus, &c. Don Ferdinandus de Caſtro Comes de Lemos, &c. Gli anni paſſati per queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno nel general Parlamento celebrato nel 1586. tra l'altre grazie, che furono dimandate all'Illuſtre noſtro Predeceſſore Vicerè di quel tempo, fu ſupplicato doverſi aumentare il ſalario ſtabilito per li ſervizj perſonali preſtandi alla Regia Corte, e per li Vaſſalli a' Baroni di detto Regno, in vigore della Prammatica fatta per lo qu. Sereniſſimo Re Ferrante I. nel 1483. per la quale ſi ſtabiliſce, che a ciaſcun pedone ſi diano danari quattro per miglio, con animale di vettura grana uno, e con carro, e buoi grana cinque, ſiccome da quella più largamente appariſce, alla quale ci riferiamo. Del che eſſendoſene data parte a Sua Maeſtà, ci viene dalla Maeſtà Sua comandato, che doveſſimo ſopra di ciò pigliare quello ſpediente, che più ci foſſe paruto conveniente. Per il che, volendo alla dimanda predetta fatta per detta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno provvedere, come ſi conviene, ed eſeguire quanto dalla Maeſtà predetta ci viene comandato, diſcuſſo ſopra di ciò maturamente, avendo conſiderazione, che nel tempo, che per detto Sereniſſimo *qu.* Re Ferrante I. fu fatta la Prammatica predetta, le robe commeſtibili, ed ogni altra coſa neceſſaria al vitto umano, ſi comperavano a baſſiſſimi prezzi, e che oggi ſono quelle aumentate più del doppio di quel, che valevano allora, che perciò i vaſſalli predetti non poſſono paſſare con ciò che ſta ſtabilito in detta Prammatica; e conſiderato ancora, che detta Prammatica fu fatta, ed ordinata per beneficio de' ſudditi, acciocchè riceveſſero il giuſto ſalario, conforme a quel tempo, ci è paruto con voto, e parere del Reg. Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore* valitura;

Pragm. 1.

Sup pragm 1.

Salarium Vassallorum augetur per totum, & similiter pro servitiis Regiæ Curiæ.

per la quale „ Stabiliamo , ordiniamo , e comandiamo , che dal dì della pubblicazione „ di essa in avanti , per li detti servizj prestandi , tanto alla Regia Corte , come per „ li vassalli a' Baroni di questo predetto Regno , si abbia da pagare il doppio più di „ quello , che sta stabilito nella Prammatica „ predetta fatta per detto Serenissimo Re Ferrante , cioè comandandosi un uomo a piedi „ senz'animale di vettura , danari otto per ciaschedun miglio ; se con animale di soma , o „ di sella , grana due per miglio , e se con „ carri , o buoi , grana dieci per miglio . Ed „ acciocchè la presente Prammatica abbia il „ suo debito effetto , ordiniamo , e comandiamo colla presente a tutti , e singoli Officiali , e Tribunali , ed altre quali si vogliano persone , che così debbano eseguire , e far eseguire inviolabilmente " . Datum Neap. die ultimo mensis Octobris 1600. El Conde de Lemos . Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit de Castellet Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Aodreæ de Salazar Secret. In Bannorum primo , fol. 45. E dopo la pubblicazione della Prammatica preinserta per questa predetta fedelissima Città , Baronaggio , e Regoo tra l'altre grazie dimandate nel general Parlamento celebrato io quell'anno , fu supplicato al detto Illustre Vicerè nostro padre , che attenta l'intelligenza di detta parola , *Soma* , si potrebbe difficoltare ; potendosi intendere di quattro tomola di grano , ed ancora per quegli animali , che non possooo portare più di due tomola , si fosse perciò , servita dichiararla , ed essendo state i giorni passati spedite le grazie predette , volendo Noi condiscendere alla dimanda di detta Fedelissima Città , Baronaggio , e Regno , ci è paruto , con voto , e parere del Regio Collateral Coosiglio , appresso di Noi assistente , far la presente Prammatica , per la quale „ Dichiariamo , che la Soma s'intenda di tre „ tomola di grano , o quattro di farina , che „ sia di peso di rotola cento cinquanta , e che „ per gli animali , che non possono portare „ detto peso , ma meno della soma giusta , si „ abbia da pagare tanto meno , cioè per li „ Muletti un quarto meno , e gli Aoimaletti „ la metà di quello , che si paga per la detta „ soma giusta . Ed acciocchè così s'esegua ; ordiniamo , e comandiamo a tutt' i predetti „ Officiali , e Tribunali , ed altre quali si vogliano persone , che così lo debbano eseguire , „ e far eseguire inviolabilmente " . *Datum Neap. die ultimo mensis Febr.* 1603. *D. Francesca de Castro. Vid. Gorostiola Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Dominus Locumtenens , & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreæ de Salazar Secretario . In Pragmaticarum primo, fol. 94.*

31. Oct. 1600. El Conde de Lemos.

Sarcinæ jumentorum continere debent pondo quatuorcentum & duodecim cum dimidio.

Ult. Feb. 1603. D. Francesco de Castro.

PRAMMATICA III.

Essendosi da Noi inteso , che da alcuni Ministri Delegati degli Arrendamenti , e Gabelle , tanto della Regia Corte , come di questa Fedelissima Città di Napoli , sia stato introdotto , per ogoi menoma occasione far diversi accessi , tanto dentro questa predetta Fedelissima Città , come per li suoi Borghi : facendosi quelli pagare del danajo di detti Arrendamenti , suoi proventi , o contrabbandi , per essi , e loro Attuarj , quali ascendono a somma di molta considerazione ; anzi si è veduto , che alcuni di detti Delegati in uno istesso giorno dentro questa Città s'han pigliato duplicati accessi , in danno notabilissimo de' partecipanti , ed interessati negli Arrendamenti , e Gabelle predette , e del Regio Fisco , contra la forma de' decreti , ed ordini , dati dalla Giunta da Noi formata per questo effetto , e dell' Instruzioni date per la buona amministrazione di quegli . E volendo Noi rimediare a tale incooveniente , acciocchè l'entrate di quelli s'abbiano a ben conservare , e s'evitino , quanto sia possibile , le spese , che cagionano detti accessi ; ci è paruto , con voto , e parere del Regio Collateral Consiglio , appresso di Noi assistente far la presente Prammatica , *omni tempore* valitura , colla quale „ Ordiniamo , e comandiamo , che da oggi in avanti , „ i detti Delegati , che al presente sono , *& pro* „ *tempore* saranno in detti Arrendamenti , e Gabelle , ed i loro Attuarj , noo possano , nè „ debbano pigliarsi diritto alcuno de'danari di detti Arrendamenti , pene , e contrabbandi , per li „ detti accessi che saranno , tanto dentro questa Fedelissima Città , come per li suoi „ Borghi , per le cause suddette ; dovendo loro bastare la provvisione , che a ciascheduno „ di essi sta assegnata . Però a rispetto degli „ accessi , che occorrerà farsi ad istanza di „ patti , sieno quelle obbligate a pagarli , senza che i detti Arrendamenti , e Gabelle „ n' abbiano a sentir danno alcuno " . Ed acciocchè sia noto a tutti , e oon si possa allegar causa d'ignoranza ; Ordiniamo , che la presente si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città . *Datum Neap. die* 20. *Oct.* 1653. *El Conde , y de Villamediana . Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Trelles Reg. Vid. de Soto Reg. Coppola Secretarius . De Falces. In prag. prim. fol.* 122.

Delegati Arrendamentorum , & gabellarum , eorumque Actuarii salarium non recipiant pro accessu intra Civitatem Neap. , & Suburbia ad instantiam Gubernatorum , sed tantummodo pro accessu ad instantiam partium.

20 Oct. 1653. El Conde , y de Villamediana.

DE SALE VENDENDO PER VNIVERSITATES.

T I T V L V S CCXVIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Pretium salis, quem Universitates recipere nolunt acceptum statur pro functionibus Fiscalibus.

On sine nostrae mentis perturbatione intelleximus nonnullas Universitates, a publicis Fundacis salem accipientes, & accipere debentes a Curia pro distributione foculariorum, prout solitum est, & consuetum, salem ipsum non accipere, sed quaerunt diversos emptores, quibus vendere possent in ipsis Fundacis; quo fit, ut minori pretio vendant, quam ipsi nostrae Curiae steterit, & stat ipsis Fundacis, quod non minus redundat in damnum evidens ipsarum Universitatum pro illi pretio vendentium, quam nostrae Curiae. Nosque volentes tam indemnitati ipsarum Uoiversitatum, quam nostri Fisci, providere, ex certa nostra scientia, & nostri Consilii deliberatione matura, *Decernimus, committimus, & mandamus, vobis, & cuilibet vestrum, quod, quoties, & quando contingeret, Universitates praedictas, seu aliquam ex eis velle vendere salem ipsum, vos illum emere debeatis pro eo pretio, quo eidem nostrae Curiae in dictis Fundacis, & unoquoque ipsorum, prout ad unumquemque vestrum spectaverit, stare contigerit, & in eisdem Fundacis retineatis ad opus nostrae Curiae, scribique faciatis per Credenzerios nomina ipsarum Universitatum vendentium, quantitates salis, pretium, & diem, & exinde per vestras literas curabitis certiorare Perceptores nostrorum jurium fiscalium, qui a vobis certiorati, aut ab altero vestrum, prout ad quemlibet spectabit, de quantitate salis praedicti empti, seu emendi nomine Curiae Regiae, & pretio, ad quod ipsa nostra Curia tenebitur ex causa praedicta dictis Universitatibus eisdem acceptent, & excomputent dictum pretium in juribus fiscalibus, nostrae Curiae debitis, & debendis per ipsas Universitates, nec non certiorem faciatis nostram Regiam Cameram Summariae, ut eadem Camera certiorata possit mature providere de quantitate salis necessaria in praedictis Fundacis suis temporibus; nec contrarium faciatis, si gratiam nostram Regiam caram habetis, & poenam ducatorum mille cupitis evitare. Dat. in Castro Novo Neapoli 4. Julii 1479. & Regnorum nostrorum anno 17. Rex Ferdinandus. Paschas. Garlon. Joan. Pont. Locumten. Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonio de Petrutiis.*

poen. contrafl. mille.

4. Julii 1479. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Datur certa forma ne committatur fraus in salibus, & salinis, spectantibus ad Regiam Curiam.

DOvendosi dar l' ordine, che conviene nell' amministrazione de' sali in beneficio della Regia Corte, ed a tal che in ciò non si commetta frode alcuna, e si sappia il modo, che s' ha da tenere in questo, acciocchè la Regia Corte non sia defraudata, nè quelli, che l' affitteranno; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore* valituro; per lo quale *Ordiniamo, che s' osservino gl' infrascritti Capitoli inviolabilmente, cioè.*

1 *In primis* " si ordina, e comanda a
" qualsivoglia persona, di qualunque stato,
" grado, e condizione si sia, che noo presuma fare, nè far fare, nè tagliare, nè far
" tagliare sali in qualsivoglia Salina, marina,
" e luoghi del presente Regno, nè d'acqua di
" mare, nè di pozzo, nè di fonte, nè di
" qualsivoglia acqua salata, nè di montagna,
" o conca, dove sia sale, nè coo qualsivoglia altro artificio, nè d'altra maniera, sotto pena di perdere il sale, chi così farà, o
" taglierà, e di pagare onze cinquanta, delle
" quali la metà s' applicherà al Regio Fisco,
" e l' altra metà si darà al rivelante, e sarà
" tenuto secreto; e di più incorrerà in pena
" di tre anni di relegazione, se sarà Nobile, e
" se Ignobile di tre anoi di galea, e se alcuna persona terrà, o pretenderà avere ragione di poter far sale in alcuna parte del
" presente Regno, debba comparire nella Regia Camera della Sommaria dentro di tre
" mesi a mostrare il titolo, che se le farà
" giustizia."

poen. amission. salis, & unc. 50. & triremis, vel relegation. per trienn.

2 *Item* " che niuna persona, di qualsivoglia stato, e qualità, che sia, ardisca in
" niun tempo raccogliere, nè tagliar sale senza
" ordine espresso nostro, o della Regia Camera, o d' altro Giudice competente in niuna
" Salina, nè in alcun' altra parte del Regno,
" dove si faccia sale, ancorchè si trovi fatto
" naturalmente, o per arte, o per caso, nè
" di qualsivoglia modo, che sia, ancorchè sia
" abbandonato, o rilasciato dalla Regia Corte, o da altra persona, che lo portasse, o
" comprato, o rubato, o donato, o di qualsivoglia altra maniera; ma che ognuno tenga obbligo di lasciare il sale in ogni parte,
" dove lo troverà, o darà notizia a' Mini-

" stri

stri Regj, che più vicini si troveranno deputati per la materia de' sali, e chi farà il contrario, perderà il sale, ed incorrerà nell' altre pene contenute nel precedente primo Capitolo."

poen. ead.

3 *Item* " che niuna persona, di qualsivoglia stato, e condizione si sia, ardisca immettere in questo Regno, nè trafficare sale per terra da un luogo ad un altro del presente Regno, se non sarà, avendolo comprato dalla Regia Corte, e portandone bolletta de' Ministri Regj, la quale gli Officiali delle Saline, e Fondaci tengono obbligo darla *gratis* alle persone, che compreranno il sale; nelle quali bollette si debba porre la giornata, il nome, cognome, e patria del compratore, la quantità del sale, che compera, il luogo dove si fa la vendita, e per dove s'estrae, sotto pena d'incorrere nelle pene contenute nel predetto primo Capitolo, e di perdere i carri, bestie, e qualsivoglia altra cosa, con che porterà detto sale, la quale pena ancora s'applicherà la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Rivelante."

Neque portetur, neque exportetur sal absque inscripto manifestorum.

poen. ut supra, & amissionis currus, jumenti &c.

4 *Item* " ordiniamo, che niuna persona ardisca d'immettere in questo Regno sale da *extra* Regno per mare, senza darne notizia subito a' Ministri Regj deputati per questo effetto, dove saranno; e dove no, a' Mastri Portolani, o suoi Luogotenenti, o Portolanoti, della quantità, e qualità del sale, che si porta, e questo si faccia fra ore ventiquattro, dopo arrivato il vascello al porto, spiaggia, o altra parte delle marine, dove capiterà con detti sali, e non debbano in modo alcuno quegli scaricare, nè in tutto, nè in parte, nè permutare, nè trabalzare da vascello in vascello alcuna quantità di sale, poca, o assai, senza licenza espressa de' Regj Officiali, o persona deputata, acciocchè quelli possano intervenire, come sono obbligati, e fare il debito notamento per indennità della Regia Corte, sotto le pene contenute nel primo Capitolo, e di perdere ancora il sale, i navilj, barche, o vascelli, in che si portano, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Rivelante. Ed in caso, che i loro vascelli capitassero per fortuna, o per altro disastro in luogo, dove non fossero Fondaci, ne Officiali di Saline, nè Mastro Portolano, in tali casi s'ordina, che diano notizia a' Capitani, Giudici, ed Università delle Terre più convicine; ed essendo per pericolo del mare astretti a far lo scaricamento, si faccia, avendo dato notizia a' detti Capitani, o Giudici, od Officiali dell'Università, i quali sieno obbligati ad intervenire, e dare avviso agli Officiali deputati, od a' detti Mastri Portolani, che saranno più vicini, sotto le pene contenute nel primo Capitolo, e gli Officiali, che non vorranno intervenire, vogliamo, che incorrano solo nella pena pecuniaria contenuta in detto primo Capitolo."

poen. etiam amissionis salis, & navigii.

Quando navi gia appellunt ubi non assistunt [illegible] officiales oppidorum.

poen. ead.

poen. unc. 50.

5 *Item* " ordiniamo, che il medesimo si debba osservar sempre, che per mare si trafficherà sale da una parte all'altra del presente Regno, il quale non si possa imbarcare senza i debiti dispacci, e responsali, sotto le sudette pene, *ut supra* dichiarate.

poen. ead.

6 *Item* " ordiniamo, che niuna persona, o Mastri Salinari, Operai, o Guardiani, Allibratori, Sguazzatori, Cavallari, Bastasi, Tagliatori di sale, Misuratori, e qualsivoglia altra sorta di persone, che intervengono in detto esercizio, nè qualunque altra persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca rubar sale, nè grande, nè picciola quantità, di niuna maniera, ancorchè sia fior di sale, fosca, e scopatura di Fondaco, o di qualsivoglia parte, dove si traffica sale, per mare, e per terra, nè di qualsivoglia altro luogo, dove sia, o si trovi sale Regio, sotto pena la prima volta di tre tratti di corda, o della frustra, a nostro arbitrio, e per la seconda tre anni di galea, e nella medesima pena incorrerà, colui che scientemente, ricetterà, nasconderà, o ricoprerà il sale rubato, o persone, che lo ruberanno, *ut supra*."

Furantes sal puniuntur.

poen. trium ictuum funis, vel virgae, vel triennii per triem. poen. ead.

7 *Item* " che tutti gli Officiali, maggiori, e minori, e ministri di saline, fondaci, ed altre parti del presente Regno deputati per materie de' sali, ed altre persone, non ardiscano di niun modo pigliar sale, *etiam* ne' piccioli servizj di loro case, senza che si noti, e scriva per le persone deputate a notare tutto il sale, che si fa, entra, ed esce da' fondaci, e pagandolo alla ragione, che si vende in essi sotto pena di once cinquanta, o di privazione d'officio ad arbitrio nostro."

poen. unc. 50. aut priv. off.

8 *Item* " s' ordina, e enmanda a' Doganieri, Fondachieri, Mastri di sale, Credenzieri, Tagliatori, ed altri Officiali de' Regj Fondaci, e Saline del presente Regno, che non possano in modo alcuno donare quantità alcuna di sale, *etiam* per minima, che fosse, nè dare in pagamento a persona alcuna, *seu* salario, sotto pena di privazione d' officio, ed altre pene contenute nel primo Capitolo del presente Bando, e nella medesima pena incorreranno quelli, che li riceveranno.

poen. ead. & privat. offic.

poen. ead.

9 *Item* " si proibisce, e enmanda, che persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, non presuma guardare, conservare, *seu* ricettare sale, che non sia stato enmprato da' Regj Fondaci, Dogane, o Saline nelle loro case, osterie, *seu* taverne, forni, navi, galee, o vascelli, nè in qualsivoglia parte, sotto pena di perdere il sale, e d'once 50. da applicarsi, conforme s'applicano nel primo Capitolo, e d'altre pene corporali ad arbitrio nostro, conforme la qualità della frode, che in questo si troverà."

poen. amiss. salis, & unc. 50. & alia corporis declar.

10 *Item* " si proibisce, e comanda, sotto le predette pene, che non sia persona alcuna, che debba vendere sale, nè palesamente, nè secretamente, ma la vendita si debba fare ne' Fondaci, e Saline, con intervento

poen. ead.

vento de' Regj Officiali; e ci contentiamo, che quelle persone, che compreranno i sali ne' detti Regj Fondaci per tornarlo a vendere, lo possano fare, purchè portino le bollette delle compre fatte nella forma, che sta detto di sopra, altrimenti s'intenderà, che sieno incorsi nelle pene di sopra contenute nel presente bando."

11 *Item* " s'ordina, e comanda a qualsivoglia persona, di qualunque stato, e condizione, ovvero Officiale, che ricevesse sale in dette Dogane, Fondaci, e Saline, per grazia, *seu* concessione, o dignità, che non possa vendere il sale, che tiene, ovvero cambiare, *seu* permutare, o dare, o donare, o in altro modo contrattare, ma solamente lo debba consumare per uso suo, sicome l'è stato conceduto, sotto le predette pene, e di privazione della grazia, o ragioni, che terrà per avere il detto sale."

poen. ead. & amiss. iuris obtenti.

12 *Item* " si comanda, e proibisce, che non sia persona alcuna, che debba compeare sale, nè in secreto, nè in palese, nè poca, nè assai quantità, eccetto ne' Regj Fondaci, con intervento de' Regj Officiali, o delle persone, che l' avranno comprato da quegli, e che porteranno, o terranno le dette bollette, o che venderanno pubblicamente in botteghe, o piazze, di modo che il compratore tenga giusta causa di errate, quando chi vende non potesse vendere, sotto le pene contenute nel primo, ed altri Capitoli di questo bando."

poen. ead.

13 *Item* " s' ordina, e comanda a tutt' i Ministri, Mastri, o Doganieri di sale, Fondachieri, Credenzieri, e quali si vogliano altri Ministri di Saline, Dogane, e Fondaci, che debbano intervenite nelle vendite, che si faranno, e debbann fare le bollette, *gratis*, e senza pagamento alcuno, conforme si dice nel Capitolo terzo, a tutte quelle persone, che compreranno sale, ed in qualsivoglia modo lo estrarranno da dette Saline, Fondaci, e Dogane; e perchè la vendita non s' impedisca, sieno obbligati d' assistere ogni giorno tre ore la mattina, e due ore la sera, e se bisognerà star più, debbano stare, di modo che la vendita non s' impedisca di niun modo, ed i compratori trovino spedizione presta, e nelle saline di Monte s'assista tutto il dì; ed in caso, che lasceranno d'assistere senza legittimo impedimento, per la prima volta incorrano nella pena di 10. once, e per la seconda nella medesima pena, e di sospensione d'officio per un anno."

poen. unc. decem pro prima vice, & pro secunda, poena ead. & susp. annal.

14 *Item* " s'ordina, e comanda a tutti, e singoli Passeggieri, Piazzari, Dazieri, Doganieri, ed altri Esattori di qualsivoglia vettigale, e diritto, constituito, e constituendo ne' Passi, Terre del presente Regno, Demaniali, e di Baroni, che il sale, che si comprerà ne' Regj Fondaci, Saline, e Dogane del presente Regno, e tutte quelle persone, che porteranno la bolletta de' Credenzieri, ed Officiali di ciascun Fondaco, le debbano liberamente, tanto esse, come i loro animali far passare senz'altro impedimento, con farle franche di qualsivoglia vettigale, e diritto, per esser franche, ed immuni, sotto pena d' once 25. per ogni volta, che si contravverrà, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Rivelante, e di tutt' i danni, spese, ed interessi, che si patisse per tal causa."

poen. unc. 25.

15 *Item* " si notifica a tutti, e qualsivoglia persona, che tutte le navi, *seu* vascelli, che condurranno sali in nome della Regia Corte, s'intendano guidati, ed assicurati i loro padroni, marinari, passeggieri, merci, mercanzie, *& praecipue* il detto sale per qualsivoglia delitto, e debito, *sub fide, & verbo Regio*, e tanto venendo, stando, come tornando; intendendosi però per li delitti, debiti, e cause passate avanti la loro applicazione."

16 *Item*, perchè tutte le Saline di questo Regno sono in gran maniera dannificate per gli animali, che si ci pongono a pascere, del che si causa, che calpestandosi dette Saline da detti animali, si sconcerta il suolo, di modo che si fa poco sale, e di pessima condizione, il tutto in grave danno, ed interesse della Regia Corte; per tanto " Si proibisce a qualsivoglia persona di qualunque qualità, e condiziine, che non possa accostare co' suoi animali bovini, vaccini, cavalli, giumente, porci, pecore, capre, e castrati, nè qualsivoglia altra sorta d' animali, nè di giorno, nè di notte, *publice*, *nec occulte*, ancorchè fosse per transitn, dentro le dette Saline, e dove si fa, e coglie il Sale della R. C. nè per li canali, dnve si conserva, e conduce l'acqua a dette Saline, sotto pena di perdere il bestiame, che sarà entrato, e che si troverà in detti luoghi proibiti, e d'altre sei once, da applicarsi la metà al R. Fisco, e l'altra metà a chi l'accuserà."

poen amiss jumentorum, & unc. 6.

17 *Item* " s'ordina, e comanda a' guardiani, ed altre persone, che saranno nominate, e poste per guardia delle Saline, che assiduamente debbano assistere alla custodia de' sali, e Saline, e fare in questo tutte le diligenze possibili, carcerando quali si vogliano persone, che troveranno dannificando dette Saline, o rubando sali, o in qualsivoglia altra maniera, che si contravverrà al presente bando, e facendo il contrario, incorreranno nelle pene contenute nel 1. Capitolo di questo bando."

poen. ead.

18 *Item* " s'ordina, e comanda a tutti gli Officiali, maggiori, e minori, tanto Regj, come di Baroni, che a tutti gli Officiali, Doganieri, Credenzieri, Mastri di Sale, Salinari, Guardiani, Cavallari, e qualsivoglia altra persona, che fatica al soldo della Regia Corte per lo negozio de' sali, mentre stanno al servizio, non possann essere comandati da' loro Signori per altro servizio personale, nè possano essere eseguiti di persona per qualsivoglia debito, e delitto, e non possano esser molestati per lo portare di qualsivoglia sorta d' armi non proibite da' Regj bandi, e tanto in cause civili, quanto in cause criminali, non possano essere

„ ri-

„ riconosciuti da altro Tribunale, che dalla Regia Camera, o Regio Mastro Portolano, ma ne debbano pigliare informazione, ed inviarla a' detti Regj Mastri Portolani delle Provincie del Regno, i quali avranno da far giustizia."

19 *Item* " che in qualsivoglia luogo del presente Regno i suddetti Officiali, Doganieri, Credenzieri, Mastri di sale, Salinari, ed altri Operai, sieno franchi di qualsivoglia gabella, e dazio sopra vino, pane, carne salata, *seu* fresca, grano, *seu* farina, orzi, ed altre cose commestibili, e di vitto d'uomo, nè sieno astretti ad alloggiare nelle loro case, nè contribuire cosa alcuna, *dummodo* non sieno Cittadini."

20 *Item* " che i Vaticali, e qualsivoglia persona, che viene a comperar sali, non possano esser astretti, nè esequiti di persona, nè sopra il sale, o animali, mentre stanno fuora di loro Terre, tanto nell'andare, quanto nello stare, e ritornare, che saranno."

21 *Item* " s'ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano Officiali, tanto Regj, come di Baroni, che facciano osservare il presente bando *ad unguem*, e di tutte le frodi, contravvenzioni, intercetti, e qualsivoglia altra causa, che occorresse in materia de' sali, tanto ad istanza di parte, come *ex officio* ne debbano pigliare diligente informazione, e quella trasmettere in potere de' Regj Mastri Portolani delle Provincie del presente Regno, i quali avranno da provvedere come loro sta ordinato, dandone avviso alla Regia Camera della Sommaria." Ed acciocchè tutte le predette cose sieno note a tutti; Ordiniamo, che il presente bando si pubblichi, così in questa Città di Napoli come in tutto il presente Regno. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 26. Januar.* 1608. *El Conde de Venavente. V. Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. V. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Valcarcel Reg. Salazar Secr. in Banner.* 1. *fol.* 109.

26. Janu 1608 El Conde de Venavente.

PRAMMATICA III.

Super venditione Salis, & contrabannis in eo, ordinationes fiunt.

Ancorchè da' nostri Predecessori con più Prammatiche, e Bandi si sia cercato ovviare alle frodi, che si commettevano in danno della Regia Corte, dal comperare, e vendere Sale, *extra* i fondaci di essa, ed in particolare ne' quattro Fondaci di questa Fedelissima Città di Napoli, e negli altri del Regno; fu ultimamente in tempo del governo dell' Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore, fatta Prammatica del tenor seguente *videlicet*. *Philippus Dei Gratia Rex, &c. D. Joannes Alphonsus Enriquez de Cabrera Admiratus Castellae, Dux Civitatis de Medina de Riosecco, &c.* Gli Arrendatori de' quattro fondaci di Sale di Napoli, e gli altri di questo Regno hanno riferito diverse volte le frodi, e contravvenzioni, che continuamente si commettono in danno de' detti Arrendatori, i quali sono tanto grandi, che non provvedendosi del rimedio, che caso sì grave ricerca, ne risulterà grandissimo danno al Real Patrimonio, ed a' Consegnatarj degli Arrendamenti predetti; il commercio, e traffico grande, che è per mare, e per terra, e la facilità, che con questo si dà ad immettere Sali di fuori di Regno in contrabbando, ed a trasportarli da una Provincia, ovvero Giurisdizione in altra, ed ancora per istare contiguo l'Arrendamento de' quattro Fondaci con quello de' Sali di Puglia, dal quale se n'immette grandissima quantità, e si vende poi nella giurisdizione de' quattro Fondaci, in grave danno, e pregiudizio di esso.

Ed ancorchè da' nostri Predecessori, e dalla Regia Camera della Sommaria sieno stati fatti diversi ordini, per ovviare le frodi, e contravvenzioni predette; tuttavolta, ogni giorno vanno quelle maggiormente crescendo; perciò " Con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente (restando però ferme tutte, e quali si vogliano Prammatiche, ed Ordini da' nostri Predecessori, e dalla Regia Camera dati, e *citra* pregiudizio delle pene incorse) abbiamo fatta la presente Prammatica, colla quale ordiniamo, e comandiamo."

pr. 1. 2.

1 " Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa comperare Sali, eccetto che ne' Fondaci Regj, o dalle persone destinate dagli Arrendatori, sotto pena di ducati mille, e di tre anni di relegazione, se sarà Nobile, e di tre anni di galea se sarà Ignobile, ed alla perdita de' sali, animali, o vascelli, co' quali si condocono."

2 Che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa immettere sali in questo Regno, eccetto gli Arrendatori, tanto per mare, quanto per terra, sotto la detta pena di ducati mille, e di perdere i sali, una con gli animali, carri, o vascelli, con che lo condurranno, da applicarsi il tutto a beneficio degli Arrendatori, ed ancora di tre anni di relegazione, se saranno Nobili, e di tre anni di galea agl'Ignobili."

3 E perchè con occasione delle galee di questo Regno, quando ritornano da' loro viaggi, si suole immettere gran quantità di sali, *& signanter* ne' luoghi della giurisdizione de' quattro Fondaci; " Ordiniamo, e comandiamo a' Capitani, e Padroni, e Comiti di esse, che non possano, nè debbano far caricare niuna quantità di sali sopra di esse galee, sotto pena d'esser privati de' loro carichi, e di anni tre di relegazione a' Capitani, e d'anni tre di galea a' Comiti, e Padroni, a' quali sotto l'istesse pene s'ordina, che nell'arrivare, che saranno ne' Porti di questo Regno, debba ciascheduno di essi far diligente perquisizione nelle sue galee, per vedere se gli Schiavi di esse, o qualsivoglia altra persona tenessero alcuna quantità di Sale, e ritrovata, la debba subito gittare in mare."

4 E per ovviare, che gli Schiavi, Forzati, e Bonavoglia di dette Regie Galee, non vadano vendendo detto Sale; " Dichiariamo, „ che

„ che ogni volta, che saranno ritrovati detti
„ Schiavi a vendere il sale, e carcerati per
„ detta causa, constando, che i Capitani, o
„ Marinari hanno avuta notizia del carica-
„ mento, o scaricamento nelle galee, incor-
„ rano nelle predette pene di privazione di
„ loro officj, o di relegazione rispetto a' Ca-
„ pitani, o di galea rispetto a' Marinari,
„ ed a rispetto de' Forzati, e Bonavoglia,
„ s' intendano restar condannati, cioè il Forzato
„ in altri dieci anni di galea, oltre quelli
„ che avea da complire di sua condaonazione,
„ e'l Bonavoglia, Marinaro, Barcajuolo, oell'
„ istessa pena di anni dieci di galea, e di
„ perdere la barca, scaricando il sale dalle
„ dette galee, o da navi, o vascelli quali si
„ vogliano, senza espresso ordine *in scriptis*
„ degli Arrendatori, *seu* Governatori degli
„ Arrendamenti. "

5 " E per le galee forestiere nell' arrivo,
„ che faranno a questo Porto, ordiniamo al
„ Guardiano del Porto, che vada subito al
„ Generale di quelle, od altra persona, che le
„ governasse, ed in nome di sua Eccellenza
„ gli faccia noto, che non debba fare scarica-
„ re per vendere, o per altra causa, Sali, nè
„ altra cosa, sì di vitto, come di mercanzie
„ soggette a diritti, o che seguendo il con-
„ trario saranno quelle prese, e dichiarate per
„ intercette a beneficio della Regia Corte, o
„ degli Arrendatori, a' quali saranno soggette,
„ e che gli Schiavi, che forse l'andassero ven-
„ dendo, saranno pigliari, ed applicati alle
„ galee di questo Regno a beneficio di Sua
„ Maestà, e la gente marittima, che forse si
„ ritrovasse in compagnia de' detti Schiavi,
„ sarà similmente presa, e resterà condannata
„ a dieci anni di galea in quelle di S. M. "

6 E perchè il maggior danno, che pati-
scono detti Arrendatori, si causa dal Sale, che
immettooo, e fanno immettere, e vendere i
Baroni nelle loro Terre, in grave disservizio
di Sua Maestà, e degli Arrendatori, che ven-
gono a perdere il loro diritto; " Ordiniamo,
„ e comandiamo, che tutt' i Baroni predetti
„ Titolati, e non Titolati, debbano con
„ ogni puntualità far osservare nelle loro Ter-
„ re le Regie Prammatiche, ed altri ordini
„ dati da' nostri Predecessori, e dalla Regia
„ Camera, e non facciano, nè permettano far
„ entrare, nè vendere per conto loro, nè d'al-
„ tra persona, o sia, o no, suo vassallo, niu-
„ na quantità di Sali, sotto pena al Barone,
„ o altro immittente di perdere i Sali, di du-
„ cari due mila, e di dieci anni di relegazio-
„ ne ad arbitrio nostro, e privazione della
„ giurisdizione per anni cinque, ed all' altre
„ persone, da chi sarà immesso, o si ritrovas-
„ sero detti Sali, di perdere similmente i Sali
„ ed alla regelazione d'anni dieci, se saranno
„ Nobili, ed agl'Ignobili, d'anni dieci di ga-
„ lea; Ordinando ancora a' detti Baroni,
„ sotto le medesime pene, che, fra giorni
„ trenta, dopo la pubblicazione di questa
„ Prammatica, debbano rivelare le quantità
„ di Sali, che si ritrovano nelle loro Terre,
„ e le persone, in potere delle quali si ritro-
„ vano, e da qual Provincia, o Arrendamen-
„ to son pervenuti, ed inviarne relazione di-
„ stinta in potere dell' Avvocato Fiscale del
„ Real Patrimonio. "

7 E considerando ancora, che uno de'
maggiori danni, che si cagionano agli Arren-
damenti predetri nasce per voler alcuni Arren-
datori smaltire Sale fuora della giurisdizione,
e particolarmente gli Arrendatori de' Sali di
Puglia, donde dicono detti Arrendatori, che
se n' immette gran quantità nella giurisdizione
de' quattro Fondaci; " Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che, tanto detto Arrendatore de'Sa-
„ li di Puglia, quanto ogni altro Arrendatore
„ di Sali, non possa immettere, nè fare im-
„ mettere quantità alcuna di Sali nella giuris-
„ dizione d'altri Arrendamenti, senza volontà
„ *in scriptis* dell' Arrendatore, dove s' avrà da
„ immettere, e licenza della Regia Camera, sot-
„ to pena della perdita de'Sali, e di ducati due
„ mila, ed altre corporali a nostro arbitrio. "

8 " Ordinando, e comandando, che i Tor-
„ rieri, e Guardiani di tutte le marine del
„ Regno, abbiano a dare notizia a' Magni-
„ fici Officiali de' Regj Fondaci più prossi-
„ mi a' luoghi delle loro residenze, di tutt'
„ i Sali, che si discaricheranno nelle marine
„ delle loro giurisdizioni, avendo però notizia
„ detto scaricamento, e questo fra il termine
„ di dieci giorni; e non dandola, incorrano
„ nella perdita, non solo delle loro piazze
„ delle Torri, che custodissero, da applicarsi a
„ beneficio di quelli, che denuncieranno la
„ contravvenzione di questo Capitolo, se però
„ saranno atti all'esercizio di quelle; e non lo
„ essendo, si darà loro altra mercede equiva-
„ lente, ma di più incorrano in altre pene a
„ nostro arbitrio. "

9 " E la medesima denuncia ordiniamo
„ doversi fare da' Vicesegreti, Mastri Porto-
„ lani, e loro Sostituti del Regno prodetto,
„ per quei Sali, che s' andassero immettendo
„ da fuora del Regno ne' luoghi delle loro
„ giurisdizioni, sotto pena, la prima volta
„ della sospensione da'loro officj per anni tre,
„ e la seconda volta della privazione di essi,
„ ed altra riserbata ad arbitrio nostro. " Ed ac-
ciocchè la presente Prammatica venga a noti-
zia di tutti, vogliamo, che si pubblichi oe'
luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e del
Regno. *Datum Neapoli die 22. Januarii 1645.*
El Almirante. Vid. Zufia Reg. Vid. Sanfelicius
Reg. Vidit Capycius Latro R. V. Salamanca Reg.
D. Franciscus Merlinus Secretar. Anastasius. In
Banner. 1. *fol.* 28.

Al presente per coosulta fattaci dal Tri-
bunale della Regia Camera, abbiamo inteso,
che, avendo fatta esatta diligenza per affittare
detti quattro Fondaci in beneficio della Regia
Corte, non sono comparsi offerenti, per cau-
sa che in tempo de' passati tumulti sieno
state introdotte gran quantità di Sali in con-
trabbando dentro questa Città, e suoi Borghi
da ogni sorta di persone, le quali han vendu-
to, e vendono in pubblico, ed in segreto
contra la forma dell'antico solito, e delle det-
te Regie Prammatiche, e Bandi; dal che sie-

gue notabilissimo danno, e pregiudizio alla Regia Corte; a' quali convenendo similmente provvedere con opportuno rimedio per ovviarli; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore* valitura; per la quale " Non solo confermiamo la preinserta Prammatica edita d'ordine dell'Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore, ma tutte le altre Prammatiche, e Bandi emanati d'ordine d'altri nostri Illustri Predecessori, i quali vogliamo, che s'osservino con ogni puntualità, e s'eseguano le pene in essi stabilite, contra quelli, che avessero contravvenuto a dette Regie Prammatiche, e Bandi; e da oggi in avanti, ordiniamo, e comandiamo di più a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque grado, e condizione si fossero, tanto in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, quanto in qualsivoglia altra parte del presente Regno, che, fra il termine di giorni dieci, decorrendi dopo la pubblicazione della presente, debbano, *seu* ciascheduna di esse debba ridurre ne' Regj Fondaci (nella giurisdizione de' quali abitano) tutta quella quantità di Sali, che in suo potere si ritrovasse, che loro sarà subito pagato il giusto prezzo di esso, conforme la Regia Corte lo compera da altri; e non consegnandolo fra detto tempo, incorrano nella pena di cinque anni di relegazione i Nobili, e d'altri ducati duemila in beneficio del Regio Fisco, e perdita de' Sali, vascelli, ed animali; ed essendo Barone, se gli sequestri la giurisdizione per lo spazio d'anni cinque; e gl'Ignobili di cinque anni di galea, in ducati mille di pena, e perdita de' Sali, vascelli, ed animali; Per l'esecuzione delle quali pene basti solamente la flagranza del detto Sale in casa del detentore, ed a chi rivelerà ogni contrabbando di questo, si prometta la quarta parte della pena pecuniaria subito che l'avrà posto in vero *formiter*, e si terrà col segreto, che conviene. E proibiamo ancora, che i detti Sali non si possano comperare, vendere, nè donare per qualsivoglia causa, nè in pubblico, nè in privato, tanto fra detti dieci giorni, quanto dopo, sotto le medesime pene stabilite di sopra, nelle quali incorrano tanto i venditori, quanto i compratori, conduttori, e conservatori di essi, con darsi il quarto al rivelante, come di sopra. " E convenendo ancora, che si rimedi per l'avvenire a non far immettere detti Sali in contrabbando in niuna parte del presente Regno, ed in particolare nell'Isola d'Ischia, e suo Casale di Foria, Procida, e Baja, dove vengono a dare fondo i vascelli, che lo conducono; " Ordiniamo, che ogni vascello, e qualsivoglia altra barca, che condurrà da oggi in avanti Sale, debba andare per dirittura al luogo solito dello Scaricatojo del suo Fondaco, e non in altra parte, sotto le pene suddette; se pure occorresse per fortuna di mare, o altra giusta causa, capitare in altro luogo, debbano subito giunti darne notizia all'Officiale della Regia Dogana, che risiede in detto luogo; e non essendovi Officiale della Regia Dogana, debbano darla all'Officiale ordinario del detto luogo, e non iscaricare, vendere, nè donare quantità niuna, ancorchè di poca somma, senza licenza *in scriptis* del Magnifico Presidente Commissario, o dell'Officiale della Regia Dogana; e contravvenendo, incorrano nelle pene di sopra stabilire, e dichiarate; E similmente ordiniamo, che i Sali si debbano comperare ne' proprj Fondaci Regj, co' soliti bollettini de' Regj Officiali, che risegono in essi, e non in altro luogo sotto le pene predette. "

10 E perchè alcuni avvezzi a commettere simili frodi, ed ancora per loro proprj interessi, ardiscono entrare ne' Regj Fondaci, e vogliono dagli Officiali di essi Sale, senza pagarlo al prezzo solito stabilito per la Regia Corte, o portano Sale, che con violenza si pigliano da sopra i vascelli, che il conducono, e vogliono che si paghi loro il prezzo di essi, all'istesso, che la Regia Corte lo vende, del che ne sono molti inquisiti nella Regia Camera, e desiderando ancor questo evitare; " Ordiniamo, e comandiamo, che non ardisca persona alcuna, ancorchè Soldati di galee andare sopra i detti vascelli, nè sopra le barche, che 'l conducono da' detti vascelli in terra, a pigliare del detto Sale per qualsivoglia pretesto, e causa, nè usare violenza a' marinari, e conduttori, nè riceverlo da quegli, ancorchè loro lo volessero donare *sponte*, nè tampoco fare violenza agli Officiali de' detti Regj Fondaci a farsi dar Sale, nè a comperare quello, ch'essi avessero fraudato, sotto pena d'anni cinque di galea, da eseguirsi irremissibilmente contra tali delinquenti. "

11 Ed acciocchè si possano fare le diligenze predette, con la puntualità, che si conviene, dalla feluca, ed altri Officiali deputati e deputandi per la Regia Corte, ed altri Ministri di detta Regia Dogana, e Fondaci, per verificare i suddetti contrabbandi, e delinquenti. " Ordiniamo a tutti, e quali si vogliano Officiali, così di giustizia, come di guerra del presente Regno, ed in particolare di Governatori delle dette Isole d'Ischia, e Procida, che non debbano loro impedire, ma permettere liberamente il fare le suddette diligenze per servizio della Regia Corte. "

12 *Item* " Per maggiore osservanza della detta Prammatica, vogliamo, ed ordiniamo, che le pene predette imposte, si possano dare, ed applicare, non solo quando saranno presi *in flagranti* i contravvegnenti, ma ancora, quando in qualsivoglia tempo legittimamente si proverà essersi contravvenuto a ciascuno de' capi contenuti nella presente Prammatica. " Ed acciocchè la presente venga a notizia di tutti; vogliamo, che si pubblichi, ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die 28. Octobris 1648. El Conde, y de Villamedana. Vid. Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Garzia R. Barilius Secretarius. De Giorno.*

28. Ott 1648. El Conde, y de Villamedana.

DE

DE SCALARUM PROHIBITIONE

NOCTIS TEMPORE.

TITULUS CCXIX.

PRAMMATICA PRIMA.

Bajulantes noctis tempore scalas, mortis poena puniuntur, aut alia arb.

PErchè intendiamo, che molti marioli, ed altri vanno la notte con iscale scalando le case, e rubando, e da qua nasce alcuna sospezione della pudicizia delle donne onorate di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli; tal che volendo provvedere per la buona amministrazione della giustizia, per lo presente Bando „ Si ordina, e comanda, che „ da qua in avanti, oiuna persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, ardisca, „ nè presuma andare di notte con iscala per „ deotro questa prefata Fedelissima Città, e „ quelli, che si troveranno portare dette scale, incorrano oella pena di morte naturale, „ ed altra pena a nostro arbitrio riservata. *Datum Neapoli die* 30. *Januarii* 1560. *D. Perafan. V. Albertinus R. V. Villanus R. V. Reverterius R. Soto Secret. In Bannorum* 3. *fol.*226.

30. Janu. 1560 D. Perafan.

DE SCHOLARIBUS DOCTORANDIS,

Seu scholasticis in Doctores cooptandis, & in quo loco.

TITULUS CCXX.

PRAMMATICA PRIMA.

Scholastici non aliàs Doctoris insignia suscipiant, quam Neapoli, ibique studeant. Vide pr. 1. de regim. studior., facientem ad omnes pra. hujus tit. & pr. 2. & 3. hoc tit.

SUa Maestà ootifica ad ogni persona, che vorrà venire a studiare, ed imparare nella Città di Napoli, come per comodità, utile, e bene di essi studenti, ha ordinato lo studio in essa Città; e provveduto, che si legga, così com'è stato fatto per lo passato. „ Per „ tanto ciascuna persona di qualunque luogo „ si sia, che vorrà venire ad udire, ed imparare in detto studio, vi potrà liberamente, „ e senz'alcun dubbio venire, stare, ed essere „ in detta Città, *&* *deinde* da quella partire „ a loro arbitrio, siccome è stato solito, e „ consueto.

Vide pr. 2. seq.

„ E più essa Maestà vuole, e comanda ad „ ogni persona, che niuno presuma d'andare „ agli Studj *extra* Regno, nè pigliar grado di „ Dottorato fuori del Regno sotto pena di „ privazione di tutt' i loro beni mobili, stabili, e di perpetuo esilio, la qual pena si „ esigerà tanto da quelli, che presumessero far „ tal cosa, come da tutt' i loro complici, e „ fautori. *Dat. in Castro Novo Neap.* 2. *Octobr.* 1486. *Rex Ferdinandus. Aegidius Sardonil pro Pasclas. Garlon. Ab. Regius in Cur.* 18. *fol.* 54.

poen. priv. bonorum, & exilii perpetui.

2. Octob. 1486. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Scholastici Doctoris dignitatem suscipiant in Regno, & alibi eo sequentes per rescriptum ex non fugantur in Regno. Concord. pra. 1 & 3.

NE' mesi prossimi passati d'ordine nostro fu emanato Bando del tenor seguente videlicet *Philippus &c.* Bando &c. Intendendo, che molti Studenti, tanto *in jure Canonico*, quanto *in jure Civili*, che studiann in questa Città, ed altre parti del Regno, coine vogliooo pigliare il grado del Dottorato, si conferiscono in alcune Città del Regnn, dove si dottorano, e poi ritornano oel Regno, e godono degli offiej, dignità, ed avvocazione pubblica; ed alcuni, secondo che siamo informati, ne' suoi Dottorati non sono esaminati diligentemente. E non pareudoci questo giusto, nè onesto, e potendone seguir danno, e di-

„ mi-

minuzione della buona amministrazione della giustizia, per questo per lo presente Bando, pubblicando negli Studj di questa Città; „ S'ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano Studenti Regnicoli di qualsivoglia grado, e condizione si sieno, che studiano, e studieranno tanto *in jure Canonico*, quanto *Civili* in questa Città, e Regoo, ch'avranno studiato in Regno per tre anni, che non debbano pigliare il grado di Dottorato fuori di questo Regno, ma in questa Città di Napoli, e quando si dottorassero fuori del Regno, incorreranno nella pena di cinquant' once da esigersi *irremissibiliter* da' trasgressori, e non si ammetteranno agli onori, dignità, officj, nèavvocazione pubblica, se prima nel Collegio di questa Città di Napoli un'altra volta non sieno esaminati, e trovati degni di detto grado. *Datum Neap. in Reg. Palatio die 13. mensis Aprilis 1561. Don. Perafan. V. Albertinus R. V. Villanus Reg. Soto Secret. In Bannor. 4. fol. 68.*

poen. unc. 50.

13. April. 1561. D. Perafan.

„ E perchè la mente nostra non è stata, nè è di comprendere in detto Bando quelle persone, che sono dottorate ne'Collegj pubblici, ed ordinarj, ma quei tali, che sono dottorati in Roma, ed in altre parti per rescritto fuor del Collegio; Per questo per la presente così ve lo dichiariamo, e notifichiamo, e vogliamo', che in quanto a' predetti che sono dottorati con rescritto, s'abbia da intendere, ed osservare *ad unguem, & inviolabiliter*, sotto le pene in esso contenute, e privazione de' detti onori, e dignità, *ut supra*. Per tanto così lo farete eseguire, ed osservare, che tal' è nostra volontà, dandoci avviso di quanto sarà eseguito per voi intorno a questo negozio. *Dat. Neap. die 20. mensis Juuii 1561. Don Perafan.. V. Villanus Reg. V. Reverter. Reg. Soto Secret. Dirigitur Gubernat. Princip. Ultra.*

20. Junii 1561. D. Perafan.

PRAMMATICA III.

PErchè l'insolenza degli Studenti, e Scolari, che confluiscono ne' pubblici Studj di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, è ridotta a termini, che pare incorrigibile, impedendo con fischi, e gridi, vociferazioni, e tirare di pietre, cetrangoli, ed altri modi, i Lettori di leggere, contra il rispetto, che deeno tenere alle pubbliche Cattedre per S. M. stabilite per pubblica utilità, cavandosi da questo, impedimento, e danno al ben pubblico, poichè non solo quelli, che sono nel numero di detti insolenti, impediscono a loro stessi, ma agli altri quieti, e desiderosi, di studiare, ed apprendere la dottrina, che si legge, e dichiara da' loro Lettori, e Maestri; e secondo alle nostre orecchie è pervenuto, detto eccesso è aumentato in tanto, che detti Lettori hanno fatto poco progresso ne'pesi, e carichi ad essi commessi contra il loro desiderio, ed intenzione, i quali con l'intenzione, e desiderio, che han tenuto verso il Regio Servizio, e bene pubblico, sempre sono stati, e stanno prontissimi a complire quel, che loro incumbe, e non è bastato remediare a questa, l'avere Noi ordinato all'infrascritto magnifico e cirtospetto Reggente Salernitano del Consiglio Collaterale di S. M., che avesse fatti carcerare molti di detti Scolari, come detto nostro ordine è stato io parte eseguito, ed appresso si eseguirà. Però, volendo provvedere, come si conviene a tanto disordine, in virtù del presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, *omni tempore valituro* „ Si ordina, e comanda, che niuno degli Scolari, e Studenti confluenti agli Studj predetti, nè altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca, nè presuma, fino a tanto, che il Lettore, e ciascheduno d'essi, leggeranno dal principio della lezione fino all' ultimo, fare rumore, o strepito alcuno picciolo, o grande, con fischi, gridi, vociferazioni, tirando pietre, o cetrangoli, o qualsivoglia altra cosa in qualsivoglia maniera che sia, sotto pena di galea, o relegazione, o esilio per lo tempo da arbitrarsi, e dichiararsi da Noi, secondo la qualità della persona, e dell'eccesso, che si commetterà, da eseguirsi incontanente senza dilazione alcuna; dando autorità, e potestà a' medesimi Lettori, che possano far pigliare prigioni quelli, che vedranno contravvenire al presente Bando, e farli menare così prigioni nelle carceri della Gran Corte della Vicaria, e darne relazione al sopraddetto Magnifico, e Circospetto Reggente Salernitano, il quale ne farà relazione a Noi, acciocchè possiamo ordinare, e provvedere quel, che convieoe per l'esecuzione del presente nostro Bando; e di più se alcuno di detti Scolari, o Studenti, rivelerà alcuno di quelli, che contravverranno al presente Bando, oltra di esser tenuto secreto, si perdonerà al detto rivelante la pena, nella quale esso similmente fosse incorso " Di più abbiamo inteso, che vi sono alcuni, che non attendono a professione alcuna di quelle, che si leggono in detti Studj, e vanno negli Studj predetti al tempo, che si legge, o al cancello dello Studio, che chiamano lo *Studio grande*, dal che ragionevolmente si può argomentare cattivo pensiero; „ Per tanto si ordina, e comanda, che niuna persona, che noo attende alla professione, che si legge, entri ne' detti Studj, o al detto cancello nel tempo, che si legge, sotto le medesime pene dichiarate nel precedente capo; e se alcuno volesse entrare per alcun buon zelo, e fine, vogliamo, che possa entrare giuntamente col Lettore, e fermarsi nel luogo vicino la Cattedra, nella quale si legge, acciocchè si conosca la quiete, e modestia, che ordiniamo, che si tenga. E similmente escludendo dalla presente proibizione i Dottori, e Gentiluomini, e persone di qualità, ed altri, i quali da' Lettori fossero convitati a sentire le loro lezioni, secondo si costuma. *Dat. in Reg. Pal. prope Castrum Novum Neap. die 29. Octobr. 1578. El Marques. V. Revert. Reg. V. Salern. R. V. Salazar R. Bastida de Muñat. Sec.*

Scholastici Legentem non impediant cum sibilis, seu lapidum, aut malorum aurreorum. Concord. prag. 1. de regim. studior Neap. p. 3. & 4. §. 3.

poen. releg. trirem. aut exilii arbitr.

Profitentes facultatem habent capiendi scholasticos tumultuosos. Concord. pra. 1. de reg. stud.

Nemo ingrediatur ubi profitentes recitant nisi eandem scientiam profitentur.

29. Octobr. 1578. El Marques.

PRAM.

PRAMMATICA IV.

Sine licentia Archiatri medicus non potest mederi, vel in studiosis curationem praeferibere.

NEgli anni addietro per Regie Coſtitutioni, e Prammatiche fu circoſpettamente con matura deliberazione, per togliere i gravi diſpendj, ed irrecuperabile danno, che ſi potea cauſare dal medicare, che ſi faceva indifferentemente da perſone idiote, provveduto, che niuna perſona poteſſe medicare ſenza privilegio di ſua approvazione, ed idoneità ſotto pena d' un anno di carcere, ed altre pene; dopo della pubblicazione delle quali molti idiori, ed ineſperti ſi ſono intromeſſi nell'arte del medicare, tanto dentro queſta Fedeliſſima Città di Napoli, come fuori ne'Caſali, ed io molte parti del Regno; per il che ſi ſono cauſati grandiſſimi diſordini, danni, e mortalità, ſiccome di continuo ci ſono querele, e lagnanze. E volendo ovviare a tanti diſordini, e mali, che di continuo ſi han ſoluto, e ſogliono cauſare dal medicare, che ſi ſuol fare per dette perſone idiore, ed ineſperte, avendo riguardo al ſervizio di N. S. Dio, di Sua Maeſtà Cattolica, beneficio pubblico, e ſalute de' corpi umani, col preſente Bando „ Si ordina, e comanda, ſotto le pene in dette Regie provviſiooi contenute, che noo ſia perſona alcuna di qualſivoglia condizione, tanto uomo, come donna, la quale non ha privilegio di ſua approvazione, ed idoneità dal Collegio di Napoli, Salerno, o altro Collegio pubblico approvato, che da oggi in avanti ardiſca, nè preſuma medicare, nè ordinare, diſpenſare, o conſultare rimedj, o medicine di qualſivoglia ſorta, o maniera a perſona alcuna, ſenza licenza del Magnifico Protomedico *in ſcriptis obtenta*, e pretendendo alcuno di di poter medicare per dottrina, o eſperienza, noo oſtante che nou ſia dottorato in Fiſica, o Chirurgia, debba comparire avanti detto Magn. Protomedico, che ritrovandoſi idoneo, ed eſperto nell'arte di medicare, ſi provvederà conforme a giuſtizia, e ciaſcuno ſi guardi di contravvenire, ſotto la pena predetta ". *Dat. Neap. die 14. Julii 1581. Don Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. V. Salazar Reg. Vid. Daroca R. Baſtida de Muñatones Secret.*

poena carceris annalis, & alia

Fuit alias confirmata, & praecipue die 12. Febru. fol. 206. in reg. fol. 260.

14. Julii 1581. D. Juan. de Zunica.

PRAMMATICA V.

Scholastici Regni non accipiant insignia Doctoris extra Regnum, alias non fruentur dignitate suscepta. Ut in prag. 1. 2.

ANcorchè per più Prammatiche del Re Ferdinando Cattolico di felice memoria, e di alcuni degl' Illuſ. Vicerè, che ſono ſtati di queſto Regno noſtri predeceſſori, foſſe ſtato diſpoſto, e proibito, ſotto diverſe pene, agli Studenti, e Scolari Regnicoli, l' andarſi a dottorare fuora di queſto Regno; ordinandoſi io particolare, che queſti tali non ſi doveſſero ammettere a godere degli onori, dignità, officj, nè avvocazioni pubbliche; Eſſendo a noſtra notizia pervenuto, che ciò non iſtà nell' oſſervanza, che ſi dee, per ogni buon fine, e per la conſervazione della buona, e retta amminiſtrazione della giuſtizia, ci è paruto con voto, e parere del Regio Coll. Conſ. appreſſo di Noi aſſiſtente, di nuovo ſtabilire, ed ordinare, come per la preſente Prammarica *omni tempore valitura* „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone del preſente Regno, che havranoo ſtudiato in queſta detta Città, e negli ſtudj pubblici di queſto Regno, che avendo da dottorarſi, tanto *in jure Canonico* quanto *in jure Civili*, non debbano pigliare il grado del Dottorato in luogo, o parte niuna fuori di queſto Regno, ma in queſta Fedeliſſima Città di Napoli dal Collegio di eſſa, atteſo che quelli, che contravverranno, vogliamo, & ordiniamo, che non ſieno in modo alcuno, ammeſſi negli onori, dignità, Officj, nè avvocazioni pubbliche in queſta detta Città, e Regno „. E perchè queſto vada a notizia di tutti; ordiniamo, che la preſente Prammatica ſi pubblichi in queſta detta Città, e negli Studj d' eſſa, ed ancora per tutto il preſente Regno. *Datum Neap. die 19. Novemb. 1614. El Conde de Lemos. V. de Caſtellet. R. Vid. de Ponte R. Vid. Lopez Proreg. Salazar Secret. in Pragmaticar. 4. fol. 74.*

poena ut non admittantur ad dignitates, & officia.

19. Nov. 1614. Conde de Lemos.

PRAMMATICA VI.

Duplicata in prag. 9 licet habeat diversum datum.

ESſendo venuto il tempo, nel quale ſi deggiono aprire i Regj Studj pubblici in queſta Magnifica, e fedeliſſima Città di Napoli, e deſiderando Noi, che gli Studenti di tutte le ſcienze facciano in quelle i progreſſi, che deſiderano, per poterne poi pigliare il grado meritevolmente, ſenza che ſi dia diſturbo a' Lettori, mentre vanuo nelle Cattedre leggendo, i quali molte volte dagli urli, e romori, che ſi ſanno in quel tempo, ſono forzati a laſciare imperfette le lezioni; Ci è paruto coo voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, fare il preſente bando, *omni tempore* valituro con gl' infraſcritti Capi, *videlicet*.

1 Perchè ſiamo informati, che i romoranti negli Studj ſono alcuni, i quali non ſono veramente ſtudenti, ma vengono in detti Studj io converſazione degli Studenti, ed a poſta per fare romore, ed impedire i Lettori, ed altri veramente ſono Studenti; ma perchè ſentono le loro lezioni privatamente in caſe private de' Lettori, non ſi curano poi di venire agli ſtudj pubblici, e con urli, ſtrepiti, e romori impedire, che ſi ſentano le lezioni pubbliche; „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che negli ſtudj pubblici al tempo, che ſi leggono le lezioni, non poſſano entrare altre perſone, che i veri ſtudenti, i quali ſieno matricolati nelle matricole, come appreſſo ſi dirà, ſotto pena d' anni tre di relegazione a' Nobili, e d' anni tre di galea agl' Ignobili; e che niuna perſona poſſa leggere privatamente niuna ſorta di lezioni, o che ſieno di legge Canooica, o Civile, o Filoſofia, o di Medicina, o qualunque altra ſcienza, e tanto ſe ſaranno di lettura ordinaria, quanto di letture

Nemo ingrediatur ubi recitantur lectiones publicae, nisi sit descriptus in matricula. Confirmatur per pt. 9.

poena releg. vel triremium per triennium.

ture ſtraordinarie, *etiam*, che ſieno lezioni d' Inſtituti *juxta textum*, e principj di Filoſofia, coo eſpreſſe proibizioni agli Studenti, che non debbano andare in caſa di niuna perſona a ſentire le lezioni privatamente; ma vogliamo, che tutte le dette lezioni ſi debbano ſentire negli Studj pubblici ſolamente da que' Lettori, che da Noi ſaranno deputati, e non altrimenti, derogando tutte, e quali ſi vogliano licenze date per l' addietro, tanto per Noi, o noſtri predeceſſori, quanto per lo Reverendo Regio Cappellano maggiore, o ſuoi predeceſſori, ſotto pena d'anni tre di relegazione a' Lettori, che contraverraooo, e d' anni tre d' eſilio agli Studenti, che avranno ardire di contravvenire, ed altre maggiori pene ad arbitrio noſtro all' uno, ed agli altri. E di più vogliamo, che agli Studenti, i quali avranno ardire, contra queſto bando, andare, e ſentire le lezioni private, quell' anno, nel quale contravverranno, non ſi poſſa loro connumerare per corſo di lettura *etiam*, che tengano la matricola.

Vid prag. seq. §. 6. & pr. 1. de reg. m. stud. p. 2. tit. 6.

poen. releg. per trienn. & alia arbitr.

2 „ Vogliamo, e comandiamo, che nelle ore delle lezioni, così della mattina, come della ſera, niuno poſſa entrare con armi di qualſivoglia ſorta, non ſolamente dentro gli ſtudj, ma nè anche nel Cortile avanti gli ſtudj, ancorchè non ſia ſtudente, ſotto pena di dieci anni di relegazione a' Nobili, e di dieci anni di galea agl' Ignobili, ed altra pena maggiore ad arbitrio noſtro, la quale contra quelli, che ſaranno pigliati *in flagranti crimine*, vogliamo, che ſi eſegua di fatto, incontanente, *legato velo*, e ſenza ordine giudiziario ".

Nemo deferat & exportet arma, ubi recitantur lectiones, nec in veſtibulo.

poen. releg. vel triremi per decenn. & alia arb.

3 „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che fra giorni venti dopo la pubblicazione del preſente, tutti gli Studenti ſi debbano matricolare nelle matricole, che ogni anno ſi fanno nell' officio del Reverendo Regio Cappellano maggiore, e queſto a riſpetto di quelli, che ſi ritrovano in Napoli, ed a riſpetto di quelli, che andranno venendo, fra dieci giorni, dopo che ſaran giunti in Napoli; altrimenti, elaſſi detti termini, non s'ammetteranno più alla matricola per quell' anno ".

Omnes deſcribantur in matricula intra decem dies poſt accessum ad Vrbem Neap.

Vid. pra. seq §. 2.

4 Ed in ultimo per evitare i romori, che poteſſero ſuccedere nel fare detta matricola. „ Si ordina, che gli Studenti debbano andare a cinque a cinque a matricolarſi, e non più, in caſa del Rev. Regio Cappellano Maggiore, o del ſuo Maſtro d' atti e non altrimenti, ſotto pena d' anni tre d' eſilio per ciaſcheduno „. Ed acciocchè tutte le coſe predette ſieno così *ad unguem* eſeguire, ed oſſervate, ordiniamo a tutti, e ſingoli Officiali maggiori, e minori, e particolarmente al detto Rev. Regio Cappellano maggiore, che tenga cura particolarmente circa l' eſecuzione, ed oſſervanza del preſente bando, e di quanto in eſſo ſi contiene, *omni dubio, & difficultate ceſſantibus*. *Dat. Neap. die 15. Novemb. 1627. El. Duque de Alva. V'd. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret.*

poen. exilii per trienn.

15. Nov. 1627. El. Duque de Alva.

PRAMMATICA VII.

AVendo S. M. con ſua real carta de' 25. di Nov. del 1628. ordinato all' Ill. Duca d'Alva noſtro predeceſſore, quello, che conveniva oſſervarſi per la riforma degli ſtudj, per rimediare agli abuſi introdotti circa le diſpenſe, che ſi cavano per gl'Illuſtri noſtri predeceſſori, e Regio Collaterale, così a riſpetto del tempo dello ſtudio, come ancora dell' età; avendone ancora ſcritto D. Franceſco Antonio d'Alarcon Cavaliere dell'abito di S. Giacomo, del Conſiglio Reale di S. M. e Viſitator Generale in queſto Regno; Volendo eſeguire la detta Real lettera, rimediare a' ſudetti inconvenienti, e dare agli ſtudj quella forma, ed ordine, che ſi conviene, per lo beneficio della Republica, e ſervizio di S. M. avendolo communicato con detto Viſitator Generale " Abbiamo fatto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, gl'infraſcritti ordini, i quali vogliamo, che *ad unguem*, ſi debbano adempiere, ed oſſervare, ſenza che in niun tempo vi ci poſſa diſpenſare; anzi vogliamo, che tutti quelli, che conſeguiranno il grado così in Legge, come in qualſivoglia altra ſcienza, contra la forma degl'infraſcritti ordini noſtri, in ogni tempo reſtino privi del grado, che conſeguiranno, ed inabili a qualſivoglia onore, privilegj, dignità, ed amminiſtrazione di giuſtizia, e particolarmente nel Collegio de'Dottori di queſta Fedeliſſima Città. "

Vid. prag. 14. §. 4. de off Secret. & pra. 11. & 12. hoc tit.

Doctores contra hanc pragmaticam creati ſint inhabiles.

1 " Ordiniamo, che s'oſſervi inviolabilmente la Prammatica de' 13. di Marzo del 1584. e'l titolo ſecondo, e terzo della terza parte degli Statuti dello ſtudio di queſta fedeliſſima Città, colla carta di S.M.degli 8. di Gennajo del 1625. e l' ordine dato dall' Illuſtre Duca d'Alva noſtro Predeceſſore de' 25. di Dicembre del 1625. per le quali ordina, che niuno ſia ammeſſo a ſentire niuna facoltà, ſenza che prima ſia eſaminato della latinità dal Cattedratico di Rettorica, e che non ſia ammeſſo nella matricola dal Rever. Regio Cappellano maggiore, e non preſentando la cedola del detto eſame, ed approvazione firmata dal detto Cattedratico di Rettorica, la quale cedola ha da reſtare in potere del Maſtro d'atti del detto Reverendo Cappellano maggiore, il quale avrà da notare, come preſentò la detta cedola, e non adempiendo puntualmente le coſe ſuddette, non poſſono guadagnare il corſo degli ſtudj, ne' eſſer ammeſſi al grado del Dottorato. "

Vt in bannor. 1. fol. 47.

Quae est 7. de Schol.doct juxta impreſs anno 1613. Cujus loco fuit ſubrogata pr. praeced. §. 3. & 4. Scholaſticus non admittatur ad diſcendam aliquam ſcientiam, niſi ſit examini ſuppoſitus linguae latinae Ut in pr. 1. de regim. ſtud.

2 " Che a niuno ſtudente s'ammetta, nè conti corſo alcuno d'avere ſtudiata niuna facoltà, ſe non dal dì, che ſarà matricolato, e preſenterà avere ſtudiato interamente ſei meſi, ed un giorno. Ordinando, che, quando ſi comincerà il corſo, quelli, che ſtanno dentro Napoli s' abbiano da matricolare fra giorni venti, decorrendi dal dì di San Luca, che cominciano gli ſtudj, e quelli, che verranno dopo detti giorni 20. ſi debbano matricolare dopo altri giorni dodici, i quali „ elaſſi

Tempus ſtatutum non currat, niſi a die deſcriptionis, & quando ſint deſcribendi. Concord. pra. 1. de regimin. ſtudior. par. 3. tit. 7. & inf. pr. 11. & 12.

„ elaſſi non ſi poſſano matricolare ſenza licenza *in ſcriptis* del Rev. Cappellano Maggiore; ed in queſto caſo non vaglia il tempo del corſo, ſe non dal dì della matricola; la quale mancando, non ſi poſſa provar detto corſo per teſtimonj. “

Termino completo requiritur probatio per teſtes, & deſcriptio in matricula. Confirmatur in pr. 12. 12.

3 „ Che finito il corſo, quello ſi debba provare con teſtimonj, e fede della matricola copulativamente, non ammettendoſi l'informazione de' teſtimonj ſenza la matricola, nè la matricola ſenza l'informazione de' teſtimonj, e queſto s'abbia da fare finito il corſo, o poco dopo, al più per tutto il meſe di Dicembre di quel medeſimo anno, ed elaſſo detto termine, non s'ammetta niun genere di pruova, nè vaglia il corſo, nè ſi conti per lo grado in niuna maniera; e queſto per ovviare alle frodi, e giuramenti falſi. “

Tempus neceſſarium.

4 “ Che non ſi poſſa graduare niuno in Legge ſenz'aver prima fatto il corſo di cinque anni; ed in Medicina, ſe non avrà fatto il corſo di ſette, ed 'in Teologia di dodici colle qualità, e condizinni ſuddette. “

Ætas requiſita. Confirmatur per pr. 14. § 4. de off. Secret.

5 “ Che s' oſſervi inviolabilmente, che niuno ſi poſſa graduare, ſe non avrà l'età di ventuno anno, ordinando, che non ſi diſpenſi al mancamento di detta età, ſotto le pene di ſopra ſtabilite. “

Scientiae non doceantur domi privatim, nec Scholaſtici accedant, quando profeſſ. Doctores repetunt, vid. pr. 6. & ibi poſtillam, & pr. 9. inf. poen. amiſſ. ſalarii annalis, & Cathedrae.

6 “ Che in tempo del corſo non ſi legga nelle caſe particolari niuna ſorta di lettura, ancorchè foſſero gl'Iſtituti *juxta textum*, ſotto pena a' Lettori Cattedratici la prima volta di perdere il ſalarin d'un anno, e per la ſeconda le Cattedre, e quelli, che non foſſero Cattedratici, per la prima volta incorrano in pena di ducati cento, da applicarſi al Regio Fiſco, e per la ſeconda perdano il privilegio di Dottore, e non poſſano incorporarſi nel Collegio d'eſſi, e gli Studenti, che accudiranno alle dette letture, reſtino *ipſo facto* inabili, ed incapaci di guadagnare corſo *in futurum*, ed ancorchè accudiſſero a' detti corſi, non s'ammettano per poter graduarſi, incorrendo ancora alla pena di ducati mille. “

Poen. ut ſint incapaces, & duc. mille.

Lectiones repetendae publice non doceantur privatim. Libellus Reverendi Capellani majoris neceſſarius pro conſequendo gradu dignitatis Doctoratus.

7 “ Che finito il corſo dal primo di Maggio finn a S. Luca, non ſi poſſann leggere in caſe particolari le letture, che s' hanno da leggere negli Studj pubblici gli anni ſeguenti, e ſolamente ſi poſſano continuare, o leggere di nuovo quelle letture, che ſarann ſtate lette quell'anno, o altre, che non ſaranno aſſegnate. Ordinando all' Ill. Vicecancelliere, e Collegio de'Dottori, che non ammettano al grado niuno Studente nella facoltà di Legge, di Medicina, e Teologia, ſe prima nnn conſterà per fede del detto Rever. Cappellano Maggiore d'avere ſtudiato il tempo ſtabilito nelle dette facoltà, riferendoſi alla detta matricola fatta in tempo abile, ed all'informazione de'teſtimonj, che copulativamente s'è nrdinata; ed ancorchè per quelli, che pretendeſſero detti gradi, ſi portaſſe diſpenſa noſtra, o del Regio Collateral Conſiglio per lo ſupplemento della matricola, difetto d'età, o dell'eſame, ed approvazione della Grammatica, non ſi debbano detre diſpenſe altrimenti oſſervare, come imperrate contra la ragione, e l'utilità pubblica, e contra la forma di dette Reali lettere, ſotto pena di ducati mille, oltra la reſtituzione delle propine, e parti. “

Poen. contuff. mille, & reſtit. depoſit. ſeu portionis.

8 “ Dichiarando, ed ordinando ſimilmente, che, nel Collegio de' Medici, e Studio della Città di Saleran s' abbia da oſſervare così nel conferire il grado, come nella matricola tutto quanto ſta di ſopra diſpoſto, ed ordinato negli Studj di queſta Fedeliſſima Città, eccetto che l'eſame della latinità ordinata farſi dal Cattedratico della Rettorica prima dell'ammetterſi a ſentir facoltà, ſi faccia dal Padre Rettore de'Geſuiti di detta Città, o da altra perſona da Noi deputata. “

Idem ſervetur in Collegio Medicorum Salernitano.

Sup. § 2. & pr. 2. de off. Sac.

Per oſſervanza de' quali ordini comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e ſe ne affiggano copie nelle Porte de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. menſis Decembris 1629. El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Lopez Regens. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio Secretarius. In Bann. 1. fol. 14.*

31. Dec. 1629. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA VIII.

“ NEll'anno 1587. a 6. di Marzo dall' Illuſtre Conte di Miranda noſtro Predeceſſore fu fatta Prammatica, la quale fu impreſſa nel titolo *De Scholaribus Doctorandis*, al *numer.* 11. * dando la forma come s' ha da oſſervare in quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, così in Legge, come in Medicina, tanto in queſta Magnifica, e Fedeliſſima Città di Napoli, come ancora nella Città di Salerno; Ordinando, che non ſi deſſe il grado di Dottore a niuno, che non aveſſe ſtudiato, e ſentite le letture ordinarie per cinque anni continui in Filoſofia, e Medicina; Facendo conſtare a' detti Collegj per legittima informazione, e per la matricola ordinata farſi, e volendo rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare i detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di queſto Regno, quanto di fuori, non ſienn ammeſſi ad eſercitare detti gradi ſenza fare apparire clauſola ne' loro privilegj, che conſti per detta informazione d'avere ſentite le dette letture per detti tempi, e fu per detta Regia Prammatica ordinato, che niuna perſona (eccetto che i Dottorati nell'almo Collegio di queſta predetta Città) poteſſe, nè doveſſe eſercitare il grado di Dottore, o ſia di Legge, o Medicina in queſto predetto Regno ſe non preſenterà prima il ſuo privilegio di Dottore nel predetto almo Collegio di queſta predetta Città, ed in detto almo Collegio faccia conſtare per detta informazione, d'avere ſentite le dette letture per detti tempi, cioè quelli di Legge per li detti cinque anni, e quelli di Filoſofia, e Medicina per detti ſette anni, facendoſi in detti privilegj per detto almo Collegio Napoleta- „ no

Confirmatur Pragmatica de tempore ſtudendi ut aſſumi poſſit gradus doctoratus.

* In impreſſion. ann. 1625. in hac vero inſertam in calce hujus pragmaticae.

Confirmatur per pr. 10.

„ no dichiarazione di dette letture seotite, proibendo *sub poena falsi*, a tutti quelli, ch' esercitassero detti gradi di Dottore, così in Legge, come in Filosofia, e Medicina, senza detta approvazioone di detto Almo Collegio Napoletano; Ordinando ancora, che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, si potesse valere di detto Dottorato, se noo avesse detta approvaziooe dal detto Almo Collegio Napoletano, in niun carico, officio, e medicamento, sotto pena *etiam* corporale; ed essendo stata osservata detta Regia Prammatica fatta coo tanra considerazione per lo servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico del presente Regno, come ancora s'osserva fino al prescote per li Dottori dottorati ne' Collegj fuori del presente Regno. E perchè per incuria dello Stampatore è stata lasciata d' imprimersi nelle nuove Prammatiche impresse nell'anno 1633. nel detto titolo *de Scholaribus Doctorandis*, e convenendo tanto al servizio di detta Maestà, e beneficio pubblico, che detta Regia Prammatica tenga il suo debito effetto. Per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, colla presente, *omni tempore* valitura, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che detta Regia Prammatica fatta dal detto Illustre Conte di Miranda nostro predecessore si osservi inviolabilmcote *juxta ipsius seriem*, *continentiam*, *&* *tenorem*, tanto per li Dottori dottorati, e dottorandi ne' Collegj fuori del presente Regno, quanto ancora per li Dottori dottorati, e che si dottoreranno *in futurum* in Filosofia, e Medicina, nel Collegio della predetta Città di Salerno, sotto le pene in detta Regia Prammatica contenute. “

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e nel presente Regno. *Datum Neap. die 21. Junii 1636. El Conde de Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Zufia Reg. Barilius Secr. In Prag. 1. fol. 183. Paduanus.*

21. Junii 1636 El Conde de Monterey.

Tempus, quo debeant studere doctorandi, tam in jure, quam in medicina.

Tenor Prag. Comitis Mirandae, de qua supra fit mentio est videlicet. Magnif. Viri, &c. Per altre ordinazioni si è provveduto, e data forma, come ne' Collegj de' Dottori di Legge, e di Medicina di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed *etiam* di Medicina nella Città di Salerno, si ha da osservare con quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, e così di Legge, come di Medicina, contenenti in somma, che a niuno si dia il grado di Dottore, che, non abbia colui, che avrà studiato in legge, sentite le letture ordinarie per cinque anni continui, e quelli di medicina, anche le letture ordinarie per sette anni continui, e che questo dovesse constare a' detti Collegj, per legittima informazione, o per la matricola ordinata farsi; *verum*, perchè molti che avranno studiato avanti, che fosse stara ordinata farsi la detta matricola, si trova provveduto, che questi sieno ammessi con legittima informazione come avranno sentite dette letture ordinarie, per lo detto tempo, e che questo si dovesse osservare, *etiam* per quelli, che hanoo studiato, e studieranno fuora di Regno, come più amplamente in detti ordini si contiene, a' quali ci rimettiamo. Volendo Noi rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare, e pigliano i detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuori, non sieno ammessi ad esercitare detti gradi, che non apparisce clausola ne' loro privilegj, che sia constato per informazione, come hanno sentite le dette letture per detti tempi, non potendosi provare per la matricola, per avere poco tempo, ch'è stata ordinata farsi qua in Regno; ci è paruto farvi la presente per la quale “ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate in nome oostro fare, ed ordinare, che si pubblichi il presente bando per coteste Provincie a voi decrete, proibendo, che niuno possa, nè debba esercitare grado di Dottore, o sia di Legge, o sia di Medicina in questo predetto Regno, che sia dottorato ne' detti Collegj di esso Regno, o fuori di quello dal dì, che sono stati fatti i sopraddetti ordini *in futurum*, se non presenterà prima il suo privilegio di Dottore nel Collegio pubblico di questa predetta Magnifica, e fedelissima Città, ed in quello faccia constare per informazione, come avrà sentite dette letture per detti tempi, cioè quei di legge per li detti cinque anni, e quelli di medicina per li predetti 7. anni, e che in tali privilegj ne faccia fare dichiarazione dal detto Collegio di questa predetta magnifica, e fedelissima Città, acciocchè sia noto a tutti, e nel medesimo bando porrete clausola in nome nostro *sub poena falsi* a tutti quelli, che contra il tenore sopraddetto eserciteranno officio spettante a Dottore, o di Legge, o di Medicina come Dottore, intendendo questo di quelli, che sono dottorati solamente scoza la forma predetta; poichè non vogliamo, che niuno si eserciti in detto grado, che nel suo privilegio non sia dichiarato per detto Collegio di Napoli, come si sono scotite le dette letture per detti tempi; comandando similmente a tutti, e quali si vogliano persone, di qualunque stato grado, e condizione si sieno, che non debbano valersi di simili Dottori, in Legge, o in Medicina, in niun officio, carico, e mrdicamento come Dottori, se non mostreranno simili proccure ne' loro privilegj con dette dichiarazioni, fatta la dichiaraziooe predetta per detto Collegio Napoletano, sotto pena alle tali persone, che se ne valessero contra il sopraddetto tenote, *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata “ e della pubblicazione del predetto bando ne farete fare i debiti notamenti, e ne manderete una copia a Noi autcotica, e l'originale lo farete registrare colla presente, e col Bando predetto, che farete in questa predetta Regia Udienza, affinchè in ogni futuro tempo si sappia, e se ne abbia notizia; e di come l'avrete eseguito, con vostre lettere, ce ne farete avvisari. *Datum Neapoli die 6. Martii 1587. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Reg. pro Reg. Bastida Secret.*

6. Martii 1587. El Conde de Miranda.

All'

All' Udienza di Terra d'Otranto, & in simili supradicta forma cum eisdem clausulis, signaturis, & data, fuit scriptum omnibus aliis infrascriptis Audientiis, videlicet; Audientiae Calabriae citra, Audientiae Principatus citra, & Basilicatae, Audientiae Aprutii, Audientiae Barii, Audientiae Calabriae ultra, Audientiae Principatus ultra, & cum eisdem clausulis, signaturis, & data, fuit scriptum M. C. V. per la Provincia di Terra di Lavoro. *In Cur. 1. Hydr. fol.* 28.

PRAMMATICA IX.

Duplicata in prag. 5. licet habeat diversam datam; vide ibi postillas.

ESsendo venuto il tempo, nel quale si deggiono aprire gli Studj Pubblici in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e desiderando Noi, che gli Studenti di tutte le scienze facciano in quegli i progressi, che si desiderano, per poterne poi pigliare il grado meritevole, senza che si dia disturbo a' Lettori, mentre stanno nelle Cattedre leggendo, i quali molte volte dagli urli, e romori, che si fanno in quel tempo, son forzati a lasciare imperfette le lezioni; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, con gl'infrascritti Capi, *videlicet*.

Ordinationes circa Scholares publicorum studiorum.

1 Perchè siamo informati, che i romoranti negli Studj sono alcuni, i quali non sono veramente Studenti, ma vengono in detti Studj in conversazione degli Studenti, ed a posta per far romore, ed impedire i Lettori; ed altri sono veramente Studenti, ma perchè sentono le loro lezioni privatamente nelle case private de' Lettori, non si curano di venire poi negli Studj pubblici, e con urli, strepiti, e romori, impedire, che si sentano le lezioni pubbliche; “ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che negli Studj pubblici al tempo, che si leggono lezioni, non possano entrare altre persone, che i veri Studenti, i quali sieno matricolati nella matricola, come appresso si dirà sotto pena di anni tre di galea agl'Ignobili; e che niuna persona possa leggere privatamente in casa niuna sorta di lezioni, o che sieno di legge Canonica, e Civile, o di Filosofia, o di Medicina, o di qualsivoglia altra scienza, e tanto se saranno di lettura ordinaria, quanto di lettura straordinaria, *etiam*; che sia lezione d' Instituti *juxta textum*, o principio di Filosofia; con espressa proibizione agli Studenti, che non debbano andare in casa di niuna persona a sentire dette lezioni privatamente; ma vogliamo, che tutte le dette lezioni si debbano sentire negli Studj pubblici solamente da que' Lettori, che da Noi saranno deputati, e non altrimenti; rivocando tutte, e quali si vogliano licenze date per l'addietro, tanto da Noi, o nostri Predecessori, quanto dal Reverendo Regio Cappellano Maggiore, o suoi Predecessori, sotto pena d'anni tre di relegazione a' Lettori, che contravverranno, e di anni tre d'esilio agli Studenti, che avranno ardire di contravvenire, e d'altra maggior pena ad arbitrio nostro agli uni, ed agli altri; e di più vogliamo, che agli Studenti, i quali avranno ardire contra questo Bando andare a sentire le lezioni private, quell'anno, nel quale contravverranno, non si possa loro connumerare per corso di lettura, *etiam* che tengano la matricola. “

poen. ann. 3. trirem. vel rel.

poen. ann 3. releg. & alia arb.

2 “ Vogliamo, e comandiamo, che nell' ora delle lezioni, così della mattina, come della sera, niuno possa entrare con arme di qualsivoglia sorta, non solamente dentro gli Studj, ma nè anche nel cortile avanti gli Studj, ancorchè non sia Studente, sotto pena di 10. anni di relegazione a' Nobili, ed agl' Ignobili di anni dieci di galea, e d' altra pena maggiore ad arbitrio nostro, la quale contra quelli, che saranno pigliati *in flagranti crimine*, vogliamo, che s' esegua di fatto incontanente *levato velo*, e senza ordine giudiziario. ”

vide prag. 1. de reg. studiorum. Poen. ann. 10. relegat. & trirem. & alia arb.

3 “ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che fra giorni venti, dopo la pubblicazione della presente, tutti gli Studenti si debbano matricolare nella matricola, che ogni anno si fa nell'officio del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e questo a rispetto di quelli, che si ritrovano in Napoli; ed a rispetto di quelli, che andranno venendo, fra dieci giorni, dopo che saranno giunti in Napoli; altrimenti elassi detti termini non si ammetta più alla matricola per quell' anno. “

4 “ Ed ultimo, per evitare i romori, che potessero succedere nel fare della detta matricola, s' ordina, che gli Studenti debbano andare a cinque a cinque a matricolarsi, e non più, in casa del Reverendo Cappellano Maggiore, o del suo Mastro d'atti, e non altrimenti sotto pena d' anni tre d'esilio per ciascheduno. “ Ed acciocchè tutte le cose predette, sieno così *ad unguem* eseguite, ed osservate; Ordiniamo a tutti, e singoli Officiali, maggiori, e minori, e particolarmente al Reverendo Cappellano Maggiore, che tenga cura particolarissima circa l'esecuzione, ed osservanza del presente Bando, e di quanto in esso si contiene, *omni dubio, & difficultate cessantibus. Datum Neapoli die* 21. *Octobris 1638. El Duque de Medina. V. Tapia Reg. Vid. Brancia Regens. Vidit Casanate Reg. Barilius Secretarius.*

poen. 3. ann. exilii.

21. Oct. 1638 El Duque de Medina.

PRAMMATICA X.

ANcorchè per più ordini, e Bandi emanati in tempo dell' Illust. Duca d' Alba de' 25. di Dicembre del 1625. e 15. di Novembre del 1627. in esecuzione della Real carta di Sua Maestà degli 8. di Gennajo del 1625. & altri Bandi emanati in tempo dell' Ill. Duca d' Alcalà de' 31. di Dicembre del 1629. in esecuzione d'altra Real carta di Sua Maestà de' 25. di Dicembre del 1628. stia ordinato, che l' almo Collegio de' Dottori di questa fedelissima Città, non debba ammettere niuno Studente al grado del Dottorato, se prima non consterà per fede della matricola del

Ut in prag. antecedentibus signanter, Scholares regiorum Studiorum intra tempus hic ordinatum, accipiant matriculas, sub poena, ut intus.

del Rev. Regio Cappellano Maggiore, d'avere ſtudiato il tempo ſtabilito, come in Legge il corſo d'anni cinque continui, in Medicina di anni ſette, ed in Teologia d'anni dodici; le quali matricole s'aveſſero da proccurare per ciaſcheduno anno dagli Studenti, che ſtanno dentro Napoli, fra il termine di giorni venti, decorrendi dal dì di S. Luca, che cominciano gli Studj; e quelli, che veniſſero elaſſi detti giorni venti, l'aveſſero da ottenere fra altri giorni dodici, e colle dette fedi di matricola, e pruova de' teſtimonj copulativamenre del detto corſo. Al preſente abbiamo avuta relazione dal Reverendo Regio Cappellano Maggiore, che il ſuo Maſtro d'atti morto uſava facilità in concedere dette matricole; ed avendo perciò ritirato l'officio in caſa ſua, molti Studenti, confidati in detta facilità, ſono rimaſti deluſi. Perciò convenendo, che i detti ordini s'oſſervino inviolabilmenre; „ Ci è paruto, con voto, e parere „ del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di „ Noi aſſiſtente, rinnovare gli ordini ſuddetti, „ e per la preſenre Prammatica ordinare, „ così come ordiniamo, che s'oſſervino i „ detti ordini, e fra il termine di giorni „ venti gli Studenti predetti debbano pigliare le matricole per quel tempo, che effettivamente averanno ſtudiato, precedente „ giuramento, da darſi in mano del detto „ Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e „ colla fede delle dette matricole, poſſano „ fare la pruova in detto almo Collegio del „ corſo del tempo, che ciaſcheduno d'eſſi ha „ ſtudiato, colla depoſizione di tre teſtimonj, „ ed elaſſo detto termine, vogliamo, che non „ ſi ammetta perſona alcuna alle dette matricole, eccetto nella conformità de' ſuddetti bandi ſopra ciò emanati, i quali ſi „ debbano oſſervare *ad unguem*. " Ed affinchè venga a notitia di tutti, comandiamo, che la preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e ſe n' affiggano copie nelle porte de' Regj Studj, e Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 26. Februarii 1643. El Duque de Medina de las Torres. V.d. Tapia Reg. Vid. Zufia Reg. V.d. Brancia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Aſton Reg. Vid. Capyc. Latro R. Barilius Secretar.*

26. Febr. 1643. El Duqu. de Medina.

PRAMMATICA XI.

Confirmatur prag. 7. sup. eod. & 12. & haec confirmatur per prag. 12.

Eſſendoſi dagl'Illuſtri noſtri Predeceſſori in diverſi tempi, *etiam* precedenti ordini di S. M. dati ordini rigoroſi, acciocchè non s'ammetteſſe niuno Studente al grado di Dottore, ſe prima non foſſe conſtato per la fede affirmativa di tutte le matricole del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e per informazione veridica copulativamente, d'avere lo Studente di Legge, ſtudiato l'intero quinquennio, e quello di Medicina, il ſettennio, ne' Regj pubblici Studj di queſta fedeliſſima Città ed a riſpetto di quelli, che aveſſero ſtudiato in altre Univerſità fuori del Regno, e dimandaſſero dottorarſi nell' almo Collegio, fu ordinato nel 1607. dall' Illuſtre Conte di Venavente, che doveſſero queſti, oltra l' informazione veridica, preſentare anche fede del detto Reveren. Cappellano Maggiore, come non ſi ritrovavano matricolati nel libro della ſuddetta matricola, la qual fede vien detta *Negativa*, non che ſi preteſe rimediare alla frode di quegli, i quali avendo cominciato a ſtudiare ne' Regj pubblici Studj predetti, ed a matricolarſi ſenza voler poi complire l' intero corſo, fingendo avere ſtudiato in altre Univerſità fuori del Regno, facendo le loro pruove con teſtimonj, e venivano ammeſſi al grado di Dottore; e con tutto ciò la ſperienza ha dimoſtrato poi, che la detta fede negativa non ha ſervito ad altro, che a dar maggior campo a' detti Studenti di commettere detta frode, e preſentare l' eſame de' teſtimonj circa il corſo dello ſtudio, mendace, ſotto preteſto d' avere ſtudiato *extra Regnum* contra l' intenzione del ſuddetto ordine del 1607. e Prammatica del 1629. e contra il decoro, ed iſtituto dell' almo Collegio di queſta fedeliſſima Città, tanto puntuale, ed accurato, di tanta fede, ed autorità per tutta l' Italia. E volendo rimediare a' ſuddetti inconvenienti, e dare agli Studj quella forma, ed ordine, che ſi conviene per la retta amminiſtrazione della giuſtizia; ci è paruto, con voto, e parere del R. Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente, fare la preſente Prammatica *omni tempore* valitura, colla quale „ Vogliamo, ed eſpreſſamente ordiniamo, che „ la Prammatica emanata à' 31. di Dicembre „ del 1629. precedenti ordini di S. M. colla „ quale fra l' altro ſta ordinato, che niuno „ Studente poſſa aſcendere al grado di Dottore, ſenza che prima faccia conſtare per „ la fede affirmativa di tutte le matricole, e „ per l'informazione veridica copulativamente, „ d' avere ſtudiato il Legiſta cinque anni, e „ 'l Medico ſette, ſi debba eſeguire, ed oſſervare giuſta la ſua ſerie, contenenza, e tenore. E di più vogliamo, ed ordiniamo, che, „ da oggi in avanti, non ſi poſſano in modo „ alcuno dal detto Reverendo Regio Cappellano Maggiore fare ſimili fedi negative, nè „ dal detto almo Collegio quelle ammettere; „ ma vogliamo, che gli Studenti, che s' „ avranno da graduare in dett' almo Collegio nelle dette Profeſſioni, debbano preſentare la fede affirmativa di detto Reverendo Regio Cappellano Maggiore, di tutte cinque, e ſette matricole *reſpettive*, e „ per informazione veridica far conſtare l' intero corſo dello ſtudio, nè poſſano eſſere „ promoſſi in detto grado in altro modo, o „ forma, ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, „ ſotto le pene contenute in detta menzionata Prammatica ". Ed avendo conſiderazione, che molti Studenti confidati in detta facilità di fede negativa, hanno laſciato di pigliare detta matricola a' tempi debiti, e verrebbero a reſtare deluſi per quel tempo, che hanno ſtudiato prima della pubblicazione della preſente; „ Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che, fra il termine di giorni novantotto, decorrendi dal dì di S. Luca

Est prag. 7. sup. eod.

„ pri-

„ primo venturo, che s'apriranoo detti Regj „ Studj, tutti gli Studenti debbano andare a „ matricolarsi ne' libri della matricola del „ detto Reverendo Regio Cappellano Maggio„ re, per quel tempo, che effettivamente „ avranno studiato, precedente però il giu„ ramento, da darsi in mano di esso Reve„ rendo Regio Cappellano Maggiore da' detti „ Studenti, e s' ammetta per questa volta „ *tantum* la detta matricola di più anni in„ sieme; ma elassi detti giorni novantotto, „ vogliamo, ed ordiniamo, che il libro di „ detta matricola si debba serrare, e per l' „ avvenire gli Studenti si debbano matricolare „ anno per anno fra il termine stabilito da „ detta Regia Prammatica de' 31. di Dicem„ bre del *1629.* " E comandiamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e se n' affigga copia nelle porte de' predetti pubblici Studj, acciocchè venga a notizia di tutti, e non se ne possa allegare causa d' ignoranza. *Datum Neap. die 9. Octobris* 1651. *El. Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. In Cur. 2. fol. 124. Figliola.*

Scholares capiant matriculas de praeterito ut antea.

7. sup.

9. Octob. 1651. El Conde y de Villamediana.

PRAMMATICA XII.

Renovatur pr. 7. 10. & 11.

ILlustres, & Magnifici viri Regii Consiliarii fideles dilectissimi. A Noi è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. I Dottori Medici dell' almo Collegio di questa Fedelissima Città di Napoli supplicando espongono a Vostra Eccellenza, come i mesi passati, restò servita di far pubblicar Prammatica in esecuzioni degli altri ordini precedenti, che gli Studenti di Medicina avessero, prima di graduarsi, a prendere ogni anno dal principio dello Studio la matricola di Filosofia, e Medicina, infino al numero di sette, acciocchè da questo ne risultasse il pubblico beneficio di questa Città, e Regno, che fossero ammesse al grado del Dottorato quelle persone, che con effetto avessero vacato nello Studio il tempo del settennio, ch' è stato stimato abile a poter renderli dotti nella professione di Medicina; il che fu per prima ancora ordinato senza niuna limitazione dall' Ill. Duca d' Alcalà allora Vicerè del Regno. E perchè per isfuggire questa giustissima ordinazione di Vostra Eccellenza, e suo Collateral Consiglio, gli Studenti quasi tutti, senz' avere complito detto corso del settennio, vanno a dottorarsi in Salerno, e 'l Collegio di detta Città gli ammette senza il requisito di dette matricole, dalle quali si fa chiara la pruova del settennio, sotto pretesto, che detto Collegio di Salerno non istia soggetto al requisito di quelle, ed alle Regie Prammatiche sopra ciò generalmente emanate. Per tanto supplicano umilmente Vostra Eccellenza, anche per via di dichiarazione, essendo di bisogno, che si degni ordinare, che detta Prammatica s' intenda promulgata non solo per l' almo Collegio di Napoli, ma per lo detto Collegio di Salerno, giusta la sua serie, contenenza, e tenore, acciocchè si evitino gl' inconvenienti così grandi considerati nella Prammatica precedente; il che oltre all' essere giusto, essi supplicanti si riservano di supplicare l' Eccellenza Sua nell' altre loro ragioni, che tengono avverso di detto almo Collegio di Salerno; e 'l riceveranno a grazia, *ut Deus.* E prima di provvedere al suddetto memoriale, abbiamo ancora riconosciuta l' infrascritta Regia Prammatica emanata di nostro ordine del tenor seguente, *videlicet*: Essendo dagl' Illustri nostri Predecessori in diversi tempi &c., *ut in prag. praecedent.* Per esecuzione della quale per Noi si è interposto decreto del tenor seguente *videlicet*. Die septimo mensis Junii 1652. Neapoli, lecto supradicto memoriali Suae Excellentiae in Regio Collaterali Consilio, ac visa Regia Pragmatica, edita sub die 9. Novembris 1651. circa formam matricularum Scholarium graduandorum in almo Collegio Neapolitano Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. *Providet, decernit, atque mandat, quod praedicta Regia Pragmatica exequatur, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, etiam respectu Scholarium Artis Medicinae graduandorum in Almo Collegio Salernitano. Hoc suum, &c. Zufia R. Capycius Latro R. Garcia R. Joseph Barilus Regius a mandatis Scriba.* „ Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate osservare, ed eseguire *ad unguem*, „ e puntualmente il preinserto decreto inter„ posto per Noi, circa la forma delle matricole, „ che si avranno da presentare per gli Studenti, „ che si avranno da graduare nell'almo Colle„ gio di Salerno di Medicina, di avere stu„ diato per lo tempo di anni sette colla fede „ affirmativa del Reverendo Regio Cappella„ no Maggiore, giusta la forma della preinser„ ta Regia Prammatica, la quale vogliamo, che „ si esegua, giusta la sua forma, contenenza, „ e tenore *etiam* a rispetto del Collegio della „ detta Città di Salerno ". *Datum Neapoli die 25. mensis Junii 1652. El Conde y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Barilus Secret. In Part. 37. fol. 173. Barilus.*

25. Junii 1652. El Conde y de Villamediana.

PRAMMATICA XIII.

Prag. 8. hoc tit. Comit. de Monterey 21. Jun. 1636.

ESsendosi a' 21. di Giugno dell' anno *1636.* in tempo del governo dell' Illustre Conte di Monterey nostro Predecessore, pubblicata l'infrascritta Prammatica, la quale è la 8. sotto il titolo *de Scholaribus Doctorandis*, per osservanza dell'altra dell' Ill. Conte di Miranda de' *6.* di Marzo 1587. sotto detto titolo, che si trova impressa del tenor seguente, videlicet.

Prag. 11. hoc tit. Com. Mirandae 6. Mar. 1587.

Nell' anno 1587. a' *6.* di Marzo dall' Illustre Conte di Miranda nostro Predecessore, fu fatta Prammatica, la quale fu impressa nel titolo *de Scholaribus Doctorandis* al *num.* 11. dando la forma, come si ha da osservare in quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, così in Legge, come in Medicina, tanto in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, come ancora nella Città di Salerno; ordi-

ordinando, che non si desse il grado di Dottore a niuno, che non avesse studiato, e sentite le letture ordinarie per cinque anni continui in Legge, e per sette in Filosofia, e Medicina, facendolo constare a' detti Collegj per legittima informazione, e per la matricola ordinara farsi; e volendo rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare i detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuora, non sieno ammessi ad esercitare detti gradi, senza fare apparire clausola ne' loro privilegj, che consti per detta informazione di aver intese le dette letture per detti tempi; e fu per detta Regia Prammatica ordinato, che niuna persona (eccetto che il Dottorato nell' almo Collegio di questa predetta Città) potesse, nè dovesse esercitare il grado di Dottore, n sia di Legge, o di Medicina in questo predetto Regno, se non presenterà prima il suo privilegio di Dottore nel predetto almo Collegio di questa predetta Città, ed in detto almo Collegio faccia constare per detta informazione di avere intese le dette letture per detti tempi, cioè quelli di legge per li detti cinque anni, e quelli di Filosofia, o Medicina, per detti sette anni; facendosi in detti privilegj per detto almo Collegin Napoletano dichiarazione di dette letture sentite; proibendo *sub poena falsi* a tutti quelli, che esercitassero detti gradi di Dottore, così in Legge, come in Filosofia, e in Medicina, senza detta approvazione del detto almo Collegio Napoletano, in niun carico, ufficio, e medicamento, sotto pena *etiam* corporale; ed essendo stata osservata detta Regia Prammatica, fatta con tanta considerazione per lo servizin di Sua Maestà, e beneficio pubblico del presente Regno, come ancora si osserva fino al presente per li Dottori dottorati ne' Collegj fuori del presente Regno. E perchè per incuria, n negligenza delln Stampatore è stata lasciata d' imprimersi nelle nuove Prammatiche, impresse nell' anno 1633. nel detto titolo *de Scholaribus Doctorandis*: E convenendo tanto al servizin di detta Maestà, e beneficio pubblico, che detta Regia Prammatica tenga il suo debito effetto; per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con la presente, *omni tempore valitura*, " diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che detta Regia
" Prammatica, fatta dal detto Illustre Conte di
" Miranda nostro Predecessore, si osservi in-
" violabilmente, *juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem*, tanto per li Dottori dottorati, e dottorandi, ne' Collegj fuori del
" presente Regno, quanto ancora per li Dottori dottorati, e che si dottoreranno *in futurum* in Filosofia, e Medicina nel Collegio della predetta Città di Salerno, sotto le
" pene in detta Prammatica contenute.

Non admittantur Doctores, qui alibi quam Neap. lauream acceperunt ad dignitates, & gradus, nisi apud Collegium Neap. constare faciant juris Antecessores eis divisse per quinquennium, vel Medicinae, & Philosophiae per septennium sub poena falsi.

Pro observantia Prag. 12. hoc tit. etiam respectu eorum, qui lauream sumunt in Collegio Salernitano.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi in questa fedelissima Città, e nel presente Regno. *Datum Neapoli die 21. Junii 1636. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Zufia Reg. Barilius Secret. In Pragm. 1. fol. 183. Paduanus.*

Tenor Pragmaticae Comitis Mirandae, de qua fit mentio est; videlicet: Magnifici Viri, &c. Per altre ordinazioni si è provveduto, e data forma, come ne' Collegj de' Dottori di Legge, e Medicina di questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli, & *etiam* di Medicina nella Città di Salerno si ha da osservare con quelli, che hanno da pigliare grado di Dottore, così di Legge, come di Medicina, contenenti in somma, che a niuno si dia il grado di Dottore, che non abbia colui, che avrà studiato in Legge, sentite le letture ordinarie, per cinque anni continui, e quelli di Medicina anche le letture ordinarie per sette anni continui; e che questo dovesse constare a' detti Collegj per leggittima informazione, o per la matricola ordinara farsi; *Verum* perchè molti, che avranno studiato avanti, che fosse stato ordinato farsi la detta matricola, si trova provveduto, che questi sieno ammessi con legittima informazione, come avranno sentite dette letture ordinarie per lo detto tempo, e che questo si dovesse usare *etiam* per quelli, che hanno studiato, e studieranno fuori di Regno, come più ampiamente in detti ordini si contiene, a' quali ci rimettiamo; Volendo Noi rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare e pigliano detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuori, non sieno ammessi ad esercitar detti gradi, se non apparisce clausola ne' loro privilegj, che sia constato per informazione, come hanno sentite le dette letture per detti tempi, non potendosi provare per la matricola, per essere poco tempo, che è stata ordinata farsi qui in Regno; Ci è paruto farvi la presente, per la quale " vi
" diciamo, ed ordinamo, che dobbiate, in no-
" me nostro, fare, ed ordinare, che si pub-
" blichi il presente Bando per coteste Provin-
" cie a voi decrete: proibendo, che nissuno
" possa, nè debba esercitare grado di Dottore,
" n sia di Legge, o sia di Medicina in questo pre-
" detto Regno, che sia dottorato ne' Collegj di
" esso Regno, o fuori di quello dal dì, che sono
" stati fatti i sopraddetti ordini *in futurum*, se
" non presenterà prima il suo privilegio di
" Dottore nel Collegio pubblico di questa pre-
" detta magnifica, e fedelissima Città, ed in
" quello faccia constare per informazione, co-
" me avrà sentite le dette letture per detti tem-
" pi; cioè quei di Legge per li detti cinque
" anni, e quei di Medicina per li detti sette
" anni; e che in tali privilegj ne faccia fare
" dichiarazione dal detto Collegio di questa
" predetta magnifica, e fedelissima Città, ac-
" ciocchè sia noto a tutti; e nel medesimo
" Bando porrete clausola in nome nostro, *sub
" poena falsi*, a tutti quelli, che contra il te-
" nore sopraddetto eserciteranno officio spettan-
" te a Dottore, n di Legge, n di Medicina,
" come Dottore: intendendo questo di quelli,
" che sonn dottorati solamente senza la forma
" predetta; poichè non vogliamn, che nissuno
" eserciti detto grado, che nel suo privilegio
" non sia dichiarato per detto Collegio di Na-
" poli

Pragm. 8. hoc tit.

„ poli, come si sono sentite le dette letture
„ per detti tempi: comandaodo similmente a
„ tutte, e quali si vogliano persone di qualunque
„ stato, grado, e condizione si sieno, che non
„ debbano valersi di simili Dottori di Leg-
„ ge, o di Medicina, in niuno officio, cari-
„ ca, o medicamento, come Dottori, se non
„ mostreranno simili prove ne' loro privilegj,
„ coo dette dichiarazzioni; fatta la dichiara-
„ zione predetta per detto Collegio Napoleta-
„ no, sotto pene alle tali persone, che se ne va-
„ lessero contra il sopraddetto tenore *etiam*
„ corporale a nostro arbitrio riservata " : e
della pubblicazione del predetto Bando, ne fa-
rete fare i debiti notamenti, e ne manderete
una copia a noi autentica, e l'originale lo fa-
rete registrare colla presente, e col Bando pre-
detto, che farete in questa predetta Regia U-
dienza, affinchè in ogni futuro tempo si sap-
pia, e se n'abbia notizia, e di come l'avre-
te eseguito con vostre lettere ce ne farete
avvisati. *Datum Neapoli die 6. Martii 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Reg. Proregens Bastida Secret.*

All' Udienza di Terra d'Otranto: *Et in simili supradicta forma cum eisdem clausulis signaturis, & data, fuit scriptum omnibus infrascriptis aliis Audientiis, videlicet, Audientiae Calabriae Citra, Audientiae Principatus Citra, & Basilicatae, Audientiae Aprutii, Audientiae Barii, Audientiae Calabriae Ultra, Audientiae Principatus Ultra; Et cum eisdem clausulis, signaturis, & data fuit scriptum Magnae Curiae Vicariae*, per la Provincia di Terra di Lavoro. *In Cur. 1. Hydr. fol.* 28.

Observentur Pragm. supradictae.

Ed essendosi da Noi conosciuti i gravissimi inconvenienti, risultati dalla poca osservanza di detta Prammatira in disservizio di Sua Maestà, e del Pubblico, volendo con ogni zelo applicare al riparo di essi, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fatta la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale " diciamo, ordiniamo, e comandiamo,
„ che detta preinserta Prammatica, e quanto in
„ essa si contiene, si debba inviolabilmente
„ *ad unguem* osservare, ed eseguire giusta la
„ sua forma, cootenenza, e tenore, senza farsi
„ da nessuno il contrario, sotto le pene in
„ quelle contenute; ed acciò venga a notizia
„ di tutti, e da nissuno si possa allegare causa
„ d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne'
„ luoghi soliti di questa fedelissima Città, e
„ Regno, e si affiggano copie di essa nella
„ porta de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 25. mensis Januarii 1697. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 46. Toletus.*

Die 25. Januar. 1697. D. Luis de la Zerda.

(†) PRAMMATICA XIV.

Carolo Rege. Quinquennium in matriculam referend.

IL paterno amore, che abbiamo per li Nostri fedelissimi sudditi di questa Città, e Regno, muove sempre più il Nostro Real Animo a proccurare ogni maggior lor profitto, e vantaggio; Onde per animare i giovani allo studio della disciplina legale, agevolando loro l'acquisto della Laurea Dottorale, alla quale moltissimi han tralasciato per l'addietro di concorrere, e di aspirare, sol perchè, o si sono sgomentati di trattenersi, o noo hanno avuto il modo di un comodo mantenimento in questa Capitale per quel tempo, che lor bisognava di consumare in prender le cinque matricole, e la fede della licenziatura, siccome sta disposto per la Prammatica 7. sotto il titolo *de Scholaribus Doctorandis* ne' §§. 2., e 4. per far loro godere un effetto di Nostra Real Clemenza, abbiamo fatte le seguenti determinazioni, colle quali, derogando, e dispensando nella maniera, che siegue, alla disposizione di detta Prammatira, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, e per infino a che da Noi non sarà presa una più ferma, e stabile risoluzione, per lo buon regolamento de' pubblici Studj, tutt' i giovani delle Provincie del Regno possano essere ammessi a dottorarsi in Legge nel Collegio de' Dottori di questa Fedelissima Città, dopo che avranno preso solamente tre matricole, e senz' aspettar gli altri sei mesi, ed un giorno della licenziatura; sul riflesso, che detti Regnicoli sogliono studiare l'istituzioni Civili, e Canoniche nelle loro patrie; Onde venendo in questa Capitale, possono nel solo biennio, che vi bisogna a prender dette tre matricole, attendere allo studio più grave delle materie legali; ed in tal guisa vengono a togliersi da quel grave incomodo, e dispendio, a cui prima erano obbligati, per lo tempo, che vi correva a prender cioque matricole, e la fede della licenziatura. A rispetto però de' Cittadini Napoletani, Vogliamo, che resti ferma la disposizione del §. 4. di detta Prammatica, e per conseguenza, che debbano questi continuare a prender le cinque matricole, siccome per l'addietro si è praticato, dispensando lor solamente il tempo de' sei mesi, ed uo giorno della licenziatura, cessando per essi il motivo, che concorre per li Regnicoli, mentre fanno il corso degli studj in casa propria, e con tutto lor comodo*; ed in oltre quel trattenimento, a cui sono obbligati, viene ad esser compensato dalla speranza di godere a suo tempo il vantaggio, a loro solamente riserbato de' lucri, ed emolumenti del Collegio Napoletano: Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti; Vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella Nostra Segreteria di Stato colle debite relate. Ed in fede di ciò sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle Nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. *Datum Neapoli die 24. mensis Aprilis 1737. - YO EL REY - D. Joseph Joachim de Montealegre - V. De Ipolito Praef. S. C. & V. P. Dominus Rex mandavit mihi - D. Cajetano Mariae Branconio a Secretis.* Pubblicata a dì 6. Maggio 1737.

1737.

* ... effent studiosi legum, quapropter per quadriennium vacare oporteret legalibus disciplinis in urbana Studiorum Universitate, quod praeteritis Constitutionibus cavebatur, hac lege Provincialibus indulgetur, ut ter in matriculam referantur; quod biennio legalia studia transigere possint. Urbani vero Candidatis veteres constitutiones novo jussu imperantur.

AD

A D
SENATUS - CONSULTUM
MACEDONIANUM, & VELLEJANUM.

TITULUS CCXXI.

Decretum Magnae Curiae Vicariae,

sive

PRAGMATICA PRIMA.

Er Excellentem Domin. Regentem M. Cur. Vic. & Magnif. Fisci Regii Patronum, de ordinatione Ill. Locumtenentis generalis, & Collateralis Consilii, &c. *Fuit mandatum sub poena privationis eorum officiorum, & unciarum auri centum, ac alia poena, Officio Curiae reservata, omnibus, & singulis Actuariis omnium Curiarum, ac omnibus, & singulis Notariis, quod ex nunc in antea, & de cetero nemo dictorum Actuariorum, & Notariorum audeat, neque praesumat aliquo pacto, sive quaesito colore quomodolibet adnotare, neque recipere obligationes, instrumenta, vel contractus aliquos a filiis familias quibuscunque, nisi in praesentia, & expresso consensu ipsorum patrum, vel fuerint emancipati, seu habitent, & vivant seorsum ab eorum patribus cum eorum uxoribus, & familia. Die* 8. *Julii* 1525. *Neap.* Et postea instantibus, & supplicantibus aliquibus ex dictis Notariis, & Actuariis, *Fuit de ordinatione dicti Illustr. Locumtenentis declaratum, provisum, & ordinatum, quod, si Actuarii, & Notarii, & aliquis ipsorum rogati interrogaverint partes stipulantes, se obligantes, si sint patresfamilias, emancipati, vel habitantes seorsum a patribus cum uxoribus, & familiis, & habiles, ut supra, vel ne, cum declaratione praedictae ordinationis, & partes dixerint mendacium, seu asseruerint filiifamilias, esse patresfamilias, imputetur praedictis stipulantibus, & acta non teneant, & Notarii in aliquo non teneantur, facta de hoc nota in instrumentis, seu actis conficiendis. Die* 30. *Augusti* 13. *Indictionis* 1525. *Neapoli*.

poen. priv. off. & unc. 100. & alia decl.

Non recipiantur obligationes a filiisfamilias, nisi in praesentia patrum, vel sint emancipati, vel habitent seorsum cum familia, & interrogari cum juramento de hic circumstantiis, & si pejeravarint, imputetur stipulantibus.

Adde prag. 83. sup. de offic. Proc. Caes. §. 4. & 6. & pr. 8. §. 2. infr. de Sponsonibus & prag. 1. sup. de contract.

PRAGMATICA II.

CONsiderantes, quod illi antiqui prudentes Legumlatores mulierum fragilitati, & sexus imbecillitati per Senatusconsultum Vellejanum, maxima prudentia prospexerunt; subvenientes eis per beneficium dicti Senatusconsulti, cujus exceptioni se tueri possunt adversus obligationes, fidejussiones, & mutui dationes pro aliis, pro quibus intercederent; verum crescente in dies hominum malitia, ne mulieres hoc tam justo, & honesto beneficio se juvare possent, provisionibus, & blanditiis inductae sunt in praedictis obligationibus renunciare beneficio, & exceptioni dicti Senatusconsulti, ad quam renunciationem eadem fragilitate, qua etiam ad se obligandum, inducuntur, in grave earum damnum, & jacturam. Quis enim non misereatur earum imbecillitati sexus? & quod persuasionibus, ut plurimum maritalibus deceptae per dictam renunciationem a tanto beneficio exclusae suarum dotium, & aliorum bonorum suorum a creditoribus patiuntur exclusionem, & ad perpetuam egestatem reducuntur; sed ista utcunque gravia hucusque non fuerant provisa propter earum renunciationem, & vulgarem renunciationem a paucissimis mulieribus intellectam, quam Notarii in instrumentis apponere solent; tamen, instigante inimico humanae naturae, temporibus nostris, res ipsa in tantam crudelitatem pervenit, ut non contenti homines, ut plurimum mariti persuasionibus, metu saltem reverentiali suffulti, inducere dictas mulieres ad dictas obligationes, & renunciationes faciendas, sed etiam, si recusaverit, minis mortis, & cruciatibus corporis illas compellere, & si persistant etiam dictas minas ad effectum perducere, in tantum, quod plures intelligamus, non sine animi dolore, crudeliter necatas, & alias in tanto discrimine constitutas, ut esset eis mors solatium, & vita supplicium. Hine ergo tanto nefando facinori, ut decet, obviare cupientes, ut omnis in futurum tollatur occasio, & sub tam justissimo Imperatore, & Rege Domino nostro cesset omnis oppressio, & crudelitas,

Mulieres non possunt fidejubere, nec aliter contrahere, renunciando favori Senatusconsulti Vellejani, quae renunciatio non teneat.

per

per hanc Regiam Pragmaticam nomine Caesareae Majestatis Statuimus, & ordinamus, de cetero dictum Senatusconsultum ab omnibus Tribunalibus, & Judicibus, hujus Regni inviolabiliter observari, non obstante quacunque renunciatione per dictas mulieres facienda, sub quacunque verborum serie, & etiamsi per Notarios asserantur certioratae, semper intelligantur ignorantes, quia ignorant saltem, quod eis conveniat, & si scient, metu ne diximus, contradicere non audeant. Statuimus etiam, quod huic praesenti sanctioni, & Regiae Pragmaticae nullatenus renunciari possit per dictas mulieres, & si renunciatum fuerit, dicta renunciatio sit ipso jure nullius roboris, & efficaciae. Declarantes dictas obligationes, & renunciationes meticulosas tali metu, qui cadere posset in constantem virum, etiamsi contrarium per instrumentum narretur, & habeatur talis metus pro dante causam contractui. Declarantes etiam tales obligationes, & renunciationes ex causis praedictis contra bonos mores civiles, & naturales, etiam comprehendi sub regula juris Canonici, non esse obligatorium contra bonos mores praestitum juramentum: Mandantes omnibus Notariis hujus Regni praesentibus, & futuris, & omnibus Magistris actorum quarumcumque Curiarum, quatenus, sub poena privationis officiorum, in quam ipso jure incurrant, & centum unciarum auri, quod a die publicationis praesentis nostrae Regiae Pragmaticae, non audeant conficere instrumenta, & acta, continentia praedictas obligationes contra dictum Senatusconsultum, neque renunciationes praedictas per mulieres faciendas de dicto beneficio Senatusconsulti Vellejani. Mandamus etiam Magnificis, & Circumspectis Regentibus Regiam Cancellariam, Sacro Regio Consilio, Camerae Summariae, Magnae Curiae Vicariae, Admiratiae, Gubernatoribus Regiis, & Baronum, & eorum Officialibus, ut praesentem Regiam Pragmaticam ad unguem, & inviolabiliter observare habeant, & debeant, juxta sui seriem, & tenorem. Abdicantes ab omnibus supradictis jurisdictionem in contrarium judicandi, & declarandi, & quod exceptio praesentis Pragmaticae opposita impediat litis ingressum, & in dubiis casibus occurrentibus debeat interpretari in favorem praefatarum, quibus subvenire intendimus. Datum in Civitate Puteol. die 12. Maii 1543. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Martialis Reg. Vid. Loffredus Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernardino Martyrano.

Officiales non possunt derogare.

22 Maii 1543. D. Petro de Toledo.

(†) PRAMMATICA III.

Ferdinando IV. Rege. Ex duobus Titulis olim disjunctis, unum conferre visum est ad utrumq. Senatusconsultum Macedonianum, & Velleianum. De Vellejano recensetur constitutio. De Macedoniano lis oriebatur in ejus interpretatione, ad quam rixabantur Interpretes in conciliandis cum ceteris Sanctionibus, quae consulto ad marginem citantur. Hac Constitutione cavetur: inutiliter filios familias stipulari & obligari, etiamsi castrense, vel quasi castrense peculium habuerint. Excipiuntur contractus venditionis, & emptionis: tum si mutuator filiusfamilias fiet. Cetera ex jure communi desiderantur.

SE l' obbligo de' Principi destinati da Dio al Governo de' Regni principalmente dee raggirarsi ad invigilare, ed attendere alla retta amministrazione della giustizia, dalla quale in gran parte dipende la felicità dello Stato, e de' Sudditi, ragionevolmente ha richiamata la nostra attenzione l' informo fattoci dal nostro Tribunale del Commercio, che ci ha fatto sapere di non essersi avuta considerazione nel trattare, e giudicare le cause di compre e vendite alle Prammatiche di questo nostro Regno sotto i titoli *de Senatusconsulto Macedoniano*, & *de Senatusconsulto Vellejano* per lo plausibile motivo nella sua apparenza, di favorire il pubblico Commercio, e renderlo sempre più libero e spedito; il perchè si è dato libero corso a' giudizj contra i figliuoli di famiglia ne' loro contratti di compre e vendite, tutto che quelli non si fossero stipulati nella presenza e coll' espresso consentimento de' loro Genitori, contra la espressa disposizione della Regia Prammatica, la quale riprruova ed annulla somiglievoli contratti, come altresì non si sono attese per la ragione stessa le leggi comuni, e la Regia Prammatica, la quale annulla i contratti, che facciano le donne, le quali vivono sotto l' altrui potestà, tutto che abbiano rinunziato alla eccezione del Vellejano, dichiarando tali contratti contra i buoni costumi, così civili, come naturali, e che non possano ricevere vigore e fermezza dal giuramento.

Ma dappoichè per altri informi da Noi presi su di questo assunto, e la esperienza ha fatto conoscere, che una tale pratica e stile di giudicare se favorisce da una banda i Mercatanti venditori, riesce per altra via ruinosa alle famiglie: giacchè con questi mezzi le persone costituite sotto l' altrui potestà incontrando facilità ne' Mercatanti di avere pannine, stoffe, ed ogni genere di galanterie di mode a credenza, non curano, che questi tali generi vengano loro dati a prezzi alteratissimi, e fino anche per lo doppio del loro effettivo valore, praticando i Mercatanti con questi mezzi strabocchevoli detestabili guadagni con dolo manifesto sull' altrui bisogno, e sulla debolezza del sesso; oltre a ciò è anche a nostra notizia, che queste tali persone costituite sotto l' altrui potestà comprano spesse volte somiglianti generi, non già per lo bisogno, che ne abbiano, ma per vendergli, e valersi del danaro, che ne ritraggono per altre loro urgenze, e vendendogli a tenuissimi prezzi, vengono a risentire notabilissimo danno e pregiudizio con restare inabilitati a soddisfare i debiti nascenti da simili contratti, i quali contengono una manifesta pravità usuraria.

E volendo noi opportunamente provvedere, ed ovviare a simili inconvenienti, per li quali restano sconcertate le famiglie, adempiendo alla parte di Principe, e di Padre amorevole verso i nostri fedelissimi Sudditi, con la presente Prammatica *omni tempore valitura*, confermando in prima tutto ciò, che per le leggi comuni, e municipali si ritrova stabilito, e prescritto, e specialmente ciò che trovasi determinato nella Prammatica sotto il titolo *de S. C. Macedoniano*, e nell'altra sotto il titolo *de S. C. Vellejano*, le quali vogliamo, che in questa si abbiano per espresse; ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Negozianti così Regnicoli, che Forestieri, che non possano da ora innanzi vendere a credenza pannine, telerie, stoffe, galanterie, generi di mode, argenti lavorati, galanterie d'oro, gioje, e tutte sorte di beni mobi-

mobili, e qualunque altra merce, nè direttamente, nè indirettamente, o per intermezza persona alle persone costituite sotto l' altrui potestà, la quale debba intendersi tanto la potestà di Padre, e di Marito, che quella di Tutore, Curatore, o Soprantendente; e tra'figli di famiglia interdetti a poter contrattare, s'intendono anche compresi coloro, che posseggono peculio Castiense, o quasi Castrense, in guisa che contravvenendo essi Negozianti a questa nostra Sovrana determinazione si possa da tutte l' espressate persone opporre contra di loro il beneficio del Macedoniano, ovvero Vellejano senza eccezione, abolendo con questa nostra legge l' uso e la pratica contraria introdotta nel nostro Tribunale del Commercio, che vogliamo, che da oggi innanzi non s' abbia affatto da attendere.

Ma perchè nel tempo stesso abbiam considerato, che se i Negozianti dovessero tutto di essere nell' obbligo di andarsi informando dello stato, e condizione delle persone, colle quali contrattano, ne diverrebbe grandissimo impedimento alla facilitazione, e libertà cotanto necessaria al pubblico commercio; perciò dichiaramo, e vogliamo, che l' eccezioni suddette abbiano ad aver luogo per quelli contratti di compra e vendita, o di mutuo, sotto il quale si possono tali compre e vendite, coprire, che sono seguiti *habita fide de pretio*, e come suol dirsi a credenza, e non già per quelli contratti, ne' quali è intervenuta la numerazione presentanea del danajo, sia in contante, sia in fede di credito, o di mandato al Banco; i quali contratti vogliamo, che debbano aversi per legittimi e perfezionati: Riserbando solamente per questi alle parti del Venditore, e Compratore le altre legali eccezioni del dolo, e della lesione. Come pure dichiariamo, che non si possa opporre eccezione del Macedoniano da que' figli di famiglia, che pubblicamente esercitano la mercatura, o che vivono separatamente dal Padre. Ed affinchè non abbia ad aver luogo l' altrui malizia di eludere questa nostra Sovrana provvidenza, ordiniamo, e vogliamo, che i Negozianti così Esteri, che Nazionali per li contratti con le persone anzidette costituite sotto l' altrui potestà possano farne uso fra lo spazio di soli mesi sei, dal dì della pubblicazione del presente Editto con dedurre le azioni, e ragioni, che possono loro competere in virtù di tali contratti ne' Tribunali, a' quali corrispondono. Bensì che elasso il detto termine di mesi sei non possano in conto alcuno farne uso, e rimangano come se fatti non fossero. E perchè contra di questa Sovrana nostra Legge, e Prammatica non si possa da chicchesia allegare causa alcuna d' ignoranza, e venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, e per maggior comprovazione di questa Real determinazione, sarà la presente firmata da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggezza, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della nostra Reale Azienda, e veduta dal nostro Viceprotonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Real Camera di S. Chiara. *Napoli i ventiquattro Aprile mille settecento sessantasei*. *PER LO RE MINORE*. *Domenico Cattaneo*. *Michele Reggio*. *Giacomo Milano*. *Giuseppe Pappacoda*. *Pietro di Bologna*. *Stefano Reggio*. *Bernardo Tanucci*. *Giovanni di Goyzueta*. *Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius*. *Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. *Publicata a dì 9. Agosto 1766.*

1766.

(†) PRAMMATICA IV.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis.

NEll' anno *1766*. furono con Real Editto dichiarati nulli gli oblighi de' figli di famiglia, ancorchè avessero peculio Castrense o quasi Castrense, ne' contratti, ne' quali non fosse corsa la valuta contante; ma fatti a credenza, o a partito. E poichè ora è occorso dubitare se in quell' Editto sieno compresi gli obblighi di Lettere di Cambio, S. M. dichiara, che compresi vi sono, comechè nel medesimo non espressi. Quindi siccome di suo real comando ne sono stati prevenuti i Tribunali del Regno di tal sovrana dichiarazione per lo regolamento de' giudizj: così nel Real nome lo prevengo a V. S. Illustrissima per intelligenza, e governo del Magistrato del Commercio. *Palazzo 8. Settembre 1771. Gio: Goyzueta*.

Dubitabatur an obligatio ex literis collybisticis in Edicto comprehenderetur, & comprehendi Rex rescripsit.

1771.

DE

DE SENTENTIA
FOROJUDICATIONIS, SEU PROSCRIPTIONIS.

TITVLVS CCXXII.

PRAGMATICA PRIMA.

Sententiae forojudicationum servantur in arca duabus clavibus clausa, detinenda in tablino.

D evitandum, quae per diversas Advocatorum astutias ad differendam executionem justitiae, adversus sententias forojudicationum, per Magnam Curiam Vicariae latas, objici consueverunt, ne impunitas delictorum lentescat, innocentes pariterque releventur, & justitia suum debitum sortiatur effectum, & calumniis locus non relinquatur, hac praesenti lege, in perpetuum valitura, *Sancimus, decernimus, & ordinamus, ut, abhinc in antea, quandocumque contigerit, sententiam forojudicationis pronunciari, sententia ipsa cum processu, & actis omnibus, ex quibus fundata extitit, eodem die, quo publicata fuerit, vel saltem die sequenti, ad plus, deponi debeat per Magistrum actorum causae in praesentia Magnifici Regentis Magnae Curiae, una cum interventu Fisci Patroni, in scrineo, seu capsa, novissime ad id deputata, conservari in Archivio ejusdem Magnae Curiae cum duabus clavibus, quarum una detineri debeat, per Magnif. Regentem ipsius, & alia per Mag. Fisci patronum, qui pro tempore fuerint, ad hoc ut quandocumque dubietas aliqua super sententia ipsa oriri contigerit, possit in promptu de rectitudine, & validitate, seu nullitate ipsius sententiae processus, & actorum apparere, ut sic facinorosi debita poena plectantur pro delictorum qualitate, & innocentes illaesi praeserventur, quod si secus per ipsos actorum Magistros factum fuerit, ut poenam privationis eorum officiorum contraveniens incurrat, & in aliam, nostro arbitrio reservatam. Dat. in Castro Novo Neap. die 26. Augusti 1531. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. & pro Protonotario. Vid. Loffredus Reg. Vid. Martialis Reg. Martyranus Secretarius. In Cur. 9. fol. 109.*

Regens Fisci Patronus.

poena priv. off. & alia arbitr.

26. Aug. 1531. Don Pedro de Toledo.

DE SERVIS
MANUMISSIS.

TITVLVS CCXXIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Turcae, ac Mauri liberi non discedant a Regno absque Proregis permissu.

PErchè ci è pervenuto a notizia, che alcuni Schiavi, Mori, e Turchi dopo aver pigliata l' acqua del santo Battesimo, e fattisi Cristiani, si proccurano la libertà, e franchezza da' loro Padroni, e dappoiche l'hanno ottenuta, cercano d' andarsene nel loro paese per continuare la loro infedeltà, in non poco dispregio della Santa Fede nostra Cristiana; volendo per tanto sopra ciò provvedere, e dare il rimedio, che si conviene, per lo presente Bando „ Si „ ordina, e comanda, che, da qua in avanti, „ oiuno Moro, Turco, nè Schiavo ricattato „ dal suo padrone, ovvero che da quello abbia „ avuta libertà, si possa partire, oè da questa „ Città di Napoli, nè da qualsivoglia Città, „ Terra, e luogo del presente Regno per an„ darsene al suo paese, senza espressa nostra „ licenza *in scriptis obtenta*, e se contravverrà, „ e sarà pigliato, avrà perduta la libertà; „ e se Officiale alcuno non gli darà impedi„ mento, e lo lascerà andare, senza prima avere „ ottenuta la sopraddetta licenza, incorra nel„ la pena di mille ducati, ed in altra, a no„ stro arbitrio riservata " . *Datum in Palatio prope Castrum Novum Neap. die 28. Novembris 1555. D. Bernardino de Mendozza. Vidit Polo. Reg. Vid. Villanus Reg. Avitaya pro Martyrano Secret. In Bannorum 2. fol. 81.*

poen. amiss. libertat.

poena centum mille, & alia arb.

28. Nov. 1555. D. Bernardino de Mendozza.

PRAMMATICA II.

INtendiamo, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli si ritrovavano molti Turchi, e Mori, i quali sono fatti franchi; e desiderando Noi sapere chi sono que-

Turcae & Mauri qui fuerunt manumissi infra certos dies se exhibeant in R.

Cancellarie ad profitend eorum nomina, & cognomina, ac signa patriae, & ostendendum manumissionem . poen. triremis .

questi, e quanti, ci è paruto fare il presente Bando; per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i predetti Turchi, e Mori franchi debbano comparire nella Regia Cancelleria, fra il termine di sei giorni, decorrendi dal dì della pubblicazione di questo, a dare i loro nomi, e cognomi, e segni delle Patrie di dove sono, e fedi autentiche delle loro franchezze, e gli altri Turchi, e Mori, che *in futurum* si facessero franchi, debbano, fra il termine di giorni dieci, decorrendi dal dì che saranno fatti franchi, comparire nella detta Cancelleria a dare i simili notamenti, e fedi delle loro franchezze, sotto pena a ciascheduno, che in qualsivoglia de' casi predetti contravverrà, di galea, la quale presto si eseguirà, e comandiamo, che così si esegua contra de' contravvegnenti “ *Datum Neap. die* 18. *mensis Februarii* 1581. *D. Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Muñatones. In Bannorum* 1. *fol.* 98.

18. Febr. 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA III.

Servi etiam sacro fonte abluti arma non deferant. Adde tit. de armis.

ESsendosi veduto per esperienza, che dal portare dell'armi, che si è fatto, e fa per gli Schiavi, se ne sono causati, e causano molti omicidj, e delitti, ed altri inconvenienti; al che volendo Noi rimediare, come si conviene, per lo quieto, e pacifico vivere, ed acciocchè per l'avvenire non succedano de' detti delitti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni futuro tempore* valituro; per lo quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, niuno Schiavo bianco, ne negro, *etiam* che fosse battezzato, possa, nè debba portare sorta alcuna d'armi, nè anche spada, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, come in qualsivoglia altro luogo del presente Regno, sotto pena a' contravvegnenti di galea a nostro arbitrio riservata, e di perder l'armi, da eseguirsi irremissibilmente contra de' trasgressori, non ostante che tenessero qualsivoglia licenza, atteso che con questo le rivochiamo, ed annulliamo. Ordinando col presente Bando al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Officiali quali si vogliano del detto presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza del presente nostro Bando, ed eseguire le sopraddette pene contra de' contravvegnenti “. *Datum Neapoli die* 12. *mensis Octobris* 1605. *El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vid. de Castelles Reg. V. D. Bern. a Barrionovo Reg. Salazar Secret.*

poen. emission. armorum, & trirem. arbitr.

12. Oct. 1605. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IV.

Nemo emat servos Turcas absque permissu Regiorum Officialium.

AVendo il Serenissimo Re di Polonia fatto intendere alla Maestà del Re Nostro Signore che per le continue prede, che sogliono fare i Tartari ne' confini di Polonia, e d'altri Regni suoi, vengono fatti schiavi molti suoi sudditi Cristiani, i quali portano per la Turchia a vendere in diversi luoghi della Cristianità, e particolarmente in questo Regno di Napoli, dal che, oltra il danno, che ne viene a sentire la Religione Cristiana, viene ancora a sentirlo il detto Re, poichè allettati dal guadagno, si fanno più infesti a' detti suoi Regni. Per il che ha fatto instanza al Re Nostro Signore di rimedio; per il che ci è stato ordinato, che in nome della M. Sua lo dobbiamo dare; e volendo ubbidire a' detti suoi Reali ordini, come siamo obbligati, abbiamo fatto il presente Bando, precedente consulta della Regia Camera, col consenso, e parere del Regio Collateral Consiglio, per lo quale „ Diciamo, ed ordiniamo, che, da oggi innanzi, niuna persona, di qualsivoglia grado, e condizione, che sia, ardisca di comperare Schiavi in qualsivoglia Città, Terra, Villa, o luogo del presente Regno, di qualsivoglia sorta, che sieno, senza intervenzione, ed ordine della Regia Provinciale Udienza, o Capitano Regio del luogo, dove si vendono, e non essendovi nel luogo Ministro Regio, sia con ordine della Regia Provinciale Udienza, od altro Officiale Regio più vicino; i quali ritrovando, che sieno Polacchi, Moscoviti, o dell' infrascritte Provincie, *videlicet*: Polonia maggiore, e minore, gran Ducato di Lituania, Ducato di Prussia, di Russia, Alba, e Rossa, Ducato di Mazovia, Pomerania, Livonia, Samogedia, Podolia, Cosacchi sli Zaporovi, Ducato di Severia, sito passato il fiume Boristene, verso il fiume Tanais, che sbocca al Mar negro nel gran Ducato di Moscovia, i quali Moscoviti sono vassalli di detto Serenissimo Re di Polonia; ed ancora de' Regni ereditarj di detto Serenissimo Re, come Gostia, Vandalia, e Svezia; li debbano mandare in questa Fedelissima Città di Napoli, perchè se ne possa dare avviso all' Internunzio residente in detta Città, per poter dare a quelli libertà, conforme Sua Maestà ordina. E per quello, che tocca a detti Schiavi, che si venderanno in questa Fedelissima Città, e nella Provincia di Terra di Lavoro, non si possano comperare, senza ordine nostro. Per quello poi, che tocca a quelli, che fossero comperati infino al presente giorno in questa Fedelissima Città, e Provincia di Terra di Lavoro, vogliamo, che i padroni, e detentori di detti Schiavi ne debbano dare relazione a Noi fra giorni otto, decorrendi dal dì della notificazione del presente Bando, la quale debba contenere il nome proprio, la patria, il tempo, il luogo, e 'l modo, che furono fatti prigioni, e questa si debba mandare in potere dell'Illustre Duca di Caivano Segretario di Sua Maestà in questo Regno. E per quelli, che staranno nell' altre Provincie, debbano mandare la detta relazione in potere delle Regie Udienze Provinciali; proibendo, dal dì della pubbli-

„ blicazione del presente Bando, che niuna „ persona ardisca vendere, donare, nè in qualsivoglia altro modo alienare i detti Schiavi „ tanto dentro, come fuori del Regno, nè „ da esso fargli estrarre, senza nostra espressa „ licenza *in Scriptis*, sotto pena a quelli, che „ contraverranno, d' once cento, e d'altra corporale a nostro arbitrio riservata. E perchè „ potrebbe essere, che nelle galee vi fossero alcuni di detti Schiavi; Ordiniamo agli Officiali „ marittimi, e Regia Scrivania di Razione, „ che mandino la medesima relazione de' detti „ Schiavi, che sono sopra dette galee in potere „ del detto Ill. Duca di Caivano " . *Datum Neap. die 9. mensis. Dec. 1628. El Duque de Alva. Vidit Carolus Tapia Reg. Vidit. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Barilius Secretarius. In Bannorum primo fol. 131.*

poen unciarum centum, & alia corp. arbitr.

9. Dec. 1628. El Duque de Alva.

DE SERVIS, AC VIDVIS
DOMVS REGIAE
TITVLVS CCXXIV.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Ferdinando IV. Rege. Praestationes viduis mulieribus Regiorum servorum.

Si fa noto esserci pervenuto Real Dispaccio per la Real Segreteria di Stato, e di Casa Reale del tenor seguente -- Siendo la pia intencion del Rey conceder en adelante, como hasta a hora a las Mugeres de sus Criados que fueren falleziendo, los subsidios mensuales charitativos, y continuarselos sin novedad, siempre, y quando no solamente permanezcan Viudas, pero que tambien vivan, y se mantengan con regularidad, y buena reputacion de honestidad, y de morigerazion, me hà mandado S. M. prevenir a V. S. de esta su Real deliberazion (como lo executo) para que la haga publica, y notoria por Edicto. Dios guarde a V. S. muchos años como desseo. Portici 8. Febbrajo 1766. Bernardo Tanucci — Signor Principe Dentice — In esecuzione adunque del Real comando abbiamo stimato di formarne questo editto, e pubblicarlo ne' luoghi soliti, perchè a tutti sia noto un così pietoso atto della Sovrana Real Clemenza. *Dalla Delegazione Della Real Casa e Corte 10. Febbrajo 1766. Placido Dentice Maffarenghi Delegato. Bernardo di Ambrogio Segretario.*

1766.

(†) PRAMMATICA II.

Eodem Rege, Servi domus Regiae si ultra scutata biscentum cum creditoribus stipulentur, exercitio ejiciantur. Praeter si bona patrimonialia habuerint.

E' Pervenuto alla nostra Sovrana intelligenza, che i Servidori Salariati della nostra Real Casa, de' Siti Reali, della Posta, della Caccia, de' Teatri e gli altri di simil classe, abusandosi dell' indulgenza di non potersi ad istanza di Creditori sequestrar loro, se non la terza parte del soldo, che respettivamente percepiscono, abbiano contratto, e di continuo contraggann debiti in grave pregiudizio de' loro Creditori; i quali perciò sonn costretti o ad aspettare l' estinzione de' debiti antecedentemente contratti, o pure a partecipare picciola mensual parte sul terzo del soldo, onde n'avviene, che per la morte di quegli, o per altro accidente, rimangono delusi di loro speranze, e perdono i loro crediti. Per ovviare adunque a sì fatto inconveniente abbiamo Sovranamente risoluto di fare la presente legge con la quale dichiariamo, ed espressamente comandiamo, che niuno de' sopra nominati salariati, il quale non possiede beni stabili, censi attivi, od annue entrate, possa contrarre debito che oltrepassi la somma di ducati dugento su de'suoi soldi. E nel caso, che a questa nostra Real determinazione si contravvenisse, vogliamo, ed espressamente comandiamo che ad istanza di qualunque loro Creditore, qualora si verifichi avanti al Giudice della Real Casa, o d'altro, a cui spetta; che i salariati di sopra mentovati non posseggano beni stabili, nè censi, nè annue entrate, ed abbiano contratti debiti, che oltrepassino la denotata somma di ducati dugento, sieno dal nostro Real servizio, e da' respettivi loro impieghi rimossi, o licenziati. E perchè contra di questa nostra legge non si possa da chicchessia allegare causa d' ignoranza, e venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e del Regno, e per maggior comprovazione di questa nostra Real determinazione sarà la presente da Noi sottoscritta, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Ministro Consigliere di Stato, Segretario degli affari della Real Casa. Sarà vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Nostro Segretario nella Camera di Santa Chiara. *Napoli i 31. Luglio Mille settecento sessantasette. Ferdinando. Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praef. Viceprot. . Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Pubblicata A dì 21. Agosto 1767.*

1767.

SERIFICIVM

TITVLVS CCXXV.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Carolo Rege. Sericum nigrum quomodo tat.

AVendo questo supremo Magistrato di Commercio a relazione del Duca di Corigliano Commissario Generale della nobil' Arte della Seta, dopo lunghe, e mature discussioni, formate le infrascritte Istruzioni, e regolamenti per l'ottima riuscita della Tinta nera della Seta, la Maestà del Re nostro Signore, che Dio sempre feliciti, si è degnata approvarle, ordinando con suo Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 18. del corrente, che si pubblichino in suo Real Nome con Bando di questo Magistrato, ad effetto che con la di loro esatta osservanza, si evitino le frodi, ed adulterazioni solire per lo passato a commettersi in tal genere di Tiuta, ed affinchè commettendosi, restioo severamenre punite: le quali Istruzioni, e Regolamenti sono del seguente tenore.

I. Che tutte le Sete, Capisciole, Calamo, Cocullo, Cinte, Calzette, Raso, Velluto, ed ogni altro genere di lavoro di Seta, e Capisciola, che si avranno da tingere di detto color negro, si debbano quelle asportare, cuocere, ingallare, e tingere oel Regio luogo del Serraglio, e non fuori di quello, ne' tempi, ed ore stabilire, senza che si faccia comunione alcuna di mercede fra Mastri Tintori, ma che ogni uno d' essi debba tingere detti generi di Seta, Capisciole, ed altro come sopra nella sua Caldaja toccatagli a sorte, e situata nel detto Regio luogo del Serraglio, senza frode, mistura, o materiali proibiti, sotto pena a' Mastri Tintori di tre anni di galea, e della perdita noo solo delle Sete e Capisciole, ed altro come sopra, ma eziandio della Mastranza, Caldaje, e stigli, che tengono in detto Regio luogo, i quali immediatamente si debbano vendere, ed il prezzo applicarsi metà alla Regia Corte, e l' alrra metà al Consolato, e Corte d' essa Nobil' Arte, secondo il solito; ma essendovi denunciante, si debba dare al medesimo il quarto, ed il rimanente dividersi come sopra, servata la forma degli altri Regi Bandi emanati *pro tempore*.

II. Che nessuno Mercante, o Padrone di Sete, Capisciole, ed altro, possa ricevere dette Sete, Capisciole, ed altro, che sieno tinte di detto color negro, fuori del detto Regio luogo del Serraglio, e ricevendole, incorrano la prima volta nella pena della perdita della roba, e di ducati mille, e la seconda volta di ducati duemila applicandi, come sopra.

III. Che tutt' i Mastri Tintori, che tengono situate le loro Caldaje nel detto Regio luogo del Serraglio, debbano cuocere, ingallare, e tingere le dette Sete, Capisciole, ed altro nel detto Regio luogo nell' ore, e tempi stabiliti, secondo l' istruzioni, ed esperienze fatte così nell' anno 1703. coll' intervento dell' *olim* Spettabile Reggente de Miro, allora Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, come pure degli ultimi sperimenti fatti dagli Odierni magnifici Consoli, coll' intervento de' magnifici Deputati del Ceto de' Mercantà di essa Nobil' Arte, e de' Deputati di detti Mastri Tintori, come *infra* si dirà, acciò la Sete vengano tinte di miglior qualità, e perfezione, e per adempire agli ordini Reali della prefata Maestà (D. G.)

IV. Per evitare le frodi, che si potessero commettere da' detti Tintori nel detto Regio luogo, si debba sempre tenere nella porta maggiore di quello per dove s' entra un catenaccio di ferro con chiave, la quale si debba conservare dal magnifico Consolo Mercante Napoletano, che *pro tempore* sarà, o dalla persona da lui destinanda, affinchè nel detto Regio luogo non vi si possa entrare senza l' assistenza degli Officiali destinati dal Consolato.

V. Che tutt' i materiali, che serviranno per tingere, ed ingallare le dette Sete, Capisciole, ed altro, come sooo galle, gomma, vetriuolo, limatura di ferro, ed altro, si debbano conservare nel detto Regio luogo, nelle stanze ivi situate, i quali materiali si debbano immettere in quelln coll' assistenza delle persone, ed Officiali destinati, non meno dal Consolato, che dal Regio Credenziere, e persona destinata dalla Regia Corte, ed immessi che saranno i detti materiali in dette stanze, debbano le medesime star chiuse con tre chiavi diverse, una delle quali debbasi conservare dal magnifico Consolo Napoletano, o persona da lui destinata, un'altra dal Regio Credenziere, e l' altra dalla persona deputata dalla Regia Corte; e che da'medesimi debbasi consegnare a' detti Mastri Tintori quella quantità necessaria, e stabilita per ingallare, e tingere le dette Sete ogni volta che si farà la tinta delle dette Sete, ed altro, servata la forma delle rivele da essi Mastri Tintori faciende, e nel tempo della cottura, ingallatura, e tintura di dette Sete, ed altro debbano essi Officiali destinati assistere, ed invigilare, acciò noo si commettano frodi, e sieno quelle cotte, ingallate, e tinte secondo le sopraccennate Istruzioni, ed esperienze; e venendo il caso d' infermità di ciascuno di detti Officiali destinati, o di loro assenza, od altro legittimo impedimento, sieno

tenuti

tenuti essi, e ciascheduno di loro consegnare le loro chiavi a' detti magnifici Consoli, acciò da' medesimi si possano destinare altre persone ad assistere, ed in caso d' inosservanza sieno detti Officiali immediatamente privati de' loro respettivi Officj.

VI. Che niuno Mastro Tintore di Sete negre possa tener bottega, nè tampoco esercitar mestiere di qualsivoglia tinta di colori tanto per se, quanto per intermezza persona; ma soltanto possa, e debba esercitare la detta tinta di negro nel detto luogo del Serraglio, e non in altro luogo, come pure non possa tenere in sua casa, od altri luoghi tanto dentro questa Città, quanto fuori di essa, Caldaje, stigli, e materiali di qualsivoglia genere per uso della tinta, così di negro, come di qualsivoglia colore sotto pena di tre anni di galea, e della perdita della Mastranza, e degli stigli come sopra. Ben vero volendo ciascuno di detti Tintori di negro esercitar la tinta di colori, debba prima rinunciare la Mastranza, e luogo, che tiene nel detto Regio luogo, e quella *formiter* presentare in mano del magnifico Consolo Mercante Napoletano, per conservarsi nella Corte del detto Consolato; la quale rinuncia presentata come sopra, possa il Tintore aver licenza da essi magnifici Consoli di esercitare la tinta di colori, e non altrimenti.

VII. Che niuno Mastro Tintore di negro possa tenere in sua casa, ed abitazione niuna sorta di Seta, Capisciole, Calamo, Cinte, Calzette, ed altro nè crude, nè cotte, nè tampoco tinte di detto color negro, come pure non possano vendere a' Marinari, Botteghielli, Setajuoli, nè ad altre persone niuna sorta di Seta, Capisciola, Calamo, ed altro, nè cotte, nè crude, nè tampoco tinte di detto color negro, anche per intermezza persona, sotto pena della perdita della roba, della Mastranza, e degli Stigli, che tengono in detto Regio luogo, applicandi come sopra, e di tre anni di galea.

VIII. Che que' Mastri Tintori, che tengono situate le loro caldaje di negro nel detto Regio luogo, debbano essi personalmente andare a prendere le Sete, Capisciole, ed altro da' Mercanti, e padroni di quelle, e non mandare i loro lavoranti, o garzoni, od altre persone in loro nome sotto pena ad essi Mastri Tintori della perdita del luogo, e della detta Mastranza, ed a' detti lavoranti, garzoni, ed altri di sei mesi di carceri, ed a' Mercanti, e padroni della perdita delle Sete, Capisciole, od altro, e di duc. 200. ogni volta, che si contravverrà. Ben vero in caso d' infermità, o legittimo impedimento, conosciutosi da' Magnifici Consoli, lor si possa dare la licenza *in scriptis*, a vista della quale possano essi Mercanti, e padroni consegnar le dette sete, altrimenti incorrano nella pena, come sopra.

IX. Che que' Mastri Tintori di negro, che non tengono situate caldaje nel detto Regio luogo del Serraglio, non possano pigliare a tingere niuna sorta di Seta, Capisciola, ed altro, e darle a tingere agl' altri Tintori, che tengono situate caldaje di negro nel detto Regio luogo, ancorche fossero stretti congiunti, ed affini; acciò non s' introduca, nè faccia comunion di mercede contra gli ordini di S. M. (D. G.) sotto pena così agli uni, come agli altri della perdita della Mastranza, e degli stigli applicandi come sopra.

X. Che niuno Mercante, o padrone di Sete, Capisciole, ed altro, possa dare a tingere dette Sete, ed altro a que' Mastri Tintori, che non tengono situate caldaje di negro nel detto Regio luogo del Serraglio, sotto pena della perdita della roba, e di ducati 150. per ogni volta che si contravverrà.

XI. Che ogni Mercante, e padrone di Sete, e Capisciole sia tenuto, ed obbligato tenere il libro, dove abbiano a notare tutte le Sete, e Capisciole, che daranno a tingere a' detti Mastri Tintori colla giornata, mese, ed anno, colla qualità delle Sete, mazzi, e peso, ed anche il nome del Tintore, al qual debba far la cartella coll' istesso notamento, e sottoscriverla di sua propria mano, la quale cartella, come sopra fatta, debba il Tintore portarla nella Corte del Consolato, e dar la rivela al Mastro d' Atti, delle Sete, che se gli daranno a tingere, il qual Mastro d'Atti sia tenuto nell' istesso modo notarla al solito libro delle rivele; e poi cifrare la detta cartella, e così rivelata, e cifrata debba il medesimo Tintore riportarla al Mercante, e padrone, il quale in vista di detta rivela cifrata come sopra gli debba consegnare le Sete, e Capisciole notate in detta cartella per tingerle di negro, e non facendosi il detto libro, i suddetti Mercanti, e Padroni incorrano nella pena di ducati 500. qualora lor sarà richiesto dal Consolato, e non si esibirà; come pure consegnando dette Sete, e Capisciole a' detti Tintori senza la detta loro cartella rivelata, e cifrata dal detto Mastro d' Atti, sieno le medesime intercette.

XII. Che ricevute che avranno i detti Tintori le suddette Sete, e Capisciole nel modo, come sopra, sieno essi immediatamente tenuti asportarle nel Regio luogo del Serraglio per via diretta, e non traversa, per ivi cuocersi, e tingersi di negro essendo giornata, che si cuocerà, e non essendo detta giornata, debbano le medesime conservarsi nelle stanze sistenti nel detto Regio luogo per cuocersi, e tingersi a suo tempo, e ritrovandosi i detti Tintori con Sete senza la detta cartella come sopra, o per vie traverse, incorrano nella pena la prima volta di sei mesi di carceri; e la seconda volta di privazione, e perdita della Mastranza, e degli stigli, che tengono nel detto Regio luogo.

XIII. Che nella giornata, che si cuoceranno le Sete, debbano essi Mastri Tintori di persona portare le rivele di quelle colle cartelle sottoscritte da' Mercanti, e padroni nel modo come sopra, al Mastro d' Atti, che assiste presso il Consolo Mercante, la quale rivela debba farsi, e darsi ne' mesi di Gennajo, e Febbrajo, per tutte l' ore sedici, nel mese

mese di Marzo, ed Aprile per l' ore 15. nel mese di Maggio per l' ore 14. nel mese di Giugno, e Luglio per l' ore 13. ne' mesi d' Agosto, e Settembre per l' ore 14. ne' mesi d' Ottobre, e Novembre per l' ore 15. e nel mese di Dicembre per l' ore 16. e trascorse saranno le dette ore, che non si possa più ricevere detta rivela.

XIV. Che rivelate che saranno le dette Sete nel modo, come sopra, sia tenuto il Mastro d' Atti dare gli ordini *in scriptis* a' Tintori, che avranno fatta la rivela, acciò possano i medesimi cuocere, e tingere le Sete rivelate, e coll' esibizione di detto ordine *in scriptis* fatto dal detto Mastro d' Atti gli Officiali destinati nel detto Regio luogo, debbano far cuocere, e tingere le dette Sete, e Capisciole rivelate, e non altrimenti.

XV. Che rivelate che saranno le dette Sete nel modo, come sopra, e tosto che ottenuto avranno i Tintori l'ordine di poterla cuocere, e tingere, debbano subito asportarle nel detto Regio luogo, dove gli Officiali destinati da' Magnif. Consoli con due altri Tintori deputandi da' medesimi, ogni volta che si cuocerà, sieno tenuti riconoscere, e rivedere le Sete, e Capisciole rivelate, se sieno quelle asciutte, e condizionate, e di poi pesarle, e vederle se sieno dell'istesso peso descritto nelle cartelle rivelate, e notarle nel suo libro a parte, e non trovandosi le dette Sete asciutte, e condizionate, non debbano permettere, che quelle si cuocano, nè tingano, acciò non vi sia luogo a lagnanza de' Mercanti d'aver ricevute le Sete di minor peso dell'altre, che l'avranno portate asciutte, e condizionate, nè si dia colpa, o s' imputi malizia a' detti Tintori, e dopo che saranno le dette Sete rivelate, tinte, ed asciugate ben bene, si debbano da' medesimi Officiali di nuovo pesare, e notare il peso a parte, e dappoichè saranno pesate debbano dare l'ordine, che quelle si debbano stirare, allestire, e farne mani: ed allestite che saranno, sieno tenuti i medesimi Officiali numerare, e riscontrare le mani colle cartelle rivelate partita per partita, se sieno giusta la rivela, e di nuovo pesarle, e dappoichè saranno ripesate caldarata per caldarata, e partita per partita da' medesimi Officiali, o sia la persona deputata dal Consolo, si debba notare il peso d' ogni partita all' incontro del suo libro, all'incontro della detta partita, e l'istesso notamento fare in piedi della cartella rivelata, e poi debbano consegnare le dette Sete a' Mercanti, e padroni di quelle, o loro persone dependenti nel medesimo Regio luogo; e qualora non potessero venire, o mandare a prendersi dette Sete tinte, loro si debbano mandare con cartella da' sudetti Officiali, col notamento delle mani, e peso riuscito, sottoscritto da' medesimi, acciò non sieno i medesimi defraudati, e vivano più sicuri delle di loro robe, e mancandosi da' detti Officiali, e persone destinate da' detti Consoli d' osservare, e far osservare quanto di sopra sta espressato, sieno privati del loro Officio, ed incorrano nella pena di sei mesi di carceri.

XVI. Che nessuno Mercante, o padrone possa ricevere, e domandare le Sete tinte nel detto Regio luogo del Serraglio più del peso, che sono riuscite dopo tinte nel medesimo luogo, e notato nel libro della persona destinata da' Consoli; e richiedendole, o ricevendole, come sopra, incorra nella pena non solo della perdita della roba, ma parimente di ducati dieci per ogni libbra oltra di quelle prescritte negli altri Regj Bandi; ed all' incontro ricevendo detti Mercanti, e padroni di dette Sete, ed altro tinte nel detto Regio luogo, debbano i medesimi subito notarle al sopraddetto loro libro all'incontro della partita notata al Tintore; ed essendo di maggior peso, adulterate, e misturate, e non corrispondenti al peso notato nella loro cartella dagli Officiali destinati dal Consolo nel detto Regio luogo, e nel libro de' medesimi, sieno tenuti, ed obbligati essi Mercanti, e padroni immediatamente darne notizia a' detti Magnifici Consoli, acciò da essi si possa procedere contra di coloro, che contravverranno; e non dando detta notizia incorrano essi nella pena della perdita della Seta, ed altro, e di altre once cento di oro, per ogni volta, servata la forma degli altri Regj Bandi, e degli Ordini di Sua Maestà, a tenore della Consulta fattane dalla Regia Giunta del Commercio.

XVII. Che gli Officiali, e persone destinate da' Magnifici Consoli ad assistere, ed invigilare nel detto Regio luogo, avendo essi sospetto, che i Tintori, o lavoranti, e garzoni de' medesimi immettessero in quello misture, o materiali proibiti, ovvero che i medesimi commettessero frodi, e furti nelle Sete rivelate, sia lecito a' medesimi di fare diligenziare non solo i detti Mastri, ma eziandio i loro lavoranti, e garzoni, e darne notizia al Consolato, acciò ritrovandosi ciascuno d'essi *in flagranti*, essendo Mastro non solo incorra nella pena della perdita della Mastranza, degli ftigli, ma eziandio di tre anni di galea, ed essendo lavorante, o garzone nella pena di tre anni di galea, e privazione dell' esercizio.

XVIII. Che niuno lavorante, o garzone di que' Mastri, che non hanno rivelato Sete, o Capisciole per tingersi di negro, possa accostare, ed entrare nel detto Regio luogo del Serraglio per tutto quel tempo, che le Sete, e Capisciole rivelate non saranno tinte di negro, asciugate, e consegnate a' padroni sotto pena di sei mesi di carceri, ed altre, ad arbitrio del Consolato.

XIX. Che niuno Mastro Tintore, lavorante, o garzone, che fatichera nel detto Regio luogo nel tempo che s'avran da cuocere, ingallare, e tingere le Sete rivelate, possa poner mano nella caldaja, e bagno di negro dell' altro, nè ponervi qualsisia sorta di materiali, od altra cosa minima, ancorchè fosse acqua fresca, non ostante che fosse comandato dal padrone di netta caldaja, e bagno, acciò non si possa trovare scusa fra di loro d'essersi adulterato, o misturato il bagno suddetto, sotto pena a' Mastri della perdita della Mastranza, degli ftigli, e sei mesi di carceri, ed a' lavoranti, e garzoni di due anni di galea.

XX.

XX. Che rivelate che saranno le Sete, e Capisciole, e ricevuto che avranno l' ordine di potersi cuocere, e tingere, come sopra, si debbano subito quelle asportare nel detto Regio luogo, dove sieno tenuti, ed obbligati gli Officiali destinati da' Magnifici Consoli co' due Deputati, parimente destinandi da essi Consoli, riconoscere le dette Sete, e Capisciole rivelate, se sieno asciutte, e condizionate, ed essendo tali, le debbano pesare, e riscontrarle col peso della rivela data, caldarata per caldarata; ed essendo corrispondenti, e di giusto peso, secondo la rivela, le debbano notare nel loro libro; e poi dare l' ordine, che si cuocano, e trovando dette Sete, che non sieno dell' istesso peso giusta la rivela, non debbano far quelle cuocere, fin tanto non saranno asciugate, e ridotte al giusto peso, per lo qual effetto sieno tenuti i Mastri Tintori darne notizia a' Padroni, acciò n' abbiano essi la scienza, e non abbiano occasione di lagnarsi del mancamento, e così si debba sempre osservare; altrimenti i suddetti Mastri incorrano nella pena di carcerazione, ed altro ad arbitrio de' Magnifici Consoli.

XXI. Che ricevuto che avranno i Tintori l'ordine dagli Officiali destinati da'detti Magnifici Consoli di poter cuocere le Sete, e Capisciole rivelate, come sopra, si debbano le medesime intascare caldarata per caldarata, ed indi cuocere nelle caldaje a tal effetto situate nel detto Regio luogo; e per ogni caldarata di Seta, e Capisciola, che sarà rivelata, vi si debba ponere rotola otto di sapone, e quello far bollire per lo spazio di un' ora, e non meno; e dopo che saranno cotte con detto sapone per detto spazio di tempo, si debbano sbrodare, e lavar ben bene ne' cantari d' acqua corrente; e di poi si debbano porre in galla con once otto di galla Crespa assoluta, per ogni libbra di Seta rivelata e cotta, in conformità delle istruzioni, e de'Regj Bandi dell'anno 1703.

XXII. Che la qualità di galla, che bisognerà per ingallare le dette Sete, e Capisciole rivelate alla ragione d' once otto per ciascuna libbra, si debba consegnare dagli Officiali destinati da' detti Magnifici Consoli, e quella si debba bollire tutt' insieme nelle caldaje solite situate in detto Regio luogo per lo spazio di due ore, e non meno, secondo il solito, e dappoichè sarà bollita per detto spazio di tempo il bagno di detta galla, si debba colare fino a' chiodi di detta caldaja, ove avrà bollito, e passarsi per setaccio, e porsi ne' soliti cantari, finchè non vi resti cosa alcuna di detto bagno in dette caldaje, e dappoichè sarà posto il detto bagno di galla in detti cantari, in essi si debbano porre le Sete cotte, e non altro, ancorchè fosse una rezzola; al qual effetto sieno tenuti i suddetti Officiali destinati da' Magnifici Consoli notare il numero de' parroscelli delle Sete, e Capisciole rivelate, che si dovranno ingallare caldarata per caldarata, e calate che saranno le dette Sete, con detti parroscelli in detto bagno di galla ne' suddetti cantari, si debbano i medesimi cantari coprire co' setacci, e sopra di essi vi si debba porre tutto il pastazzo della galla bollita caldo, e coprirsi in maniera, che non esca il calore, e forza della detta galla bollita, e si mantenga il detto bagno caldo, e s'incorporino bene le Sete di detto materiale, acciò riescano di miglior perfezione; le quali Sete, Capisciole, ed altro si debbano porre in detta galla, ne' mesi di Gennajo e Febbrajo nell' ore 20. ne' mesi di Marzo, ed Aprile all'ore 19. nel mese di Maggio all' ore 18. ne' mesi di Giugno, e Luglio all' ore 17. ne' mesi di Agosto, e Settembre all' ore 18. nel mese di Novembre all' ore 19. e nel mese di Dicembre all'ore 20. nel qual bagno di galla debbano stare, e permanere le dette Sete rivelate per lo spazio di sei ore, secondo sta stabilito; e non trovandosi poste le dette Sete in detto bagno di galla per le suddette ore stabilite, gli Officiali destinati da' detti Magnifici Consoli debbano far buttare detto bagno di galla in danno di que' Tintori, che avranno rivelate le Sete, le quali Sete debbano poi conservarsi nel detto Regio luogo per ingallarsi, e tingersi nel giorno seguente alle suddette ore stabilite, e così gli Officiali suddetti facciano osservare sotto pena di privazione del loro Officio.

XXIII. Che alzate che saranno le dette Sete, e Capisciole dal detto bagno di galla, dopo elasse le dette sei ore stabilite, le medesime si debbano porre, e conservarsi nelle stanze situate nel detto Regio luogo, e quelle chiudersi con tre chiavi diverse, quali debbano conservarsi dagli Officiali destinati per tale effetto, i quali nella mattina seguente debbano venire nel detto Regio Luogo, e consegnare le dette Sete, e Capisciole ingallate a' Mastri Tintori per tingersi di negro; cioè ne' mesi di Gennajo e Febbrajo ad ore 11. ne' mesi di Marzo, Aprile, e Maggio ad ore 9. ne' mesi di Giugno, e Luglio ad ore 8. ne' mesi d' Agosto, e Settembre, ad ore 9. nel mese di Ottobre ad ore 10. e ne' mesi di Novembre, e Dicembre ad ore 11. e detti Mastri Tintori debbano in dette ore stabilite trovarsi in detto Regio luogo per pigliarsi le dette Sete, e tingerle di negro nel medesimo, sotto pena di ducati 6. per ogni volta, che si contravverrà, ed altre ad arbitrio de' medesimi Consoli.

XXIV. Che le suddette Sete, e Capisciole come sopra ingallate, prima che si pongano a tingere si debbano lavare, e rilavare ben bene ne' cantari d' acqua corrente, e torcersi nelle gaviglie, e di poi si debbano porre ne' bagni di negro per tingersi con due fuochi, sotto pena a' Mastri Tintori della perdita della Mastranza, degli sfigli; ed agli Officiali destinati, che assistono, di privazione del loro Officio, ed altre ad arbitrio de'Magnifici Consoli.

XXV. Che nel primo fuoco, che sarà falita la caldaja di negro, si debba quella ben bene imbisciare con pala di ferro, e porsi a posare, indi smorzare il fuoco da sotto; e poi calare le Sete ingallate con parroscelli di legno nel bagnn di negro; nel qual bagno debban dette Sete calarsi, ed alzarsi, e manipolarsi, e permanere in detto bagno di negro per lo spazio di un' ora, e mezza; il qual tempo

elasso

elasso si debbano alzare, sbattersi, e porsi a raffreddare ne' Valachi, e dopo che saranno raffreddate, si debbano di nuovo calare le dette Sete nel medesimo bagno di negro, dove debbano stare, e manipolarsi per lo spazio di un' altr'ora, e mezza; poi alzarsi di nuovo, sbattersi, e porsi a raffreddare ne' medesimi Valachi; e dopo che saranno raffreddate, si debbano calare le dette medesime Sete la terza volta nell' istesso bagnn di negro, manipolarsi per lo spazio d'un'altr'ora, e mezza, e poi alzarsi di nuovo, sbattersi, e porsi a raffreddare, come sopra, e fattosi tutto ciò nel primo fuoco, si debba far il secondo fuoco, e dopo che sarà lalita la detta caldaja, si debbano le dette Sete calare nel detto bagno tre altre volte, ed in ogni una di esse debbano manipolarsi le Sete predette per lo spazio di un' ora, e mezza, come appunto si è praticato nel detto primo fuoco, sotto pena a' Mastri Tintori della privazione dell' esercizio, e perdita della Mastranza, degli stigli, ed anche di sei mesi di carceri, ed agli Officiali destinati della privazione degli officj, e carcerazione ad arbitrio de' Magnifici Consoli.

XXVI. Che niuno Mastro Tintore, o lavorante in tempo che si tingono, o s'ingallano le dette Sete rivelate, possa poner tanto nel bagno di galla, quanto nel bagno di negro quantità di Seta, Capiscinla, Cocullo, Calamo, Raso, ed altro più di quelle Sete, che avranno rivelate, ancorchè fosse una rezzola; ma solamente debbano ingallare, e tingere quelle Sete Capisciole, ed altro, che avranno rivelate sotto pena della perdita della roba, e di ducati 50. per ogni volta, che si contravverrà e gli Officiali destinati debbano minutamente, e di continuo diligenziare nelle dette caldaje per la suddetta osservanza, sotto pena di sei mesi di carceri per la prima volta, e la seconda della privazione degli Officj.

XXVII. Che manipolate, e tinte che saranno le dette Sete, e Capisciole con detti due fuochi, nel modo, e maniera ciascuno d'essi, come sopra, debbano le medesime sbrodarsi con acqua chiara corrente, e dopo sbrodate lavarsi ben bene a tre cantari, e torcersi alle gaviglie, finchè ne venga ad uscire l'acqua chiara, e di poi porsi in sapone in un' altra caldaja nell' istesso Regio luogo situata per tal effetto, nella quale caldaja si possa porre parte di quella saponata rimasta nella cottura delle stesse Sete nel giorno antecedente, e totola due di sapone nuovo per ogni caldarata, e quelle tutte unite si debbano bollire in detta caldaja per lo spazio d'un' ora, e non meno; e dopo che sarà bollito detto sapone per detto spazio di tempo, si debba colare, e porre detta saponata ne' cantari stabiliti, con tanta quantità d'acqua fresca chiara, e pura, fin tanto che detto bagno di saponata resti caldo in detti cantari, ed in essi poi debbano dette Sete tinte stare per lo spazio di un' altr'ora, e non meno; di poi alzarsi, sbrodarsi, e lavarsi, e rilavarsi ben hene a tre cantari d'acqua corrente; e di poi torcersi alle gaviglie finchè ne venga ad uscire l'acqua chiara, di poi stirarsi, e porsi ad asciugare colle canne ne' Valachi, sopra le stanze situate nel detto Regio luogo, colle tre chiavi come sopra, sotto le medesime pene, non meno a' detti Tintori, che a' detti Officiali, destinati da detti Magnifici Consoli. Ben vero occorrendo qualche volta alzarsi le Sete dalla saponata nelle ore tarde, si possono quelle sbrodarsi solamente la sera, e di poi la mattina lavarsi, e porsi ad asciugare come sopra.

XXVIII. Che asciugate poi che saranno le dette Sete, si debbano dagli Officiali de' detti Magnifici Consoli quelle subito pesare, e notare il peso, partita per partita, secondo le cartelle delle rivele date da' Tintori, e notarsi detto peso al libro di detti Officiali; e dopo pesate le debban fare stirare, allestire, e farne le mani; e dopo che saranno le medesime allestite, e fatte mani partita per partita, debbano essi Officiali di nuovo ripesarle; ed il peso, che riuscirà di ciascuna partita notarlo nel medesimo libro all' incontro della partita rivelata da ciascuno Tintore, e dopo quest' ultimo peso notarlo anche in dorso di ciascuna cartella di detti padroni, che hanno date quelle a tingere con sottoscrivere essi Officiali i loro cognomi sotto detto peso notato in dette cartelle; e così consegnarsi a' padroni le dette Sete tinte, od a persone da loro dependenti nel medesimo Regio luogo; e volendo detti Mastri Tintori ritenersi le dette cartelle per loro cautela per ricevere la mercede della Tinturia di esse da' loro padroni, in detto caso sieno tenuti essi Officiali destinati dal Consolo fare altra cartella col notamento della qualità di Seta, mani, e peso, che sono le medesime tinte, e con detta cartella consegnare quelle a' detti padroni, come sopra.

XXIX. Che governandosi le caldaje, e bagni di negro da ciascun Mastro Tintore, non si possa porre altro materiale, se non che rotola dieci di gomma di mandole, ed un rotolo di vetriuolo, secondo il solito, e non altro, ogni volta che si governeranno, coll' assistenza però degli Officiali destinati da'detti Magnifici Consoli in detto Regio Luogo, e ponendosi altri materiali incorrano detti Mastri Tintori nella pena di tre anni di galea, e perdita della Mastranza, degli stigli, come sopra, e gli Officiali suddetti nella pena di privazione d'Officio, e di carcerazione ad arbitrio de' medesimi Consoli.

XXX. Che niuno Mercante o padrone di Sete, e Capisciole possa dare a tingere dette Sete, Capisciole, Cocullo, Calamo, Calzette, Raso, Velluto, ed altro di detto color negro fuori di questa Città, e del detto Regio luogo del Serraglio, nè tampoco a' Zaccarari, o Tintori, che non tengono situate le loro caldaje nel detto Regio luogo, sotto pena della perdita della roba, e di ducati 500. per ogni volta, applicandi, come sopra, ed a' detti Zaccarari, e Tintori, che non tengono situate caldaje in detto Regio luogo, di tre anni di galea.

XXXI. Che ogni caldarata di Seta, o Capisciola non possa oltrepassare libbre sessanta tanto nel

nel tempo che si cuoceranno detteSete, e Capisciole, quanto nel tempo che s'ingalleranno, e tingeranno di negro; a qual effetto sieno tenuti, ed obbligati i Mastri Tintori, che tengono situate le loro caldaje in detto Regio luogo darne la rivela alla Corte del Consolato per detta somma, o poco più, purchè non ecceda altra caldaraia secondo il solito, e ritrovandosi ciascheduna caldarata di libbre 61., o più di detto peso, incorrano nella pena della perdita della mastranza, e degli stigli, che tengono in detto Regio luogo, e duc. 50.

XXXII. Che i lavoranti, e garzoni de' detti Mastri Tintori, che tingono nel detto Regio luogo del Serraglio sieno tenuti, ed obbligati rivelare le frodi, e contravvenzioni de'loro Mastri, la quale rivela si terrà segreta, e lor si darà il quarto delle pene pecuniarie: e non rivelando, incorrano essi nella pena di tre anni di galea, in conformità degli altri Regj Bandi.

XXXIII. Che la persona, che affitta i pastazzi, e sbrodatura della galla in detto Regio luogo, non possa quella vendere, nè poco, nè assai a persona veruna avanti la sera all' ora stabilita, se non saranno ingallate le Sete, ed alzate dal detto bagno di galla sotto pena di ducati 50. per ogni volta, che contravverrà; e la persona, o persone destinate dal Consolo, che farà prendere detta sbrodatura, e pastazzo prima di detto tempo, nella pena della privazione dell' Officio, e sei mesi di carceri.

XXXIV. Che i due Mastri Tintori, che si deputeranno dal Consolo, la mattina, che si riveleranno le Sete per ingallarsi, e tingersi di negro, non possano partirsi dal detto Regio luogo, se prima non sarà colato il bagno tutto di galla, e levato tutto il pastazzo, e posto sopra il setaccio; e parimente debbano i medesimi assieme cogli Officiali destinati dal Consolo invigilare, e riconoscere le sete rivelate, che s'immetteranno in detto Regio luogo, se quelle sieno asciutte, e condizionate; e riscontrare il peso di quelle, se sieno giusta la rivela data, e non ritrovandole asciutte, e condizionate, e dell'istesso peso, non debbano ammettere detta rivela, nè far cuocere dette Sete, e darne notizia al Consolato, acciò si faccia adempire a quanto di sopra sta ordinato; altrimenti incorrano tanto i detti Deputati Tintori, quanto i detti Officiali destinati dal Consolo nella pena di ducati 25. per ogni volta, ed altre ad arbitrio del Consolato.

XXXV. Che niuno Mastro Zaccararo possa tingere Seta, Capisciola, Cocullo, Calamo, Calzette, Raso, Velluto, nè far altra zaccara di Seta, e Capisciola, o altro come sopra, nè con galla, nè con sbrodatura di galla, ancorchè fosse una rezzola di detto color negro, nè tampoco tingerle di vetriuolo, ma tutt'i detti generi di Sete, Capisciole, ed altro si debbano tingere di detto color negro, nè tampoco tingerle di vetriuolo, ma tutt'i detti generi di Sete, Capisciole, ed altro si debbano tingere di color negro nel detto Regio luogo, sotto pena della perdita della roba e di ducati 150. per ogni volta che si contravverrà.

XXXVI. Che nessuno Mercante di Seta, o drappi possa tener presso di se tinta di negro, o di colore anche per intermezza persona, sotto pena della perdita della roba, e di ducati mille applicandi come sopra.

XXXVII. Che niuno Mastro Tintore di negro possa far negozio di comprare, e vendere Sete, e Capisciole, Calamo, ed altro, come pure non possa far fabbricare drappi, o altro genere di lavoro di Seta, e Capisciola sotto pena, così al compratore, come al venditore della perdita della roba, e di ducati 500. ed a' detti Tintori anche della pena di privazione, e perdita della mastranza, e degli stigli applicandi, come sopra.

XXXVIII. Che dovendosi formare bagno nuovo di negro si debba quello fare dell'istesso modo, e forma, che si sono fatti gli ultimi bagni nel detto Regio luogo cogl' istessi materiali, ore, e tempi stabiliti nell' ultime Istruzioni, coll'intervento sempre ed assistenza de' magnifici Consoli, *pro tempore*, ovvero di persone da essi destinande, e coll' intervento ancora del Regio Credenziere, o della persona deputata dalla Regia Corte, sotto pena a' Mastri Tintori della perdita della mastranza, e degli stigli, e privazione dell' esercizio.

XXXIX. Che niuna persona possa lavare cos'alcuna nelle fonti d'acqua, che stanno situate dentro il detto Regio luogo, acciò quella non si sporchi, essendo state destinate solamente per servizio delle Sete sotto pena di carcerazione ad arbitrio de' magnifici Consoli.

XL. Che le Calzette di Seta, e Capisciole, che s'avranno da tingere di negro, si debbano ingallare colla sbrodatura di galla nel detto Regio luogo, e poi tingersi nel medesimo di detto color negro sotto pena della perdita della roba, e di ducati 500. ogni volta, che si contravverrà applicandi come di sopra.

XLI. Che le persone destinate da' magnifici Consoli sieno tenute, ed obbligate in ogni caso di contravvenzione, ed inosservanza de' presenti Capitoli darne subito notizia a' detti magnifici Consoli, acciò sieno puniti i trasgressori, e si eseguiscano le pene di sopra stabilite, sotto pena di privazione del loro officio, e carcerazione.

XLII. Che i magnifici Consoli, che *pro tempore* saranno, sieno tenuti, ed obbligati in ogni due mesi far nettare, e pulire tutte le caldaje di negro, che stanno situate nel detto Regio luogo del Serraglio, e far lavare tutto il fondaccio, che si troverrà in quelle, e di nuovo farle governare co' materiali di sopra stabiliti, secondo l'ultime Istruzioni, ed esperienze fatte da' medesimi.

XLIII. Che ogni Mercante, o padrone di Sete, Capisciole, ed altro debba pagare a' detti tintori di negro, per mercede della loro tintura, grana venti per ogni libbra di quelle, giusta l'appuntamento, e stabilimento fattone non meno da' magnifici Deputati del Ceto de' suddetti Mercanti, che dagli *olim* Consoli, e Mercanti suddetti, il quale si conserva

dal Conſolato, e giuſta i patti, condizioni, e peſi in quello contenuti, e non altrimenti, non oſtante che prima ſi è pagata detta tinturia grana 18. per ogni libbra: perocchè ſi è conſiderato farſi detto aumento, affinchè detti Maſtri Tintori poſſano più oneſtamente vivere, ed abbiano maggiore attenzione, e cura di fare la ſuddetta tinta, ſenza veruna frode, e ſenza comunioo di mercede.

XLIV. Che la mercede di detta tintoria ſi debba pagare a' detti Maſtri Tintori da chi che ſia prima che la Seta tiota, ed aſciutta eſca del Serraglio alla detta ragione di grana venti, retrotraendo il tempo dal primo di Gennajo 1740. in avanti, in danari cootanti, e non io baratri di tobe di loro botteghe, o in altro qualſiſia genere di roba, nè far cambj, nè contraccambj ſervata la forma degli ordini Regali di S. M. (Dio guardi), del qual pagamento, e ſoddisfazione, ſieno tenuti eſſi Mercanti, e padroni produrne volta per volta la ſoddisfazione al magnifico Conſolo Mercante Napoletano, il quale ſia tenuto farlo notare dal ſuo Maſtro d'atti oella margine delle rivele delle Sete date a tingere; e oon ſoddisfacendo eſſi Mercanti, e padroni la detta mercede volta per volta come ſopra, in danari contanti, incorrano nella pena d'once d'oro 25. applicande, come ſopra, ogni volta, che ſi contravverrà; e di più non poſſano tingere altre Sete, ſe prima non avranno ſoddisfatti la prima tioturia, ed avendo ricorſo a detti Tintori al detto Conſolo dopo conſegnata la Seta, come ſopra, per la loro ſoddisfazione, debba il medeſimo ſubito dare gli ordini opportuni acciò ſieno i detti Tintori ſoddisfatti, ed all'incontro pigliando i detti Maſtri Tintori baratto di qualſivoglia genere, ovvero facendo cambj con detti Mercanti, e padroni per detta loro tinturia, incorrano eſſi nella pena non ſolo della perdita della detta tinturia, ma eziandio della privazione dell' eſercizio, della maſtranza, e degli ſtigli applicandi come ſopra.

XLV. E perchè deeſi in primo luogo invigilare al ſervizio di Dio, di S. M. (Dio ſempre guardi) e del pubblico bene de' ſuoi amati vaſſalli, per riſtabilire ancora il primiero commercio ſecondo la Real mente della preſata Maeſtà: perciò ſi dee dar riparo, per quanto ſia poſſibile, alle nuove malizie, ed invenzioni de' ſuddetti Tintori, per le quali può accadere, che aſportandoſi le Sete nelle caſe, e botteghe de' magnifici mercanti, e padroni di quelle non ſieno i medeſimi ſubornati da' medeſimi Tintori di praticare le ſolire nuove miſture, e frodi a detta Seta, e manipolarla in caſa, e bottega d'eſſi mercanti, e padrooi, o in altri luoghi, con perſone da eſſi dipendenti. Perciò ſi è ſtimato fare il preſente Capitolo, col quale ſi ordina a tutti, e quali ſi vogliano mercanti, e padroni di Sete, e Capiſciole, ed altro, che trovandoſi nelle loro caſe, e bottegha, o in altri luoghi di perſone loro dipendenri, materiali, e ſtigli, attinenti a qualſivoglia tiota, o ſia di negro, o di colore, incorrano eſſi nella pena della perdita della roba, e di ducati mille per ciaſcuno ogni volta, che ſi contravverrà, applicandi come ſopra. Ben vero ſe i detti mercanti, e padroni faceſſero mercanzia, o baratto di detta roba, e materiali di tinta ſieno eſſi tenuti, ed obbligati farne ſubito rivela, e notizia al Conſolato, il quale ſia obbligato di farne fare notamento ad un libro a parte dal ſuo Maſtro d'atti della mercanzia, o baratto ricevuto, con il nome, e cognome del venditore, e del compratore, a' quali ſi debba prefiggere il tempo di poter vendere detta mercanzia, o baratto; e non trovandoſi quella fra detto tempo venduta, di nuovo di detta medeſima roba debba darne la notizia al Conſolato, fin tanto che non avranno quella venduta; e dopo che ſarà venduta, debba immediatamente darne la notizia al medeſimo, ed indicare la perſooa, che avrà quella comprata, e farſene notamento nell' iſteſſo libro all'incontro, acciò s'abbia la ſcienza, ove i detti materiali ſi dovranno conſumare; altrimenti incorrano nella pena detta di ſopra.

XLVI. Che ſieno tenuti, ed obbligati i magnifici Conſoli, che *pro tempore* ſaranno, fare le ſolite viſite in conformità degli altri Regj Bandi; e qualora lor verranno denuncie, o notizie di eſſervi Sete adulterate, o miſturate nelle botteghe, e caſe de' mercanti, e padroni di quelle, debbano ſubito viſitarle, e fare le debite diligenze per ritrovare le dette Sete adulterate, o miſturate; e farle aſportare nel ſolito caſſone, che ſi conſerva oella Corte del Conſolato con tre chiavi, per farne le debite diligenze.

XLVII. Catturate, ed aſportate dette Sete nel detto caſſone, debbano eſſi magnifici Conſoli eleggere *ex officio* due eſperti coll' intervento del Regio Credenziere, i quali debbano prendere una o più geſſola di ogoi genere di Seta di quelle catturate, e farle in loro preſenza peſare, e notare il peſo di quelle dal Maſtro d'atti della Corte, e di poi farle ſegnare, a ſegnate che ſaranno, le debbano far calare nel bagno di negro in una delle caldaje ſituate nel detto Regio luogo in tempo che ſi tingeranno altre Sete oegre, e con quelle farle unitamente manipolare; e dopo manipolate, ed alzate dal bagno di negto, ſi debbano fare sbagnare, e lavare ben bene con acqua pura, indi torcere alle gaviglie, finchè ne viene ad uſcire l'acqua chiara; e dopo che ſaranno lavate ben bene, e torte, le debbano far porre in ſapone, cioè parte col bagno della ſaponata, che ha ſervito per cuocere le Sete, che ſono ſtate unitamente manipolate; e parte con ſapone nuovo a ragione di mezz' oncia di ſapone per ogni libbra di Seta, e farle ſtare in detta ſaponata per quello ſpazio di tempo, che ſarà ſtimato da eſſi magnifici Conſoli, e dopo che ſaranno alzate dal detto ſapone, ſi debbano di nuovo abagnare, e poi lavare ben bene più volte con acqua pura, e corrente, e di poi farle torcere alle gaviglie, e di nuovo lavarſi, e porſi ad aſciugare nelle ſtanze, ove ſi aſciugano l' altre Sete nel detto Regio luogo; e dopo che ſaranno aſciugate, ſi debbano ſtirare, e farne geſſole, ſiccome prima ſtavano, di

poi

poi farle di nuovo pesare, e notarsi il detto peso dall' istesso Mastro d'atti; e qualora le dette Sete catturate si ritroverranno mancanti dal detto primo peso notato, cioè sino ad una quarta d'oncia per ogni libbra, si debbano le dette Sete catturate dichiarare per intercetre come adulterate, e misturate, e tinte con materiali proibiti, e ritrovandosi aumentate, o dell'istesso peso prima notato, sieno dichiarate di buona tinta, e si debbano quelle subito restituire a' padroni senz' interesse alcuno, mentre qualora si ritrova la detta mancanza, quella certamente è la mistura, che depone dentro il detto bagno di negro, e qualora aumenta, o rimane dell' istesso peso, quelle certamente sono di buona tinta, non avendo che deporre, come in simili casi l'esperienza ha dimostrato, e sebbene la detta mancanza sembrasse picciola cosa, tuttavolta non è tale, poichè con detta esperienza, non solo viene a mancare la detta quarta d'oncia, ma di vantaggio tutto quello di più che dovrebbe aumentare essendo di buona tinta, per il che unita l'una, e l'altra mancanza, è di molto pregiudizio del pubblico per la gran quantità di Sete, che si tingono di questo modo, e perciò vedutasi, e conosciutesi la detta mancanza, come sopra, si debba fare subito il decreto, e dichiarare le dette Sete intercette; il quale decreto si debba poi notificare alla parte, la quale sentendosi gravata, si debba a sua istanza fare altra sperienza, come sopra, da' medesimi Consoli coll' intervento del Regio Credenziere, intesa la detta parte, e trovandosi le dette Sete mancanti, come sopra, da' medesimi Consoli si debba fare il decreto, che si proceda alla vendita di tutte le Sete catturate, ed all' esazione delle pene stabilite contra de' contravvegnenti, i quali nell' istesso tempo sieno tenuti indicare il tintore, che ha quelle tinte, con esibire il libro in dove ha quelle notate, per procedersi contra del medesimo; altrimenti incorrano nella pena d' altri ducati mille, applicandi come sopra, restando bensì salva l' appellazione *ad Superiores* non meno alla parte, che al Regio Credenziere, e Regio Fisco in caso che si proponesse gravezza.

XLVIII. E poichè per esperienza si è ancora veduto che i detti mastri Tintori hanno inventate altre malizie, e nuove invenzioni di misture, e frodi, colle quali essendo accaduto farsi l'esperienza alle Sete, nel modo come sopra, si è veduto, e conosciuto, che ancorchè le Sete suddette fussero state misturate, con detta esperienza non hanno deposta la mistura, e non sono mancate di peso. Che però per quante diligenze si fossero praticate, non si è potuto mai scoprire la malizia suddetta. Ma soltanto essendosi alla per fine fatta, e praticata altra esperienza, con prendere un capo delle dette Sete misturate, ed essendosi quello accostato al fuoco, ovvero al lume della candela, essendosi a quello attaccato il fuoco, non si è mai smorzato, fin a che non si è tutto detto capo di Seta brugiato, e consumato. All' opposto in compruova di ciò essendosi preso un altro capo di Seta senza mistura, ed accostato il medesimo all' istesso fuoco, o lume di candela, se bene si sia attaccato il fuoco al medesimo, fra brevissimo tempo si è smorzato, e quante volte si è di nuovo dato fuoco al detto capo di Seta, tante volte si è quello fra breve tempo smorzato, nè mai ha brugiato continuamente, finchè non si è tutto consumato, come quello misturato. Per il che si stabilisce per ora, che facendosi l' esperienza alle dette Sete, o col calarsi nel bagno di negro, come sopra, ritrovandosi manchevoli di peso nella sopraddetta quantità, ovvero facendosi detta esperienza con accostare la Seta al fuoco, e trovandosi che quello attacca, e continuamente la brugia tutta senza smorzarsi, o sia dell'una, o dell'altra maniera, le dette Sete si debbano dichiarare per intercette, e procedersi a quanto di sopra sta ordinato, e stabilito.

XLIX. E perchè le frodi, ed i contrabbandi di dette Sete per lo più si commettono di notte tempo, nel quale occorrendo farsi la visita da' magnifici Consoli, o per notizia, ovvero per denuncia, difficilmente può ritrovarsi detto contrabbando, e manca il corpo del delitto per cagione, che i detti Tintori, o sieno di negro, o di Sete colorate, sempre hanno proccurato di prescegliersi, o botteghe con case, che hanno più uscite, e nascondigli, ed altri luoghi sotterranei, occulti, e precipitosi, conforme si è veduto per esperienza; per il che, qualora è andato il Consolato a far la detta visita, nel bussare le porte, i suddetti tintori han fatto subito buttare i bagni, e materiali misturati, e proibiti, nell' acquidotti, e corsi immondi situati nelle dette botteghe, e luoghi, ed anche hanno fatto trasportare le Sete misturate per le tante uscite, che tengono nelle medesime, e perciò difficilmente si è potuto liquidare il contrabbando. Per il che si dichiara col presente Capitolo, che misturandosi le Sete, con qualunque mistura, ovvero adulterandosi le medesime con materiali proibiti da' Regj Bandi da qualsivoglia tintore o sia di negro, o di colore di notte tempo, constando il delitto per deposizione di due, o tre testimonj d' essersi adulterate, o misturate le Sete, sieno i medesimi puniti colla pena di tre anni di galea, e perdita della mastranza, e degli stigli, che si troverranno nelle botteghe, e luoghi suddetti applicandi come sopra, non ostante che non vi sia il corpo del delitto, cioè che non si trovassero le Sete misturate, ovvero i materiali proibiti. Ben vero se i Lavoranti, e garzoni di detti mastri Tintori riveleranno dette frodi, che si sarannn commesse da' loro mastri, lor si perdonerà la pena, in cui essi fossero incorsi, e di più lor si darà il quarto dell'intercetto, e sarà tenuto segreto, e non rivelando, incorrano anch' essi nella pena di tre anni di galea.

L. Cercandosi parimente di rimediare per quanto si può, per evitare, ed ovviare le frodi, che da' Tintori, o altri si potessero commettere nella tinturia delle Sete, si è stimato doversi ordinare a tutti e quali si vogliano mastri Tintori o sieno di color negro, o di Sete colorate, che non debbano essi esercitare il lor mestiere fuori il recinto, e distretto di questa

Città, e che in ogni anno nel meſe di Gennajo, ognuno d'eſſi ſia tenuto, ed obbligato dar nota al Supremo Magiſtrato del Commercio, ovvero al Conſolato delle loro reſpettive abitazioni, tanto di caſe quanto di botteghe, e luoghi, ove ſtanno ſituate, co' nomi, e cognomi de' padroni di quelle, affinchè poſſano i Conſoli *pro tempore* prontamente viſitarli per vedere, e riconoſcere ſe tengono materiali proibiti per le dette tinte, e ſe le Sete ſieno tinte in conformità de' Regj Bandi, e mancandoſi di dare detta nota in ogni anno, incorrano nella pena della privazione dell' eſerzio, e perdita delle caldaje, e degli ſtigli, che ſi troverranno in detti luoghi applicandi come ſopra, come pure ordinare a' padroni di dette caſe, e botteghe, che affittando quelle a detti maſtri Tintori, e ciaſcuno d'eſſi per uſo di tinta, ne debbano parimente dar nota, come ſopra nel detto meſe di Gennajo, o in altro tempo, che da eſſi ſi affitteranno, altrimenti incorrano nella pena della perdita della pigione, ſtante che la malizia di detti Tintori ſi è avanzata fino ad affittare altre caſe, o caſini fuori del recinto di queſta Città, o ne' Borghi, o altri luoghi fuori della medeſima, per poter con maggior facilità commettere delle frodi, e per non farſi ſcoprire.

LI. Che volendoſi da' maſtri di Sete colorate tingere Sete di color lionato, o pardiglio di Spagna, a' quali ſta loro permeſſo tingerſi colla sbrodatura di galla, qualora vorranno tingere detti colori, debbano darne notizia a' magnifici Conſoli, e da eſſi ottenerne la licenza *in ſcriptis*, acciò volendo i medeſimi deſtinar perſona ad aſſiſterli, poſſa farſi con detta aſſiſtenza, ed ottenuta che avranno la detta licenza *in ſcriptis* come ſopra, debbano ſervirſi della sbrodatura della galla, che ſi conſuma nel detto Regio lungo, e pigliarla dall' Affittatore di quella, il quale ſia tenuto qualora conſegnerà detta sbrodatura di galla a viſta della licenza ottenuta da' detti magnifici Conſoli, formare un libro, dove debba notare la sbrodatura che conſegnerà, col nome del Tintore, che piglia detta galla, ed anche la licenza ottenuta; altrimenti incorrano eſſi Tintori nella pena della perdita della roba, e di ducati 500., e l'Affittatore, che non formerà detto libro, nella pena di ſei meſi di carceri, e di altri ducati 300. applicandi come ſopra.

LII. Che nella caldaja delle Zaccare ſituata nel detto Regio luogo non vi ſi poſſa tingere niuna ſorta di Seta, e Capiſciola; ma in quella ſi debbano ſolamente tingere le calzette di Seta, Capiſciola, e Calamo ingallate con sbrodatura della galla, che ſi conſuma in detto Regio luogo, e parimente in eſſa ſi debbano tingere la Zaccare di Velluto, Raſo, ed altro, le quali ſi debbano ingallare come al ſolito, ed ingallandoſi col bagno di galla, debbano eſſi maſtri Tintori darne la rivela ad eſſi magnifici Conſoli, e quella notarſi al ſolito libro delle rivele, acciò ſi paghino le ſolite grana due per ogni libbra alla Regia Corte, conforme ſi paga nell' ingallatura delle Sete, ſotto pena a' maſtri Tintori della perdita della roba, e della maſtranza, e degli ſtigli come ſopra.

LIII. Per ultimo ſi dichiara, che co' preſenti Capitoli non s' intendano derogati tutti gli altri contenuti ne' precedenti Regj Bandi, ed ordinazioni *pro tempore* emanate, ma che quelli reſtino, e ſieno tutti nel di loro vigore, e fermezza, per ciò che non ſia contrario a' preſenti Capitoli, i quali tutti da ora, *& omni futuro tempore* abbiano la loro pronta, e parata oſſervanza, ed eſecuzione, ſenza che vi ſia biſogno di rinnovazione, o nuova emanazione, ma quelli debbano oſſervarſi *per modum legis condendae* giuſta la loro ſerie, contenenza, e tenore, ſenza che ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza.

Laonde in eſecuzione de' riferiti Reali ordini col preſente Bando ordiniamo, e comandiamo a' magnifici Conſoli pro tempore della nobil' Arte della Seta, ed a tutt' i Tintori, che eſattamente oſſervino, e facciano oſſervare, tutti, e ciaſcheduno de' ſopraſcritti Capi, e regolamenti letteralmente, e ſenza interpretazione veruna, dichiarando, che i traſgreſſori indiſpenſabilmente incorreranno nelle pene di ſopra eſpreſſe, e comminate, ed in altre a noſtro arbitrio. E perchè il tutto venga a notizia di ognuno, e non poſſa allegarſene cauſa d'ignoranza, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che il preſente Bando ſi pubblichi, e ſi faccia pubblicare ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſ. Città, oſſervandoſi nella pubblicazione la forma ſolita, e conſueta, e che dopo la pubblicazione ſeguita ritorni a Noi colla debita relata. *Dato da queſto Supremo Magiſtrato in queſto dì* 17. *Marzo. D. Franceſco Ventura Preſidente. Il Duca di Termoli. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo de Ferrante. D. Franceſco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Caſalicchio. D. Anna Gio: Batiſta di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Publicata a dì 6. Aprile* 1740.

1740.

(†) PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Serificii inſtitutiones. Veteres inſtitutiones conſulto reliquimus in Titulo de Magiſtris artium; quoniam his artificium Sericum maximopere curatur, neque hodie illis opus.

TRa le glorioſe geſta del Sereniſſimn Re di queſto Regno Ferdinando Primn di Aragona figliuolo del grande Alfonſo, dee ſenza fallo commemorarſi la saviſſima impreſa che portò a fine di ſtabilire in queſta Città la Nobile Arte della Seta. Imperciocchè non ſolamente da eccellenti Maeſtri fece mettere in opera varie maniere di eſquiſite manifatture di vaghiſſimi drappi, ſecondo l'uſo, ed il genio di que' tempi; ma per dare animo al Popolo Napoletano, di applicarſi a tale lavorio con ogni più diligente induſtria, arricchì di molti importanti privilegj tutti gli Arteſici della medeſima Seta, riducendogli ad un Corpo di una quaſi bene ordinata, e particolare Repubblica, governata da' ſuoi proprj, e diſtinti Capi; ſicchè rimaneſſero liberi da ogni altra veſſazione, e diſtrazione. Riuſcì a maraviglia queſto diſegno al Sereniſſimo, e pru-

prudentissimo Re Ferdinando, in guisa che infiniti Cittadini seriamente applicati all' esercizio di questa nobile Arte, riempirono di ricchezze, non meno le loro Famiglie, che tutte le Provincie del Regno; giacchè in quasi tutte le predette Provincie per lo smalto grandissimo che facevano in Napoli delle Sete, si attese a procurarne una grandissima produzione, e da Napoli uscivano infinite, rare, e nobili manifatture avidamente ricercate, o in tutte, o quasi tutte le Provincie di Europa. Ed è un fatto a tutti notorio, che non solo gli amplissimi, e nobilissimi Regni della Spagna non usavano quasi altri drappi, nastri, a simiglianti gentili lavori di Seta, trammischiati con oro, e con argento, che quelli che si lavoravano in questa Fedelissima Città; ma anche il Perù, il Messico, e tutte le doviziosissime Provincie, e Regni dell'America alla Monarchia di Spagna appartenenti, unicamente si valeano de' drappi, e delle manifatture di Seta, che erano fabbricate da' Napoletani. In somma per lo spazio d' intorno a due secoli questa industria cotanto dilatata presso tutt' i Popoli del Regno, era il maggior fonte da cui scaturiva in ogni anno infinito oro, ed argento, che tendeva opulentissimi i Popoli Napoletani. Ma in questi ultimi tempi quelle medesime Nazioni, le quali con somma avidità ricercavano da Napoli i lavori di Seta, conoscendo l' importanza del guadagno, che seco portavano, con vigilantissima industria si sono applicati a derivarlo nel loro proprio Paese. Ed in fatti, avendovi posto uno indefesso studio, non solo raccolgono infinita Seta, che han proccurato che nasca nella loro propria Patria; ma con estrema loro lode fabbricano lavori cotanto eccellenti, che non meno in tutte le Regioni di Europa, ma nel medesimo Regno di Napoli sono con sommo ardore ricercati. Per questa evidentissima ragione è venuta a declinare l' Arte altre volte tanto famosa della Seta, in questa Fedelissima Città; il che ha portato seco per conseguenza, che non facendosi un grande smalto de' lavori a tale Arte appartenenti, così fuora del Regno, come nel Regno medesimo; coloro i quali prima mettevano una somma applicazione alla fabbrica de' drappi, de' nastri, e degli altri infiniti lavori di Seta, han dismesso un sì fatto diligente studio, e non hanno molto curato di fare coll' antiche esquisitezze le loro manifatture. Ma perchè una delle maggiori sollecitudini che nudrisce nel suo Reale animo il Re nostro Signore, consiste nel rimettere nell' antico stato di gloria, di splendore, e di opulenza questa sua amatissima Capitale, e tutto il Regno da essa dipendente; perciò ha ricercati, e ricerca tutt' i mezzi necessarj per portare le manifatture della Nobile Arte della Seta a quel grado maggiore di perfezione, di cui possono essere capaci. Quindi è che avendo accuratamente disaminate su tal proposito le umilissime rappresentanze del Supremo Magistrato del Commercio, ed avendo maturamente discussi i mezzi più propj, ed efficaci per perfezionare i drappi, ed i lavori di Seta, in guisa che non debbano cedere a quelli, che in altri Stati, e Regni sono tenuti in maggior pregio, e riputazione (e per conseguenza debba divenirne più frequente l' uso fra' Cittadini Napoletani, e fra' Popoli medesimi di questo Regno, e più proficuo, ed agevole lo spaccio, ed il traffico colle Nazioni Straniere, con guadagno, e vantaggio maggiore de' Lavoratori, e Mercanti di detta Nobil' Arte, e con accrescimento dell' industria, che s' impiega per ottenere la produzione della medesima Seta) ha perciò la M. S. su questo importante affare riordinati, ed in miglior forma disposti gli antichi regolamenti, prudentemente da' nostri Maggiori stabiliti; aggiugnendo, o mutando quelle cose, che non riescono conformi al gusto, ed al genio del Secolo presente, e sono state credute le più acconce a produrre i buoni effetti sopra spiegati. Per la qual cosa è manifesto, che dovrà in non picciola parte dipendere il conseguimento di sì utile, a nobile fine, dalla ferma osservanza de' seguenti Capitoli; i quali dal Supremo Magistrato di Commercio essendo stati precedentemente colla maggiore possibile esattezza dissaminati, ed indi dal medesimo umilissimamente presentati alla sapientissima considerazione della Maestà del Re Nostro Signore (che Iddio sempre feliciti per beneficio de' suoi fedelissimi Popoli, e di tutto il Cristianesimo) si è compiaciuta la sua Sovrana Clemenza d' interamente approvargli, ed è rimasta servita di comandare, che sieno pubblicati nel suo Real nome, precedente Bando dello stesso Supremo Magistrato di Commercio; in maniera che sieno assolutamente, ed indispensabilmente osservati; sotto le pene, che in questo medesimo Bando vengono spiegate; e per tal mezzo tutte le manifatture della Nobil' Arte della Seta vengano di bel nuovo ridotte all' antico, e desiderato stato di stima, e di perfezione.

Statuti intorno alla Fabbrica de' Drappi di Seta, de' Velluti, e di altri simili Drappi.

CAPO PRIMO.

SI stabilisce, e si comanda per ordine del Re Nostro Signore, che i Velluti di colore cremisi, di rose secche, o di altri colori, e quelli lavorati a rocchettini, o a fondo di rose, o di tabì, o a spina (su' quali si ritrova ordinato ne' Bandi antecedentemente fatti, che la tela dovesse avere sessanta portate, e che il peso dovesse essere di venti portate, e che non avessero meno di ottanta fila per portata, torte a due capi, e che tal tela fosse tramata con trama doppia) conciosiacosachè al presente si fabbricano, e con diverse mode di diversi colori; perciò facendosi detti Drappi di Veluto lavorato su' suddetti tabì, raso, o spina, e su di altri generi a taglio, e riccio unito, o pure riccio assoluto, debbano essere di tela a piletto, che tenga non meno di ottanta portate, e per ogni portata ottanta file filate, e torte a due capi, e che

che abbiano di larghezza due palmi. Ed ha comandato S. M., che questo stabilimento si osservi sotto pena della perdita della roba, e di trecento ducati. Anzi ritrovandosi sì fatta tela nel telajo, rimarrà intercetta la tela anche sciolta, o come si suol dire, sfatta, e non manifatturata.

CAPO II.

E' Stato ancora stabilito, ed ordinato da S.M., che i Velluti piani debbano essere di sessanta portate, e che il piletto deba contenere ottanta fila, filate, e torte nella maniera spiegata nell' antecedente Capitolo, e che parimente debbano avere due palmi di larghezza.

E' stato altresì ordinato, e stabilito da S. M.; che i Velluti Napoletani correnti, chiamati a due peli e mezzo, debbano avere per la tela sessanta portate, e per lo piletto ordito doppio, quaranta portate, e per ogni portata fila ottanta di orsoglio filato, e torto a due capi, e che nella fabbrica de' medesimi si debba praticare il pettine di venti portate, cioè di ottocento denti, e che nelle cimmose così dell' una, come dell' altra parte, debbano esservi solamente due righe di differente colore, che servano per far conoscere i suddetti due peli.

Di più è stato ordinato dalla M. S., che volendosi fabbricare i Velluti a tre Capi, come si fabbricano in Olanda, od in Genova, ed in altre parti d' Italia; la tela dovrà essere di sessanta portate, con altrettanta a riguardo del piletto, e che si debba usare lo stesso pettine antecedentemente prescritto; dovendosi tessere nelle cimmose dell' una, e dell' altra parte, tre righe di color differente. E per quel che tocca a' Velluti a quattro peli, (i quali si debbono fabbricare collo stesso pettine, chiamato di venti portate, e di ottocento denti, e la tela di sessanta portate) il piletto dovrà avere ottanta portate, e nelle cimmose, volgarmente chiamate Lisiere, dall' una, e dall' altra parte vi si dovranno tessere quattro righe di differente colore, acciò colle suddette particolarità venga distinto il Velluto corrente da quello a tre peli, e dall' altro a quattro peli. Con dichiarazione che vi debbano essere nelle portate, ottanta fila per ognuna d' orsoglio filato, e torto a due capi, e la trama dovrà essere a due capi.

Si è stabilito parimente, ed ordinato da S. M., che i Velluti colorati fini, come sono i cremisi, o gli altri di colore di scarlatto, d' incarnato a fuoco, e di rosa, se la trama con l' ordito sarà dello stesso color fino, debbano avere il loro certo, e particolare distintivo nelle cimmose, mettendosi in ognuna dall' una, e dall' altra parte un solo filo d' oro, o di argento, o anche di seta; purchè tal filo di seta sia di color dissimile da quello, che si osserva nelle suddette cimmose. E nel caso che vi sia la trama tinta di color falso, si dovrà ciò dimostrare con un solo filo d' oro, o di argento, o pure di Seta, ma che abbia il color dissimile in una sola delle due cimmose, acciò colle suddette distinzioni il compratore non possa essere defraudato nel prezzo: giacchè viene a distinguere col suddetto segnale se la trama sarà di color fino, o veramente falso.

Lo stesso è stato prescritto, ed ordinato da S. M. per ogni altro Drappo, che appartiene al genere de' Velluti; come sono le Felbe Vellutate, ed i Vellutini, le Felbe, od i Felboni; a riguardo de' quali drappi, quando saranno fabbricati, co' soprascritti colori fini, e tramati di colori o fino, o falso, dovranno praticarsi nelle cimmose le medesime particolarità, e distinzioni innanzi avvisate, acciò il Pubblico non possa rimanere in guisa alcuna ingannato.

Ha comandato ancora la M. S. intorno alle Felbe Vellutate, che la tela di sì fatta Felba, debba fabbricarsi con un numero di portate non minore di quaranta; e che il piletto non abbia meno di venti portate; e che per ciò che appartiene alla filatura, alla tortura, ed alla misura della larghezza, si osservino le regole sopra spiegate.

Si è stabilito parimente dalla M. S., che volendosi fare i suddetti Velluti, o Felbe di larghezza maggiore di due palmi, sia permessa una tale manifattura; colla condizione però, che si debbano aggiugnere altrettante portate a proporzione di quella larghezza, ch' eccederà i due palmi. E mancandosi di osservare questa necessaria condizione: Comanda S. M., che i delinquenti sieno sottoposti a quelle medesime pene, che si sono espresse nel Capo primo.

Delle Tilette a pellicce, ovvero Felboni.

Intorno alle tilette a pellicce coo il pelo alto, che comunemente si chiamano Felboni, ha stabilito S. M. che la tela debba avere non meno di diece portate, e che ogni portata contenga ottanta fila, e che abbia la stessa filatura, e tortura, che precedentemente si è espressa, e che la loro larghezza sia di due palmi. E mancandosi di osservare questi stabilimenti, s' incorra da' delinquenti nelle sopra spiegate pene.

In oltre ha comandato la M.S. per li Velluti, le Felbe Vellutate, le Tilette, ed i Felboni suddetti, che quando si fabbricano di colori cremisi, scarlatti, incarnati, rose secche, e di altri colori esquisiti, nella loro fabbrica si debbano impiegare colori fini, e di perfezione in quanto alla tela; ma che nella trama si debba assolutamente impiegare il colore fino; benchè per quel che tocca alla tela potrà essere di minore persezione. E nel caso che nella fabbrica di tali generi di Drappi si ritrovassero mescolati colori falsi, o mezzani, o pure Capisciola, Bambagia, Filato, od altra simile specie differente della Seta; essendo una tale mescolanza manifesta frode; comanda S. M. che da colui, il quale sarà simiglianti fabbriche fraudolenti per venderle, s' incorra nella pena della perdita della roba fabbricata, e di cinquecento ducati.

De' Dammaschi.

Ha ordinato S. M., che le tele de' Dammaschi debbano avere non meno di novanta portate, ed ogni portata ottanta fila, e che la loro larghezza sia di due palmi, la quale abbia una cimmosa fra i due palmi: e che tralasciandosi di osservare questi stabilimenti, s' incorra nelle pene già espresse.

De' mezzi Dammaschi.

Per quel che tocca a' mezzi Dammaschi, o Dammaschetti, dalla M. S. è stato ordinato, che per l'avvenire si debbano fabbricare con un numero di portate non minore di cinquanta, col pettine in venti, e che si aboliscano affatto i Dammaschetti di minor numero di portate.

Del Drappo chiamato Primavera.

Comanda S. M., cha il Drappo chiamato Primavera, o sia fabbricato sopra raso, o sopra tabì, debba avere non meno di cinquanta portate, la stessa filatura, e tortura, che ne' capi antecedenti è stata espressa, e che la loro larghezza sia di due palmi; ed ha comandato altresì S. M., che chiunque viola questo stabilimento sia soggetto alle stesse pene.

De' Rasi lavorati.

Si è parimente stabilito de S. M., che la tela de' Rasi lavorati debba essere fornita di ottanta portate, in guisa che abbia ottanta fila per ogni portata, colla medesima filatura, e tortura, che negli altri capi si è espressa, e che abbia due palmi di larghezza, a che si debba tutto ciò osservare sotto le avvisata pene. Permette però la M. S., che possano lavorarsi con colori differenti da' praticati, in conformità delle novelle mode, ed usanze.

Per ciò che appartiene a' Rasi lavorati, o ventiricei; ha prescritto la M. S., che la loro tela debba avere noo meno di ottanta portate, come i Rasi lavorati, e la stessa larghezza di questi Drappi, e che se mai abbiano il piletto, le portate dovranno essere cento; a che si impongano le stesse soprannotate pene, contra de' trasgressori.

De' Rasi Piani, Rasini o vero Rasetti.

Si è ordinato da S. M., che i Rasi piani di paragone di un colore, debbano avere la Tela di cento portate; e che debba essere filata, torta, e tramata con doppia trama, la quale non debba essere cruda, o biscotta; e che rispetto alla larghezza si osservi quella, che si estende a due palmi; e che del rimanente sia lecito il mettere sei once di gomma per ogni pezza lunga ventiquattro canne: Nondimeno ha dichiarato la M. S., che quando vorranno fabbricarsi di larghezza maggiore; in tal caso si debbano aumentare le portate a proporzione della larghezza. Di più ha comandato S. M., che i Rasi di cento portate debbano avere nelle due cimmose due righe di colore differente: e che gli altri Rasi, ovvero Rasetti di ottanta portate, debbano avere in ambedue le cimmose una sola riga, anche di differente colore.

Per quello che appartiene a' Rasini, ovvero Rasetti, ha comandato S. M. sotto le medesime pene, che la tela debba essere di ottanta portate, e che abbia la filatura, e tortura ne' capi antecedenti espressa, con tramarsi di doppia trama. E che rispetto alla larghezza si osservi ciò che si è espresso nella precedenti rubriche, ed ha ancora dichiarato la M. S., che sia lecito d'impiegare sei once di gomma per ogni pezza di ventiquattro canne.

A riguardo de' Rasi, Rasetti, o Rasini piani, si è ordinato da S. M., che avendosi da fabbricare quelli che sono forniti di colori fini, cioè di scarlatto, di cremisi, d'iocarnato, di rose secche, o d'altro simigliante colore fino, la tela debba ancora essere interamente di fino colore, e la trama altresì; quantunque il colore della suddetta trama non giugnesse alla perfezione della suddetta tela. Ed ha prescritto la M. S., che non si possano fabbricare di colori scambienti, o di altri colori, sotto la medesime pene.

Delle Lastre, e mezze Lastre.

Ha ordinato S. M., che per le Lastre intere, la tela debba avere non meno di ottanta portate, a per ogni portata ottanta fila, colla tortura sopra descritta, o sia con brocco, o senza brocco; e che abbia due palmi di larghezza; a che si abbia ciò da osservare sotto le pene negli antecedenti capi prescritte.

Ha ordinato ancora la M. S., che per quel che tocca alle mezze Lastre, o sieno, o non sieno broccate, la tela debba avere non meno di cinquanta portate. Ed ha proibito espressamente, che non si possa nella loro fabbrica impiegare gomma, o mistura per dare tatto, o peso al Drappo: sottoponendo alle soprannotata pene i trasgressori.

De' Tabì lavorati, delle Stoffe, e mezze Stoffe.

Si è da S. M. comandato, che per gli Amuerri lavorati spolinati con oro, ed argento, o tutta seta; la tela debba essere non meno che di ottanta portate, a larga due palmi, e che se si voglia fare fabbricare col piletto, la tela, ed il piletto non abbia meno di ottanta portate: a ciò si debba osservare sotto le stesse pene a riguardo de' trasgressori.

Ha parimente stabilito S. M., che per le mezze Stoffe, la tela debba essere di cinquanta portate, e di due palmi di larghezza, a che non vi possano mettere veruna specie di gomma, di acqua, o di altra mistura per darvi tatto, o peso: sotto le stesse pene,

Di più, che le suddette Stoffe, a mezze Stoffe di colori fini, cioè di scarlatto, di cremisi, e d'incarnato, e d'altri colori simiglianti, debbano stamarsi; cioè la spola di piano, che forma il Tabì dello stesso colore fino; e l'altro ad arbitrio di chiunque compona tale fabbrica: sotto le medesime pene.

Ha altresì stabilito S. M., che i Tabì lavorati con piletto, o sieno broccati, o sieno lisci, o piani a rosetta, ovvero schacchetti, vige-

viperati, ſpinati, cordonati, o di qualunque altra ſpecie, che s'introduceſſero per le novelle mode, debbano avere la tela, o aſſolutamente di ottanta portate, e di ottanta fila per portata, con pelo torto, e filato; o che le dette ottanta portate ſieno in tela, e piletto ſtamati di doppia ſtama, con due palmi di larghezza: e ciò ſotto le ſteſſe pene. E perchè i Tabì foreſtieri di perfezione ſi oſſerva, che abbiano maggior numero di portate di ottanta; S. M. ha dichiarato, che non impediſce, che ſi poſſano fabbricare in queſto Regno. Vuole però che vi ſi debba mettere la cimmoſa rigata all'una, ed all'altra parte, ma di ſeta di colore del Drappo.

Dell' Amuerro, ovvero Gruditur.

Ha ordinato ancora S. M., che la tela degli Amuerri o ſia Gruditur piani cordonati a ſcacchetti, viperati, ſpinati, o d'ogni altra ſorta colorati, debba eſſere di ottanta portate, e larga due palmi; ſenza però togliere la libertà di fabbricarli con maggior numero di portate; giacchè ſi oſſerva, che gli ottimi Amuerri, o Gruditur foreſtieri tengono maggior numero di portate, che l'ottanta; ſicchè la M. S. vuole, che i fabbricati in Napoli non abbiano minor numero di portate che ottanta. Ma per lo maggior numero laſcia il pieno arbitrio a' Manifatturieri. Si comanda altresì da S. M., che a sì fatti Drappi di ottanta portate ſi debba mettere una ſola riga in ambedue le cimmoſe, ma di color differente, ed a quelli che foſſero fabbricati con cento portate, due righe. E ſe per avventura eccedono le cento portate, tre righe nell' una, e nell' altra cimmoſa, ed anche di color differente.

Eſſendo notorio, che ſi faccia in queſto Regno un grandiſſimo ſmaltimento di Drappi liſci di diverſe larghezze; cioè de' Taffettà chiamati d'Inghilterra, o di Francia, di Mantino, di Nobiltà di Firenze, di Gruditur, di Nimes, di Raſi capiſciole, di Taffettà luſtrati negri, e ſottili, per farne cuffiotte da donne; ha perciò ſtabilito S. M., che quando l'abbondanza delle ſete fine del Regno permetterà, che ſe ne poſſano fabbricare della ſteſſa perfezione, che da' foreſtieri vengono fabbricati, in tal caſo i ſuddetti Taffettà d' Inghilterra, Mantini, o Nobiltà dovranno avere la tela larga due palmi, e due terzi, e ſettanta portate di ottanta fila per ciaſcheduna portata, laſciando parimente l' arbitrio a' Drappieri, ed a' Manifatturieri di fabbricarli con maggior numero delle ſuddette portate. Ma vuole la M. S., che debbano eſſere ſempre tramati di Seta tinta, cotta, e torta a due capi. E perchè ragion vuole, che non s' impediſca la fabbrica de' Gruditur, ad imitazione di quelli che vengono fabbricati fuori del Regno; perciò S. M. comanda, che volendoſi fabbricare, debba eſſere la loro tela della larghezza di un palmo, e ſette ottave, e che abbiano trentacinque portate doppie, che ſono ſettanta portate di filo chiamato ſemplice, di ottanta fili per ciaſcheduna portata, tramata di due, o al più tre capi, di trama raddoppiata torta al molino, tinta, e cotta, colle cimmoſe ad ambedue i lati, che abbiano una ſola riga, di differente colore da quello che tiene la tela, acciò vengano diſtinti da tutti gli altri conſimili Drappi. Ha dichiarato altresì S. M., che non perciò ſi debba intendere proibita la fabbrica de' Tabì Napoletani di ottanta portate, e larghi due palmi; giacchè di queſti Drappi ſi fa in queſta fedeliſſima Città, e nel Regno un grandiſſimo conſumo.

Del Raſmuer, ovvero Amuer.

Ha preſcritto S.M., che il Raſmuer, ovvero Amuer, o ſieno raſati, o ſieno piani, o lavorati, o ſpolinati a Scacchini, debbano avere la tela, o il piletto di cento portate, e larga due palmi: imponendo a' traſgreſſori le pene negli antecedenti articoli eſpreſſi.

De' Tabì piani.

Parimente ha ordinato la M.S., che i Tabì piani debbano avere la tela di ſeſſanta portate, di ottanta fila per ogni portata, e larga due palmi, e ſenza cimmoſa di altro colore; ma colle cordelline alla punta, che ſieno di ſeta del colore ſteſſo, acciò con tal ſegno vengano a diſtinguerſi dall'Amuerro; ed ha impoſte le medeſime pene a' traſgreſſori.

De' Griſcetti.

Ha comandato S. M., che le tele, e piletto de' Griſcetti ſopra Raſo, ſopra Tabì, ſopra Spina, o ſopra qualſivoglia altro genere, debbano avere cento portate; e che facendoſi di tela aſſoluta, ſieno fabbricate di ottanta portate, e che altresì sì fatta tela debba eſſere larga due palmi: ed ha impoſte la M. S. le medeſime pene a coloro, che violano sì fatto ſtabilimento.

Delle Lame, e mezze Lame.

Ha giudicato ragionevole S. M., che la tela delle Lame e mezze Lame, o ſieno piane, o ſpolinate con oro, ed argento, o teſſute io ſeta, debba eſſere non meno di quaranta portate, e debba eſſere larga due palmi; imponendo le ſopraddeſcritte pene a' traſgreſſori.

In oltre ha comandato S. M., a riguardo di tutt' i Drappi broccati con oro, argento, o ſeta, che quando ſi vogliano fabbricare per renderli più perfetti, con maggior numero di portate, ſia ad ognuno lecito il farlo.

De' Pignaſchi, ovvero Ciambellotti.

Ha comandato S. M., che la tela de' Pignaſchi, ovvero Ciambellotti, debba eſſere di ſeſſanta portate, di fila ottanta per ciaſcuna portata, colla filatura, e tortura a due capi, e colla ritortura a quattro capi, in guiſa che vengano ad eſſere cento venti le ſuddette portate; e che ſimigliante tela abbia di larghezza due palmi; e ſia lecito di ſtamarla di ſtame cruda tinta; ed ha impoſta la pena della perdita della roba, e di cinquecento ducati a' traſgreſſori. Ha dichiarato però la M.S., che quando vorrà farſi sì fatta tela di maggior larghezza, ſia ciò lecito, con condizione che le

le portate si debbano accrescere a proporzione della larghezza; e che coloro, che faranno altrimenti, incorrano nella medesima pena.

De' Boratti, Borattoni, Telette piane, Terzelle, Saje di Seta, Zegrini, e Zegrinetti.

Si comanda da S. M., che la Tela de' Boratti, delle Telette piane, delle Terzelle, delle Saje di Seta, de' Zegrini, e de' Zegrinetti colorati, debba essere di quaranta portate, e con trama doppia: avvertendo, che tutt' i suddetti generi di Drappi non debbano eccedere il peso di cinque once per canna, tenendo di larghezza due palmi: e che solamente i negri possano avere il peso di cinque once e mezza. Ha prescritto ancora la M. S., che nè i Boratti, nè i Borattoni sopra esposti debbano essere cordonati, e che incorrano nelle sopraddescritte pene i trasgressori. Si è altresì prescritto da S. M., che abbiano due palmi di larghezza, e che dovendosi fare di larghezza maggiore, debbano accrescersi a proporzione le portate; e per osservanza di ciò ha imposte le stesse pene.

Degli Ormesini.

Quantunque la Tela degli Ormesini solita a servire per manti di donne, o ad altri usi, per gli antichi stabilimenti, necessariamente dovesse essere di cento portate; tuttavia per giusti motivi, e sin ad altro novello ordine, ha stabilito S. M., ed ha conceduto, che possa, e debba fabbricarsi tanto di cento portate, quanto di ottanta: e che nella cimmosa della Tela si debba tessere un segno, che distingua quella di cento portate, da quella di ottanta; e perciò ha ordinato S. M., che gli Ormesini di cento portate sia colla cimmosa di color differente, e quelli di ottanta portate sieno privi di tal segno. Del rimanente vuole S. M., che le suddette portate sieno tramate con trama filata, e torta a due capi; e che la larghezza di detti Ormesini sia di quattro palmi; ed ha prescritto tutto ciò la M. S. sotto le medesime pene contro a' trasgressori.

De' Taffettà.

Per quel che tocca a' Taffettà a due capi, ha comandato S. M., che la Tela debba avere non meno di quarantacinque portate, e che abbia di larghezza non meno che tre palmi ed un quarto; e ciò sotto le medesime pene. Ed ha comandato sotto le stesse pene, che i Taffettà semplici ad un capo debbano avere quarantacinque portate, o almeno quaranta, e che abbia la stessa larghezza di tre palmi ed un quarto.

Ha altresì comandato la M. S. sotto le sopraddescritte pene, che avendo gli Spomiglioncini la larghezza di due palmi, la loro Tela debba avere non meno di sessanta portate, di pelo filato, e torto a due capi, e sila ottanta per ciascuna portata, e tramata di Spomiglia torta, colla stessa di sedici punti sopra otto ferretti, quando servono per uso di veli di donne, e di quelli lavori, che chiamansi mantichi. E che quando vorrà darsi alla loro Tela la larghezza di quattro palmi, dovrà avere cento venti portate di pelo filato, e torto a due capi, e tramati, come sopra, colla stessa Spomiglia: imponendosi per ordine di S. M. le medesime pene a' trasgressori.

Per quel che tocca agli Spomiglioni larghi due palmi, comanda S. M. sotto le soprannotate pene, che debbano avere non meno di ottanta portate, di pelo filato, e torto, nella forma antecedentemente spiegata, e che sieno tramati colla medesima Spomiglia.

In oltre ha dichiarato S. M., che facendosi i Drappi broccati con oro, od argento, ad imitazione de' lavori stranieri, sia lecito fabbricarli con due palmi di larghezza; ma che in tal caso si debbano aggiugnere le portate a proporzione della larghezza maggiore, ed in conformità degli stabilimenti delle portate in ogni qualità di Drappi; dovendo nondimeno esservi la distinzione nelle cimmose, che si è spiegata negli antecedenti Capi.

De' Drappi di Porta-Nova.

Si prescrive da S. M., che per li mezzi Dammaschi, e Dammaschetti, tramati con filato, con bambagia, o altra cosa simile, che non viene ricavata dalla Seta; la Tela debba essere non minore di trenta portate: e che volendosi tramare con Capisciola, Cocullo, Calamo, Follaro, od altra cosa simile, che nasce dalla Seta; la Tela debba avere non meno di quarantacinque portate, e dev' essere larga due palmi; e che ciò si faccia precedente la licenza del Consolato dell' Arte, sotto pena della perdita della roba, e di cento cinquanta ducati.

De' fondi di Taffettà.

Si è stabilito da S. M., che a riguardo de' fondi di Taffettà, la Tela dovrà avere non meno di venticinque portate, ed il piletto ad arbitrio, che sia larga due palmi; e che facendosi di color cremisi, la trama, che si pone nel Taffettà, dovrà essere similmente di color cremisi; ed ha imposte le medesime pene a' trasgressori.

De' Broccatelli.

Vuole S. M., che de' Broccatelli tramati con filato, la Tela, ed il piletto debba avere non meno di cinquanta portate; e che la suddetta Tela sia larga due palmi; e che ciò si osservi sotto le medesime pene.

Delle Chiapposelle.

Si è comandato per parte di S. M., che rispetto alle Chiapposelle, o sia Tavanelli, tramati con filato, o con altro, o sieno fabbricati sul Raso, o sul Tabì, o sieno piani, o sieno lavorati, la Tela debba essere di non più che venti portate, e che abbia non meno di due palmi di larghezza; ed ha imposte le sopraddescritte pene a' trasgressori.

Ha parimente dichiarato la M. S., che volendo chi che sia fabbricare Drappi di maggior larghezza di quella, la quale si legge stabilita ne' presenti Capitoli; sia lecito il farlo, purchè si accrescano le portate proporzionatamente alla larghezza; altrimenti s' incorra nelle medesime pene.

Delle Calzette.

Ha ordinato ancora S. M., ſotto le medeſime pene, che tutte le Calzette, o ſieno a maglie, o ſieno teſſute a telajo, debbano eſſere di tutta ſeta in pelo, filata, e torta a due capi, e non di trama. Ed ha dichiarato la M. S., che le Calzette a maglia piana, debbano eſſere di pelo, e fabbricate con ſete piane fine di Monteleone, o con altra ſeta di ſimigliante qualità, e che il predetto pelo debba eſſere filato a quattordici punti ſopra ſedici, e la ſeta torta a diciotto punti ſopra ſedici; non oſtante qualſivoglia ordine antecedentemente pubblicato.

Riſpetto alle Calzette traſparenti, o a maglie di Vincenzo; ordina S. M. ſotto le precedenti pene, che ſi debbano fabbricare di ſeta ritorta, cioè filata a punti ventiquattro ſopra la ſtella a ſedici, e torta a punti ventiquattro ſopra ferretti; e che eſſendo le ſete più pronte, cioè raddoppiate a più capi, la ſeta debba eſſere filata, e torta ſecondo ſta ſpiegato nel Capitolo quinto del Bando ultimamente fatto pubblicare da queſto Supremo Magiſtrato del Commercio.

Delle Camiciole, Rezzole, e Guanti.

Ha preſcritto altresì S. M., imponendo le medeſime pene a' traſgreſſori, che le Camiciole a maglia, i Guanti, e le Rezzole, ſi abbiano a fabbricare di ſeta in pelo, e non di ſtame.

De' Bottoni.

E per quel che appartiene a'Bottoni, ha ordinato S. M. ſotto le pene ſuddette, che ſi debbano lavorare perfettamente imbottiti, con ſeta lavorata in pelo, e da cucire, a quattro capi, colla ſolita formella di legname; ed ha eſpreſſamente proibito la M. S., che nella fabbrica de' Bottoni non ſi poſſa uſare ſtame filata, o che foſſe torta, o ritorta.

Delle Tocche, e de' Naſtri, e Zagarelle.

Ha ſtabilito ancora S. M., ſotto le antecedenti pene, che le Tocche, ed i Naſtri, o Zagarelle, ſi debbano fabbricare di ſeta in pelo fino, filata, e torta a due capi, e che ſi debbano tramare con trama doppia.

In oltre ha parimente comandato la M. S., che i fregetti, ovvero Zagarelle di commiſſioni, che ſi fabbricano per ſervire, così dentro, come fuori del Regno, di numero dieci, quindici, venti, trenta, e quaranta, ſi debbano lavorare di ſete piane, e fine, come ſono quelle di Monteleone, e che abbiano, tanto il pelo quanto la trama a due capi, e di un colore, e che la trama non poſſa eſſere lavorata cruda a due capi; e che il ſuddetto pelo debba eſſere filato a quattordici punti ſopra ſedici, non oſtante qualunque ordine diverſo dalla preſente diſpoſizione, che ſi foſſe dato in altri antecedenti Bandi, e che i ſuddetti fregetti ſi vendano a peſo, e non a miſura; quindi è avvenuto, che alcuni fraudolenti manifattori l' hanno fabbricati, valendoſi della ſeta ordinaria di Calabria; e con tal frode per mezzo della mala qualità della ſeta, loro hanno dato il peſo, ed hanno diminuita la miſura delle mezze pezze, che aſſolutamente debbono eſſere di venticinque canne per ognuna. Laonde ha ſtabilito S. M., che i ſuddetti fregetti ſi abbiano a lavorare colle ſete piane, eguali a quelle di Monteleone, ed ha eſpreſſamente proibito la M. S., il naſcondere dentro sì fatte pezze gli ſtuppoli, o ſtracci, che eſcono dalle predette ſete; ſotto pena della perdita della roba, e di cinquecento ducati.

Sotto le antecedenti pene ha ſimilmente comandato S. M., che di tutte le Tocche, e Zagarelle di ſtracci di Follari, Coculli, e Capiſciola, l'ordito debba eſſere torto a due capi, e che debbano eſſere tramate del medeſimo ad un capo, e che non ſi poſſano tramare di ſeta di niuna ſorta.

Oltre a ciò ha comandato S. M., che in tutte le Tocche, e Zagarelle di bambagia, non vi ſi poſſa mettere ſeta, ma che debbano eſſere fabbricate di tutta bambagia; ed ha ciò preſcritto ſotto le pene antecedenti.

Delle Trine, Paſſamani, France, e Galloni.

Ha comandato S. M., ſotto la pena della perdita della roba, e di cinquecento ducati, che tutte le Trine di Livree di ſeta, e ſeta, ſieno di tutta ſeta, e non vi ſi poſſa porre filo, filatello, Capiſciola, Cocullo, o altra coſa ſimile: e che volendoſi ſabbricare con filo, o con ſimiglianti ſpecie, ſi facciano in maniera, che ſia sì fatta ſpecie manifeſta, e ſottopoſta all' occhio; e che parimente non vi ſi poſſa meſcolare ſeta vecchia, sfilatura di Calzette, di Camiciole, di Ricci, e di altra sì fatta coſa; e che lo ſteſſo ſi debba intendere a riguardo de' paſſamani, e de' galloni.

Per le France, anche ſotto la ſuddetta pena ha comandato S. M., che debbano eſſere di tutta ſeta nuova, e che in eſſa non vi ſi poſſa fraudolentemente meſcolare filo, filatello, Capiſciola, e coſe ſimili; ma che volendoſi lavorare di Capiſciola, di Cocullo, o di altra ſpecie, non ſi poſſa in tal lavoro meſcolare ſeta.

Ha parimente comandato S. M. ſotto le antecedenti pene, che niuno poſſa ſabbricare le pagliette di Vernili, ed i lacci di Capiſciola, con Seta, e di Filo dimezzato con Seta, ma che volendoſi fabbricare di Capiſciola, di Filo mezzano, o con altra ſpecie, non vi ſi poſſa meſcolare la Seta.

De' Drappi lavorati, ed imbroccati d' Oro, di Argento, e di Seta.

Per ciò che appartiene a' Drappi lavorati, ed imbroccati, ricchi d' oro, e di argento, o pure lavorati in ſeta ad imitazione degli ſtranieri; S. M. ha comandato, che ſi rimetta all' arbitrio de' manifattori il fabbricarli della larghezza di due palmi, ed anche di un dito, o due di più; giacchè ſembra, che con tale maggiore larghezza rieſcano maggiormente graditi così a' foreſtieri, come a' cittadini. Ha ordinato però la M. S. ſotto le pene antecedentemente ſpiegate, che a proporzione dell' avanzo della larghezza, ſi avanzi parimente il numero delle portate.

In

In oltre è stato altresì prescritto da S. M., che su' Drappi di colore violaceo, e come volgarmente si chiama, Vescovile, senza pericolo d' incorrere nelle pene contenute ne' Bandi pubblicati intorno alla quantità della Cocciniglia per dare il color cremisi, rimanga conceduta, e permessa la facoltà di fabbricarli con minore, o con maggiore quantità di Cocciniglia di quella che ne' suddetti Bandi viene stabilita; e che questa permissione si debba intendere rispetto a' drappi de' seguenti colori; cioè del fiore di Persico, della Coluttea, dell'Amaranta, del Pavonazzo, della Viola, e di tutti gli altri colori, che a questi sono giudicati simili; giacchè ne' drappi di sì fatti colori, secondo il giudizio degli Esperti, vi è necessario l'impiego di minor quantità di Cocciniglia, di quella, che è stata stabilita per lo cremisi carico. Ma perchè questa permissione potrebbe dare occasione alle frodi degli astuti Manifattori, e Tintori; perciò ha comandato S. M., che prima di fabbricarsi i drappi vestiti degli avvisati colori, si debba darne notizia al Consolato, perchè destini persona opportuna a prestarvi la dovuta assistenza, a fine di evitare sì fatte frodi.

Del modo che dee tenersi nel formare giudizio su' drappi, e su gli altri lavori di Seta, o di Oro, e per dichiarare se sieno fabbricati contro alle Regole stabilite, e che perciò i loro padroni, o manifattori sieno incorsi nelle pene prescritte.

Ha comandato S. M., che preso qualsivoglia genere di drappo, o lavoto di Seta, o di Oro, &c. ragionevolmente sospetto, o chiaramente convinto di essere fabbricato contra le regole stabilite; si debba quel lavoro trasportare nella Corte della Nobile Arte della Seta, e si debba riporre nel solito cassone chiuso a tre chiavi, delle quali due si conservano da' magnifici Consoli, e la terza dal Regio Credenziere; e che indi nel giorno seguente da' medesimi magnifici Consoli si debbano deputare due Esperti, i quali sommariamente, ed in virtù dell'officio loro, debbano riconoscere, e disaminate i suddetti drappi, e lavori, per formare giudizio, se sieno stati fabbricati in conformità de' presenti stabilimenti, ovvero contro alle Regole in questo Reale Editto prescritte: e che nel caso, che abbiano condannata la fabbrica di tali drappi, o lavori, da' Consoli si abbia a notificare un sì fatto giudizio alla parte; la quale se mai si sentirà gravata, dovrà essergli permesso di ottenere la revisione del giudizio, da farsi di bel nuovo da altri due Esperti non sospetti nè alla medesima parte, nè al Regio Credenziere; e che se per avventura costoro confermeranno il sentimento degli antecedenti due Esperti; in tal caso si debba da' magnifici Consoli dichiarare, che i drappi, ed i lavori sieno contrarj agli Statuti, e perciò dovranno far procedere in pena del delitto alla loro vendita, ed all' esecuzione dell' altre pene prescritte contra i rei nel presente Editto. Nondimeno se tal fiata avvenisse, che il secondo giudizio degli Esperti fosse contrario, o diverso da quello de' primi; allora ha comandato S. M., che da' magnifici Consoli si faccia elezione di due altri Esperti anche non sospetti alla parte, ed al Credenziere, e dopo che da costoro sarà fatta la dovuta ricognizione, da' predetti magnifici Consoli si formi la loro Sentenza finale in conformità di quel parere, che uniformemente sarà stato da quattro Esperti; e tal Sentenza facciano eseguire, dando però luogo a'rei di poter fare ricorso a questo Supremo Magistrato del Commercio.

E conciosiacosachè non solamente in questa fedelissima Città di Napoli; ma anche nella Città della Cava si esercita la Nobile Arte della Seta; ha sapientissimamente considerato S. M., che non potendo agevolmente i magnifici Consoli della suddetta Nobile Arte trasportarsi colà per fare la visita de'drappi, e de'lavori di Seta, che ivi si fabbricano, potrà agevolmente avvenire, che riesca tal fabbrica contraria alle Leggi stabilite negli antichi Bandi, e nel presente Reale Editto, e che di più potrebbe ancora di leggieri avvenire, che non senza gravissimi inconvenienti s'introducessero in questa Città, e ne'suoi Fondachi; perciò si è degnata la M. S. comandare, che il presente Reale Editto sia solennemente pubblicato nella suddetta Città della Cava, perchè venga colà esattamente, ed inviolabilmente osservato. In oltre sullo stesso proposito ha comandato la M. S., che quante volte i Mercanti della Cava vorranno iotrodurre in questa fedelissima Città i drappi, ed i lavori, in quella Città fabbricati, debbano darne distinta notizia a' Sindaci, ed agli Eletti della medesima Città; con dare minuto ragguaglio della qualità, e della quantità de' drappi, e lavori, che vogliono introdurre in questa Capitale; e che la suddetta nota da'Mercanti Cavesi fedelmente fatta, debba sottoscriversi autenticamente da'Sindaci, e dagli Eletti della Cava, e che indi debba in Napoli essere presentata a'magnifici Consoli della Nobile Arte della Seta, da'quali si dovrà *gratis*, cioè senza pretendere diritto alcunn, mettere sotto della predetta nota una certificatoria di avere riconosciuti, e disaminati tali drappi, e lavori, e che sieno fabbricati a tenore delle Leggi stabilite ne' Bandi e nel presente Reale Editto. E finalmente ha ordinato S. M., che introducendosi in questa fedelissima Città i drappi, ed i lavori fabbricati nella Cava, senza praticare le soprannotate ragionevoli precauzioni, sieon tali drappi confiscati, ed i loro padroni incorrano nella pena di cinquecento ducati.

Ha parimente considerato la sublime intelligenza di S. M., che il massimo inconveniente intorno alla fabbrica de' drappi nasce dalla libertà, colla quale da ognuno si esercita la Nobile Arte della Seta, senza che abbia la perizia necessaria. Per la qual cosa ha comandato la M. S., che per l'avvenire niuno sia riconosciuto per Artefice di qualunque genere di lavoro di Seta; e che a niuno sia permesso l'esercizio di una tale arte, se non sarà, precedente esame, approvato dal Consolato; il quale trovandolo abile, darà a lui la dovuta licenza.

Per la medesima ragione si è degnata altresì S. M. di comandare, che tutti coloro, i quali attualmente esercitano il mestiere della Nobile Arte della Seta, sieno tenuti fra lo spazio di un anno a comparire nel Consolato, ed a farsi notare in un libro, in cui dal medesimo Consolato si farà particolare registro di tutti gli Artefici dell'Arte, e del loro speciale esercizio, o mestiere, con escludere dal suddetto Registro quelli, che troverrà inesperti, ed incapaci fino a tanto che acquisteranno la dovuta perizia; e nel mentre che faranno tale acquisto, rimarranno esclusi non solo dal Registro, ma anche dall' esercizio dell' Arte, e si sottopongono da S. M. i trasgressori a quelle pene, che il ragionevole arbitrio de'Consoli prescriverà.

E' stato parimente ordinato da S. M., che tutti coloro, i quali vorranno essere Mercanti, i quali esercitano la Nobile Arte della Seta, dovranno essere approvati dal Consolato; e che per quel che tocca a coloro, che attualmente sono impiegati in sì fatto esercizio, sieno parimente tenuti a farsi mettere in nota presso il predetto Consolato, nel libro, in cui saranno descritti i Mercanti di Seta, ognuno sotto la particolare rubrica del loro mestiere. E tralasciando sì fatti Mercanti di ciò eseguire, ha prescritto S. M. che incorrano nella pena di venticinque once d'oro.

De' Botteghini, volgarmente chiamati Botteghelli.

CAPITOLO PRIMO.

LA sperienza ha dimostrato, e dimostra, che talvolta le persone esercitanti il traffico de' lavori di Seta, per li frequenti occulti furti, o truffe, che si sono commesse, o si commettono delle Sete, e Drappi da' Tessitori, a' quali si danno a tessere, o dalle Maestre, alle quali si danno ad incannare, o da altri, a' quali si danno a lavorare, e ad ordire; giacchè da costoro si vendono o tutte, o parte delle suddette Sete, e Drappi, a certi piccioli Mercanti, che tengono aperte Botteghe, volgarmente chiamati Botteghini, o Botteghelli, ed anche a coloro, i quali vendono lacci, e spilli; perciò ha sapientissimamente comandato S. M., che si rinnovellino tutti gli antichi ordini dati, per impedire sì fatti delitti; e che tutti coloro, i quali comprano Seta, o Drappi, e che possono ragionevolmente avere sospetto, che sieno state dalle suddette persone rubate, o truffate, non possano conchiudere tali contratti, se non quando si fa la vendita da persone conosciute, nelle quali in veruna guisa può cadere sospetto; e che sieno i sì fatti compratori obbligati, ad ogni richiesta del Consolato, dichiarare il nome, e cognome de' venditori. E vuole S. M., che succedendo somiglianti fraudolenti vendite di Sete, e di Drappi rubati, e truffati dalle persone suddette, i compratori incorrano nella pena del furto, e di venticinque once d'oro, ed i venditori alla pena del furto. Per lo medesimo effetto ha comandato la M. S., che avanti le porte de' predetti Botteghini, o Botteghelli, non si possano tenere antiporte, nè intere, nè mezze, ma che quelle debbano essere sempre aperte, e sottoposte alla veduta di ognuno; e che i padroni di somiglianti Botteghini debbano tenere un libro, in cui sieno notati i Drappi, e le Sete, che avranno comprate, ed i nomi de' venditori, acciò possano dare, ad ogni richiesta del Consolato, immediatamente la notizia del tutto; altrimenti debbano incorrere nella pena di venticinque once d'oro.

CAPITOLO II.

HA comandato altresì S. M., che non sia permesso in guisa alcuna di tenere i suddetti Botteghini, o Botteghelli, ne' vicoli, o luoghi segreti, e nascosti, o nelle stanze superiori delle Case. Ed acciò questo stabilimento sia inviolabilmente osservato, ha parimente comandato la M. S., che non si possa aprire, o tenere qualunque altro Botteghino, o Botteghello, senza che, precedente relazione del Consolato, se ne ottenga la licenza in iscritto da questo Supremo Magistrato del Commercio, per mezzo del Consigliere, che sarà Commissario della Nobile Arte della Seta. Ha comandato ancora S. M., che le suddette licenze si debbano registrare in primo luogo negli Atti di questo Supremo Magistrato, e di poi in quello del Consolato: e che si abbia per ferma regola che di sì fatti Botteghini se ne debba permettere il minor numero che sia possibile; giacchè danno occasione prossima a' furti, che possono commettere i lavoranti de' Tessitori, in danno non meno de' medesimi Tessitori, che con incomodo, e travaglio de' Mercanti Drappieri, i quali fanno tessere i Drappi.

CAPITOLO III.

ANzi per evitare i furti, che in detrimento de' Mercanti, e de' Tessitori de' Drappi sogliono commettere i lavoranti, i garzoni, le fantesche, le maestre, ed altre persone, che s' impiegano sull' Arte della Seta; ha comandato S. M., che chicchessia di qualsivoglia stato, e condizione, non abbia ardimento di comprare veruna specie di Seta dalle predette persone; ed ha imposta la M. S. la pena di trecento ducati contra de' compratori; e di furto con altre pene ad arbitrio del Consolato, contra de' venditori.

CAPITOLO IV.

SI è ordinato altresì da S. M., che da' Maestri non si possano vendere a qualsivoglia persona le Sete, o i Drappi ad essi fidati; e particolarmente, che non possano vendergli a' padroni de' suddetti Botteghini, a' Merciai, a' Cassettari, a' Saponari, ed alle persone volgarmente chiamate della Giudea, sotto pena a' compratori di trentaquattro once d'oro, ed a' venditori di furto, ed altre pene ad arbitrio del Consolato.

CA-

CAPITOLO V.

IN oltre ha ordinato S. M., che i padroni de' Botteghini, i Merciai, le Impegnatrici, od altra qualsivoglia persooa, non possano prendere in pegno da' Maestri, dalle Maestre, da' lavoranti, da' garzoni, e da altre persone, che fanno i lavori della Nobile Arte, la Seta, così cruda, come colorata, ovvero Drappi, sotto pena di venticinque once d' oro.

CAPITOLO VI.

HA parimente ordinato S. M., che se per avventura alcun Maestro, o Maestra, o lavorante, o le persone, le quali incannano la Seta, commettessero, o rubassero Seta a' Mercanti, o a' Maestri, o la dessero in pegno a' padroni de' Botteghini, a' Merciai, alle Impegnatrici, ovvero ad altre persone, quando la roba data in pegno sarà di once sei in giù, incorrano nella pena di diece once d' oro; ma se per avventura sarà di maggior somma, incorrano nella pena prescritta nel precedente Capo quarto: e comanda S. M., che posto in chiaro quale sia il padrone della suddetta Seta rubata, se gli debba immediatamente restituire senza verun pagamento.

CAPITOLO VII.

E perchè da taluni si è inventata una novella frode per truffare, e rubare la Seta, che si dà a lavorare, ad incannare, a tessere, e ad ordire; giacchè dichiarano di voler cambiare la Seta di un colore, con altra di differente colore; e per tal cambio i padroni de' Botteghini, i Merciai, ed altre simiglianti persone ricevono per sì fatto cambio intorno a due grana per ogni oncia, ed indi i predetti padroni di Botteghini, ed i Merciai, &c. portano la Seta ad altri padroni de' Botteghini, o Merciai, &c. a solo fine, che quando vengono i padroni della Seta cambiata, in cognizione del furto, possano scusarsi con dire, che da loro non si è comprata tale Seta, ma semplicemente cambiata; e tal sorta di contratto non essendo vietato, perciò abbiano lecitamente vendute le Sete ricevute in iscambio. Per evitare adunque questa pessima frode; ha ordinato, e comandato S. M., che chicchessia non ardisca per l'avvenire di fare simiglianti contratti a titolo di cambio, sotto pena di venticinque once d'oro e del prezzo della Seta a riguardo de' padroni de' Botteghini, e de' Merciai, &c., ed a riguardo de' lavoranti, de' garzoni, e degli schiavi, delle fantesche, e dell' altre persone, ch' esercitano la Nobile Arte della Seta, e che la portano a cambiare, sotto pena di furto, e sotto altre pene ad arbitrio del Consolato.

CAPITOLO VIII.

OLtre a ciò ha comandato la M. S., che succedendo sì fatti furti, e truffe, si proceda sempre criminalmente contra i Rei non ostante che spontaneamente confessassero il fatto, e che ciò s' intenda tanto a riguardo de' Lavoranti, Maestri, Maestre, &c. quanto a riguardo de' compratori delle Sete truffate, e rubate.

CAPITOLO IX.

HA stabilito parimente S. M., che ogni qualunque Mercante di drappi, filatore, Zagarellaro, Maestro, Lavorante, Garzone, Padrone de' Botteghini, Merciajo, ed ogni altro esercitante la Nobile Arte della Seta, non possa attendere a sì fatto negozio, se prima non sia matricolato, e descritto nel libro delle matricole della medesima Nobile Arte. Ed ha la M. S. sottoposti i trasgressori alla pena di due once d' oro.

CAPITOLO X.

IN oltre ha comandato S. M., che chicchessia matricolato, ed esercitante la suddetta Nobile Arte, se farà chiamare in giudizio un altro matricolato, ed esercitante la stessa Arte, tanto per causa civile, quanto per causa criminale, non possa in prima istanza chiamarlo in giudizio, fuorchè nel Tribunale della medesima Nobile Arte, acciò sieno mantenuti illibati i suoi privilegj; e da S. M. si è imposta la pena a' trasgressori di venticinque ducati.

CAPITOLO XI.

HA ordinato parimente S. M., che ogni Filatore, Maestro, o altra persona, che nel cacciare, filare, doppiare, torcere, e sfilare la Seta, facesse alcuna unzione d' olio, o in parte, o in tutta la Seta sottoposta al suo lavoro, o in essa mettesse qualsivoglia altra mistura, sia sottoposto alla pena della perdita della Seta, e di venticinque once d' oro.

CAPITOLO XII.

SI è stabilito da S. M., che se per avventura si ritrovasse alcun drappo in telajo, ordito e cominciato a lavorare contra la forma prescritta nel presente Reale Editto; sia dichiarato per intercetto, ed il padrone del drappo incorra nella perdita non solamente della parte lavorata, ma anche di tutta la tela ordita, e della trama non tessuta.

CAPITOLO XIII.

SI è ordinato da S. M., che qualsivoglia Maestro, tessitore, o esercitante la Nobile Arte, non possa dare, o far dare acqua, o mistura alcuna, prima che sia tessuto il lavoro, non ostante qualsivoglia occasione, o causa;

sa; sotto pena della perdita della roba, e di venticinque once d'oro.

CAPITOLO XIV.

HA parimente ordinato la M. S., che niuno Mastro, Lavorante, o Mercante di trine, di passamaoi, di tocche, di zagarelle, o di qualsivoglia altro lavoro di tavoletta, o di telajo, ardisca di lavorare con Seta, che sia resa lucida con olio, o con qualunque altra mistura, anche sotto la pena prescritta nel Capitolo antecedente.

CAPITOLO XV.

COmanda parimente S. M., che qualsivoglia Mercante, che dà la Seta per essere impiegata in qualsivoglia lavoro, debba consegnare tal Seta a' Maestri, spantamata io matasse ad una ad una. Ed ha prescritto contro a' trasgressori la pena nel capo antecedente espressa.

CAPITOLO XVI.

HA comandato ancora S. M., che non si possa da chicchessia far lavoro di capisciola con seta, e specialmente nelle pagliette, o vernili: e che non vi si abbia da mescolare mezzani, capisciola, o qualsivoglia altra cosa; ma che i lavori appartenenti all' Arte della Seta, sieno di tutta seta. In oltre ha comandato, che coloro, i quali torcono i lacci, o fabbricano vernili, non possano torcere detti lacci, o vernili mescolandovi qualunque minima quantità di capisciola; sotto le pene prescritte nell' antecedente Capo.

CAPITOLO XVII.

E sotto la medesima pena ha comandato S. M., che non si possa fabbricare qualsivoglia Drappo straniero, o foggia nuova non compresa ne' presenti Capitoli, se prima non se ne dà la notizia al Consolato, e da quello si prescriva il nome del lavoro, il numero delle sue portate, e la misura della sua larghezza.

CAPITOLO XVIII.

SI è stabilito parimente da S. M., che io qualsivoglia drappo, capisciola, o nelle calzette di seta, ov' entra oro, non si possa mettere argento filato sopra seta gialla; sotto pena della perdita della roba, e di trecento ducati.

CAPITOLO XIX.

HA comandato S. M., che tutt' i pettini spettanti al lavoro de' drappi, si debbano fabbricare col giusto numero de' denti, e di quella larghezza, ch' è proporzionata alla specie del drappo, cioè a riguardo de' velluti, e di altri simiglianti drappi, di due palmi. E che in somma il pettine debba essere co' denti giusti, secondo le portate stabilite per ciascun genere di drappi; e trovandosi detti pettini, che abbiano minor numero di denti, e minore larghezza di quella, che viene stabilita dall' antiche regole, i pettinatoli incorrano nella pena di ventiquattro ducati, ed i Maestri tessitori, che si servono della loro opera, incorrano nella medesima pena. Ed a fine che i Mercanti non possano scusarsi, che la mancanza della larghezza sia nata da difetto de' suddetti pettinaroli, e tessitori, ha ordinato S. M., che i Mercanti non possano ricevere tali drappi, a riguardo della larghezza, scarsi di misura, se prima non daranno la notizia del fatto al Consolato, acciò il medesimo sottoponga alla pena tanto i pettinaroli, quanto i Maestri, che avranno commessa la colpa. E nel caso che i Mercanti trascurano l'osservanza di questo stabilimento, ordina S. M., che incorrano nella pena della perdita de' suddetti drappi, e di venticinque once d' oro.

CAPITOLO XX.

IN oltre ha stabilito S. M., che ogni qualunque lavorante, cominciato che avrà il lavoro di qualche Tela a conto del Maestro, sia tenuto a terminarla, e che il Maestro non possa licenziare il lavorante prima di tal termine; purchè o l'uno, o l'altro non abbia legittima causa di fare il contrario, la qual causa debba essere sottoposta al giudizio del Consolato. Il quale dovrà ancora determinare se forse il lavorante possa abbandonare il lavoro stabilito col Maestro nel corso della settimana, o se il Maestro nel corso della medesima settimana debba licenziare il lavorante. E per tale effetto la M. S. ha sottoposti i trasgressori alla pena di un oncia d'oro, e di pagare quella somma, che importa il lavoro della intera settimana.

Ha parimente stabilito S. M., che i garzoni, i quali sono impiegati al servizio de' Maestri Tessitori, o di coloro, ch' esercitano la Nobile Arte della Seta a fine di apprendere l'Arte, non possano abbandonare il loro Maestro, e portarsi al servizio di un altro Maestro, se prima non è terminato il tempo stabilito fra loro per espresso patto, che consta per iscrittura, o per altro mezzo; purchè non vi sia in contrario una qualche legittima causa, che si dee riconoscere, e determinare da' magnifici Consoli; ed ha comandato S. M., che la stessa regola abbia luogo a riguardo de' Maestri, e degli altri, ch' esercitano l' Arte della Seta, e vogliono licenziare i loro garzoni; e che facendosi il contrario, il Maestro, e l' esercitante l' Arte della Seta debba pagare al garzone tutto l' interesse pattuito per lo tempo stabilito, ed il garzone al Maestro.

CAPITOLO XXI.

HA parimente comandato S. M., che i Maestri non possano prendere nel loro servigio i garzoni, i quali sono stati al servigio

gio di altri Maestri, se prima non consta, che sia terminato il tempo precedentemente stabilito col primo Maestro, o che sieno stati da quello legittimamente licenziati, e che ciò si osservi sotto pena di un' oncia d'oro.

CAPITOLO XXII.

Comanda S. M., che i Magnifici Consoli sieno obbligati a fare la visita generale per la Fedelissima Città, per li Borghi, e per li Casali, almeno una volta per ogni anno; e che non possano terminare tale visita fino a tanto che abbiano perfettamente visitato tutto il Corpo dell' Arte, a fine di riconoscere se i Drappi sieno fabbricati, e si fabbricano giusta le Regole prescritte nel presente Reale Editto.

CAPITOLO XXIII.

Si è stabilito da S. M., che tutti coloro, i quali tengono Telai ne' Casali di questa Fedelissima Città, debbano dopo la pubblicazione di questo Bando, fra il termine di quindici giorni, dare notizia a'Magnifici Consoli de' loro Telai: e che tutti coloro, che per l' avvenire vorranno ne' medesimi Casali mettere Telai, parimente debbano precedentemente darne la notizia a' predetti Magnifici Consoli, i quali sieno obbligati a tener nota distinta di tutt' i Telai, acciocchè a tempo opportuno possano visitargli. E se per avventura taluno non darà notizia de' Telai che tiene; comanda S. M., che incorra nella pena, così della perdita de' Telai, come de' Drappi, che fabbrica.

CAPITOLO XXIV.

Ha precisamente comandato S. M., che ne' casi d' inosservanza delle soprannotate Regole, si debbano irremissibilmente esigere le pene in esse per lo beneficio pubblico prescritte; acciò non vadano trascuratamente in oblivione, come per lo passato è avvenuto con gravissimo pregiudizio della Nobile Arte della Seta; e se per avventura, o la povertà, o l' impotenza de' trasgressori, o l' incertezza delle pruove, obbligherà a doversi modificare il rigore della Legge, ed a venire a transazione delle pene incorse a misura delle forze de' delinquenti; ha comandato S. M. che non si possa prendere tale partito, se prima il Consolato non ne avrà ottenuta la licenza in iscritto dal Commissario generale della loro Nobile Arte, dal quale si potrà dare tale licenza, quando ne avrà ottenuta l' approvazione dal Supremo Magistrato del Commercio.

CAPITOLO XXV.

Ha comandato S. M., che l' intero frutto delle suddette pene si debba introitare dal Regio Percettore, che assiste presso il Supremo Magistrato del Commercio, e che dal medesimo Supremo Magistrato se ne debba fare, con ispeciale Decreto, la distribuzione nella forma seguente; cioè che nel caso che vi sia denunciante, se gli debba dare il quarto della somma pagata in pena, o per transazione, sottrattane prima quella somma, che si è impiegata nella fabbrica del Processo; e della somma rimanente, la metà dovrà ritenere il Percettore per servigio della Regia Corte, e l' altra metà si dividerà in due parti eguali, una delle quali sarà liberata a beneficio del magnifico Console Mercante Napoletano, e l' altra metà sarà divisa in parti eguali a beneficio del Console de' Forestieri, e dell' Ispettore della Nobile Arte della Seta, quando sarà creato, dovendosi al presente dare al Credenziere. Ma se per avventura non vi è denunciante; allora dedotte le spese, si farà il sopraddescritto ripartimento dell' intera somma.

CAPITOLO XXVI.

Ha dichiarato S. M., che in virtù del presente, o di qualunque altro Bando, od Editto, non s' intenda in conto alcuno essersi derogato alle grazie concedute alla Nobile Arte della Seta da' passati Serenissimi Re, ed agli ordini dati per la loro intera osservanza; anzi S. M. vuole che col presente Reale Editto rimangano di bel nuovo confermati, e rinnovellati giusta la loro serie, e tenore.

Per tanto in esecuzione degli ordini della M. S., da questo Supremo Magistrato del Commercio, col presente Bando si ordina, e si comanda a tutt' i Magnifici Consoli presenti, e futuri della Nobile Arte della Seta, ch' esattamente osservino, e facciano osservare tutt' i soprannotati regolamenti, e stabilimenti, letteralmente, e senza interpretazione alcuna. E si dichiara da questo Supremo Magistrato, che i trasgressori indispensabilmente incorreranno nelle pene espresse, ed anche secondo la qualità del caso, in altre pene a suo arbitrio. E perchè il tutto venga a notizia d' ogni uno, nè possa allegarsene scusa a titolo d' ignoranza; ordina ancora lo stesso Supremo Magistrato, che il presente Bando si pubblichi, e si faccia pubblicare colle forme praticate ne' soliti luoghi di questa Fedelissima Città. *Dato da questo Supremo Magistrato in questo dì 12. Maggio 1741. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo di Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 17. Maggio 1741.*

1741.

(†) PRAMMATICA III.

Eodem Rege Ser. cum quo artificio extrahatur.

Perchè i drappi, e le stoffe di Seta riescano della maggior perfezione, che sia possibile, una delle condizioni, e disposizioni, che a conseguire un tal fine conducono, e la più necessaria indubitatamente si à la finezza, e egualità della Seta, la qual cosa principalmente dipende dalla perizia, e diligenza di trarla, e svilupparla da' suoi foderi, detti volgarmente

te follari. Quindi è, che questo Supremo Magistrato dopo aver inteso il parere de' periti, e pratici di tal mestiere, e prese le dovute informazioni a relazione dell' Illustre Duca di Corigliano Commissario Generale della Nobile Arte della Seta, ha formate le infrascritte Istruzioni per regolare la maniera di ben trarre la Seta.

Primo, che ogni Trattore, che trarrà Sete tanto in questa Città, suoi Borghi, e Casali, quanto nelle Provincie di Terra di Lavoro, Abruzzo citra, ed ultra, Principato citra, ed ultra, Basilicata, Bari, Otranto, Lecce, ed ogni altro luogo, ove nasce la Seta, non possa trarre la medesima in più matasse ne' mangani, ma che in ogni mangano assolutamente sieno sei matasse, e non più, ed ogni matassa non debba eccedere il peso d' once sei.

II. Che la trattura di dette Sete si debba fare sempre a croce tonda, e non a mezza croce.

III. Che i suddetti Trattori ne debbano levare da dette Sete tutt' i maschioni, i quali debbano consegnarsi a' padroni per farne mezza Seta per altro uso, che più loro piacerà.

IV. Che i suddetti Trattori non possano servirsi delle pellicce, capo mangani, e nettatura delle Sete, per ligare le matasse delle medesime, oè porle dentro dell' istesse matasse, ma che tutte le ligature sieno dell' istessa Seta, e non altro.

V. Che le suddette pellicce, capo mangani, e nettatura delle Sete, si debbano restituire a' padroni delle medesime, conforme prima si praticava; acciò da quelli si vendano separaramente per uso di capisciole.

VI. Considerandosi, che il Trattore non può vivere colla mercede di grana 10. per ogni libbra, che presentemente si paga per la trattura delle dette Sete, si vantaggi detta trattura alla ragione di grana dodici e mezzo per ogni libbra.

VII. Che nessuno Arrendatore, seu Appaltatore di Seta possa esigere da' Mastri Trattori non solo i carlini sei introdotti per abuso de' medesimi, per dar loro la licenza di poter trarre le Sete suddette, e mischiare in esse le pellicce, maschioni, od altro per dar peso alle Sete ad oggetto di esigerne la gabella, nè tampoco possano esigere cos' alcuna, anche sotto titolo di regalo, per dare la licenza che possano trarre le dette Sete; ma che le dette licenze si debbano dare *gratis* senza interesse alcuno.

VIII. Che gli Arrendatori suddetti sieno tenuti sotto rigorose pene invigilare, che i Trattori sieno esperti, e diligenti nel lor mestiere, e non essendo tali non debbano, nè possano far loro trarre dette Sete.

IX. Che tutte le Sete, che nascono nelle Calabrie, le quali si chiamano di appalto, a Cirella, come sono quelle di Belvedere, Luzzi, Fagnano, Malvito, Torano, Cavallerizze, e di Reggio, si debbano le medesime trarre a Cirella, e non croce, nè mezza croce con tutta quella diligenza che si ricerca, conforme per prima si praticava, con pagarsi a' Trattori delle medesime la loro congrua, e giusta mercede a proporzione della diligenza, e fatica, che da essi loro s' impiegherà in detta trattura.

X. Le tratte d' appalto di Costa si debbono tutte trarre a croce tonda colle condizioni di sopra espressate, senza mischiarsi le pellicce, maschioni, ed altro, e parimente nel tempo della trattura facienda ne' mangani, non debbano oltrepassare sei matasse per ogni mangano, e che ciascuna matassa non oltrepassi il peso d' once sei come sopra.

XI. Che le Sete di Monteleone, Guardavalle, Badutati, Satriano, Girace, Sorero, Girifalco, ed altri luoghi convicini sieno tratte ancora a croce tonda, con tutta la diligenza, che si ricerca, senza mischiarsi le dette pellicce, maschioni, od altro con pagarsi a' Trattori di quelle la giusta mercede di grana 10. per ogni libbra, solita pagarsi loro, non ostante qualsisia abuso introdotto.

Le quali Istruzioni essendo state approvate dalla Maestà del Re nostro Signore, che Iddio sempre feliciti, con Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, in data de' 25. del caduto Aprile, con ordine a questo Supremo Magistrato di farle imprimere, e successivamente pubblicare con suo Bando; perciò in esecuzione di tal sovrano Real comandamento, ingiungiamo a tutti coloro, che fanno l' industria della Seta, e comandiamo a tutt' i Trattori della medesima, che osservino, e facciano respettivamente osservare le soprannotate Istruzioni; e che il presente Bando sia pubblicato in questa Capitale, e nelle Provincie del Regno, e precisamente ne' luoghi, ove si traggono le Sete; e che seguira la pubblicazione nelle forme solite, e consuete, ritorni a Noi, ed a chi spetta colle dovute relate. *Dato da questo Supremo Magistrato questo dì 2. Maggio 1740. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo de Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 21. Maggio 1740.* 1740.

(†) PRAMMATICA IV.

Eodem Rege Sericum quo artificio coloretur.

Dopo avere questo Supremo Magistrato di Commercio, con le Istruzioni, che furono poi pubblicate con Bando emanato a dì 6. Aprile del corrente anno, date le opportune provvidenze per l' ottima riuscita della tinta negra della Seta, volendo similmente provvedere alla perfezione delle altre tinte di varj colori, si è maturamente applicato a prendere a tal effetto le necessarie informazioni da persone perite, e pratiche di tal mestiere, ed avendole, a relazione dell' Illustre Duca di Corigliano Commissario Generale della Nobile Arte della Seta, in più sessioni esaminate, e discusse, ha in seguito formate su tal soggetto le infrascritte Istruzioni.

I. Che tutte le Sete, che si avranno da tingete di qualsivoglia colore, si debbano prima cuoce-

cuocere, e bollire col ſolito ſapone per lo ſpazio di un' ora, e poi ben cotte tingerſi, e metterſi in allume.

II. Che tutt' i colori incarnati, ſcarlatti, donzelli, e di roſe ſi debbano tingere ſchietti con zafferano ſelvaggio, feccia ſerrigna, a ſugo di limoncello, ſenza roccella erba di Levante, che dà forza al colore, ma poi ſmarriſce, o altra miſtura, ſotto pena della perdita delle Sete, e di ducati 300.

III. Che il cremiſi fino ſi debba tingere con la coccìniglia, o ſien ſemenze cremiſi, almeno con once due per ogni libbra di Seta, ſenza porci verzino, od altro materiale, ma che aſſolutamente vi ſi poſſa porre la polvere di galla, acciò ve n' entri quel poco, ch' è neceſſario ſolamente, cioè per ogni libbra cocciniglia once ſei di polvere; altrimenti varrebbe per accreſcere peſo alle Sete in frode de' compratori, e con meno durata de' drappi, con darne prima notizia al Conſolato, ſotto le medeſime pene.

IV. Che il pardiglio non ſi poſſa fare di campece, nè tampoco il verde in bruno, ma i detti colori ſi debbano fare di vaſcello coll' indago, ſotto le medeſime pene.

V. Che a neſſuna ſorta di Seta colorata ſi poſſa poner galla, nè ſbrodatura di galla, ſommacco, o altra miſtura, ma che ſolamente al detto color cremiſi ſi poſſa porre la detta polvere di galla, precedente la notizia al Conſolato: ſotto le medeſime pene, a tre anni di galea.

VI. Che a' colori lionati ſi poſſa porre ſolamente ſbrodatura di galla, precedente la notizia del Conſolato, e non ad altri colori, ſotto le medeſime pene, e con avvertenza, che occorrendo farſi i detti colori lionati, e pardigli, non ſi poſſa dare a detta ſbrodatura, ſe non nel Regio Serraglio, ove debbano immetterſi le Sete per darſi ivi la ſbrodatura predetta.

VII. Che neſſuno Tintore tenga in ſua caſa, o bottega neſſuna ſorta di galla nè ſana, nè piſtata, nè bollita, nè tampoco ſbrodatura di galla, ſotto le medeſime pene.

VIII. Che il color ponzò fino, volgarmente detto ſcarlatto, ſi debba prima fare giallo di terra uriana, e poi tingerſi con zafferano ſelvaggio ammaeſtrato con feccia, e ſugo di limone ſotto le medeſime pene.

IX. Che il color ponzò ſi debba tingere con ſemenza cremiſi, ſenza terra uriana, o verzino, ſotto le medeſime pene.

X. Che volendoſi tingere Seta con detta terra uriana, o verzino, non ſe le poſſa dar nome di color ponzò, ma ſi debba chiamar di giojema, il quale colore tinto con detta terra uriana, o verzinn, non ſi poſſa porre a neſſuna ſorta di drappo, capiſciole, ed altre ſorte di lavori ricchi, dove entra oro, ed argento; ma in queſti ſi debba porre la detta Seta di color ponzò, tinta con detta ſemenza cremiſi, ovvero il detto colore ſcarlatto tinto come ſopra, acciò il drappo, ed ogni altro genere di lavoro ricco ſabbricato con detta Seta ponzò, o ſcarlatto, come ſopra, abbia la ſua perfezione, durata, e vivacità, e non gialliſca fra breve tempo, ſiccome accade con detti colori, eſſendo tinti con detta terra uriana, e verzino, il quale colore falſo di giojema tinto con detta terra uriana, e verzino ſi poſſa porre, e ſervire ſolamente ne' lavori di Seta, dove non entra oro, ed argento, coma ſono zagarelle, calzette, drappi, ed ogni altro lavoro di Seta ſenza oro, ed argento, ſotto pena a' Mercanti, ed eſercitanti detta Nobil' Arte, della perdita della roba, e di ducati 300.

XI. Che niuno Tintore di colore poſſa tinger le Sete in giorno feſtivo di precetto, eccetto che i colori di vaſcello, che prima ſi trovaſſero cominciati, nel qual caſo ne debbano dar notizia al Conſolato ſotto le medeſime pene.

XII. Che neſſuno Tintore di colore poſſa tenere la tinta dentro palazzi, fondaci, vicoli, nè ſopra camere, ma quella debbano tenere ne' baſſi, i quali ſtanno ſituati in pubblica piazza, di modo che avendo botteghe, dove ſono più baſſi, uno dentro l' altro dalla parte di dentro, la tinta ſuddetta debba ſtare nel primo baſſo a fronte della ſtrada, e trovandoſi tinta negli altri baſſi di dentro, incorrano nella pena della perdita delle caldaje, e degli ſtigli, che ſi troverranno, e di due anni di galea.

XIII. Che neſſuno Tintore di colore poſſa eſercitare, nè tingere Sete di colore negro ſotto le medeſime pene.

XIV. Che neſſuno Tintore di colore poſſa comperar Seta per quella tingere, e poi venderla a qualſivoglia perſona, nè tampocn fabbricarne, o farne ſabbricare drappi, o altrò genere di lavoro, tanto per se, quanto per intermezza perſona, non oſtante qualſivoglia licenza finora ottenuta, ſotto pena così al venditore, come al compratore della perdita della roba, e di ducati 300.

XV. Che neſſuno Tintore di colore poſſa tingere Seta di qualſivoglia colore, che ſi chiama biſcotta, cioè meno cotta del ſolito, ſotto pena tanto a chi la tingerà, quanto a chi la farà tingere, della perdita della roba, e di ducati 300.; atteſo meno cotta dello ſpazio di un' ora rimane più peſante, fa il lavoro ruvido, moſtra maggior peſo, e ſi taglia da per se, non avendo la convenevole fleſſibilità, e morbidezza.

XVI. Che neſſuno Tintore di colore poſſa tingere di qualſivoglia colore, Seta cruda, ſotto le medeſime pene, e di due anni di galea.

XVII. Ce neſſuno Mercante poſſa tener tinta di colore, tanta per se, quanto per intermezza perſona, ſotto pena della perdita delle caldaje, e degli ſtigli, e di ducati 300.

Le quali Iſtruzioni eſſendo ſtate approvate con Real Diſpaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 28. del paſſato Marzo con ordine a queſto Supremo Magiſtrato di farle ſtampare, e pubblicare, e d' invigilare colla maggior ſollecitudine alla di loro eſatta oſſervanza; perciò col preſente Bando ordiniamo, e comandiamo a' Magnifici Conſoli *pro tempore* della Nobil' Arte della Seta, ed a tutt' i Tintori di Sete colorate, che facciann oſſervare, e riſpettivamente oſſervino

tutti, e ciascheduno de' soprascritti Capi, e Regolamenti letteralmente, e senza interpetrazione veruna, dichiarando, che i trasgressori indispensabilmente incorreranno nelle pene di sopra espresse, e comminate, ed in altre a nostro arbitrio. E perchè il tutto venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsene causa d'ignoranza, vogliamo, ed espressamente ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, e si faccia pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, osservandosi nella pubblicazione la forma solita, e consueta; e che dopo seguita la pubblicazione suddetta ritorni a Noi colla debita relata. *Dato dal Supremo Magistrato questo dì 2. Maggio 1740. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo de Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista de Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 21. Maggio 1740.*

1740.

(†) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Denuo de Serico extrahendo.

SIno da' 29. Aprile dell'anno 1751. fu d'ordine di S. M. (Dio guardi) pubblicato bando del tenore, che siegue.

Benchè con indefessa applicazione siasi degnato sempre il paterno amore di S. M. (Dio guardi), di proccurare la perfezione de' drappi, e delle stoffe di Seta, e tra le altre cure presesi su tale affare, facesse sin da' 2. Maggio 1740. pubblicare per mezzo di questo Supremo Magistrato di Commercio un Bando, con cui si prescrisse il modo da osservarsi nel trarre da' foderi, o sieno follari le Sete, come quello, che produce la loro dovuta finezza, ed uguaglianza, e quindi la bellezza, e perfezione de' drappi; pure la detta Nohile Arte si è veduta, e si vede tutto giorno andare in decadenza per colpa de' trattori, che o poco pratici, o poco amatori di fare il loro dovere, non sieguono le Regole, e le Leggi prescritte loro.

Un tal abuso ha dato motivo alla Conferenza destinata da S. M. a proporre gli spedienti più proprj per lo stabilimento del Commercio interno, ed esterno di questo Regno, di volgere il pensiero al dovuto rimedin di un tanto disordine notabilmente dannoso in varie guise allo Stato, prechè tali Sete malamente tratte si vendono assai meno di quelle, le quali si traggono in buona forma', perchè i nostri drappi disettosi non hanno esito per fuori, ed appresso di noi medesimi sono posposti di buona voglia a' drappi forestieri, benchè si paghino il terzo di più, e perchè esitandosi poca quantità de' nostri drappi va a diminuire l'industria delle Sete in tutto il Regno.

E ciò stante avendo la Cnnferenza medesima conosciuto, che per l'ottenimento d'una cosa tanto importante conveniva formarsi un nuovo Bando con aggiunta di varj necessarj articoli da farsi inviolabilmente, e rigorosamente osservare assieme con quelli contenuti nel detto Bando del 1740., i quali Articoli tutti furono unitamente proposti a S. M., giusta il tenor seguente.

I. Che ogni Trattore, che trarrà Sete, tanto in questa Città, suoi Borghi, e Casali, quanto nelle Provincie di Terra di Lavoro, Abruzzo citra, ed ultra, Principato citra, ed ultra, Basilicata, Bari, Otranto, Lecce, ed ogni altro luogo, ove nasce la Seta, non possa trarre la medesima in più matasse ne' mangani, ma che in ogni mangano assolutamente sieno sei matasse, e non più, ed ogni matassa non debba eccedere il peso di once sei.

II. Che la trattura di dette Sete si debba far sempre a croce tonda, e non mezza croce.

III. Che i detti Trattori debbano levare dalle dette Sete tutt'i maschioni, i quali debbano consegnarsi a' padroni per farne mezza Seta per uso, che più loro piacerà.

IV. Che i suddetti Trattori non possano servirsi delle pellicce, capomangani e nettatura delle Sete per legare le matasse delle medesime, nè porle dentro delle stesse matasse, ma che tutte le legature sieno della stessa Seta, e nnn altro.

V. Che le suddette pellicce, i capomangani, e la nettatura delle Sete si debbano restituire a' padroni delle medesime, conforme prima si praticava, acciò da quelli si vendano separatamente per uso di Capisciole.

VI. Considerandosi, che i Trattori non possono vivere con la mercede di grana dieci per ogni libbra, che presentemente, ed indistintamente si paga per la trattura di dette Sete, si dichiara, e si nrdina, che da oggi in avanti per le Sete, che si chiamano di appalto, o cirelle, come sono quelle di Belvedere, Luzzi, Fagnano, Malvito, Torano, Cavallerizze, Reggio, ed altri luoghi, le quali Sete si debbono indispensabilmente trarre a cirella, e non a croce, e mezza croce, e con tutte le altre divisate diligenze, si paghi a' Trattori la mercede di grana quindici per ogni libbra. E per le Sete dette Piane o sia di Monteleone, Guardavalle, Badulati, Striano, Girace, Soreto, Girisalco, ed altri luoghi, le quali debbono essere tratte a croce tonda con tutta la diligenza, e senza mischiarvisi le dette pellicce, maschioni, o altro &c. si paghi a' Trattori la mercede di grana dodici e mezzo per ogni libbra.

VII. Che niuno Arrendatore, *seu* Appaltatore di Seta possa esigere da' Maestri Trattori non solo i carlini sei introdotti per abuso de' medesimi per dar loro licenza di poter trarre le Sete sudlette, e mischiare in esse le pellicce, i maschioni, o altro, per dar peso alle Sete, ad oggetto di esigerne la gabella, nè tampoco possano esigere altra cosa alcuna, ma sieno obbligati a dar *gratis* le dette licenze.

VIII. Che le tratte d'appalto di Costa, si debbono tutte trarre a croce tonda colle condizioni di sopra espressate, senza mischiarvisi le pellicce, i maschioni, ed altro, e parimente nel tempo della trattura facienda ne' mangani,

gani, non debbano oltrepassare sei matasse per ogni mangano, e che ciascuna matassa non oltrepassi il peso d'once sei come sopra.

IX. Che i Trattori, i quali in tutto, e per tutto non osserveranno gli ordini, e le istruzioni predette, incorreranno nella pena di ducati venticinque a favore del Regio Fisco, e di mesi sei di carcere.

X. Dovranno ancora i detti Trattori sotto le medesime pene essere obbligati di porre ad ogni partita di Sete una cartella col loro nome, ad effetto che apparisca ad ogni Bilanciere chi è colui, che l'ha tratta.

XI. Stante la detta cartella, ogni Bilanciere nell'atto, che gli saranno presentate le partite delle Sete, noterà distintamente al suo libro il nome del Trattore, e la qualità, e quantità delle dette Sete. E quando, o vi manchi la detta cartella, o le Sete sieno di mala qualità, e non tratte nelle forme, e con le sopravvolute diligenze, non solo non dovrà lasciarle passare, ma le terrà presso di se in sequestro, e subito ne farà distinta relazione a S. M. per lo canale della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina. E mancando qualche Bilanciere di eseguire tutto ciò colla dovuta piena esattezza, o pervenendo in questa Capitale Sete di mala qualità, non tratte nel modo e nelle forme suddette, il che si riconoscerà da' Consoli dell'Arte, ed altri ad arbitrio di S. M., incorrerà nella pena di un anno di carcere, e perdita dell'ufficio.

XII. Poichè è necessario tutto il rigore per por rimedio agl'invecchiati abusi predetti; perciò la sola ricognizione delle dette partite di Sete, che sarà fatta come sopra in questa Capitale, servirà per pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, per procedersi contra de' detti Bilancieri all'esecuzione delle pene predette. E per la pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, onde procedersi contra de' Trattori a dette pene, basterà la ricognizione predetta, e la cartella, o la fede del Bilanciere ricavata dal suo libro, in cui si spieghi il nome del Trattore.

XIII. Che gli Appaltatori di Terra di Lavoro, e gli Amministratori di tutti gli altri luoghi del Regno, non permettano, nè diano licenza di trarsi la Seta a persone non ben pratiche, e bene sperimentate in quest'arte, e molto meno per interesse, ed altra qualunque passione, e causa ardiscano di usare dissimulazione, benchè minima, circa l'abilità, e le operazioni de'detti Trattori; ma sieno obbligati anche essi di proccurare, ed invigilare per loro parte al puntuale adempimento di tutto il contenuto nel presente Bando, altrimenti poco loro varrà l'addurre scuse verso de'carichi, che loro verranno addossati, per li quali giusta la qualità, e le circostanze del caso o casi, si procederà arbitrariamente alla loro punizione con pene pecuniarie, e corporali ancora. *Napoli a di 11. Aprile del 1751. Il Marchese Fogliani*.

Ed essendosi S. M. degnata d'approvargli, e volendo che si pubblichino, ed esattamente si osservino, si è compiaciuta a tal effetto di far trasmettere il tutto a questo Supremo Magistrato di Commercio, con Biglietto spedito per sua Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data degli 11. del corrente mese d'Aprile, ed anno 1751., ch'è come siegue.

Entre las demas providencias, que la Junta de Comercio va pensando para restablecer, y perfeccionar las manifacturas del Reyno dando reparo à los abusos introducidos en ellas, una hà sido la de formar y añadir à los Capitulos, y Leyes, yà publicadas desde el anno passado de 1740., *sobre el modo de tirar la Seda del capucho, o sea follero, de que depende su bondad otros trece nuevos, para la mejor manera de hilar dicha Seda. Y haviendolos visto, y aprovado S. M., ha mandado se encargue à esse Supremo Magistrado de Comercio, que por medio de Bando los haga publicar, y observar: en consequencia de que remito à V. S. de Real orden el adjunto papel firmado de mi mano, en el qual se contienen los expressados Capitulos, à fin que esse Magistrado disponga su publicacion y observancia en la forma que queda referido. Dios guarde V. S. muchos años como deseo. Palacio 11. de April de* 1751. *El Marques Fogliani*.

Per tanto in ubbidienza de'Sovrani comandamenti di S. M. ordiniamo col presente Bando, a tutt'i Trattori, Amministratori, e Bilancieri del Regno, siccome a' Consoli della Nobil' Arte della Seta, che respettivamente osservino, e facciano osservare puntualmente quanto loro viene prescritto nelle dette preinserte Regole, e Leggi sotto le pene divisate nelle medesime, ed altre ad arbitrio.

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi colle solite formalità in questa Città di Napoli, e ne' luoghi soliti, e consueti, e respettivamente negli altri luoghi del Regno, incaricando perciò a tutti coloro, a' quali spetta, di farlo pubblicare, osservando, e facendo osservare nella respettiva pubblicazione le Regole, ed i Riti soliti praticarsi in simili pubblicazioni. E che seguita la pubblicazione suddetta ritorni a noi, ed a chi spetta, colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato i 29. Aprile 1751. D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli D. Giulio Cesare d'Andres. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

E poichè l'osservanza del detto trascritto Bando colle Leggi, e Regole in esso prescritte si rende assai necessario alla perfezione de' drappi, ed altre manifatture, siccome ancora utilissima al Commercio, e vantaggiosa a tutti quelli, che fanno industria delle Sete, si è perciò degnata la M. S. di ordinare a questo Supremo Magistrato, che faccia di nuovo pubblicare il medesimo Bando. Onde in ubbidienza di detto Sovrano Real comando, ordiniamo, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti tanto di questa Capitale, quanto in tutti gli altri luoghi del Regno colle consuete formalità, affinchè nessuno possa allegare causa d'ignoranza, e sappia, che irremissibilmente i trasgressori incorreranno nelle pene in esso contenute. La qual pubblicazione seguita, ritorni a noi, ed a chi spetta, colle debite relate.

Dato dal Supremo Magistrato del Commercio i ... Giugno 1754. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Gius. Aurelio di Gennaro. D. Anton. Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Publicata a dì ..... Giugno 1754.

1754.

(†) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege Iterum de Serico extrahendo.

ESsendosi nel dì 29. Aprile dell'anno 1751. d'ordine di S. M. (Dio guardi) pubblicato Bando, ed altra volta emanato, anche precedente Real comando, nel mese di Giugno 1754., ch'è del tenor seguente *videlicet*.

Sino da' 29. Aprile dell' anno 1751. fu d'ordine di S. M. (Dio guardi) pubblicato Bando del tenore che siegue.

Benchè con indefessa applicazione siasi degnato sempre il paterno amore di S. M. (Dio guardi,) di proccurare la perfezione de' drappi, e delle stoffe di Seta, e tra le altre cure presesi su tal affare, fece sin da' 2. Maggio 1740. pubblicare per mezzo di questo Supremo Magistrato di Commercio un Bando, con cui si prescrisse il modo da osservarsi nel trarre da' foderi, o sieno sollari le Sete, come quello, che produce la loro dovuta finezza, ed ugualianza, e quindi la bellezza, e perfezione de' drappi; pure la detta Nobile Arte si è veduta, e si vede tutto giorno andare in decadenza per colpa de' trattori, che o poco pratici, o poco amatori di fare il loro dovere, non sieguono le Regole, e le Leggi loro prescritte.

Un tal abuso ha dato motivo alla Conferenza destinate da S. M. a proporgli gli spedienti più proprj per lo stabilimento del Commercio interno, ed esterno di questo Regno, di volgere il pensiero al dovuto rimedio di un tanto disordine notabilmente dannoso in varie guise allo Stato, perchè tali Sete malamente tratte si vendono assai meno di quelle, le quali si traggono di buona forma, perchè i nostri drappi difettosi non hanno esito per fuora, ed appresso di noi medesimi sono posposti di buona voglia a' drappi forestieri, henchè si paghino il terzo di più, e perchè esitandosi poca quantità de' nostri drappi va a diminuire l' industria delle Sete in tutto il Regno.

E ciò stante avendo la Conferenza medesima conosciuto, che per l' ottenimento d' una cosa tanto importante, conveniva formarsi un nuovo Bando con aggiunte di varj necessarj Articoli da farsi inviolabilmente, e rigorosamente osservare assieme con quelli contenuti nel detto Bando del 1740., i quali Articoli tutti furono unitamente proposti a S. M., giusta il tenor seguente:

I. Che ogni Trattore, che trarrà Sete, tanto in questa Città, suoi Borghi, e Casali, quanto nelle Provincie di Terra di Lavoro, Abruzzo citra, ed ultra, Principato citra, ed ultra, Basilicata, Bari, Otranto, Lecce, ed ogni altro luogo, ove nasce la Seta, non possa trarre la medesima in più matesse ne' mangani, ma che in ogni mangano assolutamente sieno sei matasse, e non più, ed ogni matassa non debba eccedere il peso di once sei.

II. Che la trattura di dette Sete si debba far sempre a croce tonda; e non mezza croce.

III. Che i detti Trattori debbano levare da dette Sete tutt' i maschioni, i quali debbano consegnarsi a' padroni per farne mezza seta per uso, che più loro piacerà.

IV. Che i suddetti Trattori non possano servirsi delle pellicce, capomangani, ed annettatura delle Sete per legare le matasse delle medesime, nè porle dentro le stesse matasse, ma che tutte le legature sieno della stessa Seta, e non altro.

V. Che le suddette pellicce, i capomangani, e l'annettatura delle Sete si debbano restituire a' padroni delle medesime, conforme prima si praticava, acciò da quelli si vendano separatamente per uso di Capilciole.

VI. Considerandosi, che i Trattori non possono vivere con la mercede di grana dieci per ogni libbra, che presentemente, ed indistintamente si paga per trattura di dette Sete, si dichiara, e si ordina, che da oggi in avanti per le Sete, che si chiamano di appalto, o cirello, come sono quelle di Belvedere, Luzzi, Fagnano, Malvito, Torano, Cavallerizze, Reggio, ed altri luoghi, le quali Sete si debbano indispensabilmente trarre a cirella, e non a croce, e mezza croce, e con tutte le altre divisate diligenze, si paghi a'Trattori la mercede di grana quindici per ogni libbra. E per le Sete dette Piane, o sia di Monteleone, Guardavalle, Badulati, Striano, Girace, Soreto, Girifalco, ed altri luoghi, le quali debbono essere tratte a croce tonda con tutta la diligenza, e senza mischiarvisi le dette pellicce, maschioni, od altro &c. si paghi a'Trattori la mercede di grana dodici e mezzo per ogni libbra.

VII. Che niuno Arrendatore, *seu* Appaltatore di Seta possa esigere da'maestri Trattori non solo i carlini sei introdotti per abuso de' medesimi per dar loro licenza di poter trarre le Sete suddette, e mischiare in esse le pellicce, i maschioni, od altro per dar peso alle Sete; ad oggetto di esigerne la gabella, nè tampoco possono esigere altra cosa alcuna, ma sieno obbligati a dar *gratis* le dette licenze.

VIII. Che le tratte d'appalto di Costa, si debbono tutte trarre a croce tonda colle condizioni di sopra espressate, senza mischiarvisi le pellicce, i maschioni, ed altro, e parimente nel tempo della trattura facienda ne' mangani, non debbano oltrepassare sei matasse per ogni mangano, e che ciascuna matassa non oltrepassi il peso di once sei come sopra.

IX. Che i Trattori, i quali in tutto, e per tutto non osserveranno gli ordini, e le istruzioni predette, incorreranno nella pena di ducati venticinque, a favore del Regio Fisco, e di mesi sei di carcere.

X. Dovranno ancora i detti Trattori sotto le medesime pene essere obbligati di porre ad ogni partita di Sete una cartella col loro nome, ad effetto che apparisca ad ogni Bilanciere chi è colui, che l' ha tratta.

XI. Stante la detta cartella, ogni Bilanciere nell' atto, che gli saranno presentate le par-

partite delle Sete, noterà distintamente al suo libro il nome del Trattore, e la qualità, e quantità delle dette Sete. E quando, o vi manchi la detta cartella, o le Sete sieno di mala qualità, e non tratte nelle forme, e con le sopravvolute diligenze, non solo non dovrà lasciarle passare, ma le terrà presso di se in sequestro, e subito ne farà distinta relazione a S. M. per lo canale della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina. E mancando qualche Bilanciere di eseguire tutto ciò colla dovuta piena esattezza, o pervenendo in questa Capitale Sete di mala qualità, non tratte nel modo, e nelle forme suddette, il che si riconoscerà da'Consoli dell'arte, ed altri ad arbitrio di S.M. incorrerà nella pena di un anno di carcere, e perdita dell'Officio.

XII. Poichè è necessario tutto il rigore per por rimedio agl'invecchiati abusi predetti; perciò la sola ricognizione delle dette partite di Sete, che sarà fatta come sopra in questa Capitale, servirà per pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, per procedersi contra de' detti Bilancieri all' esecuzione delle pene predette. E per la pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, onde procedersi contra de'Trattori a dette pene, basterà la ricognizione predetta, e la cartella, o la fede del Bilanciere ricavata dal suo libro, in cui si spieghi il nome del Trattore.

XIII. Che gli Appaltatori di Terra di Lavoro, e gli Amministratori di tutti gli altri luoghi del Regno, non permettano, nè diano licenze di trarsi la Seta a persone non ben pratiche, e bene sperimentate in quest'arte, e molto meno per interesse, ed altra qualunque passione, e causa ardiscano di usare dissimulazione, benchè minima, circa l'abilità, e le operazioni de' detti Trattori, ma sieno obbligati anch' essi di proccurare, ed invigilare per loro parte al puntuale adempimento di tutto il contenuto nel presente Bando, altrimenti poco loro varrà l'addurre scuse verso de'carichi, che loro verranno addossati, per li quali giusta la qualità, e le circostanze del caso, o casi, si procederà arbitrariamente alla loro punizione con pene pecuniarie, e corporali ancora. *Napoli a dì* 11. *Aprile del* 1751. *Il Marchese Fogliani*.

Ed essendosi S. M. degnata d'approvargli, e volendo che si pubblichino, ed esattamente osservino, si è compiaciuta a tal effetto di far trasmettere il tutto a questo Supremo Magistrato di Commercio, con Biglietto spedito per sua Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data degli 11. del corrente mese d'Aprile, ed anno 1751., ch'è come siegue.

Entre las demas providencias, que la Junta de Comercio va pensando para restablecer; y perfeccionar las manifacturas del Reyno dando reparo à los abusos introducidos en ellas, una ha sido la de formar y añadir à los Capitulos, y leyes, yà publicadas desde el anno passado de 1740., *sobre el modo de tirar la seda del capucho, o sea sellero, de que depende su bondad otros trece nuevos, para la mejor manera de hilar dicha seda. Y haviendolos visto, y aprovado S. M., ha mandado se encargue à esso Supremo Magistrado de Comercio, que por medio de Bando los haga publicar, y observar: en consequencia de que remito à V. S. de Real orden el adjunto papel firmado de mi mano en el qual se contienen los expressados Capitulos, à fin que esse Magistrado disponga su publicacion y observancia en la forma que queda referido. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. Palacio* 11. *de April del* 1751. *El Marques Fogliani*.

Per tanto in ubbidienza de'Sovrani comandamenti di S. M. ordiniamo col presente Bando, a tutt'i Trattori, Amministratori, e Bilancieri del Regno, siccome a' Consoli della Nobile Arte della Seta, che respettivamente osservino, e facciano osservare puntualmente quanto loro viene prescritto nelle dette preinserte Regole, e Leggi sotto le pene divisate nelle medesime, ed altre ad arbitrio.

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi colle solite formalità in questa Città di Napoli, e ne' luoghi soliti, e consueti, e respettivamente negli altri luoghi del Regno, incaricandone perciò a tutti coloro, a'quali spetta di farlo pubblicare, osservando, e facendo osservare nella respettiva pubblicazione le Regole, ed i Riti soliti praticarsi in simili pubblicazioni. E che seguita la pubblicazione suddetta ritorni a noi, ed a chi spetta colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato i* 29. *Aprile* 1751. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Giulio Cesare d' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

E poichè l' osservanza del detto trascritto Bando colle leggi, e regole in esso prescritte si tende assai necessario alla perfezione de'drappi, ed altre manifatture, siccome ancora utilissima al Commercio, e vantaggiosa a tutti quelli, che fanno industria delle Sete, si è perciò degnata la M. S. di ordinare a questo Supremo Magistrato, che faccia di nuovo pubblicare il medesimo Bando. Onde in obbedienza di detto Sovrano Real comando, ordiniamo, che il presente si pubblichi ne'luoghi soliti tanto di questa Capitale, quanto in tutti gli altri luoghi del Regno colle consuete formalità; affinchè nessuno possa allegare causa d'ignoranza, e sappia, che irremisibilmente i trasgressori incorreranno nelle pene in esso contenute. La qual pubblicazione seguita, ritorni a noi, ed a chi spetta, colle debite regole. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i . . . Giugno* 1754. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

Si è di poi la M. S. degnata far rimettere a questo Supremo Magistrato per Segreteria di Stato, Guerra, Marina, ed Azienda l'infrascritto Real Biglietto in data de'17. dello scorso Aprile, cioè:

Enterado S. M. del contenido nel adjunto Memorial, que han dado los Mercantes, y Filadores del arte de la seda, me manda remitirle a V. S., como hago, con prevenirle al mismo tiempo, que es su Real voluntad, disponga ese Magistrado,

do, que se publique nuebamente el Bando del año de 1751. aprovado por S. M., y que cuyde ese Magistrado de su puntual cumplimiento. Dios guarde à V. S. muchos años como deseo. Palacio a 17. di Abril de 1756. Il Marchese Squillaci.

Che però in adempimento di tai Sovrani comandamenti ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti non meno di questa Capitale, ma ben anche del Regno, con osservarsi le consuete formalità, affinchè nessuno allegar possa causa d'ignoranza, e sappia che i trasgressori incorreranno irremisibilmente nelle pene contenute nel trascritto Bando, di cui seguita sarà la pubblicazione ritorni a noi, ed a chi spetta, con le debite relate. *Dal Supremo Magistrato del Commercio 11. Maggio 1756. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 18. Maggio 1756.*

1736.

DE SODOMIA

TITVLVS CCXXVI.

PRAGMATICA PRIMA.

Committentes hoc nefandum crimen comburantur, contra quos potest inquiri ex officio.

H*Ac nostra lege, perpetuo duratura, statuimus, censemus, & ordinamus, ut si quis de cetero, a die publicationis praesentis legis, denunciatus, aut accusatus, aut inventus fuerit, tale crimen contra naturam, aut cum masculo, aut cum foemina, post praesentis nostrae legis publicationem, commisisse, poena mortis naturalis absque ulla venia, omni dilatione postposita, plectatur: ita videlicet, ut qui confessus, aut legitimis probationibus convictus fuerit, tale crimen post praedictam publicationem commisisse, igne comburatur. Foemina praeterea, quae confessa, aut legitimis probationibus convicta fuerit, tale crimen contra naturam, post hujus praesentis nostrae legis publicationem, commisisse, etiam absque venia igne comburatur.* Verum, ut detestabilis talis criminis culpa, quae puniendi modum, & poenae genus omne excedit, nullo modo impunita possit remanere, *Statuimus, & ordinamus, ut de cetero die publicationis praesentis, Locumtenens Generalis noster, qui nunc est, aut pro tempore fuerit, & omnes Gubernatores, & Praesides, & quicumque alii, quacumque in Provincia, Urbe, Villa, aut Oppido dicti Regni, Officiales praesentes, & futuri jurisdictionem criminalem exercentes, sub ira, & indignationis nostrae incursu, officiorumque suorum privatione, quam ipso facto, si hoc dissimulaverint, incurrant, aliaque graviori, nostro arbitrio reservata, teneantur ex officio contra illos, qui post publicationem praesentis, dictum crimen contra naturam commiserint (nulla expectata denunciatione, vel accusatione) inquirere. Et inquisitos, quos legitime constiterit, dictum nefandum crimen, post praedictam praesentis publicationem, commisisse, supradicta poena castigare; quam poenam remittere, aut perdonare, neque Locumtenens noster, neque dicti Officiales praesentes, aut futuri nullatenus possint; immo illis praedictam poenam remittendi, aut perdonandi omnem cum nullitatis decreto abdicamus potestatem. Itaque, non obstante illorum remissione, aut perdonamento, qui praedictum abominabile crimen, aut confessi, aut legitime convicti fuerint, post praesentis legis publicationem, commisisse supradictae poenae subjaceant.* Utque facilius ad castigationem tanti, & tam abominandi flagitii perveniri possit; *Statuimus, & ordinamus, ut quilibet, qui denunciaverit, aliquem tale crimen post praesentis nostrae legis publicationem, commisisse; uncias decem recipiat de bonis illius, qui tale crimen post publicationem praefatam, aut confessus, aut legitime fuerit convictus, commisisse.* Ceterum ut nullum detur, tam abominandi criminis perpetratoribus poenam subterfugiendi refugium; *Statuimus, jubemus, & ordinamus, ut reos, seu inquisitos, aut delatos praefati criminis commissi post praesentis publicationem nostrae legis, neque Locumtenens noster, neque alii quicunque Officiales, qui nunc sunt, aut pro tempore erunt, guidare, aut assecurare, neque etiam ad longum, neque brevissimum tempus, etiamsi solum esset unius, aut mediae horae instantis spatium, nullatenus possint, quavis ratione, vel causa, illis omnem secus agendi, cum nullitatis decreto, auferentes potestatem. Quinimmo volumus, statuimus, & ordinamus, quod a guidaticis quibuscunque, aut assecurationibus quantumcumque generalibus, & quibusvis de causis per Locumtenentem, aut Officiales nostros, qui nunc in dicto Regno sunt, aut pro tempore fuerint, concedendis, semper dictum crimen, si post publicationem praesentis nostrae legis, fuerit commissum, intelligatur, & sit exceptum. Mandantes per hanc eandem Illustribus, & Spectabilibus, Magnificis, Dilectisque Consiliariis, & fidelibus nostris, Locumtenenti Generali nostro in eodem Regno Siciliae, Sacroque nostro Consilio, & ejus Praesidi, Magno quoque Camerario, Logothetae, & Protonotario, nec non Magistro Justitiario, Praesidentibus quoque, & Rationibus nostrae Camerae Summariae, ceterisque aliis Officialibus, tam majoribus, quam minoribus, quovis nomine nuncupentur, ac officio, titulo, potestate, praeeminentia, & jurisdictione fungentibus in eodem nostro Siciliae citra Pharum Regno consti-*

Poena combustionis. Vide pr. 1. de poen.

Poen. irae, indign. priv. offic. & alia arbit.

Aufertur potestas Proregi & altis Officialibus remittendi poenam.

Denuncianti consequatur uncias decem.

Prorex. & alii Officiales non possunt fidem publicam concedere.

Semper exceptum.

ſtitutis, & conſtituendis, dictorumque Officialium Locumtenentibus, ſeu officia ipſa regentibus, ad quos, ſeu quem ſpectent praeſentes, ſeu copia earundem authentica pervenerint, ſeu fuerint quomodolibet praeſentatae, ſub noſtrae gratiae, & amoris obtentu, poenaque unciarum mille auri monetae iſtius Regni, ultra poenas praedictas, noſtris inferendarum aerariis, quatenus praeſentem noſtram legem, & ſanctionem, ac omnia, & ſingula, deſuper contenta, ad unguem teneant, & inviolabiliter obſervent, faciantque per quos decet obſervari, & caveant diligenter a contrario peragendo, aliqua ratione, ſeu cauſa, ſi gratiam noſtram caram habent, iramque, & indignationem noſtram, ac poenas praedictas cupiunt evitare.

Poen. indignationis, & unc. mille.

Volumus inſuper, & expreſſe mandamus, quod praeſens noſtra Pragmatica publicetur per univerſas Civitates, Villas, & Caſalia dicti Regni, adeo ut ab incolis, & habitatoribus declinantibus in eiſdem, ignorantia minime valeat allegari. In cujus rei teſtimonium, &c. *Datum in Oppido Medinae del Campo die 17. menſis Februarii 7. Indictionis, 1504. Yo el Rey. Yo la Reyna.*

Fuit promulgata die 15. Junii 1504. per Conſalvum Fernandez fol. 49. 17. Feb. 1504.

PRAMMATICA II.

Utentes venere praepoſtere ultimo ſupplicio tradantur.

ITem, perchè l'abominevole, e nefando vizio ſodomitico contra natura è uno de' principali delitti provocanri N. S. Dio ad ira; per lo quale ſuccedono ſopra la Terra fame, guerre, peſtilenza, tremuoti, e le Città con gli abitatori giuſti, ed ingiuſti egualmente vengono a perire. Alla punizione del quale eſſendo degnamente provveduto per novella Prammatica di S. M. Cattolica, edita in queſto Regno avanti il ſuo feliciſſimo avvento, e già univerſalmente pubblicata, che quei, che ſaranno *legitime de hoc crimine* convinti, ſi debbano alla pena capitale, ed all' ultimo ſupplicio condannare. E con tutto queſto ci è riſerito da molte parti, che ſecretamente non ſi ceſſa al tutto da tal vizio; com'è il ſupremo deſiderio di Sua Altezza, che s'abbia d'aſtenere. Per il che volendo la prefara Maeſtà *opportune* provvedere, acciocchè totalmente s'abbia da ceſſare da tal delitto " Vuole, ordina, e comanda, che non ſia perſona alcuna, di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, che abbia audacia, ne preſuma incorrere in tal delitto ſodomitico contra natura, nè con maſchio, nè con femmina, ſotto la pena di perdere la vita, giuſta il tenore, e contenenza di detta Prammatica, la quale ſenza riſpetto di permutazione di pena alcuna irremiſibilmente ſi eſeguirà, tanto contra i detti delinquenti, quanto contra gli Officiali, che non procedeſſero alla detta debita punizione, o che quella differiſſero, ovvero diſſimulaſſero, così come in detta Prammatica ſi contiene ".

1. ſup. eod.

poen. mortis.

poen. ead.

PRAMMATICA III.

Pragm. 1. Nec Barones poſſunt hoc crimencomponere, nec indulgentiam aut fidem publicam concedere inquiſitis.

COn grandiſſima ragione la Maeſtà del Re Cattolico per ſua Prammatica fatta nell' anno 1504. comandò, che tutti quei, che commetteſſero l'orrendo, ed abominevole vizio, e peccato nefando, ſi doveſſero punire, e gaſtigare colla debita, e condegna pena del fuoco; e per l'acerbità di eſſo, la quale da ſe perturba, ed offende ciaſcuna perſona, che l'intende, comandò, che niuno de' ſuoi Vicerè in queſto preſente Regno, nè altri Officiali maggiori, o minori preſumeſſero indultare, guidare, o comporre perſone inquiſite di ſimile delitto. E perchè è occorſo dubitarſi, ſe la Prammatica predetta proibendo l'indulto, guidatico, o compoſizione, includa i Baroni del preſente Regno. Per tanto conſiderando la qualità del delitto, la mente di S. Maeſtà Cattolica apparente dalla medeſima Prammatica, la grave offeſa, che ſi fa alla Maeſtà divina, " Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente, dichiarare, che ſotto la detta proibizione s' includano *etiam* i Baroni del detto preſente Regno, ed i loro Officiali, non oſtante qualſivoglia privilegio conceduto, ſotto qualſivoglia forma di parole. Annullando, e caſſando tutte le compoſizioni, indulti, guidatici, o altra grazia, e commutazione di pena, che in ſimili delitti ſi ritrovaſſero fatti per detti Baroni, e loro Officiali. Ordinando di più in virtù del preſente Bando, *omni tempore valituro*, che *in futurum* non ardiſca qualſivoglia Barone, di qualunque qualità, autorità, e dignità ſi ſia, concedere indulti, grazie, guidatici, far compoſizioni, o commutazioni di pene di ſimili delitti, ſotto le pene, in detta Regia Prammatica contenute, le quali *irremiſibiliter* s'eſigeranno. Ordinando, e comandando ancora, che tutto quello, che nel preſente Bando è diſpoſto, s'intenda ancora diſpoſto, e proibito ſotto le medeſime pene ne' caſi di beſtemmie del Santiſſimo nome di Dio Benedetto, di Noſtro Signor Geſu-Criſto, e della Glorioſiſſima Maria Vergine ſua ſantiſſima Madre " *Datum Neapoli in Regio Palatio die 28. menſis Julii 1571. Antonius Cardin. de Granvela. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Proſecretar.*

poen. ead.

Idem in blaſphemia.

poen. ead.

Pragm. 1. & 2. de blaſphem.

28. Julii 1571. Card. Granvela.

SPOLIA PRAESVLVM

REGNI NEAPOLITANI

Distrahantur, ipsisque Ecclesiis, quibus ii praefuissent, addicantur; Quae si satis instructae fuerint, ad farta tecta Parochialium Ecclesiarum erogentur.

TITVLVS CCXXVII.

PRAMMATICA PRIMA

Epistola Regia ad Praesules Regni cum exemplari Epistolae decretalis Benedicti XIV. Pontificis Maximi.

Ferdinando IV Rege.

Llustrissimo Signore. Diverse Bolle di tempo in tempo sono state emanate da' Sommi Pontefici, acciò gli spogli de'Vescovi defunti fossero impiegati in buono uso. Fra esse quella di Benedetto XIV. contiene le provvidenze le più salutari, e conducenti a tal santo fine; e come tale, dopo di essere stata avvalorata di Regio Placito, ebbe in questo Regno la solenne sua pubblicazione. Siccome però nelle Auguste Persone de' Regnanti risiede il diritto di protezione per le Chiese, e pel retto governo, ed uso de' beni Ecclesiastici; così è sembrato proprio al Re, qual Protettore de'Canoni, e delle Chiese del suo Dominio, di concorrere col suo zelo religioso a stabilire quel mezzo, che ha riputato il più sicuro per la giusta e puntuale esecuzione di quanto nella testè citata Bolla prescrisse Benedetto XIV. Onde ha risoluto, che ogni Prelato successore debba individualmente rappresentare alla M. S. l'importo dello spoglio da lui ritrovato del defunto Prelato della sua Chiesa, e l'uso, che intenda farne, ed attendere il Real oracolo. Di Real Ordine per tanto partecipo a V. S. Illustrissima questa Sovrana Real risoluzione per intelligenza sua, e di cotesta sua Curia, dov'ella avrà cura, che per mezzo del Cancelliere rimanga registrata per ogni futura memoriam, e per la puntual'esecuzione in ogni tempo opportuno. *Napoli . . . Illustrissimo Signore . . .*

Spolia quanti aestimata, & ad quem usum addicat novus Episcopus, Regi referat.

Benedictus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Pastoralis sollicitudo, qua praedecessores nostri Romani Pontifices indigentium Ecclesiarum necessitatibus occurrere, easque, collatis etiam in id Apostolici Aerarii reditibus, sublevare pro viribus studuerunt, Nobis una cum reliquis Supremi Pontificatus officiis imposita, animum nostrum impellit, ut providas leges in eum finem ab ipsis Praedecessoribus nostris statutas, quae temporum decursu, ob impedimenta postmodum objecta, & fraudes malitia hominum excogitatas, easque in pravam consuetudinem generaliter inolescentes, ad propositum utilitatis fructum inefficaces evasisse deprehenduntur, praesenti rerum conditioni attemperemus, novisque superadditis sanctionibus ita roboremus, ut, remotis obstaculis, opportunum earumdem Ecclesiarum decori ac dignitati subsidium per Apostolicae Sedis largitatem allatum fuisse laetemur.

Assidua Pontificum cura in sublevandis Ecclesiarum indigentiis.

II. Alias siquidem fel. record. Praedecessor noster Innocentius Papa XII. paterna miseratione considerans inopiam complurium Ecclesiarum Archiepiscopalium, Episcopalium, aliarumque, quibus Praelati inferiores, seu Dignitates, jurisdictionem quasi Episcopalem, seu Ordioariorum jura habentes, praesunt, in Regno Neapolitano existentium, per suas litteras Apostolicas, incipientes *Inscrutabili*, datas apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae MDCXCIV. III. Kal. Februarii, Pontificatus sui anno III., jus illud, quod Camerae Apostolicae ex antiqua consuetudine, & in vim plurium Apostolicarum Constitutionum competebat, percipiendi videlicet, exigendi, & assequendi post obitum cujuslibet ex Archiepiscopis, Episcopis, & Praelatis inferioribus dicti Regni, quascumque pecunias, res, jura, & bona etiam stabilia, per eos ex reditibus, fructibus, & proventibus suarum Ecclesiarum acquisita, *Spolia* nuncupata, necnon fructus naturales a solo separatos, & civiles, ex praefatis reditibus tempore mortis exactos, & etiam inconsumptos, & incommixtos, ab eadem Camera Apostolica abdicavit & separavit, volens, ut successivis temporibus praemissa omnia, & singula ad antedictas Archiepiscopales, aliasque Cathedrales, & reliquas, quibus decedentes Archiepiscopi, & Episcopi, seu Praelati inferiores praefuerunt, illisque non indigentibus, ad Parochiales Ecclesias eorum regimini commissas omnino spectarent, & ad earum favorem, beneficium, & utilitatem cedere, converti, ac erogari deberent; relicta de-

Innocentii XII. Constitutio de Spoliis Praelatorum Neapolitani Regni ipsorum Ecclesiis applicandis.

decedentibus Praesulibus facultate designandi usus, in quos hujusmodi spolia pro utilitate & commodo earumdem Ecclesiarum eroganda censerent; quod si ab ipsis praestitum non fuisset, id ipsum ab eorum Successoribus cum suorum Capitulorum scientia & consilio fieri permisit; quemadmodum latius videre est in illius citata Constitutione, per quam nihil aliud ex praemissarum Ecclesiarum reditibus, quam fructus pendentes, seu inexactos favore dictae Camerae Apostolicae reservavit.

A Benedicto XIII. in favorem earumdem Ecclesiarum declaratur.

III. Postmodum vero San. mem. Benedictus Papa XIII. similiter Praedecessor noster, ad tollendas nonnullas controversias super hujusmodi Innocentianae Constitutionis intelligentia & executione exortas, per similes suas Apostolicas litteras, quarum initium est: *Sacrosancti Apostolatus Officium*, editas anno MDCCXXIV. v. Idus Julii, Pontificatus sui anno I. statuit & declaravit, eamdem Innocentii Constitutionem suum integrum & plenarium effectum ex tunc in posterum in praefato Regno Neapolitano sortiri, ac perpetuo obtinere debere, etiam in casibus, quibus memoratos Archiepiscopos, Episcopos, & inferiores Praelatos, extra fines Ecclesiarum, & Dioecesum, apud quas personalem residentiam facere tenebantur, obire contingeret; nolens videlicet praefatas Archiepiscopales, aliasque Cathedrales, seu Abatiales, aut Parochiales Ecclesias, quarum favor, utilitas, & beneficium memorato Innocentio Pontifici in primis propositum fuerat, detrimentum ullum vel damnum accipere, ex eo quod earum Praesules extra debitum residentiae locum ex hac vita decederent: aliaque pro earumdem Ecclesiarum utilitate decrevit & sanxit, quae in praefatis ipsius litteris latius continentur.

Iterata ejusdem Pontificis adversus pravas Innocentianae Constitutionis interpretationes declaratio.

IV. Subinde autem, accepto quod aliqui, ad praemissas Innocentii, suasque Apostolicas Sanctiones eludendas, propositoque effectu fraudandas, humana suadente cupiditate, asserere non dubitabant, licitum sibi esse, de bonis & juribus ex reditibus Ecclesiarum suarum acquisitis, seu provenientibus, inter vivos disponere, eaque donare, seu aliter alienare & distrahere, reservatis sibi, quamdiu in humanis egissent, hujusmodi bonorum fructibus, seu usu & commoditate earum rerum, quas donatione, vel alio contractu inter vivos nuncupato a se abdicassent; idem Benedictus Praedecessor per alias suas Litteras in forma Brevis incipientes, *Romanum decet Pontificem*, datas apud S. Mariam Majorem die XII. Octobris MDCCXXVI. Pontificatus sui anno III. confirmatis iisdem Constitutionibus, ejusmodi pravam interpretationem & corruptelam reprobavit, damnavit, ac de medio sustulit; cavens ne in praxim deduci posset, vel si forsan deduci contingeret, ne quid detrimenti afferret Ecclesiis, quibus, juxta Innocentianam, suamque praecedentem Constitutionem, bona ex praemissis reditibus acquisita, aut provenientia, applicari debuissent.

Una Pontificum mens; inopia Ecclesiarum sublevanda.

V. Porro perspicuum est, memoratos duos Praedecessores nostros omni commendatione dignissimos, dum ab Apostolicae Camerae reditibus & proventibus id separarunt & abdicarunt, quo ipsa jampridem pacifica possessione fruebatur, nil aliud spectasse, quam ut praedictarum Ecclesiarum inopiae & indigentiis consulerent. Et Nos quidem non solum relatas eorum Constitutiones plena, ut par erat, executione servavimus: sed illud praeterea affirmare possumus, nostrum pro tempore existentem Thesaurarium Generalem, qui singulis hebdomadis bis ad Audientiam nostram accedit, vix unquam ab ea recessisse, quin, exposita nobis, ac sufficientibus documentis comprobata tenuitate atque inopia cujuslibet Ecclesiae Archiepiscopalis, sive Episcopalis, atque adeo cujuslibet Ecclesiastici Beneficii, per Antistitis, sive Rectoris obitum vacantis, nostrum secum tulerit assensum, vel potius mandatum, ut ex inexactis, sive pendentibus earum fructibus, ad Cameram nostram Apostolicam indubie pertinentibus, non exiguam partem, seu pecuniarum summam, in earumdem Ecclesiarum utilitatem & beneficium erogandam, nostro nomine relaxaret. Et tamen his omnibus praestitis, satis constat, Ecclesias pristina semper inopia sordescere, eademque indigentia laborare.

Amplioris in id ipsum Pontificiae liberalitatis contestatio.

Querelae adversus Subcollectores Spoliorum Camerae olim propositae.

VI. Quo tempore in Regno Neapolitano colligendorum Spoliorum usus vigebat, atque hujusmodi Camerae Apostolicae jus exercebatur per Subcollectores & Commissarios inibi constitutos, qui res & bona ex Ecclesiarum reditibus acquisita, & provenientia, pro eadem Camera capiebant; incusabantur hi, quod ad ipsius Camerae jura in tuto collocanda, viventibus abhuc, licet aegrotantibus, Archiepiscopis, Episcopis, aliisque Praelatis, auferrent usum & commoditatem suarum rerum, etiam earum, quae tunc maxime ipsis necessariae erant. Quod utrum vere ab illis fieret, Nos ignoramus; hoc unum scientes, quod si quis talia attentasset, contra expressam mentem, & manifesta mandata Thesaurarii Generalis ejusdem Camerae Apostolicae se gessisset; ut ex Edictis & Ordinationibus, ad recte moderandam hujusmodi Ministrorum Cameralium agendi rationem in hac ipsa Spoliorum materia, jam usque ab eo tempore promulgatis, & typis impressis, quilibet agnoscere poterit. Illud quidem compertum habemus, praefatum Innocentium Praedecessorem in sua citata Constitutione *Inscrutabili*, qua Episcoporum & Praesulum spolia Neapolitani Regni Ecclesiis addixit, diserte cavisse, ne hujusmodi Ecclesiarum Capitula & Canonici praedictos Antistires, seu Praelatos viventes, quantumvis aegrotantes, & in extremis constitutos, suarum rerum commodo, usu, & possessione sub quocumque praetextu privare, neve illos, illisque inservientes quoquo modo perturbare, seu molestare praesumerent; & quidquid pro rerum hujusmodi descriptione, & assecuratione, seu pro Ecclesiarum commodo & utilitate agendum esset, id omne post eorumdem Antistitum & Praelatorum mortem exequendum decrevisse. Et nihilominus ex fide dignorum testimonio satis superque nobis innotuit, hujusmodi interdictum, atque Decretum nequaquam ser-

Nunc contra Capitula aliosque quibus Spoliorum cura delegata regerunt.

servari, sed Ecclesiarum Capitula & Canonicos, aliosque, quibus jus est, pro ipsis Ecclesiis, & in earum commodum memorata spolia curare, viventibus adhuc Praesulibus, ab occupandis eorum rebus, & bonis non abstinere, ac etiam eorum familiaribus negotium saepe facessere.

Nova ad haec tollenda incommoda provisio.

VII. Cupientes igitur, quantum in nobis est, hujusmodi abusus & incommoda removere, simulque Ecclesiarum jura, non minus ad nostrae, quam ad praedictorum Innocentii, & Benedicti Praedecessorum mentis executionem, congruis adhibitis cautionibus, sarta tecta servare, motu proprio, & certa scientia, per hanc nostram perpetuo valituram Constitutionem, omnibus & singulis Archiepiscopalium, Episcopalium, aliarumque inferiorum Ecclesiarum in praedicto Regno Neapolitano existentium, tam scilicet earum, quae libere per Nos, & Romanum Pontificem pro tempore existentem, quam quae ad Regiam nominationem conferri solent, Capitulis, Canonicis, seu aliis, ad quos saepe dictorum Spoliorum applicatione in Ecclesiarum commodum & favorem, earum nomine, advigilare spectat & pertinet, districte inhibemus, ne quidquam attentare, aut omnino moliri audeant, viventibus adhuc Ecclesiarum Praesulibus, quantumvis gravi morbo affectis, super rebus & bonis per eos acquisitis ex earumdem Ecclesiarum reditibus, etiam sub specie & obtentu illas & illa sequestrandi, aut assecurandi; neve ipsorum Antistitum & Praelatorum adhuc viventium Domesticos, Familiares, aliosque ipsis inservientes, quocumque similiter praetextu, vexare aut molestare praesumant. Neque enim ferendum est, ut Sacri Pastores rerum suarum usu & commoditate priventur, vel alia ratione tunc animo perturbentur, quum maxime omnis generis subsidiis juvari opus habent, ut & aegritudinis dolores levius tolerare, & si ita Deo placuerit, in pace Christi requiescere valeant.

Viventibus Praesulibus, Canonicis, Capitula, aliisque, quibus Spoliorum applicandorum cura, quidquam attentare prohibentur.

Ecclesiarum indemnitas Vicario Generali Praesulis aegrotantis demandatur.

VIII. Quoniam vero ad id agendum, quod contra Innocentianae Constitutionis Sanctionem fieri compertum est, ea ratio seu causa praetexi solet, quod caveri necesse sit, ne, dum Praesul aeger decumbit, occultentur illius res, atque disperdantur, quodque huic periculo non aliter occurri possit, quam si res ipsae, aegrotante Praesule, nec dum e vivis sublato, sequestrationi subjectae in tuto collocentur: idcirco volumus atque statuimus, ut quoties agatur de rebus, quae disperdi facile, occultarique possint, Vicarius Generalis Praesulis aegrotantis hujusmodi res universas in uno, pluribusve cubiculis concludat, seu easdem in consuetis cubiculis dispositas relinquens, cubicula ipsa clavibus obserata, Episcopali sigillo communiat, praesentibus duobus Sacerdotibus ejusdem Vicarii arbitrio eligendis, qui occlusionis & impressionis signi testes sint, adhibitoque Notario publico, qui super praemissis omnibus legale Instrumentum conficiat.

Demortui Praesulis spolia quomodo, & a quibus describenda & custodienda.

IX. Postquam vero Praesul ex hac vita migraverit, tunc claves obsignatorum cubiculorum a praefato Vicario Generali tradendae erunt Vicario Capitulari, & Canonicis ad id a Capitulo deputatis, per actum solemnem coram iisdem testibus explendum, & a Notario similiter litteris consignandum. Quo facto, onus erit hujusmodi Vicarii Capitularis, & Canonicorum, exactam rerum omnium descriptionem, sive Inventarium, sine mora incipere, & continenter usque ad finem urgere; eoque rite confecto, unum aut plures eligere peritos, qui juxta artis suae regulas, uniuscujusque rei in Inventario descriptae pretium definiant, idque ipsum scripto mandantes, subscriptis proprio charactere nominibus testatum relinquant. Verum his omnibus absolutis, nequaquam licebit rem ullam in defuncti Spolio repertam vendere, aut alia ratione alienare, nisi postquam Ecclesiae de novo Pastore, seu Rectore provisum fuerit, atque hic ejusdem Ecclesiae possessionem adeptus erit; exceptis tantummodo iis rebus, quae sine certo detrimento, aut diurno impendio servari non possent, quas nempe praevio ejusdem Vicarii Capitularis decreto, pro justo pretio distrahere licebit; ea lege, ut pecunia exinde redacta apud Sacram aedem, quatenus adsit, alioquin apud idoneum probatumque Depositarium deponatur, cum ceteris deinde pecuniis unienda, quae ex aliarum rerum venditione conficientur.

Quaenam illico distrahi valeant.

Quaevo fiet ad usque captam a novo Praesule possessionem observanda.

X. Reliquae autem hujusmodi res, quarum distractio atque venditio, ut praefertur, non prius fieri debebit, quam novus Praesul Ecclesiae possessionem apprehenderit, ita, uti superius praeceptum est, descriptae & aestimatae in uno aut pluribus Episcopalis Palatii cubiculis obseratis, & Vicarii Capitularis sigillo obsignatis asservari debebunt, Notario claves apud se custodiente; qui eas tunc demum exhibere debebit, quum novus Praesul Ecclesiae datus, illius possessione capta, hujusmodi Cubicula, coram se, vel legitimo Procuratore suo reserari postulaverit; id quod similiter per actum solemnem ab eodem Notario rogandum, praevia signorum recognitione, ac praesentibus Vicario Capitulari & Canonicis praefatis, iisdemque accitis testibus, explendum erit.

Distractionis methodus, necnon applicationis retractae exinde pecuniae.

XI. Denique apertis hac ratione cubiculis, procedendum erit ad venditionem rerum in defuncti Spolio repertarum, juxta pretium iisdem a peritis constitutum; idque, ad formam in praecitatis Innocentii & Benedicti Praedecessorum Constitutionibus praescriptam, pro necessitatibus & restaurationibus Ecclesiarum Archiepiscopalium, Episcopalium, sive Abbatialium, hisque non indigentibus, in Parochialium Ecclesiarum beneficium & utilitatem, omnino erogandum erit, ea tamen lege, ut liceat Archiepiscopo, sive Episcopo, aut Praelato recens electo, res illas, quas sibi usui fore conspexerit, ex aliarum vendendarum cumulo seligere, ac retinere, soluto tamen pretio, ut supra, per peritos definito; quum nimis incongruum sit, ut novus Praesul ad Ecclesiae gubernium accedens, exhaustam penitus domum inveniat; distractamque supellectilem, & alia domesticis usibus necessaria, quae ipse, pro eodem pretio, quo aliis divendita sunt, sibi comparare potuisset.

Conciliaris Sanctio de redditione rationum, per

XII. Porro Concilium Tridentinum *sess. XXIV, cap. VI. de Reform.* statuit & decrevit, ut qui-

Officiales Sede Vacante constitutos novo Praesuli exhibenda.

quilibet Episcopus ad vacantem Ecclesiam promotus, ab Oeconomo, Vicario, & aliis quibuscumque Officialibus, & Administratoribus, a Capitulo Sede vacante, constitutis, rationem exigat officiorum, jurisdictionis, & administrationis per eos gestae, & si quid eos in officio, seu administratione deliquisse compererit, in eosdem animadvertere possit, quantumvis antea ipsi Capitulo, vel Deputatis ab eo, rationes reddiderint, & absolutionem seu liberationem ab iis obtinuerint. Huic itaque Conciliari Sanctioni inhaerentes, Nos etiam cuilibet Antistiti aut Praelato ad praedicti Regni Ecclesias in posterum recens promoto, injungimus & mandamus, ut diligenter inquirat atque cognoscat, an a Vicario Capitulari, & aliis a Capitulo deputatis, quaecumque hac nostra Constitutione statuta sunt, debitae executioni mandata fuerint; & si quid forte in aliquam ejus partem commissum, omissumve deprehendet, delinquentes pro modo culpae punire non praetermittat; illius praeterea conscientiam onerantes, ut summa cura & sollicitudine advigilet, quo pecunia ex Praedecessoris Spolio confecta, in Ecclesiarum, quibus addicta fuerit, indigentias sublevandas fideliter erogetur.

Ad Spoliorum administratores protrahitur novoque Praesuli commendatur.

Praemissorum confirmatio.

XIII. Atque ita per omnes Ecclesias praefati Regni, quae in primodicti Innocentii Praedecessoris Constitutione comprehensae fuerunt, ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus observari volumus & praecipimus: atque ad praesentis nostrae Constitutionis formam, & non aliter, in omnibus & singulis praemissis, per quoscumque Judices Ordinarios & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, ejusdemque Apostolicae Sedis Nuntios, & quosvis Sedis & Camerae praedictarum Officiales, atque Ministros, & alios quoscumque quavis auctoritate & potestate fungentes, sublata eis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi & interpretandi facultate, judicandum definiendumque decernimus; ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Derogatur contrariis.

XIV. Non obstantibus praemissis Innocentii, & Benedicti Praedecessorum, quatenus praesenti haud penitus congruant, aliisque Apostolicis seu in Provincialibus Conciliis, aut Dioecesanis Synodis ejusdem Regni editis Constitutionibus & Ordinationibus; necnon Ecclesiarum & Capitulorum hujusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, decretis, usibus, stilis, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, & exemptionibus, quavis etiam Apostolica auctoritate, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus & singulis, eorum tenores, & formas pro sufficienter expressis, ac etiam insertis habentes, ad praemissorum effectum plenissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Exemplorum auctoritas.

XV. Volumus autem, ut praesentium Litterarum Tranlumptis, seu Exemplis, etiam impressis, manu Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si originaliter exhibitae forent, aut ostensae.

XVI. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum prohibitionis & interdicti, mandati, statuti, decreti, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo sexto, IV. Kalendas Maii, Pontificatus Nostri anno sextodecimo. J. Card. Pro-Datarius. D. Card. Passioneus. Visa. De Curia J. C. Boschi. Loco ✠ Plumbi. L. Eugenius. Registrata in Secretaria Brevium.*

1756.

Die 10. mensis Maii 1769. Reimprimatur regiis juribus, legibus, moribusque Regni semper salvis. Vargas-Macciucca. Carulli.

DE SPONSIONIBVS MERCATORVM, ET ALIORVM.

TITVLVS CCXXVIII.

PRAMMATICA PRIMA.

Mercatores non interponant sponsiones super pretio futuro tritici.

A Notizia nostra è pervenuto, come per alcuni Mercanti, ed altre persone si sono fatte, e fanno scommesse sopra la voce, che s'ha da fare ne' grani di S. Giovanni Rotondo, Taranto, ed in altri luoghi da darsi la voce predetta, con giuocare, che detta voce sarà, più, o meno di quello, che si avrà da imporre, dal che si è veduto, che per lo passato si sono alterare le voci predette, ed i prezzi de' grani si sono mantenuti alti. E perche il commercio d' essi grani per beneficio pubblico deve esser libero, e netto da ogni frode, dalla quale si possa causare alterazione a' prezzi; Per questo, volendo dar rimedio a tanto danno, che si potrebbe cagionare a tutto il Regno, e massime a' poveri, i quali al tempo di carestia vengono a sentire maggior detrimento, che gli altri; " Si ordina, " e comanda, che da qua in avanti, in conto " alcuno niuna persona, di qualsivoglia grado, " stato, e condizione si sia, debba fare, nè " far fare le dette scommesse, e quelle, che " si trovassero fatte per lo passato, le rivo- " chiamo per tenore del presente Bando, e le " diamo per nulle, rotte, e casse. Ed ordi- " niamo, e comandiamo a qualsivoglia Notajo, " che non debba in modo alcuno stipulare, " nè far altro atto di simili scommesse, e quel- " le, che avesse fatte, le debba cassare, siccome " noi per virtù del presente le cassiamo, ed " annulliamo, come di sopra s'è detto, sot- " to pena, tanto a' Mercanti, ed altre perso- " ne, che facessero simili scommesse, quanto " a' detti Notai, che le stipulassero, o faces- " sero di ciò altro atto, di due mila ducati, " ed altra pena a nostro arbitrio riservata. " Ordinando, e comandando a tutti, e sin- " goli Officiali, maggiori, e minori, tanto " Regj, come di Baroni, e così assistenti in " questa Magnifica, e Fedelissima Città di " Napoli, quanto in qualsivoglia parte del Re- " gno, che in virtù di qualsivoglia contratto di " dette scommesse di voci fatte, e faciende, " non debbano in modo alcuno procedere, o " far procedere, ma debbano le scommesse " predette, ed i contratti di esse tenere per " nulli, siccome per tenor del presente Bando " Noi così li dichiariamo, talmente che non " abbiano da conseguire effetto alcuno; e così " s'esegua, e non altrimenti, per quanto si " ha cara la grazia, e'l servizio di Sua Maestà, " e pena di mille ducati da eseguirsi da qual- " sivoglia Officiale, che contravverrà, irremi- " sibilmente ". *Datum Neap. die 23. Maii* 1567. *Don Perafan. V. Villanus R. V. Revert. R. V. Patignus R. Lobera Prosecr. In Bannorum 4. fol.* 266.

Poen. centuss. 2000., & alia ar.

poen. centuss. mille.

23. Mai 1567. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Sponsiones super vita, & morte Summi Pontific. prohibentur.

ESsendo stati informati, che per molti sono state fatte, e si fanno scommesse sopra la vita, e morte di Sua Beatitudine; e non convenendo, che simili scommesse si permettano, e si facciano, per molti rispetti, e degne considerazioni; Volendo sopra di ciò provvedere, *etiam* per quel, che tocca al buon governo. " Dando per nulle, ed invalide, " siccome per tenor della presente annulliamo, " ed invalidiamo tutt'i contratti, ed altre scrit- " ture pubbliche, e private, *etiam* con giura- " mento firmate sopra dette scommesse fatte, " tal che non abbiano niun vigore, siccome " fatte non fossero; Ordiniamo, e comandia- " mo, che, dalla data di questa io avanti, niuna " persona di qualunque stato, grado, e condi- " zione si sia, debba fare, nè per se, nè per " altro le dette scommesse sopra la detta " vita, e morte di Sua Santità; e se alcuna " se ne facesse, la rivochiamo, ed annulliamo, " e sia come fatta non fosse, e quelli, che " contravvenissero, vogliamo, che incorrano " nella pena di perdere le scommesse, ed altra a " nostro arbitrio riservata ". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori, che tengano, e ciascuno d' essi tenga particolar pensiero dell' osservanza della presente, e dell'esecuzione delle dette pene contra de' contravvegnenti. *Datum Neap. die 3. Martii* 1581. *Don. Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Muñatones Secr.*

poen. amissionis sponsionum, & alia arb.

1. Mart. 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA III.

Non possunt fieri sponsiones super proegnantia & partu mulierum.

GLi anni passati a tempo del governo dell' Illust. Principe di Pietra Persia nostro predecessore Vicerè in questo Regno, fu fatto, e di suo ordine pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*.

Philippus Dei Gratia Rex, &c. Bando e comandamento. Siamo informati, che nelle scom-

ſcommeſſe, che comunemente ſi ſogliono fare nelle pregnanze delle donne, ſe hanno a figliare maſchio, o femmina, ſi commettono infinite frodi, e falſità nella provazione delle figlianze predette, maſſimamente in quelle donne, dalle quali ſi può veriſimilmente ſoſpettare ſoſpezione di parto, oltra che i danni di tali ſcommeſſe ſeguono in perſona di figliuoli di famiglia, ed altri, che per neceſſità più, che per volontà ſono coſtretti a ſimili contratti, non iſtimando promettere *in futurum* pagare ogni gran quantità di danari, per aver del preſente ogni minima ſomma; ſuccedendo di più diſcordie, diſſenſioni, ed altri inconvenienti. E volendo ovviare agl' inconvenienti predetti, tanto più, che i contratti, che ſopra le figlianze predette ſi fanno, non ſono di commercio neceſſario, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore* valituro; per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che non ſolo le ſcommeſſe predette, che *in futurum* ſi faceſſero per qualſivoglia ſorta di perſona, di qualunque grado, ſtato, e condizione, non abbiano vigore, nè efficacia, ma ancora le ſcommeſſe fatte ſopra le dette figlianze di maſchi, o femmine per lo paſſato, che non ſono ſucceduti i caſi, infino alla preſente giornata, *incluſive*, *verbo*, *vel in ſcriptis* per iſcrittura pubblica, o privata *etiam cum juramento*, come preſtito, *contra bonos mores*, e perciò dichiariamo, non doverſi oſſervare, & *ex nunc* annulliamo, caſſiamo, ed irritiamo ogni convenzione, ſcrittura, o contratto, che ſopra ciò foſſe fatto, infino al preſente dì, *incluſive*, comechè non ſieno ſucceduti i caſi predetti, e che *in futurum* ſi faceſſero, tal che *in judicio*, *vel extra* non abbiano niuno effetto; togliendo la poteſtà a' Giudici, che non poſſano in niun modo procedere in dette cauſe, ſotto pena a' Notai, che faceſſero ſimili contratti, obbliganze, od altre ſcritture pubbliche, o private, oltra l'invalidità, di cent' once, da eſigerſi da qualſivoglia d'eſſi, che ne faceſſero, e di privazione dell' officio da applicarſi la detta pena pecuniaria alla Regia Corte." Ordinando, e comandando a tutti, e ſingoli Officiali, e Tribunali, che debbano attendere a fare oſſervare quanto di ſopra ſi contiene nell' eſecuzione delle predette pene. *Datum Neap. die 12. Januarii 1581. Don Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Baſtida de Muñatones Secret.*

Quod erat licitum ratione dubii eventus, ut per Carroc. de depoſito part. 1. tit. de cauſ & mod depoſ. cau. 2 §.18.

Judices non procedant.

Poen. unc. centum, & privat. offic.

12. Jenuar. 1581. D. Juan de Zunica.

1 E perchè s'è inteſo, che alcuni, i quali ſi ritrovano in neceſſità, pigliando alcuni pochi danari con occaſione d'alcune ſcommeſſe, per reſtituire groſſa quantità; e poi perdendo, biſognando far pagamento di quel, che perdono; entrano in maggior biſogno di quello, che ſtavano prima, e ne ſuccedono molte rovine, oltra le frodi, che ſi commettono; volendo noi provvedere, per quel che conviene al buon governo, ed al pubblico beneficio; c'è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di noi aſſiſtente, fare il preſente Bando, *omni tempore* valituro; per lo quale " Conſermando il detto preinſerto Bando, ed ordinando, che ſi debba oſſervare inviolabilmente, comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'eſſo *in antea*, non debbano dar danari per occaſione di niuna ſcommeſſa a qualſivoglia perſona, che abbia padre, *etiam*, che allegaſſe non eſſer figliuolo di famiglia, & *vivere ſeorſum a patre*, e dandogli alcuna quantità di danari, non li poſſa ripetere; e così s'eſegua ſotto pena di ducati mille, oltra l'invalidità degli atti, che ſi faceſſero, i quali per virtù del preſente, invalidiamo, ed annulliamo, ed ordiniamo, e comandiamo a tutti gli Officiali, e Tribunali, che così lo debbano oſſervare, ed eſeguire per detta pena contra de' traſgreſſori, ſenza eccezione di perſona". *Dat. Neapoli die 4. menſis Februarii* 1583. *Don Pedro Giron. Vid. Salazar. Reg. Vid. Daroca Reg. Baſtida de Muñatones.*

Nummi non poſſunt dari filiisfamilias ob faciendas ſponſiones.

Prag. 1. ad Maced. pra. 6. § 4. 6. de off Proc. Caeſ. poen. contuſo. in lie.

4. Febr. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IV.

PErchè per molte vie ci ſono ſtati fatti intendere gl' inconvenienti, che ſono nati, e ſono per naſcere per le Beneficiate, e Lotti, che ſi ſono fatte infino adeſſo per l'occaſione della Santa Sede Vacante; e volendo noi a quegli ovviare, per quel, che conviene alla buona amminiſtrazione della giuſtizia, ed al pubblico, e comune beneficio; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di noi aſſiſtente; ſiccome per lo preſente Bando " Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, non ſia perſona di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ſi ſia, che preſuma di fare, nè far fare dette Beneficiate, e Lotti, di niuna ſorta di robe, nè argento, e gioje, particolarmente di polizze di ſcommeſſe di Cardinali, nè di danari contanti, ſotto pena di ducati mille, o d'anni tre di relegazione a' Nobili, ed agl' Ignobili di detti ducati mille, o d'anni tre di galea. Dichiarando, che le polizze, che ſi troverranno falſe, *etiam* che non ſieno dirette a' Banchi, quelle perſone, che l' avranno fatte, vogliamo, che incorrano nella pena contenuta nelle Regie Prammatiche, ſiccome foſſero dirette a' detti Banchi, le quali pene ſi eſeguiranno *irremiſſibiliter* contra de' traſgreſſori del preſente Bando". *Datum Neap. die 25. menſis Octob.* 1590. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Barrionovus.*

Sorticulae in urbe non dimittantur nec ſponſiones fiant tempore Pontificii interregni.

poen. centuſ. mille aut relegat. vel triremi. Schedulae falſae ac ſi eſſent inſcriptae nummulariis.

25. Octob. 1590. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA V.

ESſendo a noſtra notizia pervenuto, che nelle ſcommeſſe, che ſi fanno ſopra la Creazione del futuro Pontefice, vi ſi commettono molte frodi, e vi ſuccedono, e poſſono ſuccedere infiniti inconvenienti, in diſſervizio di N. S. Dio, e di Sua Maeſtà; oltra che nel comperare, e vendere, che ſi fa delle polizze di dette ſcommeſſe, vi ſi ſpende, e pone in

Sponſiones pro creatione Summi Pontificis prohibentur.

in pericolo così notabil somma di danari, che di facile possono succedere perdenze di grossa facoltà; e volendo sopra di ciò rimediare, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale " Ordiniamo e comandiamo, che sotto pena di " ducati mille, ed altra, *etiam* corporale, a " nostro arbitrio riservata, niuna persona di " qualsivoglia grado, stato, e condizione si " sia, debba da oggi in avanti far polizza alcuna " di dette scommesse sopra la futura Creazio- " ne del Pontefice. *Verum* vogliamo, ed or- " diniamo, che tutte quelle polizze delle scom- " messe predette, che fino al presente giorno " si troverranno fatte, e che sono in potere " di qualsivoglia persona, volendo quelle vendere, " sia lecito a' padroni delle polizze delle scom- " messe predette, in potere di chi si ritrover- " ranno, fra il termine di giorni tre, decorren- " di dal dì della pubblicazione del presente " Bando, poter quelle vendere liberamente " alle persone, che ne vorranno comprare; " i quali elassi, vogliamo, e così ordiniamo, " e comandiamo sotto le pene, *ut supra* con- " tenute, che quelle non si possano vendere, " nè comprare da qualsivoglia persona, sotto " qualsivoglia colore ". Ordiniamo, e comandiamo per questo a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tener pensiero dell'osservanza del presente Bando, e provvedere all'esecuzione delle pene, in esso contenute contra de' contravvegnenti di quelli. *Datum Neap. die 5. mensis Novembris 1590. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovus.*

poen. centum. millia, & alia arb.

Fu'i confirmata die 18. Octobris 1591. ut in reg. fol. 210.

5. Nov. 1590. El Conde de Miranda.

DE SVBHASTATIONE FISCALI

TITVLVS CCXXIX.

PRAMMATICA PRIMA.

IL principale intento, che debbono avere quei, che governano i Regni del Re Nostro Signore, è il troncar le liti, colle quali si nutriscono gli odj tra i suoi vassalli, e se ne causano molte spese, con danno notabile de' loro patrimonj; nel che tanto più si dee avere pensiero, quanto trattandosi degli affitti dell'entrate Reali, si dee procurare, che le persone, le quali vengono ad offerire, non restino defraudate della fede, che loro si promette nel contratto, che si fa al tempo, che s'accende la candela sopra la maggiore, o minore offerta. Ed essendo stati informati nel principio della nostra venuta al governo di questo Regno, che dopo essersi estinta la candela, e rimasto l'Arrendamento al più offerente, sono comparse alcune persone, e fatta migliore offerta; e che da questo ne nasce poca sicurtà a quelli, a' quali è rimasto l'Arrendamento, per aver fatta migliore offerta, tanto dopo pubblicati i Bandi, per li quali s'invitano ad offerire, quanto ancora nel tempo, che s'accende la candela, con che si mette poi in lite, se si può, o no ricevere l'offerta, ed in arbitrio de' Giudici la quantità, che dee offerire più di quella, che s'ultimò l'Arrendamento. E desiderando Noi rimediare per quanto si può, alle liti tra' vassalli di S. M.; come s'è procurato ancora in questi casi in altri Regni della Maestà Sua, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo voluto fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale " Si stabilisce il tempo tra " il quale ha da venire il *plus* offerente, e la quantità, che ha da offerire; e perciò vogliamo, che da oggi in avanti, quelle persone, che " vorranno fare maggiore offerta, prima che " gli Arrendatori abbiano pigliato il possesso " dell'Arrendamento, lo possano fare, purchè " non sia meno della decima parte dell'affitto " d'un anno fra il termine di 40. giorni dopo " estinta la candela; e se dopo pigliata la pos- " sessione, vorrà alcuno offerire, debba farlo " fra il termine di tre mesi, numerandi dal " giorno, che avrà presa la possessione; e " l'offerta non sia meno, che la sesta parte " dell'affitto d'un anno, che così ordiniamo " alla Regia Camera, che lo debba fare osser- " vare ". Ed acciocchè non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e Regno, e se n'affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli di 13. mensis Septembris 1631. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secretarius.*

Extincta candela super affictu Arrendamenti, non tamen capta possessione, non admittantur novae oblationes nisi cum decima parte ultra affictum. & infra quadraginta dies a die extinctae candelae; verum capta possessione admittantur infra tres menses tantum a die captae possessionis. & non sint minus sextae partis affictus cujuslibet anni.

Duplicata in prag. 71. de off. Proc. Caes.

Verum per aliam Prag. 75 §. 162. videtur correcta haec pragmatica scilicet ante captam possessionem debeat esse sexta pars post captam quarta infra duos menses.

13. Sept. 1631. El Conde de Monterey.

DE

DE
SVSPICIONIBVS OFFICIALIVM
TITVLVS CCXXX.
PRAGMATICA PRIMA.

En §. 30. Prag. C. V. Anno 1540.

Causa suspicionis allegata debet probari.

Confirmatur per pragm. 40. sup. de offic. S. R. C.

STatuimus etiam, quod si contigerit, aliquem, vel aliquos ex Consiliariis nostri Consilii, vel Praesidentibus, & Rationalibus Regiae Camerae, & Judicibus Magnae Curiae, fore suspectum, vel suspectos partibus, vel ipsarum alicui, quod tunc pars illa, quae illum suspectum recusare praetendit, causas suspicionis, & recusationis in scriptis alleget coram omnibus Judicibus illius Tribunalis, in quo est qui suspectus allegatur, ipso tamen excepto; & si omnibus Judicibus, vel eorum majori parti, causae suspicionis rationabiles visae fuerint, jubeant illum abstinere, caeteri vero procedant in causa, si remanserint numero non tribus pauciores in dicto Sacro Consilio, sin autem contigerit remanere pauciores, aggregentur ex numero Consiliariorum alterius Aulae dicti Consilii.

Consiliarii tres Concord. pragm. 40. sup. 1540. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA II.

Archiepiscopus Acheruntinus non cognoscat de suspicione Syndacatorum Capitanei Petraepertosae.

PEr parte degl' infrascritti supplicanti ci è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. " Illustrissimo Signore. La „ povera Università, e gli uomini di Pietra Pertosa servitori di V. E. fanno a quella intendere, come essendo per essa deputati, ed „ eletti Sindacatori per lo Sindacato del „ Magnifico Innocenzo de Risiis, quale fu „ Capitano l' anno passato in detta Terra, e „ per quelli proceduto a molti atti a querele „ di particolari, il detto Innocenzo per isfuggire il detto Sindacato, è comparso avanti „ il Diocesano Acheruntino, allegando per sospetti i detti Sindacatori, e l' Università, „ per lo quale, *causa non cognita*, è stato inibito a' detti Sindacatori, che non s' intromettano a dette cause di Sindacato; e perchè, Illustrissimo Signore, detto Diocesano „ non si è potuto, nè dee intromettere alla „ cognizione di detta pretesa sospezione, ma „ di quella dovrebbero conoscere i Regj Officiali; Per questo ricorrono all' Eccell. Vostra, e quella supplicano, restar servita ordinare, che non ostante detta inibizione, „ detti Sindacatori possano procedere in detta „ causa di Sindacato, che oltre l' esser giusto, „ lo riputeranno a grazia singolarissima, *ut Deus &c.*

Ed inteso Noi il tenore del preinserto memoriale, volendo sopra di ciò debitamente provvedere, ci è paruto farvi la presente, per la quale " Vi diciamo, ed esortiamo, che non „ vi dobbiate altrimenti intromettere in conoscere la predetta sospezione, attento che „ spetta alla giurisdizione di S. M., non ostante la pretesa Prammatica, la quale non è stata „ osservata, nè si osserva, e non fate il contrario, che altrimenti saremo forzati farci „ provvisioni, come conviene farsi contra quelli, che cercano usurparsi la Regia Giurisdizione. La presente resti al presentante. *Datum in Castro novo Neap. die 31. Augusti 1551. D. Pedro de Toledo. Vidit Polo Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Fonseca Reg. Lobera pro Secret. Martirano. In partium 62. fol. 212. Dirigitur Reverendo Archiepiscopo Acheruntino.*

Allegantes suspicionem non adeant Dioecesanos, sed Regios Officiales.

Prag. 9. de ord. judic.

31. Aug. 1551. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATIGA III.

Nemo, pro causis suspicionis Officialium adeat Curias Ecclesiasticas, sed Regias.

SIamo avvisati come per li Vescovi, e loro Vicarj in coteste a voi decrete Provincie, si è abusato, che s' intromettono a conoscere cause di sospezione degli Officiali, contra ogni debito di ragione, non potendo, nè dovendosi intromettere in simili cause, le quali sono tra persone laiche, e vertono avanti Officiali laici le cause principali. Al che volendo debitamente provvedere, e per ovviare, che le persone laiche non abbiano ricorso a' detti Prelati, e loro Vicarj per simili cause di sospezione " : Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate in nome nostro far „ emanare Bando in tutte le Città, Terre, e „ luoghi di dette Provincie, che nelle cause di „ dette sospezioni le parti litiganti non debbano „ più aver ricorso a' Diocesani, ma in cotesta „ Regia Udienza, nella quale sarà ministrato, „ siccome vi ordiniamo, che dobbiate ministrare, complimento di giustizia, imponendo „ pena, la quale eseguirete inviolabilmente contra de' trasgressori " . *Datum Neapoli die 26. Octobris 1566. D. Perafan. Vidit Pignonus Reg. Vidit Patignus Reg. Lobera Praefect. In Cur. 1. fol.* 137.

Poena.

26. Octobris 1566. D. Perafan.

137. *Dirigitur Gubernatori Principatus Citra, & Basilicatae.*

PRAMMATICA IV.

Sororii habentes duas sorores suor suspecti. Vide pragm. 6. 7. 16. hoc tit. & 23. de offic. S. R. C. Quae est 5 sup. de muneribus Official.

ABbiamo veduto per la vostra relazione, che di nostro ordine ci avete fatta, quanto occorre circa la pretendenza di Luzio Campolongo, per lo quale si allega sospetto il magnifico Consigliero Caspare Pinario per le cause note a cotesto Sacro Consiglio, onde "Ci „ è paruto dichiarare le parole della Regia Prammatica fatta circa la proibizione, che non „ possa essere oiuno Giudice nelle cause, dove „ il Cognato sarà Avvocato. E diciamo, e „ dichiariamo, che si debbano intendere quei „ Cognati, che avranno due Sorelle carnali „ per mogli; per questo, da qua in avanti, così „ si debba interpretare, ed intendere la Prammatica predetta, ed osservarsi oel modo predetto". *Datum Neapoli die ultimo Aprilis 1575. Ant. Card. de Granvela. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Villadamor Prosecret. In Curiae 6. fol. 264.*

30. Aprilis 1575. Cardinalis Granvel.

Al Sacro Consiglio per la dichiarazione della Prammatica de' Cognati.

PRAMMATICA V.

Quid servandum, quando proponuntur suspiciones. Vide prag. 13. 23. infra & 24. §. 24. de offic. Secret. & 11. §. 26. de Official.

VOlendo Noi provvedere, che per ogni via si attenda alla presta, e buona spedizione delle cause, che verteranno io tutt' i Tribunali di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, tanto civili, quanto criminali; Avendo avuto relazione, che alcune delle parti per andare trattenendo le cause, e farle immortali, hanno dato, e danno per sospetto il Commissario della causa, ovvero alcuni degli altri Giudici, che hanno da intervenite nel giudicare, figurando varie, e diverse cause di sospezione, e fanno durare le dette cause di sospezione per lungo tempo, sotto varj colori, ed occasioni, e poi in fine della causa si trova, che oon sono cause, che militino, ma frivole, e vane, e ne succede, che nelle cause crimioali, stando alcuno carcerato, non si può spedire, e si trattiene la sua spedizione, finchè si dichiara la detta sospezione, e per questo ne sono morti molti io carcere; e le cause civili si vengono a dilatare, io disservizio di Nostro Signore Dio, di Sua Maestà, e trattenimento della buona, e presta spedizioe della giustizia; ci è paruto, per quello, che conviene al servizio di Nostro Signore, e della predetta Maestà, e buona, e pronta spedizione della giustizia, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per la quale "Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione d'essa in avanti, „ dando qualsivoglia persona, di qualunque „ stato, grado, e condizione si sia, sospetto „ alcuno de' magnifici Circospetti Reggenti di „ Cancelleria del Consiglio Collaterale di Sua „ Maestà, Presidente del Sacro Regio Consiglio, Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, Reggente della Gran Corte della „ Vicaria, Consiglieri del detto Sacro Regio Consiglio, Presidenti della detta Regia Camera, „ Giudici della detta Gran Corte, Avvocati Fiscali, tanto della detta Regia Camera, quanto „ della predetta Gran Corte, presenti, e futuri, „ debba al tempo, che allegherà sospetto alcuno di detti Officiali proporre le cause delle sospezioni, e quali, avanti che s' ammettano a provare, vogliamo, che si discutano „ nel Tribunale, dove s' avrà da giudicare la „ sospezione predetta; e giudicandosi, che quando fossero provate le cause predette, non sarebbero rilevanti, s' abbia da pagare di pena „ per quello, o quelli, che propongono i detti „ capi di sospezione ducati quindici, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l' altra „ metà all' Officiale, che fosse proposto sospetto; e dopo che saranno giudicate esser rilevanti, e non si provassero, o non si proseguissero dalle parti le dette cause di sospezione, e si lasciassero di provare, o proseguire, si debbano pagare di pena ducati cinquanta, da applicarsi, e distribuirsi nel modo sopraddetto". Ordinando, e comandando agli Officiali, e Tribunali di questa predetta Città, presenti, e futuri, che contravvenendosi a ciascuna delle cose predette, debbano eseguire, e far eseguire le dette pene irremisibilmente senza eccezione di persona alcuna. Ed acciocchè sia noto a tutti; abbiamo ordinato, che della presente se oe affiggano copie autentiche *in valvis* di detti Tribunali di questa predetta Fedelissima Città, e che si pubblichi ne' luoghi soliti della Città predetta. *Datum Neapoli die 4. Maii 1576. El Marques. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, mandavit mihi Petro de Puente Prosecr. In Pragm. 1. fol. 2.*

Augetur per prag. 10. §. 5. infr. eod. Iterum augetur in prag. 15. § 2. Quando non probatur. Poen. centuss. 50.

4 Maii 1576. El Marques.

PRAMMATICA VI.

Vide prag. seq. & 16 & 23. de offic. S. R. C. Officiales non recusari interveniant, quamvis Advocatus alterius partis sit eis conjunctus in grado prohibito. Ut sup. de offic. Iud. prag. 7. §. 4. Quae est 2. § 24. sup de commiss. & exequut. Ut sup. de munerib. offic. Prag. 5.

ESsendosi fatta, ed ordinata Prammatica per lo quondam Illustriss., e Reverendiss. „ Cardinal Pacecco, allora Luogotenente Georale nel presente Regno, a' 28. di Marzo „ del 1555. ordinando, che quando alcuoo „ congiunto a' Giudici in grado di consanguioità in esse espresso, fosse Avvocato oella „ causa, che allora si tratta, non potesse in „ essa intervenire il Giudice congiunto al detto Avvocato in detto grado. E poi per „ Prammatica dell' Illustre D. Juan Manriquez „ de Lara, similmente allora Vicerè, e Capitan Generale nel presente Regoo a 26. di „ Ottobre del 1558. confermato il medesimo „ con dichiarazione, che quello, ch' era disposto, ed ordinato nel padre, e figliuolo, s' osservasse nel genero, e suocero, ed ultimamente per Noi ordinato per Prammatica a' 29. „ di Febbrajo del 1580. che quello, che nelle „ dette Prammatiche era disposto nelle persone „ in detti gradi congiunte per consanguinità „ s' intendesse ancora, se sono congiunte nel „ medesimo grado per affinità, cioè che quello, „ ch' è disposto nel fratello coosobrino, abbia „ luogo nel marito della sorella consobrina, e

„ quello

„ quello, ch'è disposto nel nipote, abbia luogo nel marito della nipote, tanto se la nipote è congiunta per linea discendente, quanto per linea trasversale, come più largamente io dette Prammatiche si contiene, alle quali si abbia relazione. E' occorso dubitarsi, se le Prammatiche predette debbano aver luogo, e militare, quando la parte, contra la quale avvoca il Parente congiunto agli Officiali in detti gradi, si contenta, che il detto Officiale possa intervenire in detta causa". E benchè sopra ciò in alcuni casi particolari si sieno fatte alcune particolari provvisioni, nondimeno spettando a Noi l' interpretazione delle dette Prammatiche, discusso il detto negozio in questo Regio Collateral Consiglio, ed avendo riconosciuto un Decreto, *alias* interposto, del tenor seguente, *videlicet*. Die undecimo mensis Martii 1559 super suspicione allegata per magnif. Lucretiam de Bucchis in personam magnifici Pauli de Magnanis U. J. D. Praesidentis Regiae Camerae, in causa vertente inter dictam magnif. Lucretiam ex uoa, & homines demaniales Casalis Afragolae ex altera; ex quo magn. U. J. D. Jo: Vincentius de Anna consobrinus dicti Dom. Pauli est Advocatus ipsius magnif. Lucretiae, & stante dispositione Reg. Pragm. praetenditur non posse se intromittere in causa ipsa, & alias, prout in actis, facta relatione de praedictis Illustriss., & Reverendiss. D. Locumtenenti Generali in Collaterali Consilio referente Magnif. U. J. D. D. Thoma Salernitano Praesidente Regiae Camerae, & Causae Commissario. *Fuit accedente voto Excellentium Regentium Regiam Cancellariam, ac declarando Pragmaticam praedictam, provisum, & decretum, attento, quod Regia Pragmatica intelligitur, & procedit, quando Commissarius, seu Regius Officialis recusatur, ut suspectus, per eum, contra quem conjunctae personae, in Pragmatica expressae, dicto Commissario, seu Officiali Regio patrocinium praestant, quod dictus Magnif. Dominus Paulus in causa praedicta interveniat, tanquam Praesidens ejusdem Regiae Camerae, oppositis non obstantibus*. Hoc suum, &c. Thomas Salernitanus Cons. Martinus Coschelin pro Notatore. „ Ci è paruto per degni rispetti, e considerazioni, ed anche per evitar le frodi de' litiganti, dichiarare, interpretare, e stabilire, che le Prammatiche predette si debbano osservare quando il Regio Officiale si ricusa come sospetto per quello, contra chi le persone congiunte ne' gradi, nelle Prammatiche predette espressi, avvocano, e non quando le persone predette si contentano, che possano intervenire. Per tanto vi diciamo, ed ordiniamo, che così lo dobbiate eseguire tanto nelle cause presenti, quanto nelle cause future, non ostante qualsivoglia rescritto, decreto, o provvisione fatta in contrario". *Datum Neapoli die ultimo mensis Junii* 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Muñatones Secretarius*. Al Sacro Consiglio.

30 Junii 1580. D. Juan de Zunica.

Gratia Suae Excellentiae.

Sive

PRAMMATICA VII.

Ex Capitulis anni 1584.

ITem supplicano V. E. restar servita ampliar „ la Prammatica, che i Giudici non votino nelle cause, dove i parenti sooo Avvocati non solo nelle cause, dove i detti parenti avvocano, ma ancora quando sono Avvocati de' medesimi litiganti, ancorchè in altre cause, e che quel, che si dice nel grado di consanguinità, s'intenda in grado d'affinità, così come i nipoti, e simili, s' intenda ne' mariti delle nipoti, essendoci la medesima causa, e sospezione, e perciò militando la medesima ragione". *Placet Suae Excellentiae, ut supplicatur*.

9. de offic. Judicum, Judices non possunt suffragium ferre, ubi consanguinei, vel affines, usque ad tertium gradum, sunt Advocati, & patrocinium in una causa reddit suspectos in omnibus ejusdem litigantis. Vide pragm. 6. 16. & prag. 19. de offic. S. R. C. & 9. §. 2 de offi. Judic.

PRAGMATICA VIII.

UNiversis, * & singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Semper intentio Legislatoris fuit, prout esse debet, amputare in judiciis dilationes, & obviare calumniis, & fraudibus litigantium, ac simul non tollere legitimas defensiones; & quoniam allegatio suspecti Judicis, quae inter legitimas defensiones computatur, plerumque prout ex experientia compertum est, solet esse remedium ad calumniam, dilationem, & fraudem. Et de eo super istis, quantum fieri potest, providere volentes, ad sublevationem Subditorum, praesenti lege, perpetuo valitura, *Statuimus, atque mandamus, quod omnes, & singuli litigantes, etiam foeminae, & minores, & Universitates, & Collegia quaecunque, vel eorum Procuratores, aut personae legitimae debeant diligenter inquirere, si in personam Judicum causarum, & aliorum omnium, qui in causa votare, vel debeant, vel possunt, adest aliqua legitima suspicio, ex quacumque causa, usque ad conclusionem inclusive, & comperta causa suspicionis; illam legitime proponere infra dictum tempus debeant; alias facta conclusione in causa, non audiantur penitus ad ipsam suspicionem proponendam, vel allegandam, etiamsi de novo suspicio illa ad eorum notitiam pervenisse cum juramento allegetur; quam allegationem per praesentem omnino rejicimus; & mandamus, quod non obstante dicta allegatione suspicionis, ad decisionem causae procedatur, prout procedi mandamus, absque quod interloquatur super dicta suspicione, quod servari volumus, & mandamus tam in Regio Collaterali Consilio, quam in Sacro Regio Consilio, Regia Camera Summariae, Magna Curia Vicariae, & aliis Tribunalibus, & Curiis quibuscumque, tam hujus Fidelissimae Civitatis Neapolis, quam totius Regni*.

* Judicis suspicio proponatur ante conclusionem causae, postea non recipiatur.

2 Ex eadem *etiam* ratione pro celeri expeditione causarum *Statuimus, atque mandamus, quod quotiescumque destinata fuerit aliqua dies, vel in Collaterali Consilio, aut in Sacro Regio Consilio*

Quando fuit statuta dies decisionis litis, decidatur per Judices necessarios, & absens

silio

transmittat suffragia dummodo relationi interfuerit. Vide pragm. 4. § 22 de dilation. & pr. 2. de caus. dec.

filio, & aliis praedictis Tribunalibus pro alicuius causae expeditione, non retardetur ejus expeditio dicta die destinata ob absentiam, vel infirmitatem, aut aliud quodvis impedimentum unius, aut plurium Judicum, qui in causa ipsa votare debeant, dum tamen remaneat numerus Judicum requisitus per Pragmaticam, ad ipsius causae decisionem, nec tunc detur alius adjunctus; & si forte non remanserit ex causa praedicta numerus Judicum necessarius, tunc volumus, atque mandamus, quod ille Judex, qui erit absens, vel infirmus, aut quovis modo aliter impeditus, trasmittere debeat suum votum in scriptis clausum, & sigillatum in posse Magnifici, & Circumspecti Secretarii, si causa votanda erit in Regio Collaterali Consilio, si autem in Sacro Regio Consilio, in posse Magnifici, & Circumspecti Praesidis ipsius, aut in posse Magnifici, & Circumspecti Locumtenentis Regiae Camerae, si causa erit votanda in dicto Tribunali; & hoc etiam servari mandamus in aliis Tribunalibus, dum tamen Judex ille, quem volumus teneri, ad transmittendum votum suum in scriptis, interfuerit in Tribunali, donec causa, & factum ipsius fuit per causae Commissarium relatum, numerandum siquidem dictum votum, ac si praesens fuisset; & non contrafaciant, vel veniant, seu aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, sub poena, etiam corporali, nostro arbitrio reservata. Et ut de praemissis ignorantiam allegare non possint, praesentes praesentari mandamus Tribunalibus hujus Magnificae, & Fidelissimae Civitatis Neapolis, & affigi in valvis praedictorum Tribunalium, ac publicari per praefatum Regnum. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 20. mensis Julii 1585. D. Pedro de Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidae de Munatones Secret. In Pragmat. primo, fol.* 107.

poena corporis arbitr.

20. Julii 1585. D. Pedro de Giron.

PRAMMATICA IX.

Officiales non interveniant in causis eorum a quibus eorum filii fuere consequuti jus patronatus, vel Beneficia Ecclesiastica.

CONviene alla retta amministrazione della Giustizia, che tutti, e quali si vogliano Regj Officiali, maggiori, e minori, i figliuoli de' quali saranno presentati in alcuno Beneficio, o Rettoria *de jure patronatus* da' padroni, ove saranno instituiti da' Prelati, ed altri, che hanno collazione di Beneficj, che non votino in cause di coloro, che avranno presentati, o conferiti detti Beneficj, o Chiese, o Rettorie a' detti figliuoli de' detti Regj Officiali. E se bene crediamo, che i detti Regj Officiali da per loro si asterranno da votare nelle cause delle persone predette; tuttavia "Ci è paruto per la presente Prammatica, „ *omni tempore* valitura, ordinare, che tutti „ gli Officiali, ed i Giudici predetti Regj, maggiori, e minori, che i loro figliuoli avranno ricevuti, o in qualsivoglia modo, da „ oggi in avanti, riceveranno, *etiam* con nostra „ licenza, *in scriptis obtenta*, alcuni Beneficj, „ di qualsivoglia quantità che sieno, non „ possano, nè debbano votare in dette cause „ di quelle persone, tanto Ecclesiastiche, come Secolari, che ce lor avranno dati, presentati, od in qualsivoglia modo conceduti, „ e conferiti; e non si faccia il contrario per „ quanto si ha cara la grazia, e servizio della predetta Maestà ". *Dat. Neapol. die* 20. *mensis Aprilis* 1588. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Torres Prosecr. In Banner.* 1. *fol.* 55.

20. Apr. 1588. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA X.

Suspicionibus Officialium proponendis, sua instantia ac nova forma statuitur. Sed vide pragm. 15.

ANcorchè per le Prammatiche, Decreti, ed altri ordini Regj, che si truovano fino al presente fatti circa il modo, e termine, che si dee tenere nelle proposizioni, che si fanno delle sospezioni de' Giudici, sia stato molto conveniente provveduto; nientedimeno, essendo venuto a nostra notizia, che l'abuso, e malizia de' negozianri sia cresciuto in modo in questo, che non solo si sieno dati sospetti i Giudici de' Regj Tribunali senza cause giuridiche, e sussistenti, ma che ancora sieno state molte d' esse proposte con evidenti calunnie. Al che volendo Noi debitamente provvedere: desiderando, che *omnino* cessi questo abuso, e che si guardi il decoro debito a' Regj Tribunali, "Ci è paruto con voto, e parere del „ Regio Collateral Consiglio, appresso di noi „ assistente, fare gl' infrascritti ordini, *omni* „ *tempore* valituri, nel modo seguente, *videlicet* ".

1 *In primis* " ordiniamo, che le Prammatiche, e gli Ordini spediti per l' Ill. Marchese di Mondejar, e Regio Collateral Consiglio *die* 4. *mensis Maii* 1576. E la Prammarica dell' Illust. Duca d' Ossuna spedita *a'* „ 20. *di Luglio del* 1585. circa la forma di „ proporre le sospezioni, si debbano *ad unguem* „ osservare, colle dichiarazioni però, ed ampliazioni seguenti, *videlicet*.

Quae est 5. sup.

Quae est 8. sup.

2 „ Vogliamo, e dichiariamo, che, quando si proporrà sospezione in persona d'alcun „ Giudice de' Regj Tribunali, maggiori, o „ minori di questo Regno, o sia il Commissario della causa, o qualsivoglia altro de' „ Giudici, e Ministri del Tribunale, dove si „ fa la causa, *etiam* che sieno i Capi del Tribunale, non per questo si lasci di procedere „ *ad ulteriora* nella causa, nè impedirsi il corso d' essa, ma che il Commissario, a chi „ sarà commessa la detta allegata sospezione, „ proceda, durante la sospezione predetta, a „ tutti gli atti, e decreti interlocutorj, che „ fossero necessarj, nella medesima forma, „ e modo, che in quelli si procedeva avanti „ che fosse allegata la sospezione, *usque ad ultimam sententiam definitivam exclusive*. Dichiarando, che, ancorchè poi si dichiari la „ sospezione predetta militare, non per questo „ gli atti, *ut supra* fatti, restino invalidi, „ ma sieno sempre validi, e sussistenti; come „ se la sospezione predetta non fosse stata proposta ".

3 „ Vogliamo ancora, che le cause predette di sospezione abbiano la loro istanza, „ la quale sia di quindici giorni *tantum*, i „ quali corrano, *praecise de momento ad momentum*

Confirmatur per pragm. 11.

„ *mentum* , dal dì , che sarà dato il termine *ad probandum in causa suspicionis : ita & taliter* , che finiti i detti giorni quindici , e non essendosi pronunciato decreto *super suspicione* , o *pro* , o *contra* , si possa procedere alla causa nel modo, e nella forma , come si faceva avanti , che si allegasse la sospezione predetta , *ac si* la detta sospezione non fosse stata proposta .

Instantia suspicionum sit dierum quindecim. Corrigitur per prag. 15. §. 22. Est prorogatus terminus ad 30. dies. Explicatur per pragm. 18. §. 1. & seqq.

4 „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che le sospezioni s' abbiano da proporre per uno degli Avvocati della causa , e che non si riceva , nè possa proporsi da altri ; il quale Avvocato abbia da firmare di mano sua la comparsa . Dichiarando , che se i capi proposti della sospezione non si riceveranno , come non militanti , servata la forma della detta Prammatica edita per lo detto Ill. Marchese di Mondejar *dicto die* 4. *Maii* 1576. l' Avvocato predetto abbia da pagare la metà della pena infrascritta , e l' altra metà la paghi la parte ; però in caso che i capi predetti gia proposti militeranno , e poi non saranno provati , la parte debba pagare tutta la intera pena infrascritta . Dichiarando , che , se accaderà , che il tale Avvocato , che una , o due volte avrà proposte le tali sospezioni , ed in quelle succumbuto , e pagata la detta pena , incorrerà in questo la terza volta , vogliamo , che paghi la detta pena duplicata “ .

Suspiciones proponantur per Advocatos . Concordat pr. 15. §. 4. Ut sup. pragm. 5.

Poen. duplex .

5 *Item* “ vogliamo , e dichiariamo , che la pena introdotta per la precalendata Prammatica del detto Ill. Marchese di Mondejar, si abbia da duplicare , cioè : *Quando capita suspicionum non admittuntur* , si paghino di pena trenta ducati , * la metà l' Avvocato, e l' altra metà la parte , come di sopra . E quando i capi saranno ammessi , e non si provano , sia la pena ducati cento , la quale vogliamo , che irremisibilmente s' abbia da esigere , *ita* , *& aliter* , che non si possa procedere nella causa predetta di sospezione , *nisi propositis capitibus* , *& facto deposito simul* , *& semel* , colla petizione , che si darà della sospezione , firmata per mano dell' Avvocato .

Augetur poena contra proponentes suspiciones & non probantes Ut sup. pragm 5.
** poenae centos. 30.*

poena, centos. 100.

Augetur poena in pra. 15. §. 2.

6 „ Togliendo la potestà al Magnifico , e Circospetto Presidente , che non debba, nè possa commettere la causa della sospezione proposta ; *nisi praecedentibus omnibus praedictis* , come ancora togliamo la potestà a' Giudici predetti , che non possano determinare , che *restituantur deposita* , *quando fuerit determinatum* , *suspicionem non subsistere* , ma che nella pena predetta s' intendano *ipso jure* condannati , allora quando si dichiara , che il Giudice possa procedere , non ostante la sospezione allegata “ .

Auferrtur potestas Praesidi committendi causas suspicionum, nisi exhibitis capitibus simul cum deposito.

7 E perchè dal non essersi tenacemente osservato il segreto , che si dee tenere di quello, che si tratta , e si vota dentro della Rota , si sospetta che sia la causa principale delle sospezioni , che si propongono , oltra delle diligenze , che si faranno conforme alle Prammatiche , e diffinizioni di leggi comuni , *etiam* contra quelli , che si vantano avere saputi i voti ; per maggior soddisfazione ” Vogliamo , che i Magnifici , e Circospetti Presidente del Sacro Consiglio , Luogotenente della Regia Camera della Sommaria , e Reggente della Gran Corte della Vicaria , il primo dì dell' anno , che sarà di negozj , abbiano da pigliare giuramento da tutt' i Consiglieri, Presidenti , e Giudici , ed altri , che si ritrovano presenti al votare , *de silentio tenendo* , *& secreto servando* . Ed i predetti Presidente , Luogotenente , e Reggente della Vicaria , ed anche i Magnifici , e Circospetti Reggenti della Regia Cancelleria , il medesimo dì abbiano da dare , e prestare il medesimo giuramento in mano nostra “ .

Quolibet anno Praeses capiat juramentum a Regiis Consiliariis de secreto servando .

8 „ Vogliamo ancora , che ogni primo dì del mese i predetti Presidente , Luogotenente , e Reggente ammoniscano i predetti Officiali , loro ricordino , ed avvertano il detto decreto *de secreto servando* ; il che vogliamo , che si osservi inviolabilmente , una col disposto ed ordinato per gli sopraddetti capi , ordinazioni , ed ampliazioni “ . Ed acciocchè sieno a tutti note ; comandiamo , che della presente se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Regj Tribunali del Sacro Regio Consiglio e della Regia Camera della Sommaria , e Gran Corte della Vicaria , e l' originale *in valvis* della Regia Cancelleria . *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 31. *mensis Octobris* 1594. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gerostiola Reg. Dominus Vicerex , Locumtenens , & Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Bernardino de Barrionovo .*

Quolibet mense moneantur Officiales de secreto servando a Praeside, Locumtenente , & Regente .

31. Octo. 1594. El Conde de Miranda .

PRAMMATICA XI.

Tra le altre cose , che furono provvedute in una Prammatica fatta per l' Ill. Conte di Miranda nostro Predecessore Vicerè , sotto la *data de'* 31. *d' Ottob.* 1594. sopra la materia delle sospezioni de' Ministri , v' è un Capitolo circa l' istanza d' esse sospezioni del tenor seguente , cioè ; “ Vogliamo ancora , che le cause predette di sospezioni abbiano la loro istanza , la quale sia di quindici giorni *tantum* , i quali corrano *specifice* da momento a momento , dal dì , che sarà dato il termine *ad probandum in causa suspicionis : ita & taliter* , che , finiti i detti giorni quindici , e non essendosi pronunciato decreto *super suspicione* , o *pro* o *contra* si possa procedere nella causa , nel modo , e nella forma , come si faceva avanti che si allegasse la sospezione predetta , *ac si* la detta sospezione non fosse stata data , e proposta ” . E perchè siamo stati informati , che non si osserva nel modo , che sta stabilito ; E convenendo per la buona amministrazione della Giustizia , che quello si osservi puntualmente , ci è paruto farvi la presente , per la quale “ Vi diciamo , ed ordiniamo , che dobbiate osservare , ed eseguire , e fare osservare , ed eseguire *ad unguem* detta Prammatica , e Capitolo preinserto di essa , *juxta sui seriem , & tenorem* , inviolabilmente , che tal' è nostra volontà , ed intenzione ; non facendosi

Instantie dierum quindecim in causis suspicionum omnino servetur , servata forma praeinserti capitis .

Pragm. 10. §. 3. super eod.

Corrigitur per pragm. 15 §. 22. & explicatur per pra. 18. §. 2. & seqq.

27. Julii 1600. El Conde de Lemos.

„ il contrario, per quanto si ha cara la gra„ zia di S. M. " *Datum Neap. die 27. Julii* 1600. *El Conde de Lemos. Vid. Gurostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet. Reg. Tovalina. In Curiae Sac. R. C. 3. fol. 17. Al Sacro Regio Consiglio.*

PRAMMATICA XII.

Locumtenens Reg. Cam. & Fisci Patronus uti suspecti non excusantur in causa, ubi redduntur. & recognoscuntur rationes. Vide prag. 75. §. 78. de officio Proc. Caes. , & 14. inf. hoc tit.

Y *En quanto à la recusacion del Lugarteniente de la Camara, quiero, y es mi voluntad, que en ninguna manera se pueda recusar en materia de cuenta, y que en otras causas, en que mi Fisco tubiere interesse, tan poco se dè lagar à semejantes recusaciones, sia muy argentes, y legitimas causas, y esto sea con conocimiento de causa en tela de juycio, y no de otra manera, y lo mismo es mi voluntad, que se haga con el Abogado Fiscal, sin embargo de qualquier uso, ò costumbre, que aya en contrario, pues esto es conforme à justicia, y lo que conviene à mi servicio, y avisareis me do la orden, que en execucion, y cumplimiento de le uno, y de lo otro, dièredes, porque la quiero entender. De Valladolid a seis de Junio de* 1605. *Yo el Rey. Lopez Secret. Con las señales de los del Consejo.*

4. Junii 1605. El Rey.

PRAMMATICA XIII.

HAse recivido la carta, que me escrivistes con intervençion de los Regentes del Colateral à ultimo de Febrero, y las consultas, y papeles, que en ellas se accusan sobre lo que aya pasado cerca de la carcel, que se tratò de abrir para los presos de la carcel de la Sumaria, y visto, y considerado lo que deçis, assi en esto, como en lo que toca à no enbiar presos à las carceles de particulares, ni permitir, que estas se arrienden, y que se acave, y determine con brevedad la causa, que pende de entre el Fisco, y los posseedores de la dichas carceles; *Me ha parecide, que lo que conviene, y deve hazerse en todo, es lo que se ordenò por mi carta de 27. de Noviembre de 1605. à que satisfaxeis en esta, y assi os encargo, y mando proveais, que se cumpla, y execute muy precisamente, como lo confio de vuestro zelo, y virtud.*

Suspicio Judicum proponatur servata forma Regiae Pragm., & non per literas Serniorum Proregis. Et concordat. prag 14. §. 24. de officio Secr., & pragm. seq.

En esta occasioo se ha visto en este mi Supremo Consejo la orden, que por villete del Secretario Andres de Salazar distes al Abogado Fiscal de la Camara Jacobo-Salnco, paraque no entervenga en las cosas del Regente Costanzo Marques de Corleto; y siendo contra las, que por mi estan dadas en materia de recusaciooes, y muy perjuycial, y dañosa esta forma de escluyr Ministros pro villetes particulares, sin conocimiento de causa en tela de juycio; *Quiero, y es mi voluntad precisa, que assi esta como las demas recusaciones, que se hallaren hechas por villetes particulares se reboquen, y den por ningunas, y que se abserven, y executen las ordenes, que por mi estan dadas cerca de la reforma de las dichas recusaciones, y que estas se registren en los Tribunales, à fin que so tenga noticia dellas, y no le innoven, ni alteren por ningun respeto, ni causa, que assi conviene à mi servicio, y à la buena administracion de la justicia, y avisareis me de como se hubiere hecho. De Madrid à 12. de Julio de* 1606. *Yo el Rey. Lopez Secret. Con las señales de los del Consejo.*

Pragm. 20. de suspic.

12. Julii 1606. El Rey.

PRAMMATICA XIV.

Judices non recusentur per literas Serniorum Proregis.

A Los 29. de Mayo proximo pasado mandè elcrivir al Conde de Benavente vuestro predecessor en esse cargo una carta del tenor siguiente. El Rey. Illustre Conde primo, &c. *He sido enformado, que sin embargo de la orden, que por mi està dada, para que no se puedan recusar mis Ministros por villetes particulares, y sin conocimiento de causa, haviades ordenado por dos villetes al Lugarteniente de la Samaria Juan Alonzo Xuares, que se abstuviesse de intervenir en las causas del Marques de Anzi D. Franzisco Carafa; y aunque no dubdo lo hareys hecho con buen zelo; todavia no hà parezido, que sin embargo de lo que proveystes por los dichos villetes, es bien, que la dicha mi orden se execute, y assi os encargo, y mando, que luego, que rezibais esta, deys orden que no passe adelante la dicha recusacion, pues, como he dicho, hà sido contra mis ordenes, y que para lo de porvenir, esteys advertido, que en materias de cuentas, assi dependientes de administraciones de officios desse Reyno, como de otra qualquier calidad, no so han de poder admitir recusaciones en personas del Lugartoniente, ni del Advogado Fiscal de la Samaria, como os lo tenga ordenado, y mandado; però si el dicho Marques de Anzi tuviere en el dicho Tribunal otros pleytos, que no sean desta calidad, y quisiere recusar el dicho Lugarteniente, lo podrà hazer, proponiendo las causas, que tuviere para ello, conforme las Regias Pragmaticas, que tratan desto, y à las ordenes, que por mi estan dadas, que esta es mi voluntad, y lo que conviene à mi servicio, y à la reta, y libre administracion de la justicia. De Lerma à 29. de Mayo 1610. Yo el Rey. Con señal del Condestable. Vid. Lanz Reg. Vid. D. Bernardinus à Barion. Reg. Vid. Quintanadueña Reg. Vid. Caymus Reg. Vid. Marcus Antonius de Ponte Reg. Lopez Secretar. Y si por à caso no huviesse alcanzando la dicha preinserta carta el Conde de Benavente en esse Reyno, y que por esto, ò por otra causa no se huviesse podido poner en exequzion lo que por ella le mandava; me hà parecido ordenar à vos lo mismo, para que lo hagays executar, y cumplir justa su serie, y tenor, como si à vos fuere dirigida, que assi conbiene à mi servicio. De Aceranda à* 17. *de Julio* 1610. *Yo el Rey. Vid. Lanz. Reg. Vid. D. Bernardinus a Barion. Reg. Vid. Quintanadueña Reg. Vid. Caymus Reg. Vid. Marcus Antonius de Ponte Reg. Lopez. Secretarius.*

Pragm praecedenti, & 14. §.

In causa ratiociniorum Locumtenens Reg. Cam., & Fisci Patronus non possunt recusari Prag 75. §. 78. de offic. Proc. Caes., & 12. hoc tit.

29. Maii 1610. El Rey.

17. Julii 1610. El Rey.

PRAMMATICA XV.

Reformantur suspiciones Officialium & declarantur nonnulla circa modum illas proponendi.

NOn vi è cosa alcuna nel Mondo, per buona che sia, che, usandosi malamente, non diventi perniciosa, e cattiva, come particolarmente è avvenuto nella materia delle ricusa-

sazioni de' Giudici, che, essendo introdotte
dalle leggi per presidio della giustizia, per la
malizia de' litiganti son diventate per lo più
istrumenti di calunnia, e dilazioni. Per le
quali sono stati costretti gl' Illustri nostri Pre-
decessori far diverse leggi, e Prammatiche,
per rimediare a' detti abusi. E benchè ogni
uno di essi si è forzato di ovviare a tutti
gl' inconvenienti, che sopra di ciò sono nati,
per esperienza si è veduto che al presente so-
no maggiori, che mai. Onde essendo Noi
venuti con grazia di Dio a governare questo
Regno, ed avendo conosciuto, quanto disser-
vizio nasceva alla Maestà di Dio, e del Re
N. S. ed a' Popoli, dalle calunnie de' litigan-
ti, le quali abbiamo inteso, e veduto essere in-
finite, volendo porvi il rimedio possibile,
abbiamo pensato di fare alcuni ordini, e Pram-
matiche, per risecarle, e raffrenarle; e consi-
derando, che una delle più principali dilazio-
ni, e calunnie, che oggi si usano, è l' alle-
gar maliziosamente sospetti i Giudici; ci è
paruto di cominciar detta riforma con porre or-
dine tale alle dette ricusazioni, che, risecati
tutti gli abusi, vengano solamente a servir
per lo fine, per lo quale furono introdotte da'
Legislatori. Onde con voto e parere del Regio
Collateral Consiglio appresso di Noi assistente,
abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni
futuro tempore* valitura, per la quale " Voglia-
„ mo, ordiniamo, e comandiamo ".

1 Primieramente " che tutte le Leggi,
„ Prammatiche, e Costituzioni fatte nel pre-
„ sente Regno da' Serenissimi Re di esso,
„ come dagl' Ill. Vicerè nostri Predecessori so-
„ pra la materia delle sospezioni, restino nel-
„ la sua forza, e vigore, e si debbano invio-
„ labilmente osservare, in tutto quello però,
„ che colla presente Prammatica non sarà de-
„ rogato, immutato, od innovato ".

Prag. 5., & 10. sup. eodem.

2 E perchè per esperienza s' è veduto,
che per esser le pene, apposte nelle precedenti
Prammatiche, non molto gravi, ancorchè ul-
timamente fossero state accresciute per l' Ill.
Conte di Miranda, si sono proposte dette so-
spezioni frequentemente, e con molta licen-
za " Vogliamo, ed ordiniamo, che da qua in
„ avanti, la pena sia il doppio di quel, che
„ era per lo passato, di modo che, come
„ prima di darsi il termine si facea deposito
„ di trenta ducati, da qua in avanti si faccia
„ deposito di sessanta; e dandosi il termine,
„ come era la pena di ducati cento, sia da
„ qua in avanti di dugento, da ripartirsi nell'
„ istessa forma, che si ripartiva per lo passa-
„ to, tra 'l Fisco, e 'l Ministro, che s'alle-
„ gherà per sospetto, non militando la ricu-
„ sazione. Però questo si debba intendere,
„ quando le cause, nelle quali occorrerà di
„ proporsi dette ricusazioni, saranno oltra il
„ valore di ducati 500. attenta la dimanda
„ della parte attrice; e se sarà la causa di
„ qualità tale, che non tenga certo valore,
„ o sopra cosa, che non si possa apprezzare,
„ e stimare, od occorrerà dubitar del valor di
„ essa, in tal caso i Giudici della causa della
„ ricusazione debbano arbitrare, e dichiarare,
„ se la pena s' avrà da depositar duplicata, o
„ semplice, come se non eccedesse detta somma
„ di ducati 500. Dalla qual dichiarazione, ed
„ arbitramento non possa alcuna delle parti
„ appellare, riclamare, o supplicare, nè aver
„ ricorso alcuno, nè per via di nullità, *etiam*
„ per via di notoria ingiustizia, nè anche
„ per via di restituzione in integro ".

pœn. centuss. 100.

3 „ La quale alterazione, e duplicazione di
„ pena, ordiniamo, che s' osservi solo a ri-
„ spetto delle sospezioni, che si proporrano in
„ persona de' Reggenti del Collateral Con-
„ siglio, e Segretario del Regno, Presidente,
„ e Luogotenente, ed altri Ministri del Con-
„ siglio di S. Chiara, e Camera della Som-
„ maria; però a rispetto della Vicaria Cri-
„ minale, e Civile, Udienze del Regno,
„ Razionali della Camera, ed altri Tribunali,
„ resti la quantità della pena, come fu stabi-
„ lita per la Prammatica predetta dell' Illustre
„ Conte di Miranda ".

4 Oltra di ciò " ordiniamo, e comandia-
„ mo, che tutt' i memoriali, o comparse,
„ e petizioni di ricusazioni, che si daranno,
„ da qua in avanti sieno firmate da quell'Av-
„ vocato della causa, che porta il peso, ed è
„ Avvocato ordinario di essa, e non da al-
„ tri Dottori, ovvero non volendo firmarla
„ l' Avvocato della causa, la debba firmare il
„ principale, o i principali, se saprà scrivere, o un
„ Notajo pubblico in suo nome, se non saprà scri-
„ vere; però in caso, che firmi il principale,
„ o Notajo in suo nome, vogliamo, che sia
„ obbligato di far deposito del doppio di quel,
„ che sarebbe obbligato, quando firmasse l' Av-
„ vocato; e d'altra maniera non si ammetta.

Ut in prag. 10. §. 4.

pœna duplex.

5 „ Vogliamo, che le dette pene non si
„ possano rimettere, nè in tutto, nè in parte
„ per qualsivoglia causa, *etiam* se la parte, che
„ ha proposto la ricusazione, o prima, o dopo
„ del termine, si appartasse dalla ricusazione,
„ e vi rinunciasse ".

6 „ Che le parti tengano obbligo di pro-
„ porre tutte le sospezioni, tanto del Com-
„ missario della causa, quanto degli altri Giu-
„ dici, che avranno da votare in esse, e del Fi-
„ scale, se vi sarà, fra 40. giorni, decorren-
„ di dal giorno, che sarà notificata la prima
„ petizione al principale; e se il principale
„ sarà assente, e si darà il termine *ad denun-
„ ciandum*, corra il termine predetto dal gior-
„ no, che sarà elasso il detto termine *ad de-
„ nunciandum*; e se sopravverrà nella causa poi
„ uno, o più Giudici, o per nuova prov-
„ visione, o per aggiunzione di Rota, o per
„ qualsivoglia altra causa, corra similmente
„ detto termine di 40. giorni dal dì, che pi-
„ glierà il possesso il Giudice in quella Rota,
„ o Rote, nelle quali si tratta la causa; e se
„ sopravverrà il nuovo Giudice per aggiunto,
„ o per union di Rota, il termine corra dal
„ giorno, che sarà notificata la provvisione dell'
„ aggiunto, o dell' unione delle Rote; eccet-
„ to però, se pendente il giudizio sopravve-
„ nisse di nuovo causa di sospezione, nel
„ qual caso si possa proporre, *etiam* elassi i det-
„ ti 40. giorni, dentro però di 30. dì dopo
che

che sarà sopravvenuta detta causa nuova, e non oltra“.

7 „ Ordiniamo di più, che quei Giudici, che non saranno stati dati per sospetti nella prima istanza, non si possano allegar per sospetti nella causa d' appellazione, o riclamazione, o di nullità, o di restituzione *in integrum adversus sententiam*; eccetto se la causa sopravvenisse di nuovo, ed allora si possa proporre fra il termine di trenta giorni, come s' è detto di sopra“.

8 „ Ed a rispetto delle cause pendenti, il termine predetto di 40. dì corra dal giorno della pubblicazione della presente Prammatica, a rispetto di quelle parti, che saranno nel Regno, e di 2. mesi a rispetto di quelle, che saranno fuori del Regno“.

9 „ Ed elassi i termini sopraddetti, non si possa proporre altrimenti sospezione alcuna per causa *de praeteritis, etiam*, che la parte giurasse di esserle di nuovo pervenuta a notizia, *neque per viam restitutionis in integrum*, o per qualsivoglia altra ragione“.

10 „ Vogliamo, che tutte le sospezioni, che si avranno a proporre, si diano con parole più decenti, o più modeste, che sarà possibile; e dandosi in altra forma, non si ricevano, se non saranno emendate, e risormate; e se le parole saranno tanto indecenti, che sia notabile la immodestia, se ne debba per lo Giudice della sospezione, o per lo Capo del Tribunale, dar subito notizia a Noi, acciocchè possiamo ordinar quel, che converrà, *etiam* per lo gastigo di chi avrà proposta la sospezione nella forma predetta“ convenendo al servizio di Dio, e di Sua Maestà, ed al culto della giustizia, che le parti non ardiscano di trattare irreverentemente i Ministri Regj.

11 „ Le petizioni, ed i capi di sospezioni si diano a Noi, o al Segretario del Regno, serrate, quando si daranno in persona de' Reggenti, o del Presidente del Sacro Consiglio, o Luogotenente della Camera, e quelle de' Ministri degli altri Tribunali, si diano nell' istesso modo a' Capi di detti Tribunali; e quando fossero in persona del Propresidente del Consiglio, o del Promagno Camerario, in caso, che non vi fosse Luogotenente, o del Proreggente di Vicaria, si diano al più antico Officiale di detto Tribunale, e l' istesso s' osservi nelle Regie Udienze, e non si possano ricevere per altra persona“.

12 „ Vogliamo di più, che niun Giudice si possa dar per sospetto da se stesso, non allegandosi per tale da alcune delle parti; ma sapendo il Giudice esservi alcuna causa, per la quale egli non debba intervenire; la proponga agli altri Giudici, avanti de' quali si tratta il negozio, acciocchè per essi s' intenda, e determini, se la causa è bastante, e si debba il Giudice da se stesso astenere, e fatta detta dichiarazione il Giudice si asterrà, o proseguità ad intervenire, conforme sarà determinato per gli colleghi“.

13 „ Quando un Giudice è stato rimosso da alcuna causa ad istanza di una delle parti, non debba, nè possa intervenire nell' istessa causa, *etiam* se la parte, che l' ha ricusato, si contentasse, che intervenisse nell' istessa causa, quando l' altra parte ancora non si contenti del suo intervento; però nell' altre cause possa il Giudice intervenire, ancorchè rimosso in altra causa, col solo consenso di quella parte, che l' ha fatto dichiarar sospetto, e non vi sia necessaria la volontà della parte contraria“.

Vide prag. 20. infra.

14 „ Le cause, che si proporranno di ricusazioni, ordiniamo precisamente, che non s' ammettano; se sono affettate, incaricando a' Giudici, a' quali tocca il determinarle, che mirino attentissimamente di non ammetterle in modo alcuno, anzi subito che conosceranno esser proposte cause tali, che ne debbano dar notizia, acciocchè, convenendo, si dia ordine per Noi, che sieno severamente castigati quelli, che avranno affettato, o proccurato tali cause“.

Concord. pr. 19.

15 „ Allegandosi alcun Giudice per sospetto per causa d' inimicizia, non si riceva la petizione di tal ricusazione, se non si esprima in essa chiaramente la specie della inimicizia, la quale, se sarà tale, che offenda tutto il parentado, ordiniamo, che detta causa si estenda fino al quarto grado nella consanguinità, e fino al terzo nell' affinità; i quali gradi si debbano computare *de Jure Canonico*, e s' intendano *inclusive*, come si debbono computare, ed intendere sempre che di sotto si farà menzione di grado di parentado; e quando la inimicizia non sarà tale, che offenda la famiglia, ma induca inimicizia capitale, sia causa bastante per la ricusazione fino al terzo grado di consanguinità, e secondo di affinità; e se la inimicizia sarà riconciliata fra' principali, o per pace, o per altro modo, non possa altra persona congiunta di detti principali servirsi di essa per ricusare i Giudici; ed in quanto agli stessi, che saranno riconciliati, lasciamo alla disposizione delle leggi, se potranno poi ricusarsi *ad invicem*, non ostante la detta riconciliazione“.

Vide prag. 75. § 98. de offic. Proc. Caes.

16 „ Ordiniamo di più che, quando la inimicizia sarà per causa di lite, non sia bastante causa di sospezione, se non tra gli stessi litiganti, eccetto se la lite fosse di tanta importanza, che inducesse inimicizia capitale, nel qual caso vogliamo, che s' ammetta la sospezione, non solo trà' litiganti, ma passi ancora a quelli, che sono immediatamente successori *ab intestato* de' litiganti, nella cosa, che si litiga, in danno, od in beneficio de' quali andrebbe l' evento di essa lite, ed ancora a' parenti fino al secondo grado, così per consanguinità, come per affinità“.

17 „ Dichiariamo, che le cause del parentado spirituali, sufficienti a rimuovere i Giudici, sieno il comparatico tra il battezzante, e battezzato, e tra le altre persone, nelle quali il Sac. Conc. Trid. ha di-

chia-

„ chiarato contrarsi la cognazione spirituale “.

18 „ Il Giudice, ch' è stato Avvocato „ di una delle parti, vogliamo, che non pos„ sa giudicar nell' istessa causa, ancorchè con„ sentissero ambe le parti “.

19 „ Vogliamo, che non sia causa bastan„ te per rimuovere il Giudice, il provar, „ ch' egli non abbia salutato, o risalutato, e „ cavata la berretta a' litiganti, quando il „ Giudice affirmerà con giuramento non aver„ lo veduto; però in questo caso non si pa„ ghi pena alcuna “.

20 „ Dichiariamo ancora, ch' essendo „ proposta alcuna sospezione per una parte, „ possa l' altra collitigante opporsi, e disen„ der detta sospezione, non però con testi„ monj, ma avvertendo i Giudici delle dili„ genze necessarie, e di tutto il di più, che „ lor parrà di convenire “.

21 „ E vogliamo, che nelle pruove, che „ s' avranno da fare in dette cause di ricu„ sazione, non s' ammettano, nè ricevano fe„ di private, ancorchè autentiche di qualsivo„ glia persona, in qualunque dignità costitui„ ta, ma quella si debba esaminare *formiter* „ con giuramento “.

Corrigitur pra. 10. §. 3. de suspicionibus, & explicatur haec prag. per prag. 18. §. 1., & seq.

22 „ Ordiniamo di più, che, fra il termi„ ne di giorni trenta, da contarsi dal dì, che „ sarà proposta *formiter* la ricusazione, il ri„ cusante debba produrre tutto quello, che gl' „ incumbe, così per testimonj, come per „ iscritture, e compilare il processo; altri„ menti, elasso detto tempo, s' abbia per con„ cluso, nè vi si possa produrre cosa alcuna; e „ il detto termine corra precisamente, di modo „ che non si possa prolungare per qualsivoglia „ causa, *etiam* per via di restituzione in inte„ gro “; e s' incarica a' Giudici, a' quali spetta, che con ogni brevità debbano quanto prima spedir dette cause di sospezioni. E perchè nel Sac. Cons. per la moltitudine de' negozj si possono dilatare facilmente le spedizioni di queste cause; “ Ordiniamo, ch' essendo „ necessario, torni il Consiglio dopo mangia„ re nel giorno di Giovedì, ed essendo festa, „ nel giorno, nel quale verrà la Vicaria a „ riferir le cause d' appellazione “.

Concord. circa appellationem prag. 9., & 11. de appellat.

23 Ultimamente “ vogliamo, ed ordinia„ mo, che dalle determinazioni delle cause delle „ sospezioni non si possa appellare nè riclamare, „ nè dire di nullità, *etiam* per via di ricorso, o „ di restituzione in integro, o con allegarsi „ notoria ingiustizia, non solo quando i de„ creti saranno diffinitivi, ma ancora da' de„ creti degl' incidenti, *etiam* se gl' incidenti „ fossero tali, che non si potessero riparare „ nella diffinitiva “.

Fuit confirmata die 8. Martii 1613.

24 Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente nostra Prammatica. Ed acciocchè sia noto a tutti; ordiniamo, che della presente se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 3. Novembris 1611. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secretar.*

3. Novem. 1611. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XVI.

Pragmat. 15. Advocati non suscipiant nova patrocinia causarum, in quibus judicent Judices sibi conjuncti in grado prohibito. Concord. prag. 1. §. 4. de caus. decid. pr. 13. de offic. S. R. C. & pragm. 5. de munerib. official. & prag. 6. 7 hoc tit. & prag 7. §. 2. de offic. jud.

ANcorchè per una Prammatica per Noi fatta sopra le sospezioni de' Giudici, paresse essere sufficientemente provveduto in questa materia a tutto quello, che bisognava, tuttavolta la sperienza ha dimostrato, che la malizia de' litiganti inventa ogni giorno nuovo cose, alle quali è necessario dar rimedio. E volendo Noi debitamente provvedere, per la presente Prammatica *omni tempore valitura* „ Vo„ gliamo, che niuno Avvocato possa accettar „ l' avvocazione in quelle cause, nelle quali „ votano i loro parenti in grado tale, ch' es„ sendo loro Avvocati avrebbero da astenersi „ i detti Giudici da giudicare, sotto pena la pri„ ma volta di sospensione dall' officio d' avvo„ car per sei mesi, la seconda per un anno, e „ la terza di privazione di detto esercizio. „ Ordinando ancora, in questo caso, che non deb„ bano i detti Giudici astenersi da giudicare, nè „ possano altrimenti esser rimossi, e questo ac„ ciocchè indirettamente le parti non vengano „ ad eleggere que' Giudici, che vorranno “.

2 *Item*, perchè s' è dubitato, se le pene imposte per la detta Regia Prammatica a quelli, che propongono le sospezioni non militanti, abbiano luogo quando sono tali, cha si rigettino, e non si ammettano: ed alcune volte è stato provveduto, che *Non admittantur capita, & restituatur depositum*, il che ci è paruto inconveniente; poichè quanto meno si ammettono i capi, tanto più son degni di gastigo quelli, che li propongono, per tener meno sostanza; Per tanto “ Ordiniamo, e coman„ diamo, che quando si presenteranno i capi di „ sospezioni tali, che a' Giudici parrà, che non si „ debbano ammettere *etiam*, perchè non sieno „ proposte in tempo, s' incorra nella pena di „ perdere il deposito, il quale non si possa „ restituire al depositante; non convenendo, „ che si lasci questa porta aperta alle malizie, „ e calunnie de' litiganti, i quali facilmente „ con esser sicuri della pena, potranno pro„ porre mille stravaganze, dilatando le cause, „ ed offendendo *impune* la riputazione de' Giu„ dici. Comandando a tutti, e singoli Offi„ ciali, e Tribunali, che debbano tenere par„ ticolar pensiero dell' osservanza della presente „ nostra Prammatica “. Ed affinchè sia noto a tutti; ordiniamo, che se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Maii 1616. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit Montalvo Reg. Vidit Lopez Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secret. In Prag. 2. fol. 82.*

Poen. ead.

31. Maii 1616. El Conde de Lemos.

Ordo

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium,

Sive

PRAMMATICA XVII.

Suspicione allegata proponens fruitur & non consangui neo.

EL Duque mi Señor dize, que las suspiciones, que de aqui adelante, se propusieren en persona de los Ministros desse Tribunal, valgan tan solamente por las personas, que las propusieren, y no por sus deudos, y que V. S. lo haga executar assi. *Palaçio* 22. *de Noviem.* 1628. *Diego Castanon*.

PRAMMATICA XVIII.

Infra triginta dies omnino suspicio proposita terminetur. Vide pragm. 15. §. 22.

PEr lunga sperienza s'è conosciuto, che una delle maggiori calunnie, e più perniciose alla Repubblica introdotte da' litiganti, è stata la ricusazione, che con tanta facilità, e frequenza si suole proporre in persona de' Giudici, la quale, se bene come specie di giusta difensione, è stata permessa dalle leggi; nondimeno i calunniosi litiganti se ne sono abusati, e se ne abusano tanto sfrenatamente, che con restar contenti solamente della semplice proposta da essi fatta della ricusazione, perchè non hanno poi curata la determinazione di quella, sono rimaste perpetue, ed immortali; con tutto che l'altra parte dal canto suo abbia fatta ogni diligenza per la spedizione, e con questo le liti, e cause non hanno potuto avere quel breve e debito fine, che ricercavano, ed il corso della giustizia è rimasto impedito.

Pragm 15. §. 22. sup. eod.

1 E se bene l' Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore proccurò di rimediare a questo disordine, e nel Capitolo antepenultimo della sua Prammatica de' 3. di Novembre del 1611. ordinò, che fra il termine di giorni trenta, numerandi dal dì, che si propone la sospezione, il ricusante fosse obbligato a provar tutto quello, che gl' incumbe, così per testimonj, come per iscritture, e compilare il processo; altrimenti, elasso detto termine, si abbia per concluso, nè vi possa produrre cosa alcuna, *etiam* per via di restituzione *in integrum*, come in detto capo più particolarmente s' esprime; nondimeno s'è veduto, che non è seguito l' effetto totale, che se ne sperava, perchè il ricusante, o compilato, o non compilato il processo della sospezione, non ha più curata la totale spedizione, sotto pretesto, che la Prammatica non l' obbliga a proccurare la spedizione, ma solamente a proccurare la compilazione del processo, e nella maggior parte degli atti delle sospezioni proposte si vede, che nè anche il ricusante ha curato di compilare il processo, ma è rimasto contento della sola proposizione della ricusazione, e con questo ha ottenuto l' intento d' impedire il progresso della causa principale per lunghissimo tempo; onde parendo a Noi, che questo disordine abbia necessità d'opportuno rimedio, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; colla quale primieramente " Confermiamo tutte l' altre Prammatiche fatte in questa materia da' nostri Predecessori, e particolarmente la sopraddetta de' 3. di Novembre del 1611. e di più aggiungendo, Ordiniamo, e comandiamo, che l' istanza de' trenta giorni prefissa dalla detta Prammatica, come di sopra sta riferito, corra precisamente, *de momento ad momentum*, dallo stesso giorno, che sarà proposta la sospezione, o sia recusazione, non solamente perchè il ricusante solo abbia peso di produr le sue pruove, e compilare il processo per ridurlo in espedizione, ma egli medesimo abbia peso di farlo spedire con effetto fra i detti 30. giorni precisi, con decreto *pro o contra*, senza che detto termine si possa prorogare per qualsivoglia causa, *etiam per viam restitutionis in integrum*, che potesse competere a qualsivoglia persona, o luogo privilegiato, alla quale espressamente deroghiamo, di sorta tale che la parte contraria non abbia peso di fare alcuna sorta di diligenza dal canto suo, nè anche di fare intimare atti, o decreti, che vi occorressero, e non si possa allegare niuno impedimento per ritardare il corso de' detti trenta giorni, nè anche per via di nullità; e quando occorresse infermità, assenza, o altro impedimento del Commissario della sospezione, il proprio ricusante, fra il medesimo termine, che sarà cominciato a correre, ha da proccurare, che si commetta ad altro, durante l' impedimento, e da quello ottenere la effettuale spedizione, eccetto se la tarda spedizione nascesse dal Commissario, che in tal caso, avendo ricorso da Noi, se le darà il rimedio necessario ".

Confirmantur prag. signanter 15.

Terminus non prorogetur ex quavis causa.

2 Oltra di ciò per la più presta, e facile spedizione di queste Cause " Vogliamo, ed ordiniamo, che in Consiglio nelle cause di una Rota per la determinazione di queste sospezioni basti il numero di tre Giudici, e nelle cause di due Rote basti il numero di cinque Giudici, senza che si possano dimandare altri aggiunti; ed in caso che per Noi, o per lo Collaterale si spedisse ordine, decretazione, o biglietto in contrario, nella spediziona del quale non si faccia menzione d' essere stata intesa la parte avversa, si abbia come se non fosse spedito, e si proceda alla spedizione della causa, senza altri aggiunti, col solo numero di tre Giudici nelle cause di una Rota, e di cinque nelle cause di due Rote, come di sopra; come nè ancora vogliamo, che s' impedisca la spedizione per memoriale a Noi, o in Collaterale, nel quale si sia fatta decretazione, *Intimetur parti*, o che si commetta ad uno de' Reggenti, che s' informi, e faccia relazione, od altra provvista simile; di maniera tale che la causa si spedisca effettivamente fra' detti 30. giorni e quelli elassi, vogliamo, che non solamente si possa procedere nella causa principale, nel modo, e forma, come prima, con intervento del medesimo Giudice allegato sospetto, o sia Commissario della causa, o altro de' votanti, come se la sospezione non fosse stata mai proposta, ma che il Commissario

In causa unius Aulae tres judices duarum Aularum quinque sufficiunt.

Rescripta, aut libelli aliter obtenti nihil operantur.

„ fario della fofpezione, paffati i trenta gior-
„ ni, in cafa, fenz' altra relazione in Confi-
„ glio, debba fubito liberare il depofito della
„ pena per la metà all' Officiale ricufato, e per
„ l'altra metà alla Regia Corte.

Acta completa Actuarius, vel A fecretis det Commiffario caufae.

3 Ma perchè non refti in apparenza giu-
fta caufa alle parti di allegare, che non refta
per effi il proccurare la fpedizione, ma per gli
Giudici, o per lo Tribunale, che per altre
caufe non dia luogo a fpedir quefte caufe con
quella brevità, che il predetto termine ricerca.
Per troncare ancora quefta cavillazione " Vo-
„ gliamo, ed ordiniamo, che il Maftro d'atti,
„ Segretario del Tribunale, od altro Miniftro, a
„ chi tocca, confegni gli atti della fofpezione in
„ mano del Commiffario, fubito che il pro-
„ ceffo farà compilato, facendone notamento
„ in un libretto a parte della giornata, che
„ farà confegnato, ponendone un altro nel me-
„ defimo proceffo, e'l medefimo Maftro d'atti,
„ Segretario, od altro Miniftro, a chi tocca,
„ l'avrà da tenere follecitato per la fpedizio-
„ ne in tutt'i giorni; altrimenti loro ne farà
„ dato carico nella Vifita.

Idem decifio. ona curet.

Praefes affignet diem in hebdomada.

4 E perchè la fpedizione di quefte caufe
non venga imbarazzata dalla fpedizione dell'al-
tre caufe correnti del Sacro Regio Configlio,
„ Vogliamo, che lo Spettabile Prefidente ten-
„ ga obbligo precifo di dar una giornata par-
„ ticolare ogni fettimana, nella quale fi abbia-
„ no da trattare quefte caufe di fofpezioni, o
„ nella giornata, che va la Vicaria a riferire
„ in Configlio, o il giorno dopo mangiare,
„ come fta provveduto nella detta Prammati-
„ ca de' 3. di Novembre del 1611. o la mat-
„ tina in altra giornata ordinaria; in modo tale,
„ che quefte caufe fieno in quefto preferite a tutte
„ l'altre, perchè non refti fettimana alcuna,
„ nella quale non fia ftabilita la lor certa gior-
„ nata; con avvertenza, che lafciandofi di efe-
„ guirlo puntualmente, loro fe ne darà carico
„ alla vifita.

Servetur idem in aliis Tribunalibus.

5 " E tutto quefto fi debba offervare, non
„ folamente in Configlio, come di fopra s' è
„ fatta menzione, ma nel Regio Collateral
„ Configlio appreffo di Noi affiftente, nella
„ Regia Camera della Sommaria, e nella Gran
„ Corte della Vicaria; reftando incaricati il
„ Decano del Collaterale, il Luogotenente
„ della Camera, e'l Reggente della Vicaria all'
„ offervanza di tutto il difpofto, come fta dichia-
„ rato in perfona del Prefidente del Configlio.

6 Fin qua s'è provveduto alle fofpezioni,
che fi proporranno in futuro; " Ma a rifpet-
„ to di quelle, che fi trovano propofte per
„ lo paffato, Vogliamo, che il termine de' 30.
„ giorni, da proccurare la fpedizione, corra
„ dal dì della pubblicazione della prefente Pram-
„ matica ". Ed acciocchè fia noto a tutti; Or-
diniamo, e comandiamo, che la prefente Pram-
matica fi pubblichi in quefta Fedeliffima Cit-
tà, e Regno, e fe ne affigga copia autentica
in valvis de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli
in Regio Palatio die* 15. *Februarii* 1631. *El
Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Reg.
Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Ro-
vit. Reg. Barilius Secret. In Pragm. 1. fol. 59.*

15. Febr. 1631. El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA XIX.

Sufpiciones non recipiantur ubi actor, vel reus praebuit caufam offenfionis re, vel verbo, in verbo in perfonam judicis, uxoris, & cognati, vel poft motam litem.

Essendofi conofciuto dagl' Illuftri Vicerè di
quefto Regno noftri Predeceffori, di quan-
to danno, ed impedimento fia alla retta am-
miniftrazione della Giuftizia, e celere fpedi-
zione delle Caufe, l'allegare per fofpetti i Giu-
dici di effi; e quanto fia crefciuto quefto modo
di calunnia, fono ftate promulgate molte Pram-
matiche, per le quali vengono puniti quei, che
calunniofamente gli allegano per fofpetti, ed in
particolare per la Prammatica dell' Illuftre Con-
te di Lemos de' 3. di Novembre del 1611.
nel §. 8. e 14. fu provveduto, che non fi am-
metteffero in conto alcuno le fofpezioni affet-
tate, e che fe ne doveffe dar conto agl' Illu-
ftriffimi Vicerè, acciocchè fi caftigaffero quei,
che tali fofpezioni proponeffero; ma perchè,
non oftante le dette Regie Prammatiche, fi è
veduto, che tuttavia per le parti fi affettano
le dette fofpezioni, proccurando diverfe caufe
di poco rifpetto, e d' offefa nelle perfone de'
Reggenti della Real Cancelleria, Prefidenti, e
Commiffarj del Sacro Regio Configlio, Luo-
gotenenti, e Prefidenti, ed Avvocato Fi-
fcale della Regia Camera, Reggente Giu-
dici, ed Avvocato Fifcale della Vicaria,
Governatori, ed Uditori Provinciali, ed altri
quali fi vogliano Miniftri deputati per la buona
amminiftrazione della Giuftizia, come ancora
delle mogli, e parenti d' effi, movendo loro
o facendo movere liti affettate; dal che ne na-
fce il poco rifpetto, che fi tiene a' Miniftri di
Giuftizia, figurando ancora alcune caufe fecre-
te, dovendo farfi il contrario, per convenire
così al fervizio di Sua Maeftà; che fe bene per
dette Regie Prammatiche ftava provveduto,
tuttavia non fi è offervato come fi doveva, al
che volendo Noi dare il debito rimedio, ci è
paruto, con voto, e parere del Regio Colla-
teral Configlio appreffo di Noi affiftente, fare
la prefente Prammatica, *omni tempore valitura*;
per la quale " Vogliamo, diciamo, ed ordi-
„ niamo, che quando per alcune delle parti
„ litiganti fi darà alcuna occafione d' offefa, o
„ verbale, o reale, ad alcuno de' Giudici, mo-
„ glie, e parenti d' effi, o prima, o dopo di
„ efferfi moffe le liti, non folo non fi poffa
„ ammettere la fofpezione nelle perfone de' detti
„ Giudici, ma come in detta Prammatica fta
„ ordinato, il Prefidente, o Capo di quel Tri-
„ bunale, ne debba dar fubito conto a Noi,
„ e darne penfiero a' Magnifici Avvocato Fi-
„ fcale del Real Patrimonio, e Gran Corte
„ della Vicaria, acciocchè abbiano penfiero di
„ far le loro iftanze a Noi, per dare gli ordini
„ neceffarj, perchè fi proceda di giuftizia con-
„ tra la perfona, o perfone, che avranno
„ proccurate le dette offefe, e poco rifpetto a'
„ detti Giudici ". Ed affinchè la prefente
Prammatica fia nota a tutti; vogliamo, che
fi pubblichi per gli luoghi foliti di quefta Fe-
deliffima Città di Napoli, e del Regno, e fe
ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali.
Datum Neapoli die 12. *Novembris* 1634. *El
Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit
Rovitus Reg. Vidit Enriquez Reg. Barilius Se-
cretarius.*

prag. 15. §. 8. & 14. fup. tod.

12. Novembris 1634. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XX.

Judex semel recusatus non interveniat amplius, etiam accedente consensu recusantis, vel ambarum partium, & non obstante licentia, vel prag. in contrarium existente.

A Nostra notizia sono pervenuti alcuni inconvenienti, che nascono nelle recusazioni, che si danoo dalle parti a'Giudici, i quali ancorchè per decreti sieno dichiarati per sospetti, e che le ricusazioni abbiano avuto il lor effetto; Tuttavolta alcuni de' ricusanti poi rinunciano alle dette sospezioni, contentandosi, che ioteryengano, non ostante le sospezioni predette, il che può apportare gran pregiudizio a' litiganti, restando il Giudice ricusato in certo modo obbligato alla parte ricusante per detta rinuncia, e con questo par che stia io arbitrio del ricusante di far votare nelle cause il Giudice ricusato, dal che ancora nasce, che più facilmente s'inducono a proporre ricusazioni, sapendo, che possono (quando loro piace) fargl' intervenire, non ostante detta ricusazione; e coovenendo alla retta amministrazione della giustizia provvedersi in questo d'opportuno rimedio, ancorchè per lo Capitolo 13. della Regia Prammatica edita per l' Illustre Coote di Lemos oostro Predecessore a' 3. Novembre del 1611. sia stato sopra di ciò in qualchn parte ptovveduto, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Proibiamo „ espressamente, che quando un Giudlce una „ volta, in qualsivoglia modo ricusato, sta „ fatto il decreto, che non intervenga, non „ possa più ioteryenire in tutte le cause, tanto presenti, quanto future del ricusante, ancorchè vi sia il consenso di una, o di tutte due le parti, non ostante qualsivoglia „ dispensa, ordine, Prammatica, osservanza, „ che vi fosse in contrario; le quali vogliamo, che in questo caso non abbiano forza „ veruna; nè possa il detto Giudice ricusato „ intervenire più nelle cause suddette “. Ed acciocchè il tutto sia noto, e non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per gli luoghi soliti, n consueti di questa Fedelissima Città, e dove risseggono le Regie Udienze Provinciali, e s'affigga copia di essa *in valvis* de' detti Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio, die 30. Octobris 1652. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba.*

Haec pragm. ebrogata est, Vide infra prag. 23. num. 8.

Est pragm. 25. supra.

30. Oct. 1652. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXI.

Consiliarii dati pro adjunctis interveniant tantummodo in decretis definitivis, non autem interlocutoriis, & incidentibus.

A Nostra notizia è pervenuto, che quando da Noi, o dallo Spettabile Presidente del Sacro Regio Consiglio si danno aggiunti nelle cause, si pretende per le parti, ad istanna di chi si danno, che gli Aggiunti predetti abbiano da intervenire, noo solo ne' decreti diffinitivi, ma ancora negl' interlocutorj, ed incidenti; dal che risulta lunghezza nella spedizione delle Cause, la quale spedizione da Noi si proccura, che segua in beneficio delle parti litiganti in breve, quanto sia possibile. E volendo rimediare, come si conviene, per beneficio universale, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assisteote, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale “ Dichiariamo, che tutte le volte che da Noi, „ o dallo Spettabile Presidente del Sacro Regio Coosiglio saranno dati Aggiunti nelle „ cause, e non si dichiara espressamente, che „ abbiano da intervenire negl' ineidenti, ed „ interlocutorj delle cause, nelle quali si danno, s'intendono solamente per la spedizione, e decreti diffinitivi delle dette cause, e „ detti incidenti, ed interlocutorj, vogliamo, „ ed ordiniamo, che si possano, e debbano „ spedire per gli Giudici ordinarj della Rota, „ e l' istesso si debba osservare, oon solo da „ oggi in avanti, ma ancora per gli Aggiunti, „ che si ritrovano dati fino alla data di questa. Ed acciocchè tal Prammatica abbia in „ ogni tempo il sun debito effetto, ordioiamo al detto Spettabile Presidente del Sacro „ Regio Consiglio presente, e futuro, che per „ le cause, che sono occorse, od occorreranno „ in detto Tribunale, così la faccia puntualmente osservare, ed eseguire, seoza ostacolo, „ impedimento, nè interpretazione alcuna “; atteso che così conviene al servizio di Sua Maestà, retta amministrazione della giustizia, e beneficio pubblico: Ed acciocchè sia noto a tutti; Ordiniamo, che la presente si debba pubblicare per gli luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e se ne affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 4. Martii 1653. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capyc. Latr. Reg. Vidit Garcia Reg. D. Coppula Secretar. De Giorno.*

4. Mart. 1653. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXII.

Variae ordinationes pro corrigendis abusibus litigantium circa Officialis recusationem.

BEnchè dagl' Illustri Vicerè oostri Predecessori, conosciutosi l'abuso, col quale i litiganti ritorceano l' eccezione legale della ricusazione de' Giudici, in pregiudizio della giustizia, fossero state fatte differenti Prammatiche a fine di rimuovere tali inconvenienti; coo tutto ciò valendosi la malizia umana delle armi stesse, destinate al presidio della ragione, e dell' onesto, si è innoltrata in questi ultimi tempi ad intentare, che le leggi medesime servano per istrumento della propria iniquità; valendosi di varie opinioni di Dottori, che applicando alle volte più a compiacere alle parti interessate, che alla verità, lor danno interpretazioni contrarie, ed opposte direttamente al fine, per lo quale furono stabilite; Per il che si è introdotta coll' inosservanza, ed impropria interpretazioœ delle dette Prammatiche, quasi una totale distruzione delle medesime, restando sommamente pregiudicato il bene pubblico per gli abusi praticati in questa materia.

E volendo Noi, come siamo tenuti, dare la provvidenza coovenienteper estirparli, fatta sopra di ciò la più attenta, e matura riflessione, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente “;

Suspiciones per rescriptum tollantur: causa suspicionis in Tribunalibus judicetur.

„ Abbia-

„ Abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni futuro tempore* valitura, secondo il tenor della quale vogliamo, che si abbiano indispensabilmente e determinare le ricusazioni de'Giudici da oggi in avanti, come pure ne' casi, in cui si ritrovasseto forse nel tempo della pubblicazione della presente, pendenti, ed indecisi “.

I. „ Confermiamo in primo luogo tutte le Prammatiche finora emanate d' ordine degl' Illustri Vicerè nostri predecessori (in quanto però non contraddicano alla presente, o non vengano in questa rivocate) e vogliemo, che si ebbiano da osservare inviolabilmente, nè possa pretendersi di non essere osservare, o non istare in uso; dichiarando, che la contravvenzione di esse, e della prensenre, debba servire di carico a' Ministri trasgressori nelle Reali Visite, e nel Sindacato respettivemente “.

II. „ Vogliamo perciò, che le sospezioni non possano riceversi, se non saranno proposte da' principali litiganri, o loro Proccuratori, che abbiano speciale mandato; ed i capi debbano sottoscriversi dall' Avvocato, che porta il peso della causa principale; dichiarando, che questo s' intende per quello, che ettualmenre la sta difendendo, e non altri, ancorchè fosse Avvocato collega; escluso anche quello, che assistendo e chi porte il peso, evesse anche parlato in Ruote; o pure evesse ordine nostro, o de' Ministri, di assumere il parrocinio “.

III. „ Che lo stabilito nelle Prammatiche circa gl' incidenti, e diffinitivi decreti nelle cause di disposizioni, si osservi puntualmente ne' decreti incidenti, che possono, come quelli, che non possono ripararsi ne' diffinitivi, non ostaute qualsivoglia osservanze, o giudicatura in contrario “.

IV. „ Che tutte le Regie Prammatiche promulgate in meteria di sospezioni, si osservino anche nelle Regie Giunre, e ne' casi di recusezione de' Ministri particolari, come sono il Consultore del Cappellano Maggiore, Consultori Regj, del Tribunale della Febbrica, e di tutti quelli, che sono *de gremio* de' Tribunali Collegiati “.

V. „ E perchè le determinazioni fatte da dette Regie Prammatiche, su 'l tempo, nel quale debbono proporsi, e proseguirsi le sospezioni, si sono rese inutili, e frustetorie, col pretesto della notorietà di esse, pretendendo, che per tale circostanza non sieno comprese nelle loro disposizioni; Abolendo noi ogni opinione di Dottore in questo articolo, e togliendo la forza elle giudicature, che sopra di ciò fossero seguite, acciòcchè non posseno allegarsi in casi simili, nè servire di legge, stile, od osservanza; Dichiariamo, ed ordiniamo espressamente, che si comprendano in esse tutte le cause di ricusazione, così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, togliendo per tal effetto a' Capi de' Tribunali la potestà di commettere, ed a' Ministri di giudicare, anche se per Noi si ordinasse il contrario, se però espressamente non venisse derogato alla presente Prammatica; ed ordiniamo e' Segretarj de' Tribunali, che non portino a spedire tali cause, sotto le pene di sospensione de' loro officj, ed altre e Noi riservate “.

VI. „ Limitiamo però questa determinazione, quando la sospezione nascesse da cause di essere stato il Ministro Avvocato nella lite, che si controverte; e questo constasse per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna: come pure quando la causa fosse di consanguinità, od effinità con le parti litiganti; e fuori di questi casi debba inviolabilmente osservarsi il disposto, come di sopra “.

VII. „ E perchè non si trova epertamente determinato il grado fin dove dee stendersi la sospezione in materia di parentela; ci è paruto di farlo in virtù della presente Prammatica, con la quale vogliamo, ed ordiniamo, che debba intendersi fino al terzo grado di consanguinità, e secondo di affinità *inclusive*, computandosi questo secondo le leggi Canoniche „.

VIII. Ancorchè *la Prammatica fatta a'30. Ottobre* 1652. ch' è la *vigesima nel titolo de Suspicionibus Officialium*, nella quale fu disposto, che il Giudice in una causa sospetto resti tale in tutte le altre del ricusante, evesse avuto per uno de' suoi fini, il rimuovere la facilità delle ricusazioni; gli effetti hanno dimostrato non solo non essersi ciò conseguito, ma risultatn tutto l' opposto; perchè quella legge, per malizia de' litiganti, hà servito solo di seminario di nuove liti, e d' artificio alle parti di affetterne molre altre, per conseguire il proprio intento, inviluppandone di tal maniera la spedizione, che le giustizie ne „ rimane sommamente pregiudiceta. E considerando Noi, non esser nuovo appresso de' più entichi discreri legisletori, prendendo il motivo dalla sperienza maestra delle cose, il rivocare le leggi fatte, quando banno veduto non conseguirsi per esse il fine, per lo quale furono stabilite; „ ci è paruto di sospendere, anzi abolire la Prammatica riferite, come con la presente facciemo, volendo, che il contenuto in essa rimanga nelle disposizione della legge comune, e siccome stava prima della sua promulgazione “.

IX. Il non proporsi poi le sospezioni, in conformità delle leggi municipali di questo Regno, ha prodntti infiniti inconvenienti; Onde tenendo Noi presente il contenuto ne' Reali ordini, e la precisione di essi, particolarmente in quegli spediti a 12. di Luglio 1606. a 17. di Luglio 1618. enunciari nelle *Prammatiche* 13. *e* 14. *sotto il titolo de Suspicionibus Officialium*, come pure quelli, che per risulta della Real Visita furono dati a' 24. Dicembre 1644. pubblicati, ed eseguiti dall' Illustre Conte di Castrillo Vicerè, ed anche gli altri de' 5. Agosto 1646. diretti pure dalla Maestà Sue a tutt' i Tribunali: regolandoci Noi, con la disposizione di essi; “ Ci è pa-

„ paruto d' ordinare, come con la presente fac-
„ ciamo, che non si ammetta, nè riceva or-
„ dine, per lo quale si dichiari per sospetto
„ Ministro alcuno, anche se da noi fosse ordi-
„ nato per biglietto di Scrittorio; essendo que-
„ sto stato espressamente proibito nelle dette
„ Reali disposizioni, anzi dalle medesime an-
„ nullati tutti quelli, che in tal forma si fa-
„ cessero. E perciò vogliamo, che le ricusa-
„ zioni si debbano proporre ne' Tribunali, a'
„ quali tocca, ne' casi a Noi riservati, in
„ virtù di detti Reali Ordini, debbano spe-
„ dirsi, secondo il tenore in essi prescritto:
„ proibendo, ed abolendo ogni stile finora
„ forse praticato, di farsi per decreto sciolto
„ del Collaterale, benchè in esso si dicesse *ex*
„ *causis*. Ordiniamo in oltre a tutt' i Mi-
„ nistri, che facendosi altrimenti non si pos-
„ sano, nè debbano astenere dal giudicare; e
„ se ciò seguisse, dichiariamo, che i decreti,
„ e le sentenze da profferirsi, senza il loro inter-
„ vento, a favore di quello, che abbia otte-
„ nuta la ricusazione in tal forma proibita da
„ Sua Maestà, restino nulle, ed invalide, co-
„ me se fossero contra espresso caso di legge;
„ la quale nullità possa proporsi in ogni tem-
„ po, non ostante quello dalle Prammatiche,
„ o leggi prefisso, per dire di nullità. Ed a
„ rispetto de' biglietti spediti, fino al dì della
„ pubblicazione della presente, vogliamo, che
„ si eseguano solamente a beneficio delle perso-
„ ne nominate in detti biglietti, e di quelle,
„ a rispetto delle quali avessero avuto già il
„ loro effetto consumato, senza che possano
„ stendersi, od ampliarsi ad altre, sotto qualsi-
„ voglia pretesto, o motivo, anche d' inden-
„ nità, o maggioranza di ragione ".

X. Per quelle ricusazioni poi, che per esecuzione de' citati Ordini Reali, debbono proporsi nel Regio Collateral Consiglio " vo-
„ gliamo, che non possano ammettersi senza
„ il deposito stabilito dalle Regie Prammati-
„ che; anzi ordiniamo, che questo debba es-
„ sere duplicato di quello, che nelle mede-
„ sime viene disposto ".

XI. La *propalazione del voto*, benchè alle volte, e con le dovute circostanze, possa essere causa di ricusazione, non è però giusto ammetterla generalmente, e senza distinzione; laonde " Ordiniamo, che quella, che nasce chiara-
„ mente, o interpretativamente nell'atto dell'
„ informazione, che si dà a' Ministri, de' me-
„ riti della causa, così in Ruota, come nel-
„ le loro case, non sia bastante motivo per
„ ricusarli; come pure quando si volesse in-
„ durre da relazioni, o pareri, che quelli tras-
„ mettono a Noi di nostro ordine; negli
„ altri casi però fuori de' nominati, debba
„ starsi alla disposizione della legge comune ".

XII. „ L' essersi data parola Regia, come
„ pure l' obbligo, o mandato fatto di non of-
„ fendersi, vogliamo, che da se solo non sia
„ giusto motivo di recusazione, ma si debba-
„ no considerare, e discutere le cause, per le
„ quali si sono date le suddette cautele, e
„ queste si abbiano da proporre nel termine
„ stabilito dalle Regie Prammatiche ".

Ed acciocchè sia noto a tutti il disposto in questa nostra Prammatica, Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi in questa fedelissima Città, e Regno, e se ne affigga copia ne' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 2. mensis Septembris 1689. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bann. 2. fol. 195. Toleto.*

2. Sept. 1689. El Conde de S. Estevan.

(†) PRAMMATICA XXIII. & XXIV.

Carolo Imper., & Reg. Pragmat. Sanctio anni 1689. restituitur & ad avarruncandos abusus de Suspicionibus Officialium consulto providetur

Conoscendosi sempre via più crescere ne' Tribunali di questa Fedelissima Città, e Regno l'abuso del rimedio legale della ricusazione de' Regj Ministri, introdotta dalle leggi per la giusta, e necessaria difesa de' Litiganti, e per la retta amministrazione della giustizia, che per lo più si vede adoperato in contrario, per ritardamento de' negozj, con positiva offesa della giustizia, e del decoro de' Magistrati; e che quantunque da' nostri Predecessori, e specialmente dall' Ill. Conte di S. Stefano colla Prammatica de' 2. Settembre dell' anno 1689. si fosse con accordo di questo Supremo Collateral Consiglio procurato dare tutte le provvidenze più opportune per rimediare a tale abuso sì pernicioso, e che da S.M.C. (che Dio guardi) fosse stata incaricata l' indispensabile osservanza della Prammatica suddetta con sue Carte Regali de' 26. Maggio 1710., e dell' anno 1711.; con tutto ciò, o sia per malizia de' Litiganti, o per l' interpetrazioni date dagli Scrittori, e dalle sottigliezze degli Avvocati, o dalla facilità de' Giudici nel decidere, siensi anche le provvidenze date in detta Prammatica de' 2. di Settembre dell' anno 1689. con tanto maturo consiglio, fatte divenire, o in gran parte inutili, ed inefficaci, o almeno litigiose, e dubbie, perciò cagione di nuovi litigj, e maggiori dilazioni. Che perciò dal tempo, che da S. M. C. e C. (che Dio per sempre feliciti) ci ritroviamo destinati al governo di questo Regno, avendo riconosciuto colla sperienza, che per tal via giornalmente s' imbarazzi ne' Tribunali di questa Città, e Regno il disbrigo delle cause, con essere cresciuta l' audacia e l' abuso, fino a proporsi contra l' aperte disposizioni delle leggi di questo Regno le ricuse, anche degl' interi Tribunali, o di tal numero de' Ministri, che appena ne resti uno, acciò non possa darsi provvidenza alcuna, e resti per tal via impedito il corso della giustizia, e con ciò pregiudicati l' autorità del governo, e 'l decoro de' Magistrati, ci siamo veduti nell' obbligo di provvedere del rimedio opportuno; onde col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni tempore* valitura, colla quale rinnovando la suddetta Prammatica de' 2. di Settembre dell' anno 1689. il cui tenore qui va inserito, abbiamo provveduto non solo alla rigorosa osservanza della medesima, ma ancora al rilasciamento introdotto dell' ordinato in quella, colle interpetra-
zioni

zioni, e le questioni suscitate ad intelligenza della medesima, anche per via delle giudicature dopo, fino al presente nate, secondò il tenore della quale presente Prammatica vogliamo, che si abbiano indispensabilmente a determinare le ricusazioni de' Giudici da oggi in avanti, come pure ne' casi, che si ritrovassero forse nel tempo della pubblicazione della presente pendenti, ed indecisi; ed il tenore della sopraddetta Prammatica 22. *de suspicionibus Officialium* è il seguente.

Benchè dagl' Illustri Vicerè nostri Predecessori, conosciutosi l'abuso, col quale i Litiganti ritorceano l'eccezione legale della ricusazione de' Giudici in pregiudizio della giustizia, fossero state fatte differenti Prammatiche a fine di rimuovere tali inconvenienti; con tutto ciò valendosi la malizia umana delle armi stesse destinate al presidio della ragione, e dell' onesto, si è innoltrata in questi ultimi tempi ad intentare che le leggi medesime servano per istrumento della propria iniquità, valendosi di varie opinioni di Dottori, che applicando alle volte più a compiacere alle parti interessate, che alla verità, lor danno interpetrazioni contrarie, ed opposte direttamente al fine, per lo quale furono stabilite; per il che si è introdotta coll' inosservanza, ed impropria interpetrazione delle dette Premmatiche, quasi una totale distruzione delle medesime, restando sommamente pregiudicato il bene pubblico per gli abusi praticati in questa materia. E volendo Noi, come siamo tenuti, dare la provvidenza convveniente per estirparli, fatta sopra di ciò la più attenta, e matura riflessione, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni futuro tempore* valitura, secondo il tenore della quale vogliamo, che si abbiano indispensabilmente a determinare le ricusazioni de' Giudici da oggi in avanti, come pure ne' casi, in cui si ritrovassero forse nel tempo della pubblicazione della presente, pendenti, ed indecisi.

Praeteritae Constitutiones de Suspicionibus Officialium restituuntur, si huic non adversentur.

I. Confermiamo in primo luogo tutte le Prammatiche finora emanate d'ordine degl' Illustri Vicerè nostri Predecessori (in quanto però non contraddicono alla presente, o non vengano in questa rivocate), e vogliamo, che si abbiano da osservare inviolabilmente, nè possa pretendersi di non essere osservate, o non istare in uso; dichiarando, che la contravvenzione di esse, e della presente debba servire di carico a' Ministri trasgressori nelle Reali visite, e nel Sindacato respettivamente.

Suspiciones vel a litigantibus, vel Procuratore obsignantur: capita ab Advocato.

II. Vogliamo perciò, che le sospezioni non possano riceversi, se non saranno proposte da' principali Litiganti, o loro Proccuratori, che abbiano speciale mandato, ed i capi debbano sottoscriversi dall' Avvocato, che porta il peso della causa principale; Dichiarando, che questo s' intende per quello, che attualmente la sta difendendo, e non altri: ancorchè fosse Avvocato collega: escluso anche quello, che assistendo a chi porta il peso avesse anche parlato in Ruota: o pure avesse ordine nostro, o de' Ministri di assumere il patrocinio.

Quid in decretis incidentibus.

III. Che lo stabilito nelle Prammatiche circa gl' incidenti, e diffinitivi decreti nelle cause di sospezioni, si osservi puntualmente ne' decreti incidenti, che possono, come quelli, che non possono ripararsi ne' diffinitivi, non ostante qualsivoglia osservanza, o giudicatura in contrario.

In omnibus Tribunalibus Pragmat. Sanctiones de Suspicionibus Officialium serventur. Tribunal Fabricae suspensum.

IV. Che tutte le Regie Prammatiche promulgate in materia di sospezioni, si osservino anche nelle Regie Giunte, e ne' casi di ricusazione de' Ministri particolari, come sono il Consultore del Cappellano Maggiore, Consultori Regj del Tribunale della Fabbrica (al presente sospeso per quando forse per la Cesarea provvidenza venisse reimposto), e di tutti quelli, che sono *de gremio* de' Tribunali Collegiati.

Interpretationis Prudentium, resque judicatae in suspicionibus Officialium abrogantur.

V. E perchè le determinazioni fatte da dette Regie Premmatiche sul tempo, nel quale debbono proporsi, e' proseguirsi la sospezioni si sono rese inutili, e frustatorie, col pretesto della notorietà di esse, pretendendo, che per tale circostanza non sieno comprese nelle loro disposizioni; abolendo Noi ogni opinione di Dottori in questo articolo, e togliendo la forza alle giudicature, che sopra di ciò fossero seguite, acciocchè non possano allegarsi in casi simili, nè servire di legge, stile, od osservanza, dichiariamo, ed ordiniamo espressamente, che si comprendano in esse tutte le cause di recusazione, così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, togliendo per tale effetto a' Capi de' Tribunali la potestà di commettere, ed a' Ministri di giudicare, anche se per Noi si ordinasse il contrario, se però espressamente non venisse derogato alla presente Prammatica; ed ordiniamo a' Segretarj de' Tribunali, che non portino a spedire tali cause sotto le pene di sospensione de' loro officj, ed altre a Noi riservate.

Si Judex Advocatus in lite prius fuerit, si consanguineus, vel affinis litigantium.

VI. Limitiamo però questa determinazione, quando la sospezione nascesse da causa di essere stato il Ministro Avvocato nella lite, che si controverte, e questo constasse per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o dispute alcuna: come pure quando la causa fosse di consanguinità, od affinità con le parti litiganti; e fuori di questi casi debba inviolabilmente osservarsi il disposto, come di sopra.

Affinitas & consanguinitas jure cannonico ad tertium gradum computatur.

VII. E perchè non si ritrova apertamente determinato il grado fin dove dee stendersi la sospezione in materia di parentela, ci è paruto di farlo in virtù della presente Prammatica, con la quale vogliamo, ed ordiniamo, che debba intendersi fino al terzo grado di consanguinità, e secondo di affinità *inclusive*, computandosi questo, secondo le leggi canoniche.

Semel suspectus Judex, in caeteris causis suspectus judicetur. Pragm. 20. hoc tit. abrogatur, & ad Jus commune causa redigatur.

VIII. Ancorchè la Prammatica fatta a' 30. Ottobre 1652., che è la vigesima nel titolo *de suspicionibus Officialium*, nella quale fu disposto, che il Giudice in una causa sospetto resti tale in tutte le altre del ricusante, avesse avuto per uno de' suoi fini il rimuovere la facilità delle ricusazioni, gli effetti hanno dimostrato non solo non essersi ciò conseguito, ma

risul-

rifultato tutto l' oppofto; perchè quella legge, per malizia de' litiganri, ha fervito folo di feminario di nuove liti, e d' artificio alle parti di affettarne molte altre, per confeguire il proprio intento, inviluppandone di tal maniera la fpedizione, che la giuftizia ne rimane fommamente pregiudicata. E confiderando Noi non effere nuovo appreffo de' più antichi difcreti Legislatori, prendendo il motivo della fperienza maeftra delle cofe, il rivocare le leggi fatte, quando hanno veduto non confeguirfi per effe il fine, per lo quale furono ftabilite, ci è paruto di fofpendere, anzi abolire la Prammatica riferita, come con la prefente facciamo, volendo, che il contenuto in effa rimanga nella difpofizione della legge comune: e ficcome ftava prima della fua promulgazione.

Sufpiciones per refcriptum tolluntur: Caufa fufpicionis in Tribunalibus judicetur.

IX. Il non proporfi poi le fofpezioni in conformità delle leggi municipali di quefto Regno ha prodotti infiniri inconvenienti. Onde tenendo Noi prefente il contenuto ne' Reali ordini, e la precifione d' effi, particolarmente in quegli fpediti a 12. di Luglio 1606. a 17. di Luglio 1618. enunciati nelle Prammariche 13. e 14. fotto il titolo *de Sufpicionibus Officialium*, come pure quelli, che per rifulta della Real vifita furono dati a 24. Dicembre 1644. pubblicati, ed efeguiti dall'Illuftre Conte di Caftrillo Vicere, ed anche gli altri de'5. Agofto 1646. diretti pure dalla Maeftà Sua a tutt' i Tribunali: regolandoci Noi con la difpofizione di effi, ci è paruto di ordinare, come con la prefente facciamo, che non fi ammetta, nè riceva ordine, per lo quale fi dichiari per fofpetto Miniftro alcuno, anche fe da Noi foffe ordinato per biglietto di fcrittorio; effendo quefto ftato efpreffamente proibito nelle dette Reali difpofizioni, anzi dalle medefime annullari tutti quelli, cbe in tal forma fi faceffero. E perciò vogliamo, che le ricufazioni fi debbano proporre ne' Tribunali, a' quali tocca, ne' cafi a noi rifervati in virtù di detti Reali ordini, debbano fpedirfi fecondo il tenore in effi prefcritto: proibendo, ed abolendo ogni ftile finora forfe praticato, di farfi per decreto fciolto del Collaterale, benchè in effo fi diceffe *ex caufis*. Ordiniamo in oltre a tutt' i Miniftri, cbe facendofi altrimenti non fi poffano, nè debbano aftenere dal giudicare, e fe ciò feguiffe, dichiariamo, che i Decreti, e le Sentenze da profferirfi, fenza il loro intervento, a favore di quello, che abbia ottenuto la ricufazione in tal forma proibita da Sua Maeftà, reftino nulle, ed invalide, come fe foffero contra efpreffo cafo di legge; la quale nullità poffa proporfi in ogni tempo, non oftante quello dalle Prammatiche, o Leggi prefiffo, per dire di nullità. Ed a rifpetto de' biglietti fpediri, fino al dì della pubblicazione della prefente, vogliamo che fi efeguano folamente a beneficio delle perfone nominate in detti biglietti, e di quelle, a rifpetto delle quali aveffero avuto già il loro effetto confumato, fenza che poffano ftenderfi, od ampliarfi ad altre fotto qualfivoglia pretefto, o motivo, anche d' indennità, o maggioranza di ragione.

Sufpenfiones proponantur, cum dupli fumme depofiti.

X. Per quelle ricufazioni poi, che per efecuzione de' citati ordini Reali debbono proporfi nel Regio Collateral Configlio, vogliamo, che non poffano ammetterfi fenza il depofito ftabilito dalle Regie Prammatiche, anzi ordiniamo, che quefto debba effere duplicato di quello, che nelle medefime viene difpofto.

Si Judex decretū ferendum protulerit: an fufpectus dicatur.

XI. La propalazione del voto benchè alle volte, e con le dovute circoftanze poffa effere caufa di recufazione, non è però giufto ammetterla generalmente, e fenza diftinzione; laonde ordiniamo, che quello, che nafce chiaramente, o interpretativamente nell'atto della informazione, che fi dà a' Miniftri de' meriti della caufa, così in Ruota, come nelle loro cafe, non fia baftante motivo per ricufarli, come pure quando fi voleffe indurre da relazioni, o pareri, che quelli trafmettono a Noi di noftro ordine; negli altri cafi però fuori de' nominati debba ftarfi alla difpofizione della legge comune.

Si pacem fecerit Iudex cum litigante ante litem fub verbo regio an caufa fufpicionis.

XII. L' efferfi data parola Regia, come pure l'obbligo, o mandato fatto di non offenderfi, vogliamo, che da fe folo non fia giufto motivo di ricufazione, ma fi debbano confiderare, e difcutere le caufe, per le quali fi fono date le fuddette cautele, e quefte li abbiano da proporre nel termine ftabilito dalle Regie Prammatiche.

Pragmaticae Sanctionis praecedentis interpretatio.

Ed acciocchè fia noto a tutti il difpofto in quefta noftra Prammatica, ordiniamo, e comandiamo, che fi pubblichi in quefta Fedeliffima Città, e Regno, e fe ne affigga copia ne' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 2. menfis Septembris 1689. El Conde de S. Eftevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Maftellonus Regius a mandatis Scriba. In Bannorum 2. fol. 195. Toleto.*

E perchè intorno al difpofto nel §. 2. della riferita Prammatica, il quale comincia: Vogliamo perciò: quantunque fi ordini, che le fofpezioni non poffano riceverfi, fe non faranno propofte da' principali litiganti, e loro Proccuratori, che abbiano lo fpeciale mandato, ed i capi debbano fottofcriverfi dall' Avvocato, che porta il pefo della caufa principale, cioè colui, che attualmente la fta difendendo, efcludendo anche l' Avvocato collega nella difefa, e che affifta a colui, che ne porta il pefo principale, efclufo anche quello, che affiftendo a chi porta il pefo, aveffe anche parlato in Ruota, ancorchè aveffe ordine noftro, o del Supremo Configlio Collaterale, o de' Miniftri di affumere il patrocinio, con tutto ciò veggiamo efferfi refo quafiche in tutto inutile ed inefficace; Attefo.

I. Primieramente fi è incontrato più volte il dubbio circa la fufficienza del mandato, fe bafti il mandato femplice *ad recufandum in genere*, o fi ricerchi fpecialiffimo *ad recufandum* il tale Giudice nella tale caufa.

II. Se fottofcrivendofi dal Proccuratore col mandato fufficiente bafti il depofito femplice, o fi ricerchi il depofito duplicato nella fteffa forma, che fe foffero i capi fottofcritti dal Principale.

III.

III. Ed in quanto al ſottoſcriverſi dall' Avvocato, che porta il peſo della cauſa principale ſi è introdotto l' abuſo di far, che l' Avvocato, che porta il peſo della cauſa principale, a tal effetto ſi aſtenga da tale peſo, e ſi deſtini dalla parte altro, anche alle volte precedenti reſcritti per Segreteria di Stato, e Guerra, o di Giuſtizia, o pure per Collaterale, coſtringendolo con mandati penali a tal difeſa, dal quale ſi facciano i capi ſottoſcrivere, con che indirettamente ſi è reſa eluſoria la diſpoſizione della Prammatica ſuddetta in tutte le ſue parti di detto §. 2.; che perciò ordiniamo, e dichiariamo, che il mandato ſpeciale del Proccuratore s'intenda, che debba eſſere ſpecialiſſimo *ad recuſandum* nominatamente in tal Miniſtro nella tale cauſa, nè altrimenti ſi poſſa ammettere. In oltre, che in tal caſo il depoſito, debba eſſere duplicato, nello ſteſſo modo, e nella forma, che veniſſe la ricuſa propoſta, ed i capi ſottoſcritti dal principale, e che ſottoſcrivendoſi dall' Avvocato i capi, debba eſſere preciſamente quello Avvocato, che porta il peſo principale della cauſa, ſenz' ammetterſi tali ſurrogazioni di altri in luogo di quello; E perchè può darſi il caſo, che l' Avvocato, che porta il peſo della cauſa principale, per sfuggire di proporre la ricuſa del Miniſtro, realmente, e non per finzione, ſi ſcuſi di non voler difendere il ſuo principale nella cauſa della ricuſa, e ſi contenti di laſciare la difeſa della cauſa principale, nel qual caſo reſterebbe il principale ſenza Avvocato, e ſenza difeſa a poter proporre la ricuſa; il che nè pure dee permetterſi, e permettendoſi ſi darebbe luogo inevitabilmente alla frode; perciò vogliamo, ed ordiniamo, che colui, che ſi ritrova Avvocato principale della cauſa, non poſſa in niun conto, e per niun preteſto ſcuſarſi dalla difeſa della ricuſazione, e ſottoſcrizinne de' capi, quando ſieno oneſti, e non apportino noja al Miniſtro, in forma, che ne ſia riſervata al Regio Collateral Conſiglio la cognizione, nel quale caſo ſolo poſſa ſcuſarſi di quelli ſottoſcrivere, potendoſi ciò fare dal principale, o dal ſuo ſpeciale Proccuratore, come di ſopra, ma non già dalla difeſa, co' termini della giuſtizia, e della oneſtà, ſenz' ammettere ſcuſa veruna.

Advocatus capita ſuſpicionis ſuo chirographo obſignet. Procurator recuſationem.

Nel §. quinto, che comincia; E perchè le determinazioni; e nel §. ſeſtn, che comincia; Limitiamo, ne' quali ſi dichiara, che le Prammatiche circa il tempo, nel quale debbono le ricuſazinni proporſi, e proſeguirſi, comprendano tutte le cauſe di ricuſazioni, così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, togliendo per tale effetto a' Capi de' Tribunali la poteſtà di commettere, ed a' Miniſtri di giudicare, anche ſe per Noi ſi ordinaſſe il contrario, ſe però eſpreſſamente non veniſſe derogato a quella Prammatica, ordinando a' Secretarj de' Tribunali, che non portino a ſpedire tali cauſe, ſotto le pene di ſoſpezione de' loro officj, ed altre a Noi riſervate, eccetto quando la ſoſpezione naſceſſe da cauſa, di eſſere ſtato il Miniſtro Avvocato nella lite, che ſi controverte, e queſto conſtaſſe per ſcritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetteſſe controverſia, o diſputa alcuna, come pure quando la cauſa foſſe di conſanguinità, od affinità colle parti litiganti, e che fuor de' detti caſi debba inviolabilmente oſſervaſi il diſpoſto dalle Regie Prammatiche ſul tempo, nel quale debbono proporſi, e proſeguirſi le ſoſpezioni.

Judex erit ſuſpectus ſi Advocatus prius in cauſa fuerit, ſi documentis demonſtretur.

Intorno a queſti §§. ſono nate maggiori le diſpute, e le giudicature diverſe, colle quali ſi è reſa poco men che inutile la diſpoſizione ſuddetta: Atteſo.

I. Primieramente ſi è controvertito, che i ſuddetti termini prefiſſi a proporre, e proſeguite le ricuſe procedano nelle ſoſpezioni, che naſcono dalla legge, o ſolamente in quelle, che provengono *ab homine*, e ſe ſi comprenda in tale reſtringimento ſolamente quella ricuſa, che ha biſogno di prove, e non già quella, che ſia notoria, e non già biſognevole di alcuna prova eſtrinſeca.

II. Si è diſputato ſe oltra delle due cauſe della conſanguinità, ed affinità, e patrocinio nella medeſima lite, apparenre per pubblici documenti, debba anche venire eccettuata da tal preſcrizione di tempo la cognizione ſpirituale.

III. Se la ſteſſa limitazione data alla cauſa del Patrocinio, corra anche in colui, che ſia ſtato Arbitro, o nominato ſemplicemente per Arbitro.

IV. Se tal limitazione del non reſtringimento del tempo cammini ſolamente, quando il Miniſtro ſia ſtato Avvocato individualmente nella lite, che ſi controverte, ed in quella venga ricuſato, o comprenda ancora tutte le cauſe anneſſe, e conneſſe, emergenti, e dipendenti da quella, in cui fu Avvocato.

V. Come ſe pure tal limitazione del tempo cammini quando il Miniſtro ſiaſi eſaminato all' *expedis* di quel contratto, del quale ſia principalmente la controverſia.

VI. E' ſtato principalmente controvertito, ſe la ſuddetta limitazione abbia luogo, quando il figlio, o congiunto del Miniſtro fino al terzo grado intervenga nella cauſa come Avvocato, o come Arbitro.

VII. Che ſe la ſoſpezione occorra a proporſi dal minore non capace di dolo, nè provveduto di Tutore, o Curatore, compete al medeſimo la reſtituzione *in integrum adverſus lapſum temporis*, non oſtante che per la Prammatica 15. §. 6. ſia tolto al traſcorſo di tali tempi il rimedio della reſtituzione *in integrum*.

VIII. Che lo ſteſſo militi di non venir riſtretta a tempo, ſe la ſoſpezione ſi proponga dal Curatore della eredità jacente, perchè il tempo allora non corra, ancorchè foſſe incominciato a correre in vita del defunto, maggiormente in qualunque Curatore non inteſo il giudizio.

IX. Che il tempo nel terzo comparente per lo ſuo principale intereſſe preſentaneo, e fuor di ogni preſunzione di calunnia, corra dal giorno, ch' egli ſia comparſo in giudizio.

X. Quando la ricuſa ſi proponga per parte de' principali aſſenti, ed ignoranti della lite, perchè il tempo s'intenda correre *a die ſententiae*.

XI.

XI. Che il termine non comprenda il proporre nuovi capi dopo i quaranta giorni, pendente però la ricusa proposta legittimamente *infra legitima tempora*.

XII. Dopo la detta Prammatica fu anche dubitato, se il termine de' quaranta giorni corra nella sospezione risultante per cagione d' inimicizia capitale, ancorchè nascesse da lite civile.

XIII. Si è interpetrato, che nè pure venga ristretta a termine veruno la spedizione, che nasce per ragione d'interesse proprio, che abbia nella causa il Ministro, e questo per via di necessaria comprensione, atteso se nel §. sesto, che comincia, Limitiamo, viene esclusa dalla prefinizione del tempo la causa dell'interesse, che vi abbia il consanguineo, od affine del Miuistro, maggiormente debba intendersi compreso l' interesse proprio del medesimo Mioistro.

XIV. Si è anche dubitato, se la ricusazione, che nasce, perchè il figlio del Ministro abbia ricevuto beneficio Ecclesiastico da uno de' litiganti, o per opera di quello, od altro officio, o carica, in virtù della Prammatica 5. e 15. *sub tit. de offic.*, *& quae iis prohibentur*, venga ristretta a' termini di sopra prescritti nel doversi proporre, e proseguire.

Terminus cujuscunque suspicionis proponendae.

Che perciò a fine di risecare tutte le controversie finora suscitate, e quali si vogliano altre, che potranno in avvenire suscitarsi, intorno alla maggior parte delle quali parea bastantemente essersi provveduto col disposto in detti §§. 5. e *6.* della suddetta Prammatica, di bel nuovo a maggior cautela dichiariamo, ed ordiniamo espresamente, che nelle suddette limitazioni de' termini a proporre, e proseguirsi le ricuse si comprendano, e s' intendano comprese tutte le cause di recusazioni, così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, così le sospezioni, che procedono *ab homine*, come tutte quelle, che nascono da leggi espresse, tanto quelle che han bisogno di prove, quanto quelle, che sieno talmente notorie, che non abbiano bisogno di alcuna prova estrinseca; abolendo ogni opinione di Dottore, su tali articoli, e togliendo la forza alle giudicature, che sopra di ciò fossero seguite, acciò non possano allegarsi in casi simili, nè servire di legge, stile, od osservanza, di sorta che per tutte si osservi *ad unguem* quanto nel detto §. *6.* viene disposto.

Judex suspectus. Si Advocatus, vel Arbiter in causa fuerit, & sententiam tulerit: si consanguineus, vel affinis: si filius vel affinis Advocatus sit parti, si testis: vel capitalis inimicitiae intercesserint.

Confermando però quanto nel detto §. *6.* che comincia: Limitiamo, viene disposto, circa la limitazione di tali prescrizioni de' tempi a proporsi, e proseguir le ricuse, quando la sospezione nascesse da causa di essere stato il Ministro Avvocato oella lite, che si controverte, e questo constasse per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna: come pure, quando la causa fosse di consanguinità, od affinità colle parti litiganti, con espressa dichiarazione, che sotto la medesima limitazione di non comprendersi nelle dette prescrizioni de' tempi a proporre, e proseguire le ricuse, debbano correre le ricuse per causa di essere stato il Ministro Arbitro in quella causa, purchè sia vennto a pubblicazione di voto, non già per essere stato semplicemente nominato, ancorchè avesse proceduto ad atti, che ooo contengono pubblicazione di voto, oel qual caso non debba la ricusa ammettersi; così parimente la ricusa per essere il figlio, o congiunto del Ministro sino al terzo grado, Avvocato di uno de' litiganti; così ancora le ricuse, per essersi esaminato il Ministro all' *expedis* di quel contratto, su di cui la controversia principale venga a cadere della sussistenza, od insussistenza di quello, come ancora la ricusa oascente da interesse proprio, certo, e presentaneo, che abbia il Ministro nella causa, o da inimicizia capitale attuale del Ministro con uno de' litiganti; e per contrario non s' intendano io detta limitazione comprese, ma espressamente soggette alla prefinizione de' tempi a proporre, e proseguire le ricuse giusta il prescritto in detto §. 5., qualunque altra ricusa, che contra un Giudice si proponga, o a titolo di essere stato Avvocato nella lite, che si cootroverte, senza ciò mostrarsi per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna, e perchè per le cause annesse, connesse, ed emergenti, e dipendenti da quelle, in cui fu Avvocato, è rimasto il dubbjo, se con detta Prammatica dell' anno *1689.* venga affatto escluso di potersi il Giudice ricusare, o pure venga tale specie di ricusa solamente esclusa dalla limitazione di detto §. *6.* di non stare soggetta a' termini prescritti, ma possa validamente proporsi, e proseguirsi fra' detti termini, perciò a fine di togliere anche tale controversia, dichiariamo, che sempre, e quando il Ministro sia stato Avvocato in una causa, ma l'articolo, che poi corra a trattarsi circa la medesima causa sia altro da quello, in cui abbia patrocinato, possa in quello intervenire, nè abbia luogo la ricusazione, volendo, che si richiegga, che per militare la ricusa, che sia la stessa causa, numero, *& individualiter*, in cui o il medesimo sia l' articolo, o la stessa sia la ragione di giudicare di quella, in cui abbia patrocinato.

Filius, vel affinis si Advocatus documentis demonstretur.

Così parimente dichiariamo, che non venga compresa in detta limitazione nel §. *6.* la ricusa a titolo di essere il figlio, o congiunto del Ministro sino al terzo grado, Avvocato di uno de' litiganti, quando ciò non si dimostri presentemente con scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna, ma necessiti di prova estrinseca, nel quale caso debba pur tale ricusa venire ristretta a' termini sopraddetti, giusta il prescritto in detto §. 5., così parimente le ricuse per l'interesse proprio del Ministro, e de' suoi congiunti, qüando si dimostri detto interesse *in promptu* per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna, in tale caso s'intenda solamente non soggetta a' termini prescritti del proporre, o proseguire, non già quando abbia bisogno di prova estrinseca, nel quale caso anche s' intenda la ricusa soggetta a' termini suddetti; parimente la ricusa per cognazioōe spirituale s' intenda sempre a detti termini ristretta, nè

com-

compresa nella limitazione del §. *6.*, come ancora venga a detti termini ristretta la ricusa nascente, perchè il figlio del Ministro abbia ricevuto beneficio Ecclesiastico da uno de' Litiganti, o per opera di quello, altro officio, o carica; così ancora fuori de' casi, come di sopra spiegati, in ogni altro debba inviolabilmente osservarsi il detto §. quinto senza ammettersi interpetrazione, o spiegazione alcuna, ancorchè nascente dalla medesima, o da maggior ragione, o che si riputasse doversi per necessaria comprensione includere.

Al §. 7. che comincia: E perchè, col quale sta determinato il grado, fin dove debb' estendersi la sospezione per cagione di parentela, cioè il terzo grado di consanguinità, e secondo d'affinità *inclusive*, computandosi secondo le leggi canoniche, sono anche insorti dopo di detta Prammatica varj dubbj.

I. Se tale limitazione de' gradi s' intenda solamente quando si voglia proporre la sospezione per tale capo fuori del tempo de' quaranta giorni, e che proponendosi fra il termine di quaranta giorni non s'intenda a tali gradi ristretta, ma si debba stendere a tutt' i congiunti, a' quali s' intenda la ragione della successione *ab intestato*.

Ma perchè nè la lettura, nè la mente di detta Prammatica, sostiene una tale interpetrazione, mentre con quella espressamente si dichiara, e si milita il grado, fino al quale tali sospezioni si estendono, per escludere quelle, che si proponessero per ulterior grado di congiunzione, di consanguinità, od affinità; perciò confermando il disposto in detta Prammatica del suddetto §. E perchè, dichiaramo nulla, ed insussistente l' interpetrazione suddetta, e che fuori de' gradi suddetti non si riceva ricusa per caso di consanguinità, od affinità.

II. Viene anche posto il dubbio se basti a proporre la ricusa, la consanguinità nel quarto grado mischiata col terzo, e respettivamente nell' affinità il secondo mischiato col terzo.

E perchè dallo spiegarsi in detto §. il doversi computare i gradi secondo le leggi Canoniche, par che bastantemente questo dubbio resti deciso, mentre numerando le leggi Canoniche i gradi della consanguinità, rispettivamente dalla distanza del più rimoto dal comune stipite, la congiunzione di terzo grado mischiata col quarto, e nell' affinità del secondo mischiato col terzo, viene chiaramente ad essere non già di terzo, ma di quarto grado, e così nell' affinità sarebbe di terzo non di secondo, e perciò oltra del grado prescritto dalla Prammatica, per tale effetto a maggior cautela, e non altrimenti si dichiara, che il terzo grado di consanguinità mischiato col quarto, non sia sufficiente a poter ricusare il Giudice, così anche per l' affinità il secondo mischiato col terzo di consanguinità, che l' affinità partorisce, sarebbe terzo grado di affinità, e non secondo. Restando per le ricuse, per cagione d' inimicizia, ferma la comparazione de' gradi di consanguinità, ed affinità secondo lo stabilito nelle Prammatiche precedenti.

Ultra consanguinitatis, vel affinitatis terminos, quando dicatur.

Rinnovando espressamente a maggior cautela il disposto nel §. 21. della Prammatica 15. sotto il titolo *de Suspicionibus Officialium*, che nelle pruove, che si avranno da fare in dette cause di ricusazione, non si ammettano, nè si ricevano fedi private, ancorchè autentiche di qualsivoglia persona in qualunque dignità costituita, ma le persone de' testimonj si debbano esaminare *formiter* con giuramento.

Ed affinchè venga a notizia di tutti ciò che si è stabilito nella presente Prammatica, Ordiniamo, che la medesima coll' intero suo tenore, oltra di doversi pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, se ne abbiano ancora ad affiggere ne' Regj Tribunali di questa Città le copie. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Aprilis 1731. Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secret. Mastellonus. Pubblicata a dì 23. di Dicembre* 1731.

1731.

DE SYNDICATU OFFICIALIUM,

SEU

CAUSA DICENDA PER EOS.

TITULUS CCXXXI.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex promulgatis Anno 1477.

Officiales, deposita administratione, causam dicant, & contra eos procedatur per inquisitionem.

REgiae dignitati nihil magis convenire putamus, quam ut populos, sibi commissos, juste gubernet, & per justitiam in pace protegat, ad quos nihil tam necessarium esse credimus, quam eos regimini nostrorum populorum praeponere, qui secundum mentem nostram eis praesint, & de justitia provideant, quod pro posse, ut ita sit, continue curamus. Nobis tamen relatum est, quandoque aliquos ex Officialibus nostris licentia quadam assumpta, tam in civilibus, quam in criminalibus metas juris, & Constitutionum nostrarum transgredientes, facere quae nequeunt, & omittere quae facere tenentur, contra mentem nostram, cui magis nil aliud est cordi, quam justitiae cultus, & observantia. Ne igitur in licentiam temerariam, & abusum praedictum Officiales praedicti continue procedant, sed ad iter rectum se reducant, praesenti Constitutione *Statuimus, quod omnes, & singuli Judices ordinarii, & majores, atque minores, quacunque dignitate, & officio fungentes, & quacunque denominatione notentur Justitiarii, Capitanei, in fine cujuslibet anni, deposito per eos officio, dare debeant syndicatum, publice reddendo rationem administrationis, seu parati respondere quibuscunque querelis contra eos propositis civiliter, vel criminaliter, sive mixtis de commissis, & omissis in eorum officio, contra quos etiam procedi possit per inquisitionem generalem, & specialem per Syndicos in locis, ubi administraverint, ab Universitate electos, & deputatos infra terminum, a Constitutionibus, & Capitulis Regni praefixum, contra quos si fuerunt querelantium particulares personae, vel per inquisitionem aliquid nota dignum contra eos inductum, facto processu, super praedictis adhibeatur Consultor peritus de locis convicinis, ubi syndicatus geritur, cui de salario competenti per Universitatem loci praedicti provideatur; recuperando tamen in fine ab Officiali, si condemnatus fuerit, expensas partis succumbentis, qui processum, super querelis, & inquisitione factum, mature percurrat, & per ejus sententiam determinet, & decidat, condemnando, vel absolvendo partem succumbentem, & ad expensas parti, & Consultori praecipue cogendo satisfaciendas. Consultor ejus sententiam, si de ea querelatum fuerit, defendere etiam teneatur coram Judice, per Nos deputando, infra duos menses. Ita tamen, quod per querelam, vel appellationem, a sententia hujusmodi Syndici interposita, executio ipsius sententiae non retardetur, praestita cautione per eum, in cujus beneficium dicta sententia sequuta fuerit, de restituendo, & resolvendo in casu retractationis. Et ut Officiales cautius in justitia administranda procedant, volumus, quod de ultima tertiaria salarii ipsorum nihil percipere possint, nisi post finitum syndicatum, & absolutionem obtentam, dictamque tertiam partem salarii, sive proventuum, unde salarium solvitur, ponendam esse loco depositi penes Camerarium loci ad opus Officialis, si absolutus fuerit; alias ad opus eorum, qui contra eum sententiam obtinuerint, & Officialis, qui contrafecerit, integrum salarium perdat. Et si aliter fuerit syndicatus absolutus, pro absoluto non habeatur, statuentes, quod Officialis refirmandus in officio, nunquam syndicetur, nisi quando in totum fuerit ab officio licentiatus.*

Idem per pr. 1. § 4. sup. de off. Jud.

Constitutio in capit: Volumus & praef. Capit. Item statuimus quod tam justitiarii.

Amissio salarii.

Officialis perseveraturus causam non dicat, nisi deposito officio.

Gratia Suae Majestatis.

sive

PRAGMATICA II.

ITem „ supplicano V. M. che conforme a' „ Capitoli conceduti per gli Serenissimi „ Re di Aragona, *& praesertim* il Capitolo „ 66. spedito per lo Serenissimo Re Cattolico „ di gloriosa memoria, ed antico solito, sia „ servira dichiarare, che il sindacato del Magnifico Reggente della Gran Corte della Vicaria, de' Giudici, ed altri Regi Officiali si „ continui a far solamente per gli Magnifici „ Eletti della Città, senza intervento d' alcuno „ Officiale Regio, ed impedimento, o molestia alcuna, e non ostante quello, che i dì „ passati s' è preteso, e si pretende per lo Regio

Syndicatus Regentis, & Judicum M. C. fiant per Electos Neapol, prout apparet inter priv. &c. Neap. fol. mihi 47.

„ gio Fisco, quantunque sia dedotto in giudi„ zio, al che si supplica, che voglia imporre „ perpetuo silenzio „. *Placet Caes. & Cathol. Majestati, dummodo non abutantur dicto Capitulo, & gratia.*

22.Mart. 1550. Carol. V Imp.

Inter caetera concessa per Caes. Majestatem Caroli V. Imper. Civitati Neapoli. 12. Martii 1550. Bruxelles extat supradictum Capitulum.

PRAMMATICA III.

Archiatri Delegati, seu Commissarii causam dicant admini strationis perafiae in M.C.V.

SUa Maestà è restata servita ordinare per un Capitolo delle Instruzioni, che ci ha mandate, intorno a quello, che si ha da osservare per lo Regio Protomedico di questo Regoo nell'esercizio del suo officio, che i Commessarj, che il detto Protomedico manderà fuora di questa Città per le Provincie del Regno a far la visita degli Speziali, finita che sarà, nno si abbiano da partire dalle dette Provincie, senza che prima vadano, dove risiede la Regia Udienza, e diano il lor sindacato, e perchè quando i Commessarj, che andranno facendo la visita predetta per la Proviocia di Terra di Lavoro, mandati dal Regio Protomedico, non è stato daro ordine, dove hanno da dare il sindacato, ed è nostra volontà, che lo diano in questa Gran Corte; per tanto notificandovi il predetto, " Vi diciamo, ed or„ diniamo, che quando i detti Commessarj „ compariranno in cotesta Gran Corte, dob„ biate provvedere, che sia pigliato il loro „ sindacato nella forma ordinaria, siccome è „ soliro pigliarsi degli altri Officiali di giu„ stizia del presente Regno, che al Medico „ Prospero Bove Regio Protomedico al presen„ te abbiamo avvertito del predetto, ed ordi„ natogli, che nelle Patenti, ed Instruzioni, „ che consegnerà a' detti suoi Commessarj, „ debba far menzione dell' ordine, che hanno „ da osservare circa il dare il lor sindacato, e „ così l'eseguirete, che tal' è nostra volootà. *Datum Neapoli die 19. Jannarii 1582. D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Bastida de Muñatones Secret.*

19 Janu. 1582. D. Juan. de Zunica.

PRAMMATICA IV.

Causa dicenda. Quam Pragmaticam non habemus in hoc volumine, sed da sit mentio in pr.7.§.5. sup. de composit. Terminus causae dicendae per Officiales dierum 40. non breviatur, nec dilatetur. Concord. pra. 4. §. 3. de composit. Hodie causa potest breviari ad dies decem per annum per pr. 14 §. 16. de Offic. Secret.

COo molta occasione fu fatta, e pubblicata Prammatica negli anni passati, per la quale fu disposto, ed ordinato, che gli Officiali, che amministrano la giustizia *ad tempus*, fioito il tempo della loro ammioistrazione, e nell' avvento de' loro successori dovessero date il sindacato, stabilendo loro per ogni anno dell' amministrazione predetta venti dì di termine *ad porrigendum querelas*, e venti altri dì *ad prosequendum*; poichè molte volte occorrea, che per rancori, ed odj, che si teneano contra alcuni Officiali, si prefiggea loro lunghissimo termioe in detti sindacati, straziandogli, e maltrattandoli con detti termini, e ad altri per amicizie, ed intercessioni si dava pochissimo termine, si spedivano le liberatorie *juste, vel injuste*, come apparisce per detta Prammatica, alla quale ci rimettiamo. E perchè abbiamo inteso, che la detta Prammatica è andata in disuso, e che contra il tenore di quella si sono abbreviati, ed abbreviano i detti termini per gli loro Sindacatori, che sono stati deputati, e sono al dare de' detti sindacati per le dette amicizie, ed intercessioni: Convenendo al servizio di S. M. per lo buon governo, che la detta Prammatica si osservi, e che tutt' i detti Officiali sieno ugualmente trattati ne' detti termini di sindacati; " Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che subito al ricevere di quel„ la dobbiate in nome nostro scrivere per tut„ te le Città, Terre, e luoghi di cotesta a „ voi decreta Provincia, tanto del Regio De„ manio, quanto di Baroni, che a' Sindacati, „ che si avranno da dare, da qua in avanti, agli „ Officiali, da' quali si piglia il sindacato, non „ debbano i Sindacatori in modo alcuno abbre„ viare, nè allargare i termini di detta Regia „ Prammatica, tanto nel dare delle querele, „ e pigliarle, quanro nel proseguirle; ma deb„ bano dare i termini, che la Prammatica „ predetta espone, senz' alterarli, sotto pena „ a' Sindacatori, che contravvenissero *etiam* cor„ porale a nostro arbitrio riservata; e non fa„ rete il contrario, per quanto avete cara la „ grazia, e'l servizio della prefata Maestà " . *Datum Neapoli die 12. Aprilis 1585. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Bastida de Muñatones Secret.*

12. April. 1585. D. Petro Giron.

PRAMMATICA V.

Locumtenentes, Bajuli, & Magistri jurati, peracto officio etiamsi per quindecim dies exercuerint officium, causam dicant.

AVendosi di continuo riclamore da più parti, di molte estorsioni, ed altri mali trattamenti, che si faono, e commettono da' Luogotenenti, Baili, e Mastrigiurati, che da' Baroni del presente Regno si deputano oelle loro Terre, e giurisdizioni, e degli stessi Capitani di dette Terre, i quali in loro assenza amministrano giustizia, e tutto, perchè i detti Luogotenenti, Baili, e Mastrigiurati, dopo finito il tempo de' loro officj, non stanno altrimenti a sindacato, nè rendono conto della loro ammioistrazione, conforme alla Regia Prammatica, sopra ciò edita. Volendo Noi in questo provvedere, per quel, che conviene al servizio di N. S. Dio, di S. M. Cattolica, al buon governo de' suoi sudditi, ed universal beneficio di questo Regno, e per togliere ancora le dette estorsioni, ed altri mali trattamenti, che per detti Luogotenenti, Baili, e Mastrigiurati si fanno a' Popoli (*ut supra*) ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni futuro tempore* valitura; per la quale " Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti, i detti Luogoteneoti, Bai„ li, e Mastrigiurati abbiano da stare a sindaca„ to, e debbano dar conto della loro ammioistra„ zione, *etiam* che per quindici giorni avessero „ clercitato il detto loro officio, conforme alla „ predetta Regia Prammatica; e detto siodi„ cato l' abbiano da dare al medesimo tempo, „ che il Capitano di quell' anno starà a sin„ dacaro, sotto le pene, in detta Regia Pram„ matica contenute ". Ed acciocchè sia noto a tutti

De off. Judic. pr. 2. §. 6.

Poen. ead.

tutti, & *in futurum* non si possa allegare ignoranza alcuna; comandiamo, che della presente nostra Prammatica, dopo pubblicata in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di esso. *Datum Neapoli die 12. Januarii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proreg. Vidit Bervicanus Proreg. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Dominico de Torres Prosecretar. In Pragmaticarum 1. fol. 35.*

12. Janu. 1588. El Conde de Miranda.

Ordo Suae Excell. pro Secretarium Regni.

sive

PRAMMATICA VI.

Officiales omnes, etiam post causam dictam, & obtentas literas absolutionis possunt a quocumque Tribunali inquiri etiam ex officio de male gestis in officio, non tamen cognitis in praedicto judicio.

Quomodo Auditores dent Syndicatum; vide prag. 10. §. 41. de off. jud.

DIze Su Excelencia, que haviendose propuesto en Colateral en su presencia lo que se proveyo por lo pasado por el Colateral si se podia proceder contra los Auditores de las Provincias à tomar enformacion de sus administraciones, y proceder contra ellos, quando se hallaren culpados, no obstante, que han dado sindicado, y tenido sus liberatories † *y proveyo, que Su Excelencia, y su Colateral lo podian mandar, quando però de los mismos excesos se havian conoçidos en el sindicado*. Y agora se dudava, si esta provision fue particular con aquellos Auditores, o regla general para todos, declarando assi las Prematicas, Capitulos, y Constituciones del Reyno, haviendose tratado del negocio con mas maturado acuerdo; *Se resolvio, que lo proveyde fue por enterpretacion de las Leyes, Constituciones, Capitulas, y Prematicas del Reyno, y que como Ley general se haya de guardar por todos*. Y assi dize Su Excelencia, que se note en essa G. Corte, y todos los demas Tribunales, paraque en esso no se admita disputa, ni pleyto; mas se guarde inviolablemente, y conforme a ello se vaya por essa Gran Corte, y todos los demas Tribunales, juzgando, que es lo que ha parecido, que convenga a la buena, y reta administracion de la justicia. *De la Chancilleria los 15. de Abril 1606. Andres de Salazar; à ter. A D. Francisco Juan de Torres Regente de la Gran Corte de la Viqueria.*

15. April. 1606. Andreas de Salazar Secr.

PRAMMATICA VII.

Quando dicitur causa, Judices electi possunt cognoscere etiam de gestis per Capitaneos, ut Comites rei militaris, vulgo Capitani a guerro.

Extenditur ad Praesides, Auditores, & Assessores regios per prag. 10. §. 30. de off. jud.

A Nostra notizia è pervenuto, come la maggior parte degli Officiali, che vanno per Capitani nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, si proccurano commissioni di Capitani a guerra, e'l tutto fanno per poi alla fine del loro officio non dar conto della loro amministrazione; asserendo, che quanto han fatto, sia stato coll'autorità di detta commissione di Capitano a guerra, e con tal causa vengono i sudditi di S. M. straziati, e maltrattati. Al che volendo per la buona amministrazione della giustizia rimediare, come si conviene, ci è paruto farvi la presente, per la quale vi „ Diciamo, ed ordiniamo, che subito al ricever di questa dobbiate provvedere, „ e dar ordine a'Magnifici Sindaci, ed Eletti „ presenti, e futuri, ed altri Officiali di tutte „ le dette Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavom, che da oggi in „ avanti al tempo che si darà per detti Capitani sindacato della loro amministrazione, „ li debbano riconoscere, e far dar conto di „ tutto quello, che avranno fatto, come Capitani a guerra; per tanto così l' eseguirete „ che tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli die 12. Martii 1610. El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar Secret.*

12. Mart. 1610. El Conde de Venavente.

(†) PRAMMATICA VIII.

Carolo Rege. Judex postquam causam dixerit, & timere calumniosa cum accusatores judicetur; accusatores damna farciant.

Quanti haec Constitutio docet.

PEr togliere tutte quelle difficoltà, e controversie, che spesso sogliono accadere nelle tasse da farsi, qualora i Giudici sottoposti a Sindacato, secondo le leggi del Regno, vengono in quello assoluti, ed i querelanti condannati a risarcire i danni sofferti: Abbiamo stimato fare la presente Real Costituzione *omni tempore valitura*, colla quale vogliamo, e comandiamo, che da oggi innanzi si osservino i seguenti regolamenti.

Dopo che sarà emanato il decreto assolutorio, e fatto passaggio in cosa giudicata, sieno condannati coloro, i quali proposero l' ingiuste querele, come anche coloro, che destinati per lo giudizio del Sindacato procederanno irregolarmente, onde il Giudice per colpa de' medesimi rimase sospeso dal suo impiego, a rifargli il danno sofferto. Il qual risargimento di danno si abbia a fare colla seguente distinzione secondo la qualità del Giudice esposto al Sindacato.

Se sarà Giudice di Vicaria si computino tutte le giornate naturali, in cui è vacato dall'impiego, dal primo giorno, che si è esposto al Sindacato, sino al giorno del decreto assolutorio passato in cosa giudicata, alla ragione di ducati 60. il mese. E lo stesso si osservi per gli Presidi Provinciali.

Per l' Uditore Provinciale si computino le giornate, come sopra, alla ragione di ducati 40. il mese.

Per lo Governatore Regio alla ragione di ducati 30. il mese.

Per lo Giudice Regio alla ragione di ducati 25. il mese.

Per lo Governatore Baronale alla ragione di ducati 15. il mese.

Per gli Mastri d' atti nelle Città Regie, o sieno Demaniali, si tassi la metà di quello che si è stabilito per gli Governatori Regj.

Per gli Mastri d' atti nelle Città, e Terre Baronali, pure si tassi la metà di quello si è stabilito per gli Governatori de'luoghi medesimi Baronali.

Oltra del rifarcimento del danno sofferto per la vacanza dell' ufficio, perchè si è dovuta fare dal Giudice la spesa per assistere in giudizio, e difendersi; vogliamo anche, e comandiamo, che si faccia la tassa della spesa apparente dal processo; come altresì quella, che ha dovuto soffrite moderatamente per l' Avvocato, e Proccuratore. E fattasi una tale tassa

taffa fieno condannati anche gl' ingiusti querelanti a pagare in beneficio di colui, ch' è stato assoluto nel sindacato.

Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che questa Regal Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti della Fedelissima Città di Napoli, e Regno; ritornando nella nostra Segreteria di Stato colle dovute relazioni. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Reali armi, e roborata dall' infrascritto nostro Segretario di Stato. *Dato in Portici 21. Maggio 1756. CARLO. Bernardo Tanucci. Locus † Sigilli. V. Danza Praef. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secret. Pubblicata a dì 10. Giugno 1756.*

1756.

DE TABVLARIORVM COLLEGIO

TITVLVS CCXXXII.

PRAMMATICA PRIMA.

Inconsulto veterre Conditores Constitutiones, quae ad Tabulariorum Collegium pertinerent, sub Titulo de Magistris artium retulerunt, nescio cur Tabularii ejus aetatis eos injuriarum non postulaverint. Tabularios dici nimus justamen nomina originem probabilem rationem reddere nescio. Conditores olim dicebantur, & Mensores, & a Jure Coloniae deducendae originem trahunt. Horum munus fuit Coloniam ad imaginem Vrbis ducere, agros dividere, modus facere, assignare. Summa ejus professionis doctrinae requirebatur, prout etiam requiritur, nam in monimentis rei agrariae, quae Goesius edidit disputasse eos cum antiquis Prudentibus invenio. Apud nos munus curiale semper fuit, quod & retinetur, & ejus Collegii Primicerius a Decurionibus assumitur. Collegium decimetris componitur. Olim antiquo Jure, Decurionum decreto in Corpus cooptabantur, nostra autem memoria examine probantur, assidentibus Mathematicis duobus, & duobus Jurisconsultis, & Mensoribus totidem, qui de Mathematicis studiis, civilibusque scientiis, nec non mechanicis quaerunt. Qua de re jure affirmabo doctrina, peritia, professione hoc Collegium eminere; sicut ea, quae hic de mensuris ponitur Pragmat. Collegium non indiget, ea aetate vulgate fuit ad rudes professione mensores.

Essendo a nostra notizia pervenuto, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli per gli Mastri Fabbricatori, Pipernieri, Mastri d'ascia, Calcarari, e Tagliamonti, si commettono molte frodi tanto nel lavorare, che fanno, come nelle misure false, che costumano, ed in molte altre cose, con grandissimo danno tanto della Regia Corte, come de' particolari; E volendo Noi a questo rimediare, come si conviene " ci è paruto provvedere nel modo sottoscritto, *videlicet* "

1 " Che il Primario, e Tavolario debbano eleggere venti Maestri matricolati, e di detti venti chiamarne quelli, che ad essi parranno, per determinare, e governare le infrascritte cose *videlicet* "

2 *In primis* " che abbiano da fare matricolare tutti i Maestri Fabbricatori; e matricolati che saranno, niuno d'essi possa fabbricare, nè pigliar opera, se prima non è esaminato per detti, alle quali esamine, che si faranno, ci abbia da intervenire il Magnifico Gio: Tommaso Scala Regio Ingegnere; e vacando egli, debbano chiamarsi alcuni degli altri similmente provvisionati dalla Regia Corte, e se alcuno d'essi Maestri lavorerà, senza che prima sia esaminato, con farsegli il privilegio, firmato per mano de' detti Primario, e Tavolarj, incorrerà nella pena d'once dieci, da applicarsi al Regio Fisco, con darsi la terza parte all' accusatore. Ben vero detto Maestro, dopo che sarà esaminato, come s'è detto, e fatto il suo privilegio, possa pigliare opere a suo piacere, e possa anche far lavorare nell'opere, ch' egli piglierà, altri Maestri, " che meglio ad esso parranno, non ostante " che non sieno esaminati, purchè esso Maestro sia tenuto *de culpa, & defectibus* de' tali Maestri, che piglierà per lavorare in dette opere ".

3 *Item* " i detti Maestri Fabbricatori sieno tenuti pagar qualsivoglia mal magisteto, che facessero nelle opere, che lavorano, ed oltra di pagare i detti interessi, che paghino dieci once di pena alla Corte, della quale si darà la terza parte a quello, che gli accuserà, e che quel Fabbricatore, che non avrà modo di pagare l' interesse, vada in galea, e che del guadagno, che farà in detta galea, paghi l' interesse, che ha fatto ".

4 *Item* " che niuno Fabbricatore, Tagliamonte, Mercante di piperni, Pipernieri, e Maestri d'ascia nel pigliare le opere, che fanno, e poi le lasciano, e non si trovano altri Maestri, che vogliano andare a servire, che quando accade simile ribalderia, che il Primario, ed i Tavolarj conoscano la verità, e se 'l difetto viene dal Maestro, facciano ordine a quello, che se non va a complire la detta opera, non possa lavorar niun' altra opera, nè mandare ad altri piperni; e che abbiano ancora cura i detti Primario, e Tavolarj di provvedere il padron dell' opera d'altri Maestri sufficienti a tutti danni, ed interessi di quel tale Maestro, che manca a' patti promessi ".

5 *Item* " che niun Maestro, che piglierà opera dalla Corte, ovvero da questa Fedelissima Città, possa pigliare altra opera, ma solo debba attendere a quella, che tiene principiata, alla pena d' once dieci ".

Modo

Modo di rifonnare le misure della Fabbrica a' detti Fabbricatori, che' oggidì falsamente a' osservano.

6 *In primis* „ misurare tutte le volte a botte, a gavetta, a lunetta, ed a vera, geometricameote quanre canne sono, la quale canna s' iotenda *juxta* la costumanza di Napoli d' otto palmi quadra, e due palmi grossa; *verum* vuole la detta costumanza, che, quando la volta è di pezzi, si debba misurare una volta; quando è di pietre spaccatelle, una e mezza: e quando di pietre spaccate, due volte“.

7 *Item* „ quando il Maestro noo pone pietre, nè calce all' opera, se facesse un muro di un palmo grosso, più, o meno, se gli debba pagare per due, a causa che lavora due facce; ma quando detto Maestro pooesse la toba, se gli dee pagare per lo magistero due palmi grosso a ragione di carlini due la canna, e per la roba se gli debba pagare giusto per la grossezza, che si ritrova“.

8 *Item* „ che nelle dette volte i detti Maestri non debbano stendere niun modo di sesto, come al presente usano, ma loro si debba *solum* pagare il sesto, che veramente è in dette volte“.

9 *Item* “ si debbano pagare le gradature delle grade per lo magistero loro giusto quanto è la volta, e ooo congiungere dette grade“.

10 *Item* „ quando i detti Maestri non pongono la roba nell' opere, si debba pagare vacante per pieno, giusta la costumanza di Napoli, ed essi abbiano da affettare i tagli; la quale costumanza è di dodici palmi in basso, e detti vacanti s' intendano, come sono porte, finestre, ed archi, e non come oggi pretendono i detti Maestri di misurarsi una scala per piena“.

11 *Item* „ quando i detti Maestri ponessero la toba oell' opere, io tal caso si debbano dedurre tutt'i vacanti, perchè non vi entra la roba, ma il padrone debba fare apprezzare il magistero, che fa nelle facce di dette porte, e finestre“.

12 *Item* „ che quando i detti Maestri lavorano un piliere a quattro facce, non si debba cingere così come pretendooo, e dicono, che così si usa, ma pagarsi *solum* la fabbrica, che ci è, e 'l magistero, che andasse ad altre due facce si debba loro pagare una di dette facce a ragione di carlini due“.

13 *Item* „ che i detti Maestri di niun cooto possano dimandare pagamento di riboccatura, ovvero di sformatura, e scalpellatura di volte, perchè veramente essi sono tenuti sformarla, scalpellarla, e riboccarla“.

Come si debbano misurare i Piperni.

14 *In primis* „ che i padroni de' piperni debbano mandare tanto gambe di porte, o finestre, quanto cantoni, ed ogni altra forta di pietra, che abbia a tenere peso sopra quadri, e non iscarnarli, come oggi usano, che il padrone per fortificar la sua casa, fa una contonata di piperni, e come oggidì osservano, mandano mezze le pietre, tal che detto cantone viene di molta poca fortezza, e così ancora vengono dette porte, e finestre, e mandandole in questo modo quadre, si potrà misurare quello che pare“.

15 *Item* „ che nel medesimo modo debbano esser gli architravi, tanto delle porte, come delle fioestre, e li misurerà secoodo quello, che pare; ma quando fosse una bocca di pozzo, non si debba misurare al padrone del piperno, come oggidì si costuma, ciò che cinge dentro, e fuora, ma si debba misurare *solum* la faccia di fuora di quell' altezza, e larghezza, che si trova, e per tanto pagarlo al detto padrone del piperno, per la faccia di dentro di detto piperno non se ne abbia a pagare se oon la lavoratura a quello, che lavora detto piperno, e così si debba usare in ogni altro ornamento di piperno simile, che fosse lavorato dall' una parte, e dall' altra“.

16 *Item* „ se fosse uo pilastro di quattro, ovvero di tre facce, si debbano misurare al padrone della pietra due facce sole; e del restanre pagarne *solum* la lavoratura al Maestro“.

17 *Item* „ che le gambe di porte, finestre grandi, e ciminiere, ed altri pezzi piccioli, non si possano pagare più, che grana otto il palmo, lavorato, e le restanti pietre, come sono cantooate, staffi, archi, e porte grandi, a ducati dodici il centinajo, purchè quadre, e quando alcuni staffi, o cantonare passassero i palmi tre e mezzo in quattro, si paghi a ducati quattordici, e quando fossero da quattro in cinque a ducati diciotto“.

18 *Item* „ che le pietre di Caserta s'abbiano a misurare una volta *tantum*, così se sooo lisce, come se non scorniciate, ovvero intagliate, ovvero le volessero misurare, come oggidì s' osserva il piano una volta, lo scorniciato due, e l' intagliato tre, s'abbia da intendere *solum* per la lavoratura; ma le pietre sieno pagate una volta; così ancora si debba osservare nelle pietre di Massa“.

Modo, che si dee tenere alle misure de' Maestri d' ascia.

19 *In primis* „ che l' intempiature, che fanno di quadri sondati, che oggi si misurano per lo più sondo, si debbano misurare geometricamente, che vengano le canne quadre giuste, cingendoli ne' loro lavori compensatamente come pare di dovere a quello, che misura, tal che le canne o'escano giuste; così ancora si debbano misurare l' intempiature delle pennate, colla loro lunghezza, e larghezza, che si ritrovano, e cacciarne le canne quadre, e levare la costumanza, che oggidì osservano di misurare *solum* la lunghezza,

„ za, e si pagano la larghezza di palmi otto, *etiam* che sia larga di palmi tre, o „ quattro “.

Modo, che deggiono tenere i Tagliamonti.

20 *In primis* „ che i detti Tagliamonti debbano osservare la costumanza di Napoli circa il tagliare di dette pietre, la quale vuole, che la pietra nominata Pezzo, sia d'un palmo, e mezzo di lunghezza, e d'un palmo, e terzo di larghezza, e di altezza mezzo palmo; la pietra spaccata sia di due palmi alta, un palmo e terzo larga, e grossa mezzo palmo; e che i detti Tagliamonti non possano alterare il prezzo, come si pagano oggi alla pena di once quattro “.

Modo circa i Calcarari.

21 *In primis* „ che i detti Calcarari, non debbano comperare in conto alcuno calce da alcuni, che la venissero a vendere in Napoli, nè tampoco la debbano comperare i Salmatari così come oggidì osservano, che poi la rivendono a molto più caro prezzo, che la comperano, alla pena d'once quattro “.

22 *Item* „ che tutt'i Calcarari, o qualsivoglia altra persona, che vengono a vendere calce in Napoli i mesi d'inverno, com'è Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennajo, Febbrajo, e Marzo, non possano vendere più, che a grana otto il peso, ed i sei altri mesi d'estate a grana sette e mezzo il peso, alla pena d'once quattro “.

23 *Item* „ che niuno Maestro, nè qualsivoglia altra persona, possa misurar fabbrica, piperni, intempiature, e terreni tanto di superficie, come di corpo, senza che prima sia esaminato da' predetti, se è diligente a poter fare detto esercizio, tanto in detta Città di Napoli, come per gli suoi distretti, alla pena d'once dieci “.

24 *Item* „ se alcuno Ingegnere, od Architetto ordinasse cose, per le quali le fabbriche venissero a patire per loro colpa, che sieno tenuti a tutt' i danni, ed interessi “.

25 *Item* „ vogliamo, che dopo la pubblicazione del presente Bando, abbiano tempo un mese, tanto i Maestri, come i detti misuratori di venirsi ad esaminare; quali preinserti Capitoli vogliamo, che si abbiano da osservare *ad unguem inviolabiliter*, sotto le pene, in quelli contenute, ed altre a nostro arbitrio riservate, le quali s'eseguiranno contra i trasgressori irremisibilmente “. *Datum Neap. die* 27. *Augusti* 1564. *Don Perafan. V. Villanus R. Vidit Patignus Reg. Vidit. Reverterius Reg. Lobera Prosecret.*

27. Aug. 1564. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Aestimationes quorumvis bonorum, & differentiae terr. to-

PER Noi sono state spedite provvisioni osservatoriali d'altre spedite da nostri Predecessori del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

A tutti, e singoli Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, ed altri quali si vogliano *insolidum* Officiali, a' quali la presente perverrà, spetterà, & *quomodolibet* sarà presentata, Regj fedeli diletti, la grazia e buona volontà. Gli anni prossimi passati per Noi furono spedite provvisioni dirette alla Gran Corte della Vicaria del tenor seguente, *videlicet*.

riorum per totum Regnum a Regiis Tribunalibus committantur primo Tabulario Neapolitano, reviso Primario, reviso ultimo recognoscatur per Judicem ordinarium. Concord. pr. 3. 4.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Illustres, & Magnifici Viri Collaterales, & Consiliarii Regii fideles dilectissimi. A Noi sono state presentate l'infrascritte provvisioni, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Illustres, & Magnifici Viri Collaterales, & Consiliarii Regii fideles dilectissimi. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*.

Petitio Electorum.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza, come la detta Città è stata, e sta in pacifica possessione di creare il Primario, ed i Tavolarj, a' quali spedisce privilegj, acciocchè quegli attendano agli apprezzi di feudi, beni burgensatici, ed altre robe, che alla giornata per gli Regj Tribunali occorre farsi apprezzare, acciocchè si sappia il vero valore di quegli, ed ancora alle misure de' Territorj, delle fabbriche, piante, terminare fasine, ed altre sorte di differenze appartenenti a' detti Primario, e Tavolarj, a' quali la detta Città ha spedito, ed è solita spedire privilegj, in virtù de' quali i detti Primario, e Tavolarj hanno atteso ed attendono all' esercizio predetto; e perchè per gli Officiali de' Regj Tribunali, s'abusava in commettere indifferentemente gli apprezzi, e le differenze predette, senza l'ordine, che si doveva osservare in commettersi le cose predette a' detti Tavolarj, e la revisione di dette relazioni al detto Primario, ed in caso che le parti restassero gravate, che il Commissario della causa dovess' egli riconoscere l'aggravio predetto, e si commettevano ad altri non approvati nel numero de' Tavolarj; occorrendo molte volte la relazione fatta per uno di detti Tavolarj, e Primario, commettersi ad un fabbricatore, od altro esperto, i quali non avendo facoltà di scrivere, e leggere, si faceano scrivere le relazioni da' Notai, ed altre persone, dal che molte volte n'è risultato essersi fatto danno notabilissimo in pregiudizio delle parti, fu per detta Città supplicato nell' anno 1591. che si dovesse osservare un ordine dato nell' anno 1576. per l' Eccellenza del Signor Marchese di Mondesciar, e così fu ordinato, come apparisce per la qui inclusa provvisione, la qual' essendo ancora adesso ridotta in poco uso, e succedendo disordine, e danno eccessivo dal non osservarsi il contenuto nella provvisione predetta, essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano, che si degni ordinare a' Regj Tribunali, ed Officiali di quelli, che debbano osservare le qui preinserte provvisioni spedite a supplicazione di detta Città,

Cinà, dal che oltre, che ne risulta il buon ordine, risulta ancora il beneficio pubblico, e se ne terrà obbligo a Vostra Eccellenza. *Alfonso de Ligerio*, *Fabbio Cicinello*, *Andrea Macedonio*, *Antonio Caracciolo*, *Placido di Sangro*, *Gian Andrea Auletta*. Il tenore della precalendata provvisione spedita nel 1576. e confirmata nel 1591. *videlicet*.

Subscriptio Electorum.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Illustres, & Magnifici Viri Collaterales, & Consiliarii Regii fideles dilectissimi. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli riducono a memoria a Vostra Eccellenza, che i mesi passati supplicarono, che restasse servita ordinare a' Regj Tribunali, che avessero da commettere i negozj di apprezzi di Stati, Case, Territorj, differenze di misure, e di fasine a' Magnifici Primario, e Tavolarj, a questo ufficio eletti, e deputati per essa Città, come anticamente s' è osservato, conforme all' ordine spedito per lo quondam Marchese di Mondesciar, e benchè per vostra Eccellenza si ordinasse al quondam Signore Presidente del Sacro Consiglio, per alcuni impedimenti, di detto ordine non ne hanno notizia forse i Mastri d' atti de' detti Regj Tribunali, massime, che la maggior parte sono nuovi. Per questo supplicano Vostra Eccellenza, che resti servita ordinare di far loro grazia, che con Prammatica particolare voglia ordinare a tutt' i Regj Tribunali, che vogliano inviolabilmente far osservare l' ordine del detto Illustre quondam Signore Marchese, la copia del quale ordine con questa si dà a Vostra Eccellenza. *quam Deus, &c. Gio: Batista Caracciolo*, *Luigi Macedonio*, *Don Gio: di Guevara*, *Gio: Batista Crispo*, *Marius Pag. Segret. Tenor Regiarum provisionum est videlicet*, *Regii fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*, Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, supplicando fanno intendere a Vostra Eccellenza, come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati i Magnifici Primario, e Tavolarj, acciocchè avessero da apprezzare beni burgensatici, e feudali, terminar fasine, differenze, ed ancora di misurare Territorj, e Fabbriche, sì in detta Città, come per lo Regno, ed altro come apparisce per privilegj sopra ciò spediti, e nell' esercizio di detto officio osservatosi, che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno de' Tavolarj, e quando da esso si riclama, *secundo loco* si commette al Primario, dall' istesso *tertio loco* si rivede per lo Giudice ordinario, e sopra ciò gli anni passati su provveduto per la Gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo, e poichè al presente s' abusa, che in detto esercizio si seno ingeriti altri, i quali non hanno privilegio della detta Città, e continuamente procurano commissioni sopra delle cose predette, il che non si dee permettere in derogazione, e diminuzione de' privilegj conceduti per detta Città a' detti Magnifici Primario, e Tavolarj, nascendo di ciò gran confusione dalle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti, e danno ancora del pubblico, per non esser approvati da detta Città; Supplicano perciò Vostra Eccellenza, che sia servita ordinare a tutt' i Regj Tribunali, che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri, acciocchè si tolga tanto gran disordine, ed abuso, e che le cause predette non si facciano immortali, il che solo ha da stabilire Vostra Eccellenza, ed il Regio Collateral Consiglio, come per beneficio pubblico sempre si è degnato di provvedere. Il che oltra che sia giusto, lo riputeranno a grazia, *ut Deus, &c. Gio: Vincenzo Pignone*, *Gio: Vincenzo Macedonio*, *Luigi della Marra*, *Gio: Vincenzo de Ligoro*. E desiderando, che 'l predetto buon ordine, e stile per l' avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in qua sia andato in disuso, per lo beneficio pubblico, a tal che niuno s' intrometta negli ufficj toccanti a detto Primario, e Tavolarj „ vi Diciamo, ed ordiniamo, che, da „ oggi in avanti dobbiate fare osservare l' ordine, „ e stile, che per avanti s' osservava, cioè, „ che *primo loco* le sopraddette cause le dobbiate commettere ad uno de' Tavolarj, e *secundo loco* la revisione al Primario, e *tertio loco* quando dal Primario si reclama, che il „ Commissario della causa rivegga la relazione de' detti Primario, e Tavolarj, non facendo intromettere altri non privilegiati, „ ed approvati in simili sopraddette cause spettanti all' ufficio de' detti Primario, e Tavolarj, per osservanza del nostro presente ordine, farete mandato espresso a' Maestri d' „ Atti, ed Attitanti, ordinando loro, siccome Noi con questa ordiniamo, che non facciano, nè scrivano provvisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena d' once „ venticinque, oltra l' invalidità, e nullità „ delle relazioni, che forse si facessero per „ altri non privilegiati, le quali per nulle le „ dichiariamo “. E così l' eseguirete, e farete eseguire. E comandiamo ancora per la presente a' Magnifici Officiali della Regia Camera della Sommaria e Gran Corte della Vicaria, che per quello, che loro spetta, eseguano, e facciano eseguire, facendo il medesimo mandato sopraddetto per quanto ad ognuno d' essi tocca a' Maestri d' Atti, ed Attitanti di qualsiveglia de' Tribunali sopraddetti, che osservino quanto di sopra è stato ordinato, siccome Noi l' ordiniamo, sotto le dette pene, *ut supra* dichiarate. La presente resti al presentante. *Datum Neap. die ultimo mensis Decembris* 1576. *El Marques de Mondesciar. Vidit Revertetius Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Salernitanus Reg. Puente Prosecret. In partium* 11. *fol.* 135.

Altera petitio Electorum.

Altera subscriptio.

Tertia petitio.

Tertia subscriptio.

Primum Tabulario, revisio Primario, tertio Judici.

Poena unc. 25. & relationes fiat inanes.

Poena eadem.

31. Dec. 1576. El Marques de Mondesciar.

Al Sacro Consiglio per gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli *a ter.* Illustris & Magnificis Viris hujus Regni, Protonotario, Viceprotonotario, & Deputatis in Sacro Regio Consilio, necnon Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, Rationalibus Regiae Camerae Summariae, & Spectab., & Magnific. Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, & Regiis fidelibus dile-

dilectissimis in solidum die 15. mensis . . . . 1577. praesentaro in Sacro Regio Consilio, &c. Concordat, salva meliori collatione . Annibal Caesarius Secretarius Sacri Regii Consilii . Ed inteso per Noi il tenote del preinserto memoriale, essendo la dimanda giusta, ci è paruto farvi la presente, colla quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che *inspecto* per Voi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni, *ut supra* spedite, dobbiate quelle, e quanto in esse si contiene, *ad unguem*, & *inviolabiliter* eseguire, ed osservare, e far osservare, ed eseguire, giusta la loro forma, contenenza, e tenore, senza dubbio, nè contraddizione alcuna, che tal' è la nostra volontà, ed intenzione, non facendo il contrario per quanto si avrà cara la grazia, e'l servigio di Sua Maestà'. La presenre testi al presentante . *Datum Neapoli die 31. Octobris 1591. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Gorostiola Reg. Barrionovo Profecr. In partium 61. fol. 97.*

31. Octob. 1591. El Conde de Miranda.

Ed inteso per Noi il preinserto memoriale, e provvisioni; convenendo, che quelle s'osservino, ed eseguano con effetto, ci è paruto farvi la presente, per la quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare, ed eseguire, e far osservare, ed eseguire le preinserte provvisioni, e quanro in esse si contiene *ad unguem*, giusta la loro forma, contenenza, e tenore senz' alterazione, nè contraddizione alcuna per quanto s' ha cara la grazia di S. M. " La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die 12. Septembris 1603. El Conde de Venavente. Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Salazar Secret.*

12. Sept. 1603. El Conde de Venavente.

Al Sacro Regio Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali assistenti in questa Fedelissima Città per osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite circa il commettere i negozj d' apprezzi, e misure al Primario, ed a' Tavolarj, a ciò eletti, e deputati per essa Città, *ut supra in partium 11. fol. 11.* Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustriss. ed Eccellentiss. Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli riducono a memoria di V. E. come i dì passati la supplicarono, che facesse osservare l'ordine fatto dall' Eccellenza del Signor Marchese di Mondesciar, e le lettere osservatoriali spedite dall'Eccell. del Signor Conte di Miranda Vicerè passati, conrenenti, che gli apprezzi di Feudi, Castelli, beni burgensatici, misure di Territorj, vedere differenze, ed altro, che occorre farsi apprezzare alla giornata da' Regj Tribunali sistenti in Napoli, fossero commessi al Primario, ed a' Tavolarj privilegiati di essa Città, il quale negozio fu commesso all' Illustre Marchese, e Reggente di Costanzo, che se ne facesse relazione a V. E. e Collateral Consiglio, la quale essendo fatta, fu ordinato per V. E. al Sacro Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali sistenti in questa Città, che osservassero le provvisioni, e gli ordini, *ut supra*, le quali già sono state notificate, che si osservino nel Sacro Regio Consiglio, ma non in Vicaria, perciò la supplicano commettere al Circospetto Reggente della Vicaria, come Capo di detto Tribunale, che sopra l'esposto provvegga di giustizia in fare notificare, ed osservare detto ordine da' Giudici, Mastri d'atti, e Scrivani, *juxta ipsius seriem, & tenorem*, e l'avranno a grazia da V. E. *ut Deus, &c.* Ed inteso per noi il tenore delle preinserre provvisioni, e memoriali; volendo in ciò debitamenre provvedere, ci è paruto farvi la presente, colla quale, " Vi diciamo, che dobbiate quelle, e quanto in esso si contiene osservare, ed eseguire, e fare osservare, ed eseguire *juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate cessantibus*: Tal che quelle sortiscano il loro debito effetto. Per tanto così l' eseguirete se avete cara la grazia, e'l servigio della predetta Maestà, che tal' è nostra volontà, ed intenzione " La presenti resti al presentante. *Datum Neapoli die ultimo mensis Jannarii 1604. El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Salazar. Secret.* Alla Vicaria. Per l' osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite ad istanza de' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli circa il commettere negozj d'apprezzi, e misure al Primario, ed a' Tavolarj, a ciò eletti per detta Città, *ut supra. In partium 21. fol. 56.* Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli fanno intendere a V. E. come la Città predetta e stata, e sta in pacifica possessione di creare il Primario, ed i Tavolarj, i quali, come esperti pubblici, e creati da essa Città, avessero da attendere agli apprezzi, ed alle misure di case, territorj, e vedere altre differenze, che tanto giudizialmente, come *extra* potessero occorrere tra cittadini, ed altre persone del presente Regno; e perchè gli anni passati s'era introdotto commettersi le dette differenze dagli Officiali de' Regj Tribunali, non a' detti Primario, e Tavolarj, ma ad altri Fabbricatori, ed Esperti, non approvati, i quali, per non sapere scrivere, nè leggere, facevano infiniti errori nelle misure, e negli apprezzi predetti, in pregiudizio delle parti, facendole scrivere, sommare, e calcolare da altri; per parte di questa predetta Città si ebbe ricorso nell' anno 1576. all' Eccellentissimo Signor Vicerè di quel tempo, ed essendosi esposto tutto il predetto, si degnò ordinare per provvisione Regia particolare agli Officiali di detti Tribunali Regj, che inviolabilmente, le differenze, gli apprezzi, e le misure da farsi, le avessero commesse ad uno de' detti Tavolarj, ed occorrendo appellarsi dalla Relazione di quello, commettere la rivisione al Primario; e se le parti anche si gravassero di detta relazione, il giudice della causa sopra il luogo della differenza avesse riveduto il tutto. Le quali provvisioni essendo andate in disuso ne' Regj Tribunali, negli anni 1591. e 1604. sono stare rinnovate con ordine espresso, che si avessero da osservare da tutti gli Officiali Regj di detti Tribunali. E la Città predetta per maggior comodità de' negozianti, acciocchè i negozj non fosse-

Alia petitio Electorum.

Provisiones scriptae M.C.V.

31. Januar. 1604. El Conde de Venavente.

Altera petitio.

fossero inculcati, ampliato, ha il numero di detti Tavolarj in fino al numero di nove, co' quali si può attendere all' espedizione de' negozj. E perchè Signor Eccellentissimo le provvisioni predette non si osservano in detti Regj Tribunali, e per alcuni Officiali di quelli si commettono detti apprezzi, misure, e differenze a' fabbricatori, e ad altre persone non esperte, nè approvate, in molto danno delle persone, tra le quali occorrono le differenze predette, con infiniti altri danni del pubblico, a' quali desiderando essi supplicanti rimediare, ricorrono da V. E. e la supplicano, che si degni ordinare a' Tribunali predetti, che debbano con effetto osservare le dette provvisioni, ed acciocchè con effetto sieno osservate, resterà servita dar pena corporale a quello, che s' ingerirà, e farà detti apprezzi, misure, e relazioni, non essendo del numero di detti Tavolarj, ed a' detti Tavolarj sotto formidabili pene, che non si debbano intromettere alle suddette seconde revisioni, *etiam*, che loro fossero commesse, ed ingerendosi, quelle sieno nulle, ed invalide, perchè con questo ordine si rimedierà ad ogni incoveniente, ed essi supplicanti lo riceveranno a grazia particolarissima da V. E. *ut Deus*, *&c. Orazio Sanfelice*, *Antonio di Gennaro di Orazio*, *Ottavio Brancaccio*, *Agnello di Martino*. E veduto per Noi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni per Noi spedite osservatoriali di altre de' nostri Predecessori, e 'l tenore del detto preinserto memoriale di detta Fedelissima Città di Napoli, ci è paruto fare la presente, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutt' „ i predetti Tribunali di questa Fedelissima „ Città di Napoli, e quali si vogliano altri Offi- „ ciali *unicuique in sua jurisdictione in solidum*, „ che con effetto senza altra replica, nè con- „ traddizione alcuna, *omni dubio*, *& difficulta- „ te cessantibus*, debbano provvedere, e dare „ ordine espressamente a' Mastri d' atti, ed At- „ titanti, Scrivani, ed altri, a chi spetta, che „ gli apprezzi di feudi, beni burgensatici sta- „ bili, ed ogni altra cosa, che occorre alla „ giornata apprezzarsi per gli detti Regj Tri- „ bunali, acciocchè si sappia il giusto, e vero „ valore di quegli, ed ancora le misure de' ter- „ ritorj, fabbriche, piante, terminare fasine, „ ed altre sorte di differenze, tanto dentro „ questa fedelissima Città di Napoli quanto „ per tutto il presente Regno appartenenti a' „ detti Primario, e Tavolarj, a' quali la detta „ Fedelissima Città ha spediti, e soluto spe- „ dire, privilegj, in virtù de' quali detti Pri- „ mario, e Tavolarj hanno atteso, ed atten- „ dono all' esercizio predetto, si commettano „ *primo loco* a' Tavolarj predetti; e quando „ dalle relazioni di detti Tavolarj si riclama, „ *secundo loco* si commettano al Primario; e „ quando si riclama dal detto Primario, *ter- „ tio loco* si rivegga per lo Giudice della cau- „ sa ordinario, non facendoci intromettere altri „ non privilegiati, ed approvati in simili so- „ praddette cause spettanti all' officio di detti „ Primario, e Tavolarj, ordinando loro, sic- „ come Noi con questa ordiniamo, che non „ facciano provvisione alcuna contra la forma, „ ed i tenori predetti, sotto pena di once ven- „ ticinque per ciascheduno ogni volta, che „ contravverrà, oltra l' invaliuità, e nullità „ delle relazioni, che forse si facessero per al- „ tri non privilegiati, siccome con questa per „ nulle, ed invalide le dichiariamo; esigendosi „ detta pena irremisibilmente, tenendone par- „ ticolar pensiero per l'osservanza ed esecuzione „ de' detti nostri ordini precisi per l'osservanza de' „ preinserti altri ordini, e così s' esegua, che „ tal'è nostra volotà ". Non facendo il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servizio della predetta Maestà. La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die ultimo mensis Martii 1603. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vidit Valcarcel Reg. Salazar. Secret.* A tutti, e singoli Regj Tribunali, ed altri Officiali di questa Fedelissima Città di Napoli per osservanza dell' altre preinserte provvisioni *alias* espedite per V. E. e suoi predecessori, ad istanza de' Magnifici Eletti di questa fedelissima Città di Napoli, circa il commettere gli apprezzi, e le misure al Primario, ed a' Tavolarj sopra di ciò eletti, sotto le predette pene pecuniarie, ed invalidità, *ut supra*. *In partium 105. fol. 191. adest sigillum*. Per tanto " Vi diciamo, ed ordina- „ mo, che da oggi in avanti, per esecuzione, ed „ osservanza delle dette preinserte provvisioni, „ *ut supra* da Noi spedite, non vi dobbiare „ intromettere ad altro, che procedere agli „ apprezzi delle robe, differenze, che *primo „ loco tantum* vi saranno commesse da' detti „ Regj Tribunali, ed altri Officiali, e nelle „ seconde visioni, seu riclamazioni degli ap- „ prezzi, e delle differenze, che per Voi si faranno, „ lascerete i detti apprezzi, e le differenze rive- „ der dal detto Magnifico Primario, siccome „ per Noi sta ordinato *ut supra*, e facendo il „ contrario, in volervi intromettere a revisio- „ ne d'apprezzi e differenze, *etiam* che vi fossero „ commessi da alcuni Officiali di detti Regj Tri- „ bunali, quelli sieno nulli, siccome per la presente „ per nulli, ed invalidi li dichiariamo, incorrendo „ di più alla pena di once venticinque per ciasche- „ duno di voi Tavolarj, che contravverrà, e „ così dobbiate osservare, ed eseguire inviola- „ bilmente non facendo il contrario, per quanto „ avete cara la grazia di Sua Maestà. La pre- „ sente resti al presentanre. *Datum Neapoli die 16. mensis Aprilis 1608. El Conde de Venavente, Vidit Constantius; Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit D. Bernard. a Barrionovo Reg. Vidit Varcacel Reg. Salazar. Secret. In par. 105. 194.*

Tabularii novem.

Altera subscriptio.

Poen unc. 25 & relationes sint inanes.

31. Mart. 1608. El Conde de Venavente.

16 April 1608. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA III.

ILlustres Spectabiles, & Magnifici Viri Regii Collateralis, & Consiliarii fideles dilectissimi, nec non Ministri quali si vogliano Mastri d' Atti, Attuarj, Scrivani, ed Attitanti le cause de' Regj Tribunali di questa fedelissima Città di Napoli, Tavolarj di essa, ed altri, a' quali la presente perverrà, e sarà *quomodolibet* presentata, Regj fedeli diletti; La grazia Regia, e buona volontà. A Noi è stato presentato

Appretia fieri debent a Tabulariis servata forma. Pragm. 2. sup. eod. & datur forma explendi bussolam. Confirmatur per pr. 4 sed vide Pr. 6. quoad Architectos.

tato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città fanno intendere a V. E. qualmente i mesi a dietro per parte di essa fedelissima Città fu presentato memoriale a V. E. per lo quale supplicavano ad evitazione di lunghezza di liti, ed altri inconvenienti, che restasse V. E. servita ordinare, che s' osservassero le Provvisioni, e le Prammatiche fatte per gli predecessori di V. E. circa il commettere a' Tavolarj gli apprezzi, le misure, e giudicare di sasine, e servitù, al che restò V. E. servita ordinare, che il circospetto Signor Reggente Tapia ne facesse a V. E. relazione; qual fatta, ed intesa la ragionevole supplica, furono per ordine dell' Eccellenza Sua spedite provvisioni per l'osservanza delle dette Regie Prammatiche, ed in quelle ordinato affinchè restassero, *omni tempore valitura*, e per mutazione d'Officiali, non si venissero quelle a derogare; restò servita V. E. comandare, che s' introducesse la Regia Bussola per più facilità de' negozianti. Ed acciocchè con effetto si desse esecuzione agli ordini di V. E. delle quali provvisioni, benchè ne tengano notizia i Signori Officiali, nientedimeno non si dà a quelle la debita osservanza; ma indifferentemente le cause predette si commettono ad altre persnne, che a' Tavolarj; per il che, oltrechè ne risulta lunghezza di liti, e danno notabile del pubblico, resta ancor essa fedelissima Città defraudata de' suoi privilegj, che *ab antiquissimo* n'è stata, e sta in pacifica possessione; e 'l tutto nasce per non essersi posta in esecuzione detta Regia Bussola, dalla quale ne nasce l' osservanza delle provvisioni, *ut supra*, sopra di ciò spedite per V. E. Per tanto la supplicano, che resti servita ordinare, che a dette Regie provvisioni, e Prammatiche si dia l'osservanza, e che con effetto si osservi la detta Regia Bussola per V. E. ordinata con proibire a tutt' i Ministri de' Regj Tribunali di questa Città, per gli quali si attitano le cause avanti degli Officiali di detti Tribunali, *etiam* delegate per V. E. sotto formidabil pena, che da oggi in avanti non debbano far decreti per gli detti Officiali circa il commettere i detti apprezzi, le misure, e le altre cose, spettanti all'officio de' Tavolarj; ma che intimato che sarà il decreto, *quod detur lista Tabulariorum suspectorum*, ed elasso il termine in quello prefisso, si debba consegnare in potere del Tavolario, che sarà in eddomada, e quelle poi si debbano consegnare in potere della persona, che sarà destinata per V. E. a far detta Bussola. Supplicando ancora, il modo di dare come s'ha da fare detta Bussola, acciocchè non vi sia differenza, ma uguaglianza circa la divisione da farsi delle cause fra essi Tavolarj, il tutto per ovviare le liti, ed i danni de' Vassalli di Sua Maestà; il che essi supplicanti lo riceveranno a grazia di V. E. *ut Deus &c. Marc' Antonio Capano, Annibal Capuano, Jacovo Capece Latro, e Gio: Batista Apicella.*

Ut sup. pr. 2. hoc tit.

Il qual preinserto memoriale per Noi fu rimesso all' infrascritto Spettabile Reggente Lopez del Consiglio Collateral di S. M. che del contenuto in esso ce ne avesse fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio. Per lo quale essendoci stata fatta, stante le cause riferite, e per altri degni rispetti, che muovono la mente Nostra, ci è paruto (per esecuzione delle Regie Prammatiche, ordini Regj, e provvisioni spedite da Noi, e nostri Illustri predecessori Vicerè in questo Regno negli anni 1576. 1591. e 1604. ed ultimamente da Noi sotto i 20. di Novembre nel 1626. ordinato osservarsi precedente altra relazione a quel tempo fattaci per l' infrascritto Illustre Marchese di Belmonte Reggente Tapia del Consiglio Collateral di S. M. siccome apparisce registrata nella Real Cancelleria *in Partium* 72. *fol.* 8. Ed in esso particolarmente si tratta circa il commettere a' Tavolarj di questa fedelissima Città i detti apprezzi, le misure, e differenze di sasine, ed altre cose concernenti, e spettanti all' officio d' essi Tavolarj, *& signanter*, che si dovesse fare la Bussola per la divisione delle cause suddette) farvi la presente, colla quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che per esecuzione, ed osservanza di dette Regie Prammatiche, e di quanto in dette precalendate provvisioni si contiene.

Supra in pr. 5.

" Da oggi in avanti, tutti gli apprezzi, le misure, e differenze di sasine, ed altre cose spettanti all' officio di Tavolario, si debbano dividere fra essi Tavolarj per bussola a sorte, la quale bussola a sorte vogliamo, che si facci dal Magnifico Segretario del Sacro Regio Consiglio persona da Noi eletta.

M. Secret. S C. teneat bussolam

Ed acciocchè il tutto sortisca il suo debito effetto " Ordiniamo a tutt' i sopraddetti Mastri d' Atti, Attuarj, Attitanti, e Scrivani, tanto del Sacro Consiglio Regia Camera della Summaria, e Gran Corte della Vicaria, quanto d' altri Tribunali di questa fedelissima Città, che attitano cause avanti i Regj Officiali, così ordinarie, come delegate, o con commissioni generali, che da oggi in avanti non presumano in modo alcuno di stendere, o far decreti di commissioni d' apprezzi, ma elasso che sarà il termine del *detur lista*, quello debbano consegnare al Tavolario, che sarà d' eddomada, il quale porterà la detta scrittura al conservatore di detta bussola per aversi da dividere a sorte fra essi Tavolarj; e così debba continuare, ed osservare *in futurum* sotto pena di sospensione d' officio per un anno, e di ducati cinquanta da applicarsi a beneficio del Regio Fisco ogni volta, che si contravverrà.

Concord pr. 5. §. 2. Actuarii & Scribae appretia Tabulariis, & non aliis committant sub poena suspensionis officiorum per annum, & duc. 50.
Idem in pr. 5. §. 2.

" Ordinando ancora alla suddetta persona eletta per la conservazione della suddetta bussola, che debba tenere due Urne; In una delle quali si porranno i nomi, e cognomi de' Tavolarj, e nell' altra la nota delle cause, che si hanno da dividere, ed uscita, che sarà dalla bussola la cartella, ove starà notata la causa; debba di sua mano notare nella scrittura il dì della divisione, e poi notarle ne' libri a questo effetto fatti, ed ordinati; i quali libri debbano essere tre; in uno si debbano notare gli apprezzi delle cause feudali, nell' altro gli apprezzi, e le misure de' territorj, e nell' altro gli apprezzi de' beni stabili situati, e posti dentro questa fedelissima

Bussola quo pacto fiat pro electione Tabulariorum.
Idem in pr. 5. §. 3.

Città di Napoli, e suoi Borghi, acciocchè ciascuno abbia l' egual porzione senza che si faccia aggravio alle parti.

Vbi Tabular'os suspectus in causa, quomodo fiat distributio. Idem in pr. 4. §. 4.

“ Ed ordiniamo ancora, che occorrendo essere allegato sospetto alcuno de' detti Tavolarj, al quale accaderà toccare la causa, dove s'allegherà sospetto; la detta causa si debba dividere fra gli altri Tavolarj, ed uscita la cartella si debba dare la prima causa, che appresso di detta bussola uscirà, al detto Tavolario, che sarà allegato sospetto, in luogo di quella di prima, che gli era uscita, ed era stato allegato sospetto, acciocchè detta bussola si faccia con puntualità.

Suspectio Tabulariorum, quando, & quomodo admittenda. Idem in pr. 4. §. 5.

“ E quando accaderà, che in una causa di detti apprezzi si allegassero similmente sospetti i detti Tavolarj, e detta sospezione eccedesse il numero di due parti; in tal caso ordiniamo, che la detta sospezione non s' ammetta, eccetto però quando si provvederà detta sospezione.

In bussola non ponentur Tabularii absentes & gravi infirmitate detenti. Idem in pr. 5. §. 6.

E di piu “ Ordiniamo al detto Conservatore della bussola, che non debba porre in essa bussola que' Tavolarj, che si ritroverranno assenti da questa Città con commissioni d' apprezzi, o per altri loro affari; e così ancora que' Tavolarj, che si ritroverranno in questa Città, infermi di grave infermità, in modo tale, che non potessero in ciò vacare, che il lor male andasse a lungo; Ordiniamo, che non li debba porre in detta bussola, se non quando poi saranno guariti. E quegli i quali parimente si ritroverranno in questa Città infermi d' infermità leggiera, per la quale non saranno impediti di attendere, e vacare all' esercizio del detto loro officio, li debba similmente porre nella bussola, acciocchè sieno partecipi come gli altri.

Quibus diebus debet fieri bussola. Idem in pr. 3. §. 7.

“ Ordiniamo di più, che il Conservatore di detta bussola debba fare due dì della settimana la bussola predetta, cioè nel Martedì, e Venerdì; e se in dette due giornate occorrerà esser festa di precetto si debba fare nella giornata seguente; e ch' *extra* le dette giornate, *supra* stabilite non possa, nè debba fare bussola di causa alcuna di detti apprezzi, od altro, sotto qualsivoglia colore; E contravvenendo, s' intenda *ipso facto* incorso alla pena di privazione dell' officio di detta bussola, e d' altra a nostro arbitrio riserbata.

“ Ordinando a' suddetti Tavolarj, che sotto la pena di sospensione del loro officio per un anno, e di ducati cinquanta, applicanda al Regio Fisco, da eseguirsi irremisibilmente contra i trasgressori, che non debbano, da oggi in avanti, fare relazione d'apprezzi, od altre cose concernenti al loro officio in altre cause *extra* di quelle, che loro saranno toccate per la bussola ordinaria, che si farà nelle giornate, *ut supra* stabilite.

Tabularii intervenient in bussola. Idem in pr. 3. §. 9.

“ Nella qual bussola vogliamo, ed ordiniamo, che e' intervenga non solo il Tavolario, che sarà d' eddomada, ma tutti gli altri, che vorranno intervenirvi.

“ Ordinando, e comandando ancora con questa, che tutti gl' apprezzi, e le misure, differenze, ed altro, concernenti all' officio predetto di Tavolario, i quali non saranno fatti da' detti Regj Tavolarj, servata la forma della suddetta bussola, ed ordini, *ut supra* da Noi dati vogliamo, che sieno nulli, irriti, ed invalidi, siccome con questa fede *in judicio*, *nec extra*, atteso che con questa ordiniamo, e comandiamo espressamente a' suddetti Mastri d' Atti, Attitanti, e Scrivani delle cause, così presenti, come futuri, che da oggi in avanti, non le debbano ricevevere, nè ammettere appresso de' loro atti, e cause, ma come cartula, e di niun momento rifiutarle, *etiam* che avessero ordine di riceverle da' Commissarj, e Giudici delle cause; E questo si debba intendere ancorchè ambe le parti l' assentissero.

Appretia, & alia, quae non fiunt per Tabularios electos per bussolam, sunt nulla, etiam partibus consentientibus. Idem in pr. 3. §. 10.

Tabularius vocatus ab Officiali super accessu, vel sine bussola electus accedat, sed revertens denuntiet suum accessum, ut possit haberi ratio de eo. Idem in pr. 3. §. 11.

“ E vogliamo ancora, e comandiamo, che occorrendo ad alcuno Officiale, o Commissario fare accesso sopra qualche differenza, così dentro, come fuora di questa Città, e non essendovi tempo di fare l' elezione del Tavolario per bussola, e si chiamasse a sua elezione il Tavolario; tal Tavolario debba e possa andarvi, ed ubbidire a detta chiamata d' Officiale; ma sia obbligato, fatto detto accesso, di dare subito nota della causa, dove sarà stato chiamato, ed avrà fatto detto accesso al detto Conservatore della bussola, acciocchè la noti nel libro come causa toccata ad esso per potersi dare a' compagni l'equivalente nella prima divisione che si farà fra essi.

Liceat Tabulariis facere appretia & relationes, sine bussola, ubi lis non adest, & à partibus eliguntur. Idem in pr. 3. §. 12.

“ Con ordine espresso, che sia lecito a ciascheduno di detti Tavolarj fare relazione, misure, apprezzi, ed ogni altra cosa concernente a detto loro officio, quando sarà eletto dalle parti *absque figura judicii*, e non altrimenti; tal che se vi fossero atti, processi, o qualsivoglia altra scrittura giudiziaria *inter partes*, si debba dividere per la suddetta bussola.

“ Ed acciocchè le cose predette sieno a tutti note, e non si possi allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che dopo l' espedizione di questa, si debba notificare a' predetti Mastri d' atti, Attuarj, Attitanti, Scrivani, e Tavolarj, che così debbano puntualmente eseguire, ed osservare, e fare osservare, ubbidire, ed eseguire, con affiggersene copia autentica *in valvis* della Real Cancelleria, e de' Regj Tribunali, acciocchè sia manifesto a tutti, nè si faccia il contrario per quanto s' ha cara la grazia, ed il servizio di S. M. e sotto le pene predette “ *Datum Neapoli die 7. mensis Julii 1628. El Duque de Alva Locus sigilli* ✠ *Vidit Carolus Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Barilius Secret. In Partium 95. fol.* 180.

7. Julii 1628. Dux de Alba.

PRAMMATICA IV.

De materia praeced. vide prag. 6 quoad Architectos.

Illustres, & Magnifici Viri Collaterales, & Consiliarii Regii fideles, dilectissimi. Gli anni passati in tempo del governo dell' Illustre Conte di Venavente nostro Predecessore furono ad istanza de' Magnifici Eletti di questa fedelissima

ſima Città di Napoli ſpedite provviſioni oſſervatoriali del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

A tutti, e ſingoli Regj Tribunali di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ed altri quali ſi vogliano *in ſolidum* Officiali, a' quali la preſente perverrà, ſpetterà, *& quomodolibet* ſarà preſentata, Regj fedeli e diletti, la grazia, e buona volontà. Gli anni proſſimi paſſati per Noi furono ſpedite provviſioni dirette alla Gran Corte della Vicaria del tenor ſeguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Illuſtres, & Magnifici Viri Collaterales, & Conſiliarii Regii Fideles dileƈtiſſimi. A Noi ſono ſtate preſentate l'infraſcritta provviſioni, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX. &c.

Illuſtres, & Magnifici Viri Collaterales, & Conſiliarii Regii fideles dileƈtiſſimi. A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, *videlicet*.

Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Gli Eletti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli fanno intendere a Voſtra Eccellenza, come detta Città è ſtata, e ſta in pacifica poſſeſſione di creare il Primario, ed i Tavolarj, a' quali ſpediſce privilegj, acciocchè quegli attendano agli apprezzi di feudi, beni burgenſatici, ed altre robe, che alla giornara per gli Regj Tribunali occorre farſi apprezzare, acciocchè ſi ſappia il vero valore di quegli, ed ancora alle miſure de' territorj, fabbriche, piante, terminare ſaſine, ed altre ſorti di differenze appartenenti a' detti Primario, e Tavolarj, a' quali detta Città ha ſpedito, e ſoluto ſpedire privilegj, in virtù de' quali i detti Primario, e Tavolarj hanno atteſo, ed attendono all' eſercizio predetto; e perchè per gli Officiali de' Regj Tribunali, s'abuſava in commettere indifferentemente gli apprezzi, e le differenze predette, ſenza l'ordine, che ſi doveva oſſervare in commetterſi le coſe predette a' detti Tavolarj, e la reviſione di dette relazioni al detto Primario, ed in caſo che le parti reſtaſſero gravate, che il Commiſſario della cauſa doveſs' egli riconoſcere l'aggravio predetto, e ſi committevano ad altri non approvati nel numero de' Tavolarj; occorrendo molte volte la relazione fatta per uno de' detti Tavolarj, e Primario, commetterſi ad un fabbricatnre, od altro eſperto, i quali non avendo facoltà di ſcrivere, e leggere, ſi faceano ſcrivere le relazioni da' Notai, ed altre perſone, dal che molte volte n'è riſultato eſſerſi fatto danno notabiliſſimo in pregiudizio delle parti, fu per detta Città ſupplicato nell'anno 1591. che ſi doveſſe oſſervare un ordine dato nell'anno 1576. per per l'Eccellenza del Signor Marcheſe di Mondeſciar, e così fu ordinato, come appariſce per la qui incluſa provviſione, la qual'eſſendo ancora adeſſo ridotta in poco uſo, e ſuccedendo diſordine, e danno eceſſivo dal non oſſervarſi il contenuto nella provviſione predetta, eſſi ſupplicanri ricorrono da Voſtra Eccellenza, e la ſupplicano, che ſi degni ordinare a' Regj Tribunali, ed Officiali di quelli, che debbano oſſervare le qui preinſerte provviſioni ſpedite a ſupplica di detta Città, dal che oltre che ne riſulta il buon ordine, riſulta ancora il beneficio pubblico, e ſe ne terrà obbligo a Voſtra Eccellenza; *Alfonſo de Ligoro*, *Fabio Cicinello*, *Andrea Macedonio*, *Antonio Caracciolo*, *Placido di Sangro*, *Gian Andrea Auletta*. Il tenore della precalendata provviſione ſpedita nel 1576. e confermata nel 1591. *videlicet*.

Vt in pr. ſup. eod.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Illuſtres, & Magnifici Viri Collaterales, & Conſiliarii Regii fideles dileƈtiſſimi. A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, *videlicet*. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Gli Eletti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli riducnno a memoria a Voſtra Eccellenza, che i meſi paſſati ſupplicarono, che reſtaſſe ſervita ordinare a' Regj Tribunali, che aveſſero da commettere i negozj di apprezzi di Stati, Caſe, Territorj, differenze di miſure, e di ſaſine a' Magnifici Primario, e Tavolarj a queſto ufficio eletti, e deputati per eſſa Città, come anticamenta s'è oſſervato, conforme all' ordine ſpedito per lo quondam Marcheſe di Mondeſciar, e benchè per Voſtra Eccellenza ſi ordinaſſe al quondam Signore Preſidente del Sacro Regio Conſiglio, per alcuni impedimenti, di detto ordine nnn ne hanno notizia forſe i Maeſtri d'Atti de' detti Regj Tribunali, maſſime che la maggior parte ſono nuovi. Per queſto ſupplicano Voſtra Eccellenza, che reſti ſervita ordinare di far loro grazia, che con Prammatica particolare voglia ordinare a tutt' i Regj Tribunali, che vogliano inviolabilmente far oſſervare l'ordine del detto Illuſtre quondam Signore Marcheſe, la copia del quale ordine con queſta ſi dà a Voſtra Eccellenza, *quam Deus, &c. Gio: Batiſta Caracciolo, Luigi Macedonio, Don Gio: di Guevara, Gio: Batiſta Criſpo, Marius Pag. Secretarius. Tenor Regiarum proviſionum eſt videlicet, Regii fideles dileƈtiſſimi*. A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, *videlicet*. Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Gli Eletti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, ſupplicando fanno intendere a Voſtra Eccellenza, come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creato i Magnifici Primario, e Tavolarj, acciocchè aveſſero da apprezzare beni burgenſatici, e feudali, terminar ſaſine, differenze, ed ancora di miſurare territorj, e fabbriche sì in detta Città, come per lo Regno, ed altro come appariſce per privilegj ſopra ciò ſpeditì, e nell' eſercizio di detto officio oſſervatoſi, che *primo loco* le cauſe ſi ſono commeſſe ad uno de' Tavolarj, e quando da eſſo ſi riclama, *ſecundo loco* ſi commette al Primarin, e dall' iſteſſo *tertio loco* ſi rivede per lo Giudice ordinario, e ſopra ciò gli anni paſſati fu provveduto per la Gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo, e poichè al preſente s' abuſa, che in detto eſercizio ſi ſono ingeriti altri, i quali non hanno privilegio di detta Città, e continuamente procurano commiſſioni ſopra delle coſe predette, il che non ſi dee permettere in derogazione, e diminuzione de' privi

privilegj conceduti per detta Città a detti Magnifici Primario, e Tavolarj nascendo di ciò gran confusione dalle loro relazioni, gran dispendio de' litiganri, e danno ancora del pubblico, per non esser approvati da detta Città; Supplicano perciò Vostra Eccellenza, che sia servita ordinare a tutt'i Regj Tribunali, che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri, acciocchè si tolga tanto gran disordine, ed abuso, e che le cause predette non si facciano immortali, il che solo ha da stabilire Vostra Eccellenza, e Regio Collateral Consiglio, come per beneficio pubblico sempre si è degnata di provvedere. Il che oltre all'esser giusto, lo riputeranno a grazia, *ut Deus*, *&c. Gio: Vincenzo Pignone*, *Gio: Vincenzo Macedonio*, *Luigi della Marra*, *Gio: Vincenzo di Ligoro*. E desiderando, che 'l predetto buon ordine, e stile per l'avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in qua sia andato in disuso, per lo beneficio pubblico, a tal che niuno s' intrometta negli ufficj toccanti a' detti Primario, e Tavolarj " vi Diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti dobbiate fare osservare l' ordine, e stile, che per avanti s'osservava, cioè, che *primo loco* le sopraddette cause le dobbiate commettere ad uno de' Tavolarj, e *secundo loco* la revisione al Primario, e *tertio loco*, quando dal Primario si reclama che il Commissario della causa rivegga la relazione de' detti Primario, e Tavolarj, non facendo intromettere altri non privilegiati, ed approvati in simili sopraddette cause spettanti all' ufficio di detti Primario, e Tavolarj, e per osservanza del nostro presente ordine farete mandato espresso a' Maestri d' Atti, ed Attitanti, ordinando loro, siccome Noi con questa Ordiniamo, che non facciano, nè scrivano provvisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena d' once venticinque, oltra l' invalidità, e nullità delle relazioni, che forse si facessero per altri non privilegiati, le quali per nulle le dichiariamo ". E così l'eseguirete, e farete eseguire. E comandiamo ancora per la presente a' Magnifici Officiali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che per quello, che a loro spetta, eseguano, e facciano eseguire, facendo il medesimo mandato sopraddetto per quanto ad ognuno d' essi tocca, a' Mastri d' Atti, ed Attitanti di qualsivoglia de' Tribunali sopraddetti, che osservino quanto di sopra è stato ordinato, siccome Noi l' ordiniamo, sotto le dette pene, *ut supra* dichiarate. La presente resti al presentante. *Datum Neap. dio ultimo mensis Decembris* 1576. *El Marques de Mandesciar*. *Vidit Reverterius Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Salernitanus Reg. Puente Prosecret. In partium* 11. *fol.* 135.

31. Dec. 1576. El Marques de Mondesciar.

Al Sacro Consiglio per gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli *a tergo*. Illust. & Magnificis Viris hujus Regni, Protonotario, Viceprotonotario, & Deputatis in Sacro Consilio, necnon Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, Rationalibus Regiae Camerae Summariae, & Spectabil. & Magnificis Regenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, & Regiis fidelibus dilectissimis in solidum die 15. mensis . . . . . 1577. praesentato in Sacro Consilio, &c. Concordat, salva meliori collatione. Annibal Caesarius Secret. Sacri Consilii. Ed inteso per Noi il tenore del preinserto memoriale, essendo la dimanda giusta, ci è paruto farvi la presente, colla quale " vi Diciamo, ed ordiniamo, che *inspecto* per Voi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni, *ut supra* spedite, dobbiate quelle, e quanto in esse si contiene, *ad unguem*, *&* *inviolabiliter* eseguire, ed osservare, e far osservare, ed eseguire, giusta la loro forma, contenenza, e tenore, senza dubbio, nè contraddizione alcuna, che tal'è nostra volontà, ed intenzione, non facendo il contrario per quanto si avrà cara la grazia, ed il servizio di Sua Maestà. La presente resti al presentante ". *Datum Neap. die* 31. *Octobris* 1591. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo Profec. In partium* 61. *fol.* 97.

31. Oct. 1591. El Conde de Miranda.

Ed inteso per Noi il preinserto memoriale, e le provvisioni; convenendo, che quelle s' osservino, ed eseguano con effetto, ci è paruto farvi la presente, per la quale " vi Diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare, ed eseguire, e far osservare, ed eseguire le preinserte provvisioni, e quanto in esse si contiene *ad unguem*, giusta la loro forma, contenenza, e tenore senza alterazione, nè contraddizione alcuna, per quanto s'ha cara la grazia di S. Maestà ". La presente resti al presentante. *Datum Neap. die* 12. *Septemb.* 1603. *El Conde de Venavente. Vid. Gorostiola Reg. V. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar. Secret.*

12. Sept. 1603. El Conde de Venavente.

Al Sacro Regio Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali assistenri in questa fedelissima Città per osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite circa il commettere i negozj d' apprezzi, e misure al Primario, e Tavolarj, a cio eletti, e deputati per essa Città, *ut supra in partium* 11. *fol.* 11. Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale *videlicet*. Illustriss. ed Eccellentiss. Signore. Gli Eletti di questa fedeliss. Città di Napoli riducono a memoria di Vostra Eccellenza come i dì passati la supplicarono, che facesse osservare l' ordine fatto dall'Eccellenza del Sig. Marchese di Mondelciar, e le lettere osservatoriali spedite dall' Eccellenza del Sig. Conte di Miranda Vicerè passati, contenenti, che gli apprezzi di Feudi, Castelli, beni burgensatici, misure di Territorj, vedere differenze, ed altro, che occorre farsi apprezzare alla giornata da' Regj Tribunali sistenti in Napoli, fossero commessi al Primario, ed a' Tavolarj privilegiati di essa Città, il quale negozio fu commesso all' Illustre Marchese, e Reggente di Costanzo, che se ne facesse relazione a Vostra Eccellenza e Collateral Consiglio; la quale essendo fatta, fu ordinato per Vostra Eccellenza al Sacro Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali sistenti in questa Città, che osservassero le provvisioni, e gli ordini, *ut supra*, le quali già sono state notificate, che si osser-

osservino nel Sacro Consiglio, ma non in Vicaria, perciò la supplicano commettere al Circospetto Reggente della Vicaria, come Capo di detto Tribunale, che sopra l'esposto provvegga di giustizia in far notificare, ed osservare detto ordine da' Giudici, Mastri d'Atti, e Scrivani, *juxta ipsius seriem, & tenorem*, e l'avranno a grazia da V. E. *ut Deus, &c.* Ed inteso per Noi il tenore delle preinserte provvisioni, e memoriali; volendo in ciò debitamente provvedere, ci è paruto farvi la presente, colla quale " vi diciamo, ed ordiniamo,
„ che dobbiate quelle, e quanto in esse si
„ contiene osservare, ed eseguire, e fare os-
„ servare, ed eseguire, *juxta ipsarum seriem,*
„ *& continentiam, & tenorem, omni dubio, &*
„ *difficultate cessantibus:* tal che quelle sortiscano il loro debito effetto. Per tanto così
„ l'eseguirete, se avete cara la grazia, e'l ser-
„ vizio della predetta Maestà, che tal' è no-
„ stra volontà, ed intenzione ". La presente resti al presentante. *Datum Neap. die ultimo mensis Januarii* 1604. *El Conde de Venavente. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Salazar. Secret. Alla Vicaria.*

11. Jan. 1604. El Conde de Venavente.

Per l'osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite ad istanza de' Magnifici Eletti di questa fedelissima Città di Napoli circa il commettere i negozj d'apprezzi, e misure al Primario, ed a'Tavolarj a ciò eletti per detta Città, *ut supra*. *In partium* 21. *fol.* 56. Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale; *videlicet*, Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza, come la Città predetta è stata, e sta in pacifico possesso di creare il Primario, ed i Tavolarj, i quali come esperti pubblici, e creati da essa Città, avessero da attendere agli apprezzi, ed alle misure di Case, Territorj, e vedere altre differenze, che tanto giudizialmente, come *extra* potessero occorrere tra' cittadini, ed altre persone del presente Regno; e perchè gli anni passati s'era introdotto commettersi le dette differenze dagli Officiali de' Regj Tribunali, non a' detti Primario e Tavolarj, ma ad altri fabbricatori, ed esperti, non approvati, i quali, per non saper scrivere, nè leggere, facevano infiniti errori nelle misure, e negli apprezzi predetti in pregiudizio delle parti, facendole scrivere, sommare e calcolare da altri; per parte di questa predetta Città si ebbe ricorso nell'anno 1576. all'Eccellentissimo Signore Vicerè di quel tempo, ed essendosi esposto tutto il predetto, si degnò ordinare per provvisione Regia particolare agli Officiali di detti Tribunali Regj, che inviolabilmente le differenze, gli apprezzi, e le misure da farsi, le avessero commesse ad uno de' detti Tavolarj, ed occorrendo appellarsi dalla relazione di quello, commettere la revisione al Primario; e se le parti anche si gravassero di detta relazione, il Giudice della causa sopra il luogo della differenza avesse riveduto il tutto; le quali provvisioni essendo andate in disuso ne' Regj Tribunali, negli anni 1591. & 1604. sono state rinnovate con ordine espresso, che si avessero da osservare da tutti gli Officiali Regj di detti Tribunali. E la Città predetta per maggior comodità de' negozianti, acciocchè i negozj non fossero inculcati, ha ampliato il numero di detti Tavolarj infino al numero di nove, co' quali si può attendere all'espedizione de' negozj. E perchè Signore Eccellentissimo le provvisioni predette non si osservano in detti Regj Tribunali, e per alcuni Officiali di quelli si commettono detti apprezzi, misure, e differenze a' fabbricatori, ed altre persone non esperte, nè approvate, in molto danno delle persone, tra le quali occorrono le differenza predette con infiniti altri danni del Pubblico, a' quali desiderando essi supplicanti rimediare, ricorrono da Vostra Eccellenza e la supplicano, che si degni ordinare a' Tribunali predetti, che debbano con effetto osservare le dette provvisioni, ed acciocchè con effetto sieno osservate, resterà servita dar pena corporale a quello, che s'ingerirà, e farà detti apprezzi, misure, e relazioni, non essendo del numero di detti Tavolarj, ed a'detti Tavolarj sotto formidabili pene, che non si debbano intromettere alle suddette seconde revisioni, *etiam* che loro fossero commesse, ed ingerendosi, quelle sieno nulle, ed invalide, perchè con questo ordine si rimedierà ad ogni inconveniente, ed essi supplicanti lo riceveranno a grazia particolarissima da Vostra Eccellenza *ut Deus &c. Orazio Sanfelice, Antonio di Gennaro di Orazio, Ottavio Brancaccio, Agnello di Martino*. E veduto per Noi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni per Noi spedite osservatoriali di altre di nostri Predecessori, ed il tenore del detto preinserto memoriale di detta fedelissima Città di Napoli, ci è paruto fare la presente, per la quale "
„ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutt'
„ i predetti Tribunali di questa fedelissima
„ Città di Napoli, e quali si vogliano altri
„ Officiali *unicuique in sua jurisdictione in so-*
„ *lidum*, che con effetto senz' altra replica,
„ nè contraddizione alcuna, *omni dubio, &*
„ *difficultate cessantibus*, debbano provvedere,
„ e dare ordine espressamente a'Mastri d'Atti,
„ ed Attitanti, Scrivani, ed altri, a chi spet-
„ ta, che gli apprezzi di feudi, beni bur-
„ gensatici stabili, ed ogni altra cosa, che oc-
„ corre alla giornata apprezzarsi per gli detti
„ Regj Tribunali, acciocchè si sappia il giu-
„ sto, e vero valore di quegli, ed ancora le
„ misure de' territorj, fabbriche, piante, ter-
„ mini, fasine, ed altre sorte di differenze,
„ tanto dentro questa fedelissima Città di Na-
„ poli quanto per tutto il presente Regno,
„ appartenenti a' detti Primario, e Tavolarj,
„ a' quali la detta fedelissima Città ha spediti,
„ e soluto spedire privilegj, in virtù de' quali
„ i detti Primario, e Tavolarj hanno atteso, ed
„ attendono all'esercizio predetto, si commet-
„ tano *primo loco* a' Tavolarj predetti; e
„ quando dalle relazioni di detti Tavolarj si
„ riclama, *secundo loco* si commettano al Pri-
„ mario, e quando si riclama dal detto Pri-
„ mario, *tertio loco* si rivegga per lo Giudi-
„ ce della causa ordinario, non facendoci intro-

Appretia primo loco fiant per Tabularios, & ubi reclamatur videat Primarius.

„ intromettere altri noo privilegiati , ed approvati in simili sopraddette cause, spettanti „ all'officio de' detti Primario , e Tavolarj , „ ordinando loro, siccome Noi con questa ordiniamo, che non facciano provvisione alcuna „ contra la forma, ed i tenori predetti, sotto „ pena d' once venticinque per ciascheduno „ ogni volta che contravverrà, oltra l' invalidità, e nullità delle relazioni , che forse „ si facessero per altri non privilegiati, siccome con questa per nulle, ed invalide le dichiariamo : esigendosi detta pena irremisibilmente, tenendone particolar pensiero per l' „ osservanza ed esecuzione de' detti nostri ordini precisi, per l' osservanza de' preinserti „ altri ordini, e così s' esegua, che tal'è nostra volontà " : non facendo il contrario , per quanto si ha cara la grazia, e'l servizio della predetta Maestà. La presente resti al presentante. *Datum Neap. die ultimo Mensis Martii* 1608. *El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vid. Valcarcel. Reg. Salazar Secret.* A tutti, e singoli Regj Tribunali ed altri Officiali di questa Fedelissima Città di Napoli. Al presente siamo supplicati per l' osservanza delle preinserte osservatoriali provvisioni predette. Per questo " Vi diciamo ed ordiniamo, che con effetto, e senza „ teplica, oè contraddizione alcuna dobbiate osservare, ed eseguire le dette preinserte osservatoriali provvisioni spedite in tempo del „ governo dell' Illuste Conte di Venavente nostro predecessore, giusta la forma, contenenza, e tenore, di maniera che, quelle, e „ quanto in esse si contiene, *omnino* sortiscann „ il loro debito effetto, e per tal causa non „ s' abbia ad avere più ricorso da Noi, che „ tal'è nostra volontà " . Ordinando ancora con questa a tutti, e quali si vogliano altri Officiali, e Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, a' quali spetta, che così ancora debbano osservare, ed eseguire. *Datum Neap. die 4. Aug.* 1631. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret. In Part.* 53. *fol.* 171. *Locus* ✠ *sigilli*.

Nec Actuarii aliter faciant in committendo sub poena unc. auri 25. oltra nullitatem.

31. Mart. 1608. El Conde de Venavente.

4. Aug. 1631. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA V.

A Noi è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città fanno intendere a Vostra Eccellenza, qualmente i mesi addietro per parte di essa fedelissima Città fu presentato memoriale a Vostra Eccellenza, per lo quale supplicavano ad evitazione di lunghezze di liti, ed altri inconvenienti, che restasse Vostra Eccellenza servita ordinare, che s' osservassero le provvisioni, e Prammatiche fatte per gli predecessori di Vostra Eccellenza circa il commettere a' Tavolarj gli apprezzi, le misure, ed aggiudicazione di sasine, e servitù; al che restò Vostra Eccellenza servita ordinare, che'l circospetto Signor Reggente Tapia ne facesse a Vostra Eccellenza relazione; la quale fatta, ed intesa la ragionevol supplica, furono per ordine dell' Eccellenza Sua spedire provvisioni per l' osservanza delle dette Regie Prammatiche, ed in quelle ordinato affinchè restassero, *omni tempore valiturae*, e per mutazione d' Officiali, non si venissero quelle a derogare; restò servita Vostra Eccellenza comandare, che s' introducesse la Regia Bussola per più facilità de'negozianti. Ed acciocchè con effetto si desse esecuzione agli ordini di Vostra Eccellenza, delle quali provvisioni, benchè ne tengono notizia i Signori Officiali, nientedimeno non si dà a quelle la debita osservanza, ma differentemente le cause predette si commettono ad altre persone, che a' Tavolarj; per il che, oltrechè ne risulta lunghezza di liti, e danno notabile del Pubblico, resta ancor essa fedelissima Città defraudata de' suoi privilegj, che *ab antiquissimo* n' è stata, e sta in pacifica possessione; e 'l tutto nasce per non essersi posta in esecuzione la detta Regia Bussola, dalla quale ne nasce l' osservanza delle provvisioni, *ut supra*, sopra di ciò spedite per Vostra Eccellenza. Per tanto la supplicano, che resti servita ordinare, che a dette Regie Provvisioni, e Prammatiche si dia osservanza, e che con effetto si osservi la detta Regia Bussola per Vostra Eccellenza ordinata con proibire a tutt' i Ministri de' Regj Tribunali di questa Città, per gli quali si attitanto le cause avanti degli Officiali di detti Tribunali, *etiam* delegate per vostra Eccellenza sotto formidabil pena, che, da oggi in avanti, non debbano far decreti per gli detti Officiali circa il commettere i detti apprezzi, le misure, e le altre cose, spettanti all' officio de' Tavolarj; ma che intimato che sarà il decreto, *quod detur lista Tabulariorum suspectorum*, ed elasso il termine in quello prefisso si debba consegnare in potere del Tavolario, che sarà in eddomada, e quelle poi si debbano consegnare in potere della persona, che sarà destinata per Vostra Eccellenza a far detta Bussola. Supplicando ancora di dare il modo, come s' ha da fare la detta Bussola, acciocchè non vi sia differenza, ma uguaglianza circa la divisione da farsi delle cause fra essi Tavolarj, il tutto per ovviare le liti, e i danni de' Vassalli di Sua Maestà. Il che essi supplicanti lo riceveranno a grazia da Vostra Eccellenza *ut Deus, &c. Marc' Antonio Capano, Annibale Capuano, Jacovo Capece Latro, Gio: Batista Apicella.*

Il qual preinserto memoriale per Noi fu rimesso all' infrascritto Spettabile Reggente Lopez del Consiglio Collaterale di S. M., che del contenuto in esso ce ne avesse fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio. Per lo quale essendoci stata fatta, stante le cause riferite, e per altri degni rispetti, che muovono la mente Nostra, ci è paruto (per esecuzione delle Regie Prammatiche, ordini Regj e provvisioni spedite da Noi, e nostri Illustri Predecessori Vicerè in questo Regno negli anni 1536. 1591. & 1504. ed ultimamente da Noi sotto i 20. di Novembre nel 1626. ordinato osservarsi precedente altra relazione a quel tempo

po fattaci per l' infrascritto Illustre Marchese di Belmonte Reggente Tapia del Consiglio Collaterale di S. M. siccome apparisce registrata in Real Cancelleria in *Partium 72. fol.* 8. Ed in esso particolarmente si tratta circa il commettere a' Tavolarj di questa fedelissima Città i detti apprezzi, le misure, differenze di sasine, ed altre cose concorrenti, e spettanti all' officio d'essi Tavolarj, *& signanter*, che si dovesse fare la Bussola per la divisione delle cause suddette) farvi la presente, colla quale " „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che per esecuzione, ed osservanza di dette Regie Prammatiche, e di quanto in dette precalendate provvisioni si contiene ".

1 „ Da oggi in avanti, tutti gli apprezzi, le misure, differenze di sasine, ed altre cose spettanti all'officio di Tavolario, si debbano dividere fra essi Tavolarj per Bussola a sorte, la quale Bussola vogliamo, che si faccia dal Magnifico Segretario del Sacro Consiglio persona da Noi eletta ".

Alija committant sub poena suspensionis officiorum per annum, & duc. 50.

2 Ed acciocchè il tutto sortisca il suo debito effetto " Ordiniamo a tutt' i sopraddetti Mastri d' Atti, Attuarj, Attiranti, e Scrivani, tanto del Sacro Consiglio R. C. della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, quanto d'altri Tribunali di questa Fedelissima Città, che attitano cause avanti i Regj Officiali, così ordinarie, come delegate o con commissioni generali, che da oggi in avanti non presumano in modo alcuno di stendere, o far decreti di commissioni d' apprezzi, ma elasso, che sarà il termine del *Detur lista*, quello debbano consegnare al Tavolario, che sarà d' eddomada, il quale porterà la detta scrittura al conservatore di detta bussola per aversi da dividere a sorte fra essi Tavolarj; E così debba continuare, ed osservare *in futurum* sotto pena di sospensione d' officio per un anno, e di ducati cinquanta d' applicarsi a beneficio del Regio Fisco ogni volta, che si contravverrà ".

Bussola quo pacto fiat pro electione Tabulariorum.

3 „ Ordinando ancora alla suddetta persona eletta per la conservazione della suddetta bussola, che debba tenere due Urne; in una delle quali si porranno i nomi, e cognomi de' Tavolarj, e nell' altra la nota delle cause, che si hanno da dividere, ed uscita che sarà dalla bussola la cartella, ove starà notata la sua causa, debba di sua mano notare nella scrittura il dì della divisione, e poi notarla ne' libri a questo effetto fatti, ed ordinati; i quali libri debbano essere tre; in uno si debbano notare gli apprezzi delle cause feudali, nell' altro gli apprezzi, e le misure di territorj, e nell' altro gli apprezzi de' beni stabili situati, e posti dentro questa Fedelissima Città di Napoli e suoi Borghi, acciocchè ciascuno abbia l' egual porzione senza che si faccia aggravio alle parti ".

Vbi Tabularius suspectus in causa, quomodo fiat distributio.

4 „ Ed ordiniamo, ancora, che occorrendo essere allegato sospetto alcuno de' detti Tavolarj, al quale accaderà toccare la causa dove s' allegherà sospetto, la detta causa si debba dividere fra gli altri Tavolarj, ed uscita la cartella si debba dare la prima causa, che appresso di detta bussola uscirà, al detto Tavolario, che sarà allegato sospetto, in luogo di quella prima, che gli era uscita, ed era stato allegato sospetto, acciocchè detta bussola si faccia con puntualità ".

Suspectio Tabulariorum, quando, & quomodo admittenda.

5 „ E quando accaderà, che in una causa di detti apprezzi si allegassero similmente sospetti detti Tavolarj, e detta sospezione eccedesse il numero di due parte; in tal caso ordiniamo, che detta sospezione non s' ammetta eccetto però quando si provvederà detta sospezione ".

In bussola non ponantur Tabularii absentes, & gravi infirmitate detenti.

6 E di più „ Ordiniamo al detto Conservatore di bussola, che non debba porre in essa bussola quei Tavolarj, che si ritroverranno assenti da questa Città con commissioni d'apprezzi, o per altri loro affari; e così ancora quei Tavolarj, che si ritroverranno in questa Città, infermi di grave infermità, in modo tale che non potessero in ciò vacare, e che il lor male andasse a lungo, ordiniamo che non li debba porre in detta bussola, se non quando poi sarano guariti. E quegli, i quali parimente si ritroverranno in questa Città infermi d' infermità leggiera, per la quale non saranno impediti di attendere, e vacare all' esercizio del detto loro officio, li debba similmente porre nella bussola, acciocchè sieno partecipi come gli altri ".

Quibus diebus debet fieri bussola.

7 „ Ordiniamo di più, che il Conservatore di detta bussola debba fare due dì della settimana la bussola predetta, cioè nel Martedì, e Venerdì. E se in dette due giornate occorrerà esser festa di precetto, si debba fare nella giornata seguente; e ch' *extra* dette giornate, *ut supra* stabilite non possa, nè debba fare bussola di causa alcuna di detti apprezzi, o altro, sotto qualsivoglia colore. E contravvenendo, s' intenda *ipso facto* incorso alla pena di privazione dell' officio di detta bussola, e d'altra a nostro arbitrio riservata ".

Poen. privat. offic., & alia arb.

Tabularii non referant, nisi sorte electi fuit. Poena suspens. anni ab offic. & centuss. 50.

8 „ Ordinando a' suddetti Tavolarj, che sotto la pena di sospensione del loro officio per un anno, e di ducati cinquanta, applicanda al Regio Fisco da eseguirsi irremissibilmente contra i trasgressori, non debbano, da oggi in avanti, fare relazione d' apprezzi, o altre cose concernenti al loro ufficio in altre cause *extra* di quelle, che loro saranno toccate per la bussola ordinaria, che si farà nelle giornate, *ut supra* stabilite ".

Omnes interveniant electioni.

9 „ Nella quale bussola vogliamo, ed ordiniamo, che c' intervenga non solo il Tavolario, che sarà d' eddomada, ma tutti gli altri, che vorranno intervenirvi ".

Aestimationes, & aliae relationes contra hanc formam sint nullius roboris, nec recipiantur.

10 „ Ordinando, e comandando con questa, che tutti gli apprezzi, le misure, differenze, ed altro concernente all' ufficio predetto di Tavolario, i quali non saranno fatti da' detti Regj Tavolarj servata la forma della suddetta bussola, ed ordini, *ut supra* da Noi dati, vogliamo, che sieno nulli, irriti, ed „ inva-

„ invalidi, ficcome con questa nulli, ed invalidi li dichiariamo, nè facciano fede *in judicio*, *nec extra*, attefo, che con questa ordiniamo, e comandiamo efpreffamente a' fuddetti Maftri d'Atti, Attitanti, e Scrivani delle caufe, così prefenti, come futuri, che da oggi in avanti, non li debbano ricevere, nè ammettere appreffo de' loro atti, e caufe, ma come cartule, e di niuno momento rifiutarli, *etiam* che aveffero ordine riceverli da' Commiffarj, e Giudici delle caufe. E questo fi debba intendere, ancorchè ambe le parti l'affentiffero ".

Tabularius non forte electus a judice facto accessu referat. A Secretis S. R. C.

11 „ E vogliamo ancora, e comandiamo, che, occorrendo ad alcun Officiale, o Commiffario fare acceffo fopra qualche differenza così dentro, come fuori di questa Città, e non effendovi tempo di fare l'elezione del Tavolario per buffola, e fi chiamaffe a fua elezione il Tavolario; debba, e poffa andarvi, ed ubbidire a detta chiamata d'Officiale, ma fia obbligato, fatto detto acceffo, di dare fubito nota della caufa, dove farà ftato chiamato, ed avrà fatto detto acceffo, al detto Confervatore della buffola, acciocchè la noti al libro come caufa toccata ad effo, per poterfi dare a' compagni l'equivalente nella prima divifione, che fi farà fra effi ".

Absque forte possunt eligi, quando non adsunt acta judicii.

12 „ Con ordine efpreffo, che fia lecito a ciafcuno di detti Tavolarj fare relazione di mifure, apprezzi, e d'ogni altra cofa concernente a detto loro officio, quando farà eletto dalle parti, *absque figura judicii*, e non altrimenti, dal che fe vi foffero atti, proceffi, o qualfivoglia altra fcrittura giudiciaria *inter partes*, fi debba dividere per la fuddetta buffola ".

Ed acciocchè le cofe predette fieno note a tutti, e non fi poffa allegare caufa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che dopo l'efpedizione di questa, fi debba notificare a' predetti Maftri d'Atti, Attuari, Attitanti, Scrivani, e Tavolarj, che così debbano puntualmente efeguire, ed offervare, ubbidire, ed efeguire, con affiggerfene copia autentica *in valvis* della Real Cancelleria, e de' Regj Tribunali, acciocchè fia manifefto a tutti, nè fi faccia il contrario per quanto fi ha cara la grazia, e fervizio di S. M. e fotto le pene predette. *Datum Neap. die 7. Julii 1628. El Duque de Alva. Vidi Carolus Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. V. Lopez Reg. Barilius Secret. In Partium 65. fol. 180.*

7. Julii 1628. El Duque de Alva.

Alter libellus Electorum.

Colle quali preinferte provvifioni al prefente ci è ftato prefentato memoriale del tenor feguente, *videlicet*. Illuftriffimo, ed Eccellentiffimo Signore. Gli Eletti di questa Fedeliffima Città di Napoli dicono a Voftra Eccellenza com'effendo per Prammatiche degli anni 1576. 1591. 1604. rinnovate negli anni 1626. 1628. e 1632. con provvifioni, ed ordini di Voftra Eccellenza, e Collateral Configlio, ordinato, che gli apprezzi, da farfi tanto dentro questa Città, quanto fuori, e per tutto il Regno, fi facciano per gli Tavolarj, e la revifione per lo Primario, per evitare alcuni inconvenienti, e frodi, che fi poteano commettere. Fu a Luglio del 1628. ordinato, ed introdotto per provvifione di Voftra Eccellenza, e del detto Configlio Collaterale, che fi faccia buffola, e fi ripartifcano gli apprezzi, e le caufe tra' detti Tavolarj, e che fi conservi in potere del Segretario del Sacro Configlio, dando norma a quella, ed il pefo dell' offervanza; e notificato il tutto al detto Sacro Configlio, ed altri Tribunali, del che vi è noto, che per efferfi dal detto Segretario puntualmente efeguiti gli ordini di Voftra Eccellenza, ed offervata la buffola, fi fono evitate molte frodi, che prima fi facevano, e poichè ad iftanza de' detti Tavolarj fi è dato memoriale a Voftra Eccellenza, e rimeffo al Prefidente del Sacro Configlio, e da quello rimeffo al Configlier D. Gregorio Angulo, con la fperanza di fare andare in difufo detta buffola, e per l'effetto predetto fenza intendere effa Città hanno ottenuto decreto, del quale fe ne prefenta copia a Voftra Eccellenza, che fia lecito a' detti Tavolarj di detta Città efeguire gli ordini, e decreti del detto Sacro Configlio, e de' fuoi Configlieri, fenza detta buffola, e fi notifichi a detta Città; col quale fi viene a derogare, e rivocare tutt' i fopraddetti ordini, e le provvifioni di Voftra Eccellenza, e Collateral Configlio; perciò la fupplicano, che fi degni ordinare al Marchefe di Belmonte Reggente Tapia, a relazione del quale fu ordinata detta Buffola, che riconofca i detti ordini, e le provvifioni, che con effetto fi facciano offervare, giacchè da quelle fe n'è caufato un beneficio così grande per fervigio del Pubblico, e per cavarlene maggiori, e lo riputeranno a grazia, *ut Deus, &c. Don Ferrante Pagano, Cefare Antonio Mormile, D. Antonio Caracciolo, D. Fabrizio Saufelice, Francefco Pignatello, Francefco Antonio de Angelis, Illuftr. Reg. Tapia Marchio Belmontis. Collat. Confilium provideat fuper obfervantia decretorum, & provifionum Regii Collateralis Confilii. Rovitus Reg. Provifum per Suam Excellentiam Neapoli die 22. Decembris 1632. Barilis. Tenor decreti Sacri Regii Confilii eft videlicet.*

Pram. 5. sup.

Copia.

Decretum S. R. C.

In caufa Tabulariorum Sacri Confilii die 18. Decembris 1632. Neapoli facto de praedictis verbo in Sacro Regio Confilio per Magnificum Utriufque Juris Doctorem Don Gregorium de Angulo Regium Confiliarium, & Caufae Commiffarium, &c. Decreto Sacri Confilii provifum eft, quod liceat Tabulariis bujus Fideliffimae Civitatis exequi ordines, & decreta Sacri Confilii, & ejus Confiliariorum, abfque buffola, & non committantur nifi Tabulariis res, ad eos pertinentes, & intimetur Procuratori bujus Fideliffimae Civitatis, hoc fuum, &c. Extracta eft praefens copia ab originali quinterno decretorum Sacri Confilii, cum quo facta collatione concordat, meliori femper falva, &c. Francifcus Antonius de Mercatis Secret.

13 E veduto per Noi quanto in detti preinferti ordini, e memoriale *noviter* prefentati, fi contiene, veduto ancora, e riconofciu-

Serventur Inſtructiones datae, non obſtante decreto S. R. C.

ſciuto il detto preinſerto decreto del detto Sacro Conſiglio ottenuto ad iſtanza de' Tavolarj predetti, convenendo, che la detta buſſola, e gli ordini noſtri ſieno oſſervati, ed eſeguiti, come ſi conviene, ci è paruto di nuovo fare la preſente; per la quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate oſſer-
„ vare, ed eſeguire, e fare oſſervare, ed eſe-
„ guire la predetta Regia buſſola, e gli ordini
„ predetti dati per oſſervanza di quella *juxta*
„ *illarum ſeriem, continentiam, & tenorem omni*
„ *dubio, difficultate, & impedimento ceſſantibus*,
„ facendoſi di maniera tale, che con effettto
„ ſortiſcano la loro debita eſecuzione, ſenz'
„ altra difficoltà, replica, nè contraddizione
„ alcuna, nè per detta cauſa ſi dia più occa-
„ ſione a queſta detta Fedeliſſima Città di
„ Napoli di ritornare da noi per l' oſſervanza
„ predetta, nè le ſi dia luogo di giuſta lamen-
„ tazione, non oſtante detto decreto del Sa-
„ cro Regio Conſiglio; non facendoſi il con-
„ trario da niuno, ſotto pena, cioè a' Magni-
„ fici Maſtri d' Atti, e Tavolarj, di ducati mil-
„ le per ciaſcheduno ogni volta, che contrav-
„ verranno, da eſigerſi irremiſſibilmente dal
„ Magnifico Segretario di detto Sacro Regio
„ Conſiglio Conſervatore della detta buſſola,
„ ad agli Scrivani, ed Attitanti, di ſoſpen-
„ ſione di loro officio, e di falſità d' Atti ".

Poena contrav. mille.

Poena ſuſpenſ., & falſ.

Acciocchè le coſe predette ſieno note a tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, ſi debbano affiggere della preſente *in valvis* de' Regj Tribunali copie autentiche, con farle notificare a tutt' i Magnifici Maſtri d' Atti e Scrivani di qualſivoglia Tribunale, ed a' Tavolarj, e non ſi faccia il contrario, per quando ſi ha cara la grazia, e 'l ſervizio di Sua Maeſtà, e ſotto le pene predette. *Datum Neap. die 26. menſis Februarii 1633. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Segretar. In Partium 62. fol. 87.*

26 Febr. 1633. El Conde de Monterey.

PAMMATICA VI.

A Noi è ſtata preſentata l' infraſcritta conſulta della Regia Camera del tenor ſeguente, *videlicet*: Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſ. Signore, *poſt debitam commendationem*. Per queſta Regia Camera i meſi paſſati fu inviata Conſulta a V. E. del tenor ſeguente, *videlicet*: Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Sigoore *poſt debitam commendationem*; In queſta Regia Camera è ſtato preſentato memoriale preſentato a V. E. e da quella rimeſſo a detta Regia Camera del tenor ſeguente, *videlicet*: Illuſtriſ. y Excellentiſ. Señor, Los Arquitectos Ingegneros de Su Mageſtad dizen a Vueſtra Excelencia, que haviendoſe ya dado memorial por los Eletos deſta Fedeliſſima Ciudad, ſobre que ſe obſerveo las Prematicas hechas por los Señores Virreyes ſus anteceſſores, que tratan de los Tabularios de dicha Ciudad cuyo oficio es medir tierras, y veer otras differençias entre Ciudadanos, no han declarado en dicho memorial las palabras de la primiera Prematica concedida, ſobre eſto, en la qual dize, que en darſe por los Miniſtros Regios muchas differençias a perſonas idiotas, que non ſaben leer, ni eſcrivir, naçia daño notabile al publico; en la qnal Prematica ſe vee claramente no eſtar encluydos los Ingegneros, como perſonas, que ſon ſuperiores, y mas capaces, y habiles, y de quienes mas confia Su Mageſtad, y a quienes el Real patrimonio ſuele commetter caſi ſiempre las differençias feudales, appreçios de lugares, fabricas, y todos los de mas toccante al ſerviçio de la Real haziēda, y bieo publico, y mas, que la autoridad de los Eletos no ſe eſtiende ſobre los Tribunales de todo el Reyno, ni ſobre los Ingegoeros: antes aviendoſe offreçido oppoſiçion en un officio de Tabularios, que vacava, fue remetido el examen dellos a los Ingegneros, por lo qual ſuſo dicho viendoſe, que la dicha primiera Prematica no trata coſa in perjuycio del Real patrimonio, ni de los Ingegneros, Miniſtros inferiores del dicho Real Patrimonio; Por tanto ſupplican V. E. que atteoto ſu mucha juſtiçia de los ſuplicantes, ſe ſirva mandar declarar, que non ſe entendien encluydos los Ingegneros en la Prematica ultima hecha por V. E. y Colateral Conſejo ſobre los dichos Tabularios, mas que ſean libres della, y que los Miniſtros Regios ſe ſirvan de ellos como per lo paſſado, como perſonas de mas capaçidad, que de mas de ſer juſticia, y del provecho del Real Patrimonio, y bien publico, y particular, los ſuplicantes lo reciberan con muy gran merced de V. E. *ut Deus*. La Regia Camera de la Summaria enforme con ſu parecer, conſultado a 22. de Agoſto del 1628. Gamboa, Domenico Rovito. Inſieme col quale memoriale ci è ſtato preſentato notamento del tenor ſeguente, *videlicet*: Fatto tra gli Architetti Ingegneri ſalariati di S. M., co' Tavolarj eletti da queſta Fedeliſſima Città di Napoli.

Peritio architectorum.

1 " La Fedeliſſima Città di Napoli pre-
„ tende ſtare in antica poſſeſſione di eleggere
„ uomini eſperti per miſurare, ed apprezzare
„ Territorj, decidere differenze di ſaſine, ſot-
„ to nome di Tavolarj, e che per eſſer eletti
„ da eſſa Fedeliſſima Città, ſi vieti a tutti
„ gli Officiali, che in queſta Fedeliſſima Cit-
„ tà riſeggono, di commettere dette differenze
„ ad altri, che a' Tavolarj, per ordine ſpedi-
„ to da S. E. dal Collateral Conſiglio a' 7. di
„ Luglio del 1628.

2 " Il che non cammina; prima perchè i
„ Tavolarj ſono eletti a decidere dette diffe-
„ renze, che naſcono tra' Cittadini di Napoli,
„ e ſuo diſtretto, quando da' Giudici loro ve-
„ niva commeſſo; e non quelle, che naſcono
„ nell' altre parti del Regno, giacchè i Regj
„ Tribunali, che in queſta Città riſeggono,
„ non ſolamente giudicano le cauſe, che na-
„ ſcono tra' Cittadini Napoletani, ma quelle di
„ tutto il Regno ".

3 " Non cammina; perchè l' eleggerſi dalla
„ Città i Tavolarj, non può coſtringere la
„ mente del Giudice, che debb' eſſere libera di
„ commettere ad altri, che a' Tavolarj; qua-
„ lora conoſce, che eſſi Tavolarj non ſieno
„ abili ad eſercitare il loro officio, come og-

gidi, e che ogni uno di detti Tavolarj, chi è Medico, chi Barbiere, chi Dottore, e chi Notajo. Ed i Dottori sono eletti da altri Dottori, ed i Tavolarj dovrebbero esser eletti da altri Matematici, giacchè il cieco non può giudicare di colori, offerendosi detti Ingegneri di provare, che tra' detti Tavolarj ve ne sono di quelli, che non sono abili al loro Officio “.

4 “ Non cammina; atteso che avendo esposto detta Città, che con costringere i Giudici, che ad altri, che a' Tavolarj non si commetta, s'evitano le lungherie delle liti, e molti danni de' popoli; è tutto l'opposto; poichè non solamente le liti non s' abbreviano, ma più s'allungano, perchè i Tavolarj sono dieci, ed i detti Ministri di Tribunali commettevano a chi lor pareva abile, *extra* il numero di detti Tavolarj, e quanti più erano, tanto più comodo risultava a' litiganti, oltra la lunghezza del tempo, che vi vuole a fare l' atto del bussolare, e pagare gli altri Officiali, che con ciò s' introducono. Ed allora i litiganti non erano tirannizzati circa il pagamento, che si avea da fare a chi si commettea, come ora succede, perchè ora sono dieci, ed allora erano cinquanta “.

5 “ Che i Giudici commettevano ad uomini inesperti, come dicono i detti Tavolarj, e che per questo ne risulti danno al Pubblico; tra questi inesperti non deggiono essere inclusi gli Architetti pagati da S. M. per suoi Ingegneri in questo Regno, giacchè ad ogni minima requisizione s' offeriscono di far vedere, e provare, come s'è detto, come tra' detti Tavolarj vi sono di quelli, che non sanno il loro officio, ed ora viene a risultare danno notabilissimo, non solamente a' popoli, ma *etiam* al Real Patrimonio per l'apprezzo de' beni feudali, per l'inabilità di detti Tavolarj “.

6 “ Non debbono essere esclusi gli Architetti; poichè l'Architetto ha da sapere il tutto, e 'l Tavolario una minima particella, ch' è l' Aritmetica, e la Geometria, e di questo alcuni di essi nè anche sono idonei.

7 “ Non debbon esser esclusi gli Architetti; perchè nella Prammatica 2. *de Magistris artium* emanata nel 1583. si proibisce, che non si debbano commettere dette differenze ad altri, che a' Tavolarj, ed alle persone privilegiate; ed ognuno di detti Architetti ha miglior testimonio, e privilegio della sua abilità, poichè i Tavolarj l'hanno dalla Città, e l'Architetto dalla Maestà Serenissima del Re con ordinario salario “.

8 “ E chi sa meglio dell' Architetto, oltra la consuetudine pertinente a dette differenze, la valuta d' un edificio; poichè egli prima se lo figura nell' idea, poi lo pone in disegno, ed al fine lo mette in opera “?

9 “ Che l' Architetto oltra diverse arti liberali, ha da sapere decidere dette differenze, lo scrive il Principe degli Architetti Vitruvio nel primo libro al cap. primo, e 'l suo Comentatore dice, che propriamente questo spetta all' Architetto, e così sta disposto per leggi communi “.

10 “ Se il discepolo è abile finalmente a fare una cosa, abilissimo sarà il suo Maestro; Maestri sono gli Architetti, e loro discepoli sono i Tavolarj; poichè essendo concorsi molti a detto officio di Tavolario, la Città istessa di Napoli commise al magnifico Orazio Campana Regio Ingegnere, che li dovesse esaminare, e far fede del più abile di loro, come sempre si è osservato da detta Fedelissima Città, e fare approvare i Tavolarj per essa eleggendi dagl' Ingegneri di S. M. anzi l' istessa Città sempre in tutte le sue opere si serve degl' Ingegneri, e non de' Tavolarj “.

11 “ Ed essendo gli Architetti tali, cioè Maestri de' Tavolarj, come in effetto sempre a' detti Tavolarj, ed a chi il contrario sente, provare si offeriscono, che pregiudizio fa alla Città, ed a' popoli, che gl' Ingegneri giudichino le medesime cose; poichè altro non ne risulta se non bene; attesoche più perfettamente faranno il loro officio, che i Tavolarj?

12 “ Si pregiudica oltra di ciò a tutte le Città del Regno, le quali parimente eliggono i loro Tavolarj, come sono la Cava, Salerno, Nocera, Aversa, Capua, e tutte l' altre “.

13 “ Che detti Ingegneri sieno loro Maestri si vede, che tutte le spese, che si fanno in questo, e negli altri Regni, le fanno detti Ingegneri, così di Fortezze, Castelle, Torri, Ponti, Strade, Lagni, Palazzi, ed ogni altra cosa, che occorre, ed a loro cenno in esecuzione si manda “.

14 “ Abbiamo riconosciuto l' ordioe spedito per V. E. per Collaterale ad istanza degli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli *sub die 7. Julii* 1628. per lo quale si ordina, che per l' osservanza delle Regie Prammatiche, e d' altri ordini degli anni 1576. 1591. 1624., e 1626. da oggi in avanti, tutti gli apprezzi, le misure, differenze di sasine, ed altre cose spettanti all' officio de' Tavolarj, si debbano dividere fra essi Tavolarj per bussola a sorte, e quella si faccia dal magnifico Segretario del Sacro Consiglio, con ordine a' Mastri d' Atti, Attitanti, e Scrivani tanto del S. R. C., Regia Camera della Sommaria, e G. C. della Vicaria, come di tutti gli altri Tribunali di questa Città, che così lo debbano eseguire, sotto le pene in dett' ordine stabilite “.

Pragm. 5. sup.

15 “ E volendo questa Regia Camera eseguire come si debbe i comandamenti di V. E. essendosi del detto negozio trattato in essa Regia Camera, ed intesa l' istanza *oretenus* fatta per l' Avvocato Fiscale del Real Patrimooio “; Siamo di voto, e parere, che sia lecito a detti Ingegaeri di fare qualsivoglia cosa concernente il loro esercizio, come sin qui l' hanno fatto sempre, e che tutti gli apprezzi, le misure, differenze, od altro, che loro si commetterà da' Regj Officiali, e Ministri di S. M. in questa Città, e Regno, o di volontà delle parti litiganti, sieno ricevuti da'

Consultatio R. C. S. pro Architectis Regiis.

Mastri

Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani de' Regj Tribunali, ed altri a chi spetta, come per lo passato, senza incorrere in pena alcuna, per aver detti Regj Ingegneri maggior perizia de' predetti Tavolarj; rimettendoci però del tutto al prudentissimo giudizin, e parere di V.E. in grazia della quale di continuo ci raccomandiamo. *Ex Regia Camera die* 13. *mensis Octobris* 1628. Di V.E. servidori il Luogotenente, e Presidente della Regia Camera. *D. Bernardinus Montalvus Magni Camerarii Locumtenens, Didacus de Salinas, Scipio Revitus Commissarius, El Conde de Mola, Pompejus Battaglinus, Mathias Casanate, Scipio Pappacoda, Claudius Blanditius. Vidit Fiscus, Notar. Bologninus Secretarius, Alexander Constantinus*. Consulta con voto per per gli Regj Ingegneri. *Registrat. in consult.* 22. *fol.* 59. *a ter.*

13. Octob. 1628.

Al presente si è ricevuto memoriale presentato a V.E. e da quella rimesso a detta Regia Corte con decretazione in piedi del tenor seguente, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Il Dottor Costantino Casaro Regio Ingegnere dice a V.E. qualmente si è perduta una Consulta fatta dalla Camera per gli Regj Ingegneri co' Tavolarj di questa Fedelissima Città; e perchè nel negozio di detta Consulta v'è ancora interessato il Regin Fisco, supplica V.E. che sia servita ordinare alla detta Regia Camera, che la rifaccia *ejusdem seriei, & tenoris*, che su la suddetta perduta, e fattasi presente all' Illustre Spettabile Decano del Regio Collateral Consiglio, acciocchè si possa effettuare quel che comanderà V.E. *ut Deus. Reagasele, consultado a* 9. *d' Otubre* 1630. *Herrera. Domino Casanate*. E volendo detta Regia Corte eseguire, come dee, gli ordini di V.E. abbiamo fatto copiare la preinserta Consulta dal sopraddetto registro *consultarum* 22. dove si rittova registrata, e la inviamo a V.E. in grazia della quale di continuo ci racoomandiamo. *Ex Regia Camera Summariae die* 16. *Octobris* 1630. Di V.E. servidori il Luogotenente, e Presidenri della Regia Camera. *D. Bernardinus Montalvus, Didacus de Salinas, El Conde de Mola, Mathias Casanate Commissarius, Scipio Pappacoda, Claudius Blanditius. Vidit Fiscus, Alexander Costantinus, regist. cons.* 24. *fol.* 140. *a terg.* Consulta rifatta dal registro in virtù del preinserto ordine di S.E. ad istanza de' Regj Ingegneri, che sia lecito fare qualsivoglia cosa concernente il loro esercizio, come fin qui l'han fatta, e che tutti gli apprezzi, le misure, differenze, od altro, che loro si commeterà da' Regj Officiali, o di volontà delle parti, sieno ricevute da' Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Il Dottor Costantino Casaro Regio Ingegnere espone a V.E. come per ordine dell' Eccellentissimo Signor Vicerè del Regno, la Regia Camera della Sommaria fece consulta, che non erano inclusi i detti Regj Ingegneri nell' ultimo ordine spedito per Collaterale ad istanza de' Tavolarj di questa Fedelissima Città, dove si proibisce a' Tribunali Regj, che nnn commettano le cose toccanti veramente all' nfficio; d' Ingegneri, eccetto che a' detti Tavolarj; Commissario della qual Consulta fu lo Spettabile Signor Reggente Rovito, allora Presidente della Regia Camera. E perchè detta Consulta s'è rifatta due volte, e sempre s'è perduta in mano degli Officiali della Cancelleria, supplica V.E. restar servita ordinare a detto Spettabile Signor Reggente Rovito, il quale fu Commessario, *ut supra*, e ch'è informatissimo del negozio, che lo riferisca a voce in Collaterale, acciocchè si possa decidere, e la giustizia de' detti Ingegneri non si tardi più; oltra ch'è interesse del Pubblico, e del Fisco, come si dice in detta Consulta, *ut Deus. Castantinus Casarus U.J.D. manu propria. El Señor Regente Rovito lo riefiera en Collateral Consultado, &c. Herrera, intimetur magnifico Procuratori hujus fidelissimae Civitatis. Lopez Reg. Provisum per S.E. Neapoli die* 20. *Octobris* 1631. *Barilius*. Il Proccuratore della fedelissima Città di Napoli ricorda a S.E. che i sopraddetti comparenti altre volte hanno preteso il simile, e non hanno potuto ottenere, per ostar loro molte lettere di S.M. e Regie Prammatiche, per le quali si ordina, che spetta alla detta Città l'elezione de' Tavolarj, per sua antichissima possessione in che si ritrova, e non ad altri, nè possono pretendere altra innovazione, che perciò fa istanza, che si notifichi la presente dimanda al Primario, ed a' Tavolarj eletti da detta Città per lo notorio loto interesse, e frattanto non si proceda ad atto alcuno, e così si supplica provvedersi, riservando a detta Città tutti, e quali si vogliano ragioni, che le spettano, o le possano spettare in ogni modo migliore; ed in dubbio sia inteso il Dottor Ortensio del Pezzo. Intimato a' 26. di Novembre del 1631. *A dì 26. di Novembre del 1631. in Napoli. Io Andrea Migliariello Portiere della Real Cancelleria*, dico aver notificato il magnifico Proccuratore della fedelissima Città di Napoli, *nomine* Francesco Todaro di persona.

Alia petitio Architecti.

20 Octob. 1631. Replicatio fidelissimae Civitatis.

16 E veduto per Noi quanto in detta preinserta consulta della Regia Camera della Sommaria si contiene; Veduta ancora la preinserta replica sopra di ciò fatta per lo detto magnifico Proccuratore di questa fedelissima Città di Napoli, ed ultimamente intesa la relazione *oretenus* fattaci nel Collateral Consiglio d'ordine Nostro dall' infrascritto Spettabile Reggente Scipione Rovito del detto Consiglio Collaterale di S.M. volendoci con detta preinserta consulta confermare, ci è paruto fare la presente; colla quale " Diciamo, ordiniamo, " e comandiamo a tutt'i sopraddetti, e ciascun " di loro *in solidum unicuique* nella sua giuris" dizione, che a beneficio de' sopraddetti Re" gj Ingegneri supplicanti, debbano, e ciascun " di loro debba osservare, ed eseguire la detta " preinserta consulta di detta Regia Camera e " quanto in essa si contiene, *juxta illius se" riem, continentiam, & tenorem*, cessando ogni " altro dubbio, e difficoltà; facendosi di ma" niera tale, che quella sortisca il suo debito " effetto, senza replica, nè contraddizione al" cuna. *Verum* ne' negozj da commettersi a' " detti Architetti, s'osservi la disposizione

Aestimationes bonorum, & differentiae territorii possunt committi regiis architectis.

Secunda eod. tit. Poen. centuss. mille.

„ della Regia Prammatica circa le commissio„ ni de' Tavolarj, e così s' esegua, che tal è „ nostra volontà, e non facendosi da oiuno il „ contrario, sotto pena di ducati mille. La „ presente resti al presentante. *Datum Neapoli die 8. Martii 1633. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secret.* I Regj Ingegneri sono *videlicet. Gio: Lionardo Casaro. Orazio Campana. Orazio Gisolfo. Michelangelo Cartaro. Onofrio Antonio Gisolfo, Gabriele Castiglione.*

Die 8. Martii 1633. El Conde de Monterey.

(†) PRAMMATICA VII.

Hanc Constitutionem nescio quo fato veteres Conditores omisisse. Hanc cum restituas ex antiquo exemplari Typis edito anno 1638., quod in processu litis legitur; cujus haec est inscriptio: *Per la Fedelissima Città di Napoli: Per l'osservanza del Prammatica e Tavolarj. Il Signor Reggente Molino Commissario, e per la sua assenza il Sig. Reggente Marchese di Tovella*; quod decemviri Collegii Tabulariorum praestantissimi *Januarius Papa*, & *Nicolaus Troppa* mihi dedere, ut restituerem, quod veteres omisissent. Duo habet haec Constitutio: Causas forte ex urna trahi, eidemque forte mandari, cui Tabulario mandentur. Alterum placuit Tabularios nemini alii causas committere quae si committantur, judicia frustrati.

SPectabiles, & Magnifici viri Collateralis, & Consiliarii Regii Fideles dilectissimi. Gli anni passati io tempo del Governo dell' Illustre Conte di Mooterey Nostro predecessore vi furono spedite provvisioni del tenor che siegue *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Spectabiles, & Magnifici viri Collateralis, & Consiliarii Regii Fideles dilectissimi. Gli anni passati a tempo dell' Illustre Duca d'Alva Nostro Predecessore furono spedite l' infrascritte provvisioni del tenor seguente *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c.

Illustres, & spectabiles, & Magnifici viri Collateralis Consiliarii Regii Fideles dilectissimi, necnon Ministri. Quali si vogliano Mastri d' Atti, Attuarj, Scrivaoi, ed Attitanti le cause oe' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, Tavolarj di essa, ed altri a' quali la presente perverrà, spetterà, o sarà *quomodolibet* presentata Regj Fedeli diletti la Grazia Regia, e buona volontà. A noi è stato presentato il seguente Memoriale *videlicet*.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città fanno intendere a Vostra Eccellenza qualmente i mesi addietro per parte di essa Fedelissima Città fu porretto memoriale a Vostra Eccellenza per lo quale supplicarono ad evitandum le lunghezze di liti ed altri inconvenienti, che Vostra Eccellenza restasse servita ordinare che si osservassero le Provvisioni, e Prammatiche fatte per gli predecessori di Vostra Eccellenza, circa il commettere a' Tavolarj l' apprezzo, le misure, ed aggiudicazione di sasine, e servità; al che restò Vostra Eccellenza servita ordinare, che il circospetto Reggente Tapia ne faccia a Vostra Eccellenza Relazione, la quale fatta, ed intesa la ragionevol supplica, furono per ordine dell' Eccellenza Vostra spedite provvisioni per l' osservanza della detta Regia Prammatica, ed in quelle ordinato affinchè restasse omni tempore valiturae, *e per mutazioni di Officiali non si vengono quelle a derogare, restò servita Vostra Eccellenza comandare che s' introducesse la Regia bussola per la più facilità de' litiganti, ed acciò con effetto si desse esecuzione all' ordine di Vostra Eccellenza, delle quali provvisioni, benchè ne tengono notizia i Signori Officiali, nientedimeno lor non si dà la debita osservanza, ma indifferentemente le cause predette si commettono ad altre persone che a' Tavolarj, per il che oltre che ne risulta lunghezza delle liti, e danno notabile al Pubblico, resta anche essa Fedelissima Città defraudata de' suoi privilegj, che* ab antiquissimo *a' è stata, e sta in pacifica possessione, ed il tutto nasce per non essersi posta in esecuzione la detta Regia bussola, dalla quale ne nasce l' osservanza delle provvisioni*, ut supra, *sopra ciò spedite per Vostra Eccellenza. Per tanto supplica Vostra Eccellenza che resti servita ordinare, che a dette Regie provvisioni, e Prammatiche lor si dia l' osservanza, e con effetto si osservi la detta Regia bussola per Vostra Eccellenza ordinata, con proibire a tutt' i Ministri de' Regj Tribunali di questa Città per gli quali si attitano le cause avanti di Officiali di detti Tribunali etiam delegati per Vostra Eccellenza, che da oggi in avanti non debbano far decreti per gli detti officiali circa in commettere i detti apprezzi, e le misure, ed altre cose spettanti all' officio di Tavolarj, ma che intimato che sarà il decreto*, quod detur lista Tabulariorum suspectorum, *ed elasso il termine in quello prefisso si debba consegnare in potere della persona che sarà destinata per Vostra Eccellenza a fare detta bussola, supplicando anche dar il modo, come si ha da far detta bussola, acciò non vi sia differenza, ma eguaglianza, circa la divisione da farsi delle cause fra essi Tavolarj, il tutto per ovviare le liti, e i danni de' Vassalli di S. M., ed essi supplicanti, lo riceveranno a grazia da Vostra Eccellenza ut Deus, &c. Marc' Antonio Capano, Jacovo Capece Latro, Gio: Batista Apicella, Annibale Capuano* “. Il qual „ memoriale fu per noi rimesso all' infrascritto „ Spettabile Reggente Lopez del Consiglio Col„ laterale di S. M., che del cootenuto in esso „ ce ne avesse fatta Relazione nel Regio Col„ lateral Consiglio, per lo quale essendoci sta„ ta fatta, stante le cause riferite, e per altri „ degni rispetti, ci è paruto per esecuzione „ di dette Regie Prammatiche, ordini Regj, „ e provvisiooi spedire da noi, e nostri Illu„ stri Predecessori Vicerè in questo Regno „ nell' anno 1576. 1591. 1604. ed ultima„ mente da noi sotto la data de' 20. Novem„ bre 1626. ordinato osservarsi precedente al„ tra relazione a quel tempo fattaci per l' Il„ lustre Marchese di Belmonte Reggente Tapia „ del Consiglio Collaterale di S. M. siccome „ apparisce registrata io Regia Cancelleria in „ *par.* 72. *fol.* 8. ed in esso particolarmente „ si trattò circa il commettere a' Tavolarj „ di questa Fedelissima Città i detti apprez„ zi, le misure, differenze, ed altre cose con„ cernenti, e spettanti all' officio d' essi, & „ *signanter* che si dovesse far la bussola per la „ divisione delle cause suddette. E con la pre„ sente vi diciamo, ed ordiniamo, che per os„ servanza, ed esecuzione di dette Regie Pram„ matiche, e di quanto in dette precalendate „ provvisioni si contiene, da oggi in avanti „ tutti gli apprezzi, le misure, e differenze di „ sasine ed altre cose spettanti all' officio di „ Tavolario si debba dividere fra essi Tavola„ rj per bussola a sorte, la quale bussola vo„ gliamo che si faccia dal Magnifico Segretario „ del S. C. persona da noi eletta, ed acciò „ il tutto sortisca il suo debito effetto, Ordiniamo,

niamo, e comandiamo a tutt' i sopraddetti *Mastri d' Atti, Attuarj, Attitanti, e Scrivani tanto del S. C. Regia Camera della Sommaria, e G. C. della Vicaria, quanto d' altri Tribunali di questa Fedelissima Città*, che attitano cause avanti i Regj Officiali, così ordinarie come delegate, o con commissiooi generali, che da oggi in avanti in modo alcuno non presumano di stendere, o far decreti di commissioni d' apprezzi, ma elasso che sarà il termine del *detur lista*, quello debbano consegnare al Tavolario, che sarà d' eddomada, il quale potterà detta scrittura al cooservatore di detta bussola per aversi da dividere a sorte fra essi Tavolarj, e così si debba continuare ad osservare *in futurum*, sotto pena di sospensione di officio per un' anno, e di ducati cinquanta da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ogni volta che si contravverrà. Ordinando anche alla detta persona eletta per la conservazione della suddetta bussola, che debba tenere due Urne, in una delle quali si porranno i nomi e cognomi de' Tavolarj, e nell' altra la nota delle cause, che si hanno da dividere, ed uscita che sarà dalla bussola la cartella ove starà notata la causa, debba di sua mano notare nella scrittura il dì della divisione, e poi notarlo ne' libri a quest' effetto fatti, ed ordinati, i quali libri debbano esser tre, in uno si debbano notare gli apprezzi di cause feudali, nell' altro l' apprezzo, e le misure di territorj, e nell' altro l' apprezzo di beni stabili situati, e posti dentro questa Fedelissima Città di Napoli e suoi Borghi, acciò ognuno abbia l' egual porzione, senza che si faccia aggravio alle parti. Ed ordiniamo anche che occorrendo essere allegato sospetto alcuno di detti Tavolarj, al quale accaderà toccare la causa, dove s' allegherà sospetto; la detta causa si debba dividere fra gli altri Tavolarj, ed uscita la cartella, si debba dare la prima causa, che appresso da detta bussola uscirà al detto Tavolario, che sarà allegato sospetto, in luogo di quella prima, che gli era uscita, ed era stato allegato sospetto, acciò detta bussola si faccia con puntualità. E quando accaderà che in una causa di detti apprezzi si allegassero similmente sospetti i detti Tavolarj, e detta sospezione eccedesse il numero di due; in tal caso ordiniamo, che detta sospezione non s' ammetta, eccetto però quando si proverà detta sospezione. E di più ordiniamo al detto conservatore della bussola, che non debba porre in essa bussola, quelli Tavolarj, che si ritroverranno assenti da questa Città con commissioni d' apprezzi, o per altri loro affari, e così anche quelli Tavolarj, che si ritroverranno in questa Città infermi di grave infermità, in modo tale che non potessero io ciò varare, e che il loro male andasse a lungo, ordiniamo che non si debba porre in detta bussola se non quando poi saranno guariti. E quegli, i quali parimente si ritroverranno in questa Città infermi d' infermità leggiera, per la quale non sarà impedito di poter attendere, e vacare all' esercizio del detto suo officio, si debba similmente porre nella bussola, acciò partecipino come gli altri. Ordiniamo di più che il conservatore di detta bussola debba fare due dì della settimana la bussola predetta, cioè nel Martedì, e Venerdì, e se in dette due giornate occorrerà esser festa di precetto si debba fare nella giornata seguente. E che *extra* dette giornate *ut supra* stabilite, non possa, nè debba fare bussola di causa nessuna di detti apprezzi, o altro sotto qualsivoglia colore, e contravvenendosi s' intenda *ipso facto* incorso nella pena di privazione dell' officio di detta bussola, e d' altra a nostro arbitrio riserbata. Ordiniamo a' suddetti Tavolarj, che sotto la pena di sospensione di loro officio per un anno, e di ducati cinquanta applicando al Regio Fisco da eseguirsi irremisibilmente cootra i trasgressori, che non debbano da oggi io avanti fare Relazione d' apprezzi, o altre cose concernenti al loro officio in altre cause oltra di quelle, che lor saranno toccate per bussola ordinaria, che si farà nelle giornate *ut supra* stabilite. Nella quale bussola vogliamo, ed ordiniamo, che c' intervenga non solo il Tavolario, che sarà d'eddomada, ma tutti gli altri, che vorranno intervenire. Ordinando, e comandando anche con questa, che tutti gli apprezzi, le misure, differenze, od altro concernente all' officio predetto di Tavolario, i quali non saranno fatti da' detti Tavolarj servata la forma della suddetta bussola, ed ordine *ut supra* da Noi dati, vogliamo che sieno nulli, irriti, ed invalidi, siccome con questa nulli, ed invalidi, li dichiariamo, nè facciano fede in giudizio, *nec extra*, atteso con questa ordiniamo, e comandiamo espressamente a' suddetti Mastri d'Atti, Attitanti, e Scrivani delle cause così presenti, come futuri, che da oggi in avanti non li debbano ricevere, nè ammettere appresso di loro atti, e cause, ma come cartule, e di nessuno momento riceverli, *etiam* che avessero ordine riceverli da' Commissarj, e Giudici delle cause. *E questo si debba intendere ancorchè ambe le parti l'assentissero*. E vogliamo ancora, e comandiamo, che occorrendo ad alcuno Officiale, o Commissario fare accesso sopra qualche differenza così dentro, come fuori questa Città, e non essendovi tempo di fare l' elezione del Tavolario per bussola, e si chiamasse a sua elezioce il Tavolario, tal Tavolario debba, e possa andarvi, ed obbedire a detta chiamata d' Officiale, ma sia obbligato fatto detto accesso, di dare subito nota della causa, dove sarà stato chiamato, ed avrà fatto accesso al detto Conservatore della bussola, acciò la noti al libro come causa toccata ad esso, per potersi dare a' compagni l'equivalente nella prima divisione che si farà fra essi, con ordine espresso, cha sia lecito a ciascun di detti Tavolarj fare relazione di misure, apprezzi, ed ogni altra cosa concernente al detto loro officio, quando sarà eletto dalle

„ parti

„ parti *absque figura judicii*, e non altrimen-
„ ti, di modo che se vi fossero atti, processi, o
„ qualsivoglia altra scrittura judiciaria *inter par-*
„ *tes*, si debba dividere per detta bussola; Ed
„ acciò le cose predette sieno a tutti note, e
„ non si possa allegare causa d'ignoranza, ordi-
„ niamo, e comandiamo, che dopo la spedi-
„ zione di questa si debba notificare a' pre-
„ detti Mastri d'Atti, Attitanti, Scrivani,
„ e Tavolarj, che così lo debbano puntual-
„ mente eseguire, ed osservare, e fare osser-
„ vare, obedire, ed eseguire, e coo affigger-
„ sene copia autentica *in valvis* della Real Can-
„ celleria, e de' Regj Tribunali, acciò sia
„ manifesto a tutti, nè si faccia il contrario
„ per quanto si ha cara la grazia, e'l servizio
„ di S. M., e sotto le pene predette ". *Datum Neap. die 7. mensis Julii* 1628. *El Duque d'Alva Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. Locus sigilli. In part.* 95. *fol.* 180.

Con le quali preinserte provvisioni al presente ci è stato presentato memoriale del tenor seguente videlicet. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti della Fedeliss. Città di Napoli dicono a Vostra Excellenza come essendo per Prammatiche dell'anno 1576. 1591. 1604. *rinnovate nell'anno* 1626. 1628. e 1632. *con provvisioni ed ordini di Vostra Eccellenza, o del Collateral Consiglio ordinato, che gli apprezzi da farsi tanto dentro questa Città, quanto fuori, o per tutto il Regno, si facciano per gli Tavolarj, e la Revisione per lo Primario per evitare alcuni inconvenienti, e frodi, che si poteano commettere, fu a Luglio dell'anno* 1628. *ordinato, ed introdotto per provvisione di Vostra Eccellenza e del detto Consiglio Collaterale, che si faccia bussola, e si ripartiscano gli apprezzi, e le cause fra i detti Tavolarj, e che si conservi in poter del Segretario del S.C. dando norma a quella, ed il peso dell'osservanza, e notificato il tutto al detto S. C. ed altri Tribunali, del che vi è noto, che per essersi dal detto Segretario puntualmente eseguito l ordine di Vostra Eccellenza, ed osservata la bussola, si sono evitate molte frodi, che prima si facevano, e poichè ad istanza di detti Tavolarj si è dato memoriale a Vostra Eccellenza, e rimesso al Presidente del S. C., e rimesso al Consigliero D. Gregorio Angulo con speranza di fare andare in disuso detta bussola, e per l' effetto predetto hanno (senza intender detta Città) ottenuto decreto, del quale se n'è presentata copia a Vostra Eccellenza che sia lecio a' detti Tavolari di essa Città eseguire gli ordini, ed i decreti del detto S.C., e de' suoi Consiglieri senza detta bussola, e si notifichi a detta Città, col quale si viene a derogare, e rivocare a tutt'i sopra detti ordini, e provvisioni di Vostra Eccellenza, e Collateral Consiglio, perciò la supplicano che si degni ordinare al Marchese di Belmonte Reggente Tapia, a relazione del quale fu ordinata detta bussola, che riconosca detti ordini, e provvisioni, e con effetto si facciano osservare, giacchè da quella se n'è causato un beneficio così grande per servizio del pubblico, ed è per causarne maggiore, e lo riputeranno a grazia ut Deus, &c. D. Ferrante Pagano. Cesare Antonio Mormile. D. Antonio Caracciolo. D. Fabrizio S. Felice. Francesco Pignatello. Francesco Antonio d'Angelis. Illustris Regens Tapia Marchio Belmontis Collateralis Consiliarius provideat super observantia decretorum, & provisionum Regii Collateralis Consilii Rovitus Regens. Provisum per S. E. Neap. die* 22. *Decembris* 1623. *Barilius. Tenor decreti S.R.C. videlicet Copia, &c. In Causa Tabulariorum S.C. die* 18. *Decembris* 1632. *Neap. facto de praedictis verbo in S. R. C. per Magnificum V.J. D. Don Gregorium de Angulo Regium Consiliarium, & Causae Commissarium &c. Decreto S. C. provisum est, quod liceat Tabulariis hujus Fidelissimae Civitatis exequi ordines, & decreta S. C., & eorum Consiliariorum, & non committantur nisi Tabulariis res ad eas pertinentes, & intimetur Procuratori hujus Fidelissimae Civitatis. Hoc suum. Extracta est presens copia ab originali quinterno decretorum S. C. cum quo facta collatione concordat meliori semper salva.* " E visto per noi
„ quanto in detti preinserti ordini, e memo-
„ riale *noviter* presentato si contiene. Veduto
„ anche, e riconosciuto il detto preinserto de-
„ creto del S. C., ottenuto ad istanza de'
„ Tavolarj predetti, convenendo che la detta
„ bussola, e gli ordini nostri sieno osservati, ed
„ eseguiti, come si cooviene, ci è paruto di
„ nuovo far la presente, per la quale vi dicia-
„ mo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare,
„ ed eseguire, e far osservare, ed eseguire la
„ detta Regia Bussola, e gli ordini predetti dati
„ per osservanza di quella, *juxta illarum se-*
„ *riem, continentiam, & tenorem, omni dubio,*
„ *difficultate, & impedimento cessantibus*, facen-
„ dosi di maniera tale che con effetto sortisca
„ la loro debita esecuzione senz' altra diffi-
„ coltà, replica, nè contraddizione alcuna, nè
„ per detta causa si dia più occasione a que-
„ sta Fedelissima Città di Napoli di tornar
„ da noi per l' osservanza predetta, nè le si
„ dia luogo di giusta lamentazione, non ostan-
„ te detto decreto del S. R. C. non facendosi
„ il contrario da nessuno sotto pena, cioè a'
„ Magnifici Mastri d'atti, e Tavolarj di du-
„ cati mille per ciascuno ogni volta, che con-
„ travverranno, da esigersi immilibilmente
„ dal Magnifico Segretario del S. C. conser-
„ vatore di detta bussola, ed agli Scrivani,
„ ed Attitanti, di sospensione di loro officio,
„ e falsità d' atti. Ed acciò le cose predette
„ sieno note a tutti, e non si possa allegare
„ causa d'ignoranza, debbano della presente farne
„ affiggere *in valvis* de' Regj Tribunali co-
„ pie autentiche, con farlo notificare a tutt'i
„ Magnifici Mastri d'Atti, e Scrivani di
„ qualsivoglia Tribunale, ed a' Tavolarj, e
„ non si faccia il contrario per quanto si tiene
„ cara la grazia, e'l servizio di S. M., e sotto
„ le pene predette ". *Datum Neap. die* 26. *mensis Febr.* 1633. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretarius. Locus sigilli. Con le quali preinserte provvisioni è stato presentato memoriale all' infrascritto Illustre Reggente Brancia Duca di Belvedere Commissario di detto negozio del tenor seguente Coram Circumspecto Regente Ferdinando Brancia Commissario delegato*

super

super observantia Regiae Bussolae Tabulariorum hujus inclitae Civitatis comparent subscripti Tabularii dicentes: Pro Observantia Regiorum ordinum, & plurimarum Pragmaticarum fuisse ad petitionem Fidelissimae Civitatis ad evitanda nonnulla inconvenientia proposita ordinatam Regiam Bussolam super divisione causarum spectantium ad ipsos Tabularios nedum appretiorum Feudalium, & Burgensaticorum per totum Regnum, verum etiam mensurarum, & sasinarum, ac aliarum rerum ad officium praedictorum concernentia, imponendo in casu inobservantiae poenam invaliditatum appretiorum, & aliarum relationum faciendarum ab aliis, non observata Regia Bussola ordinata, & suspensionem officii Tabulariis non observantibus Regiis ordinibus praedictis, & sic etiam omnibus Actuariis, Magistris Actorum, & Scribis omnium Tribunalium, quod non admittant in processibus relationes quarumcumque personarum nisi ipsorum Tabulariorum, & quod Relationes praedictae omni futuro tempore non factae ab ipsis Tabulariis habeantur per cartbulis, irritis, & cassis, & de eis non teneatur nulla ratio in judiciis, nec extra. Ad praesens vero nulliter, cum reverentia, ab Actuariis, Magistris Actorum, & Scribis non obstantibus dictis Regiis ordinibus, & contra dictam Regiam Bussolam, & observantiam illus proceditur in Extensionem decretorum committendo ipsa appretia intus, & extra, ac per totum Regnum, & alia ad officium praedictum concernentia aliis personis, quam ipsis Tabulariis in observanda bussola ordinata, & ordinibus praedictis admittendo, & recipiendo relationes factas ab aliis, quam ab ipsis Tabulariis incidendo in poenam in Regiis ordinibus ordinatam in grave damnum, praejudicium, & interesse Partium Litigantium invaliditatibus dictarum Relationum, & ipsorum comparentium. Ideo petunt, & supplicant praedictum dominum Causae Commissarium, quod pro observantia dictorum Regiorum ordinum, & bussulae ordinatae; iterum mandet dictis Actuariis, Magistris Actorum, & Scribis Regiorum Tribunalium, ac omnibus Tabulariis praedictis quod omnino observent, & observari faciant dictas provisiones, & Bussolam Regiam ordinatam sub poenis in dictis Regiis ordinibus contentis, & non committendo in partibus mandando Magnifico Secretario S. R. C. conservatori Regiae Bussolae, cui alias fuit ordinatum, quod contra trasgressores in casu cujuscunque contraventionis Regiae Bussolae praedictae exigat poenas ordinatas inviolabiliter, & cum effectu vel alteri cuicunque personae dicto circumspecto Domino Commissario melius visae. Et insuper quia in provisionibus Collateralis Consilii, fuit ordinatum omnibus Tabulariis facientibus accessus cum Regiis Officialibus de eis dare debeant notam Magnifico conservatori bussolae praedictae pro facienda Refectione, quod non hucusque fuit totaliter observatum. Propterea petunt mandari omnibus Tabulariis, quod infra quatuor dies, vel in prima, aut secunda hebdomada dare debeant notam omnium accessuum factorum per unumquemque ipsorum intus, & extra, dicto Magnifico Conservatori pro facienda refectione, & hoc pro observantia Regiarum provisionum praedictarum, & sub poena falsi. Respectu vero accessuum faciendorum in futurum mandari, & provideri quod infra eundem terminum consignetur dicto Magnifico Secretario nota praedicta sub eadem poena, servata tamen in omnibus forma dictorum Regiorum Ordinum dictantium accessus esse faciendos in causis, quae non patiuntur dilationes, & ita petunt, & suppliant, prout omni modo meliori. Io Gio: Benardino Ottaviano Tavolario supplico ut supra. Io Scipione Paterno Tavolario supplico ut supra. Io Gio: Pietro Galterano Tavolario supplico ut supra. Io Giulio Cesare Giordano Tavolario supplico ut supra. Io Salvatore Pinto Tavolario supplica ut supra. Io Gio: Batista de Marmis Tavolario supplico ut supra. Io Onofrio Tango Tavolario supplico ut supra. Io Pietro de Marino Tavolario supplico ut supra.

„ Dal quale Illustre Reggente è stato interposto
„ decreto del tenor seguente *videlicet* Die Vi-
„ gesimo Julii Millesimo Sexcentesimo Trige-
„ simo octavo Neap. visis actis, & signanter
„ comparitione praesentata per retroscriptos
„ Tabularios hujus Fidelissimae Civitatis, visis
„ provisionibus expeditis per Illustrem Ducem
„ Alvae olim hujus Regni Proregem, & Col-
„ laterale Consilium sub die 27. Julii 1628.
„ ad instantiam Magnificorum Electorum prae-
„ dictae Fidelissimae Civitatis in actis praesen-
„ tatis fol.... Visis aliis provisionibus expedi-
„ tis per Illustrem Comitem Montis Regis
„ olim hujus Regni Proregem, & Collaterale
„ Consilium sub die 4. Augusti 1631., & 26.
„ Febr. 1633. similiter praesentatis fol.... Vi-
„ sis etiam decretis interpositis per quondam
„ Spectabilem Regentem Rovitum Regium Col-
„ lateralem Consiliarium, & Commissarium
„ sub die 16. Aprilis 1635. fol. .... Visis
„ denique videndis, & consideratis consideran-
„ dis &c. Per Illustrem Ducem de Belvedere
„ Regentem Brancia Regium Collateralem Con-
„ siliarium, & Commissarium &c. fuit provi-
„ sum, quod provisiones, & decreta ut supra
„ mentionata debitae executioni demandentur,
„ tam per Magistros Actorum, Actuarios, &
„ Scribas S. C. & M. C. V. & aliorum Tri-
„ bunalium, quam per dictos Tabularios sub
„ poenis in praedictis provisionibus expressis
„ irremisibiliter exequendis contra inobedien-
„ tes: Et proinde praedicti Actorum Magi-
„ stri, Actuarii, & Scribae non procedant ad
„ expeditionem provisionum, & decretorum,
„ commissionis appretiorum, sed omnino
„ observent bussolam, nec recipiant Relationes
„ de negotiis praedictis non factis a supradi-
„ ctis Tabulariis per bussolam, & praedicti
„ Tabularii non conficiant appretia, nec alia
„ concernentia ad eorum officium in causis
„ vertentibus in praedictis Tribunalibus, ni-
„ si eis tegerit per bussolam, & infra quatuor
„ dies exhibeant notam Magnifico Conservato-
„ ri bussolae omnium accessuum factorum cum
„ magnificis Officialibus absque bussola prae-
„ dicta pro facienda refectione servata forma
„ praedictarum provisionum, & decreti, hoc
„ suum, & expediantur provisiones. *Brancia*
„ *Regens. Stephanus de Giorno Regius a man-*
„ *datis Scriba* ".

„ Ed inteso per noi quanto in dette prov-

„ visioni, e decreto si contiene: convenendo „ al servizio di S. M. alla retta amministrazione della Giustizia, ed al pubblico beneficio, che i suddetti ordini, e decreti abbiano il loro debito effetto, e che la bussola predetta stia *in viridi observantia* diciamo, ed espressamente ordiniamo, che le dette preinserte provvisioni, e decreto si debbano *omnino* osservare *juxta* la forma, contenenza, e tenore di essi per gli Regj Tribunali del S. C. Gran Corte della Vicaria, ed altri Tribunali, ed Officiali di questa Città, e gl' Illustri Magnifici Mastri d' Atti, e Scrivani di essi non debbano procedere alla spedizione di provvisioni, decreti, nè commissioni d' apprezzi, se prima non si sono cavati per sorte dalla detta bussola, nè tampoco debbano ricevere le suddette Relazioni ne' suddetti negozj, che non saranno state fatte da' suddetti Tavolarj similmente per bussola, eseguendo il predetto inviolabilmente sotto le pene contenute nelle suddette preinserte provvisioni, e decreti da eseguirsi irremisibilmente contra li trasgressori, e così si esegua, e non altrimenti atteso tal' è la nostra volontà. La presente resti al presentante". *Datum Neap. die 30. Augusti 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Regens Vidit Casanate Regens. Barilius Secretarius In part. 24. fol. 233. De Giorno. A' sopraddetti Officiali, e Tribunali di questa Fedelissima Città perchè eseguano, ed osservino le suddette preinserte provvisioni spedite per l' Illustre Conte di Monterey predecessore di Vostra Eccellenza, e Regio Collaterale Consiglio, e decreto interposto per l'Illustre Reggente Brancia Duca di Belvedere, ad istanza de' Tavolarj di detto S. C. per osservanza de' quali si ordina a' Magnifici Mastri d' Atti, ed agli Scrivani di detti Tribunali, che non procedano ad espedizione di provvisioni, decreti, nè commissioni di apprezzi, se prima non si sono cavati per sorte dalla suddetta bussola, nè tampoco ricevano le sopraddette Relazioni de' suddetti negozj, che non saranno state fatte da' predetti Tavolarj similmente per bussola, sotto le pene in detti ordini convenute ut supra.*

1638.

(†) PRAMMATICA VIII.

Carolo Rege. Mensoribus hac Constitutione jubetur, servare formam salarii, quae hic proponitur. Hac Constitutione Prag. 39. de ordine & forma judiciorum explicatur.

QUantunque dalle Prammatiche del Regno, e specialmente dalla nostra Real Costituzione de' 14. Marzo 1738. siasi proccurato di stabilire i diritti, che debbono esigere i Tavolarj, non meno per le dieta, che ad essi spettano, qualora destinati sono a far l' apprezzo di qualche corpo stabile, che per le relazioni, e piante, le quali i medesimi formar debbono secondo la di loro perizia; nondimeno l' avidità di taluni ha proccurato sempre, siccome l' esperienza ha fattn conoscere, di dar sinistra interpetrazione alle sopraddette leggi, onde con grave danno de' Nostri amatissimi Vassalli l'esazione da'detti Tavolarj per lo più è stata solita farsi oltra il giusto, ed il dovere. Quindi per togliersi in avvenire simili irregolarità, e per dare una norma più chiara, e più certa de'sopraddetti diritti, abbiamo stimato dopo maturo esame far la presente Costituzione, la quale vogliamo, che esattamente si osservi, senza darsi luogo a qualsisia sinistra interpetrazione, od altra stravagante esazione sotto qualunque titolo, colore, o pretesto.

Si infra scutata sexmille res aestimata erit; vel si ultra: praeter dietes relationis faciendae labor hic aestimatur.

I. In primo luogo, perchè tra le strane pretensioni de' Tavolarj, la principale è quella, che dopo fatto l' accesso sopra la faccia del luogo, oltra l' esazione della diete, essi pretendono somme strabocchevoli per le relazioni, e piante, che formar debbono, secondo la loro perizia: quindi per togliere un consimile abuso, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire, trattandosi di roba, che oltrepassi la somma di ducati seimila, si rimetta all'arbitrio del Sagro Consiglio il tassare la quantità, che pagar si debbe a' Tavolarj, Ingegneri, e Primario per la fatica della relazione, e pianta, oltra le diete, che ad essi spettano; con condizione però, che la somma da tassarsi per qualsivoglia affare di qualsisia quantità, ed importanza per detta relazione, e pianta non possa oltrepassare i ducati cinquanta; di maniera che secondo la qualità del negozio, la somma possa essere, o più, o meno, ma non mai maggiore de' ducati cinquanta. Ma allorchè la roba non oltrepassa la valuta di ducati seimila, perciocchè a tenore della detta Costituzione del 1738. in tal caso è in arbitrio del Commissario della causa commetterne l' apprezzo ad un esperto, che gli sembrerà più a proposito, senza che vi sia bisogno de' Tavolarj: quando la commessa si fa in persona di un Tavolario, perchè colui è stato eletto per mera volontà del Commissario, a tal riguardo, ordiniamo, che non possa esigere il Tavolario destinato, se non le sole diete, senza pretender cosa alcuna per la relazione, e pianta; eccettuatone solamente quel che importa la fatica in formar la copia della relazione, a tenor di quanto viene stabilito nella detta Costituzione del 1738.

Amanuenses sumptibus Tabulariorum in aestimationibus faciendis eant. Dieta esto scutatorum quatuor: attamen partes amanuensium suscipiant onus, rogatu Tabulariorum; hi ordine moveantur.

II. Allorchè i Tavolarj si portano in accesso per qualche misura, od apprezzo, sogliono seco condursi gli Ajutanti: e quantunque dalla detta Costituzione venga chiaramente stabilito, che per detti Ajutanti non possano esiger cos' alcuna, ma che i medesimi debbano andare a lor carico, nondimeno si è inventata la frode, che prima di andarsi all' accesso, si proccurano il consenso delle parti litiganti di doversi pagare gli Ajutanti. Per evitare adunque un tale abuso, vogliamo, ed ordiniamo, che non ostante il consenso delle parti, non possa esigersi cos' alcuna per detti Ajutanti; e benchè se ne sia promessa la soddisfazione, che tal promessa s' abbia per nulla, ed invalida; quantunque le parti l' avessero fatta spontaneamente. E qualora si provi, che tal promessa si sia proccurata dagli stessi Tavolarj, vogliamo, che i medesimi si sospendono dall' impiego per un tempo da determinarsi ad arbitrio del Sagro Consiglio. Essendosi però considerato, che i ducati quattro, che hanno esatto, ed esigono i suddetti Tavolarj

volarj per ciascheduna dieta, quantunque non vi sia legge del Regno, da cui tal somma venga tassata; vogliamo nondimeoo, che si continui ad esigere nella stessa maniera, affinchè cessino le di loro lagnanze per la spesa degli Ajutanti, i quali vanoo a carico de' medesimi; mentre i Mastri d'atti del Sagro Consiglio, benchè abbiano speso il denaro per la compra de' loro ufficj, tuttavolta non esigono, se non soli ducati 3. 1. 10. per ciascheduna dieta.

Mensorum dieta in Civitate scutatum unum: in Suburbiis duo: quota centenaria deletur.

III. L'altro abuso introdotto da' Tavolarj si è, che per gli apprezzi della roba sistente nel distretto di questa Capitale, e de' Borghi, oltra della somma, che si paga loro per l'accesso, pretendono esigere un tanto per cento secondo il valore della cosa apprezzata; il che è una pretensione molto stravagante: la quale per abolirsi affatto, vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi innaozi pet gli suddetti apprezzi, come anche per gli accessi di differenze di fabbriche, ed altre quali si vogliano pendenze di qualunque somma, ed importanza, si esigano soltanto le diete alla ragione di carlini diece per ciascheduna di esse dentro la Città, e di carlini venti ne' Borghi; senza pretendere il tanto per cento, nè altra ricognizione per la relazione, e pianta se non se quella, che viene stabilita nella cennata Costituziooe; colla stessa condizione, che gli Ajutanti vadaoo a lor carico, nè possano dalle parti pretendere cos' alcuna.

Comminationes in Tabularios, qui constituta violaverint.

IV. Rispetto al tempo da conseguarsi da' Tavolarj le relazioni, e piante, benchè ciò si sia con esattezza spiegato nella detta Costituzione; nondimeno perchè poco, o niente una tal determinazione viene osservata: perciò colla presente incarichiamo a' Tribunali, a' quali spetta, che inviolabilmente facciano osservare quanto nella medesima sta ordinato, con far eseguire le pene ivi contenute. Ed a maggior cautela ordiniamo, che non osservandosi il tempo in detta Costituzione stabilito, il Tavolario contravvegnente non possa entrar nella bussola, nè se gli debbano commettere altri negozj fino a tanto, che non avrà esibita la relazione, e pianta di quel negozio, che per sua iocuria rimane pendente. E quantunque il tempo prescritto in detta Costituzione per presentarsi le relazioni, e piante sia di giorni quindici, decorrendi dal dì, che sarà compito l'accesso; e per gli feudi, ed altri effetti di considerazione siuati io Regno di mesi due: tuttavolta essendosi coosiderato, che in alcuni casi particolari un tal tempo sia più lungo di quel che richiede l'affare; perciò vogliamo, che per l'avvenire la determinazioe di detto tempo si faccia dal Sagro Consiglio secondo la qualità, e la circostanza del negozio, di cui si tratta, con condizione però, che si possa stabilire un tempo più breve de' gioroi 15., e de' mesi due respettivamente, come sopra, ma non già prolungarlo. Ed affinchè dopo fatto l'accesso intorno alla determinazione di detto tempo non si dia occasione a nuove liti, e controversie; vogliamo, ed ordiniamo, che nello stesso decreto, in cui si determina l'accesso da farsi dal Tavolario, *unico actu* si soggiunga, e stabilisca il tempo da presentarsi, finito l'accesso, la relazione, e piaota.

Haec quae constituta sunt, ad Collegium Tabulariorum pertineant, & ad ceteros Mensores.

V. Fioalmente per togliersi ogni dubbio, che potrebbe insorgere, vogliamo che quanto di sopra è stato stabilito, s'intenda non meno per gli Tavolarj, che per gl' Iogegneri, e per lo Primario, qualora ad essi sarà commesso qualche negozio spettante al di loro ufficio. E vogliamo altresì, che i Commissarj delle cause debbano far le parti fiscali, affinchè con ogni esattezza, e rigore si osservi quanto oella presente nostra Real Costituzione vien determinato, ed ordinato.

Ed affinchè questa nostra Real deliberazione venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, ed avvalorata col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Grazia, e di Giustizia, vista dal Viceprotonotario nostro pel Regno di Napoli, e riveduta dal nostro Segretario nel nostro Supremo Consiglio detto la Camera di S. Chiara. *Dato in Napoli nel nostro Real Palazzo nell' anno 1751., e de' nostri Regni decimosettimo nel dì 21. Gennajo. CARLO. Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praef. S. R. C. Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis. Pubblicata a dì 23. Agosto 1751.*

1751.

DE
TESTIUM REFRENATIONE, ET REPULSA

TITULUS CCXXXIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Pro quolibet articulo recipiantur septem testes, & non ultra, & in facto antiquo, vel confinium decem.

Statuimus super articulis, & positionibus non confessatis, non amplius, quam septem testes pro singulo articulo examinari debere, nisi in materia confinium, & factis antiquis, de quibus praetenderetur, memoriam hominum non extare, quo casu decem testes pro tali articulo examinari possint, omnisque examinatio fiat per extensum, & non per: vera esse, *nec:* dixit, ut proximus, *de interrogatione, de causa scientiae, loco tempore, praesentibus, & aliis generalibus, ad poenam decem unciarum ab Examinatore, qui majorem acceperit, auferendam, nisi forte per Judicem Causae interlocutum appareat ex causa, ejus animum movente, majorem numerum examinari posse, arbitrio cujus Judicis relinquatur augendi dictum numerum, usque ad tertiam partem.*

Poena decem unciarum.

1477. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

Crimina, & defectus ad infamiam testium, si non fuerint semiplene, vel per famam publicam probata, vel probati, puniatur opponens in decem tarenis, quae poena in fine officii a Judice exigatur, si neglexerit opponentem, & non probantem in dictam poenam condemnare.

Poena centuss. duorum.

1477. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA III.

Ex promulgatis anno 1477.

Quando solent partes post publicationem allegare, noviter testes reperisse, quos examinari petunt, non sine evidenti subornationis suspicione, contra juris, & sacrarum constitutionum dispositionem; quibus inhaerentes, *Mandamus, post processus publicationem super articulis in causa productis, testes etiam extra processum non esse recipiendos, ad effectum, ut de eis sententiando, ratio aliqua haberi debeat, nisi appareat ex actis, tales testes ante publicationem fuisse per partes nominatos, & aliquo justo impedimento interveniente, non fuisse examinatos, quem casum juris dispositioni relinquimus.*

Post publicationem testes non recipiantur, nisi fuerint nominati, ante publicationem, vel juste impediti.

Farinac. qu. 73. cap. 4.

1477. Rex Ferdinandus.

DE

DE TITVLORVM, SEV INSCRIPTIONVM

Abuſu in ſcribendo ſublato.

TITVLVS CCXXXIV.

PRAMMATICA PRIMA.

Abuſus titulorum in ſcribendo tollitur, & datur certa forma inſcribendi, & ſubſcribendi.

ESſendo ſtato più volte ſupplicato per queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ne' parlamenti proſſimi paſſati, che doveſſimo provvedere del rimedio neceſſario per levare l'abuſo, e diſordine grande, che da alcuni anni in qua, ſi va uſando circa il trattamento, che ſi fa, così di parola, come per iſcritto, eſſendo venuto a tanto ecceſſo, che ogni dì ne naſcevano inconvenienti, e ne poteano di facile naſcere maggiori, ſe non ſi riformaſſe, riducendolo al buono, ed antico termine; e volendo Noi ſopra di ciò pigliare la riſoluzione più conveniente, vedendo ancora, che negli altri Regni di ſua Maeſtà ſi ſono rimediati ſimili abuſi, ci è paruto perciò, col voto, e parere del Regio Collaterale Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente, far la preſente Prammatica, *omni tempore* valitura; per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che „ ſi debba inviolabilmente oſſervare, così in „ queſta predetta Magnifica, e Fedeliſſima Cit„ tà di Napoli, come in tutto il preſente Re„ gno, il ſeguente, *videlicet*.

1 *Primieramente* "Stabiliamo, e comandia„ mo, che a niuna perſona, di qualſivoglia „ ſtato, grado, titolo, e condizione, per gran„ de, e preeminente che ſia, ſi poſſa chia„ mar per iſcritto, nè di parola, di Eccellen„ za, nè di Signoria Illuſtriſſima, ſe non ſo„ lo Signoria, eccetto però a' ſette Officj del „ Regno, ed a' Titolati, a' quali ſolamente „ promettiamo, che ſi poſſa chiamare di Si„ gnoria Illuſtriſſima *tantum* da chi vorrà.

2 *Item*, "che in quel, che tocca allo ſcri„ ver l'una perſona all' altra, generalmente, „ ſenza niuna eccezione, abbia da guardare „ queſta forma: cioè cominciar la lettera, o „ biglietto, che ſi ſcriverà per la coſa, o ne„ gozio, che ſi tratterà, ſenza porre ad alto, „ ſotto la Croce, ſopra il foglio, nè al prin„ cipio della prima riga, niun titolo, nè ci„ fra, ed al finire della lettera ſi dica ſola„ mente: *Dio guardi a V. S. o Dio vi guardi*, „ e ſubito ſi ponga la data del luogo, e tem„ po, ed appreſſo la firma, ſenza mettervi „ altra coſa, nè corteſia alcuna, e quello, che „ avrà titolo, od ufficio, lo potrà porre nel„ la firma, ſe vorrà.

3 *Item*, "che nelle ſopraſcritte ſi ponga, „ al Principe, Duca, Marcheſe, o Conte di „ tal luogo; ed a' Cavalieri, ed altre perſone, „ il loro nome ſolo, dicendo, al tale, e ſe „ gli potrà porre ancora il titolo, officio, „ carica, o dignità, che avrà.

4 *Item*, "che da queſt'ordine non ſi poſſa „ eccettuare il vaſſallo, ſcrivendo al ſuo Ba„ rone, nè il ſervitore al ſuo Padrone, ma „ i padri, e figliuoli potranno ſcriverſi aggiun„ gendo al nome proprio il naturale, dicendo „ al mio padre tale, al mio figliuolo, ed an„ cora il marito alla moglie, e la moglie al „ marito, e 'l fratello carnale al ſuo fratello, „ e così gli altri parenti, ſe vorranno.

5 *Item*, "che il medeſimo trattamento ſi „ abbia da oſſervare ancora fra le feminine, e „ colle femmine, tanto per iſcritto, come di „ parola.

6 *Item*, "che queſto medeſimo ordine ſi „ guardi, ed oſſervi non ſolo ſcrivendo alle per„ ſone, che ſono dentro queſto predetto Re„ gno, ma ancora colle perſone, a chi ſi ſcri„ verà fuori d'eſſo Regno, eſſendo però quei „ vaſſalli di S. M.

7 *Item*, "che ne' contratti, nelle ſcritture, e „ negli atti pubblichi, che faranno i Notai, Ma„ ſtri d'atti, e Scrivani, ſtipulando detti con„ tratti, e quali ſi vogliano altri atti, s'abbia „ da dire ſolamente: *Il Principe, Duca, Mar„ cheſe, o Conte tale*, e nominandoſi altri Ca„ valieri, o perſone, che non ſaranno titola„ te, il loro nome, dicendo: tale.

8 *Item*, "che i Regj Tribunali, quando „ ſi daranno ſuppliche, comparſe, o memoria„ li a tutto il Tribunale, ſi abbia da mettere „ il titolo, che per lo paſſato è ſtato ſolito „ darſi, ma quando ſi deſſe memoriale parti„ colarmente, così a Capi de' Tribunali, co„ me agli altri Officiali, non ſi abbia da por„ re titolo niuno, ed in dette comparſe, me„ moriali, ed altri atti, o decreti, che ſi fa„ ceſſero, così ne' Tribunali predetti, come „ nelle caſe degli Officiali, non ſi poſſa por„ re altro titolo di quello, che a ciaſcheduno „ ſi dà per la Regia Cancelleria di queſto pre„ detto Regno.

9 E perchè ſi guardi, ed eſegua *ad unguem* „ il ſopraddetto „ Vogliamo, che i contravve„ gnenti al tenore di queſta preſente Prammatica „ incorrano per ciaſcheduna volta nella pena di „ once

Poena unciar. quatuor.

„ once quattro ; da applicarsi la terza parte all'accusatore, l' altra terza parte al Sacro Ospedale degl' Incurabili di questa predetta Città, e l'altra terza parte al Regio Fisco, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, del presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza della presente Prammatica, e di procedere all'esecuzione della pena predetta, che tal'è nostra volontà, ed intenzione. *Datum Neapol. in Regio Palatio die 29. mensis Martii 1596. El Conde de Olivares. V. Ribera R. V. Gostiola R. Barrionovo. In Bannor. 1. fol. 6.*

29. Mart. 1596. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA II.

Prag. 29. sup. Magistri Actorum, & Scribae non recipiant petitiones contra formam R. Prag.

CONVENENDO, che si osservi *ad unguem* la Prammatica per noi fatta sotto la data de' *29.* del prossimo passato mese di Marzo, circa i trattamenti, così in iscritto, come di parole; ci è paruto farvi la presente, per la quale " Vi diciamo, ed ordiniamo, che, al ricever di essa, dobbiate far ordine a'Mastri d'atti, ed altri Officiali, e Scrivani del Tribunale di cotesta Gran Corte della Vicaria, che non debbano in conto alcuno ricevere comparsa, supplica, memoriale, nè niuna altra sorta di scrittura, che non sia conforme al tenore della Regia Prammatica, sotto la medesima pena, in quella contenuta, per ciascheduna comparsa, che piglieranno contra la forma della detta Regia Prammatica, e l'eseguirete irremisibilmente, e ci darete avviso di come l'avrete eseguito, che tal' è nostra voloontà, ed intenzione. *Dat. Neap. die 8. Aprilis 1596. El Conde de Olivares. V. Ribera R. Barrionovo.*

poen. ead.

8. April. 1596. El Conde de Olivares.

Ordo S. Exc. per Secretarium Regni

sive

PRAMMATICA III.

Ministri supremi, & immediate a S. M. excipiuntur a Prag. Titulorum. 6. Julii 1596. D. Bernard. de Barrionovo Secr.

SU *Excelenzia ha mandado escrivir à V. S. que se bien la Prematica de los Titulos habla generalmente con todos, todavia no se ha de entender ser comprehendidos los Ministros Supremos, y sus imediatos, de Su Magestad. De Chancilleria à 6. de Julio 1596. D. Bernardino de Barrionovo. Al Presidente del Cons.*

DE TRIGESIMIS, ET SALARIO OFFICIALIVM

TITVLVS CCXXXV.

PRAGMATICA PRIMA.

Officiales R. trigesimas non recipiant, nec sportulas pro decisione causarum. Vide pr. 79. de off. S. R. C.

Universis, & singulis fidelium nostrorum commodis, & eorum onera, quatenus praesentium temporum conditio patitur, removemus, & quidem ut eis a Judicibus ubique per nostrum hoc Siciliae Regnum ad jura reddendum, sive, merita causarum, vel earum articulos vobis, vel aliis referendum deputatis, gratis justitia ministretur, quibus de suis stipendiis (quibus esse debent contenti) providere intendimus.

2 *Tenore praesentium, de certa nostra scientia nostroque motu proprio, statuimus, & ordinamus, quatenus de cetero Judices omnes ubique per dictum hoc Regnum propterea deputati in quibuscumque Judicis, Tribunalibus, & foro quocumque, etiam in nostro Consilio, nostraque Camera Summariae a perceptione, exactione, sive receptione trigesimarum, salariorum, sive sportularum quarumcumque, pro cognitione, relatione, seu decisione causarum quarumcumque, & cujusvis articuli, tam in principalibus, quam appellationum, sive supplicationum causis, recursus, sive querelae, & alterius cujusvis causarum, prorsus, & omnino de cetero se abstineant, abstinereque debeant. Nihil de cetero perinde recipiant; quoniam ab hujus exactione, atque solutione praemissorum praedictos nostros fideles, & alios quoscumque coram praedictis litigantes causas praedictas quomodolibet habentes, earundem tenore praesentium liberos facimus, & immunes reddimus, & perpetuo fieri ita esse volumus, consuetudine contraria non obstante quacumque;* Volentes, *& decernentes exprese, praemissa locum habere tam in causis pendentibus, quam futuris, quibus, ut praemittitur, gratis justitiam ministrari volumus, atque mandamus.*

Constit. incip. Constitutionum praedecessorum cum circa justitiae tramites.

3 *Excipimus tamen a praedictis Curias Bajulorum, in quibus Regni Constitutiones de Curiis ipsis exprese in his disponentes, juxta ipsarum tenorem, praemissis non obstantibus observentur.*

4 Insuper cum pro exactione juris exiturae hactenus statuti, quod ab antiquis temporibus exactum fuit, & exigebatur io passibus, circa Regni confinia constitutis, ac in locis pro hujusmodi juris exactione, sive solutione deputatis, pro rebus, quarum exactio, sive solutio juris hujusmodi fuit hactenus, ac erat de dicto Regno prohibita, quae pro rebus ipsis, & aliis, quarum omnino absque Regiae Curiae licentia prohibebatur exactio, exacta diligentia custodiebatur, plurimum tam Regnicolae, quam Exteri

teri vexati fuerunt, & vexabantur, tam pro rebus ipsis in eisdem passibus perquirendis, pro quibus transeuntes saepe spoliari cogebantur per nonnullos, & usque ad interulas perquirebantur, quam etiam ex eo quod, & non prohibita quandoque transeuntibus in passibus ipsius auferebantur, & etiam quandoque extrahi prohibita auferebantur iis, qui ignorabant morem Regionis, & passuum statum, & passus ipsos, extrahenda deferebant, qui, & si quandoque ad Curiam Regiam recursum haberent, ablata hujusmodi recuperarent, non sine tamen ipsorum vexatione, sumptibus, & interesse, dum eas recuperari contingebat, ipsa procedat recuperatio, multaque etiam, quibus Regnum ipsum abundabat, extracta fuissent, quae, pro jure praedicto, & vexationibus, quae in obtinendis literis, sive epodixis extractionis eorum per extrahentes incurrebant, minime hactenus propterea extracta fuerunt, non absque damno, & interesse fidelium nostrorum Regni praedicti. Nos propterea hujusmodi vexationibus, oneribus, damnis, & incommodis, tam nostrorum fidelium, quam etiam exterorum finem temporibus praedictis imponere volentes, tenore praesentium de certa nostra scientia, nostroque motu proprio pro libertate hominum Regni praedicti, fidelium nostrorum dilectorum, & etiam exterorum in dicto nostro Regno Siciliae, & ad commercium ampliandum in Regno praedicto, pro ipsius Regni decore, ac fidelium nostrorum commodo, *Constitutiones omnes, Capitula, & statuta, tam nostrorum praedecessorum, quam Nostri super hujusmodi prohibitione, exactione juris praedicti hactenus edita cassamus, irritamus, & anullamus. Volentes, & decernentes expresse, & licentiam omnibus, & singulis concedentes, quod de Regno praedicto per passus praedictos quoscumque, & quemlibet eorum, etiamsi jus exitarae, pro rebus inde extrahendis aliis quibusvis, aut cujusvis conditionis, dignitatis, & gradus existerent, quos hic pro nominatis, & expressis haberi volumus, atque decernimus, competerent. In quibus etiam certis ex causis, mentem nostram moventibus, quas hic pro sufficienter expressis similiter haberi volumus, haec procedere, vel locum sibi vendicare decernimus, libere, & absque solutione juris, hactenus pro hujusmodi exactione statuti, extrahere possint, & valeant quaevis victualia, & leguminа, arma, mulos, equos cujusvis staturae, boves, vaccas, porcos, oves, castratos, arietes, jumenta, seu quaeque alia animalia, & res alias, ad grassaia pertinentes, utpote carnes salatas, caseum, recoctam, oleum, & hujusmodi pinguia, pisces, & quaevis alia animalia, quorum etiam hactenus prohibita erat extractio, utpote aurum, argentum, laboratum, sive non laboratum, sive in virgis, seu plactis, sive in pecuniis, & monetis quibuslibet, cujusvis speciei, sive cunei. Itaut de cetero, & in perpetuum hujusmodi extractio libere, licite, & impune procedat.*

Hodie secus, ut supra pr. 1. & 2. & toto tit. de extract. animal.

5 Volentes, *& jubentes expresse, ut si quisquam pro hujusmodi extractione induxerit exigendum, aut exigi proinde fecerit, sive permiserit, ipso facto poenas incurrat, quas nova, & illicita vectigalia imponentes, sive exigentes, de jure incurrunt. Mandantes propterea Spectabilibus, & Magnificis hujus Regni Magno Camerario, ejusque Locumtenenti, & Praesidenti Regiae Camerae nostrae Summariae, Collateralibus Consiliariis fidelibus nostris dilectis, quatenus tenore praesentium, quas pro libertate, & relevatione hominum Regni praedicti ab illatis hactenus sibi propterea gravaminibus fieri jussimus, prout expedire viderint, publicari mandent, & faciant & provideant, quod praemissa efficaciter observentur, & si qui fuerint praemissorum in aliquo trasgressores, in eos, prout expedire viderint, procedant, & puniendos exinde puniant taliter, quod eis cedat ad poenam, & alii a transgressione hujusmodi eorum coerceantur exempla.* In cujus rei testimonium, &c. *Dat. in Terra nostra Fogiae per Magnificum Virum Lucam Tonzolum, &c. die 20. Junii 1471. Regnorum nostrorum anno 14. Rex Ferdinandus. Paschasius Garlon. Dominus Rex mandavit Anton. de Petrutiis. N. A. de Monti. Locumten. Magni Camer.*

20. Junii 1471. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA II.

Ex §. 1. Prag. C. V. anno 1536.

ET quia praecipua debet versari cura circa personas Officialium, *Mandamus omnibus Officialibus nostris, ut recte eorum officia administrent, & Officialibus justitiae, ut justitiam colant, liberi ab omni odio, & amore, ab omni corruptione, & timore, jus dicant, & decernant, ex hac enim causa numerum Consiliariorum Sacri Regii Consilii, & Judicum Magnae Curiae Vicariae, ubi praecipue justitia ministratur, augeri mandavimus, ut sincerioris esset judiciis, quod plurimorum sententiis confirmaretur, Majus etiam salarium dictis Consiliariis dari mandavimus, ut omnis tollatur occasio a recto judicio deviandi.*

Judices recti sint, & incorrupti.

vide pra. 74. de off. S. R. C & 48. de off. M. Justit.

1536. Carol. V. Imper.

PRAGMATICA III.

Ex §. 3. Prag. C. V. anno 1536.

R*Enovamus etiam Pragmaticam sanctionem factam per quondam Catholicam Majestatem Regis Catholici, avi, & Patris nostri colendissimi. Sub Datum in Villa Vallisoleti 26. Februarii, anno a Nativitate Domini 1510. tenoris sequentis.*

Officiales Regiorum Tribunalium salario taxato sint contenti, & gagia non percipiant, sub quovis colore.

Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae citra, & ultra Pharum, Hierusalem, Valentiae, &c. Decet justum Regem quidem, immo valde necessarium est, semper, & continuo cogitare, atque animadvertere, & amplecti ea, quae cultui, & administrationi justitiae sunt convenientia, & necessaria, ut rectius, & absque personarum exceptione illa inter suos subditos gubernetur, ministretur, & fiat; nam per justitiam Reges regnant, populi abundant, Regna conservantur, & augentur; Atque etiam ex adverso vias exquisitas, cum quibus justitia claudicare potest, pro viribus destruere, evertere, expellere volentes, atque huic tam sanctae cogitationi singularem effectum dari, justitiamque inter subditos, & alios, ab Altissimo Nobis commissos, aequa lance mini-

ministrari, & quod suum est unicuique rectius, & securius tribui, hac edictali Pragmatica sanctione *Perpetuo statuimus, ordinamus, & in vim perpetuae legis edicimus, inviolabiliter observandum esse de cetero nulli Consiliariorum nostrorum residentium cum Illustr. Vicerege, & Locumtenente Generali nostro in praesenti Siciliae citra Pharum Regno, Consiliariorumque, Locumtenenti, Protonotario, ac dictorum Sacri nostri Regii Consilii de Sancta Clara, Consiliariorumque, Locumtenenti, Praesidenti, & Rationalibus nostrae Regiae Camerae Summariae, Consiliariorumque Regentis Vicariae, Judicum Magnae Curiae, & aliorum quorumcumque Officialium, & Ministrorum praedictorum Tribunalium, & etiam aliorum universorum, & singulorum Officialium nostrorum, praesentium, & futurorum in praedicto Regno, liceat, neque aliquo pacto, aut via permittatur, directe, vel indirecte, seu quovis quaesito colore, etiam sub nomine Advocatorum, Auditorum, Consultorum, aut aliis quomodocumque, & qualitercumque accipere, consequi, & habere aliquam pensionem, provisionem, gagia, salaria, seu lucrum, aut stipendium a quibusvis Universitatibus, Collegiis, & singularibus personis, cujusvis status, dignitatis, & praeeminentiae fuerint, sed contententur, & illos contentari volumus de salariis, gagiis, emolumentis, & aliis, ordinarie, & juxta stilum eis pertinentibus, sub poena privationis officiorum suorum, & alia graviori arbitrio nostro, seu Illust. Viceregis, & Locumtenentis Generalis nostri reservata.*

Adde pra. 2. §. 10. & pr. 9. §. 5. de off. judic. & pr. 1. sup. de muneribus offic. & pr. 6. inf. eod. §. 2.

poen. priv. off. & alia arbit.

2 *Hanc itaque nostram edictalem Pragmaticam sanctionem, statutum, ordinationem, & in vim perpetuae legis editionem, & inviolabilem mandati observationem praedicto Illustri Viceregi, & Locumtenenti nostro Generali, & magnificis dilectis Consiliariis, Regentibus nostram Cancellariam, declarantes, & intimantes ex animo Regali nostro carius, & strictius, quo possumus, praecipientes dicimus, & mandamus, quatenus ipsa omnia, & singula desuper contenta teneant firmiter, & observent, tenerique, & observari faciant inviolabiliter per quoscunque, omni dubio, exceptione, & contradictione quacumque repulsis, ipsaque omnia, & singula intimari faciant supradictis Officialibus, & Tribunalibus, & aliis universis, & singulis Officialibus nostris, in forma debita, & de dicta intimatione actum confici ad perpetuam rei memoriam, ut iidem Officiales nostri de supradictis nullam valeant ignorantiam allegare; sed omnibus patefaciant, & praecipiant, atque effectualiter efficiant, & praecipiant, per universos, & singulos ea omnia, & singula inviolabiliter teneri, & custodiri, si omnes praedicti, & alii quicumque, praeter irae, & indignationis nostrae incursum, poenam decem mille ducatorum auri, Curiae nostrae, quoties controfactum fuerit irremissibiliter exigendorum, & applicandorum, cupiunt evitare.* In quorum omnium, & singulorum testimonium praesentes fieri jussimus, nostro magno Siciliae citta Pharum sigillo in dorso munitas. *Datum in Villa Vallisoleti die 26. Februarii, anno a Nativitate Domini 1510. Yo el Rey Vid. Augustinus. Vitus Locumtenens, Protonotarii, & Magni Camerarii. Vid. Generalis Thesaurarius. Vid. Conservator generalis. D. Rex mandavit mihi Michaeli Perend. Almazan. quam ad unguem juxta sui seriem, & tenorem observari mandamus.*

poena contraff. decem mille.

26. Febr. 1510. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA IV.

Carolus V. Imperator anno 1536.

ET ut etiam vasallos nostros ab Officialium excessibus liberemus; *Mandamus, & statuimus, ut Officiales nostri, tam majores quam minores nihil possint a partibus recipere pro sententiis, decretis, sive interloquutoris, seu remissionibus, seu examinationibus testium, neque etiam aliud, etiam candelarum nomine, ut aliquos avaritia docuit; sed, contenti salariis suis, justitiam aequaliter administrent. Secretarios etiam, Magistros actorum, Scribas portionis, Commentarienses, sive Carcerarios, etiamsi in castris carcer delatis esset deputatus, nolumus aliquid a partibus, etiam sponte dantibus, recipere, praeter illas solutiones, quae secundum Regni Constitutiones, Capitula, & Pragmaticas, & Pandectas eis recipere licet. Et qui contra fecerint, ultra poenas, a jure, Constitutionibus Regni, & Capitulis statutas, poena, arbitrio Viceregis infligenda puniantur.*

Officiales, & alii ministri nihil recipiant, etiam a sponte dantibus.

Idem per pra. 15. §. causarum sup. de off. S. C. 25. § 32 de Offic. & ma qua era proh. 57 de offic. S. R. C. 1. de offic. Secr. Vide pra. 36. sup. de off. Mag. just. 7. §. 2. de selat. poen. arb. 1530. Carol. V. Imper.

§. I.

„ Quando nelle cause civili, o criminali, „ che si agitano nelle Regie Udienze, s'esamineranno alcuni testimonj per gli Uditori, o Fiscali negli stessi luoghi, dove risiede la Regia Udienza, &c. " *in pr.* 10. §. 25. *de offic. Jud. &c.*

In loco Tribunalis pro examinandis testibus salarium non solvitur Auditoribus, & Fiscali.

§. II.

„ Nè tampoco possano esiger diritto alcuno per le relazioni, che faranno a Noi, „ così de' negozj civili, come criminali, nè „ per gli decreti, che alcuno " *gaudeat guidatico, vel indulto, &c. ibidem* §. 26.

Pro Relatione facienda S. E. Auditores non recipiant salarium.

§. III.

„ Le giornate, che vacheranno *pro Fisco* i „ Presidi, gli Uditori, ed il Fiscale, si paghino „ per lo Mastro di Camera, tassandosi prima „ per tutto il Tribunale, &c. " *ibid.* §. 41.

Salaria pro Fisco solvenda Praesidi, Auditoribus, & Fiscali taxentur per R. Audientiam.

PRAMMATICA V.

HE visto lo que me escrivistes en carta de tres de Abril del año passado de 1619. sobre la informacion, que os mandè pedir cerca de la gracia, porque me suplicaron los Ministros deste Reyno de las condemnaciones, que se les hizieron por la Visita general, por lo que recivieron con licencia de los Vireyes por el travajo de algunos negocios particulares, que se les cometieron fuera, de lo que les tocava por razon de sus officios, y considerando el enconveniente, que representavs, y el que han hallando los demas predecessores vuestros en este cargo, para no se poder observar la orden antigua, que se mandò dar

dar para que no ſe pudieſſen conceder eſtas licencias, a cauſa del corto ſalario, que tienen los dichos Miniſtros, por lo qual ſe ha obſervado el concederlas deſde el govierno del Conde de Miranda, que fue el primero, a quien ſe dirigio la dicha orden, haſta vueſtro tiempo; *Ha pareçido, conformandome con lo que me eſcrrviſtes en la dicha vueſtra carta, de hazer graçia, y merced à los dichos Miniſtros, como en virtud de la preſente ſe la hago de la pena, en que fueron condennados por la Viſita general deſte Reyno, por lo que reçivieron de las partes con licencias de los dichos mis Virreyes, por el travajo de los negocios particulares, que ſe les cometieron; y aſſi os ordeno, y mando deys la orden, que convenga, para que no ſe comprenda ninguno dellos en las dichas condennaçiones, por quanto es mi volantad hazerle graçia dellas, como dicho es.*

Facultates poſſent concedi Officialibus, ut poſſint accipere ultra ſalarium pro negotiis delegatis cum conditionibus.

Y en quanto a lo que ſe ha de obſervar en lo por venir cerca de dar eſtas licencias a los dichos Miniſtros, conſiderando lo que vos me repreſentayes, y lo que pareçio a otros mis Viſoreyes vueſtros anteceſſores, y que es forçoſo, que ſe les cometan algunas cauſas fuera de la obligaçion de ſus oficios, pareçe juſto, que tengan por ello algun premio, particularmente ſiendo tan corto el ſalario, que gozan con ellos; *He tenido por bien de permitir, que ſe puedan dar la dichas licençias à los dichos Miniſtros de aqui adelante, però con las limitaçiones, que ſe ſiguen, que ninguna licencia ſea valida, ſi el memorial, en que ſe pudiere, no fuere leydo en Cenſejo Colateral, y en la preſençia del Virrey, y que ſe haga deſpacho de la dicha licencia firmado de ſu mano, y de los Regentes: declarando en el dicho deſpacho, como ſe ha viſto el memorial en el dicho Cenſejo Colateral, y en preſençia del Virrey; y aſſi miſmo, que por ningun caſo, aunque ſe traten diverſas cauſas, no ſe pueda a un Miniſtro ſolo dar licencia en un año, para tomar mas de otro tanto, como emportare el ſalario, que gozare, y que por una cauſa ſola por grave, que ſea, no exceda la tal licencia de doçientos ducados en un año, ſo pena de que el Miniſtro, que excediere en lo uno y en lo otro pague à mi Regio Fiſco lo que huviere rezivido en virtud de dicha licenzia, y otro tanto mas; y en eſta conformidad lo hareys executar, y cumplir; y que ſe regiſtre eſta orden: donde convenga, para que en lo venidero ſe tenga notiçia della por los que os ſucedieren en eſte cargo, para que ſe execute en todo tiempo; y derogo para eſto caſo la orden antigua, que açerca dello ſe dio, quedando para en lo demas en ſu fuerça, y vigor, que aſſi conviene à mi ſerviçio. De Madrid. a 19. de Mayo 1620. Yo el Rey. V. Comes generalis Theſaurarius. V. Marchio Floreſtae Reg. V. Caimus Reg. V. Carolus de Tapia Reg. V. Montoya de Cardona Reg. Vid. D. Philippus de Haro Reg. Caſtrillo Secret.*

19. Maii 1620. Yo el Rey.

PRAMMATICA VI.

QUando ſe tratò aqui de veer, y determinar la Viſita, que por mi mandado hizo en eſte Reyno Don Franciſen Antonio

de Alarcon del mi Conſejo de Indias, de algunos Miniſtros de mi Conſejo de Capuana, cuyas ſentençias ſe os han embiado, ſe deſcubrieron algunos enconvenientes, que ſiguen en la diſpoſicion, y execuçion de algunas Prematicas, y otras coſas particulares, que tocan à mis Miniſtros, los quales obligan à remedio, aſſi por lo que toca a mi ſerviçio, como por el bien publico deſte Reyno; y huviendoſe tratado aqui con la atencion, y cuydado, que conviene, de la forma, que ſe podria dar en el remedio de los abuſos, que en eſte ha havido, he mandado dar las ordenes, que ha pareçido convenir ſobre cinco puntos principales, que aqui yran declarados, paraque de aqui adelante ſe proceda con la entereça, y retitud, que conviene.

Prag. 7. § 4. de offic. Jud

Officiales non ſint arbitri, nec habeant trigeſimam.

1 Primieramente ſiendo prohibido por Prematicas deſte Reyno, que ningun Miniſtro mio pudieſſe ſer Arbitro, y que, quando ſe diſpenſaſſe, que lo fueſſe, non pudieſſe llevar Trigeſima, ſe ha hallado, que mis Virreyes han diſpenſado en eſto, y que los Miniſtros han llevado la dicha Trigeſima en grueſſa cantidad con enconvenientes de conſideraçion; y porque es bien, que ſe eviten de aqui adelante, *Os encargo, y mando proveays, y deys la orden que convenga, paraque ninguno Miniſtro mio pueda ſer arbitrio, y que no puedan diſpenſar en eſto mis Virreys, ſino que en los caſos, que fuere neceſſario, ò convenga, que aya Arbitros, ſe eche en mano de letrados, que no ſean Cenſejeros, ni Miniſtros Togados; y ſi en algun caſo ya diſpenſare en eſto, mi voluntad es, que de ninguna manera ſe pueda llevar trigeſima, ni otro ningun emolumento de qualquier calidad, que ſea, auque precedieſſe diſpenſaçion de mis Virreyes, ſo pena de ſuſpenſion de oficio, y otras penas a mi arbitrio reſervadas y aſſi lo hareys executar vos en vueſtro tiempo, y los, que os ſucedieren adelante en el ſuyos.*

Poteſtas ſolvendi legem Proregi aufertur.

poen. ſuſpenſionis, & alia arb.

Officiales non patrocinentur.

2 En ſegundo lugar ſe ha viſto, que mis Virreys han dado licencia à mis Miniſtros para ſer Abogados de particulares, y que llevan premio por la abogaçia, y aun ſalarios ordenarios cada año, contra las leyes deſſe Reyno, con daño de la adminiſtraçion de la Juſticia; *Y aſſi me ha pareçido ordenar, y proibir abſolutamente debaxo de la miſma pena, que queda declarada en el Capitulo precedente, que ningun Miniſtro mio pueda ſer Abogado de particulares, ni diſpenſar mis Virreyes ſobre eſto, ſino quequede reſervado a mi, y para en caſo, que en alguna cauſa de particular yo tenga por bien diſpenſar, lo he mandado, que en las licencias, que aqui ſe dieren, ſe declare, que las perſonas, a quien ſe dieren, no puedan uſar dellas, ſino tan ſolamente en eſcrivir en ſu caſa, y que a ca ſe limite el tiempo, en que lo puedan hazer conforme pareziere; y con condicion, que no pueda por eſto recevir premio de ninguna ſuerte, y en eſta conformidad dareys la orden, que convenga, para que ſe execute, y cumpla lo referido; revocando luego de todo punto todas las licencias, que eſtuvieren dadas por mis Virreyes, y las, que yo huvirre mandado dar que no huvieron yde con las limitaciones referidas.*

Prag. 2. §. 10. de off. Jud.

poen ead.

Prorex non poteſt aliter mandare.

Compatres Officialium sint consanguinei usque ad tertium gradum nec aliquid recipiant a compatribus. Prag. 8. de Offic.ial.

poen. ead.

3 Lo terçero ha constado, que mis Ministros toman por comprades de sus hijos, ò nietos personas poderosas, que con esta ocasion les hazen regalos de consideraçion; y porque la Prematica, que prohibe estos compadrasgos, non habla con distinçion, *Es mi volumad, que, de aqui adelante, ningun Ministro mio ni sus hijos puedan tomar por compadres sino a parientes suyos hasta el terzer grado* inclusive, *con que dellos tampoco se pueda rezivir ninguna cosa, y assi lo hareys declarar por orden general, para que se execute en todos tiempos debaxo de la peno referida en el dicho Capitulo*.

Officiales feudatarii mercaturam non exerceant, etiam in rebus feudalibus.

Prag. 7. de mercatura.

4 En quarto lugar se ha visto, que los Ministros con ocasiones de massarias, y Tierras, que tienen, se emplean mucho en negociaciones, y arbitrios poco decentes a la dignidad de Ministros, y que con esto se deviertien mucho de la diligençia, que han de poner en sus officios, pretendiendo, que las Prematicas, que prohiben las Mercançias a los Ministros non incluyan las, que ellos hazen en los lugares, y territorios de su jurisdizion para benefizio de sus rentas. Y para quitar qualquiera confusion o dudas, que en esto pueda haver de aqui adelante; *Quiero, y es mi voluntad, que, de aqui adelante, ningun Ministro mio pueda hazer grangerias en sus Tierras de ningun genero de cosa, sino que si tuvieren debesas, y bosques los arienden con declaracion, que, si dichos Ministros quisiessen hazer labrar sus proprias tierras, lo puedan hazer, y vender sus frutos; y que en caso, que algun año no hallassen qui en tomasse a renta sus debesas, y bosques, y fuesse necessario comprar ganado, que los pazian, por no perder el fruto dellos puedan mis Virreyes concederles licencia para ello por el dicho año, con que no ayan de tener mas ganando de aquel, que pudieren apacentar en sus mismas debesas, y bosques; y assi ordeno, y mando lo hagays executar, y cumplir debaxo de las mismas penas referidas en los capitulos antecedentes*.

poen. ead.

Super faciem loci accedat unus Judex. & quando opus erit cum Fisci Patrono.

5 Lo quinto, y ultimo se ha conoçido, que en ocasion de vista de ojos suelen andar una, y dos salas enteras a esto, con grandissimo daño de las partes sin necessitad, pues con un solo Consejero se puede suplir. Y para evitar estos enconvenientes: *Ha pareçido conveniente, que, de aqui adelante, vaja un solo Consejero a dicha vista de ojos con el Fiscal, si fuere necessario por el interes de mi Regio Fisco, y que el Consejero, que huviere de salir, sea uno de los Juezes originarios de la Rota, donde passa la causa, el, que vos ò mis Virreyes, que adelante fueren, nombraredes con consulta del Presidente del mio Consejo de Capuana; y en caso, que las partes quieren, que sea mayor el numero, puedan los dichos mis Virreyes dispensar con acuerdo de mi Consejo Colateral, que vayan, y en esta conformidad hareys, que se execute, y cumpla de aqui adelante lo contenido en este Capitulo, y los demas queda referido en los demas Capitulos desta mi orden: dando la orden, que convenga para que se observe, y guarde lo contenido en ellos debaxo de las penas enpuestas, y declaradas para los, que lo contrario hizieren, y para que en todo tiempo se tenga notiçia desta mi orden por vuestros sucessores, y sea notoria à todos mis Ministros, dareys orden, paraque se registre en los Tribunales desso Reyno, y donde mas vieredes, que sea necessario, que yo serè muy servido, que esto haya la puntualidad, que conviene, para que se evitan los inconvenientes, que de lo contrario han resultado, y mis Ministros vivan con la decençia, y retitud, que es justo. De Madrid 18. de Mayo de 1625. Yo el Rey. Señalada, y firmada del Presidente, y Regentes del Supremo Consejo de Italia. Matienço Secretario. Concuerda con su original, salvo mejor comprobazion. Fecha en Napoles a 18. de Julio 1625. Domingo de Gaztelu, y Gamboa. In volumine Regiarum Literarum in R. Cam. f. 266.*

Protex potest consio Collateralis Consilio aliter mandare.

poen. ead.

18. Maii 1625. Yo el Rey.

PRAMMATICA VII.

Ordines circa Carcerarios hujus Civitatis. Vide pra. 36. de off. M. Just.

ESsendo rimasta servita S. E. inviarci ordine per Collaterale del tenor seguente, *videlicet*.

Carolus Dei Gratia Rex. Illustres, & Magnifici Viri Collateralis Consiliarii Regii, fideles dilecti. Essendoci state rappresentate da' poveri Carcerati le grandi estorsioni, che si commettono da' Carcerieri di questa Fedelissima Città, in danno di detti Carcerati, facendo loro pagare più di quello che stà disposto dalle Regie Prammatiche, come ancora il *jus capturae*, e lampana, tutto inventato da detti Carcerieri; e spesse volte succede, che pagandosi, da detti Carcerati il debito, restino poi per pagare quello, che non debbono a' Carcerieri, e che, essendo nell'anno 1670. emanati Bandi per detto effetto, e che solamente si pagassero grana tredici, e cavalli quattro pel portello; Con tutto ciò, non si è data la debita esecuzione; anzi gl' istessi Carcerieri hanno esatto più di quello, che stà ordinato in detti Bandi, e nelle Regie Prammatiche, supplicandoci della rinnovazione di detti Bandi, e quegli affiggersi in marmo a spese de' supplicanti, e commettersi a qualche Ministro l' osservanza di detti Ordini, con eseguirsi le pene della contravvenzione. E consideratosi da Noi il tutto nel Regio Collateral Consiglio, ci è paruto far la presente, colla quale "
„ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate
„ fare rinnovare i suddetti Bandi emanati di
„ ordine nostro nel predetto anno 1670. e
„ quelli fare affiggere in marmo sopra le por-
„ te di dette Carceri, ed imporre rigorose
„ pene per l' esecuzione di quegli. Incarican-
„ do colla presente al Magnifico Regio Con-
„ sigliere D. Ottavio Capece Scondito Capo
„ di Rota di cotesta Gran Corte, che visiti
„ tutte le Carceri Civili, e facci chiudere, e
„ terrapianare tutti quei luoghi sotterranei,
„ che vi hanno introdotto secretamente, sot-
„ to colore di Criminali, e che per gli ordi-
„ ni, che occorreranno sopra questa materia,
„ debba servirsi del Regio Scrivano di Man-
„ damento Tommaso Cuomo, e così eseguirete,
„ atteso che tal' è nostra volontà ". *Datum Neap.*

Vt in pra. 5. de Visit. seu recens. & pr. seqq.

Neap. die 30. mensis Octobr. 1680. El Marques de los Velez. Carrillus R. Calà R. Don Dominicus Emmanuel Cioffi Segr. Comus.

Ed essendosi fatta di nuovo instanza per parte di detti poveri Carcerati, acciocchè dovessimo provvedere sopra l'esposto, in conformità del preinserto ordine di S. E. Però volendo rimediare a detti inconvenienti, ed avendo riconosciuto il menzionato Bando emanato sotto gli 11. di Febbrajo del 1670. abbiamo fatto il presente Bando, col quale " Si ordina, „ e comanda a tutti, e quali si vogliano Carcerieri, Sottocarcerieri, e Scrivani delle Carceri di questa Fedelissima Città, tanto Regj, „ come Baronali, come di qualsivoglia Tribunale, che, da oggi in avanti non debbano ricevere da qualsivoglia Carcerato, che „ vada per qualsivoglia causa, solo che grana „ tredici, e cavalli quattro, a tempo della loro scarcerazione, conforme dispone la Regia Prammatica, e detto Bando, nè debbano ricevere altro, sotto pretesto di cattura, lampana, ed altro, e questo non solo „ sotto le pene contenute in dette Regie Prammatiche, ma ancora sotto pena a' trasgressori di due anni di esilio, privazione dell' „ officio, e che non mai più lo possano esercitare, e di quattro tratti di corda; Ed acciocchè i detti ordini inviolabilmente si osservino e non si possa allegar causa d'ignoranza; abbiamo ordinato, che il presente „ si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città; ed ancora il tenore di essi „ si scolpisca in marmi, e quelli si collochino nelle porte di ciascheduna delle Carceri „ di questa Città, in esecuzione del suddetto „ ordine di S. E. e suo Collateral Consiglio ".

poen. exilii per biennium privat. off. & 4. ictuum funis.

Nap. a 28. di Gennajo del 1681. D. Joseph. Delitala, y Castelvi R. M. C. V. Gallianus Capycius Scondisus. Paladinus. Ulloa. Bartolinus. V. Fiscus. Comus Secr. Thomas Comus Reg. a Mand. Scriba, & Act. assumpt. per S. E. & Reg. Coll. Cons.

28. Janu. 1681. M. C. V.

PRAMMATICA VIII.

Jus Sententiae quando, & quibus casibus exigi debeat.

POr parte de essa mi Fedelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado el Memorial del tenor siguiente. *Sacra Cesarea Cattolica, e Real Maestà*. La Fedelissima Città, e Regno di Napoli umilissimi Vassalli di V.M.C. supplicando espongono, come è giusto, e convenevole, che a' Regj Ministri, ed in particolare del S. C. di S. Chiara, che di continuo travagliano per lo servizio di Dio, e del Re Nostro Signore, e beneficio di questo Pubblico, abbiano giusto, e convenevole salario per loro decoroso mantenimento, il che sommamente influisce alla buona, e retta amministrazione della giustizia, altrettanto è disconveniente, e di poco decoro di sì Supremo Magistrato, il sentirsi spesso far questioni, e doglianze da' litiganti, che il pagamento di detto salario, seu di parte di esso costituito in aumento dell' antico salario con l' esazione dell' uno, e mezzo per cento, in vigore di Carta Reale de' 23. Dicembre dell' anno 1627. inserito nella *Prammatica 29. de officio S.R.C.* giusta l'ultima impressione dell'anno 1682., del qual diritto, anche apparisce fatta menzione nella *Prammatica 21., e 7. de Vectigalibus* nella Supplica data dal Fedelissimo Popolo, si faccia difformemente di quello fu ordinato, e stabilito in detta Carta Reale, e nelle dette Prammatiche, nelle quali il pagamento suddetto a' litiganti s' impone *de las Sentencias, y Decretos difinitivos, que tubieren execuzion*, nel medesimo S. C., e dal tempo di detta esecuzione per quella parte solamente, che l'esecuzione ne siegue, qual inconveniente essendosi anche conosciuto, e considerato da questa Fedelissima Città per mezzo della Deputazione de' Capitoli, se ne fece rappresentazione all'Illustre Vicerè nell' anno 1679., e finalmente lo Spettabile Visitatore Generale di questo Regno Reggente Danese Casati nell' ultima visita generale, si stimò in obbligo di farne particolare rappresentazione alla Maestà del Re Carlo II., che è in Cielo, in vigor della quale nacque l' infrascritta risulta, e Carta Reale inserita nella Prammatica 13. *Por Real Despacho de 23. de Deciembre del 1627. esta dispuesto, que todas las Sentencias, y Decretos diffinitivos, que tubieren execuzion, se lleve ducado y medio de cada cien ducados, que llaman* Jus Sententiae, *que se ha de pagar una parte del salario destinado à los Consejeros, porque sobre la destribucion, y cobranza de este* Jus Sententiae, *expressa el Visitador algunos abusos. He resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) deis orden, paraque se observe puntualmente la referida Carta del año 1627., y la Pandecta, que hay en esto, y que quando occurriese alguna duda, y en qualquier otro caso, que se ofrezca difficuldad, se remita su decision al Presidente del mismo Consejo, encargandole mucho en ello la conzienzia para la declaracion de lo que fuere justo, sin embargo de qualquier costumbre en contrario, y tambien os ordeno hagais, que este* Jus Sententiae *no se pague en otra mano, que en la del Segretario formalmente, y de modo, que todos los Consejeros tengan su parte aunque ausentes, enfermos, y de extra Rueda, y no se pueda disponer de porcion alguna à titulo de darse à los herederos de algun Consejero difunto, ò con qualquier otro pretexto, se antes no se hubiere propuesto, y determinado el punto en el Consejo unidas las Ruedas, ò alomenos la mayor parte de ellos, ni tampoco se cobre el* Jus Sententiae, *quando se haze el deposito del prezio, ò Arendamiento del Patrimonio sino quando se libra, precediendo conocimiento de causa*. E di più nell' istessa Carta Reale si aggiunge l' infrascritto Capitolo concernente l' istessa materia *Añade el Visitador, que por los Decretos de interponer autoridad à Contrahentes notables, y de dar util, y expediente à algun acto, ò contracto, pues en semejantes casos ò no occurre conocimiento de Causa, ò si occurre es superficialmente: se podria taxar el* Jus Sententiae *en la mitad, y que lo mismo se podria hazer en quanto à los Decretos de aprovacion de Empleos dechos, ò para darse con dinero vinculado; y sobre estos dos casos, antes de tomar Yo resolucion. He tenido por bien en-*

cargados (como lo hago) me informeis con vuestro parezer de lo que se os ofreziere en esta razon, aviendo oido al Presidente del S. R. C. Attenti i quali ordini Reali, e Prammariche tal diritto non può esigersi da qualunque sorta, e specie di Decreti; Se non che solamente dalle sentenze, e da' Decreti diffinitivi, e che abbiano ottenuta l' esecuzione nel medesimo S. C. nel tempo dell' esecuzione, e per quelle parti, che abbiano l' esecuzione suddetta, nè tampoco può esigersi, quando *se haze el deposito del prezio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra, precediendo conocimiento de causa*. E perchè anche dopo gli ordini Reali suddetti nella Città si sono intese doglianze da' litiganti che la pratica sia diversa, nè ridonda al decoro del Magistrato così supremo l' esazione suddetta nella forma, che si fa, e per altro per tal via quasi mai vengono ad avere gli scudi 400. l'anno loro aumentati. Perciò supplicano istantissimamente a compiacersi di supplicare, come più volte a suppliche della Città si è praticato da' Serenissimi Re di questo Regno, ed in specie della Gloriosa Memoria del Re Filippo II. delle reali rendite di questo Regno, ora esentato di molte spese contenute, che prima si poteano col pagamento di detti annui scudi 400. effettivi per ciascheduno de' Regj Consiglieri del S. C. di S. Chiara, acciò abbiano dalla Regia Corte l' intero pagamento del soldo di scudi 1000. per ciascheduno, giusta il Capitolo 32. del Re Ferdinando de' 26. Ottobre 1496., e 53. del Gran Capitaao di que' de 15. di Maggio 1503. ed il Capitolo, 63. del Re Cattolico de' 30. Gennajo 1507., e si toglie a' litiganti questo peso pur troppo gravoso dell' uno, e mezzo per cento, il che riuscirà di grandissimo consuolo non meno del pubblico, che degl' istessi Ministri, e pendente l'assegnamento da tarsi loro dalla Regia Corte del detto supplimento di soldo in luogo dell' uno a mezzo per cento, ordinate, e dichiarare che si debbano inviolabilmente osservare i suddetti ordini Reali contenuti nella detta Prammatica *79. de Offic. S. R. C.*, e nella detta Prammatica 13. *de Official., & aliis quae eis probibentur*, ed il tenore di detto §. 7. della Prammarica 21. *de Vectigal.*, seu del Memoriale del Fedelissimo Popolo, giusta la loro serie, contenenza, e tenore, senza ammettersi spiegazione, interpretazione, o esenzione veruna in pregiudizio di quelli, con restare dichiarato il punto dell'esazione per la sola metà del diritto, e non altrimenti per gli Decreti dell' interposizione dell'autorità a' contraenti non abili; abbonamenti di compre, di dichiarazioni di utile, ed espediente alcun' atto, o contratto, licenza di spedirsi, o consegnarsi copia, o fede del Preambolo della G. C. della Vicaria, ed il farsi l' esazione del diritto, non altrimenti quando si faccia il deposito, o l' affitto; ma quando siegue la liberazione precedente cognizione di causa, attenta la forma della suddetta risulta di visita, e facendosi il contrario possano essere astretti alla restituzione dell' indebito esatto, come agl' interessi, ed anche esser tenuti nella Regia visita generale. E se bene tutto ciò fosse sufficiente, acciò in avvenire venghi a pagarsi il diritto suddetto ne' soli casi di sentenze, e Decreti diffinitivi, ed in tempo della loro esecuzione, e non prima, ch' è uniforme a' detti ordini Reali, ed alla Regia Prammatica sopra ciò emanata: nientedimeno acciò qualunque abuso introdotto per l' autorità di detti Regj Ministri, e per la subordinazione de' litiganti resti totalmente abolito. Si supplica a dichiarare, che per Decreto diffinitivo s' intenda quello, dato termine ordinario, e non sommario, com' è di ragione, non potendosi mai dire Decreti diffinitivi interposti in termine sommario, dovendo poi seguire i Decreti diffinitivi, dato termino ordinario, che pongono fine al negozio, come sono tutt' i Decreti interposti in causa di possessorio, ed altri simili, dove poi dee nascere il Decreto diffinitivo nel petitorio, che molte volte s' interpone contrario a chi ha ottenuto nel possessorio, e con ciò in una causa si pagarebbero due diritti, e successivamente per maggior spiegazione dichiarare, che non possa esigersi detto diritto, quantunque dal S. C. s' interpone Decreto, che la Vicaria consegni copia, o fede di Preambolo da quella interposto, e che veniva impedita la consegna per inibizione fattale dal S. C., così quando s'interpone qualunque Decreto ordinante il pagamento, o sia liberazione degli effetti del debitore in via esecutiva, e dal deposito fatto in Consiglio una volta esatto detto diritto ne' casi, che li viene permesso d' esigerlo da Sentenza, o Decreto diffinitivo come sopra per qualunque altro litigio, che accadesse sopra il medesimo deposito, non possa esigersi altro diritto, che in tutt' i Patrimonj dedotti nel S. C. ad istanza de' Creditori, o casi simili, non possa esigersi detto diritto, quando si presenra il deposito, che perviene da' frutti, o prezzo della roba venduta del debitore, ma si debba esigere a tempo, che se ne fa la liberazione al Creditore, che ha avuto bisogno per l' acclarazione del suo credito di Sentenza, o Decreto diffinitivo, dato termine ordinario, ma non di quello, che tenea la via esecutiva; che per tutte le cause fra le parti transatte prima di venirsi alla Sentenza, e Decreto diffinitivo non possa pretendersi detto diritto, anche se poi per esecuzione di detta transazione si venisse in Consiglio per la liberazione di qualche danaro, che per occasione di detta lite si ritrovasse depositato, e così anche debba praticarsi ne' Decreti, che s' interpongono per l' abbonazione di compre, o di essere espediente di fare qualche transazione, od altro contratto, che vi necessita l'autorità, del Giudice, mentre questi nè pure sono Decreti diffinitivi, e ciò non ostante che nella suddetta risulta di visita si fosse rappresentato alla Gloriosa Memoria del Re Carlo II., che entrando nell' interposizione de' Decreti qualche volta piccola cognizione di causa, potesse esigersi detto diritto per metà, atteso questo non fa, che resti adempito agl' aorichi ordini Reali spediti a tempo, che fu stabilito detto diritto,

to, ch'ebbe il suo fondamento sul riflesso, che detto *Jus Sententiae* fosse premio della Vittoria, che ottiene ciascuno de' litiganti, tanto che chi succumbe, quando dovesse pagare le spese, non è tenuto di risare detto *Jus Sententiae* alla parte, che ha guadagnato per esser premio della Vittoria di detta causa, se non quando nasce la Sentenza, o Decreto diffinitivo, dato termine ordinario, che non aspetta dopo se altra Sentenza, o il Decreto diffinitivo, e facendosi il contrario ne' casi suddetti, o altri simili, che potessero accadere, possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto: così per lo ricorso, che possa farsi al Presidente del S. C. Giudice destinato in caso di aggravio, come anche restino tenuti alla Regia Visita Generale. *Y vista su Istancia, y en consequencia de quidar, mirando la forma mas propria de consolar à essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno en quanto à la exaction del derecho de las Sentencias. He venido por abora encargaros, y mandaros (como lo hago) prevengais lo conveniente, para, que en el interim se observen inviolablemente las Ordenes, que estan dadas por los Reyes mis Predecessores, no solo en lo que mira à la exaction del* Jus Sententiae, *sino tambien por lo que toca à todas las Sportulas, y otros qualesquiera arbitrios, que se exigen por los Presidentes de essa mi Regia Camara dela Somaria; Y haciendo, que se practique assì precisamente, y que se publique, y sepa mi benignissima Real propension en orden à alivar à esse mi Fidelissimo Reyno de la dicha exaction del derecho de las Sentencias: Pues por las reflexiones, y motivos justos, que para elly concurren, prozede assì de mi Real voluntad; este Despacho se registrerà, y noterà en las partes aonde convenga, para su mas exacto, y entero complemiento. De Viena à veinte, y siete de Junio de mil setecientos, y diez, y seis. YO EL REY. Locus Sigilli ✠ Vidit Archiep. P. Alvarado, & Colomo Segret. Vidit Rofrani. Vidit Montagnani Regens. Vidit Aguirre Regens. Vidit Bolaño Regens. Vidit Cugna Regens. In Diversorum Decimo Tertio, fol. 55.*

Die 28. mensis Septembris 1716. Neap.

Illustriss. & Excell. Vicerex, Locumt. & Capit. Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae Regales Literae S. Caesareae, & Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur. Gaeta Regens. Miro Regens. Mazzaccara Regens Ulloa Regens. In Lit. S.M. 13. fol. 20. De Januario. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Scr.

E L R E Y.

Illustre Conde de Daun Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro, de mi Consejo Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

POr parte de essa mi Fedelissima Ciudad, y Reyno se me hà presentado un Memorial del tenor siguiente. *Sacra Cesarea, Castolica, e Real Maestà.* La Fedelissima Città, e Regno di Napoli Vmilissimi Vassalli di V. M. C. supplicando espone, come sin dall'anno 1716. si presentò Supplica a V.M.C. qualmente da quel S.R.C. si esigeva il diritto del *Jus Sententiae* in molti casi, che non vengono descritti dalla Carta Reale de' 23. Dicembre del 1627. inserita nella *Prammatica 79. de Officio S.R.C.*, come anche da quel Tribunale della Regia Camera, si praticava nell'esazione del diritto de' Cristalli, e Vitelle con gran pregiudizio de' poveri litiganti; In vista di che si degnò la M. V. C. sotto i 27. Giugno del detto anno 1716. ordinare, che si osservasse con esattezza quello, che viene ordinato colla suddetta Carta Reale nella citata esazione, ma perche non viene la suddetta forma osservata, e si continua nel primo abuso, del che si sentono continui riclamori de' poveri litiganti, per tanto supplica divotamente la gran giustizia di V. M. C. comandare, che con effetto si osservi la forma stabilita nella suddetta Carta Reale, e Prammatica *79. de Officio S. R. C.* così in detto Tribunale, come in quello della Regia Camera, che oltra d'esser giusto, lo spera dalla Clemenza di V.M.C. *Y vista su instancia he venido engargaros, y mandaros (como lo hago) que en execucion de lo que està mandado por mis Autecessores Reales Ordenes sobre lo que contiene el preinserto Memorial, prevengais con particular encargo al Regente Presidente del Consejo de S. Clara, y al Regente Logarteniente de lo Regia Camera, que valen sobre precisamente se observe la disposicion espresada en la Carta Real, y Pragmatica, que se citan en el mismo Memorial, como en ellas se contiene; Que assì combiene à nuestro Cesareo Real servicio, y procede de nuestra voluntad, De Viena diez, y nueve de Marzo de mil setecientos, y diez, y ocho. YO EL REY. Locus Sigilli ✠ Vidit Archiep. P. Alvarado, & Colomo Secret. Vidit Rofrani. Vidit Aguirre Regens. Vidit Bolaño Regens. Vidit Positanus Regens. Vidit Morras Con. In diversorum vigesimo primo, fol. 116.*

Die 4. Mensis Martii 1718. Neapoli.

Illustris. & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, mandat, quod retroscriptae Regales Literae Suae Caesareae, & Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur, & dentur ordines. Gaeta Regens. Ulloa Regens. Alvarez Regens. Giovine Regens. In Lit. S. M. 14. fol. 22. De Januario. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Scr.

(†) PRAMMATICA IX.

Carolo Rege. Vectigal de forma litium & Jus Sententiae dicitur, quod antea pro bene re supplemento Regiis Officialibus cedebat, aerarium in fiscum redit; aucto Officialibus Sala-

CARLO III. per la grazia di Dio Re delle Spagne, delle due Sicilie, di Gerusalemme, delle Indie &c. Arciduca di Austria, Duca di Borgogna, e di Milano &c. Conte di Aspurg, di Fiandra, del Tirolo &c. Essendo venuti in chiara notizia del non esser generalmente i salarj dalle Leggi de' nostri Predecessori assegnati per gli Ministri della Giustizia e dell' Azienda della Sicilia Citeriore, o

sia

rio. Haec lex lata antequam Rex a Neapoli discederet; quum & Hispanarum Rex, post mortem Ferdinandi Fratris esset salutatus.

sia Regno di Napoli, corrispondenti alle urgenze del trattamento, che la decenza de' presenti tempi richiede; abbiamo risoluto di eseguire prima di lasciar i Regni delle Sicilie di stabilire tali salarj in modo, che ciascuno de' Ministri suddetti possa con essi aver un bastante mantenimento, e proporzionato al rango della rispettiva sua classe.

Al Reggente della G. Corte della Vicaria vogliamo, che si dia il salario di dugento ducati il mese; a' Capiruota del Consiglio di S. Chiara cento trentatre; a' Consiglieri cento e sedici, in modo, che la Tesoreria generale paghi tal salario tutto, e ad essa in avvenire s'introiti tutto il denaro, che finora si ripartiva a' Consiglieri per *jus sententiae*, e per nullità; a' Giudici di Vicaria cinquantotto ducati; agli Avvocati Fiscali della G. Corte sessantasette, siccome a quello de' Poveri. Al Luogotenente della Camera, ed a tutt'i Presidenti, ed Avvocati Fiscali di essa vogliamo, che dalla stessa Tesoreria Generale si paghino i salarj, e ad essa Tesoreria s'introitino i diritti, che si dicono de' Cristalli, Vitelle, la metà delle Declaratorie, che ora si deposita per distribuirsi tra tutt'i Ministri Camerali; lasciata l'altra metà al Razionale, Prorazionale, e Segretario, come si usa: i quali diritti finora sono stati distribuiti in conto di soldo agli stessi Ministri. I salarj de' Ministri Camerali vogliamo, che in avvenire sieno rispetto al Luogotenente dugento cinquanta ducati il mese; riguardo a' Presidenti cento venticinque; agli Avvocati Fiscali Togati cento trentatrè. Lo stesso vogliamo, che si dia a' Fiscali di Cappa corta presenti Sarno, e Colangelo, duranti le loro vite, e per grazia speciale; poichè i loro Successori dovranno godere il salario di cento ducati il mese; a' Subalterni, i quali sono presentemente ammessi a goder tali diritti di Vitelle, e Cristalli, e Declaratorie, vogliamo, che si determini per coacervazione di dieci anni; e quello, che risulta d'annuale e mensuale, si paghi parimente loro dalla Tesoreria generale: ben inteso, che a' Razionali dee rimanere la participazione di ducati venti per ciascuno in ogni anno de' Cristalli di Maggio, come gli hanno avuti per lo passato; quali in avvenire si daranno loro dalla Tesoreria Generale. Vogliamo che dalla Tesoreria Generale ancora si paghino settecento ducati annui a quelle Persone, alle quali abbiamo concesso il diritto di percepire l'emolumento di Declaratorie, Cristalli, e Vitelle duranti le loro vite, siccome quattrocento ducati a quelle, alle quali abbiamo conceduto il *jus sententiae* del Consiglio di S. C. parimente duranti le loro vite. A' Presidi Provinciali vogliamo, che per salario mensuale si diano ottantatre ducati, e trentatre agli Auditori, ed Avvocati Fiscali. Questa nostra ordinazione vogliamo, che si osservi per Legge, la quale sarà sottoscritta da Noi di nostra mano, suggellata col nostro suggello, referendata dal nostro Segretario di Stato del Ripartimento di Stato, e ricevuta dal nostro Viceprotonotario il Presidente del Consiglio, e la di lui recezione riferendata dal Segretario della Nostra Camera di S. C. *Napoli 29. Settembre* 1759. *YO IL RE*, *Bernardo Tanucci*. *Vidit Danza Praef. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis. Pubblicata a di 9. Ottobre* 1759.

1759.

DE VAGABVNDIS, SEV ERRONIBVS

TITVLVS CCXXXVI.

PRAMMATICA PRIMA.

Errabundi homines quomodo intelligantur.

Inserta in pr. 9. sal.

Sendo cosa notoria, che la maggior parte de' delitti, tanto in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, quanto per tutto il Regno, si commettono per le persone vagabonde, le quali non attendono ad esercizio alcuno, e sebbene per Prammatica sta proveduto, ed ordinato quello, che si ha da eseguire contra simili vagabondi, e loro sta imposta la pena, che hanno da incorrere, e sta dichiarato chi sono quelli, che si hanno da intendere per vagabondi.

Siamo stati informati, che molti per non essere dichiarati per tali, e per evitare le pene contenute in detta Prammatica, fanno arte, lavorano nelle botteghe di alcuni Maestri uno, o due giorni della settimana, e con questo fuggono il titolo di vagabondi, non ostante, che realmente ci sieno. E volendo in questo provvedere; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, ampliare la detta Prammatica, per evitare la frode predetta; e perciò „ Ordiniamo, e comandiamo, tanto agl' Illu„ stri, Spettabili, e Magnifici Gran Giusti„ ziere del presente Regno, Reggente, e Giu„ dici della Gran Corte della Vicaria, quanto „ agli Officiali delle Regie Udienze, e degli „ altri

„ altri Tribunali, Regj, e Baronali di questo predetto Regno, che capitando nelle loro maoi alcuni, come vagabondi, pretendendosi che non ci sieno, per causa, che facciano arte, e che abbiano lavorato, e lavorino nelle botteghe d'alcuni Maestri; se non faranno constare per gli predetti Maestri, e loro Lavoranti, che di continuo hanno lavorato nelle botteghe ne' giorni di lavoro, purchè non sieno stati legittimamente impediri, debbano procedere contra di loro come vagabondi, con punirgli, e castigarli delle pene contenute in detta Prammatica irremisibilmente, osservandosi, ed eseguendosi anche nel resto *ad unguem* la forma, e'l tenore della Prammatica predetta, che tal'è nostra determinata volontà ".. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 20. *Martii* 1586. *D. Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. V. Berrigamus Proreg. Bastida de Muñatones Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 133.

poen. ead.

20. Mart. 1586. D. Pedro Giron.

PAMMATICA II.

Condemnati ad Regias triremes, & postea completo tempore liberati, debent infra octo dies dare operam & vacare alicui exercitio, alias procedatur contra ipsos, tamquam errabundos.

A Nostra notizia è pervenuto, che per molti di coloro, che sono usciti delle Regie Galee, per avere già finito il tempo delle loro condannazioni, si è incominciato a commettere alcuni furti, ed altri delitti, in danno de' sudditti di S. M.; al che volendo Noi rimediare, come conviene, acciocchè per l'avvenire non si commettano simili eccessi; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collaral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando per lo quale " Ordiniamo, „ e comandiamo, che tutti coloro, che sono usciti, ed usciranno delle dette Regie Galee, per avere già finito il tempo delle loro condannazioni, come di sopra se fra'l termine di giorni otto, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente a rispetto di coloro, che si ritrovano usciti, e degli altri, che usciranno per l'avvenire fra il medesimo tempo, computando dal dì, che loro sarà data la libertà, non eserciteranno alcune arti, o non si porranno a servire padroni, o non staranno in detti esercizj, o servizj, o non terranno entrate, con che possanno vivere,. si debba procedere contra di essi alla pena stabilita per la Regia Prammatica, così come si procede contra de' veri Vagabondi. „ Ordinando con questo al Reggente, ed a'Giudici della G. Corte della Vicaria, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, e contra de' trasgressori procedere alla pena predetta. *Datum Neapoli die* 25. *Januarii* 1611. *El Conde de Lemos. Vid. Costantinus Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vidit Montoya Reg. Andreas de Salazar Secret.*

Poen. ead.

25. Janu. 1611. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA III.

Reviviscit Pragmat. contra errones.

NEgli anni passati, & *proprie*, nel 1585. in tempo del governo dell'Illustre qu. Duca d'Ossuna allora Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno, furono di suo ordine fatti, e pubblicati Bandi circa i Vagabondi, e disutili, per osservanza de' Bandi latti in questa materia dall' Illustre quond. D. Perafan de Ribera allora Vicerè in questo Regno, del tenor seguente, *videlicet*.

Confirmata per pr. 19 de armis §. 5. & vide pra. 5. inf.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX &c. Bando, &c. Si è conosciuto per lunga esperienza, che la maggior parte de' delitti gravi, ed enormi, come sono omicidj, assassinj, ed altri maleficj, che succedono nella Città di Napoli, ed in tutte l'altre Città, Terre, e Castella del Regno, si causa per la moltitudine, e copia delle persone oziose, e vagabonde, che di continuo confluiscono, e si ricettano io quelle. Dalle quali non solo procedono mali precetti, e mali esempj con depravazione, e corruttele di buoni costumi, ma ancora ne nascono ogni giorno occasioni a' sudditi di S. M. e comodità di commettere i detti delitti, e maleficj, in grandissimo disservizio di N. S. Dio, di Sua Maestà, e dispregio della giustizia. Al che volendosi opportunamente provvedere, come conviene, per tenore del presente bando " S' „ ordina, e comanda, che tutte quelle persone esterne, e forestiere, di qualsivoglia stato grado, e condizione si sieno, che al presente si trovano nelle Città, Terre, e Castella del Regno, lequali non fanno arte, officio, od esercizio alcuno, debbano, e ciascheduna di esse debba, frà il termine di tre dì, dopo la pubblicazione nel presente Bando sfrattare, e partire da dette Città, Terre, e Castella; altrimenti, passato il detto termine, ed essendo trovate, saranno prese come vagabonde, e delinquenti, e s'intendano condannate, siccome per lo presente bando *ex nunc pro tunc*, si condannano per anni cinque in Galea, o più, o meno, o altra pena ad arbitrio nostro; e tutti coloro, che dopo la pubblicazione del presente bando verranno io dette Città, Terre, e Castella per alcun' arte, mercanzie, o per istare a padrone, infra il medesimo tempo di tre dì, debbano effettuare, e continuare, o veramente sfrattare, e partirsi, sotto la predetta pena, e così ancora tutti coloro, che al presente si trovano esercitare arte alcuna, o fare altro esercizio, o stare a padrone, e dopo la pubblicazione del presente bando cesseranno, o maocheranno di esercitarla, o di stare a padrone, fra il medesimo tempo di tre dì debbano ritornare ad esercitare dett' arte, ed esercizio, o trovarsi padrone, o veramente sfrattare, *ut supra*, sotto la medesima pena.

Poen. trir per quinquen. aut alia arbit.

Poen. ead.

Poen. ead.

2 " E quelli, che tanto avanti la pubblicazione del presente bando saranno venuti, „ quanto dopo verranno per negoziare, debbano, e ciascuno di essi debba, fra'l detto termine di tre dì comparire avanti il Capitano, *seu* Officiale, che *pro tempore erit* in ciascuna di dette Città, Terre, e Castella, e dargli particolar notizia di sua persona, chi è, e da dove, e donde viene, e la causa, perchè è venuto a negoziare, e dove si ricetta, altrimenti, se dopo detto termine, sarà ritrovato, e preso alcuno, che contrav-

„ verrà

„ verrà, che non sia venuto per negoziare, o
„ vero, che finito il negozio fra il detto ter-
„ mine non sia partito, e sfrattato, *ut supra*,
„ incorra nella medesima pena. Similmente se
„ alcuno fra'l detto termine fosse comparso, e
„ dichiarato aver da negoziare, e poi si tro-
„ verrà il contrario, cascherà alla pena predetta;
„ notificando ancora, che se alcuno di qualsi-
„ voglia grado, stato, e condizione si sia, af-
„ fermerà, alcuna persona essere suo servitore,
„ o stare a suoi servizj con salario, o a suo
„ pane, e poi si troverrà non esser la verità,
„ in tal caso, se quegli, che l' affermerà, sarà
„ nobile, incorra nella pena d' once cinquanta,
„ e di due anni di relegazione in Lipari, e se sarà
„ ignobile, nella pena predetta d' once cinquan-
„ ta, e di dieci anni di Galea, ed altra pena
„ a nostro arbitrio riservata, come fautore di
„ persona malefica, o atta a far male, e nella
„ medesima pena incorrano tutti coloro, che
„ terranno nelle loro case, abitazioni, o altro
„ luogo occulto alcuna persona, e starà senza
„ darne notizia subito fra i tre dì al detto
„ Officiale; ed a qualsivoglia persona, che ri-
„ velerà a' detti Officiali, o Governatori della
„ Provincia alcuno, che contravverrà al soprad-
„ detto bando, e che perciò sia preso, e con-
„ dannato, si daranno scudi due di beveraggio
„ per ciascheduno. *Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum Neapoli die* 27. *Junii* 1559. *D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Joannes de Soto Secret.*

Poen. ead.

Poen. ead.

Poen. unc. 50. & relegat. per biennium, vel triremium per decennium, & alia arb.

Poen. ead.

27. Junii 1559. D. Perafan.

Comprehenduntur Neapolitani.

3 E perche nel presente Bando non s' intendeano se non persone esterne; e forastiere, e non Napoletani, i quali non teneano robe, nè esercizio, nè officio, nè modo alcuno di vivere, e sostentare la spesa, e vivendo dissolutamente senza far' esercizio, nè arte alcuna, e similmente intendiamo, che la maggior parte de' delitti si commettono per detti vagabondi Napoletani. Per questo per lo presente Bando,
„ Si dichiara, che in questa Città di Napoli
„ s' includano in detto Bando, non solo i det-
„ ti vagabondi esteri, e forestieri, ma ezian-
„ dio quei, che sono Napoletani, ancorchè te-
„ nessero, o veramente avessero moglie, e non
„ tengono roba, ed entrata, colle quali possa-
„ no vivere, nè fanno arte, nè officio, nè eser-
„ cizio in modo alcuno, col quale possano so-
„ stentarsi. E di più vogliamo, che i predetti
„ vagabondi si partano da questa Città di Na-
„ poli, fra'l termine di tre dì, dopo la pubbli-
„ cazione del presente Bando, come per lo
„ preinserto Bando, si ordina, e comanda, e
„ fra quindici dì abbiano da uscire del Regno
„ sotto le pene in detto preinserto Bando con-
„ tenute ", *Datum Neapoli die* 28. *Septembr.* 1560. *D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secret.*

28. Sept. 1560. D. Perafan.

Comprehenduntur omnes in quocumque loco.

4 Ed essendo stati informati, che il sopradetto Bando non si osserva così inviolabilmente come converrebbe, ed è stato ordinato; ed essendo l' intento nostro, che si osservi; " Dicia-
„ mo, ordiniamo, e comandiamo, che debba
„ inviolabilmente osservarsi, giusta la sua con-
„ tenenza, e tenore. Con dichiarazione, che
„ nelle Città, Terre, e Castella del Regno s'
„ includano quei, che sono de' medesimi luo-
„ ghi, che sono vagabondi, nel modo, che sta
„ dichiarato per lo predetto preinserto Bando,
„ che vi sieno inclusi i Napoletani; tal che deb-
„ ba osservarsi in ogni luogo del Regno, e
„ contra qualsivoglia, che non tiene roba, ed en-
„ trata, colle quali possa vivere, nè fa arte,
„ nè officio, nè esercizio, col quale si possa
„ sostentare, ancorchè avesse moglie. Coman-
„ dando a tutti, e singoli Officiali, e Tribu-
„ nali, tanto Regj, come di Baroni, che deb-
„ bano, e ciascuno d' essi debba in sua giuris-
„ dizione, tenere particolar pensiero dell' osser-
„ vanza del preinserto Bando predetto, e con-
„ tra de' trasgressori debbano eseguire per le
„ pene sopraddette irremissibilmente ". *Datum Neap. die* 12. *Aprilis* 1585. *D. Pedro Giron. Vid. Cadena Proreg. V. Lanarius Proreg. Bastida de Muñat. In Bann.* 1. *fol.* 81.

12. April. 1585. D. Pedro Giron.

5 E poi nell' anno 1593. nel tempo del governo dell' Illustre Conte di Miranda fu fatto altro Bando per osservanza de' predetti. Ed essendo noi giunti nel governo di questo Regno; perchè succedono molti delitti, come si è veduto per esperienza, e li causano la moltitudine, che vi ha delle predette persone vagabonde, ed oziose, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo, che i
„ Bandi predetti, e quanto in essi si contie-
„ ne, si debbano inviolabilmente osservare, ed
„ eseguire giusta la loro contenenza, e tenore;
„ Ordinando, e comandando di più a tutt' i
„ sopraddetti Officiali, e Tribunali, che deb-
„ bano tener particolar pensiere, ciascuno nella
„ sua giurisdizione, dell' osservanza de' predetti
„ preinserti Bandi, ed attendere *irremissibiliter*
„ all' esecuzione delle pene, in esse contenute,
„ che tal' è nostra volontà, ed intenzione ". *Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum Novum die* 20. *Septembr.* 1611. *El Conde de Lemos. Vidit Costantius Reg. Vidit de Castellet Reg. Vidit Montoya Proreg. Salazar Secret. In Bann.* 1. *fol.* 25.

20. Sept. 1611. El Conde de Lemos.

Bannum M. C. V. cum insertione ordinis S. E.

sive

PRAMMATICA IV.

Essendosi conosciuto per la lunga sperienza, che la maggior parte de' delitti gravi, ed enormi, come sono omicidj, assassinj, furti, ed altri maleficj, che succedono in questa Città di Napoli, ed in tutte l' altre Città, Terre, e Castella del Regno, si causano per la moltitudine, e copia delle persone oziose, e vagabonde, e disutili, che di continuo confluiscono, e si ricettano in quelle; dalle quali non solo procedono mali precetti, ed esempj con depravazione, e corruttele de' buoni costumi, ma ancora ne nascono ogni giorno occasioni a' sud-
diti

Exteri Regni non exercentes artem extra-ēant e Regno sub poena triremium.

diti di S. M. e comodità di commettere detti delitti, e maleficj con grandissimo disservizio di N. S. Dio, di Sua Maestà, e dispregio della giustizia. E per ovviare a questo, gl' Illustri Signori Vicerè, Luogotenenti, e Capitani Generali, e'l Regio Collateral Consiglio, con più Prammatiche, e Bandi ci hanno rimediato, con espresso ordine, tanto contra i forestieri, quanto contra i Napoletani, e Regnicoli, *& in specie* gli anni passati, e proprio a'27. di Giugno 1559. ed a'28. di Settembre del 1560. dall'Illu. D. Perafan de Ribera, ed a'12. d'Aprile del 1585. dall' Illus. Duca d' Ossuna seniore, ed a' 20. di Dicembre del 1611. dall' Illus. Conte di Lemos, Vicerè, Luogotenenti, e Capitani Generali, che *pro tempore* sono stati. “ In quanto a' forestieri, che tutte quelle persone esterne, e forestiere, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che si ritrovano nelle Città, Terre, e Castella del Regno, che non fanno arte, officio, od esercizio alcuno, debbano, e ciascheduna di esse debba fra il termine di tre dì dopo la pubblicazione di detti Bandi sfrattare, e partire da detta Città, Terre, e Castella, altrimenti, passato detto termine, ritrovandosi esser prese, come vagabonde, e delinquenti, s'intendano condannate per anni cinque in galea, o più, o meno, od altra pena ad arbitrio di S. E. ed a rispetto di quei, che venivano, dopo la pubblicazione di esso Bando, in dette Città, Terre, e Castella per alcuna arte, mercanzia, o per istare a padrone fra il medesimo tempo di tre dì debbano effettuare, o veramente sfrattare, e partirsi sotto la detta pena, così ancora tutti quelli, che si ritrovano esercitare arte alcuna, o fare altro esercizio, o stare a padrone, e cessano, o mancano di servire, o di stare a padrone fra il medesimo tempo di tre dì debbano ritornare ad esercitare dett' arte, ed esercizio, a ritrovarsi padrone, o veramente sfrattare, sotto la detta pena; e quei, che saranno venuti, o verranno per negoziare, debbano, e ciascuno di essi debba fra il detto termine di tre dì comparire avanti il Capitano, seu Officiale, che *pro tempore* sarà in ciascuna di dette Città, Terre, e Castella, e dargli particolare notizia di sua persona, chi è, di dove, e donde viene, e la causa perchè è venuto a negoziare, e dove si ricetta; altrimenti, se dopo detto termine sarà ritrovato, e preso alcuno, che contravverrà, non essere venuto per negoziare, ovvero finito il negozio fra il detto termine non esser partito, *ut supra*, incorra alla medesima pena. Ed in quanto a' Napoletani, ed altri Regnicoli, che non tengono robe, nè esercizio, nè modo alcuno di vivere, e sostentare la spesa, e vivendo dissolutamente, senza fare esercizio, nè arte alcuna, qual' è causa di far nascere la maggior parte de' delitti, che si commettono per detti vagabondi, e disutili Napoletani, sta ordinato, e dichiarato per dette Prammatiche, e Bandi essere inclusi in essi, ancorchè tenessero, o veramente avessero moglie, e non tengono roba, ed entrata, colle quali possano vivere, nè fanno arte, nè officio, nè esercizio in modo alcuno, col quale possano sostentarsi, debbano i detti vagabondi partirsi da questa Città di Napoli fra il termine di tre dì, come sta ordinato, e comandato per dette Prammatiche, e Bandi, e fra quindici dì abbiano da uscire del Regno sotto le suddette pene di galea, ed altre, *ut supra*. E se alcuno, fra il detto termine, fosse comparso, e dichiarato aver da negoziare, e poi si troverrà il contrario, caschi alla pena predetta. Notificandosi ancora, che se alcuno affermerà, e dichiarerà, alcuna persona essere suo servidore, e stare a suoi servizj con salario, od a suo pane, e poi si troverrà il contrario, in tale caso quegli, che l' affermerà, se sarà Nobile, incorra nella pena di once cinquanta e di due anni di relegazione, e se sarà Ignobile, nella medesima pena di cinquanta once, e di anni dieci di galea, ed altra pena ad arbitrio di S. E. riservata, come fautore di persona malefica, ed atta a far male, e così ancora incorrano nella medesima pena tutti quei, che terranno in loro case, abitazioni, ed altri luoghi, occultata persona alcuna, senza darne notizia subito fra i tre dì agli Officiali, a chi spetta, ed agli accusatori de' contravvegnenti si diano ducati due di beveraggio per ciascheduno.

E desiderando S. E. che in questa Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si viva colla quiete, che si conviene, e senza esservi persone oziose, e vagabonde, disutili, e delle qualità suddette, ci ha inviato biglietto del tenor seguente, cioè, *foris*; Al Consejero Juan Francisco Sanfelice Proregente de la Gran Corte de la Vicaria, *locus sigilli*. *Intus*: “ Haviendo considerado el Duque mi Señor, lo que conviene, paraque se viva en esta Ciudad con quietud, y se excusen delitos, que esten en observancia los Bandos, que se han publicado por lo pasado contra los bagabundos enuteles, me ha mandado S. E. dezir a V. S. que de la orden, que convenga, paraque estos se publique de nuevo en la forma acostumbrada, y assi lo aviso a V. S. *Palacio a 12. de Marzo 1638. con rubrica de S. E. Miguel de Hecho*. “ Ed in esecuzione di quanto S. E. comanda, citra pregiudizio delle pene incorse, abbiamo fatto il presente Bando, per lo quale diciamo, ed in nome di S. E. ordiniamo la notificazione de detti precalendati Bandi, e delle Regie Prammatiche, e le pene in essi contenute, a tutte, e singole persone, affinchè quegli *ad unguem*, e senza scusa abbiano da ubbidire, osservare, ed eseguire, sotto le pene in essi contenute, ordiniamo a tutti e singoli Officiali, *& praesertim* a' Capitani di giustizia, ed altri, a chi spetta, che debbano tener particolar pensiero, e cura dell' osservanza di esso, con attendere alla persecuzione e cattura di dette persone oziose, vagabonde, e disutili, e fautori di esse. *Datum Neapoli die 15. mensis Martii 1638. Sanfelicius. Mugnoz Moles, Jo: Cioffo. Thomas Letterius. Navarrete, Vera, y Castro. De Stefano. Del Rio. Burgos. Petrus Minutillus. Vidit Fiscus. Paulus Pettenatus Regii Fisci Adv.*

12. Mart. 1638. Miguel de Hecho Secret.

15. Mart. 1638. M. C. V.

PRAMMATICA V.

Non fuit impressa, sub tit. de Exteris ubi debebat imprimi, quia publicata post impressionem.

ESsendosi da Noi tenuta notizia di molti delitti, che giornalmente succedono in questa fedelissima Città, e la maggior parte commessi da persone incognite, e forestiere di questo Regno; per ovviare per ogni parte a quest' inconveniente, oltre delle diligenze, che si fanno dalla Gran Corte della Vicaria, con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, col quale " Si ordina, e comanda a „ tutte le persone forestiere di questo Regno, „ di qualsivoglia stato, grado, e condizione si „ sieno, sotto pena d'anni sei di galea agl'Ignobili, ed anni sei di presidio ferrato a' Nobili, ed altre pene riserbate ad arbitrio nostro, „ che fra il termine di giorni sei, dopo la pubblicazione del presente Bando, debbano personalmente conferirsi avanti i Regj Consiglieri D. Diego Galiano, e D. Ottavio Capece Scondito, Capo di Rota di questa G. C. della Vicaria, a comunicare i negozj, per „ gli quali si trattengono in questa Città, come ancora ragguagliarli del loro impiego: „ senza che per questo restino disobbligati gli „ Alloggiatori, ed altre persone, che le tengono in loro Case, o Taverne, conforme „ gli ordini altre volte dati, i quali lasciamo „ in loro vigore, ed osservanza "; Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne'luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, atteso che tal'è la nostra volontà. *Datum Neapoli die* 20. *mensis Maii* 1681. *El Marques de los Velez. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Comus. In Bann.* 2. *fol.* 105.

Advenae infra sex dies se exhibeant. Concord. pr. 8. de Exteris.

Poena annorum 6. triremium & relegat.

prag. 1. & seq. de Exteris, & 8.

20. Maii 1681. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA VI.

Provisio circa vagabundos. Prag. 4. hoc tit.

NEll'anno 1638. a 15. di Marzo fu pubblicato Bando per osservanza d'altri Bandi precedenti, del tenor seguente *videlicet*.

„ Essendosi conosciuto per la lunga sperienza, che la maggior parte de' delitti gravi, „ ed enormi, come sono homicidj, assassini, „ furti, ed altri maleficj, che succedono in „ questa Città di Napoli, ed in tutte l'altre „ Città, Terre, e Castella del Regno si causano per la moltitudine, e copia delle persone oziose, vagabonde, e disutili, che di „ continuo confluiscono, e si ricettano in „ quelle; dalle quali non solo procedono mali precetti, ed esempj, con depravazione, e „ corruttele de' buoni costumi, ma ancora ne „ nascono ogni giorno occasioni a' sudditi di „ S. M. e comodità di commettere detti delitti, e maleficj, con grandissimo disservizio di N. S. Iddio, di S. M. e dispreggio „ della giustizia; E per ovviare a questo, gl' „ Ill. Signori Vicerè, Luogotenenti, e Capitani Generali, e'l Regio Collateral Consiglio con più Prammatiche, e Bandi ci banno rimediato con espresso ordine, tanto contra i forestieri, quanto contra i Napoletani, „ e Regnicoli ed in specie gli anni passati, e „ proprio a'27. di Giugno del 1559. ed a'28. „ di Settembre del 1560. dall' Ill. Don Perafan de Ribera, ed a' 12. d'Aprile del 1585. „ dall' Ill. Duca d'Ossuna seniore, ed a' 20. „ di Settembre del 1611. dall' Ill. Conte di „ Lemos, Vicerè, Luogotenenti, e Capitani „ Generali, che *pro tempore* sono stati. In „ quanto a' forestieri, che tutte quelle persone „ esterne, e forestiere, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sieno, che se ritrovano nelle Città, Terre, e Castella del Regno, che non fanno arte, officio od esercizio alcuno, debbano, e ciascheduna di esse, „ debba, fra il termine di tre dì dopo la pubblicazione di detti Bandi, sfrattare, e partire da dette Città, Terre, e Castella, altrimenti passato detto termine, ritrovandosi esser prese, come vagabonde, e delinquenti, s'intendano condannate per anni cinque „ in galea, o più, o meno, od altra pena ad „ arbitrio di S. E. ed a rispetto di que', che „ venivano dopo la pubblicazione di esso Bando in dette Città, Terre, e Castella, per „ alcun' arte, mercanzia, o per istare a padrone, fra il medesimo tempo di tre dì debbano effettuare, o veramente sfrattare, e „ partirsi, sotto la detta pena, così ancora „ tutti quelli, che si ritrovano esercitare alcun' „ arte, o fare altro esercizio, o stare a padrone, e cessano, o mancano di servire, o di „ stare a padrone, fra il medesimo tempo di „ tre dì, debbano ritornare ad esercitare dett' „ arte, ed esercizio, o trovarsi padrone, o „ veramente sfrattare, sotto la detta pena; e „ quei, che saranno venuti, o verranno per „ negoziare, debbano, e ciascuno di essi debba, fra il detto termine di tre dì, comparire „ avanti il Capitano, seu Officiale, che *pro tempore* sarà in ciascuna di dette Città, Terre, e Castella, e dargli particolar notizia di „ sua persona, chi è, di dove, e donde viene, e la causa, perche è venuto a negoziare, e dove si ricetta; altrimenti se dopo „ detto termine sarà ritrovato, e preso alcuno, che contravverrà, non esser venuto per „ negoziare, ovvero finito il negozio, fra il „ detto termine non esser partito, *ut supra*, „ incorra alla medesima pena. Ed in quanto „ a' Napoletani, ed altri Regnicoli, che non „ tengono robe, nè esercizio, nè officio, nè „ modo alcuno di vivere, e sostentare la spesa, e vivendo dissolutamente senza fare esercizio, nè arte alcuna, quale è causa di far „ nascere la maggior parte de' delitti, che si „ commettono per detti vagabondi, e disutili Napoletani, stà ordinato, e dichiarato „ per dette Prammatiche, e Bandi esser inclusi in essi ancorche tenessero, o veramente avessero moglie, e non tengono roba, „ ed entrate, colle quali possano vivere, nè „ fanno arte, nè officio, nè esercizio in modo alcuno, col quale possano sostentarsi, debbano detti vagabondi partirsi da questa Città di Napoli fra il termine di tre dì come „ sta ordinato, e comandato per dette Prammatiche, e Bandi, e fra quindici dì abbiano da uscire del Regno, sotto le suddette „ pene di galea, ed altra *ut supra*; E se alcuno, fra detto termine, fosse comparso,

Prag. 3. hoc tit.

„ e di.

„ e dichiarato aver da negoziare , e poi si „ troverrà il contrario , calchi alla pena predetta . Notificandosi ancora , che se alcuno „ affermerà , e dichiarerà alcuna persona essere „ suo servidore , e stare a suoi servizj con salario , o a suo pane : e poi si troverrà il „ contrario , in tal caso quegli , che l' affermerà , se sarà Nobile incorra , nella pena di „ once cinquanta , e di due anni di relegazione , e se sarà Ignobile nella medesima pena „ di cinquanta once , e di anni diece di galea , „ ed altra pena ad arbitrio di S. E. riservata , „ come fautore di persona malefica , ed atta „ a far male , e così ancora incorrano nella „ medesima pena tutti quei , che terranno „ in loro case , abitazioni , ed altri luoghi , occultata persona alcuna senza darne notizia „ subito fra i tre dì agli Officiali a chi spetta , ed agli accusatori de' contravvegnenti si „ diano ducati due di beveraggio per ciascheduno " .

E desiderando S. E. che in questa Città di Napoli , Baronaggio , e Regno si viva colla quiete , che si conviene , e senza esservi persone oziose , vagabonde , disutili , e delle qualità suddette , ci ha inviato biglietto del tenor seguente , cioè *foris* . *Al Consejero Juan Francisco Sanfelice Proregente dela Gran Corte dela Vicaria* , Locus Sigilli , Intus : *Haviendo considerado el Duque mi Señor lo que conviene , para que se viva en esta Ciudad con quietud , se escusen delitos , que esten en observancia los Bandos , que se han publicado por lo pasado contra los Bagabundos inutiles , me ha mandado S. E. dezir a V. S. que de la orden , que convenga , para que estos se publiquen de nuevo en la forma acostumbrada* , y assi lo aviso a V. S. Palacio a 12. de Marzo 1638. Con rubrica de S. E. Miguel de Hecho . Ed in esecuzione di quanto S. E. comanda , citra pregiudizio delle pene incorse , abbiamo fatto il presente Bando " per lo quale „ diciamo , ed in nome di S. E. ordiniamo la „ notificazione de' detti precalendati Bandi , e „ delle Regie Prammatiche , e le pene in essi „ contenute a tutte , e singole persone , affinchà „ quegli *ad unguem* , e senza scusa abbiano da „ ubbidire , osservare , ed eseguire , sotto le „ pene in essi contenute , ordiniamo a tutti , „ e singoli Officiali , *& praesertim* a' Capitani di Giustizia , ed altri a chi spetta , che „ debbano tenere particolar pensiero , e cura „ dell' osservanza di esso , con attendere alla „ persecuzione , e cattura di dette persone oziose , vagabonde , e disutili , e fautori di „ esse " . *Datum Neap. die* 15. *mensis Martii* 1638. *Sanfelicius Proregens . Sanfelicius , Mugnoz Moles , Jo: Cioffo , Thomas Letterius , Naverrete , Vera , y Castro . De Stefano , del Rio , Burgos , Perius Minutillus . Vidit Fiscus. Paulus Pettenatus Regii Fisci Act.*

15. Mart. 1638.

„ E perchè detti Bandi non sono stati , „ nà stanno nella loro dovuta osservanza , in „ gran pregiudizio del pubblico , con che si „ è fatta sperienza del danno succeduto di „ molti furti , ed eccessi da simili persone , „ che alla giornata si commettono , ci è paruto col voto , e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente , „ fare il presente Bando , *omni tempore* valituro , col quale rinnovando , e confermando i Bandi predetti , ordiniamo , e comandiamo la loro inviolabile osservanza , e per „ maggior chiarezza vogliamo , che tutte quelle persone , che non mostreranno prontamente , che tengono roba , ed entrate , „ con le quali possano vivere , e mantenersi , „ o che tengano arte , officio , ed esercizio „ effettivo , e continuato , col quale possano „ sostentare se stessi , e le loro famiglie , incorrano nelle pene stabilite negli enunciati Bandi , ed affinchè la più pronta esecuzione „ delle pene suddette serva di gastigo , ed esempio , Ordiniamo , e comandiamo tanto alla „ Gran Corte della Vicaria , quanto alle Regie Udienze Provinciali , che nelle cause „ suddette procedano , e facciano complimento di giustizia in nome nostro , e come da „ Noi specialmente Delegate , rimossa ogni , e „ qualunque appellazione ; Ordinando ancora alla „ detta Gran Corte della Vicaria , ed alle Regie „ Udienze Provinciali , che con particolare „ applicazione , ed attenzione invigilino , che „ gli Scrivani , ed i Capitani di Giustizia , ed „ altri Servienti di Corte , non commettano „ le frodi , che per lo passato si sono sperimentate , in arrestare quelli , che non sono „ tali per loro fini privati , o per altra „ malignità , con lasciargli alle volte poi liberi , anche essendo contravvegnenti , e vagabondi , nel quale caso vogliamo , che le „ dette genti , ed uomini di Corte , che contravverranno , incorrano nella pena di anni tre di galea " . Ed acciò venga a notizia di tutti , e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza , vogliamo , che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti , e consueti , tanto di questa Fedelissima Città di Napoli , come delle Città , Terre , e Luoghi del presente Regno . *Datum Neap. die* 31. *mensis Maii* 1685. *D. Gaspar de Haro , y Gusman . Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Provenzalis Reg. Mastellonus , In Bannorum* 2. *fol.* 140. *Imparatus* .

Cum delegatione proceditur.

Poena triremium ann. 3.

31. Maii 1685. D. Gaspar de Haro y Gusman.

(†) PRAMMATICA VII.

AVendo noi posta particolar cura nel procurare , che in questa Città , e nel Regno si viva con quella quiete e tranquillità , che si conviene , per servizio di Dio , dell' Augustissimo Padrone , e de' suoi fedelissimi Popoli , abbiamo considerato , che la maggior parte de' disordini addivenga dal tollerarsi le persnoe oziose , disutili , e vagabonde , dalle quali si commette volentieri ogni specie di delitto : nà basta , per emendarle , il timor della pena , o il gastigo , che ad alcune s' inferisce , per lo molto numero , a cui sono presentamente avanzate . E sebbene in varj tempi , ne' governi degl' Ill. Vicerè D. Perafan de Rivera , Duca d' Ossuna , e Conte de Lemos , si fossero promulgati diversi Bandi , per provvedere ad un tanto male , nientedimeno , perchè

Carolo Imper. , & Rege . Vagabundis , & Erronibus consulitur: Hi urgebantur potentiores ad injurias ulciscendas quoniam post commissum scelus Errones a Regno aufugerent. Peregrinis visitantibus Sancta loca tres dies assignantur domicilii in Urbe. Cognitio de iis datur M. C. V. cum delegatione. Scribis comminatur , si in officio non fuerint, triremibus per triennium addici.

chè l'osservanza di quegli erasi andata disusando, fu necessitato l'Ill. Marchese del Carpio sotto il dì 31. Maggio 1685. col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio prescrivere un altro Bando *omni tempore* valituro, inserto nel volume delle Prammatiche, col numero della Prammatica 6. sotto il titolo *de vagabundis*, nel quale essendosi riferiti i suddetti Bandi precedenti, ed anche un altro Bando, fatto dalla Gran Corte della Vicaria nel dì 15. Marzo 1638., per esecuzione d'ordine dell'Ill. Duca di Medina de las Torres allora Vicerè, si rinnovarono, e confermarono tutt' i Bandi suddetti; con essersi imposta la inviolabile osservanza de' medesimi, e con essersi per maggior chiarezza comandato, che tutte quelle persone, che non avessero mostrato prontamente di possedere robe, ed entrate, colle quali avessero potuto vivere, e mantenersi, o di tenere arte, ufficio, od esercizio effettivo, e continuato, con cui avessero potuto sostentar se stesse, e le loro famiglie, fossero incorse nelle pene stabilite ne' menzionati Bandi. Ed acciocchè la più spedita esecuzione delle pene suddette fosse servita di gastigo, ed esempio, ordinossi ancora, che la Gran Corte della Vicaria, e le Regie Udienze Provinciali procedessero in tali cause *ex delegatione nomine Regio, omni & quacumque appellatione remota*, ma che nello stesso tempo con particolare applicazione, ed attenzione invigilassero, che gli Scrivani, i Capitani di Giustizia, ed altri servienti di Corte, non commettessero le frodi, che per lo passato eransi sperimentate, nell'arresto di quelli, che non erano tali, e nel rilasciar liberi i veri contravvegnenti, e vagabondi, per fini privati degli stessi servienti, o per malignità altrui: nel qual caso fu determinato, che le genti, e gli uomini di Corte incorressero nella pena di anni tre di galea. E perchè tuttavia si vede, che provvedimenti cotanto salutari non sono osservati, in grandissimo pregiudizio del pubblico bene, o sia del buon ordine della Città, del Regno, e della quiete, e tranquillità de' fedelissimi vassalli di S. M. abbiano stimato col voto, e parere del Regio Consiglio Collaterale presso di Noi assistente, promulgare la presente Prammatica, *omni tempore* valitura, colla quale rinnovando, e confermando tutt' i divisati Bandi, ed ordinamenti giusta la loro forma, contenenza, e tenore, vogliamo, e comandiamo; che da oggi in avanti, quanto ne' medesimi si contiene, si osservi inviolabilmente nella maniera, che sta prescritto, con eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori le pene, in detti Bandi stabilite. In oltre, acciò si tolga ogni sospetto, che possano sotto abito mentito dimorar qui persone oziose, e vagabonde, Ordiniamo, e comandiamo, che tutti coloro, che sono, o verranno in questa Città in abito di pellegrino, debbano, dopo giorni tre dal dì della loro venuta, partire dalla medesima, sotto pena di carcerazione, ed altre a nostro arbitrio riserbate. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegar causa d'ignoranza, Ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno. *Datum Neapoli die 18. Martii 1724. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Mastellonus. Pubblicata a dì 19. Marzo* 1724.

1724.

(†) PRAMMATICA VIII.

Carolo Rege. Praeterita Edicta restituuntur.

AVendo in ogni tempo, ed in ogni età la sperienza fatto conoscere quanto fosse pernicioso il male, che arreca ad ogni ben colta Città, la dimora, che vi si tollera delle persone oziose, e vagabonde, giacchè dalle medesime si commette la maggior parte degli eccessi, e delitti più gravi, ed enormi, che turbano la felicità dello Stato, e viene col di loro pessimo esempio a depravarsi il buon costume con disprezzo delle umane, e divine leggi; tantochè ne' tempi trasandati videsi obbligato il Governo a ripararvi con più saviissime leggi, che si veggono registrate su 'l titolo *de Vagabundis, & Erronibus*, le quali col lungo tratto del tempo non essendo nel di loro esatto vigore, stimossi dal Vicerè Marchese del Carpio nel dì 31. di Maggio del 1685. far pubblicare altro Bando, ch'è situato nella *Prammatica* VI. nel medesimo titolo, in cui inserendosi interamente un Bando pubblicato dal Tribunale della G. C. sin da' 15. di Marzo del 1638., ed additandosi i Bandi precedenti, spiegaronsi tutt' i casi, e le pene contra de' Vagabondi, che sono di sfrattare, e partire da questa Città, e da altre Città, Terre, e Castella fra tre dì dopo la pubblicazione de' medesimi, altrimenti passato detto termine, ritrovandosi esser prese, come vagabonde, e delinquenti, s'intendessero condannate per anni cinque di galea, o più, o meno, od altra pena ad arbitrio; oltra le altre provvidenze, che vi si leggono per simil materia, con essersi per maggior chiarezza ordinato in detta Prammatica, che tutti coloro, i quali non avessero prontamente mostrato di possedere robe, ed entrate, colle quali avessero potuto vivere, e mantenersi, o di tener arti, uffizio, od esercizio effettivo, e continuato, con cui avessero potuto sostentare se stesse, e le loro famiglie, fossero incorse nelle pene stabilite in detti Bandi, con essersi medesimamente ordinato, che questa G.C. della Vicaria, e le Regie Udienze avessero proceduto in tali casi colla facoltà delegata per la più pronta esecuzione di dette pene; anzi per evitare le frodi, che soleansi commettere da' Subalterni di Corte, ch'eransi sperimentate nell'arresto di quelli, che non eran tali, e nel rilasciar liberi i veri Vagabondi per loro fini privati, o per altre malignità; fu prescritta contra di essi la pena di tre anni di galea. E neppure vedendosi osservati que' provvedimenti cotanto salutari, nel passato Governo, e propriamente ne' 18. di Marzo del 1724. dal Vicerè Cardinale de Althann pubblicossi altra Prammatica, colla quale furono pur

con-

confermati i precedenti Bandi; con esserfi in quella ancora fpiegato, che tutti coloro, che fossero, o venissero in questa Città in abito di Pellegrini, dovessero dopo tre dì dalla loro veouta partire dalla medesima sotto pena di carcerazione, ed altre ad arbitrio. Ma nel tempo presente, in cui siccome è cresciuto il numero non tanto delle persone, che han fortito i natali in questa floridissima vasta Città, quanto de' forestieri, che per la vaghezza, e fertilità del sito, e per l' abbondanza de' viveri sono allettati a concorrervi, e farci dimora; così ancora si è avanzato, e tutto giorno se ne vede il concorso, e confluenza di un numero grande di Vagabondi; avendo stimato la sublime illuminatissima mente della Maestà del Re N. S. per lo beneficio de' fuoi fedelissimi, ad amatissimi Popoli, ora più che mai esser necessario fare risorgere la più rigida, e puntuale osservanza de' mentovati Bandi, che son registrati nel corpo delle nostre patrie leggi, si è degnata con Real Dispaccio spedito per la Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia segnato nel giorno 10. del passato mese di Settembre ordinare, che il Tribunale della G. C. pubblicasse in questa Capitale un Bando contra i Vagabondi a tenore delle Regie Prammatiche; e con altro Real Dispaccio spedito per la stessa Segreteria nel dì 9. del prossimo scorso mese di Ottobre si è degnata pur anche la M. S. deputare per Commessario perpetuo in questa materia l' Avvocato Fiscale Petroni, il quale debba invigilare per l'osservanza del presente Bando. Per eseguire adunque tal Sovrano comandamento col presente *omni tempore* valituro, nel Real Nome si ordina, e comanda la più esatta ed inviolabile osservanza delle Prammatiche, e de' Bandi emanati, che sono situati su 'l titolo *de Vagabundis, & Erronibus*; ma specialmente delle suddette più recenti Prammatiche; cioè quella emanata nel tempo del Vicerè Marchese del Carpio, ch' è la stessa nell' ordine su 'l medesimo titolo; e l'altra stabilita ne' 18. di Marzo del 1724. in tempo del Vicerè Cardinale de Althann: ordinando, che quanto nelle medesime si contiene da oggi in avanti si osservi nella maniera, e forma, che sta prescritto, e che si eseguano irremisibilmente le pene fulminate contra de' trasgressori. Ed affinchè sia tal Bando a notizia di tutti, Ordiniamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno. *Napoli a dì 6. Novembre 1751. Il Principe di Centola Reggente. Onofrio Scassa. Saverio Sabbatini. Lorenzo Marchese Paternò. Niccolò Zicaro. Giuseppe Verduzj. Diego Ferri. Antonio Tardioli. Giulio Mirabelli. Luigi Petroni Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria, e Commessario perpetuo. Emmanuele Cioffi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Sigismondo Savastano Segretario. Niccola Maria Villani Scrivano. Ascenzio Picardi Scrivano. Pubblicata a dì 8. Novembre 1751.*

1751.

VBI DE DELICTO
QVIS CONVENIRI DEBEAT
T I T V L V S CCXXXVII.
PRAGMATICA PRIMA.

Delinquentes remittantur puniendi in loca, ubi deliquerint, vel ad M.C.V.

Licet, ut universalis Italiae pax tueatur, conserveturque, omni studio laborandum sit, ne quis calliditate, aut fraudibus eam violet, & disturbet; ad dispositionem tamen Status tranquilli haereditarii nostri Siciliae caluimniis nostri praecipua solicitudo convenit obstare, cui quanto pacis, & justitiae cultum per universas, & singulas ejus partes praecipimus observari, tanto honorem nostri Diadematis, quo sumus Dei dono decorati, conservamus, nostrum est enim amplexando justitiam, fovere pacem, & quae paci contraria sunt resecare: nam a justitia pax, a pace justitis abesse non potest. Sane complurium Regni nostri fidelium ad Nos querela pervenit, quod, si quando contingat quoscunque iniquitatis filios, proditores, fures, homicidas, falsarios, raptores, & alios cujuscunque criminis, & delicti reos in unius Baronis, Civitatis, Terrae, vel Castri territorio, pertinentiis, & districtu, seu in una Regni Provincia delinquere ad alterius Baronis, Civitatis, Terrae, vel Castri Territorium pertinentias, & districtum, seu ad aliam ejusdem nostri Regni Provinciam fugientes proficiscantur, & convolent, ubique laxatis juris, & honestatis habenis, tanquam tuti, & securi extra territoria, & loca commissi criminis recipiuntur, aluntürque; & qui eos protegunt, & defendunt repetentibus eosdem ad forum commissi sceleris, sub praetextu Privilegiorum primarum causarum, & meri, mixtique imperii remittere recusantes, seque illos, nec ratione originis, nec loci patrati delicti punire posse excusantes, facilem delinquendi causam praestant, cum impunitas delictorum incentivum praebeat

beat delinquendi; non coosiderantes quam gravem Regali nostro fastigio molestiam inserant; quoniam, ut justum Principem decet, per universas Regoi nostri Provincias, Civitates, locaque, Vicarios, Locumtenentes, Vicereges, Gubernatores, Justitiarios, Capitaneos, & Officiales necessarios, & opportunos deputamus, quibus jus gladii, & majus imperium demandavimus, ut curare habeant malis hominibus Provinciam purgare, non unde sint distinguentes, ut demum nostram magnam Curiam Vicariae universalem omnium Provinciarum Regni Judicem competentem, vigilem, & sollicitam teneamus, & malis hominibus his Regnum hoc totum carere, in eosque inquirere possit, & debeat prout quisque deliquerit, in eum animadvertat, receptatoresque eorum coerceat, sine quibus latro, & criminis reus diutius latere non potest; proinde Nos hujusmodi occasionem amputare volentes, occurrere potius eligentes in tempore, quam post exitum vendicare, praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, praesenti edicto, perpetuo valituro: *Sancimus, ut sub poena, qua ipsius rei criminis tenerentur, necnon unciarum ducentarum ipsis receptantibus infligenda, & nostri Fisci commodis applicanda, prohibemus, ne quis de cetero Baro, Civitas, Universitas, Castrum, etiam demaniale, aut alia persona, cujusvis dignitatis, gradus praeeminentiae, status, & conditionis fuerit, quibuscumque gratiis, praerogativis, officiis, privilegiis quibusvis, clausulis, & juramentis firmatis, munita etiam si de illis hic habenda foret ratio specialis, illas, illarum tenores per omnia hic habendo pro expressis, quantum praesentibus contradicerent, motu proprio ex certa nostra scientia, & dominica potestate specifice deroganda, aliquem cujusvis criminis, & delicti commissi, vel committendi reum obnoxium, vel culpatum, aut alios quomodocumque, & qualitercumque mala committentes in quacumque hujus nostri Regni parte ad se separatae jurisdictionis, & fori fugientem, aut venientem, recipiat, victualia ministret, seu in his Civitatibus, Terris, Castris, & locis fugere, recipi, venire, victualia ministrare, vel manere faciat, sinat, & permittat; immo receptum, venientem, stantem, ingressum, vel morantem illico cum primum sciverit, seu saltem ad requisitorias literas Officialis, vel Domini loci, & fori, ubi deliquerit, culpatusve fuerit, seu originis, vel incolatus sui Judicis competentis, aut dictae nostrae M. C. V. ejusque Regentis, & Judicum pro tempore existentium, capiat, & remittat ipsum Judici loci delicti, originis, aut Magnae Curiae Vicariae, vel alterius eorum requirentis cognitionem, examen, & debitam pro delicti patrati, & mali commissi qualitate, sententiam, poenam, & mulctam subiturum.* In quorum fidem, & ad perpetuam rei memoriam, praesentes fieri jussimus, & magno Majestatis nostro sigillo communiri pendente. *Datum in Castro novo Civitatis Aversae die 2. Novemb.* 1468. *Rex Ferdinandus. Aegid. Sebast. pro Pasch. Garlon Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

M.C.Universalis Judex competens.

Poena criminis rei & unc. 200. Vide prag. 3. de receptat.

2 Nov. 1468. Rex Ferd.

PRAGMATICA II.

QUerula expositione, per multos & diversos ex nostris subditis Nobis facta, iotelleximus, quanto detrimento, & incommodo, & expensis afficiantur nostri subditi tum pro primis causis extra districtum incolatus ipsorum ad istantiam nonnullorum evocantur, & distrahuntur, per quod evenit, quod ipsi oostri subditi multiplicibus laboribus, incommodis, & sumptibus onerantur, ex quo fit, ut paupertate, & inopia opprimantur. Super quibus voleotes, ut optimum, & prudentem Regem decet, opportune providere, habita super praemissis nostri S. C. matura deliberatione; praesertim cum nihil tanto studio, ac diligentia curemus, quam justitiae erga omnes cultum, & observantiam, & ipsi fideles nostri ab impensis, & incommodis, quoad fieri potest, illaesi praeserventur; eam ob rem praesentis nostrae Pragmaticae tenore edicti, & sanctioois, perpetuo duraturae, *Edicimus, sancimus, & ordinamus, quod, a publicatione illius in antea, nullum ex nostris Tribunalibus, vel aliqui ex nostris Officialibus, & Baronum quorumcumque, audeat, vel praesumat pro primis duntaxat causis ad instantiam cujusvis personae quantumvis privilegiatae, extra districtum proprii incolatus cujusque nostri Regnicolae aliquem ex nostris subditis distrahere, vel illum evocare. Quinimo statuimus, & ordinamus, quod in hoc casu quicumque evocatus, vel distractus ex ipsis fuerit, nec teneatur pro quacumque prima causa modo aliquo comparere; sed ad suum Judicem ordinarium & pro tempore statutum quoad cognitionem ipsarum primarum causarum remitti. Ita quidem, & taliter quod extra districtum suum aliquis ex ipsis nostris subditis, vel Baronum non distrahatur. In causis vero appellationum, gravaminum, & nullitatum sancimus, & ordinamus, quod ipsi nostri Regnicolae ad instantiam quarumcumque personarum, contra eos legitime agentium possint intra Provinciam per nostros Generales, Locumtenentes, & Gubernatores, seu Auditores per Nos ordinatos, vel ordinandos in unaquaque Provincia.* Et ut praesens Pragmatica suum sortiatur effectum, ipsam Ill. Alphonso de Aragonia Duci Calabriae primogenito, & Vicario nostro Generali significantes, *Mandamus jam dictis nostris Tribunalibus, & cuilibet ipsorum, necnon reliquis Officialibus nostris, ac Baronum quorumcumque hujus nostri Regni, quatenus, forma, & tenore praesentis nostrae Pragmaticae, edicti, & sanctionis per eos, & unumquemque ipsorum intellectis, illum, & illam ad unguem servent, & faciant, ab omnibus intacte servari, nec contrarium faciatis pro quanto dictus Illustr. Dux morem gerere cupit, ceteri vero gratiam nostram caram habent, & poenam ducatorum mille cupiunt non subire.* In quorum fidem, &c. *Datum Puteolis per Magnificum Consiliarium nostrum utriusque Juris Doctorem, & militem Andream Maricondam Locumtenentem Fundorum Comitem die* 1. *mensis Januar.* 1488. *Regnorum vero nostrorum felicium anno* 31. *Rex Ferdinandus, Ægidius Sandoval* pro

Pro primis causis non tenetur quis obedire, nisi Judici competenti.

Declaratur, ut per prag. 8. de citat.

poena centum mille.

1. Januarii 1488. Rex Ferdinandus.

pro P. Garlon. Julius de Scottiatis Locumtenens Mag. Cam. Dominus Rex mandavit mihi Joanni Pontano.

PRAGMATICA III.

Delinquentes in Regno Siciliae citra, & ultra Pharum remittantur hinc inde. Confirmatur per prag. 46.

CUm fuerit inter Sereniſſimum Regem Alphonſum Regni Neapolis, & Nos jam actum, conventum, & confirmatum, quod delinquentes, & facinoroſi homines, qui delicta, & facinora committunt in hoc Regno Siciliae, & in Regno Siciliae ultra Pharum, remittantur per Officiales Regni hinc inde, videlicet ad loca, in quibus delicta committuntur, ut juſtitia mediante, puniri poſſint, & ipſis delinquentibus cedat in poenam, & aliis in exemplum. Idcirco tenore praeſentium noſtra ex certa ſcientia, deliberate, & conſulte *Vobis omnibus ſupradictis Officialibus, & unicuique veſtrum dicimus, committimus, & mandamus expreſſo, quatenus ſemper, & omni futuro tempore, quod delinquentes praedicti ex dictae Siciliae ultra Pharum Regno in hoc Siciliae Regnum transfire & in eo ſe recipere contigerit, ad omnem inſtantiam, & ſimplicem requiſitionem, & literas ejuſdem Sereniſſimi Regis Alphonſi, ſeu aliorum quorumcumque Officialium dicti ejus Regni ulterioris Siciliae, ad quos ſpectaverit, ipſos delinquentes, & facinoroſos homines remittatis, & remittere debeatis praedicto Sereniſſimo regi, & Officialibus praedicti ſui Regni, a quibus fueritis requiſiti; & e converſo, quando occurrat, quod delinquentes ex hoc Siciliae Regno in praedictum ulterioris Regnum ſe recipiant, & transferant, requiratis, & requirere debeatis praedictum Sereniſſimum Dominum Regem Alphonſum, ſeu Officiales ſui praedicti Regni, quorum juriſdictioni ſpectaverit, quod, juxta conventionem praedictam, vobis & veſtrum unicuique praedictos delinquenres, & facinoroſos homines remittant, & remittere debeant, ut puniri, & caſtigari poſſit quilibet delinquens, & facinoroſus homo in eodem loco, ubi delictum commiſſum fuerit, prout jura volunt, & mandant, prout obſervabitur, ut confidimus, a dicto Sereniſſimo Rege Alphonſo, & ſuis dictis ulterioris Siciliae Officialibus, ſic obſervari volumus, & mandamus per vos praedictos Officiales Siciliae Regni & veſtrum quemlibet, indiminute, & inconcuſſe, juxta tenorem, & formam praedictae conventionis; quoniam ſic de mentis noſtrae plenitudine pro contentorum obſervatione, & delictorum animadverſione procedit, & contrarium non faciatis, pro quanto gratiam Sacrae Majeſtatis Sereniſſimi Regis caram habetis, & poenam ducatorum auri mille cupitis evitare.* In quorum fidem praeſentes fieri juſſimus, magno hujus Regni Regio Sigillo pendenti munitas. *Dat. in cariſſima Civitate Catenese die 26. Maii, duodecimae Indictionis 1494. Ferdinandus de Aragonia. Dom. Vicerex mandavit mihi Antonello Sallima Locumt. & Magnifico Notario in officio Protonot. & viderunt Theſaur. & Gaſpar Conſerv.*

poena centuſs. mille, & indign.

26. Maii 1494. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA IV.

Ex §. 17. Pragm. C. V. anno 1536.

Ut ſup. prag. 3. delinquentes utriuſque Siciliae hinc inde debent remitti. Concord. pra. 6.

R*Enovamus etiam aliam Pragmaticam per Nos factam, quod delinquentes in Inſula Siciliae, ſi pervenerint ad hoc Regnum, capiantur, & remittantur ad Viceregem Siciliae, ut illos poenis condignis punire, & caſtigare poſſit; & e converſo faciat Illuſtriſs. Vicerex dictae Inſulae de Regnicolis hujus Regni, ſi deliquerint in Regno, & confugerint ad dictam Inſulam, & pro faciliori executione per dictos Vicereges ſingulis annis detur notitia ad invicem de dictis delinquentibus, & bannitis, qui a dicto Regno, vel a dicta Inſula aufugerint.*

1536. Carol. V. Imper.

PRAGMATICA V.

Ex §. 18. Pragm. C. V. anno 536.

Delinquantes remittantur, niſi ſint publici latrones.

Stante captura procedirur, non obſtante quovis privilegio. 23. Decembr. 1591. in Cor. Principum ult. fol. 82.

ITem, *quod Officiales Regii hujus Regni debeant capere malefactores, qui deliquerint etiam extra territorium, conſtando illos maleficium commiſiſſe, vel aliter bannitos eſſe, & illos remittere ad Officialem territorii, in quo deliquerint, ſi alias non eſſent publici latrones, diſrobatores ſtratarum publicarum, qui poſſunt a quocumque Officiali capi, puniri, & caſtigari.*

PRAGMATICA VI.

Ex §. 3. Pragm. C. V. anno 1540.

Delinquentes Regni Siciliae citra, & ultra Pharum, ut in locis delicti puniantur, remittantur.

ITem, quia delinquentes, facinorum ſuorum poenam evitare cupientes, ad Regnum Siciliae ultra Pharum aufugere, eademquè de cauſa malefactores Regni praedicti ad iſtud Regnum Neapolis ſe recipere conſuevere; *Mandamus propterea ſuper hoc Pragmaticam prius editam, & per Nos Neapoli ſancitam, inconcuſſe ſervari, Proregeſque, utriuſque Regni formam, eis traditam ſectando, & obſervando ad capturam dictorum delinquentium ipſos ad Regnum, ubi delicta commiſſa fuerint, remittendo reſpective, cum debita, & ſufficienti cuſtodia pro exequutione juſtitiae, & conſervatione amborum Regnorum, necnon ad dandam ſingulis annis notitiam dictorum delinquentium, quos tam ex officio, quam ad partis inſtantiam eam dilingenter curent, & mandent. Mandamus etiam Fiſci patronis utriuſque Regni, ut ſingulis annis liſtam contumacium, & delinquentium tranſmittendo procurent in hoc dilingenter juſſionum noſtrarum obſervantiam.*

Ut ſup. prag. 3. & 4

Fiſci patroni mittant catalogum contumacium.

PRAMMATICA VII.

Contra graſſatores cum praeventione procedirur, etiamſi ſint Subditi Principis Biſiniani.

A Noi è ſtato preſentato memoriale del tenor ſeguente, *videlicet.*

Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore. Il Dottor Pietro Hortado Avvocato Fiſcale di S.M. in Calabria, e ſervo di V.E. le fa intendere, come il più delle volte la Regia Udienza di quelle Provincie procede nella cattura di molti delinquenti, e ladri di ſtrada pubblica, ed in virtù de' privilegj i Baroni

cer-

cercano la remissione a' loro Tribunali, come loro vassalli, non ostante che sieno inquisiti di furto di strada pubblica, e per detta Regia Udienza si sia prevenuto nella cattura, nella informazione, ed altri atti, come già è succeduto in questo giorno nella causa di Teofilo Robolo presente vassallo dell'Ill. Principe di Bisignano, come con lettere ha ragguagliato V. E. onde la supplica restar servita dichiarare, e far dichiarare la detta Regia Prammatica, e che perciò non si rimettano le cause predette, ed i carcerati a detti Baroni, ma li conosca la Regia Udienza, e si serri la porta a' detti Baroni di cercare la remissione in tali delitti, ed impedire perciò le cause, *ut Deus*, &c. E veduto per noi, &c. " Vi diciamo, che, poichè il " detto Teofilo è inquisito di furto di strada " pubblica, e si è prevenuto per cotesta Regia " Udienza nella cattura, e per virtù della Re" gia Prammatica, stante detta prevenzione, " si dee procedere per quella contra di lui, non " ostante che si pretendesse per lo detto Prin" cipe di Bisignano la remissione; per tanto " servata la forma di detta Regia Prammati" ca, procederete contra detto Teofilo, ed in " tutte le altre cause simili a quanto sarà di " giustizia " e così, &c. che tale, &c. *Dat. Neap. die* 16. *Febr.* 1570. *Don Perafan. V. Reverter. Reg. Vid. Bermudez Reg. Lobera Prosecretarius, ut in Cur.* 15. *fol.* 46.

In Terris Principis Bisiniani quando Officiales sunt negligentes, vel pro injustitia potest Audientia inquisitiones capere, & postea decernare super remissiona, die ultimo Februarii 1595. in Cur. Calabr. 3. fol. 32. & c. pragm. 3. sup. eod.

16. Febr. 1570. D. Perafan.

DE
VECTIGALIBVS, ET GABELLIS,
EARUM REGIMINE, ET ALIIS.
TITVLVS CCXXXVIII.
PRAGMATICA PRIMA.

Licet inter cetera jura, nostrae Curiae competentia, fuerit, & sit jus Dohanae, antiquum quidem, & vetus, quod est granorum 18. per unciam solvendum de mercibus, de quibus contrahitur, quod, juxta Ritus Dohanae solvi debet, quoties de mercibus fit venditio, sive contractus alienationis alterius, necnon in Civitate Neapolis similiter fuerit, & sit jus, quod appellatur *Boni Denarii*, quod est granorum 20. per unciam, nostrae Curiae solvendum de mercibus, quae in Civitate nostra Neapolis alienantur, quod similiter juxta Capitula juris ejusdem solvi debet toties, quoties de mercibus fieri contingat alienatio. Ita ut, si pluries eaedem merces alienentur, pluries, & toties, quoties alienantur, hujusmodi jura pro mercibus ipsis alienatis juxta Ritus, & capitula, solvi debeant; attamen consuetudine praedecessorum nostrorum temporibus tollere hujusmodi Ritus, & Capitula executionem, & observantiam hactenus habuerunt, & habent de praesenti, in his tamen rebus, & mercibus, quae in Civitate ipsa Neapolis alienantur, & extra Civitatem ipsam deferuntur, & non quidem de omnibus, sed de aliquibus, in quibus ex hujusmodi alienationis, & solutionis onere, quo in illis, dum extra Civitatem ipsam deferendae sunt, remansit, & pro quibus dum in apothecis dictae Civitatis ejusmodi emuntur pretiis, quibus cum venditoribus emptores conveniunt, quia oportet exinde Dohanam adire, & hujusmodi jura pro illis sic emptis solvere, inde se plurimum retrahunt homines ab emendo hujusmodi res, & merces in apothecis Civitatis ejusdem, & illas inde alibi emere curant, ut hujusmodi oneribus non graventur, non sine damno Civium Civitatis praedictae apothecas rerum hujusmodi in ipsa Civitate tenentium, qui longe minoris hujusmodi rerum, & mercium quantitatem venderent, nisi emptores hujusmodi oneribus pro illis gravarentur. Nos igitur attendentes, quod, quanto magis erit frequentia hominum concurrentium ad hujusmodi rerum, & mercium emptionem in ipsa Civitate Neapolitana, tanto major erit concurrentia venditorum, & negotiantium de rebus, & mercibus ipsis in ipsa Civitate, & magis inde Civitas, ipsa liberis replebitur hominibus, indeque Civitas haec, quae Caput est Regni hujus nostri Siciliae, magis efficietur populo populosa, turbis diversorum hominum in suas Provincias, & Civitatem relinquentium, ad habitandum hanc nostram inde concurrentium Civitatem. Unde nec juribus nostris parcere decrevimus, nec jus in his rebus, & mercibus, inde Nobis competens, exercere, sed quod communiter omnibus prodest, & praesertim Civitati nostrae praedictae, hoc privatae nostrae utilitati praeferendum esse censemus, nostrum esse proprium subjectorum

Semel solutum jus Dohanae amplius non exigatur in venditione mercium. Asses decem & octo pro uncia. Jus boni denarii asses 20. pro uncia.

Faciunt ad hunc tit. prag. de Annona, & de Extract. Vide illas, & ibi post illas, & pr. seq.

Vide inf. pr. Scalae franch.

Civitas caput Regni. Idem in pr. c. de Notariis.

ctorum commodum legaliter existimantes; quocirca vobis tenore praesentium de certa nostra scientia, nostroque motu propio, cum nostri Consilii matura deliberatione, *Dicimus, praecipimus, & mandamus, quatenus de cetero ad hujusmodi jurium exactionem pro rebus, & mercibus praedictis, de quibus jura nostrae Curiae debita semel in majori Fundaco, & Dohana solum fuerint, si postea vendantur, vel aliter alienentur in Civitate ipsa, sive de ipsa Civitate extrahantur, & extra Civitatem ipsam, & ejus territorium deferantur, ipsi jura Dohanae, & Boni Denarii ulterius minime exigatis, aut exigi faciatis, vel permittatis. Quinimmo merces ipsas, atque res, sic exactas, vel alias habitas, libere de Civitate ipsa extrahi, & deferri provideatis, & faciatis, sinatis, atque permittatis, absque ullo impedimento, per vos, aut per alios, & praesertim Custodes Dohanae praedictae extrahentibus ipsis, aut deferentibus propterea quomodolibet inferendo.* Et ut praemissa in notitiam perveniant singulorum, & taoto major inde fiat concursus hominum ad emendum, & aliter habendum de rebus, & mercibus ipsis in Civitate praedicta, volumus, & earundem tenore praesentium mandamus, quatenus membranam, praesentium formam in se continentem, in valvis majoris Fundaci, & Dohanae praedictae affigi faciatis, & affixam ibidem stare, ut inde, quasi suo sonoro praeconio, omnibus patulo se publicet judicio. In quorum testimonium praesens fieri jussimus, nostro magno pendente sigillo munitas. *Datum in Castro Novo Neap. per Magnificum Virum U.J.D. Lucam Tozolum Romanum, Locumtenentem Fundorum Comitis, die 4. Junii 1469. Regnorum nostrorum anno undecimo. Rex Ferdinandus N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii, Aegidius Sebast. pro Paschasio Garlon. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

4. Junii 1469. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA II.

Soluto jure fundaci, seu Dohanae in immissione, liceat extrahere merces per mare absque alia denunciatione. Vide pr. 1. & seqq. de extract. & tit. de Annona.

PAreat universis, & singulis praesentis nostri edicti seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, quod licet ab Illustrissimis, & Serenissimis Regibus, & Regiminis hujus nostri Regni Siciliae praedecessoribus nostris, ordinatum, & ipsorum temporibus, & nostro, observatum fuerit, quod mercatores, ad hanc nostram Civitatem Neapolitanam confluentes pro mercantiis ad ipsam Civitatem delatis tenerentur solvere, & solverent grana sex per unciam quantlibet valoris dictarum mercantiarum, quod jus nuncupatur, *La Gabella nuova*, quod debetur ex deportatione, sive exoneratione dictarum mercantiarum, & mercium, & immissione ipsarum in dicta Civitate, & grana quindecim pro jure Fundaci, cum illas vendi, aut a Civitate praedicta extrahi contigisset; tamen Nos, qui ipsarum mercium, & mercantiarum copiam ipsius Civitatis abundantiam, & Mercatorum commodum, & liberam cupimus facultatem; de nostra certa scientia, nostrique proprii motus instinctu, decrevimus, & impraesentiarum tenore praesentium *Deliberamus statuimus, & ordinamus, quod liceat omnibus, & quibuscumque mercatoribus cujusvis nationis, ad dictam nostram Civitatem Neapolis de cetero merces, & mercantias quascumque, cujuscumque speciei, generis, & valoris, undecumque per mare; & in quibusvis vasis maritimis deferentibus mercantias, & merces ipsas, soluto tamen jure Gabellae novae, quod est granorum sex pro qualibet uncia, vel unius, pro qualibet centenario, quod debetur (ut praefertur) pro exoneratione, & immissione dictarum mercium, & mercantiarum in dictam Civitatem Neapolis merces ipsas ad omnem ipsorum mercatorum & cujuslibet eorum dispositionem per mare tantum extrahere, seu extrahi facere, & extra dictum Regnum deferre, si voluerint reportare, dicti juris Fundaci, & alterius cujusvis vectigalis, seu Gabellae solutione sublata. Ita quidem, quod Mercatores ipsi non possint, nec compelli debeant ad solvendum jus Fundaci, & alterius vectigalis, nisi pro illis tantum mercibus, & mercantiis, quas vendi, sive quovis modo contrahi continges in dicta Civitate Neapolis. Mandamus propterea harum tenore praesentium Dohanerio majoris Fundaci, & Dohanae dictae Civitatis nostrae Neapolis praesentibus, & futuris, eorumque Locumtenentibus, ceterisque aliis Officialibus dictae Dohanae, quatenus praedictis Mercatoribus, deferentibus per mare dictas mercantias, & merces, volentibus illis a Civitate praedicta quandocumque extrahere, & extra dictum Regnum deferre, & reportare, vel aliquam ipsarum partem, nullus jus Gabellae, Fundaci, sive alterius vectigalis, quam dictae Gabellae novae, quod est unius pro centenario, vel granorum sex pro uncia, exigant; quinimmo dicto jure Gabellae novae tantum soluto, quod pro exuberatione, & immissione impedimento extrahere, & que voluerint extra Regnum deferre permittant, quibusvis ritibus, observantiis, & ordinationibus, in contrarium facientibus, non obstantibus, quovis modo.* Et ut praesens nostri Edicti ordinatio, & reformatio omnibus innotescat; mandamus praedicto praesenti Dohanerio, ejusque Locumtenenti quatenus, receptis praesentibus, hujusmodi nostri Edicti continentiam, & tenorem per dictam Civitatem nostram Neapolis in locis solitis, & consuetis, publicari, & banniri faciat, & ipsius edicti copiam in valvis ipsius Dohanae, & Castri novi affigi, adeo quod omnibus hominibus nostra ordinatio, & reformatio innotescat. *Et contrarium non faciat, si gratiam nostram caram habet, iramque, & indignationem, ac poenam nostro arbitrio reservatam, cupit non subire.* In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, magno Majestatis nostrae Sigillo pendenti munitas: *Datum in Castro nostro Neapolis per Magnificum virum U.J.D. Lucam Tozolum Romanum Locumtenentem Spectabilis, & Magnifici viri Honorati Cajetani Fundorum Comitis, Logothetae, & Protonotarii hujus Regni Collateralis, & Consiliarii fidelis nostri plurimum dilecti, die 20. Junii 1469. Regnorum vero nostrorum anno 11. Rex Ferdinandus Paschas. Garlon. N. A. de Mont. Locumt. Magni Cam. Dom. Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.*

poena irae, & indign., & alia arb.

20. Junii 1469. Rex Ferdinandus.

PRAGMATICA III.

Universitates vectigalia non exigant ab exteris ementibus & exportantibus fruges, & merces.

ETsi hactenus certa vectigalia, quae Datiorum appellatione vulgaris includit locutio, Universitatibus petentibus praedecessorum nostrorum temporibus aliquando imposita fuerint; quorum impositionis causa potissima fuisse dignoscitur, ut collectarum solutioni primo proficerent, & subsequenter aliis commodis communis utilitas attenderetur, ut Roberti Regis praedecessoris nostri ordinationi Universitatibus, quae contra facerent, ultra, vel praeter praedictam formam ipsorum Datiorum solvendo pecuniam dupli hujus quantitatis, quae sic fuisse illicite persoluta, sive imposita; consueta tamen concessionis forma vectigalium eorundem hactenus fuisse dignoscitur, quod usque ad ipsius Regis concedentibus beneplacitum eorum concessio vim haberet, atque vigorem, nullo propterea juribus Regiae Curiae, & immunitatis Clericorum praejudicio generato, & quod ab ipsorum Datiorum exactionibus ipse Rex, & ejus Curia, atque Regina, & liberi ejus exempti essent, & illi, qui in ipsa Terra, in qua imponerentur, vel ejus territoriis, feuda, seu dona a Curia Regia tenerent, pro quibus feudis, seu donis nihil solverent, ac Nuntii Principum, & magnorum virorum, qui haberent titulum dignitatis, quodque Universitas, cui concessio ipsa fieret, Datiis non uteretur eisdem, quousque Regionis Justitiario, cui exinde scribebatur, per suum legitimum Syndicum, ad hoc specialiter deputatum, se obligaret, & per praestationem cautionis fidejussione caveret idonee de resarciendo Regiae Curiae totum id, quod per concessionem, & usum Datiorum ipsorum in ipsius Curiae dispendium forsitan resultaret, ut ex praedecessorum nostrorum regestis, quae in nostro reservantur archivio, manifestius apparet; & cum ipsa eorundem vectigalium impositionis causa potissima fuisse dignoscatur, ut primo collectarum solutioni prodessent, & subsequenter aliis Universitatum commodis, ex ea consequenter infertur, ut inter ipsos cives, & homines Universitatum ipsarum, & ab ipsis civibus exigenda eorumdem impositionis concessio processerit, censeri debeat; cum inter ipsos ab eis exigenda ipsis petentibus licet imponi potuisset, non autem extraneis exigenda pro ipsorum civium oneribus inde subeundis cum eo casu irrationabiliter, & illicite processisset eorum concessio, & exactio: cum unusquisque suum onus portare debeat, & pro alienis debitis, sive oneribus alius non debeat pergravari, hujusmodi consuetudinis Regiae Curiae attenta forma, etiam censendum est, quod ipsorum sic processerit concessio, ut eorum usus, atque exactio absque praejudicio Regiae Curie procederet, ac immunitatis Clericorum, cum exceptionibus praedictis, & usque ad concedentis beneplacitum, ubi aliter de ipsorum concessionis forma non appareat. Cum igitur intelleximus, quod in nonnullis Civitatibus, atque terris hujusmodi Datia non modo inter

Extranei immunes.

ipsos Cives, & ab ipsis Civibus exiguntur; sed etiam a forensibus, & extraneis pro ipsorum rebus, & commerciis in Civitatibus ipsis, atque Terris, & etiam immunitatibus, & exemptionibus praedictis non servatis, quodque pro grano, & aliis victualibus, atque mercibus, pro quibus jus exiturae, & alia jura nostrae Curiae debentur in ipsis Civitatibus, atque Terris Datia exigantur pro Universitatibus ipsis in evidens nostrae Curiae detrimentum atque praejudicium: cum exinde mercatores, & alii ad emendum ibidem, & inde extrahendum de grano, victualibus, & aliis mercibus, tanto minus confluunt ad ipsas Civitates, atque Terras quanto vendenda ibidem, & emenda per eos, & inde extrahenda majoribus oneribus, vectigalibus, & exactionibus sentiunt fore subjecta, qui plerumque ad alia Regna se trasferunt pro his emendis, & inde extrahendis, suisque gerendis negotiis, non absque nostrae Curiae praejudicio, nostrique, ac Reipublicae damno, quod prava temporum dispositione, quae hactenus in nostro Regno successerunt, processisse credimus, quibus, hucusque toleratum est vectigalia hujusmodi modo praemisso exigi sic indebite, & cum Regiae Curiae praejudicio, cum tamen absque concessionis consueta forma Regiae Curiae procederent hujusmodi Datiorum concessiones, ipsi Curiae resarciri deberet totum id, quod per concessionem, & usum ipsorum Datiorum, in ipsius dispendium resultaret. Quapropter, his merito providere volentes, ut quod belli calamitas hactenus introduxit, pacis lenitas sopiat, tenore praesentium de certa nostra scientia, & cum nostri Consilii matura deliberatione, *Hujusmodi vectigalia, sive Datia, quatenus non inter se ipsos cives, & homines ipsarum Universitatum exigantur, sed a forensibus pro victualibus, & mercibus, quas, & quae ad ipsas Civitates, & Terras per eos deferri contigerit, ibidemque emi sive vendi, & alias de his negotium contrahi, & ab inde extrahi per ipsos forenses (de quibus speciales, & expressae concessiones ejus, qui potuit, praeter consuetam formam in contrarium non ostendantur) revocamus, & annullamus hujusmodi exactiones, tanquam illicitas, & nostrae Curiae, & Reipublicae damnosas, fieri omnino prohibemus, ita ut si qui post publicationem praesentium hujusmodi exactiones (quas fieri, ut praedicitur prohibemus) facere tentaverint, sive contravenerint, aut fieri, aut contraveniri mandaverint, fecerint, sive permiserint, poenas incurrant impositas contra nova vectigalia absque jussu Principis imponentes, sive exigentes*. Mandantes propterea spectabili Magno Camerario Regni hujus, ejusque Locumtenenti, & Praesidentibus Camerae nostrae Summariae, nec non Secretis, & Magistris Portulanis in quibusvis Provinciis Regni hujus constitutis, & tam qui hujusmodi officia gesserint, & credentiam, quam illi, qui eam gesserint in Gabellam, quatenus praesentem nostram ordinationem, atque statutum per decretas sibi Provincias praedicti Secreti, & Magistri Portulani, & quilibet eorum solemniter publicari faciant, & signanter in locis famosis, &

Poena impositionis novi vectigalis.

sis, & praesertim maritimis, in quibus hujusmodi Datia exiguntur, inviolabiliter observari, *Nullamque in his committant negligentiam, vel defectum, si gratiam nostram caram habent, & poenam ducatorum mille a singulis contrafacientibus exigendam, cupiunt non subire*. In quorum testimonium, &c. *Datum in Castro Novo Neapolis per Magnificum Lucam Tozolum, &c. die penultimo Octobris* 1470. *Regnorum nostrorum anno tertiodecimo. Rex Ferdinandus, Paschasius Garlon. N. A. de Mont. Locumt. Magni Camerarii. D. Rex mandavit mihi Ant. de Petrutiis.*

poena centusf. mille.

30. Octob. 1470. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA IV.

PErchè siamo informati, che tanto nelle Provincie di Terra d' Otranto, e Bari, quanto in tutte l' altre parti del Regno, si commettono diverse frodi da' negozianti in pregiudizio de' Regj diritti, facendosi diverse contrattazioni, ed estrazioni di mercanzie, ed altre robe soggette a' detti Regj diritti, così per *infra*, come per *extra Regnum*, sotto nome di persone franche da' detti diritti, essendo veramente dette mercanzie di persone soggette; dal che si è veduto per esperienza, ch' è seguito grandissimo detrimento alle Regie Dogane, e non provvedendosi sarebbe per seguirne maggiore; e perchè per lo Regio Fisco ci è stata fatta istanza di opportuna provvisione, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, provvedere, ed ordinare, siccome per lo presente, *omni tempore* valituro " Provvediamo, ed ordiniamo, che, da qua in avanti, non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, e condizione si sia, che nel contrattare, ed estrarre, o nel conversare di qualsivoglia modo mercanzie, o robe di qualsivoglia sorta soggette a' Regj diritti, tanto in dette Provincie d'Otranto, e Bari, quanto in altre Dogane, e luoghi quali si vogliano del presente Regno, che accomodi il suo nome, essendo franco de' Regj diritti per privilegj, od altro qualsivoglia modo in detto contrattare, estrarre, o conversare, ad altri soggetti a' Regj diritti, non toccando, nè spettando le mercanzie, o robe, che si contrattano, *ut supra* ad essi sotto nome de' quali si fanno dette contrattazioni, ma ad altri soggetti a' Regj diritti, *ut supra*, ovvero, che altre persone soggette contrattino, o immettano od estraggano in nome di persone franche; e facendosi altrimenti, chi contravviene, oltra d' incorrere nelle pene solite praticarsi insino adesso, di perdersi la roba, la civilità, ed altre contenute ne' bandi, e nelle provvisioni sopra ciò spedite, incorra anche in pena corporale da arbitrarsi per Noi, secondo le qualità delle persone contravvegnenti. Ed acciocchè col presenta sia complitamente provveduto, per la indennità del Regio Patrimonio, vogliamo, e così ordiniamo, che in dette pene, *ut supra* alterate s' intenda incorrere ciascheduno, che contravverrà, *etiam* che la mercanzia sia contrattata solamente, od estratta " *Dat. Neap. die* 10. *Junii* 1575. *Anton. Card. de Granvela. Vid. Reverter. R. Vid. Salernitanus R. Vid. Salazar. R. Villadamor Prosecr. In Bannorum* 1. *fol.* 164. *die* 22. *Junii* 1575. *Neap. fuit publicatum.*

Nemo immunis permittat, ut sub suo nomine alius non immunis contrahat.

poena amiss. rei civilitate, & alia corp. arbit.

Quaeds poena omnm itatur,

10. Junii 1575. Card. Granvela.

PRAMMATICA V.

PEr evitar le frodi, che si sogliono facilmente commettere in pregiudizio della nuova gabella d' un grano per rotolo agli Arrendatori di essa " Si notifica, ordina, e comanda per lo presenre Bando, a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e coodizione si sia tanto maschio, come femmina, tanto Nobile, come Ignobile di questa Città di Napoli, suoi Casali, e distretto, in esso esistenti, che tenessero, o avessero porci grossi, o piccioli, fra il termine di due dì dopo l' emanazione del presente Bando, rivelare, e pubblicare in detta Gabella di questa Città, ed agli Officiali d'essa in ciò deputati, e quelli fare scrivere, ed annotare in loro quinterno, e' libri, alla pena, e sotto pena di perdere tutt'i loro porci, e di ducati sei contenuti ne' Capitoli di detta Gabella, da applicarsi agli Arrendatori d' essa, giusta la forma, e tenore d'essi Capitoli, la quale vogliamo, che si esiga irremisibilmente da ciascuno contravvegnente ".

Fraudantes vectigalia unius assis pro 33. unciis puniuntur

Quilibet denunciet sues, & describi faciat a publicanis.

poena amission. suum, & centus. sex.

2 *Item* „ Per lo presente Bando si notifica, ordina, e comanda a qualsivoglia persona di questa Città, di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia, come de' suoi Casali, e distretto, che non presumano nè vadano in modo alcuno ad ammazzare, nè far ammazzare i detti loro porci, prima che non abbiano dato il manifesto a detta Gabella, secondo la forma di detti Capitoli, sotto la medesima pena di perdere i detti porci e di ducati sei, da applicarsi al detto Arrendatore, la quale s'esigerà irremisibilmente da ciascuno contravvegnente ".

Sues non occidantur absque scientia publicanorum.

poena eadem.

3 *Item* „ Si ordina, e comanda per lo presente Bando che da qua in avanti, tutt' i Cittadini incoli, ed abitanti, per tutt' i Casali, Ville, masserie, e distretto, sieno tenuti, e così debbano eseguire, e comperare le carni, tanto fresche, come salate, cascio, formaggi, ed altre quali si vogliano sorte di robe, spettanti al diritto di detta Gabella nelle chianche, e luoghi di questa Città, dove si sogliono vendere tutte le robe soggette a detta Gabella; e chi andrà a comperare dette robe fuori del territorio, e tenimento di questa Città, debba pagare il diritto spettanre, e pertinente a detta Gabella, e quelli, che contravverranno, incorrano alla medesima pena, e di perdere detta roba, e di sei ducati per ciascuno contravvegnente ".

Omnes emant carnes recentes in carnario, & succidia, & caseum in macello subditis publicanis, & conductoribus.

poena eadem.

4 *Item* „ Qualsivoglia persona, tanto cittadina, come forestiera di qualsivoglia stato, grado, e condizione sia che porterà saime, o burro di fuora de' territorj, e distretto di questa Città, abbia da pagare un grano per rotolo, e per quelli, che s' estrarranno fuora della Città, abbia da pagare un grano, e mezzo per rotolo ".

Immittentes sagimen, & butyrum, solvant.

Denunciantes lucrantur.

5 Item “ si notifica, che qualsivoglia persona, che accuserà quelli, che contravverranno al presente Bando, ed a'Capitoli di detta Gabella, guadagnerà la metà della pena predetta di quelli, che saranno accusati fuori della Città di Napoli, e la terza parte della pena di quelli, che contravverranno in questa Città di Napoli. *Datum Neapoli die* 25. *Septembr.* 1589. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Torres Prosecret. In Bannor.* 1. *fol.* 131.

25. Sept. 1589. El Conde de Miranda.

PAMMATICA VI.

Casei, & salsamenta, & id genus, venientes e locis extra Regnum non exonerentur nisi in locis, ut intus.

BAndo, &c. “ Per lo quale s'ordina, e comanda a qualsivoglia persona, di qualunque stato, e condizione si sia, tanto Regnicola, come Forestiera, che non abbia a scaricare formaggio, o vero salsume, che saranno venuti per mare da *extra* Regno, in luogo alcuno delle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato, eccetto ne' Fondaci ordinarj, cioè Napoli, Castello a Mare, Gaeta, Pozzuoli, e Salerno, o Vietri, i quali scaricati si debbano dare a notizia de' Regj Officiali di detti Fondaci, e degli uomini del magnifico Fabrizio Imperato Arrendatore della Gabella del grano per rotolo di questa fedelissima Città di Napoli, a tal che si possano esigere i diritti debiti alla ragione di due tornesi per rotolo, per ragione di detta gabbella di salsume, e cascio, che s'immetterà da *extra* Regno, e si porterà fuora di detta Città, come *infra* si contiene, sotto pena di perdere il cascio, e salsume, che si portassero, e di once venticinque, applicando per la metà alla Regia Corte, e per l'altra metà all'Arrendatore di detta Gabella.

Poen. amission. casei. salsamentorum, & unc. 25

Nec portari exportentur nisi vectigali soluto per inscripta omnibus nota.

Item “ Che niuna persona, di qualsivoglia stato, e condizione si sia, cittadina, o estera presuma estrarre fuora di detta Città di Napoli, Gaeta, Castello a Mare di Stabia, Pozzuoli, Salerno, o Vietri, o ciascuna di esse quantità alcuna di salsume, ovvero cascio, che sarà venuto da *extra* Regno, senza che prima abbia dato manifesto al detto magnifico Arrendatore di detta Gabella, o agli uomini suoi pagato il detto diritto di gabella di due tornesi per rotolo di detto cascio, e salsume, il quale pagato che avranno, debbano ricuperare da detti Fattori le polizze, *seu* bollettini, come avranno pagata detta Gabella, colle quali polizze possano portare detto cascio, e salsume, dove a loro piacerà per quanto tocca a detta Gabella. Per lo cascio però, e salsume, che in dette Terre, e Fondaci si vorrà per uso di esse Città, non debbano pagare diritto alcuno, nè gabella.

Pro uso nihil solvatur.

Nec asportentur ad alia loca sine inscripto publicanorum.

3 *Item* “ Che ognuno si guardi di portar cascio, o salsume, che sarà venuto *ab extra Regnum*, in altra Terra fuori di detta Città, e Fondaci, senza bolletta degli uomini di detto magnifico Arrendatore, quali stanno ad esigere detto diritto di due tornesi per rotolo; altrimenti, essendo trovato detto cascio, o salsume senza polizza di detto magnifico Arrendatore, e suoi Fattori, sarà pigliato per intercetto, e perduto dovunque si troverà, per le quali polizze non s'abbia da pagare cosa aluna.

poen. commiss.

In Provincia Campaneae, ubi non sunt apothecae Regiae, quantitas ad usū necessaria potest vendi cum scientia publicani.

4 *Item* “ Volendo le Terre di Marine della Provincia di Terra di Lavoro, dove non è Fondaco, cascio, ovvero salsume per uso loro, approdando vascelli in dette Terre, si possano pigliare quella quantità, che sarà solamente necessaria a loro uso, e non più, daudone notizia all'uomo di detto Arrendatore della quantità, che vorranno per uso loro, la quale quantità non si possa, nè in tutto, nè in parte, estrarre, nè camminare fuori di dette Terre ma consumarsi per uso di dette Terre, sotto pena di perdere il salsume, e cascio, e d'once quattro, applicande, *ut supra*.

poen. amiss. rerum, & unc. 4.

Denuncietur quantitas casei, & salsamentorum.

5 *Item* “ Che qualunque magazzino, od altro che tenesse caso, salsume in suo potere in detta Città, e Fondaci, fra il termine di quattro dì immediati seguenti, dopo la pubblicazione del presente Bando, debbano dare notizia di tutto il cascio, e salsume, che in loro potere tengano, a tal che non si possano far frodi in danno di detto Arrendatore “. *Datum Neapoli die* 27. *mensis Septembr.* 1589. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Torres Prosecretarius. In Bannorum* 1. *fol.* 132.

27. Sept. 1589. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA VII.

Ordinationes plures pro arrendamento assium duorum pro rotolo ut infr. Vid. pragm. 29. 31. & 42. de extraction.

ESsendosi per lo magnifico Matteo di Martino arrendata la gabella delle due grana per rotolo di questa fedelissima Città di Napoli, per ducati cento sessantadue mila cinquecento per anno, co' patti, condizioni, e capitoli del modo citato, solito detta gabella arrendarsi per lo passato; siamo stati supplicati per parte di detto nuovo Arrendatore per l'emanazioni de' Bandi soliti in detta materia; per il che abbiamo riconosciuti quegli ordinati, ed emanati in tempo del governo dell'Ill. D. Gio: de Zunica nel 1580. allora Vicerè in questo Regno in virtù degl'infrascritti Capitoli, *videlicet*.

Nautae, & alii asportantes animal a viva, vel mortua per mare denuncient gabelloto ante exonerationem barcae.

1 *In primis* “ Che tutt' i barcajuoli, marinari, e qualsivoglia altra persona, che portasse per mare qualsivoglia sorta d'animali vivi per ammazzargli, ovvero qualsivoglia sorta, o specie di carne fresca, e salata obbligata alla detta gabella, e si vende a peso, sieno tenuti, e non debbano in modo alcuno quelle scaricare, nè muovere dalla barca, o vascello, col quale la portano, che prima non abbiano dato manifesto a' detti Arrendatori, e suoi Officiali, sotto pena di sei ducati, da pagarsi per detti barcajuoli, e marinari, e 'l padrone perda tutta la roba predetta, da esigersi detta pena per l'Arrendatore, e suoi Officiali di detta gabella da applicarsi ad essa. *Placet suae Illustrissimae dominationi*.

poen. duc. 6. amiss. bon.

Laniatores, ac macellarii non extrahant carnem ab apotheca, antequam illa ponderetur existentibus ibi personis deputatis.

2 *Item* “ Che si abbia a far Bando nella detta Città di Napoli, suoi Casali, pertinenze, e distretto, che niuno bucciere, salsicciaro, bottegajo, o rigattiere debba, nè possa cominciare, nè cacciare, nè tagliare carne dalla mandra, che quella non sia pesata prima, o accordato coll'Arrendatore, e suoi

suoi Officiali sotto pena di sei ducati, e di perdere tutta la carne, per la quale non avrà pagato il debito diritto, *seu* gabella, ed accordatosi, *ut supra*, da esigersi detta pena, ed applicarsi, *ut supra*. *Fiat, dummodo in locis praedictis existant temporibus debitis Officiales dicti Arrendatoris*.

Laniatores non extrahant carnē ab apotheca, nisi prius solvant dirictus.

3 *Item* “ Che tutt'i buccieri, ed altri predetti, prima che cacciano la carne dalla mandra, sieno tenuti, e così debbano, dì per dì, avanti che quella cacceranno dalla mandra, predetta, aver pagato il debito diritto, *seu* gabella interamente, e chi farà il contrario sia incorso nella pena di sei ducati, e di perdere tutta la carne, per la quale non si troverrà aver pagato detta gabella; la qual pena di ducati sei sieno tenuti, e debbano pagare i bastagi, e salmatai, o altra persona, che porterà detta carne, non dando però notizia a detto Arrendatore, e suoi Officiali del luogo; dove si farà portata, ne' quali luoghi sono deputati e cassieri per l'esigenza, da esigersi detta pena ed applicarsi come sopra. *Placet, publicatis tamen per publica proclamata praesentibus capitulis, & dummodo in dicto loco assistant officiales Arrendatoris deputati ad exigendum*.

Arrendator potest perquirere fraudes.

4 *Item* “ Che sia lecito a detto Arrendatore, e suoi Officiali in detta gabella delle cose, che vengono per uso, esigerne il diritto spettante a detta gabella nelle gabelle fuori di Napoli ad elezione di detto Arrendatore, e suoi Officiali usare qualsivoglia diligenza, che a loro parrà più espediente, acciocchè detta gabella non sia fraudata, imponendo la pena a quei, che frauderanno detta gabella, di perdere tutte le robe, che porteranno, da esigersi, ed applicarsi, come sopra. *Placet suae Illustrissimae Dominationi*.

Nemo asportet in ejus domum animalia viva subjecta dictae gabellae, nisi data prius notitia.

5 *Item* “ Che non sia persona alcuna, tanto di dentro detta Città di Napoli, quanto per per suoi casali, territorio, pertinenze, e distretto, che facciano entrare nelle case loro, o altro luogo, carne viva, soggetta a detta gabella, per ammazzare, che prima non abbia dato notizia, e manifesto in detta gabella, sotto la pena di ducati sei, e di perdere tutta la carne predetta, d' esigersi, ed applicarsi detta pena come sopra. *Placet, dummodo officiales Arrendatoris assistant in locis praedictis, & villis*.

Carnes prohibentur asportare ad apothecas in casa ut intus.

6 *Item* “ Che tutt'i bastagi, salmatai, e qualsivoglia persona, non debbano in modo alcun caricare la carne nelle chianche senza licenza di detto Arrendatore, e suoi officiali, eccetto solamente quella carne, e bestie, che si ammazzano nelle mandre ordinarie, ovvero se faranno ammazzate in altro luogo, abbia pagato il diritto spettante a detta gabella, sotto pena di sei ducati, ed al padrone di perdere la carne, da esigersi, ed applicarsi, come sopra. *Placet suae Illustriss. Dominat.*

Solvatur dirictus pro carne immittenda intus Civitatem Neapoli ejusque districtum.

7 *Item* “ Che tutt'i casali di detta Città di Napoli, masserie, e case, che stanno per lo tenimento, e distretto d'essi, sieno tenuti, e così debbano comperare la carne, tanto fresca come salata, *& etiam* formaggio, e qualsivoglia sorta di robe, obbligate a detta gabella, nelle chianche, e ne' luoghi soggetti alla gabella predetta, e chi andrà a comperare nel tenimento, e distretto della Città di Napoli, ne abbia da dar notizia, e manifesto agli uomini deputati per detto Arrendatore, e pagare il dritto spettante a detta gabella; e chi contravverrà, pagherà la pena di ducati sei, e perderà tutta la roba comperata, da esigersi, ed applicarsi come sopra “. *Placet suae Illustrissimae Dominationi. Quod non possint immitti, & comedi carnes in Civitate Neapolis ejusque districtu, nisi per eos solvatur dirictus dictae gabellae*.

Apothecarii dent notam bonorum existentium in eorum apothecis.

8 *Item* “ che tutt' i bottegai, e qualsivoglia persona, che tiene a vendere carne, carne salata, qualsivoglia sorta, e specie di salsume, tanto in detta Città di Napoli, come ne' suoi casali, tenimenti, pertinenze, e distretti, sieno tenuti, e così debbano il dì *immediate* seguente dopo la pubblicazione de' Bandi, i quali si faranno tanto nella Città di Napoli, quanto per ciascheduno Casale d' essa, andranno a ritrovare i detti Arrendatori, *seu* suoi officiali ne' luoghi, dove tengono la loro gabella, ed a quegli abbiano a dare il manifesto di tutte le robe, che si troverranno in essere, tanto ne' magazzini, e nelle botteghe, come nelle loro case, ovvero in altro qualsivoglia luogo per vendere a tutti quei bottegai, ed altri venditori di cascio, carne salata, o salsume, i quali sono stati richiesti per gli officiali di detto Arrendatore, che debbano dare il vero manifesto di tutt'i detti casci, e salsume, *ut supra*, che si troverranno in dette loro botteghe, e poi si trovasse non averne data la vera notizia, abbiano da perdere tutte le robe fraudate, e non notificate, soggette a detta gabella, e di pagar la pena di un' oncia, da esigersi, ed applicarsi come sopra. *Placet suae Illustr. Dominationi, dummodo praedicti Arrendatores mittant suos Officiales per apothecas, & omnia loca praedicta, & casalia ad capiendum dictum manifestum cum interventu unius hominis deputandi per Civitatem*.

Bona hic enunciata asportentur in Regiam Dohanam.

9 *Item* “ Qualsivoglia sorta di cascio, o qualsivoglia sorta di pesce, o carne salata, e generalmente ogni, e qualsivoglia sorta di salume, che si porteranno tanto da *extra* Regno, come da altri luoghi del Regno, tanto per mare, quanto per terra per vendere, quelle si abbiano da portare dentro la Regia Dogana di Napoli, dove ne abbiano i veri manifesti gli officiali dell' Arrendatore predetto, avanti che si scarichino; e 'l simile ancora s' intenda per altri fondaci Regj *videlicet*, Pozzuoli, Gaeta, Salerno, Vietri, Castello a Mare di Stabia, giusta il solito, e consueto, conforme al bando; e chi farà il contrario incorra alla pena di once 25. e perda tutto il cascio, salume, ed altre robe predette. *Placet suae Illustr. Domin.*

Dirictus solvatur ad rationem grani unius cum dimidio a fundacis hic descriptis.

10 *Item* “ Che tutt' i casci, salsume, ed altre robe soggette a detta gabella, le quali si estrarranno fuora di detta Regia Dogana di Napoli, sue pertinenze, e distretto, sieno tenuti al pagamento di un grano, e mezzo per rotolo; e'l simile ancora s' intenda ne' soprad-

sopraddetti altri fondaci Regj, *videlicet*, Pozzuoli, Gaeta, Salerno, Vietri, Castello a Mare, secondo l'uso, e la consuetudine; e chi farà il contrario, paghi la pena d'once quattro, e perderà tuti' i formaggi, salsume, ed altre robe, da esigersi, ed applicarsi come sopra. *Fiat, quod solitum, & consuetum est*.

Idem, quod in cap. praeced.

11 *Item* " Che tutt' i salati, e qualsivoglia altra specie di salsume, che si condurranno da *extra* Regno, tanto quei, che si consumeranno in Napoli, suoi Casali, territorio, pertinenze, e distretto, come quelli, che si estrarranno fuori de' tenimenti, sieoo tenuti al pagamento di un grano, e mezzo per rotolo. *Solvatur solitum, & consuetum*.

Non asportentur a vasellis bona subjecta dictae gabellae non data notitia.

12 *Item* " Che tutt' i bastagi, salmatai, barcajuoli, ed altri quali si vogliano caricatori, non debbano in modo alcuno scaricare, nè muovere da'detti vascelli detti casci, carne salata, e salsume, o altra qualsivoglia roba obbligata alla detta gabella, senza licenza dell' Arrendatore, e suoi officiali, e chi contravverrà, *ipso facto* s'intenda essere incorso alla pena d'once quattro, e'l padrone, di perdere la roba, da esigersi, ed applicarsi come sopra. *Placet suae Illustrissimae Dominationi.*

Nauta det manifestum pro bonis hic enunciatis.

13 *Item*, " Che qualsivoglia sorta di navilio, o d'altro vascello marittimo, che porterà formaggio, o altra qualsivoglia salume di pesce, il dì *immediate* seguente de' bandi, i quali si faranno tanto in Napoli, quanto *extra*, in Castello a Mare, Pozzuoli, Gaeta, Salerno, e Vietri, debbano aver dato il manifesto di quelle robe, che avranno portate all'Arrendatore, e suoi officiali predetti, sotto pena di once venticinque per ciascheduna volta, e di perdere tutte le robe predette, da esigersi, ed applicarsi come sopra. „ *Placet suae Illustrissimae Dominationi, quod fiat juxta solitum, & consuetum*.

Gabella solvatur etiam pro caseo extrahendo ab hac Civitate.

14 *Item*, " Che i formaggi, taoto freschi, come salati, che si fanno nelle pertinenze, e distretto della Città di Napoli, sieno tenuti alla detta gabella d'un grano per rotolo; e per quei, che si porteranno a vendere io detta Città, e suoi Casali, pertinenze, e distretto, ne abbiano a dar notizia, *seu* manifesto al detto Arrendatore, *seu* suoi officiali, quali staranno nelle gabelle fuori di Napoli, ed alle porte, e pagheranno il debito diritto di un grano per rotolo, sotto pena d'once quattro, e di perdere tutto il cascio predetto, da esigersi, ed applicarsi, come sopra. „ *Placet suae Illust. dominationi*.

Gabella solvatur, ut intus.

15 *Item*, " Che tutto il cascio, che si estrarrà per questa Città *extra Regnum* fuora de' tenimenti, sia tenuto alle gabelle di un grano, e mezzo per rotolo „. *Placet suae Illustrissimae Dominationi*.

16 *Item* " Che tutt' i pescatori, rigattieri, pescivendoli, ed altre persone simili, che porteranno pesce io Napoli, suoi Casali, pertinenze, e distretto, fresco, e salato, tanto per mare, come per terra, tanto il dì, come di notte, tanto per vendere, come per donare, quei, che li porteranno per terra, avanti che gli scarichino dalle salme, e quei, che li porteranno per mare, avanti che gli scarichino dalle barche, e posino in terra, ne abbiano a dare notizia a detto Arrendatore, o suoi officiali, interamente, e senza dimiouzioone alcuna, e dappoichè avranno dato notizia, *recto tramite* debbano portare tutto il pesce, e farlo pesare alla stadera del grano per rotolo, e pagare il diritto di detta gabella, e chi cootravverrà, *ipso facto* incorra alla pena di once quattro, e di perdere tutto il pesce predetto, da esigersi, ed applicarsi, *ut supra* „. *Placet, exceptis piscibus, qui portantur ad donandum, dummodo cum effectu donentur*.

Caupones prohibentur emere pisces, ut hic.

17 *Item* " Che tutt'i tavernai, che sono io Napoli, suo territorio, e distretto, non debbano, nè possano comperare, nè pigliar niuna sorta di pesce nè fresco, nè salato, del quale prima non ne sia data notizia al detto Arrendatore, e suoi officiali, e che sia ingabellato alla detta gabella d'un grano per rotolo; e chi contravverrà, tanto quello, che vende, quanto il tavernajo, che compera, incorrano nella pena di quattro once per ciascheduno *pro qualibet vice*, da esigersi, ed applicarsi come sopra „. *Placet suae Illust. Domin.*

18 *Item* " Perchè giornalmeote suole accadere, che le gabelle si fraudano, ed ogni dì si ritrova nuovo modo di fraudare, di modo che bisogna alle nuove frodi ovviare con nuovi provvedimenti, ordinazioni, e provvisioni, ed aversi Spie di dì, e di notte, perchè dette gabelle, *ut supra*, ooo sieno fraudate; per tanto si dimanda a Sua Signoria Illustrissima, ed Eccellentissima, che sia servita, che tanto il detto Arrendatore, come i suoi officiali in detta gabella, durante tutto il tempo di detto Arrendamento, per lo servizio di detta gabella, possano, e vagliano, e ciascheduno d'essi possa, e vaglia ad ogni ora, di dì, e di notte, andare armati con arme offensive, e difensive, affinchè possano ovviare a dette frodi, con più servizio, e facilità d'esso Arrendatore, e suoi officiali, con fare ordinare ancora a' Capitani, ed altri uomini della Corte di Napoli, che a' detti Arrendatore, e suoi Officiali, e Spie non debbano dare impaccio, nè molestia alcuna a qualsivoglia ora, che li trovassero andare armati, *ut supra*, anzi loro debbano dare ajuto, e favore, essendone richiesti da quelli „. *Providebitur*.

Omnes solvant gabellam, exceptis personis hic enumeratis.

19 *Item* " Che in detta Città, suoi casali, pertinenze, e distretto, e territorio di tutte le sopraddette gabelle non ne sia franca persooa alcuna; tal che sua Signoria Illustrissima, nè tutt' i Collaterali Consiglieri, nè Officiali „ *ac milites stipendiarii, & ceteri omnes, & quicumque alii privilegiati, privilegiis, etiam in corpore juris clausis, suffulti, etiam illi, qui habent duodecim filios, non sint exempti a solutione dictarum gabellarum grani pro rotulo, nec Clerici* " nè qualsivoglia Religioso, Vescovi, Arcivescovi, Monasteri; di modo che di dette gabelle non ne sia franca *penitus* per-

sona

„ sona alcuna ; giusta la forma del decreto, „ *alias* interposto, e de'Brevi Apostolici „ . *Placet, exceptis Castris, videlicet, Castro Novo, & Castro Sancti Erami.*

Arrendatores utantur contra fraudantes omni praeeminentia.

20 *Item* “ che detto Arrendatore, e suoi Officiali in detta Gabelle per l'esecuzione delle pene contra i fraudanti, e contra quelli, che incorreranno in detta pena, possano usare tutte le preminenze, giurisdizione, ed autorità solite, e consuete, e che godono l'altre gabelle, che sono in detta Città di Napoli; e nelle differenze, che nascono per causa di dette gabelle, se detto Arrendatore, e suoi Officiali, ed altre persone le pretendessero aver fraudate, si abbia da deputare un Dottore per Giudice, il quale sommariamente, *& sine scripto, aut figura judicii* abbia da decidere dette differenze secondo, che di ragione sarà „ . *Placet.*

21 *Item* “ Che tanto i detti Magnifici Deputati, come la detta Città, ed i suoi Proccuratori, sieno tenuti, e debbano, durante il tempo dell' Arrendamento predetto, difendere detto Arrendatore, e suoi Officiali, mantenere, costringere, e favorire in tutte quelle cose, siccome da essi saranno ricercati, giuste, ed oneste, per la conservazione di detta gabelle, e più facile esazione de' diritti di quella „ . *Servetur conventio, & instrumentum affictus, inter Magnificos deputatos, & Arrendatorem.*

22 *Insuper mandat Sua Illustrissima Dominatio, quod quoad gabellam Villae Afragolae, & gabellam Plateae, servetur in omnibus, & per omnia id, quod in Arrendamento praecedenti consimilis gabellae servatum fuit.*

Quae omnia praedicta Capitula fuerunt visa, & lecta coram Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Prorege, Locumtenenti, & Capitaneo generali in Collaterali Consilio, & decreta prout in fine uniuscujusque ipsorum apparet, & expedita in Palatio prope Castrum Novum.

Per tanto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando; per lo quale “ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che sotto le pene, ne' sopraddetti Capitoli, e ciascheduno d'essi contenute, e servata la forma delle decretazioni, in piedi d'essi Capitoli apposte, ed altre pene a nostro arbitrio riservate, non presumano, nè ardiscano a quelli contravvenire in modo alcuno, ma osservarli, giusta la forma, contenenza, e tenore; le quali pene vogliamo, che si esigano irremisibilmente da' contravvegnenti, servata la forma de'Capitoli predetti, e delle decretazioni in piedi di ciascheduno d'essi apposte „ . *Datum Neapoli die 31. Januarii 1630. El Duque d'Alva. Vid.*Tapia *Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Enriquez Reg. Barilius Secretarius.*

31. Janu. 1630. El Duque de Alva.

Decretum Regiae Camerae Summariae, confirmatum per Collaterale Consilium.

sive

PRAMMATICA VIII.

Concedi*tur* Scala franca cum capitulis, ut int.

Essendosi conceduta Scala, e Porto franco a qualsivoglia persona, che immetterà robe, e mercanzie da qualsivoglia parte del Mondo in questa Città, e Porto di Napoli, soggette a pagamento di diritti della Regia Dogana, e maggior Fondaco di essa; e circa il modo, come si avea da osservare, e per le franchigie, che in essa si aveano da dare, è stata per questa Regia Camera fatta consulta a Sua Eccellenza del tenor seguente, *videlicet.*

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. *Post debitam commendationem.* Essendosi nell' anno 1628. trattato in questa Regia Camera d'ordine dell' Illustrissimo Signore Duca d'Alva del modo, come si fosse potuto facilitare, ed aumentare il commercio, e concorso di robe, e mercanzie nella Regia Doana di questa Città, per introdurre maggior' abbondanza di tutte sorte di robe, conservare, ed aumentare l'entrate di detto corpo, tanto principale, per beneficio pubblico, ed aumento del Patrimonio di Sua Maestà, il che tutto ridonda in utilità, e comodo universale, così del Regno, e de'sudditi di Sua Maestà, come de' forastieri, che ci trattano, e tengono interesse; fra l'altre cose risolute, ed appuntate nella Consulta della Regia Camera de' 7. di Giugno del detto anno 1628. fatta con matura considerazione, una, e la più principale, fu di concedere Scala franca a tutti coloro, che facessero venire robe per mare da *extra* Regno; ed essendo già ordinato in Collaterale a relazione di questa Regia Camera a' 7. 11. e 25. di Febbrajo del 1632. che detta Consulta si dovesse eseguire, essendosi, per questa Regia Camera riassunto tutto il contenuto in detta Consulta in 21. capi a' 13. di Settembre passato, ed ordinato, che se ne facesse provvisione con inserta forma di detti 21. capi, e si mandasse in Dogana, acciocchè si pubblicasse, e tenessero i Ministri di detta Regia Dogana, pensiero di farla così osservare, ed eseguire con ogni puntualità, il che già è stato fatto, e mandata la detta provvisione alla detta Regia Dogana a dì . . . del presente, perchè restava di dar la forma, e modo come si avea da intendere, e praticar la detta Scala franca contenuta nel 2. capo de' 21. riassunti da detta Consulta, acciocchè restassero chiarite a pieno le facoltà, immunità, e prerogative, che di nuovo si concedevano a' negozianti, per facilitare il traffico, e commercio; è paruto a questa Regia Camera di formare detta Scala franca con tutt' i casi, ch'è paruto che possano occorrere, la quale s'invia a V. E. acciocchè parendole, possa comandare, che s'imprima in forma di Regio Editto, e si pubblichi, affinchè se n'abbia notizia da tutt' i negozianti, e se ne possa per questo mezzo conseguire il fine, che se ne spera, coll'autorità, e pro-

e protezione di V. E. ed è del tenor seguente, *videlicet* Porto, e Scala Franca conceduto a quelli, che condurranno mercanzie in questa Città di Napoli,

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c.

Essendosi conosciuto, che per le guerre, calamità, e contagio, che hanno travagliato l'Italia, si sia ristretto il commercio, e traffico de' negozianri in questa Fedelissima Città di Napoli, e Regno, con notabil mancamento d'abbondanza di mercanzie, delle quali per l'addietro n'è stata piena, in grandissimo danno, così della suddetta Città, e Regno, come ancora de' Regni stranieri, per gl'impedimenti, che necessariamente seco hanno apportato le calamità già dette; per ovviare, quanto sia possibile, a' detti impedimenti, e facilitare il traffico a' mercanti, e negozianti, acciochè più volentieri si conducano in questa Città da qualsivoglia parte del mondo mercanzie, in maggior quantità del passato, tanto per beneficio di questa Fedelissima Città, e Regno, quanto d'altri Stati, e Regni stranieri confederati di S. M. Cattolica; "Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, e della Regia Camera della Sommaria, di concedere universalissimo Porto, e Scala Franca, a tutti, e quali si vogliano vascelli di confederati, e non proibiti da S. M. che con robe, e mercanzie, approderanno al Porto di questa Fedelissima Città di Napoli, Isola, e Porto di Nisita, distretto dell'istessa Città, come colla presente concediamo nel modo seguente *videlicet*.

„ 1 Si concede universalissimo Porto Franco ad ogni vascello di qualsivoglia portata, che verrà da qualsivoglia parte del mondo *extra Regnum*, *ut supra*, nel Porto di questa Fedelissima Città, Isola, e Porto suddetto di Nisira, con qualsivoglia sorta di robe, e mercanzie, le quali tutte per l'avvenire saranno franche, libere, ed esenti da ogni dazio, dogana, e gabella, che per lo passato fossero soliti pagarsi in detti luoghi, per tutte quelle robe *tantum*, che avranno dato il manifesto a questa Regia Dogana di Napoli.

„ 2 Ed a' Mercanti, Capitani, Padroni, Sopraccarichi, e Fattori di vascelli, e di mercanzie, arrivati in detti Porti, si concede libera facoltà di poter portare, o mandare per mare in qualsivoglia parte, ancorchè *extra* Regno, dove loro parrà, e piacerà, tanto con detti loro vascelli, co' quali hanno portate le loro mercanzie, quanto con altri, dove le trasbalzassero per loro maggior comodità, tutto, o parte del carico loro; senza peso di pagamento alcuno in questa Regia Dogana, con che solamente ne diano il solito manifesto alla nostra Regia Dogana di Napoli. Avvertendo, che in questa franchigia non s'intendano quelle robe, le quali si contrattassero in questa Città, senza pagamento di diritto; le quali, tanto se si scaricheranno in questa Città, od in altra parte del Regno, quanto se non si scaricheranno, non saranno franche, ma saranno intercette, come da ora per allora le dichiariamo, oltra le pene corporali a nostro arbitrio, da darsi a quelle persone, che di tal modo contratteranno.

3 „ Di più si concede loro libera potestà di scaricare in terra tutte, o parte delle robe, e mercanzie condotte, e riporle dentro la Regia Dogana, o in magazzini, *etiam* fuora di Dogana, con licenza di quella; per le quali non pagheranno diritto alcuno, eccetto per quelle *tantum*, che venderanno ad altri, per le quali pagheranno meno di quello, che prima si pagava, e per le altre, che non si venderanno, e se vorranno riportare, e mandare altrove per mare, *etiam extra* Regno, saranno franchi, ed esenti da qualsivoglia diritto. La quale franchigia, ed esenzione di pagamento duri per un anno, dal dì che avrranno dato il manifesto delle robe, e mercanzie suddette, e finito detto tempo di un anno, e volendone prorogazione, si darà per un altro anno, pagando la terza parte di quello, che importa il diritto di dette robe, e mercanzie non vendute in detto secondo anno prorogato, colla stessa facoltà di scala franca, come nel primo anno. Però essendo loro conceduta detta prorogazione, vendendo le dette robe nel termine di detto secondo anno, in tutto, o parte, debbano similmente pagare i diritti *pro rata*, dedotta la terza parte aborsata prima, in tutto, o *pro rata*".

4 „ Dichiarando, che per le robe, che scaricheranno, e riporrano ne' magazzini, che sono dentro la Regia Dagana, non pagheranno pigione alcuna, come s'è pagata per lo passato".

5 „ Occorrendo, che venissero in detti Porti vascelli con robe, e mercanzie da luoghi sospetti di contagio, o peste; faranno la solita purga ne' Lazzaretti, o Purgatoi a ciò destinati, come si usa negli altri luoghi, ne' quali se mostreranno averla fatta con patenti nette, e d'aver seguito il viaggio continuamente, senz' aver toccate altre parti sospette, si darà loro libera pratica; e nel tempo, che durerà detta purga, saranno ben trattati, e provveduti di quanto loro sarà necessario, e si abbrevierà il termine solito della purga, mentre non appariscono in loro segni cattivi".

6 „ Similmente si dà esenzione, e franchigia del pagamento dell'ancoraggio per gli loro vascelli, che per lo passato soleano pagare in detta Regia Dogana.

7 „ Si concede licenza di potere per lo ritorno del loro viaggio, provvedersi d'ogni sorta di vittuaglie, e viveri, e d'ogni altra cosa necessaria per la mensa de' loro vascelli, ed altre cose necessarie per detti vascelli, senza pagamento alcuno".

8 „ Si concede lo stesso universalissimo Porto, e Scala franca, *ut supra*, a tutti, e quali si vogliano vascelli per le robe, e mercanzie, che condurrano ne' porti, e nelle marine delle Città di questo Regno, dove è

„ soli-

„ solito farsi le Fiere, durante però il tempo „ di dette Fiere, ancorchè i detti Vascelli arrivassero ne' detti porti, e marine, colle robe, e mercanzie prima del tempo delle dette Fiere per detto fine ".

9 „ Si dichiara ancora, che per le robe, „ e mercanzie che i detti negozianri e mercanti, comprerannn in questa Fedelissima „ Città di Napoli, suoi territorj, e distretto, „ se vorranno estrarle per fuora, pagheranno „ minori diritti di quelli, che per lo passato „ si pagavano, conforme alla detta consulta, „ ed alle provvisioni della Regia Camera, mandate in Dogana ".

10 „ Ordinando alla Regia Camera della „ Sommaria, che nelle cause civili, e criminali de' negozianti, e mercanti suddetti, „ tanto nelle robe, e ne' vascelli, quanto nelle „ persone; loro amministri giustizia compiuta „ sommariamente, e con ogni prestezza, acciocchè non sieno trattenuti; ma subito „ spediti, possano attendere al loro negozio, „ e viaggin. Ordinando ancora alla Regia „ maggior Dogana di Napoli, che debba eseguire, ed nsservare quanto di sopra si contiene, con ogni facilità, ed agevolezza de' „ negozianti; rimettendoci però del tutto al „ prudentissimo giudizio, e parere di V. E. „ in grazia della quale di continuo ci raccomandiamo ". *Ex Regia Camera die 31. Octobris 1633. Di V. E. servitori il Luogotenente, ed i Presidenti della Regia Camera, D. Bernardinus Montalvo Magni Camerarii Locum. Didacus de Salinas, el Conde de Mola, Mathias Casanate, Scipio Pappacoda, Fabius Capycius Galeota Commissarius, Claudius Blanditius, D. Gomez de Caravz, Jo: Jacobus Mercurius, vidit Cacavius Fiscus, Notavit Bolinus Secretarius, Franciscus Carbonus Actuarius. Registrata in Consultarum 2. fol. 284. Consulta con voto per esecuzione della Scala franca ordinata farsi nella Regia Dogana di Napoli.*

La quale consulta veduta per l'Eccellenza Sua, è statn per essa, e Regio Collateral Consiglio ordinato, che detta Regia Camera quella esegua, e faccia eseguire, giusta la sua forma, e tenore. Esecutoriato detto ordine di S. E. per detta Regia Camera sotto il dì 26. del presente mese di Novembre 1633. Perciò per esecuzione di dett'ordine, e della preinserta Consulta è stato ordinato, la presente imprimersi in forma di Regio Editto, acciocchè quella venga a notizia di tutti. *Datum Neap. die 26. Novemb. 1633. D. Bernardinus Montalvus Locumten. Fabius Capycius Galeota. Vidit Fiscus. Locus ✠ sigilli, Jo: Baptista Sebastianus M. Act. Cm. Bolinus. Registrata in actis. Franciscus Carbonus Actuar.*

Ordine da imprimersi a forma di Regio Editto, per la Scala franca ordinata farsi nella Dogana di Napoli, giusta la preinserta Consulta della Camera ordinata eseguirsi per S. E. *ut supra*.

§. XI.

Que mi Abogado Fiscal despues de haverse hecho el remate de la renta, no pueda pedir, ni demandar à ninguno de los Arrendatores de mis rentas Reales cosa alguna, por causa, ò razon de dezir que en los dichos Arrendamientos huvo lesion en el precio, &c. ut in prag. 75. §. 115. de offic. proc. Caes.

Laeso ultra dimidiam a nemine allegetur contra subhastationem.

§. XII.

Y porque cessan las cautelas, y fraudes que se han esperimentado, y la moltitud de pleytos, que se han recrecido por causa de los excomputos, que maliciosamente pretenden los Arrendadores, con que retarden las paguas de las cantidades, à que estan obligados; *Quiero, y es mi voluntad, que de aqui adelante, en todos los Arrendamientos las personas en quien se remataren se obliguen à que non pedieren excomputo, &c.* ibidem §. 116.

Est renunciandum excomputo provenienti ex casu fortuito, vel facto tertii; admittitur tamen, si proveniat ex turbatione universali Regni, vel ex facto locatoris, directe impediente usum rei.

§. XIII.

Y porque en virtud de los remates de los Arrendamientos se deve, y puede proceder a la execucion, y cobranza de mis rentas contra arrendadores, caratarios, y fiadores, breve, y sumariamente, y por via executiva, la qual no es justo, cesse, ni se suspenda por pretencion de excomputo, ni otra qualquiera, que espongan los Arrendadores; *Mando, que sin embargo dellas, se vaya procediendo en la execucion, y apremio hasta que realmente, y con effecto sea satisfecha, y pagada mi Real hazienda &c.* ibidem §. 117.

Exactio mercedis contra conductorem nulla exceptione, nec excomputi, impediatur, de qua brevi termino non constet; Requirentes vero altiorem indaginem reservantur in judicium ordinarium.

PAMMATICA IX.

Tollitur gabella Alearum, & Tabacci - Vide pr. 24. 25, & 30. infra.

DEsiderando Noi alleviare, quant' è possibile i vassalli di S. M. abbiamo risoluto di levare, siccome colla presente " Ordiniamo, e comandiamo, che si levino le „ gabelle delle carte, e del tabacco ultimamente „ imposte ". E perchè il levare dette imposizioni sia utile, e beneficin del Pubblico, e non avanzo de' venditori; per lo presente bando " Ordiniamn, e comandiamo, che in „ questa Città, ed in tutto il presente Regno „ il prezzo delle Carte, e del tabacco si riduca „ conforme stava prima, sotto pena a' contravvegnenti di perdere tutte le Carte, ed il tabacco, che si trovasse in loro potere, e di „ nnce 25. per ciascheduno, ed altra corporale, a nostro arbitrio riservata, ordinando „ alla Regia Camera della Sommaria, che non „ esiga, nè faccia esigere più le dette imposizioni ". Ed acciocchè il presente bando venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi in qualsivoglia Città, ed in ogni

12. Sept. 1635. El Conde de Monterey.

parte del presente Regno. *Dat. Neap. die 12. Septembris 1635. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secretar.*

PRAMMATICA X.

Gabella imponitur super auro, & argento, ut intus.

Duplicata in prag. 72. de off. Proc. Caes. vide pr. 21. & 22. in fine hoc tit.

Avendo necessità la Regia Corte di accudire all'eccessive spese, che occorrono per sovvenire alle forzose assistenze in diverse parti per difensione degli Stati di Sua Maestà, e della Cristiana Religione: e considerando la prontezza, con che come fedelissimi Vassalli, i Popoli di questa Città di Napoli, e Regno, tante volte hanno servito, e continuamente servono la Maestà Sua, non solo colle persone, ma con tante sovvenzioni, e donativi, il che merita, che procuriamo con tutt'i mezzi possibili di sgravargli, e non obbligargli a nuovi aggiunti, e servizj, il più che sia possibile, e che l'imposizioni sieno le meno sensibili, e più universali.

E dovendo, per complire, e corrispondere agli Assentisti, perchè non manchino le paghe, ed assistenze nello Stato di Milano, tanto necessarie per la quiete del Regno, e sua sicurezza: Abbiamo, con parere, e voto del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, avendo precedura consulta della Regia Camera, risoluto ordinare una imposizione, che si giudica non gravare i poveri, ed esser perciò poco sensibile, concorreodo di più la supplica dell'Arti di questa Città de' Mercanti di tela, e Tiratori d'oro, ne' quali lavori ha da praticarsi, che perciò “ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione della presente Prammatica in avanti, per ogni libbra d'argento, o oro di Drappi, Trine, Passamani, o qualsivoglia lavoro o di monete forastiere fuorchè Spagnuole, che si fonderà nella Regia Fonderia per servizio di dett'arte de' Tiratori, si debbano per ogni libbra pagare carlini dodici, nè possa uscire da detta fonderia, nè consegnarsi, se prima non sia pagato detto diritto all'officiale, o persona, che sarà deputata a riceverlo, con farne cassa, conforme gli ordini, che saranno dati, sotto pena alla persona, che lo piglierà dalla detta fonderia senza il pagamento predetto, n che l'userà, e se ne servirà, in qualsivoglia lavoro, oltra della perdita dell'oro, ed argento d'anni tre di galea all'Ignobile, e d'anni due di relegazione a' Nobili. E così ancora si debbano pagare i detti carlini dodici per libbra di tutto l'oro, che viene di fuora Regno, così schiacciato, come filato; ed a rispetto de' Drappi, e delle Tele, ed ogni altra cosa d'oro, ed argento, si paghi a ragione di dieci per cento per oncia, più della stima, che se ne fa nella Regia Dogana, da esigersi detto diritto nella detta Regia Dogana, dalla quale non possa dett'oro, ed altro, uscire, senza far prima il detto pagamento, sotto la pena predetta. E dichiariamo, che si esiga detto diritto, anche di quell'oro, ed argento, che si ritroverranno finiti di fondere, e schiacciare nella detta giornata, ancorchè usciti di detta Fonderia, e così ancora di tutto quello, che sarà cominciato a fondersi, e non sarà finito di schiacciarsi; ed a rispetto di quello, che in detta giornata si ritroverrà consegnato, ancorchè fosse in verghe non lavorato, se ne debba dar notizia fra giorni sei al Magnifico Presidente Antonio Caracciolo, da Noi sopra questa materia delegato. Rivocando per le cause, ed effetto predetto qualsivoglia Prammatica pubblicata, che proibisca il lavoro, ed uso de' drappi, e delle tele, o lavori d'oro”. E perchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi la presente ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die 12. Maii 1639. El Duque de Medina de las Torres Principe di Stillano, y Duque de Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secret. Die 12. Maii 1639. fuit publicatum.*

12. Maii 1639. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XI.

Ordinationes diversae super carta bullata introdusta in Regnum pro necessitatibus Coronae.

Avendo Sua Maestà, per gli bisogni; che vi sono di assistere alla difesa della Santa Fede Cattolica, della sua Monarchia, e de' suoi fedelissimi sudditi, e particolarmente alla difesa di questo Regno, affinchè goda una continua, e buona pace, avuta necessità di pensare a qualche imposizione, che sia men grave a' poveri, e colla quale possa evitare di mettere qualche altra, comanda con sua Real Cedola de' 5. d'Agosto del 1639. che si debba, all'esempio de' Regni di Spagna, introdurre in questo, non men fedele, e pronto al servizio della sua Real Corona, l'imposizione della carta suggellata, considerando esser la proibizione di non potersi servire d'altra carta ne' suoi Tribunali, fra le Regalie, che alla Real sua volontà spettano, e che i suoi fedelissimi vassalli saranno per riceverla con ogni buona volontà, ossequio, e fedeltà.

Siamo però venuti, con parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, a far la presente Prammatica, ed introdur detta imposizione dal primo d'Aprile in avanti, nella forma, e ne' modi, che qui di sotto per minuto s'andranno diceodo “ Ordinando e comandando a tutti, e qualsivoglia Tribunale, e Ministri, che non ammettano scrittura niuna di quelle, che saranno in in appresso notate senza la solennità di detto suggello, o bollo respettivamente, conforme le distinzioni, che s'andranno facendo, sotto le pene infrascritte a chi facesse il contrario, confidiamo però nella diligenza, e puntualità de' Ministri, che osserveranno puntualmente quello, che si ordina, e coopereranno con ogni loro industria alla buona direzione di questa imposizione dalla quale Sua Maestà dovrà cavare ragionevole soccorso, ed i poveri sudditi allevio dell'altre che sarebbe necessario, quando mancasse questa d'imporre.

Fuit impositum hoc jus per annos 5. tantum.

1 „ Si dovrà suggellare, o bollare la carta con quattro bolli, o suggelli differenti di

„ di prezzo, alla testa d' ogni foglio, coll' arme di Sua Maestà, mutando per gli cinque anni, che si mette questa imposizione, ogni anno differente ornamento di suggello, e di lettere, colle quali si esprimerà il prezzo della carta, e l' anno corrente. Nel primo suggello vi sarà tassa d' otto carlini. Nel secondo di due carlini. Nel terzo di dieci grana. Nel quarto di cinque tornesi.

2 „ Nel S. R. C. Regia Camera della Sommaria, G. C. della Vicaria, Civile, e Criminale, si dovranno scrivere tutte sorta di scritture nelle carte bollate de' prezzi, come di sotto si dirà.

3 „ Le suppliche, comparse, controsupplicate, dentro, e fuori di Napoli, citazioni per editto, citazioni di testimonj, elezioni di Esaminatori, Tavolarj, Graduatori, Relatori, e Calculatori, requisitorie, o sieno monizioni, che si fanno per detti Esaminatori, Tavolarj, Graduatori, Relatori, e Calcolatori, citazioni *ad publicandum*, *ad concludendum*, pubblicazioni, conclusioni, monizioni *etiam super expeditione causae*, pleggerie di spese, pleggerie di qualsivoglia sorta, obbliganze, indennità, proccure, sostituzione di proccura, dichiarazioni *circa usum*, decreti interlocutorj, così *domi*, come per lo S. C. Regia Camera, e Vicaria Civile, decreti di sequestri, e di preamboli, provvisioni *pro notificatione decreti*, lettere commissionali per esaminare, annotare, sequestrare, ed altre provvisioni simili, mandati *de parendo*, mandati *ad reluendum*, licenze di vendere, purchè non sieno *loro esecutorj*, bandi, e fedi, che si faranno dagl' incantatori, esecutori *ad faciendum depositum*, fedi di proccure, o sieno altre sorte di fedi, che si faranno da' Magnifici Razionali, Prorazionali, Mastri d' Atti, Attuarj, Scrivani, Computanti, Attuarj assunti, o d'altre persone di detti Tribunali, offerte, salvaguardie di depositi fatti, o altre simili partite del Precettore di Vicaria, esazioni di pene fiscali, articoli d' ogni sorta, deposizioni di principali, qualsivoglia copia di scrittura *pro intimanda*, memoriali, che si danno agli Officiali, e tutte altre simili scritture, ed atti ordinarj, si debbano tutti scrivere al foglio del quarto Bollo.

4 „ Le fedi di preamboli si debbano scrivere a' fogli del terzo Bollo.

5 „ Tutte l' esamine, copie, che si faranno ne' Tribunali del S.R.C. Regia Camera, e Vicaria Civile, si debbano scrivere a' fogli bollati del quarto bollo, purchè tutt' i fogli, che conterranno dette esamine, e copie, sieno bollati.

6 „ Che sotto, ovvero indosso de' fogli di carta, dove saranno scritte le comparse, i memoriali, le instanze, così nel S.R.C. Regia Camera, e Vicaria Civile, si possano fare monizioni, ovvero un decreto interlocutorio, e non altri atti, come ancora alle sottoscritte altre scritture, *videlicet*.

7 „ Che sotto, ovvero indosso delle suppliche dentro di Napoli si possano scrivere le controsupplicate, e monizioni avanti lo Spettabile Presidente del S. C. ed i Magnifici Consiglieri.

8 „ Che sotto, ovvero indosso alle citazioni *ad publicandum*, *& ad concludendum*, si possano scrivere i decreti di pubblicazioni, e conclusioni.

9 „ Che sotto, ovvero indosso delle proccure si possano scrivere sostituzioni, e rivocazioni di esse.

10 „ Che sotto, ovvero indosso de' termini si possano scrivere l'elezioni dell' Esaminatore.

11 „ Che sotto, ovvero indosso de' decreti de' Commissarj, di Tavolarj, Apprezzatori, Graduatori, Relatori, e Calcolatori, si possano scrivere le loro requisitorie, o sieno monizioni.

12 „ Che sotto, ovvero indosso di qualsivoglia ordine degli Officiali, non si possano fare fedi da' Magnifici Razionali, Prorazionali, Mastri d' Atti, Attuarj, Scrivani, ed altre persone.

13 „ Proibendo, che in foglio di carta del quarto Bollo, i Mastri d' atti, gli Scrivani, o altri Ministri, così del Sacro Consiglio, come della Regia Camera, della Vicaria Civile, e Criminale, non vi possano scrivere, nè fare scrivere altro, che la instanza, o sotto un decreto interlocutorio, o sia atto ordinatorio; ovvero, se in detto foglio non vi fosse instanza, e principiasse con un decreto, o sia atto ordinatorio, sotto, ed indosso di detto decreto, o sia atto ordinatorio, non si possa scrivere, eccetto che un altro decreto interlocutorio, o sia atto ordinatorio: e per maggiore intelligenza, che in detto foglio, non vi si possano scrivere, eccetto che, o due decreti interlocutorj, o due atti ordinatorj, colle loro risposte, e relazioni de' Portieri, o sieno birri, e non più decreti, ed atti ordinatorj.

14 „ Quali si vogliano informazioni criminali, che si piglieranno per ordine del S. R. C. Regia Camera, e Vicaria Civile, tutte si debbano scrivere al foglio del quarto Bollo.

15 „ Qualsivoglia cartella diretta a' Carcerieri, così civile, come criminale, o sia diretta a' depositarj, Trombetta, o ad altra persona, i mandati, che si faranno, tanto per causa d' inquisizione criminale, quanto per causa del buon governo, consegnazioni di persone, che vi saranno qualsivoglia memoriale *ad colligendum sarcinulas*, grazie di contumacie, *o spreti mandati*, grazie di pene di obbliganze, o pleggerie accusate, che fa il Reggente di Vicaria, qualsivoglia memoriale, che si dà al detto Reggente della Vicaria, come a' Magnifici Giudici di Vicaria, Civili, e Criminali, qualsivoglia informazione, tanto *pro Fisco*, quanto ad instanza di parti, si debbano scrivere al foglio di carta del quarto Bollo, purchè tutt' i fogli di carta, dove si scriveranno dette

informazioni, tanto *pro Fisco*, quanto ad istanza delle parti, sia ogni foglio bollato al quarto Bollo.

16 “Qualsivoglia perquisizione, provvisione criminale, copia di decreto condannatorio della Vicaria Criminale qualsivoglia *capiatur*, così per fuori, come per dentro di Napoli, tutti si debbano scrivere nel foglio del quarto Bollo, come ancora a tutti, e quali si vogliano atti ordinatorj, che si faranno in Vicaria criminale.

17 “L'obbliganze, e pleggerie, che si pongono in Bastardoli, tutt'i fogli di carta di detti Bastardoli debbono essere del quarto Bollo.

18 “I libri, dove si scrivono le remissioni criminali, hanno da essere tutt'i fogli di carta di detti libri del bollo quarto, così ancora le copie, che si faranno di dette remissioni.

19 “Così ancora i libri di Tutele, e reddizioni di conti de'Tutori, e degli Amministratori, o sieno squarciafogli.

20 “Qualsivoglia certificatoria di Vicaria diretta alla Scrivania di Razione, ed all'Officio delle galee, debba essere del foglio del quarto Bollo.

21 “Le citazioni *super tenore instrumenti*, e le fedi, che si fanno delle matricole de'birri, così per causa di dette liquidazioni, quanto per qualsivoglia altra causa, si debbano scrivere alla carta del quarto Bollo.

22 “Qualsivoglia copia di decreto assolutorio della Vicaria Criminale si debba scrivere nella carta del terzo Bollo.

23 “Qualsivoglia copia, che si farà d'atti, o sieno processi criminali, tanto quelle, che volessero tenere le parti per loro cautela, o per percontare, o che si rimettessero, tanto a'Giudici laici, quanto Ecclesiastici, si debbano scrivere nel foglio del quarto Bollo, purchè tutt'i detti fogli sieno bollati.

24 “Qualsivoglia risulta, che si fa dal Segretario di Vicaria, così di negozio civile, come criminale, si debba scrivere in carta del quarto Bollo.

25 “Le salvaguardie di assicurazioni di doti si debbano scrivere a'fogli *videlicet*. Fino alla somma di ducati cento, nel foglio del terzo Bollo. Da ducati cento, fino a ducati mille, nella carta del secondo Bollo. Da ducati mille fino a qualsivoglia somma, nella carta del primo Bollo.

26 “Qualsivoglia mandato *ad reluendum, jure assistendi*, che si spedirà della Vicaria civile, fino alla somma di ducati ceoto, si debba scrivere nel foglio del terzo Bollo. Da ducati cento in su, nel foglio del Bollo secondo; e quando fosse licenza di vendere della Vicaria, civile però, e non avesse pagato al Mastro d'atti il *Jus* del mandato *ad reluendum*, si debba scrivere: cioè, fino alla somma di ducati cento, al foglio del terzo Bollo. Da ducati cento in su, al foglio del secondo Bollo.

27 “Esecutorj del S. C. della Regia Camera, e della Vicaria civile, o sieno minute *in forma Regiae Cancellariae*, ovvero licenze di vendere spedite per lo S.C. quando però sono *loro executorii* si debbano scrivere a'fogli Bollati, *videlicet*. Fino alla somma di ducati 20. al foglio del quarto Bollo. Da ducati 20. insino alla somma di ducati cento, al terzo Bollo. Da ducati cento, fino alla somma di ducati mille, al secondo Bollo. Da ducati mille in su, al primo Bollo.

28 “Così ancora si dovrà osservare, quando si scrivono i mandati al Banco, o sieno provvisiooi dirette a particolari, che paghino, che si spediranno per lo S. C. e Regia Camera, e per la Vicaria civile, si abbiano da scrivere ne'fogli bollati, conforme alle somme respettivamente, ed in quel modo, e forma, che si è detto degli esecutorj, *ut supra*.

29 “Come ancora le sentenze, e i decreti diffinitivi del S.C. della Regia Camera, e della Vicaria civile, si abbiano da scrivere ne' fogli bollati, conforme alle somme rispettivamente, ed in quel modo, e forma, che si è detto degli esecutorj.

30 “Le provvisiooi del S. R. C. della Regia Camera, e della Vicaria civile, che si spediscono *pro consignanda possessione* di qualsivoglia sorta di officj, di beni mobili, stabili, Terre, e Città, si debbano scrivere a'fogli di carta bollati, conforme alle somme respettivamente, ed in quel modo, e forma, che si è detto degli esecutorj.

31 “Le graduazioni de'creditori, o sieno relazioni, che sono dell'istessa specie di graduazioni, tutt'i fogli di carta, dove si scriveranno dette graduazioni, o sieno relazioni, sieno tutte scritte nella carta del terzo Bollo.

“Le relazioni che si faranno *ad instructiones Judicis*, si debbano scrivere, purchè tutt'i fogli sieno segnati, nella carta del quarto Bollo.

“Qualsivoglia calcolo, e qualsivoglia apprezzo di mobili, stabili, Terre, e Città, si debbano scrivere a'fogli del quarto Bollo, purchè tutt'i fogli sieno segnati.

32 “Per quel, che tocca alle scritture della Vicaria criminale, si è detto di sopra, che tutte l'informazioni, e tutti gli atti, si debbano scrivere ne'fogli del quarto Bollo. E perchè alcune informazioni, e processi saranno compilati, o si compileranno ad istanza del Regio Fisco, le quali saranno molte poche, detto Regio Fisco avrà da pagare il *Jus* de'fogli bollati, e per non imbarazzare il Mastro d'atti, e gli Scrivani criminali, potranno essi comperare detti fogli di carta bollati, e poi lo fine dell'anno far riconoscere dal Magnifico Avvocato Fiscale quei processi, che sono fabbricati *pro Fisco*, e con sua certificatoria firmata, anche dal Reggente di Vicaria, si debbano far buoni a'detti Mastri d'atti, e Scrivani dal Percettore di Vicaria. E perchè alle volte occorre, che i detti processi si uniscano da uno Scrivuno ad un altro, ogni volta, che succede fra l'anno il caso predetto a'processi *pro Fisco*, quello Scrivano, che si prende il processo, sia obbligato pagare i fogli di carta bollati allo Scrivano, che

„ che gli dà il processo, acciocchè esso Scrivano, che si prende detto processo, possa nel fine dell'anno farsi, colla certificatoria pagare dal Percettore, come sopra; e quando si scoprisse o Reo, o Attore querelante farsi pagare da loro quello, che avesse speso il Fisco.

33 “ Per quel, che tocca a scrivere i memoriali al Reggente di Vicaria, di creati, serve, e nutrici, domandando i loro salarj, si scriveranno n' fogli non bollati, stante che sono persone povere, come ancora gli atti, che per detta causa si avessero da scrivere, come anche tutti gli atti di persone miserabili, che attualmente carcerati pigliano il pane della Corte.

“ E perchè nella Regia Camera della Sommaria si spediscono infinità di provvisioni di diverse specie; per questo vogliamo, che si abbiano da scrivere nelle carte bollate, conforme appresso si dirà.

„ Provvisioni, che si hanno da scrivere al foglio del quarto Bollo, *videlicet*.

„ 34 Provvisiooi di bracciali, di sessagenarj, di danni dati, per osservanza della Regia Prammatica, di revisioni, d'apprezzi, di deduzioni di fida dell'apprezzo, di fuochi assenti, di soldato a piede per la contribuzione che ha da fare quello, che si trova numerato in due terre, *seu* luoghi.

35 “ Per imposizione di braccio a' mandati ordinarj, come sono sequestri, e dissequestri di numerazione di fuochi acquistati per la contribuzione, che ha da fare quello per l'industria sopra la deduzione del censo per la corretura, e per gli passi, per gli aggravj da'Commissarj di contrabbandi, e Capitani della grascia delle Provincie per lo modo di calcolare, ed esigere la bonatenenza per osservanza della Regia Prammarica, tanto per l'esazione de' Fiscali, quanto contra de' Commissarj, ed altro, concernenti il governo dell'Università, per prendere iosformazione contra de' Commissarj, e d'altri negozj spettanti alla detta Regia Camera, per eseguire le significatorie contra de' debitori dell'Università, per le Franchigie de' frutti, che perveogono d'animali fidati dalla Dogana di Foggia, provvisioni di Monache Pinzochere, oblati di Monasteri, per l'osservanza del decreto de' fuochi, provvisioni di pescare, per prendere informazione di rivelazio oi di tesori, per gli suffeudatarj, per la franchigia d'animali non soliti di Dogana, che il Consegnatario della maggior somma faccia pagare quello della minor somma, *juxta Regiam Pragmaticam*, che i Locati di Foggia non sieno riconosciuti da' Commissarj de' contrabbandi, di osservanza de' capitoli degli arrendamenti, e mandati giustificati *ad constituendum Procuratores pro notificatione*, de' decreti, delle provvisioni di soccida, circa l'immunità de' forestieri, nelle gabelle, che s'inviino gli atti fatti.

36 “ In altri Tribunali per incorrere pagamenti per l'Università a ragione di tanto a fuoco *pro una vice tantum* per le franchigie di Cavaliere di Malta, che per le robe, che si posseggono in feudo disabitato, dee pagare il possessore dov'è Cittadino, dov'è promiscuità di territorj tra una Università coll'altra, il Cittadino per gli stabili, dov'è Cittadino, che i Razionali eletti dell'Università osservino nella visione de' conti la Regia Prammatica, ed instruzioni di Camera per l'osservanza del decreto generale di sette capi, che si faccia buono il salario a' cavallari, che hanno custodite le marine, che le mogli di Preti greci goduno le franchigie, per le franchigie alle donne Napoletane maritate, per uso, e vitto delle gabelle, per la franchigia di vedova di Prete greco, guardando il letto vedovile co' suoi figliuoli nati dal detto matrimonio, che stanno uniti, ed a vitto della madre vedova, che alla figliuola del Barone in virtù di decreti di Camera de' 14. di Maggio del 1603. si dia la parte de' frutti predetti *in anno mortis Baronis post Kalendas mortis*, per lo pagamento della buonatenenza, e per gli censi. Per le vedove di uomini d'armi Spagnuoli, che i loro figliuoli non si astringano a contribuire a' debiti contratti prima, che detto uomo d'arme andasse ad abitare in una terra, nè per lo tempo, che fu uomo d'arme, che per gli bilanci, e stati non si molestino l'Università, che i figliuoli di famiglia, che stanno *sub potestate patris*, non contribuiscano, nè paghino cosa alcuna, per gli ordini de' capi, quando vi è querelante per osservanza del capo 28. del Cardinal Granvela, e di Napoletani per le mercanzie, e quando anche abitano in alcuna terra de' padri di dodici, di donne vedove di dodici figliuoli, di uomini d'armi, cavalli leggieri ordinarj, per patenti *ad pascua sumendum*, patenti per uso, e grascia di Napoli, che una donna Cittadina d'una terra casata con Cittadino d'un'altra terra, e con detto marito abitando in detta altra terra, detto suo marito per gli stabili dotali è obbligato pagare dove detta sua moglie è Cittadina, per le franchigie de' Greci Coronei, cioè quei venuti dal loro paese in Regno, e per gli loro figliuoli nati in Regno, *tantum*, per oratore di cause, per osservatoria di privilegj, ed altre patenti, che per gli animali dee pagare il padrone della Fiera, dov'è Cittadino, *etiam* che detti animali li tenesse in altra terra per commissioni di Portolania, e Zecca, e negozj, *etiam* per via di appellazione dipendenti da quelli per revisione di conti, e di catasti, per patenti di merciai, per provvisioni diverse di cause d'appellazione della Regia Dogana di Foggia, e così ancora de' Mastri Portolani Provinciali, di Dogane, estrazione, tanto per *infra*, quanto per *extra* Regno, circa la elezione de' Sindaci, ed Eletti, ed osservanza della Regia Prammatica del triennio, o quinquennio, per provvisioni di significatorie *in vinculis*, *vel facto deposito*, per commissiooi d'arme, ed altre esenzioni d'arrendamenti, per l'immunità de' frutti provenienti

„ nienti

nienti da robe feudali, sopra il salario de' servitori, secondo la forma della Regia Prammatica, per inibizioni agl' inferiori giudici, da chi si appella per donne vedove di Napoletani guardando il letto vedovile, di stipendiarj di S.M. per le loro franchigie, che per gli animali de' Baroni, che tengono ad *instar feudi* non si dee pagare giusta il decreto generale de' 4. di Luglio del 1607. ed ancora per franchigie de' soldati Albanesi dell'estrazioni, quando stanno in servizio, le loro mogli, e famiglie rimaste godano le gabelle, ed i pagamenti universali nelle terre, dove abitano *ad instar* degli uomini d' armi, che non sia obbligato il soldato del Battaglione servire, avendo servito otto anni, di donne vedove, e miserabili, per esecuzione di decreti, interposti per la Camera, Prammatiche, Riti, *& cassetur fidejussio*.

37 " Provvisioni, che si hanno da scrivere al foglio del 3. Bollo, *videlicet*. Provvisioni Nobili, *& nobiliter* viventi. Per le franchigie, che si concedono a' partitarj colla Regia Corte, privilegj di Napoletani, e d' altri forestieri d'*extra* Regno, abitanti in Regno *mercantiliter ad tempus*, giusta il decreto dell' Università dell' Aquila, per assento di partite, e pagamenti d' annue entrate nel Real patrimonio, patenti dell' arte della seta, patente dell' arte della Lana, per tutte le instruzioni di Camera, per le mese, che si danno a' vascelli, per l' entrate di monizioni, ed altre robe a beneficio delle galee Forenze, privilegj de' lavoranti della Zecca delle monete per la franchigia, materiali di fabbricar vascelli.

38 " Provvisioni, che si hanno da scrivere al foglio del secondo Bollo sono *videlicet*.

„ Provvisioni di privilegj di Manfredonia, di Brindisi, e d' altre Terre, che tengono privilegio d' aggregare, e fare immuni i cittadini, de' pagamenti, che si fanno di cose straordinarie, o intercetti diretti a qualsivoglia, che paghino al tal creditore d'Arrendamenti attrassati, o di Corte per qualunque causa, provvisioni di tutte le declaratorie di conti, per far la platea, per pagar l' adjutorio al Barone, per la Franchigia alle Università, come Camere riservate, per fare il Mercato, per dar possessione di qualsivoglia corpo d' Arrendamento, circa la separazione de' Casali, per la franchigia de' Soldati del Contestabile Colonna, delle dodici lance *ad instar* degli uomini d'arme, per le copie, che si fanno de' privilegj degli Archivarj di Camera, Zecca, e Quinternioni.

39 " Che non si spediscano provvisioni ad istanza di più persone, per qualsivoglia causa ad una stessa provvisione, ma si debba ogni persona spedire la sua.

40 " Le Consulte, che si faranno da qualsivoglia Tribunale a S. E. al Regio Collaterale, si debbano scrivere a carte segnate del quarto Bollo, e per quella, che faranno ad istanza di parte dovrà essa pagare, ed in quelle consulte, che fossero *ex officio*, chi vorrà valersene debba pagare, altrimenti resta a carico del Fisco.

41 " Per le contumacie, che si accuseranno, e le legalità, che si faranno, e le relazioni de' Portieri, e birri, che si faranno sotto le scritture, le quali necessariamente hanno da essere carte bollate, per questo non se ne ragiona.

42 " I libri, dove i Segretarj del S. R. C. della Regia Camera, della Vicaria civile, e criminale hanno da scrivere i voti, ed i registri, dove il Segretario del S. C. fa registrare le sentenze, pleggerie, ed i libri, dove i Mastri d' atti della Regia Camera, e della Vicaria, scrivono le obbligazioni, e pleggerie. I libri, che servono alla Percettoria della Vicaria, i libri, dove si registrano le provvisioni, così nella Regia Camera, come nella Vicaria Civile, e Criminale, i libri, dove si registrano le licenze d'armi, i libri, che servono alle carceri, i libri de' Percettori, Tesorieri, e Credenzieri, i libri, o registri della Dogana di Napoli, di Foggia, delle porte di Terra, o di Mare, di Gabelle o imposizioni, d' Università, Comunità, di parlamenti, dell' elezioni, voti, voci, conclusioni. Tutt' i sopraddetti libri debbano essere firmati colla carta del quarto Bollo.

43 " I Tribunali delle Regie Udienze del Regno, e di Foggia, e de' Presidj di Toscana, debbano osservare tutto quello, e quanto sta ordinato, che si osservi nella Vicaria Civile, e Criminale, ed altri officj di Napoli.

44 " Ne' Tribunali dell' arte della seta, della lana, di Campagna, grand' Ammirante, Uditor generale, Uditor del Terzo, Uditor delle Galee, Corti Regie, e Baronali, Corti de' Consolati di Genuesi, Veneziani, Bergamaschi, Ragusei, Inglesi, ed altri Tribunali, del Graffiere, e Giustiziere, perchè si tratta di materie di poche somme, qualsivoglia istanza, atti ordinarj, esame civile, decreti interlocutorj, tutti si debbano scrivere al foglio del quarto Bollo, e che in detto foglio si debbano scrivere tutte sorte d' atti, e decreti interlocutorj, fino a tanto, che sarà detto foglio pieno.

45 " Tutte le sentenze, ed i decreti diffinitivi civili, ed esecutorj di qualsivoglia somma; come ancora mandati di liberazioni al Banco, si debbano scrivere al foglio del secondo Bollo.

46 " E circa poi le cause criminali di tutt' i sopraddetti Tribunali si debba osservare tutto quello, e quanto sta ordinato, che si osservi nella Vicaria Criminale.

47 " Ne' Tribunali della Zecca, San Paolo, e Meretrici di qualsivoglia istanza, atti ordinarj, decreti interlocutorj, *etiam* diffinitivi, ed esecutorj, così reali, come personali, si debbano scrivere al foglio del quarto Bollo, e che in detto foglio si possono scrivere tutte le dette scritture, e gli atti, se vi capiterann.

48 " Tutte le licenze d' armi debbano esse-

„ re

le scritte ne' fogli del quarto Bollo, cioè quelle del Reggente di Vicaria, degli officj della Regia Camera, *etiam* venduti, ed altre' simili, ma non quelle della Regia Cancelleria, o sia Scrittorio, che di queste se ne parlerà a parte.

49 " Tutte le licenze, che si danno dall'officio del Portolano, volgarmente chiamato *Moccia*, che al presente si possiede dal Principe di Sant' Agata, si debbano scrivere a' fogli del quarto Bollo, e le carte de' libri, e registri di detto officio, debbano essere del quarto Bollo; ed i memoriali, che si danno al padrone di detto officio, debbano essere del detto quarto Bollo, sotto, ed indosso de' quali si possano fare tutti, e quali si vogliano altri atti concernenti dette materie.

50 " Tutte le licenze de' cacciatori, che si danno dal Montiere Maggiore, si debbano scrivere al foglio del terzo Bollo, ed i libri di registro di detto officio, debbano essere di fogli del detto quarto Bollo.

51 " Le spedizioni, che si fanno per la Regia Dogana di Napoli, di Foggia, ed altre Dogane del Regno, si debbano scrivere a' fogli bollari, conforme il valore delle robe, *videlicet*. Fino alla somma di once 6. al foglio del quarto Bollo. Da once 6. fino ad once 20. al foglio del terzo Bollo. Da once 20. fino ad once 100. al foglio del secondo Bollo. Da once 100. in su, al foglio del primo Bollo.

" Negli Scrittorj, Cancelleria, Scrivania di Razione, Banchi pubblici, ed altri luoghi particolari, dovrà intorno alla carta suggellata osservarsi il seguente.

52 " Tutt'i biglietti, ordini, ed altre scritture, che si fanno di officio, e così tutt' i libri, registri, squarciafogli, ed altri libri di note, o d' assenti, che si danno agli officiali a spese della Corte, si faranno in carta comune senza Bollo.

53 " Tutt'i biglietti ad istanza di parti diretti alla Cassa Maggiore, e Tesoreria, alla Giunta dell' Arsenale, alla Scrivania di Razione, alla Camera, a' Tribunali, o a qualsivoglia Ministro, e Giudice, a' Castelli, lettere a' Presidi, tutti si facciano in carta suggellata del quarto suggello; e così ogni altro dispaccio, che fosse tralasciato di nominarsi.

54 " Patenti di General della Cavalleria straordinaria, di Commissario Generale d'essa, d' Ajutante di Commissario Generale d' essa, d' Uditor Generale, di Cappellan Maggiore di essa, di Foriere Maggiore, di Capitan di Campagna, di Tenente Generale, di Capitan di cavalli, tanto di Carrozze, come d' Archibusieri, d' Ajutante, di Foriere Maggiore, di Colonnello di Cavalleria, di suo Tenente, di Tamburino Maggiore dell' Infanteria, di Mastro di Campo d' Infanteria, di Sergente Maggiore, di suo Ajutante, dell' Uditor del Terzo, del Cappellan Maggiore del Terzo, Capitan di Campagna, di Foriere Maggiore, di Medico, di Barbiere, di Capitan d' Infanteria, patente per ridurre la Compagnia di Picche in Archibusieri, patente del capo di Compagnie, che s' imbarcano di cavalli, uomini d' armi, cavalleria leggiera ordinaria del Regno, finche S. M. provvegga di Castellani di Castelli nell' *interim*, di Capitan di Cavalli della sacchetta, di Capitan della compagnia del Battaglione, di Tenente di Mastro di Campo Generale, ed Uditor Generale dell' Esercito, dell'Uditor del Terzo d' Infanteria Spagnuola, d' Uditor di Presidj di Toscana, di Governatori di Presidj, nell' *interim*, d' Ammirante di Vascelli, di Capitani di mare, e guerra, di Vascelli, patente di Capitani di Brigantini, tutte si scriveranno in papello del primo suggello. Ed i mandati per l' assento del soldo d' ogni uno di loro saranno nel secondo suggello, e così ogni altro mandato d' assento di soldo, o di trattenimento, o di pensione di vantaggi, o qualsivoglia altro, sotto nome d' ajuto di costa venuto da S. M. ed ogni altro mandato ad istanza delle parti, che non sia acclarazione di Piazza, o pagamento di soldo di soldato, ogni ordine aperto col titolo de' Signori Vicerè ad istanza delle parti, acclarazione di piazze, licenze d' armi non proibite, ordini per gli Capitani di Battaglione, ch' escano al ripartimento, passaporti a' Vascelli, grazie, che si fanno a' soldati fuggiti, osservatorie di provvisioni di Tribunali, osservatorie di decreti di sequestri, e liberatorie d' ordini, o certificazioni della Camera, per dispacciar liberanze, lettere, che si dispacciano ad istanza delle parti, passaporti agli schiavi, commissioni a' Ministri per procedere in grado d' appellazione, biglietti per carcerare, o discarcerare figliuoli disubbidienti, biglietti per estrazioni di cavalli, robe di seta, e d' argento, e monete fuor di Regno, tutti si scrivano nel foglio del secondo suggello.

55 " E nel suggello primo si scriveranno le patenti di transito, ed alloggiamento a persone, che vanno per lo Regno, patente di Capitano a guerra Provinciale, patenti di Capitano a guerra di Terre, o paranze, patenti, e partitarj di legnami della Corte per servizio di galee, e vascelli, di sopraguardia di Marina, di titoli, che si danno senza soldo, l' esecutoriali di titoli di S. M. per gli Governatori de' Presidj, esecutoriali del titolo di General delle Galee, esecutoriali de' titoli de' Veditori delle Galee, e de' Presidj di Toscana, licenze d' arme proibite date per Iscrittorio.

56 " Nel quarto suggello si scriveranno i biglietti, perchè si notino nella Scrivania di Razione, Camere riservate, i biglietti favorevoli alle parti, patente di Caporale di Torre, copie di dispacci cavati da' registri, biglietti per assentar officiali nelle compagnie Spagnuole, e di Battaglione.

57 " Nel terzo suggello si scriveranno le lettere all' Udienze, e Corti Regie, perchè facciano giustizia, così in cose civili, come in criminali ad istanza delle parti, lettere dimandando relazioni dello stato delle cause,

„ lette-

„ lettere delegando cause, tanto criminali, co-
„ me civili, lettere, perchè si proceda sopra le
„ remissioni di cause, che dimandano i Baroni,
„ lettere osservatoriali di provvisioni de' Tri-
„ bunali, e Ministri delegati, lettere agli Udi-
„ tori Provinciali, commettendo il far dar sod-
„ disfazione alle parti, lettere di licenza a' Mioi-
„ stri delegati, lettere agli Uditori Provinciali,
„ commettendo il far dar soddisfazione alle parti,
„ lettere di licenza a' Ministri Provinciali per
„ venire in Napoli, o andar ad altra parte, let-
„ tere abbreviando i termioi di Sindacari, let-
„ tere, nelle quali s'ordina all' Udienze, che
„ diano il possesso a' ouovamente eletti coo
„ tempo di presentar le patenti, e quelle, che
„ si scrivono io questa cooformità all' Univer-
„ sità per Governatori, e Giudici, lettere di
„ riprensioni a' Mioistri, o chiamandoli qua,
„ lettere, perchè intervengano nell'elezioni de'
„ Reggimenti, o perchè si conferiscano in di-
„ verse parti a pigliare informazioni, biglietti
„ a' Tribunali della Città, come a' Ministri, che
„ dispaccino con brevità, così le cose civili,
„ come le criminali, biglietti di delegazione
„ d' ajuti, biglietti per dispacciar patenti per
„ far pace, o per pigliar parola *sub fide*, *&*
„ *verbo Regio*, per nomine di Governatori di
„ luoghi pii, perchè si ricevano orfani, donne,
„ perchè il Percettore di Vicaria paghi a' Mi-
„ oistri d'essa, ed a' padroni delle case, di Ca-
„ pitan d' Infanteria, ed ogni altro affitto, e le
„ giornate, che si vacano, biglietti agli Avvo-
„ cati, perchè difendano cause, ed altri, co'
„ quali si delegano cause in nome de' Baroni,
„ biglietti alla Giunta dell' esame, perchè esa-
„ mini qualcheduno, biglietti tanto al Segre-
„ tario del Regno, come al Reggenre della
„ Vicaria, o altro Tribunale, o Ministro, in
„ ragion di grazie, che fa S. E. altri biglietti
„ a' capi di Tribunali, o Ministri, per segna-
„ lar giornata, per dispaccio di causa, bigliet-
„ ti a diversi Ministri, o altri, rimetter let-
„ tere, relazioni, e memoriali, perchè infor-
„ mino, ordini aperti coocedendo viatici, e
„ salvaguardie.

58 " Nel quarto suggello si dovranno scri-
„ vere tutt' i memoriali, che si daranno al Si-
„ gnor Vicerè, Regio Collaterale, o Ministri,
„ dove abbia da cadere sotto di essi decreto,
„ così in cose civili, come criminali, di go-
„ verno, o di Stato, dovendo ogni decreto,
„ che si ritrovasse sotto memoriale in papele
„ non suggellato essere nullo.

59 " Patenti d' officj Baronali, Consolari,
„ commissioni, per esigere fiscali, nel papele
„ del secondo Bollo.

60 " Patenre di Reggente di Vicaria, di
„ Giudice di Vicaria, così Civile, come Cri-
„ minale, d' Uditorati di Provincie, di Fog-
„ gia, e di Toscana, d' Assessorati Regj, tan-
„ to grandi, mezzani, e piccioli di gover-
„ oi di Provincie in *interim*, di Fiscali di Pro-
„ vincie, di Capitani di Campagna, di Capi-
„ tani di guardia di Napoli *per interim*, tutti
„ s' hanno da scrivere per la Cancelleria in pa-
„ pele del primo Bollo.

61 " Indulti, che si concedono di delitti
„ commessi, in virtù di servizj fatti alla Re-
„ gia Corte, grazie di delitti, dove ne potes-
„ se venir pena di morte, di galea, di relega-
„ zione, e d' esilio, bando, per lo quale si pro-
„ metta Indulto ad alcuno, che voglia scopri-
„ re qualche delitto, guidatici ad inquisiti, per
„ far servizj, per ottenerne indulti, tutte que-
„ ste scritture per la Cancelleria si scrivano in
„ papele del primo Bollo.

62 " Dispense a quei, che si dottorano pri-
„ ma dell' età, dispacci, per gli quali si dispen-
„ sa alla Prammatica, dilazioni per debiti, e
„ salvaguardie a' settagenarj, moratoria all'Uni-
„ versità, ed a' Massari, che seminano, per
„ gli loro debiti, provvisioni d' estrazioni di
„ cavalli, d' argenti, gioje, monete, ed altre
„ cose proibite ad estraersi fuora di Regno, trat-
„ te di vini a' Cardinali, patenti di Camere
„ riservate, e circa il non alloggiare, salva-
„ guardie *per biennium*, passaporti, provvisioni con-
„ tenenti diversi negozj, che si dicono favora-
„ bili provvisioni, io che s'ordina a' Ministri,
„ che provveggano di giustizia, ne' negozj cor-
„ renti, provvisioni, che vanno per ordini aper-
„ ti diretti a tutti, e quali si vogliano Tribu-
„ nali, ed officiali coocernenti diversi negozj;
„ tutti questi dispacci a' hanno da scrivere in
„ papele del terzo Bollo.

63 " Estrazioni di grani, tratte di vini, li-
„ cenze d' armi proibite, commissioni di pi-
„ gliare informazioni, delegazioni, che si con-
„ cedono, conforme l' ordine di S. M. com-
„ missioni d' Economati, Notariato per Re-
„ gno, o per Provincie, giudicato a contratti
„ per Regno, o per Provincie, leggittimazio-
„ ni *ad honores tantum*, o *ad honores*, *&* *ad*
„ *successionem*, assensi di vendite di terre d' ob-
„ bligazioni di feudali, privilegj d' assicurazio-
„ oi di vassalli, di beneficio di collazione Re-
„ gia, di Consolato, privilegio *per decennium*
„ per far qualche opera nuova, o invenzione
„ con proibizione ad altri di far mercato in
„ alcun luogo del Regno, di Cappellania Re-
„ gia ad onore, esecutorj di sentenza del S. C.
„ tutti questi dispacci dovrà la Cancelleria spe-
„ dire in carta del primo Bollo.

64 " *Exequatur* a' privilegj di S. M., cioè de'
„ sette officj del Regno, de' titoli, Capitani di
„ cavalli, Consiglieri Collaterali, Reggenti di
„ Cancelleria, Capi di Tribunali, Consiglieri
„ di Capuana, Presidenti della Camera, Av-
„ vocati, e Procuratori Fiscali della Camera,
„ Vicaria, e Proviocie, Razionali, Segretarj
„ del Consiglio, Camera, Vicaria, e Provincie,
„ Mastri d' atti del Consiglio, Camera, e Vi-
„ caria, Capitani della Grascia, Mastri Portu-
„ lanoti, Doganieri, e Fondachieri, Creden-
„ zieri, Mastri Razionali della Zecca, Esami-
„ natori, Avvocato de' Poveri, e Procurato-
„ re de' Poveri, Percettore de' proventi di Vi-
„ caria, Percettori, e Tesorieri Provinciali,
„ Percettori delle significatorie, Capitani di
„ Giustizia, di Campagna, e di Napoli, Go-
„ vernatori Provinciali, Scrivani di Razioni,
„ Tesoriere Generale, Doganiere, e Creden-
„ ziere di Foggia, Segretario del Regno, Con-
„ servatori degli Regj suggelli di Cancellaria,

„ Scriva-

„ Scrivani di Mandamento, Cancellieri di Can-
„ celleria, Scrivani di registro di Caocelleria,
„ Tassatori del *jus sigilli* di Cancelleria, Cor-
„ rier Maggiore, Castellani delle Regie Castel-
„ la, Usciere, Portieri di Camera, Portieri
„ de' Regj Tribunali, ampliazioni d' officio,
„ pensioni, *seu* mercedi, nobiltà, famigliarità,
„ leggitimazioni, concessioni di Mastro d'atti,
„ ed officj, che sogliono correre, come ogni
„ altro *exequatur* d'officj, dignità, o altra mer-
„ cede impensata, che s' avesse da fare, tutti
„ s'hanno da spedire sotto il primo suggello.

65 " Certificazioni di servizj, licenze, pas-
„ saporti toccanti alla prima piana della Mi-
„ lizia, sieno in papele del primo Bollo, e per
„ soldati ordinarj nel papele del quarto.

66 " Passaporti di bestie de' procacci, o
„ condotti, che hanno da ritornare, sieno in
„ papele comune senza Bollo, tutte le scrittu-
„ re, tanto di Cancelleria, da farsi per qual-
„ sivoglia *exequatur*, o istrumenti di Notaj
„ per liquidarsi, che avranno da essere in car-
„ te di cuojo, tutti dovranno scriversi sotto il
„ primo Bollo, ed oltra di esso pagherà la par-
„ te il prezzo della carta di cuojo.

67 " E perchè di detre carte di cuojo non
„ se ne possono prevenire dagli officiali, che
„ avranno pensiero di far suggellare, dovran-
„ no quelli, che di esse carte pergamene sug-
„ gellate avranno bisogno di servirsi d' andar
„ alla persona per questo deputata, che avrà
„ pensiero di suggellarle, ricevendo il diritto del
„ primo Bollo.

68 " Nella Scrivania di Razione tutte le
„ fedi, che si daranno d' assenti, d' uomini d'
„ armi, di continui, di cavalli leggieri, di
„ fanti, sieno in papele del terzo Bollo.

69 Fedi di stipendio, salario, n altra prov-
„ visione d' assenti, di salarj, stipendj, e prov-
„ visioni, liberanze, patenti per alloggiare com-
„ pagnie di fanti, o cavalli ad istanza dell'
„ Università, o di particolari, salvaguardia con-
„ ceduta *ad unguem*, o patenre di Capitani, o
„ Officiali, patenti per liquidazioni del vitto
„ dato dall' Università a' soldati, con ordinar
„ lo scomputo, tutti questi dispacci nella Scri-
„ vania di Razione saranno scritti in carta
„ del secondo Bollo, e così tutti quegli a que-
„ sti equivalenti, che non si fossero menzio-
„ nati.

70 Tutte le relazioni, e nomine di Ter-
„ re, che si faranno per ordine del Signor Vi-
„ cerè per disloggio, o disgravio di contribu-
„ zioni, sieno nel papele del quarto Bollo.

71 Tutt' i fogli di carta de' protocolli de'
„ Notai (basta dir protocolli, perchè in essi
„ oecessariamente s' hanno da scrivere tutte, e
„ quali si vogliano sorte di contratti giurati, e
„ questa parola abbraccia tutto, e qualsivoglia
„ genere di contratti fra qualsivoglia persona,
„ *etiam* toccanti alla Reale Azienda, e Fede-
„ lissima Città) dovranno essere segoati del
„ Bollo quarto. Così ancora tutt' i fogli di
„ carta, che serviranno per istizzare, o fare
„ minute di qualsivoglia genere di contratti,
„ come sopra, debbano essere segnati del Bollo
„ quarto, eziandio, che detti stizzi, o minu-
„ te non avessero il loro effetto.

72 Quali si vogliano fedi, che faranoo detti
„ Notai de' soprannominati contratti, che per
„ essi saranno stipulati, debbano essere scritta
„ tutte nelle carte bollate: *videlicet*, fino alla
„ somma di docati 200. nel foglio del quarto
„ Bollo; da ducati 200. fino alla somma di du-
„ ti 600. nel foglio del terzo Bollo; da du-
„ cati 600. per infino alla somma di ducati
„ 2000. nel foglio del secondo Bollo; da du-
„ cati 2000. in su, nel foglio del primo Bol-
„ lo. E questo si debba osservare quaore vol-
„ te le parti, o altre persone volessero dette
„ fedi.

73 E quando avranno da riassumere gl'istru-
„ menti in carta di cuojo, sia sempre di qual-
„ sivoglia somma, s'avrà da scrivere sotto il
„ primo Bollo, osservandosi quello, che si è
„ detto di sopra per le carte di cuojo.

74 Le copie di qualsivoglia istrumento, con-
„ traito di qualsivoglia somma, sieno scritte
„ nella carta del suggello quarto, purchè tutt'i
„ fogli sien suggellati.

75 Tutti, e quali si vogliano contratti di som-
„ me incerte, come sono transazioni, rinuncie
„ di legittima, cessioni, compromessi, o altri
„ di qualsivoglia sorta, ne' quali per la loro
„ qualità non si possa sapere, o nominare prez-
„ zo certo, si debbano fare le fedi d' essi tante
„ volte, quante volte saranno dimandate al fo-
„ glio del secondo Bollo, e le copie d' essi con-
„ tratti nel foglio del quarto Bollo.

76 Le copie, o fedi di procure, o com-
„ missioni per esigere, o per obbligare, e pi-
„ gliare a danno, o carico, o qualsivoglia al-
„ tro mandato di proccura, si debbano scri-
„ vere al foglio del 4. Bollo, e quando dette
„ scritture, *seu* proccure verranno da fuora di
„ Regno, o d' altra parte in potere di detti No-
„ tai, le debbano copiare in protocolli nelle
„ carte del quarto Bollo.

77 " Qualsivoglia testamento, e codicillo
„ (così aperti, come serrati) fatto tanto per
„ mano di Notai, come per mano de' princi-
„ pali, si debbano scrivere tutti in fogli di
„ carta segnata del quarto Bollo. E le fedi di
„ detti testamenti, o codicilli, che si faranno,
„ si debbaoo scrivere ne' fogli de' Bolli rispet-
„ tivamente, conforme alle quantità, che si è
„ detta ne' contratti *ut supra*; e quando da'
„ detti testamenti, e codicilli non si potesse
„ conoscere la quantità de' danari, il Notajo
„ non debba consegnare fedi, se prima non ne
„ darà parte a' Deputati per detti effetti, ac-
„ ciocchè possano comandare in qual carta bol-
„ lata si possano fare detre fedi; le copie sieno
„ nella carta del quarto Bollo, ma tutt' i fo-
„ gli bollati. Con dichiarazione, che tutti
„ quei testamenti, e codicilli, così aperti, co-
„ me serrati, che si ritroverranno fatti prima
„ della pubblicazione della presente Prammati-
„ ca, succedendo il caso, che le parti ne vo-
„ gliano copie, o fedi prima che i Notai con-
„ segnino loro delle copie, o fedi, le debbano
„ copiare *per extensum* in carte segnare del Bollo
„ quarto, e conservar dette copie ne' protocol-
„ li, e conservare ancora i detti testamen-

ti originali scritti in carte non bollate.

78 “ Lo stesso si debba osservare ne' capitoli matrimoniali. Con dichiarazione ancora, che tutti, e quali si voglia specie di contratti, che si ritroveranno stipulati prima della prescote Prammatica in tempo, che le parti ne vorranno copie, o fedi da' Notai, le debbano fare nelle carte bollate in quel modo, e forma, che si è detto di sopra.

79 “ I contratti di donazioni, le quali fossero oscuri per le somme de' denari, che si donano; perchè talvolta detta donazione potrebbe importare grossissima somma, il Notajo dopo averla stipolata, e scritta ne' fogli bollati, come sopra, non ne debba far copia, o fede, se prima non ne dà parte a' Ministri sopra ciò deputati, acciocchè possano dichiarare in foglio di qual bollo si abbiano da scrivere.

80 “ Che tutte le ricevute, polizze private, albarani, saldi, o altre scritture simili, che si faranno *inter partes*, si debbano scrivere a' fogli del quarto Bollo; e se in dette scritture intervenissero Notai per testimonj, ovvero, per autenticare alcune firme, che dette simili scritture si debbano scrivere al foglio del quarto Bollo; purchè in dette scritture non intervengano detti Notai per atti di stipolazione con giuramento, poichè di questa maniera sarebbero contratti giurati, ed in ciò si debbe osservare tutto, e quanto si contiene nelle scritture di detti contratti giurati, *ut supra*; Dichiarando, che le scritture private, dove non intervengono Notai, e saranno in carta suggellata, abbiano sempre anteriorità ad altri creditori chirografarj, non pregiudicando però per questo all' esecuzione pronta, che hanno da avere le polizze di Banco.

81 “ Che alcuni giorni prima di pubblicarsi la presente Prammatica il Presidente del S. C. abbia da far con effetto visitare tutt' i protocolli, come ancora ordinare, che de' capitoli matrimoniali, testamenti, e codicilli se ne facciano altri protocolli: il tutto per evitare le frodi, che forse si potessero fare, facendo dette copie, o fedi di dette scritture in carte non bollate coll' antedate.

82 “ Che tutte le polizze bancali, e fedi di credito si possano scrivere a' fogli senza bollo, ma le fedi di deposito, perchè si presentano a' Tribunali, e le partite, che le parti faranno cavare da' detti Banchi, si debbano scrivere alla carte del quarto Bollo. Le copie, o fedi de' contratti, che si caveranno da' protocolli de' Notai, si debbano notare alla margine di detto contratto in protocollo colle giornate, che si faranno, con notare ancora di qual Bollo è la carta, dove sta scritta detta copia, o sia fede.

83 “ Che i Notai, Mastri d' atti, e qualsivoglia altra persona, sieno obbligati porre la giornata, e l' anno *per extensum* a qualsivoglia estratta di copia, come ancora delle fedi, che da essi si faranno.

84 “ Che nelle fedi, o copie, che si faranno cavate da' protocolli, ed altri libri, registri, che fossero scritti per ordine di questa Prammatica in carte suggellate, debba il Notajo in ultimo di dette fedi, o copie far fede, esser estratta da' protocolli, libri, registri, od originali scritti in carta bollata di tal bollo, senza la qual fede quella scrittura sia di niun valore, nè possa esser ricevuta in giudizio.

85 “ Così ancora non possa esser ricevuta, nè prodotta in giudizio, qualsivoglia scrittura, che abbia da essere in carta suggellata, e non lo sia, e questo sotto pena alle parti principali, che le presenteranno per la prima volta di ducati cento, la seconda di ducati trecento, e la terza di relegazione ad arbitrio di S. E. A' Mastri d' atti, o Attuarj, che le riceveranno si dà la pena della perdita degli officj, ed altre ad arbitrio di S. E. A' Ministri, che l' ammetteranno, di sospensione dell' officio, per lo tempo, che parrà a S. E. per la prima volta, e la seconda, che non possano più esercitare senza nuova sopraccarta di S. M. nella quale si faccia espressa menzione della cagione di detta grazia.

poen. duc. 100. 300. & relegat. arbitr.

poen. amiss. off. & alia arbit.

poen. suspens.

86 “ Dichiarando a maggior cautela, che tutti gli atti giudiziarj, o altre scritture, pubbliche, o private, enunciate di sopra, che da oggi in avanti si dovessero fare, se non saranno rispettivamente in carta suggellata, sieno nulle, e di niun valore, nè possano far fede alcuna in niun tempo, in giudizio, nè fuori di esso, dentro, nè fuori del Regno, ancorchè fra le parti si convenisse differentemente, nè per tale scrittura fatta in carta non suggellata, s' intenda poter acquistare, titolo, o ragione alcuna alle parti, anzi per lo stesso caso perdano tutte quelle, che per tali scritture avessero potuto acquistare, se fossero state scritte nella carta suggellata; intendendo però, che per questa solennità di suggello non si deroghino l' altre, che *de jure, o de consuetudine* hanno da avere gl' istrumenti, e l' altre scritture.

87 “ Ordinando, e comandando, che se alcuno di qualsivoglia sesso, stato, grado, e condizione, come sopra, ardirà di falsificare uno, o più suggelli, e lettere stampate, tanto intagliandole, come scolpendole, e disegnandole in qualsivoglia materia, come in qualunque altro modo adulterandole, o contraffacendole, con impronto, stampa, disegno, penna, o con qualsivoglia altro istrumento, o modo, s' intenda esso, e qualsivoglia altro, che gli desse ajuto, o che l' ordinasse, o consigliasse, incorso *ipso jure, ipsoque facto*, nelle pene imposte dalle leggi contra i fabbricatori di falsa moneta, da doversi eseguire irremissibilmente; dovendosi ammettere per legittime pruove le disposizioni di tre testimonj, ancorchè singolari; presumendosi, che simili delitti sieno per farsi molto secreti, e con poca assistenza. Ed a chi rivelerà simili colpevoli, *etiam*, che fosse complice con loro del medesimo delitto, mentre però non fosse Giudice, Scrivano, Avvocato, sollecitatore, o Notajo, se gl' intenda

poen. falsae monetae.

Probatio privilegiat.a.

„ perdo“

„ perdonato, quando però la rivelazione si faccia prima, che sia il delitto, o contravvenzione dedotta in giudizio; oltra di questo al rivelante medesimo si diano di premio ducati 500. da pagarsegli prontamente dal medesimo Amministratore della carta suggellata.

88 " Parimente chi rubasse, o per uso suo proprio, o per darla a vender ad altri, o per qualsivoglia altro effetto detta carta suggellata, ancorchè in minima quantità, sia, e s' intenda incorso *ipso jure, ipsoque facto*, oltra la rifazione de' danni, se sarà Nobile, alla pena di due anni di carcere; ed ogni altro di cinque anni di galea, e quei, che la ricevessero scientemente, incorrano nelle medesime pene.

89 E perchè ci possiamo assicurare colla variazione, e mutazione de' caratteri e segnale, che non vi debba esser fatta frode; " Dichiariamo, che la carta suggellata di un anno non possa servire per lo seguente, ma che chi se la troverrà, debba presentarla a quelle persone, che saranno deputate dalla Giunta per tutt' i 15. di Gennajo venturo, perchè gliene sarà data altrettanta suggellata per quell' anno corrente, ma passati detti primi 15. giorni di Gennajo, chi non l' avrà cambiata, non possa più farlo, nè servirsene sotto pena di falso.

90 „ Ed in quanto a' libri, che già fossero formati, possano continuarsi nell' anno seguenre senza variazione; e però vero, che, se ardisse alcuno di far giunta a' detti libri, dopo passato l' anno di quel suggello, vogliamo, che, oltra la pena di privazione d' officio, se n' avesse, e di ducati 500. applicandi a detta imposizione, incorra, essendo Nobile, nella pena di 5. anni di relegazione, ed essendo Ignobile di 10. anni di galea. Dichiarando, che chi rivelerà, avrà la mercede di ducati 500. e di più sarà assoluto, quando fosse complice, nel modo e forma come di sopra.

91 Perchè molte volte negli officj, e ne' Tribunali si fannn dispacci, i quali riescono vani, o errati; Non volendo Noi cagionar maggior gravezza alle parti " Si dichiara, che detti vani errati, che saranno però del primo secondo, o terzo Bollo, possano portarsi alla persona destinata dalla Giunta in quell' Officio, o Tribunale per distributore, o conservatore della carta suggellata, il quale debba cambiarla, pagandosegli però il prezzo della carta senza suggello, ed esso poi possa presentare detti vani, o errati, per quello, che constassero in suo discarico. E perchè alle volte succede questo in dispacci secreti, si consente, che negli officj, dove tali dispacci passano, si possano presentare borrati, e dipennati, fuorchè il suggello, e le lettere stampate.

92 „ E perchè facilmente occorrerà qualche caso dubbio, e non ispecificato individualmente ne' presenti Capitoli; i Ministri, o altri, a' quali occorresse consultare, avranno da farlo colla Giunta a ciò destinanda; ma perchè non s' impedisse il corso de' negozj si potrà per all' ora consultare, quando non vi fosse tempo d' andare alla Giunta, col Capo di quel Tribunale, od officio, il quale avesse da tassare, seconda la soggetta materia, sotto qual suggello si avesse da scrivere.

93 „ L' amministrazione, ed il governo di questa imposizione sarà appresso d' una Giunta di tre Ministri, che si dovrà fare con ampia autorità, *etiam* privativa da potersi avvocare da qualsivoglia Tribunale, *etiam* Supremo, tutte quelle cause, e differenze, che per questa imposizione si cagionassero, così civili, come castigando delitti criminali di falsità, frodi, o rubamenti; con ampia autorità ancora di dichiarare i casi dubbj, ampliare la imposizione nelle cose omesse, ed in somma ridurla ne' suoi perfetti termini; mentre si può dubitare, che alla giornata si vadano scoprendo cose, che abbiano bisogno di rimedio, così in osservare questi articoli, come nel modo di distribuirsi la carta suggellata, che dovrà esser a carico di detta Giunta, quando non si risolva la Regia Camera di dare questa distribuzione in amministrazione ad estinzion di candela a persona abbonata, che dia pleggeria buona di render conto, e soddisfare quello che dovesse; al quale Amministratore in tal caso si dovrebbe dare un tanto per cento di quello, che da detta carta si cavasse; pigliando però a suo carico, rischio, e fortuna il distribuirla, e venderla in questa Città, e Regno.

94 „ Detta Giunta dovrà da questi articoli, e da altri, che le sovverranno, far cavare distintamente papeli da potersi affiggere in ogni Tribunale, ed officio, dove sieno distinti i dispacci, che in quelli si fanno, ed in qual carta bollata debbono essere, a fine che stiano di manifesto, e che ogni uno possa riconoscere quel, che gli tocca. Oltra di questo avrà detta Giunta da ridurre in Prammatica tutt' i detti articoli, facendola stampare dallo Stampatore della Regia Corte, con proibirne ad ogni altro la stampa; ed a questa simile Prammatica si avrà da dar fede, come fosse suggellata, e rubricata da tutta la Giunta.

95 „ A tutt' i Ministri, ed operai si dovrà dare da detta Giunta un' istruzione per evitare confusioni, e frodi; ed a tutti si avrà parimente da dar salario, e mercede, conforme s' aggiusterà nella Regia Camera; e che possa, o la Giunta, o l' Amministratore, a chi resterà a carico l' esigenza, pagare detti salarj, e mercedi a suoi tempi respettivamente, senza che se ne cavi perciò altr' ordioe, mandato, o liberanza ".

Datum Neap. die 21. Januarii 1640. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Ursinus Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi. D. Francisco Barilio.

21. Jan. 1640. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XII.

Imponitur diriƈtus ducati unius pro quolibet centenario, caſibus ut intus. Explicatur, & moderatur per pragm. 14. Sed poſtea fuit ſublatus.

PEr non eſſere in queſto Regno Regiſtro Generale degl'Iſtrumenti, e delle altre convenzioni, che ſopra diverſi negozj ſi vanno trattando, ſono ſucceduti molti inconvenienti, e pregiudizio al Pubblico, perchè ſi fanno diverſe ſcritture falſe, e ſi producono altre di vendite, ed ipoteche anteriori, colle quali ſi vengono a defraudare quei, che con buona fede contrattano, non avendo notizia della frode preparata colle dette ſcritture anteriori; ed ancorchè ſi ſia piu volte trattato di rimediare a queſto inconveniente, non è ſtato poſſibile fino adeſſo porſi in eſecuzione, per la contraddizione fatta dalle perſone, che non voleano, che ſi manifeſtaſſero le vendite, obbligazioni, ed alienazioni per eſsi fatte, e ſi faceſſero inabili a poter piu negoziare per l' avvenire: ſapendo ogni uno con queſt'occaſione la poca ſicurtà, colla quale ſi negozia con eſſi; e volendo rimediare a tanti inconvenienti, ci è paruto fare una impoſizione di uno per cento ſopra tutt'i contratti, e negoziazione nella forma, che appreſſo qui ſi dichiarerà, perchè col pagamento della detta impoſizione, Regiſtri, e notamenti pubblici, che per tal cauſa ſi faranno, ſi cauſerà la notizia della facoltà, e qualità delle perſone, con chi ſi negozia. Ed eſsendoſi comunicato queſto negozio con molti Miniſtri di Sua Maeſtà, in queſto Regno, ed altre perſone, e data loro notizia del tutto; ha comandato la Maeſtà Sua, che ſi ponga in eſecuzione la predetta impoſizione, così per lo predetto beneficio pubblico, che ad eſſa riſulterà, come ancora per l' intereſſe di Sua Maeſtà, poichè con detta impoſizione potrà ſovvenire a' predetti biſogni di guerra, che ſuſtenta, e mantiene in tutt'i ſuoi Regni per conſervazione della fede Cattolica, e della pace, e concordia di queſto Regno; e volendo, che le coſe preſenti abbiano il loro dovuto effetto, con voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſsiſtente, ci è paruto fare la detta impoſizione, per lo tempo, e nella forma ſeguente.

1 Primieramente „ l'impoſizione dell' uno
„ per cento dovrà metterſi univerſale per tut-
„ to il Regno, da cominciare da' 15. del me-
„ ſe di Marzo proſſimo venturo in avanti,
„ duratura per tutto l' anno 1644. e non ol-
„ tre, a ſegno che finito detto anno, s' in-
„ tenda detta impoſizione ſenz' altro ordine,
„ o fatto di Superiori, *ipſo jure* levata, e to-
„ talmente abolita.

2 „ Caderà detta impoſizione ſopra tutt'
„ i contratti di compre, e vendite, di dazio-
„ ni *in ſolutum*, di permutazioni, d' impronti,
„ di conceſſioni in enfiteuſi, di ceſſioni, di
„ crediti, di ratificazioni, di vendite fatte
„ eſtra Regno, di robe però ſite in eſſo, ſo-
„ pra tutte l' aggiudicazioni, per le quantità
„ però, che il prezzo della roba aggiudicata
„ traſcenderà il credito, ſopra tutte l'obbligan-
„ ze, che ſi faranno, tanto *penes acta* nelle
„ banche de' Tribunali, quanto nelle Curie
„ a ciò deſtinate.

3 „ E detta impoſizione dovrà intenderſi
„ così per gli feudi, beni feudali, come bur-
„ genſatici, beni ſtabili, ed annue rendite,
„ *etiam* per via di retrovendita, di *jus luendi*.

4 „ Sopra tutti gli affitti delle caſe, giar-
„ dini, maſſerie, botteghe, fondaci, magaz-
„ zini, ed ogni altro ſtabile, e terreno bur-
„ genſatico, quando però l' affitto arrivi a
„ ſcudi 30. l' anno, e non ſopra minor ſom-
„ ma, con che però detto affitto non ſia di
„ parte, ma di tutta la caſa.

5 „ Sopra tutt' i teſtamenti, codicilli, le-
„ gati, e donazioni *inter vivos*, *& cauſa mor-
„ tis*, quando però non ſi laſcino, o donino
„ ad aſcendenti, o diſcendenti *in infinitum*,
„ o per altri parenti fino al quarto grado *in-
„ cluſive*, *de jure civili*.

6 „ E finalmente detta impoſizione s' ha
„ da intendere ſopra ogni contrattazione, che
„ ſi faccia con qualſivoglia ſcrittura, pubbli-
„ ca, e privata, albarani, o polizze di obbli-
„ go *ad tempus* da qualſivoglia perſona, e per
„ qualſivoglia cauſa *quomodocumque*, *& quali-
„ tercumque*, niuna eccettuata, e fuorchè quel-
„ le, che ſi noteranno in appreſſo.

7 „ I beni feudali, in quanto agli affitti,
„ non ſaranno obbligati a detta impoſizione;
„ conoſcendo, che ſtanno gravati di molti al-
„ tri peſi.

8 „ Le doti pagheranno l' impoſizione la
„ prima volta, che ſi daranno, ma poi, ſino
„ alla reſtituzione di eſſe *incluſive*, non do-
„ vranno eſſere obbligate a pagarla, quando
„ bene ſi redimeſſero, ed impiegaſſero molte
„ volte; avendo mira, che non ſi ſminuiſca
„ ſoverchio un danajo, tanto privilegiato, e
„ queſto è detto, quando il danajo s' impieghi
„ con titoli, e qualità dotali, perchè incor-
„ porandoſi nell' azienda del marito non avrà
„ privilegio niuno.

9 „ E per non impedire, ed imbarazzare
„ il commercio, nè la graſcia, nell' uſo co-
„ mune non dovrà eſſer ſoggetta a queſta im-
„ poſizione niuna di quelle coſe di graſcia, che
„ ſi contrattano per polizze di banchi, o per
„ contanti.

10 „ Dichiarando, che quel contratto, al-
„ barano, polizza privata, o altra ſcrittura,
„ che conterrà materia ſoggetta a queſta im-
„ poſizione, eccetto le polizze di banco in
„ materia di graſcia, come di ſopra, non poſ-
„ ſa avere nè eſecuzione, nè forza niuna in
„ qualſivoglia Tribunale di queſto Regno, così
„ Regio come demaniale, e baronale, nè poſ-
„ ſa naſcere azione niuna per eſſe alle parti
„ per qualſivoglia luogo, nè tempo, ancorchè
„ detta impoſizione foſſe finita, ſe non conſte-
„ rà del pagamento di eſſa fatto nel termine
„ infraſcritto; ed i Giudici, e gli Attuarj, che
„ deſſero a dette ſcritture eſecuzione, o vi-
„ gore, incorrano ogni uno di loro nella pe-
„ na del nonuplo, ed altre ad arbitrio di Sua
„ Eccellenza.

11 „ Oltra di ciò le parti contraenti ſa-
„ ranno in pena ogni uno di loro del nonuplo
„ verſo il Fiſco Regio, ſenza che il pagamen-
„ to dell' uno rilevi l' altro; ed a' Notai,
„ i qua-

„ i quali, o non avranno rivelato, o avranno data fede del contratto senza constar loro pagamento dell' imposizione, cadano in pena, oltra del nonuplo, di più in privazione di officio per cinque anni, ed altre arbitrarie a S. E.

12 „ Per qualsivoglia contratto, obbligo, donazione, testamento, o scrittura, *etiam*, che passasse ducati cento mila, non si possa pagare d' imposizione più di ducati 1000.

13 Ma perchè i bisogni di Sua Maestà, per la difesa della Religion Cattolica, de' suoi Regni, e Vassalli, sono così grandi, come ognuno li conosce: e limitandosi questa imposizione nel modo sopraddetto riuscirebbe troppo tenue, avendosi riguardo, che il carico, ancorchè leggiero vada sopra le persone, che veramente hanno le comodità; " Ci è paruto di mettere detta imposizione dell' uno per cento sopra tutte le terze, che paga la Corte oegli arrendamenti Regj, e sopra tutte le terze, che pagano i particolari Collegj, e luoghi pii a' secolari, escluse quelle, che pagheranno la Santissima Annunciata, il Monte della Pietà, e questa fedelissima Città di Napoli, per quelle però, che da oggi in avanti contratteranno, e non per quelle, che fino ad oggi hanno contratto, non essendo in loro beoeficio; però si dovrà mirare, che non si possano partire, nè si facciano nuovi contratti per frodare l' imposizione, tutte l'altre terze sopraddette, che si pagano per annue vendite, o censi, sieno obbligate a detta imposizione, a segno che quegli, che l'esigerà, se non pagherà il diritto, sia condannato al nonuplo, ed il debitore soggetto a pagare altrettanto al Fisco di quello, che avrà pagato al creditore, senz' aver soddisfatta detta imposizione; la quale però non debba essere esatta dalla Corte, nè da'suoi Ministri seperatamente, nè il debitore sotto qualsivoglia pretesto possa ritenersela, ma che si debba denunciare, e pagare alle persone infrascritte nello stesso tempo, e dello stesso danajo, che esigerà il creditore, a danno del quale andrà detta imposizione.

14 " E per evitare le frodi, si dichiara, che i Notai, e gli Attuarj non dovranno permettere, che si faccia retrovendita, quietanza, o cessiooe senza questa chiarezza di aver pagato il diritto, sotto le pene sopraddette.

15 " L' esazione dovrà farsi nella Città di Napoli, e suoi Borghi, e Casali in questo modo; facendo ordine a' Notai, ed a' contraenti, sotto le pene sopraddette, che fra il termine di quattro giorni, sieno obbligati tanto il Notajo, come le parti, a rivelare i contratti, e le scritture fatte, e fra detto termine i contraenti debbano pagare il diritto, che toccasse alla Corte, dove si dirà io appresso.

16 " Il diritto di dette terze dovrà pagarsi al Cassiere de' Banchi, rivelandosi al Credenziere iufrascritto nello stesso punto, che si pagheranno le medesime terze.

17 " Per ricevere dette relazioni dovrà assistere ad ognuno di detti Banchi di questa Fedelissima Città, un Credenziere, che sia Notajo pubblico, il quale pigli dette rivelazioni, dove si ooti il giorno, la somma de' contratti, il nome de' contraenti, e 'l diritto, che si dovrà pagare al Cassiere del medesimo Banco, che di essa imposizione dovrà tenere libro a parte, dove noti da chi avrà ricevuto il danajo, come ne' libri di cassa, e saranno obbligati i detti Credenziere, e Cassiere di assistere tutte l' ore solite de' Banchi; e per lo pagamento di una delle parti, nel tempo però stabilito, resteranno gli altri liberi dalle pene, che si saranno imposte a chi non pagherà; e rivelaodo il Notajo nel tempo assegnato, sarà libero delle pene apposte non rivelando, ed ognuno delle due persone, che staranno ne' Banchi, avrà da tenere libro oumerato, e seguito, senza lasciarvi spazio di potervi aggiungere, e che stiano sempre di manifesto, per quello, che si dirà in appresso.

18 " Non dovrà il Credenziere pigliare cosa niuna per l'assento di detta manifestazione, nè per la fede, che ne farà alle parti, sotto pena del nonuplo, ed altre arbitrarie a S. E. stante che se gli darà salario competente per detto travaglio.

Poen. nonupli, & alia arbitr.

19 " L' obligo, che si dice esservi di manifestare i contratti, s' intende ancora di tutte l' obbliganze, albarani, ed altre scritture, che fossero soggette all' imposizioni.

20 " Per gli Testamenti, Legati, Codicilli, Donazioni, *inter vivos, & causa mortis*, s' intende correre il tempo de' quattro giorni, per la rivelazione de' testamenri nuncupativi, subito che seguirà la morte, e ne' testamenti serrati, fatta l' apertura; e che non possano i Notai dar fedi alle parti, se prima non avranno fede del pagamento del diritto, che si avrà da pagare.

21 " Si nomineranno più Razionali della Regia Camera, perchè tengano particolar conto della esazione di detti diritti, a chi dovranno, ogni mese, i Credenzieri, che si deputeranno per ciaschedun Banco, dar certificatoria di tutto quello, che risulterà dal loro libro, e lo stesso dovrà fare il Cassiere, acciocchè essi Razionali possano fare le diligenze necessarie per indennità della Regia Corte; e lo stesso dovrà fare ogni mese ciaschedun Notajo, con dar nota agli stessi Razionali di tutt' i contratti, che avrà stipolati, od altre scritture, che avesse fatte, per le quali si dovessero diritti, come sta detto di sopra, formata di sua mano; dichiarando essi Notai oon solamente le persone de' contraenti, e le qualità de' contratti, ma la quantità de' diritti, e per qual Banco han pagato, e questo sotto pena di sospensione di officj per cinque anni, e di pagare per ciascheduno ducati 100. per ogni mese, che mancasse di farlo.

poen. susp. offic. per 5 ann., & duc. 100.

22 " Ed alle medesime rivelazioni, tanto da farsi a' Credenzieri de' Banchi, come a' Razionali della Regia Camera, s' intendano

„ ob-

„ obbligate le parti contraenti per quegli ob-
„ blighi, o scritture, che facessero per albara-
„ ni, polizze private, o altre scritture senza
„ Notai, sotto pena, che, oon ritrovandosi
„ rivelate, e pagato il diritto a suo tempo,
„ sieno dette scritture di niun valore, e oon
„ s'abbia in giudizio da teoer conto di loro,
„ oltra le pene pecuniarie dette di sopra.

Poena, ut sup.

23 " I Raziooali eletti per detto effetto
„ dalla Regia Camera riconosceranno i detti pa-
„ peli, se van concordi, e noo andando, ne
„ daranno subito parte al Delegato, che si
„ dovrà deputare sopra la detta esazione, ac-
„ ciocchè proceda a' rimedj, ed al gastigo, che
„ si debbe; od ancora i detti Razionali liquideran-
„ no le dette partite ogni mese, di quel che si
„ ritrova per detta causa in ciascun Banco, e
„ oe daranno conto a S. E. ed alla Cassa Mi-
„ litare, o Tesoreria, perchè possa fare detta
„ esazione, ed in caso, che quella quantità
„ esigenda fosse assegnata a Partitarj della Re-
„ gia Corte, dovrà darsi la notizia, acciocchè
„ possano passare le partite, e darne le debi-
„ te cautele ad essa Regia Cotte, il che sem-
„ pre si dovrà fare per complire gli ordini
„ della M. S.

24 " E perchè può succedere, che ne' con-
„ tratti, o altra scrittura, così per atti tra'
„ vivi, come per atti di ultima volontà, la
„ quantità non sia liquida, nè certa, ma resti
„ pendendo da diversi accidenti, perciò per lo
„ pagamento del diritto, in tal caso dovrà
„ accudirsi al Delegato eleggendo sopra detta
„ esazione per far liquidare i detti diritti, o
„ arbitrargli, affinchè possa seguire il paga-
„ mento di essi, ed averne le debite sedi.

25 " Appresso del qual Delegato dovrà esse-
„ re, con soldo della Corte, un Notajo fede-
„ le, e pratico per riassumere le quantità di
„ quei contratti di transaziooi, testamenti, e
„ di altre scritture, che fossero illiquide per
„ poterle poi tassare in quello, che sarà giusto.

26 " Nel Regno poi, che tutt'i Notai, ed
„ Attuarj, anche Baronali, ogni due mesi, o
„ al più la metà del mese seguente, debbano
„ mandare due note in Napoli a' Razionali,
„ che si destineranno per detta imposizione,
„ di tutt'i cootratti, obbliganze, ed altre
„ scritture, che saranno fatte per tutto lo spa-
„ zio di detti due mesi, de'quali si dovrà pa-
„ gare detta imposizione; e di esse note, una
„ dovrà restare in mano de' detti Razionali, e
„ l'altra io mano di detti Notai, ed Attuarj
„ per loro risguardo, colla nota fatta in essa
„ da' detti Razionali, oella quale si dica aver
„ ricevuta la consimile, per il che non si possa
„ da' Razionali predetti, nè da altri, pigliar
„ diritto, nè cosa niuna, sotto le stesse pene
„ dette di sopra per Napoli, suoi Borghi, e
„ Casali, e detta nota dovranno i Razionali
„ coosevarla per rincootrarla a tempo, che
„ darà il conto il Percettore dell'esazione, che
„ avrà fatta.

Poena, ut sup.

27 " I detti Notai, ed Attuarj per lo Regno
„ sieno obbligati a denunciare, e far pagare
„ il diritto alle persone, che si deputeranoo,
„ nel tempo, e modo, sotto le pene impo-
„ ste di sopra per Napoli, suoi Borghi, e
„ Casali.

Poena, ut sup.

28 " E sotto le stesse pene dette di sopra
„ sieno obbligati quei, che pagheranno, o ri-
„ scuoteranno terze, a dinunciare, e pagare
„ il diritto dell' uno per cento alle persone
„ deputande.

Poena, ut sup.

29 " Si eleggeranno tante Terre per qualsi-
„ voglia Provincia, nelle quali si destinerà per
„ ciascheduna una persooa, io mano della qua-
„ le dovrà farsi il pagamento di detto diritto,
„ e quella dovrà tenere libro, dove si assen-
„ terà distintamente detto pagamento, con di-
„ stinguersi la quantità ricevuta, la persona,
„ che l'avrà pagata, il tempo del pagamen-
„ to, e 'l Notajo, che stipolerà il contratto,
„ e la qualità del contratto, che si sarà stipo-
„ lato; e detta scrittura si dovrà fare cooti-
„ nuata senza lasciare carta bianca per mezzo,
„ sotto pena di quattr'anni di relegazione in
„ un'altra Isola da dichiararsi per Sua Eccel-
„ lenza, e nel tempo, che dovrà dar conto
„ al Percettore di detta esazione, la darà col-
„ la stessa distinzione detta qui di sopra.

Poena relegat. per 4. annos.

30 " L'elezione di dette persooe destinande
„ io ciascheduna delle Terre, che si eleggeran-
„ no, si farà nella forma seguente; dovranno
„ per le dette Università nominarsi tre perso-
„ ne delle più ricche, e di miglior parte, e
„ bootà più cooosciuta, che vi sia, della qual
„ nomina si avrà da dar notizia al Percetto-
„ re, perchè possa avvertire quel, che sarà
„ necessario al Delegato, che si eleggerà per
„ detta imposiziooe, e per esso Delegato dovrà
„ eleggersi uno di essi tre nominati; e non
„ essendo quegli a soddisfazione, dovrà farsi per
„ detta Università altra nomina, con dar di
„ essa similmente ootizia al Percettore, accioc-
„ chè la persona, che si dovrà eleggere, sia
„ di quelle parti, che si ricerca per cosa di
„ tanta confidenza, e tutto quello, in che
„ resterà obbligata la persona eleggenda da det-
„ ta nomina, che si farà per detta Università,
„ resti a rischio, e pericolo della stessa Univer-
„ sità, la quale sarà tenuta per essa.

31 " Detta persona eletta per l'esazione di
„ detta imposizione, dovrà ogni mese mandar
„ nota al Percettore, tanto de' contratti, ed
„ obbliganze, testamenti, ed altri atti di ul-
„ tima voloorà, come di tutte l'altre scrit-
„ ture, e pagamenti di terze, che si saranno
„ fatti, de' quali se le sarà pagato il diritto,
„ ovvero se le dovrà pagare per gli contratti,
„ obbliganze, e testamenti, atti di ultima
„ volontà, o scritture, per le quali (come di
„ quantità incerta) non avrà ancora avuto il
„ detto diritto, con rimettere ancora le quan-
„ tità esatte, o insieme colle altre quantità,
„ che si avessero da mandare alla Cassa per
„ detta Università per le altre imposizioni fi-
„ scali, essendoci detta comodità; o noo es-
„ sendoci, in altra forma, che più comoda-
„ mente le parrà, a suo peso, rischio, e peri-
„ colo, con mandargli ancora nota distinta
„ delle dette esazioni fatte, da chi, io che
„ tempo, che quantità, per qual contratto,
„ obbliganza, o altra scrittura, per chi No-
„ tajo,

tajo, od Attuario, e la consimil somma, e nota debba anche mandarsi in Napoli a' suddetti Razionali, *& in casu contraventionis* resti a peso del Delegato di farlo eseguire, ed ancora di dargli quella pena, che giudicherà convenire. Il quale Percettore dovrà detta quantità tenerla in conto, e cassa a parte, senza confonderla con le altre esazioni, per doverla mandare in Napoli alla Cassa Militare, conforme gli ordini di S. M. ogni due mesi, non ordinandosegli però prima giuntamente, con mandare un bilancio chiaro, e distinto dello stesso modo, e colle stesse qualità, che le riceverà da dette persone, a' Razionali suddetti; ed in caso che detti Percettori contravvenissero alle cose suddette, resti similmente a peso del detto Delegato di fargli eseguire, e di dar loro quella pena, che gli parrà, come di sopra.

Poena arbitr.

32 “E perchè vi può succedere, che in molti contratti, obbliganze, testamenti, codicilli, legati, ed altri quali si vogliano albarani, o altra scrittura, de' quali si dovrà pagare detta imposizione, non vi sia somma certa, per il che dovrà dichiararsi, che quantità per essi dovrà pagare per conto di detta imposizione, perciò si ordinerà, che detta persona destinanda, come di sopra, in detti casi debba, per non impedire il commercio, pigliare detta nota, e mandarla, con aggiungersi, che dovrà la parte pagare il diritto declarando per detto Delegato, e fatta detta dichiarazione dovrà pagarsi alla stessa persona destinanda il detto diritto dopo otto giorni; altrimenti, oltra dette pene dette di sopra dell'invalidità di dette scritture, e di non poter darsi per esse adito in Tribunale alcuno, nè Regio, nè di Barone, resterà obbligato di pagare il nonuplo, e per tanto ne sarà dal detto Delegato significato.

Poena, ut sup., & nonupli.

33 “Dichiarando, che per detta esazione i Percettori non avranno da mandar Commissarj alle Terre, ma solo, quando l'esattore non compiesse, darne avviso al Delegato, il quale avrà pensiero per via estragiudiziale, e di persone da bene, pigliare informazione secretamente delle frodi, che possano cagionarsi, e costringere la persona destinata a questa esazione, nella forma, che ad esso parrà.

34 “Ma perchè potrebbe succedere, che detta persona destinanda morisse, o riuscisse inabile a detta esazione; perchè non si venisse e perdere tempo, nè ad impedire le parti, che dovessero rivelare, e pagare, si dovrà, fin da principio, dal Delegato sostituire in tali casi un altro de' nominati dalla Università, nella stessa forma dell'atto, il quale però resti in mano dello stesso Delegato.

35 “Dichiarando, che per quel, che tocca a' contratti, alle obbliganze, a' testamenti, od altri atti di ultima volontà, albarani, od altre scritture, s'intenda ripetuto il tutto, che si è ordinato per Napoli, suoi Borghi, e Casali, per tutto il Regno nello stesso modo, e forma, che si è di sopra espresso, *juxta sui seriem, continentiam, & tenorem*, come se fosse ripetuto *de verbo ad verbum*.

36 “Si dichiara, che per detti pesi, pericoli, e travagli si dia mezzo per cento di quello, che si esigerà per detta imposizione, alle persone destinande a ricevere detta esazione, per ciascheduna delle dette Terre eleggende, e mezzo per cento al Percettore, ed a' Razionali eleggendi per loro provvisione, dovrà la Regia Camera assegnare qualche mercede.

37 “A chi rivelerà le frodi, che circa detti pagamenti di diritti si faranno, oltra di tenerlo secreto, mettendole in chiaro, se gli darà la metà di quello, che importerà la pena, e composizione, ancorchè fosse degli stessi delinquenti, nel qual caso sarà anche libero dalle pene, che a lui toccassero „. *Dat. Neap. die 21. mensis Januarii 1640. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vid. Carolus Tapia Reg. Vid. Ursinus Reg. Vid. Casanate Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Francisco Barilio.*

21. Janu. 1640. El Duque de Medina de las Torres.

PRAMMATICA XIII.

DAlla Regia Camera della Sommaria, con consulta fatta ad istanza del Magnifico Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, ci sono stati rappresentati i danni, e gl'inconvenienti notabili, che si causano al Real Patrimonio di sua Maestà, ed a' Creditori Consegnatarj sopra i Regj Arrendamenti, col vendersi, o farsi altre negoziazioni di polizze, o bollettini agli Arrendatori, Governatori, Caratarj, od altri interessati ne' detti Regj Arrendamenti, o genti dipendenti da loro, delle quantità spettanti a' detti Consegnatarj. E considerato per Noi, quanto sia perniciosa la detta illecita negoziazione introdotta da' detti Arrendatori, Governatori, ed altri de' detti Arrendamenti, con tanto notabil danno, dovendo essi pagare puntualmente, conforme a' loro obblighi, essendo ciò anche causa, che crescano in eccessiva somma gli alaggi, con diminuzione delle facoltà de' particolari, le quali per lo bene pubblico, e servizio di Sua Maestà, è bene che si mantengano, ed aumentino. Per il che volendo sopra di ciò *debite* provvedere, e rimediare, che detta illecita negoziazione non passi più avanti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore* valitura; per la quale “Ordiniamo, e comandiamo, che niuno Arrendatore, e Governatore, Caratario, Subaffittatore, Cassiere, Computante, Scritturale, Avvocato, Proccuratore, e qualsivoglia altra persona dipendente da' suddetti Arrendamenti, così Regj, come di questa Fedelissima Città di Napoli, possa o debba nè per se, nè per interposta persona da loro dipendente, o per loro conto, o comodo, far compra, o negoziazione alcuna, sotto qualsivoglia titolo, colore, o causa, ancorchè avesse bisogno di par-

Arrendatores, & alii hic enumerati, non emant, neque obtineant apochas a Consignatariis de partitis Arrendamentorum.

particolare espressione, quale colla presente Prammatica s'abbia per espressa, di polizze, o bollettini de' Consegnatarj de' loro Arrendamenti, o delle persone, che da detti Consegnatarj hanno, od avranno causa di qualsivoglia somma, che sia, o per qualsivoglia prezzo; nè si possa lor cedere in tutto, o in parte le dette partite, ancorchè fossero cessioni graziose per titolo di donazione, od altre quali si vogliano; la quale negoziazione, compera, cessione, donazione, od altro atto, quale si sia, ancorchè giurato, sia nullo, ed invalido, e non abbia forza alcuna, così come con detta presente Prammatica si dichiarano nulle, ed invalide; e vogliamo, ed ordiniamo, che detti Arrendatori, e Governatori sieno obbligati pagare per intero a' detti Consegnatarj, i quali li possano dimandare come se detti atti, e contratti non fossero fatti; e questo s'intenda, ed abbia luogo, ancorchè dette negoziazioni si facessero per mezzo di persone esenti dalla Real Giurisdizione, sempre che consterà, che in tutto, o parte, alcuna delle dette persone proibite vi partecipi, o abbia interesse, e questo sotto pena a' contravvegnenti, oltra d'avere a pagare il debito per intero a' detti Consegnatarj, come di sopra, di pagare ancora per la prima volta altrettanta somma, o quanto importa il bollettino, o la polizza, la quale si compera, *seu* negozia, come sopra, e la seconda volta di pagare, oltra la sorte principale, il doppio di più al Regio Fisco, e per la terza volta oltra della seconda pena pecuniaria, sotto pena, anche corporale, a nostro arbitrio riservata, con essere ancora obbligati alla rifazione del danno, ed interesse, che per tali compre, o negoziazioni forse sentissero i detti Creditori Consegnatarj, co' quali si contratta. E così ancora ordiniamo, che i Sensali, o Mezzani non debbano in modo alcuno trattare tali negozj, sotto la pena, la prima volta di ducati cento, la seconda volta, oltra i ducati cento, sieno sospesi da' detti officj di Sensali, similmente a nostro arbitrio, e la terza volta, che sieno privati di detto officio, e di pena corporale a nostro arbitrio riservata „. *Ed acciochè il tutto possa con facilità constare, e procedersi co' delinquenti irremisibilmente all' esecuzione delle suddette pene stabilite*; “Vogliamo, ed ordiniamo, che il suddetto fatto si possa provare con due testimonj, ancorchè singolari, e che i delinquenti, ancorchè sieno principali, si possano indultare l'uno dell' altro, con darsi di più al rivelante la detta quarta parte, oltra la remissione delle pene incorse.

Poena nullitatis.

Poen. Supli.

Poen. corporalis arbitraria S. E.

Mediatori prohibetur tractare has negociationes.

Poen. ducat. centum pro vice.

Poen. susp. ab officio, & arbitr.

Poen. corporalis ad arbitrium.

Probationes privilegiariae, etiam per testes singulares.

Revelanti datur praemium.

Ed acciochè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi tanto ne' luoghi soliti di questa detta Fedelissima Città, come in ogni altra parte del presente Regno, e s'affigga ne' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die* 10. *mensis Augusti* 1640. *El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. D. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Scarcella.*

10. Aug. 1640 El Duque de Medina de las Torres.

PRAMMATICA XIV.

Essendo d'ordine nostro pubblicata Prammatica sopra l' imposizione d' uno per cento de' contratti, che si facessero, tanto in questa Fedelissima Città, quanto in tutto il Regno, così di quei, che si celebrassero per atto pubblico, come medianti scritture private, comprendendo ancora le contrattazioni, che risultassero de' pagamenti fatti per mezzo de' Banchi, con polizze ad essi dirette, ed anche, che detta imposizione si dovesse esigere per l'annue entrate, o terze, che si pagassero. Ed essendosi conosciuto, che l' esecuzione di detta Prammatica causava molto imbarazzo, e che la contrattazione stava sospesa, fu da Noi ordinato con biglietto particolare de' 15. del mese di Marzo passato, che non si facesse l'esazione di detta imposizione d'uno per cento delle terze, od annue entrate, che si pagassero a' creditori di esse, e così ancora, che non si esigesse cosa niuna per occasione de' pagamenti, che passassero per mezzo de' Banchi, per qualsivoglia causa, eccetto però, quando dette polizze contenessero obbligazione de' beni, nel qual caso si ordinò, che fossero soggette al pagamento della imposizione suddetta. E volendosi praticare la suddetta eccezione in materia delle polizze di Banco, e quel di più, che sta ordinato nella suddetta Prammatica, sono nate molte difficoltà, atteso che i Ministri de' Banchi impedivano i pagamenti, dicendo, ch' essi non eran Giudici, nè era peso loro il giudicare, se le polizze contenevano obbligazione di beni a beneficio de' contraenti; e perciò era necessario ogni giorno accudire al Delegato, acciocchè lo determinasse, e frattanto il pagamento era sospeso, e le parti forzate a litigare con maggiore offesa, che importava il diritto; ed a rispetto dell' altre difficoltà, che *in dies* nasceano dal voler praticare l' esazione di detta imposizione, come succede sempre, che si tratta d' eseguire una legge nuova; Perciò ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare, ed ordinare l' infrascritte altre dichiarazioni, *videlicet*.

Pragmatica 12. Declarationes aliquae addantur super exactione unius pro centum in contractibus impositis.

Statim finivit.

1 *In primis* “che non si debba esigere cosa alcuna del detto diritto d'uno per cento, per qualsivoglia pagamento di censi, terze, annue entrate, o interesse, che si farà per mezzo de' Banchi, ancorchè nelle polizze si dica, che il creditore debba far quietanza, o che il pagamento si facesse da terza persona, la quale per la quantità, che si paga, volesse la cessione di ragioni, e che dette quietanze, e cessioni di ragioni si facessero per contratti, o per qualsivoglia scrittura.

2 “Nè pure si debba esigere detto diritto per gli pagamenti, che si faranno per Banchi, per causa di cambj, e per qualsivoglia causa, dove però non preceda contratto.

3 “Dichiarando, ed ordinando, che a rispetto delle polizze de' pagamenti, che si faran-

„ ranno per detti Banchi, per qualſivoglia cau-
„ ſa di contrattazione, dove però non vi ſia
„ contratto, non poſſano in virtù d'eſſe i
„ contraenti acquiſtare obbligazione di beni,
„ nè altro privilegio. Ma ſolamente pruova
„ del pagamento ſeguito; oſſervandoſi nel di
„ più ciò che ſta diſpoſto, ed ordinato nel Ca-
„ pitolo 6. e 10. di detta Prammatica.

4 *Item* " che per gli pagamenti, che ſi fan-
„ no alla Regia Corte per conto di fida del-
„ le pecore della Dogana di Foggia, non ſi
„ paghi diritto alcuno.

5 " Ed ancora ſi dichiara, che non s'eſiga
„ diritto alcuno per gli pagamenti d'annue
„ entrate, che ſi fanno da' Governatori della
„ Caſa Santa dell'Annunciata, Amminiſtrato-
„ ri de' Regj Cenſali agli Aſſegnatarj, ed a'
„ partecipanti ſopra le cinque, e tre ottave,
„ che ſi eſigono nella Regia Dogana di Na-
„ poli da' loro Proccuratori; baſtando ſolamen-
„ te pagare il diritto per gli contratti degli af-
„ fitti, che ſi fanno da' Governatori di detto
„ Arrendamento, e participanti di dette cin-
„ que, e tre ottave.

6 " Di più ſi dichiara, che per gli contratti
„ di ſalarj di creati, create, nutrici, ed operaj,
„ e pagamenti d'eſſi, non ſi debba pagar di-
„ ritto alcuno, ancorchè i pagamenti ſeguiſſe-
„ ro con quietanze, per atti pubblici, polizze
„ di Banchi, e ricevute private.

7 *Item* " ſi dichiara, che non ſi debba pa-
„ gare detto diritto per gli contratti di No-
„ leggi fatti, e faciendi in queſta Città di
„ Napoli, e per lo Regno, per tutte le robe,
„ e mercanzie di coſe commeſtibili, e perti-
„ nenti alla graſcia *tantum*, le quali s'immetto-
„ no in eſſa Città, e Regno.

8 " Così ancora ſi dichiara, che non ſi deb-
„ ba eſigere detto diritto per le ſicurtà, che
„ ſono fatte, e ſi faranno in queſta Città, e
„ Regno, e per qualſivoglia cauſa, giacchè
„ ſopra d'eſſe vi ſta impoſto mezzo per cen-
„ to.

9 " In oltre dichiariamo, che per quei con-
„ tratti, che ſono fatti, e ſtipulati prima
„ della Regia Prammatica de' quindici di Mar-
„ zo paſſato, ancorchè le quantità in quelli
„ contenute ſi paghino al preſente per Ban-
„ chi, o per ricevute private, e che ſieno di-
„ chiarate eſſerſi ricevute, o promeſſe *ad tem-
„ pus*, e che il tempo del pagamento matu-
„ raſſe dopo pubblicata la Prammatica, non
„ ſi paghi il detto diritto, ancorchè s'aveſſe
„ da fare al preſente quietanza delle quantità,
„ che ſi ricevono.

10 " Dichiariamo di più, che per qualſivo-
„ glia pagamento, che ſi farà a compliniento,
„ ovvero a conto, dipendente da' contratti
„ ſtipulati dopo la pubblicazione di detta Re-
„ gia Prammatica, non ſi debba pagare il
„ detto diritto dell'uno per cento, ancorchè
„ vi ſi faceſſe quietanza, retrovendita, o ceſ-
„ ſione, eſſendoſi pagato il detto diritto, per
„ lo contratto, dovendoſi quello pagare una
„ volta *tantum*.

11 *Item*, che per qualſivoglia ratificazione,
„ che ſi farà de' contratti celebrati, così in
„ queſto Regno, come fuori d'eſſo prima del-
„ la Regia Prammatica (benchè i contratti
„ principali non foſſero validi ſenza detta rati-
„ ficazione) non ſi debba eſigere detto diritto
„ d'uno per cento, nè per gli pagamenti di-
„ pendenti da' detti contratti, nè anche ſi pa-
„ ghi per le ratificazioni de' contratti fatti do-
„ po detta Prammatica, eſſendoſi pagato il di-
„ ritto del contratto, il quale ſi ratifica.

12 Dichiariamo ancora, che per tutte le
„ compere d'annue entrate, così colla Regia
„ Corte, Città di Napoli, Univerſità del Re-
„ gno, e Luoghi Pii, come con perſone par-
„ ticolari, e per vendite di crediti di terze
„ attraſſate, ed altre, le quali ſi contrattano con
„ alaggi, non ſi debba pagare detto diritto, ec-
„ cetto, che la ſomma, ch'effettivamente ſi pa-
„ gherà, e non per gli alaggi, non eſſendovi
„ però frode alcuna: Ordinando, che le poliz-
„ ze laſciate per gli pagamenti del detto di-
„ ritto per l'alaggio ſi reſtituiſcano ſubito alle
„ parti.

13 *Item*, ſi dichiara, che quando ſarà ſtato
„ pagato il diritto del contratto ſtipulato, non
„ s'abbia da pagar altro diritto, per la ceſſio-
„ ne di ragione, retrovendita, e quietanza, che
„ ſi faceſſero di detto contratto, in tutto, od in
„ parte, le quali quietanze, retrovendite, e ceſ-
„ ſioni s'ordina a' Notai, che quelle non poſ-
„ ſono ſtipulare, ſe loro non conſterà eſſerſi pa-
„ gato il diritto del contratto principale, ſot-
„ to le pene contenute nella Regia Pramma-
„ tica.

14 E di più dichiariamo, che per le pigio-
„ ni, e gli affitti delle caſe, che ſono dentro di
„ queſta fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Bor-
„ ghi, e Caſali, debba pagarſi il detto diritto
„ d'uno per cento dal primo di Maggio paſſa-
„ to del preſente anno 1640. o ſieno d'affitti,
„ e locazioni fatti per iſtrumenti, obbliganze,
„ od altre ſcritture private, o pure a ſemplice
„ parola, e tacite riconduzioni (nella ſomma
„ però ſtabilita in detta Prammatica) detto pa-
„ gamento ſi debba fare nelle tande promeſſe
„ negli affitti, e nelle locazioni, e non eſſendovi
„ convenzione, ſi paghi in due volte, confor-
„ me la conſuetudine di Napoli. E per evi-
„ tare le difficoltà, e gl'inconvenienti, che po-
„ trebbero naſcere nell'eſazione del detto diritto
„ per le dette pigioni, ed affitti di caſe (non
„ eſſendovi contratti ſtipulati di detti affitti)
„ deſiderando, che ſi faccia con maggior quie-
„ te, e meno diſturbo; Vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che tutt'i pagamenti, che s'avranno
„ a fare delle dette pigioni, ed affitti in queſta
„ predetta fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi
„ Borghi, e Caſali, debbano farſi per mezzo
„ di Banchi, o *ſaltem* il complimento, e non
„ altrimenti. Talche i pagamenti, che ſi fa-
„ ranno d'altro modo, reſtino, e ſieno nulli,
„ ed invalidi, nè d'eſſi ſi poſſano valere i pa-
„ droni delle caſe, nè i pigionanti, così in giu-
„ dizio, come *extra*, però a riſpetto degli af-
„ fitti delle Caſe, Territorj, Maſſarie, ed al-
„ tro per lo Regno, poſſano farſi i pagamenti
„ di quelli, per iſcritture pubbliche, o priva-
„ te, le quali ſimilmente reſtino nulle, ed inva-

lide, come di sopra, se non sarà pagato il diritto predetto, sotto le pene stabilite nella Regia Prammatica.

Poen. ut supra.

15 *Item*, dichiariamo, che degli affitti delle Terre, e de' Casali, ancorchè in quelle si comprendano i beni burgensatici, siti dentro i confini del Feudo, non si debba pagare diritto alcuno, avendosi considerazione a' pesi, che i Baroni tengono sopra d' essi, ed alla difficoltà, che potrebbe nascere alla liquidazione.

16 In oltre dichiariamo, che per l' indennità, che si promettono, e si fanno alle persone, che s' obbligano *in solidum* co' principali, così *penes acta* d' alcuno Tribunale, come per istrumento, ed obbliganze, non si debba pagare detto diritto d' uno per cento, essendo però pagato per la principale obbligazione, e lo stesso s' intenda, ed osservi per le pleggerie, che si daranno tanto nelle Corti Regie, come Baronali.

17 Dichiariamo ancora, che 'l detto diritto, che si dovrà pagare per le doti, che si daranno, si debba pagare nel tempo della consecuzione d' esse; con dichiarazione ancora, che non si debba pagare diritto alcuno per le doti, che si pagarono, od assegnarono per gli matrimonj contratti prima di detta Prammatica.

18 *Item*, non si dovrà pagare diritto per quei contratti, e scritture, per gli quali si danno animali a società, od a menando, nè pure per gli accomodi di grani, che si daranno da' Baroni a' vassalli per seminare, purchè non ecceda la quantità di tomola quaranta per persona, nel tempo d' un anno.

19 In oltre dichiariamo, che i Luoghi Pii, e le Persone Ecclesiastiche, sieno liberi, franchi, ed esenti dalla detta imposizione, e che i depositi, e le polizze, che per detta causa si trovassero fatte, e consegnate, si debbano subito restituire.

20 E perchè nella detta Prammatica sta ordinato, che i Notai, e gli Attuarj di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, fra il termine di giorni quattro, sieno obbligati a rivelare i contratti, e le altre scritture, soggette alla detta imposizione d' uno per cento, appresso i Credenzieri eletti, e fra il detto termine i contraenti, di pagare detto diritto a' Cassieri de' Banchi; essendosi per esperienza veduto, che de' contratti, e delle altre scritture rivelate fin a quest' ora sieno rimaste ad esigersi molte migliaja di ducati, per causa del detto diritto, per la moltitudine de' contraenti; per facilitare l' esazione predetta " Ordiniamo con questa, che da oggi in avanti, niuno de' Notai, ed Attuarj di questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, ardisca di stipulare niuna sorta di contratti, ed altre scritture soggette all' imposizione predetta, se prima non si farà pagato per gli contraenti al Cassiere del Banco il diritto predetto spettante alla Regia Corte, fino alla somma di ducati cinquanta, e da' detti ducati cinquanta in su, se prima non sarà stata consegnata similmente appresso di loro polizza di Banco da' detti contraenti de' diritti, che si debbono, e pagabili alla Regia Corte, fra lo stesso termine di giorni quattro, nel quale sono obbligati rivelare i contratti predetti, in conformità di detta Regia Prammatica; le quali polizze sieno i detti Notai, ed Attuarj obbligati consegnare al Credenziere dello stesso Banco, insieme colle rivelazioni de' contratti; e dette rivelazioni, e polizze il Credenziere, in fine di ciascun mese, debba consegnare al magnifico Onofrio Pulpo, Razionale della Regia Camera della Sommaria, od altro, che avrà pensiero della scrittura di detta esazione, conforme viene disposto da detta Regia Prammatica; ed in caso che per differenza tra' contraenti, od altra causa, non seguisse la stipulazione del contratto, in tal caso ordiniamo, che senza dilazione, nè impedimento alcuno, con fede del detto Notajo, che non sia stipulato il contratto, si restituisca subito il danajo pagato, o la polizza consegnata per lo pagamento del diritto di quello.

21 *Item*, ordiniamo, che i quattro giorni, fra' quali debbono darsi le note, tanto per gli Notai, ed Attuarj di Napoli, suoi Borghi, e Casali, a' Credenzieri deputati ne' Banchi, quanto per gli Notai, ed Attuarj per lo Regno alle persone deputate in esse, sieno quattro giorni utili, e feriali: talche i giorni festivi, così di Precetto, come di Tribunali, non debbano computarsi in essi; ed a rispetto de' testamenti chiusi si debba dar la nota fra quattro giorni, come di sopra dal dì, che avrà notizia il Notajo della morte del testatore, restando ferma la proibizione di non dar copia, o fede d' istrumenti, se prima non avrà data detta nota.

22 Ancora dichiariamo, ed ordiniamo, che per gli territorj, che si danno a parsoneria, o lavorandia, od a cultura, non essendo feudali, si debba pagare il diritto d' uno per cento, per quella parte di vittovaglie, vino, od altro, che perverrà al padrone del territorio, con valutarsi il prezzo al tempo, che la riceve. Ma per quello, che resta al Colono, non dovrà pagarsi cosa alcuna.

23 Si dichiara ancora, che per gli maritaggi, che si daranno per limosine a povere donne non debba pagarsi diritto alcuno.

24 Di più dichiariamo, che resta ad arbitrio della Regia Corte, e suoi Ministri d' esigere il diritto della suddetta imposizione, o dal compratore, o venditore, da chi paga, o da quel ch' esige, potendo convenire le parti contraenti tra di loro il peso del pagamento d' esso diritto, con che per detta convenzione non restino punto alterate le ragioni, e libertà, che tiene la detta Regia Corte di poterlo esigere da chi vorrà; restando fermo, *& in suo robore*, *& efficacia* la detta Regia Prammatica in tutte le altre cose, che si contengono in quella per quanto alla presente non contraddicono. Aggiungendo di più, che tutti gli altri casi, che occorreranno per l' esazione d' essa, ne' quali vi sarà difficoltà, l' abbia da determinare il

" Com-

„ Commissario Delegato del detto negozio d'uno per cento. Ordinando, e comandando con questa a tutti, e singoli Officiali, Tribunali, e Ministri a chi spetta, e spetterà, che debbano e ciascheduno d'essi debba tener particolar pensiero dell'osservanza di questa, *& praesertim* agli Officiali de' Banchi di questa Fedelissima Città di Napoli, Credenzieri d'essi, e Cassieri deputati nelle Terre, e ne'luoghi delle Provincie del Regno, senza porre dubbio alcuno alle parti, nelle cose, che non vi sarà, per evitare ogni sorta di trapazzo, ed impedimento, rimettendo la dimostrazione de' trapazzi, ed impedimenti predetti al Delegato predetto, quando però saranno fatti con malizia. *Datum Neapoli di 18. Augusti 1640. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni Angelo Barilio. Anastasius.*

18. Aug. 1640. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XV.

Provisiones supra Arrẽdamento vini vulgo ad minutum vendendi in Civitate.

Confirmatur per prag. V. 18. 34. 35. 37.

PEr parte degli Arrendatori dell' Arrendamento del Vino a minuto ci è stato rappresentato, che non ostante, che sieno stati emanati, e pubblicati in diversi tempi più Bandi, per la Regia Camera della Sommaria d'ordine de' nostri Predecessori Vicerè in questo Regno, circa la proibizione di vendere, e comprare vino a minuto ne'Palagi, e nelle Case, e ne' Monasterj, ed altri Luoghi Pii, franchi, e segreti. Ed ultimamente dall' Illustre Duca di Medina in esecuzione de' Reali Ordini di Sua Maestà Cattolica; non si è cessato, nè si cessa con tanta frequenza, e pubblicità di vendere, e comprare i vini a minuto in detti luoghi proibiti, in grandissimo danno della Regia Corte, e de' Consegnatarj del detto Arrendamento, essendo quello molto diminuito per le tante frodi, che vi si commettono, assorbendo quasi le case, ed i luoghi proibiti predetti, il numero de' magazzini, che si affittano per la detta Regia Corte per comodità, e beneficio del pubblico. E vulendo Noi rimediare al possibile per ovviare i detti danni, e le frodi; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; per la quale "Ordiniamo, e comandiamo (citra pregiudizio delle pene incorse per lo passato) che da oggi in avanti, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, *etiam* che tenesse qualsivoglia carico, ed officio supremo militare, non ostante qualsivoglia costume in contrario, ardisca di permettere sotto qualsivoglia colore, che ne' loro palagi, case, e posti si venda vino a minuto, nè tampoco concedere, o locare le loro case, o cantine, o parti di esse per detto effetto d'immettervisi vino a minuto, così in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come fin dove si stende la giurisdizione del detto Aerendamento; nè altri, chi si sieno, ardiscano di vendere i vini predetti a minuto in detti luoghi proibiti, *ut supra*, sotto pena a quei che lo permetteranno, o venderanno, se saranno Nobili, di ducati due mila per ciascheduno, ed altra *etiam* corporale a nostro arbitrio riserbata, ed agl' Ignobili, di ducati mille, e di tre anni di galea, oltra la perdita de' vini, le quali pene pecuniarie si esigeranno irremisibilmente contra de' trasgressori, e si avranno da ritenere da quali si vogliano depositi, entrate, o soldi, che terranno, da ripartirsi, cioè la terza parte al denunciante, un'altra terza parte al Regio Fisco, e la restante in beneficio dell' Arrendamento predetto.

Prohibetur vendi vini in particularibus domibus.

Poena dividatur inter Fiscum, Arrendamentum & denunciantem.

Proibiamo ancora, ed espressamente ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona possa, nè debba comperare detto vino a minuto, come di sopra, in detti luoghi proibiti, nè tampoco mandarlo a comperare da qualsivoglia, nè da figliuoli di minore età, ma lo debbano mandare a comperare nelle Taverne, e ne'Magazzini pubblici del detto Arrendamento, sotto le medesime sopraddette pene. Ed a rispetto delle dnnne, vogliamo, che incorrano nella pena della frustra *ipso facto*, che saranno ritrovati *in flagranti* a vendere, o comprare detto vino a minuto in tutt'i luoghi proibiti, o consterà della vendita, o compera di quello, la prima vnlta, e la seconda, oltra la detta frusta, d'essere esiliate dalla Provincia di Terra di Lavoro, o di star carcerate per due anni nella casa della Penitenza. E per gli figliuoli di minore età, ad arbitrio nostro.

Nemo emat vinum ad minutum in locis prohibitis.

Poen. fustigationis.

Poena exilii extra Provinciã vel carceris per triennium. Poen arbit.

Ordiniamo di più sotto l' istesse pene, che niuna persona si possa locare casa, posto, nè altro luogo per vendere vino, fare il cacciavino, nè trasportarlo in detti luoghi proibiti, nè per qualsivoglia altro effetto, senza licenza della Regia Camera. Ed acciocchè si tolgann, ed estirpino tutte le frodi, che si possono commettere in detto Arrendamento; „ Prumettiamo indulto a qualsivoglia denunciante, con che non sia il principale tavernajo, *seu* venditore di vino a minuto, e similmente a qualsivoglia testimonio, che rivelerà caso di frode legittimamente provato. E per lo stesso effetto ordiniamo, che la persona del detto denunciante, o testimonio, nè le lore deposizioni, e niuna circostanza mai in niun tempo si possa, nè debba manifestare agl'inquisiti, nè ad altri. E perchè liberamente e senza timore alcuno possano i detti denuncianti, e testimonj fare il servizio, come si conviene; „ La loro deposizione si debba ricevere in presenza del Presideote, che *pro tempore* sarà Commissario del detto Arrendamento, il quale debba tener particolar pensiero dell'osservanza della presente Prammatica, e procedere all' esecuzione delle pene predette.

Nemo conducat domum, vel locum ad vendendum vinum, sine licentia R. C.

Indultus promittitur denuncianti.

Ed acciochè questo venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che la presente Prammatica si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e dove sarà necessario. *Datum Neapoli die 10. Octobris 1644. El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit*

10. Octob. 1644. El Almirante.

Vidit Sanfelic. Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. D. Franciscus Merlinus Secretarius. Anastasius.

PRAMMATICA XVI.

Nova taxa, etiam super pensionibus domorum, & destinantur Deputati ut intus. Non est in usu.

CONvenendo al servizio di Sua Maestà, ed alla conservazione di questa Fedelissima Città di Napoli, e Regno di prevenire la difesa d'esso, con tener l'inimico lontano, e particolarmente tener pronta quantità di gente, e munizioni necessarie per opporsi all'armata del Turco, che minaccia invader questo Regno, non essendo bastati tutt'i mezzi, che fin ora abbiamo tenuti, ed applicati colla vendita, e pegno dell'Azienda Reale, per accudire alle spese necessarie per detto effeto.

Ed avendo la Maestà Sua con sue Reali Lettere rappresentata a questa Fedelissima Città gli urgenti bisogni, e le necessità correnti, continuando essa la solita fedeltà, e volontà, colle quali sempre ha accudito al suo Real servizio, ha conchiuso, che si serva Sua Maestà d'un milione, da pagarsi, cioè, per ducati seicento mila imporre tassa fra tutti gli abitanti in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, fin dove si stende la Cartella; regolandosi detta tassa a ragione di dieci per cento di quello che ciascheduno paga d'affitto di casa, e per quelli, che abitassero a case proprie, per ciò che sono state solite, o potrebbero affittarsi, da esigersi in due, o più tande, a ragione di cinque per cento la tanda, regolandosi però la seconda paga da quel, che importerà la prima, *habito respectu*, alla detta somma di ducati 600. mila. E per altri ducati quattrocento mila imporre carlini quattro per tomolo di farina ne'Casali di questa Fedelissima Città, al che siamo condiscesi con grandissima volontà, conoscendo, che con questo modo d'esazione s'evitano altre più gravi, e sensibili e questo Fedelissimo Popolo.

1 Ed affinchè il tutto segua con maggior prontezza, e si possa disponere con maggior facilità, e comodità, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando; col quale " Ordiniamo, e comandiamo, „ che fra il termine di giorni dieci, decorrendi dopo la pubblicazione d'esso, ciascheduna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, abitante in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, fin dove si stende la cartella, debba rivelare *in scriptis* la pigione, che paga ogni anno della casa, bottega, o magazzino, che tenesse per sua abitazione, o uso, e di che Ottina, *seu* Quartiere sono, co'nomi e cognomi de'padroni delle dette case: e quei, che abitano case proprie, il prezzo, che sono state solite, o potrebbero affittarsi; la qual rivelazione si debba presentare in potere degl'infrascritti Ministri da Noi deputati, o de'Capitani, o Deputati delle strade, a loro elezione, ciascheduno per la sua Ottina, o Quartiere.

2 „ E dopo fatta detta rivelazione, fra „ detto termine di giorni dieci, ciascheduno, *ut supra*, debba pagare, e depositare in uno de'Banchi di questa Fedelissima Città tutto quello, che gli spetterà, o toccherà per ragione de'cinque per cento della prima tanda, ricevendo per sua cautela dal Cassiere del Banco la cartella, *seu* bollettino, che se gli consegnerà firmata dal Cassiere, e dal Libro Maggiore.

3 E perchè la nostra intenzione è, che questi Fedelissimi Vassalli, che con tanto amore, e fedeltà accudiscono al servizio di S. M. non sieno gravati oltra del giusto, e necessario; " Ordiniamo, e comandiamo, che i detti Banchi debbano tenere scritture a parte di questo danajo, e che quelli, che andranno a fare detti depositi, sieno subito spediti, senza che per essi debbano pagare diritto, nè cosa niuna, nè anche per ragione di detta cartella, o bollettino.

4 „ Dichiarando, che, mancandosi di fare detta rivelazione nel suddetto tempo stabilito, s'eseguirà contra d'essi per lo doppio di quello, che dovrebbero pagare per ragione di detta tassa.

5 E perchè detta esazione si faccia per la somma de'ducati 600. mila, e non più; " Ordiniamo, che gl'Illustri, ed i Magnifici Deputati di detta Fedelissima Città deputino Razionali, che giorno per giorno piglino il riscontro da'detti Banchi di tutto il danajo, ch'entra per quest'effetto, affinchè, compiuto il pagamento de'ducati seicento mila, cessi subito l'esazione predetta.

6 „ E che mancandosi dal pagamento suddetto nel tempo di sopra stabilito si possa dagl'infrascritti Ministri da Noi deputati far eseguire contra di quelli, che non avranno pagato nel modo, che si costuma eseguirsi nelle pigioni di casa di questa Fedelissima Città; e che l'esecuzioni, che per tal causa si faranno, si debbano portare in uno de'suddetti Banchi, con farsi libro a parte, nel quale si debba notare la qualità della roba, a chi si esegue, e per qual somma, e non vendersi prima di giorni quindici, i quali elassi, e non avendo fatto il pagamento, si possano vendere, conforme si vendono i pegni de'Banchi, e che per le vendite delle esecuzioni predette non si paghi cosa niuna per gli atti di dette vendite, ed esecuzioni, nelle quali vendite intervenga il detto Razionale.

7 „ E 'l ritratto, che risultasse per causa delle pene, e frodi, debba andare a beneficio di questa Fedelissima Città, soddisfatta però prima la Regia Corte de'detti ducati seicento mila.

8 „ Che le differenze, che potessero occorrere per causa di detta esazione, si debbano determinare da ciascheduno de'detti infrascritti Ministri da Noi deputati ne' Quartieri, *seu* Ottine a loro assegnate, *summarie simpliciter, & de plano*, senza figura di giudizio.

9 „ Ed a rispetto dell'imposizione de' quattro carlini per tomolo di farina ne'Casali,

„ sali, s'ordina, che si debba cominciare ad „ esigersi dal primo di Settembre prossimo „ venturo in avanti, nel modo e nella forma, „ che sta stabilito nell' istrumento stipulato da „ questa Fedelissima Città col Regio Fisco.

10 E perchè il nostro principale intento è di sollevare, quanto sia possibile, i popoli di detti Casali, da tutti, e quali si vogliano pesi, avendo riguardo al detto servizio, ed all' affetto, e prontezza, con che sempre hanno accudito a quello di Sua Maestà: " Ordiniamo, e comandiamo, che dal detto gior- „ no primo di Settembre in avanti, i detti Ca- „ sali, e loro Cittadini sieno trattati franchi, „ ed immuni di tutt' i pesi, tasse, e contribu- „ zioni, alloggiamenti, così di Milizie, co- „ me di Caporali di Campagna, Carree dell' „ Arsenale, servizio del Regio Palazzo, Re- „ gia Cavallerizza, caccia degli Astruni, e „ di tutti, e quali si vogliano pesi, nella „ stessa maniera come son trattati gli altri „ Cittadini, che abitano dentro questa Fede- „ lissima Città.

11 „ E per ciò che tocca al *Jus panizzandi*, che si ritrova alienato in alcuni Casali, „ si pagherà a' padroni il prezzo, in confor- „ mità di quello, che sta stabilito nelle Con- „ clusioni delle suddette Illustri Piazze.

I Regj Ministri, che dovranno tenere pensiero del suddetto negozio, ne' seguenti Quartieri seu *Ottine, sono* videlicet.

Lo Spettabile Reggente Zufia.

Dell'Ottine di Palazzo, e San Giuseppe. Lo Spettabile Reggente Sanfelice. Del Quartiero di San Domenico di Soriano, Coniglierà, Cavone, fuori Porta Medina, Spiritosantiello, Gesù Maria, Ponte Corvo, Cesarea, Sant' Eufrem nuovo, fino alla Salute, dagli Studj, per sopra a' Carraffa. L' Illustre Marchese del Torello Reggente Capecelatro.

Dell' Ottine di Don Alvina e San Giovanni Maggiore. Lo Spettabile Donato Coppola Segretario del Regno.

Dell' Ottina del Seggio di Nido. Il Regio Consigliere Muscettola.

Dell' Ottine di Sant' Angelo a Segno, e Mercato vecchio. Il Regio Consigliere de Angelis.

Dell' Ottine del Mercato, Casanova, Selleria, Armieri, Sant' Arcangelo, Pellettieri, e San Giovanni a Mare. Il Regio Consigliere Gamboa.

Dell' Ottine di Santa Catarina Spina Corona, Selce, San Pietro Martire, la Porta del Caputo, Loggia, e Spezieria antica. Il Regio Consigliere Jovino.

Dell' Ottine di Fistola, e Bajano, Vicaria vecchia, Forcella, e San Gennarello. Il Regio Consigliere Navarrette.

Dell' Ottine della Rua Catalana, e Lanzieri. Il Regio Consigliere Miroballo.

Dell' Ottine della Vicaria, e S. Giovanni a Porta. Il Regio Consigliere Marciano.

Dell'Ottine di Santa Maria Maggiore. Il Regio Giudice di Vicaria Gio: Batista Muscettola.

De' Ristretti di Mergoglino, Posilipo, fuori Grotta, Antignano, il Vomaro, Arenella, e due Porte.

I Magnifici Capitani, e Deputati di detti Quartieri, seu *Ottine, a chi si possono consegnare le suddette Rivelazioni, sono,* videlicet.

Ottina di Palazzo. Capitano Ottavio Penna, e Deputati Francesco Cafiero. Andrea di Rosa. Giovanni Picciolo. Sabbato Silvestro. Agnello Barbella. Giovanni Barone. Notajo Vincenzo Janazzo. Pietro Galtiero. Il Capitano Luise di Campagna. Ajutante Don Antonio Maldonata. Tommaso Durante. Notajo Fabrizio de Franco.

Ottina di S. Giuseppe. Capitan Gio: Bernardino Carpentiero, e Deputati Alonzo Perez. Notajo Diego di Crescienzo. Notajo Carlo Santorello. Agnello Cuomo. Dottor Onofrio de' Franci. Diego di Martino.

Ottina di Don Alvina. Capitan Giacinto Lombardo, e Deputati Notajo Gio: Lonardo Campanile. Fulvio Polzone. Antonio Ausera.

Ottina di San Giovanni Maggiore. Capitan Ferrante di Ferrante, e Deputati Francesco Migliaccio, Livio Pepe, Onofrio del Jacovo.

Ottina della Rua Catalana. Capitano Ascanio Cuomo, e Deputati Orazio Montagna. Bartolommeo Gaudioso. Giulio Auditore. Francesco de Acitto. Matteo Donadia. Ottavio di Letizia.

Ottina de' Lanzieri. Capitan Giuseppe d' Anrea, e Deputati Onofrio Coglia, Orazio Ca ace, Francesco Grippo, Alesandro Folchiero, Francesco de Luca.

Ottina del Mercato. Capitan Notajo Gio: Vincenzo Petito, e Deputati Gregorio Russo, Razionale Francesco Oliva, Simone Fattorusso, Carlo Morvillo, Matteo Angelo Jovene, Andrea de Pastena, Agostino Manzo, Notajo Filippo Farracciano. Bernardo Petito. Notajo Gio: Antonio Izzo, Tellurio Sparano.

Ottina di Casanova. Capitan Donato Grimaldo, e Deputati Raimondo Russo, Onofrio Pisacane, Cesare Pisacane, Donato Cisono.

Ottina della Selleria. Capitan Francesco Mosca, e Deputati Fabbrizio Mazzarotta, Francesco Damiano.

Ottina degli Armieri. Capitan Raimo Bello, e Deputati Francesco Antonio Galletta, Marco-Antonio Greco.

Ottina di S. Arcangelo. Capitan Notajo Santoro Camarota, e Depotati Luca Maresca, Gio: Paolo Cavaliere.

Ottina de' Pellettieri. Capitan Gio: Domenico Brancaccio, e Deputati Dottor Gio: Andrea Fumo, Francesco de Petruccio.

Ottina di San Giovanni a Mare. Capitan Filippo Battimello, e Deputati Notajo Giovani Bonaduce, Notajo Francesco Antonio Perillo di Giuseppe, Notajo Pietro Cavallaro.

Ottina di Santa Caterina. Capitan Gio: Mi-

Michele Ttojano, e Deputati Carlo de Aveta, Geronimo Letizia.

Ottina della Selece. Capitan Lorito de Gennaro, e Deputati Niccola de Vivo, Michel' Angelo Perseco, Lorenzo de Rinaldo.

Ottina della Porta del Caputo, Capitan Francesco Schiettino, e Deputati Andrea Mastellone, Giuseppe Vulturaro.

Ottina della Loggia. Capitan Tommaso Cangiano, e Deputati Gaspare Pignataro, Prospero Pisano, Gennaro de Onofrio.

Ottina della Spezieria vecchia. Capitan Vincenzo Spezie, e Deputati Giovan-Domenico de Palma, Notajo Francesco-Antonio della Mura.

Ottina di Fistola, e Bajano. Capitan Alfonso Mediato, e Deputati Giuseppe Rega, Simone Vignapiana.

Ottina della Vicaria Vecchia. Capitan Tommaso Cesare, e Deputati Caprio Vignapiano, Dottor Innocenzio Orilia, Dottor Pietro-Antonio Castrovillaro.

Ottina di Forcella. Capitan Tommaso Casaburo, e Deputati Alfonso de Gennaro, Giovan Tommaso Cesario. Giovan Tommaso di Palma, Tommaso Merolla.

Ottina di S. Gennarello. Capitan Giovan-Domenico Bove, e Deputati Francesco Fontana, Dottor Francesco Cordova.

Ottina della Vicaria. Capitan Gennaro Fasano, e Deputati Dottor Paolo Fasano, Dottor Salvatore di Gennato, Dottor Francesco Picachi, Notajo Luca Capasso, Dottor Geronimo Apicella, Fabbrizio Sollazzo, Dottor Agnello di Falco, Giuseppe Trojano, Razionale Domenico Porta, Francesco Lasso, Antonio Venditto.

Ottina di S. Giovanni a Porta. Capitao Dottor Francesco Zappale, e Deputati Notajo FranceIco di Rinaldo, Antooio Lucina, Dottor Gio: Andrea Bonavoglia, Dottor Francesco Ferraro, Dottor Orlando Prencipe, Dottor Gio: Batista Garbinati, Francesco Carbone, Andrea Ventre, Andrea Russo, Giulio Tozzi, Dottor Antonio Sorbato.

Ottina di Seggio di Nido. Capitan Geronimo d'Angelo, e Deputati Giuseppe Marotta, Notajo Giovan-Batista Franco, Giovan-Andrea Mescia, Notajo Andrea Bravo, Notajo Francesco di Siena, Notajo Gio: Batista di Bologna.

Ottina di S.Maria Maggiore. Capitan Bernardino Starace, e Deputati Dottor Simone Galdiero, Giuseppe Stigliano, Francesco Pisacreta.

Ottina di S. Augelo a Segno. Capitan Pietro-Antonio Sorrentino, e Deputati Dottor Francesco-Antonio di Luigi, Marzio Salzano.

Ottina del Mercato vecchio. Capitan Geronimo Imparato, e Deputati Notajo Giulio Cesare Bondola, Fabbio Cava.

Ristretto di Posilipo, Antignano, ed altri. Deputato Dottor Andrea Imparato.

Quartieri di San Domenico di Soriano, Gesù Maria, Cesarea, Carraffa, Cappuccini, fuori Porta Medina, Deputati Francesco Amarena, Andrea Alifante, Michel' Angelo Pinto, Paduano Guasti, Giuseppe Sportello, Francesco de Correriis, Agostino de Juliis, Giovan-Antonio dello Litto, Razionale Giovan Domenico Guardia, Pietro di Marino.

Ed acciocchè il contenuto nel presente Bando sia noto a tutti, a non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiuiamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città, e se n'affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 31. mensis Julii 1645. El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Vid. D. Franciscus Merlinus Reg. Donatus Coppula Secret.*

31. Julii 1645. El Almirante.

PRAMMATICA XVII.

Exactio novae taxae, & impositionis, ut intus, quae fuit. Vid. pr. 19.

AVendo questa Fedelissima Città di Napoli, per corrispondere, cooforme al solito allo svisceraro amore, ed esquisita fedeltà, che sempre ha professato al Re Nostro Sigoore, proccurando con tutt'i mezzi, non solo dello spargimeoto delle facoltà de'suoi Cittadini, ma ancora del loro proprio sangue, la conservazione della sua Monarchia, dalla quale dipende assolutamente la conservazione della loto pace, e quiete, conchiuso i giorni passati di servire a Sua Maestà con un milione da pagarsi, cioè 600. mila dall' imposizione d'una tassa fra tutti gli abitanti d'essa, suoi Borghi, e distretti, regolandosi alla ragione di dieci per cento di quel, che ciascuno paga d'affitto di casa, o che abitasse in casa propria nella forma, e maniera, che più distintamente si contiene nel Bando da Noi emanato, sotto i 31. del prossimo passato mese di Luglio, ed altri ducati 400. mila dall'imposizione di carlini quattro per tomolo di farina ne' Casali d'essa Fedelissima Città da ripartirsi per ragion di fuochi; Ed essendosi da Noi dati gli ordini necessarj, per l'esazione della predetta tassa, acciocchè si faccia con ogni soavità, e soddisfazione di questi fedelissimi Vassalli di Sua Maestà; resta ora a provvedere circa l'imposizione de' suddetti quattro carlini per tomolo di farina ne' predetti Casali; la quale dovendo cominciare dal primo di Settembre prossimo venturo del 1645. come sta ordinato nel precalendato Bando; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collareral Consiglio fare il presente; col quale "Ordiniamo, „ e comandiamo a' Magnifici Sindaci, Eletti, „ Camarlinghi, ed altre persone deputate al „ governo de' predetti Casali, che dal suddet- „ to giorno primo di Settembre in avanti, „ debbano imporre, ed esigere da' Cittadioi, „ ed abitanti in essi, senza eccezione di per- „ sona alcuna, ancorchè fosse per qualsivoglia „ causa privilegiata, eccetto però dalle Perso- „ ne Ecclesiastiche, i detti carlini quattro per „ tomolo di farina, e per tale effetto debba- „ no, fra il termine di giorni dieci dopo la „ pubblicazione del presente Bando, proccura- „ re l'affitto della detra imposizione, ciasche- „ duno nel suo Casale, e distretto, facendo „ pubblicare i debiri Bandi, e ricevere l'of- „ ferte, che gli saranno presentate, e quelle „ originalmente preseotare all'infrascritto Spet- „ tabile Reggente D. Francesco Merlino del

Prag. 16.

Con-

„ Consiglio Collaterale di Sua Maestà, Delegato da Noi in questo negozio, acciocchè possa dare gli ordini, che saranno convenienti sopra di ciò.

E perchè il nostro principale intento è, che si faccia il servizio di Sua Maestà col minore incomodo, che sia possibile de' suoi fedelissimi Vassalli; " Vogliamo, che, volendo essi Casali, e ciascuno di loro proporre altro spediente più a proposito di maggior soddisfazione loro, per pagare detto Donativo, sia lecito, e possano farlo, fra detto termine, precedendo conclusione fatta in pubblico Parlamento, avendo ricorso al detto Spettabile Reggente per la spedizione dell'assenso, ed altre scritture necessarie per l'effetto predetto, e questo ancora in esecuzione della Conclusione fatta dalle Piazze di questa Fedelissima Città, e dell' Istrumento, in suo nome stipulato dagl' Illustri Magnifici loro Deputati.

„ Dichiarando, che in ricompensa di questo peso, dal giorno, che cominceranno a pagarlo i Cittadini, ed abitanti in detti Casali, vogliamo, che sieno trattati franchi, ed immuni di tutti gli altri pesi, tasse, contribuzioni, alloggiamenti, così di Milizie, come di Caporali di Campagna, Carree del Regio Arsenale, servizio del Regio Palazzo, Regia Cavallerizza, Caccia degli Astruni, ed ogni altro, nella stessa forma, e maniera, come sono trattati gli altri Cittadini abitanti in questa Fedelissima Città.

„ Occorrendo redimersi da alcuno di detti Casali per la rata, che ad ogni uno spetta, il Capitale di detta imposizione, Ordiniamo, che non sieno più molestati per lo detto pagamento, eseguendosi il tutto con intervento del Razionale deputando per detta Fedelissima Città per quest' effetto.

E perchè per lo detto precedente Bando sta dichiarato, che si sarebbe pagato a' padroni, che si ritrovano comprato il *Jus panizandi* ad alcuni di detti Casali, in conformità di quel, che sta stabilito nelle conclusioni fatte per le suddette Piazze; Per questo " Ordiniamo a' detti compratori del detto *Jus panizandi*, che fra il termine di giorni dieci, decorrendi dopo la pubblicazione del presente Bando debbano comparire legittimamente avanti il detto Spettabile Reggente, ed appresso gli atti dell' infrascritto Regio Scrivano di mandamento, e presentare le loro valide scritture, perchè si possano dare gli ordini, che di giustizia convengono con ogni brevità ",

14. Aug. 1645. El Almirante.

Datum Neap. die 14. Augusti 1645. El Almirante. Vid. Zufia Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. D. Franciscus Merlinus Reg. Donatus Coppula Segretar. In Bannor. 1. fol. 80. Barilius.

PRAMMATICA XVIII.

Super Arrendamento Vini: vulgo ad minutum, dantur ordinationes, ut intus.

A Tempo del Governo dell'Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore, fu di suo ordine pubblicata Prammatica ad istanza degli Arrendatori dell' Arrendamento del vino a minuto di questa Fedelissima Città, del tenor seguente, *videlicet. Philippus Dei Gratia Rex, &c. ut sup. in Pragm.* 15.

Observantiam mandat pra. 15. sup. eod. Vide pragm. 15. 34. 35. & 37.

Al presente per parte de' Magnifici Deputati del detto Arrendamento ci è stato rappresentato, che la detta Prammatica, non solamente non s' osserva, ma contra la forma di essa da diverse persone si fa vendere vino nelle loro case, ed altri luoghi, con danno notabile dell' Arrendamento predetto; a segno che per detta causa si è dimandato scomputo di molte migliaja di ducati da' detti Arrendatori passati; e per evitarli ci han supplicato d'opportuno rimedio; e convenendo al servizio di S. M. ed all' amministrazione della giustizia, che detta Prammatica sia da tutti osservata colla puntualità, che si conviene, e che per l' avvenire non si contravvenga più a quella; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, per lo quale " Confermando tutto quello, che sta disposto, ed ordinato per detto Illustre Ammirante di Castiglia, e Regio Collateral Consiglio, ed altri Bandi, ed ordini dati da altri nostri Predecessori, e dalla Regia Camera della Sommaria; Ordiniamo di più, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia grado, e condizione, che fossero, o che tenessero carico di qualsivoglia officio, così di giustizia, come militare, o per privilegiate, che sieno, che non ardiscano, nè presumano sotto qualsivoglia pretesto far vendere nelle loro case, nè in qualsivoglia altro luogo, *etiam* militare Regia Cancelleria, ne' luoghi del Regio Palazzo, vino a minuto, tanto in questa Città di Napoli, suoi Borghi, a Casali, come fin dove si stende la giurisdizione del detto Arrendamento, sotto le pene stabilite nella detta enunciata Prammatica, ed altri Ordini sopra ciò dati, i quali si eseguiranno irremisibilmente contra de' trasgressori, che avessero contravvenuto, tanto per lo passato dopo la pubblicazione della detta Prammatica, quanto da oggi in avanti; la cui osservanza, ed esecuzione è stata da Noi delegata all' infrascritto Illustre Marchese del Torrello Reggente Ettore Capece Latro del Consiglio Collaterale di S.M.

Ed affinchè da niuno si possa allegar causa d'ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, tanto in questa Fedelissima Città, quanto in ogni altro luogo, dove sarà necessario, e se ne affigga copia *in valvis* della Regia Cancelleria, e ne' Regj Tribunali, e colla debita relazione si conservi in potere dell' infrascritto Regio Cancelliere, che attita detto negozio. *Datum Neapoli die 20. Septembris 1646. El Duque de Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Donatus Coppula Secret. De Falces.*

20. Sept. 1646. El Duque de Arcos.

PRAMMATICA XIX.

Exactio, & modus super gabella, imposita in Civitate, & Casalibus super Farinam, ut intus.

L'Anno passato in tempo del Governo dell' Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore, si conchiuse per questa Fedelissima Città, col solito affetto, ed amore di Fedelissimi Vassalli, che sempre han dimostrato, e dimostrano in tutte l'occasioni di servire la Maestà del Nostro Signore, che Iddio guardi, di un milione; per soddisfazione del quale s'impose un altro carlino per tomolo di farina, e si stipularono le cautele colla Regia Corte, assegnandole la detta gabella d'un altro carlino per tomolo per annui ducati ottanta mila col suo capitale di ducati ottocento mila; E per gli altri annui ducati venti mila, col suo capitale di ducati dugento mila, a complimento del detto milione, sopra la gabella della farina, conchiusa imporsi ne' Casali di detta Fedelissima Città, con dichiarazione d'alcune franchigie, ed esenzioni in beneficio de' Cittadini, ed abitanti in quegli, ed estinzione del *jus panizandi* a beneficio d' essi, conforme più largamente sta dichiarato nelle conclusioni delle Piazze di essa Fedelissima Città, e suoi Deputati.

E perchè in dette Conclusioni, ed Istrumenti stipulati in esecuzione d' esse stava espresso, che la gabella suddetta ne' Casali si fosse esatta da tutti per ragione di fuochi, *nemine excepto*; eccetto però da quelli, che *de jure* dovevano esser franchi; fu per detto Illustre Ammirante delegata l' esecuzione, e cognizione delle cose suddette allo Spettabile Reggente D. Francesco Merlino, e poi per la sua assenza nella Real Corte, fu per Noi delegato il detto negozio al Regio Consigliere Antonio Miroballo, dal quale essendosi più volte fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio, tanto della numerazione di detti Casali, fatta nuovamente d'ordine nostro, quanto di diverse pretensioni, che si teneano per alcuni d' essi Casali, e Baroni di quelli, di non esser compresi nella detta gabella, ed altro, che in detta materia s'è offerto, discusso pienamente il tutto, sta per Noi determinato doversi pagare la detta gabella da tutti, deducendosi *tantum* dalla numerazione di ciascuno di detti Casali, gli Ecclesiastici, miserabili, case vacue, che non sono *in fraudem*, e quo' fuochi, che forse fossero stati duplicatamente descritti, ed esigersi generalmente da tutt' i Casali, non ostante, che per alcuni pochi s'era proposto volersi essi obbligare di pagare la loro rata.

1 Che perciò volendosi per Noi dar esecuzione puntualmente a ciò che sta concluso per le dette Piazze, e suoi Deputati ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, col quale " Diciamo, e comandiamo, che, da' quindici del presente mese in avanti, si debba esigere in ogni uno degl'infrascritti Casali di questa Città la detta gabella della farina a ragione di carlini tre per tomolo di rotola quaranta, conforme s' osserva in detta Fedelissima Città, da tutti, e quali si vogliano Cittadini, ed abitanti in ciascheduno d' essi per l' infrascritte rate tassate per lo numero de' fuochi, che sono rimasti effettivi, conforme in piedi del presente Bando sta notato, senza eccezione di persona alcuna, eccetto *tantum* gli Ecclesiastici, a' quali s'ha da dare la franchigia di tomola sei l' anno per ogni uno, per la quale accudiranno dall' infrascritto Delegato.

2 " Ordinando, che dallo stesso tempo i Cittadini, ed abitanti in detti Casali, sieno trattati franchi, ed immuni di tutti gli altri pesi, tasse, contribuzioni, alloggiamenti, così di milizia, come di Caporali di Campagna, Carree del Regio Arsenale, servizio del Regio Palazzo, Regia Cavallerizza, Caccia degli Astruni, ed ogni altro, nella stessa forma, e maniera, come sono trattati gli altri Cittadini abitanti in questa Fedelissima Città, in esecuzione del Bando emanato sopra la stessa materia in tempo del Governo dell' Illustre Ammirante di Castiglia sotto la data de' 14. d'Agosto del 1645. con estinguersi il *jus panizandi* in loro beneficio, conforme alle conclusioni di dette Piazze. Atteso che per la soddisfazione del prezzo del *jus panizandi*, alienati per la Fedelissima Città gli anni passati, sta ordinata a parte la forma dalla restituzione del danajo, pagato da' compratori di quelli.

3 " Vogliamo, che si debba fare il pagamento di detta gabella dalle persone eleggende per l' infrascritto Ministro per Noi delegato in detto negozio; le quali avranno da assistere in ciascun Casale, ed osservare il di più che appresso si ordina per la buona amministrazione, ed esazione della detta gabella.

4 " Che le dette persone deputande abbiano da tenere una stadera in una casa a parte, nella quale abbiano d' andare a pesarsi tutte le farine, che s' introducono, e consumano in ogni uno di detti Casali, e per quelle pesate debbano subito esigere il diritto della gabella suddetta, e notare giornalmente in un libro a parte l' esazione, che per essi si farà, e consegnare la cartella de' pagamenti, o della franchigia alla persona, che la porterà.

5 " Che le persone, che andranno a pesare le farine nella detta stadera, abbiano da dar notizia all' Officiale, che assiste in detto luogo, se delle dette farine vorranno valersene per far pane in casa, o per altro effetto, e così si debba notare nella cartella, che loro si consegnerà.

6 " Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, possa, nè debba introdurre quantità alcuna di pane in detti Casali da qualsivoglia altro luogo, non soggetto alla detta gabella.

7 " Che nel tempo della raccolta di ciascun anno, i padroni, e gli affittatori di masserie abbiano da dar notizia, fra il termine di giorni venti, dopo finita la raccolta, in poter dell' Officiale, che assiste nel Casale, do-

" ve

„ ve sarà compresa la loro masseria, della quan„ tità di grano, ed altro soggetto alla detta „ gabella, che avrà raccolto nella sua masse„ ria, e poi nella fine dell' anno presente i „ discarichi delle vettovaglie rivelate.

8 " Proibiamo espressamente i Centimoli, le „ Macine, ed i Molini, tanto a mano, quanto „ con animali, che niuno ardisca, nè presu„ ma tenerne in casa privata, sotto qualsivo„ glia colore, o causa, ma dette Macine, e „ Molini, *ut supra*, debbano essere in luoghi „ pubblici; nè qualsivoglia persona possa te„ nere, o far battere pane nelle forna in Cam„ pagna; le quali vogliamo, che restino estin„ te in tutto.

9 E perchè l'esazione della detta Gabella avea da cominciare dall' anno 1645. in conformità delle conclusioni delle dette Piazze: e per le cause enunciate, non si è potuto porre in esecuzione prima: e facilmente tutt' i Cittadini, ed abitanti in detti Casali si saranno già provveduti di farine: e con questo si causerebbe gran mancamento alla detta gabella, in disservizio di Sua Maestà, e danno della detta Fedelissima Città; Perciò " Ordiniamo, che, „ fra giorni sei, dopo la pubblicazione del pre„ sente Bando, in qualsivoglia d'essi Casali „ debba *respective* ognuno presentare in pote„ re delle persone deputande in ciascuno d'essi „ una nota vera, e reale delle quantità delle „ farine, che si ritroverranno introdotte nella „ sua casa, e pagare subito il diritto, che im„ porterà per la detta gabella.

10 " E contravvenendo alcuno alla detta „ rivelazione, o a ciascheduno degli altri Ca„ pi di sopra contenuti, incorra la prima vol„ ta nella pena della perdita della roba, ed „ animali, o altro, che servisse per detto ef„ fetto, la seconda nell' istessa, e di ducati die„ ci di più, ed altre pecuniarie, o corporali „ ad arbitrio nostro.

11 " Incaricando l'osservanza, ed esecuzio„ del presente Bando al Regio Consigliere An„ tonio Miroballo, il quale accudirà in tutto „ detto negozio, come Commissario da noi „ Delegato.

Nota delle Rate de' Capitali, che spettano a ciascuno degl' infrascritti Casali, videlicet.

Afragola per capitale di	duc.	29808	1	4
S. Pietro a Patierno per capitale di	duc.	5560	4	14
Secondigliano per capitale di	duc.	6407	3	4
Casoria per capitale di	duc.	11826	3	18
Calandrino per capitale di	duc.	7056	3	10
Fratta Maggiore per capirale di	duc.	13069	4	16
Casavatore per capitale di	duc.	1608	4	19
Cardito per capitale di	duc.	3443	3	15
Arzano per capitale di	duc.	5165	2	6
Nevano per capitale di	duc.	733	4	12
Grumo per capitale di	duc.	2766	1	14
Marano per capitale di	duc.	20238	3	14
Pianura per capitale di	duc.	5927	1	12
Soccavo per capitale di	duc.	4345	4	8
Mugnano per capitale di	duc.	3979		2
Panecocolo per capitale di	duc.	6688		14
Carvizzano per capitale di	duc.	3753	1	6
Miano, e Mianella per capitale di	duc.	7931	4	12
Chiajano per capitale di	duc.	2060	3	1
Melito per capitale di	duc.	4008	1	14
Piscinola per capitale di	duc.	2822	3	15
Marianella per capitale di	duc.	1975	4	15
Polveca per capitale di	duc.	1371	0	9
Barra, e Serino per capitale di	duc.	12476	2	14
S. Jorio, e Clamano per capitale di	duc.	3725	4	19
S. Sebastiano per capitale di	duc.	2737	4	14
Ponticello per capitale di	duc.	9879	3	8
Casalnuovo per capitale di	duc.	6181	4	3
Torre del Greco per capitale di	duc.	21672	4	16
Bosco per capitale di	duc.	5615	3	18
Torre dell' Annunciata per capitale di	duc.	3442	4	4
Resina per capitale di	duc.	10949	1	16
Portici per capitale di	duc.	6264	4	4
S. Gio: a Teduccio per capitale di	duc.	3950	4	
Case in demanio per capitale di	duc.	987	3	10

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, ed abbia la sua puntuale esecuzione; vogliamo, che si publichi ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, ed in ciascheduno de' detti Casali. *Datum Neapoli die 14. Januarii 1647. El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg.*

14. Janr. 1647. El Duque de Arcos.

Donatus Coppula Secretarius . In Bannorum 1. fol. 25. Barrilus .

PRAMMATICA XX.

Ordinationes pro erectione Capsae Militaris, & ex Gabellis, & Arrendamentis.

Dopo d' essere state composte le sollevazioni passate di questa Fedelissima Città, e Regno, fu non solo conveniente, ma anche necessario, che il Serenissimo Signor D. Giovanni, per istabilimento della pace pubblica, e sollievo de' Popoli levasse le gabelle della Grascia, moderasse i diritti delle Dogane, ed altri Arrendamenti, ed assegnasse carlini 42. a fuoco in luogo de' Fiscali, Donativo, ed altre imposizioni, che prima si pagavano, come apparisce dalle Grazie concedute per la prefata Serenissima Altezza, della data degli 11. del mese d' Aprile prossimo passato del presente anno.

Da questo risultò aver mancato alla Regia Corte il donativo degli undici milioni, il soccorso, leva, ed altre imposizioni, che servivano per la difesa, e mantenimento del Regno, per causa d' essere stati alienati per gl' Illustri Vicerè nostri Predecessori i Fiscali, e le altre entrate, che nell' anno 1612. erano state assegnate per dote alla Cassa Militare, essendole rimasto solamente alcuni diritti straordinarj, ed incerti, sopra i quali non si può far capitale di considerazione per gli tanti, tali, ed inevitabili pesi, che tiene a carico suo; E perciò conforme allo stato presente il primo fondamento della conservazione di questo Fedelissimo Regno è il darle la soddisfazione della perdita suddetta, di modo che possa accudire al sostento dall' Infanteria, Cavalleria, Galee, Castella, e pagamento di soldi, salarj, pesi di Provincia, ed altri pagamenti, senza i quali nè il Regno si può difendere, nè amministrarsi la giustizia, nè tampoco vivere, e godere colla pace, sicurtà, e felicità, che col favore Divino si spera, dopo de' travagli passati, nè conseguirsi le grazie, che con tanta larga mano ha concedute Sua Altezza, e confermate Sua Maestà a questi suoi fedelissimi Vassalli.

Dalle stesse cause è risultato ancora, che i Consegnatarj, così di Fiscali, come d' Arrendamenti, ed altre entrate date *in solutum*, patiscano molto coll' alterazione dell' une, e l'estinzione dell'altre, e la sospensione, che necessariamente si è fatta nell' esazione de' diritti, e pagamenti, che sono rimasti per infino, che s' aggiusti quello, ch' è necessario per la Cassa Militare, e ripartire fra tutti gl' Interessati quello, che conforme allo stato presente delle cose può toccare per loro crediti, ed assegnamenti, e dar alcuna rifazione delle gabelle estinte.

Per questa considerazione dal dì, che si composero le cose di questo Regno, e si pubblicarono le Grazie suddette, il nostro maggior pensiero è stato il vedere come potevamo dare forma alla dote della Cassa Militare, ed a soddisfare gl' Interessati, col minor pregiudizio, che fosse possibile di essi, e la miglior proporzione, ed equalità, che potesse dare la materia da per se stessa, risolvendola prima d' incorrere ne' danoi, che causava la sospensione di negozio di tanta importanza, e così universale, poichè se in una volta, e con una stessa determinazione rimanessero aggiustati questi due punti, potrebbero godere tutti con quiete, e sicurtà, così quello, che resterà, come il di più, che si potrebbe sperare, che il tempo, la grandezza, e fertilità del Regno aumenterà il commercio, la sorte principale, e darà occasione, che si pigliassero nuovi spedienti, perchè ricevessero maggiore, e più intera soddisfazione.

A questo fine abbiamo riconosciuto con particolare attenzione alcuni spedienti, che da differenti persone ci sono stati proposti per iscritto; abbiamo fatto fare diverse relazioni delle suddette rendite, e dello stato di esse, de' loro pesi, e di quello, che soleano rendere quando i diritti eran minori; e discussa pienamente la materia col Regio Collateral Consiglio, e colla Giunta, che il Signor D. Giovauni dispose, che si facesse per la soddisfazione degl' Interessati, e con altri Ministri; avendo dimandato il parere alle piazze di questa fedelissima Città, per esser di tanta considerazione, e qualità, e tanto zelanti del servizio di Sua Maestà, e del ben pubblico del Regno, le quali non ci hanno proposto altro spediente più facile, o cooveniente; avendo consultato co' principali Avvocati, ed ordinato, che ci avessero dati i loro pareri, con ogni libertà, abbiamo tenute molte sessioni sopra tal caso, e considerate tutte l' utilità, e gl' inconvenienti, che in alcuni di detti, ed altri spedienti s' offerivano; abbiamo fatte tutte le diligenze, che ci son parute più al proposito, senz' aver altra mira, che a quella del servizio di N. S. Dio, di S. M. e beneficio di questa fedelissima Città, e Regno, e soddisfazione degl' Interessati; ed avendo molto sentimento, che lo stato delle cose presenti non permette per adesso, che sia con maggior larghezza, e conforme lo meritarono per gli loro servizj, e per gli danni, che han patiti; però confidati al loro grand' amore, e fedeltà, ed alla giustizia della causa, ci assicuriamo, che conosceranno, che quello, che da Noi si opera, dipeode in tutto per necessità inevitabile, che non si può d' altro modo riparare, e per utilità non solo pubblica, ma propria di ciascuno d' essi.

" Sopra tali fondamenri abbiamo risoluto con
" parere de' detti Ministri, di molti Teologi,
" Giurisconsulti, ed altre persone, che dagli
" Arrendameoti, Fiscali, ed Adohe s' appli-
" chi alla Regia Corte la parte, che ne' Capitoli
" seguenti si assegnerà, per soddisfazione del donati-
" vo, soccorso, leva, e dell' altre imposizioni,
" che sono mancate, le quali prima entravano
" nella Cassa Militare per mantenimento del Re-
" gno; e'l restante si ripartisca tra' Consegnatarj nel-
" la forma che appresso si dirà. Con dichiarazione,
" che quella parte, che s' applica alla Regia Corte,
" s' abbia da spendere necessariamente negli effet-
" ti assegnati per la situazione della detta Cas-
" sa Militare, senza che si possa convertire io
" altre cause, nè si possa obbligare, impegna-
" re, nè io tutto, nè in parte per qualsivo-
" glia causa, ed obbligandosi, o impegnandosi,
" non

" non solamente sia nullo il contratto, però
" s'abbia da restituire di nuovo alla detta Cas-
" sa Militare, restando a' compratori solamen-
" te il ricorso contra la Corte, per lo prezzo,
" che avranno pagato.

Gli Arrendamenti, che sono rimasti (conforme alle nuove Grazie) debbono dare soddisfazione agl'Interessati sopra l'imposizioni, che si sono estinte, e per questo effetto la Giunta ha travagliato molto in liquidare gli uni, egli altri creditori, discutendo quello, che verisimilmente possono render detti Arrendamenti, e disporre il ripartimento, e la risazione, non essendovi per adesso altro effetto di potersi valere, nè parendo conveniente introdurre nuove imposizioni; però (come si è detto) si spera, che il tempo dia miglior disposizione, per pigliar altri arbitrj, e spedienti in beneficio degl' Interessati; ed ancor si può credere con gran probabilità, che introdotta la quiete del Regno, ed assodato il commercio, questi diritti delle Gabelle, che sono rimaste (benchè diminuiti in parte) crescano maggiormente, avendoci insegnato la sperienza degli anni passati, che quanto sono maggiori, tanto meno rendono, perchè si ristringe il commercio, e si dà occasione a molte frodi, e contrabbandi, che sono le cause d'avere abassato tanto gli Arrendamenti, e che i Consegnatarj ricuperassero tanta poca somma dalle loro entrate prima delle passate rivoluzioni, dal che viene a minorarsi il danno, rispetto all'ultimo stato, in che s'era ridotto, ed è molto buona la disposizione, che adesso si terrà per migliorarsi.

" Nelle compre, che sono state fatte da al-
" cuni anni a questa parte, e specialmente nel-
" le loro imposizioni dare *in solutum*, sono
" corsi tanto grandi, e straordinarj alaggi, che
" ci è paruto giusto, e conveniente di ridur-
" re tutte al prezzo effettivo, e che non si
" pigli interesse, nè si causi entrata di quello,
" che non si pagò, perchè se si avesse a dare
" soddisfazione per tutta la quantità, che so-
" no le compre, non vi sarebbe materia, con che
" farlo, e gli Assegnatarj degli Arrendamenti,
" che sono rimasti, verrebbero grandemente pre-
" giudicati, riducendosi la sua rata ad una som-
" ma molto bassa, e di poco momento, per
" ammetter al Ripartimento dell'entrate di esse
" i Consegnatarj delle nuove imposizioni; e
" benchè si riconosca, che sarà molto, e sensi-
" sibile la perdita di quelli, che han compe-
" rato sopra dette gabelle; tuttavia debbono
" considerare, ch'essendo perdute di tutto pun-
" to le loro entrate, ed avendo essi voluto
" pigliarsele *in solutum*, non è picciolo il be-
" neficio, che loro si fa, ammettendogli a'
" frutti degli Arrendamenti, che sono rima-
" sti, con danni de' Consegnatarj, a' quali per
" questa comunicazione, e risazione, tocca
" minor parte di quella, che toccherebbe, se non
" si fosse atteso al beneficio pubblico; il quale
" consiste, che dopo una perdita così univer-
" sale, si dia a tutti alcuna soddisfazione, con-
" forme alla qualità de' loro crediti; oltre che
" lo spediente di levar l'alaggio è cosa gene-
" rale agli uni, ed agli altri Consegnatarj, e così
" non si possono lamentare quelli, che hanno
" comperato sopra le nuove imposizioni.

E perchè in cosa, che porta seco tanti, e diversi interessati, potrebbe succedere, che (contra la nostra intenzione) si causasse pregiudizio ad alcuni: ed anche potrebbe essere, che altri si lamentassero del giusto; acciocchè ogni uno di essi possa dimandare quello, che gli è conveniente, e determinarsi quello, che sarà di giustizia con soddisfazione universale; Col presente da finora " Asse-
" gniamo, e deputiamo per Giudice di quelle il
" Tribunale del Collateral Consiglio, co' Ministri,
" che intervengono nella suddetta Giunta, perchè
" brevemente, e sommariamente determinino
" quello, che sarà di giustizia, inibendo in questa
" materia tutti gli altri Tribunali, e la stessa au-
" torità concediamo al detto Collaterale, ed a' sud-
" detti Ministri per ascoltare quelli, che si sentis-
" sero gravati per la liquidazione de' capitali,
" o della riduzione degli alaggi, seza che per
" questo s'abbia a ritardare l'esecuzione di quel-
" lo, che si è determinato nella presente; ma
" che quando per gli detti Ministri si dichia-
" rasse il contrario, allora si muterà, e s'ese-
" guirà quello, che sarà stato determinato, e
" frattanto goderanno di tutto quello, che per
" adesso è paruto essere più di giustizia.

" I libri del Patrimonio degli Arrendamen-
" ti, che stanno nella Regia Camera della
" Sommaria, non possono servire in questa
" occasione, perchè s'han da mutare, ed alte-
" rare i crediti, avendosi da dedurre gli alag-
" gi; ed essendo molto più i Consegnatarj de-
" gli Arrendamenti rimasti per l'aggregazione
" de' creditori delle nuove imposizioni; così
" s'è risoluto nella Giunta, che si facciano
" libri nuovi, affentando colla maggior distin-
" zione, e chiarezza possibile tutte le partite
" degli uni, e degli altri Consegnatarj, per la
" quantità, che loro tocca, alla ragione di set-
" te per cento, benchè per adesso si darà ad
" ogni uno il pagamento della rata, che gli
" toccherà di quello, che avranno renduto i
" detti Arrendamenti, nella forma, che si di-
" chiarerà, quando saranno finiti i libri nuovi;
" e la maggior diligenza, che sta facendo la
" Giunta, è per porre in perfezione questa fa-
" tica colla maggior brevità possibile.

La Regia Corte tiene assegnamenti sopra alcuni degli Arrendamenti, che sono rimasti per la somma di ducati 140. mila poco più, o meno; e considerando, che può nascere molto imbarazzo nell' amministrazione, e ricuperazione de' detti Arrendamenti, il tenere parte in quelli la Corte, e parte ancora i Consegnatarj, e che sarebbe bene levar ogni sospezione, che la detta Regia Corte potrebbe colla sua autorità ricuperare anticipatamente, o a maggior somma di quella, che le tocca; " Ci è paruto le-
" vare il suo credito degli Arrendamenti, dove
" stava assegnato, e ridurlo agli Arrendamenti
" del Sale di tutto il Regno, i quali han da
" restare a beneficio, e disposizione della Re-
" gia Corte; e benchè paja, che tendono più
" de' detti ducati 140. mila; tuttavolta deducen-
" done i pesi intrinseci, e quelli degli Offi-
" ciali, e Ministri, è molto poco quelli, che
" posso-

„ possono avere maggior valore; e quello, che farà effettivo, s'ha da applicare, e da ora l' applichiamo alla detta Regia Corte per la Cassa Militare in soddisfazione del donativo, ed altre imposizioni, che ha perduto.

E perchè gli Arrendamenti han da restare a beneficio degli Assegnatarj senza communicazione colla Corte, acceiocchè sieno pagati co' frutti di quelli *pro rata*, che a ciascheduno toccherà, secondo l'assento de libri nuovi; “ Ci è paruto per maggior soddisfazione sua incaricar loro da ora l'amministrazione, e'l governo de' detti Arrendamenti, perchè attenderanno a quella con maggiore attenzione, e vigilanza, avendo da risultar assolutamente il suo lucro in beneficio della buona amministrazione; e levandosi dalla Camera, resteranno più sicuri della sincerità, e chiarezza, colla quale in questa materia si procede; per il che converrà, che si nominino Deputati, e Governatori de' detti Arrendamenti, o per tutti giunti, o per ciascheduno da per se, ed avvertendo, che fra tanto s' aggiustano i libri nuovi degli assegnamenti de' Consegnatarj, il danajo, che perverrà da quest' amministrazione, s'ha da depositar in uno de' Banchi pubblici di questa Fedelissima Città, ad elezione, ed in testa de' detti Governatori, o Deputati; con dichiarazione, che di detto danajo non s'ha da disporre per niun caso, se non che avrà da stare in detto Banco pronto, e patente per distribuirlo, e ripartirlo subito, quando si pubblicano i libri nuovi, liberandosi nello stesso Banco la rata, ehe toccherà a ciascheduno degli Assegnatarj “; E benchè desideremmo, che adesso subito cominciassero a ricuperare, senza che vi fosse in questo dilazione alcuna; con tutto ciò pare convenienti l'aspettare l'aggiustamento de' libri nuovi, perchè senza quello non si può fare il ripartimento, e la risazione, dove ha d'avere nuove persone, e nuovi, e differenti crediti, e riduzione d'alaggi. Ed acciocchè questo possa conseguirsi con maggior brevità “; Abbiamo incaricato alla „ Giunta, che non alzi la mano dalla formazione di questi libri, per infino che non sarà finita di tutta perfezione; Ed in tanto assicuriamo in nome di Sua Maestà, che il danajo, che così si depositerà, non si piglierà da' Banchi per niuna causa, nè per niuno effetto, per grande, ed urgente, che sia; ma starà riservato per lo detto ripartimento, e se gl' interessati si convenissero in alcun' altra forma per la distribuzione di questo danajo, s'ammetterà per maggior loro soddisfazione.

L'amministrazione degli Arrendamenti suol essere sospetta agli Assegnatarj, che non entrano in quella, ed i Governatori, o Deputati per la loro qualità, ed occupazioni, non possono sempre attendere al governo, e ricuperazione con ogni puntualità; e così pare più conveniente, che s'arrendano, perchè saranno più certi i frutti, e'l conto, e la ragione più chiara, e gl' interessati avranno maggior soddisfazione; e così “ Incarichiamo a' Deputati, e Governatori, che proccurino sempre tener in Arrendamento queste entrate; e se per quello, o per altro qualsivoglia effetto, avessero di bisogno di biglietto, o scritture, o altre scritture della Regia Corte, si daranno gli ordini, acciocchè l'abbiano subito.

E perchè la nostra intenzione è, che i detti Consegnatarj abbiano indipendentemente quest' entrate, e si governino, ed amministrino come loro proprie, e godano degli aumenti, che in quelle si sperano col tempo; “ Offeriamo in nome di S. M. fare in questa forma tutte le dichiarazioni, che parranno convenienti a soddisfazione loro, e dare gli ordini necessarj per la buona amministrazione, e governo delle dette entrate; e per evitare, e castigare i contrabbandi, e le frodi, che contra quelle si commetteranno, e che godano de' privilegj, e prerogative, che loro toccano, come entrate Regali, e della stessa maniera, come se fossero nell' amministrazione della Regia Camera, e si avessero da spendere nella difesa del Regno, e fossero di propria situazione della Cassa Militare, e così ancora assicuriamo, che in niun tempo nè per niuna causa si piglierà terza, nè altra parte niuna di quelle, ma le goderanno sempre liberamente i Consegnatarj.

Colle stesse rivoluzioni di questa Fedelissima Città, e Regno, si levarono (come s' è detto) i Fiscali, il donativo, il soccorso, la leva, e l'altre imposizioni; Poi s' imposero carlini quindici a fuoco per lo sostentamento del Regno; E quando s' aggiustarono le nuove Grazie, s'ebbe mira particolare, che il pagamento de' fuochi si crescesse; e s'ottenne, che si pagasse a ragione di carlini quarantadue, acciocchè di più della soddisfazione, che con essi s'avea da dare alla Corte per l' imposizioni, che se l' erano levate, (ch' era quello, che questo Fedelissimo Popolo desiderava) ne restasse parte con che soddisfare del miglior modo, che si potesse a' Consegnatarj; e con questa considerazione essendosi ordinato, che si facesse una massa comune di tutti gli Arrendamenti, che restavano per dare soddisfazione alle nuove imposizioni, che s' estingueano, si levorono da questo peso i carlini quarantadue a fuoco, perchè avevano a dare ricompensa alla Corte.

„ Per la soddisfazione di quello, che ha perduto la Corte, ed acciocchè possa sostentarsi il Regno, e difendersi, ci è paruto applicare parte de' detti carlini quarantadue nella forma seguente.

„ Che de' Napoletani, che han comprato Fiscali senz' alaggio, si piglino per la Corte, e Cassa militare dieci carlini della rata de' quarantadue; di quelli, che han comprato con alaggio, si piglino quattordici carlini: giudicando, che quando sieno gli alaggi bassi, sempre causeranno maggiore utilità, che la differenza, che v'ha da dieci a quattordici; e questo con condizione, che duri solamente per infino, che Sua Maestà (che Iddio guardi) comandi altrimenti, o che questa Fedelissima Città proponga altro espediente, eguale in tutto, o in parte; e

„ frat-

„ frattanto, se alcuno si sente gravato per qualsivoglia causa, *etiam* per ragione d'alaggio, se gli sarà giustizia, conforme si è disposto, ed ordinato co'creditori degli Arrendamenti; E che de' Regnicoli, e Forestieri si pigli la metà de' detti carlini quarantadue, che sono carlini ventuno in considerazione, che non hanno da contribuire ne' pesi ordinarj di questa Fedelissima Città, nè nella soddisfazione, che s'avrà da dare a' suoi creditori; e queste parti, che piglieranno, restino separate nel modo suddetto, dagli uni, e dagli altri Consegnatarj. E dichiariamo, che per adesso sono la soddisfazione, che si dee dare alla Cassa Militare, acciocchè possa mantenere, e difendere il Regno, co' restanti Fiscali, che prima tenea, ridotti per le nuove Grazie a quarantadue carlini. E se bene desideriamo mantenere i Consegnatarj in essi senza diminuzione alcuna; non si è potuto fare di meno d'applicar alla Corte la sua parte per le ragioni riferite; e per questo genere di rendite s'esigea prima molto male, ed avea perduto molto del suo valore per lo peso del donativo, ed altre imposizioni, delle quali le Università al presente sono discaricate; si dee considerare, giacchè questa parte, che al presente loro resta, sarà sicura, ed esigibile, che molti Assegnatarj esigeranno più di quello, che solevano esigere per lo passato.

„ Nelle Adohe, si fa l'applicazione alla Cassa Militare colla proporzione stessa, che si fa ne' fiscali, per esser rendita d'una stessa qualità.

„ Per maggior comodità dell'esazione de' Fiscali, che restano a' Consegnatarj, si separerà quello, che tocca alla Corte per ciascuna Terra, e Provincia; di modo che ciascuno possa esigere dove se gli sarà l'assegnamento senz' entrare in essa in comunicazione, ed esigeranno tutti colle stesse prerogative, che ora hanno avuto, e con sicurtà, che non se ne piglierà più terza, nè parte alcuna (come s'è detto di sopra) a rispetto degli Arrendamenti.

„ E' ancora necessario per quest'effetto far libri nuovi de' 42. carlini, dividendosi Provincia per Provincia, e Terra per Terra, perchè s'è variato il debito delle Università, riducendo a quella somma i pagamenti Fiscali, il donativo, e le suddette altre imposizioni, e similmente ha ricevuto variazione l'assegnamento delle Terre (s'avrà da fare in altra forma) e'l credito de'Consegnatarj, e la parte, che ha d'avere la Corte. E perchè la Nuova Numerazione del Regno non è interamente finita, si regoleranno questi libri con quella, che al presente pratica il Tribunale della Regia Camera, e co' libretti, che dà a' Tesorieri, e Percettori Provinciali; però resterà riserbata la facoltà d'aumentare, e diminuire i fuochi secondo le liquidazioni, e dichiarazioni, che si faranno nella detta Regia Camera, dove si tratta la Numerazione generale del Regno, e per la formazione de' detti libri non si ritarderà in dare subito a' Consegnatarj le loro spedizioni, nella miglior forma, che si potrà, acciocchè comincino ad esigere quello, che tocca loro.

„ Se alcuno de' Consegnatarj Fiscali si sentirà gravato nella forma del ripartimento, o per altra qualsivoglia causa, se gli farà giustizia nella medesima forma, che sta ordinato co' creditori degli Arrendamenti.

„ I dispacci si daranno a tutt' i creditori, così d'Arrendamenti, come di Fiscali, senza esigere diritto alcuno, nel Collaterale, nella Camera, nè in altri Tribunali, e parti, dove avranno da accudire per essi.

„ Quest' applicazione, e ripartimento, ha da durare per insino che S. M. (che Dio guardi) comanderà altrimenti, o frattanto, che il Regno non proporrà altro spediente più conveniente, e soave per la soddisfazione del tutto; perchè in avergli stiamo pronti in ammettergli, e facilitargli, e pigliare sempre quelle risoluzioni, che sono di maggior sollievo del Regno, e più utile de' Consegnatarj, così d'Arrendamenti, come di Fiscali, ed Adohe.

„ In aver finito di dare i detti dispacci necessarj per quel, che tocca a questa parte, che ci è paruta la più urgente, ed esecutiva; abbiamo incaricata la stessa Giunta, che intenda subito, e disponga gli spedienti, ed arbitrj per la soddisfazione, che s'ha da dare a' creditori di questa fedelissima Città, nel che stiamo colla medesima azione, e pensiero.

La suddetta provvisione si stampò in lingua Spagnuola per avanzare tempo nell'esecuzione del contenuto in essa; frattanto che si potesse fare il dispaccio, *in forma Cancellariae*, come al presente si è fatto. *Datum Neapoli die 16. Septembris 1648. El Conde, y de Villamediana. V. Zufia R. V. Casanate R. V. Caracciolus R. V. Capycius Latro R. V. Garzia R. Barilius Secr. De Giorno.*

16 Sept. 1648. El Conde y de Villamediana.

Memoriale Populi Neapolitani,

sive

PRAMMATICA XXI.

LA Piazza del Fedelissimo Popolo di questa Città di Napoli, rappresenta a V. E. come, ritrovandosi singolarmente favorita dalla Maestà del Re N. S. (Iddio guardi) particolarmente colla conferma delle Grazie, e de' Privilegj promessi, e conceduti con tanta clemenza, e benignità dal Serenissimo Signor D. Giovanni d'Austria in virtù della Real Plenipotenza, a' 12. d'Aprile prossimo passato, come apparisce dal suo Real Privilegio, spedito in Madrid; e per questo medesimo rispetto più attenta, ed avida d'incontrare il Real servizio, e beneficio pubblico, ha considerato, che, quantunque si sperasse molto sollievo dalla dismessione di tante gabelle, imposizioni, ed arrendamenti, tolti in virtù di dette Grazie, si è veduto per esperienza il contrario, men-

Populus Neapolitanus supplicat pro repositione gabellarum, & arrendamentorum pro medietate districtuum, ac aliarum impositionum, ut intra.

mentre in ristretto s'è conosciuto essere molto dannoso, e pregiudiziale, non trovandosi spediente alcuno da potersi applicare a qualche conveniente soddisfazione della perdita così grave, che nell'estinzione di dette gabelle, ed imposizioni hanno fatto i Consegnatarj, che le teneano comprate dalla Regia Corte, e dalla Città, gran parte de' quali sono cittadini di essa, senza la cui comodità non si può incontrare l'utile comune, tanto necessario, e desiderato; e considerando ancora il danno, che per la stessa causa han patito, e patiscono tante Vedove, Orfani, Pupilli, e sopra tutti gli stessi poveri, che non tengono rendita alcuna, i quali vivono delle loro fatiche; mentre oon tenendo i Nobili, e 'l Popolo civile comodità, vengono impossibilitati a spendere, e dare al Popolo minuto in che guadagnare il pane, e sostentarsi colle sue fatiche, come prima; Al che la Giunta de' Ministri, Cavalieri, e Cittadini, formata da V. E. si vede, che non ha poturo ritrovar rimedio fin ora per gli gravi inconvenienti, e difficoltà, che trova in tutti gli spedienti, ed arbitrj, che fin adesso le sono stati proposti; per il che questa Fedelissima Piazza, considerò conveniente supplicare V. E. che si degnasse concederle licenza, che ciascun Capitano potesse unire la sua Ottina per trattare con essa, se si contentavano, che si supplicasse V. E. che comandasse proporre nella detta Giunta l'arbitrio, e l'espediente di riporre di nuovo in piedi la metà delle gabelle, degli Arrendamenti, e delle Imposizioni, levate, ed estinte in virtù di dette Grazie, tanto di Corte, quanto di questa Fedelissima Città; ed avendo V. E. intesa detta Fedelissima Piazza, colla sua innata benignità, e paternale amore, desiderosa per altro dell'inviolabile osservanza di dette Grazie; tuttavolta coonscendo l'urgenza del negozio, ed essere questo l'unico mezzo per conservare la quiete pubblica, e'l reciproco amore, che debb' essere fra così buoni Cittadini; si contentò di dare detta licenza, con che ognuno con libertà sincera, ed esplicita desse il suo parere. In esecuzione della quale tutt'i Capitani di dette Fedelissime Piazze, ciascuno nella sua Ottina, han fatta la diligenza, e tutte le 29. Ottine con indicibile amore verso il servizio di S. M. e beneficio pubblico, e con sommo riconoscimento del gran zelo, e prudenza, con che V. E. governa questo Regno, e della benignità, colla quale si è compiaciuta, che si tratti questo negozio, han detto senza discrepanza veruna, che si proponga da V. E. detto arbitrio di rimettere la metà di dette gabelle, arrendamenti, ed imposizioni estinte, con qualche circostanza, e condizione; e dando la potestà necessaria ad essa supplicante, e suoi Capitani, da' quali si rappresenta, e governa la Fedelissima Piazza, co' Consultori, con far proccura sufficiente a poter individuare, e più specificamente proporre i modi, co' quali si dovrà eseguire, e praticare detto arbitrio, ed espediente, secondo il contenuto in detta conclusione, e nel presente Memoriale, che in sostanza contiene.

1 „ Si supplica V. E. che si riponga la „ metà di tutte le gabelle, e degli arrendamenti, „ e di tutte l'altre imposizioni, e diritti, „ tanto di Corte, quanro di questa Fedelissima „ Città, levati, ed estinti in virtù delle Gra„ zie, fatte per lo Serenissimo Signor D. Gio: „ d'Austria, e confermate per S. M. (Iddio „ guardi) come di sopra, e particolarmente „ dell'olio, delle tre grana a rotolo, dell' „ uova, e de'capretti, della farina della Città, „ e Borghi, e Casali, dell'orzo, dell'avena, „ del pesce, de' sali, del suggello del S. C., „ del suggello ouovo, e vecchio, e del Segreta„ rio di Vicaria, del suggello ouovo, e nuo„ vo registro della Regia Camera, delle sen„ tenze del S. C., de'nuovi imposti della Do„ gana di questa Città di Napoli dell'anno „ 1625. a questa parte, eccettuando però la „ gabella de' frutti, la quale si supplica, che „ resti estinta per sempre, in grazia di esso „ fedelissimo Popolo, al quale è taoto odiosa, „ e la gabella de' marzulli, ovvero legumi, „ speltra, e grano d'India, ed ancora l'impo„ sizione della mezza annata degli officj, delle „ mercedi, e d'ogni altra provvista, che si „ faccia in questa Città, e Regno, ancorchè „ si provveggano in Corte per Sua Maestà, e l' „ imposizione sopra le provvisiooi de' Mioi„ stri; poichè si teme, che sieno pregiudiziali „ a molti atti della giustizia; per il che si „ supplica V. E., che s'interponga con S.M., „ acciocchè si degni di concedere, e dichiara„ re per privilegio particolare, che queste im„ posizioni non si tornino mai più a porre „ per gl'inconvenienti, che portano seco, e „ la sperienza ha dimostrato, con universal „ dolore di questi suoi sedelissimi vassalli.

2 „ Ed in luogo di dette gabelle de' le„ gumi, e frutti si supplica V. E., che la „ gabella de' due carlini per ciascheduno romo„ lo d'orzo, ed avena, resti intera, e quel„ la del ducato a botte di vino resti per car„ lini nove per ciascheduna botte di quello, „ che entrerà nella Città, e suoi Borghi so„ lamente, come quelle, che vengono pagate „ dalle persone ricche, e comode, ed accioc„ chè de' due carlini d'orzo, uo carlino, e „ di detti carlini nove a botte, carlini cinque „ se ne assegnino a' Consegnatarj de' due car„ lini, e del ducato a botte, e l'altro car„ lino della gabella dell'orzo, e gli altri „ carlini quattro della gabella del vino, s' „ assegnino per la rifazione da darsi, tanto a' „ Consegnatarj della detta gabella de' legumi, „ speltra e grano d'India, quanto de' frutti, „ per l'effetrivo sborso, *per aes, & libram*, „ coll'interesse, e forma, che V.E. sarà servita „ ordinare, e da quello, che avanzerà, sod„ disfatto detto interesse, si debbano ricom„ perare i capitali effettivi di dette gabelle di „ legumi, e fruttl, speltra, e grano d'In„ dia, la quale ricompra si debba fare per l'ele„ zione di que' capitali effettivi, che usciran„ no per sorte (se pure non parrà a V. E. „ soddisfare prima i capitali di dette gabello „ di legumi, speltra, e grano d'India, co„ me di poca quantità) e finiti di ricompe-

„ rare

„ tare i detti capitali di dette gabelle di legumi, e frutti, di dette gabelle d'orzo, e vino, restino pure in piedi per la ricompra di tutte l'altre gabelle della Città, acciocchè col tempo resti sgravata dal peso di essa; la quale elezione si faccia per sorte, tanto delle gabelle, che si hanno da ricomprare, quanto ancora de' capitali d'esse, restando per ultimo le dette due gabelle d'orzo, ed avena di carlini due, e di carlini nove a botte a ricomprare, come meno gravose.

3 „ Ed io quanto alla gabella del pesce, si supplica, che resti per metà, in quanto al nuovo imposto, restando per intero il Reale, confermato per lo Serenissimo Re Federico nel 1497. il quale è un cavallo per ogni grano, per esser conforme alla gabella del quartuccio della carne, la quale s'esige per intero fra i censali della Santissima Annunciata di Napoli, oltre che ha origine dalla ragione, che tiene il Re Nostro Signore di proihire la pesca, come mera Regalia, attente le costumanze.

4 „ Ed in quanto all' Arrendamento del sale, si supplica V. E. che, se bene la metà del Nuovo Imposto sopra detto Arrendameoto, importi carlioi einque, e conforme la proccura dell' Ottine, per le quali a'è supplicata la metà di tutte le gabelle, ed imposizioni tolre, si potrebbero porre altri carlini cinque; si degni V. E. acciocchè il prezzo non sia tanto alto, ordinare, ehe s'impongano solo altri carlini due per tomolo di lale, ehe in tutto sono carlini dodici, compresi i carlini dieci, che sono rimasti in virtù delle Grazie fatte per lo Serenissimo D. Giovanni d' Austria, acciocchè si possano assegnare a' Consegnatarj, così antichi, quanto moderni, con quelle prerogative, e facoltà, ehe tenevano, e conforme V. E. dichiarerà.

5 " Ed in quantn alla gabella della farina si supplica V. E. che, per evitare le frodi, si commuti in grano in Napoli, suoi Borghi, e distretti, e ne' Casali l'esazione si faccia in farina, acciocchè non s' impedisca il raccogliere del grano, con che si paghi a ragione di 42. rotola il tomolo, per esser il tomolo di grano di diversi pesi, oè sia più, nè meno, conforme si pagava nella farina; ed entrando la farina ridotta dal grano, del quale non sia stata pagata la gabella di carlini tre e mezzo, si paghi similmente il diritto di detti tre carlini e mezzo, ch' è la metà di carlini sette, i quali si pagavano prima a ragione di rotola 40. il tomolo. E di più, che detta gabella del grano, non si paghi fino a tanto che la Città sarà provveduta di grani, a prezzi tali, che il grano si possa panizzare, con farsi palata almeno d'once 24. per grana quattro; e vendendosi il pane alla detta ragione d' onoe 24. e pagata la suddetta gabella, tutto l'utile, che di ciò avanzasse, si debba convertire io capitale fino a che si farà la somma di un milione, il quale resti vincolato per l'annona di questa Città, per compra de' grani solo, nè mai si possa vendere, nè alienate, nè assegnare per altra causa, ancorchè privilegiata, coo privilegio chiuso nel corpo della legge, ed alienandosi, od obbligandosi, si possa avvocare, eome se fosse danajo dotale, o fiscale, senza peso di fare discussione, con restare nulli i contratti di dette vendite, ed alienazioni: con pena al Grassiere, agli Eletti, ed agli altri Ministri quali si vogliano, che alienassero, del nonuplo, per lo quale restino ipotecati i beni loro; e finita di farsi detto milione, si panizzi il grano, con pagarsi prima la gabella di carlini tre e mezzo, col maggior beneficio, e vantaggio della grascia, che sia possibile, per servizio del pubblico, dando quelle ordinanze, le quali parranno a V. E. per la miglior direzione di detta Anoona.

6 " E perchè la gabella della farina imposta ne' Casali di questa fedelissima Città in vigore del donativo fatto da essa al Re N. S. nel 1645. fu limitata a soli carlini tre per tomolo di farina, ed a proporzione della metà, che oggi dee restare, e' avranno da esigere solo grana 15. per tomolo di farina, come di sopra; Si supplica V. E. dichiarare, ehe a rispetto de' Casali, che ricomprarono detto peso con danari d' altri, a' quali furono in soddisfazione assegnate le rendite di dette gabelle, le dette grana 15. restino in beneficio di essi creditori; ed a rispetto degli altri Casali, che non redimerono detto peso, restino dette grana 15. a beneficio della Regia Corte, soddisfatto prima tutto quello, che consterà, restarsi dovendo agl' interessati per causa del *jus panizandi*, od assegnarsi a' detti interessati negli stessi modi, e maniere, come prima, o in altri modi, conforme parrà a V. E. e che non s' intenda fatto pregiudizio alcuno, tanto alle ragioni di S. M., quanto a quelli, che tengono interesse sopra detta gabella de' Casali.

7 " Ed in quanto a' diritti delle sentenze del Sacro Consiglio, che sono carlini quindici per cento, si supplica Vostra Eccellenza restar servita ordinare, che si esigano per interi a beneficio de' Ministri di esso Sacro Consiglio, e non per altro effetto; ben vero, che si debbano esigere al tempo dell'esecuzione della sentenza per lo tutto, o per quella parte, che si eseguirà, acciocchè non si pigli sospetto, che per mancarsi, o diminuirsi, od applicarsi ad altra causa questi diritti già esatti per lo passato, si trascuri la presta spedizione delle eause; ma in quaoto alle suppliche s'esigano solo le prime cinque cinquine, con restar estinte l'ultime cinque cinquine imposte.

8 " Ben vero per maggior chiarezza si rappresenta a Vostra Eccellenza, che per detto arbitrio di metà di gabelle, e degli Arrendamenti, non s'intendano alterati, ne' diminuiti il *jus prohibendi*, e tutte l'imposizioni, arrendamenti, e gabelle, che sono restate in piedi, e non si sono alterate per dette grazie; ma restino come stanno al presente, di modo tale che a tutt' i Consegnatarj di det-

„ te gabelle, ed arrendamenti, così di Cor-
„ te, come di Città tanto i rimasti, quanto
„ quei, che si pongono al presente, s'assegni-
„ no, e si diano *in solutum*, & *pro soluto*:
„ cioè a' Consegnatarj di ciascuno arrendamen-
„ to, gabella, ed imposizione *respective*, e da
„ essi s'abbia a governare, ed amministrare,
„ e si debba soddisfare agli Assegnatarj di cia-
„ scheduno arrendamento per mandato gene-
„ rale, ne' tempi, e tande, conforme si paga-
„ vano per prima; Supplicando Vostra Eccel-
„ lenza, che in ogni arrendamento si debbano
„ fare cinque Governatori deputati de' Conse-
„ gnatarj dello stesso arrendamento, con quei
„ capitoli, regole, ed instruzioni, direzioni,
„ ed ordini, i quali parranno alla somma pru-
„ denza di Vostra Eccellenza convenienti, e
„ giusti; con restar anche servita di dare un
„ Delegato a ciascheduno arrendamento.

9 " Si supplica anche V. E. che sopra det-
„ te gabelle, ed arrendamenti non si possa
„ fare imposizione alcuna; e facendosi sia de'
„ Consegnatarj, atteso che si è veduto con
„ esperienza, che con aumentarsi i diritti, non
„ solo non han reso piu, ma sono calati, ed
„ abbassati, e si sono commesse molte frodi;
„ e che si rinnovino tutte le Prammatiche, e
„ pene contra de' contrabbandieri, e quei, che
„ frodano dette gabelle, ed arrendamenti, con
„ altre pene ad arbitrio di V. E. le quali pene,
„ e particolarmente le pecuniarie, si debbano
„ osservare inviolabilmente, acciocchè la me-
„ tà, che resta, sia fruttuosa, e renda al pari,
„ e di più di quello, che rendea prima; co-
„ me si spera sotto il felice governo di Vo-
„ stra Eccellenza.

10 E perchè la Piazza del Fedelissimo Po-
polo con consenso di tutte l'Ottine propone
questo arbitrio, affinchè gl'interessati nella per-
dita di dette gabelle, ed arrendamenti, piglian-
do questo peso sopra di se, abbiano risazione
delle loro perdite; " Si dichiara, che se i non
„ sudditi alla Regia Giurisdizione, ed esenti
„ di qualsivoglia modo, non vorranno concor-
„ rere al peso, non possano pretendere entra-
„ re alla parte del frutto, e del beneficio, nè
„ loro si debba fare assegnamento alcuno; poi-
„ chè questa fedelissima Piazza non intende
„ rinunciare in questa parte, e desistere dalle
„ Grazie già confermate da S. M. e porre so-
„ pra di se il peso di pagare i creditori non
„ sudditi, se essi vorranno essere esenti, e non
„ pagare nel medesimo modo, che gli altri;
„ poichè per risazione della perdita si propo-
„ ne questo arbitrio, con questa condizione, e
„ non altrimenti, nè in altro modo.

11 " E così ancora si supplica V. E. che si
„ levi l'uso a tutte le persone, di qualsivo-
„ glia stato, grado, e condizione si sieno, an-
„ che privilegiate, e non suddite alla Regia
„ Giurisdizione, tanto negli arrendamenti, e
„ nelle gabelle rimaste, quanto anche negli ar-
„ rendamenti, gabelle, ed imposizioni, che si
„ ripongono, poichè non solo è poco l'utile
„ giusto a chi lo gode, ma sotto tale pretesto
„ sono grandi le frodi, che si commettevano,
„ e si possono commettere.

12 E perchè questa fedelissima Piazza con-
fidando, quanto dee, della benignità di V. E.
spera di ricevere tutte quelle grazie, le quali pos-
sono ridondare in comodo, e beneficio de' suoi
Cittadini; " Supplica V. E. restar servita di re-
„ stituire gli arrendamenti de' Sali a' Conse-
„ gnatarj, che ne teneano comprate l'entra-
„ te dalla Regia Corte, non ostante che da
„ V. E. con parere del Regio Collateral Con-
„ siglio, e della Regia Giunta degli spedienti
„ si fossero applicati per la risazione della do-
„ te della Cassa Militare; o che in ricompen-
„ sa di questa grazia così segnalata, oltre il do-
„ nativo, che appresso si dirà, si serva il Re
„ Nostro Signore, per sovvenire in qualche
„ parte a' bisogni della Monarchia con sessanta
„ mila ducati annui, i quali giuntamente co'
„ ducati cento quaranta mila, che oggi possie-
„ de essa Regia Corte dell'antiche doti di det-
„ ta Cassa, restino ripartiti sopra tutti gli ar-
„ rendamenti, e gabelle di Corte, e Città,
„ tolte, e non tolte, diritti, ed officj suddet-
„ ti, eccettuati i Fiscali, la gabella del grano,
„ i censali, e cinque ottave per le rate spet-
„ tanti alla Santissima Annunciata di Napoli,
„ decimo, e falangaggio, *per aes*, & *libram*,
„ secondo la rendita presente di ciascheduno ar-
„ rendamento, e gabella, acciocchè tutt'i Con-
„ segnatarj partecipino ugualmente dell'utile,
„ e del danno, e questo sia meno sensibile,
„ aumentandosi, come si spera la rendita di
„ detti arrendamenti, e gabelle, col disgra-
„ vio, che si è fatto del soverchio peso; e
„ con gli altri buoni ordini, e provvisioni,
„ che si sperano dal gran zelo, e prudenza
„ di V. E.

13 " E supplica ancora V. E. che, stante
„ che tutt'i Fiscali furono alienati, non ostan-
„ te che fossero stati imposti per la dote del-
„ la Cassa Militare, e poi per gli trattati
„ avuti col Signor D. Giovanni, in ordine al-
„ la quiete del Regno, si dispose, che si esi-
„ gessero a ragione di carlini quindici per fuo-
„ co, i quali non si potessero alienare, ma stes-
„ sero sempre per sussidio della Cassa Milita-
„ re, e poi colla considerazione, che si potes-
„ se dare ancora soddisfazione a' Consegnatarj,
„ furono aumentati a carlini 42. a fuoco, co-
„ me apparisce dalle grazie fatte dal Signor D.
„ Giovanni a' 12. d'Aprile prossimo passato,
„ le quali per S. M. che Iddio guardi, furono
„ confermate. Questo aumento si fece, accioc-
„ chè dandosi parte alla Cassa Militare, restas-
„ se buona parte a' Consegnatarj, come a' 26.
„ d'Agosto prossimo passato fu ordinato, che
„ da' Napoletani, i quali possedeano fiscali sen-
„ za alaggio, si pigliassero carlini dieci de'
„ detti carlini 42. a fuoco, e da quelli, che
„ gli aveano comprati con alaggio, si piglias-
„ sero carlini 14. da' Regnicoli, e da' Fore-
„ stieri carlini 21. E perchè quest' ordine è
„ stato fatto provvisionalmente fino a tanto
„ che si trovi altro spediente; però detto fe-
„ delissimo Popolo in tanto rimette detta me-
„ tà di gabelle, ed Arrendamenti, in quanto
„ si serva S. M. con due milioni di capitale,
„ e per essi annui ducati cento mila per cau-
sa

„ sa d'interesse a ragione di cinque per cen-
„ to, da pagarsi in tre terze, da cominciarsi
„ dal primo di Settembre prossimo venturo
„ del 1649. da ripartirsi sopra tutti gli Ar-
„ rendamenti, gabelle, ed imposizioni di Cit-
„ tà, e Corte, tolte, e non tolte, diritti, ed
„ officj suddetti *per aes, & libram*; eccettua-
„ ti i fiscali, la gabella del grano, e gli effet-
„ ti suddetti, spettanti alla Casa Santa dell'
„ Aonunciata, come di sopra; stante che gli
„ Assegnatarj delle gabelle, e degli Arrendamenti
„ rimasti restano con questo arbitrio sgravari
„ dalle contribuzioni, che doveano fare a' Con-
„ segnatarj degli Arrendamenti, e delle gabelle
„ tolte; e con questo spediente, colle condi-
„ zioni, e circostanze in esso contenute, si
„ spera, che tutti gli Arrendamenti, e le ga-
„ belle abbiano da tender maggior frutto di
„ quello, che han reso per lo passato. E si
„ supplica, che detti ducati cento mila non
„ si possano, nè li debbano impiegare in al-
„ tre cause, ancorchè urgentissime, e privi-
„ legiate, senonchè per ricompre di detti
„ Fiscali, per lo reale, ed effettivo prezzo,
„ per lo quale furono comprati, ed impiegan-
„ dosi in altra causa, si possa detto danajo
„ avvocare, come dotale, o fiscale, ed im-
„ piegarsi in detta causa; e questo si debba
„ osservare fin a tanto, che saranno ricom-
„ prati detti fiscali per l'intera somma di
„ detti carlini 42. a beneficio della Regia
„ Corte, acciocchè non abbia la situazione
„ necessaria per sostentamento del Regno, ma
„ soprabbondante, e non si dia occasione alla
„ Regia Corte per qualche bisogno straordi-
„ nario vendere di nuovo la situazione ne-
„ cessaria della Cassa Militare; e questo offe-
„ risce ancora per lo beneficio, che si fa a'
„ Consegnatarj di restituirsi loro la metà
„ di dette gabelle, arrendamenti, imposizio-
„ ni, e diritti suddetti, colla quale non so-
„ lo si ricupererà alla ragione, che si pa-
„ gava per lo passato, ma molto più; ed
„ ancora in riguardo della comodità, che sie-
„ gue dal restituirsi loro l'Arrendamento del
„ Sale, e concedersi questo, e tutti gli altri
„ Arrendamenti in *solutum, & pro soluto*, co-
„ me di sopra.

14 " Supplicando perciò Vostra Eccellen-
„ za restar servita in nome di Sua Maestà
„ concedere sopra tutto il contenuto nel pre-
„ sente memoriale, ed ogni altra scrittura, che
„ intorno a questo sia necessaria farsi, il suo
„ assenso, e beneplacito, *& quatenus opus sit,*
„ *& ad majorem cautelam*, ottener da Sua
„ Maestà la conferma nella migliore, e più
„ ampia forma: restando in piedi nel restan-
„ te tutte le grazie concedute, e confermate
„ da Sua Maestà: ed il tutto riceveranno a
„ grazia singolarissima, *ut Deus*.

Memoriale Populi.

Hanc pra. intellige cum instructionibus positis in prag. seq.

PRAMMATICA XXII.

Ex quo dantur Arrendamenta in solutum Consignatariis; statuuntur Cap. ta pro directione illorum, & constituuntur Delegati, & Gubernatores, ut intus. Vid. pr. 27. 38.

DEsiderando Noi in conformità della benigna mente di Sua Maestà, che Iddio guardi, dar pronta esecuzione a tutto quello, che può ridondare in beneficio, comodo, e soddisfazione de' sedelissimi Vassalli, e di questa fedelissima Città, e Regno, abbiamo atteso con particolare studio a porre in ordine la *in solutum* dazione degli Arrendamenti, delle gabelle, ed imposizioni di Corte, e Città, tolti, e non tolti da farsi a' Creditori, e Consegnatarj di essi, in conformità di quel che la Piazza di questo fedelissimo Popolo supplicò, e concluse i mesi passati, per beneficio universale di tutti gl'interessari; al che Noi siamo condiscesi in nome di Sua Maestà, non ostante il pregiudizio, che quindi ne possa risultare al Regio Patrimonio. Ed avendo per questo effetto trattata in più, e diverse sessioni tutta la materia col Regio Collateral Consiglio;
„ Ci è paruto, con voto, e parere del detto
„ Regio Collateral Consiglio appresso di Noi
„ assistente, che la detta *in solutum* dazione si
„ debba eseguire, secondo l'Istruzioni in que-
„ sto presente editto notate, ed ordinate per
„ adesso, riservandoci di mutare, e corregge-
„ re in altra forma tutto ciò, che nel pro-
„ gresso del tempo, e dalla sperienza si vedrà
„ esser più conveniente, e migliore per lo buon
„ governo di questo negozio, il quale essendo
„ nuovamente introdotto, nè mai praticato,
„ non puo facilmente ricevere dal principio
„ quella perfetta forma, che desideriamo; Or-
„ dinando perciò, che tanto i Delegati, quan-
„ to i Governatori, da darsi, ed altri Mini-
„ stri, a' quali spetta, e spetterà, debbano *ad*
„ *unguem* osservare il contenuto nel presente
„ editto, senza dar luogo ad interpretazione
„ alcuna, la quale a Noi espressamente riser-
„ viamo; ma bensì vogliamo, che occorren-
„ do succedere nel progresso del governo cosa,
„ che paja dannosa, o pregiudiziale alla buo-
„ na amministrazione dell'Arrendamento, ed
„ utile degl'interessati, ne debbano far rela-
„ zione a Noi, perchè si possa rimediare,
„ conforme la nostra mente, la quale altro
„ non è, che di proccurare per questa, ed ogni
„ altra via possibile, il beneficio, e la soddisfa-
„ zione degl'interessati, e che ognuno di essi
„ goda con somma quiete quel, che gli resta
„ sopra dette entrate per sollevarsi da' travagli,
„ e danni patiti.

Interpretatio hujus Pragm. reservatur S. E.

" Perciò vogliamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che s'osservino le seguenti Instruzio-
„ ni da' Governatori di ciascheduno Arrenda-
„ mento, gabella, ed imposizioni.

1 " Che non possano essere nominati per
„ Governatori se non gl'interessati dello stesso
„ Arrendamento, gabella, ed imposizione.

Gubernatores Arrendamenti sint nominati, qui interesse habent in eis.

2 " Che non possano essere nominati i Mi-
„ nistri Togati, ancorchè temporali.

Ministri Togati non possunt nominari.

3 " Che non si possano nominare quei, che
„ sono figli di famiglia, ancorchè emancipati, nè
„ quei, che sono di minor' età d'anni venti-
„ cinque.

Nec filii familias etiam emancipati, vid. pr. 27. 38.

4 " Che non possano esser nominati quei,
„ che sono debitori dello stesso Arrendamento
„ per qualsivoglia causa, ancorchè in minima
„ somma; però pagando il debito prima, pos-
„ sano essere nominati.

Nec debitores Arrendamenti

5 " Che non possano essere nominati quei,
„ che per essere stati Governatori, sono stati
„ con-

Nec condemnati ex delicto vel inquisiti, vel in

quorum bonis sit facta graduatio.

condannati per sentenza, o per decreto, e quei, che sono inquisiti per qualche delitto, o si stessero processando, o fossero citati *ad informandum*, o stessero a pleggeria per lo Palazzo, nè anche quelli, de' cui beni s' è fatta graduazione, o che hanno fatta cessione di beni, ancorchè secreta, e ad usanza di Nobili, o che ne' loro beni a' è dato curatore per essere falliti.

Nec qui non sunt de jurisdictione Regia.

6 " Che non si possano nominare quei che non sono, o non possono esser soggetti alla giurisdizione del Re N. S.

Nec Gubernatores alterius Arrendamenti.

7 " Che la nomina de' Governatori si proccuri non farsi di quelli, che stanno amministrando, e governando altri Arrendamenti, gabelle, ed imposizioni; ed in caso, che per alcuna convenienza si nominasse uno, che stesse governando altro Arrendamento, gabella, ed imposizione, possa farsi; ma se avesse già l' amministrazione di due Arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, non possa esser nominato per Governatore del terzo Arrendamento, gabella, ed imposizione; e nominandosi, sia nulla l' elezione, e come non fosse fatta; perchè vogliamo, che niuna persona, di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, possa tenere nello stesso tempo il governo di tre Arrendamenti, o sieno gabelle, od imposizioni.

Non iidem Gubernatores nisi triennio completo Quadriennio completo per prag. 32.

8 " Che non possano essere nominati per Governatori quei, che sono stati Governatori dello stesso Arrendamento, gabella, ed imposizione, se non passati tre anni, in tanto che restino scusati per lo spazio di detto tempo dalla carica, e governo di detto Arrendamento.

Uniantur Gubernatores in domo Delegati, ut intus.

9 " Che i Governatori si debbano unire una volta almeno il mese in casa del Delegato dell' Arrendamento, gabella, ed imposizione, del quale sono Governatori, per conferire lo stato de' Patrimonj per fare il mandato generale, e per gli altri negozj, che occorrerà comunicare col detto Delegato; e per gli negozj, che non sono di questa qualità, si debbano unire una volra la settimana, o più volte, conforme ricercherà il bisogno, ed a loro volontà, e se il Delegato li chiamerà, quelle volte, che sono chiamati, debbano accudire da esso.

Mandatum gene rale non expediatur sine interventu & subscriptione Delegati.

10 " Che i Governatori non possano spedire il detto mandato generale senza l' ordine, intervento, e firma del Delegato.

Major pars attendatur in conclusione, & paritatem dirimat Gubernator absens, vel Delegatus.

11 " Che si debba eseguire quello, che conchiude la maggior parte di quei, che sono presenti; ed in caso di parità, essendoci altri Governatori d' altre, o di nuove imposizioni dello stesso Arrendamento, debbano chiamar uno di detti Governatori da eleggersi per sorte; e non essendoci, debba il Delegato dirimere detta parità.

Juramentum secreti, & de bene administrando praestent.

12 " Che nel tempo, che piglieranno possesso, debbano dare il giuramento in mano del Delegato d' amministrare bene, e fedelmente, e di non propalare i voti, che daranno, e mantenere il segreto in ense spettanti al governo di detto Arrendamento, ed in altri incidenti.

Non fiat solutio, nisi per mandatum generale & per aes, & libram.

13 " Che i Governatori non possano ordinare pagamento niuno particolare ad alcuno de' Consegnatarj, ancorchè di minima somma; ma debbano pagare per mandato generale, e con eguaglianza *per aes*, *&* *libram* dedotti gli alaggi, e secondo lo sborso effettivo; e pagando, od ordinando pagarsi d' altro modo, i Governarori, e'l Cassiere restino obbligati *in solidum* di restituire quel, che sta pagato alla Cassa, e così debba astringergli il Delegato salve le ragioni contra quelli, che riceveranno detti pagamenti in caso, che da' suddetti non si potesse ripetere il danajo, ed in caso che il Delegato ordinasse qualche pagamento particolare, i Governatori, e'l Cassiere sieno obbligati replicargli, e se replicato che avranno, duplicherà l' ordine il Delegato, non gli debbano dar esecuzione senza che prima non abbiano data notizia a Noi.

Gubernatores non possunt concedere immunitatem, alias tenentur de proprio.

14 " Che i Governatori non possano dar franchigia, nè concedere, nè dichiarare immunità niuna, ancorchè minima; e dandola, sieno obbligati di proprio restituirla alla Cassa; ed a rispetto di quegli, a' quali si trovassero date dette franchigie, non possano dar aumento niuno, fonza cognizione di causa, intesi nella Giunta i Governatori.

Gubernatores non habent salarium, nec altri dare possunt nisi consulto D. Prorege

Fuit statutum salarium sed per pra. 30. hic fuit diminutum ad medietatem.

15 " Che i Governatori non possano in niun modo ordinare, o pigliarsi salario, ma debbano servire graziosamente, bensì loro si darà qualche cosa onoraria in segno di regalo, da tassarsi per Noi, intesi prima il Delegato, ed i Governatori di ciascun Arrendamento, gabella, ed imposizione, nè possano fare, nè ordinare spesa straordinaria, nè dar ajuto di costa, nè a se, nè ad altri, che servono per qualsivoglia causa, ancorchè notabile, o sotto colore di maggior travaglio; ed in caso che per qualche causa, o titolo, ordinassero pagamento, debbano dare, e pagare il doppio da depositarsi nella Cassa a beneficio de' Consegnatarj; e succedendo qualche cosa straordinaria, che non può evitarsi, nè si può scusare, debbano i Governatori giuntarsi col Delegato per fare consulta al Regio Collateral Consiglio, acciocchè ne possa dar conto a Noi a fine che possiamo ordinare quel, che sarà più a proposito.

In die statuta major pars praesentium Gubernatorum concludat.

16 " Che ne' giorni destinati per la giunta, possano quei Governatori, che si ritroveranno presenti, conchiudere quello, che si tratta, senza che sieno obbligati differirla per altra giornata, essendo però la maggior parte de' Governatori; ed in caso che alcuno di detti Governatori fosse assente da questa Cirtà di Napoli, o stesse impedito per qualche causa, in tanto che non potesse venire alla Giunta, debbano i Governatori rappresentarlo a Noi, ed ordinando, che si faccia altra nomina, debbano nominare tre altri, acciocchè possiamo Noi eleggere uno, il quale debba avere le stesse qualità riferire, e dare il giuramento come di sopra, e possa durante l' impedimento, e l' assenza del Governatore, amministrare, con avere la stessa autorità, come gli altri.

17

Substituere non possunt Gubernatores in locum ipsorum.

17 " Che i Governatori non possano sostituire altro in luogo loro, ancorchè sia più idoneo, e di maggior qualità.

In qualibet Arrendamento sint officia hic norata, quibus statuitur per S. E. salarium.

18 " Che in ciascuno Arrendamento, gabella, ed imposizione sia il Razionale, Computante, ed uno Scritturale, il quale faccia anche officio di Segretario, un Revisore di Scrittura, un Avvocato, ed un Procuratore, coll' Istruzioni, lequali si daranno da Noi, intesi i Delegati, ed i Gnvernatori; però se in alcun Arrendamento, gabella, ed imposizione, il Razionale può far officio di Computante, Segretario, e Scritturale, resti solo detto officio, o quelli, che sono necessarj, i salarj de' quali Ministri, Avvocato, e Proccuratore si stabilirà per Noi, inteso il Delegato, ed i Governatori di ciascheduno Arrendamento, gabella, ed imposizione; non potendosi stabilire uniforme a tutti per esservi minore, e maggior fatica, a' quali Ministri noo si possa dar ajuto di costa sotto qualsivoglia colore, nè anche di maggior fatica, e travaglio, oè sotto colore di strena.

Non fiant per Gubernatores Ministr extraordinarii, & quare.

19 " Che i Governatori non possano fare altri Ministri pecuniarj negli Arrendamenti, oelle gabelle, ed imposizioni, se non quei, che son necessarj, con farne prima relazione a Noi; poichè s'è veduto con esperienza, che per questa via quello, che s'è proibito pigliare da essi hanno ritrovato modo di farlo pigliar da altre persone; ed ove bisognasse far Guardiani, e Pesatori, o simili Ministri, non si possano eleggere, se non per tutt' i Governatori, e per lo Delegato uniramente, e così anche a rispetto degli altri Officiali necessarj per l'esazione de' diritti.

20 " Che i Ministri pecuniarj sieno obbligati dar copia delle scritture a quei che la dimandano per interesse loro, colla tassa, che si ritrova fatta nel Tribunale della Regia Camera.

Gubernatores administrent per annos, ut intus.

21 " Che i Governatori debbano amministrare, e governare per lo spazio di due anni; ben vero a rispetto di quegli Arrendamenti, ne' quali saranno cinque Gnvernatori, debbano amministrare per due anni, e mezzo, ove saranno sei per tre anni; intanto finito il tempo dell' amministrazigne di ciascuno Governatore, non possa più amministrare, e governare, nè avere parte alcuna, oè intervenir nel governo, e s'intenda *ipso jure*, *ipsoque facto* estinta la sua amministrazione, e governo; e facendosi in contrario, tutti gli altri atti fatti restinn nulli, e non se n'abbia ragione alcuna; Ordinando di più che oon debbano desistere tutt' insieme i Governatori dall' amministrazione, ma negli Arrendamenti, nelle gabelle, ed imposizioni, che sooo due Governatori ogni anno uno, ed ove sono tre ogni otto mesi uno, e negli altri, ove sono quattro cinque, o sei, ogni sei mesi; e per questa prima volta finiti i due anni, debba desistere quegli, che uscirà per sorte, e così continuarsi per sorte, fino che finiranno quei, che si ritroverranno eletti questa prima volta per Nni.

Locatio gabellarum fiat cum solitis solemnitatibus.

22 „ Che gli affitti degli Arrendamenti, delle gabelle, ed imposiziooi, si debbano fare colle solennità solite, e consuete da' Gnvernatori, coll'intervento del Delegato.

Praesidentes R. C. habeant munuscula, ut intus.

23 „ Che gli Arrendamenti, ne' quali lo Spettabile Luogotenente, e Presidente del Tribunale della Regia Camera della Sommaria godeano gli emolumeoti de' cristalli, li godano anche al presente, ancorchè si dileghino ad altri Ministri; ma nelle gabelle nuove imposte, negli Arrendamenti, e nelle imposizioni non si diano i cristalli.

Privilegiamet, quae per prius, habeant Arrendamenta.

24 „ Che i detti Arrendamenti, le gabelle, ed imposizioni s' amministrioo con gli stessi privilegj, prerogative, e facoltà, che s' amministravano prima: cioè quelle della Città colle prerogative, della Città le quali teneano prima, e quelle della Corte con quelle prerogative della Corte, che teneaoo prima; osservandosi però tutte le presenti nostre instruzioni, in quanto al di più, che per Noi sta ordinato, ed al che si ritrova espressamente corretto.

Participare non possunt Gubernatores in affictu nec per se, nec per alios.

25 „ Che i Governatori, e Ministri non possano arrendare a se medesimi, nè affittare, nè participare negli affitti di detti Arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, nè avere parte niuna, nè diretta, nè indirettamente, nè per se stessi, nè per ioterposta persona, così anche gli affini, come sono suocero, genero, nuora, maritn di sorella, o fratello della moglie; ed in caso, che volessero affittare, o aver parte, debbano prima desistere dal governo, e farsi la nomina d'altro Governatore; altrimenti arrendando, o participando contra la forma del presente Capitolo incorra nelle pene contenute nella *Prag. 5. §. 6. de administrat. Univers.* le quali vogliamo, che s'osservino inviolabilmente.

poen. in pr. 5. §. 6. de Admin. Univ.

26 „ Che un mese prima di finire il tempo di ciascuno Governatore, si debba unire il Governo col Delegato per fare nomina di tre Consegnatarj, per eleggersi poi il Governatore successore; i quali abbiano da tenere le qualità riferite; de' quali tre nominati Noi eleggeremo uno, che ci parrà.

27 „ Ordiniamo, che io ciascuno Arrendamenro, Gabella, ed Imposizione, dove sono imposizioni in differenti tempi imposte sia uno Delegato; eccetto l'Arrendamento del Grano, per evitar molti inconvenienti, e particolarmente per oon incootrare gli ordini, porendo nascere diverse provviste da diversi Delegati, ed ancora per evitar molte spese; Dichiarando però, che con tale unione vogliamo, che restino divisi i Patrimonj, e distinti, con farsi libri distinti, e così anche i mandati distinti, acciocchè ricuperino i Consegnatarj la rata di tutto il fruttato, che spetta a ciascuna imposizione, eccetto l'Arrendamento dell'olio, e sapone, ed estrazione d'essi, ne' quali vogliamo, che restino uniti i Patrimonj, ed i Consegnatarj, con farsi un libro, ed un mandato di tutte l'imposizioni vecchie, e nuove, ed eccetto anche l'Arrendamento del sale; nel quale aoocorchè i ripartimenti delle Provincie hanno da restare divisi, come prima; ad ogni „ mo-

„ modo in ogni ripartimento hanno d'essere unite le nuove, a le vecchie imposizioni, affinche i carlini dodici si dividano *per aes, & libram* fra gli uni, e gli altri Consegnatarj, che in ciascheduno ripartimento di ciascheduna Provincia teneano la situazione loro, la quale unione l'abbiamo fatta in questi due Arrendamenti, avendo riguardo al gran pregiudizio, che le nuove imposizioni hanno fatto a' Consegnatarj delle vecchie, e per molte altre cause, moventi la nostra mente. Riserbandoci di provvedere, intesi il Delegato, ed i Governatori di ciascheduno Arrendamento, gabella, ed imposizione circa l' unione de' Ministri pecuniarj, cioè de' Razionali, Cassieri, Credenzieri, Computanti, Revisori, e Segretarj.

„ Ed in quanto all'istruzioni de'Delegati di detti Arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, vogliamo, ed ordiniamo, che s' osservino le seguenti.

Delegatus non sit ultra biennium, quo transacto ipso jure cesset, & acta sint nulla.

In primis „ il Delegato di ciascheduno Arrendamento, gabella, ed imposizione non possa durare, se non per lo spazio di due anni; i quali finiti, resti spirata la sua giurisdizione *ipso jure, ipsoque facto*, intanto che resti come Giudice incompetente, a tutti gli atti fatti avanti esso Delegato dopo i due anni, restino nulli, e di niun valore, nè possa per qualsivoglia causa, ancorchè urgentissima, a che ricerca presta spedizione, o provvista, ingerirsi in atto alcuno, che però sia obbligato il Delegato un mese prima di finire i due anni, avvisare Noi per provvedere del successore Delegato al detto Arrendamento, gabella, ed imposizione.

2 „ Che non possa lo stesso Delegato essere di nuovo Delegato dello stesso Arrendamento, gabella, ed imposizione, se non passata quattro altre Delegazioni, ben vero possa essere Delegato d' altro Arrendamento, gabella, ed imposizione.

Salarium statuitur Delegato, nec ultra illud recipiat.

3 „ Che la provvisione del Delegato resti quella, che Noi determineremo a ciascheduno Arrendamento, gabella, ed imposizione; non potendo essere uniforme a tutti gli Arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, ancorchè prima importasse molto più, nè si possa dimandare aumento di provvisione, sotto qualsivoglia titolo, e pretesto, ancorchè di fatica, e travaglio straordinario, o sotto colore d' ajuto di costa.

Delegati non possunt ordinare solutiones nisi per mandatum generale.

4 „ Che i Delegati, non possano ordinare niun pagamento, ancorchè di minima somma a qualsivoglia de' Consegnatarj, nè ad altri interessati per qualsivoglia causa, ancorchè evidente; ma debbano far pagare per mandato generale a tutt' i Consegnatarj ne' tempi soliti, o quali parranno congrui, e conformi alla determinazione fatta per Noi nell' assenso dato a' 22. di Giugno prossimo passato; e così anche non possano ordinare franchigia, od immunità, senza cognizione di causa, inteso, e congregato tutto il Governo; e dandola contra detta forma, sia obbligato pagare di proprio la quantità della franchizia.

5 „ Che i Delegati procedano nello stesso modo, e maniera, come hanno proceduto fin ora, e riferiscono in que' Tribunali, ne' quali risseggono, in caso d' aggravj, ed in altri casi, che loro parranno.

Delegati recipiant computa, ut satus.

6 „ Che i Delegati sieno tenuti a far dar conto da'Cassieri, dagli Amministratori, e que', che maneggeranno il danajo, tanto dentro questa Città quanto per tutto il Regno, a' Governatori di ciascheduno arrendamento, gabella, ed imposizione, con loro intervento; il qual conto si debba dare nella forma, e maniera, ch' è solita, a consueta farsi dare nel Tribunale della Regia Camera della Sommaria, ogni anno, con doversi presentare i conti fra due mesi, dopo finito l' anno; il quale termine non si possa prorogare per qualsivoglia causa, se non con cognizione di causa per lo Delegato, giunti, ed intesi i Governatori, a per causa molto urgente.

Sportulas non recipiant Delegati, & Rationales.

7 „ Che il Delegato, i Razionali, e gli altri Ministri non possano dimandare, nè ricevere mercede alcuna, nè anche di declaratoria, nè d' altro simil diritto, nè con altro titolo, o causa, ancorchè straordinario di fatica, o travaglio; dovendosi contentare del suo salario, e provvisione stabilita per ciascheduno di essi.

Regiae Curiae solvatur rata situata in Arrendamentis.

8 „ Che alla Regia Corte si paghi nel mandato generale, che si farà in beneficio de' Consegnatarj di ciascheduno arrendamento, gabella, ed imposizione, la rata, e la parte, che le spetta de'ducati 300000. i quali col consenso degli assegnatari le sono stati situati, ed assegnati sopra le gabelle, gli arrendamenti, le imposizioni, e gli officj, così di questa Città di Napoli, come della Regia Corte, tolte, e non tolte, senza eccettuarne niuna, conforme il ripartimento, che faremo di ciascheduno arrendamento, gabella, imposizione, ed officj, oltra i pesi naturali, che sono sopra detti Arrendamenti, ed oltre gli officj, che si soleano vendere per la Regia Corte; riserbando però a' Governatori d' essi, che se pretendono che un arrendamento, gabella, imposizione, od officio, sia più gravato degli altri, possano comparire avanti di Noi, ed allegare quello, che loro occorre, acciocchè sempre che apparirà del soverchio carico d'uno, si possa ridurre alla giusta proporzione quanto sia possibile, acciocchè l'uno arrendamento non resti più gravato, che l' altro.

Subtollitur alagium, & datur solutio correspectiva verae solutionis factae.

9 Perchè dagli alaggi, co' quali gli anni passati si sono vendute le rendite a l'imposizioni, ne sono nati gravi inconvenienti, e danni all' amministrazione della Giustizia, al credito delle medesime entrate, a rendite, all' interesse della Regia Corte di questa Fedelissima Città di Napoli, ed a' primi Consegnatarj, poichè da simili compre risultava, che per l' eguaglianza introdotta in questo Regno concorrevano i creditori posteriori, i quali aveano comprate, l' annue entrate a buonissimo prezzo con quegli, i quali erano anteriori, a teneano comprate l' annue entrate per intero, e col giusto suo valore; e molte volte succedea,

dea, che per sollecitudine, ed altre diligenze si pagavano prima quegli, i quali aveano comprati con alaggi, e gli altri restavano esclusi, aggiungendo uno aggravio all'altro; dal che ne seguiva ancora, che le rendite perdevano il suo credito, ed estimazione in grandissima diminuzione de' beni di Sua Maestà (Iddio la guardi) e di questa fedeliss. Città, che si ritrovano obbligati a vendergli, o dargli in pagamento a' Partitarj per minor prezzo, per accudir con esso alle necessità pubbliche, con che si venivano a ridurre a molta poca stimazione in pregiudizio della causa pubblica, per la quale s'erano imposte, e si gravava il Regno. Questo istesso inconveniente s'era introdotto già nelle gabelle della Città, essendo stato tanto grande, e tanto sensibile per lo passato, come la sperienza ha dimostrato, e sarebbe molto maggiore per l'avvenire, se non gli si desse rimedio efficace; perchè, come molte gabelle s'hanno da esigere al presente per metà, e per questo saranno meno sufficienti alla carica, che tengono di Consegnatarj, sarebbe maggiore il pregiudizio di quei Consegnatarj, i quali tengono contratti più antichi, a' quali si dee dare la soddisfazione possibile per l'avvenire; giacchè negli anni passati hanno patito tanto, bastando a' Consegnatarj con alaggio il vantaggio, col quale finora hanno avuta la stessa rendita per minor capitale; e riducendolo al prezzo effettivo, il quale ha sborsato ogni Consegnatario, si viene a scaricare l'Arrendamento da simili cariche, e restano più capaci, e valevoli a soddisfare gli effettivi creditori; " Per tanto i Delegati, da qua in avanti, spediscano, e facciano spedire il mandato generale, compartendo il frutrato fra tutt' i Consegnatari, dando a ciascheduno di essi la parte, che corrisponde all'effettivo capitale, che ha sborsato, deducendo gli alaggi, non ostanti le vendite fatte ne' contratti, che sono in favore loro; a' quali, per quanto spetta agli alaggi, non s'ha da stare, per lo pregiudizio degli altri interessati, e delle ragioni riferite; e fatta la riduzione si dispaccino per eguaglianza i mandati generali, e di questa maniera s'intestino, e s'assentino le rendite ne' libri, osservando nel resto il contenuto nell'assenso dato per Noi a' 22. di Giugno prossimo passato, ed in queste Istruzioni. E se a' Delegati occorrerà qualche difficoltà sopra la stimazione, e sopra la quantità dell'alaggio, e sopra l'esecuzione di questo Capitolo, la considereranno con Noi; acciocchè sopra dette difficoltà possiamo pigliare quella risoluzione, che più convenga per lo buon governo ". Ma perchè la liquidazione de' Capitali effettivi ricerca qualche tempo, e si verrà ad impedire la spedizione de' mandati generali; Desiderando Noi, che si spedischino subito pubblicato il presente nostro Editto; " Vogliamo, che si faccino detti mandati provvisionalmente per questa prima volta a conto però di quello, che spetterà, dedotto l'alaggio da egualiarsi poi ne' mandati seguenti, con porsi questa clausola ne' detti mandati.

„ Ed in quanto all'Istruzioni particolari di ciascheduno Arrendamento, gabella, ed imposizione, vogliamo, ed ordiniamo, che s'osservino le seguenti, oltra quelle, che daremo a' Ministri pecuniarj, inteso il Delegato ed i Governatori.

Serventur Instructiones antiquae in jure Sigilli, & Registri.

1 " Ne' Suggelli del Consiglio, della Camera, e della Vicaria, Registro di Camera, officio di Segretario della Vicaria, e diritti delle sentenze del S. C. si debbano osservare l'Istruzioni antiche sopra detti Suggelli, Registro, Officio, e diritti di sentenze fatte, ed ordinate per lo Tribunale della Regia Camera, con doversi trattare franchi, immuni, ed esenti quegli, i quali per antico costume, o per privilegio, o per altra causa ne sono stati finora esenti.

In Arrendamento Farinae hodie tritici datur forma, & jus solutionis statuitur.

2 " Nella gabella della Farina oggi commutata in Grano, ordiniamo, che si facciano due governi; uno de' primi tre carlini, e mezzo, imposti in diversi tempi: cioè nel 1609. terì uno per tomolo di farina, e grana dieci per tomolo d'orzo, avena, spelta, e grano d'india, cominciati ad esigersi a' 9. di Novembre di detto anno 1609. Secondo, altre grana 10. imposte nel 1611. a' sudditi, ma poi dal 1617. esatti da tutt' i Cittadini indifferentemente, e così continuato nel 1620. ancorchè per un anno fossero stati esatti per ordine del Signor Duca d'Ossuna solo da' sudditi. Terzo agli 8. di Luglio del 1631. altre grana cinque da estinguersi nel 1658. oggi ridotti in cinque cinquine; il quale Governo sia di cinque Governatori; il primo sia uno degli Eletti di questa Fedelissima Città, il quale sarà *pro tempore*, nel modo, e forma, che si dirà appresso nella gabella del Vino per l'interesse, che tiene, e può tenere per l'avvenire sopra detta gabella detta fedelissima Città, conforme negli altri Governi suole costumare la Città; il secondo Governatore sia de' Consegnatarj de' ducati 4. e di ducati 2. 2. 10. per cento: Il terzo uno de' Consegnatarj de' ducati 19. mila de' Varz. Il quarto sia uno de' Consegnatarj degli annui ducati 12. mila per carta del terzino del vino ceduto per essi alla Città in tempo, che lo donò alla Regia Corte, per lo quale fece detto assegnamento di ducati 12. mila sopra detta gabella; e 'l quinto sia uno de' Consegnatarj degli annui ducati 60. mila venduti a Gaspare Romer, ed a Gio: Vandein, da esigersi fino al 1658. nel quale anno si estinguono detti annui ducati 60. mila e finito questo tempo, oltra i tre Governatori, come di sopra si de' hanno far due Governatori degli Assegnatarj de' ducati 4. e de' ducati 2. 2. 10. per cento, come di maggior numero.

" Negli altri tre carlini e mezzo, imposti similmente in diversi tempi: cioè a' 5. di Luglio del 1636. grana 5. aumentate poi a grana 7. a' 3. d'Aprile di detto anno, che sono le prime grana 7. Secondo a' 14. di Febbrajo del 1637. un altro grano, il quale sempre è andato unito con dette grana 7. Terzo al primo di Maggio del 1638. altre

„ gra-

grana dieci. Quarto a' 17. di Febbrajo del 1644. altre grana 7. per tomolo di farina, e grana 10. per tomolo d'orzo, avena, ſpeltra, e grano d'india, legumi, e marzulli. Quinto, a' 7. di Settembre del 1645. altre grana dieci, oggi tutti detti diritti ridotti ſette cinquine, ſi faccia un altro Governo di quattro Governatori: cioè il primo delle grana otto: il ſecondo, delle prime grana dieci: il terzo delle ſeconde grana ſette: il quarto delle ſeconde grana dieci.

“ In queſte due impoſizioni ſieno due Delegati co'Miniſtri, e le Iſtruzioni, che ſi dichiareranno, e ſi daranno per Noi, inteſi i Delegati, ed i Governatori.

“ E perchè in detto arrendamento della farina, oggi in grano, vi ſono due impoſizioni di grana dieci l'una ſopra l'orzo, le quali ſono rimaſte per intero, con che grana dieci s'applichino a' Conſegnatarj del detto arrendamento del grano: cioè grana cinque a' Conſegnatarj de' primi carlini tre e mezzo, i quali avevano il primo carlino dell' orzo, ed altre grana cinque a' Conſegnatarj delle ſeconde grana ſette, i quali avevano il ſecondo carlino; e l'altre grana dieci a' Conſegnatarj della gabella de' frutti già eſtinta, ed a' Conſegnatarj della gabella de' marzulli, e della ſpeltra, e grano d'india, anche eſtinta; però vogliamo, che ſia un altro Governo di tre Governatori, il primo de'Conſegnatarj, il quale ſarà eletto per uno de' Governatori de' primi carlini tre e mezzo: il ſecondo de' Conſegnatarj, che ſarà eletto delle ſeconde grana ſette: il terzo Governatore de' Conſegnatarj della gabella de' frutti, già eſtinta.

“ Di queſta impoſizione ſia Delegato quegli, che ſi dà da Noi nella gabella di carlini *9.* per botte di vino.

Datur modus ſuper Arrendamento aſſis unius cum dimidio pro carne.

3 “ Nella gabella di tre grana a rotolo ſopra la carne freſca, e ſopra tutto il Salſume; cioè grana due *in ſolutum, & pro ſoluto* per la fedeliſſima Città di Napoli a' ſuoi creditori dal primo di Gennajo del *1626.* e 'l terzo grano impoſto per la Città ſteſſa a' quattro di Gennajo del *1635.* inſieme col primo carlino a ſtajo d'olio dato alla Regia Corte, per ſoddisfare il donativo fatto a Sua Maeſtà, dato ſimilmente *in ſolutum* a' Conſegnatarj oggi ridotta ad un grano, e mezzo, vogliamo, che ſia un Governo unito, (ancorchè prima ſi governaſſe ſeparato) di tre Governatori: due delle due grana, oggi ridotte ad un grano; l'altro del grano, oggi ridotto a mezzo grano, con un Delegato in tutto detto un grano, e mezzo, ancorchè per lo paſſato foſſero ſtati due Delegati, co'Miniſtri, e le iſtruzioni, che ſi dichiareranno per Noi, inteſo il Delegato, ed i Governatori.

Ordinationes ſuper Arrendamento olei.

4 “ Nella gabella di tre carlini per iſtajo d'olio, impoſti: cioè, il primo carlino per la fedeliſſima Città a Gennajo del *1635.* col terzo grano a rotolo, ed i due altri carlini, impoſti con biglietto del Signor Duca di Medina in due volte, oggi ridotto in grana quindici, ancorchè per prima ſi facevano i Governi diſtinti, vogliamo, che reſti un Governo unito di tre Governatori, uno de' Conſegnatarj del primo carlino; il ſecondo de' Conſegnatarj del ſecondo carlino; il terzo de' Conſegnatarj del terzo carlino, con un Delegato; co'Miniſtri, e le iſtruzioni, che ſi dichiareranno per Noi, inteſo il Delegato, ed i Governatori.

Proviſiones ſuper Gabella unius ducati pro doleo vini.

5 “ Nella gabella del ducato a botte di vino, oggi ridotta in carlini nove, d'applicarſi carlini cinque a' Conſegnatarj del ducato a botte, e carlini quattro a' Conſegnatarj della gabella de' frutti eſtinta, ed a' Conſegnatarj de' marzulli, ſpeltra, e grano d'india anche eſtinta, comandiamo, che ſieno cinque Governatori: il primo la Città, e per eſſa l'Eletto, che ſarà *pro tempore*, e durante il tempo del Governo, debba poi ſeguitare l'Eletto, che ſuccede della ſteſſa Piazza, fino a che finiſce il tempo ſtabilito del governo; oſſervandoſi però nel reſto il coſtume ſolito oſſervarſi negli altri officj di Città, che vanno in giro per le Piazze Nobili, e Popolari; il ſecondo de' Conſegnatarj del ducato a botte; il terzo de' Conſegnatarj de' frutti, e quello ſteſſo, che ſarà Governatore della gabella dell'orzo: il quarto de' Conſegnatarj de' primi tre carlini, e mezzo, e quello ſteſſo, che ſarà Governatore della gabella dell'orzo: il quinto de' Conſegnatarj delle ſeconde ſette grana, e quello ſteſſo, che ſarà Governatore di detta gabella dell'orzo.

“ In queſta Gabella ſia un Delegato, il quale ſia anche Delegato de' due carlini d'orzo, e de' quattro carlini da applicarſi per la riſazione della gabella de' frutti, e de' marzulli, della ſpeltra, e del grano d'india eſtinta, co' Miniſtri, e le iſtruzioni, che ſi dichiareranno per Noi, inteſo il Delegato, ed i Governatori.

Super Gabella Nivis forma datur.

6 “ Nella gabella della Neve ſieno tre Governatori, ed un Delegato co' Miniſtri, e le iſtruzioni, che ſi dichiareranno per Noi inteſo il Delegato, ed i Governatori.

Super Gabella Piſcis idem fit.

7 “ Nella gabella del Peſce ſieno tre Governatori, due del Reale, e l'altro del nuovo impoſto, con un Delegato, co' Miniſtri, e le iſtruzioni, che ſi dichiareranno per Noi, inteſo il Delegato, ed i Governatori.

Super Gabella granorum 15. farinae.

8 “ Nella gabella di grana 15. per tomolo di farina per gli Caſali provvegga di giuſtizia la Regia Camera a riſpetto de' Caſali non ancora venduti, ed in quelli già venduti, ſia un Delegato.

Super Dohana Neapolis.

9 “ Nella Dogana di Napoli col nuovo impoſto di Napoli di cinque per cento, oggi ridotta a metà, e col nuovo impoſto di cinque per cento d'Abruzzo oggi ridotto ſimilmente a metà, ordiniamo, che ſieno quattro Governatori, due della Dogana, uno del nuovo impoſto di Napoli, ed un altro del nuovo impoſto d'Abruzzo.

“ Nelle tre, e nelle cinque ottave ſieno due Governatori, uno de' Conſegnatarj delle tre ottave, ed uno de' Conſegnatarj delle cinque ottave.

Nel-

„ Nelle due 25. grana, oggi ridotte ad una impofizione di 25. grana, vi fieno due Governatori.

“ Nel pefo, e mezzo pefo vi fieno due Governatori, uno de' Coofegoatarj del pefo, l'altro de' Coofegnatarj del mezzo pefo.

Paritates votorum dirimantur per unum ex Gubernatoribus Dohanae, & e contra.

“ Nelle quali tre impofizioni accadendo farfi parità di voti per gli Governatori, nelle cofe fpettanti ad effi, fi debba dirimere per uno de' quattro Governatori della Dogana, eleggendo per forte; e così per lo contrario facendofi parità per gli Governatori della Dogana, e de' Nuovi impofti, fi debba dirimere per uno de' Governatori di dette tre impofizioni da eleggerfi per forte. Nella detta Dogana, e nelle dette nuove impofizioni vi fia un Delegato, co' Miniftri, che fi dichiareranno per Noi, intefo il Delegato, ed i Governatori.

Super Arrendamento ponderis Regni.

10 “ Nel pefo del Regno ridotto a metà, vogliamo, che vi fieno tre Governatori, ed un Delegato, co' Miniftri, che fi dichiareranno per Noi, intefo il Delegato, ed i Governatori.

Super Dohana Apuleae.

11 “ Nella Dogana di Puglia col nuovn impofto, ridotto al prefente a metà, ordiniamo, che vi fieno tre Governatori, due della Dogana, e l'altro del nuovo impofto, un Delegato, co' Miniftri, che fi dichiareranno per Noi, intefo il Delegato, ed i Governatori.

Super Arrendamento Salis.

12 “ Nell' Arrendamento de' Sali, ordiniamo, che fia un Delegato, tanto a rifpetto de' quattro Foodaci di Napoli, col nuovo impofto, quanto a rifpetto de' Sali delle Provincie del Regno, col nuovo impofto, co' Miniftri, che fi dichiareranno per Noi in ciafcheduno ripartimento, intefi il Delegato, ed i Governatori: cioè ciafcheduno nel fuo ripartimento, e così nell' Arrendamento de' Sali de' quattro Fondaci, col nuovo impofto di carlini quattro, e fei, vi fieno quattro Governatori, due de' Confegnatarj dell' Arrendamento antico, e due della nuova impofizione: cioè uno de' carlini quattro, e l'altro de' carlioi fei del nuovo impofto.

“ Nell' Arrendamento de' Sali d' Abruzzo vi fieno tre Governatori, due dell' antica impofizione di carlini 16., ed uno del nuovo impofto di carlini fei.

“ Nell' Arrendamento de' Sali di Calabria marittimi vi fieno tre Governatori, due dell' aotica impofizione di carlini fedici, ed uno del nuovo impofto di carlini fei.

“ Nell' Arrendamento de' Sali di Calabria de' Monti, vi fieno tre Governatori, due dell' antica impofizione di carlini fedici, ed uno del nuovo impofto di carlini fei.

“ Nell' Atrendamento de' Sali d' Otranto, e Bafilicata, vi fieno tre Governatori, due dell' anrica impofizione de' carlini fedici, ed uno del ouovo impofto de' carlini fei.

“ Nell' Arrendamento de' Sali di Puglia vi fieno tre Governatori, due dell' antica impofizione de' carlini fedici, ed uno del nuovo impofto de' carlini fei.

Super Gabella Serici Bifiniani.

“ 13 Nella gabella delle Sete di Bifignano, vogliamo, che refti la Delegazione di Sua Maeftà come prima, e refti in Patrimonio nel governo degli ultimi Affegnatarj, come prima, fenza farfi novità niuna, nè anche in pregiudicio de' Coofegnatarj.

Super Arrendamento majori Serici.

“ 14 Nell' Arrendamento grande delle Sete di Calabria, e di tutte l'altre Ptovincie, comandiamo, che vi fia un Delegato, coo diftinti Governi, con diftinti patrimonj, e con diftinti libri, co' Miniftri, che fi dichiareranno per Noi, intefo il Delegato, ed i Governatori in ciafcheduna Proviocia.

“ Nell' Arrendamento delle Sete di Calabria vi fieno quattro Governatori, due della gabella grande antica, uno delle grana tre per libbra di feta, ed un altro delle due grana cioque; ma reftino divifi i patrimonj.

“ Nell' Arrendamento delle Sete, e zaffarano d' Abruzzo vi fieno due Governatori.

“ Nell' Arrendamento delle Sete di Bafilicata, vi fieno tre Governatori.

“ Nell' Arrendamento delle Sete del ripartimento di Mootecorvino, Sanfeveriuo, Nocera de' Pagani, Capitanata, Contado di Molife, e Terra di Lavoro, vi fieno tre Governatori.

„ Nell' Arrendamento delle Sete di Principato Citra, da Eboli in là, fieno due Governatori.

„ Nell' Arreudamento delle Sete di Principato Ultra, vi fieno tre Governatori.

„ Nell' Arrendamento delle Sete di Priocipato Citra, da Eboli in qua, vi fieno tre Governatori.

„ Nell' Arrendamento delle Sete del ripartimento di Vico, di Sorrento, e Piano, e Maffa Lubrenfe, vi fieno tre Governatori.

„ Nell' Arrendamento delle Sete d'Otranto, e Bari, tre Governatori.

Super Arrendamento Olei, & Saponis.

15 „ Nell' Arrendamento dell'Olio, e Sapone, colle fei impofizioni; la prima di carlini quattro; la feconda di carlini fei; la terza di carlini quattro; la quarta di carlini dieci; la quinta di carlini dieci; e la fefta di carlini diciaffette; comandiamo che vi fia un Delegato, ed un Governo di fette Governatori, da mutarfi ogni quattro mefi, dopo finiti quefti primi due anni: cioè uoo dell' Arrendamento vecchio d'Olio, e Sapone, ed uno in ciafcheduna impofizione nuova, co' Miniftri, che fi dichiareranno per Noi, intefo il Delegato, ed i Governatori.

Super Arrendamento Ferri.

16 „ Nell' Arreodamento de' ferri di Terra di Lavoro, di Calabria, di Principato Citra, ed Ultra; fecondo nell' Arrendamento de' ferri di Terra d' Otranto, Bari, Bafilicata; e terzo nell' Arrendameoto de' ferri d' Abruzzo, Capitanata, e Cotando di Molife, vogliamo, che vi fia uo Delegato; ma nell' Arrendamento di Calabria vi fieno tre Governatori, tre altri nell' Arrendamento d' Otranto, tre altri nell' Arrendamento d' Abruzzo, co' Miniftri, che per Noi fi dichiareranno, intefo il Delegato, ed i Governatori.

17 “ Nel-

Supre Arrendamento Vini.

17 „ Nell' Arrendamento del Vino ordiniamo, che vi sieno tre Goveroatori, ed un „ Delegato, co' Ministri, che si dichiareranno „ per Noi, inteso il Delegato, ed i Governatori.

Super Arrendamentis parvis.

18 „ Negli Arrendamenti piccioli; il primo di Piazza Maggiore: il secoodo dell' „ Uova, e de' Capretti; il rerzo della Zecca de' „ pesi, e delle misure; il quarto della Sicurtà; il „ quinto della manna forzata; il sesto delle „ carte da giuocare; il setrimo di 12. carlini „ d'oro, ed argento, vogliamo, che vi sia un „ Delegato; ma io qualsivoglia Arrendamento si facciano tre Governatori, co' Mioistri, „ che per Noi si dichiareranno, inteso il Delegato, ed i Governatori. Ordinando, e „ comandando a tutti, ed a ciascheduno Officiale, maggiori, e minori, che debbano „ osservare, e far osservare *ad unguem*, ed inviolabilmente i presenti nostri Ordini, ed „ Istruzioni, conforme il tenore, e forma d' „ essi, che tal' è nostra volontà". *Dat. Neap. in Regio Pal. 24. Octob. 1649. El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia R. V. Casanate R. V. Caracciolus R. Vid. Capycius Latro Reg. Vid. Garzia R. Barilius Secret.*

14 Oct. 1649. El Conde, y de Villamediana.

Ordo S. E. per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XXIII.

Divisio, seu contributio facienda super Arrendamentis pro solutione ducat. 300000. annuorum R. C.

HAviendo la Plaza del Fielissimo Pueblo desta Ciudad en la conclusion, que hizo los meses pasados para la reposicioo de la metad de las gabellas, imposiciones, y derechos, que aotes de las revoluciones se cobravan, resuelto, y concluydo de servir à Su Magestad, que Dios guarde con un donativo de sessenta mil ducados cada año para avuda de dote de la Caxa Militar, y que esta cantidad juntamente con la de los ciento, y quarenta mil ducados anmos, que oy possee la Regia Corte sobre diversos Arrendamientos del dote antiquo de dicha Caxa, mas otros cien mil ducados cada año, que assi mismo concedio para recompra de los 42. carlines, por fuego, que ultimamente en las ultimas gracias concedidas por el Señor Don Juan de Austria, y confirmadas por Su Magestad, quedaron impuestos sobre las Universidades del Reyno, en lugar de los Fiscales ordinarios, y estraordinarios, que quedaron extinctos, se huviessen de repartir sobre todos los Arrendamientos, gabelas, imposiciones, assi de Corte, como de Ciudad, derechos, y officios, extintos, y no extintos, *per aes, & libram* segun el valor, y renta presente de cada uno de dichos Arrendamieotos, paraque todos los consignatarios participen igualmente del util, y daño, y por esta via sea meno sensible la carga, con la cierta esperanza, de que estos efectos an de tener en breve tiempo aumento muy considerable; segun, y como mas largamente se cootiene en la dicha conclusion, y eo el memorial impresso de la dicha fielissima Plaza; Tomò resolucion el Conde mi Señor de formar una Juora de Ministros de toda satisfacion, zelosos del serviçio de Su Magestad, y del bien publico; paraque examinandose en ella toda la materia, y averinguandose el estado presente de los dichos Arrendamientos, gabellas, imposiciones, officios, y derechos, assi respecto de lo que oy rentan, y valen, como de la carga efectiva, que les queda, hecha la deducion, y baxa de los alagios, ordenada por el ultimo decreto del Colateral, y de la carga, que a cada uno de los dichos Arrendamientos se le puede imponer, con la proporcion devida; teniendo consideracion à la calidad, y circumstancias del, y à los acideotes, que puedeo aumentar, ò baxar su fructo, y valor. Haviendo los dichos Ministros tenido diversas sessiones, y muchas en presencia de Su Exrellencia, reconocido y tanteado todo lo necessario lo mas particular, y individualmente, que se à podido, discurriendo sobre todos los puntos, y dificultades, que se pueden offrezer, se halla, que por aora es imposible tomar en esta materia resolucioo fixa, y asentada, y que pueda estableçerse por ley cierta, para adelante, pues el estado eo que las inquietitudes passadas la han dexado, es al presente incierto, y con este presupuesto le a consultado la Junta, que sobre el examen, y discussion, que se à hecho, se haga una situacioo, y repartimiento provisional de los dichos trecientos mil ducados, segun la proporcion que à pareçido mas justa en el estado presente de estos efectos, regulandola con el mayor beneficio de los interessados, que sea posible, y que esta se ponga en execucion por aora, paraque assi la Regia Corte, como los interessados vayan gozando el fructo del beneficio de esta reposicioo, sin mas tardaoza. *Y haviendo pareçido à su Excelencia ser esto no solo conveniente, sino necessario, y forçoso, lo à tenido por bien, en la conformidad, que lo à despuesto la Junta, dandole cuenta muy particular, y distinta de las razones, que le aa movido à repartirlo en la forma, que V. S. veerà por el papel incluso; y pareciendo justas, y prudentes, lo à mandado executar con expressa declaracion, de que esto se entienda provisionalmente, y hasta que apurada mas bien la materia, y oyendo lo que se offreçiere en adelante à esse Tribunal y al Fiscal del Real Patrimonio; y à los Delegados, y Deputados de dichos Arrendamientos, se pueda con entero conocimiento de causa mudar, y reformar lo que pareçiere mas conveniente, paraque todos los interessados quedan con la satisfacion, que Su Excelencia desea, y procura. Por tanto remito à V. S. el tanteo, y ranzel de la dicha situacion, y repartimiento, señalado con rubrica de Su Excelencia, y firmada de mi mano, paraque publicandole en la Camera, le haga imprimir, publicar, y executar desde luego. Dios guarde à V. S. Palacio à 7. de Hebrero 1650. Don Gregorio Romero de Morales, Señor Don Diego de Uzeda. Nono Februarii 1650. Exequatur ordo Suae Excellentiae.*

Ripar-

Ripartimento, e Divisione del che dovranno pagare i sottoscritti Arrendamenti, Gabelle, Ragioni di proibire; Suggelli, Registri, ed Officiali, alla Regia Corte per gli ducati trecento mila, che se le debbono ogni anno: cioè ducati cento quaranta mila, che teneano sopra diversi Arrendamenti per diverse situazioni, i quali si pagavano alla Regia Cassa Militare, e Tesoreria Generale, e ducati cento sessanta mila per gli Donativi, che si contengone ne' Memoriali dati a Sua Eccellenza per la Piazza del Fedelissimo Popolo, e Consegnatarj di detti Arrendamenti, videlicet.

Arrendamenti di Corte.

Dogana di Napoli inclusi duc. dugento ottantatrè, e grana dodici, che la Regia Corte ci tenea, ha da contribuire duc. diciassette mila. duc. 17000.

Nuovo Imposto di detta Dogana, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte per diverse situazioni, duc. seimila. duc. 6000.

Sete di Calabria, incluso quello che ci tenea la Regia Corte duc. ventimila. duc. 20000.

Sete, Zaffarani d' Abruzzo, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. mille. duc. 1000.

Grana tre per libbra di seta, duc. due mila. duc. 2000.

Sete delle Provinciole, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. seimila. duc. 6000.

Dogana di Puglia, ioclusо quelio, che la Regia Corte ci tenea duc. settemila. duc. 7000.

Arrendamento del Vino, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. diciassette mila, trecento, ed otto. duc. 17308.

Sali de' Quattro Fondaci, incluse le Nuove imposizioni aggregate, e quello, che la Regia Corte ci tenea per diverse situazioni, duc. cinquanta mila. duc. 50000.

Sali d' Otranto, incluse le nuove imposizioni aggregate, e quello, che ci tenea la Regia Corte duc. ventisei mila. duc. 26000.

Sali di Monte, e di Mare di Calabria, incluse le nuove Imposizioni, aggregate, e quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. mille seicento, terì uno e gr. diciaunove. duc. 1600. 1. 19.

Sali di Puglia, incluse le Nuove Imposizioni aggregate, e quello, che ci tenea la Regia Corte, ducati vcotidue mila, ed otto. duc. 22008.

Sali d' Abruzzo, incluse le Nuove Imposizioni, e quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. tredici mila. duc. 13000.

Olio, e Sapone, incluse le Imposizioni aggregate, e quello, che la Regia Corte ci tenea, duc. quaranta mila. duc. 40000.

Ferri del Regno, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. sei mila. duc. 6000.

Carte da giuocare, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte, duc. mille, e trecento. duc. 1300.

Piazza Maggiore, incluso quello, che prima ci tenea la Regia Corte, duc. due mila. duc. 2000.

Zecca de' pesi e misure duc. novecento trentacinque. duc. 935.

Uova, e capretti, incluso quello, che ci tenea la Regia Corte duc. seicento. duc. 600.

duc. 23975. 1. 19.

Imposizioni date in solutum.

Peso del Regno ha da contribuire duc. cinquecento. duc. 500.

Due venticinque gr. per oncia duc. ottomila. duc. 8000.

Peso dentro la Dogana duc. mille quattrocento. duc. 1400.

Mezzo peso duc. seicento settantacinque. duc. 675.

Secondo carlino a stajo duc. mille, e cinquecento. duc. 1500.

Terzo carlino a stajo duc. mille, e dugento. duc. 1200.

Calce duc. cinquecc oto, e due. duc. 502.

Reale del pesce duc. mille e trecento. duc. 1300.

Sete di Bisignano duc. quattro mila, cinquecento, e dieci. duc. 4510.

Due cinque gr. per libbra di seta, duc. seimila. duc. 6000.

Jus dello Scannaggio del Mercato, ducati dugento cinquantasei. duc. 256.

duc. 25843.

Gabelle della Città.

Carlini cinque de'Nove per botte di vino ha da contribuire duc. tremila, cinquecento quarantasette. duc. 3547.
Gabella del pane a rotolo duc. mille settecento. duc. 1700.
Metà delle due gr. a rotolo duc. cinquemila, ottocento cinquantasei, terì due, e grana dieci. duc. 5856. 2. 10.
Metà del terzo grano a rotolo ducati tremila, e quattrocento. duc. 3400.
Gabella della Neve, ducati due mila dugento ottantasette. duc. 2287.
Gabella del Pesce duc. mille, e dugento. duc. 1200.
Cinque ottave ducati quattro mila, e trecento cinquanta. duc. 4350.
Tre ottave ducati tre mila. duc. 3000.
Metà del primo carlino a stajo duc. settecento. duc. 700.
Metà de' carlini tre e mezzo a tomolo di farina ducati due mila. duc. 2000.
Metà de' secondi carlini tre, e mezzo a tomolo di farina duc. quattro mila. duc. 4000.

duc. 32040. 2. 10.

Gabella della Farina de' Casali di Napoli venduta a' Particolari.

Mario Pisciciello per Barra, e Serino ha da contribuire ducati cento, e dodici, terì uno e gr. otto. duc. 112.1.8.
Giuseppe Comite per Casoria duc. cento e sei, terì due, e grana quattro. duc. 106.2.4.
Felice Basile per Carvizzano, e Soccavo, due. settantadue, terì quattro, e gr. dieci. duc. 72.4.10.
Don Cesare Sanfelice per Chiajano, duc. diciotto, terì due, e gr. quattordici. duc. 18.2.14.
Francesco Maria Vespolo, Andrea del Capuano, ed Andrea del Pezzo per le case in demanio, due. otto, terì quattro, e gr. otto. duc. 8.4.8.
Michele Blanco per Fratta Maggiore duc. cento diciassette, terì tre e gr. tre. duc. 117.3.3.
Antonio Capece Minutolo per Mugnano duc. trentacinque, terì quattro, ed un gr. duc. 35.4.1.
Annibale Capece per Miano, e Mianello, duc. settantuno, terì uno, e grana diciotto. duc. 71.1.18.
D. Giuseppe Capece Latro per Nevano, duc. sei, e terì tre. duc. 6.3.
Gio: Batista Dentice per Pianura, duc. cinquantatrè, terì uno, e gr. quattordici. duc. 53.1.14.
Onofrio Vignapiana per Panecocolo, duc. sessanta, e gr. diciannove. duc. 60.19.
Don Fabrizio Sanfelice per Polleca, duc. ventuno, terì uno, e gr. quattordici. duc. 21.1.14.
Orazio de Luca per Resina, duc. novantotto, terì due e gr. quindici. duc. 98.2.15.
Giudice Alessandro Gonfalone, ed altri per S. Pietro a Patierno, duc. cinquanta, e gr. quattro. duc. 50. 4.
Presidente Tommaso de Franchis per Secondigliano, duc. cinquantasette, terì tre, e grana sette. duc. 57.3.7.
D. Isabella d'Ayala Marchesa del Torello per Arzano duc. quarantasei, terì due e gr. otto. duc. 46.2.8.

duc. 938. 0. 7.

Ga-

Gabella della Farina de' Casali di Napoli, che fu ricomprata dalle medesime Università.

Casandrino duc. sessantatrè, terì due, e grana undici. duc. 63. 2. 11.
Casavatore duc. quattordici, terì due, e grana sette. duc. 14. 2. 7.
Cardito duc. trenta, terì quattro, e grana diciannove. duc. 30. 4. 19.
Grummo duc. ventiquattro, terì quattro, e grana dieci. duc. 24. 4. 10.
S. Sebastiano ducati ventiquattro, terì tre, e grana cinque. duc. 24. 3. 5.

duc. 158. 2. 12.

Casali, che non furono venduti, nè si ricomprarono il capitale, ed oggi s'esige per la Regia Corte.

Afragola ha da contribuire ducati cento ventotto, terì uno, ed un grano. duc. 128. 1. 1.
Bosco ducati ventiquattro, e grana quindici. duc. 24. 15.
Casalnuovo duc. ventisei, terì due, e grana diciannove. duc. 26. 2. 19.
S. Giovanni a Teduccio duc. sedici, terì quattro, e grana diciannove. duc. 16. 4. 19.
S. Giorgio a Cremano duc. sedici, e grana due. duc. 16. 2.
Marano ducati ottantasette, e grana cinque. duc. 87. 5.
Melito duc. diciassette, terì uno, e grana quattro. duc. 17. 1. 4.
Ponticello duc. quarantadue, terì due, e grana dodici. duc. 42. 2. 12.
Portici duc. ventisei, terì quattro, e grana undici. duc. 26. 4. 11.
Torre del Greco ducati novantatrè, terì uno, e grana due. duc. 93. 1. 2.
Torre dell' Annunciata ducati quattordici, e terì quattro. duc. 14. 4.

duc. 493. 3. 10.

I Suggelli, Registri, ed Officj venduti tanto in questa Città, come in Regno.

Suggello del Sacro Regio Consiglio ha da contribuire duc. cento tredici, e grana sei. duc. 113. 6.
Suggello della Regia Camera ducati cento, e sei, terì tre, e grana quattro. duc. 106. 3. 4.
Suggello della Vicaria ducati cento, e cinque, terì tre, e gr. nove. duc. 105. 3. 9.
Segretario di Vicaria duc. dugento undici, terì uno, e gr. diciotto. duc. 111. 1. 18.
Registro di Camera duc. ottantasette, ed un grano. duc. 87. 1.
Suggello dell' Udienza d' Abruzzo Citra, ed Ultra ducati diciassette, terì quattro, e gr. quattordici. duc. 17. 4. 14.
Suggello della Bagliva di Lecce, duc. dodici, terì tre, e gr. diciotto. duc. 12. 3. 18.
Suggello dell' Udienza d' Otranto ducati ventisette, e gr. tre. duc. 27. 3.
Suggello dell' Udienza di Principato Citra, e Basilicata duc. diciassette, e terì quattro. duc. 17. 4.
Suggello dell' Udienza di Bari, duc. diciotto, terì due, e gr. tre. duc. 18. 2. 3.
Suggello dell' Udienza di Principato Ultra duc. dieci, terì quattro, ed un grano. duc. 10. 4. 1.
Suggello dell' Udienza di Calabria Citra, ed Ultra duc. diciassette, terì quattro, e gr. quattro. duc. 17. 4. 4.
Suggello dell' Udienza di Capitanata, e Contado di Molise, duc. dieci, terì quattro, e gr. undici. duc. 10. 4. 11.
Suggello dell' Udienza dell' Esercito duc. dicassette, terì due, e gr. dieci. duc. 17. 2. 10.

duc. 774. 4. 12.

16. Febru. 1650. D. Greg. Romero Secret.

Le suddette partite fanno la suddetta somma di duc. trecento mila. duc. 300000.

In Napoli a' 16. di Febbrajo del 1650.

D. Gregorio Romero de Morales.

PRAMMATICA XXIV.

Super venditione Tabacci sunt ordinationes. Aliae ordinationes in pra. 29. 31. & 36. hoc tit.

Essendosi conosciuto colla sperienza quanti disordini sono succeduti per lo passato nella vendita del Tabacco nella forma che fin ora si è praticata prima della pubblicazione della presente Prammatica, vendendosi da ciascuna persona indifferentemente a lor modo, e con diverse frodi, e misture, di mala qualità, in danno, e pregiudizio del Pubblico.

Per ovviare a questi disordini, ed al danno, che ne potrebbe risultare, si è giudicato conveniente, che la Regia Corte riponga in esecuzione il *jus prohibendi* del Tabacco, così per esser propria, e specialissima Regalia di Sua Maestà; che non fu mai compresa nelle grazie, che si sono concedute a questo fedelissimo Popolo, e Regno, anzi espressamente riservata, come ancora per trattarsi di cosa, che non appartiene al vitto, e sostentamento umano, nè si usa, come rimedio per proccurar la salute, ma solamente per semplice diletto, ed abito di chi lo piglia; Onde non viene a risultare pubblico peso niuno, e la Regia Corte si vale di quello, che parimente le compete. Qual *jus prohibendi* essendo stato negli anni 1637. e 1646. altre volte praticato, e cominciato ad introdursi; Ora finalmente ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di rimetterlo in esecuzione. E perciò colla presente Prammatica “ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di questa fedelissima Città, e Regno, che debbano osservare, ed eseguire quanto ne' seguenti Capi si contiene, per la buona, e retta amministrazione, e governo di detto *jus prohibendi*, sotto le pene, in essi contenute, le quali irremisibilmente si eseguiranno contra de' trasgressori.

1 “ Che niuna persona ardisca di vendere, nè in pubblico, nè in secreto Tabacco di sorta alcuna, o sia in foglia, od in polvere, minuta, o grossa, semplice, o misturato con odori, profumi, o con polveri, od erbe, o fiori odoriferi, o medicinali, ed ogni qualità di Tabacco, così Orientali, ed Occidentali, come di Europa, e nè anche di quello, che nasce in Italia; e detta proibizione s' intenda ancorchè detto Tabacco fosse comprato da' Fondaci, e dalle Botteghe permesse dal Governatore, ed Affittatore del *jus prohibendi*; non permettendosi a chi lo compra il ritornarlo a vendere, se non agli stessi Amministratori, *seu* Affittatore della Regia Corte, per lo prezzo però ch' essi lo comprano senza il *jus prohibendi*, sotto pena la prima volta a chi presumerà venderne di perdere tutto il Tabacco, che si ritroverà avere, e di ducati otto per libbra, applicandosi le tre parti al Regio Fisco, e la quarta al rivelante, se vi sarà, e la seconda volta ducati sedici, e la terza ducati ventiquattro, ed altra pena ad arbitrio di S. E., nelle quali pene ancora incorrano i compratori, che lo compreranno contra la forma della presente Prammatica.

2 “ Qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, e condizione si sia, che vorrà immettere Tabacco nel Regno, o per mare, o per terra debba, fra il termine di 24. ore, manifestarlo, con manifesti formati, conforme si costuma nella Regia Dogana, agli Officiali del Fondaco più vicino, e quando poi avrà da immettersi spedito, che sarà dalla Regia Dogana, si debba *recto tramite* infondacare ne' fondaci, a questo effetto destinati, dove si conserverà, e se ne terrà ragione da' Regj Officiali per doversi disporre dall' Amministratore, ed Affittatore, pagandosi il prezzo, che si concerterà co' mercanti, e non dandosi fra detto termine il manifesto, ovvero prima di darsi, sbarcandosi, o trasbalzandosi, in carra, od in altra Barca, il Tabacco, s' intenda essere incorso in contrabbando, e si abbia per intercetto; E di più i Padroni de' Vascelli, Feluche, e Barche, che non daranno detti manifesti, incorrano in pena di tre anni di galea.

3 “ Tutte le persone, che si ritroverranno introdurre, o portare qualsivoglia quantità di Tabacco non manifestato, ed immesso in contrabbando, stante che tutti dovranno provvedersi di Tabacco da' Fondaci Regj, e dalle botteghe destinate dalla Regia Corte, ancorchè dichiarino la persona, che loro l' ha dato, incorrano nella stessa pena detta di sopra nel primo Capitolo, e nelle stesse s' incorra, quando si verificherà, *etiam* per testimonj, che si sia commesso il contrabbando.

4 “ Quando si vorrà estrarre il Tabacco, o per *infra* Regno, o per *extra*, ancorchè sia comprato da' Regj Fondaci, o dalle botteghe, dove si vende a minuto, non possa estraersi, senza la spedizione de' Regj Officiali del Fondaco maggiore di detto *jus prohibendi*, altrimenti, ritrovandosi senza di quelle, si abbia per intercetto, e l' estraente incorra nelle medesime pene dette di sopra.

5 “ Che niuna persona, oltra di quelle, che avranno licenza dal Governatore, *seu* Affittatore delle Provincie, e ne' luoghi destinati possa fabbricare, lavorare, nè misturar Tabacco, e nè anche possa tener molini, o macinelli per macinare il Tabacco, o è mortai per pistarlo senza la detta licenza del Governatore, o Arrendatore, così in Napoli, come per tutto il Regno dal Governatore, o Arrendatore di ciascuna persona, sotto l' istesse pene, come di sopra colla perdita ancora de' molini, ed altri ordigni.

6 “ Si concedono all' Arrendatore generale ed agli Affittatori particolari, ed altri subordinati all' Arrendatore, e Governatore, e suoi sostituti in caso di Demanio, tutte l' esenzioni di pesi personali, ed alloggiamenti attuali soliti concedersi a' Regj Officiali.

7 “ Si concede ancora, che i Governatori, Arrendatori, ed altri Officiali di detto Arrendamento non possano essere riconosciuti nelle loro cause civili, criminali, e miste, mote, e movende da altri Tribunali, che „ dalla

„ dalla Regia Camera della Sommaria, dipendenti dette cause però dall'esercizio, ed Arrendamento del Tabacco.

8 " Si promette a quei, che riveleranno le „ contravvenzioni, ed i controbbandi, e le frodi, „ che si commetteranno contra il tenore della „ presente Prammatica, la quarta parte, e si „ terranno segreti; Restando a peso del Tribunale della Regia Camera il pubblicare i „ bandi, e dare tutti gli altri ordini necessarj „ per esecuzione della presente Prammatica, e „ nel di più concernente al buon governo di detto „ *jus prohibendi*, conforme gli ordini dati da Noi.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, abbiamo dato ordine, che si pubblichi in questa fedelissima Città, e ne' luoghi soliti. *Datum in Regio Palatio die* 10. *Decembris* 1650. *El Conde, y de Villamediana, Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Garcia Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

10. Dec. 1650. El Conde, y de Villamediana.

Bannum Regiae Camerae Summariae.

sive

PAMMATICA XXV.

Ordinationes circa Tabaccum.

ESsendosi da S. E. con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, ordinato mettersi in esecuzione a beneficio della Regia Corte il *jus prohibendi*, ad essa spettante, del Tabacco in questa Città, e per tutto il presente Regno, come per Prammatica pubblicata a' 10. di Dicembre del 1560. nè potendosi ciò eseguire senza che minutamente si sappia tutto il Tabacco d'ogni sorta, e qualitè, forastiero, e di Regno, in fronda, ed in polvere semplice, e misturato, così sottile, come grosso, che si ritrova in questa Città di Napoli, e per tutto il presente Regno in potere di qualsivo„ glia persona, di Mercanti, di Tabaccari, e di altre persone private, o sia per vendere, o per altro proprio uso, acciocchè possa detto Tabacco vendersi, e farsi vendere per la Regia Corte, con pagarsi a' padroni il giusto prezzo corrente, che l'avranno compraro; Pertanto col presente bando, da pubblicarsi in questa Fedelissima Città, e per tutte l'altre Città, Terre, e luoghi di questa Provincia di Terra di Lavoro, acciocchè pervenga a notizia di tutti, e si esegua da tutti puntualmente quanto in esse si comanda; " Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia per„ sona di qualunque grado, e condizione si sia, „ che tenga in suo potere in Fondaco, ed in „ ogni altro luogo quantità di Tabacco, da „ una libbra in su *inclusive*, o sia per vende„ re, o per uso proprio, o per qualsivoglia „ altro effetto, d'ogni sorta, e qualità, che „ sia come di sopra, così forastiero, come di „ Regno, in fronda, o in polvere, misturato, „ con ogni sorta di erba, e di odore, così „ sottile, come grosso, quello debbano rive„ lare, e manifestare *in scriptis* con loro pro„ pria firma, e proprio giuramento, con par„ ticolarità, e distinzione, fra il termine di „ giorni otto numerandi *a die publicationis* del „ presente Bando in potere del Governatore „ dell'Arrendamento in questa Città di Napo„ poli, suoi Borghi, e distretti, e dagli Offi„ ciali suoi sostituti per tutta la Provincia di „ Terra di Lavoro, per gli luoghi lontani „ della residenza di detro Governatore, e dove „ non saranno sostituiti li rivelino al Gover„ natore della Provincia di detto Arrendamen„ to, sotto pena a chi non rivelerà, in tutto, „ od in parte, di perdere il Tabacco, ed an„ cora di più di perdere due volte tanto, „ quanto importerà il prezzo del Tabacco, ed „ altre pene in arbitrio di S. E. ed ordinandosi „ che si debba portare il detto Tabacco nel „ Fondaco destinato, dove si dovrà riporre per „ pagarsi poi il prezzn a' detti Padroni, e lo „ debbano portare fra il termine di ventiquat„ tr'ore, sotto le pene predette da incorrersi „ *ipso facto*; Dichiarandosi, che a rispetto del „ Tabacco, che si troverrà in luogo lontano, „ da dove si dovrà riporre, si darà termine „ competente.

Prag. 24.

Item " fra il medesimo termine di due gior„ ni, si debbano rivelare tutte le Macine, ed i „ Molinelli, e quali si vogliano altri ordigni, „ che si troverranno fabbricati per ridurre il „ medesimo Tabacco in polvere, ed in che „ luoghi stanno, così di quelli, che stanno in „ ordine, come i disfatti, e le pietre di si„ mili Molini, e dal dì della pubblicazione „ del presente, non facciano macinar detti Mo„ lini, e che niuno Maestro dell'esercizio di „ fargli, ed accomodarli, da oggi in avanti, „ nè faccia, nè accomodi senza licenza del Si„ gnor Commissario, dovendosi far diligenze, „ e visite necessarie per ritrovarli sotto le „ medesime pene; promettendosi a chiunque „ denuncierà, e rivelerà i contravvegnenti al pre„ sente Bando, il quarto del Tabacco, che si „ piglierà intercetto, e del doppio prezzo di „ esso, *ut supra*; le quali denuncie si facciano al „ Governatore *del jus prohibendi*, che li ter„ rà secreti. *Dat. Neap. die* 24. *Decemb.* 1650. *Don Diego de Ureda R. C. L. Jacobus Capycius Galeota. Vidit Fiscus. Con. Antonius Bolinus Secr. Franciscus Antonius Pepe Act.*

24. Decembr. 1650. Regia Camera.

Decretum Regiae Camerae Summariae,

sive

PRAMMATICA XXVI.

Barones solvant bonatenentiam, ac cives nobiles solvant carolenos 22. pro focolario.

A Tutti, e singoli Officiali, Maggiori, e Minori, tanto Regj, come de' Baroni, Regie Udienze, Percettori, Tesorieri Provinciali del presente Regno. In questa Regia Camera si è ricevuto ordine di Sua Eccellenza e suo Regio Collateral Consiglio, del tenor seguente, *videlicet*, PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Illustres, & Magnifici Viri Collateralis, & Consiliarii Regii Fideles Dilectissimi. Perchè in molte Università di questo Regno l'esazione de' Fiscali, che si debbono a Sua Maestà, per ragione de' carlini 24. a fuoco, è notabilmente attrassata, conforme abbiamo

mo riconosciuto dallo stato di esse nelle relazioni fatteci da cotesta Regia Camera ; e la causa principale del mancamento rappresentano i Percettori, ed i Tesorieri Provinciali, che dipende dal non poter esse Università esigere da' loro Baroni la bonatenenza , che debbono pagare per ragione de' beni burgensatici, e loro entrate, frutti, ed industrie separate dal feudo . Avuta sopra ciò matura considerazione, avendo riguardo , che per disposizione di ragione, antica osservanza, decreti , e dichiarazioni di cotesta Regia Camera, i detti Baroni per le cause sopraddette non possono per giustizia ripugnare , nè sfuggire il pagamento di detta bonatenenza , per essere a quella obbligati per tutt' i beni, frutti, ed industrie non dipendenri dal feudo, comprati , acquistati, e tenuti da essi per altro titolo , e così ancora per gli animali, che hanno, non per industria, e mantenimento de' Territorj feudali , avendo considerazione, che se fossero de' particolari Cittadini contribuirebbero per questa causa a' pesi, e debiti universali, ed i forestieri pagherebbero la bonatenenza. Per tanto, acciocchè non si dia luogo di giusta lagnanza alle Università predette, da molte delle quali di diverse Provincie siamo stati particolarmente supplicati ; ed acciocchè quelle abbiano modo di soddisfare ciò che debbono, così alla Regia Corte, come agli Assegnatarj de' Fiscali, ed a' Creditori istrumentarj , ed agl' stessi Baroni per gli loro giusti crediti , e per sovvenire ad altri loro pesi ; ci è paruto farvi la presente ; colla quale “ Vi diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che col solito zelo, ed attenzione, dobbiate dare tutti gli ordini necessarj per cotesta Regia Camera in far pagare a tutt' i Baroni predetti la bonatenenza, che debbono alle loro Università per le cause predette „ . E similmente abbiamo inteso da molti Cittadini di detta Università, dove si vive per catasto, che sotto pretesto, che sieno nobili viventi, non vogliono pagare alle dette Università loro patrie i carlini 42. a fuoco dal primo di Settembre 1648. che fu da Noi ordinato doversi esigere per pagare i Regj Fiscali ; “ Vi diciamo ancora, ed ordiniamo, che da' prenominati Cittadini dobbiate far pagare dal detto dì , *& in futurum* , non solo quello , che loro spetta per gli loro fuochi , ma ancora la rata degli altri fuochi mancati : non ispettando loro per tal pagamento immunità alcuna, ma debbano pagare , conforme tutti gli altri Cittadini pagano , e dove sarà alcuna difficoltà ne' detti pagamenti di bonatenenza , o fuochi, la farete spedire subito per giustizia ; atteso che così conviene al servizio di Sua Maestà ed è nostra volontà . *Datum Neap. die* 19. *Augusti* 1652. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia R. Vid. Capyc. Latro Regens . Vidit Garzia Reg. Barilius Secret. de Giorno . Locus Sigilli. In Curiae* 2. *fol.* 147.

19. Aug. 1652. El Conde, y de Villamediana.

Alla Regia Camera della Sommaria , circa il far pagare da' Baroni di questo Regno alle loro Università quello , che debbono per bonatenenza , ed ancora , che i sudditi Cittadini nobili, o nobili viventi, paghino carlini 42. a fuoco dal primo di Settembre del 1648. in avanti, non solo per quello, che spetta per gli loro fuochi, ma ancora per la rata d'altri fuochi mancanti, e dove sarà alcuna difficoltà la faccia spedire subito per giustizia , ut supra .

Per tanto colla presente “ Vi diciamo , ed ordiniamo , che dobbiate il presente ordine di Sua Eccellenza , e quanto per quello si si ordina, *ad unguem* eseguire, ed osservare, fare eseguire, ed osservare, giusta la sua forma, contenenza, e tenore, in virtù del quale dobbiate astringere *realiter tantum* tutt' i Baroni del presente Regno a pagare la bonatenenza per le robe stabili , burgensatiche, annue entrate, ed animali, che posseggono non per industria, e mantenimento de' loro feudi, in beneficio dell'Università, nelle quali posseggono dette robe, annue entrate , ed animali dal primo di Settembre del 1648. in avanti, *& in futurum*, nelle tande, e tempi debiti ; ed ancora , dal medesimo tempo in avanti , *& in futurum* , *ut supra*, astringerete , e farete astringere *realiter*, *& personaliter* tutt' i cittadini dell' Università del presente Regno, i quali pretendono esser franchi, come nobili, e nobili viventi, a pagare in beneficio delle loro Università, tanto i carlini 42. a fuoco , come ancora la rata , che debbono per gli fuochi mancanti, giusta il preinserto ordine di Sua Eccellenza , e 'l danajo perveniendo da detta esazione , voi Regj Percettori , e Tesorieri provinciali , ciascheduno nella sua giurisdizinne dobbiate introitarlo, per ciò che dee ciascheduna di dette Università alla Regia Corte per gli pagamenti fiscali ; del che voi Regie Udienze, Percettori , e Tesorieri , ne dobbiate tenere particolar pensiero, acciocchè detto pagamento con effetto sortisca , come Sua Eccellenza comanda, atteso che il contrario sarà in vostra colpa , e così eseguirete , sotto pena di ducati mille „ . *Datum Neap. die* 11. *mensis Septembris* 1652. *D. Carlo Calà pro Mag. C. Jacobus Capycius Galeota . Jacobus Pinius Actor. Magister Con. Antonius Bolinus Secretarius . Jo. Baptista Constantius Actuar.*

11. Sept. 1652. R. C. S.

PRAMMATICA XXVII.

IN tempo del governo dell' Illustre Conte d' Oñate nostro predecessore fu pubblicata Prammatica per la *in solutum* dazione degli arrendamenti, gabelle, ed imposizioni di Corte, e Città, a' Creditori, e Consegnatarj di essi, nella quale fu stabilito, ed ordinato il modo, come si aveano da governare per comun beneficio di tutti gl' interessati ; ed insieme formare molte instruzioni, fra le quali v' ha, che non si possano nominare per Governatori quei, che sono figli di famiglia, ancorchè emancipati, nè quei che sono di minore età d'anni venticinque. E perchè abbiamo inteso, che il detto Capitolo di niuna maniera si osservi , dalla cui inosservanza ne vengono a risultare molti inconvenienti ; e convenendo, che si osser-

Observetur pragm. 22. §. 8. sup. eod.

vi

vi nel modo ; in che sta disposto per detta menzionata Prammatica, ed instruzioni ; Perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, per la quale " Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che, „ da oggi in avanti, si debba il detto preinserto Capitolo osservarsi, ed eseguire puntualmente, giusta la sua serie, contenenza, e „ tenore, senza che per l'avvenire si faccia il „ contrario. E perchè abbiamo intese le frodi, che si commettono nell'elezione di detti Governatori, dovendosi in virtù di detta Prammatica eleggere gl'interessati sopra i medesimi arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, poichè vi sono alcuni, che non vi tengono interesse, e si fanno cedere da qualche amico somma molto modica, e con questo pretesto, e frode si fanno nominare per Governatori, il che è di grandissimo pregiudizio agli altri interessati, che vi tengono interesse da prima, e maggiore ; Laonde desiderando ancora di rimediare a simili frodi, e disordini, " Ordiniamo, „ e comandiamo, che, da oggi in avanti non „ possano esser nomigati per Governatori ne' „ detti arrendamenti, imposizioni, gabelle, se „ non quei, che vi tengono entrata, e rendi- „ ta ; prima di due anni a questa parte, ed „ assentata ne' libri del Patrimonio, eccetto „ però a quegli, a chi fosse pervenuto per suc- „ cessione, o per causa di dote ; Incaricando „ per la presente a'Magnifici Delegati di det- „ ti arrendamenti, gabelle, ed imposizioni, „ così presenti, come a quei, che *pro tempore* „ saranno, la totale, e puntuale osservanza di „ quanto si contiene nella presente Prammati- „ ca, ed affinchè per l'avvenire nella sud- „ detta conformità si abbia da eseguire, ed os- „ servare, e non altrimenti, che tal'è nostra „ volontà. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 19. Januarii* 1658. *El Conde de Castrillo V. Zufia Reg. V. Burgos Reg. Vid. Muscettula Reg. Vid. Ulloa Reg. Donatus Coppula Secretarius.*

Gubernatores Arrendamenti esse non possunt nisi qui per binos annos retro habent annuos introitus super dicto Arrendamento descriptos in libris Regalis Patrimonii, exceptis illis, quibus per successionem pervenerint pro executione § 1. ejusdem Pragm. Vid. hodie Prag. 40. hoc tit.

19 Janua. 1658 El Conde de Castillo.

Bannum Delegati, cum insertione Ordinis Suae Excellentiae,

sive

PRAMMATICA XXVIII.

Ordinationes plures fiunt circa gabellam carolenorum novem pro dolio vini. Vid. prag. seqq. Pro observantia hujus pr. fuit expeditum bannum (quod in praecedenti editione ponebatur pro pr. 31. & ex consulto in praesenti sublatum est) ad instantiam Hieronymi Ottone Arrendatoris dictae Gabellae a tunc Reg. Consiliario, nunc Regente Caracciolo etiam D. Didaco de Soria, die 5. Oct. 1661. & passim petentibus Arrendatoribus, renovatur.

GLi anni passati di ordine del Delegato del detto Arrendamento nostro Predecessore furono emanati Bandi del tenor seguente, *videlicet* Don Antonius Alvarez de Toleto, & Beamont Dux Alvae, & Hueschae Comes Lerini, & Salvaterrae, Marchio Coriae, Eques Aurei Velleris, unus ex Consiliariis S. M. C. & in praesenti Regno praedictae Regiae, & Catholicae Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.

Scipio Rovitus Miles U. J. D. Regius Consiliarius, & super negotio Arrendamenti vini ducari pro dolio Commissarius specialiter per S. E. delegatus.

Essendosi nuovamente arrendata la gabella del detto ducato per botte de' vini, che s'introducono, o vendono, e consumano in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, Territorio, e Distretti, al Magnifico Gio: Niccola Morando per lo tempo di anni quattro, incominciando a decorrere dal primo del mese di Ottobre prossimo entrante del presente anno colle condizioni, conforme al Bando, che fu emanato per Sua Eccellenza, e Regio Collateral Consiglio, sotto la data degli 8. di Giugno prossimo passato per l'offerte da presentarsi per l'Arrendamento di detta gabella, nel quale furono inseriti, e dichiarati i Bandi, e le ordinazioni da osservarsi, il pagamento, ed osservanza di detta gabella, il qual è del tenor seguente. PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore il Signor Don Antonio Alvarez de Toledo, e Beamont Duca d'Alva, e d'Huesca, Conte di Lerin, e Salvaterra, Marchese di Coira, e nel presente Regno per la predetta Cattolica Maestà Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

Essendosi conchiuso d'arrendare di nuovo la Gabella del ducato a botte de' vini che s'introducono, o vendono, e consumano in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, Territorj, e distretto, dal primo del mese di Ottobre, del presente anno in poi, nel qual tempo finirà l'Arrendamento corrente di detta Gabella, ed insieme conchiuso, che detto Arrendamento si faccia con le condizioni, e co'Capitoli contenuti ne' due infrascritti Bandi, che circa il pagamento, esazione, ed osservanza di essa furono emanati nell'anno 1623. ancorchè di nostro ordine sia stato pubblicato altro Bando per l'affitto di detta Gabella sotto il dì 24. d'Aprile passato, abbiamo ordinato di nuovo il presente, da pubblicarsi per gli luoghi soliti di questa detta Città, acciocchè quelli, che vorranno arrendare detta Gabella del modo predetto, colle condizioni, e co'Capitoli, contenuti ne' detti due Bandi infrascritti, compariscano il dì 14. del presente a presentarne l'offerte nel Regio Collateral Consiglio, dove vedute dette offerte, ordineremo, e stabiliremo la giornata per l'accensione della candela sopra quella di essa, che sarà giudicata di miglior condizione.

I Bandi predetti emanati nell'anno 1628. circa l'esazione, ed osservanza di detta gabella, conforme a'quali s'è chiuso, che debbano arrendarsi, sono i seguenti.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Don Antonius Alvarez de Toledo, & Beamont, Dux Alvae, & Hueschae, Comes Lerini, & Salvaterrae, Marchio Coriae, &c. & in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.

Perchè gli espedienti finora presi, e posti in esecuzione per la rifazione de' danni causati a' Banchi di questa Fedelissima Città, per la mutazione della moneta, e per causa dell'immissione degli argenti per la formazione della nuova, non giungono alla quantità bastante per la rifazione di detti danni; e ritardandosi di supplire a questo mancamento, viene notabilmente impedita la contrattazione, ed il com-

commercio, e così ancora la soddisfazione, che detti Banchi debbono a' loro creditori; ed essendosi proposti per detto supplemento diversi nuovi spedienti, e fra quelli giudicato fin ora il più conveniente l'imporre per questo effetto l'esazione d'un ducato per botte di tutt'i vini, che s'introducono, o vendono, e consumano in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, Territorj, e distretto, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, d'imporre, come per lo presente Bando, "Imponiamo per tal effetto detta gabella d'un ducato per botte di detti vini, che s'introducono, o vendono, e consumano in questa detta Città, suoi Borghi, Casali, Territorj, e distretto, a botte, ed a' barili, da esigersi dal primo di Maggio primo venturo in avanti, fino ad altro ordine, non solo di quei vini, che si raccolgono ne' luoghi, e nelle masserie comprese fra' detti Borghi, Casali, Territorj, e distretto di questa Città, ma di quei, che in detta Città, e luoghi s'immetteranno da' luoghi convicini, e da tutte le altre parti, tanto da Regno, come da *extra* Regno, *etiam* per mare.

"La quale gabella vogliamo, che si debba pagare in potere della persona, o persone, che a ciò saranno deputate ne' luoghi, che si destineranno, da esigersi dal compratore, o dall'introduttore, come infra va dichiarato, tanto de' vini chiari, e trafficati, quanto di quei, che si venderanno, o introdurranno in mosti; intendendosi però quanto a' mosti, alla ragione di tredici barili la botte.

"E vogliamo, e dichiariamo, che nell'obligo del pagamento di detta ragione d'un ducato per botte, sieno ancora compresi i padroni delle masserie comprese fra' detti Casali, Borghi, Territorj, e distretto di questa Città, e gli Affittatori, e Parsonali di quelle, dove si raccolgano detti vini per le quantità, che consumassero per uso proprio, e di loro famiglie; e però ordiniamo, che nella prima futura vendemmia, e così in quelle degli anni seguenti, debbano i padroni di dette masserie, o gli Affittatori, od i Parsonali di quelle, che raccogliessero detti vini, per tutto il mese di Novembre prossimo seguente a detta vendemmia, presentare nota veridica in potere degli Officiali di detta gabella, o persone deputande ne' luoghi, che si stabiliranno, di tutt'i vini, che avranno raccolti, e di quanto ne avranno bisogno per uso proprio, e di loro famiglie, e di quanto ne terranno per vendere, ed avranno venduto in mosto, e per quei che vorranno tenere per uso, si debba pagare a detta ragione d'un ducato per botte per tutto il mese di Febbrajo seguente a detta vendemmia, e per quello, che venderanno, si debba, a rispetto di quelli, che si vendessero ne' Casali, e luoghi, dove nascerà il detto vino per consumarsi ne' medesimi Casali, e luoghi, od altri fuora di questa Città, e Casali, pagarsene il diritto a tempo della vendita, da esigersi dal compratore; ed a rispetto di quelli, che s'introducessero in Napoli a tempo dell'introduzione, da esigersi dall'introduttore.

"E per quei vini, che s'immettessero in questa Città, ed in detti Casali, Borghi, Territorio, e distretto di essa, da altri luoghi *extra* detti Casali, e luoghi compresi fra detto Territorio, e distretto di questa Città, o per Terra, o per Mare, vogliamo, ed ordiniamo, che si paghi similmente detto diritto a tempo dell'introduzione, da esigersi similmente dallo introduttore.

"E vogliamo, che incorrano i contravvegnenti nella pena di perdere il vino, che sarà stato venduto, od introdotto contra la forma del presente bando senza pagarne il diritto, come di sopra, e di perdere il doppio del prezzo di detto vino, da esigersi dette pene a rispetto di quei, che si venderanno in detti Casali, e luoghi del Territorio, e Distretto di questa Città, dal compratore; ed a rispetto di quei, che si venderanno per consumarsi in Napoli, da esigersi dall'introduttore, da applicarsi dette pene per una terza parte all'accusatore, e per le due altre terze parti alla risazione di detti danni, o a beneficio degli Arrendatori di detta gabella, trovandosi arrendata.

E "vogliamo, che s'intenda commessa la contravvenzione a rispetto di quei vini, che si venderanno fuori di questa Città, venduto, che sarà il vino, e ridotto nella casa del Compratore, od estratto fuora del Casale, o luogo, dove sarà stabilito, venduto prima di pagarsi detto danajo; ed a rispetto di quei, che s'introdurranno in Napoli, s'intenda commessa, introdotto che sia dentro le porte di essa Città, senza essere stato pagato prima detto diritto.

"Essendo però conchiuso, vogliamo, che non s'intendano obbligati a detta gabella, che per lo presente bando s'impone, quei vini, che si venderanno, o compreranno dagli Arrendatori della Regia gabella del vino a caraffe, o dagli Affittatori de' Magazzini compresi in detta gabella per servizio di detto Arrendamento, e per vendersi in detti Magazzini a caraffe, stante che quei stanno sottoposti al diritto, che si paga alla Regia Corte.

"Vogliamo ancora, che non sieno sottoposti al pagamento del detto diritto quei vini, che giungessero in Napoli per mare di transito, per portarsi, ed estraersi per *infra*, o *extra* Regno, portando le debite spedizioni, però sieno sì bene obbligati i padroni de' vascelli, darne notizia agli Officiali di detta gabella, perchè riconoscano le dette spedizioni, ed in vigore di quelle non diano loro impedimento.

"Riservandoci d'aggiungere altri Capi, ed ordinazioni, che più ci parranno necessarj, per evitare le frodi, e per la puntuale esazione di detta gabella, e così anche di dar esecuzione ad altri arbitrj, ed espedienti per supplire alla risazione di detti danni, quando detta gabella non fosse bastante ". E per-

perchè del presente bando s'abbia notizia da tutti; ordiniamo che si pubblichi non solo in questa Città, ma anche per lo presente Regno. *Datum Neapoli die 30. Aprilis 1623. El Duque de Alva. Vid. Constantius Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Secret.*

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore, il Signor D. Antonio Alvarez de Toledo, e Beamont Duca d'Alva, ed Huesca, Conte di Lerin, e Salvaterra, e nel presente Regno per S.M.C. Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale.

Avendo i Magnifici Governatori della gabella nuovamente imposta d'un ducato per botte di vino, supplicato, che per conservazione di detto Arrendamento, ed acciocchè s'evitino le frodi, che in danno di esso si possono commettere, provvedessimo sopra diversi casi da loro proposti per detto effetto, ed essendosi di ciò trattato nel Regin Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio, per lo presente bando, da pubblicarsi in questa fedelissima Città di Napoli, e suoi Casali, ordinare il seguente.

Primieramente " Ordiniamo, che si debba „ inviolabilmente osservare quanto sta disposto, „ ed ordinato per lo bando emanato sotto il „ dì 30. d'Aprile prossimo passato; per lo „ quale fu imposta detta gabella; *verum* in ciò „ che sta ordinato a rispetto de'vini, che s'introdurranno in questa fedelissima Città, s'intenda commessa la contravvenzione, introdotto che sia dentro le porte di essa, vogliamo, che, da qua in avanri, la contravvenzione s'intenda commessa, passata che „ sia la Sbarra del Borgo, per dove il vino „ s'introdurrà, senza essere stato pagato prima „ il diritto, sotto le pene, nel detto bando „ contenute.

" Ordiniamo, e comandiamo ancora, che „ tutt'i Carresi, e Barrecchiari, così quei, che „ entrano a vender vini in questa Città, o „ nel Mercato di essa, quanto gli Affittatori „ di Magazzini a caraffe, abbiano da portar „ le cartelle firmate da essi Affittatori, o da' „ Padroni di detti vini, con dichiarare il vinn, ch'è, quando si parte dalla masseria, o „ luogo donde viene, ed a che effetto, cioè se è „ d'Affittatore de' Magazzini, dica: botte una, „ o botti due della masseria del tale, va al „ tale Magazzino, e scaricato, che avrà detto vino al Magazzinn, dove doveva andare, „ debba quando tornerà alla Sbarra colla controcartella, portare insieme la ricevuta in dorso „ della detta controcartella, della consegnazione fatta, che sia di mano dell'Affittatore, „ o di persona da esso deputata, e se sarà vino, che s'ha da vendere per Napoli, dica: „ vinn della tal masseria, va al Mercato, od „ a particolare, e così si debba ancora osservare nelle cartelle degl'introducenti vini mosti a salme, o carri, acciocchè così per cautela di detti Arrendatori, come de' Padroni de' vini, si possano discaricare dette „ partite de'vini, che s'introdurrannn, dalle notizie, che avranno date de' loro vini „ raccolti.

" Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che niunn Affittatore di Magazzini a caraffe possa „ mandare vini da suoi Magazzini, dentro, o „ fuori delle Porte di Napoli, senza cartelle „ di sua mano firmate, con esprimere in dette cartelle, da chi si mandano, ed a quali „ Magazzinieri vanno.

" Ordiniamo ancora, che per le diligenze „ da farsi per gli Casali nelle Case, e Masserie de' particolari Padroni de' vini, gli Officiali, Camerlinghi, Sindaci, Eletri, e Baglivi de'detti Casali, ad ogni richiesta di „ detti Magnifici Governatori di detto nuovo „ Arrendamento, o degli Officiali, e delle persone, „ che deputeranno per detti Casali, debbano „ loro dare, e far dare ogni ajuto, e favore, „ sotto pena di once cinquanta da applicarsi al „ Regio Fisco, ed altra, *etiam* corporale, riserbata a nostro arbitrio.

" Ordiniamo, e comandiamo ancora, che „ tutt'i vini, che verranno da *extra* Regno „ per consumarsi in Napoli, debbano i Padroni de'Vascelli, che li porteranno, dare fra „ il termioe di due dì, dopo giunti, manifesto agli Officiali di detta gabella, della „ quantità de'vini, che avranno portati, da „ dove vengono, e per conto di chi, e questo, per evitare le frodi, che si potrebbero „ commettere in danno di detto Arrendamento, sotto pena di perdere detti vini, col „ doppin del prezzo, da applicarsi, conforme „ per detto primo Bando sta ordinato applicarsi le pene di contravvenzione in detto „ Arrendamento. *Datum Neap. die 30. mensis Octob. 1623. El Duque de Alva. Vid. Constantius Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Proregens. Ferdinandus Rovitus Secret.*

30. Oct. 1623. El Duque de Alva.

E perchè per ordine nostro fu pubblicato Bando, con diversi Capi, circa l'osservanza di detta gabella, sotto la data de' 13. di Marzo 1627. del tenor seguente. PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. *D. Antonius Alvarez de Tolede, & Beamons Dux Alvae, & in praesenti Regno Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis.*

Scipio Rovitus Miles U.J.D. Regius Consiliarius, & Commissarius Delegatus specialiter per suam Excellentiam in Arrendamento novae Gabellae vini, unius ducati pro Dolio.

Avendo Sua Eccellenza per la rifazione de' Banchi di questa Fedelissima Città di Napoli, con consenso del Regio Collaterale, imposto la Gabella del ducato a botte del vino, così in detta Città, come ne' suoi Borghi, Casali, Territorio, e distretto, furono sopra di ciò spediti alcuni Bandi, i quali, perchè non comprendeano tutte le frodi, che si sonn commesse in detta Gabella, e che *in futurum* si potrebbero commettere, ed in alcuni Capi non vi era espressa la pena; ultimamente per istabilimento di detta Gabella, per gli Arrendatori di quella è stato dato memoriale a S. E. del tenor seguente. Illustrissimo, ed Eccellen-

tissimo Signore. I Governatori del nuovo Arrendamento del ducato a botte di vino, espongono a V. E. come, per supplire all' estaglio, e stabilire detto Arrendamento, acciocchè alla fine del presente anno, si possa arrendare con maggior vantaggio, e che la Città possa avere l'utile, che le spetta, e si possano evitare molri inconvenienri, e frodi, a danno del Pubblico, e dell' Arrendamento predetto, è necessario, che conforme al solito, si provvegga agl' infrascritti Capi, *videlicet*.

In primis, che si pubblichino i soliti Bandi, „ che le uve di vendemmia non si possano vendemmiare, ma se ne faccia vino, *etiam* attento, che la corrente annata è scarsa per le tante piogge.

Che i vini mazzacani non si possano vendere, nè introdurre da Affittatori a minuto, se noo ne' tempi soliti *juxta* i Bandi della Città di Napoli.

„ Che si pigli spediente per quei particolari, che per frodare l' Arrendamento predetto, han poste le loro Terre in faccia de' Preti loro parenti, da' quali fanno fare gli affitti, e così non fanno le rivele, e si froda il diritto.

„ E così ancora per gli Monasterj, i quali affittano le terre da sotto, e da sopra, e di poi fanno apparire, che affittano *solum* da sotto, e la vendemmia se la riservano per loro, il tutto per non fare dette rivele, giusta la detta Regia Prammatica, e frodare il diritto.

„ Che due giorni dopo finita la vendemmia ciascun Padrone di masseria, Affittatore, o Parsonaro di quelle, debbano dare nota veridica, e reale in potere del detto Arrendamento de' vini raccolti, senz' aspettare tutto il mese di Novembre, fra il quale tempo si coosuma buona parte di detto vino: però, che i pagamenti si debbano fare a' tempi debiti, giusta la Prammatica.

„ Che i vini, i quali vengono per mare alla ventura, o senza responsali d' Affittatori a minuto, sieno obbligati al diritto di detto Arrendamento, *ipso tunc*, che mettono i vascelli l' ancora nel lido del mare, ancorchè poi si vendessero a detti Affittatori; eccettuati però quei, che vengono coo detto responsale, *ut supra*.

Che oon si debbano ammettere cartelle, o fedi di detti Affittatori a minuto in discarico de' vini de' Casali, Territorio, e distretto di Napoli, senza i requisiti necessarj, cioè: che portino le cartelle firmate, e fatte dagli Officiali del detto Arrendamento, sistenti in ciaschedun Casale, da dove parte il vino, e poi in dorso in dette cartelle il notamento del Caffiere della Sbarra di Napoli, giusta il modo dato per lo Signor Consigliero Rovito nel Bando emanato nel primo di Settembre 1625.

Che niuna persona soggetta possa passare vini per la Sbarra di Napoli colle cartelle di Preti, e Monasterj.

Che di tutti quei vini, che vengono per mare d' *extra* Regno, debba l'istesso dì, che è arrivato il Vascello in potere del detto Arrendamento, senz' aspettare due giorni, fra il qual tempo si possono commettere molte frodi.

„ Che tutti quei vini, che passeranno per le Sbarre, e si troverranno poi essere più quantità di quella, che hanno ingabellata, e pagato il diritto, sieno intercetti, ed incorrano nelle pene contenute ne' Bandi della Farina, conforme hanno arrendato detta Gabella.

„ Che noo si possano spedire vini per qualsivoglia tratta, se prima non si diano in nota, e si facciano riconoscer dagli Officiali dell' Arrendamento.

„ Che per le contravvenzioni de' tre anni passati, si dichiarino le pene, *juxta* i Bandi, e le Capitolazioni della Gabella della Farina, e lor si dia ampia potestà di quelle esigere da' contravvegnenti, così per quelli, che non hanno rivelato, o datolo al tempo prefisso nella Prammatica, come per quei, che avessero comprati, e contrattati i vioi, senza pagare il diritto, ed altri, che avessero cootravvenuto a dette Prammatiche, e Bandi di detto Arrendamento.

Per tanto supplicano Vostra Eccellenza ordinare al Coosigliere Rovito, al quale per Vostra Eccellenza è stato delegato detto negozio, che sopra l'esposto provvegga di giustizia, con pigliare quegli spedienti, che parranno necessarj, così per beneficio della Città di Napoli, come per beneficio del Pubblico, e di detto Arrendamento, con stabilire in ciascuno di detti Capi le pene a' contravvegnenti, e che si osservino circa dette pene, i Bandi, e le Capitolazioni della gabella della Farina di questa Città, in virtu de' quali essi esponenti hanno arrendato, ed affittato detto Arrendamento, e dove detto Bando, e Capitolazione non comprendesse detti Capi, stabilire altre pene, acciocchè coo maggior vantaggio si possa arrendare detto Arrendamento, e l' avranno a grazia, *ut Deus*.

Il quale memoriale preinserto veduto per S.E. fu ordinato, che ne le facessimo relazione, e fatta per noi detta relazione, ci ha scritto biglietto di nuovo, del tenor seguente.

" El Duque mi Señor ha visto la relacion, que V. S. ha hecho sobre los doze espedientes, que han propuesto los Governadores del nuevo Arrendameoto del ducado por. bota de vino, para beneficio del qual ha resuelto S. E.

" En quanto al primiero, y segundo, en que piden, que no se puedao vender uvas de las vendimias, sino que se haga vioo dellas, y que los mazacanes no se puedan vender por los Affitadores del vino a menudo, sino es a los tiempos solitos, ha ordenado su Excelencia a la Camara, y a la Ciudad, que hechen los Bandos cada una por lo que le toca, conforme al solito.

" En quanto al terzero, y quarto capitulo, manda S. E. que V. S. establesca las penas, que les parecieren aunque sean corporales „ contra

„ contra los legos, que han puesto sus territorios „ en caras de Clericos, paraque hagan los affictos, „ y contra los que affictando territorios de lugares pios por defraudar los derechos del Arrendamiento, hazerne scriptura por el afficto del suelo „ tan solamente, affictando tambien la vendimia.

“ En quanto al quinto Capitulo que V. S. „ haga publicar Bando, con que todos los „ Dueños de massaria, Affictadores, y Parsonales den nota, dentro de ocho dias, al dicho „ Arrendamiento del vino, que ha recogido de „ la vendimia, sin aguardar todo el mes de Noviembre, por que en este tiempo se consuma „ mucha parte dellos, pero que los pagamientos se hagan al tiempo establecido conforme „ a la Prematica.

“ En el sexto, que V. S. haga assi mismo „ hechar Bando, que todos los vinos, que vinieren por mar, sin responsal de los Affictadores a menudo, paguen los derechos al „ dicho Arrendamiento al mismo tiempo, que „ vengan los Vaxeles, sin embargo, que despues „ se vendan a los Affictadores, por ser conforme a disposicion de todo derecho.

“ En el septimo, que no admita V. S. cartelas, ni fees de Affictadores a menudo en descargo de los vinos de los Casales, Territorios, y Districtos de Napoles, sin los requisitos necessarios, que son que travgan las cartelas hechas, y firmadas de los Oficiales del „ dicho Arrendamiento, que assisten en los Casales, de donde parte el vino, y a las espaldas de las dichas cartelas el notamiento del „ Caxero de la Esbarra de Napoles, conforme al „ Bando, que V. S. mandò publicar en primo „ de Setiembre 1625.

“ En quanto al octavo, que trata de que el „ vino de la persona franca no lo pueda introduzir persona, que esta sujetà, coo el boletin de franco, dize S. E. que E. S. haga observar lo que hasta agora se ha echo, y es „ que sean declarados intercetos los vinos, que, „ entrando con boletinos de francos, fueren a „ casa de personas, que no lo son, haziendo„ lo executar en lo por venir.

En el nono, que V. S. de orden, que todos „ los Vaxeles, que vienen de fuera del Reyno, den al dicho Arrendamiento, el mismo „ dia, que vengan, nota del vino, que trahen „ sin aguardar los dos dias, que estan establecidos, porque en este tiempo se pueden cometer muchas fraudes.

En el decimo, que trata, de que sean intercetos los vinos, que haviendo passado por „ las Esbarras, fueren de mayor cantidad de la „ que huvieren enzabelado, y pagado los derechos, incurriendo en los Bandos de la Gabela de la Harina, dize S. E. que V. S. haga observar lo mismo, que se observa en di„ cha gabela.

“ En el undecimo, que V. S. de orden, que „ no se puedan despachar vinos por qualquier „ trata, se primero no se da nota al dicho Arrendamiento, y no fueren reconocidos por los „ Oficiales del, con que esta recognicion la hagan luego, y sin pagamiento alcuno, y esto „ para evitar las fraudes, que por lo pasado se „ han cometido.

“ Y en quanto al duodecimo, que trata de „ la pena de los contravenicntes de los tres „ años pasados, manda S. E. que en todos los „ casos, donde no estuviere ya declarada, se entienda puesta la misma pena, que esta en el „ Arrendamiento de la Harina, a la qual se „ remitieron en la offerta, que se hizo deste del „ ducado por bota, todo lo que manda S. E. „ que V. S. lo haga notar donde convenga, paraque en todo tiempo haga razon dello, y „ que V. S. como Comissario Delegado del dicho Arrendamiento, lo exequute, y haga observar con toda puntualidad. *De Palacio 15. de Hebrero 1627. Mathias Gonzalez Medrano.*

E volendo ubbidire al detto ordine di S. E. come si conviene, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale “ Diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che veduta la presente, si debba pubblicare per tutt' i luoghi soliti, acciocchè ogni uno ne abbia notizia, e detta „ gabella non venga defraudata; e quello pubblicato, diciamo, ed ordiniamo, che da tutti si debba osservare, ed ubbidire con quelle circostanze, che si debbono, sotto le pene in quello contenute, d' applicarsi alla detta gabella; il quale pubblicato, colle debite relazioni, ritorni a noi, acchiocchè si possa „ provvedere a quello, che più ci parrà di giustizia.

In primis, s' ordina, e comanda, che niuna „ persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa, nè debba mettere i „ suoi Territorj, o fare donazione à qualsivoglia persona franca per fraudare detta gabella, sotto pena di perdere detto Territorio, „ e di più al Nobile di anni cinque di relegazione, ed all' Ignobile d' anni cinque di „ galea.

Poen. amiss. Territorii, & 5. ann. relegar. & trirem.

Item s' ordina, e comanda, che niuna persona soggetra possa, nè debba fare affitti furrettizj di masserie di persone franche, con „ fare cautela a parte delle Terre di sotto, ed „ altra per lo di sopra, o fare albarano, o altre scritture, o che di qualsivoglia modo risultasse in danno, ed in frode di detta gabella, sotto pena di once cinquanta.

poen. unc. 50.

Item s' ordina, e comanda, che otto giorni „ dopo finita la vendemmia della masseria di „ ciascuna persona, gli Affittatori, o Parsonari di quella debbano dare ogni annn nota in potere degli Arrendatori di detta gabella, che *pro tempore* saranno, o loro Officiali, de' vini raccolti, senza aspettare il mese di Novembre, la quale nota si debba dare „ veridica, e reale, sotto pena di perdere il vino raccolto in detta vendemmia, ma i pagamenti si debbano fare a' tempi debiti, „ giusta la Prammatica.

poen. amis. vin.

Item, che i vini, che vengono per mare „ alla ventura senza responsale d' Affittatori a „ minuto, spediti da dove si parte il vino, „ sieno obbligati, e debbano pagare il diritto „ di detta gabella all' istesso tempo, che arriveranno i Vascelli nel lido del mare, e che „ daran-

daranno fondo, ancorchè poi si vendessero a detti Affittatori a minuto, eccettuati però quei, che vengono con responsale di detti Affittatori a minuto, sotto pena di perdere tutto il vino, che porta detto Vascello.

poen. amiss. vini.

Item, che non si debbano ammettere cartelle, e fedi d' Affittatori a minuto in discarico de' vini de' Casali, Territorio, e distretto di Napoli, senza i requisiti necessarj: cioè, che sieno cartelle fatte dagli Officiali a detta gabella, che assistono in detti Casali, donde parte il vino, e che in dorso di esse ci sia il notamento del Cassiere della Sbarra di Napoli; ma sieno obbligati di pagare il diritto alla detta gabella, giusta il Bando sopra ciò emanato per Noi al 1. di Settembre del 1625.

Item, che tutti quei vini, che passeranno per la Sbarra di Napoli sotto nome di persone franche, ed andranno a scaricare a casa di persone soggette, sieno tutt' intercetti a beneficio di detta gabella.

poen. intercept.

Item, che tutt' i Vascelli, che vengono per mare con vini, l' istesso giorno, che arrivano, sieno obbligati di dare nota reale, e veridica in potere di detti Officiali di detta gabella de' vini, che portano, sotto pena di perdere il vino, che portano.

poen. amis. vini.

Item, che tutti quei, che passeranno per le Sbarre di Napoli, e Casali, senza fare rivela di certa quantità di vini, e si troverrà poi esser più quantità di quella, che hanno ingabellata, e pagato il diritto, debbano perdere il detto vino, gli animali, ed i carri, che lo conducessero, e così ancora s'intenda per quelli, che passassero per le Sbarre, e non pagassero *penitus* detta gabella.

poen. amiss. vini, & animalium.

Item, che non si possano spedire i vini per qualsivoglia tratta, se prima non si diano in nota, e si faccia riconoscere dagli Officiali di detta gabella, sotto pena di perdere tutto il vino, che si estrarrà; però detta ricognizione per gli Officiali di detta gabella si debba fare subito, e senza pagamento alcuno.

poen. amiss. vini.

Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che 'l presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti di questa fedelissima Città. *Datum Neapoli die 13. Martii 1627. Scipio Rovitus.*

13. Mart. 1627. Rovit. Deleg.

Per lo presente Bando si notifica ancora, che per Noi sta ultimamente “ Ordinato, e conchiuso, che tutto quello, che per detto preinserto ultimo Bando de' 13. di Marzo del presente anno, contraddicesse a detti preinserti due primi dell' anno 1623. si riduca a ciò che sta disposto per detti due primi, e così vogliamo, che s' intenda l' affitto da farsi di detta gabella. *Datum Neapoli die 8. Junii 1627. El Duque de Alva. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Barilius Secretarius. Scorzellus. In Bannorum primo, fol. 95.*

8. Junii 1627. El Duque de Alva.

Per tanto, acciocchè i detti preinserti Bandi, e le ordinazioni circa l' osservanza, pagamento, ed esazione di detta gabella, sotto i quali la detta gabella è stata nuovamente arrendata dal detto magnifico Gio: Niccola Morando sieno inviolabilmente osservati, ci è paruto col presente nostro nuovo Bando, con inserzione di quei, da pubblicarsi per gli luoghi soliti di questa fedelissima Città di Napoli, e per gli Casali di essi, ordinare, come ordioiamo, che niuna persona ardisca, nè presuma di contravvenire in cosa alcuna in detti preinserti Bandi, nel modo ultimamente dichiarati per detto preinserto ultimo degli 8. di Giugno prossimo passato, ma osservare puntualmente ciò che per quelli sta disposto, così nelle rivele da darsi de' vini, come de' pagamenti da farsi di detta gabella in potere delle persone, e degli Officiali, deputandi per detto magnifico Arrendatore, *seu* per gli magnifici Governatori di detta gabella, come anche in tutti gli altri Capi in detti Bandi contenuti, e da osservarsi per vigore particolare del detto ultimo preinserto, sotto le pene in essi contenute, quali si eseguiranno irremissibilmente contra i trasgressori. *Datum Neapoli die 27. mensis Septembris 1627. Scipio Rovitus. Joseph Scorzellus Regius Cancellarius.*

27. Sept. 1627. Scipio Rovitus Deleg.

Al presente per lo magnifico Geronimo Ottone nuovo Arrendatore di detta gabella, ci è stata fatta istanza per la tinnovazione di detti Bandi; “ Per tanto diciamo, ed ordiniamo a tutte, e quali si vogliano persone, a chi spetta, che debbano osservare, ed eseguire quanto ne' detti preinserti Bandi si contiene ed a quelli non contravvenire in cosa alcuna, sotto le pene in essi contenute, le quali si eseguiranno irremissibilmente contra de' trasgressori.

Di più „ Ordiniamo, che tutte quelle persone, che introdurranno vino dentro questa fedelissima Città, e suoi Borghi per loro uso, o per quello vendere a barile, debbano conservare in loro potere i bollettini del pagamento della gabella, acciocchè, volendo trasportarlo in altro luogo, si possa far loro il passaporto senza difficoltà niuna, *&* *gratis*, e questo affinchè si possano evitar le frodi, che si possono commettere. *Datum Neapoli die 27. mensis Septembris 1658.*

27. Sept. 1658.

“ E che gli Officiali delle Sbarre tengano obbligo d' avvisare i conduttori del vino, che debbano conservare detta cartella per lo fine predetto. *Honuphrius de Palma.*

Honuphr. de Palma.

Decretum Regiae Camerae Summariae.

PRAMMATICA XXIX.

PEr parte del magnifico Andrea Brancato, Arrendatore generale del *jus probibendi* del Tabacco, di questa Città, e presente Regno, ci è stata presentata comparsa, *videlicet*. Nella Regia Camera della Sommaria comparisce Andrea Brancato Regio Arrendatore del *jus probibendi* del Tabacco, e dice come per più Prammatiche, e Bandi stanuo proibiti i conttabbandi di Tabacchi, *& signanter*, per lo Bando emanato sotto il dì 25. di Settembre del 1655. E perchè il predetto Bando sta quasi in niuna osservanza, e vigore, che però, per evitare i detti contrabbandi, che *in dies* si commetto-

Renovetur bannum emanatum anno 1655. circa Arrendamentum Tabacis. V d. pag. 24. 31. 37. 42.

mettono, del che il comparente più, e più volte ha protestato, fa istanza, che di nuovo si pubblichi col seguente Capitolo. Che nelle stesse pene s' intendano incorsi tutti quei, che immetteranno Tabacco, come sono i Procacci, Condotta, Carrozzieri, ed altra sorta di persone, di qualsivoglia stato, e condizione, come ancora tutti quei, che tengono Tabacco, dentro questa Regia Dogana, che fra quattro giorni, debbano quello riporre nel magazzino della Regia Corte, esistente in detta Regia Dogana. E volendo quello spedire, e mandarlo per *extra* Regno, debbano dar pleggeria di quello immettere, e portare le fedi d' immissioni; così dice, e fa istanza, protestando di quanto gli è lecito protestare, *& contra quos decet*, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo, &c. E proposta in questa Regia Camera per lo Signor Presidente D. Carlo Ardia Commissario è stato ioterposto decreto, *videlicet*. Die 18. Februarii 1659. Neapoli: Per Dominum Militem D. Carolum Ardia Regiae Camerae Summariae Praesidentem, & Commissarium, factaque per eundem de praedictis omnibus relatione in dicta Regia Camera coontentis in supradicta comparitione coram Spectabile Regente D. Felice de Lanzina, y Ulloa P. M. C. & aliis Dominis Praesidentibus ipsius. *Fuit per Cameram ipsam consensu provisum, & decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providetur, quod renovetur Bannum emanatum per Regiam Cameram sub die 25. Septembris anno 1655. simpliciter, absque alia additione, citra praejudicium poenarum incursarum.* Hoc suum, &c. D. Carolus Ardia. Vidit Fiscus, Franciscus Magnus pro Mag. Act. Con. Bolicus Secret. Prosper de Laurentiis Act. Joseph Venetia Scriba. E fattaci istanza per la rinnovazione predetta, abbiamo riconosciuto il detto Bando, il qual è *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della Sacra, Regia, e Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria. Perchè quando dalla Eccellenza del Signor Conte d' Oñate, olim Vicerè in questo Regno, con Prammatica de' 10. di Dicembre 1650. si proibì la vendita del tabacco di questa Città di Napoli, e Regno, e s' introdusse a beneficio della Regia Corte il detto *jus prohibendi*, si formò in questa Citta di Napoli il Fondaco generale per lo smaltimento di detto Tabacco, per conto di detta Regia Corte; per detta Regia Prammatica si proibì, che niuno avesse potuto vendere, nè comperar tabacco di qualsivoglia sorta, se non di quello della Regia Corte, sotto pena di perdere il tabacco, ducati otto per libbra la prima volta, la seconda volta di ducati sedici, e la terza di ducati ventiquattro, oltra l' altre pene ad arbitrio di S. E. e così ancora con altro Bando proibito, che niuna persona avesse potuto immetter tabacco nel Regno per mare, o per terra, senza manifestarlo agli Officiali del fondaco del tabacco più convicino, sotto pena di essere incorsi in contrabbando, ed i Padroni de' Vascelli, Feluche, e Barche, che non dessero detti manifesti, fossero incorsi nella pena di tre anni di galea, oltra l' altre pene, come s' è detto di sopra. Ed essendosi poi veduta la maliaia de' contrabbandieri, che conduceano detto tabacco in Regno, senza dimandar licenza, immettendolo dove loro piaceva, e quando vi si ritrovavano *in flagranti*, si scusavano, che detti tabacchi li conduceano da *extra* Regno, o per mare, o per terra, dicendo, che quelli volevano estrarre per *extra* Regno, e con questo quando ritrovavano a smaltirlo in Regno, lo smaltivaoo, in grandissimo danno della Regia Corte; e quando nbn lo ritrovavano a smaltire, diceano volerlo estrarre per *extra* Regno, ed alcuni di essi lo manifestavano per transito. Per il che per rimediare a dette frodi, con diversi Bandi, *& praecise* de' 29. Febbrajo del 1652. s' ordinò a tutti, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si fossero, che sotto pena di tre anni di galea agl' Ignobili, e di tre anni di relegazione alli Nobili, oltra la perdita del tabacco, de' loro Vascelli, Feluche, ed altro, con che conducessero detto tabacco, ed oltra ancora l' altre pene conteoute nella Regia Prammatica, e Bandi emanati in materia di detto *jus prohibendi* del tabacco, quando fosse occorso condursi tabacco da fuora Regno, per quello similmente immettersi *extra* Regno prima d' introdurlo in Regno, avessero dovuto dimandar licenza a' Magnifici Governatori di detto *jus prohibendi* in Napoli, o delle Proviocie, dove fosse accaduto immettersi detto tabacco, altrimenti fossero incorsi nelle dette pene, la qual licenza doveva essere *in scriptis*, e non altrimenti. Al presente, oon ostante detta Regia Prammatica, e Bandi, e non ostanti dette comminare pene, da alcuni si sono immesse, ed immettono diverse quantità di tabacchi in questo Regno, così in fronda, come macinato, e da un luogo ad un altro, senz' aversi licenza, e quelli si sono venduti, e si vendono, a segno tale, ch' è più la quantità de' tabacchi, che s' è venduta, e si vende in contrabbando, che quello che si è smaltito, e smaltisce per conto della Regia Corte; e si fa con tanta franchezza, che poco si curano delle pene corporali, e pecuniarie, e molti si valgono, per commettere detti contrabbandi, di persone potenti. Che perciò volendo rimediare, affinchè la Regia Prammatica, ed i Bandi ricevano la loro debita esecuzione, col presente Bando, da pubblicarsi in questa Città di Napoli, e per tutto il presente Regno: " Si ordina, e comanda, che, citra pregiudizio delle pene iocorse, conforme la Regia Prammarica, e Bandi, da oggi in avanti, non vi sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma d' immettere tabacchi di qualsivoglia qualità, e condizione in qualsivoglia parte di questa Città, e Regno, da *extra*, *& infra* Regno, senza prima averne data notizia a' Magnifici Governatori di detto tabacco, od Officiali deputati per essi in questa Città, e Regno, ed ottenutane licenza *in scriptis*, così per mare, come per terra; ed a rispetto de' tabacchi immessi,

" o che

,, o che forse s' immetteranno in detti luoghi, ,, *ut supra*, non si possano, nè vendere, nè ,, comprare, nè a minuto, nè in grosso, nè ,, in fronda nè macinato, poichè la detta vendita, ha spettato, e spetta alla Regia Corte, *& consequenter* a' suoi Arrendatori; e ,, ritrovandosi, o scoprendosi, che alcuna persona abbia immessi, venduti, o comperati detti tabacchi in contrabbando, eziandio, ,, che detti tabacci di contrabbando si fossero ,, comprati, o venduti da uomini deputati ,, dalla Regia Corte, o dall' Arrendatore, s' ,, intendano tutt' incorsi nelle dette pene di ,, sopra menziooate, pecuniarie, e corporali, ,, colla perdita de' loro Vascelli, delle Feluche, delle Barche, e degli Animali, co' ,, quali si fossero immessi detti tabacchi in ,, contrabbando, ed a chi riveletà le cose suddette, si darà l' intero valore, ed intrinseco ,, prezzo del tabacco, ed oltra di ciò la metà della pena pecuniaria, che s' esigerà dal ,, cootrabbandiere, e si terrà secreto". Il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e distretti, e nelle Provincie di questo presente Regno, affinchè da tutti se ne tenga ootizia, e si possano eseguire le suddette pene, come di sopra. *Datum Neapoli in Regia Camera Summariae die* 25. *Septembris* 1655. *Jo: Baptista Pisanellus pro M.C. Capyc. Galeota. Fiscus. Scipio Surrentinus Rationalis. Jo: Baptista Sebastianus Act. Mag. Con. Antonius Bolinus Secr.*

25. Sept. 1655. Jo: Baptista Pisanellus pro M. C.

E perchè conviene in ogni modo ovviarsi alle frodi, ed a' contrabbandi predetti; " Ci è paruto in esecuzinne del preinserto decreto della Regia Camera a relazione dell' infrascritto Signor Presidente D. Carlo Ardia Commissario rinnovare detto preinserto Bando, ,, *omni tempore* valituro, citra pregiudizio delle pene incorse". Il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e distretti, ed in tutte le Provincie di questo presente Regno, affinchè da tutti se ne tenga notizia, e si possano eseguire le suddette pene, come di sopra. *Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die* 18. *Februar.* 1659. *Don. Felix de Lanzina, y Ulloa Reg. P. M. C. Vid. Fiscus. D. Carolus Ardia. Con. Bolinus Secr. Prosper. de Laurentiis Act. Joseph. Venetia Scr.*

18. Febr. 1659. D. Felix de Lanzina pro M. C.

PRAMMATICA XXX.

Ordinationes pro Arrendamento Vini ad minutum.

Essendosi per la Regia Camera della Sommaria sotto il dì 30. di Giugno del 1649. pubblicati Bandi ad istanza de' Magnifici Governatori della Regia Gabella del vino a minuto di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, distretti, e Casali, *etiam* in esecuzione della Regia Prammatica emanata nel 1644. d' ordine dell' Eccellenza del Signor Ammirante di Castiglia, allora Vicerè di questo Regno, e Regio Collateral Consiglio, toccante la proibizione del vendere, e comperare vino a minuto, del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria, &c. Essendosi nel mese di Ottobre del del 1644. ad istanza de' Magnifici Governatori del Regio Arrendamento del vinn a caraffa d' ordine dell' Eccellenza del Signor Ammirante di Castiglia, allora Vicerè in questo Regno, e suo Regio Collateral Consiglio, emanata Prammatica a rispetto del vendere, e comprar vino a minuto del tenor seguente, *videlicet*. Don Joannes Alphonsus Enriquez de Cabrera Admiratus Castellae, Dux Civitatis Medinae de Riosecco, Comes de Melgar d' Ostuni, & Modica, Vice Comes de Cabrera, & Vaz, Dominus Baroniarum de Alcamo, & Calatafime, & Commendatarius Petrebonae, Eques Ordinis Alcantarae, Cubicularius Sac. Cat. M. & in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Per parte dell' Arrendatore dell' Arrendamento del vino a minuto ci è stato rappresentato, che, non ostante che sieno stati emanati, e pubblicati in diversi tempi più Bandi per la Regia Camera della Sommaria, d' ordine de' nostri Predecessori Vicerè in questo Regno, circa la proibizione di comperare, e vendere vino a minuto ne' Palazzi, e, nelle case, e ne' Monasterj, e luoghi pii, franchi, e segreti, ed ultimamente dall' Illustre Duca di Medina in esecuzione de' Reali ordini di Sua Maestà Cattolica; non s' è cessato, nè si cessa con tanta frequenza, e pubblicità di vendere, e comperare i detti vini a minuto, in detti luoghi proibiti, in gran danno della Regia Corte, e de' Consegnatarj di detto Arrendamento, essendo quello diminuito per le tante frodi, che vi si commettono, avanzando quasi le case, ed i luoghi proibiti predetti il numero de' Magazzini, che si fanno per la detta Regia Corte, per comodo, e beneficio del Pubblico; e volendo Noi rimediare al possibile, per evitare i detti danni, e le frodi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore* valitura; per la quale " Ordiniamo, e comandiamo, ,, citra pregiudizio delle pene incorse per lo ,, passato, che da oggi io avanti, niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, *etiam*, che tenesse qualsivoglia ,, carica, ed officio supremo militare, e noo ,, ostante qualsivoglia costume in contrario ardisca ,, di permettere sotto qualsivoglia colore, che ne' ,, loto palazzi, nelle case, e ne' posti, vi si venda vino a minuto, così in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come ,, fin dove si stende la giurisdizione di detto ,, Regio Arrendamento, nè altri, che sieno, ,, ardiscano di vendere i vini predetti a minuto in detti luoghi proibiti, *ut supra*, sotto pena a quei, che lo permetteranno, o ,, venderanno, se saran Nobili, di ducati due ,, mila per ciascheduno, ed altre, *etiam* corporali, a nostro arbitrio riservate, ed agl' ,, Ignobili, di ducati mille, e di tre anni ,, di galra, oltre alla perdita de' vini; le quali ,, pene s' esigeranno irremisibilmente contra de' ,, tras-

Ut in pr. 15.

poen. duc. 2000. Nobilibus. & arbit. duc. 1000. Ignobilibus, & annor. 3. triremis, & amiss. Vini.

„ trasgressori ; e si avranno da ritenere da
„ qualsivoglia deposito , o soldo , che terran-
„ no , da ripartirsi cioè , la terza parte al de-
„ nunciante , un' altra terza parte al Regio Fi-
„ sco , ed il restante a beneficio dell' Arrenda-
„ mento predetto .

„ Proibiamo ancora espressamente,ordiniamo ,
„ e comandiamo,che niuna persona possa, nè deb-
„ ba comprare detto vino a minuto , come di
„ sopra , in detti luoghi proibiti , nè tampo-
„ co comprare , nè mandare a comperar da
„ qualsivoglia , nè da figliuoli di minor' età ,
„ ma lo debbano mandar a comprare nelle
„ Taverne , e ne'Magazzini pubblici di detto
„ Arrendamento , sotto le medesime pene ; ed
„ a rispetto delle donne , vogliamo , che incor-
„ rano nella pena della frusta , *ipso facto* , che
„ saranno ritrovate *in flagranti* a vendere , o
„ comprare detto vino a minuto in detti
„ luoghi proibiti , o consterà della vendita , o
„ compra di quello , la prima volta , e la
„ seconda , oltra la detta frusta , d' essere esi-
„ liata dalla Provincia di Terra di Lavoro ,
„ e di stare carcerata per due anni , nella ca-
„ sa della Penitenza , ed i figliuoli di minor'
„ età , ad arbitrio nostro , &c.

poen. ut sup. poen. fustigat.

poen. etiam exil. ii , & carceris per biennium .

„ Ordiniamo di più , sotto le stesse pene ,
„ che niuna persona si possa locar casa , posto ,
„ od altro luogo per vender vino , fare il cac-
„ ciavino , nè trasportarlo in detti luoghi proi-
„ biti , nè per qualsivoglia altro effetto , sen-
„ za licenza della Regia Camera ; ed accioc-
„ chè si tolgano , ed estirpino tutte le frodi ,
„ che si possono commettere in detto Arren-
„ damento , promettiamo con questo , Indulto
„ a qualsivoglia denunciante , purchè non sia
„ il principale Tavernajo , *seu* venditore di
„ vino a minuto , e similmente a qualsivoglia
„ testimonio , che rivelerà caso di frode , leg-
„ gittimamente provato ; ed ancora per lo stes-
„ so effetto ordiniamo , che la persona del
„ detto denunciante , o testimonio nelle loro
„ deposizioni , in niuna circostanza , ed in niun
„ tempo si possa , nè debba manifestare all'
„ inquisito , nè ad altro ; e perchè liberamen-
„ te senza timore alcuno possano i detti de-
„ nuncianti , e testimonj fare il servizio , co-
„ me si conviene , la loro deposizione si deb-
„ ba ricevere in presenza del Presidente , che
„ sarà Commissario del detto Arrendamento ,
„ il quale debba tener particolar pensiero dell'
„ osservanza della prescote Prammatica , e pro-
„ cedere all' esazione delle pene predette “ . Ed
accciocchè venga a notizia di tutti , Ordiniamo ,
che la presente Prammatica si debba pubblica-
re ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città ,
e dove sarà necessario . *Datum Neap. die* 10.
Octobr. 1644. *El Almirante . Vidit Brancia Reg.
Vid. Zufia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Sa-
lamanca Reg. Vid. Capycius Latro Reg. D. Fran-
ciscus Merlinus Secr. Anastasius .*

poena ut sup.

10. Octob. 1644. El Almirante .

Al presente essendosi veduto , che si conti-
nua la vendita de' vini predetti nelle case di
particolari , e luoghi pii , è paruto a questa
Regia Camera , fare il presente Bando , per
lo quale “ S' ordina , e comanda a tutti , e
„ quali si vogliano persone , di qualsivoglia
„ stato , grado , e condizione si sieno , che
„ non ardiscano , nè presumann contravvenire
„ a detta Regia Prammatica , sotto le pene in
„ essa contenute , e ne'Bandi ; le quali s' eseguiran-
„ no irremisibilmente contra de' trasgressori .
„ Ordinando ancora di più colla presente , che
„ ogni volta , che occorrerà pigliarsi informa-
„ zione della vendita predetta , che si fa ne'
„ Palazzi , ed altre case , ancorchè l' informa-
„ zione sia contra de'creati , od altri abitanti
„ in dette case , i padroni di quelle non pos-
„ sano allegare causa d' ignoranza ; ma debba-
„ no incorrere nelle sopraddette pene pecunia-
„ rie , contenute in detta Regia Prammatica ,
„ e ne'Bandi “ . Ed acciocchè venga a notizia
di tutti , e non si possa allegar causa d' igno-
ranza ; Ordiniamo , che il presente Bando si
pubblichi ne' luoghi soliti , e consueti di que-
sta Fedelissima Città di Napoli , e così esegui-
rete . *Datum Neap. ex Regia Camera Summariae
die* 30. *mensis Julii* 1649. *Don Diego de Uzeda.
M. C. L. Jo: Baptista Confalonus. Vid. Salernus ,
Fiscus , Jannarius Casolla M. Act. Con. Antonius
Bolinus Secr. Bartholomaeus Raparius Act. regi-
strata in Part. 8. vini , fol.* 79.

30. Julii 1649. Reg. Cam.

Ora per parte de' detti Magnifici Governa-
tori , ed Affittatori di detto Arrendamento ,
ci vien fatta istanza , che , non ostanti le Re-
gie Prammatiche , Bandi , ed ordini della Re-
gia Camera , tuttavia si seguitano le frodi di
vendersi il vino a minuto con tanta pubblici-
tà , che non solo detto Arrendamento patisce
notabilissimo interesse , ma anche si cagiona
ammirabilissimo scandalo al Pubblico , in gran
pregiudizio de'Vassalli di Sua Maestà (che Dio
guardi) onde , per rimediare , quanto sia pos-
sibile , a detto inconveniente , ed acciocchè s'
evitino le frodi suddette ; ci è paruto rinno-
vare il presente Bando , col quale “ S' ordina ,
„ e comanda a tutte , e quali si vogliano per-
„ sone , di qualsivoglia stato , grado , e condi-
„ zione si sieno , che *penitus* in modo alcuno
„ non presumano , nè ardiscano vendere , o
„ comperare vino a minuto nelle dette case ,
„ palazzi , e luoghi pij , nè in altri luoghi , o
„ posti , ma quello si debba vendere , e com-
„ perare ne' Magazzini , e nelle Taverne di detto
„ Arrendamento ; proibendosi espressamente
„ detta vendita , e compera di vini a minu-
„ to , così in questa Fedelissima Città di Na-
„ poli , suoi Borghi , Distretti , e Casali , co-
„ me per quanto si stende la giurisdizione di
„ detto Arrendamento ; sotto le pene enarrate
„ nella preinserta Regia Prammatica , la qua-
„ le ordiniamo , che da tutt' inviolabilmente
„ s' osservi , non ostante qualsivoglia pretensio-
„ ne di prerogativa , immunità , esenzione , ed
„ altro . Ed acciocchè venga a notizia di tut-
ti , e non si possa allegar causa d' ignoranza ,
ed affinchè i trasgressori incorrano nelle pene
contenute in detta Regia Prammatica , e Ban-
di , ordiniamo , che il presente si pubblichi ne'
luoghi soliti , e consueti , di questa Fedelissi-
ma Città , suoi Borgi , Distretti , e Casali , e
così eseguirete . *In Napoli al* 1. *di Luglio del*
1667. *D. Pedro Valero . Carolus Gaudiellus
Act.*

1. Julii 1667. D. Pedro Valero .

Decre-

Decretum Reg. Cam. Sum.

sive

PRAMMATICA XXXI.

Plures ordinationes fuot super emptione & venditione Tabacci. Vide pr. 24. 29., & ibi postillam.

PEr parte del Magnifico Gio: Domenico Marefca Arrendatore generale dell' Arrendameoto del *jus probibendi* del Tabacco ci è ftato prefentato memoriale *prius* dato a Sua Eccellenza per Collaterale, ed a quefta Regia Camera rimeffo, il qual è del tenor feguente, *videlicet*. Eccelleotiffimo Signore. Gio: Domenico Marefca Affittatore del *jus probibendi* del Tabacco di quefta Città, e Regno, fupplicando fa intendere a Voftra Eccellenza, qualmente gli è pervenuto a notizia, che fi commettono molte frodi in effa Città, e Regno; per il che effendo aocora ftato conofciuto dall' Affittatore paffato, a fua iftanza, furono emanati bandi fotto la data de' 23. di Luglio 1664. con inferzione d'altri precedenti; fupplica Voftra Eccellenza fervirfi ordinare alla Regia Camera la rinnovazione di quegli, ed aggiungerfi gl' infrafcritti Capi. *In primis*, che fotto pena di galea ad arbitrio di Voftra Eccellenza, e Regia Camera, oltra la perdita della roba, e legni, a' padroni, e marinari di feluche, che verranno dalle parti di Ponente, e porteranno tabacco, che debbano manifeftarlo nel Regio Fondaco di Gaeta, quei, che verranno dalle parti di Levante, *& fignanter* da Sicilia, e porteranno tabacco, debbano manifeftarlo al Regio Fondaco più proffimo, i quali fono Regio, Scilla, e Tropea, acciocchè per detto manifefto dato non poffano lafciarlo in altra parte del Regno in contrabbando; con che gli Officiali del Regio fondaco di Gaeta, quanto di detti di Calabria per gli detti maoifefti di tabacchi, che andranno pigliando, fieno obbligati, fotto pena di privazione de' loro officj, darne fubito parte al magnifico Arrendatore del *jus probibendi* del tabacco, acciocchè ftia intefo de' tabacchi, che fono eotrati in quefto Regoo, ed all' arrivo de' padroni di feluche, che avranno dato detto manifefto, poffa pigliar conto di detti tabacchi, ed evitare il contrabbando, che potrebbe farfi, ed effendo ritrovata feluca da quefta parte di Gaeta, e paffato il fondaco di Tropea, che portaffe tabacco, fenza che l' aveffe, come fopra manifeftato, s' intenda intercettato, ed incorfo il padrone, ed i marinari nelle pene, *ut fupra* fenz' altra interpretazione, e lo riceverà a grazia, ut Deus, &c. *Regia Camera Summariae fuper fupplicatis de juftitia provideat*. Galeota R. Carrillo R. Navarra R. provifum per S.E. Neap. die 27. Januar. 1668. Lombardus. Trattatofi del tutto in quefta Regia Camera è ftato, a relazione dell' infrafcritto Signor Configliere Prefidente Commiffario, interpofto decreto del tenor feguente, *videlicet*. Die 7. menfis Februarii 1668. facta relatione in Regia Camera Summariae per D. Militem U. J. D. D. Jo: Hieroaymum de Philippo Regium Confiliarium Praefidentem dictae Regiae Camerae & Commiffarium coram Spectabili Reg. D. Francifco Ortiz Cortes P. M. C. & aliis DD. Praefidentibus ipfius; *Fuit per Cameram ipfam confenfu provifum, & decretum, quod banna emanata fub die 23. Julii 1664. renoventur, juxta ipforum feriem, continentiam, & tenorem*. Hoc fuum, &c. Jo: Hieronymus de Philippo. Vidit Fifcus, Conf. Bolinus Secr. Profper de Laurentiis Act.

E volendo fopra ciò *debite* provvedere, abbiamo veduti, e riconofciuti i detti Bandi, i quali fono del tenor feguente, *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maeftà, e della fua Regia Camera della Sommaria. Effendofi a' 18. di Febbrajo del 1659. pubblicati Bandi, per efecuzione d'altri de' 25. di Settembre del 1655. circa le frodi, ed i contrabbandi, che fi commettono in danno dell' Arrendamento del *jus probibendi* del tabacco, i quali fono del tenor feguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della S. R. C. Maeftà, e della fua Regia Camera della Sommaria. Per parte del Magnifico Andrea Brancato, Arrendatore generale del *jus probibendi* del tabacco di quefta Città, e prefente Regoo, ci è ftata prefentata comparfa, *videlicet*. Nella Regia Camera della Sommaria comparifce Andrea Brancato Regio Arrendatore del *jus probibendi* del tabacco, e dice, come per più Prammatiche, e Bandi ftanno proibiti i cootrabbaodi di tabacco, *& fignanter* per lo Bando emanato a' 25. di Settembre del 1655. e perchè il predetto Bando fta quafi in niuna offervanza, e vigore, che però per evitare i detti contrabbandi, che *in dies* fi commettono, del che il comparente più, e più volte ha proteftato, fa iftanza, che di nuovo fi pubblichi col feguente Capitolo; Cbe nelle fteffe pene s' intendano incorfi tutti quei, che immetteranno tabacco, come fono i Procacci, Condotta, Carrozzieri, ed altre forte di perfone di qualfivoglia ftato, e condizione, come ancora a tutti quei, che tengono tabacco dentro quefta Regia Dogana, che, fra quattro giorni, debbano quello riporre oel magazzino della Regia Corte, efiftente in detta Regia Dogana; e volendo quello fpedire, e mandarlo per *extra* Regno, debbano dar pleggeria di quello immettere, e di portare le fedi d' immiffioni, e così dice, e fa iftanza, proteftando di quanto gli è lecito proteftare, *& contra quos decet*, non folo in quefto, ma in ogni altro miglior modo, &c. E propofto in quefta Regia Camera per lo Signor Prefidente Don Carlo Ardia Commiffario, è ftato interpofto decreto, *videlicet* Die 18. Februarii 1664. Neapoli per D. Militem D. Camlum Ardia R. C. S. Praefidentem, & Commiffarium, factaque per eundem de praedictis omoibus relatione in dicta Regia Camera de cootentis in fupradicta comparitione coram Spectabili Regente D. Felice de Lanzioa, & Ulloa P. M. C. & aliis DD. Praefidentibus ipfius, *Fuit per Cameram ipfam confenfu provifum, & decretum, prout praefenti decreto decernitur, & providetur, quod renovetur Bannum emanatum per Regiam Cameram fub die 25. Septembris 1655. fimpliciter*

tur

ter absque alia additione, citra praejudicium poenarum incursarum. Hoc suum, &c. D. Carolus Ardia. V. Fiscus Franciscus Mangus pro Mag. Act. Con. Bolinus Secr. De Laurentiis Act. Joseph Venetia Scriba. E fattaci istanza per la rinnovazione predetta, abbiamo riconosciuto il detto bando, il qual è *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della S. R. C. Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria. Perchè quando dall'Eccellenza del Signor Conte d'Oñate, *olim* Vicerè in questo Regno con Prammatica de' 10. di Dicembre del 1650. si proibì la vendita di tabacco in questa Città di Napoli, e Regno, e s'introdusse a beneficio della Regia Corte il detto *jus prohibendi*, si formò in questa Città di Napoli il Fondaco generale per lo smaltimento di detto tabacco per conto di detta Regia Corte, per detta Regia Prammatica si proibì, che niuno avesse potuto vendere, nè comperare tabacco di qualsivoglia sorta, se non quello della Regia Corte, sotto pena di perdere il tabacco, ducati otto per libbra la prima volta, la seconda volta ducati sedici, e la terza ducati ventiquattro, oltra l'altre pene ad arbitrio di Sua Eccellenza e così ancora per altro bando sta proibito, che niuna persona avesse potuto immetter tabacco in Regno, per mare, o per terra, senza manifestarlo agli Officiali del Fondaco più convicino, sotto pena d'essere incorsi in contrabbando, ed i padroni de' vascelli, seluche, e barche, che non dessero detti manifesti, fossero incorsi nella pena di 3. anni di galea, oltra l'altre pene, come s'è detto di sopra; ed essendosi poi veduta la malizia de' contrabbandieri, che conduceano detto tabacco in Regno senza dimandar licenza, immettendolo dove loro piaceva, e quando si ritrovavano *in flagranti*, si scusavano, che detti tabacchi li conduceano da *extra* Regno, o per mare, o per terra, dicendo, che quelli volevano estrarre per *extra* Regno, e con questo quando ritrovavano a smaltirlo in Regno, lo smaltivano, in grandissimo danno della Regia Corte; e quando non lo ritrovavavano a smaltire, diceano volerlo estrarre per *extra* Regno, ed alcuni di essi lo manifestavano per transito; per il che per rimediare a dette frodi con diversi Bandi, *& praecise* de' 29. di Febbrajo del 1652. s'ordinò a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si fossero, che, sotto pena di tre anni di galea agl' Ignobili, e tre di relegazione a' Nobili, oltra la perdita del tabacco, de' loro vascelli, e delle seluche, ed altro, con che conducessero detto tabacco, ed oltra l'altre pene contenute nella Regia Prammatica e bandi emanati in materia di detto *jus prohibendi* del tabacco, quando fosse occorso condursi tabacco da fuora di Regno, per quello similmente immettersi *extra* Regno, prima d'introdurlo in Regno, avessero dovuto dimandar licenza a' Magnifici Governatori di detto *jus prohibendi* in Napoli, o delle Provincie, dove fosse accaduto immettersi detto tabacco, altrimenti fossero incorse nelle dette pene; la qual licenza doveva essere *in scriptis*, e non altrimenti. Al presente, non ostante detta Regia Prammatica, e bandi, e dette comminate pene, da alcuni si sono immesse, ed immettono diverse quantità di tabacco in questo Regno, così in fronda, come macinato, da un luogo ad un altro, senz' aver licenza, e quelli si sono venduti, e si vendono, a segno tale, ch'è più la quantità de' tabacchi, che si è venduto, e vende in contrabbando, che quello che si è smaltito, e si smaltisce per conto della Regia Corte, e si fa con tanta franchezza, che poco si curano delle pene corporali, e pecuniarie, e molti si valgono, per commettere detti contrabbandi, di persone potenti. Che perciò volendo a ciò rimediare, affinchè la Regia Prammatica ed i bandi ricevano la loro debita esecuzione, col presente bando, da pubblicarsi in questa Città di Napoli, e per tutto il presente Regno, " Si ordina, e comanda, che, citra prejudizio delle pene incorse, conforme la Regia " Prammatica, e bandi da oggi in avanti, non " sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma " d'immetter tabacchi di qualsivoglia qualità, " e condizione, in qualsivoglia parte di questa Città, e Regno da *infra*, ed *extra* Regno, senza prima averne data notizia a' Magnifici Governatori di detto tabacco, od Officiali deputati per essi in quella Città, e " Regno, ed ottenutane licenza *in scriptis*, " così per mare, come per terra, ed a rispetto de' detti tabacchi immessi, o che forse " s'immetteranno in detti luoghi, *ut supra*, " non si possano nè vendere, nè comperare, " nè a minuto, nè in grosso, nè in fronda, " nè macinati, poichè la detta vendita ha spettato, e spetta alla Regia Corte, *& consequenter* a' suoi Arrendatori; e ritrovandosi, " o scoprendosi, che alcuna persona abbia immessi, venduti, o comperati detti tabacchi in contrabbando, eziandio, che detti tabacchi di contrabbando si fossero comperati, " o venduti da uomini deputati dalla Regia " Corte, o dall' Arrendatore, s'intendano tutti " incorsi nelle dette pene, di sopra menzionate, pecuniarie, e corporali, colla perdita " de' loro vascelli, delle seluche, delle barche, " e degli animali, co' quali si fossero immessi " detti tabacchi in contrabbando, ed a chi rivelerà le cose suddette, si darà l'intero valore, ed intrinseco prezzo del tabacco, ed " oltra di ciò, la metà della pena pecuniaria, " che s'esigerà dal contrabbandiere, e si terrà " secreto ". Il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, distretti, e nelle Provincie di questo presente Regno, affinchè da tutti se ne tenga notizia, e si possano eseguire le suddette pene, come di sopra. *Datum Neapoli in Regia Camera Summariae die 25. Septembris 1655. Jo: Baptista Pisanellus P. M. C. Jacobus Capycius Galeota. Vidit Fiscus. Scipio Surrentinus Rationalis, Jo: Baptista Sebastianus Act. Mag. Con. Antonius Bolinus Secr.* E perchè conviene in ogni modo ovviarsi alle frodi, ed a' contrabbandi predetti, " Ci è paruto, in esecuzione del preinserto decreto della Regia Ca-

„ mera, a relazione dell'infraſcritto Signor Preſidente D. Carlo Ardia Commiſſario, rinnovare detto preinſerto bando *omni futuro tempore* valituro citra pregiudizio delle pene incorſe „. Il preſente ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fideliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e diſtretti, ed in tutte le Provincie del preſente Regno, affinchè da tutti ſe ne tenga notizia, e ſi poſſano eſeguire le ſuddette pene, come di ſopra. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die* 18. *Februarii* 1659. *D. Carolus Ardia. V. Fiſcus Con. Bolinus Secr. De Laurentiis Act.* Ed eſſendoſi proceduto al nuovo affitto di detto Arrendamento, decorrendo da' 18. di Settembre proſſimo venturo del preſente anno 1664. in avanti, fu per lo Magnifico Andrea Brancato preſentata offerta per anni cinque, la quale diſcuſſa in queſto Tribunale, fu accettata, e moderata nel margine di eſſa, ed ordinato farſi i bandi per l'accenſione della candela, e farſene conſulta a Sua Eccellenza, e fra gli altri patti, in quella contenuti, ſono i ſeguenti, *videlicet*. *Item*, che rimaſto che ſarà l'Arrendamento predetto ad eſſo offerente, il Signor Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio gli debba ottenere ordine di Sua Eccellenza, acciocchè il Signor Preſidente Commiſſario, che ſarà *pro tempore* in queſta Città di Napoli, poſſa liberamente, ſenza impedimento alcuno, viſitare le ſquadre di galee, così di queſto Regno, come di qualſivoglia altra, che capiterà nel Porto, e così ancora qualſivoglia ſquadra di vaſcelli, ed altre imbarcazioni, niuna eſcluſa, affine di far diligenza, ed intercettare il tabacco, che forſe ſi porterà da dette ſquadre di galee, e de' vaſcelli, ed altre imbarcazioni, e ciò ſi applichi a beneficio dell'offerente in una colle pene contenute ne' Regj bandi, e Prammatiche, e la ſteſſa autorità ſi dia al Signor Preſidente Commiſſario di poter viſitare, e far le dilingenze ad ogni richieſta d'eſſo offerente nelle Regie Caſtella, e Fortezze, e ne' Preſidj di queſta Città, e le ſteſſe diligenze, e viſite ſi permettano a' Soprantendenti delle Provincie, acciocchè le poſſano fare nelle Torri, Caſtella, e Fortezze del Regno, ed intercettare il tabacco, ed applicarlo a beneficio dell' offerente, e procedere contra d'eſſi all'eſazioni delle pene contenute in detti Regj bandi, e Prammatiche, ſenza che i Rei, e traſgreſſori poſſano declinare il foro, ſotto preteſto di privilegj militari, o altri quali ſi vogliano, niuno eſcluſo; ed a maggior cautela ſe ne abbia da pubblicar bando, e Prammatica, la quale debba avere la ſua dovuta eſecuzione, ſenza oſtacolo, nè contraddizione alcuna, atteſo che, ſenza l'eſecuzione di ciò, nè eſſo contratterebbe, nè potrebbe contrattare ſopra l'eſecuzione del ſopraddetto. *Item*, che ſe gli faccia ordine, e bando, che qualſivoglia Officiale, così maggiore, come minore nelle Regie galee, e ne vaſcelli non poſſano in modo alcuno portar tabacco, così ſottile, come in fronda, quando vengono dal viaggio, ſotto pena, oltra delle contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi, ancora di privazione de' loro officj. *Item*, che ſe gli debbano rinnovare i bandi, altre volte emanati, e di più ſi debba ordinare, a fine di reprimere i contrabbandi, che ſi poſſa indultare *etiam* il principal venditore, al quale ſi poſſa dare la metà di quello, che ne perverrà. E fattaſi di ciò conſulta a Sua Eccellenza a' 22. d'Aprile del preſente anno 1664. acciocchè l'Eccellenza Sua foſſe rimaſta ſervita dare gli ordini neceſſarj, giuſta il tenore de' detti patti, fu inviato biglietto per Segreteria di Guerra, il qual è *videlicet*. *El Conde mi Señor ha viſto la Conſulta de la Reg. Camara de* 22. *del corriente ſobre la oferta, que hà preſentado Andres Brancato para el nuevo aſſiēto del Arrendamiento del tabaco, ofreciendo pagar* 45. *y mil, y ciento, y diez ducados al año, con pato, quel el Tribunal haya de proceder, como delegado de S. E.* privative *en todas las cauſas, civiles, y criminales, y miſtas, dependientes del Arrendamiento, y con otros contenidos en la oferta, y eſpreſſados en dicha conſulta, y haviendo S. E. conformado en todo con ella me hà mandado aviſarlo à V. S. paraque continuando el Tribunal los Bandos neceſſarios, venga Viernes,* 2. *de Mayo en Colateral à encender la candela, para el remate de dicho Arrendamiento. Dios guarde a V. S.* Palacio 28. de Abril 1664. Martin de Otermin. Señor Regente Lugartenienre de la Camara. Die 28. Aprilis Domino Commiſſario. E fattaſi iſtanza per detto Magnifico Andrea Brancato, che per ovviare alle frodi predette, ſi poteſſero a ſua elezione viſitare per detto effetto le Regie galee, ed i Preſidj di Pizzofalcone, e Torrione del Carmine, fattaſi di ciò altra conſulta a Sua Eccellenza ſi è ſervita inviare altro biglietto *videlicet: En conformidad de lo que el Tribunal de la Camara ha conſultado al Conde mi Senor con conſulta de los* 3. *de corriente à inſtancia del Arrendador del tabaco, hà dado S. E. orden à los Señores Maeſtre de Campo General, y General de las Galeras, para la Viſita, que ha de hazer el Preſidente Juan Bautiſta Amendola, con intervento del Avocado Fiſcal del Real Patrimonio, en los Preſidios de Pizzofalcon, y Torrion del Carmen, y en las Galeras, para reconozer el tabaco, que ſe ſupone hay en contrabando; y en reſpueſta de la dicha Conſulta me hà mandado S. E. aviſar à V. S. paraque el Tribunal de la Camara ſe halle con eſta noticia. Guarde Dios à V. S.* Palacio a 8. de Julio 1664. D. Martio de Otermin. Señor Regente Lugartenieote de la Camara. Domino Commiſſario 9. Julii 1664. *Exequatur ordo S. E.* Ed eſſendoſi acceſa la candela in preſenza di Sua Eccellenza nel Regio Collateral Conſiglio, il detto Arrendamento è rimaſto al detto Magnifico Andrea Brancato, e ſi è fatta iſtanza per la rinnovazione di detti bandi, con inſerzione di detti altri Capi da eſſo aggiunti nella detta offerta, ed ammeſſi da Sua Eccellenza, e da queſta Regia Camera, affinchè da niuno ſi poſſa allegar cauſa d'ignoranza, “ Ordiniamo, e comandiamo, che il „ preſente bando, e quanto in eſſo ſi contie„ ne *omni tempore* valituro, ſi pubblichi in que„ ſta fedeliſſima Città, e Regno, e luoghi ſo„ liti „. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summa*

mariae die 23. *Julii* 1664. *D. Antonio Juan de Centellas Reg. M. C. L. Joann. Baptista Amendola . Vid. Fiscus . Constantius pro Secr. Prosper de Laurentiis Act.*

E fattaci istanza per parte del magnifico Gio: Domenico Maresca nuovo Arrendatore del *jus probibendi* del Tabacco di questa Città, e Regno, rimastogli ad estinto di candela nel Regio Collateral Consiglio per anni cinque, cominciati il primo del prossimo passato mese di Gennajo, alla ragione di annui ducati settantotto mila novanta, acciocchè in esecuzione del preinserto decreto, lato per questa Regia Camera a relazione dell' infrascritto Signor Consigliere Presidente Commissario, si rinnovino i presenti Bandi, *alias* emanati ad istanza del passato Arrendatore a' 23. di Luglio del 1664. Per tanto „ Ordiniamo rinnovarsi i suddetti „ Bandi, *omni futuro tempore* valituri, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e distretti, affinchè da tutti se ne tenga notizia, e si possano eseguire le suddette pene, come di sopra. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summaria die* 17. *Februarii* 1668. *D. Francisco Ortiz Cortes Reg. P. M. C. Jo: Hieronymus de Philippo Vidit Fiscus. Franciscus Mangus pro Mag. Act. Con. Bolinus Secret. Prosper de Laurentiis Act.*

17 Fabr. 1668. Regia Camera Summ.

Bannum Regiae Junctae.

sive

PRAMMATICA XXXII.

Ordinationes pro jure prohibendi vulgo Miccio, Spago, Cordelle, e Stoppa impeciata.

PErchè agli 11. del corrente ad estinto di candela accesa in detta Regia Giunta, è rimasto il Partito del Miccio, Spago, e Cordelle, e Stoppa impeciata per servizio della Regia Corte ad Ignazio Castellano, per lo termine d' anni cinque continui, principiando da detto dì in avanti, con condizione, che se gli abbiano da osservare tutt' i patti, e le condizioni concedute al Patitario passato, e patticolarmente, che se gli abbia da concedere la facoltà del *jus probibendi*, conforme si tenea per Giuseppe Ottajano, e suoi predecessori, giusta il Decreto di accensione di candela, lato in detto dì per detta Regia Giunta sopra detto Partito *ut ex actis*. Al presente il detto Partitario è comparso in detta Regia Giunta, ed ha fatto istanza publicarsi i soliti Bandi, per detto *jus probibendi*, coll' inserta forma de' Capitoli contenuti ne' Bandi antecedenti, e per Decreto del Signor Presidente Astuto Commissario l' infrascritto dì è stato ordinato. *Quod dictus Partitarius adimpleat adimplenda, & interim citra praejudicium Jurium Regii Fisci emanentur Banna, juxta solitum*. Perciò abbiamo veduti, e ricevuti gl' infrascritti Capitoli, co' quali furono emanati i Bandi antecedenti per detto *jus probibendi*, i quali sono del tenor seguente, *videlicet*.

1 " Che per la Regia Giunta si faccia Ban„ do per Napoli, e suoi Casali, e venti mi„ glia attorno, che niuna persona di qualsivo„ glia stato, e condizione, che si sia, possa „ fabbricar niuna sorta di Micci, ne' suddetti „ luoghi, senza espressa licenza *in scriptis* di „ esso Partitario, sotto pena di perdere le robe, „ che si ritroverranno lavorando, o preparate „ per detto effetto, e pena di ducati cinquan„ ta da applicarsi la metà al Regio Fisco, e la „ metà al Partitario, &c.

poen. amis. rei, & duc. 50.

2 " Che niuna persona possa ne' suddetti „ luoghi tenere botteghe di vendere Micci, o „ in qualsivoglia altra parte senza espresso con„ senso di detto Partitario, sotto pena di per„ dere tutta la roba, che si ritroverrà in dette „ Botteghe, Case, e luoghi, dove si venderan„ no detti Micci, e ducati cinquanta di pena „ da applicarsi, *ut supra*.

poen. ut sup.

3 " Che niuna persona possa comperare, nè „ impeciare stoppa di Canape, che sia però „ atta alla fabbrica di detto Miccio, sotto „ pena della perdita di essa, e di ducati cin„ quanta da applicarsi, *ut supra*.

poen. ut sup.

4 " Che tanto esso Partitario, quanto tut„ te le persone, che andranno a detto Regio „ servizio, non possano essere riconosciuti da „ niun Tribunale, se non dalla Regia Giunta „ dell' Arsenale, Giudice suo competente, e che „ possano andare armate di tutte sorte d' armi „ offensive, riserbate però le proibite dalla Re„ gia Prammatica.

5 " Che tutti quei, che al presente tengo„ no Micci nelle loro botteghe, li debbano „ subito rivelare, con darne nota distinta in „ potere dell' infrascritto Attuario di detta Re„ gia Giunta sotto pena di perdere tutta la ro„ ba, a quantità, che si ritroverrà non rivela„ ta, e di ducati cinquanta, da applicarsi, *ut supra*.

6 " Che niuna persona possa estrarre da que„ sta Città di Napoli, suoi Casali, e venti „ miglia attorno, niuna sorta di Micci, Stop„ pa di Canape impeciata, o sfatta, atta a „ far Miccio, nè per mare, nè per terra, sot„ to pena di perdere tutta la roba, e della „ pena suddetta.

poen. ut sup.

7 " Che niuna persona possa impostare Stop„ pa di Canape, e Capizzi di lino, sotto le „ medesime pene, e chi le tiene impostate, le „ debba subito rivelare, con darne nota a det„ to infrascritto Attuario di detta Regia Giunta, „ e sotto le medesime pene, *ut supra*.

poen. ut sup.

" Per tanto col presente Bando, si notifica „ a qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, che debba *ad unguem* eseguire, ed osservare quanto in det„ ti preinserti Capitoli si contiene, sotto le „ pene in ciascheduno di detti Capitoli conte„ nute, da esigersi irremisibilmente contra de' „ trasgressori, e contravvegnenti; e la soprad„ detta rivelazione si avrà da fare in potere „ di detto infrascritto Attuario di detto Re„ gio Arsenale. *Datum Neapoli ex Regia Juncta Arsenalis die* 12. *mensis Aprilis* 1669. *Vidit Fiscus. J. D. Astutus. Antonius Todarus Actuar.*

12. April. 1669. Reg. Juncta.

Bannum Spectab. Regentis Delegati.

sive

PRAMMATICA XXXIII.

Plures sunt ordines ad evitandum fraudes super Arrendamento hordei, & avenae.

Essendoci per parte del magnifico Pietro Antonio Pagano Arrendatore dell' Arrendamento de' carlini due per tomolo d' Orzo, ed Avena di questa Città, e suoi distretti, presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. All' Illustrissimo Signor Reggente Galeota Duca di Sant' Angelo Delegato, &c. Pietro Antonio Pagano Affittatore della gabella dell' Orzo, e dell' Avena di questa Città, Borghi, e Distretti, supplicando espone a V. S. Illustriss. come nell' anno 1652. furono spediri Bandi d' ordine del Signor Reggente Cacace, in quel tempo Delegato di detto Arrendamento, ad istanza de' Deputati per S. E. di detta gabella, per ovviazione de' contrabbandi, e delle frodi, che si commettono in danno di essa, che perciò supplica V. S. Illustrissima ordinare la rinnovazione di detti Bandi ad istanza di esso supplicante, acciocchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, *ut Deus*, &c. E da Noi è stato interposto decreto del tenor seguente, *videlicet. Die 15. mensis Junii 1669. Neapoli per Illus. D. Jacobum Capycium Galeota, Ducem S. Angeli, Regium Collateralem Consiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & Commissarium per S. E. Delegatum Arrendamenti carolenorum duorum pro quolibet tumulo hordei, & Avenae, provisum, & decretum est, quod citra praejudicium poenarum incursarum, contentarum in supradictis Bannis, renoventur, & publicentur Banna praedicta. Hoc suum, &c. Galeota Reg. &c. Prosper de Laurentiis Act.* E fattaci istanza per parte del magnifico Arrendatore per la rinnovazione predetta, abbiamo riconosciuti i detti Bandi, i quali sono, *videlicet*. PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Joannes Camillus Cacacius Regius olim electus apud S. C. M. Supremi Consilii Italiae, Praesidens Regiae Camerae Summariae, & Commissarius, Delegatus per S. E. &c. Essendosi rappresentato per parte de' Governatori deputati da S. E. nell' amministrazione del Patrimonio della gabella dell' Orzo, e dell'Avena, il danno, che si causa alla detta gabella per le frodi, che continuamente occorrono, e che avessimo dati gli ordini necessarj per ovviare a' detti inconvenienti; Ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore* valituro; col quale " Ordiniamo,
„ e comandiamo a qualsivoglia persona, che in-
„ trometterà Orzo, ed Avena in questa Città,
„ suoi Borghi, e Distretti, fin dove si stende la
„ cartella, debba manifestare per la Sbarra, per
„ dove passerà, la quantità vera, e reale della
„ roba, che introdurrà, con pagare agli Offi-
„ ciali, che assistono in essa alla ragione di
„ due carlini per tomolo, ricevendo da' detti
„ Officiali la cartella, dove sarà notata la quan-
„ tità della roba per lettera, e'l diritto, per abba-
„ co, con che sia lecito a' detti Officiali,
„ dopo aver data la cartella, pesare, e far pe-
„ sare, e misurare dett' Orzi, ed Avena, e ri-
„ trovando maggior quantità della denunciata,
„ s'incorra nella pena di ducati dugento; e
„ perdita della roba, ed animali, che le con-
„ ducono da applicarsi alla gabella.

poen. duc. 200. & amiss. animalium, & boum.

2 " Che gli Orzi, e l'Avena, che saranno
„ introdotti in questa Città, e suoi distretti,
„ *ut supra*, colla cartella degli Officiali della
„ gabella, che assistono nelle Sbarre, e nel Molo,
„ non si possano trasportare da luogo in luogo
„ per dentro detta Città, nè estrarre per fuora,
„ senza la cartella di passaporto di detta ga-
„ bella, ed i contravvegnenti incorrano alla
„ pena, come se introducessero da *extra* detta
„ Città, e suoi distretti.

poen. ut intus.

3 " Che i padroni, ed i parsonali, tanto
„ delle masserie, che sono ne' distretti di que-
„ sta fedelissima Città fin dove si stende la car-
„ tella, sieno obbligati prima d' immettere gli
„ Orzi, e l'Avena, che saranno seminati nelle
„ loro masserie, dar nota a' Governatori di
„ detta gabella, e di poi scognati non possano
„ amoverli dall' Area, se prima non avranno
„ pagati i debiti diritti della gabella; ed in
„ caso di contravvenzione incorrano nella pe-
„ na di perdere la roba, che avranno scogna-
„ to, e di ducati dugento per ogni volta.

poen. duc. 200. & amiss. rei.

4 " Che niun Vaticale, Carrese, nè altra
„ qualsivoglia persona, possa portare a scarica-
„ re Orzo, ed Avena *recto tramite* a luoghi pii,
„ Regie Castella, Regia Cavalleria, ed altri luo-
„ ghi immuni, e privilegiati, nè di giorno,
„ nè di notte, *etiam* colle cartelle degli Offi-
„ ciali, che assistono nelle Sbarre; ma debbano
„ venire all' officio di Porta Nolana colle dette
„ robe, e colla cartella della Sbarra, per farla
„ notare dagli Officiali, che assistono in detto
„ officio, e pagare i diritti di esse, quando non
„ ci sarà franchigia, sotto pena a' contrav-
„ vegnenti di perdere la roba, e gli animali, con
„ darne il quarto all' accusatore; non compren-
„ dendosi però in detta proibizione gli Orzi,
„ e l'Avena, che si portano a vendere al Mer-
„ cato ne' giorni di Mercato, colle cartelle pe-
„ rò degli Officiali delle Sbarre, nè quelle ro-
„ be, che avranno pagato il diritto alle dette
„ Sbarre.

poen. amiss. rei & animalium.

5 " Che i Misuratori d' Orzo, ed Avena
„ debbano dare, ciascheduno da parte, ogni
„ settimana, notizia di tutta la quantità d'Or-
„ zo, ed Avena, che avranno misurata, e la
„ nota de' Padroni, dove l' hanno portata,
„ sotto pena di ducati 60. d' applicarsi, *ut su-*
„ *pra*.

poen. duc. 60.

6 " Che ritrovandosi Orzo, ed Avena in
„ contrabbando, ch' entrasse in Carrozza, Car-
„ rettoni, Carra, Some, od altro, senza il pa-
„ gamento de' diritti alla gabella, non solo
„ s' intendano incorsi nella pena della perdita
„ della roba, Carrozza, ed Animali, e di du-
„ cati dugento, ma ancora, che i Salmatari,
„ Cocchieri, Bastagi, ed altri incorrano in al-
„ tre pene, a nostro arbitrio riserbate, ancor-
„ chè allegassero detti Animali non esser loro
„ proprj, ed i Cocchieri de' loghieri, sotto la
„ medesima pena, debbano rivelare nelle Sbar-
„ re l' Orzo, e l'Avena, che portano nelle
„ loro Carrozze, i passeggieri, che conduco-
„ no, acciocchè quelli paghino i diritti alla
„ gabella.

poen. amiss. rei & duc. 200.

poen. arb.

poen. ut supra

7 Che

7 " Che qualſivoglia vaſcello, tanto di gabbia, quanto di remo, tanto picciolo, quanto grande, che verrà *da infra* Regno, o da *extra*, carico d' Orzo, ed Avena, tanto per conto di queſta Fedeliſſima Città, quanto della Regia Corte, o di qualſivoglia altra perſona, dentro il Porto di queſta fedeliſſima Città, e ſuo diſtretto fin dove ſi ſtende la cartella, debba dar nota, con eſibire il reſponſale col Capitano, *ſeu* Padrone del vaſcello agli Officiali di detta gabella, di tutta quella quantità, che portano d' Orzo, ed Avena, foſſe portato per tranſito, o per fortuna di mare, e non oſtante, che pretendeſſero, che ſerviſſero per uſo di detti vaſcelli, alla pena di perdere il vaſcello, la roba, che portano, ed altre, a noſtro arbitrio riſerbate.

poen. amiſ. rei & alia arb.

8 " Che niuna perſona preſuma entrare, per mare, nè per terra, quantità alcuna nè piccola, nè grande, d' Orzo, ed Avena, ſe prima non avrà dato il manifeſto, e pagato il diritto della gabella agli Officiali della Sbarra, per dove entrerà la roba, come di ſopra, ſotto pena la prima volta di meſi ſei di carcere, oltra la perdita della roba, e di ducati dugento, e la ſeconda volta incorra alla pena riſerbata a noſtro arbitrio, oltra le ſuddette pene da eſeguirſi inviolabilmente.

poen. carceris 6. menſium, & amiſſ. rei & duc. 200. & arbitr.

9 " Commettendo frodi à Miniſtri, e gli Officiali di detta gabella a danno di quella, vogliamo, che incorrano alla pena riſerbata a noſtro arbitrio.

poen. arb.

10 " Vogliamo, che delle dette pene pecuniarie, ſe ne applichi il quarto al denunciante " Ed acciocchè il preſente Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti. *Datum Neapoli die* 1. *menſis Februarii* 1652. *Ju: Camillus Cacacius Delegatus*, *&c. Joſeph Barrilis Regius a mandatis Scriba*. *Bando, ut ſupra*. A 22. di Febbrajo del 1652. Io Carlo Stefano Giardino Lettore de' Regj Bandi, dico, e dichiaro di avere pubblicato il ſopraddetto Bando co' Regj Trombetti, ne' ſottoſcritti luoghi, cioè a Porta Nolana, alla Dogana della farina, al Mercato, ed al Conſervatorio della farina, cioè alla Dogana del Molo, luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli. Io Carlo Stefano Giardino, &c. E perchè conviene in ogni modo ovviarſi alle frodi predette, che ſi commettono in danno di detta gabella de' carlini due per tomolo d' Orzo, ed Avena, ci è paruto rinnovare i ſuddetti Bandi, *omni futuro tempore valituri citra praejudicum poenarum incurſarum, contentarum in eis*. Ed acciocchè ſia noto a tutti, e non ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza; ordiniamo, che di nuovo i detti preinſerti Bandi ſi pubblichino ne' luoghi ſoliti di queſta Fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e diſtretti, e poi ſi conſervino per lo Maſtro d' atti di detto Arrendamento, affinchè in caſo di contravvenzione ſi poſſa da Noi dare il condegno gaſtigo a' colpevoli, e condannarſi nelle pene ſuddette, contenute in detti preinſerti Bandi. *Datum Neapoli die* 25. *menſis Junii* 1669. *Galeota Regens*. *Proſper de Laurentiis Actuar.*

25. Junii 1669. Galeota Reg.

Bannum Regiae Camerae Summariae.

ſive

PRAMMATICA XXXIV.

Ordinationes pro Arrendamento Mannae.

PErchè S. E. col ſuo gran zelo per maggior beneficio, ed utile del Real Patrimonio, e comodità de' Vaſſalli di S. M. (che Iddio guardi) ha riſoluto, che l' Arrendamento della Manna forzata per adeſſo ſi amminiſtri per conto della Regia Corte, per la buona amminiſtrazione di queſto negozio, e per evitare le frodi, che poſſono commetterſi in detto Arrendamento; Per tanto abbiamo fatto il preſente Bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e proibiamo.

1 " Che niuna perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, o condizione ſi ſia, poſſa andare ne' Boſchi del preſente Regno, ne' quali ſi raccoglie la Manna, e particolarmente in quelli delle Città, e Terre di Monte Sant' Angelo, Vieſti, Pieſchici, Iſchitella, Vico, San Nicandro, Rodi, Carpino, Cagnano, Petacciano, San Martino, e Termoli, nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Moliſe: e ne' Boſchi, e luoghi delle Provincie di Calabria, dove ſi raccoglie la Manna, ad intaccare gli alberi, nè a raccogliere, e pigliare, o far pigliare la Manna, ſenza che prima abbia avuta licenza, e bollettino da' Miniſtri deputati per queſto negozio, o dalle perſone per eſſi deputande in ciaſchedun luogo, e queſto ſotto pena di once cinquanta, e d' anni cinque di relegazione a' Nobili, e d' anni cinque di galea agl' Ignobili, la quale pena imponiamo in virtù d' ordine particolare di S. E. con ſuo biglietto de' 16. del corrente.

poen. unc. 50. & an. 5. releg. & 5. trirem.

2 „ Che i Mannaroli, o quali ſi vogliano altre perſone, che andranno a raccogliere, e pigliar la Manna, colla licenza, e bollettino, come di ſopra, di niuna maniera poſſano, nè debbano, quando ſi ritirano, introdurre la Manna nelle loro caſe, ſe prima da eſſi non ſarà manifeſtata alle perſone deputande per detti Miniſtri, e da quelle non ſarà riconoſciuta, e peſata, ed avranno ricevuta la cartella, o bollettino del peſo predetto, il che ſi dovrà eſeguire dalle predette perſone deputate *gratis*, e ſenza mercede. o pagamento alcuno, e con preſta, e pronta ſpedizione, acciocchè i Mannaroli non abbiano un minimo trapazzo, e queſto ſotto le medeſime pene a quei, che contravverranno, oltra della perdita della Manna, la quale ordiniamo, che ſia *ipſo jure*, *ipſoque facto* intercetta.

poen. ut ſup. & amiſ. rei.

3 „ Si permette a qualſivoglia perſona, che poſſa liberamente comperar la Manna, con che nel tempo della compera, debba pagare il ſolito diritto in potere di dette perſone deputande, e darne manifeſto *in ſcripto* delle perſone de' venditori; però ſotto le ſteſſe pene proibiamo a qualſivoglia perſona, di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, che ſi ſia, il comperar Manna da'

Poen. ut ſupra.

vendi-

venditori, che non mostreranno il bollettino, e la licenza di poter andare a raccoglierla, e di averla manifestata, o pure, che non abbiano pagato il diritto, e ne tengono le duvute spedizioni.

4 „ Che per l'estrazioni, che si hanno da fare di detta Manna da' luoghi, dove si raccoglie, così per mare, come per terra, i Padroni delle Barche, delle Navi, e de' Vascelli, così grandi, come piccioli, non possano caricare, nè far caricare, ed imbarcare Manna di qualsivoglia persona, senza le spedizioni de' predetti Deputati, nè possano partire da' predetti Porti, e Marine, senza licenza, e bollettino di detti Deputati, i quali debbano farle, e concederle subito *gratis*, e senza pagamento, nè mercede alcuna, acciocchè i Padroni delle Barche, Marinari, e Negozianti non abbiano trapazzo, e dispendio alcuno; ed a rispetto dell'estrazioni, che si faranno per terra, non possano i Mulattieri, ed i Carrettieri, o altra qualsivoglia persona, che in qualsivoglia modo l'estraesse, caricare, nè estrarre Manna, senza licenza, e bollettino delle dette persone deputate, e questo sotto le stesse pene a' Padroni delle Barche, Marinari, Mulattieri, Carrettieri, ed altre quali si vogliano persone, oltra della perdita della Manna, e delle Barche, de' Muli, delle Carrette, o delle Carra.

Poena, ut sup.

5 „ Che sotto le stesse pene, dopo raccolta tutta la Manna, quei, che la terranno in loro potere, debbano fra otto giorni cautelare la Regia Corte, per lo diritto, che le spetta, con portare tanta quantità di Manna in potere di dette persone deputande, quanto importa il diritto, che debbono per la quantità da essi rivelata secondo il valore, che comunemente correrà il prezzo della Manna, o pure tra'l detto termine, debbano pagare in potere di dette persone deputande i diritti predetti; ed in caso, che diano la Manna per cautela, come s'è detto, passati altri giorni trenta, senza che sia pagato il diritto, debbano i Deputati predetti, senz' altra requisizione, vendere la Manna predetta, e ritenersi il diritto, e discaricare i Padroni; imponendo le stesse pene a qualsivoglia persona, che in qualsivoglia modo froderà i diritti della Manna dovuti alla Regia Corte, ed a tutt' i complici, e fautori.

Poena, ut sup.

Poena, ut sup.

Ed acciocchè il predetto Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, nelle dette Provincie di Capitanata, Contado di Molise, e nelle Calabrie, e particolarmente nelle suddette Città, e Terre, nelle quali si raccoglie maggior quantità di Manna. *Dalla Regia Camera della Sommaria a' 28. di Giugno del 1669. D. Antonio Juan de Centellas Reg. M. C. L. D. Pedro Valero. Vidit Fiscus Franciscus Cyprian. Mag. Act. Conf. Bolin. Secretarius. Dom. Mobilia Act.*

28. Junii 1669. Reg. Cam. Sum.

PRAMMATICA XXXV.

Dantur instructiones pro Arrendamento Vini ad minutum. Alia habentur in prag. 28. 30.

DOvendosi procedere al nuovo affitto dell' Arrendamento del *Jus prohibendi* del vender vino a minuto in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, distretti, e Casali per un anno, o più, che dovrà cominciare nel primo del mese di Settembre del corrente anno 1669. per beneficio, ed utile de' Consegnatarj di detto Arrendamento, e del Pubblico, sono stati pubblicati Bandi *ad offerendum* per detto effetto unitamente, quartiere per quartiere, o come meglio a noi parrà per beneficio, ed utile di detto Arrendamento, acciocchè sia servito il Pubblico, conforme si conviene; Per tanto col presente Bando si fa intendere a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che vorranno attendere a detto affitto, il quale si farà dall' infrascritto Illustre Signor Marchese di Crispano Regio Consigliere Delegato coll'osservanza degl' infrascritti Capitoli, contenuti nel Cartone dell' Arrendamento suddetto, fatto tanto dall' Illustre Reggente Galeota, quanto dal *quondam* Signor Consigliere Vallenilla *olim* Delegati dell' Arrendamento suddetto, i quali sono, *videlicet*.

1 „ Che quelle persone, che licitano alla candela, alle quali quella resterà estinta, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, non possano, nè debbano in modo alcuno, nè per qualsivoglia causa, o pretesto cedere i Quartieri, a loro rimasti, ad altre persone, nè nominare *tacite*, *vel expresse* persona alcuna, se prima, che si estinguerà la candela, non avrà dichiarato licitare per persona nominanda, altrimenti s'intendano rimasti detti Quartieri agli stessi licitatori, i quali non possano rinunciare senza espressa licenza del suddetto Illustre signor Delegato, previo il consenso de' Magnifici Governatori di detto Arrendamento, sotto pena di ducati mille, da applicarsi a beneficio di detto Arrendamento; ed in caso, che dichiareranno, voler licitare per persona nominanda, dette persone, da nominarsi, debbano essere a soddisfazione de' detti Magnifici Governatori, e non osservandosi le cose predette, sia lecito a' detti Magnif. Governatori di nuovo affittare i detti Quartieri in danno de' primi Affittatori, con che non si possa dagli Affittatori predetti, nè da' Cessionarj, pretendere cos'alcuna in contrario.

Poen. duc. mill.

2 „ Che i detti Affittatori non possano, nè debbano aprire altri Magazzini, o Taverne, nè dar licenza a persona alcuna, di vender vino a minuto in altro luogo, se nonchè ne' Magazzini, e nelle Taverne, che da essi saranno affittati, che sono i descritti, e destinati nel presente Cartone, nella rubrica di ciascun Quartiere; dichiarando, che s'intende d'affittare l'infrascritte Taverne, e Magazzini *tantum*, e non altrimenti.

3 „ Che tutti gli Affittatori de' Quartieri, estinta che sarà la candela, restino obbligati pagare a' detti Magnifici Governatori

„ ri le quantità di quanto importa il suo estaglio, per tutto l'anno, conforme l'affitto, che piglieranno, e debbano dar idonea pleggeria a soddisfazione de' detti Magnifici Governatori, di pagare, foglio per foglio, ogni 15. giorni la rata di quello, che importa l'estaglio dell'anno, rinunciando con giuramento anche nell'atto della detta pleggeria, alle cause d'escomputo, come si enuncia nel quarto capitolo seguente.

4 „ Debbano i detti Affittatori rinunciare con giuramento, anche nell'atto della detta pleggeria, alle cause d'escomputo, che forse loro competessero, o potessero allegare per qualsivoglia causa, o pretesto, servata la forma del capitolo della riforma del Tribunale della Regia Camera subito, il qual è del tenor seguente, *videlicet*.

Prag. 75. §. 116. de Offic. Proc. Caes.

Y porque cessen las cautelas, y fraudes, que se hà esperimentado, y la moltitud de pleytos, que se han recrecido por causa de los escomputos, que maliciosamente pretenden los Arrendadores, con que retardan las pagas de las cantitades, à que estan obligados; *Quero, y es mi voluntad, que de aqui adelante en todos los Arrendamientos, las personas, en quien se rematiran, se obliguen, a que no pedaran escomputo, ò descuentos de las rentas, ò porte dellas, por ningun caso fortuito, que procediere de sterilidad de la tierra, tempestad de la mar, robo, fuerza, à que no se puede resistir, fuego, ò otra qualquier causa, ò caso pensado, ò nò pensado, mayor, o menor, ò ygual à los referidos, y aunque sea de tal calidad, que sea necessario espressarlo, y aunque concurran muchos à un tiempo, ni por peste, ni por guerra fuera del dicho mi Reyno de Napoles, ni en el; sino que por ellos se turbe su estado universal, ni porque por mi, ò por mis Virreyes del, se hagan ordenes, ò prematicas para fuera, ò dentro destos Reynos, de las quales se pretenda que se siga daño, y menoscabo de los dichos Arrendamientos excepto si las dichas ordenes, y prematicas derecamente impedieren la execucion, y cobranza de los derechos pertenecientes à tal Arrendamiento; porque en tal caso quiero, que se pueda pedir, y conceder escomputo, conforme se hallarà ser de justicia, &c.*

E di questo modo s'intenda affittare i detti Quartieri di detto Arrendamento, e non altrimenti.

5 Che gli Affittatori di detto jus di vendere vino a minuto si possano affittare per Taverna, o Magazzino quelle case, che a loro parrà meglio convenirsi co' padroni rispetto alle pigioni, senza poter essere astretti da' detti padroni delle case affittarsi la Taverna, o Magazzino per la stessa ragione, che s'affittavano per lo passato, sotto pretesto, che ivi era solito tenersi la Taverna, nè sotto qualsivoglia altro pratesto.

Quartiere della Marinella.

Scopari.
Strettola della Pietra.
Lammia de' Pellettieri.
Vittera di Porta Nuova.
Pianellari.
Piazza Larga.
Marina del vino.
Corpo di Napoli.
Marinella.
Alle legna fuora la marina.
S. Caterina de' Trinettari.
Coltellari. num. 12.

Quartiere di Monte Vergine.

Strettola di S. Pietro Martire.
Molo picciolo.
Canestrari, e Pertosillo.
Calce.
Giodecbella.
Banchi Nuovi.
Continui.
Alle legne fuori la marina.
Mezzo Cannone.
S. Barbara.
Monte Vergine. num. 11.

Quartiere di Porto.

Calderai.
Fontana di Porto.
S. Giacomo degl' Italiani.
Porta dell' Olio.
Cornel·a.
Smeragliato vecchio.
Dogana.
Barracca del largo del Castello.
La Copeta. num. 9.

Quartiere di Rua Catalana.

Pontone di Rua Catalana, e cucina.
Fondaco del Cetrangolo.
Fondaco Lungo.
Magazzino di Zeza a S. Jacovo.
S. Margaritella.
Cerriglio picciolo.
Cerriglio grande.
Pisciaturo.
Magazzino di S. Felice. num. 9.

Quartiere del Ponte di Tappia.

Guantari.
Procaccio di Roma.
Corsia.
Nunzio.
Commedia Vecchia.
Mattonata.
Fontana Nuova.
S. Giovanni de' Fiorentini.
Ponte di Tappia. num. 9.

Quartiere della Carità.

Monte Calvario.
Ceuze.
S. Lucia del Monte.
Cortese.
Cocchieri.
Cavone sotto Monte Calvario.

Sopra Cortese.
Chianche della Carità. num. 8.

Quartiere della Caglientese.

Gio: Ferrante de Sio.
Tre Re.
Speranzella.
Stragolari.
Cancelleria Vecchia.
S. Spirito.
Gradoni.
D. Francesco.
Caglientese.
Moriglia sotto il Conte di Mola.
Trinità degli Spagnuoli.
Campasulo.
Sbirri.
Campana Santa.
S. Carlo delle Mortelle.
Mortelle.
S. Anna di Palazzo.
Capo Cefalo. num. 18.

Quartiere del Pontone di Monte Oliveto.

Pigna Secca.
Paradiso.
S. Efraim.
Fosse del grano.
Cavone.
Mercatiello.
Spirito Santo.
Dietro la porta picciola della Carità.
Monte Oliveto.
Ponte Corvo.
La Salute.
Gli Studj.
S. Maria del Monte.
S. Chiara.
Porta Medina.
Olivella.
La Cesaria. num. 17.

Quartiere della Colonna.

Arco del Pennino.
Candelari.
Ventagliari.
Colonna della Vicaria.
Magazzino de' Caserti.
Supportico di Forcella.
Rua Francesca.
S. Martinello. num. 8.

Quartiere della Duchesca.

S. Crispino.
Marmorari.
Due porte della Vicaria.
Ferrari.
Pennino di S. Gio: a Carbonara.
S. Caterina a Formiello.
S. Onofrio della Vicaria.
S. Maria d' Agnone.
Dattilo.
Taverna del Ponte Nuovo. num. 10.

Quartiere della Zecca di Monete.

S. Biagio de' Librari.
Zecca di monete.
Pozzari.
S. Biagio alla Giodeca.
Giupponari.
S. Palma.
Chiavica della Selleria.
Ferri vecchi.
Fontana di Serpi. num. 9.

Quartiere dell' Orto del Conte.

Lanajuoli, e Cucina.
S. Maria della Scala.
Orto del Conte.
La Pace. num. 4.

Quartiere d' Arco.

San Lorenzo.
Arco.
La Taverna all' incontro la Croce di Lucca.
Port' Alba.
Vicaria vecchia.
Mannisi.
Pozzo bianco.
Taverna d' Arco.
Vico de' Panettieri. num. 9.

Quartiere della Croce del Carmine.

I Galli.
Magazzino grande del Mercato.
Le due taverne grandi a' Frutti.
Magazzino a' Pollieri.
Magazzino agli Spicoli.
Taverna de' Barrettari.
Croce del Carmine. num. 7.

Quartiere del Lavinaro.

Il Pontone due porte a Rosa.
Chianchitelle.
Lo Sperduto.
S. Quaranta.
Il Molino.
Porta Nolana. num. 6.

Quartiere del Borgo di Loreto.

Il Cenzo.
Le Farine.
Le Fate.
Orticello.
Magazzino al vico del pesce.
La Guardia.
Carcioffole.
Abasso il ponte.
S. Maria della Grazia.
Sopra il ponte all' incontro la Cavallerizza num. 10.

Quartiere di S. Antonio.

Porta Capuana.

Zin-

Zingari;
Acqua della bufala,
Poggio Reale.
Diego Lopez,
Incarnati,
Crispano.
Tutt' i Santi.
S. Carlo.
S. Maria degli Angeli,
Epitaffio.
S. Giovanniello.
S. Giuliano,
Capo di Chino.
S. Anna.
Speranzella.
Tartaglione,
Il Chiejetiello alla casa di Carola num. 18.

Quartiere del Borgo delle Vergini,

Dentro la porta di S. Gennaro.
Fuori la porta di S, Gennaro.
Le seggette.
Mauro Russo.
Miracoli.
Gradoni.
In mezzo il Monto,
Capo di Monte,
Sanità.
San Gennaro,
Scalzi.
Cerrangole.
Cavajole.
Pigne.
La Rena alle case di Piero Ferrigno;
Minadois.
Le Fontanelle. num. 17.

Quartiere di S. Lucia a Mare.

Grottone.
Castelletto.
Monte di Dio;
Signor Amendola.
S. Maria della Catena.
Pallonetto.
Posilipo de' pezzenti. num. 7.

Quartiere di Chiaja.

Il Cenzo.
San Rocco.
Barca scassata.
Frolio.
Torricelle.
Sant' Antonio.
Mergoglino.
Corvo.
Sirena.
Passaro.
Fiatamone.
Caivano.
San Piero a due Frati. num. 13.

Sono in tutto le sudette Taverne, e Magazzini. *num.* 212.

Ripartimento di Posilipo, colle solite Taverne.
Ripartimento dell' Infrascata, colle solite Taverne.
Ripartimento di Capo di Monte, colle solite Taverne.
Ripartimento della Torre, Bosco, e Gallicano, colle solite Taverne.
Ripartimento di Capo di Chino, colle solite Taverne.

" Ordiniamo col presente Bando agli Affittatori di detti Quartieri, che abbiano, e debbano inviolabilmente da osservare tutti gli ordini, bandi, e Regie Prammatiche, toccanti il buon governo di detto Arrendamento, e del Pubblico, così quei fatti dal Regio Collateral Consiglio, come quei fatti dalla Regia Camera, e da'Signori Delegati dell' Arrendamento suddetto sotto le pene, in essi contenute; proibendosi espressamente agli Affittatori suddetti, loro Tavernai, e Magazzinieri, che *penitus* oon possano vendere vino in detti Magazzini, e Taverne più dell' odierna assisa, nè meno di detta assisa, sotto le pene contenute ne' Regj Bandi. Ordinando ancora, che a' Regj Contisti, Mazzacogni, e Suggellatori di detto Arrendamento si debbano pagare i soliti diritti da' detti Affittatori, o Tavernai, conforme gli ordini della Regia Camera, acciocchè non abbiano ricorso contra l' Arrendamento suddetto ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che il presente Cartone si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, distretti, e Casali. *Napoli a 27. di Luglio del 1669. El Marques de Crespano. Joseph Galise Actuar.*

Vide pragm. incip. Essendosi infra.

27. Julii 1669. El Marques de Crespano Deleg.

Bannum Spectabilis Delegati, cum insertione Decreti Regii Collateralis Consilii.

sive

PRAMMATICA XXXVI.

Essendosi per parte del Magnifico Giuseppe Grignano Arrendatore di detto Arrendamento di carlini nove per botte di vino, presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Allo Spettabile Signor Reggente Valero Delegato. Giuseppe Grignano Affittatore dell' Arrendamento di carlini nove per botte di vino, espone a V. S. come per servizio di detto Arrendamento, ed acciocchè le persone, che vogliono tenere, o tengono Magazzini di vino a barile, abbian notizia del decreto ultimamente interposto da Sua Eccellenza e suo Supremo Collateral Consiglio, per lo quale sta ordinato, che non sia lecito a persona alcuna aprire, nè tener Magazzini, senza licenza da concedersi dal Signor Delegato, inteso esso Affittatore necessita, che per V. S. si ordini, che si pubblichino i bandi, con imporre quella pena, che le parrà, a' trasgressori, affine di potersi eseguire in caso d' inosservanza, e l'avrà a grazia da V. S. ut Deus, &c. E per noi è stato interposto Decreto, *videlicet* Die 9. Octo-

Nemo aperiat magazena pro vino vendendo sine licentia Delegati, & inaudito Affittatore Arrendamenti carolenorum 9. pro dolia vini, sub poena in infra.

Vide prag. 27. 36. de anno. §. 30. 36. 40. 51. de extractione & 38. hic infra.

Octobris 1670. Neapoli per Spect. Dominum D. Petrum Valero Regium Collateralem Consiliarium, Regentem Regiam Cancellariam, & Commissarium per Suam Excellentiam Delegatum Arrendamenti carolenorum novem pro quolibet doleo vini, *Provisum est, quod, pro executione decreti Regii Collateralis Consilii, fiant Banna, cum insertione dicti decreti contra transgressores, sub poena amissionis vini, & unciarum auri quinquaginta*. Hoc suum, &c. Valero Reg. de Laurentiis Act. &c. In esecuzione di ciò abbiamo riconosciuto detto decreto lato per lo Regio Collateral Consiglio; il qual'è, *videlicet*. In causa Magnifici Arrendatoris Arrendamenti carolenorum novem pro quolibet dolio vini, cum Venerabili Collegio Societatis JESU, Collegii S.Ignatii, Novitiatus, & aliorum. Die 22. Septembris 1670. Neapoli Facta relatione Suae Excellentiae in Regio Collaterali Consilio per Spectabilem Regentem D. Petrum Valero Regium Collateralem Consiliarium, & Delegatum Arrendamenti praedicti, &c. *Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod, pro observantia Regiorum Bannorum, nemini liceat aperire, & habere Magazena sine licentia Spectabilis Delegati, concedenda audito Magnifico Affictatore*. Hoc suum, &c. Galeota Reg. Carrillo Reg. Capiblancus Reg. Ortiz Cortes Reg. Valero Reg. Franciscus Lombardus Regius a mandatis Scriba. Concordat cum suo originali, meliori collatione semper salva. Et in fidem, &c. Franciscus Lombardus Regius a mandatis Scriba.

Per tanto, in esecuzione del preinserto decreto, interposto per l'infrascritto Spettabile Signor Reggente Delegato, in esecuzione del preinserto decreto, lato per Sua Eccellenza, e suo Regio Collateral Consiglio, ci è paruto fare il presente Bando, *omni futuro tempore* valituro; per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, " di qualsivoglia stato, grado, e condizione " si sieno, che per osservanza de' suddetti decreti, a niuna persona sia lecito aprire, e " tener Magazzini di vino a barile, senza licenza espressa del detto infrascritto Spettabile Signor Reggente Delegato, da concedersi inteso il Magnifico Arrendatore, sotto " pena di perdere tutto il vino, che si troverà ne' loro Magazzini, di once d'oro cinquanta da applicarsi a beneficio del Magnifico Arrendatore, ed eseguirsi inviolabilmente contra de' trasgressori. " Ed acciocche da niuno si possa allegar causa d' ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città. *Datum Neapoli die 10. Octobris 1670. Don Pedro Valero Reg. Prosper de Laurentiis Act.*

Poen. amiss. vini unc. 50.

10 Octobris 1670. D. Pedro Valero Deleg.

Bannum Regiae Camerae Summariae, cum insertione ordinum Suae Excellentiae.

sive

PRAMMATICA XXXVII.

Essendo rimasto ad estinzione di Candela nel Regio Collateral Consiglio l'affitto dell' Arrendamento del *jus prohibendi* del Tabacco di questa Città, e Regno al Magnifico Marco Antonio Tizzano per anni cinque incominciando al primo del passato mese di Gennajo, dal quale ci è stato presentato memoriale, *prius* dato a Sua Eccellenza per Collaterale, ed a questa Regia Camera rimesso del tenor seguente, *videlicet*: Eccellentissimo Signore. Marco Antonio Tizzano espone a Vostra Eccellenza come, per buon governo dell' Arrendamento del *jus prohibendi* del Tabacco, e per evitare i contrabbandi, e le frodi, *cum reverentia*, che si commettono in danno d' esso, gli è necessario far rinnovare i Bandi, con inserzione de' Capitoli, contenuti nell'offerta colla Regia Corte, supplica Vostra Eccellenza restar servita dar ordine alla Regia Camera della Sommaria, che faccia rinnovare i detti bandi, per evitare i contrabbandi, ed imporre le dovute pene contra de' trasgressori, &c. *Regia Camera Summariae super supradictis de Justitia provideat*. Galeota Regens, Carrillo Regens, Ortiz Cortes Regens, Valero Regens, Calà Regens, &c. Provisum per Suam Excellentiam Neapoli die 27. Junii 1673. Mastellonus. *Domino Commissario*. E trattatosi del tutto in questa Regia Camera, è stato a relazione dell'infrascritto Signor Consigliere Presidente Commissario, interposto decreto del tenor seguente, *videlicet*. Die 4. mensis Julii 1673. facta Relatione in Regia Camera Summariae per Dominum Militem U. J. D. Antonium Florillum Regium Consiliarium, Praesidentem dictae Regiae Camerae, & Commissarium, coram Spectabili Regente D. Raphaele de Vilosa Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius. *Fuit per Cameram ipsius consensu provisum, & decretum, quod publicentur Banna in forma solita*. Hoc suum, &c. Antonius Florillus. Vidit Fiscus &c. Cons. Bolinus Secretarius, Prosper de Laurentiis Actuarius. E volendo sopra ciò *debite* provvedere, abbiamo veduto, e riconosciuto i detti bandi, i quali sono del tenor seguente, *videlicet*.

Instructiones, & ordinationes pro Arrendamento Tabacci. V. de Pragm. anteced.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria, &c. Essendosi a' 18. di Febbrajo del 1659. pubblicati Bandi per esecuzione di altri de' 25. di Settembre del 1655. circa le frodi, ed i contrabbandi, che si commettono in danno dell' Arrendamento del *jus prohibendi* del Tabacco, i quali sono del tenor seguente, *videlicet* PHILIPPUS DEI GRAZIA REX, &c. Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria. Per parte del Magnifico Andrea Brancato Arrendatore generale del *jus prohibendi* del Tabacco di questa Città, e del presente Regno, ci è stata presentata Comparsa, *videlicet*. Nella Regia Camera della Sommaria comparisce Andrea Brancato Regio Arrendatore del *jus prohibendi* del Tabacco, e dice, come per più Prammatiche, e Bandi stanno proibiti i contrabbandi de' Tabacchi, & *signanter* per lo Bando emanato a' 25. di Settembre del 1655. e perchè il detto Bando sta

quasi

quasi in niuna osservanza, e vigore, che però, per evitare i detti contrabbandi, che *in dies* si commettono, del che il comparente più, e più volte ha protestato, fa istanza, che di nuovo si pubblichi col seguente Capitolo: Che nelle stesse pene s'intendano incorsi tutti quei, che immetteranno Tabacco, come sono i Procacci, Condotta, Carrozzieri, ed altre sorte di persone, di qualsivoglia stato, e condizione, come ancora a tutti quei, che tengono Tabacco dentro questa Regia Dogana, che fra quattro giorni, debbano quello riporre nel Magazzino della Regia Corte esistente in detta Regia Dogana; e volendo quello spedire, e mandarlo per *extra* Regno, debbano dar pleggeria di quello immettere, e portare le fedi d'immissioni, e così dice, e fa istanza protestandosi di quanto gli è lecito protestare, *& contra quos decet*, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo, &c. E proposta in questa Regia Camera per lo Signor Presidente D. Carlo Ardia Commissario, è stato interposto decreto, *videlicet* Die 18. Februarii 1664. Neapoli per Dominum Militem D. Carolum Ardia Regiae Camerae Summariae Praesidentem, & Commissarium, factaque per eumdem de praedictis omnibus relatione in dicta Regia Camera de contentis in supradicta Comparitione, coram Spectabili Regente D. Felice de Lanzina, y Ulloa P. M. C. & aliis Dominis Praesidentibus ipsius, *Fuit per Cameram ipsam consensu provisum, & decretum; prout praesenti decreto decernitur, & providetur, quod renovetur Bannum emanatum per Regiam Cameram die 25. Septembris anni 1655. simpliciter absque alia additione, citra praejudicium poenarum incursarum*. Hoc suum D. Carolus Ardia. Vidit Fiscus. Franciscus Mangus pro Magistro Actorum Cons. Bolinus Secretarius. De Laurentiis Actuarius. Joseph Venetia Scriba. E fattaci istanza per la rinnovazione predetta, abbiamo riconosciuto il detto Bando, il qual è, *videlicet* PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria. Perchè quando dall'Eccellenza del Signor Conte d'Oñatre *olim* Vicerè in questo Regno, con Prammatica de' 10. di Dicembre del 1650. si proibì la vendita del Tabacco in questa Città di Napoli, e Regno, e s'introdusse a beneficio della Regia Corte il detto *jus probibendi*, si formò in questa Città di Napoli il Fondaco generale per lo smaltimento di detto Tabacco per conto di detta Regia Corte, per detta Regia Prammatica si proibì, che niuno avesse potuto vendere, nè comperar Tabacco, di qualsivoglia sorta, se non quello della Regia Corte, sotto pena di perdere il Tabacco; ducati otto per libbra la prima volta, la seconda volta di ducati sedici, e la terza di ducati ventiquattro, oltra l'altre pene ad arbitrio di Sua Eccellenza, e così ancora con altro bando sta proibito, che niuna persona avesse potuto immetter Tabacco in Regno, per mare, o per terra, senza manifestarlo agli Officiali del Fondaco del Tabacco più convicino, sotto pena d'essere incorsi in contrabbando, ed i padroni de' vascelli, delle feluche, e delle barche, che non dessero i detti manifesti, fossero incorsi nella pena di tre anni di galea, oltra l'altre pene, come s'è detto di sopra. Ed essendosi poi veduta la malizia de Contrabbandieri, che conduceano detto Tabacco in Regno, senza dimandar licenza, immettendolo dove loro piaceva, e quando si ritrovavano *in flagranti*, si scusavano, che detti Tabacchi li conduceano da *extra* Regno, o per mare, o per terra, dicendo, che quelli volevano estrarre per *extra* Regno, e con questo, quando trovavano a smaltirlo in Regno, lo smaltivano, in grandissimo danno della Regia Corte; e quando non lo trovavano a smaltire, diceano volerlo estrarre per *extra* Regno, ed alcuni di essi lo manifestavano per transito; Per il che, per rimediare a dette frodi, con diversi Bandi, *& praecise* a' 29. di Febbrajo del 1652. s'ordinò a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si fossero, che sotto pena di tre anni di galea agl'Ignobili, e tre di relegazione a' Nobili, oltra la perdita del Tabacco, de' loro vascelli, e delle feluche, ed altro con che conducessero detto Tabacco, ed oltra l'altre pene, contenute nella Regia Prammatica, e ne' Bandi emanati in materia di detto *jus probibendi* del Tabacco, quando fosse occorso condursi Tabacco da fuora di Regno per quello similmente immettersi *extra* il Regno, prima d'introdurlo in Regno avessero dovuto dimandar licenza a' medesimi Governatori di detto *jus probibendi* in Napoli, o delle Provincie, dove fosse accaduto immettersi detto Tabacco; altrimenti fossero incorsi nelle dette pene; la qual licenza dovrà essere *in scriptis*, e non altrimenti. Al presente non ostante detta Regia Prammatica, e Bandi, e dette comminate pene, da alcuni si sono immesse, ed immettono diverse quantità di Tabacchi in questo Regno, così in fronda, come macinato, e da un luogo ad un altro, senza aversi licenza, e quelli si sono venduti, e si vendono, a segno tale, ch'è più la quantità de' Tabacchi, che s'è venduta, e vende in contrabbando, che quello che si è smaltito, e smaltisce per conto della Regia Corte: e si fa con tanta franchezza, che poco si curano delle pene corporali, e pecuniarie, e molti si valgono, per commetter detti contrabbandi, di persone potenti; che perciò volendo a ciò rimediare, affinchè la Regia Prammatica, ed i Bandi ricevano la loro debita esecuzione; col presente Bando, da pubblicarsi in questa Città di Napoli, e per tutto il presente Regno " S'ordina, e comanda, che citra pregiudizio delle pene incorse, conforme la Regia Prammatica, e Bandi, da oggi in avanti, non sia persona alcuna, che ardisca, nè presuma d'immetter Tabacchi, di qualsivoglia qualità, e condizione, in qualsivoglia parte di questa Città, e Regno, da *infra*, ed *extra* Regno, senza prima averne data notizia a' medesimi Governatori di detto Tabacco, od Officiali deputati per essi in questa Città, e Regno, ed ottenutane licenza *in scriptis*, così per ma-

„ re, come per terra; ed a rispetto de' Tabacchi immessi, o che forse s'immetteranno in detti luoghi, *ut supra*, non si possano, nè vendere, nè comperare, nè a minuto, nè in grosso, nè in fronda, nè macinato, poichè la detta vendita ha spettato, e spetta alla Regia Corte, *& consequenter* a' suoi Arrendatori; e ritrovandosi, o scoprendosi, che alcuna persona abbia immesso, venduto, o comperato detti Tabacchi in contrabbando, eziandio, che detti Tabacchi di contrabbando si fossero comperati, o venduti da uomini deputati della Regia Corte, o dall' Arrendatore, s' intendano tutt' incorsi nelle dette pene di sopra menzionate, pecuniarie, e corporali, colla perdita de' loro vascelli, delle feluche, delle barche, e degli animali, co' quali si fossero immessi detti Tabacchi in contrabbandi; ed a chi rivelerà le cose suddette si darà l' intero valore, ed intrinseco prezzo del Tabacco, ed oltra di ciò, la metà della pena pecuniaria, che s'esigerà dal Contrabbandiere, e si terrà in segreto. Il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e distretti, e nelle Provincie di questo presente Regno, ed affinchè da tutti se ne tenga notizia, e si possano eseguire le suddette pene, come di sopra. *Datum Neapoli in Regia Camera Summariae die* 25. *Septembris* 1655. *Joannes Baptista Pisanellus pro M.C. Jacobus Capycius Galeota, Vidit Fiscus, &c. Scipio Sorrentinus Rationalis, Joannes Baptista Sebastianus Actorum Magister. Conf. Antonius Bolinus Secretarius*. E perchè conviene in ogni modo ovviarsi alle frodi, ed a' contrabbandi predetti; ci è paruto, in esecuzione del preinserto decreto della Regia Camera a relazione dell' infrascritto Signor Presidente D. Carlo Ardia Commissario, rinnovare detto preinserto Bando, *omni futuro tempore* valituro, citra pregiudizio delle pene incorse. Il presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e distretti, ed in tutte le Provincie di questo presente Regno affinchè da tutti se ne tenga notizia, e si possano eseguire le suddette pene, come di sopra. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die* 18. *mensis Februarii* 1659. *D. Felix de Lanzina, y Ulloa Regens P. M. C. D. Carolus Ardia, Vidit Fiscus. Conf. Bolinus Secretarius. Prosper de Laurentiis Actuarius. Joseph Venetia Scriba*. Ed essendosi proceduto al nuovo affitto di detto Arrendamento decorrendo da' 18. di Settembre prossimo venturo del presente anno 1664. in avanti, fu per lo magnifico Andrea Brancato presentata offerta per anni cinque, la quale discussa in questo Tribunale fu accettata, e moderata nel margine di essa, ed ordinato farsi i Bandi per l' accensione della candela, e farsene Consulta a S. E. e fra gli altri patti, in quella contenuti, sono i seguenti, *videlicet*,

Item, Che rimasto che sarà l' Arrendamento predetto ad esso offerente, il Signor Avvocato Fiscale del Real Patrimonio gli debba ottenere ordine di S. E. acciocchè il Signor Presidente Commissario, che sarà *pro tempore* in questa Città di Napoli, possa liberamente senza impedimento alcuno visitare le Squadre di galee, così di questo Regno, come di qualsivoglia altra, che capiterà nel Porto, e così ancora qualsivoglia Squadra di vascelli, ed altre imbarcazioni, niuna esclusa, affine di far diligenze, ed intercettare il Tabacco, che forse si porterà da dette Squadre di galee, e vascelli, ed altre imbarcazioni, e ciò s'applichi a beneficio dell' offerente, in un colle pene contenute ne' Regj Bandi, e Prammatiche, e la stessa autorità si dia al Signor Presidente Commissario di poter visitare, e far le diligenze ad ogni richiesta di esso offerente, nelle Regie Castella, Fortezze, e Presidj di questa Città, e le stesse diligenze, e visite si permettano a' Soprantendenti delle Provincie, acciocchè possano fare nelle Torri, Castella, e Fortezze del Regno, ed intercettare il Tabacco, ed applicarlo a beneficio dell' offerente, e procedere contra d' essi all' esazione delle pene contenute in detti Regj Bandi, e Prammatiche, senza che i rei, ed i trasgressori possano declinare il foro, sotto pretesto di privilegj militari, od altri quali si vogliano, niuno escluso; ed a maggior cautela se ne abbia da pubblicar Bando, e Prammatica, la quale debba avere la sua dovuta esecuzione, senza ostacolo, nè contraddizione alcuna, atteso che, senza l' esecuzione di ciò, nè esso contratterebbe, nè potrebbe contrattare sopra l'esecuzione del sopraddetto.

Item, Che si faccia ordine, e Bando, che qualsivoglia Officiale, così maggiore, come minore, delle Regie galee, e vascelli, non possa in modo alcuno portar Tabacco, così sottile, come in fronda, quando vengono dal viaggio, sotto pena, oltra delle contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi, ma ancora di privazione de' loro officj.

Item, Che si debbano rinnovare gli altri Bandi, altre volte emanati, di più si debba ordinare, affine di reprimere i contrabbandi, che si possa indultare *etiam* il principale venditore, al quale si possa dar la metà di quello, che ne perverrà.

E fattasi di ciò Consulta a S. E. sotto i 22. d' Aprile del presente anno 1664. acciocchè l' Eccellenza Sua fosse rimasta servita dar gli ordini necessarj, giusta il tenore di detti patti, fu inviato biglietto per Segreteria di Guerra, il qual è, *videlicet*. *El Conde mi Señor ha visto la Consulta de la Regia Camera de* 22. *del corriente sobre la offerta, que ha presentado Andrea Brancato para el nuevo affitto del Arrendamiento del Tabaco, ofreciendo pagar quarenta, y cinco mil, ciento, y diez ducados al año, con patto que el Tribunal haya de proceder como Delegado de S. E.* privative *en todas las causas civiles, y criminales, y mistas, dependientes, y no dependientes del Arrendamiento, y con otros contenidos en la offerta, y espressados en dicha Consulsa, y haviendose S.E. conformado en todo con ella, me ha mandado avisarlo a V. S. para que continuando el Tribunal los Bandos necessarios venga Viernes* 2. *de Mayo al Colateral a encender la candela, para el re-*

el remate del dicho Arrendamiento. Dios guarde a V. S. Palacio 28. de Abril 1664. D. Martin de Otermin Señor Regenre Lugarteniente de la Camara die 28. Aprilis *Domino Commissario*.

E fattasi istanza per detto Magnifico Andrea Brancato, che per ovviare le frodi predette, si potessero a sua elezione visitare, per detto effetto, le Regie galee, ed i Posti di Pizzo Falcone, e Torrione del Carmine, fattasi di ciò altra Consulta a S. E. si è servita inviare altro biglietto, *videlicet*. *En conformidad de lo que el Tribunal de la Camara ha consultado al Conde mi Señor en Consulta de los 3. del corriente a istantia del Arrendador del Tabaco ha dado S. E. orden a los Señores Maestro de Campo General, y General de las Galeras, para la Visita, que ha de hazer el Presidente Juan Baptista Amendola con intervento del Avogado Fiscal del Real Patrimonio en los Presidios de Pizzo Falcon, y Torreon del Carmen, y en las Galeras para reconozer el Tabaco, que se supone hay en controbando, y en respuesta de la dicha Consulta me ha mandado S. E. avisarlo a V. S. para que el Tribunal de la Camara se halle con esta noticia*. Guarde Dios a V. S. Palacio a 8. de Julio 1664. D. Martin de Otermin. Señor Regente Lugarteniente de la Camara. Domino Commissario 9. Julii 1664. *Exequatur ordo S. E.* Ed essendosi accesa la candela nel Regio Collateral Consiglio in presenza di S. E. il detto Arrendamento è rimasto al detto Magnifico Andrea Brancato per prezzo di annui ducati quaranta cinque mila cento, e dieci; per il che per detto Magnifico Andrea Braneato si è fatta istanza per la rinnovazione di detti Bandi con inserzione de' detti altri Capi da esso aggiunti nella detta offerta, ed ammessi da S. E., e da questa Regia Camera; ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, " Ordiniamo, " e comandiamo, che il presente Bando, e " quanto in esso si contiene, *omni tempore valituro*, si pubblichi in questa Città, e Re" gno, e luoghi soliti. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 23. mensis Julii 1664. D. Anton o Juan de Centellas Regens M. C. L., Joannes Baptista Amendola. Vidit Fiscus, &c. Cons. Constantinus pro Secretario. Prosper de Laurentiis Actuar.* Bando per l' ovviazione delle frodi, che si commettono in danno dell' Arrendamento del *jus prohibendi* del Tabacco di questa Città, e Regno, con inserta forma d'altri sopra simile materia emanati, *ut supra*, &c. A' 24. di Luglio 1664. fu pubblicato.

Ed acciocchè da niuno si possa allegar causa d'ignoranza, citra pregiudizio delle pene incorse; Il presente Bando si pubblichi di nuovo ad istanza del magnifico Marco-Antonio Tizzano al presente Arrendatore generale del detto Arrendamento del Tabacco, ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, ed in tutte le Provincie del presente Regno, acciocchè venga a notizia di tutti, e si possano contra de' trasgressori eseguire le suddette pene. *Datum die 5. Julii 1673. D. Raphael de Vilosa Reg. M. C. L. Vidit Fiscus. Antonius Florillus. Franciscus Mangus pro Mag. Act. Con. Bolinus Secretarius. Prosper de Laurentiis Act. Joseph Venetia Scriba.*

5. Julii 1673. R. C. Sum.

PRAMMATICA XXXVIII.

Ordinationes pro Arrendamento Vini ad minutum. Pragm. 27. 38. de annon., & pragm. 30. 36. 40. & 51. de extract. & prag. 35. 36. 41. 42. hoc tit.

DA' Governatori dell' Arrendamento del vino a minuto è stato presentato l' infrascritto memoriale, *videlicet*. Eccellentissimo Signore. I Governatori dell' Arrendamento del vino a minuto riducono in memoria a V. E. come, per ovviare alle continue frodi, che accadono all' Arrendamento suddetto per le vendite di vino in contrabbando, che si fanno nelle case di molti particolari contra l' ordine di S. M. (che Iddio guardi) s'è servita V. E. ordinare per Collaterale la rinnovazione degli annessi Bandi. E perchè essi Supplicanti stimano essere spediente, che la rinnovazione di detti Bandi segua per ordine di V. E. e Regio Consiglio Collaterale, con commettersi l' esecuzione al Regio Consigliere D. Antonio Ursino de Silva Delegato; Ricorrono perciò da V. E. e la supplicano restar servita così ordinarlo, acciocchè sia più pronta l' esecuzione di essi contra i contravvegnenti, *ut Deus*, &c. E con detto memoriale ci è stato presentato l' infrascritto Bando, *videlicet*. Carolus Dei Gratia Rex, & Regina Mater, Tutrix, & Gubernatrix, &c. D. Antonius Ursinus de Silva Miles Hispanus U. J. D. Regius Consiliarius, & per Suam Excellentiam Commissarius Delegatus Arrendamenti Vini ad minutum hujus Fidelissimae Civitatis Neapolis, ejusque Casalium, &c. Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e del suddetto Signor Consigliere D. Antonio Orsino de Silva Delegato. Per parte de' magnifici Governatori del suddetto Arrendamento del Vino a minuto s'è presentata comparsa avanti del nostro Signor Delegato del tenor seguente. Die nona Septembris 1673. Neapoli praesentata per Doctorem Joseph de Adamo Procuratorem, &c. Marascellus Act. Avanti del Regio Consigliere D. Antonio Orsino de Silva Delegato dell' Arrendamento del vino a minuto compariscono i Governatori del detto Arrendamento, e dicono, come per ovviare le frodi nel vendere vino a minuto in contrabbando, parve allo Spettabile Signor Reggente Valero, allora Delegato del detto Arrendamento, ordinare Bando, in virtù del quale s' impongono pene contra quei che asportano il vino alle Taverne, che vendono in contrabbando, come dal suddetto Bando, che si produce. Ricorrono per tanto da esso Signor Delegato, e fanno istanza ordinare, che il detto Bando si rinnovi; giusta il suo tenore, e si pubblichi non solo ne' luoghi soliti di questa Città, e suoi Casali; ma ancora nelle Terre convicine, acciocchè possano irremisibilmente esigersi le pene, in quello contenute, in caso di contravvenzione, e così dicono, e fanno istanza *omni modo meliori*, &c. In piedi della quale comparsa per l' infrascritto Signor Delegato è stato ordinato, *videlicet*. *Renoventur Banna, alias emanata*. Neapoli die 9. Septembris 1673. Silva. Marascellus Act. In esecu-

esecuzione del quale ordine abbiamo veduto, e riconosciuto gl' infrascritti Bandi pubblicati nell'anno 1668. d'ordine dello Spettabile Reggente Valero Delegato di detto Arrendamento del tenor seguente, *videlicet*. Carolus Dei Gratia Rex, &c. Bando da parte della S. R. C. M. e del Signor Presidente D. Pietro Valero Delegato dell' Arrendamento del vino a minuto. Perchè fra gli altri capi contenuti ne' Bandi, e nelle Prammatiche emanate per la chiusura delle Case, e delle Taverne, che non sono del Regio Arrendamento del Vino a minuto, sta espressamente ordinato, che niuna persona si possa locar casa, posto, od altro luogo per vendere vino a minuto, nè fare il cacciavino, nè trasportare gli vini in luoghi proibiti, per qualsivoglia altro effetto, ne niuna persona possa comperare vini in detti luoghi proibiti, ma quelli debbano comperare, e mandare a comperare nelle Taverne, e ne' Magazzini pubblici di detto Arrendamento, sotto pena, se sarà Nobile, di ducati duemila per ciascheduno, ed altra, *etiam* corporale riserbata in detti Bandi, e Prammatiche, ed agl' Ignobili di ducati due mila, ed anni tre di galea, oltre della perdita de' vini, ed altro, come in detti Bandi, e Prammatiche si contiene. Al presente per parte de' Magnifici Governatori di detto Arrendamento del Vino a minutn ei è stata presentata la seguente istanza, *videlicet*. Avanti il Signor D. Pietro Valero Delegato dell' Arrendamento del Vino a minuto compariscono i Governatori di detto Arrendamentn, e dicono, come ne' Bandi emanati per ordine de' Signori Delegati *pro tempore* di detto Arrendamento sta proibito, che niuna persona si possa locare casa, posto, od altro luogo per vender vino, nè fare il cacciavino, nè trasportarlo in detti luoghi proibiti, nè per qualsivoglia altro effetto, senza licenza della Regia Camera. Perciò essi comparenti fanno istanza emanarsi i Banni, e per esecuzione di detti Bandi si proibisca a tutti, e quali si vogliano Carresi, Stragolari, Vaticali, e Magazzinieri di vino a harile, ed altri conduttori di vino, tanto di questa Fedelissima Città, Distretti, Borghi, e Casali, quanto d'altra parte del Regno, ehe non ardiscano in niun modo condurre vini in detti luoghi proibiti, sotto le contenute in detti Bandi, ed altri Bandi ordinati emanarsi per lo Regio Collateral Consiglio, con ordine di S. E. e così dicono, e fanno istanza in questo, ed in ogni altro modo, &c. Per tanto ci è paruto fare il presente Bando, col quale espressamente " Ordiniamo, e proibiamo a tutti, e „ quali si vogliano Carresi, Stragolari, Vaticali, e Magazzinieri di vino a barile, ed „ altri conduttori di vino, tanto di questa fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e „ Casali, quanto d' altre parti del Regno, che „ da oggi in avanti, *& in futurum*, non ardiscano, nè in niun modo intendano con „ detti loro Carri, Stragoli, Cavalli, ed altro, portar vini nelle Taverne proibite di „ questa Città, e proprio in quelle non descritte nel generale Cartone, ad istanza di qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, e con- „ dizione, che fosse, *etiam* Ecclesiastica, o militare, sotto le pene contenute in detti Bandi, e Prammatiche, oltra la perdita di detto vino, buoi, cavalli, carri, stragoli, ed „ altro, applicandi a beneficio di detto Arrendamento, da incorrersi nella pena predetta „ subito che saranno contravvenuti „ acciocchè si evitino tante frodi, che si commettono in dette Taverne proibire in danno dell' Arrendamento. Ed acciocchè il presenre Bando venga a notizia di tutti, e non si possa per l' avvenire allegar causa d' ignoranza; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, *alta voce, ut moris est*, con affiggersene copia. E così eseguirete. *Datum Neapoli die 9. Octobris 1668. D. Pedro Valero. Joseph Galise Act.* Bando da pubblicarsi in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, e Casali circa la proibizione a' Carresi, Stragolari, Vaticali, Magazzinieri di vino a barile, ed altri conduttori di vini, che non portino vini nelle Taverne proibite, non descritte nel Cartone, sotto le pene, *ut supra*. A 17. 18. 19. e 20. d' Ottobre 1668. Io Carlo Stefano Giardino Lettote de' Regj Bandi dico di aver pubblicato il rettoscritto Bando co' Regj Trombetti ne' sottoscritti luoghi, cioè a S. Gio: a Teduccio, Portici, Resina, la Torre del Greco, la Torre dell' Annunciata, Bosco, S. Sebastiano, la Barra, Serina, Ponticello, Casalnuovo, l' Afragola, Casoria, S. Pietro a Patierno, Casano, Mianelli, Pollica, Chiajano, Chianura, S. Strato, Posilipo, Soccavo, Antignano, il Vomero, Arenella, Fuorigrotta, con avere affisse le copie in detti luoghi di questa fedelissima Città di Napoli. Carlo Stefano Giardino. Per tanto, in esecuzione del presente ordine del detto Signor Consigliere Delegato, col presente Bando " S' ordina, e comanda la rinnovazione del detto preinserto „ altto Bando pubblicato, ed emanato nell'anno 1668. d' ordine delln Spettabile Signor „ Reggente Valero allora Delegato di detto „ Arrendamento; in virtu del quale con effetto espressamente proibiamo a tutti, e quali „ si vogliano Carresi, Stragolari, Vaticali, „ Magazzinieri di vino a barile, ed altri conduttori di vini, tanto di questa Città, suoi „ Borghi, distretti, e Casali, quanto l' altra „ parte del Regno, che da oggi in avanti, e per „ l'avvenire, non ardiscano, nè in modo alcuno presumano con detti loro Carri, Stragoli, Cavalli, ed altro portare, e condurre vini nelle Taverne proibite di questa Città, *& in specie* in quelle non descritte nel „ general Cartone, ad istanza di qualsivoglia „ persona, di qualsivoglia grado, e condizione „ si fosse, *etiam* Ecclesiastico, o militare, e questo sotto le pene, in detti preinserti Bandi „ contenute, ed altre ad arbitrio di detto Signor Delegato riserbate, oltra la perdita di „ detti vini, buoi, cavalli, carri, stragoli, ed „ altro, da incorrersi in dette pene subito, che „ avranno contravvenuto, e questo affinchè „ s'evitino tante frodi, ebe si commettono in „ dette Taverne proibite in danno del suddetto Arrendamento. Ed acciocchè il presente

Bando

Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi, *ut moris est*, e torni da Noi colla debita relazione. *Datum Neapoli die 9. Septembris* 1673. *D. Antonio Orsino de Silva. Felix Andreas Marascellus Act.* Rinnovazione del preinserto Bando, *alias* pubblicato, ed emanato l' anno 1668. d' ordine del Signor Delegato di quel tempo, col quale si proibisce a tutt' i Carresi, Stragolari, Vaticali, Magazzinieri di vino a barile, ed altri conduttori di vini, che sotto le pene in quello contenute non introducano vini nelle Taverne proibite non descritte nel general Cartone, ordinandosi la pubblicazione d' esso ne' luoghi soliti di questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, *ut supra*. Ed inteso da Noi detto memoriale, veduto ancora il preinserto Bando emanato d' ordine del suddetto Regio Consigliere Delegato, ci è paruto fare il presente Bando per la rinnovazione del preinserto spedito dal detto Delegato, col quale " Espressamente proibiamo „ a tutti, e quali si vogliano Carresi, Stragolari, Vaticali, Magazzinieri di vino a barile, ed altri conduttori di vini, tanto di „ questa Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, quanto d' altra parte del Regno, che „ da oggi in avanti, e per l' avvenire non ardiscano, nè in modo alcuno presumano con „ detti loro carri, stragoli, cavalli, ed altro „ portare, e condurre vini nelle Taverne proibite di questa Città, *& in specie* in quelle „ non descritte nel general Cartone, ad istanza di qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si fosse, *etiam* Ecclesiastica, „ o militare, e questo sotto le pene contenute nel preinserto Bando, da incorrersi in „ quelle subito, che avranno contravvenuto. „ Ordinando al suddetto Regio Consigliere D. „ Antonio Orsino de Silva Delegato, che così „ lo faccia osservare, ed eseguire „. Ed acciocchè il presente nostro Bando venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti, *ut moris est. Datum Neapoli die 30. Decembris* 1673. *El Marques Marques. Locus* ✠ *Sigilli. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Vidit Calà Reg. Joan: Baptista Assist. Secretarius. In par. 31. fol. 111. Anastasius.*

30. Dec. 1673. El Marques Marques.

PRAMMATICA XXXIX.

Confirmatur pragm. 22. & 28. & dantur instructiones pro creandis Gubernatoribus Arrendamentorum.

SE bene nella Prammatica 22. *de Vectigalibus, & Gabellis* nel capo 26. emanata in tempo dell' Illustre Conte de Oñate supra l' *in solutum* dazione, e nella 28. dello stesso titolo emanata in tempo dell' Illustre Conte di Castrillo, stia data la forma, colla quale si dee fare la nomina de' Governatori di ciascuno Arrendamento, e specialmente stabilito, che non possano esser nominati quei, che sono figli di famiglia, ancorchè emancipati, nè quei, che sono di minor' età d' anni venticinque, nè quei, che vi tengono entrate, e rendite, se non prima d' anni due a quella parte, assentare ne' libri del Patrimonio, eccetto però quegli, a' quali fossero pervenute dette annue entrate per successione, o per causa di dote. Contuttociò al presente dalla maggior parte degl' interessati in detti Arrendamenti, così di Corte, come di Città, ci è stato rappresentato, che nelle nomine, che si fanno da quelli, ch' escono, de' nuovi Governatori di detti Arrendamenti, vi si conoscono molti pregiudizj degl' interessati, così nel modo, che si tiene in far dette nomine, come nella qualità delle persone, o loro parenti, o persona da essi dipendenti, e figli di famiglia, o altri, che tengono crediti ceduti a loro beneficio, e non v' hanno altro, che il nudo nome, facendosi fare dette cessioni per esser nominati in detti governi, non ostante che vi sieno le proibizioni contenute nelle precitate Prammatiche. E convenendo rimediarsi agl' inconvenienti così perniciosi all' interesse pubblico; perciò col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, ci è paruto far la presente Prammatica; per la quale " Diciamo, ordiniamo, e comandiamo.

1 „ Che da oggi in avanti, si debbano „ osservare, ed eseguire puntualmente le dette „ Prammatiche 22. & 28. *De Vectigalibus*, „ *& Gabellis*, giusta la loro serie, contenenza, e tenore, in modo tale, che per l' avvenire non si faccia il contrario, sotto le „ medesime pene, contenute in quelle, ma „ colle moderazioni, e dichiarazioni, contenute ne' seguenti capi.

2 „ Che, quando da' Magnifici Governatori, e Delegati di ciascun Arrendamento, „ s' invieranno a Noi le nomine de' Governatori, conforme sta disposto per la detta „ Prammatica 22. al cap. 26. nel medesimo „ tempo, unitamente colla detta nomina, essi Magnifici Delegati, e Governatori debbano dar notizia, come, avendo fatte tutte „ le diligenze necessarie nelle persone nominate, vi concorrono tutt' i requisiti, contenuti in dette Regie Prammatiche, acciocchè „ con quest' attestazione si stia con maggiore „ attenzione all' osservanza di esse.

3 „ Che i Governatori, ch' escono, non „ possano nominare parenti loro, nè di quei, „ che restano, nè detti Governatori, che restano, possano nella nomina, che ad essi „ spetta di fare, nominar parenti loro, nè di „ quelli, ch' escano, infino al terzo grado, „ così di consanguinità, come d' affinità, del „ che se ne faccia similmente dichiarazione per „ essi Magnifico Delegato, e Governatori.

4 „ Che, benchè nella riferita Prammatica 22. al capo 8. si ordini, che non possa „ essere un Governatore di nuovo nel medesimo arrendamento, se non elasso il triennio; Ordiniamo, che, da oggi in avanti, „ non possa esser nominato di nuovo, se non „ saranno finiti anni quattro.

5 Acciocchè gli Officiali, e Ministri degli arrendamenti attendano al servizio di quelli con ogni puntualità, come si conviene, per servizio degl' interessati; " Ordiniamo, e co- „ mandiamo, che i Governatori possano mutar gli Officiali predetti; o diminuirgli, o „ puntar loro le provvisioni, essendo però tut-

Officiales possunt amoveri per Gubernatores ad nutum.

„ ti

„ ti uniformi nella conclusione, che sopra di „ ciò dovranno fare ne' casi, che occorreranno, „ con parteciparne il Delegato, in conformità „ del pattuito colla Regia Corte da detti Arrendatori negl' istrumenti delle compre di „ detti officj. Restando in piedi, e nel suo „ vigore tutto il di più contenuto nelle suddette Prammatiche. Incaricando a' Magnifici Delegati di detti Arrendamenti presenti, „ e futuri l' effettiva, e totale osservanza della presente Prammatica", La quale, acciocchè venga a notizia di tutti; Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die 31. Martii 1676. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Calà Reg. de Afflicta Secretar. In Bannor. 2. fol. 55.*

31. Marzo 1676. El Marques de los Velez.

PAMMATICA XL.

Extinguitur perpetuo medietas provisionum debitaru a Mag. Delegatis, & Gubernatoribus Arrendamentorum pro solvendis ducat. 167. M.R.Curiae.

ESsendoci da' Deputati degli Espedienti di questa Fedelissima Città stato presentato l' infrascritto memoriale del teoor seguente, *videlicet* Eccellentissimo Signore. I Deputati degli Espedienti di questa Fedelissima Città espongono a V. E. come, essendosi i mesi passati da detta Fedelissima Città fatto donativo a Sua Maestà, che Iddio guardi, di ducati dugento mila per le presenti urgenze, per complire col dovuto zelo al Real servizio; si praticò la tassa volontaria fra' Cittadini, la quale per le strettezze de' tempi correnti non ebbe quell' effetto, che se ne sperava, non essendosene titratti più, che ducati trentatrè mila in circa; per il che dovendosi complire agli altri ducati cento sessantasette mila in circa; essendosi convocate le Piazze tutte; " Si è da „ quelle uniformemente conchiuso, che, per „ titrar detta somma, s' estingua la metà di „ tutte le provvisioni, che da qualsivoglia Ar„ rendamento, imposizione, e gabella si pa„ ga a' Magnifici Delegati, e Governatori di „ esse, la quale s' affranchi da' Consegnatarj de' „ detti Arrendamenti, gabelle, ed imposizio„ ni, con affrancarsi alla ragione di quattro, „ e mezzo per cento, la quale metà ridotta in „ Capitale, debbano pagare, fra dieci mesi, „ ad essi supplicanti, cioè ogni mese la sua „ rata, acciocchè essi *brevi manu* la paghino „ alla Regia Corte, e sua Cassa Militare fino „ alla totale soddisfazione del detto donativo „ di ducati 200. mila conforme più ampia„ mente si contiene nelle dette Conclusioni, „ le quali prontamente s' esibiscono; Supplicano „ perciò V. E. servirsi concedere sopra dette „ Conclusioni il Regio beneplacito, ed assen„ so con ordinare, che si diano gli ordini ne„ cessarj per l'esecuzione delle dette Conclusio„ ni, in conformità di ciò, che altre volte „ si è praticato in simili easi di donativi, „ acciocchè si paghino le dette somme ad essi „ supplicanti, per poter soddisfare alla Regia „ Corte quello, che si resta dovendo per lo „ detto donativo; supplicandola ancora com„ piacersi dar gli ordini necessarj, acciocchè „ la detta metà di provvisioni, che s' affran„ cherà da' detti Consegnatarj d' Arrendamen„ ti, imposizioni, e gabelle, in niun futu„ ro rempo, nè per qualsivoglia caula, possa „ *in futurum* aumentarsi di nuovo, per il che si „ compiaccia ancora dar ordine, che si emani „ Regia Prammatica sopra tutto l' esposto, „ servata la forma delle Conclusioni di dette „ Piazze, con promettere di farne venire la „ ratifica di Sua Maestà, che Iddio guardi, „ acciocchè stiano i detti poveri consegnatarj to„ talmente sicuri della perpetua estinzione del„ la detta metà di provvisioni, che si affran„ cano, ed il tutto lo ticeveranno da V. E." *ut Deus, &c. D.Tommaso di Guevara, il Duca di S. Teodoro, D. Giovanni Arcamone, il Duca di Salsa, Michele Caracciolo, D. Andrea Capuano, Luigi Carmiguano, D. Ascanio Capece, il Duca di Lauriano, Annibale Brancaccio; D. Filippo de Ponte, Piero Emilio Guaschi, Dottor Giuseppe de Feo.* E con esso presentateci ancora le Conclusioni fatte per le Piazze di questa Fedelissima Città. E consideratosi da Noi tutto l' esposto nel detto preinserto memoriale, e quanto in dette Conclusioni si contiene, siamo timasti contenti, col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, concedere, e prestare il Regio beneplacito, ed assenso al detto memoriale, ed alle Conclusioni, con interporre l' infrascritto decreto, *omni temporo* valituro, del tenor seguente, *videlicet*.

Die 9. mensis Decembris 1676. Neapoli lecto memoriali Suae Excellentiae in Regio Collaterali Consilio porrecto per Deputatos Expedientium hujus Fidelissimae Civitatis. Visis Conclusionibus factis per Plateam Portus sub die 12. mensis Novembris proximi praeteriti, per Plateam Portae Novae sub eodem die, per Plateam Montaneae sub die 13. ejusdem mensis Novembris, per Plateam Nidi sub die 16. dicti mensis, per Plateam Capuanae, & per Plateam Fidelissimi Populi sub die 20. praedicti mensis Novembris. Visis videndis, consideratisque considerandis, &c. *Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Super Memoriali, & Conclusionibus praedictis suum interponit decretum, & auctoritatem pariter praestat in forma; servata forma dictorum Memorialis, & Conclusionum; Necnon providet, decernit, atque mandat, quod nullo futuro tempore, nec pro quavis causa possit amplius augeri remanens medietas stipendii, sive provisionum praedictarum ad beneficium Magnificorum Delegatorum, & Gubernatorum, pro tempore dictorum Arrendamentorum, Impositionum, & Gabellarum, sed eis, ab hodie in antea, & in futurum solvatur tantum medietas provisionum; quae ad praesens eis solvuntur. Et insuper praedictus Excellentissimus Dominus promittit ratificationem a Sua Majestate, ne ullo futuro tempore, nec pro quavis causa augeri possit praedicta medietas stipendii, sive provisionum Magnificis Delegatis, & Gubernatoribus, ita ut Consignatarii sint securi, ne ullo unquam tempore teneantur ad majorem quantitatem dictae restantis medietatis.* Hoc suum, *& expediantur provisiones Gubernatoribus, Rationalibus, Compu-*

tan-

tantibus, & aliis Officialibus Arrendamentorum, Impositionum, & Gabellarum, ad quos spectat, quod rata Capitalis, pervenienda a supradicta medietate provisionum ad rationem ducatorum quatuor cum dimidio singulis centum, solvatur Deputatis Expedientium hujus Fidelissimae Civitatis, pro illis solvendis Regiae Curiae pro complemento donativi ducatorum biscentum mille facti Suae Majestati per hanc Fidelissimam Civitatem pro necessitatibus Regiae Curiae. Galeota Regens. Carrillo Regens. Valero Regens. Calà Regens. Soria Regens. Anastasius.

Per esecuzione del quale preinserto Decreto, “ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Delegati, e Governatori, presenti, e futuri de' detti Arrendamenti, Imposizioni, e Gabelle, che, da oggi in avanti, *& in futurum*, così lo debbano osservare, ed eseguire.

17. Dec. 1676. El Marques de los Velez.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die 17. Mensis Decembris 1676. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vidit Soria Reg. De Afflicto Secret. In Bannor. 2. Joseph Anastasius Reg. a mand. Scriba*.

PRAMMATICA XLI.

Ordinationes circa Arrendamentum ducati unius pro dolio vini. Vide prag. 15. 18. 27. 28. & 43.

Essendosi per parte de' Governatori dell'Arrendamento del ducato a botte supplicato di rimedio opportuno a' pregiudizj, che pretendeano, che loro fossero fatti dagli Arrendatori del vino a minuto, contra quello, che stava ordinato per più Prammatiche, e Bandi. Il primo per gli vini, che s'introducevano in casa di particolari, ed altre persone potenti, in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, franchi di diritto del ducato a botte, e poi non solo quello vendevano a minuto, ma anche lo consumavano per uso delle loro case, e famiglie in frode del detto Arrendamento del ducato a botte.

Il secondo per la licenza data agli Affittatori del vino a minuto d'aprire Ricevitori di vini ne' Quartieri di questa Città, sotto pretesto d'immettersi per servizio del detto Arrendamento, e successivamente franchi del diritto del ducato a botte, de' quali se ne provvedevano poi i Cittadioi, in danno del detto Arrendamento del ducato a botte, senza che a' suoi Officiali fosse stato lecito arrestare il vino, ed i Carri, che quello conduceano, come intercetti, sotto pretesto della licenza suddetta. Onde, per evitare gl' inconvenienti, che di continuo soglion nascere fra gli Affittatori di detti Arrendamenti; riconosciute prima le relazioni fatteci, precedente ordine nostro, da' Magnifici Delegati dell'uno, e l'altro Arrendamento, insieme con altre scritture presentate per amendue le parti, ed intesi ancora i Magnifici loro Avvocati, e finalmente riconosciute le Regie Prammatiche 15. e 18. sotto il titolo *De Vectigalibus*, emanate a' 10. d'Ottobre del 1644. dall' Illustre Ammirante di Castiglia, e rinnovate a' 20. di Settembre del 1646. dall' Illustre Duca d' Arcos nostri Predecessori, ed i Bandi pubblicati a' 10. di Dicembre del 1627. dal Regio Consigliere Scipione Rovito, ed a' 5. d' Ottobre del 1661. dal Regio Consigliere D. Diego di Soria, ed a' 20. di Febbrajo del 1676. dal Regio Uditor Generale dell' Esercito D. Diego Galiano, Delegati *pro tempore* di detto Arrendamento del ducato a botte; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, col quale “ Rinnovando le Regie Prammatiche, ed i Bandi suddetti, e confermando tutto quello, che in essi sta disposto, ed ordinato, e citra pregiudizio delle pene incorse, Ordiniamo, e comandiamo la loro puntuale, ed inviolabile osservanza, e che, da oggi in avanti, in niun altro luogo si possa, nè debba vender vino a minuto, eccetto, che ne' Magazzini, *seu* Taverne descritte, e poste nel Cartone del detto Arrendamento regolato, proibendo espressamente, che sotto qualsivoglia altro colore, o pretesto non si possa, nè debba in qualsivoglia altro luogo, o case di particolari vendere vino a minuto, e non si possa per qualsivoglia causa, o pretesto dar licenza per la vendita suddetta in altri luoghi; Ordiniamo, che subito dopo la pubblicazione del presente Bando, si debbano serrare tutte quelle Taverne, *seu* Magazzioi, che si ritrovano aperti, e non descritti in detto Cartone, non ostante qualsivoglia licenza, o concordia, che fosse preceduta; le quali in virtù del presente annulliamo, irritiamo, e dichiariamo di niun valore; e proibiamo similmente, che in niun altro luogo si possano, nè debbano tenere Ricevitori di vini dagli Affittatori de' Quartieri del vino a minuto, eccetto che in quei soliti della Marina di Santa Maria di Loreto; e che subito dopo la pubblicazione del presente Bando, si debbano serrare tutt' i Ricevitori, che si ritrovassero aperti in questa Città, e suoi Borghi, non ostante qualsivoglia licenza, che per detto effetto tenessero, sotto le pene contenute nelle medesime Regie Prammatiche, e Bandi, ed altre a nostro arbitrio riserbate.

Prag. 15. 18. sup.

Prag. 27.

Ut in pragm. 11.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto in ogni altro luogo, dove sarà necessario. *Datum Neapoli die 18. mensis Septembris 1677. El Marques De Los Velez: Locus † Sigilli. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soris Reg. De Afflicto Secretarius, In Bannor. 2. fol. 73. Mastellonus*.

18 Sept. 1677. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XLII.

Dantur ordinationes circa Arrendamentum Tabacci. Vide prag. anteced. 17. 10. 29. 28.

Essendosi dal Magnifico Avvocato Fiscale del Real Patrimonio stato rappresentato, che, non ostante la Regia Prammatica emanata dall' Illustre Coote d' Oñatte allora Vice-

re di questo Regno, ed altri bandi della Regia Camera, per gli quali sono state imposte varie pene per gli contrabbandi del Tabacco; ad ogni modo sono quegli al maggior segno cresciuti in questa Fedelissima Città, e Regno, per esser le pene imposte molto tenui, ed alcuni casi in essi espressi, dubbj, ed altri non compresi in detta Prammatica, e Bandi, per la qual causa viene deteriorato l'affitto di detto Arrendamento, in notabil danno della Regia Corte; Supplicandoci d'opportuno rimedio, acciocchè non resti luogo a'contravvegnenti di dubbiezza, o controversia nelle qualità delle pene. E volendo Noi rimediare, com'è di dovere, a simili interessi del Real Patrimonio, abbiamo risoluto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore* valitura, colla quale " Confermando la
„ detta Prammatica, ed i Bandi antecedenti, e
„ quanto in essi si contiene, e citra pregiudi-
„ zio delle pene incorse in beneficio del Re-
„ gio Fisco, da'contravvegnenti, Ordiniamo,
„ e comandiamo, che niuna persona di qual-
„ sivoglia stato, grado, e condizione si sia,
„ possa vendere, nè comprare Tabacco di qual-
„ sivoglia sorta, così in fronda, come in pol-
„ vere, eccetto che dal Fondaco Regio, o
„ Botteghe permesse dal Governatore, o Af-
„ fittatori del *jus probibendi*, sotto pena di
„ perdere il Tabacco, e di ducati otto per
„ libbra la prima volta, ducati sedici per la
„ seconda, e ducati ventiquattro per la terza
„ volta. Dichiarando, che la pena arbitraria
„ riserbata in detta Prammatica, e Bandi, s'
„ intenda anche corporale per quello, che toc-
„ ca alla prima, e seconda volta ad arbitrio
„ nostro, e per quelli, che forse contravver-
„ ranno la terza volta, incorrano di più in
„ tre anni di relegazione i Nobili, ed altret-
„ tanri di galea gl'Ignobili, bastando, che per
„ quello, che tocca alla contravvenzinne della
„ prima, e seconda volta vi sia pruova semi-
„ plena per irrogare la pena della terza.

Poen. amiss. rei duc. 8. 16. & 24. corporalis & 3 ann. trirem. & releg.

2 "Ordiniamo, e comandiamo, che niuna
„ persona di qualsivoglia stato, grado, e con-
„ dizione si sia, possa immetter Tabacco di
„ qualsivoglia sorta in questa Fedelissima Cit-
„ tà, e Regno, nè per mare, nè per terra,
„ così da *extra* Regno, come *infra*, nè tras-
„ portarlo da un luogo ad un altro, ranto in
„ questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Ca-
„ sali, e distretti, quanto in tutto il presen-
„ te Regno, senza licenza *in scriptis* della Re-
„ gia Camera, o degli Arrendatori, che *pro*
„ *tempore* saranno, non solo sotto le pene pe-
„ cuniarie, come di sopra, e perdita del Ta-
„ bacco, e Vascelli, Navilj, Barche, e qual-
„ sivoglia altri legni, salme, animali, carroz-
„ ze, calessi, carri, carrette, ed altro qualsi-
„ voglia istrumento, co'quali si conducesse, e
„ trasportasse, ancorchè non fossero proprj del-
„ le persone, come di sopra, che conducesse-
„ ro, o facessero condurre, ma affittati, o pre-
„ stati, sotto pena di tre anni di relegazione
„ a'Nobili, e di altrettanti di galea agl'Igno-
„ bili, nella quale ancora incorrano tanto i
„ padroni de'Vascelli, Barche, ed altri quali
„ si vogliano Navilj, quanto i Marinari, So-
„ praccarichi, Mezzani, Cocchieri, Calessieri,
„ Carresi, Carrettieri, Salmatari, Vaticali, Ba-
„ stagi, ed altri, che accompagnassero, e con-
„ vogliassero detti contrabbandi, concorrendo
„ però per le pene sopraddette la scienza dell'
„ immissione, ed asportazione del Tabacco
„ nelle carrozze, e ne'Calessi, a rispetto de'Coc-
„ chieri, Galessieri, e padroni di carrozze. E
„ volendosi immettere, si debbano manifesta-
„ re fra lo spazio di ventiquattr'ore agli Of-
„ ficiali del Fondaco più vicino.

Poena, ut sup.

3 "Che niuna persona possa fabbricare, nè
„ lavorar tabacco, *seu* far lavorar tabacco, nè
„ tener molini, macinelli, nè mortai per pi-
„ starlo, sotto pena di ducari dodici per cia-
„ scheduna libbra di tabacco, che sarà provato
„ esser macinato, o che si troverrà lavorando,
„ e di sette anni di relegazione a'Nobili, ed
„ altrettanti di galea agl'Ignobili, e nelle me-
„ desime pene incorrano tutte le persone di
„ qualsivoglia stato, grado, e condizione si
„ sieno, le quali in qualsivoglia modo fossero
„ complici in detti contrabbandi, ancorchè
„ fossero Partitarj, e Subaffittatori del detto
„ Arrendamento, e nella stessa pena di rele-
„ gazione incorrano i Baroni del presente Re-
„ gno, che permettessero, o consentissero i
„ contrabbandi nelle loro giurisdizioni, ed
„ ancora i loro Governatori colla loro scien-
„ za, quando i Baroni non assistono nel
„ Feudo.

Poen. duc. 12. annor. 7. trirem. & releg.

Poena ead.

Poena ead.

4 "Che niuna persona possa fabbricare, ar-
„ mare, nè porre in ordine Molinelli, Cen-
„ timoli, Macinelli, Mortai, nè qualsivoglia
„ altro istrumento atto a lavorare, o pistar
„ Tabacchi, senza licenza *in scriptis* della Re-
„ gia Camera, o degli Affittatori del *jus pro-*
„ *bibendi*, sotto pena della perdira de'Molini,
„ Centimoli, Mortai, ed altri quali si vo-
„ gliano istrumenti, e di anni sette di ga-
„ lea.

Poena amiss. instrumentorum & 7. ann. trir.

5 "Per evitare in ogni modo i detti con-
„ trabbandi, concediamo colla presente facoltà
„ al Magnifico Presidente Commissario, che
„ sarà *pro tempore* del detto Arrendamento, e
„ ad ogni altro Ministro del Tribunale della
„ Regia Camera, deputando dallo Spettabile
„ Luogotenente, che ciascuno di essi possa,
„ senza impedimento alcuno, visitare le Squa-
„ dre delle Galee, così di questo Regno, co-
„ me di qualsivoglia altro, che capiteranno
„ nel Porto di questa Fedelissima Città, e
„ luoghi convicini, ed ancora qualsivoglia Va-
„ scello per far dilingenza, ed intercettare il
„ tabacco, che sopra di essi si troverrà, an-
„ corchè il tabacco non sia sbarcato, e visi-
„ tare le Castella, Fortezze, ed i Presidj di que-
„ sta Fedelissima Città, ed intercettare il det-
„ to tabacco, che in essi si troverrà, ed ordi-
„ niamo agli Officiali di dette Regie Galee,
„ e Vascelli, cioè Padroni, Comiti, Sottoco-
„ miti, Aguzzini, ed altri Officiali di esse,
„ che in modo alcuno non debbano imbarca-
„ re, nè far imbarcar tabacco, così in fron-
„ da, come macinato, quando vengono da
„ viag-

viaggi per questa Fedelissima Città, e Regno; non solo sotto le sopraddette pene, ma ancora di privazione de' loro posti, senza che possano declinare il foro sotto pretesto di privilegio militare, o marittimo, e nella medesima pena di privazione de' loro officj incorrano i detti Officiali di Galee, e Vascelli, così maggiori, come minori, sempre che per questa Fedelissima Città si trovassero Schiavi, o altri sudditi di dette Galee, e Vascelli asportando, vendendo tabacco, non dovendosi da essi permettere, che detti Schiavi, o sudditi calino a terra con detta asportazione di tabacco, però prima, che da' Ministri della Regia Camera si facciano le diligenze necessarie nelle sopraddette Castella, Squadre di Galee, o Vascelli, se ne debba dar avviso a Noi, acciocchè si possano dare gli ordini necessarj a' Castellani, Officiali, Capi di Galee, e Vascelli, giacchè per quello, che tocca alle diligenze, che si dovranno fare da' Ministri Suddelegati nelle Provincie di questo Regno, si daranno gli ordini generali a' Castellani, ed Officiali, Capi di Galee, che capiteranno ne' Porti di essi, concedendo con questa la medesima autorità a' Mastri Portolani, Luogotenenti, e Vicesegreti, acciocchè ciascuno nella sua giurisdizione possa, e debba visitare, e fare le suddette diligenze coo intercettare il tabacco, che in quelle si troverà.

Poen. ut sup. & privat. offic.

Poen. ut supra.

6 “ Che i contrabbandi suddetti, di qualsivoglia sorta si sieno, s'intendano provati legittimamente, e concludentemente per due testimonj singolari, e detta pruova sia sufficienre anche a rispetto di coloro, che fabbricano Molini, ed altri istrumenti per fabbricar tabacco; concedendo, colla presente, facoltà, che in qualsivoglia caso di contrabbandi, o contravvenzione de' suddetti capi, si possa indultare uno de' principali, al quale si darà di più il quinto di quello, che perverrà dalla causa, che da esso si porrà in chiaro.

Probatio privilegiata.

7 “ Che in tutte le cause così civili, come criminali, e miste, mote, e movende, dipendenri, e noo dipendenti da detto Arrendamento, dagli Arrendatori, Caratarj, e Subaffittatori di ciascheduna Provincia, o ripartimento *immediate* debba procedere il Tribunale della Regia Camera, o il Magnifico Presidente di essa, che *pro tempore* sarà Commissario, nè debbano immettersi in esse per qualsivoglia causa il S. R. C. di Capuana, la Gran Corte della Vicaria così Civile, come Criminale, nè qualsivoglia altro Ministro, o Tribunale.

Ed affinchè la presente venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d'ignoranza; Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città, dove risieggono le Regie Udienze di questo Regno, che così conviene al servizio di Sua Maestà. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die* 10. *Octobris* 1677. *El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. In Banner. 2. fol. 75. Anastasius.*

10 Octobris 1677.
El Marques de los Velez.

Bannum Delegati, cum insertione ordinis S. E.

Sive

PRAMMATICA XLIII.

Essendosi riconosciuto, che la distruzione quasi dell'Arrendamento del vino a minuto sia stata causata principalmente dalle Taverne proibite, lequali erano cresciute in numero notabilissimo, il che è stato causa, che sieno stati cercati del continuo escomputi dagli Arrendatori de' Quartieri di detto Arrendamento, e che si sieno distolti i concorrenti dall' affitto di detti Quartieri, conoscendosi evidentemente la perdita, che aveano da sopportare, mentre che tutto il danajo si tirava da detti Venditori de' vini in contrabbandi; che perciò da' Magnifici Governatori del detto Arrendamento è stato rappresentato all'Eccellenza del Signor Vicerè detto grave inconveniente, con supplicarlo umilmente applicarsi il dovuto rimedio, acciocchè fra pochi anni non restasse detto Arrendamento del tutto estinto, in danno di tante povere vedove, pupilli, e Luoghi Pii: ed essendosi considerato maturamente questo asserto da Sua Eccellenza restò servita con suo biglietto de' 30. di Luglio del 1678. ordinare, che si serrassero tutte le Taverne proibite, e che da' particolari si esercitavano dentro palazzi, ed altri luoghi in contrabbando; eccettuandone però alcune, per le quali Sua Eccellenza disse, che avrebbe preso risoluzione matura nel Regio Collaterale, come in effetto, in esecuzione di detto biglietto, furono emanati da noi Bandi per l'osservanza di detto ordine, colle pene in quello contenute. Al presente essendosi servita Sua Eccellenza di pigliare risoluzione nel Regio Collaterale a rispetto delle dette Taverne, per le quali s'era soprasseduto, si è degnata inviarci il biglietto del tenor seguente; *videlicet*.

Mandat claudi Tabernas prohibitas, & illas non aperiri in quibusvis Palatiis, & domibus, & alia, ut intus.
Ampliatur pragm. 42.

Foras. *Al Consejero D. Trojano Miroballo, guarde Dios*. Intus vero. *Haviendose visto en Colateral el papel de V. S. y los memoriales, y do mas papeles de los Governadores del Arrendamiento del Vino a menudo, tocantes a la pretension, que tienen, de que se çierren las Tavernas probibitas, y los memoriales del Sargento Mayor del Terçio de Infanteria Española, en que representa las razones, por las quales no deve comprenderse su Taverna, y de los Governadores del Arrimdamiento del ducado a bota de vino, haçiendo istançia para que se çierren las Tavernas, que el Arrendamionto del Vino a menudo ha mandado abrir en lugares probibidas de la Regia Prematica; y considerando S. E. las razones, que en boz espuso V. S. en el Colateral, y las que refirieron los Abogados de los Arrendamientos, y Sargento Mayor, y bistose assi misino la orden de Su Magestad, en que se sirve mandar, se quiten las Tabernas, que no estan sujetas al Tribunal* de

de la Regia Camara, y Governadores del referide Arrendamiento, ha pareçido (en cumplimiento de las referidas ordenes Reales) que se çierren todas las Tabernas del Mastre de Campo General, Mastre de Campo del Terzio, Sargento Mayor, y Ministros de Principes, y las de todos los, que por sus puestos, o dignitades pretendieren tenerlas, y particularmente la nombrada de los Esclavos, y que si despues de haverla çerrado el Mayordomo del Parque pretendiere alguna cosa, presente sus Reales Cedulas, y esponga sus razones ante V.S. para que le administre justicia, quedande tan solamente las Tavernas de los Reales Castillos, Presidio de Pizofalcon, Torreon del Carmen, Quartel de la Cavalleria, y la que esta de bajo del Estendarto Real de las Galeras, no permitiendose en estas el vender vino a los de afuera, y que V.S. de ninguna manera permita, se abran Tabernas por quenta del Arrendamiento en Palacios particulares, y que las, que hubiere aviertas se çierren, y pongan fuera de dichos Palazios: y conformandose S. E. con este acuerdo, y teniende presente las repetidas ordenes, que ay de Su Mageslad, a las quales se deve dar cumplimiento, se han escrito Villetes por esta via a todas las personas, que tenian Tabernas, para que las çierren luego; advirtiendo no han de quedar mas que las expressadas en este villete; y haviendo Su Exc. dado principio al cumplimiento desta liberazion, mandande çerrar las, que avian en este Palaçio, aun concurriendo en su persona la suprema Regalia, y viva representaçion de la de Su Magestad por ser esto conforme a Su Real mente, me manda S. E. avisarlo a V. S. y encargarle, ponga particular cuydado en el cumplimento desta deliberaçion, no permitiendo, que de ninguna manera se contrahenga a ella, pues de lo contrario se hallarà S. E. obligada a azer a V. S. rigoroso cargo, en que no le admitirà escusa por lo importante de la materia, y por la precisa obligaçion de dar execuzion a la que Su Magestad tiene mandado con tan particular expresion; y diçe S. E. que del recivo deste villete, y de su cumplimiento le de V. S. quenta, quedando a cargo de V.S. como Delegado deste Arrendamiento el vigilar en que por ninguno caso se controvenga esta disposiçion, por ser tan conforme a la recta administraçion de la Iustiçia, y beneficio publico. Guarde Dios a V. S. Palaçio a 23. de Agosto 1678. D. Manuel Garzia de Bustamente. Señor Consejero Don Trovano Miroballo. Exequatur ordo S.E. juxta sui seriem, continentiam, & tenorem 24. Augusti 1678. Miroballus.

Per tanto, in esecuzione del preinserto ordine di Sua Eccellenza " Ordiniamo a tutti, » e quali si vogliano persone di qualsivoglia » grado, e condizione si sieno, *etiam* che te» nessero qualsivoglia carica, ed officio supre» mo militare, e non ostante qualsivoglia co» stume in contrario, che non ardiscano di » permettere, sotto qualsivoglia colore, che » ne' loro palazzi, case, e posti, vi si venda » vino a minuto, così in questa Fedelissima » Città, suoi Borghi, distretti, e Casali, co» me infin dove si stende la giurisdizione di » detto Arrendamento, nè altri chi si sieno » ardiscano di vendere vino a minuto in det» ti luoghi proibiti, sotto le pene contenute » nell' ultimo bando emanato d'ordine nostro » con inserta forma di biglietto di Sua Eccel» lenza della data del pritoo del presente me» se d'Agosto del 1678.

Avendo i Magnifici Governatori dell'Arrendamento del vino a minuto rappresentato a Sua Eccellenza il danno, che ha ricevuto, e riceve detto Arrendamento per causa della vendita, che si è fatta, e fa de' vini in luoghi proibiti; è paruto all' Eccellenza Sua inviar biglietto del tenor seguente, *videlicet*.

Mandat claudi Tabernas prohibitas.

Haviendo el Marques mi Señor prevenido a diferentes Cavalleros, Titulados, y otras personas, que tienen Tabernas en esta Ciudad, que con toda preçision las hiçiessen çerrar, por el detrimento, que de lo contrario resulta al Arrendamiento del vino a menudo, ha entendido S. E. que, hasta aora, no se ha puesto en esta disposicion; y atendiendo S.E. a esto, y a que es preçioso aplicar rimedio a tan conoçide inconveniente; me manda deçir a V. S. que haga çerrar luego todas las Tabernas, excepto los, que contiene la nota adjunta, poniendo V.S. peña de mil ducados, y en el termino de 24. horas despues de la notificacion, no se hiçiere (aplicados a las presentes urgençias) y de dos mil si en otras 24. oras sucesivas no lo efectuaren los renitentes, y de tres mil, y destierro de essa Ciudad, si pasare al terçero dia; pues haviendo S. E. mandado çerrar las Tabernas de Palaçio por complir exactamente las ordenes de Su Magestad, y dar exemplo, y hechose la prevencion referida a todos con Villetes por esta Secretaria, no queda escusa, disculpa, ni razon, para la inobservancia; y quando alguno tuviere, que representar, lo podrà hazer despues, sin dexar por esto (si no lo executare) de incurrir en las penas, en que encarga S.E. a V.S. obre con gran rigor, y puntualidad, y dandole quenta de su complimiento. Guarde Dios a V. S. Palaçio 30. de Julio 1678. D. Manuel Garzia de Bustamente.

30 Julii 1678. Bustamente secret.

Per tanto ci è paruto fare il presente Bando, col quale " S'ordina, e comanda a tutte, » e quali si vogliano persone di qualunque sta» to, grado, e condizione si sieno, che, per » esecuzione del preinserto Biglietto di Sua » Eccellenza debbano subito *nulla mora postpo» sita*, ed incontanente serrare le Taverne » proibite, ed in quelle *penitus*, nè in modo » alcuno, che da oggi in avanti si debba ven» dere vino a minuto sotto pena di ducati » mille per ciascuno, se fra il termine d'ore » ventiquattro, dopo la pubblicazione del pre» sente Bando; di ducati due mila, se fra il » termine d'altre ore ventiquattro non si ti» troverranno avere ubbidito; e di ducati » tre mila, ed ancora di sfratto da questa Cit» tà, se non ubbidiranno fra tre giorni, le qua» li pene si esigeranno irremisibilmente, *juxta* » il tenore del preinserto Biglietto di Sua Ec» cellenza, il quale ordiniamo debba inviolabil» mente, *& in omnibus*, senza contraddizione » alcuna essere osservato ». Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che il Bando predetto si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti

Poen. duc. 1000. 2000. 3000. & exilii.

ſueti di queſta Fedeliſſima Città. *Datum Neapoli die 1. menſis Auguſti 1678.*

9. Aug. 1678. D. Trojanus Miroballus Delegat.

Exequatur ordo S.E. juxta ejus ſeriem, continentiam, & tenorem. *Datum Neapoli 1. menſis Auguſti 1678. D. Trojano Miroballo. Antonius Zaccaria Act.*

Poen. ut ſup. & annorum 3. triremi.

" Ordiniamo di più ſotto l'isteſſe pene, e „ tre anni di galea, che niuna perſona ſi poſ„ ſa locar caſa, poſto, od altro luogo per ven„ dere vino, fare il cacciavino, nè traſportar„ lo in detti luoghi proibiti, nè per qualſi„ voglia effetto, ſenza licenza dell'infraſcritto „ Illeſtriſſimo Signor Delegato di detto Ar„ rendamento; proibendo eſpreſſamente, che „ niuna perſona poſſa, nè debba comperare „ detto vino a minuto, nè andare a bere, nè „ mandarlo a comperare da qualſivoglia perſo„ na, nè da figliuoli di minore età; ma la „ debbano mandare a comperare, ed ancora „ andare a bere nelle Taverne, e ne'Magazzini „ pubblici di detto Arrendamento, ſotto pe„ na a'detti, che andranno a bere, ed a com„ perare detti vini, di meſi ſei di carceri, ol„ tra la pena pecuniaria, contenuta nella Re„ gia Prammatica, ed a riſpetto de' figliuoli di „ minore età a noſtro arbitrio; ed a riſpetto „ delle donne, vogliamo, che la prima vol„ ta incorrano nella pena della fruſta *ipſo fa„ cto*, che ſaranno ritrovate *in flagranti* a ven„ dere, o comperare vino a minuto, o conſte„ rà la vendita, o compra di quello. La ſe„ conda volta, oltra della detta fruſta, d' eſ„ ſere eſiliate dalla Provincia di Terra di La„ voro; e così tanto proibiamo eſpreſſamente „ a' Carreſi, Stragolari, Vaticali, Magazzi„ nieri di vino a barile, ed altri conduttori „ de' vini, che non debbano in modo alcuno „ portare nè condurre vini nelle ſuddette Ta„ verne proibite co' loro Carri, Stragoli, Ca„ valli, o altro, ad iſtanza di qualſivoglia per„ ſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condi„ zione ſi ſia, tanto Eccleſiaſtica, o militare, „ ſotto le pene, oltra la perdita de' Carri, „ Stragoli, Buoi, Cavalli, e vini, a'condut„ tori, la prima volta di ſei meſi di carceri, „ e la ſeconda volta di tre anni di galea.

Poen. carceris per 6. menſes, & pecuniaria, fuſtigat., & exilii.

Poen. amiſs. inſtrumentorum, carceris per ſex menſes, & triremi. per tres annos.

" Ordiniamo eſpreſſamente agli Affittatori, „ che *pro tempore* ſaranno di detto Arrenda„ mento, che non debbano dare licenza alcu„ na di vendere vino a minuto dentro a'pa„ lazzi, ſotto pena di ducati mille, e che i „ detti Affittatori debbano invigilare, che non „ ſi debba vendere vino in contrabbando in „ detti loro Quartieri, dando notizia de'con„ travvegnenti *ad aures*, all' Illuſtriſſimo Signor „ Delegato, acciocchè ſi poſſano pigliare gli „ ſpedienti neceſſarj.

Poen. ducat. 1000.

Ed acciocchè venga notizia di ognuno, nè poſſa ſcuſarſi ſotto la buona fede, perchè forſe per lo paſſato non ſi ſieno eſeguite dette pene col debito rigore; perciò ſi è fatto il preſente Bando, avvertendo ad ogni uno, che irremiſſibilmente dette pene ſi eſeguiranno, ed ordiniamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti di queſta Città *alta voce, ut moris eſt*, con affigerſene copia, e torni da Noi colla debita relazione della pubblicazione del detto Bando, ed affiſſione di dette copie. *Datum Neapoli die 27. Auguſti 1678. D. Trojanus Miroballus. Antonius Zaccaria Actuar.*

27. Aug. 1678. D. Trojanus Miroballus Delegatus.

Mandatum S.E. per Scriptorium.

ſive

PRAMMATICA XLIV.

Reducuntur contractus facti cum Regia Curia ad juſtam metam.

ESsendo rimaſta ſervita la Maeſtà del Re N.S. che Iddio guardi, di accudire con ſua Grandezza Regale alla difeſa della guerra di Sicilia; in che ſtavano tanto arriſchiati queſto, e quel Regno, con alienazione, e vendita della maggiore, e miglior porzione dell'entrare del ſuo Real Patrimonio, per evitare a queſti fedeliſſimi Vaſſalli la moleſtia di nuove Impoſizioni, al che ſarebbero obbligati, ed in queſte neceſſità ſogliono praticarſi; è rimaſta la Dote della Regia Caſſa Militare talmente eſauſta, e diminuita, che le mancano quantità conſiderabili per complire a' peſi ſorzoſi, e naturali del Regno, ch' è il principal fondamento della ſua conſervazione, ſenza i cui ſoccorſi non ſi poſſono difendere i ſudditi, nè amminiſtrar la giuſtizia, nè vivere colla pace, e ſicurtà conveniente. E per la più breve ſpedizione degli ſpedienti, che poſſono riparare queſto mancamento, ſi è ſervita la Maeſtà Sua formare una Giunta; acciocchè col ſuo parere procediamo in materia tanto importante; ed immediatamente abbiamo veduto il molto, e ſtraordinario vantaggio, con che i Compratori di effetti di Corte hanno acquiſtati i Fiſcali, Adohi, ed Arrendamenti per baſſiſſimi prezzi, duranti gl'infrangenti della guerra di Meſſina, avendo molti affrancati i Capitali in buona parte co' frutti eſorbitanti, ſenza che la Regia Corte abbia potuto riparare per la preciſa urgenza, con che ſi neceſſitava di mezzi; di maniera che queſto ecceſſo ne' contratti pare, che conforme al diritto, ed alla ragione, ha biſogno di moderazione, e rimedio; e ſopra queſto particolare l' Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio, e della Giunta, ci ha fatte diverſe volte iſtanze; Primieramente, che tutt'i Compratori reſtituiſſero gli effetti acquiſtati, per eſſer dotali della Caſſa Militare, e conſeguentemente inalienabili per qualſivoglia cauſa, e motivo; dichiarandoſi nulla la compra, con reſtare a beneficio de' medeſimi Compratori il ricorſo contra la Regia Corte, per conſeguire il prezzo effettivamente sborſato. Ed ha corroborata l'iſtanza con allegare leſione enormiſſima de' riferiti contratti, mentre ſi ſono venduti gli effetti non ſolo per la metà, ma due terzi meno dell' effettivo prezzo, cavando i Contraenti il guadagno di ventidue per cento per gli apprezzi della Real'Azienda; dimandando, che ſi dichiarino nulli, ed iniqui i ſuddetti contratti, e conſeguentemente, che ſi compenſi il capital del prezzo co' frutti di cinque o ſette per cento; offerendo il Fiſco reſtituire il rimanente. E finalmente, che quando conoſceſſimo, che in queſto poteaſi trovar riparo, ci ha fatta iſtanza, che ſi riformino i detti con-

Ut in prag. 20.

contratti, riducendogli *ad jus, & justitiam*,
applicando l'eccesso alla Regia Cassa Militare,
per supplire in parte al manifesto bisogno: tan-
to maggiormente, che il tutto è staro provve-
duto dagli stessi interessati; ed ha conclusa la
sua istanza, con supplicarci, che essendo corsi
i contratti tra particolari, prima, e dopo della
guerra di Sicilia, con eccessivi lucri dagli effet-
ti di Corte, anche si debbano regolare, e ri-
durre alla norma conveniente per evitare,
quanto sia possibile, l'imposizioni, ed i tributi
generali, a' quali sono tenuti i Vassalli, in
tempo di così estrema necessità.

Ed essendosi fatta matura considerazione nel-
la Giunta sopra questi punti, ancorchè non ci
siamo conformati colle due prime parti dell'
istauza fiscale; Abbiamo però giudicato, col
parere, e voto di detta Regia Giunta, che l'
ultima parte della moderazione de' contratti, è
molto conforme alla ragione giuridica, e lega-
le, non dovendosi corrispondere frutto, nè en-
trate di capitale, o prezzo, che *effective*, e real-
mente non si è pagato." Per tanto abbiamo
„ risoluto col presente Bando, *omni tempore* va-
„ lituro, di ordinare, e comandare, che i prez-
„ zi de' contratti degli effetti dell' Arrenda-
„ mento del Tabacco, Polvere pardiglia, Sali
„ d'Abruzzo, ed altri Arrendamenti della Re-
„ gia Corte, e gli Adohi de' Baroni, e Feu-
„ datarj, per esser entrata sicura, e facile nella
„ sua esazione, e ricuperazione, si riducano
„ all'effettivo prezzo di cento per cento, re-
„ stando a' Compratori l' annualità alla solita
„ ragione di ducati sette per ogni cento di ca-
„ pitale sborsato". Ed in quanto a' fiscali,
che stanno soggetti a diverse contingenze, ben-
chè i Compratori sieno stati Baroni, o Con-
segnatarj, che hanno elette le Terre puntuali,
e di loro dipendenza, e soddisfazione, essendo
rimaste alla Corte l'impotenti, e quasi inabili
alla contribuzione; Abbiamo risoluto eseguire
la moderazione colla maggior' equità possibile,
per compiacere nella miglior forma, che per-
metre l'urgenza presente a così buoni Vassalli
di Sua Maestà, e così " Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che i contratti de' Fiscali nella Pro-
„ vincia di Terra di Lavoro, per esser di mi-
„ glior condizione, si riducano a ducati novan-
„ ta per cento, e nell'altre Provincie a duca-
„ ti ottanta colla loro annualità. E coman-
„ diamo, che questo beneficio delle suddette
„ moderazioni si applichi subito, e si assegni
„ alla dote della Regia Cassa Militare, in par-
„ te della risazione, che le manca; con con-
„ dizione, che abbia da essere inalienabile, nè
„ possa vendersi per niuna causa, benchè ur-
„ gentissima, e con tutti gli altri vincoli, che
„ tiene la Dote antica della Cassa Militare,
„ così per Prammatiche, come per Carte, ed
„ Ordini Reali, che dispongono, che sia sta-
„ bile, e permanente per mantenimento, e di-
„ fesa del Regno. E col presente ordiniamo
„ a' Magnifici Razionali della Regia Camera,
„ a quali da Noi è data l' incumbenza, ed a
„ quelli sistenti nel Real Patrimonio, che for-
„ mino i calcoli, e gli ordini necessarj, così per
„ gli Arrendatori, e Governatori degli Arren-
„ damenti, acciocchè si paghi a beneficio del-
„ la Regia Corte, dal primo mandato, che si
„ spedirà, ed a' Percettori, e Tesorieri Pro-
„ vinciali, che facciano l'esigenza de' Fiscali,
„ ed Adohi, dal primo del corrente mese, ne'
„ tempi, e tande debite.

" E per maggior comodità de' Baroni, ed
„ altri Consegnatarj, che posseggono Fiscali in
„ diverse Università, e desiderano rilasciare in
„ una sola Terra la rata, che spetta alla Re-
„ gia Corte, in conformità di quest' ordine;
„ col presente loro concediamo questa facoltà,
„ rimettendolo a loro arbitrio, purchè sieno gli
„ uni, e gli altri Fiscali comprati nel tempo
„ della detta guerra; e volendo dare alla Cor-
„ te altra sorta di Fiscali, possa farsi col con-
„ senso però dell' Avvocato Fiscale del Real
„ Patrimonio.

" E di più comandiamo, che le spedizioni,
„ fedi, ed ogni altra scrittura necessaria, si deb-
„ bano dare *gratis* agl' interessati, così dagli
„ Officiali della Regia Camera, come da' Per-
„ cettori, e Tesorieri Provinciali, per quel-
„ lo, che spetta a' loro officj, e rispetto agli
„ altri Fiscali comprari dall' anno *1669.* con-
„ tenuti nell' altro Capo dell' istanza fiscale,
„ riserbiamo la provvista a miglior delibera-
„ zione.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e
niuno possa allegar causa d' ignoranza; Ordinia-
mo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luo-
ghi soliti di questa fedelissima Città. *Datum
Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Septem-
bris 1678. El Marques de los Velez. Por man-
dado de S. E. D. Juan de Angelo.*

30. Sept. 1678. El Marques de los Velez.

Bannum Regiae Camerae Summariae.

sive

PRAMMATICA XLV.

AVendo la Regia Corte proceduto all' af-
fitro del *jus prohibendi* dell' Acquavite,
così per Napoli, e Casali, come per tutto il
presente Regno, e quello per anni cinque ri-
masto al Dottor Carlo Susanna, per persona
nominanda, il quale ha nominato in detto affit-
to i magnifici Nicola Veneroso, Fabrizio Bar-
tolo, e Lorenzo Scalea, per prezzo, ed a ra-
gione, cioè per lo primo anno ducati nove
mila, e cinquecento, e per gli altri quattro
seguenti a ragione di ducati dieci mila l'anno;
e fra i patti contenuti nell' offerta di detto af-
fitto fu di proibirsi generalmente il lambicca-
re, e vendere dett' Acquavite, come ancora,
che quelle persone, che la tenessero, fossero
tenute rivelarla fra certo tempo, insieme co'
lambicchi, ed ordigni,. Perciò col presente
Bando da pubblicarsi *alta, & intelligili voce,
more praeconis* per le Città, Terre, e luoghi
delle Provincie del presente Regno " Ordinia-
„ mo, e comandiamo a tutte, e quali si vo-
„ gliano persone di qualunque stato, grado, e
„ condizione si sieno, che da oggi in avanti, non
„ possano in modo alcuno lambiccare, ne far
„ lambiccare, vendere, nè far vendere detta
„ Acqua-

Imponitur Jus prohibendi Aquavitae.

Postea nostra merces.

„ Acquavite nelle Città, Terre, e luoghi di detta Provincia, senza però licenza *in scriptis* de' suddetti Arrendatori, sotto pena di ducati cinquecento per ciascheduno, e perdita de' lambicchi, Acquavite, vini, ed altri ordigni, che si trovassero, attinenti così a lambiccare come a conservare, e vendere dett' Acquavite, oltre alle pene riserbate ad arbitrio di S. E., e di questa predetta Regia Camera, nelle quali pene s' intendano incorse le persone, che comprano, e vendono dett' Acquavite, senza la suddetta licenza, ancorchè non vi fosse la flagranza, bastando legittimamente constarsi per testimonj, purchè la detta Acquavite, che si lambiccherà non serva per uso proprio, ed in poca quantità, permettendosi ancora agli Speziali di Medicina, che possano lambiccare, e vendere dett' Acquavite per rimedj *tantum*, con ricetta di Medici, ed in poca quantità.

Poena ducator. 500. & amiss. istrumentorum, & alia arbitr.

Probatio privilegiata.

Item „ Si ordina, e comanda a tutti quei, che tenessero dett' Acquavite per vendere, più d' un barile, che sotto le medesime pene, debbano quella rivelare *in scriptis* fra il termine di giorni venti *a die publicationis*, e fra detto medesimo termine, sotto le medesime pene, debbano rivelare tutt' i lambicchi, ed altri ordigni, che tenessero, attinenti così a lambiccare, come a vendere, e conservare dett' Acquavite. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae, die* 10. *Novembris* 1679. *Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vidit Fiscus. D. Nicolaus Gascon C. Locus* ✠ *Sigilli. Nuntius Zecca pro M. Act. Con. de Laurentiis Secr. Franciscus Antonius Capo Actuar.*

Poen. ut sup.

Poen. ut sup.

10. Novembris 1679. Reg. Cam. Sum.

Bannum Delegati,

sive

PRAMMATICA XLVI.

Instructiones pro Arrendamento Ferri.

Essendosi affittato l' Arrendamento de' Ferri delle Provincie di Terra di Lavoro, Napoli, Calabria Citra, ed Ultra, Fondaco di Maratea, e sua giurisdizione, e Nuovo Imposto del cinque per cento di dette Provincie di Calabria, al magnifico Valentino Berti, e datagli la possessione di detto Arrendamento, sotto la data degli undici del mese di Giugno del 1678. *in antea*, per morte del quale Magnifico Berti, Regio Arrendatore, *ut supra*, sono entrati per Arrendatori di detto Arrendamento i Magnifici Gennaro di Domenico, e Domenico Gentile; che però per parte di detti esponenti, come nuovi Regj Arrendatori di detto Arrendamento si è fatta istanza per la spedizione de' soliti, e debiti Bandi, per quello che spetta nella Città di Napoli, e Provincia di Terra di Lavoro; e volendo Noi *debite* provvedere, abbiamo veduti, e riconosciuti i soliti Bandi, ne' quali sono gl' infrascritti Capi del tenor seguente, *videlicet*.

Bando da parte della Sacra Regia Cattolica Maestà, e di detto Signor Delegato.

In primis „ Attento, che tra gli altri Capitoli, initi tra la Regia Corte, ed i Magnifici Arrendatori passati delle Terzerie de' Ferri del Regno, co' quali il detto Magnifico Arrendatore ha preso il detto Arrendamento, vi ha Capitolo, per lo quale è stato convenuto, che ciascuna di dette Provincie, che terrà ferri, acciai, acciajoni, vomerali, pece, ferri vecchi, e nuovi, e ferro lavorato, li debba rivelare a detto Magnifico Arrendatore, *seu* a' suoi Sostituti, nella Banca dell' Attuario Cesare, fra 'l termine di giorni otto dal dì, che si pubblicherà il presente Bando *in antea* numerandi, i quali debbano condurre, riporre, e conservare ne' Fondaci, e Sottofondaci ordinarj, sotto due chiavi, delle quali una ne tengano essi Arrendatori, o suoi Sostituti, e l' altra i padroni di essi ferri, i quali non li possano vendere, nè contrattare, *infra* il tempo del detto Arrendamento, ma sarà lecito a' presenti poterli mandare fuori di Regno colle cautele debite di non vendergli in Regno; e vendendoli, si possano pigliare per intercetto, e contrabbando; eccettuati però quei, che avessero comperati alcuni ferri per servizio delle loro botteghe, ed alcune altre persone per uso di loro case, le quali sieno tenute similmente notificare al detto Magnifico Arrendatore, *seu* suoi Sostituti, come di sopra. Per tanto col presente Bando s' ordina, e comanda ad ogni persona tanto regnicola, come estera, di qualsivoglia condizione si sia, che debba eseguire, ed osservare detto Capitolo, sotto le pene in esso contenute.

2 *Item*, Per Capitolo si è convenuto, e firmato, che durante il tempo di detto Arrendamento, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa immettere, negoziare, vendere, e contrattare ferri, acciai, pece, pecola, vomeri, vomerali, sferre, ferri vecchi, e nuovi lavorati, nè altra sorta di ferri soggetti a Terzeria, eccetto quelli, che immettono, e vendono essi Arrendatori, e suoi Ministri ne' Fondaci, e Sottofondaci di dette Provincie, sotto pena di perdere detta sorta di ferro, e le bestie, ed i vascelli, che li conducessero, e d' once cento, ed altre riservate a S. E. o a detto Signor Delegato; per tanto similmente col predetto Bando s' ordina, e comanda a' predetti, che debbano nella detta Provincia, Città, Terre, e luoghi, *ut supra*, arrendati eseguire, ed osservare quanto per lo detto Capitolo si contiene.

Poen. amiss. ferri, & instrument. unc. 100. , & arbitr.

3 *Item* Fu similmente capitolato co' detti Arrendatori passati, giusta il Rito della Camera, che gli uomini, *etiam* franchi, che compreranno ferri in una Provincia, non li debbano, nè possano portare in un' altra Provincia a vendere, *seu* consumare, senza licenza di detto Arrendatore; ed immetrendoli fossero tenuti *iterum* a pagare i diritti

„ della

„ della Terzeria, Quarteria, e Quinteria; Per tanto, per lo presente Bando si notifica a ciascuna persona, che avrà comprati ferri in ciascuna di dette Provincie, che non gl' immetta, *ut supra*, perchè immettendogli, *iterum* avrà da pagare i detti diritti, siccome non gli avesse comprati dal Regio Arrendatore.

Poena,ut intus.

4 „ *Item*, Fu convenuto, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, *etiam* privilegiata, potesse, nè dovesse condurre, vendere, nè contrattare, *seu* permettere in qualsivoglia Fiera, *seu* Mercato in Provincia, o Terra del Regno, ferri nuovi, e vecchi, acciai, acciajoni, vomeri, pece, o qualsivoglia sorta di ferri vecchi, o nuovi, lavorati, senza licenza, o bolletta di detto Magnifico Arrendatore, sotto la pena ne' Riti contenuta. Per tanto col presente Bando si ordina, e comanda, che ciascuno debba eseguire, ed osservare nella detta Provincia, e nelle Terre comprese nel presente Arrendamento, quanto si contiene nel presente Capitolo, sotto le pene predette.

Poena confiscationis, & unc. 50.& arb.

5 „ *Item* Fu convenuto, e firmato Capitolo, che le porte delle Città, e Terre di detta Provincia stando sempre aperte, e molti Vascelli, che vengono di fuora Regno, portano più sorte di ferro, nuovi, e vecchi, lavorati, e chiavasone, grossa, e piccola, bombarde, ed ancore rotte, sferre, acciai, pece tosta, e molle, ed acciajoni, e gl' immettono di notte dentro dette Città, Terre, e Marine, nelle quali i Bottegai li tengono e vendono in frode, e danno della Regia Corte, e dell' Arrendatore. Per tanto col presente Bando si ordina, e comanda, che non possano immettere dette sorte di ferri, e pece, nè di notte, nè di giorno, senza licenza di detto Arrendatore, sotto pena della confiscazione de' Vascelli di qualsivoglia sorta, co' quali facessero tal' immissione, e d' once cinquanta, e d' altre pene riserbate a S. E. ed a detto Signor Delegato, e che in tali pene s' intendano ancora incorrere il Compratore, e Venditore, ed anche il Baratratore di detti ferri. Per tanto si notifica a ciascuna persona, che se contravverrà al detto Capitolo, cascherà alle pene in esso contenute, le quali *irremissibiliter* contra i contravvegnenti saranno eseguite.

Poena amis. ferri, & unc. 4.

6 „ *Item* La Regia Corte, ed i Regj Arrendatori possono tenere in ogni luogo del Regno Guardiani, ed uomini per guardia de' contrabbandi; e benchè ce ne sieno a sufficienza, non per questo si viene a togliere, che non si sieno fatti, nè si facciano contrabbandi; e trovandosi in alcun modo, che chi ha da lavorare i ferri, ed acciai, tenga mira da dove son venuti, e come si conducano al lovoro, con che in parte si rimedia a simili frodi. Per tanto per lo presente Bando si ordina, e comanda a tutti, e qualsivoglia persona, che non debbano, nè facciano lavorare nelle loro botteghe altri ferri, acciajoni, vomeri, e vomerali, se non di quelli, che avranno comprati ne' Regj Fondaci ordinarj del Regno; e se per altri loro si dessero a lavorare, non li debbano nettare, nè lavorare senza la bolletta degli Officiali del Regio Fondaco, nel quale sarà stato comprato detto ferro, sotto le pene di perdere il ferro, e d' once quattro per ciascuno per ogni volta, che contravverrà.

8. Mart. 1680. D. Emmanuel Escalera Deleg.

7 „ *Item*, Si notifica, che a ciascuna persona, che accuserà i contrabbandieri, ed i contravvegnenti al presente Bando, si darà la quarta parte degl' intercetti, che per essa si faranno, o saranno trovati, subito che avrà fatti detti intercetti, e sarà tenuta segreta, e detta quarta parte si darà da esso Regio Arrendatore in contanti. Il quale Bando si abbia per ripetuto, e pubblicato, e di nuovo spedito *singulis annis in futurum*, durante il detto Arrendamento. *Datum Neapoli die 8. mensis Martii* 1680. *D. Emmanuel Escalera. Franciscus Rosellus Actorum Magister. Locus* ✠ *Sigilli. Solvit grana quinque pro Jure Regestri. Januarius Caesar Actuarius.*

PRAMMATICA XLVII.

Superindictum impositioni salis pro construenda nova moneta.

AVendo S. E. per lo Regio Collaterale Consiglio precedente consulta della Regia Giunta, formata sopra la construzione della nuova moneta, &c. *ut in Pragm.* 37. *de Monetis*.

PRAMMATICA XLVIII.

Assignatarii majoris summae super Arrendamento facinae novae nominentur Gubernatores.

AL Consejero D. Pedro Cortes guarde Dios. Haviendo representado al Marques mi Señor los Consignatarios de diferentes Arrendamientos la grande importancia, que se seguirà en su mayor beneficio de que los propuestos para sus Goviernos sean los Asignatarios de mayor suma; me manda S. E. decir *a V.m.*, „ *que por el que toca al de la harina nueva (de que es Delegado) despongais, que en todas las proposiciones, que se hizieren para Governadores, sean nombrados los Asignatarios de mayor suma, y de ellos los sugetos mas ydoneos que hubiere* „ para el mejor acierto, y buen govierno a fin de que por este medio se atienda con mayor aplicacion, y vigilancia a evitar los desordenes y fraudes, que se padezen, y que los Consignatarios quedan conseguir alcunas cobranzas, quando no en las porciones, que debieran prometerse, que alomenos reconozcan algun beneficio mas de lo que al presente se experimenta; *preveniendo a V. m. que esta formalidad se ha de observar con todo rigor, sin que para en adelante sea necessario registrar de nuevo esta orden, a cuya efecto haca V. m. se registre en los libros*, paraque sea notorio a los Governadores presentes, y a otros que les fueren suzediendo. Dios guarde a V. m. *Palacio a* 18. *de Octubre* 1684. *D. Diego Ortiz Zarate.*

Concordat prag. 75. §. 113 de Offic. Procurat. Caesaris & prag. 21. § 1 de Vectigal & gabellis.

18. Octobris 1684 D. Diego Ortiz de Zarate.

PRAMMATICA XLIX.

Renovatur Prag. 8. supr. hoc tit. respectu Salae Francae.

ATtendendosi da questa Regia Giunta, eretta per ordine di Sua Maestà, che Iddio guardi, per la ristaurazione, ed ampliazione del

del commercio nel preſente Regno, a penſare a ponere in pratica tutt'i mezzi più opportuni, per ottenere una coſa di tanto ſervizio del Regno, e tanto deſiderata da Sua Maeſtà. Ed eſſendoſi conſiderato, che uno de' maggiori impedimenti, che ſi opponevano all'ampliazione del detto commercio, era il non iſtar nella dovuta oſſervanza la Prammatica della Scala Franca, pubblicata fin dall'anno 1633. ed inſerita nella *Prammatica 8. nel Titolo de Vectigalibus*, e che perciò ſarebbe ſtato di molto beneficio del Regno il togliere gli abuſi, che l'avean reſo poco meno, che inutile; ſi fece conſulta a S. E. nel dì 11. Ottobre del paſſato anno, colla quale ſi rappreſentò, che benchè fin dall'anno 1628. in tempo del governo del Signor Duca d'Alva, ſi foſſe propoſto, a fine di fare rifiorire il commercio, di concedere Scala Franca a tutt'i Vaſcelli, ed altre imbarcazioni, che veniſſero da fuori Regno in queſta fedeliſſima Città, o nelle Fiere di eſſo Regno, per iſmaltirvi le loro merci; affinchè tutte quelle, che non aveſſer trovate a vendere, in tutto, od in parte, ſe l'aveſſer potute ricondurre, per iſmaltirle in altre parti, ſenza pagamento di alcun diritto; E che in tal conformità, fattaſene di nuovo conſulta dalla Regia Camera al Signor Conte di Monterey, allora Vicerè, nel dì 31. di Ottobre del 1633. ſe ne foſſe poi pubblicato Banno d'ordine del medeſimo Signor Vicerè, del Conſiglio Collaterale, e della medeſima Regia Camera nel dì 6. di Novembre dell'iſteſſo anno; Contuttociò non ſe n'era conſeguito l'effetto, che ſi deſiderava, per cauſa, che pochi anni appreſſo, ſi preteſe dagli Affittatori delle *Tratte*, che ſi chiamano *ſciolte*, che quando alcuna delle dette imbarcazioni avea cominciato a ſmaltire le ſue merci, non aveſſe potuto riportarſi quelle, che non aveſſe trovato a vendere ſenza pagare il diritto delle Tratte ad eſſi Affittatori. Coſa di grandiſſimo pregiudizio alla libertà della negoziazione. Poichè non avendo dette Tratte alcuna ſomma determinata, venivano i Mercanti foreſtieri, che volean ricondurſi indietro le loro mercanzie, a dipendere dall'arbitrio de' medeſimi Affittatori, i quali avendo ſopra di ciò in diverſi tempi ottenute alcune provviſioni a lor favore, ſi eran per tal reſtrizione aſtenuti i foreſtieri di portar nel Regno le loro merci, per non godervi tutta quella libertà, che veniva loro conceduta per detta Scala Franca. Del che perciò ſempre ſe n'eran doluti, così i Negozianti, come gl'intereſſati nell'Arrendamento della Regia Dogana, per la diminuzione de' loro diritti, che neceſſariamente veniva a cagionarſi dalla mancanza del concorſo de' Mercanti foreſtieri, così nel Porto di queſta fedeliſſima Città, come nelle Fiere del Regno; mentre in cambio di allettarſi a portar le loro merci nel Regno, colla ſicurezza della detta Scala Franca, venivano con tal reſtrizione più toſto a ritirarſene.

Sopra di che, non ſi è laſciato anche di rappreſentare a Sua Eccellenza per queſta medeſima Regia Giunta, che la ſuddetta reſtrizione, non ſolamente era direttamente contraria alle parole dell'iſteſſa Prammatica (la quale nel §. 3. concede eſpreſſamente, che per tutte le robe, che ſi ſcaricano da' Vaſcelli nella Regia Dogana, in virtù di detta Scala Franca, non ſi debbano pagar diritti di ſorta alcuna, ſe non ſolamente per quelli, che ſi troveranno a vendere; e per l'altre, che non ſi ſmaltiſſero, ſe le poſſano riportare indietro, *etiam extra* Regno, ſenza pagamento di alcun diritto) ma era anche poco aſſiſtita dalla ragione; poichè la Tratta ſi dee pagare dalle coſe, che naſcono in Regno, e ſi eſtraggono per portarle in altre parti fuori Regno, non da quelle, che naſcono fuori del Regno, e vi ſi portano per ragion di negoziazione; le quali, quando per maggior libertà del commercio, ſi permette, che ſi poſſan riportare indietro ſenz' alcun pagamento, non vi è ragione, perchè, eſſendo libere dagli altri pagamenti, abbiano a ſtar ſoggette a quello delle Tratte: non eſſendo ſuſſiſtente la ragione, che ſi allegava per detti Affittatori, che quando la roba ſi denuncia per tranſito, ſe ſe ne vende alcuna parte, s'intende rotto il tranſito, e tutta l'altra roba, che avanza, rimane ſoggetta al pagamento de' diritti. Poichè tal ragione procede nelle robe, che non s'immettono nel Regno, ma ſi denunciano per tranſito, il che può farſi in ogni luogo del preſente Regno, ed in tutt'i tempi dell'anno; ma per Napoli, Niſita, e Fiere del Regno, durante il loro termine, non s'intende rotto il tranſito, benchè rimaneſſe parte della roba, e ſi voleſſe eſtraerla per *extra*; perchè ſempre gode l'ampliſſimo privilegio della Scala Franca; e queſto, o ſi manifeſti per Scala Franca, o per tranſito.

Che perciò ſi rappreſentò a Sua Eccellenza anche in conformità delle reiterate inſtanze fatteci per gli Magnifici Governatori della Regia Dogana, che ſarebbe ſtato bene, che per l'Eccellenza Sua, con approvazione del Collaterale, ſi foſſe dato termine alla Regia Camera, che aveſſe rinnovati i Bandi emanati in detto anno 1633. circa la detta Scala Franca; con dichiarare eſpreſſamente, che per tutta la roba, che ſi laſciaſſe di venderſi, ancorchè ſe ne foſſe venduta parte, ſtia in libertà de' negozianti di poterla eſtrarre nella maniera, e forma, contenuta in detti Bandi, ſenz' alcun pagamento, nè pure di Tratta, e ſenza che ne abbiano a cercare altra licenza, che quella, che viene loro conceduta per la detta Prammatica.

La qual conſulta eſſendo ſtata da S. Eccellenza con partecipazione del Collaterale rimeſſa alla detta Regia Camera con ſuo biglietto de' 30. del medeſimo meſe d'Ottobre, affinchè da quella ſe le foſſe fatta relazione, di ciò che ſe l'offeriva, circa di eſſa; fu dalla medeſima Regia Camera nel dì 8. di Novembre fatta relazione, che nella eſecuzione di detta Conſulta, non ſolo non riconoſceva alcuno inconveniente; ma che la ſtimava aſſai utile, e profittevole a tutta la Negoziazione del Regno. Ed eſſendoſi il tutto riferito a Sua Eccellen-

cellenza nel Regio Collateral Coosiglio; è perciò rimasta servita per Segreteria del Regno, rimettere a questa Regia Giunta biglietto, qual è del tenor, che siegue.

Foris - *Al Regente D. Antonio de Gaeta, Guarde Dios, del Consejo Collateral de Su Magestad.*

Intus vero. Haviendo referido a S. E. en Colateral una consulta del Tribunal de la Camara, en que representa a S. E. lo que se le offrece, en vista de la que incluye de la Junta del Commercio, tocante a que se renueven los Bandos publicados el año de 1633. a cerca de la Escala Franca; *Ha resuelto S. E. que se execute quanto ha propuesto la riferida Junta del Commercio; y me manda lo avise a V. S. cuya vida guarde Dios. Palacio a 9. de Febrero de 1692. D.Domingo Fiorillo. Signor Reggente D. Antonio de Gaeta. Die 12. Februarii 1692. Domino Commissario.*

E da questa Regia Giunta è stato interposto Decreto, *videlicet*.

Die 12. mensis Februarii 1692. Neapoli. Per Regiam Junctam Commercii, per Suam Excellentiam Delegatam, provisum, & decretum est, quod exequatur retroscriptus orde praefatae Excellentiae, & Regii Collateralis Consilii, pro cujus exequutione renoventur Banna, servata forma Consultationis ejusdem Regiae Junctae, hoc suum. Gaeta Regens. Cotes Regens. Capycius Sconditus. Nicolaus Planelli Commissarius. Franciscus de Andrea F.P. Romitus Act.

In esecuzione del quale preinserto Biglietto di Sua Eccellenza, e Decreto di questa Regia Giunta, abbiamo di nuovo riconosciuta la detta Prammatica, la qual'è del tenor, che siegue.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. Essendosi cooosciuto, che per le guerre, le calamità, e'l contaggio, che hanno travagliato l'Italia, si sia ristretto il commercio, e traffico de' Negozianti in questa fedelissima Città di Napoli, e Regno, con ootabil mancamento di abbondanza di mercanzie, delle quali per l'addietro n'è stata piena, in grandissimo danno, così della suddetta Città, e Regno, come ancora de'Regni stranieri, per gl'impedimenti, che necessariameote seco hanno apportato le calamità già dette; Per ovviare, quanto sia possibile, a' detti impedimenti, e facilitare il traffico a' Mercanti, e Negozianti, acciocchè più volentieri si conducano io questa Città da qualsivoglia parte del Mondo mercanzie, in maggior quantità del passato, tanto per beneficio di questa fedelissima Città, e Regno, quanto di altri Stati, e Regni stranieri, confederati di Sua Maestà Cattolica; “Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, e della Regia Camera della Sommaria, di concedere universalissimo Porto, e Scala Franca a tutti, e quali si vogliano Vascelli di confederati, e oon proibiti da Sua Maestà, che con robe, e mercanzie, applicheranno al Porto di questa fedelissima Città di Napoli, Isola, e Porto di Nisita, e distretto dell'istessa Città, come colla presente concediamo oel modo seguente, *videlicet*.

“Primo. Si concede universalmente Porto franco ad ogni Vascello di qualsivoglia portata, che verrà da qualsivoglia parte del Mondo, *extra Regnum*, *ut supra*, nel Porto di questa fedelissima Città, Isola, e Porto suddetto di Nisita, coo qualsivoglia sorta di robe, e mercanzie, le quali tutte per l'avvenire saranno franche, libere, ed esenti da ogni Dazio, Dogana, e Gabella, che per lo passato fossero solite pagarsi in detti luoghi, per tutte quelle tobe, *tantum*, che avranno dato il manifesto a questa Regia Dogana di Napoli.

2 “Ed a' Mercanti, Capitani, Padroni, Sopraccarichi, e Fattori di Vascelli, e di mercanzie, arrivati in detti Porti, si concede liberà facoltà di poter portare, o mandare per mare io qualsivoglia parte, ancorchè *extra* Regno, dove loro parrà, e piacerà, tanto con detti loro Vascelli, co' quali hanno portate le loro mercanzie, quanto coo altri, dove le trasbalzassero per loro maggiore commodità, tutto, o parte del carico loro, senza peso di pagamento alcuno io questa Regia Dogana; con che solamente ne diano il solito manifesto alla nostra Regia Dogana di Napoli. Avvertendn, che in questa Franchigia noo s' intendono quelle robe, le quali si contrattassero in questa Città, senza pagamento di diritto; le quali, tanto se si scaricheranno in questa Città, od in altra parte del Regno, quanto se non si scaricheranno, noo saranno franche, ma saranno intercette, come, da ora per allora, le dichiariamo, oltra le pene corporali a nostro arbitrio, da darsi a quelle persone, che di tal modo contratteranno.

3 “Di più si concede loro libera potestà di scaricare in terra tutte, o parte delle robe, e mercatanzie condotte, e tiporle dentro la Regia Dogana, od in Magazzioi, *etiam* fuori di Dogana, con licenza di quella, per le quali oon pagheranno diritto alcuno; eccetto per quelle *tantum*, che venderanno ad altri, per le quali pagheranoo meno di quello, che prima si pagava; e per l'altre, che ooo venderanno, e si vorranno riportare, e mandare altrove per mare, *etiam extra* Regno, saranno franchi, ed esenti da qualsivoglia diritto. La qual franchigia, ed esenzione di pagamento duri per un anno, dal dì, che avranno dato il manifesto delle robe, e mercanzie suddette; e finito detto tempo di un anno, e volendone prorogazione, si darà per un altro anno, pagando la terza parte di quello, che importa il diritto di dette robe, e mercanzie, non vendute in detto secondo anno prorogato, colla stessa facoltà di Scala Franca, come nel primo anno. Però essendo loro conceduta detta prorogazione, vendendo le dette robe nel terioine di detto secondo anno, io tutto, o parte, debbano similmente pagare i diritti *pro rata*, dedotta la terza parte sborsata in tutto, o *pro rata*.

4 “Dichiarando, che per le robe, che scariche-

„ richeranno, e riporranno ne' Magazzini, che
„ sono dentro la Regia Dogana, non paghe-
„ ranno pigione alcuna, come si è pagata per
„ lo passato.

5 " Occorrendo, che venissero in detti Por-
„ ti Vascelli con robe, e mercanzie da luo-
„ ghi sospetti di contagio, o peste faranno
„ la solita purga ne' Lazzeretti, o Purgatoi,
„ a ciò destinati, come si usa negli altri luo-
„ ghi; ne' quali se mostreranno averla fatta
„ con patenti nette, e di aver seguito il viag-
„ gio continuamente, senz' aver toccate altre
„ parti sospette, si darà loro libera pratica;
„ e nel tempo, che durerà detta purga, saran-
„ no ben trattati, provveduti di quanto loro
„ sarà necessario, e si abbrevierà il termine
„ solito della purga, mentre non apparis̄cano
„ in loro segni cattivi.

6 " Similmente si dà esenzione, e franchi-
„ gia del pagamento dell' Ancoraggio per gli
„ loro Vascelli, che per lo passato soleano
„ pagare in detta Regia Dogana.

7 " Si concede licenza di potere per lo ri-
„ torno del loro viaggio provvedersi di ogni
„ sorta di vittovaglie, e viveri, e di ogni
„ altra cosa necessaria per la mensa de' loro Va-
„ scelli, ed altre cose necessarie per detti Va-
„ scelli senza pagamento alcuno.

8 " Si concede lo stesso universalissimo Por-
„ to, e Scala Franca, *ut supra*, a tutti, e
„ quali si vogliano Vascelli, per le robe, e
„ mercanzie, che condurranno ne' Porti, e
„ nelle Marine delle Città di questo Regno, dove
„ è solito farsi le Fiere, durante però il tem-
„ po di dette Fiere; ancorchè detti Vascelli
„ arrivassero ne' detti Porti, e Marine colle
„ robe, e mercatanzie, prima del tempo del-
„ le dette Fiere per detto fine.

9 " Si dichiara ancora, che per le robe, e
„ mercanzie, che i detti Negozianti, e Mer-
„ canti compreranno in questa fedelissima
„ Città di Napoli, suoi Territorj, e distret-
„ ti, se vorranno estraerle per fuora, paghe-
„ ranno minori diritti di quelli, che per lo
„ passato si pagavano, conforme alla detta Con-
„ sulta, ed alle provvisioni della Regia Camera,
„ mandate in Dogana.

10 " Ordinando alla Regia Camera della
„ Sommaria, che nelle cause civili, e crimi-
„ nali de' Negozianti, e Mercanti suddetti,
„ tanto nelle robe, e Vascelli, quanto nelle
„ persone, loro amministri giustizia compiuta
„ sommariamente, e con ogni prestezza; accioc-
„ chè non sieno trattenuti, ma subito spediti,
„ possano attendere al loro negozio, e viag-
„ gio. Ordinando ancora alla Regia maggior
„ Dogana di Napoli, che debba eseguire,
„ ed osservare, quanto di sopra si contiene,
„ con facilità, ed agevolezza de' Negozian-
„ ti.

" Abbiamo perciò stimato di ordinare, sic-
„ come colla presente ordiniamo, che la sud-
„ detta preinserta Prammatica, in tutt' i Ca-
„ pi in essa contenuti, si debba puntualmen-
„ te osservare, non ostante qualsivoglia abuso,
„ o diffuetudine introdotta in contrario. E
„ specialmente, non ostante la detta pretensio-
„ ne degli Affittatori delle Tratte, come di-
„ rettamente contraria alle parole della mede-
„ sima Prammatica, ed alla libertà della Sca-
„ la Franca; la quale dee più tosto ampliarsi,
„ che restringersi, come quella, che rende al-
„ l'ampliazione del commercio, dal qual di-
„ pende la felicità, e l'abbondanza, che da
„ Sua Maestà, che Iddio guardi, si desidera
„ tanto di conservare, ed ampliare in tutt' i
„ Regni, e Stati della sua Monarchia „; Or-
dinando in tanto, che in questa conformità
se ne debbano pubblicare i Bandi, così in
questa fedelissima Città, come in tutt' i
Porti del Regno, acciocchè venga alla notizia
di tutt' i Negozianti, per poterne anche dar
parte a' loro corrispondenti. *Datum Neapoli
ex dicta Regia Juncta die decimatertia mensis Fe-
bruarii 1692. Gaeta Reg. Cotes R. Capycius
Scondit'us. N. Planelli Commiss. F. de A. Fiscus.
Gio: Batista Romito Attuario.*

13 Febr. 1692. Reg. Iunct.

PRAMMATICA L.

Confirmantur prag. 4. & 5. de Pistoribus.

AVendoci rappresentato, con loro memo-
riale gli Spettabili Eletti di questa fe-
delissima Città non solo le frodi, che di con-
tinuo si commettooo in discapito dell'annona,
ma anche la strettezza, in che la medesima si
ritróva per occasione delle frodi suddette; ed
ancorchè varj, in varj tempi, sieno stati dati
ordini da' nostri predecessori, come si leg-
ge nel volume delle Regie Prammatiche, con-
tuttociò non si è conseguito il fine bramato,
o per l' inosservanza degli ordini suddetti, o
per nuove malizie inventate da' trasgressori;
facendoci instanza di opportuno rimedio. E
considerato da noi quanto convenga il mante-
nimento dell' annona, per evitare quelle fro-
di, che conducono al danno della medesima,
e considerati anche gli ordini in varj tempi
dati; ci è paruto fare la presente Prammatica,
omni tempore valitura, con la quale *Conferman-
do tutto il disposto nelle* Prammatiche 4. e 5.
sotto il titolo de Pistorihus, *ed altra pubbli-
cata agli 11. Aprile 1682. dall' Illustre Marchese
de los Velez nostro predecessore*, la qual' è del te-
nor seguente, *videlicet*. Per parte degli Spet-
tabili Eletti di questa fedelissima Città, essen-
doci stato rappresentato il disservizio di questo
Pubblico, e dell' annona, cagionato dalla po-
ca osservanza delle due Prammatiche quarta,
e quinta, sotto il titolo *de Pistoribus*, le quali
sono le seguenti *videlicet*. Siamo informati,
come molti Panattieri, non potendo far pa-
ne, per non esser matricolati, ed allistati da'
Magnifici Eletti di questa fedelissima Città di
Napoli, per alcuni loro mancamenti, se ne
sono andati ad esercitare la loro arte di Pa-
nattieri dentro alcuni Monasteri, ed altri luo-
ghi pii di questa Città predetta, e sotto co-
lore di far pane per servizio di detti luoghi
pii, e Monasteri, fanno pane a rotolo, e pa-
ne comune, e, quel ch' è peggio di manco
peso dell' assisa ordinaria, vendendolo a diversi
particolari fuori di detti luoghi, in molto dan-
no del Pubblico, e de' Partitarj del pane a
rotolo, e degli altri Panattieri ordinarj di que-

Quae est prag. 5. de Pistoribus.

sta Città, che tengono il peso di far pane a bastanza, per vitto di essa; i quali per la causa predetta non possono smaltire il loro pane, essendo questo negozio molto pernicioso. Volendo sopra di ciò provvedere, come conviene; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale “ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, niuno de' detti Panattieri, che stanno, e saranno de' Monasteri, e Luoghi pii, che non sono matricolati, ed allistati da' detti Magnifici Eletti, presuma, nè ardisca vendere detta qualità di pane a rotolo, nè comune, fuori di detto Monastero, e Luoghi pii, ma solamente debbano far pane quanto basta per gli luoghi Pii predetti, sotto pena a quei, che contravverrannn di anni cinque di galea, la quale si eseguirà irremisibilmente contra de' contravvegnenti „. *Datum Neapoli die 22. mensis Augusti 1596. El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Vidit Constantius Reg. Barrionovo. Locus Sigilli. In Bannor. 1. fol. 32. A 23. Agosto 1596. Neap. fuit publicatum*. Siamo informati, che molti Panattieri, ed altre particolari persone di questa fedelissima Città di Napoli, fanno molta quantità di pane, così a rotolo, come comune per venderlo, senza che sieno matricolati, nè che tengann il Sigillo, *seu* marco, che questa Città predetta suole dare, e di manco peso dell'assisa stabilita, oltrechè vi mischiano diverse sorte di legumi, dal che ne nasce, che non solo in questo si viene a fraudare questa Città predetta per lo Jus, che le spetta; ma anche apporta danno al Pubblico. Al che volendo noi provvedere, e rimediare, come conviene, per ovviare, che non si commettano simili frodi, ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, col quale “ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del presente in avanti nissuno Panattiere, nè altra qualsivoglia persona, debba far pane, tanro a rotolo, come comune, e venderlo *ut supra*, se non sia matricolato, e che abbia il Sigillo, *seu* marco, che suole dare detta fedelissima Città, sotto pena a' contravvegnenti di morte naturale, e di perdere tutto il grano, o farina, che si trovasse in suo potere: le quali pene si esigeranno contra de' trasgressori irremisibilmente. Ed acciocchè si sappiano quelli, che controvverranno al presente Bando, vogliamo, e così lo dichiariamo, che la deposizione di tre, o sieno principali, o compratori del detto pane, ancorchè deponessero di atti diversi, e singolari, facciano pienissima pruova di potersi procedere contra detti trasgressori del detto Banno all'esecuzione delle pene suddette. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 29. mensis Maii 1598. El Conde de Olivares. Vid. Gorostiola R. Vid. de Castellet R. Vid. de Ponte R. Barrimovo*. “ Ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, inserirle nel presente Bando, *omni tempore* valituro, e rinnovarne la dovuta osservanza, acciocchè con nissuno pretesto, da oggi avanti, si possano sfuggire le pene da' trasgressori; Dichiarando, che la pena di anni cinque di galea s'intenda per la semplice trasgressione, conforme si contiene nella prima Prammatica, e quella di morte naturale s'intenda di anni dieci di galea, quando con la farina di grano vi concorresse anche la mischia di quella di legumi, come di sopra, perchè, oltra della frode, ne risulta danno, e pregiudizio della salute. *Datum Neapoli die 11. mensis Aprilis 1682. El Marques de los Velez. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D.D. E. Cioffi Secret. In Bannor. 2. fol. 99. a terg. Mastellonus*, “ Ordiniamo, e comandiamo, che non possa vendersi pane di sorta alcuna dentro questa fedelissima Città, e suo distretto, che non sia col Sigillo solito della fedelissima Città, sotto le pene stabilite in dette Regie Prammatiche, ed altre a nostro arbitrio riservate.

Poena trirem. per 5. annos.

Poena mortis, & amissionis farinae, & tritici cum probatione privilegiata.

Declaratur poenae praedictae.

“ Secondo, che non si possa introdurre in questa fedelissima Città da' Casali, e luoghi fuori il distretto della Cartella, pane di qualsivoglia sorta, sotto le pene contenute nel Bando pubblicato nell'anno 1638. rinnovato nell'anno 1646. con la Prammatica 41. *de Extractione, & Asportatione Animalium* „ la qual'è del tenor seguente *videlicet*. In tempo dell'Illustre Duca di Medina de las Torres, nostro predecessore, ad instanza de' Governatori dell'Arrendamento della farina di quel tempo si pubblicò Bando del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c. D. Ramirus Philippus de Guzman, Dominus Domus de Guzman, Dux Medinae de las Torres, Princeps Hostiliani, Dux Sabionetae, Mondragonis, Trajecti, Marchio de Toral, de Monasterio, & de Piadena, Comes Fundorum, de Porma, Aliani, Colleae, Sarriani, Valderetae, & Carinolae, Dominus Civitatis Theani, de la Villa, & Montaneis de Bonar, Vallisque de Curvendo, & Castelli de Abiados, necnon Conciliorum de los Cilleros, Eques Ordinis Calatravae, Supremus S. M. Cubicularius, Magnusque Cancellarius Indiarum, Thesaurarius Generalis Coronae Aragonum, Commendatarius de Valdepenas, Capitaneus Centuriae Nobilium Custodiae Suae Majestatis, Castellanusque Castri-novi Neapolis, & in praesenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.

Per parte de' Governatori dell' Arrendamento della farina di questa fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che in questa predetta fedelissima Città, e suo distretto s'introducono in contrabbanno molte quantità di farina, e di pane, di fuora della giurisdizione della Cartella, e che detta introduzione del pane viene cagionata, perchè ne' Casali convicini fuori di detta giurisdizione essendosi venduto il *jus panizandi* a diversi particolari, quelli fan panizzare ne' loro forni maggior quantità di quel-

la,

la, ch'è necessaria a'cittadini, ed agli abitanti di essi Casali, e si vende poi a diverse persone, le quali l'introducono in contrabbando in questa predetta Città, e suoi Casali, compresi nella Cartella; dal che si cagiona grandissimo danno tanto alla detta fedelissima Città, quanto al detto Arrendamento: e se bene da' nostri Predecessori, e da' Magnifici Eletti di questa predetta fedelissima Città, sieno stati dati diversi ordini contra quelli, che commettono simili contrabbandi; sono al presente andati in disuso nè si curano quelle pene pecuniarie in detti ordini stabilite. E volendo Noi provvedere in ciò con oppurtuno rimedio, acciocchè si evitino i danni predetti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, per lo quale "Confermiamo di nuovo tutti gli altri ordini sopra di ciò dati, in quanto che al presente non contraddicono; ed ordiniamo di più, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque grado, e condizione, che si sieno, tanto Nobili, quanto Ignobili, che non debbano introdurre da fuora del territorio, e distretto della Cartella di questa predetta Città, dentro di essa, e suo distretto, quantità alcuna di pane, farina, orzo, nè altra sorta di robe soggette al diritto di detto Arrendamento, per minima, che fosse, senz' aver pagato il debito diritto, spettante all' Arrendamento predetto, sotto le pene in detti ordini contenute, ed ancora di tre anni di relegazione a' Nobili, e di tre anni di galea agl' Ignobili, ed alle donne di anni 18. in su, pena di anni tre d'esilio *extra Provinciam* da eseguirsi irremisibilmente contra quelli, che saranno ritrovati *in flagranti* fare detti contrabbandi; ed anche v'incorrano in dette pene quelle persone, che venderanno, e compreranno le dette robe in contrabbando; e nell' istesso tempo, che sarà ritrovato alcuno *in flagranti*, vogliamo, che si debba pigliare informazione per lo Mastro d'atti del detto Arrendamento, ed assicurarsi della persona, che avrà fatto il contrabbando, e della roba, che troverà, e portarsi l'informazione al Delegato del detto Arrendamento, acciocchè possa provvedere di giustizia sopra l'esecuzione delle pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, colla maggior brevità possibile. E sotto l'istesse pene contenute, tanto pecuniarie, quanto corporali *respective*, ordiniamo a' padroni de' suddetti *jus panizandi* de' Casali, *extra* della giurisdizione della Cartella di questa predetta fedelissima Città, che non debbano in modo alcuno far panizzare giornalmente nelle loro soma più quantità di pane di quella, che è necessaria per uso, e vitto de' cittadini, e degli abitanti in detti Casali, per introdursi dentro questa predetta fedelissima Città, e distretto della detta Cartella, sotto pena di ducati cento la prima volta, e per la seconda ducati trecento, da applicarsi la terza parte a questa fedelissima Città, l'altra terza parte al detto Arrendamento, e l'altra terza parte al denunciante; e se contravverrà la terza volta, resti privato del detto jus panizandi, il ritratto del quale vada in beneficio della fedelissima Città predetta, con ducati dugento al denunciante; ed a rispetto de' Panattieri, e loro lavoranti, incorrano nella pena stabilita di sopra di tre anni di galea „. Ed acciocchè da nissuno si possa allegare causa d'ignoranza, Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, e de' predetti suoi Casali, e distretti, come ancora ne' Casali, dove sono venduti i suddetti jus panizandi. *Datum Neapoli die 24. Julii 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Barilius Secret. In Bannor. 2. fol. 15. De Giorno*. Ed essendosi di nuovo arrendata la suddetta gabella della farina, per parte de' nuovi Arrendatori ci è stata fatta istanza per la rinnovazione di detto Bando. Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, col quale "Ordiniamo, e comandiamo, che si debba *ad unguem* osservare, ed eseguire tutto ciò che sta disposto per lo preinserto Bando, sotto le pene in quello contenute „. Ed acciocchè in niun tempo si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che quello si pubblichi ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali. *Datum Neapoli die 15. Martii 1646. El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. D. Coppula Secretarius. In Bannor. 1. fol. 1. Barilius*. Per la cui osservanza; "Ordiniamo, e comandiamo a' padroni del *jus panizandi* di detti Casali, ed a' Panattieri, e lavoranti de' medesimi, che non facciano maggior quantità di pane di quello, ch'è necessario per gli Cittadini, ed abitanti di ciaschedun Casale, sotto le pene contenute nella detta preinserta Prammatica, nelle quali incorrano, tanto nel caso di farsi quantità maggiore di pane di quel che richiede il bisogno, quanto nel caso della vendita di quello. Con dichiarazione, che s'intendano incorsi nelle dette pene, così i venditori, come i compratori; e vendendosi a' figliuoli, soldati, Preti, ed altri, che l'introducono in questa Città, oltre alle pene, che incorrono i venditori, rispetto a' compratori, che sono minori, vogliamo, che la pena s'incorra da' parenti, o da altri, che manderanno i minori a comprar pane, incaricando però l'osservanza di ciò, ed esazione delle pene, così corporali, come pecuniarie allo Spettabile Grasciere, ed al Regio Giustiziere, che *pro tempore* saranno di questa fedelissima Città.

Poena relegationis, & triremium per tres annos.

Poena, ut supra quae declaratur, ut intus.

"Terzo, Ordiniamo, e comandiamo all'Arrendatore del pane fresco delle Regie Galee, che non faccia quantità maggiore di pane di quello, ch'è tenuto giornalmente consegnare agli Assentisti, secondo il convenuto con

Facultas deputandi personam in furno panis Reg. Triremium ut hic, revocata, & sublata fuit fideliss. Civitati praevia

consultatione Regiae Camerae rescripto Principis per Scriptoriam b-l. li die 23 Julii 1692. executi per eandem Regiam Cameram die 18. Augusti ejusdem anni, vigore pacti initi inter Appaltatorem Generalem Triremium, & Regiam Curiam, approbati per Suam Majestatem.

con la Regia Corte, sotto pena di ducati cento per ogni volta, che contravverrà: Concedendo licenza a questa fedelissima Città di deputar persona, che assista in detto forno per invigilare alla puntuale osservanza del disposto in questo Capo, importando molto l'osservanza di quello al servizio dell' Annona.

“ Quarto Ordiniamo, e comandiamo, che ne' luoghi, ove risiede la soldatesca, non si faccia pane per vendere, nè s'introduca altra quantità di farina, se non quella, che bisognasse per uso di sua casa a qualche Soldato, che avesse moglie, e figli, purchè non ecceda un tomolo, e questo sotto pena di ducati dodici, ed altre corporali a nostro arbitrio sopra ciascheduno de' casi: Concedendo licenza a detta fedelissima Città, Giustiziere, suoi Ministri, e Paranzieri far la dilingenza, così nelle case de' Soldati, come in altri luoghi de' Presidj, e che i Capi militari debbano loro somministrare ogni ajuto, ed assistenza, permettendo a detta fedelissima Città, Giustiziere, suoi Ministri, e Paranze intercettare grani, e farine, e rompere forni con l'assistenza di una persona militare.

“ Quinto, Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, o condizione, possa imbarcar farina sopra Feluche, Barchette, o quali si vogliano altri legni dalle marine di S. Ginvanni a Teduccio, Pietra Bianca, ed altri luoghi marittimi, e convicini; sotto pena a' marinari di cinque anni di galea, ed agl' Ignobili d'anni tre di galea, ed a' Nobili di altrettanti di relegazione, oltra la perdita della roba, e de' legni: il che s'intenda tanto nel caricamento di dette farine in detti luoghi, ed in quelli de' Molini del Bottaro, e Torre dell' Annunciata; quanto nello sbarco della farina nella Darsena, Borghi di S. Lucia, Chiaja, e Posilipo; annullando tutte, e quali si vogliano licenze date da chi che sia a' Panattieri di detti luoghi marittimi di Pietra Bianca, del largo del Soccorso, Portici, e Barra, e S. Giovanni a Teduccio, e Torre del Greco, come degli altri Casali di questa fedelissima Città; dichiarando nulle le concedute, e proibendo il potersene concedere per l'avvenire; in modo tale, che non possano tenere ne' loro forni altra quantità di farina, se non quella stabilita, o da stabilirsi dal Tribunale di S. Lorenzo.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nissuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali. *Datum Neapoli die 20. mensis Junii 1692. El Conde de S. Estevan. Vidit Carillo Reg. Vid. Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannorum 3. fol. 18. Ventre.*

20. Jun. 1692. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LI.

Variae ordinationes pro evitandis fraudibus Arrendamentorum Regiae Dohanae farinarum, juris prohibendi Tabacci, & grani unius & dimid. pro quolibet rot.

Essendosi da' Governatori, ed Arrendatori degli Arrendamenti della Farina vecchia, Regia Dogana, e grano e mezzo a rotolo, e del *Jus probibendi* del Tabacco, stato presentato l'infrascritto memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Eccellentissimo Signore, i Governatori, e gli Arrendatori de' sottoscritti Arrendamenti della Farina, Regia Dogana, del grano e mezzo a rotolo della Carne fresca, e salata, ed altri Corpi, e del *Jus probibendi* del Tabacco, supplicando espongono a V. E. come essendo cresciuti i contrabbandi, che giornalmente si commettono in questa Città, non solo per proprio uso, ma anche per mercanzia, che hanno ridotti i detti Arrendamenti a tal segno, che si veggono già cadenti col danno irreparabile universale; mentre con quelli si mantiene il Regno tutto, e la dote della Regia Cassa Militare, e tanti Luoghi Pii, e povere vedove, e pupilli, i quali non hanno altro modo di vivere; si è servita V. E. come Principe zelantissimo del pubblico bene, d'incaricare allo Spettabile Signor Reggente Jacca, con suo biglietto de' 4. del passato mese, che da' Supplicanti si proponessero gli espedienti, che si giudicassero più opportuni per rimediare a tanto male, che importa la rovina di questo Regno: e dovendo i Supplicanti complire alla propria obbligazione, conoscendo con evidenza il danno, che al presente si patisce, non essere per gastigo del Cielo, mentre per la Dio grazia, e mediante il felicissimo governo di V. E. questa Città sta popolatissima, ed abbondantissima del tutto; ma bensì per la malizia degli uomini, i quali volendo frodare i dovuti diritti di dette gabelle, e molti per arricchirsi, con le frodi di quelle, cercano di fabbricare i palagi delle loro ricchezze, e mercanzie con le pietre delle rovine degli Arrendamenti predetti; che perciò, per ovviare a dette frodi, ed usare le diligenze possibili, per tener intimoriti i detti contrabbandieri, di non aver tempo nè luogo sicuro per potere commettere detti contrabbandi, e che inciampando in quelli sieno severamente castigati, essendosi i Supplicanti più volte uniti avanti detto Spettabile Signor Reggente Jacca, si è conchiuso di rendere prima a V. E. le grazie infinite del paterno amore, e del zelo di gran Principe dimostrato, e poi di proponere umilmente i sottoscritti Capi d'espedienti provvisionali per ora, i quali eseguendosi con le grazie, e col potente braccio di V. E. si spera, che debbano partorire i desiderati effetti del pubblico beneficio.

Primo, che si debbano da' detti quattro Arrendamenti tenere a spese comuni 44. uomini armati, anche con arme di fuoco, de' quali otto debbano servire per guardia di due feluche, che dovranno andare costeggiando le marine di questa Città di notte, e di giorno, ripartendosi 4. Soldati per ciascheduna feluca; altri 12. Soldati si debbano dividere in tre Squadre di Soprascapole, i quali continuamente andranno scorrendo per la circonferenza di terra, e per la marina; ed occorrendo ancora per gli

Borghi

Borghi, e per dentro questa Città, e suoi Casali; e gli altri 24. Soldati debbano servire per lo mantenimento di sei posti, che al presente si tengono dagli Arrendamenti della Farina, Dogana, e grano a rotolo, cioè del Ponte della Maddalena, Casa nova, Poggioreale, Capo di chino, Capo di monte, e di fuori Grotta, supplicando Vostra Eccellenza per la rinnovazione della Regia Prammatica del quondam Eccellentissimo Signor Marchese del Carpio de' 9. Febbrajo 1683. nel Paragrafo 4. dove si proibiva alle Paranze degli Arrendamenti di poter entrare armare per dentro questa Città, siccome sempre prima si è praticato dal tempo dell'imposizioni di ciascheduna di dette gabelle; con ripartirsi la spesa, che vi corre per lo mantenimento di dette due feluche; e per le pigioni, ed altro, che occorre per lo mantenimento de' detti sei posti in terra, egualmente fra gli Arrendamenti predetti, e da ciascheduno di essi si abbiano da eleggere, e mantenere undici soldati almeno, per formare detto numero di 44. soldati, *ut supra* con la provvisione di ducati sei il mese per ciaschedun soldato, da doversi quelli governare nel seguente modo, *videlicet*.

Quae est Prag. 42. de armis.

Che in ciascheduno di detti sei Posti di terra, od in ciascheduna di dette tre Paranze di Soprascapole, ed in ciascheduna di dette due feluche vi debba stare un soldato di ciascheduno di detti Arrendamenti, i quali tutti fanno detto numero de' 44. soldati; *Verum* volendo alcuno di detti Arrendamenti ponervi più soldati in detti posti, o Soprascapole a sue spese per maggior sua cautela, o bisogno, lo possa fare, purchè non istia distaccato dagli altri, affinchè nell'istesso tempo stiano tutti intesi di ciò, che succede, per l' interesse, che ciascheduno *respective* vi tiene; nè perciò acquisti maggiore autorità, o giurisdizione nel governo di quelli, nè possa pretendere maggior porzione nell' intercetto, o entrare nella parte, da distribuirsi nel modo infrascritto a' 4. soldati stabiliti per ciascheduna Paranza.

Che i suddetti sei Posti, e tre Paranze di Soprascapole, e due feluche, si debbano governare in giro, fra detti quattro Arrendamenti, cioè una settimana per uno, e nel tempo di detta settimana debba essere il Caporale comandante di ciascheduna di dette Squadre, così di mare, come di terra, quel soldato dell' Arrendamento, a chi tocca il governare, al quale debbano gli altri soldati degli altri Arrendamenti ubbidire; e per la prima volta si abbia da eleggere a sorte quello Arrendamento, che dovrà incominciare ad esercitare il governo predetto.

Che si debba per ogni settimana mutare i soldati in detti Posti, Soprascapole, e feluche, mutandogli il Governatore, o l' Arrendatore, che sarà di governo *per hebdomadam* ogni Sabbato a sera, con mandargli, o da un posto all' altro, o pure dal posto alle Paranze di Soprascapole, o pure alle feluche, ovvero *vice versa*, affinchè non possano acquistare amicizia con star molto tempo in un luogo, ed affinchè si disuniscano i compagni delle Paranze di una settimana con quelle della seguente; ma perciò sempre dovrà esser composta ciascheduna di dette Paranze almeno di quattro soldati, e che vi sia uno per ciascheduno di detti Arrendamenti; alla quale suddetta mutazione, e ad ogni altro, che dal detto Governatore, o Arrendatore si ordinerà, debbano i soldati suddetti ubbidire senza contraddizione veruna; e non ubbidendo, si debba subito privare del posto suddetto, dandosene dal detto Governatore, o Arrendatore disponente, notizia a quegli Arrendatori, o Governatori, de' quali sarà il soldato inubbidiente, acciocchè da essi subito si provvegga di altra persona.

Che con detto stabilimento si dismettano, per adesso, per quanto riguarda all' Arrendamento del Reale, e Gr. 25. le due loro feluche, e gli officj de' Capitani de' tre uomini di poppa, che assistono sopra ciascheduna delle medesime, ed anche l' officio di Guardiano, che oggi si esercita a S. Lucia a mare, e tutti gli altri loro Guardiani, *seu* Soprascapole non salariati, *praeter* de' Guardiani Regj, e per quanto riguarda all' Arrendamento del grano, e mezzo a rotolo, gli officiali delle guardia delle porte, e gli altri soldati, e caporali, che oggi assistono al servizio del medesimo, mentre al presente con detto modo vengono ad essere maggiormente guardati, e portando il peso della suddetta spesa, non possano soggiacere ad altro carico, dichiarandosi, che l' elezione, e lo stabilimento del prezzo di dette feluche, e marinari, si debba fare col consenso di tutt' i detti Arrendamenti, stante che la spesa suddetta si dovrà fare comunemente.

Che in ogni tempo possa ciascheduno di detti Arrendamenti, suoi Governatori, ed Affittatori, andar visitando detti Posti, e vedendo anche dette Paranze se accudisconn al loro officio con la dovuta esattezza, ancorchè non fosse in tempo della settimana, nella quale spetta ad esso il governo predetto; perciò riconoscendo qualche inconveniente, lo debba participare al Governatore, o Affittatore di quella settimana, che si trova groverna ndo, acciocchè vi dia l' opportuno rimedio; restando a ciascheduno di detti Arrendatori la ragione di licenziare i suoi soldati, che mancassero, e surrogare gli altri, o di farli castigare secondo il dovere, mentre in questo modo si fa il comune servizio, e da ciascheduno si esercita la sua giurisdiaione contra gli uomini suoi, e per gli proprj interessi.

Secondo, Si supplica V. E. servirsi di dar licenza a' soldati, che si tengono per custodia di detti Arrendamenti, e per invigilare, ed ovviare a' detti contrabbandi, che occorrendo, possano fare le loro diligenze, tanto nella Regia Darsena, quanto intorno delle Regie Castella, Torrione del Carmine, Molo, largo del Castel Nuovo, Regio Presidin, Guardiole, Galitte, ed altri luoghi quali si vogliano di questa Città, a suoi distretti, non ostante qualsivoglia esenzione, che si pretendesse in contrario, in ogni occasione di bisogno; e specialmente quando alcuno contrabbandiere, per isfuggire il rigore della giustizia, si rifuggisse

in

in detti luoghi, o si valesse del braccin di questi. Con incaricare al Signor Generale delle Regie Galee, Aguzzini Reali, ed altri Officiali di quelle, ed a' Governatori delle Regie Castella, e del Torrione del Carmine, ed altri quali si vogliano Officiali Militari, così maggiori, come minori, e Soldati, che nnn permettano immissione, nè estrazione di robe senza le dovute spedizioni de' suddetti Arrendamenti; ed in ogni occasione concedano, che facciano tutte le diligenze necessarie, e specialmente ne' Magazzini, nelle Botteghe, ne'Legni, ed altro, che vi saranno, o troverranno in detti luoghi, con incaricar loro la dovuta esecuzione, ed osservanza, di ciò, che debbann prestare a quegli ogni ajutn, e favore.

Terzo, Si supplica V. E. di dare gli ordini precisi a tutte le genti di Corte, ed anche alle Ronde Spagnuole, ed altri Officiali, e Sndati della Regia Darsena, Molo grande, S. Lucia, ed altri luoghi, che occorrendo farsi qualche intercetto, o diligenza per quello, essendn richiesti da' detti snldati de' Supplicanti, debbano dare loro ogni ajuto, e favore, affinchè con effetto si consegua il desiderato fine.

Quarto, Si supplica V. E. servirsi di ordinare, che oiuno abbia ardite di dare impedimento veruno, a' detti Soldati de' Supplicanti, nel tempo, che saranno detti intercetti, o diligenze, sotto quelle pene, che parranno alla somma sua giustizia.

Quinto, Si supplica V. E. di dare gli ordini più rigorosi, che le parranno espedienti, contra quelle persone, che commetteranno i detti contrabbandi, e che proteggeranno, o daranno ajuto, o favore a' detti contrabbandieri, o accompagnerando i detti contrabbandi, e tanto maggiormente a quelli, che daranno ricetto, o comodità per tenere dette rohe venute io contrabbando in questa Città, suoi Borghi, Casali, e Distretti.

Sesto, Si supplica V. E. ordinare, che tanto da' Servienti della G. C. della Vicaria, od altre Corti, quantn ancora dalle Ronde Spagnuole, ritrovandosi per dentro questa Città, e suoi Borghi, robe entrare in contrabbando, si possano, e debbano catturare in nome di quelln Arrendamentn, a chi spettano; mentre per dette vigilanze, e diligenze si offerisce dar loro la metà di quello, che perverrà dal detto intercetto.

Settimo, Si supplica V. E. servirsi di comandare, che i Soldati predetti, che attualmente si trovano servendo i detti Arrendamenti, i quali, o per amore, o per regalo, permettessero contrabbando, o pure mancassero alla dovuta loro obbligazione d' invigilare per lo servizio degli Arrendamenti predetti, debbano incorrere nella pena almeno di anni sei di galea, ed altre ad arbitrio di V. E., secondo la gravezza delle mancanze, che commetteranno; e vencodo quelli privati, si debbano eleggere gli altri da' Governatori, od Affittatori di quell' Arrendamento, dal quale si debbono mantenere; essendo conveniente, che quelli soggiacciano a rigorose pene, quando mancano alla loro obbligazione, mentre vivono col pane di detti Arrendamenti.

Ottavo, Essendo occorso, che molte volte si sono catturate barche, le quali portavano robe di gabelle, si sono quelle scusate, con dire, che volevano andare nella Regia Dogana grande, o pure nella Dogana della Farina, od altre Sbarre stabilite per l' esazione di dette gabelle, per ingabellare; quando per altro si conoscea, che se oon fossero state catturate, avrebbero commesso il contrabbando, ma nnn per questo si son poture castigare secondo il dovere; che perciò si supplica V. E. restar servi a di far emanare ordine, che tutte le barche, cioè Guzzi, Feluche, Bregantini, e Barconi grossi, o qualsivoglia altro legno piccolo, da Barcone inclusivamente in poi, che porterannn robe soggette a' diritti di dette gabelle, prima di partirsi dal luogo, dove hanno caricato, debbano dare l'intero, e solito manifesto agli Officiali del medesimo luogo, donde partono, se vi saranno, a fine di ottenere da quelli le debite spedizioni; ed in caso che oon vi fossero Officiali, da quelli del Reggimento del medesimn luogo, dnnde partiranno, *& recto tramite* proseguire il loro viaggio; e se vengono da Castello a mare, Torre dell' Annunciata, Torre del Greco, od altri luoghi convicini, oltra del manifesto *in scriptis*, che debbono portare quando partono da' luogbi, dove quelli si spediscono, conforme al solito, o delle fedi di quelli del Reggimento, nel modo, che si è detto di sopra; per altro manifesto più patente, che dichiarino di aver l' animo di voler pagare la gabella, o dogana; e venendo di giorno, debbano piantare, ed inalberare un remo nella sommità della poppa ad uso di asta di stendardo, che da tutti da lontano si vegga per segno di detto manifesto, subito che saranno alla dirittura de' Molini a vento, che stanno fuori del Ponte della Maddalena; e venendo di nntte, cioè dopo le 24. ore fino che sarà la mattina giorno chiaro, in luogo di detto remo inalberato si debba portare un lume, *seu* fanale, affinchè da lnntano si vegga da tutti. E venendo dette Barche, o legni dalla parte di Nisita, debbano osservare il medesimo, subito che saranno giunti al Capo di Pusilipo; ed io caso che venissero dalla dirittura dell' Isola di Capri, si debba da quelli praticare il medesimo, subito che saranno alla dirittura di detto Capo di Posilipo, *seu* tre miglia lontano da terra. E non osservando ciò, s' intendano esser incorsi nella pena di contrabbando, senza che loro si possa ammettere altra scusa, ancorchè portassero il manifesto *in scriptis*. Escludendone da ciò i Legni, *seu* Navi grandi, cioè da Tartane in su; i quali venendo per lo più da fuori del Regno, e co' dovuti manifesti, non così facilmente possono commettere simili contrabbandi, per esser quelli più patenti nell' ingresso alla vista di tutti. Supplicando anche V. E. servirsi di ordinare, che sia prova bastevole per detto intercetto la deposizione di due marinari contesti della feluca della Guardia, che piglierà detto contrabbando; stante che trattandosi di cosa, che succede nel mare, non vi possono essere con facilità altri testimonj, dispensando perciò ad ogni legge, che vi fosse in contrario.

Nono,

Nono, Si supplica V. E. di dare ordini precisi, e rigorosi cootra tutti gli Officiali, e Soldati delle Milizie tanto Spagnuole, quanto Italiane, così a piede, come a cavallo, che commettessero detti contrabbandi, sotto quelle pene, che parranno alla sua gran prudenza.

Decimo, Si supplica di ordinare a tutt' i Soldati, che cattureranno detti contrabbandi, che debbano subito, *& recto tramite* portare dette robe catturate oelle Sbarre degli Arrendamenti predetti, succedendo il caso fuori de' Borghi di detta Città, e succedendo quello dentro detti Borghi, o di questa Città, si debbano portare nel luogo, dove si reggono gli officj di detti Arrendamenti, e gli uomini catturati portarsi nelle carceri di quegli; e succedendo, che nel contrabbando vi sieno robe di diversi Arrendamenti, si debba quello portare all' officio di quell' Arrendamento, il quale verrà ad essere maggiormente frodato del suo diritto con detto contrabbando; con darsi però subito notizia agli Arrendamenti, a cbi spetterà il diritto dell' altre robe, unitamente intercettare; affinchè se gli paghi il detto diritto, che *de jure* gli spetta, con dover procedere al gastigo pe' contrabbandi, *seu* intercetti, che succederanno, quel Ministro, n Regio Delegato dell' Arrendamento maggiormente interessato. Perciò dovendosi dare la quarta parte di quello, che perverrà da' detti iotercetti, a beneficio de' Soldati dell' Arrendamento, che l' iotercettano; si dichiara, che quella si debba ripartire fra tutt' i Soldati della Paranza, che avrà fatto detto intercetto, non ostante, che sieno di diversi Arrendamenti, stante che tutti quelli hanoo cooperato a farlo.

Ma perchè a rispetto de' contrabbandi, che possono succedere di formaggi, e salati, il diritto de' quali è eguale fra l' Arrendamento del grano a rotolo, e della Regia Dogana, e sue imposizioni; perciò, per evitare ogni dubbio, si è dichiarato, che succedendo detto intercetto nella settimana, che si governa dall' Arrendamento del grano a rotolo, si supplica V. E. ordinare, che debba riconoscere detto intercetto il Regio Ministro Delegato del Regio Arrendameoto predetto, e poi dare la porzione di quello, che perverrà di utile dal detto iotercetto, alla detta Regia Dogana, e sue imposizioni; e così *versa vice* si offerverà nella settimana, che si governerà da detta Regia Dogana, a beneficio di detto Arrendamento del grano a rotolo. E succedendo detto intercetto in una dell' altre due settimane, che si governerà dall' Arrendamento della Farina, o Tabacco, oel qual tempo si potrebbe dubitare, quale di detti Regj Delegati della Regia Dogana, o grano a rotolo, dovesse procedere, per essere l' interesse eguale, e comune, che si è fatto da' Soldati, che a comuni spese si tengono; si è pensato, che si debba praticare l' alternativa fra' detti Regj Delegati, cioè una volta per uno, e così andare continuando in appresso.

Ed a rispetto di quello, che perverrà di emolumento per causa degl' iotercetti, che si facessero di Tahacco in corda, *seu* ruoli, nell' immissione, o estrazione di essi per gl' interessi, che vi tengono il Reale della detta Regia Dogana, e Grana 25. il detto Arrendamento, *seu jus prohibendi* del Tabacco; si stabilisce darsene il quarto a beneficio del detto Reale, e grana 25. solamente, e tutti gli altri interessi restano a beneficio del detto Arrendamento del Tabacco.

Undecimo, Si supplica V.E. che resti servita ordinare, che nelle cause degl' intercetti suddetti debbano, nel modo di sopra esposto, procedere i detti Regj Delegati senza permettere, che altro Tribunale, o Ministro vi s' ingerisca per qualsivoglia causa, pretesto, o colore, e questo anche per osservanza del pattuito con la Regia Corte nell' istrumento della vendita degli officj di detti Arrendamenti.

Duodecimo, Si supplira V. E. di confermare tutte le Prammatiche, ed i Bandi emanati *pro tempore*, tanto da V. E., e suo Regio Collateral Consiglio, quanto da' Regj Delegati di ciascheduno di detti Arrendamenti per lo buon governo di quelli; con servirsi ancora di comandare, che si debba intendere di esser incorsa nella pena del contrabbando qualsivoglia persona, che portasse roba di gabella, e non passasse per la strada reale, e per dove stanno i Posti, dove si pagano i debiti diritti di quella; e passando per altra strada traversa, *ipso tunc* senz' altra pruova, s' intenda cascata nella pena del contrabbando predetto: e venendo robe per mare, e noo andando a dirittura a sbarcare nel luogo, dove si pagano i debiti diritti, s' intendano similmente incorsi nella pena di detto contrabbando. E perchè non sta imposta pena alla persona, cbe farà commettere detto contrabbando; perciò si supplica, che costando, che il contrabbando si commette per ordine di alcuna persona, quella debba iocorrere nella pena di duc. 400. a beneficio dell' Arrendamenro, oltra d' altra pena corporale ad arbitrio di V.E.

In tanto riserbandosi i Supplicanti in nome de' detti Arrendamenti di potere a' suddetti espedienti provvisionali, per ora proposti, aggiungere, o mancare, o di far altro di maggior servizio de' suddetti Arrendamenti; e ponendosi il tutto a piedi di V.E., si spera doversi servire di dare gli ordini più accertati, che parranno alla sua somma prudenza, e gran zelo, per la dovuta osservanza, e consecuzione del bene pubblico, che si desidera, *ut Deus, &c.*

I Governatori della Regia Dogana supplicano V. E., come di sopra, purchè concorrano i Governatori degli altri suddetti Arrendamenti, ed abbia effetto ciò che si contiene nel presente Memoriale; e questo senza pregiudizio alcuno de' privilegj, e delle ragioni, che competono *respective* ed essi supplicanti per la Regia Dogana io qualsivoglia caso, e tempo futuro. 23. di Aprile 1692. Il Marchese di Galitri Governatore del Reale, Domenico Como Governatore del Reale, Costantino d' Aulili Governatore delle Grana 25. Ortensio Magnacavallo Governatore delle Grana 25. ad oncia, Niccola Rosa Governatore delle Grana 25. per la Santa Casa degl' Incurabili, il Principe di Tribisacce Governatore del grano a rotolo, D. Fran-

cesco Masambruno Governatore del grano a rotolo, Arrendatori del grano, e mezzo a rotolo, Gio: Pietro Pesce, Francesco de Magistris, Salvatore Torre. I Governatori della Farina vecchia, e nuova, D. Giacinto Orsino, D. Bartolommeo d'Urso, Andrea Police, D. Partenio Russo, Gennaro Castaldo, Matteo Vernassa Marchese d'Acaya, D. Sebastiano de Ledesma, D. Vespasiano de Ligoro di Cesare, Giuseppe Teroni Governatore dell' Arrendamento del Tabacco per lo tempo del suo affitto.

E consideratosi da Noi tutto l'esposto nel detto preinserto Memoriale; e quanto ne' suddetti Capi si contiene, ed anche, che in tempo della reimposizione, *& in solidum* dazione di detti Arrendamenti, benchè si fossero formate l'istruzioni, con le quali si doveano quelli ben governare, ad ogni modo s'offerse con la *Prammatica* 20. §. „ E perchè la nostra „ intenzione „ *titulo de Vectigalibus* di fare tutte le dichiarazioni, e dare gli ordini necessarj per la buona amministrazione, e governo di detti Arrendamenti; e per evitare, e castigare i contrabbandi, e le frodi, che contra quelli si commettessero, a petizione de' Consegnatarj, e per l'altra *Prammat.* 22. *nel principio*, *sotto il medesimo titolo*, si riserbò anche di mutare, e correggere in altra forma tutto ciò, che nel progresso del tempo, e dall'esperienza si farebbe veduto essere più conveniente, e migliore per lo buon governo di detti Arrendamenti; Quindi è, che per ovviare a' contrabbandi, che giornalmente si commettono, con tanto danno di detti Arrendamenti, co' quali si mantengono la dote della Regia Cassa Militare, luoghi pii, vedove, e pupilli, e la maggior parte di questo Regno; affinchè per l'avvenire si ripari, quanto sia possibile, a' contrabbandi predetti, siamo rimasti contenti col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale " Diciamo, ed ordiniamo, che si debba eseguire, osservare, e praticare, quanto ne' sopraddetti Capi è stato a Noi supplicato, con l'infrascritte dichiarazioni però.

„ Che a rispetto del primo Capo, si debbano eleggere, e porre i soldati per servizio di detti Arrendamenti, i quali possano andare armati, così per fuora, come per dentro questa fedelissima Città; rivocando, per detto effetto, la Prammatica emanata a' 28. Febbrajo 1683. nel §. 4. Però che si debbano eleggere persone, che non sieno inquisite, e che di quelle se ne debba dar nota, così a' Regj Ministri Delegati di detti Arrendamenti, *respective*, come in potere del circospetto Segretario del Regno.

„ A rispetto del secondo, e terzo Capo, che non si debba impedire, anzi prestare dagli Officiali, e Soldati della Regia Darsena, Regie Galee, Regie Castella, e Presidj, ogni ajuto, e favore a' Soldati di detti Arrendamenti nella conformità, che in quelli a Noi si è supplicato; e che commettendosi detti contrabbandi, o dandosi comodità di farli dagli Officiali, Soldati suddetti, Capitani, e Padroni, Comiti, Sottocomiti, Aguzzini, ed altri Officiali, ed uomini di dette Regie Galee, incorrano nelle medesime pene contenute nella *Pramm.* 3. §. 3. 4. e 5. *titulo de sale vendendo*, e nella *Pramm.* 42. *titulo de Vectigalibus*, le quali pene, benchè sieno state imposte per ovviare agl' intercetti del Sale, e del Tabacco; ad ogni modo vogliamo ed ordiniamo, che si debbano anche eseguire, e praticare per gli contrabbandi, che si commettessero in frode de' suddetti Arrendamenti della Farina, Regia Dogana, e grano, e mezzo a rotolo, e del detto *jus prohibendi* del Tabacco.

„ In quanto al quarto, e quinto Capo, che ciascheduno, che darà impedimento a' Soldati di detti Arrendamenti nel fare gl' intercetti, o le diligenze, o che proteggerà, o darà ajuto, o ricetterà le robe venute in contrabbando, incorra nell'istessa pena stabilita dalle Regie Prammatiche, e Bandi contra il principale contrabbandiere.

„ A rispetto dell' ottavo Capo, per ora che si osservino puntualmente, ed eseguano con ogni rigore le Regie Prammatiche, e Bandi emanati per detta causa; riservandoci di dare appresso altra provvidenza, che stimeremo necessaria per lo di più rappresentatoci, e supplicatoci in esso.

„ A rispetto del nono Capo, che gli Officiali, e Soldati delle Milizie, tanto Spagnuole, quanto Italiane, che commettessero detti contrabbandi, incorrano nelle medesime pene stabilite nelle dette *Prammatiche* 3. *de sale vendendo*, *&* 24. *de Vectigalibus*, senza che possano declinare il foro, sotto pretesto di privilegio militare; le quali benchè sieno imposte agli Officiali marittimi, e forzati, o benavoglia, ed a rispetto di dette imposizioni del Sale, e Tabacco; vogliamo, che si debbano eseguire, ed osservare anche a rispetto di detti Officiali, e Soldati delle Milizie di Terra, così a piedi, come a cavallo per gli contrabbandi, che commettessero in frode de' suddetti altri Arrendamenti della Farina, Regia Dogana, e grano, e mezzo a rotolo, e predetto *jus prohibendi* del Tabacco, come di sopra.

„ In quanto al duodecimo Capo, confermiamo tutte le Prammatiche, ed i Bandi emanati *pro tempore*, tanto da Noi, quanto dagl' Illustri nostri Predecessori, e Regio Collateral Consiglio, quanto anche da' Regj Delegati di ciascheduno di detti Arrendamenti, e quanto in detto Capo si è supplicato; e che a rispetto delle persone, che faranno commettere il contrabbando, constando del loro ordine, quelle s' intendano incorse nella pena di ducati 400. a beneficio dell' Arrendamento, che viene frodato, ed altra anche corporale a nostro arbitrio riservata.

Ed affinche il presente venga a notizia di tutti, e da nissuno si possa allegare causa d'ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali.

Casali. *Datum in Regio Palatio die 20. mensis Junii 1692. El Conte de S. Estevan. Vid. Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Lombardus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 19. a tergo Longobardus.*

30. Jun. 1692. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LII.

Philippo V. Hispaniarum Neap. & Siciliae Rege.

ESsendo stato il nostro principal fine, nel passaggio in questo Regoo, di giovare, in quanto sia praticabile al beneficio di esso, in riguardo della sua fedeltà, e dell'amore, che ci stimola efficacemente verso sì meritevoli nostri Vassalli, e particolarmente nell'alleggerli da' pesi, ne' quali si trovano; Per tal efferro, mirando principalmente a' pesi di questa fedelissima Città Capitale, e suoi ristretti, ove si trova, con imposizioni in varj tempi accresciute, la Gabella di carlini tre, e grana cinque per tomolo di farina, computando di quaranta rotola; Vnlendo Noi usare in questo caso della nostra Real benignità, con la presente deliberazione, in virtù della nostra piena Regal potestà, "Ordiniamo, e comandiamo, che la detta „ Gabella dal giorno della pubblicazione di que„ sta in ogni futuro tempo, si riduca per metà „ per tutt'i grani, e le farine, che in detta „ nostra Città, e suoi ristretti, ne' quali è „ stato solito di pagarsi la detta Gabella, s' „ introdurranno; in modo che pagandosi so„ lamente la detta metà, non sia obbligata „ persona alcuna ad altro pagamento per ra„ gioce di detta Gabella „ Ma non essendo il nostro Regal animo, che questa provvidenza, benchè ricada in beneficio del Pubblico, sia di danno, e carico degl'Interessati; e volendo nel tempo medesimo a ciò provvedere, "Or„ diniamo, e comandiamo, che della detta „ metà, già caduta in virtù del detto nostro „ Regal ordine, se ne carichi una quarta par„ te proporzionalmente per rata sopra tutti „ gli Arrendamenti del Regno, così della Re„ gia Corte, come di questa nostra fedelissi„ ma Città; al quale effetto si debba dal Tri„ bunale della Regia Camera, senza dilazio„ ne, fare il carico, e ripartimento suddetto, „ affiochè vengano a goderlo i Consegnatarj „ della detta Gabella della farina, da quel „ tempo istesso, che si principia la detta di„ minuzione: e per l'altra quarta parte rila„ sciandosi da Noi quanto ci resta per la ra„ ta della Cassa militare sopra detta Gabella, „ si debba attendere l'esito di due anni, nu„ merandi dal tempo presente, per farsi espe„ rieoza se forse vi fosse mancanza del suo „ solito frutto „: Credendosi da Noi, che per esser profittevole a' Consegnatarj medesimi a causa dell'utile, che vengono a godere anch' essi da questa nostra Regal grazia, e per rendersi con detta diminuzione più leggiere, e soave il peso della Gabella, si pagherà più facilmente, evitandosi qualunque frode, e contrabbandi, che per l'addietro si sono commessi. Al quale effetto ordiniamo a chi spetta, e specialmente a' Delegati, che sotto pena della nostra disgrazia usino tutta la vigilanza maggiore, che possiamo comprometterci dalla loro obbligazione, in evitarli rigorosamente, applicando i mezzi, e rimedj dovuti, e le pene contra de' trasgressori; dovendo specialmente l'Illustre nostro Vicerè, e Regio Collateral Coosiglio tenervi particolare applicazione, affinchè si supplisca io detti modi, e con queste dilingenze la detta parte di frutto. Ma quando poi si conoscerà, passato il detto termine di due anni, che pur vi fosse mancanza per questa quarta parte in danno degl'interessati, io tal caso daremo Noi ordine, che questo si rifaccia da' proprj effetti del nostro Regal Patrimonio.

Vectigalis tritici, & farinae dimidia remittitur.

Consulitur privatis ex dicto vectigali percipientibus fructus.

E continuando con l'amore medesimo in rimirare i bisogni di ciaschedun luogo del nostro presente Regno, per alleviarlo (tanto con maggior animo, quanto che ricada il sollievo a carico del nostro Regal Patrimonio) affinchè sperimentino tutti gli effetti della nostra Regal benevolenza; Abbiamo deliberato, siccome coo la presente "Ordiniamo, e co„ mandiamo, che si rilasci, e condoni a tut„ te le Università, che sono debitrici della „ Regia Corte, per ragione d' attrasso de' „ pagamenti fiscali, il detto loro debito per „ tutto il decorso anno mille settecento ed „ uno, dovendo correre il dovuto loro paga„ mento dal mese di Gennajo in avanti del cor„ rente anno „; Ed in questa forma inviolabilmente si osservi. *Napoli dal nostro Regal Palagio i 27. Aprile 1702. YO EL REY. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Sua Cathol. Majestas mandavit mihi D. Dominico Flerillo. Marianus Mastellonus Reg. a mand. Scriba.*

Reliqua fisco debita a Regnicolis remissa.

27. April. 1702. Rex Philippus V.

BANNUM.

Sive

PRAMMATICA LIII.

Eodem Rege.

ESsendosi da questa Fedelissima Città in attenzione dell'ossequio, e riverenza dovuta al nostro Gran Mooarca Filippo V. (che Dio guardi) per segno di devoto affetto proceduto al donativo di ducati quattrocento mila, con voto concorde di tutte le Illustri Piazze della medesima; e doveodosi parte di quello ricavarsi per ragione di decima dagli affitti di un anno da' Palazzi, dalle Case, Masserie, Paludi, Molini, Censi, Officj, e da quali si vogliaoo altri effetti di qualunque condizione sieno, esistenti tanto io questa fedelissima Città, suoi Borghi, e distretti, quanto ne' suoi Casali; e dovendosi, in esecuzione del medesimo prontamente questo eseguire; "Ordinia„ mo col presente Bando a tutt' i Padro„ ni delle Case suddette, che debbano pron„ tamente pagare quello, che a loro per la „ ragione suddetta spetterà, con bonificarsi a' „ Pigionanti, Affittatori, e rendenti quel„ la somma, che per la causa suddetta, secoo„ do lo stabilito dalle Illustri Piazze, si pa-

Pensiones domorum non alterentur sub praetexto decimae solutae Regiae Curiae.

„ gherà in potere de' Deputati, a tale effetto destinati; non dubitando punto del loro buon animo in questa tenue dimostrazione in servizio del Re nostro Signore. Che perciò ordiniamo con questo a' Padroni degli effetti suddetti, che nel corrente anno non possano in alcuna maniera alterare agli Affittatori, e rendenti degli effetti suddetti la pigione, o annuo pagamento de' sopraddetti effetti, essendo stato l'animo di questa fedelissima Città di non gravare per lo detto pagamento se non i benestanti, e facultosi della medesima.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e con la debita pubblicazione ritorni in mano nostra, acciò si possa contra de' trasgressori, e renitenti procedere a quegli ordini, che si stimeranno convenire per esecuzione delle cose suddette. *Datum Neapoli die 9. Februarii 1703. Biscardus Reg. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Sriba.*

e. Fabr 1703. Reg. Seraph n. Bilcardi.

DECRETUM.

sive

PRAMMATICA LIV.

Carolo III Neapolis & Siciliae Rege VI. eius nomine Imp.

Pro exactione pecuniae donatae Regiae Curiae ab hac Civitate, nempe 2. pro 100. de redditibus Civium, & Regnicolarum.

SPettabile Preside della Provincia di saprete come nel mese di Maggio di questo corrente anno furono pubblicati Bandi d'ordine del nostro Predecessore, co' quali si comandava, che si esigesse il due per cento del frutto di un anno intero di tutti gli stabili, rendite, censi, annualità, ed altro, che si possiede in questa fedelissima Città, e Regno, così feudali, come Burgensatici, inclusi gli Arrendamenti, Fiscali, ed Aduhi de' Possessori, così Cittadini, come Regnicoli, e Forestieri; e ciò per esecuzione del dotativo volontario fatto da questa fedelissima Città, e conchiuso da tutte le Illustri Piazze, per le cause espresse tanto nelle conclusioni delle dette Piazze, quanto ne' Bandi suddetti. La qual'esazione del due per cento essendosi principiata a fare tanto in questa fedelissima Città, quanto nel presente Regno, non solo non si compì, ma appena principiata, cessò di esigersi il detto due per cento, tanto in questa fedelissima Città, quanto in ciascheduna delle Provincie di questo Regno per le cause a tutti note.

E perchè han conosciuto le dette Illustri Piazze, esser più che convenevole ossequiare la Maestà del Nostro Invitto Monarca CARLO TERZO (che Dio guardi) con qualche volontario donativo, stante l'acclamazione universalmente fattaglisi, tanto da questa fedelissima Città, quanto dal presente Regno, per lo cui riflesso le Illustri Piazze hanno conchiuso di farsi il donativo suddetto, come dalla Conclusione, &c.

E dovendosi dare l'esecuzione allo stabilito, e conchiuso uniformemente da queste Illustri Piazze, perciò, certificandovi del tutto, vi facciamo la presente, con la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate spedire ordine circolare a tutte le Università di cotesta Provincia, dando loro notizia della risoluzione già fatta del suddetto donativo; con che debbano gli Amministratori di dette Università ricevere da ciaschedun Possessore la rivela della rendita delle loro entrate, anche se la facessero a voce, e di tutte le dette rivele ne debbano detti Amministratori far relazione da loro sottoscritta, e giurata, descrivendo il nome, e cognome di ciascheduno Possessore, la somma in sano della loro rendita, e ciò che dee per lo due per cento, ed anche le somme effettive, che si pagano a' Fiscalarj, ed Istrumentarj: le quali relazioni debbano consegnarle in vostro potere, ed intanto incaricare ad essi medesimi Amministratori l'esazione, regolandovi nel seguente modo, *cioè*:

Instructiones pro dicta exactione.

„ Per gli Fiscali, Adohi, ed Istrumentarj si debba esigere il due per cento in una sola volta fra il termine di giorni venti, pubblicato che sarà il presente Bando.

„ Per le Case, e per gli Territorj si esiga detto due per cento, come di sopra, e per quelle, che saranno abitate, e per gli Territorj tenuti da' medesimi Padroni, debba starsi alla rivela di detti Possessori; deducendone però i censi, debiti, assegnamenti, e pesi; restando il carico di detto pagamento a coloro, in beneficio de' quali detti censi, e pesi andranno pagati.

„ Per gli Censi, ed altre annue rendite si esiga il due per cento, nel modo, e tempo, come di sopra; ed a rispetto delle picciole case, abitate da' Padroni proprj, che si debba praticare l'esazione in quelle, che si potrebbero affittare più di annui ducati dieci; questo però non s'intenda per le case affittate per qualsisia somma.

„ In oltre, che s' intenda esclusa ogni sorta d' Industria, Arte, Mestiere, Negoziazione, e Mercanzia, Però rispetto alle negoziazioni de' cambj, e di ragioni si abbia da stare alla relazione, che a voce saranno i loro Negozianti circa il lucro de' loro negozj, e secondo quella regolarsi la detta esazione,

„ Per gli consegnatarj d'Adohi, e beni Burgensatici de' Baroni, riceveranno gli Amministratori delle Università le rivele, o da' medesimi Baroni, o da' loro Erarj, e le somme, le noteranno nell' accennata relazione, che dovranno fare, e ne faranno l' esazione nel medesimo tenore, come si è detto di sopra.

„ Con che i suddetti Amministratori debbano fare l'esazione suddetta; e conforme andranno esigendo, debbano pagare le somme in vostro potere, e da voi si debbano qui rimettere in Napoli pagabili a mia disposizione, come Soprantendente, e degl'Illustri Signori Deputati del donativo del due per cento.

„ Con dichiarazione ancora, che ogni benestante dee pagare il due per cento delle sue rendite, come si è detto di sopra; il quale „ paga-

„ pagamento dovrà seguire senza discussione „ de' beni, o altra informazione, e senza dichiarazione giurata: bastando a chiunque paga nell'atto del pagamento asserire, che tanto importa la sua rata del due per cento; e „ per maggior lor quiete lor si promette, che „ possano ciò asserire, o per via di semplice „ rivela, o di transazione; il qual pagamento sarà ricevuto senz'altra pretensione di „ doversi esigere maggior quantità per ragione „ del due per cento.

„ Restando anche intesi, che le relazioni, „ che in vostro potere si consegneranno dagli „ Amministratori delle Università di cotesta „ Provincia, sopra le rivele avute, dobbiare „ originalmente inviarle qui in Napoli, con „ soprascritta in testa così mia, come degl'Illustri Signori Deputati.

„ Rispetto poi al due per cento, che si debbe esigere sopra gli effetti feudali, poichè „ dal Tribunale della Regia Camera si trova „ già formata a questo effetto la lista di carico di quello, che si debbe esigere, regolara „ con la rendita degli ultimi più moderni relevj, che si sono potuti avere; e per quel, „ che tocca a cotesta Provincia, si trova già „ rimessa la detta lista di carico in potere del „ Percettore Provinciale; e perciò farete ordine „ al medesimo Percettore, che consegni subito l'accennata lista in vostro potere, affinchè possiate farne l'esazione subito; ed il denaro, che da voi si esigerà per tal effetto, „ lo rimetterete qui, con rimessa a parte, pagabile a disposizione, come di sopra.

„ E finalmente si attende dal vostro zelo di „ quanto di sopra va espressato, trattandosi „ del servizio di Sua Maestà (che Dio guardi) e sarà motivo di tenersi presenti le dette vostre operazioni in tutte le occasioni, „ che riguarderanno la vostra convenienza. Non „ lasciando però di farvi inteso, che qui sta „ conchiuso per l'esazione suddetta non doversi „ pretendere dalle persone, che vi s'impiegheranno, mercede, o ricognizione veruna, e „ così eseguirete. *Datum Neapoli die 10. mensis Septembris 1707. Andreas R. U. J. D. Joseph Greco Segretario.*

Die 10. Sept. 1707.

BANNUM S. Excell.

Sive

PRAMMATICA LV.

Eodem Rege.

DAl comune di questa fedelissima Città ci è stata fatta istanza, che dovessimo ordinare, che non s'alterino gli affitti delle Case, come si pretende da' Padroni di quelle, sotto varj, e figurati pretesti in danno de' Cittadini. Onde avendo stimato ragionevole l'istanza fattaci, perchè non si alterino gli affitti predetti, ed acciò così si esegua; abbiamo determinato fare il presente Bando, col quale „ Diciamo, ed ordiniamo, che non si debbano in modo alcuno alterare detti affitti di case, più dell' „ affitto antecedente; nè sieno tenuti detti „ Pigionanti pagare a' detti Padroni di Case „ cos'alcuna di più, per dette pigioni, di quel- „ lo, che hanno pagato l'anno passato, benchè avessero fatta qualsivoglia scrittura, sotto la pena a nostro arbitrio riserbata; „ valituro il presente Bando per un anno. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 24. mensis Januarii* 1708. *El Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit Cito Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Secret. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Banner. 3. fol. 14. Impsratus.*

Com. de Daun. 24. Jan. 1708.

PRAMMATICA LVI.

Eodem Rege.

Pro necessitatibus Regiae Curiae, & Regni conservatione nova sequentia vectigalia imponuntur.

REstituito il Regno al soave, e bramato dominio del suo legittimo, e natural Monarca CARLO III. (che Dio guardi) si è trovato il Real Erario in maniera esausto, ed impoverito dalle vendite, ed alienazioni fatte delle rendite Reali ne' tempi passati, che si è riconosciuto non meno poco sufficiente a soddisfare i soli pesi ordinarj, che impossibilitato al mantenimento delle milizie Regie, ed ausiliarie, che son tanto precise per la difesa, e conservazione del Regno stesso, e per conseguenza per mantenervi la pubblica, ed universal quiete. Per il che da' primi giorni del nostro governo siamo stati obbligati prendere espedienti temporanei, per supplire a' bisogni, che giorno per giorno si fanno maggiori; e, considerando esser ugualmente impossibile, che pernicioso, il tirar avanti in questa forma, ed essere inescusabile il trovar fondi perpetui, co' quali si stabilisca la Cassa Militare; onde dopo piena, e matura discussione di tutti gli espedienti propostici, anche dal zelo de' più fidi Vassalli di Sua Maestà; abbiamo risoluto elegger quelli, ch'essendo più utili, e proporzionari, riescano a ciascheduno meno sensibili, e tocchino il meno, che sia possibile i poveri, ed all'incontro riparino in gran parte l'urgenze, ed i bisogni della Regia Corte, e col voto, e parere del Regio Collaterale, presso di Noi assistente abbiamo stabilito.

Sal, quod est de Regalibus Regis, venderur ad rationem carolenorum 20. Praesensque superindictum sine ullo colore immunitatis ab omnibus solvatur: Cum exceptione respectu Provinciae Hydruntinae.

Primieramente, valendoci di quello, ch'è propria Regalia di Sua Maestà, che Dio guardi, abbiamo risoluto „ Che si aumenti il prezzo di ciaschedun tomolo di Sale in tutto il „ Regno, da' carlini sedici, meno una cinquina a tomolo, che di presenre corre, fino „ alla somma di carlini venti per ogni tomolo: il quale aumento, e superinditto di carlini quattro, ed una cinquina per tomolo, s' „ intenda apposto nel medesimo modo, e forma, e colle stesse clausole *in specie* dell'esclusione di ogni immunità, e franchigia, come furono risolute, e stabilite le tre ultime „ nuove imposizioni del Sale, per la fabbrica „ della nuova moneta, di carlini quattro meno una cinquina per tomolo negli anni *1684. 1686.*, e *1689.* con espressa dichiarazione, „ che per lo Sale, che si consegna a forza „ nella Provincia di Otranto, ed in alcune

„ poche

„ poche Terre della Provincia di Basilicata a ragione di un tomolo per fuoco, questo nuovo aumento, *seu* superinditto s' intenda apposto solamente per metà, cioè alla ragione di carlini due, a mezza cinquioa per ciaschedun tomolo.

Adohae a privatis possessae reducentur ad rationem 5. pro 100.

Secondo, Abbiamo parimente risoluto „ Che tutti gli Adohi del Baronaggio del Regno, e di altri quali si vogliano beni feudali, che adohano alla Regia Corte, posseduti da' Baroni feudatarj, o altri quali si vogliano assegnatarj di detta Regia Corte, situati al sette per cento, o altra ragione maggiore del cinque, si riducano al cinque per cento, restando l' annualità maggiore del detto cinque per cento incorporata a beneficio della Regia Corte.

Res super quibus nova Vectigalia solvenda sunt.

Terzo, Procedendo coll' istesso riguardo di praticar solamente espedienti, che abbiano universalità, e proporzione, e tocchino quanto meno sia possibile i poveri; abbiamo risoluto di venire ad una tolerabile imposizione sopra ciascheduna canna, o pezza delle pannine, tanto di Regno, come forestiere, telerie forestiere, e di Regno per l' espressate solamente nell' infrascritta Tariffa; e sopra ciascheduna libbra di Seta lavorata, o cruda, che dovrà estraersi per fuora Regno; come per quella Seta, che dovrà tingersi nel Regno per tutte le sorte di lavori, e drapperie con oro, argento, e lenza; e tutti, e singoli altri generi espressati nell' infrascritta Tariffa, regolando la detta nuova imposizione in tutto, e per tutto secondo la qui acclusa Tariffa; della quale imposizione dichiariamo, ed ordiniamo, che non debba esser franca, nè immune persona veruna di qualsivoglia grado, condizione, foro, o giurisdizione, nè pure la stessa Regia Corte, ma quella abbia a pagarsi da tutti, nessuno escluso.

Prohibetur extractio serici crudi a Regno.

Ed acciocchè in vece di riuscire al Regno, ed in particolare a' poveri, l' espediente suddetto gravoso, abbia a divenire, come speriamo, piu tosto di sollievo; si è nel medesimo tempo stabilito, e risoluto, che da oggi in avanti non possano in modo alcuno estraersi dal Regno Sete crude, che non sieno lavorate nel Regno medesimo. In oltre, rinnovando le Prammatiche sopra di ciò emanate da' nostri Illustri Predecessori „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione della presente, nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, ardisca immettere, e fare immettere in questa fedelissima Città, e Regno qualsivoglia sorta di mercanzia di Seta, di oro, argento, così fino, come falso, tanto in drappi, che in pizzilli, zagarelle, calzette, ed altri quali si vogliano lavori di Seta, o di oro, o che tengano mischiata seta, ed oro di qualunque nome, e qualità si sieno, niuna eccettuata, che sieno fabbricate fuori del Regno; sotto non solo la pena della perdita della roba, ed applicazione della medesima a beneficio della Regia Corte, ma anche sotto altre pene a nostro arbitrio contra i trasgressori, e loro complici, e fautori, o in qualsisia modo partecipi; promettendo a beneficio de' denuncianti la quarta parte della roba, ed il segreto". Proibendo che non possano mai più darsi licenze per tali immissioni, e promettendo ancora procurare da Sua Maestà (che Dio guardi), non solo la conferma di dette proibizioni, ma anche che si tolga espressamente all' Illustre Vicerè *pro tempore* la facoltà di potere a quelle dispensare; dalle quali proibizioni risulterà a questa fedelissima Città, e Regno utile non ordinario, precisamente per tutti quelli, ch' esercitano la nobil' Arte della Seta.

Item immissio Mercium exterarum ex serico ut intus.

Poena confiscationis Mercium praedictarum.

Quarta pars delatoribus.

Concediamo però così agli uomini, come alle donne l' uso delle vesti sin' ora fatte di detti drappi per lo termine di un anno, dopo la pubblicazione di questa in tutto servata la forma della Prammatica dell' anno 1690. dell' Illustre Conte di S. Stefano; " Ordinando, che a rispetto de' suddetti drappi, ed altri generi, proibiti *ut supra* d' immettersi, o che si trovano immessi, abbiano a rivelarsi fra il termine di due mesi, e darne la nota in mano della persona, che si deputerà; e fra lo spazio di quattro mesi estraerli fuora Regno. Il qual termine elasso, e non estratti, abbiano a soggiacere non solo alla perdita di detti drappi, ed altri generi, ma anche alle altre pene di sopra riserbate; dandosi similmente il quarto a' denuncianti; con espressa dichiarazione, che tutt' i suddetti nuovi fondi risoluti con la presente Prammatica restino, e sieno perpetuamente inalienabili, e rimangano per fondi perpetui del Regio Erario, e della Regia Cassa militare, a sotto l' amministrazione del Tribunale della Regia Camera, al quale incarichiamo il puntuale eseguimento di quanto da Noi nella presente Prammatica sta risoluto, ed ordinato; ed in detto Tribunale dallo Spettabile Reggente Luogotenente dovranno destinarsi i Presidenti Commissarj, per darsi a questa nostra deliberazione la più celere, e puntuale esecuzione „: Con destinarsi anche, ovunque converrà, gli Officiali, che necessiteranno, collo stabilimento a' medesimi di convenevoli provvisioni, e col formarsi i libri, e l' istruzioni, ed ogni altro, che bisognerà per la pratica più puntuale, e più presta degli espedienti suddetti, e per l' amministrazione, e governo in avvenire di essi; da doversi specificare detti Commissarj nelle nuove commessa di ciascun anno nella forma, che si pratica nell' Arrendamento del Tabacco, ed altri che sono in demanio della Regia Corte. E perchè per l' urgenze del Real Erario conviene, che gli espedienti suddetti si pongano in esecuzione quanto più presto sia possibile; perciò dichiariamo, che quello della riduzione degli adohi abbia a cominciare dal primo del passato mese di Maggio del corrente anno in avanti; incaricando a detto Tribunale della Regia Camera, che, per quanto s' appartiene al suddetto, ne dia subito gli ordini, e le provvidenze opportune, acciò resti eseguito dal giorno suddetto in avanti in beneficio del Real Patrimonio; e nel medesimo tempo debba dar tutte le provvidenze necessarie, ed opportune, acciò subito si eseguano gli altri due del Sale,

Nova haec Vectigalia inalienabilia.

ed

ed imposizione delle Seterie, Pannine, e Telerie. Ed essendosi considerato, che per darsi l'esecuzione desiderata, così di presente, come in avvenire alla detta imposizione di Seterie, Pannine, Telerie, e togliere quanto si può l'occasione alle frodi, sia precisamente necessario tenersi il riscontro di tutte le robe soggette a detta nuova imposizione, giusta l'accennata Tariffa, che respettivamente si trovano immesse, e fabbricate in questa Città, e Regno, e che s'introdurranno da fuora Regno; Perciò si è risoluto, che dal medesimo Tribunale della Camera debbano darsi gli ordini più convenienti per far seguire la rivela puntuale di tutto quello, che di presente si trova esistente immesso di fuora Regno, o nato, o fabbricato nel Regno di ciascheduna di dette specie contenute in detta Tariffa, ed alla suddetta imposizione soggette; acciò da quelle si possa esigere il diritto della suddetta imposizione; ed affinchè non vengano i Negozianti angustiati col pronto disborso di detto diritto; " Ordiniamo, che debba quello pagarsi
" da' medesimi fra lo spazio di mesi sei per
" dette robe esistenti soggette alla rivela, in
" ciaschedun mese la rata; e rispetto all'esazio-
" ne, che dovrà farsi in appresso dal Tribu-
" nale della Camera, si dia il tempo, che
" parrà ragionevole: ed in oltre ordiniamo,
" che per evitar la frode, debbano le Pannine,
" Telerie, ed altre specie capaci di bollo, che
" si troveranno esistenti, e rivelate, bollarsi
" da' Ministri, ed Officiali, che a tale effetto
" verranno destinati; e lo stesso debba prati-
" carsi per tutte quelle Pannine, Telerie, ed
" altre specie capaci di bollo in avvenire, che
" s'introdurranno da fuora Regno, o si fab-
" bricheranno nel Regno, soggette all'impo-
" sizione suddetta, da doversi con marchi, e
" bolli, a tal causa da Noi ordinati, bollare,":
Incaricando al medesimo Tribunale della Camera il dar gli ordini, che si stimeranno più convenienti, per far seguire la rivela puntuale di tutto quello, che di presente si trova esistente immesso in questa Città, e Regno, o fabbricato nel Regno respettivamente in ciascheduna di dette specie, contenute nell'infrascritta Tariffa, e per la pratica di detti bolli; sotto le pene non solo della perdita della roba, ma anche altre a nostro arbitrio contra coloro, che si troveranno non aver fatto la debita rivela nel tempo stabilito, o di aver rivelato minor quantità di quella, ch'effettivamente ne tengono, o si troveranno, elasso il termine, che lor sarà prescritto, tener in loro potere robe di Pannine, o Telerie comprese in detta nuova imposizione, e soggette al bollo, senza che apparisćano bollate. Promettendo a' denuncianti di qualunque frode, che si facesse in pregiudizio di dette imposizioni, la quarta parte di tutto quello che ne perverrà alla Regia Corte, acciò maggiormente si evitino i contrabbandi, e le frodi: dichiarando a maggior cautela, che quelli, che falsificheranno i bolli suddetti, o si valeranno de' bolli falsi, saranno sottoposti alle pene corporali stabilite contra de' Falsarj, ed altre a nostro arbitrio.

Quarta delatoribus.

Ed affinchè di questa nuova imposizione, ne ricevano da ora qualche beneficio i poveri delle medesime nobili Arti della Seta, e della Lana, si è anche stabilito, e risoluto, che per le Sete, dalle quali si esigerà il dazio suddetto di due carlini per libbra, se ne debba applicare un grano per libbra al Conservatorio sotto il titolo de' SS. Filippo, e Giacomo di detta nobil' Arte della Seta; ed al Conservatorio dell'Arte della Lana abbia a darsi anche un grano per ogni tert di quello, che si esigerà in virtù della presente Prammatica dalle Pannine, ed altri generi di Lana, che si fabbricano in questa Città, e suoi Borghi. *Inseratur Tariffa.*

Tariffa, *seu* Pandetta de' prezzi di ciaschedun genere di mercanzia, e di quello che dovrà esigersi sopra ogni pezza di Pannine, tanto di Regno, che forestiere, siccome alle Telerie, ed a ciascheduna libbra di Seta lavorata cruda, che dovrà estraersi per fuora Regno, come a quelle, che passar debbono per la tinta, ed alle Capisciole, Follari, Cuculli, Spoglie, Capomangani, Fili filati, Bombagia, bombagelle, che consumar si debbono per tutte sorte di Seterie, e Drapperie, e similmente sopra ciascheduna libbra di Argento di coppella, che deesi lavorar sopra Sete, o pure in foglio per tutt' i lavori di Drapperie, e Seterie.

A

Argenti di coppella in foglia per lavori di Seta, ed ogni altro genere di Drapperia la libbra duc. —— 1. 4. 0. —— l'oncia duc. 0. 0. 15.

B

Bajetta di Napoli la pezza di canne 20. —— duc. 1. 1. 0. —— la canna duc. 0. 0. 6.
Boccajali di Fiandra la pezza di canne 13. —— duc. 1. 2. 16. —— la canna duc. 0. 0. 12.
Barracani la pezza di canne 11. —— duc. 1. 0. 18. —— la canna duc. 0. 0. 10.4
Bajetta di Fiandra la pezza di cane 18. —— duc. 3. 4. 8. —— la canna duc. 0. 1. 1.
Bianco della Tarantola la pezza di canne 40. —— duc. 2. 2. 0. —— la canna duc. 0. 0. 6.
Bombagelle, Bombagia, Fili filati, che debbono pas-

far per la tinta in lavori di ogni forta, e drapperie, il rotolo —— duc. 0. 0. 5. —— il rotolo duc. 0. 0. 5.

C

CUfani di Napoli la pezza di canne 17. —— duc. 0. 1. 10. —— la canna duc. 0. 0. 1$\frac{1}{4}$.
Caftorini di Firenza la pezza di canne 15. duc. 4. 2. 10. —— la canna duc. 0. 1. 10.
Ciambellotti di Brufelles la pezza di canne 11. duc. 5. 1. 8. —— la canna duc. 0. 2. 8.
Detti di Fiandra larghi la pezza di canne 11. —— duc. 1. 2. 18. —— la canna duc. 0. 0. 14$\frac{5}{7}$.
Detti ftretti la pezza di canne 11. —— duc. 1. 0. 18. —— la canna duc. 0. 0. 10$\frac{4}{7}$.
Crifpone di Genova la pezza di canne 15. —— duc. 1. 3. 2. —— la canna duc. 0. 0. 10$\frac{1}{3}$.
Caftorino di Napoli la pezza di canne 20. —— duc. 2. 1. —— la canna duc. 0. 0. 6.
Capifciole, Cuculli, Follari, Stracce, e mezze fete, che debbono paffar per la tinta in lavori di drapperie, la libbra —— duc. 0. 0. 10. —— la libbra duc. 0. 0 10.
Capo mangani, fpoglie, e ftoppetella di feta, che debbono paffar per la tinta, la libbra —— duc. 0. 0. 5. —— la libbra duc. 0. 0. 5.
Cambraja la pezza di canne 3. 6. —— duc. 0. 1. 11. —— la canna duc. 0. 0. 5. $\frac{1}{5}$.

D

DRoghette di Francia la pezza di canne tredici duc. 2. 1. 14. —— la canna duc. 0. 0. 18.
Dobletto della Cava la pezza di canne diciannove —— duc. 0. 4. 5. —— la canna duc. 0. 0. 4. $\frac{1}{2}$.

F

FRifi di Napoli la pezza di canne 30. —— duc. 1. 3. 2. —— la canna duc. 0. 0. 5. $\frac{1}{7}$.
Fratifco di S. Severino, e Gifuni la pezza di canne nove. —— duc. 1. 3. 2. —— la canna duc. 0. 0. 18.
Ferrandina di Gifuni la pezza di canne 25. —— duc. 1. 1. 5. —— la canna duc. 0. 0. 5.
Detta fina di Calabria la pezza di canne 25. —— duc. 1. 2. 10. —— la canna duc. 0. 0. 6.
Detta di Napoli la pezza di canne 20. —— duc. 0. 1. 16. —— la canna duc. 0. 0. 1. $\frac{1}{4}$.
Fuftanj accolorati di Cremona la pezza di canne 7. duc. 0. 2. 2. —— la canna duc. 0. 0. 6.
Detti della Cofta la pezza di canne 20. —— duc. 0. 3. 10. —— la canna duc. 0. 0. 3. $\frac{1}{2}$.
Fafce della Cava la pezza di canne 20. —— duc. 0. 1. 10. —— la canna duc. 0. 0. 1. $\frac{1}{2}$.

G

GArbi di Conga larghi la pezza di canne nove. duc. 9. 3. 12. —— la canna duc. 1. 0. 8.

I

IMmifco di Francia la pezza di canne nove. —— duc. 6. 2. 8. —— la canna duc. 0. 3. 12.
Detto fino di Francia la pezza di canne 10. —— duc. 9. 3. 0. —— la canna duc. 0. 4. 16.
Detto di Piedimonte la pezza di canne fette. —— duc. 1. 1. 16. —— la canna duc. 0. 0. 18.

L

LOndres Nero fine la pezza di canne quindici. duc. 14. 2. 0. —— la canna duc. 0. 4. 16.
Detto accolorato la pezza di canne nove. —— duc. 8. 3. 4. —— la canna duc. 0. 4. 16.
Detto accolorato la pezza di canne nove —— duc. 5. 4. 14. —— la canna duc. 0. 3. 6.
Detto accolorato ordinario la pezza di canne nove. duc. 4. 4. 6. —— la canna duc. 0. 2. 14.
Lanetta di S. Caterina la pezza di canne venti. duc. 1. 4. 0. —— la canna duc. 0. 0. 9.
Detta di Cremona la pezza di canne fedici. —— duc. 0. 4. 16. —— la canna duc. 0. 0. 6.

M

MEzza Rafcia di Firenze la pezza di canne dieci. —— duc. 3. 0. 12. —— la canna duc. 0. 1. 11.
Mezzo Stambetto di Bergamo la pezza di canne undici. —— duc. 3. 2. 3. —— la canna duc. 0. 1. 11.
Mezzo riverfo di *extra* Regno la pezza di canne dodici. —— duc. 2. 1. 10. —— la canna duc. 0. 0. 19.
Mezza Rafcia di Bergamo la pezza di canne dieci. duc. 2. 2. 0. —— la canna duc. 0. 1. 4.
Mefali di Fiandra la pezza di canne fedici. —— duc. 7. 3. 8. —— la canna duc. 0. 2. 8.
Detti della Cava di palmi cinque, la pezza di canne

ne venti. ——— duc. 3. 1. 0. —— la canna duc. 0. 0. 16.
Miglionico, *seu* Febla miglionico la pezza di canne venti ——— duc. 0. 3. 0. —— la canna duc. 0. 0. 4.
Mante di lana di libbre dieci l'una. ——— duc. 0. 1. 10. —— di lib. 10. duc. 0. 1. 10.

O

ORlette la pezza di canne 3. $\frac{1}{2}$ ——— duc. 0. 2. 14. —— la canna duc. 0. 0. 15. $\frac{3}{7}$.

P

PAnno Morcone la pezza di canne 15. ——— duc. 1. 1. 0. —— la canna duc. 0. 0. 8.
Detto largo fino di Piedimonte la pezza canne sette. ——— duc. 1. 3. 15. —— la canna duc. 0. 1. 5.
Detto d'Ascoli la pezza di canne dieci. ——— duc. 1. 4. 0. —— la canna duc. 0. 0. 18.
Detto da Gubio la pezza di canne nove. ——— duc. 1. 1. 14. —— la canna duc. 0. 0. 15.
Detto di Padova la pezza di canne diciotto. ——— duc. 10. 4. 0. —— la canna duc. 0. 3. 0.
Detto di Sarno la pezza di canne nove. ——— duc. 1. 2. 4. —— la canna duc. 0. 0. 16.
Detto di Teramo la pezza di canne nove. ——— duc. 1. 2. 4. —— la canna duc. 0. 0. 16.
Detto di Francia stretto non fino la pezza di canne nove. ——— duc. 3. 1. 4. —— la canna duc. 0. 1. 16.
Detto di Bergamo all' uso di Francia la pezza di canne quindici. ——— duc. 6. 1. 10. —— la canna duc. 0. 1. 2.
Detto di Matellica la pezza di canne dieci. ——— duc. 4. 4. 0. —— la canna duc. 0. 2. 8.
Detto di Fabriano la pezza di canne dieci. ——— duc. 4. 4. 0. —— la canna duc. 0. 2. 8.
Detto di S. Agata la pezza di canne otto. ——— duc. 1. 2. 4. —— la canna duc. 0. 0. 18.
Detto di Cusano la pezza di canne trenta. ——— duc. 1. 1. 0. —— la canna duc. 0. 0. 4.
Detto della Castelluccia la pezza di canne otto. duc. 1. 2. 4. —— la canna duc. 0. 0. 18.
Detto di Olanda cremisi la pezza di canne quindici. ——— duc. 18. 0. 0. —— la canna duc. 1. 1. 0.
Panno rattino largo la pezza di canne tredici. duc. 4. 3. 8. —— la canna duc. 0. 1. 16.
Panno di Padova cremisi la pezza di canne diciotto. ——— duc. 15. 0. 12. —— la canna duc. 0. 4. 4.
* Panno Peluzzo di Napoli la pezza di canne quindici. ——— duc. 1. 1. 15. —— la canna duc. 0. 0. 9.

R

RAsce di Bergamo la pezza di canne 10. ——— duc. 2. 2. 0. —— la canna duc. 0. 1. 4.
Dette di Pergola la pezza di canne 10. ——— duc. 2. 2. 0. —— la canna duc. 0. 1. 4.
Riverso largo di Firenze la pezza di canne 22. duc. 10. 2. 16. —— la canna duc. 0. 2. 8.
Detto stretto la pezza di canne 22. ——— duc. 5. 1. 8. —— la canna duc. 0. 1. 4.
* Rubioli di Napoli la pezza di canne 25. ——— duc. 0. 3. 15. —— la canna duc. 0. 0. 3.
* Rascette di Napoli la pezza di canne 20. ——— duc. 0. 4. 16. —— la canna duc. 0. 0. 4. $\frac{4}{5}$.

S

SEta lavorata cruda, che dee passar per la tinta, e quella dovrà estraersi per fuori Regno la libbra. ——— duc. 0. 1. 0. —— la libbra duc. 0. 1. 0.
* Sajetta di Napoli la pezza di canne 20. ——— duc. 0. 4. 16. —— la canna duc. 0. 0. 4. $\frac{4}{5}$.
Stametto di Napoli la pezza di canne 20. ——— duc. 1. 4. 0. —— la canna duc. 0. 0. 9.
Sargette di Francia all'uso d'Inghilterra, *seu* Droghetti di Moscovia la pezza di canne 17. ——— duc. 2. 4. 0. —— la canna duc. 0. 0. 12.
Sargette d'Inghilterra la pezza di canne 9. ——— duc. 1. 3. 12. —— la canna duc. 0. 0. 19.
Saja indrappata di Firenze la pezza di canne 9. duc. 6. 2. 8. —— la canna duc. 0. 3. 12.
Sajette di Bergamo, e di Milano la pezza di canne 39. ——— duc. 6. 8. 0. —— la canna duc. 0. 0. 15. $\frac{3}{8}$.
Saja alla Perpignana di Firenze, *seu* mezza rascia la pezza di canne 9. ——— duc. 2. 2. 19. —— la canna duc. 0. 1. 8. $\frac{7}{9}$.
Saja indrappata di Matellica, *seu* Peluzzo di Siena in pezza di canne 12. ——— duc. 6. 2. 8. —— la canna duc. 0. 2. 14.
Saja di Piacenza, *seu* Fratesca la pezza di canne 39. ——— duc. 6. 2. 15. —— la canna duc. 0. 0. 16. $\frac{4}{5}$.
Sajetta di Gubio la pezza di canne 20. ——— duc. 2. 4. 8. —— la canna duc. 0. 0. 12.
Saja mezza lana di Cremona la pezza di canne sedici. ——— duc. 0. 4. 6. —— la canna duc. 0. 0. 5. $\frac{3}{8}$.

Merce	Pezza	Canna
Saja d' Inghilterra la pezza di canne 11.	duc. 1. 3. 11.	la canna duc. 0. 0. 15. $\frac{3}{7}$.
Saja d' Inghilterra Scarlattina la pezza di canne 11.	duc. 3. 0. 16.	la canna duc. 0. 1. 8. $\frac{3}{7}$.
Saja di Francia la pezza di canne 22.	duc. 1. 0. 18.	la canna duc. 0. 0. 5. $\frac{1}{2}$.
Saja d' Ascoli della Marca la pezza di canne dieci.	duc. 2. 0. 16.	la canoa duc. 0. 0. 18.
Saja di Nimes la pezza di canne 22.	duc. 2. 3. 4.	la canna duc. 0. 0. 12.
Saja Scotto largo la pezza di canne 11.	duc. 1. 4. 18.	la canna duc. 0. 0. 18. $\frac{5}{7}$.
Sajetta della Costa d' Amalfi la pezza di canne 30.	duc 2. 2. 0.	la canna duc. 0. 0. 8.
Scarlatto di Venezia in 60. la pezza di canne 14.	duc. 21. 4. 4.	la canna duc. 1. 2. 16.
Scarlatto di Venezia in 70. la pezza di canne 14.	duc. 23. 2. 12.	la canna duc. 1. 3. 8.
Stametto da Gubio la pezza di canne 10.	duc. 3. 0. 12.	la canna duc. 0. 3. 11.
Salvietti, e Tovaglie di Fiandra la pezza di canne 16.	duc. 2. 2. 9.	la canna duc. 0. 0. 15.
Savanelli della Cava la pezza di canne 20.	duc. 0. 4. 0.	la canna duc. 0. 0. 4.
Salvietti, e Tovaglie della Cava la pezza di canna 20.	duc. 0. 4. 0.	la canna duc. 0. 0. 4.

T

Merce	Pezza	Canna
TEle d' Olanda la pezza di canne 8.	duc. 2. 2. 0.	la canna duc. 0. 1. 11.
Dette mezzane la pezza di canne 8.	duc. 1. 4. 12.	la canna duc. 0. 0. 18.
Dette grosse la pezza di canne 8.	duc. 1. 2. 13.	la canna duc. 0. 0. 16.
Tele tinte sangalle la pezza di canne 6.	duc. 0. 1. 16.	la canna duc. 0. 0. 6.
Tele bianche zizzene la pezza di canne 20.	duc. 0. 4. 4.	la canna duc. 0. 0. 4.
Tele costanzo di Venezia la pezza di canne 10.	duc. 1. 0. 8.	la canna duc. 0. 0. 10. $\frac{4}{5}$.
Tele troys la pezza di canne 9.	duc. 0. 1. 17.	la canna duc. 0. 0. 8. $\frac{1}{3}$.
Tele turchine d' Alessandria la pezza di canne 4. $\frac{1}{2}$	duc. 1. 2. 1.	la canna duc. 0. 0. 8. $\frac{2}{3}$.
Tele bianche larghe di Venezia la pezza di canne 19.	duc. 1. 2. 1.	la canna duc. 0. 0. 8. $\frac{1}{7}$.
Tele bucche fine la pezza di canne 19.	duc. 0. 4. 11.	la canna duc. 0. 0. 4. $\frac{1}{7}$.
Tele listate di Venezia la pezza di canne 9.	duc. 0. 2. 14.	la canna duc. 0. 0. 6. $\frac{2}{3}$.
Tele larghe della Cava la pezza di canne 30.	duc. 2. 2. 0.	la canna duc. 0. 0. 10.
Tele dell' ulmo crude le pezza di canne 19.	duc. 1. 0. 14.	la canna duc. 0. 0. 6.
Tele dette bianche la pezza di canne 19.	duc. 1. 1. 5.	la canna duc. 0. 0. 6. $\frac{6}{7}$.
Tele dette larghe, fine, e bianche la pezza di canne 19.	duc. 1. 2. 19.	la canna duc. 0. 0. 8. $\frac{5}{7}$.
Tele in 70. la pezza di canne 22.	duc. 0. 2. 12.	la canna duc. 0. 0. 2. $\frac{6}{7}$.
Tele bianche quadrette la pezza di canne 8.	duc. 0. 2. 8.	la canna duc. 0. 0. 6.
Tele cottone stampate la pezza di canne 7.	duc. 0. 3. 15.	la canna duc. 0. 0. 10. $\frac{5}{7}$.
Tele di Persia la pezza di canne 8.	duc. 1. 0. 15.	la canna duc. 0. 0. 14. $\frac{3}{8}$.

Z

Merce	Pezza	Canna
ZEgrino di Calabria la pezza di canne 20.	duc. 1. 0. 0.	la canna duc. 0. 0. 5.
Zegrino di Lecce la pezza di canne 20.	duc. 1. 1. 0.	la canna duc. 0. 0. 6.
Zegrino, *seu* Arbascio di Gisuni la pezza di canne 20.	duc. 0. 3. 0.	la canna duc. 0. 0. 3.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si publichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, o Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, acciò inviolabilmente si osservi quanto in esso si contiene. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Maii* 1709. *El Cardinal Grimani. Vidit Gascon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vidit Cito Reg. Vidit Andrea Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Franciscus Ardia Secret. Mastellonus Reg. à Mandat. Scriba.*

28. Mai. 1709. Card. Grimani.

PRAMMATICA LVII.

Injungitur inviolabilis observantia Pragmaticarum pro extirpandis, & tollendis contrabannis.

SIendo tan cooveniente, y importaote reparar el grande desorden, y excesso con que en esso Reyno se ofende la justicia, y defrauda mi Real Hazienda por los repetidos controbandos, que en el se cometen, aunque no dudo de vuestro particular çelo a mi Real servicio, que a este fin habreis dado las mas eficaces providencias, os encargo, y mando, que para el mejor logro de esta importançia prevengais en mi Real nombre a todos estos Ministros esten muy cuidados, y procedan con toda atencioo, y desvelo en esta materia, dandole Vos quanto auxilio, y asistencia necesitaren, para que puedan cumplir en ella con su obligacion, pues expressamente quiero, que sean defendidos muy rigorosamente con el escudo de mi Real autoridad aquellos, que se desempeñaren llenamente en el exerçiçio de sus empleos, y diligencias, que Vos les encargareis para evitar el grave escandalo de los muchos controbandos, que se cometen en este Reyno, y Ciudad, y con especialidad en Procita, y Chaya (de que me hallo por varias partes informado) siendo assimismo mi Real

animo

animo tomar la mas severa resolucion con los que me avisareis (como os encargo lo executeis) incurren en algun descuido, o omision, pues es mi Real voluntad, que eo esta materia se proceda con el mayor rigor, y vigilancia, de calidad, que me dare por muy bien servido de los Ministros, que assi lo executaren. De Barcellona a 24. Diciembre 1710. YO EL REY. D. Antonio Romeo, y Aoderaz.

Die 16. mensis Aprilis 1711. Neap.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae Regales Litterae Suae Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur. Gascon Reg. Biscardus Reg. Gaeta Reg. Rosa Reg. Argento Reg. Marianus Mastellonus Reg. a mand. Scriba.

PRAMMATICA LVIII.

> Variae ordinationes pro tollendis contrabbannis, & fraudibus, quae committi solent in praejudicium gabellae farinae veteris, & novae.

BEnchè dagl'Illustri Nostri Predecessori si sieno dati in diversi tempi premurosi ordini per questo Regio Collaterale Consiglio, acciò s'evitassero i contrabbandi, che si commettono in questa Fedelissima Città, e Regno, in pregiudizio della gabella della farina vecchia, e nova; Tuttavolta si veggono alla giornata in contravvenzione de' detti ordini, commettere contrabbandi di Farina, e Pane, e particolarmente si commettono la maggior parte da' Marinari delle Galee, e delle Marine di S. Lucia, Borghi di Chiaja, e di S. Maria di Loreto, Arsenale, Molo piccolo, ed altri luoghi di Marina di questa Città, dove per assisterci continuamente truppe de' Soldati di Milizia, non si può dagli Officiali, e Soldati degli Arrendamenti suddetti iotercettar le farine, che da quelle parti entrano in contrabbando, e carcerare i Contrabbandieri, i quali comprano tali farine ne' Molini, nelle Botteghe, ne' Forni, e posti di Castell'a mare, Bottara, Torre dell'Annunciata, Torre del Greco, e Riviere di Resina, e Portici sino a S. Gio: a Teduccio, e poi caricandola sopra le loro barche, s'iotroducono in contrabbando nelle suddette Marine di Napoli, con tanto danno, ed interesse de' Consegnatarj, i quali non vengono presentemente a godere la quarta parte di quello, che godeano negli ultimi anoi della felice memoria del Rè Carlo II., che sia nel Cielo; Onde per evitare quanto sia possibile tale danno, abbiamo fatto il presente bando col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente *omni tempore valituro*, col quale consermandosi prima da Noi le Regie Prammatiche, che da tempo in tempo si sono emanate; diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e coodizione, che sia, possa in avvenire andare a comprare ne' Molini, Forni, Botteghe, e simili posti di Castell'a mare, Bottara, Torre dell'Annunciata, Torre del Greco, Resina, Portici, S. Gio: a Teduccio, ed altre Marine convicine, farina, grano, pane, o altra roba soggetta a detta gabella per immettersi in questa Fedelissima Città, sotto pena della perdita delle barche, farine, ed ogni altra cosa, che sopra di dette barche si troverrà, ed anche d'anni tre di galea agl' Ignobili, e tre anni di relegazione a' Nobili, coo dichiararsi cadute *in commissum* dette robe soggette alla detta gabella della fariua nell'istesso punto, che si ritrovano caricate sopra le loro barche oelle marine de' suddetti luoghi, dove quelli compreranno, ed in ogni altro luogo delle suddette Marine fino a Napoli, senza potersi allegare da' Compratori, e Padroni di dette robe, che veoivano a dirittura ad ingabellarsi nella Sbarra del Ponte della Maddalena, nell'officio del Molo, o altro luogo, dove s' esige la gabella io Napoli: Ed ordiniamo, e comandiamo sotto le medesime pene a' Padroni, Affittatori, Fattori, Garzoni, e Lavoranti di detti Molini, Botteghe, Forni, e Posti, che non vendano farine, grano, pane, o altro genere di pasta, soggetto a detta gabella a' sopraddetti Marinari, ed altre persone per imbarcarle come sopra, per immettersi in questa Fedelissima Città, ma solamente possano venderle a' loro Cittadini per loro uso nella conformità, che sta ordinato, rispetto agli altri Casali convicini di questa Città ne' Capi 32., e 33. de' bandi suddetti, anche in esecuzione delle Regie Prammatiche 28., e 41., e 42. sotto il titolo *de extract. & asport.animal.* rinnovate dall' Illustre Conte di S. Stefano nel Capo 2. della Regia Prammatica emanata nell' anno *1692.*; e sotto le medesime pene non possano, oè debbano i Vaticali vendere farine a' Marinari, o altre persone per imbarcarle; e che il tutto possa provarsi, o coo due testimonj, o con la confessione del delinquente, che sarà catturato con detta farina, pane, o altra roba soggetta a detta gabella, con prendersi immediatamente informazione dal Mastro d'atti, o Scrivano della gabella predetta, ed assicurarsi prima delle robe in contrabbando, e delle persone, che contravverranno, con portarsi subito l'informazione al Delegato, acciò possa provvedere di giustizia per esecuzione delle suddette pene, come sta anche disposto nel Capo secondo della Prammatica dell' anno *1692.* restando privilegiate dette prove d'Intercetti, come stabilì l'Illustre Duca di Medina-Celi oostro Predecessore Vicerè per questo Regio Collaterale con Prammatica de'13. d'Agosto *1696.*, tanto maggiormente, che simili proibizioni furono ordinate sin dall' anno *1692.* con Regia Prammatica ad istanza di questa Fedelissima Città; ed essendo detto Arrendamento della farina gabella di questa Fedelissima Città data *in solutum* a' Consegnatarj, si debbono i medesimi ordini, e Regie Prammatiche osservare ad istanza de' detti Consegnatarj, e Magnifici Governatori di esso Arrendamento per evitare tanre frodi.

Ed acciò resti in libertà di ciascheduno farsi venire farine, grano, pane, o altra roba sog-

getta a detta gabella da' suddetti Molini, e Posti de' sopraddetti luoghi, ordiniamo col presente, che gli sia ciò permesso; però le debbano far venire, e caricare sopra le barche de' Macinatori, sopra le quali si trasportano giornalmente i grani di questa Fedelissima Città di Napoli con le debite spedizioni per macinarsi ne' molini de' suddetti luoghi, con che sieno tenuti i suddetti Molinari, e loro Scrivani le dette farine, grano, pane, ed altro genere di roba soggetta a detta gabella, che si trasporteranno a particolari, che le comprano, o fanno comprare in detti Molini per loro uso, quelle notare, e far notare dal Portolano di detti luoghi dietro le polizze di dette farine spedite de' grani mandati in Napoli, ed i Marinari, e Macinatori come sopra le debbano portare a dirittura a scaricare avanti la Conservazione delle farine di questa predetta Fedelissima Città, con pagarsi prima la gabella, come si pratica per tutte le farine de' particolari, e solo in questo modo possono vendersi, con darsi, ed immettersi le suddette farine, ed altre robe soggette a detto Arrendamento, e facendosi il contrario, s'incorra nelle pene di sopra espresse tanto da' Molinari, Padroni de' Posti, loro Garzoni, e Lavoranti, ed altri venditori, quanto la barca, i Marinari, Compratori, e Padroni di dette robe.

E perchè con la Prammatica 19. §. 7. *de Vectigal. & gabell.* viene ordinato levarsi tutt' i Molini, le macine, i centimoli, forni, e posti in Campagna, e che quelli restassero estinti, venendo ciò anche proibito co' bandi dell' Arrendamento al Cap. 35. e spesse volte da' Magnifici Delegati di quello si sono fatti serrare, contuttociò di nuovo in contravvenzione de' detti ordini, e bandi si sono aperti; Onde per evitare qualunque frode, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire quelli più non s'aprano, e ritrovandosi aperti, subito si debbano serrare sotto pena di ducati 300. a beneficio del detto Arrendamento, e pagarsi così dal Molinaro, Fornaio, e loro Garzoni, e Lavoranti, come da' Padroni de' detti Molini, centimoli, macine, e forni *in solidum* senza poter da essi allegarsi causa d'ignoranza.

E considerandosi parimente, che nelle vicinanze di questa predetta Fedelissima Città, poco discosto dal luogo, dove s'estende la Cartella, *seu* giurisdizione d'esigere detta gabella, cioè sopra Capo di Chinn, Capo di Monte, S. Rocco, ed altri luoghi simili, si tengono aperte alcune case, e luoghi, dove si vende farina, pane, ed altre robe soggette alla detta gabella, ed i Contrabbandieri per la comodità, che tengono di comprare dette farine, pane, o altro, in luogo non soggetto alla gabella, vanno a comprarla, e con l'istessa comodità, e facilità l'introducono in contrabbando in questa Fedelissima Città per strade insolite, ed oblique; perciò per evitare l'occasione prossima, e facilità di fare detti contrabbandi, ordiniamo, e comandiamo, che subito detti Posti si debbano serrare, nè più aprirsi sotto la medesima pena senz' allegarsi scusa veruna d'ignoranza, e nell' istessa pena debbano incorrere quelli, che la compreranno, ed in caso di contravvenzione si possa provare con due testimonj, e con la deposizione del principale catturato con la farina, pane, o altro, con doversene prendere informazione dal Mastro d'atti, o Scrivano dell'Arrendamento, ed assicurarsi delle persone, e roba, e poi portar subito l'informazione predetta al suddetto Magnifico, e Spettabile Delegato per provvedersi di giustizia circa l'esazione della pena.

Ed essendovi in questa Fedelissima Città di Napoli i luoghi stabiliti, dove debba vendersi farina, e pane per comodità de' Cittadini; tuttavolta s'osserva, che molte persone vendono farina, e pane nelle loro case, ed altri luoghi privati, scusandosi con dire d'esserne pagata la gabella, quando *rei veritate* sono farine, e pane, introdotte, e panizzate in contrabbando, e quelle contenute nelle spedizioni si ritrovano già consumate; però affinchè s'eviti tanto danno dell' Arrendamento, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, citra pregiudizio delle pene incorse, nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia, ardisca, o presuma di vendere, o far vendere farina, pane, o altro genere di pasta soggetta al detto Arrendamento nelle loro case, o altri luoghi privati in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Ristretti, anche se costasse essersene per quelle pagata la gabella, sotto pena di perder la farina tutta, ed altre robe, che saranno trovate in dette Case, e luoghi; oltre de' ducati 300. in beneficio di detta gabella da pagarsi tanto dal Padrone, o Padroni di dette Case, e Posti, quanto dal Venditore *in solidum*, e nell' istessa pena incorrano quelli, che compreranno detta farina, pane, o altro nelle suddette Case private, il che si possa constare con due testimonj, o con la deposizione del principale, che sarà carcerato con detta farina, o pane, o altro genere di pasta, con prendersene informazione dal Mastro d'atti, o Scrivano del suddetto Arrendamento, e poi subito portarsi dal Magnifico, e Spettabile Delegato di esso per potersi provvedere di giustizia su l'esazione della detta pena, tanto maggiormente, che simile proibizione fu fatta fin dall' anno 1598. ad istanza di questa Fedelissima Città con Prammatica dell' Illustre Conte de Olivares, confermata nel 1682., 1688., e 1692. dagl' Illustri Nostri Predecessori Viceré per questo Consiglio Collaterale.

Ed alla fine ordiniamo, che gli Officiali, e Soldati delle milizie, che risieggono in questa Fedelissima Città di quali si vogliano nazioni, che sieno, o che sieno assentati alle Regie Castella, Torrione del Carmine, Galee, Vascelli, e Presidio, non debbano in modo alcuno commettere contrabbando veruno, nè dar impedimento agli Officiali, e Soldati dell' Arrendamento nelle diligenze, che dovranno fare, così per ritrovare, e prendere gl' intercetti; come nel pigliare l'informazione contra i Contrabbandieri, anzi lor debbano prestare ogni ajuto, e favore, anche servata la forma dello

dello stabilito nell'altre Regie Prammatiche, ed ordiniamo parimente agli Spettabili e Magnifici Delegati del predetto Arrendamento della gabella della farina vecchia, e nova, che debbano, e facciano invigilare per la totale osservanza del presente, procedendo a quanto sarà di giustizia ne' casi di contravvenzione contra i Contrabbandieri.

Ed acciò venga a notizia di tutti, nè si possa allegare scusa, o causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città, suoi borghi, e Casali, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neapoli die 25. mensis Julii 1711. El Conde Carlos Borromeo Aresi. Vid. Gascon Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Argento Reg. Vidit Biscardus Reg. Vid. Rosa Reg. D. Franciscus Ardia Secretarius. Mastellonus.*

25. Julii 1711. El Conde Borromeo.

PRAMMATICA LIX.

Eligi Gubernatores arrendamentorum, qui in iis nullum, aut parvum habent interesse, non possunt, neque elapso biennio administrationis confirmari, sicuti & Delegati.

AVendo a Noi fatto ricorso nel principio del nostro Governo i Consegnatarj degli Arrendamenti, così della Regia Corte, come di questa Fedelissima Città, con averci presentato memoriale contenente diversi capi circa la buon'amministrazione degli Arrendamenti suddetti, e de' varj abusi introdotti, supplicando di opportuno rimedio, precisamente intorno al cader ben spesso i Governi in persone, che poco, o niuno interesse hanno in quell'Arrendamento, perchè si facciano comparite fra gl'Interessati di maggiori somme per via di cessioni simulate, e finte, e parimente intorno alla facilità introdotta delle conferme, così de' Delegati, come de' Governatori degli Arrendamenti suddetti; avendoci nel medesimo tempo esibiti ancora diversi altri ricorsi fatti ne' precedenti Governi con più memoriali sottoscritti da molto numero di essi Consegnatarj, senza che intorno a' medesimi punti mai si sia conseguito il desiderato fine di estinguere gli accennati disordini, o perchè si sia tralasciato darvi la provvidenza; o perchè se ne sia trascurata l'osservanza: E conoscendo Noi quanto convenga al servizio di Dio, quanto sia uniforme alla volontà di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, che Dio guardi, e quanto necessiti per beneficio di questo Pubblico, che gli Arrendamenti sien ben governati, acciò gl'Interessati n'abbiano il dovuto ritratto de' loro capitali, mentre col frutto de' medesimi si mantengono tante Case, e la maggior parte de' Luoghi Pii, e dell' Opere di Pietà, che in questa Città, e Regno si esercitano; Perciò ad oggetto di restituirli nello stato più florido, e profittevole, che si è veduto coll' esperienza essersi da' Consegnatarj goduto, anche in eseguimento de' Cesarei Ordini a Noi dati, e da Noi partecipati con Viglietti circolari per Segreteria di Stato, e Guerra a tutt' i Delegati per l'estirpamento de' Contrabbandi, al che ci promettiamo dal zelo de' medesimi ogni maggiore attenzione, e vigilanza, acciò con effetto si conseguisca un tal vantaggio per beneficio di questo fedelissimo Pubblico con paterno amore promosso, ed efficacemente a noi incaricato dalla Cesarea Clemenza.

E nel medesimo tempo considerando, che lo mezzo più accertato, e più durevole per lo conseguimento, così della maggior rendita, come di qualunque altro profittevole vantaggio degli Arrendamenti sia lo stabilimento del buon governo, e della retta amministrazione de' medesimi, per la quale si leggono promulgate da tempo in tempo tante Prammatiche, e date successivamente varie provvidenze: ma poi esperimentate, o di non sufficiente rimedio al male, o trascurate di eseguirsi, e rilasciato il rigor delle giuste leggi colla soverchia facilità delle dispense: Onde tutte le provvidenze date si sono rese, od inefficaci, od inutili, come nel principio di questo nostro Governo abbiamo pienamente appurato coll'accertate notizie prese da' Delegati, e da altri Interessati.

Per tanto a fin di dare a tutti gli accennati disordini un perpetuo rimedio, esaminatasi pienamente la materia nel Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, col voto, e parere del medesimo, abbiamo fatta la presente Prammatica *omni tempore* valitura, colla quale abbiamo provveduto a ciascheduno de' Capi esposti nel sopraccitato memoriale, cioè.

Eligi Gubernatores arrendamentorum non possunt, nisi qui in illis revera, & magnum habeant interesse, quod appareat per duos annos ante electionem, nisi successionis, aut dotis causa interesse in illis habeant.

Per quanto s'appartiene al primo Capo. Che i Governatori debbano eleggersi de' Consegnatarj medesimi, e de' maggiori interessati per ripararsi la frode sempre proibita, nè mai a bastanza rimediata, delle Cessioni simulate, delle partite procurate per farsi nominare a tai governi, rinnovando il disposto intorno a ciò nella *Pramm.* 22. del §. 1. *de vectigal.* nel §. 113. della *Pramm.* della riforma 75. *de Offic. Proc. Caes.* nella *Pramm.* 27. *de Vectigal.* dell'anno 1658., e nella *Pramm.* 39. sotto l'istesso titolo dell'anno 1676. Ordiniamo, e comandiamo, che in conto veruno non possano da oggi in avanti esser nominati, nè eletti al governo degli Arrendamenti, se non coloro, che sieno fra il numero de' Consegnatarj effettivi, e che sieno ancora fra gl'interessati di somme maggiori, i quali appaja, che per due anni prima della nomina abbiano tenute le partite intestate ne' libri del Patrimonio, eccetto, quando la partita lor fosse pervenuta per successione, o per causa di dote, come in detta Prammarica sta disposto. Ed acciò l'ordine suddetto abbia la dovuta esecuzione, incarichiamo a' Delegati, che debbano nel tempo che si faranno le nomine, invigilare, ed usare ogni esatta diligenza, acciò le nomine cadano in persone, che sieno de' veri Consegnatarj, e di somme rilevanti, non altrimenti de' Cessionarj, simulati, e finti in tutto, o in parte; Rinnovando ancora il disposto, ed ordinato nella *Pramm.* 22. §. 12. *de vectigal.*, che da oggi in avanti i Governatori, che saranno eletti nel tempo di prender la possessione, debbano prestare il giuramento in mano del Delegato *de bene, & fideliter administrando, & de secreto servando*, come in detta Prammatica s'ordina, come anche un nuovo giuramento, che

Delegati debeant invigilare, ut cum Gubernatores nominantur habeant praedictas conditiones.

Gubernatores electi juramentum praestant de bene, & fideliter administrando, & de secreto servando: ut & juramentum de eo quod partita,

quam habent in arrendamento sit tota propria neque cessione sictitia appareat. Quod si acciderit, ipso jure, ipsoque facto electio sit nulla. & eodem tempore priventur administratione cujuscumque alterius arrendamenti, neque possint in futurum aliud administrare.

che la partita, per la quale stia descritto Consegnatario, sia interamente propria, e nè in tutto, nè in parte sia apparente per cessione simulata, o finta, e quando si verificherà, che sotto tal descrizione simulata, e finta di Consegnatario, sia taluno stato eletto al governo dell' Arrendamento, ed abbia quello accettato, non solo resti *ipso jure, ipsoque facto* la nomina, ed elezione seguita nella di lui Persona, nulla, ed invalida, con farsi subito desistere, ed eleggersi altra persona idonea in suo luogo; ma resti ancora nel medesimo tempo *ipso jure, ipsoque facto* privato di qualunque altro Governo di altro Arrendamento, che si ritrovasse esercitando, quantunque fosse in quell' Arrendamento, o Imposizione vero Consegnatario senz'alcuna frode, o simulazione, ed in oltre resti perpetuamente inabilitato a qualunque altro governo di Arrendamento, Gabella, o Imposizione, se bene avesse per quello tutt' i requisiti necessarj. Ed acciò possa più facilmente venire in chiaro, quando accada il caso, quantunque speriamo non sia per succedere in avvenire, mediante la diligenza, e vigilanza de' Delegati, ordiniamo, e comandiamo, che qualunque Persona di qualsivoglia grado, e condizione, che si ritrovasse eletta a' Governi d' Arrendamento, come Consegnatario, e stesse quello esercitando, o pure in avvenire venisse eletto a tali Governi, quando poi si constasse la partita, per cui sta descritto Consegnatario in tutto, o in parte ritrovarsi simulatamente descritta in testa sua, debba colui, che si ritrova esercitando tra il termine di giorni dieci, decorrendi dal dì della pubblicazione della presente Prammatica desistere, ed astenersi da se dal detto Governo, e quello, che sarà eletto, nuovamente dopo la pubblicazione della presente astenersi d' ingerirsi dal Governo, a cui sarà eletto, altrimenti elassi detti giorni dieci per quello che si troverrà in esercizio, e prendendo la possessione del Governo l'eletto nuovamente, incorra ciascuno di essi nella pena di ducati 300. da applicarsi per una terza parte al Regio Fisco, per l'altra terza parte a beneficio dell' Arrendamento, nel quale si ritroverrà eletto Governatore con detta frode, e simulazione, e per la restante a beneficio del denunciante, e non essendovi denunciante, metà al Fisco, e metà all' Arrendamento, oltra dell'altre pene spiegate, ed altre a nostro arbitrio. E quando si verifichi, che i cedenti di dette partite simulatamente sieno stati conscj di farsi tal cessione simulata, a fine di potersi il Cessionario proccurare il Governo di quell' Arrendamento, e di questo ne vengono convinti, e sia consumato l'atto d'esser stato eletto il simulato Cessionario al Governo di quell' Arrendamento, in tal caso anche il Cedente incorra nella medesima pena di ducati 300. da applicarsi nella stessa forma al Regio Fisco, Arrendamento, e denunciante, e non essendovi denunciante, al Fisco, ed all' Arrendamento, come di sopra si è detto, oltra dell'altre pene a nostro arbitrio.

Elapsis diebus 10. a publicatione praesentis pragm. ab administratione desistant, solvant duc. 300. quorum tertia pars applicetur fisco, tertia pars ipsi arrendamento & reliqua pars tertia denuncianti tribuatur; quod si nullus sit denuncians pro medietate inter Fiscum & arrendamentum dividantur.

Per quanto poi si contiene nel secondo capo, circa il primo punto dell'abuso delle conferme de' Governatori nel medesimo Arrendamento, dopo compito il lor biennio. Se bene su quello sia stato provveduto fin dall'anno 1649. quando fu compita l' Opera della Dazione *in solutum* colla *Pramm.* 22. §. 8. *de vectigal.* nella quale espressamente s' ordina, che non possano esser nominati di nuovo per Governatori coloro, che sono stati Governatori dello stesso Arrendamento, Gabella, o Imposizione, se non passati anni tre dopo finito il Governo, e colla *Pramm.* 39. sotto lo stesso titolo *de vectigal. nel* §. 4. fu detto tempo ampliato ad anni quattro. Il che anche si ritrova più volte da' Signori Vicerè *pro tempore*, tanto per Collaterale, quanto per Segreteria di Stato, e Guerra, ordinato a' Delegati di non ammetter conferme di detti Governi, e parimente circa l' altro punto di non ammettersi conferme de' Delegati degli Arrendamenti, si ritrovi anche provveduto nella citata *Pramm.* 22. *de vectigal. nel* §. 1. & 2. dell' Istruzioni intorno a' Delegati, disponendosi, che non possa, finito il biennio della Delegazione essere l' istesso eletto Delegato di quel medesimo Arrendamento, se non passare quattro altre Delegazioni d' altri Arrendamenti. Contuttociò abbiamo osservato nel decorso del tempo esserne affatto trascurata la pratica, facendosene le dispense ad ogni semplice richiesta, anche, senza, che vi concorra cagione, o di necessità, o di grand' utilità dell' Arrendamento. Che perciò rinnovando la Prammatica suddetta, ne ordiniamo da' oggi in avanti l' inviolabile osservanza, eccetto quando per causa, o di necessità, o di grande utilità dell' Arrendamento convenisse il dispensare. Il che resti ne' casi suddetti riservato al nostro arbitrio.

Gubernatores, & Delegati finito biennio ne confirmentur, nisi adsit urgens causa, aut magna Arrendamenti utilitas.

Ed acciò la presente Prammatica venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi; e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neapoli die 11. mensis Augusti 1713. El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Argenta Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus.*

11. Augusti 1713. El Conde de Daun.

PRAM-

(†) PRAMMATICA LX.

CAROLUS II.

DEI GRATIA REX, &c.

Miles U. J. D. Petrus Fuscus Regius Consiliarius Commissarius per S. E. Delegatus Gabellae Farinae novae.

Dom. Miles U. J. D. D. Bartholomaeus Sierra Regiae Camerae Summariae Praesidens, & Commissarius per S. E., & Delegatus Gabellae Farinae veteris.

Vide supra prag. de Vectigalibus & gabellis XXI. n. 0. affis XXV. cuilibet modio tritici, vel farinae imperantur. Remittuntur ad semis prout in alia Pragmatica lateri locata.

Essendosi rapportato da' Governatori per S. E. deputati nell' amministrazione del Patrimonio delle Gabelle del Grano, e della Farina il danno, che si causa per le frodi, che continuamente si commettono. Supplicandoci che avessimo dato ordine, e rimedio opportuno, acciò si fossero ovviati gl' innumerabili, e continui contrabbandi di Pane, Grano, Farina, ed ogni altra cosa soggetta a dette Gabelle, che s' immettono in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, tanto per mare, quando per terra in contrabbando, senza pagare debito diritto, in grave danno non solo degli assegnatarj di dette Gabelle, ma anche di questa Fedelissima Città, che per causa di dette immissioni di Grano, Farine, e Pane in contrabbando non può smaltire i Grani, che con tanto dispendio mantiene per servizio del pubblico; onde per evitare detti danni, ed acciò maggiormente si possa dar' esecuzione alle pene pecuniarie, e corporali contra detti Contrabbandieri contenute ne' Bandi fatti da' predecessori Signori Delegati di detto Gabelle, anche in esecuzione delle Regie Prammatiche, e Particolarmente delle Prammatiche 28. 41. e 42. sotto il titolo De extractione, & Asportatione Animalium, *per le quali sta ordinata, e stabilita la pena di ducati 500. oltra altre pene ad arbitrio di S. E. alle persone Nobili, d' anni tre di Galea alle persone Ignobili, e d' anni tre d' esilio* extra Provinciam, *alle donne Ignobili d'anni 18. in su, che non debbano introdurre dentro questa Città, suoi Borghi, e Distretti quantità nessuna di Pane, Grano, Farina, ad altra roba soggetta alle dette Gabelle per minima, che fosse senza aver pagato il diritto spettante alle Gabelle predette, da eseguirsi le dette pene irremissibilmente contra quelli, che saranno ritrovati fare detti contrabbandi con perdita delle robe, con le quali saranno intercettati, e catturati: Hanno per tanto detti magnifici Governatori supplicato S. E. per la rinnovazione di tutt' i Bandi fatti da' detti predecessori Signori Delegati di dette Gabelle, e da dett' Eccell. per Collaterale, sotto la data degli 8. del corrente mese, ed anno, ci vien ordinato come Delegato di dette Gabelle che avessimo provveduto sopra detta dimanda, che però per osservanza di detta Regia decretazione sotto i 18. del medesimo mese, ed anno, si è interposto decreto, che si rinnovino tutt' i Bandi fatti da' predecessori Signori Delegati di dette Gabelle, anche in esecuzione di dette, ed altre Regie Prammatiche.*

Per

CAROLUS

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, ET HISPANIARUM REX.

D. FERDINANDUS EMANUEL ALVAREZ Miles U. J. D. Regiam Cancellariam Regens, Regius Collat. Consiliarius & Delegatus per S. E. Gabellae Farinae veteris, &c.

D. BENEDICTUS VALDETARIUS Miles U. J. D. Regius Consiliarius, & Delegatus per S. E. Gabellae Farinae novae, &c.

Vectigal. triticarum & farinarum hoc loco proponitur, & summa obolorum XXXV. remittitur ad semis, scilicet ad summam obolorum XVII. cum dimidio.

PEr la buona amministrazione di dette Gabelle, e per ovviare i contrabbandi di grano, farina, pane, ed altre robe alle medesime Gabelle soggette, che s' immettono io questa Città, suoi Borghi, e Distretti, taoto per terra, quanto per mare, senza pagare il debito diritto, in grave danno non solo degli Assegnatarj delle Gabelle predette, ma anche di questa Fedelissima Città, che per causa di dette immissioni di grano, farina, pane, ed altro in contrabbando, non può smaltire i grani, che con tanto dispendio mantiene per servizio del Pubblico, benchè da' Signori *pro tempore* Delegati delle Gabelle predette sieno stati in diversi tempi emanati più Bandi, anche in esecuzione delle Regie Prammatiche, e particolarmeute delle *Prammatiche* 28. 41. & 42. sotto il titolo *De Extractione, & Asportatione Animalium*, con le quali sta ordinata, e stabilita la pena di duc. cinquecento, oltra altre pene ad arbitrio di S. E. alle persone Nobili, d' anni tre di galea alle persone Ignobili, e d' anni tre d' esilio *extra Provinciam* alle done Ignobili, d' anni diciotto in su, che non debbano intromettere dentro questa Città, suoi Borghi, e Distretti quantità nessuna di grano, farina, pane, o altra roba soggetta alle dette Gabelle, per minima che fosse, senza aver pagato il diritto spettaote alle Gabelle suddette, da eseguirsi le dette pene irremisibilmente, contra quelli, che saranno ritrovati fare detti contrabbandi, con la perdita delle robe, con le quali saranno intercettati, e catturati; E poichè presentemente con tutto che la Gabella suddetta si esiga a ragione di sole grana diciassette, e mezzo per tomolo, non per questo si cessa da simili continue frodi, hanno per taoto i magnifici Governatori per S. E. Deputati nell'Amministrazione di dette Gabelle supplicato l' E. S. per la rinnovazione di detti Bandi, e da detta Eccellenza per Collaterale sotto gli 11., e 13. del corrente mese ci viene ordinato, che come Delegati di esse Gabelle, avessimo provveduto sopra detta dimanda; Che però per osservanza di detta Regia decretazione sotto i 21. del detto corrente mese si è interposto decreto, che si rinnovino tutt' i Bandi fatti da' Predecessori Signori Delegati di dette Gabelle, anche in esecuzione di dette, ed altre

Re-

Per tanto per osservanza di tutto il suddetto per lo presente Bando, rinnoviamo, e confermiamo tutt' i Bandi sopra di ciò fatti da' detti predecessori Signori Delegati di dette Gabelle, in esecuzione de' quali per lo presente ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che intrometterà Grano, Farina, Pane, ed altre robe soggette a dette Gabelle in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, sin dove s'estende la Cartella, debba manifestare alla Sbarra per dove passerà la quantità vera, e reale delle robe, che introdurrà con pagare agli Officiali, i quali assistono in esse, i debiti diritti, cioè per gli grani, e le farine a ragione di carlini tre, e mezzo per tomolo, intendendosi il Grano di rotola 42. per tomolo, e la farina di rotola 40. ricevendo da' detti Officiali la Cartella, nella quale sarà notata la quantità della roba per lettera, e del diritto per abbaco col luogo, dove si va a scaricare la roba predetta, avvertendosi a' detti immittenti di Pane, Grano, Farina, o altra roba soggetta a dar il manifesto vero, e reale, atteso pesandosi poi dagli Officiali, o dalle Paranze detta roba manifestata, e trovandosi di maggior quantità, o peso, per minima che fosse più della denunciata, o pure senza aver pagato il diritto spettante alle dette Gabelle, incorrano nelle pene suddette di duc. 500. oltre altre peno ad arbitrio di S. E. alle persone Nobili, d' anni tre di galea alle persone Ignobili, e d' anni tre d' esilio extra Provinciam *alle donne Ignobili d'anni 18. in su, e questo attento, che per la quantità grande di robe, che alla giornata s' immettono non sono sufficienti i Ministri, seu Officiali predetti a pesarle, per il che, altrimenti facendosi, verrebbe ad impedirsi il commercio, ed a rispetto delle Farine affiorate si debba pagare il diritto alla detta Gabella alla ragione di carlini tre, e mezzo per ogni trenta rotola, ed essendo ingabellata per Farina ordinaria, e si troverrà Farina affiorata, seu cernuta, incorrano nell' istessa pena: Con condizione però, che tenendo dubio le persone, che introdurranno il Grano, la Farina, il Pane, o altra roba soggetta della quantità vera, e reale di quelle, le debbano far pesare dagli Officiali di dette Sbarre, i quali sieno tenuti nelle Cartelle, che spediranno dire pesata, a differenza di quelle, che si rivelano, e manifestano. Ed acciocchè i detti immittenti, e persone, che introdurranno le dette robe soggette abbiano tutte le soddisfazioni dovute, nè sieno per qualsivoglia modo trapazzati, ordiniamo, e comandiamo agli Officiali, e Soldati delle Gabelle predette, che in esecuzione de' Bandi emanati, tanto da' Signori quond. Regio Consiglitre Francesco Rocco sotto i 10. Dicembre dell' anno 1660. dall' Illustre Regio Marchese di Crispano sotto i 6. di Maggio 1678., e del Regio Consigliere Signor D. Pietro Cortes sotto i 17. Luglio 1679. quanto da' Signori quondam Illus. Duca di Campomele, Presidente Gio: Battista Rocco, Signor Consigliere D. Pietrantonio Ciavari, ed Illustre Duca di Pareto, e da tutti gli alrri predecessori Signori Delegati* pro tempore, *abbiano da effettuare, ed esegnire quanto in detti Bandi si contiene, cioè:*

L

Regie Prammatiche, Per tanto per osservanza di tutto il suddetto col presente Bando *omni tempore* valituro, rinnoviamo, e confermiamo tutt' i Bandi sopra di ciò fatti da' detti Predecessori Signori Delegati di dette Gabelle, *& signanter* quegli emanati sotto i 19. Agosto 1696. dal quondam Regio Consigliere D. Pietro Fusco, *& olim* Presidente della Regia Camera D. Bartolommeo Sierra allora Delegati, e sotto i 22. Settembre 1716. dal suddetto Regio Signor Consigliere D. Benedetto Valdetaro, e Signor Presidente Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Alfonso Crivelli in quel tempo Delegato, in esecuzione de' quali ordiniamo, e comandiamo, a qualsivoglia persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che immetterà grano, farina, pane, o altre robe soggette a dette Gabelle in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, sin dove s' estende la Cartella, debba manifestare agli Officiali della Sbarra di dette Gabelle, per dove passerà, la quantità vera, e reale delle robe, che introdurrà coo pagare il diritto a ragione di grana diciassette, e mezzo, che al presente s' esigge per ogni tomolo, intendendosi il grano per rotola quarantadue di peso, e la farina ordinaria per rotola 40., e gli Officiali giusta detto manifesto debbano far loro la spedizione, e cartella, nella quale sarà notata la quantità della roba per lettera, ed il diritto per abbaco col luogo, dove si va a scaricare la roba predetta, avvertendo a' detti immitteoti di manifestare la vera quanrità della roba, che introdurranno, atteso pesandosi poi dagli Officiali, e Soldati la roba predetta manifestata, e trovandosi di maggior quantità, o peso per minima che fosse più della denunciata, o pure senz' aver pagato il diritto spettante a dette Gabelle, incorrano nelle pene suddette di ducati cinquecento, oltra altre pene ad arbitrio di Sua Eccellenza alle persone Nobili, d'anni tre di Galea alle persone Ignobili, e d'anni tre d'esilio *extra Provinciam* alle donne Ignobili d' anni diciotto in su, e questo attento che per la quantità grande di robe, che alla giornata s'immettono, non sono sufficienti gli Officiali predetti a pesare, per il chè altrimenti facendosi, verrebbe ad impedirsi il commercio, ed a rispetto delle farine affiorate si debba pagare il diritto alle dette Gabelle a ragione di grana 17. e mezzo per ogoi trenta rotola, ed essendo ingabellata per farina ordinaria, e si ritroverrà farina affiorata, *seu* cerouta, incorrano nella pena suddetta; Però tenendo dubbio le persone, che introdurranno il grano, farina, pane, od altra roba soggetta a dette Gabelle della quantità vera, e reale di quelle, debbano richiederne gli Officiali, acciò le pesino, ed i detti Officiali, che ne faranno richiesti, debbano quelle pesare, e giusta il peso esigerne il diritto alle ragione di grana 17. e mezzo per ogni tomolo, il quale rispetto del grano debba intendersi per rotola quarantadue, e rispetto della farina ordinaria per rotola 40., e rispetto della farina affiorata per rotola 30. conforme di sopra, e far loro la spedizione, *seu* cartella con dire pesata a differen-

feren-

ferenza di quelle, che si rivelano, e manifestano, mentre i detti immittenti, e Padroni di grani, saranno tenuti pagarne il diritto della farina ridotta dalle due rotola di più delle 40. che forse si troverrà in tempo della macina, giusta il disposto nella *Reg. Pragm.* 21. *de Vectigal. & Gab.* Ed acciocchè i detti immittenti, e le persone, che introdurranno le dette robe soggette, abbiano tutte le soddisfazioni dovute, nè sieno per qualsivoglia modo trapazzati, ordiniamo, e comandiamo agli Officiali, ed a' Soldati delle Gabelle predette, che in esecuzione de' Bandi emanati da' suddetti, ed altri predecessori Signori Delegati di dette Gabelle abbiano da effettuare, ed eseguire quanto in detti Bandi si contiene, cioè.

I. Che i detti Officiali, acciò attendano con maggior animo, e con tutta puntualità a' loro Officj, non debbano, nè abbiano da oggi in avanti (sotto pena di privazione de' loro Officj, e ducati 100. da eseguirsi inviolabilmente) da regalare nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, con ordinarsi all' incontro sotto le medesime pene, che i detti Officiali non debbano ricever regali da persona alcuna, e ricevendoli, chi li riceve incorra nella pena di pagare duc.300. la terza parte de' quali vada a beneficio del rivelante in esecuzione così del Bando emanato per ordine del detto quond. Regio Consigliere Francesco Recco sotto i 10. di Dicembre 1660. come della conclusione fatta sotto i 20. Ottobre di detto anno da' magnif. Governatori di quel tempo.

II. Che i detti Officiali debbano assistere di giorno, e di notte ne' posti loro assegnati con ogni puntualità, senza permettere, che passi roba soggetta al pagamento di detta Gabella, non trapazzando i conduttori di quelle con estorquer loro qualsivoglia cosa per minima che fosse, sotto qualsivoglia pretesto, e colore, e che i Soldati, e le Paranze di guardia, debbano similmente assistere ne' loro posti, così di giorno, come di notte, senza permettere, che s' introducano robe in contrabbando, sotto pena di privazione de' loro Officj, mesi sei di carcere, ed altre ad arbitrio de' Signori Delegati pro tempore, *con incorrere nelle dette pene immediatamente, che si troverranno contravvenire, l' istesso intendendosi per gli Officiali, e Ministri degli Officj di Porta Nolana, Molo, e Mercati, acciò assistano nelle spedizioni per servizio delle dette Gabelle, e del Pubblico ne' tempi, e nelle ore stabilite, solite, e consuete, e quando si trovasse, che qualcheduno degli Officiali, o de' Soldati cooperasse in qualsivoglia modo, ed avesse scienza de' contrabbandi predetti senza dar subito notizia a noi, ed a' magnifici Governatori delle cause, per le quali non possono intercessargli, in tal caso incorrono nella pena d' anni tre di galea, stabilita ne' Regj Bandi, e Prammatiche, anche se coopereranno, se l' intenderanno, e s' uniranno co' contrabbandieri in danno di dette gabelle, proibendo sotto la medesima pena d' anni tre di galea a' detti Soldati, che non piglino inserte da qualsivoglia persona, nè sotto qualsivoglia pretesto, e mendicato colore per minima cosa, che fosse, anche di legna, verdume, uova, e altra cosa, ancorchè spontaneamente lor fosse offerta da' conduttori di quelle in esecuzione del Bando emanato d' ordine dell' Illustre e Spet-*

Officiales ne cuiquam remittant: poena in eos animadvertitur scutatorum centum.

I. Che i detti Officiali, acciò attendano con maggior animo, e con tutta puntualità a' loro Officj non debbano, ne abbiano da oggi in avanti sotto pena di privazione de' loro Officj, e di ducati cento da eseguirsi inviolabilmente, da regalare nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, con ordinarsi all' incontro sotto le medesime pene, che i detti Officiali non debbano ricevere regali da persona alcuna sotto qualsivoglia pretesto, e causa, e ricevendoli, chi li riceve incorra nella pena suddetta, e di ducati trecento, la terza parte de' quali vada a beneficio dell' Accusatore, oltra altre pene riservate a Noi, ed a' *pro tempore* Signori Delegati.

Iidem noctu, diuque officio adsint: ne quid incensitum dimittant, vel dono faciant gratia, amicitia.

II. Che i detti Officiali debbano assistere di giorno, e di notte ne' posti assegnati loro con ogni puntualità a complire a' loro carichi, senza permettere che passi roba soggetta al pagamento di dette Gabelle, senza esigerne l' intero diritto, non trapazzando i Conduttori di quelle con estorquer loro qualsivoglia cosa, per minima che fosse, sotto qualsivoglia pretesto, e colore, l' istesso intendendosi per gli Officiali, e Ministri degli Officj di Porta Nolana, Molo, Mercati, e Molini, acciò assistano nelle spedizioni per servizio di dette Gabelle, e del Pubblico, ne' tempi, e nelle ore stabilite, solite, e consuete, sotto pena di privazione de' loro officj, mesi sei di carcere, ed altre ad arbitrio nostro, e de' Signori Delegati *pro tempore*, e che per osservanza dell' antico solito, ad ognuno degli Officiali di Sbarre ogni cinque giorni si conceda una giornata di ventiquattr' ore di vacanza per attendere a' loro negozj, con che sieno obbligati notare la detta giornata nel libro del Credenziere, la quale notata si debba firmare da tutti gli Officiali delle Sbarre, nella quale nota si contenga l'ora quando parte da detta Sbarra, affinchè passato il giro d' ore ventiquattro nell' istess' ora, che parte, si ritrovi ritirato in detta Sbarra il giorno seguente, intendendosi questo rispetto a' Credenzieri di ciascheduna Sbarra, nella quale essendovene due, ciascheduno di essi debba pigliarsi la giornata di vacanza separatamente, restando l' altro nella Sbarra col Cassiere, ed a' Cassieri s' ordina, che non si dia altra giornata, fuorchè quella di pagamento, nella quale è obbligato venire a pagare a Porta Nolana, avvertendosi, che parta dalla Sbarra la

sera

e Spettabile Signor Reggente D. Diego Soria Marcheſe di Criſpano ſotto i 6. di Maggio 1678. come Delegato in quel tempo del detto Arrendamento.

III. *Che in eſecuzione dell' ordinato dal Regio Conſigliere Signor D. Pietro Cortes Delegato ſotto i 17. Luglio 1679. debbano i detti Officiali accudire ne' poſti ſotto le pene ſuddette, e che per oſſervanza dell' antico ſolito, ad ogni uno de' ſuddetti Officiali, ſi conceda una giornata di 24. ore di vacanze per attendere a' loro negozj, con che ſiene obbligati notare la detta giornata nel libro del Credenziere, la quale notata ſi debba firmare da tutti gli Officiali delle Sbarre, nella quale nota ſi contenga l' ora quando parte da detta Sbarra, affinchè paſſato il giro di ore 24. nella ſteſſ' ora, che parte ſi ritrovi ritornato in detta Sbarra il giorno ſeguente, ed a' Caſſieri s' ordina, che non ſi dia altra giornata, fuorchè quella di pagamento, nella quale è obbligate venire a pagare a Porta Nolana, avvertendoſi, che parta dalla Sbarra la ſera di ogni cinque giorni, quanto più tardi ſi può, dopo ſerrato il foglio, e nella ſteſſ' ora della ſera ſuſſeguente debba ritornare nella Sbarra, con che però nella giornata del foglio, nella quale il Caſſiere ſta aſſente, non ſi poſſono pigliar giornata i Credenzieri, acciò ſempre reſti provveduta la Sbarra di chi ſpediſce, e tanto detto Caſſiere, quanto il Credenziere, e Credenzieri debbano notare detta giornata, e firmarſi tutti ſotto detta giornata, acciò venendo viſita de' magnifici Governatori, e altri Miniſtri da loro mandati, non ritrovandoci detti Officiali, ſenza che ſia giornata loro di vacanza, s'intendano* de facto *licenziati da' loro carichi, ed incorſi nella pena ſuddetta di meſi ſei di carcere, privazione de' loro officj, ed altre pecuniarie a noſtro arbitrio; Ordinandoſi nell'iſteſſo tempo a' Soldati delle Paranze, che debbano* ad unguem *oſſervare lo ſtabilito, ed ordinato nel detto Bando dell' Illuſtre, e Spettabile Signor Reggente Soria, come di ſopra, e che ogni notte la Paranza de' Soldati ſi conferiſca alla Sbarra più vicina del poſto aſſignatole, e ſi faccia notare dagli Officiali, che in quella riſeggono, l'ora quando ſi è conferita nella Sbarra predetta, con firmarſi detta nota dagli Officiali ſuddetti, e la mattina poi debbano mandar detta nota al magnifico Governator menſario, nella quale dicano* in ſcriptis *detti Officiali, la giornata, e l' ora, quando il Caporale, e tutt' i ſuoi Compagni per nomi, e cognomi, ſi ſono conferiti nella Sbarra, acciò con queſta diligenza l' uno guardi l' altro.*

IV.

ſera d' ogni cinque giorni quanto più tardi ſi può dopo ſerrato il foglio, e nella ſteſs'ora della ſera ſuſſeguente debba ritornare nella Sbarra, con che però nella giornata del foglio, nella quale il Caſſiere ſta aſſente, non ſi poſſano pigliare giornata i Credenzieri, acciò ſempre reſti provveduta la Sbarra di chi ſpediſce, e tanto detto Caſſiere, quanto il Credenziere, o i Credenzieri debbano notare detta giornata, e firmarſi tutti ſotto detta nota, acciò venendo viſita de' magnifici Governatori, o d'altri Miniſtri da loro mandati, e non ritrovandoci detto Officiale, ſenza che ſia giornata loro di vacanza s' intendano *de facto* licenziati da' loro carichi, ed incorſi nella pena ſuddetta di meſi ſei di carcere, privazione de' loro officj, ed altro ad arbitrio Noſtro, e de'Signori Delegati *pro tempore*, e ciò anche in eſecuzione del Bando emanato a' 26. Ottobre 1707.

III. Che in eſecuzione del ſuddetto Bando gli Officiali di ciaſcheduna Sbarra debbano ſottoſcrivere ambidue eſſi cioè Credenziere, e Caſſiere tutte le Cartelle di grano, farina, ed altra roba a dette Gabelle ſoggetta, che da eſſi ſi ſpediſcono, e nelle giornate di pagamento, nelle quali il Caſſiere ſi trova aſſente da ciaſcheduna Sbarra, debbano quella ſottoſcrivere tutti due i Credenzieri di quelle Sbarre, dove ne ſtanno aſſegnati due, ſotto la pena ſuddetta di meſi ſei di carcere, privazione de' loro officj, ed altro ad arbitrio noſtro, e de' Signori Delegati *pro tempore*. Che in eſecuzione del Bando emanato a' 20. Settembre 1704. i detti Officiali, e Caſſieri tanto di Sbarre, quanto degli officj di Porta Nolana, Molo, Mercati, Molini, e di altri luoghi aſſegnati per ſervizio di dette Gabelle, non ardiſcano, nè preſumano, tanto ne' detti luoghi, quanto nelle loro caſe, ed in qualſiſia altra parte, far mercanzie di grano, farina, paſta, o altro genere di roba ſoggetta a dette Gabelle per minima che foſſe, per poi quelle rivendere a' particolari Cittadini di queſta Città, o altri, ancorchè faceſſero conſtare, che di quelle ne paghino le Gabelle, e riſpetto de' grani, della farina, ed altra roba ſoggetta intercettate, ordiniamo, che in tempo delle vendite di quelle, non poſſano uſcire del guardaroba ſenza le Cartelle ſottoſcritte dal magnifico Governatore menſario, o dal magnifico Amminiſtratore Generale di dette Gabelle, dichiarandoſi in eſſe Cartelle eſſere roba d'intercetto venduta, e queſto ſotto le pene ſuddette. Che commettendo frodi i Miniſtri, e gli Officiali di dette Gabelle in danno di quelle, incorrano nella pena d' anni tre di galea, ed altre ad arbitrio noſtro, e de' Signori *pro tempore* Delegati riſervate, l' iſteſſo intendendoſi, ſe i medeſimi cooperaſſero, o ſe l' intendeſſero in qualſivoglia modo co' Contrabbandieri, ſteſſero inteſi con eſſi in danno di dette Gabelle, o aveſſero ſcienza de' Contrabbandieri, ſenza darne ſubito notizia a noi, ed a' magnifici Governatori di eſſe Gabelle, & *pro tempore* Signori Delegati. Che i Caporali, e Soldati di eſſe Gabelle debbano continuamente di giorno, e di notte aſſiſtere ne' loro poſti, dove ſtanno

Profeſſiones, dimiſſionesque, quas chartellas dicimus, Officiales, & Credentiarius ſubſignent. Mercari, & vendere eis interdicitur. Poena triremium. Idem familiae Publicanorum edicitur. Laxamenti datur, vicissim, ſemidies quandoque.

aſſe-

assegnati, invigilando, che non s' introducano robe in contrabbando, e quando si trovasse, che i medesimi, o ciascheduno d'essi cooperasse, se l' intendesse, o s' unisse co' contrabbandieri in danno di dette Gabelle, incorrano nella pena d'anni tre di galea, anche se avessero scienza de' contrabbandi predetti, senza darne subito notizia a noi, ed a' *pro tempore* Signori Delegati, ed a'magnifici Governatori, delle cause, per le quali non possano intercettargli, e che ogni notte ciascheduna paranza de' Soldati debba conferirsi nella Sbarra più vicina del posto loro assegnato, e si faccia notare dagli Officiali, che in quella risseggono, l'ora, quando si è conferita nella Sbarra predetta, con sottoscriversi da tutti gli Officiali suddetti, e la mattina poi debbano mandare detta nota al magnifico Governatore mensario, nella quale dicano *in scriptis* i detti Officiali l' ora quando il Caporale, e tutt' i suoi compagni per nomi, e cognomi si sono conferiri nella Sbarra, acciò con questa diligenza l'uno guardi gli altri, ed oltra dell'assisteoza ne' posti suddetti, che anche io esecuzione di detto Bando del suddetto anno 1707. debbano parte di essi Soldati andar camminaodo, e scorrendo per le vicinanze di esso, e della Sbarra convicina, massime nell'ore incompatte, acciò per vie traverse, ed oblique non s' iotroducano robe in contrabbando, senza che alcuno di essi Caporali, e Soldati si pigli giornata di vacanza per attendere a qualsisia suo negozio, permettendosegli solo, che in ciascheduna muta, che da essi si fa da un posto ad un altro, possa un Soldato di ciascheduno posto con licenza del suo Caporale partirsi da quello per andarsi a mutare nella sua casa, con che però non s'abbia a trattenere se non che al più mezza giornata, e subito poi tornare in detto posto, ed ivi assistere al servizio d' esse Gabelle; però prima di partirsi detto Soldato, debba far ootare dagli Officiali della Sbarra più vicina ne' libri di esse Gabelle l' ora quando si parte, e nel ritorno far similmente notare l' ora, in cui è ritornato, e contravvenendo, s' intendano subito licenziati dal servizio delle dette Gabelle, oltra dell' altre pene riservate a Noi, ed a' Signori *pro tempore* Delegati. Che i detti Caporali, e Soldati anche in esecuzione del Bando da Noi emanato sotto i 26. Aprile 1717. affisso, ed impresso io tutt' i posti, e nelle Sbarre, tanto in detti posti, dove stanno assegnati per servizio di dette Gabelle, quanto in altri luoghi, non debbano in modo alcuno in qualsivoglia tempo dimandare, nè ricevere regali, ricognizioni, o inserte tanto io denari, quanto in qualsivoglia genere di roba, sotto qualuoque pretesto, o meodicato colore da qualsivoglia passeggiere, o persooa che va, o viene tanto di giorno, quanto di notte coo roba, o senza, per mioima cosa che fosse detta ricognizione, anche di legne, carboni, verdume, uova, frutti, o altra cosa, ancorchè spontaneamente lor fosse offerta da' Conduttori di quello, sotto pena d'anni tre di galea.

IV. Che in esecuzione del Bando emanato a' 22. Febbrajo 1652. d'ordine del Signor D. Diego de Euxeda Luogotenente della Regia Camera, come

IV. Che tutti gli Scapizzonari, Padrooi di Molini, ed altri, che porteranno grani per conto de' Panattieri, Vermicellari, Tarallari, ed altri

Modus Professionis.

me Delegato in quel tempo dell' Arrendamento predetto, commettendo frodi i Ministri, e gli Officiali di dette Gabelle a danno di quelle, incorrano alla pena di anni tre di galea, ed altre a nostro arbitrio riservate.

V. *Che tutti gli Scapizzonari, Padroni di Molini, ed altri, che porteranno grani per conto de' Panattieri, Vermicellari, Tarallari, ed altri sudditi, o di qualsivoglia altra persona a' Molini delle Padule, o altri Molini, o Centimoli, tanto dentro, quanto fuori questa Città, debbano venir prima nell'Officio di Porta Nolana per farsi far la Cartella, e pagare la Gabella, quando non fosse prima pagata, rivelando il giusto peso per non impedire col farsi di nuovo pesare, e dopo fatta la Cartella, conforme detta loro rivela, ritrovandosi la roba più di detta quantità rivelata da due rotola in su, in tal caso la roba, e gli animali, sopra de' quali quella si conduce,* etiam, *che gli animali constasse, che non fossero di detti Molinari, o Scapizzonari, ma di qualsivoglia altra persona, che gli avesse prestati, o affittati, sieno intercetti, e ricadano tutti in beneficio di dette Gabelle, e le dette persone s'intendano incorse nella perdita della roba, pena di duc. 200. ed anni tre di Galea. E di più i detti Molinari debbano tenere ne' loro Molini le dette Cartelle, così de' Grani, come delle Farine legate ne' sacchi, dove stanno detti Grani, e Farine, o mancando le dette Car-*

tri Sudditi, o di qualsivoglia altra persona a' Molini delle Padule, o altri Molini, o Centimoli, tanto dentro, quanto fuori questa Città, debbano venire prima nell'Officio di Porta Nolana per farsi fare la Cartella, e pagare la gabella, quando non fosse prima pagata, rivelando il giusto peso per non impedire col farsi di nuovo pesare, e dopo fatta la Cartella, conforme detta loro rivela, ritrovandosi la roba più di detta quantità rivelata da due rotola in su, in tal caso la roba, e gli animali, sopra de' quali quella si conduce, *etiam* che gli animali constasse, che non fossero di detti Molinari, o Scapizzonari, ma di qualsivoglia altra persona, che gli avesse prestati, o affittati, sieno intercettati, e ricadano tutti in beneficio di dette Gabelle, e le dette persone s'intendano incorse nella perdita della roba, nella pena di ducati 200. ed anni tre di galea, e di più i detti Molinari debbano tenere ne' loro Molini le dette Cartelle, così de' grani, come delle farine legate ne' sacchi, dove stanno i detti grani, e farine, e mancando le dette Cartelle, ovvero ritrovandosi i detti grani, o farine più, o meno della quantità contenuta in dette Cartelle, s' intendano incorsi nella medesima pena, nella quale anche incorrano ritrovandosi in detti loro Molini, che si faccia pane, tagliarelli, maccaroni, o altri lavori di pasta, e se ne' detti Molini tenessero forna: Ordinando ancora, che nelle case de' detti Molini non debba stare più d' un' entrata, seu porta, ed essendovene più, si debbano quelle fabbricare, fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione del presente Bando, sotto le dette pene, *ut supra* di ducati 200. perdita della roba, ed anni tre di galea, sotto le quali pene ordiniamo medesimamente a' detti Molinari, loro Lavoranti, Garzoni, e Scapizzonari, che non possano immettere, nè estrarre grani, e farine da' detti Molini, senza delle dette Cartelle, nelle quali vi sia l'ora, la quantità, ed il luogo dove la portano.

Modus profitendi mercatoribus.

V. Che i macinanti, o altri, che mandano grano per mare, sieno tenuti immediatamente dopo la pubblicazione del presente Bando dar nota distinta della quantità del grano, che resteranno dover dare a' Panattieri, o altri, la quale nota debbano scrivere di propria mano, o fare scrivere da' loro Scrivani nel libro che farà tenere detta Gabella, restando anche il detto macinante, o altri obbligati, nel tempo che andranno ricevendo altri grani alla giornata, di seguitar a notare in detto libro gli altri grani, che andranno ricevendo col nome de' padroni, quantità, e peso, nè quelli possano cacciare da' loro Magazzini, i quali debbano tenere nella marina del Molo vicino, ed a vista di detta Gabella, proibendosi di tenerli dentro la Conservazione di questa fedelissima Città in esecuzione del Bando emanato sotto i 3. Settembre 1710. dal qu. Ill. Marchese di Villarosa Spettabile Reggente D. Carl' Antonio de Rosa, e Regio Consigliere Signor D. Aniello Cappellari in quel tempo Delegati, per mandargli a macinare, se prima non sarà scritta detta nota in detti libri, *ut supra*, con pagare i diritti,

Cartelle, ovvero ritrovandosi i detti Grani, o Farine più, o meno della quantità contenuta in dette Cartelle, s' intendano incorsi nella medesima pena, nella quale anche incorrano ritrovandosi in detti loro Molini, che si faccia Pane, Tagliarelli, Maccaroni, o altri lavori di pasta, e se ne' detti Molini tenessero Forni: Ordinando ancora, che nelle Case di detti Molini non debba star più di un' entrata, seu *porta, ed essendovene più, si debbano quelle fabbricare fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione del presente Bando sotto le dette pene*, ut supra *di duc. 200. perdita della roba, ed anni tre di Galea, sotto le quali pene ordiniamo medesimamente a' detti Molinari, loro lavoranti, garzoni, e scapizzonari, che non possano immettere, nè estrarre Grani, o Farine da' detti Molini, senza delle dette Cartello, nelle quali vi sia l' ora, la quantità, ed il luogo, dove la portano, in esecuzione del Bando emanato sotto i 9. di Gingno 1663. dal quond. Regio Consigliere Signor D. Gregorio Gallo Delegato in quel tempo del detto Arrendamento.*

VI. *Che i macinanti, ed altri, che mandano Grano per mare, sieno tenuti immediatamente dopo la pubblicazione del presente Bando dar nota distinta della quantità del Grano, che resteranno dover dare a' Panattieri, o altri, la qual nota debbano scrivere di propria mano, o fare scrivere dal loro Scrivano nel libro, che farà tenere detta Gabella, restando anche il detto macinante, o altri obbligati, nel tempo, che andranno ricevendo altri Grani alla giornata, di seguitar a notare in detto libro gli altri Grani, che andranno ricevendo col nome de' padroni, della quantità, e del peso, nè quelli possano cacciare da' loro Magazzini, nè da questa Fedelissima Città per mandargli a macinare, se prima non sarà scritta detta nota in detti libri*, ut supra, *con pagare i diritti se non fossero prima pagati, e fatta loro la spedizione della detta Gabella, dovendosi osservare lo stesso per gli Grani che riceveranno da questa Città per macinarli fuori, e mandarli poi in Napoli in Farina; e contravvenendosi a tutto il suddetto, incorrano per ogni volta nella suddetta pena di duc. 200. ed anni tre di Galea*, ut supra, *ed acciò questo negozio possa camminare aggiustato, sieno obligati i detti macinanti, o altri, cioè i loro garzoni, o compagni a tempo, che ritorneranno i Grani in Farina, scaricati che saranno i Grani*, seu *i Sacchi prima di pesargli, o ponerli ne' Magazzini, darne il manifesto agli Officiali di detta Gabella colla quantità de' Sacchi, e di chi sono, con notarli similmente di loro mano, o de' loro Srivani a' libri, che terrà detta Gabella di ciascuno di detti macinanti, il peso de' quali Grani, e Farine si avrà da fare con l' intervento degli Officiali di detta Gabella,, sotto le medesime pene ogni volta, che si contravverrà.*

VII. *Che sia lecita a' Signori Governatori di detta Gabella vedere, e riconoscere ogni volta, che vorranno i libri, che tengono i detti macinanti de' Grani, che mandano a macinare, e delle Farine, che vengono da dette macine, i quali libri i detti macinanti sieno subito obbligati ad esibire, acciò si possano fare le diligenze, che saranno necessarie per evitar le frodi, per la quale esibizione si possano i detti macinanti astringere* etiam de persona. *Come dal suddetto Bando del quond. Signor Consigliere Gallo.*

VIII.

ti, se non fossero prima pagati, e fatta loro la spedizione della detta Gabella, dovendosi osservare lo stesso per gli grani, che riceveranno da questa Città per macinarli fuori, e mandarli poi in Napoli in farina, e contravvenendosi a tutto il suddetto, incorrano per ogni volta nella suddetta pena di ducati 200., ed anni tre di galea, *ut supra*, ed acciò questo negozio possa camminare aggiustato, sieno obbligati i detti macinanti, o altri, cioè i loro Garzoni, o Compagni a tempo che ritorneranno i grani in farina, e scaricati che saranno i grani, seu i sacchi prima di pesargli, o ponerli ne' magazzini, darne il manifesto agli Officiali di dette Gabelle con la quantità de' sacchi, e di chi sono, con notarli similmente di loro mano, o de' loro Scrivani a' libri, che terranno dette Gabelle di ciascheduno di detti macinanti, il peso de' quali grani, e farine si avrà da fare con l' intervento degli Officiali di dette Gabelle, sotto le medesime pene ogni volta, che si contravverrà.

Curatorum auctoritas.

VI. Che sia lecito a' Signori Governatori di dette Gabelle vedere, e riconoscere ogni volta, che vorranno i libri, che tengono i detti macinanti de' grani, che mandano a macinare, e delle farine, che vengono da dette macine, i quali libri i detti macinanti sieno subito obbligati ad esibire, acciò si possano fare le diligenze, che saranno necessarie per evitar le frodi, per la quale esibizione si possano i detti macinanti astringere, *etiam de persona*.

Partitariorum Regiae Curiae facultas.

VII. Che i Partitarj della Regia Corte, tanto del biscotto, quanto del pane fresco sieno obbligati pesare le farine, che serviranno per fabbricare quelli nell' impalizzata avanti la Conservazione delle farine di questa Città nel Molo grande, dove pesano tutti gli altri Partitarj, così di biscotto, come di pane fresco, nè possano pesare altra quantità di quelle, che con provvisione della Giunta del Regio Arsenale lor sarà permesso per servizio di detti partiti, e lo

lo stesso s'osservi io tutte le franchizie, che godono tutti gli altri Partitarj della Regia Corte, e senza dette provvisioni, e licenze di detti Signori Governatori delle dette Gabelle sieno quelle intercettate, ed incorrano nell'altre pene, *ut supra*, *&c.*

VIII. *Che i Partitarj della Regia Corte, tanto del Biscotto, quanto del Pane fresco sieno obbligati pesare le Farine, che serviranno per fabbricare quelli, nell'impalizzata avanti la conservazione dello Farine di questa Città nel Molo grande, dove pesano tutti gli altri Partitarj, così di Biscotto, come di Pane fresco, nè possano pesare altra quantità di quelle, che con provvisione della Giunta del Regio Arsenale lor sarà permesso per servizio di detti Partiti, e l'istesso s'osservi in tutte le franchizie, che godono tutti gli altri Partitarj della Regia Corte, e senza dette provvisioni, e licenze di detti Signori Governatori dello dette Gabelle, sieno quelle intercettate, ed incorrano nell'altre pene*, ut supra.

VIII. Che ordinandosi per gli Signori Eletti di questa fedelissima Città in alcun tempo, che si possa entrare pane per terra in questa Citta, e Distretti, fin dove s'estende la Cartella, che si debba pagare prima il diritto alla Gabella a ragione di grana 17. ½ per tomolo nella Sbarra per dove pesserà, agli Officiali d'essa, a' quali darà nota vera, e reale, e se ne farà spedire la Cartella, conforme si fa ad ogni altra roba soggetta, sotto le medesime pene, e condizioni, *ut supra*, *&c.*

Vectigal afferitur obolorum sive granorum 17. cum dimidio.

IX. *Che ordinandosi per gli Signori Eletti di questa Fedelissima Città in alcun tempo, che si possa entrare Pane per terra in questa Città, e Distretti, sin dove s'estende la Cartella, che si debba pagar prima il diritto alla Gabella alla ragione di carlini tre, e mezzo per tomolo di rotola quaranta nella Sbarra per dove passerà agli Officiali di essa, a' quali darà nota vera, e reale, e se ne farà spedire la Cartella, conforme si fa d'ogni altra roba sogetta, sotto le medesimo pene, e condizioni*, ut supra.

IX. Che ciascheduno, il quale entrerà detto pane abbia da avere in suo potere la Cartella, che gli sarà stata fatta dagli Officiali di dette Gabelle, nella quale sarà notato il vero nome, e cognome di chi lo porterà, finchè l'avrà venduto interamente, e non trovandosi con detta Cartella, o vendendosi senza di essa, o facendosi risondere, *seu* prestar altra Cartella d'altri luoghi, senza il vero nome, e cognome di quello in potere di chi si trovasse, che io ciascheduno de' casi predetti incorra nella pena di duc.200. e perdita del pane, degli animali, delle Carrozze, de'Calessi, o degli Stragoli, che lo porteranno, ancorchè gli animali, le Carrozze, i Calessi, o gli Stragoli non fossero de' Portatori del pane, ma a loro prestati da altri, i quali non avessero colna alcuna in detta immissione di pane; l'istesso intendendosi per chi entrerà detto pane per mare, nel qual caso incorrano nella stessa pena di ducati 200., perdira del pane, e Barca, o Vascello col quale lo condurrà, e per chi introdurrà qualsivoglia quantità di grano, farina, o qualsivoglia altra roba soggetta, senza le debite Cartelle di pagamento, o manifesto, o trasporterà detta roba soggetta da un luogo ad un altro, senza Cartella, proibendolo espressamente tra gli altri a' Fornari, loro Garzoni, o Lavoranti de' Distretti di questa fedelissima Città, a' quali ordioiamo espressamente, e sotto le dette pene comandiamo, che non possano cacciare grani da' detti loro forni, nè immettere farina senza le Cartelle solite, e consuete, anche che fossero detri grani, e farine pagati, e constasse da' libri di dette Gabelle essersene pagata la Gabella.

Nomen, & cognomen professentis afferatur.

X. *Che ciascheduno, il quale entrarà detto Pane, abbia da aver in suo potere la Cartella, che gli sarà stata fatta dagli Officiali di detta Gabella, nella quale sarà notato il vero nome, e cognome di chi lo porterà, sin che l'avrà venduto interamente, a non trovandosi con detta Cartella, o vendendosi senza di essa, o facendosi risondere*, seu *prestare altra Cartella di altri luoghi senza il vero nome, e cognome di quello in potere di chi si ritrovasse, che in ciascheduno de' casi predetti incorra alla pena di duc. 200. e perdita del Pane, degli Animali, dello Car-*

X. Che noo si possa trasportare grano, farina, oè altra roba soggetta per dentro questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, da luogo in luogo, nè estraersi per fuora, senza la Cartella di passaporto di dette Gabelle, ed i contravvegnenti incorrano nell' istessa pena di ducati 200. perdita della roba, animali, Carrozze, Calessi, Carri, Stragoli, o altro, ancorchè s'allegasse, o facesse constare detti animali, Carrozze, Calessi, Carri, Stragoli, o altro non esser loro proprj, ma de'particolari padroni,

Chartella professionis retineatur in asportatione frumenti, vel farinae.

Carrozze, Calessi, a degli Stragoli, che lo porteranno, ancorchè gli Animali, le Carrozze, i Calessi, o gli Stragoli non fossero de' portatori del Pane, ma a loro prestati da altri, i quali non avessero colpa alcuna in detta immissione di Pane, l'istesso intendendosi per chi entrerà detto Pane per mare, nel qual caso incorrano nell'istessa pena di ducati 200. perdita del Pane, e Barca, o Vascello, col quale la condurrà, e per chi introdurrà qualsivoglia quantità di Grano, Farina, o qualsivoglia altra roba soggetta senza la debita Cartella di pagamento, o manifesto, o trasporterà detta roba soggetta da un luogo ad un altro senza Cartella, proibendolo espressamente tra gli altri a' Fornai, o loro Garzoni, o Lavoranti de' ristretti di questa Fedelissima Città, a' quali ordiniamo, ed espressamente sotto le dette pene comandiamo, che non possano cacciar Grani da detti loro Forni, nè immetterni Farine senza le Cartelle solite, e consuete, anche che fossero detti Grani, e Farine pagati, e constasse da' Libri dell'Arrendamento esserne pagata la Gabella.

XI. *Che non si possa trasportare Grano, Farina, nè altra roba soggetta per dentro questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti da luogo in luogo, nè estraersi per fuora senza la Cartella di passaporto di detta Gabella, ed i contravvegnenti incorrano nell'istessa pena di duc. 200. perdita della roba, degli Animali, delle Carozze, de' Calessi, Carri, degli Stragoli, o altro, ancorchè s' allegasse, o facesse constare detti Animali, Carozze, Calessi, Carri, Stragoli, o altro non esser loro proprj, ma de' particolari Padroni, a' quali resterà l'azione di ricuperare il prezzo delle robe perdute da' colpevoli nell'intercetto, come se introducessero roba soggetta a detta Gabella senza pagamento del solito diritto, e sotto la medesima pena* ut supra, *ordiniamo, che quelli, che introdurranno Grano, Farina, o altra roba soggetta, debbano conservare le Cartelle, che le saranno state fatte dagli Officiali delle Gabelle, le quali Cartelle debbano conservare nell'istesse Case, dove si troverranno dette robe soggette, acciò si possa conoscere se sono state ingabellate.*

XII. *Che per le Farine, o altra roba soggetta, che si comprano ne' Mercati di questa Fedelissima Città, e si trasportano ne' distretti della medesima con le Cartelle de' Mercati, siano obbligati i Compratori far riconoscere le dette Cartelle dagli Officiali della Sbarra più vicina del luogo, dove si porteranno, i quali Officiali siano obbligati riconoscere le dette Farine, o altre robe soggette se concordano con le dette Cartelle, e poi dire sotto la medesima Cartella riconosciuta, e firmarsi l'Officiale predetto, le quali Cartelle di questa forma debbano i detti Compratori conservare nell' istesse loro Case, come sopra, sotto le medesime pene, atteso ritrovandosi nell' istesse Case, dette Farine con Cartella di Mercati, senza che tal Cartella fosse stata riconosciuta da' detti Officiali, s' eseguiranno irremissibilmente, concedendo per tal effetto facoltà a' detti magnifici Governatori, che possano sempre, che vogliono, far fare le diligenze in dette Case per sapersi se così s' osserva nelle dette Farine, ed altre robe, che si troverranno con Cartelle de' Mercati.*

XIII

ni, a' quali resterà l' azione di ricuperare il prezzo delle robe perdute da' calpevoli nell' intercetto, come se introducessero roba soggetta a dette Gabelle, senza pagamento del solito diritto, e sotto la medesima pena, *ut supra*, ordiniamo, che quelli, che introdurranno grano, farina, od altra roba soggetta, debbano conservare le Cartelle, che lor saranno state fatte dagli Officiali nelle Gabelle, le quali Cartelle debbano conservare nell'istesse Case, dove si troverranno dette robe soggette, acciò si possa conoscere se sono state ingabellate.

XI. Che per le farine, o altra roba soggetta, che si comprano ne' mercati di questa fedelissima Città, e si trasporteranno ne' Distretti della medesima con le Cartelle de' mercati, sieno obbligati i Compratori far riconoscere le dette Cartelle dagli Officiali della Sbarra più vicina del luogo, dove si porteranno, i quali Officiali sieno obbligati riconoscere le dette farine, o altre robe soggette, se concordono con le dette Cartelle, e poi dire sotto la medesima Cartella, *riconosciuta*, e firmarsi l' Officiale predetto, le quali Cartelle di questa forma debbano i Compratori conservare nell' istesse loro Case, come sopra, sotto le medesime pene, atteso ritrovandosi nell' istesse Case dette farine con Cartella di mercati, senza che tal Cartella fosse stata riconosciuta da' detti Officiali, s'eseguiranno irremissibilmente, concedendo per tal effetto a' detti Magnifici Governatori, che possano sempre che vogliono far fare le diligenze in dette Case per sapersi se così s'osserva nelle dette farine, ed altre robe, che si troverranno con Cartelle de' mercati.

Recognitio chartellarum ad emptores pertinet.

XII. Che i Padroni, e Parsonali di masserie, che sono nel distretto di questa Città, sio dove s' estende la Cartella, sieno obbligati di rivelare la quantità de' grani, che semineranno in dette loro masserie, e poi in tempo della raccolta non possano amoverlo dall' aria, se prima non avranno data nota distinta e reale della quantità, che avranno raccolta, e dopo detta rivela lor concediamo tempo di giorni quindici a pagare il diritto di detta quantità vera, e reale, ed entrandosi la roba soggetta a detta Gabella oel Coverto prima di farsi detta rivela, o pure ritrovandosi la roba rivelata più, o meno della quantità espressa, in ciascheduno de' suddetti casi s'intendono i contravvegnenti incorsi nelle pene suddette senza potersi allegare da' Padroni del grano, che ciò fosse pervenuto per colpa de' loro massari, garzoni, o altre persone, che assistano in dette masserie.

Modus colonorum profitendi.

XIII.

XIII. *Che i Padroni, o Parsonali di Masserie, che sono nel distretto di questa Città, sin dove s'estende la Cartella, sieno obbligati di rivelare le quantità de' Grani, che semineranno in dette loro Masserie, e poi in tempo della raccolta non possano amoverlo dall' aria, se prima non avranno data nota distinta, e reale della quantità, che avranno raccolta, e dopo detta rivelazione lor concediamo tempo di giorni quindici a pagare il diritto di detta quantità vera, o reale, ed entrandosi la roba soggetta a detta Gabella nel coverto prima di farsi detta rivela, o pure ritrovandosi la roba rivelata più meno della quantità espressa, in ciascheduno de' suddetti casi s' intendano i contravvegnenti incorsi nelle pene suddette, senza potersi allegare da' Padroni del Grano, che ciò fosse provenuto per colpa de' loro Massari, Garzoni, o altre persone, che assistono in dette Masserie.*

XIV. *Che i Partitarj della Regia Corte facendo Panatica più della bastanza delle Regie Galee, e provvisioni di guerra, debbano subito rivelare agli Officiali di detta Gabella la quantità che avranno fatta soverchia, e pagar il diritto, quando però non avessero pagato nell'intromissione del Grano, o Farina, nè quelle possano smaltire, nè vendere, se prima non avranno fatta detta rivela, e pagamento, ed ottenutane licenza dagli Officiali deputati della detta Gabella, nè possano far consegna alcuna di Biscotto, o Panatica per dette Galee, e provvisioni di guerra in qualsivoglia tempo, senza l'intervento degli Officiali delle dette Gabelle, e vogliamo, ed ordiniamo, che sia lecito alla Gabella suddetta, ed a' suoi Officiali visitare, e far visitare le Forna, dove si fanno detti Biscotti, e Panatica da tempo in tempo, ed ogni volta, che parrà a' Magnifici Governatori di essa Gabella, o fare la rista del Biscotto, e Panatica, che avranno, con far pagare il diritto delle quantità, che ritrovassero soverchie, non avendo però prima pagato, e similmente ordiniamo, che introducendo detti Partitarj Farine proprie sotto nome di Corte, sieno quelle intercette in beneficio di dette Gabelle, oltra di dette pene di duc.* 200. ut supra.

XV. *Che volendosi da qualche persona fabbricar Biscotti, o Panatica in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, non lo possa fare, se prima non si pagherà la Gabella, e con licenza de' Magnifici Governatori di essa, ancorchè servissero per servizio delle Reg. Galee, Armata Reale, o altri simili, ed a rispetto di que' Biscotti, che si lavoreranno per gli Particarj della Reg. Corte franchi d' essa Gabella, in virtù delle provvisioni della Reg. Giunta dell' Arsenale, esecutoriate dal Delegato di detta Gabella, ritrovandosi a vendere i compratori, e venditori di quegli, incorrano nella pena della perdita della roba, e degli Animali, di duc.* 200. *e nella pena di galea, o relegazione* respective, *come sopra in vir-*

Partitarii Regiae Curiae panificium ultra debitum profiteantur.

XIII. Che i Partitarj della Regia Corte facendo panatica più della bastanza delle Regie Galee, e provvisioni di Guerra, debbano subito rivelare agli Officiali di detta Gabella la quantità che avranno fatta soverchia, e pagare il diritto, quando però non l'avessero pagato nell'intromissione del grano, o farina, nè quello possano smaltire, nè vendere, se prima non avranno fatta detta rivela, e pagamento, ed ottenutane licenza dagli Officiali Deputati delle dette Gabelle, nè possano fare consegna alcuna di biscotto, o panatica per dette Galee, e provvisioni di Guerra in quale si voglia tempo, senza l'intervento degli Officiali delle dette Gabelle, e vogliamo, ed ordiniamo, che sia lecito alle Gabelle suddette, ed a'suoi Officiali visitare, e far visitare le forna, dove si fanno detti biscotti, e Panatica da tempo in tempo, ed ogni volta, che parrà a' Magnifici Governatori di esse Gabelle, e fare la resta del biscotto, e Panatica, che avranno, con fare pagare il diritto della quantità, che ritrovassero soverchia, non avendo però prima pagato, e similmente ordiniamo, che introducendo i detti Partitarj farine proprie sotto nome di Corte, sieno quelle intercette in beneficio di dette Gabelle oltra di dette pene di ducati dugento, *ut sapro &c.*

Ceteri panificium profiteantur.

XIV. Che volendosi da qualche persona fabbricar biscotti, o panatica in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, non lo possa fare, se prima non si pagherà la Gabella, e con licenza de'Magnifici Governatori di essa, ancorchè servissero per servizio delle Regie Galee, Armata Reale, o altri simili, ed a rispetto di que' biscotti, che si lavoreranno per gli Partitarj della Regia Corte, franchi di essa Gabella, in virtù delle provvisioni della Regia Giunta dell'Arsenale, esecutoriate da' Delegati di dette Gabelle, ritrovandosi a vendere, i Compratori, e Venditori di quegli, incorrono nella pena della perdita della roba, e degli animali, di duc.200., e pena di galea, o relegazione *respective*, come sopra, &c.

Nemo panem in abdito emat.

XV. Che nessuna persona, *etiam* privilegiata, possa mandare a comprare pane nelle forna de' luoghi segreti, e proibiti, sotto pena a'contravvegnenri di pagare duc. 60., de' quali si dia il quarto all'Accusatore, e che nessuno lavorante, o garzone possa lavorare in dette Forna de' luoghi segreti, e proibiti, eccetto per l'uso *tantum* de'detti luoghi, dove staranno a lavorare, e ritrovandosi, e scoprendosi, che in tali Forna si faccia pane per altri, e per vendersi, incorrano detti lavoranti alla pena della frustra, e tre anni di galea.

XVI.

tà del detto Bando del qu. Reg. Conf. Gallo, od altri predecessori, e successori Delegati.

XVI. *Che nessuna persona* etiam *privilegiata possa mandare a comprare pane nelle Forna de' luoghi segreti, e proibiti, sotto pena a' contravvegnenti di pagare duc. 60. de' quali si dia il quarto all' accusatore, e che nessuno Lavorante, o Garzone possa lavorare in dette Forna de' luoghi segreti, e proibiti, eccetto per uso* taotum *de' detti luoghi, dove staranno a lavorare, e ritrovandosi, e scoprendosi, che in tali Forna si faccia pane per altri, e per vendersi, incorrano i detti Lavoranti alla pena della frusta, e tre anni di Galea.*

XVII. *Che nessuno Vaticale, Carrese, nè altra qualsivoglia persona possa portare a scaricar Grano, Fariaa, Orzo, ed Avena* recto tramite *a' luoghi Pii, Regie Castella, Regia Cavallerizza, ed altri luoghi immuni, e privilegiati, nè a' Panattieri, Vermicellari, e Tarallari, nè di giorno, nè di notte,* etiam *con le Cartelle degli Officiali, che assistono nelle Sbarre, ma debbano venire all' Officio a Porta Nolana colla Cartella della Sbarra per farla notare dagli Officiali, che assistono al detto Officio, e pagare i diritti di essa, quando non ci sarà franchigia, sotto pena a' contravvegnenti di perdere la roba, gli Animali, le Carrozze, i Calessi, le Carra, e gli Stragoli, ancorchè constasse, che non fossero loro proprj, con dare il quarto al denunciante, non comprendendosi però nella detta proibizione le Farine, che si portano nella Conservazione di questa Città, e si consegnano a' Panattieri, le quali si possano portare a scaricare nelle Forna; nè pure i Grani germani, l'Orzo, e l'Avena, che si portano a vendere nel Mercato; nè quelle robe, che avranno pagato il debite diritto, con le Cartelle però degli Officiali delle Sbarre.*

XVIII. *Che nessuna persona debba far macinare Molina, Centimoli, nè Molinelli a mano di qualsivoglia sorta dentro di questa Città, suoi Borghi, e Distretti, sin dove s' estende la Cartella, se prima non avrà dato manifesto di detti Molini, e luoghi, dove stanno a' magnifici Governatori di detta Gabella fra il termine di giorni due, dopo la pubblicazione del presente Bando, e non dandosi detta notizia incorrano nella pena di ducati 200. e della perdita de' Molini, del Grano, della Farina, e degli Animali, che si ritrovassero in quelli da applicarsene il quarto all' accusatore.*

XIX. *Che i Misuratori di Grano, Orzo, ed Avena debbano dare ciascheduno a parte ogni settimana notizia di tutte le quantità de' Grani, degli Orzi, e delle Avene, che avranno misurate, colla nota de' Padroni, dove l' hanno portate, sotto pena di*

XVI. Che nessuoo Vaticale, Carrese, nè altra qualsivoglia persooa possa portare a scaricare grano, farina, orzo, ed aveoa, *recto tramite* a' luoghi Pii, alle Regie Castella, alla Regia Cavallerizza, ed agli altri luoghi immuni, e privilegiati, nè a' Panattieri, Vermicellari, e Tarallari, nè di giorno, nè di notte, *etiam* con le Cartelle degli Officiali, che assistono nelle Sbarre; ma debbano venire all' Officio di Porta Nolana con la Cartella della Sbarra per far notare dagli Officiali, che assistono al detto Officio, e pagare i diritti d' essa, quando non ci sarà franchizia, sotto pena a' contravvegnenti di perdere la roba, gli animali, le Carrozze, i Calessi, le Carra, e gli Stragoli, ancorchè constasse, che non fossero loro proprj, con dare il quarto al denunciante, non comprendendosi però nella detta proibizione le farine, che si portano nella Conservazione di questa Città, e si consegnano a' Panattieri, le quali si possano portare a scaricare nelle Forna, nè pure i grani germaoi, gli orzi, e l'avena, che si portano a vendere nel Mercato, nè quelle robe, che avranno pagato il debito diritto, con le Cartelle però degli Officiali delle Sbarre.

Agasones, & rhedarii frumentum profiteantur, nec exonerent in locis privilegiatis.

XVII. Che oessuna persona debba far macinare Molina, Centimoli, nè Molinelli a maoo di qualsivoglia sorta dentro questa Città, suoi Borghi, e Distretti sin dove s' estende la Cartella, se prima non avrà dato manifesto di detti Molini, e luoghi, dove stanno, a' Magnifici Governatori di detta Gabella fra il termine di giorni due dopo la pubblicazione della presente, e oon dandosi detta notizia, incorrano nella pena di duc. 200. e perdita de' Molini, del grano, della farina, e degli animali, che si ritrovassero in quelli, da applicarsene il quarto all' accusatore.

Molendina non erigantur, nisi probantibus vectigal. Curatoribus.

XVIII. Che i Misuratori di grano, orzo, ed avena debbano dare ciascheduno a parte ogni settimana ootizia di tutte le quantità de' grani, degli orzi, e delle avene, che avranno misurate, coo la nota de' Padroni, dove l'hanno portate, sotto pena di duc. 60. da applicarsi, *ut supra &c.*

Mensores frumenti, hordei, avenarum hebdomadatim profiteantur.

XIX. Che nessuno Mulinaro tanto de' Molioi d' acqua, quanto de' Centimoli di qualsivoglia sorta dentro, e fuori di questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Distretti, sin dove s'estende la Cartella, possa ricevere ne' loro Mo-

Pistrinarii frumentum non dimittant, nisi chartella eis fuerit consignata.

ducati 60. da applicarsi, ut supra.

XX. *Che nessuno Mulinaro, tanto de' Molini d'acqua, quanto de' Centimoli di qualsivoglia sorta, dentro, e fuori di questa Città di Napoli, suoi Borghi, o Distretti, fin dove s'estende la Cartella, possa ricevere ne' loro Molini, nè da quelli fare uscire Grano senza bollettino dell'Officiale di detta Gabella sotto pena di duc.* 200., *e perdita della roba da applicarsi*, ut supra, *senza potersi allegare, che ciò sia derivato per colpa de' loro Lavoranti, Garzoni, o altre persone sistenti in detti Molini.*

XXI. *Che tutte le Farine, che verranno per Mare con qualsivoglia Vascello, non possano scaricarsi in nessun altro luogo, che avanti la Conservazione di questa fedelissima Città senza licenza de' magnifici Governatori della detta Gabella, sotto pena a chi contravverrà di duc.* 200. *da applicarsi alla detta Gabella, ed anche di perdere la Farina, il Vascello, e le Barche, che l'avranno portata, l'istesso intendendosi per tutte l'altre robe soggette alla detta Gabella, che similmente verranno per Mare; e nella medesima pena vogliamo, che incorrano quelli, che scaricheranno, o faranno scaricare dette Farine, che verranno per Mare dopo sonata l'Ave Maria, senza licenza di detti magnifici Governatori, eccettuate però le Farine di questa fedelissima Città, le quali vogliamo, che si possano scaricare ne' luoghi soliti.*

XXII. *Che le Farine, che si portano da' Mulinari e altri per conto di questa fedelissima Città, debbano andare a dirittura nella Conservazione, accompagnate con bollettini di detta Città, e ritrovandosi, che non abbia quelle immesse nella Conservazione, e consegnati detti bollettini agli Officiali, che hanno peso di riceverle, ordiniamo, e comandiamo, che tanto i detti Mulinari, ed altri, quanto i Compratori delle dette Farine, incorrano ogni uno di essi nelle dette pene di perdita della roba con gli Animali, duc.* 200. *e di Galea, o relegazione*, ut supra.

XXIII. *Che tutte quelle persone, che introdurranno Grani in questa Città in giorno di Mercati con manifesto de' Mercati, cioè, colla notizia da darsi agli Officiali delle Sbarre, per dove passeranno della quantità vera, e reale che porteranno, al che sono necessariamente obbligati in virtù del presente Bando, debbano andare a dirittura a scaricare in detti Mercati, acciò dagli Officiali, che in essi risseggono, si possa esigere il diritto della Gabella, e ritrovandosi scaricare in altre parti, incorrano nella pena della perdita della roba, degli Animali, di duc.* 200. *e di Galea*, ut supra.

XXIV

lini, nè da quelli fare uscire grano senza bollettino dell' Officiale di detta Gabella, sotto pena di duc.200. e perdita della roba, da applicarsi *ut supra*, senza potersi allegare, che ciò sia derivato per colpa de' loro Lavoranti, Garzoni, o altre persone sistenti in detti Molini.

Farinae, quae per mare inducuntur, quo loco exonerentur.

XX. Che tutte le farine, che verranno per mare con qualsivoglia Vascello, non possano scaricarsi in nessun altro luogo, che avanti la Conservazione di questa fedelissima Città, senza licenza de' Magnifici Governatori delle dette Gabelle, sotto pena a chi contravverrà di ducati dugento da applicarsi alle dette Gabelle, ed anche di perdere la farina, il Vascello, o le Barche, che l'avranno portata, l'istesso intendendosi per tutte l'altre robe soggette alle dette Gabelle, che similmente verranno per mare; e nella medesima pena vogliamo, che incorrano quelli, che scaricheranno, o faranno scaricare dette farine, che verranno per mare dopo sonata l'Ave Maria, senza licenza di detti Magnifici Governatori, eccettuate però le farine di questa fedelissima Città, le quali vogliamo, che si possano scaricare ne' luoghi soliti.

Frumenta publicae annonae quo loco exonerantur.

XXI. Che le farine, che si portano da' Mulinari, o altri per conto di questa fedelissima Città, debbano andare a dirittura nella Conservazione, accompagnate co' bollettini di detta Città, e ritrovandosi, che non abbiano quelle immesse nella Conservazione, e consegnati detti bollettini agli Officiali, che hanno peso di riceverle, ordiniamo, e comandiamo, che tanto detti Mulinari, ed altri, quanto i Compratori delle dette farine, incorrano ognuno di essi nelle dette pene di perdita della roba con gli animali duc.200. di galea, o relegazione, *ut supra &c.*

Qui frumenta in mercatus immittunt, profiteantur.

XXII. Che tutte quelle persone, che introdurranno grani in questa Città in giorni di mercati, con manifesto de' mercati, cioè con la notizia da darsi agli Officiali delle Sbarre, per dove passeranno, della quantità vera, e reale, che porteranno, al che sono necessariamente obbligati in virtù del presente Bando, debbano andare a dirittura a scaricare in detti mercati, acciò dagli Offiziali, che in essi risseggono si possa esigere il diritto della Gabella, e ritrovandosi a scaricare in altre parti, incorrano nella pena della perdita della roba, degli animali, duc.200. e di galea, *ut supra &c.*

Immittentes, quibus viis in urbem immittant.

XXIII. Che le farine, che si caricheranno ne' Molini delle Padule, non si possano portare, nè far portare per altra strada, eccetto che per le seguenti, cioè per la strada diritta di Poggio Reale, che va a dare nella Sbarra di Casanova, e per la Sbarra del Ponte della Maddalena, acciò gli Officiali, che assistono tanto di giorno, quanto di notte in dette Sbarre, possano notare, e fare i bollettini, e ritrovandosi, che abbiano passate le dette Sbarre, sieno intercetti gli animali, e le farine, ed ogni altro istromento, col quale quelle conducono, e di più incorrano nella pena di duc.200. da appli-

plicarsi alle dette Gabelle, con darne il quarto all' accusatore, senza potersi allegare, che le dette farine sieno di particolari padroni, e che questo fosse derivato per colpa de' portatori di dette farine, i quali ritrovandosi in altra strada passate le predette Sbarre, non si possano scusare, che altre volte è stato solito, e loro è stato tacitamente permesso, e sotto la medesima pena, ordiniamo, che le dette farine debbano passare per l'Officio di Porta Nolana, e darne notizia agli Officiali di quello, acciò possano notarle a' libri di dette Gabelle, e darne le loro Cartelle, dove tanto di giorno, quanto di notte lor si consegneranno, conforme al presente s'osserva.

XXIV. *Che le Farine, che si caricheranno da' Molini delle Padule, non si possano portare, nè far portare per altra strada, eccetto che per le seguenti, cioè: Per la strada diritta di Poggio Reale, che va a dare alla Sbarra di Casanova, e per la Sbarra del Ponte della Maddalena, acciò gli Officiali, che assistono, tanto di giorno, quanto di notte in dette Sbarre, possano notare, e fare i bollettini; e ritrovandosi, che abbiano passate le dette Sbare, sieno intercetti gli Animali, e le Farine, ed ogni altro istromento, col quale quelle conducono, e di più incorrano nella pena di ducati 200. da applicarsi alla detta Gabella, con darne il quarto all' accusatore, senza potersi allegare, che le dette Farine sieno di particolari padroni, e che questo fosse derivato per colpa de' portatori di dette Farine, i quali ritrovandosi in altra strada, passate le predette Sbarre, non si possano scusare, che altre volte è stato solito, e loro è stato tacitamente permesso; e sotto la medesima pena, ordiniamo, che dette Farine debbano passare per l' Officio di Porta Nolana, e darne notizia agli Officiali di quello, acciò possano notarle a' Libri di detta Gabella, e darne le loro Cartelle, dove tanto di giorno, quanto di notte lor si consegneranno, conforme al presente si osserva.*

XXIV. Che trovandosi farina, pane, grano, orzo, avena, ed ogni altra roba soggetta alla Gabella in contrabbando, che entrasse in Carozza, Calesso, o altro istromento portatile, senza il pagamento de' diritti della Gabella, non solo s'incorra alla pena della perdita della roba, delle Carozze, de' Calessi, Carrettoni, delle Carra, degli animali &c. e di duc. 200., ma anche che i Salmatari, Cocchieri, Bastagi, ed altri, che fossero carcerati, incorrano nelle suddette pene di galea, o relegazione, *ut supra respective*, con le condizioni suddette, di non potere allegare di non essere roba loro, come sopra &c.

Farinae e molendinis quo via in Civitatem convehantur.

XXV. *Che ritrovandosi Farina, Pane, Grano, Orzo, Avena, ed ogni altra roba soggetta alla Gabella in contrabbando, che entrasse in Carrozza, Calesso, o altro istromento portatile senza il pagamento de' diritti alla Gabella, non solo s'incorra alla pena della perdita della roba, delle Carozze, de' Calessi, Carrettoni, delle Carra, degli Animali, &c. e di duc. 200. ma anche, che i Salmatai, Cocchieri, Bastagi, ed altri, che fossero carcerati, incorrano nelle suddette pene di galea, o relegazione,* ut supra respective, *colle condizioni suddette, di non potere allegare non essere robe loro, come sopra.*

XXV. Che volendo qualsivoglia Officiale della Regia Scrivania marittima, o terrestre, ovvero partitarj della Regia Corte consegnare a' sudditi, od altre quali si vogliano persone di Galee, e Vascelli qualsivoglia quantità di grani, farine, biscotti, o mazzamorra per vendita, o per conto di soldo, o per qualsivoglia altra causa, o con transazioni, non debbano quelli vendere, nè consegnare, se prima non sarà pagato il diritto della detta Gabella, nè possa consegnare il detto grano, farina, biscotto, o mazzamorra, se non vi saranno presenti gli Officiali di dette Gabelle per notare il giusto peso, o misura, ed esigerne il diritto in tempo della consegnazione; e facendosi il contrario, incorrano nella pena di perdere la roba, e duc. 200. tanto i Partitarj, e gli Officiali, quanto quelli, che riceveranno, o piglieranno detta roba.

Frumentum a quovis non consignetur, nisi soluto vectigali.

XXVI. *Che volendo qualsivoglia Officiale della Regia Scrivania Marittima, o Terrestre, overo Partitarj della Regia Corte consegnare a' sudditi, ed altre quali si vogliano persone di Galee, e Vascelli qualsivoglia quantità di Grani, Farina, Biscotti, o Mazzamorra per vendita, o per conto di soldo, e per qualsivoglia altra causa, o con transazioni, non debbano quelli vendere, nè consegnare, se prima non sarà pagato il diritto della*

XXVI. Che qualsivoglia Vascello, tanto di gabbia, quanto di remi, tanto piccolo, quanto grande, o altro legno, o barca, che verrà d'*infra* Regno, o *extra* Regno carico di grano, tanto per conto di questa fedelissima Città, quanto della Regia Corte, o di qualsivoglia altra persona dentro il Porto di detta fedelissima Città, e suo Distretto, fin dove s'estende la Cartella, debba subito dar nota, con esibi-

Officiales maritimos quid deceat.

detta Gabella, nè possa consegnare il detto Grano, Farina, Biscotto, o Mazzamorra, se non vi saranno presenti gli Officiali di dette Gabelle per notare il giusto peso, e misura, ed esigere il diritto nel tempo della consegnazione; e facendosi il contrario incorrano nella pena di perdere la roba, e duc. 200. *, tanto i Partitarj, e gli Officiali, quanto quelli, che riceveranno, o piglieranno detta roba.*

XXVII. *Che qualsivoglia Vascello, tanto di gabbia, quanto di remo, tanto piccolo, quanto grande, o altro legno, o Barca, che verrà d'* infra *Regno, od* extra *Regno, carico di Grano, tanto per conto di questa fedelissima Città, quanto della Regia Corte, o di qualsivoglia altra persona dentro il Porto di detta fedelissima Città, o suo Distretto, sin dove s'estende la Cartella, debba dar nota, con esibire il responsale col Capitano,* seu *Padrone di detto Vascello, o Barca agli Officiali di detta Gabella al Molo di tutta quella quantità di Grano, Orzo, Pane, Pasta, o altra roba, che porteranno soggetta a detta Gabella, nè si possano intromettere, nè scaricare, se prima non sarà stato dato detto manifesto, e pagato il diritto, non ostante, che detto Grano, o altre robe venissero, o fossero portate per transito, o per fortuna di mare, e non ostante, che pretendessero, che dette robe soggette a detta Gabella servissero per uso delle persone di detto Vascello, o Barche, sotto pena di perdere i Vascelli predetti, la roba, che portano, ed altro contenuto in detta Prammatica 34. sotto il titolo* de Annona *, giusta i Bandi pubblicati a Settembre* 1661. *d'ordine dello Spettabile Signor Reggente Navarra in quel tempo Delegato di detta Gabella.*

XXVIII. *Che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, presuma andare, o mandare a macinare ne' Molini de' luoghi Pii, nè di Case private, sotto la detta pena, e perchè si è veduto con esperienza, che in alcune Case, dove praticano Preti, si commettono infiniti contrabbandi, così d'introdurre Pane forestiere, come altra roba soggetta a detta Gabella, ed anche con la comodità de' Molini,* seu *Centimoli de' luoghi Pii segreti, vicini a dette loro Case, si fanno macinare i Grani in frode di detta Gebella, e poi quando si trovano* in flagranti *colle dette robe nelle loro Case, compariscono i detti Preti sotto colore d'esser case loro; Perciò dovendosi togliere tutt'i detti inconvenienti, succedendo alcuni di detti casi, si possano carcerare le persone, che si troverranno in dette Case, con eseguire tutte le dette robe, che in quelle si ritrovano, e vendersi per la pena, nella quale si ritrovano incorsi, ed eseguirgli inviolabilmente, per essersi evidentemente praticate le continue frodi, che particolarmente si commettono dalle donne, giusta il detto Bando del Signor Reggente Navarra.*

XXIX. *Che nessuno Stragolaro, Scapizzonaro, Vaticale, nè altra persona possa portare a scaricare a dirittura i Grani a' Molini de' fossi di questa Città, nè altri Molini delle Padule, ma debbano venire all' Officio di Porta Nolana cogli Stra-*

re il responsale col Capitano, *seu* Padrone di detto Vascello, o Barca agli Officiali di dette Gabelle, nè si possano intromettere, nè scaricare, se prima non sarà stato dato detto manifesto, e pagato il diritto, non ostante che detto grano, o altre robe venissero, o fossero portate per transito, o per fortuna di mare, e non ostante che pretendessero, che dette robe soggette a dette Gabelle servissero per uso delle persone di detto Vascello, o Barche, sotto pena di perdere i Vascelli predetti, la roba, che portano, ed altro contenuto nella *Reg. Pram.* 34. *sotto il tit. de Annona.*

XXVII. Che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, presuma andare, o mandare a macinare ne'Molini de'luoghi Pii, nè di case private, sotto la detta pena; e perchè si è veduto con espericoza, che in alcune case, dove praticano Preti, si commettono infiniti contrabbandi così d'introdurre pane forestiere, come altra roba soggetta a dette Gabelle, ed anche con la comodità de' Molini, *seu* Centimoli de' luoghi Pii segreti vicini a dette loro case, si fanno macinare i grani in frode di dette Gabelle, e poi quando si trovano *in flagranti* con le dette robe nelle loro case, compariscono i detti Preti, sotto colore di essere case loro; Perciò dovendosi togliere tutt' i detti inconvenienti, succedendo alcuni di detti casi, si possano carcerare le persone, che si troverranno in dette case, con eseguire tutte le dette robe, che in quelle si ritrovano, e vendersi per la pena, nella quale si ritrovano incorsi, ed eseguirgli inviolabilmente per essersi evidentemente praticate le continue frodi, che particolarmente si commettono dalle donne.

A molendinis locorum piorum molere abstineant.

XXVIII. Che nessuno Stragolaro, Scapizzonaro, Vaticale, nè altra persona possa portare a scaricare a dirittura i grani a' molini de' fossi di questa Città, nè altri molini delle Padule; ma debbano venire all'Officio di Porta Nolana con gli stragoli, ed animali con detti grani a far fare la Cartella, sotto pena di perdere i grani, gli stragoli, e gli animali, aacorchè fossero d'altri, e di duc. 200., e nella medesima pena incorrano i Partitarj, o altre persone, che li manderanno.

Vellatores frumentum molendum ad publicanos portent.

XXIX. Che in esecuzione della *Prammatica* 42. sotto il titolo *De Extractione, & Asportatione Animalium*, i Capitani, e Capi tanto delle Galee della Squadra di questo Regno, quanto forestieri, non possano far calare in ter-

Servi publici panem non vendant.

Stragoli ; od Animali con detti Grani a far fare la Cartella, sotto pena di perdere i Grani, gli Stragoli, e gli Animali, ancorchè fossero d' altri, e di duc. 200. e nella medesima pena incorrano i Partitarj, od altre persone, che li manderanno.

XXX. *Che in esecuzione della Prammatica 42. sotto il titolo* De Extractione, & asportatione Animalium *i Capitani, e Capi tanto delle Galee della Squadra di questo Regno, quanto forestiere, non possano far calare in terra Aguzzini, Marinari, e Schiavi di esse ad introdurre detto Pane, o Farine dentro questa Città in contrabbando, di forma tale, che succedendo il caso, che detti Aguzzini, Marinari, o Schiavi di Galea sieno intercettati con detto Pane, Farina, od altra roba soggetta, che introdurranno in questa Città in contrabbando, i detti Capitani, o Capi di detta Galea incorrano nella pena di duc. 400. per ciascheduno, che gli Schiavi, che saranno carcerati da' Soldati di dette Gabelle con detti contrabbandi di Pane, Farine, od altro, sieno di esse Gabelle, ancorchè sieno Schiavi del Re nostro Signore, e che gli Aguzzini, o Marinari di dette Galee, che accompagneranno detti Schiavi a vendere, o venderanno le dette robe, incorrano nella pena di anni cinque di galea, ordinandosi ancora a tutti, e quali si vogliano altri Capitani, ed Officiali delle milizie di questo Regno, ogni volta, che alcun Soldato delle loro Compagnie, si troverà a commettere detti contrabbandi, sia tenuto, ed incorra nella suddetta pena di pagare duc. 400. in beneficio di detta Gabella da eseguirsi contra di essi irremissibilmente, oltra della pena della Galea, nella quale incorreranno i Soldati contrabbandieri, come sopra.*

XXXI. *Ordiniamo, e comandiamo ancora a qualunque persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, che porterà Farina, Pane, ed ogni altra roba soggetta a dette Gabelle per introdurle in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, che debbano in ogni modo far la strada maestra solita, e consueta farsi per andare a dirittura nella Sbarra più vicina per denunciare la roba soggetta a detta Gabella, con pagare il diritto spettante alla medesima, con farsi fare la Cartella; ed andando per strada traversa, in tal caso incorra nelle sopraddette pene di Galea, o relegazione di duc. 200. e perdita delle robe.*

XXXII.

terra Aguzzini, Marinari, e Schiavi di esse ad introdurre detto pane, e farine dentro questa Città in contrabbando, di forma tale, che succedendo il caso, che detti Aguzzini, Marinari, e Schiavi di Galee sieno intercettati con detto pane, farina, o altra roba soggetta, che s'introdurranno in questa Città in contrabbando, i detti Capitani, e Capi di dette Galee, incorrano nella pena di duc. 400. per ciascuno, che gli Schiavi, che saranno carcerati da' Soldati di dette Gabelle con detti contrabbandi di pane, farina, od altro, sieno di esse Gabelle, ancorchè sieno schiavi del Re Nostro Signore, e che gli Aguzzini, o Marinari di dette Galee, che accompagneranno detti Schiavi a vendere, o venderanno le dette robe, incorrano nella pena d'anni cinque di galea, ordinandosi ancora a tutti, e quali si sieno Capitani, ed Officiali delle milizie di questo Regno, ogni volta, che alcun Soldato delle loro Compagnie si troverà a commettere detti contrabbandi, sia tenuto, ed incorra nella suddetta peoa di pagare duc. 400. in beneficio di detta Gabella, da eseguirsi contra di essi irremisibilmente, oltra della pena della galea, nella quale incorrano i Soldati contrabbandieri come sopra &c.

XXX. Ordiniamo, e comandiamo ancora a qualunque persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, che porterà farina, pane, ed ogni altra roba soggetta a dette Gabelle per introdurle in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, che debbano in ogni modo far la strada maestra solita, e consueta farsi per andare a dirittura nella Sbarra più convicina, per denunciare la roba soggetta a dette Gabelle, con pagare il diritto spettante alla medesima Gabella, con farsi fare la Cartella, ed andando per strada traversa, in tal caso incorra nelle sopraddette pene di Galea, o relegazione, di ducati 200., e perdita delle robe.

Qua via frumentum in urbem immittendum.

XXXI. Che i Padroni del *Jus panizandi* de' Casali convicini tanto di questa fedelissima Città di Napoli, quanto d'altri luoghi fuori la giurisdizione di essa, non debbano in modo alcuno far panizzare giornalmente nelle loro forna più quantità di pane di quella, ch' è necessaria per uso, e vitto de' Cittadini, *seu* abitantino in essi Casali, sotto pena di duc. 100. la prima volta, di duc. 300. la seconda volta, e se contraverranno la terza volta, restino privati di detto *Jus panizandi*, il ritratto del quale vada a beneficio di dette Gabelle con pa-

Pistores suburbicarii panem non faciant ultra loci indigentiam.

pagarsi ducati dugento a chi denuncierà ; ordinandosi ancora in osservanza di detti Bandi, e Prammatiche 28. 41., e 42. a' Panattieri, e Lavoranti, *seu* Garzoni di dette Forna, che noo vendano, oe facciano vendere pane, farina, od altra roba soggetta alla detta Gabella a'Soldati di milizia di qualsivoglia genere così a piedi, come a cavallo, donne, mogli, o parenti di detti Soldati, Marinari, Schiavi di Galea, Preti, nè a qualsivoglia altra persona, ma solamente debbano vendere detto pane a' Cittadini di detti Casali per loro uso, e vitto, e vendendolo ad altre persone, fuorchè agli abitanti di detti Casali, incorrano nella pena d'anni tre di galea, da eseguirsi irremisibilmente, il che possa provarsi o con due testimonj, o con la confessione del delinquente, che sarà catturato con detto pane forastiero, farina, od altro in dette forna, con farsi la ricognizione, che sia pane col merco delle dette forna, e venduto in esse oltra delle pene pecuniarie, come sopra, con prendersi sopra di ciò subito informazione dal Mastro d' atti, o Scrivano di dette Gabelle, con assicurarsi prima delle robe, e persone di detti Fornai, che incorreranno alle pene predette per causa della detta vendita di pane, farina, ed altro che saranno le dette persone come di sopra &c.

XXXII. *Che i Padroni del* jus panizandi *de' Casali convicini, tanto di questa Fedelissima Città di Napoli, quanto d' altri luoghi fuori la giurisdizione di essa, non debbano in modo alcuno far panizzare giornalmente nello loro Forna più quantità di pane di quella, ch' è necessaria per uso, e vitto de' Cittadini*, seu *abitanti in essi Casali, sotto pena di duc.* 100. *la prima volta, di duc.* 300. *la seconda volta, e se contravverranno la terza volta, restino privati di detto* jus panizandi, *il ritratto del quale vada a beneficio dell' Arrendamento, con pagarsi duc.* 200. *a chi denuncierà ; ordinando ancora in osservanza di detti Bandi, e Prammatiche* 28. 41. *e* 42. *a' Panattieri, e Lavoranti,* seu *Garzoni di dette Forna, che non vendano, nè facciano vendere Pane, Farina, od altra roba soggetta alla detta Gabella a Soldati di milizia di qualsivoglia genere, così a piedi, come a cavallo, donne, mogli, o parenti di detti Soldati, Marinari, Schiavi di Galea, Preti, nè a qualsivoglia altra persona, ma solamente debbano vendere detto pane a' Cittadini di detti Casali per loro uso, e vitto, o vendendolo ad altre persone, fuorchè agli abitanti di detti Casali, incorrano nella pena di tre anni di Galea da eseguirsi irremisibilmente, il che possa provarsi, o con due testimonj, o con la confessione del delinquente, che sarà catturato con detto Pane forestiero, Farina, o altro in detta forma, con farsi la ricognizione, che sia Pane col merco dello detto Forna, e venduto in esse, oltra delle pene pecuniarie, come sopra, con prendersi sopra di ciò subito informazione dal Mastro d' Atti, o Scrivano di dette Gabelle, con assicurarsi prima delle robe, e persone di detti Fornari, che incorreranno nelle pene predette per causa delle dette vendite di Pane, Farine, ed altro, che saranno le dette persone, come sopra.*

XXXII. Che i Padroni de' Posti, Forna, Case, e Ceotimoli, che stanno ne' Casali, e Distretti di questa fedelissima Città *extra* la giurisdizione della Gabella, come le persone, che in detti luoghi assistono a vendere farina, non vendano, nè facciano vendere quantità alcuna di farina per minima che fosse, a nessuna persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, anche che fosse dell'istesso Distretto, o Casale in tempo di notte, o sonate che saranno le ventiquatr' ore, nè possano vendere dette farine la mattina prima di nascere il Sole, siccome anche si pratica ne' posti, che si tengono per vendere farina al mercato di questa fedelissima Città, sotto pena di perdere tutta la farina, che si troverrà in ciascheduno de'detti luoghi, e di duc. 300. da applicarsi in beneficio di dette Gabelle, ed altro a nostro arbitrio, tante volte, quante contravverranno, e sieno anche tenuti i Padroni de' luoghi suddetti *de culpis, & defectibus* delle dette persone, che in quelli terranno a vendere le farine suddette, e sotto l' istessa pena similmente incorrano tutte quelle persone *nemine excepto*, che in detto tempo di notte compreranno in detti luoghi la detta farina, volendo, che si debba subito pigliare l' informazione dal Mastro d' atti, o Scrivano di dette Gabelle, ed assicurarsi così della persona, che avrà contravvenuto, come della roba, e portarsi subito a Noi, e *pro tempore* a' Signori Delegati detta informazione, acciò si possa provvedere di giustizia sopra l'esecuzione delle pene suddette.

Farina nocte in suburbiis non vendatur.

XXXIII. Che i Padroni de' Posti delle Forna, Case, e de' Centimoli, che stanno ne' Casali, e Distretti

XXXIII. Che in ciascheduno de' Posti, Forna, Case, Centimoli, e Molini suddetti si debba

Officinae qualiter habendae.

stretti di questa fedelissima Città extra *la giurisdizione della Gabella, come le persone, che in detti luoghi assistono a vendere Farine, non vendano, nè facciano vendere quantità alcuna di Farina per minima che fosse da nessuna persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, anche che fosse dell' istesso Distretto, o Casale in tempo di notte, e sonate che saranno le ventiquattr' ore, nè possano vendere detto Farine la mattina prima di nascere il Sole, siccome anche si pratica ne' posti, che si tengono per vendere Farine al Mercato di questa Fedelissima Città, sotto pena di perdere tutta la Farina, che si troverrà in ciascheduno de' detti luoghi, e di duc.* 300. *da applicarsi in beneficio di detta Gabella, ed altre a nostro arbitrio, tante volte, quante contravverranno, e sieno anche tenuti i Padroni de' luoghi suddetti* de culpis, & defectibus *delle dette persone, che in quelli terranno a vendere le Farine suddette, e sotto l' istessa pena similmente incorrano tutte quelle persone* nemine excepto, *che in detto tempo di notte compreranno in detti luoghi la detta Farina, volendo, che si debba subito pigliar l' informazione dal Mastro d'Atti, o Scrivano di detta Gabella, ed assicurarsi, così della persona, che avrà contravvenuto, come della roba, e portarsi subito da Noi detta informazione, acciò si possa provvedere di giustizia sopra dell' esecuzione dello pene suddette.*

XXXIV. *Che in ciascheduno de' Posti, Forna, Case, Centimoli, e Molini suddetti, si debba ponere un catenaccio dagli Officiali delle Gabelle, che staranno nella Sbarra più convicina, da' quali si debba la sera sonate le dette* 24. *ore serrare, e la mattina dopo uscito il Sole aprire, senza che lor possa dare impedimento da persona alcuna, al che contravvenendo i detti Officiali incorrano nella pena della perdita del loro Officio.*

XXXV.

debba porre un catenaccio dagli Officiali delle Gabelle, che staranno nella Sbarra più convicina, da'quali si debba la sera sonate le dette 24. ore serrare, e la mattina dopo uscito il Sole aprire, senza che lor si possa dare impedimento da persona alcuna, al che contravvenendo i detti Officiali, incorrano nella pena della perdita de'loro Officj.

Nautae Neapolitani frumentum, & farinam in littore non emant.

XXXIV. Perchè nelle marine di S. Lucia, Borghi di Chiaja, e di S. Maria di Loreto, Arsenale, Molo piccolo, ed altri luoghi di marina di questa Città non si cessa di commettere contrabbandi di farina, pane, ed altre robe soggette a dette Gabelle da' marinari di Galee, ed altre persone, e genti di detti luoghi, dove per assisterci continuamente truppe de' Soldati di miliaia, non si può dagli Officiali, e Soldati delle Gabelle suddette intercettare le robe suddette, che da quelle parti entrano in contrabbando, e carcerare i contrabbandieri, i quali comprano tali farine, e pane ne'Molini, nelle Botteghe, Forna, e ne'Posti di Castell'a mare, Bottara, Torre dell' Annunziata, Torre del Greco, e Riviere di Resina, e Portici, fino a S. Gio: a Teduccio, e poi caricandole sopra le loro barche s' introducono in contrabbando nelle suddette marine di Napoli con tanto danno, ed interesse de'Consegnatarj; onde in esecuzione della Regia Prammatica emanata sotto i 25. Luglio 1711. ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione che sia, possa in avvenire andare a comprare ne'Molini, nelle Forna, Botteghe, e simili Posti di Castell'a mare, Bottara, Torre dell'Annunziata, Torre del Greco, Resina, Portici, S. Gio: a Teduccio, ed altre marine convicine, farina, grano, pane, od altra roba soggetta a dette Gabelle per immettersi in questa Città, suoi Borghi, e Distretti, sotto pena della perdita delle Barche, delle Farine, del Grano, ed ogni altra roba, che sopra dette barche si troverrà, ed anche d'anni tre di galea agl'Ignobili, e tre anni di relegazione a' Nobili, con dichiararsi cadute *in commissum* dette robe soggette alle dette Gabelle nell' istesso punto, che si troverranno caricate sopra le loro barche nelle marine de' suddetti luoghi, dove quelli

com-

compreranno, ed in ogni altro luogo delle suddette marine fino a Napoli, senza potersi allegare da'Compratori, e Padroni di dette robe, che venivano a dirittura ad ingabellarsi nella Sbarra del Ponte della Maddalena, nell' Officio del Molo, od altro luogo, dove s'esige la Gabella in Napoli, ed ordiniamo, e comandiamo sotto le medesime pene a'Padroni, Affittatori, Fattori, Garzooi, e Lavoranti di detti Molini, Botteghe, Forna, e Posti, che non vendano farina, grano, pane, od altro genere di pasta soggetta a dette Gabelle a'sopraddetti Marinari, ed altre persone per imbarcarle, come sopra, per immettersi in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, ma solamente possano venderle a'loro Cittadini per loro uso nella conformità, che sta ordinato rispetto agli altri Casali convicini di questa Città ne'suddetti Capi 35. e 36. anche in esecuzione delle suddette *Regie Prammatiche* 28. 41. *e* 42. *sotto il titolo de Extractione, & Asportatione animalium*, rinnovate dall' Illustre Conte di S. Stefano nel Capo secondo della Regia Prammatica emanata nell'anno 1692. e sotto le medesime pene non possano, nè debbano i Vaticali vendere farine, e grani a' Marinari, o altre persone per imbarcarla, e che il tutto possa provarsi o con due testimonj, o con la confessiooe del delinquente, che sarà catturato con detta farina, grano, pane, o altra roba soggetta a dette Gabelle, con prendersi immediatamente informazione dal Mastro d' atti, o Scrivano delle Gabelle predette, ed assicurarsi prima delle robe in contrabbando, e delle persone, che contravverranno, con portarsi subito l'informazione a Noi, ed a'Signori *pro tempore* Delegati, acciò si possa provvedere di giustizia per l' esecuzione delle suddette pene, come sta anche disposto nella suddetta Prammatica dell' anno 1711. e nel capo secondo della Prammatica dell'anno 1692. restando privilegiate dette prove de' suddetti, ed altri intercetti in tutt' i suddetti capi espressi, come stabilì l' Illustre Duca di Medinaceli, con la Regia Prammatica de' 13. Agosto 1696. tanto maggiormente, che simili proibizioni furono ordinate sio dall'aono 1692. con Regia Prammatica ad istanza di questa fedelissima Città, ed essendo dette Gabelle della farina di questa istessa fedelissima Città date *in solutum* a'Consegnatarj, si debbono i medesimi ordini, e Regia Prammatica osservare ad istanza de' detti Consegnatarj, e Magnifici Governatori di dette Gabelle per evitare tante frodi, giusta il disposto in detta Regia Prammatica del suddetto anno 1711.

XXXV. *Che in esecuzione della Prammatica* 11. *sotto il titolo* De Vectigalibus, & Gabellis, *si levino tutt' i Molini, Macine, Centimoli, e Forna in Campagna, i quali in virtù di detta Regia Prammatica restino estinti*. Datum Neapoli die 19. mensis Augusti 1696. Petrus Fuscus. D. Bartholomeus de Sierra. Jo: Dominicus Albanus Act. Mag. A 12. 13. 18. 20. e 22. di Settembre 1696. in Napoli, e Casali. Io Luise Moccia Lettore de' Regj Bandi, dico di avere pubblicato il soprascritto Bando co' *Trom-*

1696.

Quemadmodum liceat frumentum immittere.

XXXV. Ed acciò resti in libertà di ciascheduno farsi venire farine, grano, pane, ed altre robe soggette a dette Gabelle da' suddetti Molini, e Posti de' sopraddetti luoghi, in esecuzione della suddetta Regia Prammatica, ordiniamo, che gli sia ciò permesso; però le debba far venire, e caricare sopra le Barche de' Macinatori, sopra le quali si trasportano giornalmente i grani di questa fedelissima Città di Napoli, con le debite spedizioni per macinarsi ne' Molini de' suddetti luoghi, con che sieno

Trombetta Reali negl'infrascritti Casali, e luoghi di Napoli, e Distretti, *videlicet*, Capo di Chino, Secondigliano, Scampia piglia il pane da Secondigliano, Melito, Trentola, Ducentola, Lusciano per S. Arpino, il Castellone, *seu* Taverna del Cavone, di Pumigliano d' Atella, Suggivo, Fratta piccola, Pardinola, Crispano, Cardito, Carditiello, Fratta Maggiore, Gruno, Nevano, S. Antimo, Casandrino, Arzano, Casavatore, e 'l Cassano, Capo di Monte, le Gabelle di Capo di Monte, il Ponte di S. Rocco, Miano, Mianella, tutto un *jus panizandi*, Piscinola, Marianella, l'Arco di Polleca, Chiajano, Marano, Carvezzano, Mugoano, Panecuoculo, Giugliano, e Parete, S. Gio: a Teduccio, Due Palazzi, Pietra Bianca, Portici, Resina, Torre del Greco, Torre dell' Annunciata, Taverna di Bosco Reale, S. Jorio, la Barra, S. Sebastiano, Ponticiello, lo Scassone, e Ponte della Maddalena, Taverna Nova, Casale Nuovo, Fragola, e Casoria, S. Pietro a Patierno, e Bichio di Antignano, Soccavo, Chianura, e Torricella di Chiaja, S. Lucia a Mare, Molo, Mercato, e Porta Nolana, S. Angelo di Fratta Maggiore, fuori Grotta, e Casanuova, luoghi necessarj a detto soprascritto Bando. Luigi Moccia.

sieno tenuti i suddetti Mulinari, a loro Scrivani le dette farine, grano, pane ed altro genere di roba soggetta a dette Gabelle, che trasporteranno a' particolari, che le comprano, o fanno comprare in detti Molini per loro uso, quelle notare, e far notare dal Portolano di detti luoghi dietro le polizze di dette farine spedite de' grani mandati da Napoli, ed i Mulinari, e Macinatori, come sopra le debbano portare a dirittura a scaricare avanti la Conservazione delle farine di questa predetta fedelissima Città, con pagarsi prima la Gabella, come si pratica per tutte le farine de' particolari, e solo io questo modo possono vendersi, condursi, ed immettersi le suddette farine, ed altre robe soggette a dette Gabelle; e facendosi il contrario, s' incorra nelle pene di sopra espresse tanto da' Mulinari, Padroni de' Posti, loro Garzoni, e Lavoranti, ed altri Venditori, quanto la Barca, i Marinari, i Compratori, ed i Padroni di dette robe.

Pistrina, & molendina edicto perpetuo interdicuntur.

XXXVI. E perchè con detta Regia Prammatica di dett' anno 1711. in esecuzione della Regia Prammatica 19. §. 7. *de Vectigalibus, & Gabellis*, con la quale stanno proibiti i Molini, le Macine, i Centimoli, i Forni, e Posti in Campagna, e che quelli restassero estinti, venendo ciò anche proibito con Bando de' predecessori Signori Delegati, sta anche ordinato, che in avvenire quelli più non s'aprano, e ritrovandosi aperti, subito si debbano serrare, sotto pena di duc. 300. in beneficio di dette Gabelle, in esecuzione della quale Regia Prammatica nell' istess' anno 1711. dal qu. Illustre Marchese di Villarosa Spettabile Reggente D. Carl'Antonio de Rosa, e Regio Consigliere Signor D. Aniello Cappellari allora Delegati di dette Gabelle, furono serrati molti Molini, Centimoli, e Posti in Campagna, che si trovavano aperti in contravvenzione de' suddetti ordini; onde in esecuzione di dette Regie Prammatiche ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire quelli più non s'aprano, e ritroyandosi aperti, si debbano subito serrare, sotto pena di duc. 300. a beneficio di dette Gabelle da pagarsi così dal Mulinaro, Fornaro, loro Garzoni, e Lavoranti, come da' Padroni di detti Molini, Centimoli, Macine, e Forna *in solidum*, senza potersi da essi allegare causa d'ignoranza.

Officinae in suburbiis ad panem, frumentum, & farinam vendendam claudantur.

XXXVII. Poichè nelle vicinanze di questa predetta fedelissima Città poco discosto dal luogo, dove s'estende la Cartella, *seu* giurisdizione d' esigere detta Gabella, cioè sopra Capo di Chino, Capo di Monte, S. Rocco, ed altri luoghi simili si tenevano aperte alcune Case, e luoghi, dove si vendea farina, pane, ed altre robe soggette a dette Gabelle, ed i Contrabbandieri per la comodità, che teneano di comprare dette farine, pane, ed altro in luoghi

non ſoggetti a dette Gabelle, andavano a comprarla, e con l'iſteſſa comodità, e facilità l'introducevano in contrabbando in queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Diſtretti per ſtrade inſolite, ed oblique, perciò per evitare l'occaſione proſſima, e facilità di fare detti contrabbandi, in virtù di detta ultima Regia Prammatica fu ordinato, che detti Poſti ſi foſſero ſerrati, nè più ſi foſſero aperti, ſotto la ſuddetta pena, conforme in effetto nello ſteſſo tempo da' ſuddetti *pro tempore* Signori Delegati furono quelli ſerrati: Però in eſecuzione di detta Regia Prammatica, ordiniamo, e comandiamo, che ne' ſuddetti luoghi, e vicinanze di queſta fedeliſſima Città non ſi debbano più in avvenire vendere, nè aprire Caſe, ed altri luoghi, dove ſi venda farina, pane, ed altre robe ſoggette a dette Gabelle, ſotto la pena ſuddetta, ſena' allegarſi ſcuſa veruna d' ignoranza, e nell' iſteſſa pena debbano incorrere quelli, che la compreranno, ed in caſo di contravvenzione, ſi poſſa provare con due teſtimonj, o con la depoſizione del principale catturato con la farina, pane, o altro, con doverſene prendere informazione dal Maſtro d'Atti, o Scrivano di dette Gabelle, ed aſſicurarſi delle perſone, e robe, e poi portar ſubito l' informaaione predetta da Noi, e da' *pro tempore* Signori Delegati di dette Gabelle, per provvederſi di giuſtizia circa l'eſazion della pena.

Poena in contraveniente.

XXXVIII. Ed eſſendovi in queſta ſedeliſſima Città di Napoli i luoghi ſtabiliti, dove debba venderſi farina, e pane per comodità de' Cittadini; tuttavolta s' oſſerva, che molte perſone vendono farina, e pane nelle loro Caſe, ed altri luoghi privati, ſcuſandoſi, con dire, eſſerſene pagata la Gabella, quando *rei veritate* ſono ſarine, e pane introdotte, e paniazate in contrabbando, e quelle contenute nelle ſpedizioni ſi trovano già conſumate; però a fine di evitare tanto danno a dette Gabelle in eſecuzione di detta Regia Prammatica del ſuddetto anno 1711. ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, citra pregiudizio delle pene incorſe, neſſuna perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione che ſia, ardiſca, o preſuma di vendere, o far vendere farina, pane, o altro genere di paſta ſoggetta alle dette Gabelle nelle loro Caſe, o altri luoghi privati in queſta fedeliſſima Città di Napoli, ſuoi Borghi, e Diſtretti, anche ſe conſtaſſe eſſerſene per quelle pagata la Gabella, ſotto pena di perdere tutta la detta farina, e le altte robe, che saranno trovate in dette Caſe, e luoghi, oltra di duc. 300. in beneficio di dette Gabelle, da pagarſi tanto dal Padrone, o Padroni di dette Caſe, e Poſti, quanto dal venditore *in ſolidum*, e nell' iſteſſa pena incorrano quelli, che compreranno detta ſarina, o altro nelle ſuddette Caſe private, il che ſi poſſa conſtare con due teſtimonj, o con la depoſizione del principale, che ſarà carcerato con detta farina, pane, o altro genere di paſta, con prenderſene informazione dal Maſtro d' Atti, o Scrivano delle ſuddette Gabelle, e poi ſubito portarſi da Noi, e da' Signori *pro tempore* Delegati per poterſi provvedere di giuſtizia ſopra l' eſazione della detta pena, tanto maggiormente, che ſimile proibizione fu fatta ſin dall' anno 1598. ad iſtanza di queſta ſedeliſſima Città con Regia Prammatica dell'Illuſtre Conte d' Olivares, confermata nel 1682. 1688. e 1692.

Ed acciò venga a ootizia di tutti, nè ſi poſſa allegare ſcuſa, o cauſa d'ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che il preſente Bando, e quanto in eſſo ſi contiene, ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta predetta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, Caſali, ed altri luoghi di ſopra eſpreſſi, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neapoli die 27. menſis Auguſti 1717. D. Ferdinandus Emanuel Alvarez Reg. Benedictus Valdetarius Joſeph Albanus Aſſ. Mag. Gaſpar Moriſco Secr. A dì 31. Agoſto 1717. Io Niccola Zucchi Regio Trombetta della G. C. della Vicaria refero di aver pubblicato il retroſcritto Bando, e quanto in eſſo ſi contiene a ſuono di Trombetta* alta, & intelligibili voce *per gli luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, ed anche nelle Padule, Poggio Reale, Lotrecco, e Pichiovi, S. Pietro a Patierno, Capo di Chino, Cavone di Miano, Capo di Monte, Antignano, Urſolone, Nazaret, Poſilipo, e Fuori grotta. Io Niccola Zucchi Regio Trombetta della G. C. della Vicaria ho pubblicato ut ſupra. A dì 13. 14. 15. e 16. Settembre 1717. Io Luigi Moccia Lettore de' Regj Bandi dico di aver pubblicato il retroſcritto Bando co' Trombetta Reali ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta Fedeliſſima Città, e fra gli altri nel Mercato grande, Porta Nolana, Torricella di Chiaja, Santa Lucia, Molo, Sbarra del Poliero, Borgo di Loreto, Borgo di S. Antonio Abbate, ſeu Criſpano, e Tutt' i Santi, Borgo de' Vergini, Ponte della Maddalena, e Caſanova, e negl' infraſcritti Caſali, Diſtretti, ed altri luoghi, cioè, S. Gio: a Teduccio, Due Palazzi, Pietra bianca, Portici, Reſina, Torre del Greco, Torre dell' Annunziata, Taverna di Beſco Reale, Bottara, Caſtello a mare, S. Giorgio a Cremano, Barra, e Serino, Ponticiello, San. Sebaſtiano, Scaſſone, Capo di Chino, Secondigliano, Scampia, Melito, Ducenta, Trentola, Luſciano, Parete, Giugliano, Panecuocolo, Mugnano, Carvezzano, Marano, Chiajano, Arco di Polizza, Marianella, Peſcinola, Miano, S. Rocco, Sbarra di Capo di Monte, e Capo di Monte, Sanità, Caſſano, Arzano, S. Pietro a Patierno, Pichiovi, Caſoria, Fragola, Caſale nuovo, Cardito, Carditiello, Fratta maggiore, Pardinola, Fratta piccola, Cavone di Pomigliano d' Atella, Criſpano, Soggivo, S. Arpino, S. Antimo, Caſandrino, Grumo, Nevano, Caſavatore, Antignano, Soccavo, Chianura, Fuori grotta, ed altri luoghi neceſſarj. Luigi Moccia.*

1717.

PRAMMATICA LXI.

Carolo VI. Imp. & Rege.

SE bene da tutt' i noſtri Illuſtri Predeceſſori Vicerè ſi ritrovino da tempo in tempo emanate più varie Prammatiche, e pubblicati diverſi Bandi per l' eſtirpamento de' Contrabbandi in queſta Fedeliſſima Città, e Regno, e particolarmente colla Prammatica de' 13. Agoſto dell' anno 1696., ſi foſſero date a tale oggetto le provvidenze più rigoroſe, contutto-

tuttociò l' esperienza ha dimostrato nel corso del tempo esser divenute tutte inutili, e di niun frutto, a segno che è il disordine de'contrabbandi nella Città, e nel Regno talmente cresciuto, che si riconoscono decaduti gli Arrendamenti così proprj della Regia Corte, come dati *in solutum* tanto dalla detta Regia Corte, quanto da questa Fedelissima Città, col pregiudizio de'poveri Consegnatarj, de' pubblici Banchi, de'Luoghi Pii, delle opere di pietà sopra i frutti de'medesimi situate, e di tante povere Vedove, e Pupilli, che col frutto di quelli si sostengono; E perchè se in ogni tempo si è stimato convenevole il provveder d' opportuno rimedio a tal male, ora coll' occasione della peste attuale nella Provenza, in Francia, ed in varj luoghi del Levante, si è giudicato precisamente necessario il proccurare l' estirpamento totale per la sicurezza della pubblica salute, la quale certamente incontra, ed ha sempre incontrato il maggior pericolo in ogni luogo, come nella Provenza si è veduto con tanto danno di que' Popoli, per introduzinne delle merci in contrabbando, al più delle volte occultamente trasportate da luoghi infetti; Su di che quantunque uniformandoci Noi col voto, e parere di questo Regio Consiglio Collaterale appresso di Noi assistente alle replicate istanze di questa Generale Deputazione della Salute, abbiamo stimato far pubblicar Bando in data de'6. del corrente mese, col quale si è proibito a pena della vita, e della perdita della roba, l' intromettersi in questa Città, e Regno qualunque mercanzia, o specie di roba soggetta a purga, procedente da fuori Regno, ancorchè fabbricata, e caricata in luogo sano, e libero. Avendo considerato, che potendo tal proibizione cagionar alterazione de' prezzi di tali merci, e con ciò maggiormente invogliare per motivo del maggior guadagno le persone all' introducimento di quelle in contrabbando, o almeno vedendosi privi di tal lucro nelle merci forestiere soggette a purga per lo rigor della pena, e'l timor del male, potessero indursi maggiormente ad allargar la mano ne'contrabbandi di qualunque altra specie, così per via d' intromissione, come per via d'estrazion di fuori Regno; Perciò col voto, e parere del medesimo Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente abbiamo stimato, *citra praejudicium* del Bando suddetto emanato per la pubblica Salute, e delle pene in quello contenute, restando quello in tutto, e per tutto nella sua fermezza, e valore, far la presente Prammatica in ogni futuro tempo valitura per tutto il presente Regno, non derogando in cosa alcuna a tutte l' altre Prammatiche, ed Ordini, che si ritrovino promulgati per l' addietro, ed alle pene in esse contenute, dovendo quelle avere interamente il loro vigore, se non che in quanto per gli punti, che in virtù della presente vengono ampliati, e dichiarati, e *citra praejudicium* delle pene incorse per la loro contravvenzione.

Prag.1696. restituitur.

In virtù della quale presente Prammatica rinnoviamo a maggior cautela la suddetta Prammatica de' 13. Agosto dell' anno 1696., colle spiegazioni, e dichiarazioni contenute in appresso, ch'è del tenor seguente, *videlicet CAROLUS DEI GRATIA REX &c. D. Ludovicus de la Zerda, y Aragon, Enriquez Afan de Rivera Dux Medinae Caeli, & Alcalà &c. Cubicularius Suae Catholicae Majestatis, & in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c.* Vedendosi trascurati per lo tempo passato gli ordini più gravi, ed i mezzi, che con sommo zelo, ed applicazione de' nostri Illustri Predecessori, si ritrovavano stabiliti nelle Regie Prammatiche per evitare in ogni parte il disordine de' contrabbandi, da' quali tuttavia si riconoscono dati a terra i Regj Arrendamenti, e con essi tante Case de' poveri Consegnatarj, e Luoghi Pii, che col loro frutto si manteneano; pregiudicata non meno la Regale Azienda di S.M., ed il decoro della Giustizia; Dovendo però Noi dare opportuno rimedio a tanto male, acciò s' estirpi totalmente, e col pregio della Giustizia, e tranquillità, che per la Dio grazia si gode universalmente nel Regno, s'eviti il danno, e lo scandalo, che dal medesimo è risultato: Abbiamo stimato con matura riflessione col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, oltra degli ordini con dispacci particolari dati su questa dipendenza al Tribunale della Regia Camera, far la presente Prammatica in ogni futuro tempo valitura per tutto il presente Regno, non derogando in cosa alcuna a tutte l'altre Prammatiche, Bandi, ed Ordini, che si ritrovano promulgati per l'addietro, ed alle pene in essi contenute, dovendo quegli avere interamente il lor vigore, se non che in quanto per gli punti, che in virtù della presente vengono ampliati, e dichiarati, e citra pregiudizio delle pene incorse per la loro contravvenzione.

Probationes commissorum privilegiantur. Sufficit delatoris depositio & testis unus integrae famae: Si delator non adsit, duo testes; Si testes deficiant, signis, & praesumptionibus locus detur.

Principalmente essendosi considerato, che la facilità, colla quale si commettono i contrabbandi prende forza dalla difficoltà, che s' incontra di potersi con piene prove verificare, venendo in tanti modi dall' astuzia, e dall' inganno accresciuta la frode per gli suddetti delitti; però ci è paruto privilegiar le dette prove, siccome colla presente ordiniamo, e comandiamo, che restino privilegiate nel modo seguente: Che per piena prova del delitto del contrabbando bastino, e bastar debbano dal tempo della pubblicazione della presente Prammatica il solo detto del Denunciante colla sua deposizione giurata, e quella d' un solo testimonio inteso; e quante volte non vi fosse Denunciante, basti la sola deposizione di due testimonj interi, quantunque fossero singolari di tempo, o di circostanze, purchè depongano nel medesimo fatto, *seu* contrabbando. Quando poi ciò mancasse, possa supplirsi la detta prova con indizj, e presunzioni, purchè sieno di quelle, che sono approvate dalle leggi ne' casi di difficil prova, ancorchè non si ritrovasse, come suole accadere il Corpo del delitto. E procedendosi con dette prove, indizj, e presunzioni legittime, possano i rei in virtù di quelle esser condennati nelle pene stabilite, e che in appresso si dichiareranno, esclusa sola-

mente la pena di morte naturale, nel qual caso solo debba procedersi con piene prove, siccome si ritrova stabilito nel Corpo della legge comune, e municipale di questo Regno, escluso il detto Privilegio.

In Officiales animadvertitur, qui commissa celaverint, adjuverint, vel quorum ope, consilio commissa fuisse dicuntur.

E considerandosi di vantaggio, che quasi tutt' i contrabbandi, che si commettono nel Regno, sogliono succedere con intelligenza, e scienza, e molte volte sotto lo stesso manto degli Officiali, o Ministri, i quali ritrovandosi destinati per evitargli, o dovendosi evitare per ragion di zelo, che debbono tenere per la Giustizia, e pel servizio di S. M. che Dio guardi, e bene pubblico, più tosto coprono i delitti suddetti colla lor fede, ed autorità; però abbiamo stimato colla presente, siccome similmente da oggi in avanti ordiniamo, e comandiamo, che citra pregiudizio delle pene incorse per le loro mancanze, e delle ragioni per esse acquistate al Regio Fisco, debbano restare anche contra detti Officiali privilegiate le dette prove nel modo, e nella forma, che si è dichiarato nel Capo precedente, comprendendosi però nella presente disposizione tutti, e quali si vogliano Officiali di qualunque gerarchia, grado, e condizione, che sieno, Officiali d' Arrendamenti, Portulani, Portulanoti, e loro sostituti, ed altri quali si sieno assistenti de' caricamenti, Credenzieri, Scrivani, Cassieri, Esattori, Caporali, o Capi di gente di Corte, e di Campagna, Castellani, loro Tenenti, od altri Comandanti, Torrieri, Guardiani, e generalmente comprendendosi tutti, senza che ne resti escluso nessuno, così Militari, come Politici, o sieno, o non sieno specialmente destinati per custodia d' Arrendamenti ad evitare i detti contrabbandi, intendendosi così Officiali Regj, come Baronali, e dovendosi procedere in avvenire con detto Privilegio in qualunque caso di tali loro inquisizioni, o per intelligenza, scienza, o negligenza, per la quale ne seguisse il contrabbando, o con partecipazione di lucro, o senza (esclusa solamente da tal Privilegio la pena di morte naturale secondo il precedente Capitolo) debbano restar privi de' loro Officj, con incorporarsi quegli in beneficio del Regio Fisco, ed inabilitati, e proibiti di pretendere mai altri officj di qualsivoglia sorta, ancorchè fossero aggraziati, bastando per questo punto, che per tali loro inquisizioni lor sieno state date semplicemente le difese, dopò costituiti rei di simili delitti, e che per gli medesimi non possano esser ammessi in nessuno tempo a transazione, e ciò oltra l'altre pene corporali contra d' essi stabilite per gli casi suddetti, e siccome appresso si dichiarerà, avvertendosi a' detti Officiali, che invigilino puntualmente alla vera osservanza delle loro obbligazioni, secondo le Istruzioni date loro dalla Regia Camera per la buona direzione de' loro Officj, e che stiano con l'attenzione, puntualità, e vigilanza, che si conviene, per ovviare quanto sia possibile le dette frodi.

Cura datur Praesidibus Provinciarum, aliisque Officialibus regiis, ac Baronum.

E specialmente ordiniamo a tutt' i Presidi Provinciali, Uditori, Governatori, ed Officiali Regj, che debbano invigilare, ed invigilino con ogni oculatezza, acciò s' eviti qualsisia sorta di contrabbandi, come anche a' Caporali di Campagna, loro Soldati, ed altra gente di Corte di tutto il Regno, e per quello che spetta in questa Città, a' Capitani di Giustizia, loro Caporali, e Soldati, ed altra gente di Corte tutta, in modo che nessuna se n' intenda esclusa da questo peso, acciò tengano attentamente la medesima vigilanza sotto pena di tre anni di galea per quegli Officiali inferiori, o Soldati, che potendo arrestare i detti contrabbandi non l' arrestassero, o dopo arrestati li rilasciassero; Ed all' incontro scoprendo, od intercettando qualche delitto di contrabbando lor si darà prontamente il quarto di di tutto quello, che ne perverrà, non essendovi denunciante, incaricando però a tutt' i Ministri, ed Officiali suddetti, che debbano dare a' Mastri Portulani, ed altri Officiali Regj destinati a questa incumbenza ogni ajuto, ed assistenza, sempre che ne saranno richiesti, avvertendoli, che in caso contrario lor si farà grave carico, ordinando insieme a' detti Portulani, ed altri Officiali, che in caso di bisogno ricerchino il detto ajuto, ed assistenza a' Presidi, e Ministri di dette Regie Udienze.

Et Campaneae Commissario.

L'istessa diligenza incarichiamo con ogni premura al Commissario di Campagna, acciò dia gli ordini a' suoi Caporali de' Ripartimenti de' confini per l' osservanza di tutto ciò, e similmente a' Capitani della Grascia delle Provincie d' Abruzzo, e Terra di Lavoro, acciò stiano nell' osservanza delle loro Istruzioni, essendo di continuo ne' confini il traffico degli animali cogli stati forestieri, prevenendo insieme a' detti Capitani della Grascia, Passeggieri, e Credenzieri destinati ne' passi, e nelle Casse del Regno, che invigilino in non far seguire estrazione di animali, e particolarmente nel tempo delle Fiere di Foggia, Altamura, ed altre, nelle quali sogliono venire diversi Mercanti da' luoghi forestieri a comprare detti animali, i quali sanno ponere sotto nome di Persone Regnicole, e col pretesto di farli pascolare nelle suddette Provincie co' soliti passaporti, li trasbalzano, ed estraggono per fuora Regno, atteso oltra delle pene, come di sopra commiuate, ed altre stabilite ne' Regj Bandi, e Prammatiche de' Nostri Predecessori, lor si darà severo gastigo per ogni leggiera negligenza.

Officialibus maritumis comminatur poena nisi causam fiscl quoto mense deferant, navium onerariarum.

E dovendosi non meno evitare tutte le frodi, che si commettono nell' imbarcazioni, che si fanno per infra, ordiniamo a tutti gli Officiali Regj, che debbano attentamente osservare tutte le loro Istruzioni per questi casi, e che subito che sarà seguito ciaschedun caricamento, o sia per questa Città, o per altri luoghi del Regno, debbano nel fine di ciascheduno mese darne avviso distinto allo Spettabile Luogotenente della Regia Camera, colla notizia della portata del Legno, dove è seguito il caricamento, e questo sotto la pena in caso d' inosservanza la prima volta di ducati cento, la seconda di ducati dugento, e della sospensione dell' officio, e la terza di ducati cinquecento, e perdita totale dell' officio suddetto, le quali pene dovranno eseguirsi irremisibilmente, dovendo restare obbligati tali estraenti d'immettere a di-

dirittura i loro caricamenti solamente ne' luoghi destinati, e stabiliti per essi, senza che si possa in modo alcuno lor dare licenza dal Ministro, o qualunque persona di potersi per alcun tempo, quantunque brevissimo riponere, o conservare in altra parte, restando in caso contrario dichiarato il detto caricamento in contrábbando; Ma se per caso patisce il Legno, ove si ritrova fatto il caricamento qualche naufragio, od invasione de'Nemici, si debba presentare il legittimo documento d'esso fra lo spazio di tre mesi, e non presentandosi fra detto tempo, resti *ipso facto* dichiarato in contrabbando, ed incorso nelle suddette pene stabilite.

Extractio ne fiat, nisi ex procuratione extrahentis.

Similmente ordiniamo a' Mioistri Portulani del Regno, citra pregiudizio delle pene incorse, che ooo permettano per l'avvenire in modo alcuno veruna estrazione, senza che prima preceda la proccura del principale estraente, a beneficio del quale si ritrovino spedite le Provvisioni, e si dichiari la quantità certa, sopra quale Barca e di qual Padrone d'essa, e ciò sotto le medesime pene contenute nel Capitolo precedente.

Littoribus merces non habeantur, nisi pro victu, secus pro merce.

Di vantaggio ordiniamo, e comandiamo, che in modo alcuno, e per oessuna causa nelle Marine, e luoghi disabitati, dove oon assistono gli Officiali Regj, specialmente deputati dal Tribunale della Regia Camera, non si possano tenere vittovaglie, ed altre robe soggette a'diritti di tratte, se oon solamente quella quantità, che è necessaria per lo vitto de'Padroni de'Magazzini, e case de'luoghi suddetti, sotto la pena della perdita delle dette robe, e vittovaglie.

Poena mortis in committentes, arbitrio Principis commutanda.

E considerandosi, che dalle Regie Prammatiche si ritrova stabilita la pena di morte naturale per gli casi de'contrabbandi in esse riferiti; in virtù della presente, senza derogare alla forza d'esse, secondo il zelo de'nostri Predecessori, ordiniamo, e comandiamo, che ne' casi suddetti prima di passarsi alla Sentenza si debba far relazione a Noi nel Regio Collateral Consiglio, acciò secondo le circostanze, che vi concorrano, così per la qualità de' contrabbandi, come degl' inquisiti del modo, tempo, e luogo, possano da Noi darsi gli ordini convenienti, o per l' esecuzione di detta pena, o per la commutazione d'essa a Nostro arbitrio, a'Nobili di diece anni di Relegazione, e di ducati scimila colla sospensione della loro giurisdizione se sieno Feudatarj, ed agl'Ignobili di diece anni di galea, ed anche pecuniaria, secondo le loro facoltà, che saranno capaci, colla limitazione circa le prove di sopra dichiarate.

Tabaccum non immittatur. Vide Edictum tabaccarium.

E dovendo specialmente ritrovar riparo a tanti contrabbandi, che nel Tabacco si sono intentati, non ostante, che in virtù di più Regie Prammatiche si ritrovi proibita la introduzione d' essi in Regoo senza espresso ordine della Regia Camera, conoscendosi, che ciò non bastando, ne sieguono in quantità considerabile le introduzioni, facendosene seguir le compre in Genova, od in Livorno, che dicono volersi estrarre per estra, e poi per ordinario s'immettono in luoghi convicini del Regno, da dove con Feluche, od altre Barche si caricano, e si trasportano io luoghi marittimi, e convicini di questa Città, onde si commettono i suddetti contrabbandi; Per tanto volendo dare opportuno rimedio a tutto ciò, oltra le proibizioni, e pene stabilite ne'Regj Bandi, e Prammatiche suddette, alle quali non s'intenda in modo alcuno derogato; ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti s'intenda proibito generalmente a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia grado, o condizione, che non possano mandare, nè andare a comprare Tabacchi, così in fronda, come in polvere, così per infra questo Regno, come per estra senza espressa licenza della Regia Camera, o del Presidente Commissario del detto Arrendamento; Ed in que' casi, ne'quali si darà la licenza di comprare Tabacchi per estra, debbano esprimere gli estraenti il luogo, per dove dovranno immettere le quantità d' essi, e sopra qual Legno, e da chi viene patronizzato (se quello si ritrovasse noleggiato) con obligo di dover produrre fra lo spazio di due mesi i validi discarichi di detti luoghi, per gli quali seguirà il carico; E nel caso della licenza, che si darà di comprare i detti Tabacchi per infra per uso di questo Regio Fondaco, debbano obbligarsi i Padroni de' Legni, che vengono da Ponente di dare le vere, e reali rivelazioni nel Regio Fondaco della Città di Gaeta, e quelli, che venissero dalla Sicilia, od altre parti di Levante, sieno obbligati di dare le rivelazioni suddette io uno de'Regj Fondaci più prossimi, che sono in Reggio, Sicilia, e Tropea, con obbligo agli Officiali d'essi respettivamente, che subito ricevute le rivelazioni, debbano darne la notizia colla copia delle medesime allo Spettabile Luogotenente della Regia Camera, ed in qualunque caso d'inosservanza, si dichiara *ipso facto* caduto il Tabacco tutto in contrabbando co' Legni, che lo condurranno, e coll'altre pene per le persone de' Rei, e degli Officiali respettivamente, come di sopra per tali casi di contrabbandi stabilite, e dichiarate ne'Capitoli precedenti.

Naves in caput Patroni scribantur, neque in incognitos.

Ed affinchè con maggior facilità possa tenersi notizia de'contrabbandi, similmente ordiniamo a tutt'i Padroni di Feluche, ed altri Legni, che debbano questi tenere in testa loro, e non di persone incognite, o minori, sotto pena di tre anni di galea, e perdita del Legno, in caso d' inosservanza prometttiamo a' denuncianti *seu* revelanti d' essi la quarta parte di tutto quello, che ne perverrà alla Regia Corte, e questa si pagherà in contanti, senza nominarsi le loro persone, acciò non dubitino di potersi in oessun tempo mai palesare, promettendosi anche l'indulto ad uno, che ne risultasse inquisito, purchè non sia il principale autore, ponendosi però da chi dovrà godersi l'indulto in chiaro il delitto con le prove concludenti, secondo la legge della presente Prammatica, e debbano anche venire inclusi oelle suddette promesse, e beneficio i Soldati, o qualunque altra persona, od Officiale stipendiato dalla Regia Corte; Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per qualsisia parte del presente Regno, *Datum Neapoli*

poli die 13. *mensis Augusti* 1696. -- *D. Luis de la Zerda y Aragon* -- *V. Carrillo R.* -- *V. Gascon R.* -- *V. Andreas R.* -- *V. Andreassi R.* -- *V. Soria R.* -- *D. Dominicus Florilius Sec.* -- *Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scrib.* -- *In Bannor.* 3. *fol.* 45. *Toletus* -- A dì 13. Agosto 1696. Io Luigi Moccia Lettore de' Regj Bandi dico d'aver pubblicata la sopraddetta Prammatica co' Regj Trombetti ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi -- Luigi Moccia -- Ed acciò nell' esseguimento della medesima non venga ad incontrarsi alcun dubbio, nè esorbitanza, e sia più accertata l' osservanza di quella, abbiamo stimato aggiungere le seguenti dichiarazioni, e spiegazioni.

1696.

Interpretatio praecedentium. I. comminatio mortis tantum ad extrahentes extenditur. II. Delatis in commissum, datur adversus defe-rentes se tueri. III. Delatoribus merces delatas datur ad semis.

Primieramente per ciò che tocca al Primo Capo, nel quale sta generalmente disposto, che possano esser condennati i Delinquenti, quantunque non constasse del corpo del delitto, debba ciò intendersi solamente per gli contrabbandi di estrazione; ne' quali non potendo questo constare per fatto, e dolo de' medesimi estraenti, che tali contrabbandi commettono, non solamente fraudando i Regj diritti, ma usurpando assieme la suprema Regalia di conceder l' estrazioni, non dee tale impossibilità a' medesimi Autori di quella suffragare.

Secondo. Ed intorno al Secondo Capo circa la prova de' Denuncianti, si dichiara, che sempre, e quando si porterà contra i Delinquenti tal prova coll'esame de' Denuncianti, sarà permesso alle parti d' usar contra de' medesimi, e delle loro deposizioni tutte quelle difese, ed eccezioni, che dalle leggi vengono lor concedute, e permesse.

Terzo. Che siccome con detta Prammatica viene stabilita la sola quarta parte a beneficio de' Denuncianti, al presente si dichiara, che s'amplia il premio suddetto a favore de' Denuncianti fino all' intera metà; Restando in tutto il di più la detta Prammatica, e quanto in essa si contiene nel suo vigore. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per qualsivoglia parte del presente Regno. *Datum Neapoli die* 9. *mensis Maii* 1721. -- *El Principe de Sulmone* - *Vid. Gaeta Reg.* - *Vid. Mazzaccara Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr.* - *Vid. Alvarez Reg.* - *Vid. Giovine Reg.* - *Vid. Falletti Reg. Io. Antonius Athanasius* - *In Bannor.* 3. *fol.* 147. - *Reg. a Mand. Scr. Imparatus.*

1721.

(†) PRAMMATICA LXII.

Eodem Imp. & Rege. Vectigalis locatio hoc edicto inducitur.

AVendo la C., e C.M. del nostro Augustissimo Monarca, che Iddio perpetuamente guardi, e feliciti, considerato colla sua Sovrana intelligenza, ch' essendosi proceduto all' affitto dell' Arrendamento della Regia Dogana di questa fedelissima Città, e dell' altre imposizioni alla medesima annesse, convenga assai per lo buon regolamento ed amministrazione di detta Regia Dogana, evitar affatto i contrabbandi, che recano gravissimo pregiudizio, non meno all' interesse del suddetto Arrendamento, che al pubblico commercio, alla Reale Azienda, ed al decoro della giustizia, e punire altresì condegnamente i trasgressori, per togliere coll' esempio gli scandalosi inconvenienti, e disordini, che da quelli derivano, ed estirpare totalmente il male, che dalle loro cattive operazioni provviene, si è clementissimamente degnato con suo Real Dispaccio de' 5. del passato mese d' Agosto comandarci, che di suo ordine si procedesse alla rinnovazione de' Bandi, e delle Prammatiche, di tempo in tempo emanate, con prescrivere altri Reali Ordini intorno alla materia. Volendo per tanto Noi adempire i suoi Cesarei Reali precetti, abbiamo deliberato col voto, e parere del Regio Consiglio Collaterale presso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore* valitura, colla quale a nome, e d'ordine di S. M. confermiamo, e rinnoviamo tutte le Prammatiche, e gli altri Bandi fatti di volta in volta pubblicare circa questa dipendenza da' nostri Illustri Predecessori, e specialmente i Bandi dell' Illustre Conte di Monterey de' 16. Agosto 1635., dell' Illustre Ammirante di Castiglia de' 12. Dicembre 1644., e dell' Illustre Conte di Peñaranda de' 3. Novembre 1663., i quali son contenuti nelle *Prammatiche* 27. 38., e 46. sotto il titolo *de Extractione*, e per la reale esecuzione ed osservanza di tali Bandi ordiniamo, e comandiamo:

Nautis officium perficiendi imponitur.

I. Che ogni Padrone di Nave, Navilio, Caravella, o altro Vascello, o Barca, che da oggi in avanti capiterà nel Porto, e nella Marina di questa fedelissima Città, e particolarmente in Nisita, qualora porti robe soggette a' diritti della Regia Dogana, debba, giunto che sia, mandar subito lo Scrivano co' libri originali, co' quali sono notate tutte le mercanzie, e robe che conduce; e non essendovi lo Scrivano, debba personalmente lo stesso Padrone del Bastimento portare il libro, o dare relazione *in scriptis* al Regio Credenziere di Mare, che assiste in detta Regia Dogana, di tutte le mercanzie, e robe, che porta, ancorchè fossero robe proprie de' Padroni, e Marinari, e non stessero notate ne' libri suddetti, dichiarando eziandio distintamente la quantità, la qualità, il numero, e'l peso. E perchè detti Bastimenti sogliono per lo più capitare a Maremorto, Baja, e marine di Pozzuoli, vogliamo, che in tal caso i Padroni de' medesimi abbiano a presentare i loro libri, o fare la relazione in modo già detto agli Officiali della Regia Dogana, che risseggono in detta Città di Pozzuoli, e non possano, nè debbano discaricare nessuna sorta di mercanzie, quantunque fossero Schiavi, se prima non avranno dato il suddetto manifesto. E se mai occorrerà di avere ad approdare di notte ne' menzionati luoghi, debbano quello dare la seguente mattina. A rispetto però delle mercanzie, e robe soggette, che s' immetteranno per terra dentro questa fedelissima Città, ordiniamo, che i Padroni, e Conduttori abbiano a dirittura a portarle, o farle portare nella Regia Dogana, per strade publiche, che a quelle direttamente conducono, senza porre sopra le stesse mercanzie, che avranno a portarsi con Traini,

ni, Carri, Carrette, Some, o altro, le coverte coll'impreſa, o arma di quali ſi vogliano perſone, e ſenza ſervirſi del nome di neſſuno in qualunque grado, o dignità coſtituito.

Ante profeſſionem nautae merces non vendant, neque aute exonerationem.

II. Che i Mercanti, Senſali, Barcajuoli, ed ogni altra perſona, ſebbene foſſe il Padrone delle dette mercanzie, non ardiſcano, nè preſumano andare ſopra detti Vaſcelli, od altri baſtimenti per comprare, vendere, o contrattare le mercanzie ſuddette, ſotto qualunque cauſa, o colore, ſe prima non ſarà dato il manifeſto nella forma preſcritta, e che in oltre i Padroni, e Marinari di detti Vaſcelli, ed altri Baſtimenti non debbano in quelli far ſalire neſſuna perſona prima di darſi il manifeſto ſuddetto, potendo eſſi, ſcaricate che ſaranno le mercanzie, farle liberamente vedere nella Regia Dogana.

Profeſſio die non noctu fiat.

III. Che dato il Manifeſto ſuddetto, qualora voglianſi ſcaricare le dette mercanzie, e robe, debbaſi ciò fare di giorno, e non di notte, dentro il Porto di queſta ſedeliſſima Città, nè poſſa farſi tal diſcaricamento in altro luogo, ſenza la licenza *in ſcriptis* dal Doganiere, e Credenziere della Regia Dogana; indi quello ſeguito ſi debbano le mercanzie portare a dirittura nella medeſima Regia Dogana: ſenza poterſi i Padroni, o altri valere di qualche perſona, che loro ſi offeriſſe ſcaricarle in contrabbando, e condurle traſverſalmente per altra ſtrada, ed in altro tempo.

Naves onerariae, in portu ſiſtant.

IV. Che i Padroni, e Marinari delle Feluche, che capiteranno in queſta ſedeliſſima Città con robe, e mercanzie, ſoggette a pagamento de' Regj diritti, non poſſano nè di giorno, nè di notte dar fondo in altro luogo, che nel Porto, ed all'incontro i due vicoli, per gli quali ſi va alla detta Regia Dogana, coll'obbligo di dare il manifeſto, e far la relazione, come di ſopra ſta ordinato.

Exoneratio, & venditio non fiat niſi ſoluto vectigali.

V. Che per evitare ogni frode, non debbano i Padroni, e Marinari di qualſivoglia Vaſcello, o Barca caricare, nè far caricare, ricevere, o far ricevere neſſuna mercanzia, o roba ſopra i loro Baſtimenti, ſe prima non ſienſi fatte le dovute ſpedizioni della Regia Dogana.

Officinae mercium litus reſpicientes prohibentur.

VI. Che per lo ſteſſo fine di evitare le frodi, non ſi poſſano conſervare le mercanzie, o robe nelle Caſe, e ne' Magazzini, che avranno la facciata alla marina.

Et ab una navi merces in aliam non transferantur.

VII. Che non ſi poſſano le mercanzie, e robe ſuddette traſportare in altri Vaſcelli, o Barche, ſiccome nè pure da un Magazzino ad un altro, ſenza la licenza *in ſcriptis* de' Regj Doganieri, Credenzieri, ed Arrendatori.

Poſt horas noct. merces non immittantur.

VIII. Che ſuonata che ſarà *l'Ave Maria*, non ſi poſſa ſotto qualſivoglia preteſto o colore immettere in queſta ſedeliſſima Città per qualſiſia ſtrada o luogo, neſſuna ſorta di mercanzie, o robe ſoggette al pagamento de Regj diritti.

Neque merces immunes. Qui exoneraverint in commiſſum cadent.

IX. Che quando i Mercanti, e Padroni di robe, e mercanzie, in virtù della facoltà della Scala franca, quelle ſpediſſero ſenza pagamento di diritto per fuori Regno, e poi sì fatte robe, e mercanzie in tal modo ſpedite, ſi ritrovaſſero diſcaricate, o ſi diſcaricaſſero nel Regno, in queſto caſo i Padroni, e conduttori s'intendano *ipſo facto* incorſi nella pena del Bando della Scala franca, e ſucceſſivamente le robe, e mercanzie ſuddette, à Vaſcelli, ed altri Baſtimenti, co' quali ſi foſſero condotte, reſtino ſoggettate alla pena nello ſteſſo Bando preſcritta.

Emptores, venditores incidunt in commiſſum.

X. Che nel caſo ſuddetto s'intendono ancora nelle medeſime pene incluſi coloro, i quali contrattaſſero, o compraſſero mercanzie, e robe, e quelle di poi eſtraeſſero franche fuori del Regno, per la facoltà della Scala franca, ſotto il nome de' primi Padroni, che aveſſero intromeſſe le dette robe, indi l'aveſſero eſtratte in vigore della Scala franca.

Privilegiati ſub nomine non extrahant merces non privilegiati.

XI. Che neſſuna perſona privilegiata poſſa immettere, od eſtrarre niuna ſorta di mercanzie, e robe ſoggette a' Regj diritti della Dogana ſotto ſuo nome, qualora dette robe, e mercanzie ſieno di perſona non privilegiata.

Teſſeras expediviſſe vectigal habeant.

XII. Che neſſuna perſona di qualſivoglia grado, condizione, o dignità ſi ſia, non poſſa, nè debba eſtrarre, nè caricare alcuna ſorta di robe, e mercanzie della Dogana grande, e Dogane ſottopoſte alla giuriſdizione di detto Arrendamento, ſenza pigliare le dovute ſpedizioni, firmare dagli Ufficiali, ed Arrendatori della medeſima Dogana, e da' Luogotenenti dell'altre Dogane *reſpective*, e le ſpedizioni ſuddette debbanſi da ognuno portare unite, e non ſeparate dalle robe.

Profeſſio integra fiat; alias qui profitetur cum fraude, cadet in commiſſum.

XIII. Che debba qualunque Mercante, od altra perſona dar nota delle robe, che vuole eſtrarre, ſottoſcritta di ſua propria mano, con diſtinguere in quella la qualità, quantità, numero, e peſo delle medeſime, e trovandoſi frode in detta nota, od a riguardo dell'annotazione fatta, o pure circa la qualità, quantità, numero, e peſo delle robe ſuddette, s'intendano quelle perdute, ed i Mercanti, e Padroni incorrano *ipſo facto* alla pena contenuta nella preſente Prammatica, con dichiarazione, che'l delitto ſi abbia per conſumato ſubito che ſia la ſuddetta nota firmata, e preſentata al Regio Credenziere, a chi ſpetta, quantunque non ſieno cacciate le partite, ed uſcite le robe dalla Regia Dogana.

Quae publico curſui committuntur merces; teſſeras expediti vectigalis habeant.

XIV. Che tutte le mercanzie, e robe ſoggette a' Regj diritti, le quali ſi portano dal Procaccio, o da altri Conduttori, quando ſi eſtraggono da queſta Città, per fuori, o dentro del Regno, non ſi poſſano portare, nè ricevere ſenza le debite ſpedizioni degli Ufficiali, ed Arrendatori della detta Regia Dogana.

Merces extera immittantur, vel ſoluto vectigali vel datis Fidejuſſoribus.

XV. Che ſi debbano eſattamente oſſervare i diverſi ordini della Regia Camera, co' quali ſi trova ſtabilito, che venendo da fuori Regno qualunque ſorta di roba, ſottopoſta a pagamento di Regj diritti, ſubito ch'entri in giuriſdizione della Regia Dogana ſi abbia per quella, nel primo luogo della ſuddetta giuriſdizione, a pagare il diritto, che ſpetta agli Ufficiali in detto primo luogo deſtinati, o pure ſi debba dar pleggeria d'immetterla in detta Regia Dogana, o ſuoi Regj Fondaci. Ed a riſpetto

spetto delle robe, che si portano co' Regj Procacci, si debbano a dirittura condurre alla casa del Procaccio, e quelle, che si portano da fuori per dentro il Regno, se vengono per consegnarsi in questa Città, si debbano condurre a dirittura oella Regia Dogana, e venendo per immettersi in altri luoghi del Regno, si debbano scaricare ne' luoghi, dove risiede Fondaco Regio, pagandosi nel medesimo i regj diritti, senza che possa in altra parte permettersi il discaricamento.

Etiamsi merces apud Aversam deponantur.

XVI. Che tutte le robe, così di Regno, come fuori di questo, sottoposte a' diritti della Regia Dogana, qualora si discaricassero nella Città d'Aversa, sieno obbligati i conduttori darne manifesto alla persona deputata in detta Città alla Regia Dogana, e resti a peso della persona suddetta darne subito notizia alla medesima Dogana, acciò noo s'impedisca il commercio, e la Dogana stia sicura di non esser defraudata dal diritto, che le spetta.

Idque servetur tam de maritimo quam de terrestris vectigali.

XVII. Che debbasi l'istesso osservare per le robe, e mercanzie, che s'immetteranno tanto per mare, quanto per terra oella Città di Salerno, ancorchè fossero robe destinate per le Fiere, che si fanno in detta Città: per modo che sieno i Conduttori obbligati dar subito il manifesto delle robe, e mercanzie suddette agli Ufficiali della Regia Dogana di Salerno.

Merces extrahendae post expeditum vectigal statim extrahantur.

XVIII. Che qualsivoglia sorta di robe, che si spedisca in Dogana tanto per dentro, quanto per fuori Regno, si debba da' Mercanti, o altre persone, subito che saran fatte le debite spedizioni, imbarcare *recto tramite*, se avranno a portarsi, o mandarsi per mare, e dovendosi mandare, o condurre per terra, non si possa riporre ne' Magazzioi, o Fondaci, così proprj, come di altri, ma *recto tramite* ancorchè si abbia a portare ne' luoghi, per gli quali siensi spedite. Con dichiarazione, che restino fermi tutt'i Bandi emanati per la Regia Camera, non meno rispetto a' sopraddetti Fondaci, che riguardo agli altri, che in quelli sono compresi, per quanto tocca alla perdita delle robe, come intercette, e cadute in cootrabbando, intendendosi i medesimi Bandi maggiormente dichiarati, ed ampliati co' Capi contenuti nella presente Prammatica.

Nemo a vectigali immunis.

XIX. Che qualunque sorta di persona di ogni stato, grado, e condizione che sia, non possa in modo alcuno introdurre, od estrarre robe, o mercanzie, soggette a' diritti della Regia Dogana, con Carri, Carrette, Traini, Some, ed altro, su di cui si ponga qualche coverta, coll'impresa od arma di chi che sia, sotto pena della perdita della roba, ed altre qui sotto stabiliende, ed anche dell'indignazione Regia a' Baroni, ed altri personaggi qualificati, ancorchè fossero Ministri Supremi, o persone in qualunque modo privilegiate: volendo, che lo stesso si pratichi ed esegua, se mai coo Carrozze, Calessi, o altre comodità si facesse il trasporto suddetto.

Propolae, & proxenetae contractus denuncient.

XX. Che resti fermo il Capo nono del Bando pubblicato a' 21. Febbrajo 1579., col quale sta ordinato, che i Sensali, che fanno vendere, e comprare qualsivoglia mercanzia, od ogoi altra roba, per cui sperti diritto a detta Regia Dogana, debbano nello stesso giorno, che avran fatti i cootratti, darne la notizia al Doganiere, Arrendatore, e Credenziere della medesima, coo riferire *in scriptis* così il contratto, come le mercanzie, od altre robe contrattate, sotto la pena in caso di contravvenzione d'once cinquanta di oro, da eseguirsi contra ciaschedun no di essi. Con dichiarazione, che in detta relazione debba notarsi la giornata, in cui si dà la suddetta notizia, la quale poi abbia a registrarsi in un libro, a tal effetto faciendo.

Qui in commissum cadant merces perdant, & carceri mancipentur, & relegentur arbitrio Principis.

XXI. E finalmente, che tutte quelle persone, le quali contraverranno a ciascheduno de' sopraddetti Capi, ritrovandosi così nella giurisdizione della Regia Dogana di Napoli, Pozzuoli, Salerno, ed Aversa, come anche nella giurisdizione delle Dogane delle Provincie d'Abruzzo, e Dogane, e passi delle Provincie di Terra di Lavoro, Principato *citra*, e Capitanata, o sieno Mercanti, Padroni di robe, Marinari, Padroni di Barche, Mulattieri, e Padrooi di Vascelli, o pure sia qualsivoglia altra sorta di persone di qualunque stato, grado, o condizione, incorrano *ipso facto* nella perdita delle mercanzie, degli animali, delle robe, e del prezzo di esse, de' Vascelli, o altro istrumento, come intercetti, e caduti in cootrabbando, e debbasi il tutto applicare a beneficio dell'Arrendamento, e per esso all'Arrendatore, dedotta la quantità, che forse spettasse al denunciante o intercettatore; ed incorrano di più alla pena di tre anni di carcere in un Castello fuori di Napoli, o di relegazione a nostro arbitrio, se saranno Nobili, ed alla pena di tre anni di galea essendo Ignobili.

Familiae ad inquirendum non impediantur.

XXII. Oltre a ciò ordiniamo, e comandiamo, che a tenore del disposto nel Bando dell'Illustre Conte di S. Stefano de' 20. Giugno 1692. conteouto nella *Pram.* 51. sotto il titolo *de Vectigalibus*, gli Ufficiali, ed i Soldati della Regia Darsena, delle Regie Galee, de' Regj Castelli, e Presidj, e di altri quali si vogliano luoghi esenti, noo solo non possano impedire a' Soldati di detto Arrendamento, ma debbano dare a' medesimi ogni ajuto, e favore nel caso, che avessero a far diligenza ne' luoghi suddetti, sul motivo, che qualche Contrabbandiere, per isfuggire il rigor della giustiaia in quelli si fosse ricoverato, ed avesse riposta in contrabbando la roba soggetta a pagamento de' Regj diritti.

Fautores commissorum poena qua supra puniantur.

XXIII. Di più ordiniamo, che tutti coloro, che proteggessero, ajutassero, o accompagnassero i Contrabbandieri, e gl'intercetti rispettivamente, o pure dessero comodità per riporre la roba in contrabbando, restino tenuti nelle stesse pene, che sono prescritte a riguardo de' medesimi Contrabbandieri.

Probationes vid. supra Pragm. praec.

XXIV. Ordiniamo di vantaggio, che per piena prova del delitto del contrabbando bastino, e bastar debbano dal tempo della pubblicaziooe del presente Bando il solo detto del denunciante colla sua deposizione giuridica, e quella di un solo testimonio intero. Con dichiaraaione però, che il denunciante abbia a pubblicarsi, e le parti possano contra il medesimo di-

difendersi con quell' eccezioni, che loro s'appartengono. Qualora poi non vi fosse denunciante, vogliamo, che basti la deposizione di due testimonj interi, sebbene fossero singolari circa il tempo, e le circostanze, purchè depongano dello stesso fatto, o sia contrabbando. E se mai mancasse il corpo del delitto per fatto, e dolo de' Contrabbandieri, possa supplirsi la prova con indizj, e presunzioni legittime, approvate dalle leggi, in vigor delle quali possono i rei esser condennati alle pene, come sopra stabilite; essendo ben ragione, che una volta, che gli stessi rei sono autori della mancanza del Corpo del delitto, non abbiano di quella a giovarsi, dopo aver commessa la frode, ed usurpata la suprema regalia di S.M.

Poena in Officiales commissa iuvantes.

XXV. Ordiniamo ancora, che lo stesso privilegio di prova, nella già detta maniera spiegato, debba praticarsi a rispetto di tutti gli Officiali, e Ministri di detto Arrendamento, i quali per intelligenza, scienza, o negligenza, facessero commettere il contrabbando. E dovendo in tal caso i medesimi castigarsi più severamente per cagione di delinquere nel loro Officio, e di non usare la dovuta attenzione, puntualità, e vigilanza, con cui sono tenuti ovviare le frodi, rimangono non solamente soggetti alle stesse pene stabilite contra i principali, ma sieno eziandio privati de' loro Officj, ed inabilitati a pretenderne altri di qualsivoglia sorta, quantunque fossero aggraziati: Bastando per questo punto, che siensi date a' detti Officiali, e Ministri le difese per tali inquisizioni, per le quali vogliamo di più, che non possano essere ammessi a transazione.

Et in familiam Publicanorum.

XXVI. Ordiniamo parimente, che abbia luogo il medesimo privilegio di prova contra gli attuali Soldati dell'Arrendamento, allorchè per amore, per danaro, o per trascuratezza permettessero il contrabbando, o mancassero alla loro obbligazione d'invigilare, che gl'intercetti non succedano, o potendo arrestarli non l'arrestassero, o dopo arrestati li rilasciassero, sotto pena d'anni sei di galea, ed altre a nostro arbitrio riserbate, secondo la maggiore, o minor gravezza della loro mancanza.

Commissum a familia non transigatur.

XXVII. Per ultimo Ordiniamo, e comandiamo in nome di S. M. per osservanza di detto suo Real Dispaccio, che possano l'Arrendatore di detta Regia Dogana, suoi Officiali, e guardie destinande, arrestare, visitare, e detenere qualsivoglia involto, Carro, Carretta, Soma, Carrozza, Calesso, od altro di qualsivoglia persona che sieno. E commettendosi qualche contrabbando, in cui mediatamente, o immediatamente venga intinta persona qualificata, non possa di nessuna maniera quello comporsi, o transigersi, ma debba contra del delinquente, e de' trasgressori procedersi con ogni rigore all'esecuzione delle pene stabilite, con informarsi nello stesso tempo la M. S. di coloro, che delinqueranno giusta i suoi Reali Cesarei ordini.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, e non possa da nessuno allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo che si pubblichi così ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, in detta Regia Dogana, ed in tutt' i luoghi del presente Regno, come anche nelle Regie Dogane di esso, nelle quali si debba con autentica della Real Cancelleria tenere in tabella esposta al Pubblico, affinchè possa da ognuno leggersi ed osservarsi. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 28. mensis Octobris 1724. El Cardenal de Althann. Vidit Ulloa Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Alvarez Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Pisacane Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Mastellonus. In Bannorum 3. fol. 140. Imparatus.* Pubblicata a dì 30. Ottobre 1724.

1724.

(†) PRAMMATICA LXIII.

Edicta temporanea

I. De Mandato Regiae Junctae Tabacci, &c.

Carolo VI. Imp. & Rege.

Haec tria Edicta huc redeunt abs exemplari typis impresso apud Voculam an. 1727. una cum Pragmaticis sanctionibus ad rem fiscalem tabacca-tiam pertinentibus. I. Interdicitur tabaccum habere in scatula, quod Publicanorum non sit; quod Edictum evanuit. V. Prag. 8. ad Edict. Tabac. Qua generali inquisitione inquirere vetatur. II. Delatoribus clandestinis datur semis mercis commissae. III. Tabaccum quod extrahitur a majoribus Publicanis resta ad minores Publicanos adducatur.

INvigilando questa Regia Giunta alla maggiore ovviazione de' Contrabbandi di Tabacco, è pervenuto alla medesima in notizia il gran pregiudizio, che s'inserisce all'Arrendamento per tal inconveniente, essendosi reso lecito ad ogni persona l'asportarne a loro arbitrio nelle proprie tabacchiere. Onde volendo sopra di ciò opportunamente provvedere, ed avendo riconosciuti i Bandi altre volte sopra di ciò emanati, facciamo il presente, col quale ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia persona, ed abitante d'ogni Terra, luogo, e Città delle Provincie del presente Regno di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che da oggi in avanti non ardiscano più di portare nelle di loro Tabacchiere Tabacco di qualunque sorta di contrabbando, nè in piccola, nè in minima quantità, sotto pena la prima volta a' Nobili di ducati quattro, ed agl' Ignobili di mesi tre di carcere, e la seconda altrettanto, ed altre ad arbitrio di questa Regia Giunta, e così da tutti s'esegua sotto le pene di sopra, inviolabilmente da eseguirsi. Il presente pubblicato in ciascheduna Terra, e Città del presente Regno ritorni da Noi per futura cautela: Ordinando agli Officiali delle Corti di detti luoghi così Regj, come Baronali di tener cura particolare della puntuale osservanza del presente Bando, il quale debbano tenerlo registrato con copia affissa ne' loro Tribunali, e Corti, e così &c. *Datum Neap. die 29. Maii 1725. - D. Didacus Ant. de Ribas. V. Fiscus - Januarius de Laurentiis Act.*

1725.

II. De Mandato Regiae Junctae Tabacci.

ESsendosi accordato all' attuale Arrendatore Generale dell' Arrendamento del *Jus prohibendi* del Tabacco di questa Fedelissima Città, e Regno tutta la pena pecuniaria de' Contrabbandi di Tabacco, riserbata la corporale al Regio Fisco, ed avendo il medesimo fatta istanza in Giunta di voler dare in beneficio de' Denuncianti la metà dell' intero prezzo intrinseco de' Tabacchi, che si prenderanno in contrabbando, e farsene pubblicare Bando, è venuta la Regia Giunta, inteso il Signor Avvocato

caco Fiscale d'accordar al medesimo Arrendatore generale, durante il suo Affitto, la condizione di poter offerire, e dare a' Denuncianti segreti la metà suddetta del prezzo intrinseco de' Tabacchi, che si prenderanno in contrabbando; restando interamente al Regio Fisco la pena corporale. Ed affinchè venga alla notizia di tutti; si fa il presente Bando, col quale si fa noto alle persone, che avranno le notizie de' Contrabbandi di Tabacco, che debbano denunciarlo all'Illustre Marchese di Carlo Re, Signor D. Diego Anconio de Ribas Regio Consigliere, e Presidente Commissario, e ad esso Magnifico Arrendatore generale, che dal medesimo, oltra il segreto, lor sarà subito pagata la metà dell'iotrinseco prezzo de' Tabacchi, che saranno presi in contrabbando. Il presente pubblicato ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città con le debite relate ritorni da noi per futura cautela, &c. *Datum Neap. ex dicta Regia Juncta die 29. mensis Junii 1725. - D. Didacus Ant. de Ribas. V. Fiscus - Januarius de Laurentiis Act.*

III. De Mandato Regiae Junctae Tabacci, &c.

SEndosi esposto da' Magnifici generali Aministratori di quest'Arrendamento del Tabacco i contrabbandi di tal genere, che tutto giorno si commettono in grave danno, e pregiudizio dell'Arrendamento tutto da ciascheduno Subaffittatore della Provincia di Terra di Lavoco, o Provinciarti del presente Regno, i quali prendendosi il Tabacco dal Regio Fondaco, lo trasportano a loro arbitrio nelle di loro case, ed altri luoghi, ridondando il tutto in frode, e sconcerto non meno dell'Arrendamento tutto, che degl'interessati io esso. Per riparare intanto a tale inconveniente, ed avendo considerato il Bando emanato d' ordine di questa Regia Giunta a' 18. Agosto 1722. in consimile dipendenza, di nuovo facciamo il presente Bando *omni futuro tempore valituro*, col quale Ordiniamo, e comandiamo a' meotovati Subaffittatori della Proviocia di Terra di Lavoro, Provincianti del presente Regno, od altri quali si vogliano Partitarj, od interessati del detto Arrendamento, quanto a'di loro Proccuratori, Subaffittatori, Venditori, ed a tutte, e quali si vogliano altre persone, che asporteranno il Tabacco suddetto, che ricevono dal Regio Fondaco, che da oggi to avanti più non ardiscano, o presumano portare il Tabacco suddetto, che riceveranno nel Regio Fondaco per ragione de' loro affitti, nè in tutto, nè in parte, oè in minima quantità nelle proprie case, od altro qualsivoglia luogo sotto qualsivoglia scusa, pretesto, o colore, ma che subito, ed a dirittura senza fare mioima dimora in altro luogo, ricevuto che l'avranno, lo debbano portare nel Regio Procaccio, o darlo a' Vaticali, che quello sogliono portare; e ritrovandosi nelle di loro case, o pure i Vaticali per vie traverse portando il Tabacco suddetto, che quello sia in contrabbando, sieno tenute dette, e singole persone a tutte le pene stabilite nelle Regie Prammatiche, e Bandi contra i Contrabbandieri di tal genere. E per maggiore osservanza delle cose suddette, Ordiniamo al Magnifico Regio Credenziere di detto Arrendamento, che nella spedizione, che si fa di detti Tabacchi, sopra le Casse, Scatole, o Cassette, dove stanno riposti, debba notarsi la giornata di suo carattere e sottoscrizione, e chiuderle col solito Bollo, e Regio suggello, con consegnare alle persone suddette i soliti Responsali, e ritrovandosi ciascuno di detti Subaffittatori, Peovincianti, Venditori, Proccuratori, e dette altre persone di sopra accennate nel tempo che trasportano detto Tabacco senza detti Responsali, s' intendano similmente incorsi nelle pene di sopra stabilite: incaricando, ed ordinando espressamente al sopraddetto Magnifico Regio Credenziere, che con ogni oculatezza invigili all' inviolabile osservanza del presente Bando, non facendo permettere il contrario, con tenerlo registrato con copia affissa nel luogo di sua residenza, e notiziarne le persone a chi consegnansi i Responsali suddetti. Il presente pubblicato avanti detto Regio Fondaco, ed affissa la copia suddetta, ritorni da Noi per futura cautela. *Datum ex dicta Regia Juncta die 29. Maii 1725. - Marchio Caroli Regis. V. Fiscus. Januarius de Laurentiis Act.*

1725.

(†) PRAMMATICA LXIV.

Eodem Imp. & Rege.

Locatores Vectigalium solvant ut promiserunt. Prag 75. de officio Proc. Caesaris interpretatur.

AVendo Noi per lunga esperienza conosciuco, che dalla facilità, con cui agli Affittatori de' Regali Arrendamenti si concedono, o sospensioni, durante il tempo dell'affitto, mercè le quali ritardano i pagamenti delle quantità dovute, od escomputi nella fine, e qualche volta durante anche l'affitto medesimo, per cagioni o vere, o false da loro allegate, ne sien provenuti gravissimi abusi, e che oltre alla gran moltiplicazione delle liti, ed alle sottigliezze maliziose, ed alle spesse frodi, che si commettono nel farsi i detti affitti, ne siegua ancora il discredito de' Regj Arrendamenti, ed il danno, tanto del Real Patrimonio, quanto de' privati Consegnatarj, ed ioteressati, di cui di continuo si sentono le doglianze, e che tutti questi disordini oascono dalla inosservanza, e dalle capricciose, e rilasciate interpetrazioni, che da' Dottori si son date a §. §. 115. e 116. della *Pram.* 75. sotto il titolo *de Offic. Proc. Caesaris*, co' quali dal Re Filippo IV. di gloriosa memoria erasi salutevolmente provveduto a questi mostruosi scoocerti: Ordinandosi nell' accennato §. 115. *Que de aqui adelante en todos los Arrendamientos las personas en quien se remataren, se obliguen a que no pediran excomputo, o descuento de las rentas, o parte dellas, por ninguu caso fortuito, que sucediere de esterilidad dela Tierra, tempesta del mar, roba, fuerza, a que no se puede resistir, fuego, ò otra qualquiera causa, o caso pensado, o no pensado, mayor, o minor, o ygual a los referidos, y aunque sea de tal calidad, que sea necessario expressarlos; y aunque concurran muchos a un tiempo, ni por peste, ni guerra fuera del dicho mi Reyno de Napoles, ni en el; sino, que por ello se turbe su estado universal, ni porque por mi, o por mis*

Vir.

Virreys del se hagan ordenes, y Prematicas para fuera, o entre de essos Reynos, de las quales se pretenda, que se siga daños menoscabo de los dichos Arrendamientos; Excepto si las dichas ordenes, y Prematicas derechamente impidieren la execucion, y cobranza de los derechos pertenecientes al tal Arrendamiento. Porque en tal caso quiero, que se pueda pedir, y conceder el excomputo, conforme se hallare ser de Justicia. E nel §. 116. *Y porque en virtud de los remates delos Arrendamientos, se deve, y puede proceder a la execucion, y cobranza de mis rentas contra Arrendatores, Caratarios, y Fiadores, breve, y sumariamente, y por via executiva; la qual no es justo cesse, ni se suspenda por pretension de excomputo, ni otra qualquiera, que opongan los Arrendadores; Mando, que sin embargo de ellas se vaya procediendo en la execucion, y apremio, hasta que realmente, y con efecto sea satisfecha, y pagada mi Real hazienda. Sino es que la exception, y excomputo, o otra legitima, o puesta por el Arrendador, se prueve, y verifique dense de un breve termino, que se le señale para ello conforme las Prematicas del dicho mi Reyno de Napoles disponen, acerca del modo de proceder en las vias executivas, y cobranza de mis rentas Reales; y lo que no fuere desta calidad, y necessitare de mayor conocimiento de causa, se reserve para juyzio, y via ordenaria; sin retardarse, ni dilatarse por esto el pagamiento de lo que devieren los Arrendadores como dicho es*. Perciò intendendo Noi, anche in esecuzione de' Cesarei Reali Ordini, de' 16. Febbrajo dell'anno corrente, dar compenso agli accennati abusi, e per l' intera osservanza, così de' suddetti Capitoli contenuti nella suddetta Prammatica 75. come di tutte l'altre antecedentemente promulgate a ciò concernenti; col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, abbiamo stimato per ora, fare il presente Bando, col quale, abolendo espressamente qualunque pratica, e qualsivoglia interpetrazione de' Dottori in contrario, ed irritando, e dichiarando di niuna forza in avvenire tutte l'interpretazioni, e giudicature forse fatte in contrario, ordiniamo, e comandiamo, che debbano detti Capitoli eseguirsi *ad literam* giusta la loro forma, contenenza, e tenore, e senza dar luogo ad altra interpretazione, nè ad altra estensione. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di quest' Illustre, e fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e con la debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 23. mensis Martii 1726. El Cardenal de Althann. Vid. Mazzaccara Reg. Vid. Alvarez Reg. Vid. Pisacane Reg. Vid. Crivelli Reg. Vid. Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 78. a ter. Impressus*. Pubblicata a dì 25. Marzo 1726.

1726.

(†) PRAMMATICA LXV.

Eodem Imp. & Reg.

L' Augusta provvidenza di S. M., che veglia al perpetuo bene de'suoi fedeli Vassalli, avendo penetrato il grave danno, che questi, ed il Real Patrimonio soffrono dalla pervicacia di coloro, che in frode de'privati, e Regj diritti commettono contrabbandi; ha risoluto con suo Cesareo Dispaccio de' 22. Dicembre 1731., manifestandoci il giusto disegno conceputone dal suo Real Animo, incaricarci con maniera assai seria, e pressante il totale svellimento di questa perniciosa zizzania dalle sue radici, ed a tal effetto l' uso degli espedienti più forti, e più strepitosi, sì di giustizia, che di governo; il rigore de'quali, affinchè niuno si lusinghi, che possa per qualunque via esser temperato; abbiamo stimato col Collateral Consiglio, come per ultima ammonizione, render pubblici col presente Bando i tremendi sensi della M. S. ne' proprj loro termini. *EL REY. l' Illustre Conde de Harrach, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Porque se tiene entendido por la experiencia, y por los recursos, que cada dia se reciben, que esse mi Real Patrimonio recibe, con el continuo abuso de los controbandos, notables perjuycios, aunque me consta quanto aveis en esto emmendede, con vuestra vigilancia, y entereza, como todavia permanezen las rayzes, el escarmiento no ha llegado a todos, y particularmiente a los Barones de mayor poder, y seguito, que deberian ser los primeros por su representacion a dar los exemplos de continencia, y summission, he querido encargaros encarecidamente, pongais nuevo estudio, y desvelo en que se liquiden con toda sollicitud los que en esto huvieran delinquido, o delinquieran, y hagais se proceda contra todos los que resultaren complices con la severidad de las leyes, sin contemplar Grados, Espheras, Alianzas, o mediaciones, haciendo poner en Castillos, y prisiones a quantos Barones se implicaren en essos excessos, o comparecieren protectores de las Personas, que por si los cometen, en fraude de los Arrendamientos, y de mi Real Patrimonio; y para que todos sepan que en esta parte experimentaran inexorable mi Clemencia, les hareis nueva, y severa monicion, y con la securidad de que assi lo observarè, y sostendrè todas las demonstraciones de rigor, y pena, que deliberareis a tenor de las Prematicas, y de las resoluciones de Gobierno, que en tales casos se han tomado en otros tiempos, podreis proceder, y obrar con toda la entereza, que es propria de vuestro zelo, contra todos los, que delinquieren; y aunque para ello teneis toda la facultad, que es menester, os doi, y cometo el absoluto poder de escarmentarlos, sin exception alguna de Personas, con las irremissibles penas de las leyes sin arbitrio de altevarlas, ni transigirlas, en que me darè por bien servido de vuestro zelo. De Viena a veynte y dos de Diziembre de mil setecientos treynta y uno. YO EL REY. Vid. Marchio de Villasor Praes. Vidit Positanus Reg. Vidit Pertusatus Reg. Vidit Perlongo Reg. Bermudes de la Torre Secret.* Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi causa d' ignoranza, vogliamo, che il sopraddetto Real ordine si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, nelle Città, Terre, e luo-

In Barones qui commisse vel patraverint, vel defenderint, poena statuitur, conjiciendi in Castra.

luoghi del presente Regno, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 26. mensis Januarii 1732. Luis Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secr. Mastellonus. Bando, ut supra.* Publicata a dì 29. di Gennajo 1732.

1732.

PRAMMATICA LXVI.

Vectigal salinarium repetitis titulo,, da Sa,, le vendendo ,, per Universi,, tates Consti,, tutionibus, iterum restituitur. Hae constitutiones summario non indigent; satis suo loco opera locata est.

Essendo pervenuto a nostra notizia, che così in questa Città, come per lo Regno si commettano frequentemente contrabbandi de' Sali, abbiamo ponderatamente considerato, che tali contrabbandi sieno di gravissimo danno, e pregiudizio di tutte l'imposizioni di tal genere, ed in conseguanza del Real Patrimonio, e degl'Interessati in dette imposizioni. Quindi è, che volendo rimediare a tali inconvenienti, e provvedere all'utile, e vantaggio del pubblico, e sollievo de' nostri fedelissimi Vassalli, affinchè si renda a tutti noto, che da oggi innanzi si eseguiranno irremisibilmente contra quali si vogliano trasgressori le pene stabilite in tutte le antiche Prammatiche promulgate per lo fine di ovviare i contrabbandi predetti, abbiamo risoluto, citra pregiudizio delle pene da' medesimi incorse, confermare, e rinnovare, siccome in vigore della presente confermiamo, e rinnoviamo tutte le menzionate antiche Prammatiche per lo passato promulgate, e specialmente la Prammatica 2. e 3. sotto il titolo *de Sale vendendo*: il tenore delle quali è il seguente videlicet.

Prammatica Seconda.

Dovendosi dar l'ordine, che conviene nell' Amministrazione de' Sali in beneficio della Regia Corte, ed a tal che in ciò non vi si commetta frode alcuna, e si sappia il modo, che si ha da tenere in questo, acciocchè la Regia Corte non sia defraudata, nè quelli, che l'affitteranno; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale ordiniamo, che si osservino gl'infrascritti Capitoli inviolabilmente, cioè:

I. *In primis* si ordina, e comanda a qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che non presuma fare, nè far fare, nè tagliare, nè far tagliare Sali in qualsivoglia Marina, Salina, e luoghi del presente Regno, nè d'acqua di mare, nè di pozzo, nè di fonte, nè di qualsivoglia acqua salata, nè di Montagna, o Conca, dove vi sia Sale, nè con qualsivoglia altro artificio, nè di altra maniera, sotto pena di perdere il Sale, chi così farà, o taglierà, e di pagare once 50., delle quali la metà si applicherà al Regio Fisco, e l' altra metà si darà al rivelante, e sarà tenuto segreto, e di più incorrerà nella pena di tre anni di relegazione, se sarà Nobile, e se Ignobile di tre anni di galea; e se alcuna persona terrà, o pretenderà aver ragione di poter far Sale in alcuna parte del presente Regno, debba comparire nella Regia Camera della Sommaria dentro di tre mesi a mostrare il titolo, che se le farà giustizia.

II. *Item*, che niuna persona di qualsivoglia stato, e qualità, che sia, ardisca in niun tempo raccogliere, nè tagliare Sale senza ordine espresso Nostro, o della Regia Camera, o di altro Giudice competente in niuna Salina, nè in alcun' altra parte del Regno, dove si faccia il Sale; ancorchè si trovi fatto naturalmente, o per arte, o per caso, nè di qualsivoglia modo, che sia, ancorchè sia abbandonato, o rilasciato dalla Regia Corte, o da altra persona, che lo portasse, o comprato, o rubato, o donato, o di qualsivoglia altra maniera; ma che ognuno tenga obbligo di lasciare il Sale in ogni parte, dove lo troverrà, o darà notizia a' Ministri Regj, che più vicini si troverranno, deputati per la materia de' Sali, e chi farà il contrario, perderà il Sale, ed incorrerà nelle altre pene contenute nel precedente primo capitolo.

III. *Item*, che niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia, ardisca immettere in questo Regno, nè trafficare Sale per terra da un luogo ad un altro del presente Regno, se non sarà, avendolo comprato dalla Regia Corte, e portandone bolletta de'Ministri Regj, la quale gli Officiali delle Saline, e de'Fondaci tengono obbligo darla *gratis* alle persone, che compreranno il Sale, nelle quali bollette si debba porre la giornata, il nome, cognome, e patria del compratore, la quantità del Sale, che comprerà, il luogo, dove si fa la vendita, e per dove si estrae, sotto pena d'incorrere nelle pene contenute nel predetto primo capitolo, e di perdere i Carri, le Bestie, e qualsivoglia altra cosa, con che porterà detto Sale, la quale pena ancora si applicherà la metà al Fisco, e l'altra metà al Rivelante.

IV. *Item* ordiniamo, che niuna persona ardisca d'immettere in questo Regno Sale da estra Regno per mare, senza darne subito notizia a' Ministri Regj deputati per questo effetto, dove saranno, a' Mastri Portulani, o suoi Luogotenenti, o Portulani della quantità, e qualità del Sale, che si porta, e questo si faccia fra ore ventiquattro, dopo arrivato il Vascello al Porto, Spiaggia, o altra parte delle Marine, dove capiterà con detti Sali, e non debba in modo alcuno quegli scaricare, nè in tutto, nè in parte, nè permutare, nè trabalzare da Vascello in Vascello alcuna quantità di Sale, poco, o assai, senza licenza espressa de' Regj Officiali, o persona deputata, acciocchè quelli possano intervenire, come sono obbligati, e fare il debito notamento per l'indennità della Regia Corte, sotto le pene contenute nel primo capitolo, e di perdere ancora il Sale, i Navilj, le Barche, od i Vascelli, ne'quali si portano, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l' altra metà al Rivelante. Ed in caso che i loro Vascelli capitassero per fortuna, o per altro disastro in luogo, dove non fossero Fondaci, nè Officiali di Saline, nè Mastro Portulano; in tali casi si ordina, che diano

notizia a' Capitani, Giudici, ed alle Università delle Terre più convicine. Ed essendo per pericolo di mare astretti a far lo scaricamento, si faccia, avendo data notizia a' detti Capitani, Giudici, od Officiali dell'Università, i quali sieno obbligati ad intervenire e dare avviso agli Officiali deputati, o a'detti Mastri Portulani, che saranno più vicini, sotto le pene contenute nel primo capitolo, e gli Officiali, che non vorranno intervenire, vogliamo, che incorrano solo nella pena pecuniaria contenuta in detto primo capitolo.

V. *Item* Ordiniamo, che il medesimo si debba osservare sempre che per mare si trafficherà Sale da una parte all'altra del presente Regno, il quale non si possa imbarcare, senza i debiti dispacci, e responsali sotto le suddette pene, *ut supra* dichiarare.

VI. *Item* Ordiniamo, che niuna persona, o Mastri Salinari, Operai, o Guardiani, Allibratori, Sguazzatori, Cavallari, Bastagi, Tagliatori di Sale, Misuratori, e qualsivoglia altra sorta di persone, che intervengono in detto esercizio, nè qualunque altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca rubar Sali, nè grande, nè piccola quantità, di niuna maniera, ancorchè sia fior di Sale, fosca, o scopatura di Fondaco, e di qualsivoglia parte, dove si traffica Sale per mare, o per terra, nè di qualsivoglia altro luogo, dove sia, o si trovi Sale Regio, sotto pena, la prima volta di tre tratti di corda, e della frusta a nostro arbitrio, e per la seconda, tre anni di galea; e nella medesima pena incorrerà quegli, che scientemente ricetterà, nasconderà, o ricoprerà il Sale rubato, n le persone, che lo ruberanno, *ut supra*.

VII. *Item*, che tutti gli Officiali maggiori, e minori, e ministri di Saline, e Fondaci, ed altre parti del presente Regno deputati per materie de'Sali, ed altre persone, non ardiscano di niun modo pigliare Sale, *etiam* pe' piccioli servizj di loro case, senza che si noti, e scriva per le persone deputate a notare tutto il Sale, che si fa, entra ed esce de'Fondaci, e pagandolo alla ragione che si vende in essi, sotto pena di once cinquanta, o di privazione di officio, ad arbitrio nostro.

VIII. *Item* Si ordina, e comanda a'Doganieri, Fondachieri, Mastri di Sale, Credenzieri, Tagliatori, ed altri Officiali de'Regj Fondaci, e Saline del presente Regno, che non possano in modo alcuno donare quantità alcuna di Sale, *etiam* per minima che fosse, nè dare in pagamento a persona alcuna, *seu* salario, sotto pena di privazione d' officio, ed altre pene contennte nel primo capitolo del presente Bando, e nella medesima pena incorreranno quelli, che lo riceveranno.

IX. *Item* si proibisce, e comanda, che persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, non presuma guardare, conservare, *seu* ricettare Sale, che non sia stato comprato da' Regj Fondaci, Dogane, o Saline nelle loro Case, Osterie *seu* Taverne, Forni, Navi, Galee, o Vascelli, nè in qualsivoglia parte, sotto pena di perdere il Sale, e di once 50. da applicarsi, conforme si applicano nel primo capitolo, e d' altre pene corporali ad arbitrio nostro, conforme la qualità della frode, che in questo si troverrà.

X. *Item* si proibisce, e comanda sotto le predette pene, che non sia persona alcuna, che debba vendere Sale, nè palesamente, nè secretamente, ma la vendita si debba fare ne'Fondaci, e nelle Saline, con intervento de'Regj Officiali, e ci contentiamo, che quelle persone, che compreranno i Sali ne'detti Regj Fondaci, per tornarlo a vendere, lo possano fare, purchè portino le bollette delle compre fatte nella forma che sta detto di sopra, altrimenti s'intenderà, che sieno incorsi nelle pene di sopra contenute nel presente Bando.

XI. *Item* si ordina, e comanda a qualsivoglia persona di qualunque stato, e condizione, ovvero Officiale, che ricevesse Sale in dette Dogane, Fondaci, e Saline per grazia *seu* concessione, o dignità, che non possa vendere il Sale, che tiene, o vero cambiare, *seu* permutare, o dare, donare, o in altro modo contrattare, ma solamente lo debba consumare per uso suo, siccome gli è stato conceduto, sotto le predette pene, e di privazione della grazia, o ragioni, che terrà per avere il detto Sale.

XII. *Item* si comanda, e proibisce, che non sia persona alcuna, che debba comprare Sale, nè in secreto, nè in palese, nè poca, nè assai quantità, eccetto ne'Regj Fondaci, con intervento de' Regj Officiali, o delle persone, che l' avranno comprato da quegli, e che porteranno, o terranno le dette bollette, o che venderanno pubblicamente in botteghe, o piazze, di modo che il compratore tenga giusta causa di errare, quando chi vende, non potesse vendere, sotto le pene contenute nel primo, e negli altri capitoli di questo Bando.

XIII. *Item* si ordina, e comanda a tutt' i Ministri, Mastri, o Doganieri di Sale, Fondachieri, Credenzieri, e quali si vogliano altri Ministri di Saline, Dogane, e Fondaci, che debbano intervenire nelle vendite, che si faranno, e debbano fare le bollette *gratis* senza pagamento alcuno, conforme si dice nel capitolo 3. a tutte quelle persone, che compreranno Sale, ed in qualsivoglia modo lo estrarranno da dette Saline, Fondaci, e Dogane; e perchè la vendita non s'impedisca, sieno obbligati di assistere ogni giorno tre ore la mattina, e due la sera, e se bisognerà star più, debbano starvi, di modo che la vendita non s'impedisca da niun modo, ed i compratori trovino spedizione presta, e nelle Saline di Monte si assista tutto il dì; ed in caso che lasceranno di assistere senza legittimo impedimento, per la prima volta incorrano nella pena di diece once, e per la seconda, nella medesima pena, e di sospensione di officio per un anno.

XIV. *Item* si ordina, e comanda a tutti, e singoli Passeggieri, Piazzieri, Dazieri, Doganieri, ed altri Esattori di qualsivoglia vettigale, e diritto costituito, e costituendo ne'passi, Terre del presente Regno, Demaniali, e Baronali, che il Sale, che comprerà ne' Regj

Fon-

Fondaci, Saline, e Dogane del presente Regno, e tutte quelle persone, che porteranno la bolletta de'Credenzieri, e degli Ufficiali di ciascun Fondaco, le debbano liberamente, tanto esse, come i loro animali far passare senz'altro impedimento, con farle franche di qualsivoglia vettigale, e diritto per esser franche, ed immuni, sotto pena di once 25., per ogni volta, che si contravverrà, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l' altra metà al Rivelante, e di tutt' i danni, spese, ed interessi, che si patisce per tal causa.

XV. *Item* si notifica a tutte, e qualsivoglia persona, che tutte le Navi, *seu* Vascelli, che condurranno Sali in nome della Regia Corte, s'intendano guidati, ed assicurati i loro Padroni, Passeggieri, Marinari, Merci, Mercanzie, *& praecipue* il detto Sale per qualsivoglia delitto, e debito *sub fide*, *& verbo Regio*, e tanto venendo, stando, come tornando: intendendosi però per gli delitti, debiti, e cause passate avanti la loro applicazione.

XVI. *Item* perchè tutte le Saline di questo Regno sono in gran maniera dannificate per gli animali, che si pongono a pascere, dal che si causa, che calpestandosi dette Saline da detti animali, si sconcerta il suolo; di modo che si fa poco Sale, e di pessima condizione, il tutto in grave danno, ed interesse della Regia Corte; per tanto si proibisce a qualsivoglia persona di qualunque qualità, e condizione, che non possa accostarsi co'suoi animali Bovini, Vaccini, Cavalli, Giumenti, Porci, Pecore, Capre, e Castrati, nè qualsivoglia altra sorta d'animali nè di giorno, nè di notte *publice*, *nec occulte*, ancorchè fosse per transito dentro le dette Saline, e dove si fa, e coglie il Sale della Regia Corte, nè per gli canali, dove si conserva, e conduce l'acqua a dette Saline, sotto pena di perdere il bestiame, che sarà entrato, e che si troverrà in detti luoghi proibiti, e di altre sei once da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l' altra metà a chi l'accuserà.

XVII. *Item* si ordina, e comanda a' Guardiani, ed altre persone, che saranno nominate, e poste per guardia delle Saline, che assiduamente debbano assistere alla custodia de'Sali, e delle Saline, e fare in questo tutte le diligenze possibili, carcerando quali si vogliano persone, che troverranno dannificando dette Saline, o rubando Sali, od in qualsivoglia altra maniera, che si contravverrà al presente Bando, e facendo il contrario, incorreranno nelle pene contenute nel primo capitolo di questo Bando.

XVIII. *Item* si ordina, e comanda a tutti gli Officiali maggiori, e minori, tanto Regj, come de'Baroni, che a tutti gli Officiali, Doganieri, Credenzieri, Mastri di Sale, Salinari, Guardiani, Cavallari, e qualsivoglia altra persona, che fatica al soldo della Regia Corte, per lo negozio de' Sali, mentre stanno al servizio, non possano esser comandati da'loro Signori per'altro servizio personale; non possano esser eseguiti di persona per qualsivoglia debito, e delitto; non possano esser molestati per lo portare di qualsivoglia sorta d'armi non proibite da' Regj Bandi; e tanto in cause civili, quanto in cause criminali, non possano essere riconosciuti da altro Tribunale, che dalla Regia Camera, o Regio Mastro Portulano; ma ne debbano pigliare informazione, ed inviarla a'detti Regj Mastri Portulani delle Provincie del Regno, i quali avranno da far giustizia.

XIX. *Item*, che in qualsivoglia luogo del presente Regno i suddetti Ufficiali, Doganieri, Credenzieri, e Mastri di Sale, e Salinari, ed altri Operai sieno franchi di qualsivoglia gabella, e dazio sopra vino, pane, carne salata, *seu* fresca, grano, *seu* farina, orzi, ed altre cose commestibili, e di vitto d'uomo, nè sieno astretti ad alloggiare nelle loro case, nè contribuire cosa alcuna, *dummodo* non sieno Cittadini.

XX. *Item*, che i Vaticali, e qualsivoglia persona, che viene a comprar Sali, non possano essere astretti, nè eseguiti di persona, nè sopra il Sale, o gli animali, mentre stanno fuora di loro Terra, tanto nell' andare, quanto nello stare, e ritornare che saranno.

XXI. *Item* si ordina, e comanda a tutti, e quali si vogliano Officiali tanto Regj, come di Baroni, che facciano osservare il presente Bando *ad unguem*, e di tutte le frodi, contravvenzioni, intercetti, e qualsivoglia altra causa, che occorresse in materia de'Sali, tanto ad istanza di Parte, come *ex officio*, ne debbano pigliare diligente informazione, e quella trasmettere in potere de'Regj Mastri Portulani delle Provincie del presente Regno, i quali avranno da provvedere, come loro sta ordinato, dandone avviso alla Regia Camera della Sommaria. Ed acciocchè tutte le cose predette sieno note a tutti, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, così in questa Città di Napoli, come in tutto il presente Regno. *Datum Neapoli in Reg. Palatio d'e 26. Januarii 1608. El Conte de Venavente. Vid. Constantius. Reg. Vid. de Castelles Reg. Vid. D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vid. Valcarcel. Reg. Salazar Secret. In Bannor. primo fol.* 109.

Prammatica Terza.

ANcorchè da' nostri Predecessori con più Prammatiche, e Bandi si sia cercato ovviare alle frodi, che si commettevano in danno della Regia Corte, dal comprare, e vendere Sale estra i Fondaci di essa, ed in particolare ne'quattro Fondaci di questa fedelissima Città di Napoli, e negli altri luoghi del Regno, fu ultimamente in tempo del Governo dell'Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore fatta Prammatica del tenor seguente videlicet. *PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c. D. Joannes Alphonsus Enriquez de Cabrera Admiratus Castellae, Dux Civitatis de Medina de Bosecco &c.* Gli Arrendatori de'quattro Fondaci de'Sali di Napoli, e gli altri di questo Regno hanno riferite diverse volte le frodi, e contravvenzioni, che continuamente si commettono in danno de' detti Arrendatori, i quali sono tanto grandi, che non provvedendosi del rimedio, che cosa sì grave ricerca, ne risulterà grandissimo danno al Real Patrimonio, ed a'Con-

a' Consegnatarj degli Arrendamenti predetti, il commercio, e traffico grande, ch' è per mare, e per Terra, e la facilità che con questo si dà ad immettere Sali di fuori Regno in contrabbando, ed a trasportarli da una Provincia, ovvero Giurisdizione in altra, ed ancora per istare contiguo l'Arrendamento de'quattro Fondaci con quello de' Sali di Puglia, dal quale se n'immette grandissima quantità, e si vende poi nella Giurisdizione de'quattro Fondaci in grave danno, e pregiudizio di esso.

Ed ancorchè da' nostri Predecessori, e dalla Regia Camera della Sommaria siero stati fatti diversi ordini, per ovviare le frodi, e contravvenzioni predette, tuttavolta ogni giorno vanno quelle maggiormente crescendo, perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente (restando però ferme tutte, e quali si vogliano Prammatiche, ed ordini da'nostri Predecessori, e dalla Regia Camera dati, e citra pregiudizio delle pene incorse) abbiamo fatta la presente Prammatica, colla quale ordiniamo, e comandiamo.

I. Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa comperare Sali, eccetto che ne'Fondaci Regj, e delle persone destinate dagli Arrendatari sotto pena di ducati mille, e tre anni di relegazione, se sarà Nobile, di tre anni di galea, se sarà Ignobile, e dalla perdita de' Sali, Animali, o Vascelli, co'quali si conducono.

II. Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa immettere Sali in questo Regno, eccetto gli Arrendatori, tanto per mare, quanto per terra, sotto la detta pena di ducati mille, e di perdere i Sali, una cogli Animali, Carri, o Vascelli, che lo condurranno, da applicarsi il tutto a beneficio degli Arrendatori, ed ancora di tre anni di relegazione, se saranno Nobili, e di tre anni di galea agl' Ignobili.

III. E perchè con occasione della galee di questo Regno, quando ritornano da' loro viaggi, si suole immettere gran quantità di Sali, *& signanter* ne' luoghi della Giurisdizione de' quattro Fondaci: Ordiniamo, e comandiamo a'Capitani, e Padroni, e Comiti di esse, che non possano, nè debbano far caricare niuna quantità di Sali sopra di esse galee, sotto pena di esser privati da' loro carichi, e di anni tre di relegazione a' Capitani, e di anni tre di galea a' Comiti, e Padroni, a' quali sotto l' istesse pene si ordina, che nell' arrivare che faranno ne' Porti di questo Regno, debba ciascuno d'essi far diligente perquisizione nelle sue galee per vedere, se gli Schiavi di esse, o qualsisia altra persona tenessero alcuna quantità di Sali, e ritrovara, la debba subito gittar in mare.

IV. E per ovviare, che gli Schiavi, i Forzati, e Bonavoglia di dette Regie galee non vadano vendendo detto Sale: Dichiariamo, che ogni volta, che saranno ritrovati detti Schiavi a vendere Sale, e carcerati per detta causa, constando, che i Capitani, o Marinari hanno avuta notizia del caricamento, o scaricamento delle galee, incorrano nelle predette pene di privazione de' loro officj, n di relegazione, rispetto a'Capitani; o di galea, rispetto a' Marinari; ed a rispetto de'Forzati, e Bonavoglia, s'intendano restar condennati, cioè il Forzato in altri dieci anni di galea, oltra quelli, che avea da compire di sua condannazione, e'l Bonavoglia, Marinaro, Barcajuolo nella stessa pena d' anni dieci di galea, e di perdere la barca, scaricando il Sale dalle dette galee, o da navi, e vascelli quali si vogliano, senza espresso ordine *in scriptis* degli Arrendatori, *seu* Governatori degli Arrendamenti.

V. E per le galee forestiere nell'arrivo, che saranno a questo Porto, ordiniamo al Guardiano del Porto, che vada subito al General di quelle, o altra persona, che le governasse, ed in nome di S. E. gli faccia noto, che non debba fare scaricare per vendere, o per altra causa Sali, nè altra cosa, si di vitto, come di mercanzie, soggette a diritti, e che seguendo il contrario, saranno quelle prese, e dichiarate per intercette a beneficio della Regia Corte, o degli Arrendatori, a' quali saranno soggette, e che gli Schiavi, che forse l' andassero vendendo, saranno pigliati, ed applicati alle galee di questo Regno a beneficio di S. M., e la gente marittima, che forse si ritrovasse in compagnia di detti Schiavi, sarà similmente presa, e resterà condennata a dieci anni di galea in quelle di S. M.

VI. E perchè il maggior danno, che patiscono detti Arrendatori, si causa dal Sale, che immettono, e fanno immettere, e vendere i Baroni nelle loro Terre in grave disservizio di S. M., e degli Arrendatori, che vengono a perdere il loro diritto. Ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i Baroni predetti, titolati, e non titolati debbano con ogni puntualità far osservare nelle loro Terre le Regie Prammatiche ed altri ordini dati da' nostri Predecessori, e dalla Regia Camera, e non facciano, nè permettano far entrare, nè vendere per conto loro, nè di altra persona, o sia, o no suo Vassallo, niuna quantità di Sali, sotto pena al Barone, o altro immittente di perdere i Sali, di ducati duemila, e di dieci anni di relegazione, ad arbitrio nostro, e privazione della giurisdizione per anni cinque, ed alle altre persone, da chi sarà immesso, o si trovassero detti Sali, di perdere similmente i Sali, ed alla relegazione di anni dieci, se saranno Nobili, ed agl' Ignobili di anni dieci di galea: Ordinando ancora a' detti Baroni sotto le medesime pene, che fra giorni trenta, dopo la pubblicazione di questa Prammatica, debbano rivelare la quantità de'Sali, che si ritrovano nelle loro Terre, e le persone in potere delle quali si ritrovano, e da qual Provincia, o Arrendamento son pervenuti, ed inviare relazione distinta in potere dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

VII. E considerando ancora, che uno de' maggiori danni, che si cagionano agli Arrendamenti predetti, nasce per volere alcuni Arrendatori smaltire Sali fuori della Giurisdizione, e particolarmente gli Arrendatori di Sali di Puglia, donde dicono detti Arrendatori, che se ne immette gran quantità nella Giurisdi-

zione

zione de' quattro Fondaci; Ordiniamo, e comandiamo, che tanto detto Arrendamento di Sali di Puglia, quanto ogni altro Arrendatore di Sali, non possa immettere, nè fare immettere quantità alcuna di Sali nella Giurisdizione di altri Arrendamenti senza volontà *in scriptis* dell' Arrendatore, dove si avrà da immettere, e licenza della Regia Camera, sotto pena della perdita de' Sali, e di duc. 2000., ed altre corporali a nostro arbitrio.

VIII. Ordinando, e comandando, che i Torrieri, e Guardiani di tutte le marine del Regno abbiano a dare notizia a'magnifici Officiali de' Regj Fondaci più prossimi a' luoghi delle loro residenze, di tutt'i Sali, che si discaricheranno nelle Marine delle loro Giurisdizioni, avendo però notizia del detto scaricamento, e questo fra il termine di dieci giorni; e non dandola, incorrano nella perdita non solo delle loro piazze, delle Torri, che custodissero, da applicarsi a beneficio di quelli, che denuncieranno la contravvenzione di questo capitolo, se però saranno atti all' esercizio di quelle, e non lo essendo, si darà loro altra mercede equivalente; ma di più incorrano in altre pene a nostro arbitrio.

IX. E la medesima denuncia Ordiniamo doversi fare da'Vicesegreri, Mastri Portulani, e loro Sostituti del Regno predetto per quei Sali, che si andassero immettendo da fuori Regno ne' luoghi delle loro Giurisdizioni, sotto pena la prima volta della sospensione de' loro officj per anni tre, e la seconda volta, della privazione di essi, ed altra riserbata a nostro arbitrio. Ed acciochè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne'luoghi soliti di questa fedelissima Città, e del Regno. *Datum Neapoli die 22. Januarii* 1645. *El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capiciuslatro Reg. Vidit Salamanca Reg. D. Franciscus Merlinus Secretarius. Anastasius In Bann. primo fol.* 28.

Al presente per consulta fattaci dal Tribunale della Regia Camera, abbiamo inteso, che avendo fatta esatta diligenza per affittare detti quattro Fondaci in beneficio della Regia Corte, non sono comparsi offerenti, per causa che in tempo de'passati tumulti sieno state introdotte gran quantità di Sali in contrabbando dentro questa Città, e suoi Borghi da ogni sorta di persone, le quali hanno venduto, e vendono in pubblico, ed in segreto contra la forma dell' antico solito, e delle dette Regie Prammatiche, e Bandi, dal che siegue notabilissimo danno, e pregiudizio della Regia Corte, a' quali convenendo similmente provvedere con opportuno rimedio, per ovviarli: Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare la preinserta Prammatica *omni futuro tempore valitura*, per la quale non solo confermiamo la presente Prammatica edita d'ordine dell'Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore, ma tutte le altre Prammatiche, e Bandi emanati d'ordine di altri nostri Illustri Predecessori, i quali vogliamo, che si osservino con ogni puntualità, e si eseguano le pene in esse stabilite contra quelli, che avessero contravvenuto a dette Regie Prammatiche, e Bandi, e da oggi in avanti ordiniamo, e comandiamo di più a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque grado, e condizione si fossero, tanto in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, quanto in qualsivoglia altra parte del presente Regno, che fra il termine di giorni dieci, decorrendi dopo la pubblicazione del presente debbano, *seu* ciascuna di esse debba ridurre ne' Regj Fondaci (nella Giurisdizione de'quali abitano) tutta quella quantità de'Sali, che in suo potere si trovassero, che loro sarà subito pagato il giusto prezzo di esso, conforme la Regia Corte lo compera da altri, e non consegnandolo fra detto tempo, incorrano alla pena di cinque anni di relegazione i Nobili, e di altri duc. 2000. in beneficio del Regio Fisco, e perdita de'Sali, Vascelli, ed Animali; ed essendo Barone se gli sequestri la Giurisdizione per lo spazio di anni cinque; e gl' Ignobili di cinque anni di galea, in ducati mille di pena, e perdita de' Sali, Vascelli, ed animali. Per l'esecuzione delle quali pene basti solamente la flagranza del detto Sale in casa del detentore, ed a chi rivelerà ogni contrabbando di questo si prometta la quarta parte della pena pecuniaria, subito che l' avrà posto in vero *formiter*, e si terrà col segreto, che conviene. E proibiamo ancora, che i detti Sali non si possano comprare, vendere, nè donare per qualsivoglia causa, nè in pubblico, nè in privato, tanto fra detti diece giorni, quanto dopo, sotto le medesime pene stabilite di sopra, nelle quali incorrano tanto i Venditori, quanto i Compratori, Condurtori, e Conservatori di essi, con darsi il quarto al rivelante, come di sopra. E convenendo ancora, che si rimedj per l' avvenire, a non far immettere detti Sali in contrabbando in niuna parte del presente Regno, ed in particolare nell'Isola d'Ischia, e suo Casale di Foria, Procida, e Baja, dove vengono a dare fondo i Vascelli, che ne conducono; Ordiniamo, che ogni Vascello, e qualsivoglia altra Barca, che condurrà da oggi in avanti Sale, debba andare per dirittura al luogo solito dello scaricarojo del suo Fondaco, e non in altra parte sotto le pene suddette. E se pure occorresse per fortuna di mare, o altra giusta causa, capitare in altro luogo, debbano subito giunti, darne notizia agli Officiali della Regia Dogana, che risseggono in detto luogo, e non essendovi Officiali della Regia Dogana, debbano darla all' Officiale ordinario del detto luogo, e non iscaricare, vendere, nè donare, quantità niuna, ancorchè di poca somma, senza licenza *in scriptis* del Magnifico Presidente Commessario, o dell'Officiale della Regia Dogana. E contravvenendo, incorrano nelle pene di sopra stabilite, e dichiarate. E similmente ordiniamo, che i Sali si debbano comprare ne'proprj Fondaci Regj, co'soliti bollettini de' Regj Officiali, che risseggono in essi, e non in altro luogo, sotto le pene predette.

X. E perchè alcuni avvezzi a commettere simili frodi, ed ancora per gli proprj interessi, ardi-

ardiſcono entrare ne'Regj Fondaci, e vogliono dagli Officiali di eſſi Sale ſenza pagarlo al prezzo ſolito ſtabilito per la Regia Corte, o portano Sale, che con violenza ſi pigliano da ſopra i Vaſcelli, che lo conducono, e vogliono, che ſi paghi loro il prezzo di eſſi allo ſteſſo, che la Regia Corte lo vende, del che ne ſono molti inquiſiti nella Regia Camera; e deſiderando ancora queſto evitare, Ordiniamo, e comandiamo, che non ardiſca perſona alcuna, ancorchè ſoldati di Galee andare ſopra i detti Vaſcelli, nè ſopra le Barche, che lo conducono da'detti Vaſcelli in Terra a pigliare il detto Sale per qualſivoglia preteſto, a cauſa, nè uſare violenza a' Marinari, e Conduttori, nè riceverlo da quegli, ancorchè loro voleſſero donare *ſponte*, nè tampoco fare violenza agli Officiali de'detti Regj Fondaci a farſi dar Sale, nè a comprare quello, ch' eſſi aveſſero fraudato, ſotto pena d'anni cinque di galea, da eſeguirſi irremiſſibilmente contra tali delinquenti.

XI. Ed acciocchè ſi poſſano fare le diligenze predette colla puntualità, che ſi conviene, dalla Feluca, ed altri Officiali deputati, e deputandi per la Regia Corte, ed altri Miniſtri di detta Regia Dogana, a Fondaci per verificare i ſuddetti contrabbandi, e delinquenti; Ordiniamo a tutti, e quali ſi vogliano Officiali, così di Giuſtizia, come di Guerra del preſente Regno, ed in particolare a' Governatori delle dette Iſole d'Iſchia, e Procida, che non li debbano impedire, ma permettere liberamente il fare le ſuddette diligenze per ſervizio della Regia Corte.

XII. *Item* Per maggior oſſervanza della detta Prammatica vogliamo, ed ordiniamo, che le pene predette impoſte, ſi poſſano dare, ed applicare, non ſolo quando ſaranno preſi *in flagranti* i contravvegnenti, ma ancora quando in qualſivoglia tempo legittimamente ſi proverà eſſerſi contravvenuto a ciaſcuno de'capi contenuti nella preſente Prammatica. Ed acciocchè la preſente venga a notizia di tutti, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 22. Octobris 1648. El Conde de Villa Mediana. Vid. Zufia Reg. Vig. Caſanate Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capycius latro Reg. Vid. Garzia Reg. Barilius Secretarius. De Giorno.*

Che però ordiniamo, e comandiamo, che tutte le dette Prammatiche abbiano reſpettivamente la loro eſecuzione, ed inviolabile oſſervanza. Oltre a ciò ingiungiamo, che s' invigili da'Tribunali, e dagli Uffiziali, a'quali ſpetta, con tutta l'oculatezza per l'oſſervanza, ed eſecuzione di quanto con dette Prammatiche viene diſpoſto, ed in caſo di contravvenzione ſi proceda con ogni maggior rigore, a ſollecitudine contra i delinquenti, e quali ſi vogliano traſgreſſori, così in queſta Città, come nel Regno. Ed affinchè neſſuno poſſa allegare cauſa d'ignoranza; Vogliamo, che la medeſima ſi pubblichi in tutt'i luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città, e per le Provincie, ne' luoghi, ove riſeggono le Regie Udienze. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 23. Julii 1734. CARLO. Vidit Ventura Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Cavalerius Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Santoro Reg. Vidit Rocca Reg. Dom. Rex mandavit mihi D. Claudio Villani a Secr. Joannes Maſtellonus Reg. a Mand. Scrib.* Pubblicata a dì 27. Luglio 1734.

1734.

PRAMMATICA LXVII.

Carolo Rege. Cura Veſtigalium reſtituitur.

ATendiendo a la ſuplica, que nos ha heco eſta fieliſſima Ciudad, paraque nos dignaſſemos dar las providencias que eſtimaſemos mas proprias para evitar los deſordenes, y inconvenientes, que ſucoeden en los Goviernos de los Arrendamientos por non obſervarſe las buenas reglas y diſtribucion, que ſe requiere en las ternas de Conſignatarios que ſa hacen para la eleccion de los Governadores, de que reſultan muy graves daños, y perjuycios a los Reales intereſes, y a todo el ceto de los Conſignatarios: y teniendo preſente lo que ſobre eſte aſſumpto eſtà diſpueſto, y prevenido en las Pragmaticas publicadas en deferientes tiempos, hemos reſuelto, que ſe confirmen todas las dichas Pragmaticas, es a ſaber la 75. del año 1634. *de Officio Procuratoris Caeſaris*, la 22. del 1649. la 27. del 1658., la 39. del 1676. la 46. del 1684. y la 54. del 1713. vaxo el titulo *De Vectigalibus, & Gabellis*, y que por lo venidero ſe obſerven inviolabilmente ſegun ſus contenidos a reſerba de aquellas diſpoſiciones que hemos tenido a bien de minorar, y alterar con los ſeguientes Capitulos para el mayor acierto del beneficio de los Arrendamientos, de los Conſignatarios, y del Publico. Que todos los Governadores hayan da ſer los Verdaderos y efectivos y no fingidos Conſignatarios, a cujo efecto el Superintendente general de la Real hazienda antes de hacerſe las nominas, practicarà todas las diligencias neceſſarias para averiguar ſi los Capitales que tienen los poſehen de quatro años a eſta parta, lo que executeran tambien los Delegados de aquellos Arrendamientos en los quales no tiene interes el Fiſco, ſin cuya preciſa circumſtancia, no pueda ninguno ſer Governador, ſuſpendiendoſe de obligar a los que fueren nombrados de dar el Juramento, que previene la Pragmatica del año de 1713. para evitarſe el eſperjuro de que con mucha facilitad no ſe hace caſo, como tambien la pena pecuniaria, que nunca ſe ha exigido, y que en caſo que ſe appuraſſe haver el fraude de que un Conſignatario cedieſſe a ſu capital, para hacerle comparecer de mayor ſumma y como tal eligir por Governador, quedaran ambos inabilitados a exercer qualquier Govierno, privandoſe *ipſo jure, ipſoque facto* aun de los que legitimamente eſtubieren exerciendo, bien entendido, que ſi la ceſion ſe hicieſe del Padre al hijo emancipado o que no lo ſea; nos reſervamos de dar la providencia oportuna en los caſos particulares que ſe ofrecieren. Que las nominas, que de oy en adelante ſe hicieren para eligirſe de Nos los nuebos Governadores deban executarſe con

Curatores Vectigalium eligantur e Collegio Conſignatariorum, non vero ex iis, qui Conſignatarii non ſunt: iique habeantur qui a quadriennio poſſederint. Juramento non admittantur. Patri filius etiam emancipatus in cura non ſuccedat. Videat vel Miniſter Aerarii; vel Delegatus Vectigalis Decemviri Curatores adſint. Modus eligendi ut intus.

el intervento del Superintendente general de la hazienda o de los Delegatos de los Arrendamientos en que no tiene interes el Fisco, de los Governadores, y de los Consignatarios de major summa que con aquellos compongan en todo el oumero de diez, y a este efecto se combocaran, precedente llamada que se afixarà en los lugares solitos de esta Ciudad, destinandose el dia, y hora en que deberan concurrir y segun el mayor numero de Votos, se nos formen y embien las Ternas, con la expresada circumstancia do que se hayan de nombrar los Consignatarios de mayor summa, celo, actividad, y desinteres; para el mas cumplido desempeño de este encargo; en lo que assi se execute, dendo nos quenta par las dilicencias que habran practicado para el reconoçimiento de los Capitales de los nombrados, y de las circumstancias que concurren en cada uno, afinque enterado de todo, se pueda eligir el que fuere mas conveniente, o mandar que se haga nueba Terna.

Curatores successores causam videant praedecessorum.

Que los Governadores subcesores deban con el intervento del Superintendente, o sea de los Delegados arriba expresados, reconocer los gastos extraordinarios hechos de sus immediatos Antecesores, y examinar si los han executado segun lo determinado en las Pragmaticas, y quando hubiere algun exceso aunque de minima summa, deben hacer las debitas instancias para obligarlos a su pagamento, sopena de ser ellos tenidos a su refaccion y enmienda; y asi lo haran executar muy puntualmente el Superintendente, y Delegados, dando nos quenta de los fraudes que acaso hubiere afinque podamos mandar lo que fuere de Justicia: y como que hemos consideradn, que no todos los Governadores cumplen unidamente sus bieoios si no en diferentes tiempos, declaramos que los subcesores, a los quales se darà el encargo del reconocimiento de los dichos gastos extraordinarios hechos de sus Antecesores deben ser los que se hallaren en el Govierno, quando habran terminado el mismo todos sus Predecessores, y en el caso, que nos dignasimos confirmar uno, n mas de ellos, se entienda siempre terminado el tiempo luego que habran cumplido sus bienios desde el primier dia de la posesion, teniendose la ennfirma como una nueba Eleccion.

Confirmatio Curatorum solius Regis jus.

Que ningun Governador serà confirmado ni con suplicas particulares, ni de todo el Ceto de los Consignatarios, y solo dependerà unicamente de nuestro Real arbitrio, segun las orgencias que se ofrecieren, observandose exactamente lo que sobre este punto està prescripto en la Pragmatica del año de 1713. con repetirsi, que acavando el bienio se entienda *ipso jure, ipsoque facto* extinto el Govierno en el qual no puede intervenir el que ya hubiese cumplido, y que un mes antes se haya de hazer la nomina en la conformidad que queda expresado que una misma persona no pueda exercer mas que un solo Govierno, afin de que todos puedan gozar del honor de estos Goviernos, y se evite el inconveniente que se ha experimentado de ir girando estos entre pocos Consignatarios.

Curator nisi expleto quinquennio iterum ad curam non admittatur.

Que uno no pueda ser nombrado en el mismo Govierno si no hayan pasado cinco años, y al de otros Arrendamientos tres años, en conformidad de lo establecido de las leyes comunes.

Ratio ejus curae.

Que no puedan les Governadores hazer escomputos, ni suspension de pagamento alguno de los asictos ya excutados, sin antes recurrir a Nos, y aguardar a que damos la debita providencia.

Officia Advocatorum Vectigalium, Curatores novos Officiales novaque officia creare non possunt, sine jussu Regis.

Que debiendose hazer algun acceso fuora de la Ciudad, no pueda, ni deba intervenir ninguno de los Governadores, y solo hazer las partes del Arrendamiento el Abogado, o Procurador del mismo. Y por ultimo, que no puedan los Governadores aumentar sueldos, ni destinar nuebos Officiales, vaxn pretexto de qualquier incumbencia, y en al caso que por alguna urgencia juzgaren conveniente excutarse uno, y otro, deberan representarlo a Nos, afin de resolver lo que estimaremos de mas beneficin del Arrendamiento con declaracion que en esta prohibicion no se entienden comprehendidos aquellos subalternos ques es solito destinar alguno de los Arrendamientos por algun tiempo del año, ademas de los Officiales fixos para invigilar a los fraudes que entonces pueden cometerse en dañn de los mismos.

Insinuatio.

Y siendo nuestra Real Voluntad, que de todo lo expresado se forme, y publique la presente Pragmatica en la forma acostumbrada. Por tanto en vigor de ella *omni tempore* valitura, ordenamo, y mandamo a todas, y qualesquiera personas de qualquier grado, estado, y condicinn, que todo y quantn se contiene en la misma, se deba executar, y observar inviolablemente; vaxo pena de nuestra Real indignacion, y de otras contenidas asi en las citadas Pragmaticas, comn en las que en esta quedan espresadas, encargando assimismo con ella muy seriamente al Superintendente general de la Real hazienda y a los Delegados de los Arrendamientos en que no tiene intereses el Fisco, esten con la major vigilancia, y atencion en la mas puntual, y exacta observancia de todas las enunciadas disposicinnes. Y afin de que venga a noticia de todos, y ninguno pueda alegar causa de ignorancia, ordenamos, y mandamos assimismo que se publique en los lugares solitos, y consuetos de esta Fielissima Ciudad, y sus Burgos; y con la debita relata vuelva a nuestra Secretaria de Estado, a cuyo efecto la firmamos de nuestra Reale mano sellada con el Sello de nuestras Reales Armas, y referendada de nuestro infrascripto Consejero, y Secretario de Estado y del Despacho. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Septembris 1735. YO EL REY. Joseph Joachin de Montealagre. Vid. Ulloa Praes. S. C. Dominus Rex mandavit mihi D. Cajetano Mariae Branconio a Secretis.* Pubblicata i 17. Ottobre 1735.

1735.

(†) PRAM.

(†) PRAMMATICA LXVIII.

Eodem Rege.

Vestigal farinarium instauratur. V. Prag. 40. sup. Syndicis Universitatum Casalium Neapolis interdicitur sine Delegati licentia locare Panificia.

ILluss. D. Franciscus de Onuphrio Miles U. J. D. Regius Consiliarius Regalis Camerae Sanctae Clarae, Caput Aulae S. R. C, & Delegatus per S. M. Arrendamenti gabellae farinae Casalium hujus Fidelissimae Civitatis Neapolis &c. Essendosi degnata S. M. con suo Real Dispaccio per Segreteria di Guerra in data de' 9. del corrente mese di Dicembre incaricarci la Delegazione dell' Arrendamento della Gabella della Farina de' Casali di questa Fedelissima Città di Napoli. E volendosi da noi in esecuzione di quello invigilare a quanto col medesimo ci vien incaricato. E benchè per Bandi, ed ordini da tempo in tempo emanati da' nostri Predecessori Delegati in esecuzione della Regia Prammatica 19. *de Vectigalibus*, *& Gabellis* stia rimediato agl' inconvenienti, ed alle frodi, che circa gli affitti di gabella di Farina, forna, e molini, ed altre entrate di ciascuna Università di detti Casali potessero sortire. Contuttociò abbiamo preinteso, che per essersi a' detti ordini contravvenuto sieno seguiti molti inconvenienti circa detti affitti. Che però ci è paruto di nuovo fare il presente, col quale citra però pregiudizio delle pene incorse da' trasgressori degli ordini suddetti, diciamo, ordiniamo, e comandiamo a' magnifici Sindaci, Eletti, e Deputati, o altri a chi spetta *in solidum* del Governo dell' Università de' Casali suddetti da oggi in avanti, non possano, nè debbano procedere ad affitti di gabella di farina, forna, e molini, od altre entrate d' esse Università, anche in grado di decima, o sesta senza nostra espressa licenza *in scriptis*, nè tampoco per dette cause, o per altre concernenti la detta nostra Delegazione possano, o debbano comparire in altri Tribunali, ed avanti altri Regj Ministri, sotto pena oltra della nullità degli atti, ed affitti faciendi, pena *etiam* corporale a nostro arbitrio riserbata. E questo acciocchè si evitino le frodi, che col non eseguirsi quanto di sopra viene stabilito potrebbero seguire, Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presenre si pubblichi, ed affigga per tutt' i luoghi soliti, e consueti di ciascheduno di detti Casali, con pagare alla persona, che sarà destinata per la pubblicazione suddetta, carlini quattro per lo suo solito pedatico ciascheduna Università di detti Casali. E così eseguirete, e non altrimenti, &c. Napoli 13. Dicembre 1735. *Franciscus De Onuphrio. Locus ✠ Sigilli. Joannes Mastellonus - Franciscus Guida Scriba S. C., & Delegationis.*

1735.

Ex Pragmatica Constitutione XIII. Tit. Regnum Neapolis, & Siciliae.

(†) PRAMMATICA LXIX.

Eodem Rege.

Provincia Otranti & Basilicatae ad semis sancitur in novo Vectigali Salinario.

AVendo questa Nostra fedelissima Città di Napoli per mezzo delle sue Piazze stabilito un donativo volontario da farsi a Noi di un milione nella tanto fausta occasione della lieta notizia ricevuta del Nostro felicissimo matrimonio contratto con la Serenissima Principessa Maria Amalia Valburga figlia della Maestà del Re di Polonia Elettor di Sassonia; . . . . Perciò volendo Noi le lor suppliche esaudire, abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, *& in futurum* si paghino, oltra le antecedenti imposizioni, ed oltra il prezzo, che al presente si vende, le dette altre grana diece sopra ciascun tomolo di sale, che si consuma in questa fedelissima Città, e Regno tutto, da tutte, e quali si vogliano Persone, senza eccettuazione alcuna di esse, ancorchè privilegiate, e privilegiatissime, *& signanter* da' Locati di Foggia, fuorchè da' RR. PP. Cappuccini, e Riformati dell' Ordine di S. Francesco, che compreranno il suddetto Sale, a misura però nella Dogana, e ne' Fondaci del Sale, senza però alterarsi il prezzo di grana sei al rotolo del mentovato Sale a rispetto di coloro, che lo comprano a minuto, con unirsi, ed aggregarsi la predetta Imposizione di grana diece alle altre quattro antecedenti Imposizioni di grana 42½, delle quali tutte cinque Imposizioni se ne debba far un sol corpo, ed una massa, da governarsi le medesime cinque Imposizioni dagli stessi sette Governatori, che presentemente vi sono, due de' quali da eleggersi da Noi delle anzidette Piazze, precedente nomina da farsi di sei Persone delle medesime, conforme presentemente si pratica. Parimente ordiniamo, e, comandiamo, che da oggi in avanti, *& in futurum* si paghino nella Regia Dogana di questa fedelissima Città per ogni cantaro di Zuccaro di qualsivoglia specie, e qualità, che in essi s' introduce, ed in essa Città si consuma, franche però le persone franche, e conforme si è praticato nella passata Imposizione, carlini dodici e mezzo in beneficio della Regia Corte, stante l' *in solutum* dazione della medesima Imposizione del Zuccaro fatta a beneficio della Regia Corte a conto dell' importare del suddetto milione, in vigor del convenuto nel suddetto istrumento. Ed acciocchè l' ordinato, come di sopra, venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi a rispetto dell' imposizione sopra il Zuccaro nella Regia Dogana di Napoli, e negli altri luoghi soliti, e consueti di questa Città. Ed a rispetto della detta nuova Imposizione di grana diece sopra ogni tomolo di sale, che si compra a misura, come di sopra, si pubblichi nella Regia Dogana del Sale, ed in questa Città, ne' luoghi soliti, e consueti, e negli altri Fondaci del Sale del Regno tutto, e nel Regno tutto ne' luoghi dove bisogna, ed è stato solito, e praticato nell' altre prime imposizioni sopra detto Sale. *Datum Cajetae die 17. mensis Junii 1738. YO EL REY. Locus ✠ Sigilli. Bernardo Tanucci. Vid. De Ipolito Praes. S. R. C. Vice-Protonot, Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a Secretis.* Pubblicata a dì 17. Giugno 1738.

Vide latius tit. quo supra. Asses decem salis modio pro Vectigali adiciuntur, neque exceptis Appulis locatis. Excipiuntur tantum Franciscanae familiae Fratres. Caroleni duodecim cum dimidio pro modio Sacchari.

1738.

PRAMMATICA LXX.

Eodem Rege Vectigal vinarium doliarium cum vectigali vinario„ ad mi„ nutum. Ventura Curatore confertatur. Occasio legis.

ESsendo antiche le lagnanze della più povera Gente di questo Pubblico, per vedersi di una maniera troppo strabocchevole caricata dal dazio, che aveva a pagare in comperando il Vino a minuto, oltra le innumerevoli frodi, che si commettevano a suo danno nella giornaliera vendita che se n' è fatta; ciò mosse questa fedelissima Città, a domandarne alla M. S. nelle dovute forme, il rimedio, proponendosene per mezzo il più adatto tra tutti, quello di unirlo coll' Arrendamento del ducato a botte. Quantunque però tempo fa se ne fosse tratrato nell' abolito Collateral Consiglio, ad ogni modo cotesto desiderato e proposto rimedio, non ebbe da allora in qua la dovuta conchiusione, per altri importantissimi affari, a' quali ha tenute le Sovrane sue applicazioni la M. S. impiegate. Ma essendosene non ha guari rinnovate le suppliche, con quell'animo sempre pieno di paterno amore pe' suoi amati fedelissimi Vassalli, avendo sentito muovere il suo Real Aoimo a compassione, in udire lagnanze cotanto giuste e ragionevoli; ordinò che colla più seria e sollecita attenzione, se ne ripigliasse il maneggio, dandone l'incumbenza al Presidente del supremo Magistrato del Commercio D. Francesco Ventura, come quello, che in tempo dell' abolito Collateral Consiglio n'era stato Commessario, affinchè avesse formato il Piano di quel che sin dall' ora erasi risoluto, con doversela sentire co' Delegati di ambedue questi Arrendamenti, e loro respettivi Governatori, e coll' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio. Ed essendosi da lui pienamente il suo Sovrano comando eseguito, si è servita la M. S. comunicarne la sua Sovrana determinazione a questa Giunta, che ha in forma di Camera abbreviata eletta, ad oggetto di attendere alla sua esecuzione, col seguente suo Real Rescritto de' 30. dello scorso mese.

LAs zelosas reiteradas eficaces instancias hechas al Rey, desde el año 1734. por esta Fidelissima Ciudad, para la union delos dos Arrendamientos del Vino a menudo, y del ducado a bota: extinguiendose en ella, sus Burgos, y Casales el perjuycialissimo derecho prohibitivo, indemnizando a los Consignatarios del primero todas las perdidas, que por este motivo les resultassen, movieron a la justa consideracion, y Paternal animo de S. M. a cometir el examen de esta importante materia al abolido Colateral, el qual haviendola enteramente aprobada, y teniendo Su Magestad presentes los considerables gravamenes, que ocasionava a sus amados Vasallos, la compra de Vinos, aun con evidente daño de la salud; Se dignò en 16. de Agosto proximo passado, ordenar a D. Francisco Ventura, Presidente del Supremo Magistrado de Comercio, y Comisario, que fuè de este Negocio en tiempo de su examen en el Colateral, que con la mayor atencion se dedicasse assi de acuerde con los dos Cabos de Rueda Marques D. Nicolas Fraggianni, y Marques D. Joseph Maria Andreassi Delegados de los mencionados Arrendamientos, como con sus Governadores, y con el Abogado Fiscal del Real Patrimonio, para tratar, examinar, y ponderar lo que devia aumentarse al Dazio del ducado a bota, a fin de abolirse el del Vino a menudo, para que con este conocimiento pudiesse S. M. deliberar lo que tubiesse por mas conveniente al bien de sus Vasallos. Y en su consequencia haviendo formado el plano que acompaña a sus inclusas representaciones de 15. del corriente, manifestando lo que ha resultado de las conferencias, che ha tenido con los Interessados, y lo que le occurre sobre el assumpto: Ha visto S. M. con el sentimiento propio de su Augusto Corazon, que por causa del derecho prohibitivo, sufre el Publico gravissimo peso en la compra del Vino a menudo: Que el de Amarena de la primera calidad, que se compra a 15. ducados la bota, se venda en las Osterias a cinco granos la Carrafa; y teniende el Barril sesenta y seys Garrafas, y la Bota doze Barriles, im-

LE reiterate, zelanti, efficaci istanze fatte al Re fin dall'anno 1734. per questa fedelissima Città, per l'unione de' due Arrendamenti del vino a minuto, e del ducato a botte, estinguendosi in essa, e suoi borghi, e Casali, il pregiudizialissimo diritto proibitivo, ed indennizandosi i Consegnatarj del primo tutte le partite, che per tal motivo a lor favore risultassero, mossero la giusta considerazione, ed il paterno animo di S. M., a commettere l'esame di questa importante materia all' abolito Collaterale, dal quale essendo stata interamente approvata, e tenendo S. M. presenti i considerabili gravami, che si occasionavano a' suoi amati vassalli con la compera de' vini, anche con evidente danno della salute, si degnò a' 16. di Agosto prossimo passato ordinare a D. Francesco Ventura Presidente del Supremo Magistrato del Commercio, che fu Commessario di questo negozio, in tempo dell'esame fattone in Collaterale, acciò con la maggiore attenzione si dedicasse, non meno con l'accordo de' due Capi di Ruota Marchese D. Niccolò Fraggianni, e Marchese D. Giuseppe Maria Andreassi, Delegati de' menzionati Arrendamenti, che de' Governatori de' medesimi, come pure con l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, affine di trattare, esaminare, e ponderare ciò che doveva aumentarsi al dazio del ducato a botte, per abolirsi quello del vino a minuto, acciocchè con tal conoscimento avesse potuto S.M. deliberare quel, che avesse stimato convenevole al bene de' suoi Vassalli. In conseguenza di che, avendo il detto Presidente Ventura formato il Piano, che si accompagna alle incluse sue Rappresentazioni de' 16. del corrente manifestando il risultato dalle conferenze, che ha tenute con gl'Interessati, e quanto gli occorre su l' assunto. Ha visto S. M. coo sentimento proprio del suo Cuore Augusto, che per cagione del diritto proibitivo, soffre il Pubblico gravissimo peso, nella compera del vino a minuto, perciocchè quello, detto Amarena

Vini species. „ 1 „ Amerena. 2 „ Lagrima. 3 Rosso. Primum crassum. Alterum Laetum.

importa cadauno de estos treynta, y tres carlines, y cada Bota treynta, y nueve ducados y sesenta granos: de modo que deducidos los quinze ducados del coste, resulta la ganancia de veynte y quatro ducados y sesenta granos en cada Bota, en danno del Publico: Que el Vino de segunda suerte, o sea Lagrima, que se compra a ocho ducados la Bota, se venda a tres granos la Garrafa, que sale a diez y nueve carlines y ocho granos el Barril, y veynte y tres ducados y setenta y seys granos la Bota: de forma que el Publico paga de mas en cada una, quinze ducados y setenta y seys granos: que el Vino tinto de la tercera calidad, que se compra a tres ducados la Bota, se venda a grano y medio la Garrafa, que viene a ser a noventa y nueve granos el Barril, y a onze ducados y ochenta y ocho granos la Bota: de suerte que paga de mas el Publico ocho ducados y ochenta y ocho granos en cada una: Y que a mas de este grave perjuycio, resuelte otro de no menor consideracion, por que el Vino, que se compra delos Asitadores, y Admistradores, se adultera despues, ya con agua, ya con Vinos gastados, o ya con otros licores nocivos a la salud humana, defraudando tambien en la medida. Y queriendo Su Magestad reparar a todos estos inconvenientes, y que sus Vasallos queden exemptos de ellos; se ha servido resolver, que desde el primero de Enero del año proximo venturo 1753. queden unidos los dos Arrendamientos del Vino a menudo, y del ducato a Bota, y extinguendo en esta Ciudad y sus Burgos el derecho prohibitivo: y que sea licito a qualquiera Persona el vender Vino a Garrafas, a Barriles, a en la forma, que mas cuenta lo tenga; continuandose tal derecho por la delos Consignatarios del Vino a menudo en los Casales, y lugares fuera Sbarra, hasta que se establezca en ellos la exaccion, que deberà hacerse.

Que desde el referido dia primero de Enero en adelante, se exijan cincuenta y un granos por cada Bota de Vino, que entrare en esta Ciudad, y sus Burgos, a mas de los acostumbrados onze carlines y un granos.

Que los Interesados del Vino a menudo queden por Subconsignatarios, segun se practica en el Arrendamiento de la Refaccion de frutos, sin que se entienda precipuidad, y entren con los del ducado a Bota a rata en la summa a que ascendiere la entera exaccion del antiguo dazio de onze carlines, y un grano, y de quarenta y cinca granos siete cavallos y $\frac{1}{2}$ de los citados cincuenta y un granos: esto es los Consignatarios del Vino a menudo por la rata de sesenta y seys mil seycentos y ochenta ducados, que importa el Asito del derecho prohibitivo, y estava hecho por lo que mira a esta Ciudad, y sus Burgos per tres años empezando desde primero de Enero 1753. en adelante, cuya mayor venta han conseguido desde el principia de este Sigla; y los Consignatarios del ducado a Bota por la rata de setenta mil desientos y veynte y nueve ducados y siete granos, segun su venta, y la coacervacion hecha de diez años a esta parte, deduciendose en cada año tres-mil

rena di prima qualità, che si compera a ducati 15. la botte, si vende nelle Osterie a grana cinque la caraffa, e componendosi il barrile di sessantasei caraffe, e la botte di dodici barili, importa ogouno di questi, carlini trentatrè, ed ogni botte ducati trentanove e grana *60.*, di modo che, dedotti i ducati quindici del costo ne risulta il guadagno di ducati ventiquattro, e grana *60.* per ogni botte, in danno del Pubblico: che il vino di seconda sorta, o sia lagrima, che si compra a ducati otto la botte, si vende a grana tre la caraffa, che viene a carlini diciannove e grana otto il barile, ed ogni botte ducati ventitrè, e grana *66.* di modo che il Pubblico paga di più per ciascheduna botte ducati quindici, e grana *66.*; che il vino rosso della terza qualità, che si compra a ducati tre la botte si vende a grana 1 $\frac{1}{2}$ la caraffa, che viene ad importare grana *99.* ogni barile, ed ogni botte ducati undici e grana 88., ond' è, che paga di più il Pubblico ducati otto, e grana 88. a botte: e che oltra di questo grave pregiudizio, ne risulta un altro di non minor coosiderazione, poichè il vino, che si compera dagli Affittatori ed Amministratori, si adultera di poi con acqua, con vini guasti, e con altri liquori nocivi alla salute umana, defraudando similmente nella misura. E volendo S. M. riparare a tutti questi inconvenienti, a'quali sono esposti i suoi, Vassalli, si è servita risolvere, che dal primo Gennajo del prossimo venturo anno 1753. rimangano uniti i due Arrendamenti del vino a minuto, e del ducato a botte; ed estinguendosi in questa Città, e suoi Borghi il diritto proibitivo, sia lecito a qualuoque persona di vendere il vino a caraffe, a barili, o in quella forma, che più gli torni conto, continuandosi però tal diritto da'Consegnatarj del vino a minuto ne' Casali, e luoghi fuori sbarra, fin tanto che si stabilisca in quelli l' esazione che dovrà farsi.

Tertium vinum est colore tenue, quod populus argutus russum dicit.

Cuique fas vinum vendere parva mensura.

Che dal detto dì primo Gennajo in avanti si esigano grana cinquantuno per ogni botte di vino ch' entrerà in questa Città e suoi borghi, di più de'soliti carlini undici, ed un grano.

Vectigal constituitur.

Che gl'Interessati del vino a minuto rimangano Conconsignatarj, siccome si pratica nell' Arrendamento della rifazion de' frutti, senza che s' intenda precipuità, entrando con quelli del ducato a botte a rata nella somma, che ascenderà l'intiera esazione dell'antico dazio di carlini undici, ed un grano, e di grana quarantacinque, e cavalli 7 $\frac{1}{2}$ delle citate grana cinquantuno, cioè i Consegnatarj del vino a minuto per la rata di ducati sessantasei mila seicent'ottanta, che importa l'affitto del diritto proibitivo, che stava fatto riguardo a questa Città e suoi Borghi per tre anni, che doveano cominciare dal primo Gennajo 1753. in avanti, ch'è la maggior rendita che han potuto conseguire, dal principio di questo Secolo, e finora, ed i Consegnatarj del ducato a botte per la rata di ducati settanta mila e ventinove e gr. 7. secondo la sua rendita, e coacervazione fatta da dieci anni a questa parte, de-du-

Consignatarii vectigalis vini parvae mensurae cum Consignatariis doliariis Curatores vectigalis uniantur.
Pars vectigalis Aedilitio muneri facta tesla.

mil nuevecientos y diez y nueve ducados para satisfacerse a la Real Hazienda por la refacion de los Regios Oficios, que se expressan en el plano, y bienen a abolirse.

Que les restantes cinco granos y quatro cavallos y $\frac{1}{2}$ cumplimiento delos mencionados cincuenta y un granos destinados por lo que podrà ascender, assi la diminucion delos Afitos de las Osterias de Presidios y Castillos, assignados al fondo de la separacion, como por otras pretensiones de Particulares, que puedan subcitarse, y se manifiestan en las expresadas representaciones, queden reserbados separadamente.

Y conteniendo este assumpto dependencia del Tribunal de la Camara, y pudiendo nacer algun otro interesse del Real Patrimonio: Ha deliberado S.M., y manda se establezca una Junta, en forma de Camara abreviada, compuesta del Presidente Decano D. Vicente Natoli, del Presidente D. Nicolas Zicari, y del Abogado Fiscal D. Francisco Vargas Macbucca, y que se unan por la tarde en casa del Presidente Natoli: los quales dispondran el que immediatamente se publique Bando, para hacer saber al Publico esta Soberana determinacion, y daran successivamente todas las providencias, que se requieran, segun los tiempos, las circumstancias, y los casos, afin que este nuevo sistema resulte en beneficio de el, sin daño de los Interesados de ambos Arrendamientos: administrando Justicia en las controversias, que se subcitaren entre los Consignatarios de uno, y otro Arrendamiento, invigilando, que por los Vendedores de los Vinos, nò quede perjudicado el Publico: Castigando a tenor de las Leyes, segun se practica por los demas generos, sin entrar a exaccion de pena pecuniaria. Y paraque los Casales, y lugares fuera Sbarra gozen tambien de esta Gracia, traten, y propongan a S. M. los expedientes, que convengan, oyendo a los Interesados del Vino a menudo: destinando Persona en las Sbarras, para llebar cuenta, y razon de lo que ascendiere en un año la exaccion de quarenta y cinco granos siete cavallos y $\frac{1}{2}$, y de cinco granos quatro cavallos y $\frac{1}{2}$ cumplimiento delos cincuenta y uno granos para reintegrar lo que importare la diminucion del producto de las Osterias de Presidios, y Castillos, afin que en caso de exceder la annualidad, se pueda minorar el referido dazio, y nò siendo suficiente aumentarse alguna cosa mas para el completo, y ocurriendo assumpto, que necesite de la superior providencia de S. M., lo representen para darse las que fueren necessarias. Todo lo qual participo a V. S. de Orden de S. M. para noticia de la Camera, y su cumplimiento en la parte, che le toca, haviendoso comunicado esta Real deliberacion a quienes corresponde. Dios guarde a V. S. mucos años, como deseo. Palacio a 30. de Noviembre de 1752.
El Marques Brancaccio. Señor Marques de Ferrante. Die 2. Decembris 1752. exequatur, registretur, & conservetur &c. Die 6. Decembris 1752. Domino Zigari.

ducendosi io ogni anno ducati tremila novecento dodici per soddisfarsi alla Reale Azienda, per causa della rifazione de' Regj Ufficj, che si espressano nel Piano, e vengono ad abolirsi.

Che le restanti grana cinque, e cavalli 4 $\frac{1}{2}$ complimento delle mentovate gr. 51. destinate per quel che potrà ascendere, così la diminuzione degli affitti delle Osterie de' Presidj, e Castelli, assegnati al fondo della separazione, come per altre pretensioni de' particolari, che possano suscitarsi, e si manifestano nell'espressata rappresentazione restino riservati separatamente.

E contenendo questo assunto dipendenza dal Tribunale della Camera, e potendovi nascere qualche altro interesse del Real Patrimonio; ha deliberato S. M. di comandare che si stabilisca una Giunta in forma di Camera abbreviata, composta del Presidente Decano D. Vincenzo Natoli, del Presidente D. Niccolò Zigari, e dell' Avvocato Fiscale D. Francesco Vargas Macciucca, i quali debbano unirsi la sera in casa del detto Presidente Natoli, disponendo, che immediatamente si pubblichi Bando, per far sapere al Pubblico questa Sovrana determinazione, e successivamente daranno tutte quelle provvidenze, che si ricercheranno, a seconda del tempo, delle circostanze, e de' casi, affinchè questo nuovo sistema risulti in beneficio di detto Pubblico, senza danno degl'Interessati di ambidue gli Arrendamenti: amministrando Giustizia nelle controversie, che si susciteranno tra i Consegnatarj dell'uno e dell'altro: invigilando, che per gli venditori de' vini non venga pregiudicato il Pubblico: castigando a tenor delle leggi, siccome si pratica per tutti gli altri generi, senza entrare ad esazione di pena pecuniaria. E affinchè i Casali e luoghi fuori sbarra godano similmente di questa grazia, trattino, e propongano a S. M. gli espedienti, che convengono, intesi gl'Interessati del vino a minuto; destinando persona nelle sbarre per prender conto, e ragione di quello, che ascenderà in un anno l'esazione delle grana quarantacinque e cavalli 7 $\frac{1}{2}$, e delle grana cinque, e cavalli 4 $\frac{1}{2}$ a complimento delle gr. 51. per reintegrarsi quello che importerà la diminuzione del prodotto delle Osterie de' Presidj, e Castelli, acciocchè in caso di eccedere l'annualità, si possa minorare il riferito dazio, e non essendo sufficiente aumentarsi qualche cosa di più, per farsi il completo; ed occorrendo assunto, che necessiti della Sovrana provvidenza di S.M. lo rappresentino, affine di darsi gli ordini necessarj.

Triumviri vectigalis vinarii. Vincentius Natolius, Nicolaus Zicarus, Franciscus Vargas Macciucca Camerae Rationum Summarum Fisci Patronus.

Partecipo tutto ciò a V. S. di ordine di S. M. per notizia della Camera, e suo complimento, nella parte che le tocca, essendosi comunicata questa Real deliberazione a quegli, a' quali corrisponde. Dio guardi a VS. per molti

ti anni come desidero. *Palazzo a 30. di Novembre 1752. Il Marchese Brancaccio. Signor Marchese Ferrante. Die 2. Decembris 1752. Exequatur, registretur, & conservetur &c.*

1752.

Die 6. Decembris 1752. Naapoli &c. Per Dominum Militem U.J. D. D. Nicolaum Zicarum Regiae Camerae Summariae Praesidentem & Commissarium, factaque per eundem de praesentis omnibus relatione in Regia Camerae abbreviata coram Spectabili Consultore Regni Siciliae D. Vincentio Natoli Praesidenti Decano dictae Regiae Camere, audito Domini Fisci Patrono, fuit per Cameram ipsam abbreviatam consensu provisum, & decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providetur, quod exequatur Regale Rescriptum, pro cujus exequutione publicentur Banna cum insertione ejusdem. Hoc suum. Zicari. Vidit Fiscus. U.J.D. Scoppa Act.

Perchè dunque questa Real determinazione sia nota a tutti, facciamo il presente Bando; col quale ordiniamo, e comandiamo a tutte e quali si vogliano persone, ed a chi spetta in particolare, di osservare, ed eseguire dal primo del mese entrante di Gennajo 1753. con ogni esattezza quanto si contiene in detto trascritto Real Dispaccio, ed affinchè niuno possa allegare causa d'ignoranza, od altro; vogliamo, che si pubblichi solennemente, e se n'affigga copia in istampa, così ne'luoghi soliti di questa Città, e suoi Borghi colle formalità consuete, come in ciascheduna delle Sbarre, anche marittime, ove dovrà farsi la esazione dell'intero dazio, ed indi ritorni a noi colla debita relata. *Dato da questa Regia Camera abbreviata questo dì 18. Dicembre 1752. Vincentius Natoli, Nicolaus Zicari, Hyacinthus de Siena a secretis. V. Fiscus. U.J. D. Nicolaus Scoppa Act.*

(†) PRAMMATICA LXXI.

Eodem Rege. Fraudi Cauponarum providetur vinum immittentium in fraudem Vectigalis edicitur vinum cadere in commissum.

Essendosi degnata la M. del Re Nostro Signore con suo Sovrano Real Diploma per la Segreteria di Stato, ed Azienda de' 30. dello scorso mese di Novembre, ordinare che per sollievo di questo Pubblico, e specialmente de' Poveri, e si fosse abolito il diritto proibitivo di vender vino a minuto, per quanto tocca a questa Città, e Borghi per ora, riserbandosi la provvidenza dopo più matura riflessione, rispetto a' Casali, ed altri luoghi fuori Sbarra, con unirsi questo Arrendamento a quello del ducato a botte, dando la facoltà ad ogni uno di vendere il vino od a minuto, od a barili, come meglio gli tornasse conto, ed affine di darsi il dovuto compenso agl' Interessati del primo, come pure per altre occorrenze, che possono insorgere, si fosse dovuto dal primo di Gennajo dell' entrante anno 1753. in avanti esigere altre grana cinquantuno per ogni botte di vino, che dovrà immettersi in questa predetta Città, e suoi Borghi, di più de' soliti carlini undici, ed un grano, che si sono esatti fin ora, ed avendo la M. S. destinata questa Regia Camera Abbreviata per dare le necessarie provvidenze, siccome il tempo, ed i casi esigessero, perciò si sono dalla medesima fatti emanare i debiti Bandi, affine di avanzare al Pubblico la notizia di questa Sovrana Real Determinazione, ma appena penetratasi, non che pubblicatasi questa Clementissima Reale Idea, che la malizia di certa gente avvezza a volere straricchire a spese de' poveri, e con danno del Pubblico, si è ingegnata d'impedire, o diminuire quel bene, a quel vantaggio, che con essa si è meditato a favor di tutti, e non di pochi, onde si son sentiti allo stante de' ricorsi in questa Regia Camera Abbreviata, per parte de' magnifici Governatori dell' Arrendamento suddetto del vino a minuto, esponendo, che per lo motivo dell' anzidetta abolizione *del diritto proibitivo*, *e del sopraindito* di grana cinquantuno a botte di vino da immettersi in questa Città, e Borghi da molti Magazzinieri di vino a barile, ed altri Negozianti particolari, si è immessa, e tuttavia s'immette quantità esorbitante di vino, per frodare il detto *sopraindito* di grana cinquantuno a botte, in gravissimo danno degl' Interessati sopra detto Arrendamento del vino a minuto. Quindi mossi da sì fatte giuste lagnanze contra una frode cotanto irragionevole, e reprensibile; col presente Bando ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Magazzinieri, e Venditori di vino, sotto pena di perderlo, ed altre ad arbitrio di questa Regia Camera Abbreviata, debbano esibire nel giorno ultimo del corrente mese di Dicembre nota giurata di tutto il vino, che loro resta invenduto in mano dell' infrascritto Attuario, per farne poi l' uso che a luogo, e tempo stimerassi convenevole, contra coloro, che si troverranno averne maliziosamente occultata la vera quantità, che non avran rivelata.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando debba pubblicarsi; ed affigersene copia in stampa in tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, a suoi Borghi, ritornando da Noi l' originale colla debita relata in dorso di esso: *Dato da questa Regia Camera Abbreviata questo dì 21. Dicembre 1752. Vincentius Natoli. Nicolaus Zigari. Hyacinthus de Siena a Secretis. U. J.D. Nicolaus Scoppa Act.* Pubblicata a dì 29. Dicembre 1752.

1752.

(†) PRAMMATICA LXXII.

Eodem Rege. Modius Salis in Provinciis Otranti & Basilicatae vendatur rotulis 48. pro modio qui ante componebatur rotulis 33. rotuli pretium hic aestimatur.

Essendo stati continui i ricorsi de' nostri amatissimi sudditi delle due Provincie di Otranto, e Basilicata, per la maniera con cui è stato solito a dispensarvisi il Sale, sopra tutto di quelle Università, che l' han dovuto prendere forzosamente secondo il numero de' fuochi, si sono notabilmente accresciuti, dopo che han veduto il vantaggio dal Paterno Nostro Amore recato alle altre lor vicine Provincie, collo stabilimento da Noi fatto nello

scorso

fcorfo anno io occafione della ricompra dell' Arrendamento de' Sali di Puglia, con cui oe avanzammo la mifura, e ne dimiouimmo il prezzo, in guifa che laddove per l' addietro vi fi vendeva a ragione di rotola trentatrè a tomolo, e fi pagava in alcuni luoghi fino a grana dodici il totolo, volemmo, che vi fi vendeffe a ragione dl rotola quarantotto, ed il prezzo non oltrepaffaffe ne' Fondaci principali delle Marine le grana fei, e ne' luoghi da effi più lootani a proporzione della loro diftanza le grana fette. Moffo quindi a pietà il Noftro Clementiffimo Animo della difugual forte tra cotefti noftri amatiffimi Vaffalli, mentre altri godean del frutto della noftra benefica mano, altri parean quafi che deftituti di ogni fperanza di poterne mai partecipare, penfammo a far sì, che ancor effi con dolce difinganno, fperimentaffero quanto noi fappiam fare ove fi tratti del più pronto follievo di chiunque alla noftra non mai ftanca amorevoliffima cura pe' vantaggi de' noftri Popoli ricorre. Al quale effetto avendo rifoluto far prendere in affitto a noftro nome l' Arrendamento de' Sali delle anzidette due Provincie, punto non ci fiam curati, che ciò feguiffe, come di già è feguito, con vantaggio de' di lui Confegnatarj, e con notabile difcapito del Noftro Regio Erario, per aver daro loro un eftaglio maggiore di quel che mai l' abbiano avuto per l' addietro. Ed ora col prefente Noftro Real Editto vogliamo di più, e comandiamo, che uniformemeote a quel che da Noi fu ftabilito per lo Ripartimento de' Sali di Puglia, da oggi in avanti, durante l' accennato Affitto nelle due Provincie d' Otranto, e Bafilicata, vi fi abbia a vendere non più a ragione di rotola trentatre, ma fi bene di rotoli quarantotto a tomolo, e che il prezzo ne' Fondaci principali di Marina non debba oltrepaffare le grana fei a rotolo; e oe' Fondaci, e luoghi che ne faran diftanti miglia fei, grana fei, e cavalli tre; dalle miglia fette fino alle nove, grana fei, e cavalli quattro; dalle miglia dieci alle dodici, grana fei, e mezzo; dalle miglia tredici fino alle quindici, grana fei, e cavalli otto; dalle miglia fedici alle diciotto, grana fei, e cavalli nove; dalle miglia diciannove in avanti, grana fette il rotolo; dimodochè mai dobba eccedere il fuo prezzo le grana fette il rotolo. E per quelle Univerfità, che fi trovan foggette alla diftribuzione del Sale forzofo: Comandiamo altresì, che ove vogliano fottrarfi ad un tal pefo, coll' offerire di farne ragionevoli partiti, e pagare i dovuti diritti uniformemente a quei che fi pagano, e nel Ripartimento de' Sali di Puglia, e dovunque non fi diftribuifca Sale a forza, fi ufi loro ogni più giufta agevolezza, per cui poffano fperimentare gli effetti di Noftra Sovrana Munificenza.

Ed affinchè quefta Noftra Real Deliberazione venga a notizia di tutti, comandiamo, che fi pubblichi nelle folite confuete forme lo quefta Città, e Regno; ed in pubblica teftimonianza farà da Noi firmata, e del Real Noftro Suggello avvalorata; riconofciuta dal Noftro Segretario di Stato, e del Difpaccio della Reale Azienda; e vifta dal noftro Protonotario Prefidente del S. C. di S. Chiara, e la di lui vifta autenticata dal Segretario della fteffa Real Camera di S. Chiara. *Caferta 22. Gennajo degli Anni del Signore 1754. e de' noftri Regni Ventefimoprimo CARLO, Locus ✠ Signi, Leopoldo de Gregorio. Vidit Danza Praefes S. R. G. Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francifcus Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì 30. Gennajo 1754.

1754.

PRAMMATICA LXXIII.

Eodem Rege. Iterum de Vectigali vinario ad parvam menfuram hic agitur, ut ex praecedentibus fublatum erat in urbe; abolitur in fuburbiis: vectigali inftaurato, ut iuras &c Jofephi Leccii oblatio infertur.

STanti più, e replicati Reali Difpacci, co' quali la Maeftà del Re noftro Signore (D. G.) s'era fervita dichiarare, che il fuo Real animo, inclinato fempre al follievo de' fuoi fedeliffimi Popoli, avea già rifoluto abolire il jus proibitivo di vendere Vino a minuto ne' Cafali di quefta fedeliffima Città, e ne' luoghi di là dalle Sbarre, e che l' unico penfiero era d' imporre altro dazio compeofativo de' duc. 20493. 60., che l' Arrendamento del Vino a minuto ricava in ogni anno dagli affitti di detto *jus* proibitivo, il Dottor D. Giufeppe di Lecce prefentò la feguente offerta. *Avendo io qui fottofcritto preintefo, che di Real ordine di S. M. Dio guardi, debbafi abolire il diritto proibitivo del Vino a minuto ne' cinque Ripartimenti de' Cafali della Città di Napoli, e loro Tenimenti, ove oggi fi efercita un tal diritto, che di prefente fi tiene arrendato dal Magnifico D. Gaetano Cafaro, e ciò ad oggetto di evitarfi l'eccesffiva gravezza, che al pubblico cagiona detto jus proibitivo, non meno, che l'evidente danno della falute de' fedeli Sudditi della M. S., e de' Cittadini, ed abitanti ne' detti Cafali, e che debbafi abolire nella fteffa guifa, come fi è abolito per quefta Città di Napoli, con darfi la libertà non meno a' Cittadini, che a' Foreftieri di ponere, e far ponere la Frafca, e di vendere Vino così all' in groffo, come a minuto, mediante il pagamento del Dazio di carlini fedici, e grana due per ogni Botte di Vino, che a minuto, od all' in groffo fi vende, e fi confuma ne' Cafali medefimi, e loro Tenimenti, da imponerfi, ed efigerfi tal Dazio per compenfo del Fruttato dell' Arrendamento del Vino a minuto; ed intendendo io arrendare il fuddetto Dazio, o fia Gabella di carlini fedici, e grana due a Botte per anni quattro principiandi dal primo di Febbrajo 1756., e terminandi all' ultimo di Gennajo 1760., offerifco l' annuo eftaglio di ducati ventimila quattrocento novantatrè, e gr. 60. da pagarfi per la perfona nominanda all' Arrendamento del Vino a minuto menfualmente a ragione di ducati mille fettecento, e fette, e gr. 80. al mefe con due mefate anticipate da pagarfi nell' atto del poffeffo dell' affitto, che dovrà ritenerfi la perfona nominanda negli ultimi due mefi dell' ultimo anno dell' affitto medefimo, co' feguenti patti, e condizioni.*

Huic Vectigali fubmittuntur fuburbia Civitatis in quinque continentis divifa. Excipiuntur, Porticus, Refina, Turris Graeca, ut tranfactionu.

I. Che a tale Dazio fia foggetto generalmente tutto il Vino, che a minuto, o all' in groffo fi vende, e fi confuma ne' cinque ripartimenti de' Cafali di Napoli, e loro Tenimenti, comprefovi quello di Secondigliano, e le

le Osterie di Capodichino, e Capodimonte, a riserba soltanto de' Casali di Portici, Resina, e Torre del Greco, che pagano a dirittura all' Arrendamento annui ducati trecento sessanta per lo diritto del Vino a minuto.

II. Che debba restare a carico, e peso dello stesso Arrendamento di pagare, e soddisfare a' magnifici *de Auxiliis*, e loro Cessionarj quell' annua somma, che oggi ad essi spetta per la di loro rata sul Casale di Secondigliano, e da essi si esige per la Terzeria del Vino in detto Casale; senza esser tenuta la persona nominanda a verun pagamento in beneficio di detti magnifici *de Auxiliis*.

Onus Publicani Vinarii, vectigalia exigendi in suburbiis.

III. Che a riserba de' suddetti tre Casali di Portici, Resina, e Torre del Greco, poichè non compresi nel presente affitto, debba la persona nominanda esigere il detto Dazio, o sia Gabella di carlini sedici, e grana due per ogni Botte di Vino, che a minuto, o all' in grosso si vende, e si consuma non solamente in tutt'i Casali, e distretti compresi ne' cinque ripartimenti, che nell'anno 1751. *sub hasta* furono affittati al Magnifico Francesco Antonio Falcone, come nella fine d'Agosto del passato anno furono similmente affittati al Magnifico D. Gaetano Cafaro, ma ben anche nel Casale di Secondigliano, e suo intero Tenimento, nell' Osteria di Capodichino, e Capodimonte, i quali Casali, ed Osterie non furono compresi nell'affitto generale di detti cinque ripartimenti, ma si tenevano, e tengono affittati separatamente per conto dell' Arrendamento; dimodochè nel presente affitto, eccettuati soltanto i Casali di Portici, Resina, e Torre del Greco, restino compresi, ed inclusi così tutt' i Casali, e ristretti contenuti ne' cinque ripartimenti, che oggi si tengono in affitto dal Magnifico Cafaro, come parimente il Casale di Secondigliano, e suo Tenimento, e le suddette Osterie di Capodichino, e Capodimonte.

Procurator Vectigalis ab oblatore eligatur.

IV. Che il detto Dazio di carlini sedici, e grana due a Botte si debba dalla persona da me nominanda esigere per tutto il Vino, che a minuto, o all'in grosso in tutto il Tenimento de' cinque ripartimenti de' suddetti Casali, come altresì nel Casale di Secondigliano, e nelle Osterie di Capodichino, e Capodimonte si vende, e si consuma da qualsivoglia persona così secolare, come Ecclesiastica di qualunque stato, grado, e condizione si sia anche privilegiata, privilegiatissima, e per qualunque privilegio speciale, e specialissimo, intendendosi tutti soggetti indistintamente alla riferita imposizione, e Dazio di carlini sedici, e grana due a Botte per tutto il Vino, che a minuto, o all' in grosso si vende, e si consuma ne' Tenimenti de' suddetti Casali, e delle Osterie comprese nella presente offerta; con dovere perciò restar libera a chicchessia la facoltà di vendere il Vino a minuto, o all'in grosso in qualunque luogo, o giurisdizione de' Tenimenti e delle Osterie, comprese nel presente affitto, senza veruna riserba. Con che però per detta vendita, e contrattazione si paghi il detto Dazio di carlini sedici, e grana due per ogni Botte di Vino di qualunque qualità si sia, che si vende, e si consuma a minuto, o all'in grosso ne' suddetti Tenimenri, ed Osterie, restando sempre obbligato il Venditore di pagare il riferito Dazio di carlini sedici, e grana due.

Vectigal in venditione pendatur.

V. Che l'esazione di detto Dazio di carlini sedici, e grana due a Botte, si debba fare dalla persona nominanda nel tempo della contrattazione rispetto al Vino, che si vende all' in grosso, comprandosi però per consumarsi subito ne' suddetti Casali, e loro Tenimenti, e per quello, che si comprerà per riportarsi, e poi si venderà a minuto ne' Casali medesimi, e loro Tenimenti compresi nel presente affitto, l'esazione si debba fare nell'atto della vendita senza poter esigere il detto Dazio per lo Vino, che si comprerà musto per non consumarsi in detti Casali, ma per estraersi per Napoli, e Fuori la Giurisdizione del presente affitto.

Cura vini superatur, ne foedetur mixturis, vel fecibus impurissimis.

VI. Che ne' Tenimenti de' Casali, e nelle Osterie comprese nella presente offerta si debba sempre vendere il vino puro, non guasto, nè mescolato con acqua, o altro estraneo liquore, e ritrovandosi qualunque venditore di qualsivoglia condizione, grado, e stato in contravvenzione, debba esser soggetto alle pene, che si dovranno imponere ne' Bandi, che si dovranno pubblicare d' ordine della Regia Giunta del Vino, o dal Signor Delegato dell'Arrendamento contra de' contravvegnenti; le quali pene colla perdita del Vino intercettato, debbano cedere in beneficio della Persona nominanda, e nella medesima pena, e perdita del Vino s' intendano compresi, ed incorsi anche coloro, che venderanno il Vino a minuto, o all'in grosso ne' Tenimenti, e nelle Osterie suddette senza pagare il detto Dazio, o pure lo venderanno colle caraffe scarse. Ed affinchè si possa evitare, che nel Vino puro si meschi acqua, od altra mistura nel Vino, che si dovrà vendere; sia lecito alla persona nominanda di visitare, o far visitare in ogni qualunque tempo, coll' intelligenza però, e licenza del Signor Delegato dell' Arrendamento, le Cantine, ed altri luoghi, dove sia riposto il Vino di ciascuna persona, niuna eccettuata ne' Tenimenti, e nelle Osterie comprese nel presente affitto.

VII. Che debba essere esente dal Dazio di carlini sedici, e grana due a Botte tutta quella quantità di Vino, che nato, e raccolto ne' Tenimenti compresi nel presente affitto, e ne' medesimi da fuora immesso, o introdotto, ma in essi Tenimenti, e Casali non si vende, e consuma, ben vero si estrae *per extra*, e non altrimenti; la quale esenzione del suddetto Dazio si debba intendere anche per lo Musto, o Vino, che si comprerà, o venderà, o in qualunque maniera si contratterà ne' suddetti Tenimenti compresi nel presente affitto, ma non si consumerà, stante che tal Dazio riguarda il consumo del Vino, che si farà ne' mentovati Casali, Osterie, e loro Tenimenti.

Exceptio Vectigalis nulli loco conceditur.

VIII. Che tutto quel Vino, che da' luoghi non soggetti al presente affitto s' immetterà ne' riferiti Casali, Tenimenti, ed Osterie, e si venderà, e consumerà ne' medesimi, debba esser sog-

soggetto all' istesso Dazio di carlini sedici, e grana due a Botte, non ostante che non fosse stato raccolto da'Territorj, e dalle Masserie de' medesimi Casali, e Tenimenti.

Vini professi chartula professionis a profitenti expediatur.

IX. Che per lo Vino, che raccolto ne' detti Casali, e Tenimenti si estrae per immettersi in Napoli, debba il Padrone del Vino dar la notizia all'Officiale destinando dalla persona nominanda, il quale *gratis*, e senz' alcun pagamento dovrà registrarlo sul libro, e dare la cartella al Padrone del Vino per esibirla nelle sbarre di Napoli, ed in piedi di quella farsi fare il certificato dall' Officiale dell' Arrendamento sistente nelle sbarre, per dove passerà anche senza verun pagamento, il qual certificato ognuno se l'avrà a conservare per suo discarico; altrimenti non esibendo il certificato, sarà tenuto al pagamento del detto Dazio.

Chartula gratis detur.

X. Per lo Vino, che raccolto ne' suddetti Casali, e Tenimenti si estraerà per *extra*, debba il Padrone darne la notizia al suddetto Officiale destinando, il quale debba dargli *gratis* la cartella per l' estrazione suddetta, in piedi della quale debba farsi fare il Certificato dell' estrazione, che ne sarà seguita per *extra*.

Si extra locationem vinum immittatur profiteatur.

XI. Immettendosi da fuori la Giurisdizione del presente affitto il Vino ne'Casali, e Tenimenti suddetti per ivi consumarsi, debba la persona, che immetterà detto Vino, darne notizia all' Ufficiale destinando dall' Affittatore per pagarne l' intero Dazio di carlini sedici, e grana due nel tempo della vendita, e consumo; altrimenti incorrerà nelle pene da imponersi ne'Bandi, come sopra.

Vinum corruptum a vectigali immune.

XII. Che il Vino, che si sarà sbollito, inacetito, e guasto, o in altra maniera perduto, in modo che non sia più atto a bersi, non debba soggiacere affatto al pagamento del Dazio.

Nemo vinum vendat nisi prius professus sit.

XIII. Che per evitare le frodi, ciascheduno, che terrà Vino ne'Tenimenti de'Casali, e Tenimenti suddetti arrendati, non possa farne vendita a minuto, o in grosso, senza darne prima la notizia all'Affittatore, o suo Officiale a ciò destinato, affinchè questi possa esigere il Dazio di sopra riferito di carlini sedici, e grana due a Botte; e ritrovandosi in contravvenzione incorreranno nella pena, che si determinerà dalla Regia Giunta.

Offert fidejussores.

XIV. Per maggior sicurezza dell' Arrendamento offerisco di dar cautela per l' estaglio Biglietto di pubblico Negoziante di tenere in suo potere il terzo dell' annuo estaglio, e ciò oltra il pagamento anticipato di due mesate.

Termini oblationis pro capienda possessione locationis vectigalis.

XV. Che stante la brevità del tempo, in cui debbe incominciare l'affitto, i termini di decima debbano intendersi abbreviati a giorni cinque, e quelli della sesta a giorni dieci; quelli della decima da incominciare a decorrere dal giorno che sarà estinta la Candela a tutta passata, e quelli della sesta dal giorno della consegna delle provvisioni *pro capienda possessione*, colla qual consegna s'intenda preso il possesso. Per la quale abbreviazione sia tenuto l'Arrendamento ad impetrare da S. M. la dispensa, e parimente sia tenuto l'Arrendamento di proccurare alla persona nominanda tante patenti di Soldati per l' esenzione del Foro, ed asportazione d' armi, quante ne bisognano, come si è praticato in tempo del jus proibitivo.

Locatores in locationes manuteneantur pro termino constituto.

XVI. Che durante il corso dell' Affitto di questo Dazio, o sia Gabella di carlini sedici, e grana due, l'Arrendamento, e suoi Magnifici Governatori sieno tenuti, ed obbligati di mantenere, e far mantenere la persona nominanda nell'esazione del medesimo Dazio, senza la menoma diminuzione, o alterazione, e di difenderla da qualunque impedimento, o molestia, che le venisse inferita contra la forma della presente offerta, ancorchè avvenisse per qualunque causa, anche insolita, ed inopinata, o *facto Principis*, nel qual caso non sia la persona nominanda tenuta a pagamento alcuno per causa di detto estaglio, ma se le debbano rifare tutt' i danni, spese, ed interessi.

Locatore patefacto oblator ad stipulationem non compellatur.

Finalmente, che nominata che sarà da me la persona, non sia io ad altra cosa tenuto. Valitura la presente per giorni venti, numerandi da oggi sottoscritto giorno. *Napoli 7. Gennajo 1756. Giuseppe Maria di Lecce offerisco, come sopra.*

Oblatio Regi data.

Quest' offerta umiliata alla M. S., dalla medesima fu rimessa al Tribunale della Regia Camera, ad oggetto che circa di quella le avesse esposto il suo parere; ed avendole il Tribunale della Regia Camera fatta lunga rappresentanza, la Maestà Sua si è degnata mandare all' istesso Tribunale il seguente Dispaccio in idioma Spagnolo.

Vectigal detur vectigali Vinario doleario. Carolenorum sexdecim & granorum duorum pro dolio.

Para que los Naturales, y habitantes delos Casales y lugares fuera de Sbarra de esta fidelissima Ciudad disfrutten tambien del beneficio que esperimenta el Publico de la misma con la extincion del derecho proibitivo del vino a menudo: mandò el Rey con resolucion de 30. de Noviembre del 1752., que la Junta erigida en forma de Camara abreviada para la union del Arrendamiento del Vino a menudo, al del Ducado a Bota, oyendo a los Governadores del primero, examinasse y proposiese los expedientes mas proprios, y adequados, para el logro de tan importante fin, y haviendose verificado que la utilidad que resuelta a los Consignatarios del Vino a menudo, de la exaccion del derecho prohibitivo en los Casales, y lugares fuera de Sbarra, consiste en veynte mil quatrocientos, y noventa, y tres ducados, y sesenta granos al año, liquido de todo gasto de Oficiales, y Guardias, y que para compensarles esta annualidad, serà suficiente la imposicion de diez, y seys carlines, y dos granos por cada bota de vino, que se vendiere, y consumiere en los mencionados Casales, y lugares fuera de Sbarra: Ha deliberado S. M. se suprima en ellos el derecho prohibitivo, exigendose la sola imposicion de diez, y seys carlines, y dos granos por cada bota de vino que se vendiere, y consumiere, a fin de remplazar a los expressados Consignatarios la annualidad de veynte mil, quatrocientos, y noventa, y tres ducados, y sesenta granos.

Y respecto de ser nuevo, y nunca practicado este expediente, y dudosas por esta razon sus consequencias y la execucion: es la Soberana Voluntad

tad de S. M. que por ahora se establezca como providencia interina por tiempo limitado de tres años, pues con la experiencia que se adquirirà en el curso de ellos, se adaptaran las providencias, que convengan, para evitar qualquier inconveniente que se reconogiere, y establecir Sixtema fiso, por Ley perpetua, e invariable, y en su consequencia manda que el Tribunal de la Camara de la Summaria, admita la oferta presentada por D. Joseph Maria Leche, exibiendose, por persona nominanda, a satisfacer al Arrendamiento del vino a menudo la samma de la compensacion, exigiendose diez, y seys carlines, y dos granos por cada bota de vino, que se vendiese, y consumiere en los referidos Casales, y lugares fuera de Sbarra, con la total exempcion de que se consumiere por los Dueños de masarias para uso proprio, de sus Familias, Censuarios, Colonos, Inquilinos, y operarios; como tambien el vino muesto que se comprare, vendiere, o contratare sin consumir en los Casales: del que extrayese para esta Ciudad y otra qualquiera parte, y del que se bolviere vinagre en los lugares. Y que successivamente proceda a la accension de candela para la celebracion del correspondiente afito de los citados Casales, y Lugares fuera de Sbarra, por el solo tiempo de tres años: excluyendo però de tal Afito los de Portici, Resina, y Torre del Greco, y a que en ellos pertenece privativamente el Jus prohibitivo a las respectivas Universitades por particular concesion, para accurrir a los pesos universales. Bien entendido, que toda la vez, que se consiga mejorar la oferta de Leche, minorando el dacio de los diez, y seys carlines, y dos granos; dobierà quedar fixada su imposicion en la samma, que se estableciese en remate de candela. Y de Real orden lo participo a V. S., para que con la Camara disponga lo correspondiento en su puntual complemiento: forme las Instructiones que han de servir de regla, y governo al Afitador en la exaccion del dacio que se impusiere; y dè cuenta despues de todo para la Soberana inteligencia, y aprobacion. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. Palacio 13. de Julio 1756. El Marques de Squillaci. Señor Marques Cito. Questo Dispaccio tradotto nell' Italiano per maggiore intelligenza del pubblico, è del tenor che siegue.

Affinchè i Naturali, e gli Abitatori de' Casali e Luoghi fuori Sbarra di questa fedelissima Città partecipassero ancora del beneficio, che sperimenta il pubblico della medesima per l'estinzione del diritto proibitivo del Vino a minuto, Comandò il Re con sua Risoluzione de' 30. Novembre 1752., che la Giunta eretta in forma di Camera abbreviata per l'unione dell' Arrendamento del Vino a minuto con quello del ducato a Botte, sentendo i Governatori del primo, esaminasse, e proponesse gli espedienti più proprj, e adeguati per lo conseguimento d'un tanto importante fine. Ed essendosi verificato, che l' utilità, che risultava a' Consegnatarj del Vino a minuto dall' esazione del Diritto proibitivo ne' Casali, e Luoghi fuori Sbarra, consista in ventimila quattrocento novantatrè ducati e grana sessanta l'anno liberi da ogni spesa d'Ufficiali, e Guardie, e che per compensare quest' annualità sarebbe bastevole la imposizione di carlini sedici, e grana due per ciascheduna botte di Vino, che si venderebbe, e consumerebbe ne' menzionati Casali, e Luoghi fuori Sbarra: S. M. ha deliberato, che si sopprima in quegli il Diritto proibitivo, solamente esigendosi la imposizione di carlini sedici, e grana due per ogni Botte di Vino, che si vendesse, e consumasse, affine di rimpiazzare agli espressati Consegnatarj l'annualità de' ducati ventimila quattrocento novantatrè, e grana sessanta. E rispetto ad esser nuovo, e non mai praticato questo espediente, e dubbiose per questa ragione le sue conseguenze nell'esecuzione; E' la Sovrana Volontà di S. M., che per ora si stabilisca con provvidenza interina per lo tempo limitato di tre anni; poichè coll' esperienza, che si acquisterà nel decorso di quelli, si accomoderanno le provvidenze, che convengono per evitare qualche inconveniente, che si riconoscerà, e stabilire sistema fisso per legge perpetua, ed invariabile. E per tal conseguenza comanda, che il Tribunal della Camera della Sommaria riceva l'offerta presentata da D. Giuseppe Maria Lecce, esibendosi per persona nominanda per soddisfare all' Arrendamento del Vioo a minuto la somma della compensazione, esigendosi carlini sedici, e grana due per ogni Botte di Vino, che si venderà, e consumerà ne' riferiti Casali, e luoghi fuori Sbarra colla totale esenzione di quello, che si consumerà da' Padroni di masseria per uso proprio de' suoi Familiari, Censuarj, Coloni, Affittatori, ed Operai; come ancora il Vino musto, che si comprerà, venderà, o contratterà senza consumarsi ne' Casali; di quello, che si estrae per questa Città, o altra qualunque parte, e di quello, che diventerà aceto negli stessi luoghi: e che successivamente proceda all' accension della candela per l' effettuazione del corrispondente Affitto de' citati Casali, e Luoghi fuori Sbarra per lo sol tempo di tre anni: Escludendo però da tale affitto quelli di Portici, Resina, e Torre del Greco, giacchè a quegli appartiene privativamente il jus proibitivo alle rispettive Università per particolar concessione, affin di supplire a' pesi universali. Sull'intelligenza, che qualora si conseguisca di migliorare l'offerta del Lecce, minorando il Dazio di carlini sedici, e grana due; dovrà restar fissata la sua imposizione nella somma, che si stabilirà nell'estinzion della candela. E per ordine regale lo partecipo a V. S., affinchè colla Camera disponga il corrispondente per lo suo puntual compimento, formi l' Istruzioni, che hanno a servire di regola, e governo all' Affittatore nell' esazion del Dazio, che s' imporrà; e dia conto poi di tutto per la Sovrana Intelligenza ed approvazione. Dio guardi V. S. molti anni come desidero. *Palazzo 13. Luglio 1756. Il Marchese di Squillace. Signor Marchese Cito.*

Die 25. mensis Julii 1756. Domino Commissario. Citus M. C. L. Die 27. mensis Julii 1756. Neapoli &c. Viso rescripto S. R. M. Per Illustrem Marchionem Dominum D. Vincentium Natoli Spectabilem Consultorem Regni Siciliae, Praesidentem Decanum Regiae Camerae Summariae, & Com-

missarium, factaque per eumdem de contentis in eo relatione in dicta Regia Camera coram Illustri Marchione Domino D. Baltassarre Cito Locumtenente ejusdem, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius, audito Regio Fisco, fuit per Cameram ipsam consensu provisum pariterque decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providetur, quod exequatur Regale Rescriptum, & dentur ordines pro emanatione bannorum. Hoc suum &c. Natoli. U.J.D. Scoppa Act.

Formae stipulationum locandi vectigalia.

A vista di tal Real Determinazione dal Dottor Gennaro d'Amelia Avvocato, e Proccuratore del detto Arrendamento s'è fatta su la detta offerta del magnifico Dottor D. Giuseppe di Lecce la seguente replica.

Il Dottor Gennaro d'Amelia, Avvocato, e Procuratore dell'Arrendamento del Vino a minutn avendo avuto colloquio cn' Signori Governatori, e col Signor D. Ferdinando Latilla Avvocato ordinario del medesimo Arrendamento, poichè la retroscritta nfferta presentata dal magnifico Avvocato D. Giuseppe Maria di Lecce per più tempo, ed in molti congressi s'è discussa, ed esaminata nel Tribunale della Regia Camera coll' intervento dell' Arrendamento, ed anche di chi facea le parti de' Casali, e moderata, e riformata più volte, finalmente fu osservata dalla Regia Camera, ed essendosene fatta consulta alla M. del Re Nostro Signore, che Dio guardi, è rimasta parimente approvata dalla Maestà del Re con suo Real Dispaccio de' 13. del corrente Luglio, con cui sta ordinato: Comanda S. M., che il Tribunale della Camera riceva l'offerta presentata dal Dottor D. Giuseppe Maria di Lecce, e su la medesima accenda la candela. Bensì però per lo spazio di soli tre anni da decorrere dal primo venturo Settembre 1756., e con ciò l'affitto suddettn dee terminare all' ultimo di Agosto 1759.. Perciò il replicante inerendo all'in tuttn alla detta Real determinazione, fa istanza su tale offerta accendersi la candela. Bensì, poichè con la detta Real determinazione sta prescritto, che il compenso da darsi al replicante debba essere nella sommo di ducati ventimila quattrocento nnvantatrè, e gr. 60. l'anno franco, e libero da ogni spesa, e che questa somma d'annui duc. 20493. 60. franca, e libera da ogni, e qualunque spesa, debba essere sempte estaglio fisso, certo, ed invariabile dall'affitto suddetto da corrispondersi all'Arrendamento per lo suo compenso, in modo che nell' accensione della candela su la detta offerta, l'augumento, o altra maggiore nfferta, non debha mai augumentare l'estaglin suddetto, ma bensì minorare l'esazinne dell' imposto dazin di carlini 16., e gr. 2. per Botte di Vino, perciò sempre durante l'affitto suddetto, debbasi dall'oblatore, a cui resterà l'affittn suddettn, pagarsi *mensatim* con due mesate anticipate come sta espresso nell'offerta suddetta all' Arrendamento i suddetti annui ducati 20493. 60., indiminuti, sempre certi, fissi, determinati, ed invariabili, senza mai veruna deduzione, diminuzione, remissione, escomputn, n sospensione per qualunque causa, motivn, ed accidenre, ancorchè raro, rarissimo, inopinato, insolito, e mai solito accadere, anzi in tale affitto non mai si debbann sentire, nè proponere, nè riceversi, nè nel corso dell' afftto, nè terminato l'affitto istanze, memnriali, ricorsi per escomputn, remissione, o sospensione, dovendo sempre il pagamento esser certo, e determinato nella stabilita snmma d'annui duc. 20493. 60. interi, ed indiminuti; perocchè siccome a tenore della legge prescritta in dettn Real Dispaccio ogni augumento nell' accensione della candela non dee mai cedere a favore dell' Arrendamento, nè mai augumentare la detta stabilita somma dell'estaglio d'annui duc. 2n493. 60., franchi, ed indiminuti; così all' tncontro in caso di qualunque sinistro, per ogni caso, e causa, niuna affatto eccettuata, non mai l'Arrendamento suddetto dee soggiacere a diminuzinne alcuna benchè tenue del detto annuale determinato, ed invariabile pagamento d'annui duc. 20493. 60. da farsi in beneficio dell' Arrendamento; contra il quale mai niente possa opporsi, nè pretendersi dal magnifico oblatore, e così, e non altrimenti accetta, e fa istanza accendersi la candela su detta offerta, rispetto alla quale sul capo 15. promette l'Arrendamento di dare supplica alla M. del Re, senza essere ad altro tenuto, e così dice &c. *salvis &c.* Il Dottor Gennaro d'Amelia.

L'Avvocato Giuseppe Maria di Lecce accetta l'offerta presentata a S. M., e dalla medesima approvata, e rimessa alla Regia Camera della Sommaria con suo Real Dispaccio uniformandosi in tutto, e per tutto alla medesima offerta, ed a'Sovrani ordini della M. S. rispettn però alla suddetta replica fatta per parte dell'Arrendamento, si rimette, ed uniforma soltanto in tutto, e per tutto alle Leggi del Regnn, e specialmente a' Capitoli della riforma, e non alrimenri nè in altro modo. Così accetta, *salvis &c. non solum isto &c.* Giuseppe Maria di Lecce accetto come sopra.

Ad oggetto perciò che tutti suppiano, che dal primn di Settembre di questo anno viene abolito l'antico jus proibitivo di vendere Vino a minuto ne'Casali di questa Città, e ne' luoghi di là delle Sbarre contenuti, distinti ed espressati nella detta offerta, e sarà lecito a tutti vendere vino a minuto, ed in grossn per consumarsi ne' medesimi Casali, con pagare il dazio di carlini sedici, e grana due per ogni botte nella maniera, forma, e modo espressato nella detta offerta, e stabilito in detta Real determinazione, e che sopra la di sopra trascritta offerta accettata con la detta replica, si accenderà nella Ruota grande della Regia Camera la candela *ad finem providendi*; abbiamo perciò ordinato il presente Bando, acciò sia alla notizia di tutti, e si possa con ogni esattezza osservare, ed eseguire quanto si contiene in detto trascrittn Real Dispaccio, e possa ognuno concorrere nell' affitto; nella quale accensione ed affitto la maggiore, o migliore offerta non debba già riguardare l'augumento dell' estaglio stabitito per l' Arrendamento del Vino a minuto, ma bensì la minorazione del dazio de' carlini sedici, e grana due per ogni botte, e così debba offerirsi, e non altrimenti.

Ed affinchè niuno possa allegare causa d'igno-

gnoranza, o altro, vogliamn, che si pubblichi solennemente, e se ne affigga copia in istampa, così ne'luoghi soliti di questa Città, e suoi Borghi, come in tutt'i Casali, con le formalità consuete, ed indi ritorni a Noi con la debita relata. *Dato da questa Regia Camera della Sommaria questo dì 30. Luglio 1756. Vincentius Natoli P. M. C. Vid. Fiscus. Vincentius Natoli. Ill. Marchio Natoli Praef. Decanus Reg. Cam. Sum. Spect. Consultor Regni Siciliae Consiss. U. J. D. Nicolaus Stoppa Act.* Pubblicata a dì 1. Agosto 1756.

1756.

N E Q V I D
I N V I A
REGIA APPVLA FIAT
T I T V L V S CCXXXIX.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Bando da parte della prefata Maestà, e della sua Regia Giunta delle Strade, e Ponti del Regno.

Carolo Rege.

ESsendosi da questa Regia Giunta formato Bando da pubblicarsi in tutte le Città, Terre, e luoghi del Real Cammino di Torreguevara, cominciando dalla Schiava fino a quella Real Caccia, per farsi sempre mantenere il medesimn in ottimo stato, ed evitarsi in avvenire ogni inconveniente; E fattosi presente alla Maestà del Re nostro Signore, si è degnata approvarlo con alcune modificazioni, come s' impone nel seguente Real Dispaccio cioè: *Ha visto el Rey el Bando que la Junta de Puentes, y Caminos ha formado, y remitido con representacion de 26. del que fenece para publicarse en los lugares immediatos al Real Camino de Pulla, afin de evitar el daño que al mismo resulta el Carreo de Leñamenes, que de los Dueños, y Compradores se arrastran por sierra, como tambien, para que se mantengan siempre limpios, y en buen estado los alveos, y fosos laterales de dicho Real Camino; afinque tengan su curso las aguas, y no quedan detenidas en perjuycio del mismo Real Camino; Y S. M. aprobando este Bando, manda que se añada en el mismo, que si los que trasportan los traves, o leñamen, lo quieran hacer fuera del Camino Real les sea permitido; y en quanto al Capitulo que trata de los Dueños de los territorios inferiores, que ayan de tomar el permisso del apaltador, en el caso que quieran pasar las aguas sobre dicho Real Camino para inaguar los terrenos, quiere S. M. que este permisso, y obligacion que deven hacer de recomponre el camino, que dannificaren, lo haya de dar el Preside oyendo a la Parte, y al Apaltador y asi lo participo a V. S. de Real orden para inteligencia, y cumplimento de la Junta, debolviendole el citado Bando. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. Portici 30. Junio del 1756. El Marques de Squilaci &c. Señor Marques Cito.* Che però in nome della M. S. ordiniamo, e comandiamo la esatta esecuzione di quanto si contiene in detto Bandn, colle riforme prescritte nel suddetto Real Dispaccio; il qual Bando è del tenor seguente cioè: Carlo per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme &c. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro, Gran Principe ereditario della Toscana. Quantunque la paterna Real cura di S. M. (Dio guardi) sempre intenta al sollievo, e magginr utile de'suoi fedelissimi Vassalli abbia applicati i mezzi più efficaci con considerevoli spese del suo Real Erarin per lo ristabilimento, e mantenimento de'Reali cammini, affinchè col comodo, e sicuro traffico delle merci avesse ogni uno sperimentato l'utile, che veniva promosso dalla clementissima sua Real mente; pure ciò nondimeno si sperimenta, che per la mala condotta di taluni ne addiviene la total ruina delle Regie Strade, e specialmente per lo corso del Real Cammino di Puglia, in cui per lo trasporto de'legnami, ed alberi, che vengono incisi ne'Boschi convicini, e per lo mal regolamento, che si tiene nell'uso, e mantenimento delle acque, che lateralmente corrono per le coste della Strada suddetta si veggonn tutto giorno distrutte, e rovinate quelle opere, che con tanta cura, e dispendio sonn state disposte, ed eseguite per osservanza de' Reali comandi. Quindi per ovviare ogni danno, che per tal causa può recarsi al suddetto Real Cammino di Puglia, e per mantenersi quello sempre in buono stato per lo maggior utile, e comodo del Pubblico, e per la sicurezza del Commercin si è stabilito da questa Regia Giunta di Strade, e Ponti del Regno in virtù della facoltà concedutale da S. M. di fare il presente Bando da pubblicarsi in tutte le Città, Terre, e luoghi convicini del suddetto Real Cammino di Puglia, con prescriversi il modo, che s' abbia rigorosamen-

ſamente ad oſſervate ſotto le pene, che vengooo in eſſo ſtabilite, affinchè da oggi in avanti, *& in futurum* ſi eviti ogni qualunque danno, che per malizia di taluni va a recarſi all'eſpreſſato Real Cammino, e poſſa quello ſempre mantenerſi in buooo ſtato per lo maggior utile, e comodo del Pubblico.

Tigna lignaea per hanc viam non trahantur.

I. Proibiamo a tutti, e quali ſi vogliano poſſeſſori de'Boſchi d'ogni ſtaro, grado, e condizlooe, e Compratori de'Legnami, che non poſſano da oggi in avanti, *& in futurum* traſportare, o permettere direttamente, ed indirettamente il traſporto de'Legnami, ed alberi di ogni qualunque ſorta, ſtraſcinandoli per terra per tutto il ſopraddetto Real Cammino di Puglia ſotto la pena di ducati mille da eſigerſi a beneficio del Regio Fiſco, della rifazione di tutt'i danni, ſpeſe, ed intereſſi, che n'addiverranno, ed altre peoe ad arbitrio di queſta Regia Giunta, oltra della perdita de'buoi, e legnami de'contravvegnenti.

Aquaeductus purgentur, ne via obruatur aquarum divergiis.

II. Che debbano da oggi in avanti, *& in futurum* ſempre mantenerſi netti, ed in buono ſtato tutti gli Alvei delle acque provenienti da' Molini per tutto il corſo di detto Real Cammino, e tutt'i foſſi laterali alla Regia Strada, acciò le acque abbiano il di loro corſo, e non reſtino riſtagnate in pregiudizio del ſuddetto Real Cammino, il che debba eſeguirſi da' Poſſeſſori de' medeſimi a loro ſpeſe, e per que' luoghi, dove non vi ſono i foſſi laterali alla ſtrada, debbano immediatamente tra il termine di giorni quaraota farſi coſtruire dagli ſteſſi Padroni de' Territorj per lo libero ſcolo delle acque, acciò non reſtino riſtagnate nella Regia Strada, il che non eſeguendoſi, reſteranno teouti eſſi Padrooi reſpettivamente a tutt' i danni, ſpeſe, ed intereſſi, ed alle pene, che ſtimerà giuſte eſſa Regia Giunta.

Aquae ad irrigandum ducentur, ne via detrimentum patiatur.

III. Che volendo i Padroni de'Territorj inferiori ricevere le acque de' Fonti, Fiumi, o Molini provenienti dalla parte ſuperiore de' Capiſtrada per irrigamento de'loro Campi, poſſano farlo, a condizione però che ooo debba in veruna maniera recarſi danno al detto Real Cammino, al qual effetto o dovranno convenirſi col Partitario del mantenimenro della reſpettiva Strada per la maniera di far paſſare le acque ſopra detto Real Cammino ſenza recargli danno, o non potendo convenirſi co'Partitarj dovranno obbligarſi a riſarcirlo oel caſo che lo cagionaſſero, ovvero potranno formar canali, ed altre maniere comode, onde far uſo di dette acque, ſenza recar danno alla Regia Strada.

Tigna, lignare in via non relinquantur.

IV. Proibiamo a tutte, e quali ſi vogliano perſone di poter mettere e laſciar travi, legnami, ed altro qualunque materiale ſopra i paſſeggiatori, e foſſi di detto Real Cammino ſotto pena della perdita del legname, ed altre pene pecuniarie ad arbitrio della Regia Giunta.

Comandiamo iotanto, ed in nome di S. M. (Dio guardi) ordiniamo a tutti, e quali ſi vogliano perſone di ogni grado, ſtato, e condizione, che tutto, e quanto nel preſente Bando ſi contiene ſi debba da oggi in avanti, *& in futurum* puntualmente eſeguire, ed oſſervare ſotto le pene in eſſo ſtabilite, da eſeguirſi irremiſibilmeote contra ciaſcuno contravvegnente; ed affinchè non ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza, ordiniamo, che il preſente Bando ſi pubblichi, *more ſolito*, in tutte le Città, Terre, e luoghi convicini al ſopraddetto Real Cammino, principiando dalla Schiava per ſino a Torreguevara, acciò da tutti ſe n'abbia piena intelligenza, e notizia; il che eſeguito, debba ritornare a noi colle debite relate per conſervarſi negli atti di queſta Regia Giunta. Ordiniamo altresì agli Spettabili Preſidi, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutte le Corti tanto ioferiori, ehe ſuperiori, Governatori, ed Uffiziali così Regj, come Baronali, che il preſente Bando, e quanto in eſſo ſi contiene facciano puntualmente eſeguire, ed oſſervare ſotto le pene in eſſo contenute, con procedere contra i contravvegnenti in nome di queſta Regia Giunta, e farne indi relaziooe per le ulteriori provvidenze. *Dato in' Napoli dalla Regia Giunta di Strade, e Ponti del Regno i 26. Giugno 1756. Baltaſſar Citus M. C. L. Vidit Fiſcus. Antonius Belli. Antonius Taro Rat. Carminus Amatruda Act. Bando da pubblicarſi in nome della Regia Giunta di Strade, e Ponti del Regno in tutte le Città, Terre, e luoghi convicini al Real Cammino di Puglia dalla Schiava ſino a Torreguevara per lo mantenimento di quel Real Cammino, ſenza che ſe gli cagioni danno, come ſopra.*

1756.

DE

DE VISITATIONE, SEV RECENSIONE CAPTIVORVM.

TITVLVS CCXL.

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 18. Pragmat. C. V. anni 1540.

Regens Cancellariam, & Consiliarius lustrent carceres, & recognoscant causas captivorum qualibet die Saturni.

Mandamus insuper, quod die Sabbati singulis hebdomadis unus ex Regentibus Cancellariam Regni praefati, unusquisque etiam ex Consiliariis Sacri nostri Consilii in Castro Capuano residentis, visitent Magnam Curiam Vicariae, causasque carceratorum audiant; & earum celeri expeditioni vacent; ne diutius in carcere macerentur, sed noxii dent poenas legibus debitas, innoxii indebitas non luant. Si vero contigerit, festivitatem aliquam die Sabbati celebrari, fiat visitatio die Veneris praecedenti; & casu, quo Regens praefatus, ad quem visitatio facienda spectaret, reperiretur infirmus, aut alio justo impedimento detentus, alius Regens Cancellariam dictam visitationem faciat. Ita quod in praesenti Capitulo contentum observetur inviolabiliter.

Confirmatur prag. 17. §. 3. de off. Mag. Just. Et Regiae Audientiae recenseant carceratos a Capitaneis existentibus in eorum locis Per prag. 20. §. 9. de off. judic.

PRAMMATICA II.

Causae remissionum Clericorum tractentur qualibet die sine dilatione & absque ordine dierum Audientia Calabriae Citra habet facultatem visitandi captivos intra 15. centusses pro aere alieno si fuerint per 15. dies in carcere detenti nec habeant bona, nec cautionem, die 31. Julii 1592. in Cur. Calab. 2. fol. 154.

AVendo tenuta informazione, che tanto nella Gran Corte della Vicaria, quanto nel Sacro Consiglio sogliono trattarsi le remissioni di cause di Cherici, che in detta Gran Corte vengono carcerati, come Laici; e poi pretendono esser Cherici, e come tali doversi rimettere al Foro Ecclesiastico; le quali cause, o per dilazioni, che danno gli stessi carcerati, ed inquisiti, conoscendo aver mala causa, e e così trattenere il dovuto gastigo de' loro eccessi, o pure per varie occupazioni degli stessi Tribunali, si vanno dilatando, e non tengono quella presta spedizione, che si conviene. Per tanto, con parere, e voto del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente " Ci è paruto ordinare per la presente Prammatica, *omni tempore* valitura, che tanto per detto Tribunale della Gran Corte della Vicaria, quanto del Sacro Consiglio subito, che i processi delle cause predette di remissioni saranno compilati, e ridotti a spedizione, si debba da ciaschedun Commissario di quelle procedere alla spedizione, senz' altra dilazione: e per tale effetto non ci abbia da essere ordine di giornate nè altro impedimento; ma per la spedizione predetta s'intenda " ciascun Commissario tener giornata, ed ora " particolare; perchè così conviene alla buona, " e retta amministrazione della giustizia ". E perchè questo possa tanto più tener la sua dovuta, ed inviolabile esecuzione, ci è paruto ordinare, come per la presente Prammatica " Si " ordina a' Magnifici, e Circospetti Reggenti " della Regia Cancelleria, che nelle visite, che " si faranno da essi in ciascuno Sabbato della " settimana, la prima cosa, che hanno da fare, sia visitare i Cherici, intendere da' Giudici lo stato delle loro cause, e quelle, che " non saranno in espedizione, dar' ordine tale, " che quanto prima si riducano a fine, per " poterle spedire, troncando tutte le dilazioni; " e quelle, che staranno in espedizione, ordinare, che senz' altra dilazione si spediscano " l' istesso dì della visita in loro presenza, e " perciò si ordina a' Giudici di detta Gran Corte, che ciascheduno vada in detto dì prescritto per la spedizion predetta; e quando ci " sarà alcun impedimento, o mancamento di " detti Giudici, debbano detti Magnifici, e " circospetti Reggenti venire a riferircelo, perchè si possano fare quelle provvisioni, che " il caso ricercherà; o per le cause, che saranno per via d' appellazione nel Sacro Consiglio in istato di spedizione, intenderanno la " causa, perchè non sono spedite, e parimente farcene relazione, acciocchè si provvegga " a far la dovuta dimostrazione contra gl' inubbidienti, e trasgressori de' nostri ordini ". *Datum Neapoli die ult. mensis Novemb.* 1599. *El Conde de Lemos. V. Gorostiola Reg. V. de Ponte Reg. Vid. de Castellet Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Didaco de Vera Prosecret. In Cur.* 30. *fol.* 18.

In visitatione captivorum Curiae Civitatis Consentiae debet adesse fisci patronus in loco solito, 12. Jul. 1589. in Cur. Calab. 1. fol. 118. & praecedit Citram 16. Sep. 1612. in Curiae 2. Calab. fol. 33. & quando incedit sine Auditore servetur solitum ut praecedat, 17. Mart. 1571. in Curiae 1. Aprut. fol. 190. & Fisci patronus Princ. Citra praecedit semper Capitaneum Salerni, 10. Mart. 1570. in Cur. 1. Princip. Citra fol. 17.

Quando cum Auditoribus intervenit, semper praecedit, 30. Jun. 1567. in Cur. 1. Cal. fol. 184. & a t.

30. Nov. 1599. El Conde de Lemos.

Ordo Suae Excellentiae per Secretarium Regni.

sive

PRAMMATICA III.

Captivi pro aere alieno quomodo recognoscendi, & dimittendi e carceribus.

SU Excellencia manda, que se dè orden à los Iuezes de la Vicaria Civil, que en la visi- *da*

da de la Carcel guarden todas las ordenes, que por el passado les han dado acerca desto, y particularmente, que no le visiten los que se presentaren sponte, y los que no han estado carcelados por quinze dias, ni los que han gozado de las ferias, si no habran estado presos por quinze dias despues de haver buelta a la carcel, ni los presos por mayor summa de 30. ducados y que esto se observe enfaliblemente, sin que sigua contravencion alguna. De Chancilleria a 9. de Octubre 1619. Andreas de Salazar.

9. Octob. 1619. Salazar Secr.

PRAMMATICA IV.

IN tempo del governo dell' Ammirante di Castiglia, *olim* Vicerè di questo Regno, furono ricevuti Reali Ordini di Sua Maestà del tenor seguente, *videlicet*.

D. Felipe por la Gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, Portugal, Ungaria, Dalmacia, Croacia, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Cordova, Corcega, Murcia, Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Bravante, Milan, Athenas, y Neopatria, Conde de Aspurg, Flandes, y Tirol, Barcelona, Rosellon, y Ceritania, Marques de Oristan, y Goceano. Por quanto una de las causas mas principales, para la conservacion, y aumento de mis Reynos, y Señorias, que Dios nuestro Señor me ha encomendado, es, cuydar, de que se administre a todos justicia con igualdad, y atencion a las Prematicas, que estan publicadas sobre ello en mi Reyno de Napoles, y en conformidad de otras diversas ordenes, que en razon de lo mismo se ha dado, cuya observancia es tan conveniente, para que mis Vasallos esten satisfechos en esta parte. Y aviendo Yo mandado al Licenciado Don Francisco Antonio de Alarcon, de mi Consejo, y Camara de Castilla, y Presidente del de Hazienda, quando fue a hazer la ultima Visita general en el dicho Reyno de Napoles, que mirasse con toda atencion, y cuydado, si estavan en observancia las dichas ordenes, y Prematicas, y juntamente advertiesse lo que le paraciesse digno de remedio en el Tribunal de la Gran Corte de la Vicaria, me ha dado cuenta de algunas cosas, que necessitan del, y lo mismo se ha visto, y verificado por los cargos, que han resultado contra los Ministros del dicho Tribunal de la Vicaria, y que en las dichas Ordenes, y Prematicas ha avido contravencion, y que contra su tenor se han introducido abusos prejuyciales a mi servicio, y buen govierno del Reyno, y bien publico, lo qual ha obligado a que en este mi Conseyo Supremo de Italia se trate de proveer, con assistencia del dicho D. Francisco Antonio de Alarcon, lo mas conveniente, para que las dichas ordenes se observen, haziendo assimismo otros de nuevo, para reparo de los abusos introducidos. Y aviendo tratado desto con maduro acuerdo, y delliberacion, he acordato de mandar, estatuyr, y ordenar, como por tenor de las presentes, de mi eierta ciencia, deliberadamente, y consulta, y por mi Real autoridad *Estatuyo y ordena, para el dicho Tribunal de la Vicaria y los demas, a quien el pueda tocar y pertenecer, las ordenanzas, Constituciones, y Prematicas siguientes*.

Advocatus Fiscalis, & Advocatus pauperum M. C. V. procurent expeditionem causarum, respective.

I. Por lo que el dicho D. Francisco Antonio de Alarcon ha referido, se han visto las cosas, que conviene remediarse en quanto a las Visitas de las Carceles de Vicaria, y avunque por la *Pragm. 1. de Visit. carcerat.* esta dispuesto lo que en esto se ha de observar, y en conformidad della ha de yr a la Vicaria cada Savado un de los Consejeros de Santa Clara con el Regente de el Colateral, y votar igualmente con el, y el dicho Consejero deve cuydar, de que se abrevie el despacho de las causas, que estan pendientes en el Consejo en grado de apelacion: *Todavia ha parecido, que conviene, que demas desto el Fiscal de Vicaria solicite, y cuyde del despacho de las dichas causas, y de los avisos, que cerca desto fueren necessarios. Y assi ordeno, y mando lo execute, y cumpla, y que lo mismo haga el Avocado de pobres, respeto de las causas de los que lo son, pena, que si assi no lo hizieren, y pareciere aver hecho instancias y diligencias sobre ello con mi Virrey, y Presidente del dicho Consejo, se les pida cuenta, y haga cargo de la tardanza de los despachos, y ellos tengan abligacion a darla*.

Consiliarius an intervenire debeat in visitatione carceratorum.

II. *El venir el Consejo en tiempo de la visita, no espara suberse las causas pendientes en el S.C. ni los pesos por su orden, porque el Regente non visita, sino solamente los de Vicaria, ni el Consejo puede saber las causas pendientes de apelacion, a reclamacion, porque esto se sabe luego en el libro del Trullo, adonde tampoco se notan presos de otros Tribunales, ni de otro ningun Iuez pues en el instante, que por la mañanas se visitan los presos, que han venido el dia, y noche precedente, que llaman hazer visita de los na escritos, se llaman passar a libro, que dizen de Delegados*.

Consiliarius an votum habeat in Visitatione.

III. *El aver de votar el Consejero juntamente con el Regente, que va a visitar, nunca se ha platicado, y solamente ha venido par anotar los presos, que, pendiente la apelacion, o se ha concordado a Galeras, a otro expediente, que en la Visita se ha resuelto de las causas de apelacion, y esto para evitar, que ni el Regente embie ordenes al Conseja, ni se le aya de pedir por merced*.

Consiliarius non interveniat in visitatione carceratorum.

IV. *El util, que podria nacer de venir este Consejoro, fuera alcanzar la platica, y estilo de la Visita para quando sea Regente de Colateral, y veer por vista de ojos la miseria de los presos, y gastos de mi hazienda, para que se despachen las causas con brevedad, y esto no es precisamente necessario, porque desta manera auria de venir tambien un Presidente de la Camara; y assi se podria encargar al Avocado Fiscal, como* de corpore S. C. *el acudir al despacho de las causas pendientes en el S.C. y el dar estos avisos; y respeto de los pobres, el Avogado de pobres*,

bres, encargandole a entrambos, pena de aver de dar cuenta de la tardanza de los despachos, sinò parecen sus diligencias, y instancias con el Presidente del S. C. y Virrey; y a esto se añade el quitar el inconveniente de la precedencia, que ay entre el Consejero, con los dos, que assisten por causas en Vicaria, que no admiten, que les preceda el otro, que viene, no siendo mas antiguo. Y tambien se advierte, que el Regente en la Visita no vote en las causas, que se despachan de justicia; sino en las de composicion, tratadas, y remitidas por el Consejo Colateral al Regente, el qual provee, oyde el Fisco, y partes, y concordias a Galeras en lo que no puede votar el Consejo, y en lo demas de mandar despachar las causas, es cosa propria del Regente solo.

Consiliarii qui assistunt in M. C.V. criminum, sint tantum per duos annos, nec possint per S.E. confirmari.

V. En el dicho Tribunal de Vicaria assisten de ordinario por Cavos dos de los Consejeros del dicho Consejo de S. Clara; y siendo su assistencia continuada en el dicho Tribunal quando despues passan a plazas de Regentes del Colateral, carecen de las enteras noticias de los negocios universales, y de los Avogados, y sujetos de los Tribunales mayores, y tambien de loa negocios, que passan por el Consejo: *Y por estas, y otras consideraciones ha parecido, que cada dos años se vayan mudando los dichos Consejeros, lo qual ordeno, y mando se haga assi; y que mis Virreyes no los puedan prorogar, ni confirmar por mas tiempo, que el de los dichos dos años y para que esta mi orden tenga cumplido efecto, mando, que el Presidente del dicho Consejo, antes, que se cumplan los dos años, tenga cuydado de accordar a mis Virreyes, nombren otros dos Consejeros por otros dos años, y sino lo hizieren darà orden a los, que estaran en Vicaria que se buelvan al Consejo, y si huvieren sido confirmados, repliquen ellos mismos, que no lo pueden ser, ni continuar en virtud desta mi orden; la qual si todavia no se executare, se mi avisarà della por via deste mi Consejo Supremo de Italia, a fin que Yo lo mande remediar.*

Regens M. C. V. per mensem ante completum tempus duorum annorum, procuret a S. E. novos duos Consiliarios.

VI. Y porque se entiende, que la causa de confirmar los dichos Consejeros en esta ocupacion, y que se continuen en ella, es porque el Regente de la Vicaria la procura por particulares interesses suyos; *Mando al dicho Regente, que un mes antes, que los dos Consejeros, que estuvieren en Vicaria, acaben los dos años, que han de estar en aquel Tribunal, tenga cuydado de pedir otros dos, de manera, que quando cumplieren los dos primeros, estan nombrados los otros dos, que han de entrar en su lugar, y siempre ha de haver esta orden, y puntualidad en mudar los dichos Consejeros sin alterarla;* para que se eviten muchos inconvenientes, que resultan de los lances, y competencias, que suele haver entre los Tribunales de esse Reyno, y el de Vicaria.

Carcerati non scripti audiantur in totum in eorum juribus.

VII. La Visita de los presos, que no estan escritos en el libro de la entrada de la carcel, se haze cada mañana a la primera hora, siguiendo el estilo acostumbrado; y porque algunas vezes se ordena en las Salas, que las partes salgan fuera dellas, con pretexto de que no oydan las relaciones de los pleytos, de que se trata, con lo qual dexan de ser entendidas sus razones, y esto es de grande inconveniente, y desconsuelo de las partes, ha pareçido muy digno de reformacion este abuso. *Por lo qual ordeno, y mando, que, de aqui adelante, no se haga, sino que las partes sean oydas en todo lo que tuvieren, que dizir, y alegar, sin obligarles a salir fuera de las salas, y en particular el Avogado de pobres, con quien se deve tener mas atencion.*

Idem observetur quando conficitur de procel. su informativo.

VIII. *A ninguno se deve negar el pedir, que se lo administre justicia en la causa, porque ha sido preso; ni es justo, que se le probiba, ni impida; pues son pocas las vezes que se habla de cosa informativa que sea perjuycial; y esto puede solamente tener color en los delitos ocultos, porque en los publicos muy poco puede aprovechar el entenderlo; demas que, quando llega el Reo a verse preso, ya sabe lo que se trata, y si el es poderoso, no se falta modo para saber el informativo, ni estarà a lo que el siente referir assi sumariamente, o podrà tener Escrivano alli, o otra persona, que lo oyga, y le avise de lo que se ha referido de su prision, demas, de que el Reo nunca puede remediar lo que se ha averiguado en tiempo de su captura, sino a lo futuro, y en esto sin esperar a oyrlo averiguado, se ayude, y haze quanto puede, por verse preso, y para que no lo convenzan. Y finalmente se dize, que, quando huviesse alguna cosa informativa, puede el Escrivano referirlo* ad aures *del Juez, o prevenirlo primero, que le mande prender, o que se visite; En que se añade, que o el Juez ha mandado prender al Reo* causa cognita, *y en tal caso no se obliga a referir los indicios, mas suele dezir al Decano averlo mandado por indicios legitimos, y que, sin embargo de lo que se representa, entonces se puede escrivir, con que no se publica nada; o el Juez no lo ha mandado, o como suele ser siempre, lo manda* oretenus *por una simple relacion del Escrivano, y pareçe sea mucha justicia oyr al Reo, o sus Avogados, y si le pareçe justo hazerle justicia, estarà bien, y si no, ya se halla el Reo preso, y el Fisco no padeçe ningun daño; a que se añade, que nunca se ha visto un Reo de delito grave clamar por verse preso, ni que un delinquente se aya quexado muy de veras de solo la prision; y tanto mas siendo contumaces.*

Idem tanto magis observetur in carceratis pauperibus, ex rationibus hic narratis.

IX. *Con esto se vè, que no cumulandose muchos presos, y en particular pobres, no se haze costa al Rey, que le dà el pan, ni a los enfermos el curarlos, se haze justicia, porque si se ha de estar a la simple orden de un Juez, no servirà gastar tiempo, para hazer esta Visita: pues claro està, que a nadie se prende sin orden, y respecto de los presos de orden de Vicaria, porque siempre las prisiones se hazen por simple relacion, o indicio informativo, y de personas, muchas vezes, que no saben nada, y estan inocentes del caso, se ha introducido esta Visita por los mismos Juezes, para oyr al pobre preso por si tiene alguna disculpa en prompto; y con esto tambien se evitan los trabajos, y desordenes de los testigos, que estan muchas vezes dos meses preso: porque visitandose sin partes el libro de no escritos, ay quien hablo por ellos; y por hazer esto, y no oyr el Juez los gritos de los testigos, se ha tomado*

esto presexto de no admitir partes en ello, y el no oyr los presos a menudo, ha sucedido, que despues de presos, y escritos han salido consignados, o con decreto : Licentietur, *y a vezes con decreto :* Defensiones per Palatium, *y el Rey entretanto lo ha dado de comer ; y si la que obliga a estos decretos, se puede saber si estos gastos, y tormientos de prision, porque no se ha de escasar?*

Regens in visitatione primo visitet pauperes, & infirmos.

X. En quanto a la Visita, que ha de hazer el Regente, fuera conveniente visitar primero los pobres, y enfermos, en que se comprehenden muchachos, mugeres, Clerigos, y enfermos, que viven con solo el pan de la Corte ; y esto no solo porque tengan la necessario, que los dà el Rey sino que se despachen sus causas : pues para ello no suele aver Escrivano prompto, ni Iuez, que tenga lugar de despacharlos, ni Fisco, que la acuerde, ni Avogado, que cuyde dellos : con que el Rey siente el daño, y gasto ; y hallando unos expedientes in posse de los Iuezes, mandarlos despachar en su presencia en la ultima hora ; y con esto hallando, que los pobres no tienen pan, porque el Perceptor no pague al Panadero, por no tener dinero, o que en la Enfermeria falten medicinas, por la misma causa ; se pueden hazer composiciones, y el dinaro, que resaltare, aplicarlo para este socorro, y despues desto veer los memoriales presentados de parte de los presos ; porque el muchacho, muger, o Clerigo, que no vive del pan de la Corte, tienen deudos, o rentas, con que no le falta Escrivano, que assista, Avogados, ni quien acuda a los Iuezes por los despachos ; y siendo gravados, acudiran a la Visita con el memorial, y el Regente les hara justicia.

Carcerati non debeant asportari in Aulam Judicum tempore Visitationis coram Regente.

XI. Porque el visitar, o leer el libro de los processos, aunque muchachos, &c. y mandar, que sabau arriba, para saber su causa, es porder tiempo sin provecho, quando ni el preso, ni el Fisco, ai la parte querelante da memorial : y esto particularmente quando ay Avogado de pobres, que cuyda en la semana anticipar el solo dentro delas carceles la Visita de los presos, haziendo llamarlos, y oyrlos, y notarlos para el Sabado, quando viene la Visita, con que no falta quien suba un memorial : porque estando ellos presos, y aviendo Fisco y partes, sin quexarse, claro esta, que todos tienen justicia, y sera caso, en que el Regente, o no puede remediar, o no esta en tiempo, como si ay parte, no lo puede concordar a Galeras, ni transigir ; o si se diere algua termino juridico, es fuerza, que corra, y visitar estos, y no dezir mas sino, que aya caydada de la justicia, es pedir tiempo, no obsta el dezir, que puede haver algun preso, que tenga Escrivano cohechado, y no se despache, ni vee justicia dellos, porque juntar, que au preso no tenga parte, que le acuse, Escrivano cohechado, Iuez amigo, y Fisco en su favor, o no sucederà en un año, o si suceden, le hazen al Regente una relacion, diziendole, que le corre algun termino juridico, o que los testiges no son repetidos, &c. con lo qual es menester, que el Regente diga como ellos quieren, y siempre pararà en gastar tiempo sin provecho.

Regens, quae observet in V. C.

XII. Però visitando los pobres, que los ricos no lo necessitan, y procurade sus remedios con las composiciones, que son cosas, que no puede hazer la Vicaria, y hecho despachar alguno, que se halla expediendo in posse, y leydos los memoriales de los que necessitan remedio, que muchas vezes sera quien ha compilado su causa, y no alcanza despacho, porque el Iuez no quiere, o por otra causa, &c. o porque su Commissario sera de los altimos, que siendo estilo hazerse causas por antiguedad, muchas vezes, y oy en particular, no pueden despacharlos, mandar el Regente hazerlas en su presencia.

tatione carceratorum.

Regens potest visitare librum Trulli pro concordandis carceratis ad serviendum in triremibus vel mittendis illis loco depositi.

XIII. Puede el Regente, quando quiere visitar el libro del Trullo, para hazer acuerde para galeras, o echar otros loco depositi, *y entonces tambien es el mayor servicio empezar por los pobres, assi por ahorrar el gasto, como porque suelen ser los mas humildes, y personas mas acertadas para el remo.*

En quanto al libro de las resultas de la Visita, ya se esta haziendo ; però añadase la que se quisiere.

Compositiones fiant cum ordine Coll. Cons. non autem S. E.

XIV. En quanto a las composiciones se dize, que, aunque en los casos de pena corporal, diga la Prematica, que lo ha de mandar el Virrey, siempre se ha entendida el Colateral, que despacha todo en nombre de el Virrey, y tanto mas aora, que los memoriales se leen en Colateral, y no por las casas, y puede bastar, que leydos, y firmados de todos los Regentes, se remita ad arbitrio del, que visitare el componerlos sin otra firma del Virrey.

Pecuniae compositionum in quo usu converti debeant.

XV. Porque se ha visto de tener los memoriales de los Secretarios, y no despacharlos, y otras vezes mandarlo al Virrey, y no hazerlo el Colateral, o por la noticia, que ha tenido el Virrey, mandar, que el dinero de la composicion se embie a la Caxa ; con que se ha causado, que no se ha podido remediar a los pobres, ni a la Enfermeria, ai a los Capellanes, que sirven : y muchas vezes a Iuezes Españoles, que no tienen, y son Ministros limpios y viven solo con sueldo, y los Regentes les socorren, dandoles algo en parte de lo que se les deve.

Idem quod in praecedenti.

XVI. Adviertase, que los pobres, y enfermos son muchos, y no bastan diez ducados de pan al dia, ai de medicinas en la Enfermeria otros diez, y laego los que sirven, y cuydan dellos, alcanzan otro tanto, que, no haviendo dimiero de socorro, se mueren, con estar solo a la esperanza del Perceptor.

Inquisiti, vel condemnati quando possint mitti ad Regias triremes loco depositi.

XVII. En quanto a echar a Galeras loco depositi, *o pendiente la apelacion, o reclamacion, o concordarles se avia de mandar, que pendiente las apellaciones, &c. no se hiziesse, sino en casos digno de pena de muerte : en que es cierto que por no estar averiguado, no puede ser la pena extraordinaria, sino de galeras, però quando de los delitos es ordinaria la pena de Galeras, en tal caso no se puede hazer sin contentamiento del preso, y su Avogado, y de las partes querelantes : porque, consistendo el dar galeras por ser convencido, o confesso, pueda el Reo en el termino de la apellacion, o reclamacion, &c. repulsar, o deducir razon que no lo sea y ao se le pueden dar galeras.*

Regens M.C.V. non potest transf-

XVIII. Y por esto principalmente mandamos, que

mittere inquisitos se carceratos ad triremes.

que los Regentes de Vicaria no puedan echarlos en ningun caso, aunque tengan autoridad del Virrey; y haziendolo, seran visitados el Fisco, el Comissario, y todos lo que no les replicaren, a no lo escriven a este Consejo, y poner les muy graves penas, particularmente al Avogado de pobres sino lo avisa; pues quando no huviesse otro inconveniente, que veer, que el Regente de Vicaria, que no puede prender a ninguno, sin voto de un Iuez echar a Galeras, y determinar justicia en casos odiosos, es digno de remedio; y el echar a galeras loco depositi, *fuera bien specificar los delitos, y circumstancias, que mereçen tal rigor. Y es de advertir, que con averse platicado esto indiferentemente, ha ocasionado muchos inconvenienres. El primero, que con este color han embiado a Galeras Reos de mucha exemplaridad, y que podian descubrir complices, y muchas maquinas, en gran deservicio de Dios, y de el Rey. Lo segundo, que se han quitado los derechos a las Bancas, y Escrivanos aviendo perdido quanto han gastado en espias, o otro, con que se vee aora, que las Bancas, que se vendian en seys mil ducados, oy valen dos mil. Lo tercero, que, aviendose despachado sus causas, los han mandado librar, o desterrar, quando han padecido años de galeras.*

Carcerati sive condemnati, aut concordati, ad serviendum in Regiis triremibus transmissi per Regias Audientias, aut alium Officialem, visitentur per Regentem Collat. Cons.

XIX. Item *mandar, que las cadenas de condenados, a concordados, o embiados* loco depositi *de las Provincias, o qualquier Ministro, que se aya embiado, se visiten de oficio por el Regente del Colateral en Vicaria, cometiendose sus causas a los Iuezes, y vistose sus pleytos del Avogado de pobres, o otro, y despues embiarlos a galeras, y esto sumariamente sin hazer defensiones, porque se vea si es caso permitido y si se ha observado lo que es de razon porque suelen a vezes lo que hazen estos acordatos, &c. hazerlos, con emulacion de quien embia mas condenados sin mirar a la Iusticia.*

Idem. quod in procedendi.

XX. Y en esto se representa que siendo con toda esta gente pobre, o no siempre hallan promptas sus defensiones, con que necessitan de major tiempo para hazerlas, a con facilidad puede un Capitan, a Assessor inquirirles a instancia de sus enemigos poderosos. Y assi quando necessitan de mayor tiempo para defender, y desculparse, si se trata de echarlos a galera assi indefensos, mayormente se ha de mirar para con ellos, porque a lo menos los oygan sumariamente, pues no puede aver color ni necessidad de las galeras: porque sabiendose el tiempo, y la prevencion dellos, se puede anticipar el acordio a condenacion, de manera, que se pueda en seys dias visidarlo, que poco mas, o menos pueden correr, y reparar, que se cumpla puntualmente esto.

Unus Regentium potest ordinare domi quod M. C. V. relationem faciat de decretis, latis contra pauperes, qui vivunt cum pane R. Cur. et cum defensa Advocati pauperum, modo, ut hic. Vide prag. 14. §. 9. de off. Secret.

XXI. Finalmente se representa, que, siendo grande el unmero de las causas delegadas, assi en Napoles, como en todo el Reyno; y aviendose de alcanzar reclamaciones assi de los decretos interlocutorios, como definitivos en Colateral, a donde leen aora cada dia solos dos Escrivanos de Mandamiento, y luego se han de firmar de todos los Regentes, y despues sellarlos, y la provista, que, siendo sempre por lo menos quatro Regentes, no solamente aora, que son siete, se ha visto casi siempre, que los pobres, como que no tienen, ni deven pagar jus ninguno a los Escrivanos de Mandamiento de sus condemnaciones a galeras, tortura, o muerte, no han tenido reclamaciones y se les ha executado la pena, sin poderse ayudar de los remedios de la ley, y del tiempo, que a menudo se han descubierto verdades en los delitos y tal vez los han condenado el Sabado, en que no ay Colateral, y luego el Lunes los han aborcado, sin poderse valer de reclamacion, o los han condenado alguna tarde, quando se seguia fiesta, y luego esecutado la justicia la mañana del primer dia de Corte, en el qual siempo no ay Colateral; se podria remediar para los pobres, que solo viven del pan de la Corte, y los ayuda el Avogado de pobres, que atento no se llevan derecho ninguno de los Escrivanos, para scripturas de pobres, que van señaladas de mano del dicho Avogado: y atento, que en dichas causas no puede haver sospecha ninguna, assi por ser pobres, como por patrociuarlos el Avogado, que es Ministro de S. M. que sus memoriales de reclamaciones señalados de Avogado, se decreten por un Regente solo en casa, llevandoselos el Avogado, o el Procurador de pobres, y uno dellos presentarlos en Vicaria, con obligacion de dar cuenta, de que sean juridicas las firmas de los Regentes, que los firmaren: pues, no consistiendo la decretacion, mas, que la Vicaria haga relacion en Colateral, pareze, que siguiendo despues la relacion, queda legitimado el acto, y como se evita trabajo a los Escrivanos de Mandamiento, no teniendo en ellos ningun emolumento, no se les haze perjuycio, sino favor, y presentando los dichos Ministros, no se puede sospechar falsedad ninguna, que es lo que importa el hazerseles la provista de los Escrivanos de Mandamiento, y los pobres alcanzan su justicia, en que milita la dicha razon: que, por ser pobres, muchas vezes, no pueden hallar promptas sus defensas en el termino, que se les ha dado en la primera instancia, y mandarse, que el Avogado de pobres cuyde del despacho de los que estan a galeras loco depositi *de las reclamaciones a quien les toca, y que, quando se le offreze, pueda recurrir a este Consejo, pues haviendo de cuydar de causas de pobres de todo el Reyno, se le suelen representar cosas muy urgentes.* De Madrid a 24. de Diziembre de 1644. Yo el Rey, con señal del Presidente de Italia. Vid. Muñoz Conl. V. Neyla Reg. Vid. Cusanus Reg. Vid. Capycius Galeota Reg. Vid. Potenzaous Reg. Zarete Secr.

24. Dec. 1644. Philippus IV.

I quali preinserti Regali ordini, essendo stati rimessi al Regio Collaterale Consiglio, perchè si fossero veduti in esso, e dati gli ordini necessarj per esecuzione, ed osservanza di essi, per esser sopraggiunti i Tumulti popolari, e diversi altri impedimenti, non hanno avuta l'esecuzione, che si conveniva, ed avendo avuta di ciò notizia in tempo del nostro governo, e considerato di quanta importanza era al servizio di Sua Maestà, alla retta amministrazione della giustizia, ed al beneficio pubblico, il dare a' detti Regali ordini la debita esecuzione; ci è paruto, con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica indispensabile, *& omni tempore* valitura; per la quale " Ordiniamo, e comandiamo a tutt'i
„ sopraddetti Ministri, ed Officiali, ed altri
„ nominati, e compresi in detti Reali Ordi-

„ ni, che al presente sono, e saranno *in futurum* ne'suddetti officj, che debbano, e ciascheduno di essi debba quelli puntualmente „ osservare, ed eseguire *ad unguem*, & *inviolabiliter* in modo, che sortiscano il loro debito effetto, sotto le pene, in essi dichiarate. Ed acciocchè sieno a tutti noti, e non „ si possa da niuno allegar causa d'ignoranaa; „ ordiniamo, che si debbano imprimere come „ nuove leggi, e Prammatiche, ed unire con „ libro particolare all'altre Regie Prammatiche, „ e come tali allegare, per convenire così al „ servizio di S. M. ". *Datum Neapoli die 30. Aprilis 1655. El Conde de Castrillo. Vid. Garcia Reg. Vid. de Soto Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Mammez Reg. Vid. Cacacius Reg. Donatus Coppola Secr. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba. In Prag. 1. fol. 85.*

30. April. 1655. El Conde de Castrillo.

Bannum M. C. V. cum insertione decreti Collateralis Consilii,

Sive

PRAMMATICA V.

Carcerarii in hac Fidelis. Civit. nihil exigant pro salario familiae in captura debitorum, & circa jus Portelli servent Reg. pr. vid. etiam pr. 6.

ABbiamo ricevuto ordine di S. E. per Collaterale, del tenor seguente videlicet Eccellentissimo Signore. I Governatori del Sacro Monte de'Poveri, supplicando espongono a V. E. come tra l'altre opere di carità, ch'esercita, è di fare la visita a' poveri carcerati, per debiti civili, con concordare i Creditori di detti poveri; e perchè dopo concordati i Creditori di detti poveri, i Carcerieri delle Carceri vogliono da essi supplicanti, quantità esorbitanti per lo *Jus portelli*, contra quello, che sta stabilito per le Regie Prammatiche, ed ancora vogliono, che il Carcerato paghi le Guardie, che l'han carcerato, con dimandare somme grosse; e perchè questo non si dee permettere, supplicano perciò V. E. questo negozio commetterlo al Signor Consigliere Giuseppe de Rosa Commissario Generale di detto Monte, dato dal Signor Presidente del Sacro Consiglio per ordine di V. E. acciocchè voglia rimediare a quest'inconvenienti, con solo far pagare per lo *Jus portelli* quello, che sta stabilito per le Regie Prammatiche, *ut Deus. Die 11. mensis Februarii 1670. Neapoli Illustrissimus & Excellentissimus Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat quod Carcerarii quorumcumque carcerum hujus Fidelissimae Civitatis nihil exigant pro salario familiae in capiendo debitores, & respectu juris Portelli exigant, servata forma Regiae Pragmaticae, sub poenis in dicta Regia Pragmatica contentis, & M.C.V. & quicumque alii Delegati, & Judices, sic observari faciant, & affigantur Copiae hujus Decreti in januis Carcerum. Hoc suum. Galeota R. Carrillo R. Capiblancus R. Ortiz Cortes R. Valero R. Jannarius Anastasius Regius a Mandatis Scriba. Cum originali concordat, meliori collatione semper salva; & in fidem, &c. Januarius Anastasius Regius a Mandatis Scriba.*

11. Febr. 1670. Coll. Cons.

E fattaci istanza per parte di detti Magnifici Governatori, acciocchè dovessimo provvedere sopra l'esposto, in conformità del preinserto Decreto di S. E. volendo rimediare a detti inconvenienti; abbiamo fatto il presente Bando, col quale " s' Ordina, e comanda a „ tutti, e quali si vogliano Carcerieri, Sotto„ carcerieri, e Scrivani delle Carceri di questa „ Fedelissima Città, tanto Regj, come Baro„ nali, come di qualsivoglia Tribunale, che, „ da oggi in avanti, non debbano ricevere da „ qualsivoglia Carcerato, che vada per qualsi„ voglia causa salvo, che grana tredici, e ca„ valli quattro, conforme dispone la Regia „ Prammatica, nè debbano ricevere altro, sot„ to pretesto di cattura, e questo sotto le pe„ ne contenute in detta Regia Prammatica, la „ quale si eseguirà inviolabilmente contra de' „ trasgressori.

Poena contenta in pr. 36. de off. justit.

Ed affinchè non s'alleghi causa d'ignoranza: non solo abbiamo ordinato, che il presente si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Città; ma ancore, che s' affigga copia di esso in ogni Carcere di questa Città, e questo in esecuzione del preinserto ordine di S. E. *Datum Neapoli die 6. mensis Maii 1670. Moscoso Proreg. Locus † sigilli. Franciscus Pannella Act. Bannum Vigore Decreti.*

6. Maii 1670. M. C. V.

PRAMMATICA VI.

Ordines circa Carcerarios hujus Civit. ut in pr. 5.

ESsendo rimasta servita S. E. inviarci ordine per Collaterale, del tenor seguente, videlicet. *Carolus Dei Gratia Rex. Illustres, & magnifici Viri Collateralis Consiliarii, Regii fideles, dilecti.* Essendoci state rappresentate da' poveri Carcerati le grandi estorsioni, & *Reliqua, in Prag. 7. de Trigesimis.*

Bannum Mag. Cur. Vic.

Sive

PRAMMATICA VII.

Observanda a Carcerariis, & excubiis M. C. V.

Vide tit. de Carcerarus.

AVendo il Carceriere Maggiore della Vicaria rappresentati gl'Inconvenienti, che possono nascere dal non assistere le solite guardie, così nella Cataratta de' carcerati, come avanti il Palazzo di quella, ne'giorni, che tengono assegnati, come ancora l'inconveniente, che nasce dal permettere, che fanno le Guardia di parlarsi alle persone, che conducono carcerate di gravi delitti, o confesse, o a testimonj di cause gravi; per il che viene ad impedirsi il corso della giustizia, e'l servizio del Regio Fisco; Per rimediare in tutto „ Ordiniamo, e „ comandiamo che si debba osservare il seguente.

1 " Che gli Aguzzini di questa G.C. nelle „ giornate, loro assegnate, debbano assistere „ avanti il suddetto Palazzo, e non partirsene „ ne fino alla sera, che sarà venuta la Guardia, „ che debbe assistervi la notte, per maggior cu„ stodia delle carceri; e di chi mancherà, il „ Carceriere maggiore ne debba dar nota al ma„ gnifico Proccurator Fiscale di Vicaria, accioc„ chè lo faccia carcerare, e sborrare; con tenersi „ affissa nota delle dette persone, che servono „ di Aguzzini, avanti la Rota del Tribunale.

Poen. carceris & priuat.

2 "Che

2 " Che la Guardia, che debbe assistere la
" notte in detto Palazzo, che non sieno me-
" no di dieci persone ben armate, che debba-
" no ivi pernottare, conforme il solito, e
" non partirsi la mattina, se non viene la
" Guardia di giornata, sotto pena di priva-
" zione d' officio al Capitano, che non man-
" dasse tutta la Guardia, ed a' soldati, che ve-
" nuti se ne partissero, di carcere, ed altre,
" ad arbitrio di questa Gran Corte.

Poen. privat. off. & alia arb.

3 " Che, quando da' Signori Giudici s' in-
" vierà qualche carcerato in Vicaria per causa
" grave, o confesso di delitto, come ancora
" testimonj; lo Scrivano della causa debba
" farli condurre in quelle cautamente, colla
" sua assistenza, ed i soldati, e Capitani,
" non debbano permettere a niuna persona,
" che loro si parli, sotto qualsivoglia quesito
" colore, sotto pena di privazione d' officio;
" con avvertire i Carcerieri della Vicaria, se
" quello sia confesso; acciocchè si metta se-
" creto, conforme l' ordine, che terranno da'
" Signori Commissarj delle cause; ed i Carce-
" rieri non permettano, che da niuna persona
" si parli, sotto qualsivoglia quesito colore,
" senza ordine del Signor Commissario della
" causa, sotto pena di privazione d' officio,
" ed altre pene ad arbitrio di questa Gran
" Corte. *Datum Neapoli die 22. Aprilis 1681.*
D. Joseph de Litala, y Castelvi Regens M. C. V. Galianus, Cap. Sconditus Paladinus, Bartolinus, Salernus, Ulloa, de Chavez. Vidit Fiscus Comus Secretarius.

Poen. priv. off.

Poen. ead.

22. April. 1681. M. C. V.

DE VISITATORE GENERALI

Et Visitatione Regia Tribunalium, & Officialium omnium Regni.

TITVLVS CCXLI.

PRAGMATICA PRIMA.

De materia hujus tituli vide cap. 9. Carol. V. Imp datum ann. 1540. inter cap. & privil. Neap. fol. 134. a ter. & Grammaticum dec 11 in principio, & capitulum eorumdem Privilegiorum 182. sub Philippo II. anno 1586.

CAROLUS Quintus, Divina favente clementia, Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniae, & JOANNA MATER, & idem Carolus, ejus filius, Reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, &c. D. Petrus de Toleto, Marchio Villae Franchae, Caesareae & Catholicae Majestatis in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Universis, & singulis, praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Nuper a Cesarae Majestate emanavit Pragmatica, tenoris sequentis, videlicet Carolus, Divina favente clementia, Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniae, & JOANNA MATER, & idem Carolus, ejus filius, Dei gratia, Reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem &c.

Premium de usu, utilitate, & authoritate Visitatorum Generalium.

Ad perpetuam rei memoriam Universis, & singulis, praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Cum nihil magis sit nobis cordi, quam, ut Provinciae, Regiones, & Regna, quae Deus Optimus Maximus, clementia sua, ditioni nostrae subjecta esse, disposuit, ita gubernentur, atque ea ratio regiminis ipsorum habeatur, ut populi, videntes delicta coerceri, homines facinorosos puniri, probos, & officiosos honestari, atque ornari, gaudeant, quod Nos eorum commoda non negligamus; imo communi omnium utilitati assidue invigilemus.

Sed quia Imperii, atque Christianae Reipublicae amplitudo negotia pene innumerabilia Nobis ingerit, quibus alio distracti subditos, vasallosque nostros frequenter revisere, ut cupimus, minime possumus; praeter id, quod accurate perpendimus, quibus viris Magistratus, populosque gubernandos tradamus, consuevimus etiam, alios viros, fide, & morum probitate insignes aliquando mittere, qui, revisendo Regna, investigandoque, quibus remediis commoditati publicae conducentibus indigeant, Nostri vicem sustineant, & quodammodo videantur adimplere, & exhibere praesentiam, sicut superioribus annis, non ignotum est, Nos fecisse in Regno Neapolis, cum ibi diutius immorari non potuerimus. Qua quidem in re ipsius Civitatis Neapolis, & totius Regni, voluntati gratificati fuimus: namque supplicaverant Nobis, ut quod jam in animo teneremus de relinquendo aliquo Revisore, * id exequi minime gravaremur. Tunc enim *jussimus ut publicarum personarum, Officialiumque nostrorum quo quisque modo, quoque studio, erga Dei servitium, & nostrum, vitam viveret, diligenter examinaretur.*

* Regni Visitatores sub Carol. V. Episcop. Mondognedi: Sub Philippo II. D. Gaspar de Quiroga: Sub Philippo III. D. Joan. Beltranus de Quevara, Archiepisc. Salernitanus: Sub Philippo IV D. Francis. Ant. Alarcon, & D. Jo: Cachoo Ponce de Leon (ex quorum visitationibus ortum habuere pra. 10. 14. & 25. tit. 109. ac pr. 9. tit. 167.

Itaque, cum, post jussa nostra executioni demandata, acceperimus, plura esse in dicto Regno, quae novam provisionem, atque reformationem nostram exposcerent; *Decrevimus per hanc pragmaticam, & Regni (quod praecipuo amore prosequimur) beneficio, & legum, constitutionum, ceterarumque Pragmaticarum inviolabili observantiae in perpetuum consulere.*

No-

ac pr. 66. 67. & 75. tit. 171 ac pr. 70. & 80. tit. 174. ac pr 14. tit. 178. ac pr. 4. tit. 240.) sub Carol. V. Datae Caesari.

Novae provisiones, & reformationes; quas reperies in titulis propriis, ut infra.

1 *Et quia*, &c. in pr. 1. tit. 211. tom. 3. fol. 750.
2 *Et ne separata*, &c. in pr. 2. tit. 46. tom. 1. fol. 424.
3 *Item quia*, &c. in pr. 6. tit. 237. tom. 4. fol. 127.
4 *Et, quoniam*, &c. in pr. 5. tit. 74. tom. 1. fol. 537.
5 *Quis nescit*, &c. io pr. 2. tit. 153. tom. 2. fol. 570.
6 *Gubernatores*, &c. in pr. 3. tit. eod. fol. 571.
7 *Et, quia*, &c. in pr. 4. tit. 162. tom. 3. fol. 3.
8 *Item volumus*, &c. in pr. 1. tit. 45. tom. 1. fol. 410.
9 *Similiter*, &c. in pr. 15. tit. 182. tom. 3. fol. 570.
10 *Cum vero*, &c. in pr. 5. tit. 167. tom. 3. fol. 68.
11 *Cum Reges*, &c. in pr. 2. tit. 171. tom. 3. fol. 152.
12 *Mandamus*, &c. in pr. 3. eod. tit. ibidem.
13 *Volumus*, &c. in pr. 4. eod. tit. ibidem.
14 *Et in Regia*, &c. in pr. 3. §. 7. tit. 172. tom. 3. fol. 264.
15 *Et quoniam*, &c. in pr. 11. §. 1. eod. tit. fol. 267.
16 *Et quia*, &c. in pr. 6. §. 4. eod. tit. fol. 265.
17 *Et quia*, &c. in pr. 9. §. 4. tit. 169. tom. 3. fol. 95.
18 *Mandamus*, &c. in pr. 1. tit. 240. tom. 3. fol. 286.
19 & 20. *Et ad tollendam*, &c. io pr. 33. §. 3. tit. 169. tom. 3. fol. 116.
21 *Item quia*, &c. in pr. 6. tit. 3. tom. 1. fol. 53.
22 *Mandamus*, &c. in pr. 1. tit. 204. tom. 3. fol. 649.
23 *Item mandamus*, &c. in pr. 7. tit. 3. tom. 1. fol. 54.
24 *Quoniam*, &c. in pr. 3. tit. 42. tom. 1. fol. 401.
25 *Procura*, &c. in pr. 6. tit. 169. tom. 3. fol. 93.
26 *Item volumus*, &c. in pr. 2. tit. 36. tom. 1. fol. 365.
27 *Cina*, &c. in pr. 4. tit. 32. tom. 1. fol. 352.
28 *Item mandamus*, &c. in pr. 6. tit. 167. tom. 3. fol. 68.
29 *Volumus*, &c. in pr. 34. §. 8. tit. 169. tom. 3. fol. 117.
30 *Statuimus*, &c. in pr. 1. tit. 230. tom. 4. fol. 63.
31 *Item mandamus*, &c. in pr. 2. tit. 5. tom. 1. fol. 103.
32 *Et quia perfidorum*, &c. in pr. 2. tit. 73. tom. 1. fol. 528.

Quae omnia, & singula suprascripta in omnibus suis punctis, articulis, & clausulis, integre, & inconcusse observari volumus, & per nostrum in eodem Regno Viceregem, & Locumtenentem Generalem, praesentem, & per alios Consiliarios, & Officiales nostros, cujuscumque nominis, gradus, conditionis, & qualitatis existant debitae executioni mandari, omni dubio, difficultate, & sinistra interpretatione cessantibus, nec secus attentari ulla ratione, praetextu, sive causa: si, ultra iram, & indignationem nostram gravissimam, poenas, supra expressas, & alias graviores, quas Nobis, & Successoribus nostris reservamus, incurrere formidant. In cujus rei testimonium, &c. Datum Matriti die 11. (a) mensis Novembris 1539. &c. Yo el Rey. Vidit Majus* Vicecancellarius, & Protonotatius, & pro Magno Camerario. Vidit Celdran. Reg. Generalem Thesaurariam. Vidit Severinus Reg. Sac. Caes. & Cath. M. mandavit mihi Alphonso Idiaqui.

(a) 11. Nov. 1539. Carol. V. Imper. Et hoc est verum datum omnium praedictarum prag.

* Sc. V.C. Mihael Majus cui Antonius Augustinus nuncupavit libros emendationum juris Civilis.

Eapropter volentes, ut tenemur, Caes. & Catholicae Majestatis obedire mandatis, *Praecipimus, & mandamus, omnibus, & singulis, ad quos spectabit, quatenus, servata forma praeinsertae Regiae Pragmaticae, illam ad unguem, & inviolabiliter, in omnibus, & per omnia observent, observarique faciant per quos decet, juxta ipsius seriem, & continentiam, omni dubio, & difficultate cessantibus. Et contrarium non faciant, pro quanto gratiae praefatarum Majestatum curam habent, & poenam praeappositam cupiunt evitare*. In quorum fidem, &c. Datum in Castro Novo Neapolis die 7. mensis Februatii 1540. D. Petro de Toledo. Vid. de Colle Reg. & pro Protonot. Vidit C. Loffredus Reg. Dom. Vicerex, Locumteneos Generalis mandavit mihi Bernardino Martyrano.

7 Febr. 1540. D. Pedro de Toledo.

(†) PRAMMATICA II.

D. Francisco Antonio D'Alarcon Cavaliere dell'Ordine di S. Giacomo, del Consiglio di Sua Maestà, e suo Visitatore in questo fedelissimo Regno di Napoli: Facciamo noto e manifesto a tutt'i naturali abitatori, e residenti in esso, come Sua Maestà, per lo grande amore, che tiene a questo Regno, e desiderio, che i suoi sudditi sieno in esso ben trattati, e che non si faccia loro aggravio, nè ingiustizia, anzi sieno mantenuti in essa, ed in pace, e quiete, ci ha nominato, e deputato suo Visitatore speciale cootra i Coosiglieri * * * * * * * * * * * * Gio: Andrea di Gregotio, * * * * * * * * * * * e * * * * * * * * * * * *, acciocchè si sappia, ed intenda se hanno fatto alcuno aggravio, se hanoo custodite le Costituziooi, Capitoli, e Prammatiche di questo Regno, se hanno fatto mercanzie, frodi, mancamenti, subornaziooi, estorsioni, negligenze, ed altri mancamenti illeciti, per gli quali sia risultato danno alla giustizia, ed interesse o pregiudizio alla Regia Corte, o a qualsivoglia altro terzo; ed acciocchè meglio si possa eseguire l'ordine di S. M., e chiarirsi la verità, comandiamo il seguente.

Visitatio anni 1628 a veteribus Collectionibus omissa hic repetitur.

Joannes Andreas Georgius vir facundus, & doctus omnis doctrinae, & facundiae bona uno corruptelae malo perdidit.

In primis, Che tutte le persone, che dopo la Visita dell'Arcivescovo di Salerno, o avanti (come all'ora non si fosse conosciuto dell'aggravio) se sentiranno aggravati da' detti Ministri, compatiscano avanti di noi, dandoci lor memoriali pubblici, e secreti, come meglio lor parrà, e gli avvertimenti, che parranno necessarj, acciocchè si sappia la verità, che per noi visto, si provvederà quel che convenga di giustizia.

Item, Gli assicuriamo, in quanto a nostra parte tocca, che lor si guarderà il secreto, senza che si sappia, nè intenda chi ha dato detti memoriali; e l'istesso secreto si guarderà nella deposizione de' testimonj, acciocchè non si sappia, nè manifesti quello, che depongono, e dicono, de' nomi de' quali non si ha da dare copia a nessuno, a' quali incaricheremo il segreto, sotto gravi pene a nostro arbitrio imponende, acciocchè *directe*, *nec indirecte*, non dicano, nè dichiarino quello, che hanno detto, deposto, e loro è stato domandato.

Item, Ammoniamo, e comandiamo a tutte e qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, e condizione sieno, che non maltrattino, nè facciano paura, nè ingiuriino, nè impediscano le persone, che avanti di noi verranno a domandare giustizia, e daranno memoriali, nè a' testimonj, che deporranno, e diranno avanti di noi le loro deposizioni, a' quali per la potestà, che abbiamo da Sua Maestà, ed in suo Real Nome pigliamo sotto la sua protezione, proibendo, che nessuna persona lor faccia aggravio, sotto la pena, nella quale incorrono quelli, che rompono le sicurtà del suo

Re,

Re, e Signore naturale.

Item, Comandiamo, che nessuna persona, di qualsivoglia qualità che sia, ardisca di spiare le persone, che verranno al Tribunale di nostra visita, nè domandi a' testimonj, che saranno esaminati, o daranno memoriali quello che hanno detto, o deposto, sotto pena di cento staffilate a quelli, che non saranno Nobili, e cinquecento ducati, per spese della visita; ed a' Nobili di duemila ducati, e relegazione per due anni dal Regno.

Item, Dichiariamo, e facciamo intendere, che teniamo facoltà da Sua Maestà d'indultare le persone, che avanti di noi vorranno venire a querelare, o dire le sue deposizioni, o dare alcuni avvisi toccanti a questa Visita, per qualsivoglia delitto, che avranno commesso, e così lo faremo, dandoci prima avviso de'nomi di tali persone, e de'delitti, per gli quali stanno inquisiti, ancorchè tocchino alla stessa Visita, come non sieno i principali delinquenti.

Item, Ammoniamo, e comandiamo, in nome di Sua Maestà a tutte le persone, di qualsivoglia stato, e condizione che sieno, che sapranno, o intenderanno alcune cose intorno al sopraddetto, che lo vengano a dire avanti di Noi, e del nostro Segretario, dal quale questo nostro Bando va firmato, fra due mesi dopo la sua pubblicazione, sotto pena a' Nobili di due anni di relegazione da questo Regno, e mille ducati applicandi per le spese di detta Visita, ed a quelli, che non saranno Nobili sotto pena de' detti ducati mille, e di due anni di galea al remo.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che questo Bando si pubblichi, nella forma accostumata in questa Città di Napoli, e ne' Capi delle Provincie di questo Regno, dove risseggono l'Udienze, e nell'altre parti, dove converrà, acciocchè a tutti sia noto, e nessuno alleghi causa d' ignoranza. *Datum Neapoli die 19. mensis Februarii 1623. D. Francisco Antonio de Alarcon. Por mandado del Señor Visidador. Juan Francisco de Ortega Secretario. Die vigesimo Februarii 1623. Neapoli Joseph Cornelius, Innocentius Micenus, Bartholomaeus Sarnus, & Socii, Regii Tubiae, retulerunt mihi Octavio Seraphino, M. C. V. Actorum Magistro, praesens Bandum, publicasse, & emandasse, per subscripta loca solita, & consueta ad sonum Tubae, videlicet, ante Palatium S. E. ante Palatium M. C. V. In Sedili Capuanae, in Platea S. Laurentii, in Sedili Nidi, in Platea Pendini, in Sedili Portus, in Sedili Portae Novae, in Platea Portus, & in omnibus aliis locis solitis, & consuetis hujus fidelissimae Civitatis, praesentibus ibidem, in omnibus locis praedictis, magnifico Capitaneo Alonso Palma, cum ejus comitiva, Carolo Seraphino, Joanne Thoma de Stephano & quam pluribus hominibus, & personis. Octavius Seraphinus Actor. Magist. manu propria.*

(†) PRAMMATICA III.

FAcciamo noto, e manifesto a tutt'i naturali abitatori, e residenti nel Regno di Napoli, come Sua Maestà per lo grande amore che tiene a questo Regno, e desiderio di che i suoi sudditi sieno ben trattati; e che non si faccia loro aggravio, nè ingiustizia, anzi sieno mantenuti in esso in pace, e quiete, ci ha nominato, e deputato per suo Visitatore Generale per visitare i Tribunali, Consigli, Udienze, Giudicati, ed Officiali del detto Regno, cioè i sette officj del Regno, e suoi Luogotenenti, Consiglio Collaterale, Segretarj del Regno, e de' Signori Vicerè, che al presente sono, e per lo passato sono stati, Officiali della Cancelleria, del Consiglio di Capuana, Tribunali della Sommaria, della Gran Corte della Vicaria, e gli Officiali de'detti Tribunali, la Corte dell'Almirante, i Mastri Razionali, e Giudici della Zecca, i Baglivi di Napoli, i Giustizieri di Napoli intorno alle cose della grascia, lo Scrivano di Razione, Tesoriere Generale, e suoi Officiali, Tesorieri, e Percettori Provinciali, Udienze Provinciali, e suoi Officiali, Capitani, Assessori di Terre demaniali, Mastri Portulani, ed altri Officiali intorno all'estrazioni, Doganiere di Puglia, Officiali di essa, e della Doganella d' Abruzzo, Officiali della Gabella del Vino di Napoli, e quelli delle Dogane tutte del Regno, e del Sale, e Saline, Terzerie del ferro, ed ultima esitura della Raza di Puglia, Calabria, e Zecca di Napoli, ed altri quali si vogliano Officiali, e Castellani de'Castelli, e Provveditori di essi, Avvocati, e Proccuratori fiscali, Capitani di Giustizia, e di Campagna, Aguzzini, Porrieri, Giudici delegati, e Commissarj generali di Campagna, e di contrabbandi, ed altri quali si vogliano Commissarj, ed Officiali, che hanno tenuta, e tengono amministrazione così di giustizia, come di patrimonio, e qualsivoglia carico della Regia Corte, e dello Stato, e de'beni del Principe di Bisignano, ed altri quali si vogliano Officiali maggiori, e minori dell'Esercito, e Galee. Acciocchè si sappia, ed intenda, si osservano i Capitoli, le Costituzioni, e Prammatiche di questo Regno, e suoi ordini, ed Instruzioni, o se hanno fatto alcuno aggravio, o ingiustizia per danari o altra qualsivoglia indebita causa, o se hanno commesso frodi, subornazioni, estorsioni, composizioni, occultazioni, negligenze, ed altri mancamenti illeciti per se, o per interposta persona, per gli quali sia risultato danno alla giustizia, ed interesse alla Regia Corte, a'luoghi Pii, alle Università, e Terre del Regno, ed a qualsivoglia altro Terzo, o se hanno occultatati beni stabili, o mobili sotto nome altrui con cautela pubblica, o privata, o in confidenza per fare con esse mercanzie, o altra negoziazione proibita, o per contravvenire in qualunque modo alle predette Prammatiche, e Costituzioni. E se i Ministri, e gli Officiali, così maggiori, come minori, ed *in primis* quelli, per mano de'quali sono passati, e con l' assistenza loro sono prese le

Ca-

Capitolazioni degli Arrendamenti, o fatti partiti in beneficio della Regia Corte, hanao participato in essi, o avuto alcuno interesse pubblico, o secreto per se, o per intermedie, occulte, o simulate persone, o hanno dato all' Arrendamento, o fatto il partito per minore, o maggior somma *respective* che si dovea dare, o con patti, e condizioni dannose al patrimonio Reale, non osservando gli ordini, e le instruzioni, che in tali casi dispongano, ovvero se hanno fatto cambj, partiti, e contratti non permessi, o se hanno dato avviso delle necessità che tiene la Regia Corte. Ed acciocchè possiamo conoscere di tutti gli Officiali, e persone, che hanno tenuta amministrazione del patrimonio Reale, e Giustizia, ed anche possiamo fare rivedere i conti del Real patrimnnio, che la Maestà Sua tiene in questo fedelissimo Regno, per verificare se in essi vi sono state occultazioni, e frode contra detto Real patrimonio, tanto in aver lasciato di caricare le partite, e ricevute d'esse, come in non averle pagate, e soddisfatte puntualmente, ovvero avendovi commesso qualsivoglia altro genere di mancamento, non osservando le Prammatiche, e gli ordini di Sua Maestà. Ed acciocchè meglio si conseguisca l'effetto, per lo quale Sua Maestà ci ha nominato, e che si correggano, e castighino gli eccessi passati, e'si ponga rimedin per l'avvenire, ed i buoni Ministri sieno premiati, e i mali castigati, esortiamo, e comandiamo il seguente,

In primis, Che tutte le persone che dall'anno passato del 1612. dopo la visita di D. Giovanni Beltrando di Guevara Arcivescovo di Salerno, e poi di S. Giacomo, o avanti (come allora nnn si fosse conosciuto dell' aggravio) si sentiranno gravati da'detti Ministri, così di Giustizia, come del Patrimonio, e Guerra, e Bisignano, tanto nell'esercizio de' loro officj, come per cagione della potenza, ed autorità di loro; compariscano avanti di Noi dandoci lor i memoriali pubblici, e secreti, come meglio lor parrà, e gli avvertimenti che parranno necessarj acciocchè si sappia la verità, che da Noi visto si provvederà quello che convenga di Giustizia.

Item, Assicuriamo in quanto a nostra parte tocca, che lor si guarderà il secreto, senza che si sappia, ne intenda chi ha dato detti memoriali, e l' istesso secreto si guarderà nella deposizione de'testimonj, acciocchè non si sappia, nè manifesti quello che depongono, e dicono; de'nomi de'quali non si ha da dar copia a nessuno, a'quali incaricheremo il secreto sotto gravi pene a nostro arbitrio imponende, acciocchè *directe*, *nec indirecte* non dicano, nè dichiarino quello che hanno detto, e deposto, e loro è stato domandato.

Item, Ammoniamo, e comandiamo a tutti, e qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, e condizione sieno, che non maltrattino, nè facciano paura, nè ingiuriino, nè impediscano le persone, che avanti di Noi verranno a domandare giustizia, o daranno memotiali; nè a'testimonj, che deporranno, e diranno avanti di Noi le loro deposizioni, a'quali per la potestà che abbiano da Sua Maestà, ed in suo Real nome, pigliamo sotto la sua protezione; proibendo che nissuna persona lor faccia aggravio sotto la pena nella quale incorrono, quelli che rompono la sicurtà del suo Re, e Signore naturale. Ed a quelli, che impediranno, *etiam* se sieno i principali delinquenti inquirendi sotto pena di duc. 500. ed altre a nostro arbitrio imponende, secondo la qualità della persona, e gli eccessi loro.

Item, Comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia qualità che sia, ardisca di spiare le persone, che verranno al Tribunale di nostra visita, nè domandino a' testimonj che saranno esaminati, o daranno memoriali se sono stati esaminati, e quello che loro è stato domandato, quello che hanno detto, o deposto, sotto pena di due anni di galea a quelli che non saranno Nobili, e cinquecento ducati per spese della visita; ed a'Nobili di due mila ducati, ed esilio per due anni dal Regno.

Item, Dichiariamo, e facciamo intendere, che teniamo facoltà da Sua Maestà di guidare le persone, che avanti di Noi vorranno venire a querelare, o dire le loro deposizioni, o dar alcuni avvisi toccanti a questa Visita, per quali si vogliano delitti, che avranno commesso, e così lo faremo, dandoci prima avviso de'nomi delle tali persone, e de'delitti, per gli quali vanno fuggendo, per lo tempo, e nella forma che converrà.

Anche dichiariamo, che teniamo facoltà d'indultare le persone, le quali compariranno avanti di Noi a dichiarare, e darci avviso de'delitti, ed eccessi, che sono stati commessi, toccanti però a questa Regia Visita, ed a'capi contenuti in essa, ancorchè sieno di qualsivoglia sorta, e qualità, purchè il principale delinquente non sia Officiale di Sua Maestà; ed essendo Officiale della Maestà Sua, e non principale nel delitto potrà godere del detto indulto, del quale anche goderanno quelli, che non saranno Officiali di Sua Maestà, ancorchè sieno principali, facendo quanto di sopra.

Item, Offeriamo da parte di Sua Maestà a tutti, e quali si vogliano persone, che riveleranno le frodi, che avranno commesse i Ministri, e gli altri Officiali intorno al suo Real patrimonio di premiargli, e dar loro parte del denaro, che con effetto faranno entrare in beneficio di detto Real patrimnnio.

Item, Ammoniamo, e comandiamo in nome di Sua Maestà a tutte le persone di qualsivoglia stato, e condizione che sieno, che sapranno, o intenderanno alcune cose intorno al sopraddetto, che lo vengano a dire avanti di Noi, e del nostro Secretario, dal quale questo nostro Bando va firmato fra due mesi dopo la sua pubblicazione, sotto pena a'Nobili di due anni d'esilio da questo Regno, e di mille ducati applicati per le spese di detta Visita; ed a quelli, che non saranno Nobili sotto pena de'detti mille ducati, e due anni di galea.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che questo Bando si pubblichi nella forma accostumata in questa Città di Napoli, e ne'capi delle Provincie di

questo

questo Regno, dove risseggono l' Udienze, e nell'altre parti dove converrà, acciocchè a tutti sia noto, e nessunn alleghi causa d'ignoranza. *Datum Neapoli die 28. mensis Junii 1628. D. Francisco Antonio de Alarcon Visitador General. Por mandado del Señor Visitador. Francisco Diaz Secretario. Die 28. Iunii 1628. Neapoli Bartholomaeus Sardo, Franciscus Sulpitio, Angelus de Dominico, Stephanus Mazza Regii Tubittae, & socii, retulerunt retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta de verbo ad verbum, ut extant, praeconizasse, publicasse, & notificasse publice ad sonum tubarum alta, & intelligibili voce more praeconis per loca solita, & consueta hujus fidelissimae Civitatis praesentibus Jo: Antonio Barbaro, Francisco Martinez Capitaneis Justitiae cum eorum comitivis, ac Dominico Antonio Girardo Scriba M. C. ac aliis innumeris, & me subscripto Actuario dictae M. C. praesente, & legente Bannum praedictum, & in fidem Ego Octavius Seraphinus M. C. V. Actorum Magister hunc actum fieri feci, & in eo me subscripsi manu propria de ordine retroscripti Illustrissimi D. Francisci Antonii de Alarcon Regii Generalis Visitatoris. Datum ut supra. Idem qui supra Octavius Seraphinus M.C.V. Act. Magist. manu propria.*

(†) PRAMMATICA IV.

PEr quanto importa alla verificazione de' casi, e negozj che s'offeriranno toccanti a questa Visita generale acciò le persone, che da Nni saranno chiamare per dire, e testificare tutto quello, che sapranno, possano farlo con ogni libertà, senza essere impedite nè con scritto, nè con parole, in qualsivoglia altro modo, e forma, da niunn di que' Ministri, ed Officiali compresi in detta Visita, nè da altra terza persona proccurata da' suddetri, con la chiarezza, e libertà, che si richiede. Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, Ministro, nè Officiali de' compresi in detta Visita facciano giunte, couventicoli, contratti, concetti pubblici, nè privati in scritto n in parole, nè in qualsivoglia altro modo, nè per se, nè per altri mediati, o immediati in ordine ad impedire, proibire, intricare, ed imbarazzare la verificazione delle cose, casi, ed altri negozj toccanti a questa Visita, proccureranno con tali mezzi illeciti, che si occulti la verità, togliendo la libertà che conviene, che tutti abbiano, acciò si possa liberamente, e con puntualità eseguire l' ordine di Sua Maestà, sotto pena di ducati cinquecento a ciascheduno, che farà il contrario, da applicarsi subito per le spese della detta Visita, ed altre pene a nostro arbitrio riservate secondo la qualità delle persnne, e de'delitti, che avranno commessi.

Item, Ordiniamo, e comandiamn che niuna persona, Ministro, nè Officiale de' compresi in detta Visita si facciano fare fede, nè scrittura niuna per presentarla, e valersi d' essa avanti di Noi, senza nostro ordine in scritto, e che niunn Mastro d'atti, nè Scrivano la possa dare, nè autenticare, sotto pena (oltre che le dette fedi, e scritture non saranno ricevute, nè ammesse, nè serviranno per prova niuna in detta Visita) di ducati dugento da esigersi subito da ciascheduno, che per ogni volta contravverrà così tanto da quello, che farà far la fede, o scrittura, quanto da quell' altro che la farà, ed autenticherà, da applicarsi per le spese della detta Visita, ed altre pene a nostro arbitrio riservate.

Item, Sotto l' istessa pena comandiamo, e proibiamo, che niuno de'suddetti Ministri, ed Officiali compresi in quella Visita, nè altra persona mediata, nè immediata da parte de' suddetti, vadano trovando, e prevenendo gente, che s' esamini in suo favore, e difesa, o per qualsivoglia altra cosa che sia, o *directe*, n *indirecte* contraria alla detta Visita, e ciò s' intende prima che a ciascheduno sarà dato carico niuno, in che si avrà da difendere, proccurando che dalle suddette genti, e persone gli sia data parola, o giuramento, o promessa in scritto, n in qualsivoglia altro modo, e maniera, di modo tale che si venga ad impedire la verificazione della verità, che si pretende nella detta Visita. Ed acciò non si possa di questo nostro ordine da niunn allegare causa d' ignoranza, comandiamn, ed ordiniamo che si pubblichi nella forma, e parti solite, così dentro questa fedelissima Città, e Terra di Lavoro come anche nelle altre Città principali, e Terre di questo Regno, dove risseggono le Regie Udienze di esso. *Datum Neapoli, die prima mensis Julii 1628. D. Francisco Antonio de Alarcon Visitador General. Por mandado del Señor Visitador. Francisco Diaz Secretario. Die secundo Julii 1628. Neapoli Bartholomaeus Sardo, Franciscus Sulpitio, Angelus de Dominico, Stephanus Mazza Regii Tubittae, & socii, retulerunt retroscriptum Bannum, omniaque in eo contenta de verbo ad verbum, ut extant, praeconizasse, publicasse, & notificasse publice ad sonum tubarum, alta, & intelligibili voce more praeconis per loca solita, & consueta bujus fidelissimae Civitatis, praesentibus Capitaneis Io: Dominico Canale, & Francisco Martinez Capitaneis Justitiae cum eorum comitivis, ac aliis innumeris, & me subscripto Actuario M. C. praesente & legente bannum praedictum; & in fidem Octavius Seraphinus M.C.V. Actorum magister hunc actum fieri feci, & in eo me subscripsi manu propria de ordine retroscripti Illustrissimi D. Francisci Antonii Alarcon Regii Generalis Visitatoris, &c. Datum ut supra. Idem qui supra Octavius Seraphinus M. C. V. Act. magistr. manu propria.*

Bannum Illustris Visitatoris Regni,

Sive

PRAMMATICA V.

PHilippus Dei Gratia Rex, &c. D. Joannes * Chacon Ponce de Leon, Eques Ordinis Calatravae, Commendatarius del Corralde Baracuel, & Consilii S. Catherinae M. in R. Castellae Senati, & in Collaterali hujus Regni, ejusdemque Visitator Generalis. Facciamo noto, e manifesto a tutt' i naturali, e residenti in questo Regno: come S. M. per lo grande

* In Bannis Visitatorum solum nomen Regis, & Visitatoris apponi solitum, absque nomine Proregis, ut hic & in seqq. Bannis, quorum inscriptiones gratia brevitatis omissae sunt. Pia.

res ordinationes pro visitatione facienda. Vide pr. seq.

grande amore, che tiene a detto Regno, e desiderio, che i suoi Sudditi sieno in esso ben trattati, e che loro non si faccia aggravio, nè ingiustizia: anzi sieno mantenuti in pace, e quiete: ci ha nominato, e deputato per suo Visitatore, o Commissario Generale, per visitare tutt'i Ministri, ed Officiali del detto Regno, di qualsivoglia qualità, e condizione, che sieno, che risulteranno colpati, o si troverranno diffamati; e tutti quelli, contra de' quali si daranno querele, ed a Noi parrà conveniente di visitargli; ed espressamente *il Reg. Mattias de Casanate: Consiglier D. Diego Ortiz de Mendieta, e Zarate: Gregorio Ganaverro Presidento Togato di Camera: Duca di Caivano Segretario del Regno:* e de' Presidenti di Cappa corta *Scipione Caccinttolo, e Massimino Passaro*. Acciocchè si sappia, ed intenda, se gli uni, e gli altri osservano i Capitoli, le Costituzioni, e Prammatiche di questo Regno, e suoi Ordini, ed Instruzioni, o se hanno fatto alcuno aggravio, o ingiustizia per danari, o per altra qualsivoglia indebita causa, o se hanno commesse frodi, subornazioni, estorsioni composizioni, occultazioni, negligenze, ed altri mancamenti illeciti (per se, o per interposta persona) per gli quali sia risultato danno alla giustizia, ed interesse alla Regia Corte, a'Luoghi Pii, alle Università, e Terre del Regno, ed a qualsivoglia altro terzo; o se hanno occultati beui stabili, o mobili, sotto nome altrui, con cautela pubblica, o privata, o in confidenza, per fare con essi mercanzie, o altre compre, vendite, o negoziazioni proibite; o per contravvenire in qualunque modo alle predette Prammatiche. E se i detti Ministri, ed Officiali, così maggiori, come minori, *& in primis* quei, per mano de' quali sono passati, e coll' assistenza loro, sono prese le Capitolazioni degli Arrendamenti, Partiti, e vendite del Real Patrimonio, hanno partecipato in essi, o avuto alcuno interesse, pubblico, o secreto, per se, o per intermedie, occulte, o simulate persone; o hanno dati gli Arrendamenti, o fatti i Partiti, o Assenti per meno di quello, che si dovean dare, con patti, e condizioni dannose al Patrimonio Reale, non osservando gli Ordini, e le Istruzioni, che in tali casi dispongouo; o se hanno fatto cambj, partiti, e contratti non permessi. Ed acciocchè possiamo far vedere, e rivedere, e liquidare i conti del Real Patrimonio, che S. M. tiene in questo Fedelissimo Regno, e per verificare, se in essi sono state occultazioni, danni, o frodi, o in tutt' i Partiti, ed assenti, che si sono fatti in detto Regno con uomini di negozj, ed espressamente in quei, che si sono fatti con *Bartolommeo d'Aquino*; o se il detto, o altre persone hanno commesso delitti, cavando, e mutando le polizze de' Banchi di questa Fedelissima Città. Ed acciocchè verifichiamo, e sappiamo, se si eseguono, ed osservano i Capitoli di Riformazioni del Tribunal della Camera, o se v'ha omissione nella loro osservanza; ed acciocchè riconosciamo, se han tenuto, e tengono esecuzione, come si dee, gli ordini, che sono dati per Sua Maestà in materia d'amministrazione di giustizia; e governo di questo Regno, o che persone hanno avuta colpa, ed omissione nella loro osservanza. E per venire all' effetto, per lo quale S. M. ci ha nominato, Comandiamo il seguente.

1 *In primis* " Che tutte le persone, che dall'anno passato del 1631. dopo la visita di D. Francesco Antonio d'Alarcon, Cavaliere dell' abito di S. Giacomo, del Consiglio, e Camera di Sua Maestà, e Presidente del Real Patrimonio, o avanti (come allora non si fosse conosciuto dell'aggravio) si sentiranno gravate da tutt'i detti Ministri, ed Officiali, tanto nell' esercizio di lor officj, come per cagione della potenza, ed autorità di loro, compajano avanti di Noi, dandoci memoriali pubblici, e segreti, come loro meglio parrà: e gli avvertimenti, che parranno necessarj, acciocchè si sappia la verità, che per Noi veduti, si provvederà a quello, che convenga di giustizia. "

2 *Item* " Assicuriamo, che si guarderà il segreto, senza, che si sappia, nè intenda, chi ha dati i detti memoriali, e l'istesso segreto si guarderà nella deposizione de' testimonj, acciocchè non si sappia, nè manifesti quello, che depongono, e dicono; de'nomi de'quali non si ha da dar copia a niuno; a'quali incaricheremo il segreto, sotto gravi pene, a nostro arbitrio imponende, acciocchè *directe, & indirecte* non dicano, nè dichiarino quello, che hanno detto, e disposto; e loro è stato dimandato.

3 *Item* " Comandiamo, che non si maltrattino, nè si faccia timore, nè s'ingiuriino, nè impediscano le persone, che avanti di Noi verranno a domandare giustizia, o daranno memoriale, nè i testimonj, che deporranno, e diranno avanti di Noi le loro deposizioni; i quali per la potestà, ch' abbiamo da Sua Maestà, ed in suo Reale nome, pigliamo sotto la sua protezione; e ciò sotto la pena, nella quale incorrono quelli, che rompono la sicurtà del suo Re, e Signore Naturale; Ed a quelli, che impediranno, *etiam* se sieno i principali delinquenti *inquirendi*, sotto pena di cinquecento ducati, ed altre, a nostro arbitrio imponende, secondo la qualità delle persone, e gli eccessi loro ".

Poena fracti Salvi conductus Reg.

Poen. duc. 500. & arbitr.

4 *Item* " Comandiamo, che niuna persona, di qualsivoglia qualità, che sia, ardisca di spiare le persone, che verranno al Tribunale di nostra Visita, nè domandare a' testimonj, che saranno esaminati, o daranno memoriali, se sono stati esaminati, e quello, che loro è stato domandato, quello, che hanno detto, o deposto, sotto pena di due anni di galea, a quelli, che non saranno Nobili, e di cinquecento ducati per ispesa della Visita, ed a'Nobili di due mila ducati, ed esilio per due anni dal Regno. "

Poen. [illegible] a. triremi ducat. 500. duc. 2000 & exilii per biennium.

5 *Item* " Teniamo facoltà da Sua Maestà di guidare le persone, che avanti di Noi vorranno venire a querelare, o dire le sue deposizioni, o dare alcuni avvisi, toccanti a

„ que-

„ questa visita, di quali si vogliano delitti, che „ avranno commessi; e così lo faremo, dandoci prima avviso de' nomi delle tali persone, e de' delitti, per gli quali vanno fuggendo, per lo tempo, e nella forma, che converrà."

6 Item " Dichiariamo, che teniamo facoltà „ d' indultare le persone, che compariranno „ avanti di Noi a dichiarare, e darci avviso „ de' delitti, e degli eccessi, che sono stati commessi, toccanri però a questa Regia Visita, „ ed a' capi, contenuti in essa; ancorchè sieno „ di qualsivoglia sorta, e qualità; purchè il „ principale delinquente, non sia Officiale di „ Sua Maestà; ed essendo Officiale della Maestà Sua, e non principale nel delitto, potrà „ godere del detto indulto, del quale ancora goderanno quelli, che non saranno Officiali di „ Sua Maestà, ancorchè sieno principali, facendo quanto di sopra."

7 Item " Offeriamo da parte di Sua Maestà „ a quali si vogliano persone, che riveleranno le „ frodi, che avranno commesse i Ministri, „ e gli altri Officiali intorno al suo Real Patrimonio, di premiarle, e dar loro parte del „ danajo, che con effetto faranno entrare in „ beneficio di detto Real Patrimonio."

8 *Item* Ammoniamo, e comandiamo, in „ nome di S. M., a tutte le persone, che „ sapranno, o intenderanno alcune cose intorno al sopraddetto, che le vengano a dire „ avanti di Noi, e del nostro Segretario, dal „ quale questo nostro Bando va firmato, fra „ due mesi, dopo la sua pubblicazione sotto „ pena a' Nobili di due anni d' esilio da questo Regno, e di mille ducati applicandi per „ la spesa di detta visita, ed a quelli, che non „ saranno Nobili, sotto pena de' detti mille „ ducati, e di due anni di galea.

Poena exilii bienn. & ducat. 1000. & triren.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che questo Bando si pubblichi nella forma accostumata in questa fedelissima Città di Napoli, e ne' Capi delle Provincie di questo Regno, dove risieggono l' Udienze, e nell' altre parti, dove converrà, acciocchè a tutti sia noto, e niuno alleghi causa d' ignoranza. *Datum Neapoli die decimo mensis Januarii 1645. D. Gio: Chacon Ponze de Leon Visitator Generale. Per mandato del Signor Visitator Generale. Il Licenziato D. Antonio de Quiroga Segretario.*

10 Januar. 1645. D. Gio: Chachon Visitator.

Bannum Illustr. Visitatoris Regni.

Sive

PRAMMATICA VI.

Ordinationes spectantes ad Visitationem totius Regni Concord. pr. 1. & 3.

Riconoscendo Sua Maestà, quanto importi a promovere il servizin di Dio, alla conservazione de' Regni, e degli Stati suoi, ed alla quiete, e soddisfazione de' Sudditi suoi, l' investigare il procedimento de' Tribunali, Ministri, ed altre persone deputate per l' amministrazione, così della giustizia, come dell' azienda; acciocchè coll' approvazione de' buoni, e gastigo de' colpevoli, ciascuno sempre tenga presente l' obbligo stretto di esercitare legalmente la sua carica, è restata servita di deputarci Visitator Generale di questo fedelissimo Regno.

Per visitare i Tribunali, Consigli, Udienze, Giudicati, ed Officiali di essi; cioè i Sette Officj del Regno, suoi Luogotenenti, Consiglio Collaterale, Segretarj del Regno, e de' Signori Vicerè, che al presente sono, e sono stati per lo passato, e saranno nell' avvenire, durante la Visita, gli Officiali della Cancelleria, il Sacro Consiglio di Capuana, Tribunale della Sommaria, Tribunale della Gran Corte della Vicaria, e gli Officiali de' suddetti Tribunali, la Corte dell' Ammirante, Mastri Razionali, Giudice della Zecca, della Giustizia, dell' Archivio, de' Pesi, e delle Misure, Bajuli, e Giustizieri di Napoli, sopra le cose della Grascia, Scrivano di Razione, Tesoriere Generale, e suoi Officiali, Percettori, Tesorieri, e Commissarj Provinriali, Udienze Provinciali, e suoi Officiali, Governatori, Capitani, Alfieri, Tesorieri di Terre demaniali; Mastri Portolani, ed altri Officiali sopra l' estrazioni, Doganieri della Puglia, ed Officiali di essa, e della Doganella della Puglia, ed Officiali di essa, e della Doganella d' Abruzzo, Officiali della Gabella del Vino di Napoli, Officiali di tutte le Dogane de' Fondaci del Regno, e del Sale, e Saline, Terzerie del ferro, della Grascia, ed ultima Esitura, della Razza di Puglia, e Calabria, e Zecca di Napoli, e quali si vogliano altri Officiali, Castellani de' Castelli, e Provveditori di quegli, Avvocari, e Proccuratori Fiscali, Aguzzioi, Portieri, Giudici Delegati, e Commissarj, e quali si vogliano altri Officiali, e Ministri di Officj, che hanno tenuta, e tengono amministrazione di giustizia, o di azienda, e di qualsivoglia carico della Regia Corte, e Real Patrimonio, e dello Stato del Principe di Bisignano per lo tempo, che la stessa Regia Corte ne ha tenuta la protezione, e l' ha governato, ed amministrato; ed in qualsivoglia maniera, così *ad vitam*, come *ad beneplacitum*, biennali, ed annuali, e quali si vogliano altri Officiali dell' esercito, e galee, cioè Veditori, Contadori, Provveditori, Pagatori, ed Officiali dipendenri da essi di qualsivoglia maniera, titolo, dignità, qualità, ed autorità, così maggiori, come minori, di qualsivoglia modo, e forma, che abbiann governato, o tenuto alcun carico, o amministrazione; e generalmente di quali si vogliano altri Ministri, Tribunali, ed Officiali, che abbiano avuta a loro cura, l' amministrazione della giustizia, esazione, maneggio, o soprantendenza del Real Patrimonio, o cose spettanti ad esso in qualsisia modo. E ciò, non solamente dall' anno 1631. che ebbe fine la Visita di D. Francesco Antonio de Alarcon, a questa parte, e con qualità, che per rispetto di quelli, che sono passati all' altra vita dopo la Visita suddetta si procederà contra gli eredi, ed altri, conforme di ragione, ne' casi permessi dalle leggi; ma anche per qualsivoglia caso, o negozio antecedente, del quale non si

ſia trattato nella detta Viſita. Laonde volendo Noi colla dovuta prontezza eſeguire le Reali Commiſſioni, ordinate a sì ſanto fine, abbiamo determinato, che ſi pubblichi il preſente Bando; col quale “ Eſortiamo, incarichiamo, e comandiamo a tutte le perſone, di qualſivoglia ſtato, grado, qualità, e condizione, le quali ſi ſentiranno aggravate da qualſivoglia de' ſuddetti Miniſtri, ed Officiali, tanto nell' eſercizio de' loro officj, quanto per la potenza, ed autorità di loro; o pur ancora non trovandoſi aggravate, abbiano veduto, inteſo, udito, o in altra maniera ſappiano, o intendano.

“ Se i ſuddetti Tribunali, Conſigli, Udienze, Giudicati, e loro Officiali, come altri quali ſi vogliano Miniſtri, di ſopra mentovati, abbiano laſciato di oſſervare puntualmente gli Ordini, Capitoli, Prammatiche, anche ſtabilite per riſulta di altre Viſite, e Coſtituzioni, Iſtruzioni, Riti, e Conſuetudini di queſto Regno, o ſe in alcuna parte abbiano contravvenuto ad eſſe, e ſe da tali mancamenti ſia riſultato alcuo pregiudizio alla Giuſtizia, ovvero al Real Patrimonio, o pure a' Luoghi Pii, alle Univerſità, Terre di queſto Regno, o a qualſivoglia altro terzo “.

“ Se hanno commeſſe frodi, ſubornazioni eſtorſioni, baratterie, od altre azioni illecite, con che abbiano cagionato danno, come ſopra.

“ E particolarmente ſe per motivo di parentadi, amicizie, odj, paſſioni, regali, o dipendenze da Principi, o perſone poderoſe o altri riſpetti, abbiano traſcurato di compire all' obbligo loro, così nel giudicare il merito delle cauſe, come nel modo di procedere in eſſe; riſtringendo, o dilatando i termini prefiſſi dalle Leggi, Prammatiche, e Conſuetudini del Regno, ſe vi ſieno alcuni Officiali biennali, i quali dopo finito l'officio non abbiano, come doveano, dato il Sindacato, nella forma preſcritta dalle ſteſſe Prammatiche.

“ Se immediatamente, o per altrui mezzo abbiano fatto con alcuna delle parti litiganti, patto *de quota litis*, o altro concerto proibito, ſe abbiano dato conſiglio, o fatto l'officio di Avvocato, maſſime nelle cauſe, nelle quali dovevano eſſere Giudici, e ſe nelle pendenti avanti ad altri Tribunali ſi ſono intromeſſi, proteggendo l' una, o l' altra parte, e ſe proteggono altri affari, o negozj, ricavando indi alcuno emolumento.

“ Se ſi ſono divertiti in giuochi, od altri trattenimenti diſdicevoli, o pure ſoverchiamente, anche nelle ricreazioni permeſſe, operando in tal guiſa, contra il decoro del miniſtero; e ſe tra loro ſuno inimicizie, fazioni, o parzialità.

“ Se per loro ſteſſi, o per mezzo altrui, o con apparenza di perſone occulte, e ſuppoſte hanno fatti cambj, partiti, aſſenti, arrendamento, o participato in eſſi, o altri contratti non permeſſi dalle Leggi, Prammatiche, ed Iſtruzioni de' loro officj.

“ Se hanno frodato in qualſivoglia modo il Real Patrimonio, *& in ſpecie*, dando notizia delle neceſſità della Corte alle perſone, le quali poteano fare partiti, onde ſia poi convenuto effettuarli con diſvantaggio dello ſteſſo Patrimonio Reale; e ſe l' abbiano danificato col maneggio, e liberazione degli Arrendamenti, o nelle vendite de' beni, effetti, feudi, ed altre regalie, o nella forma di eſigere il prezzo di eſſe, ammettendo compenſe, retenzioni, o altri vantaggi a' compratori contra gli ordini dati in tal materia.

“ Se hanno traſcurato di far l' inventario de' beni de' Banditi, ed indi ſia riſultata alcuna perdita alla Regia Corte. O ſe, tenendo denari della medeſima, l' hanno diſſimulato nell' occorrenze, e dato degl' iſteſſi ad intereſſe, tenendo perciò iotelligenza co' negozianti.

“ Se detti Officiali, e Miniſtri, e loro dipendenti, hanno preſe liberanze da altre perſone, e poi ſe le haono fatte pagare dalla Regia Corte, preferendole al pagamento d'altri debiti forzoſi, e contravvenendo agli Ordini, alle Prammatiche, ed Iſtruzioni de' loro officj, o ſe per pagare le Conſegnazioni han voluto ricavarne per loro ſteſſi qualche utilità, laſciando anche per tal riſpetto di pagare debiti più antichi, conforme gli ordini.

“ Se hanno differito, oltra i tempi limitati, il rendere i conti, o pagare i reſidui, ſervendoſi anche frattanto del denajo Regio, per fare mercanzia o guadagno; e ſe avendo riſcoſſo da' debitori Camerali in una ſpecie di moneta, hanno pagato alla Corte in altra ſpecie, ritraendo eſſi alcun vantaggio da tal diverſità, o pure ſe in caſo di avere ricevuti beni, o effetti in pagamento da' debitori ad un certo prezzo, hanno poi dati alla Corte gli effetti ſteſſi a prezzo maggiore.

“ Se hanno permeſſi contrabbandi, o eſtrazioni di ſete, grani, o altre coſe, contra le Regie proibizioni, o pure diſſimulato l' eceſſo della quantità ne' caſi di eſtraerſi con licenze limitate.

“ Se per malizia, o oegligenza, abbiano omeſſo, o differito il mettere in chiaro qualſivoglia ragione, pretenſione, o diritto della Regia Corte, la quale perciò abbia ſeotito danno.

“ Se le perſone, che hanno tenute a loro carica le fabbriche, pagate così di denari dell' Azienda Reale, come dell' Univerſità del Regno, hanno commeſſa alcuna frode, o ſi ſono indebitamente approfittate.

“ Se nelle note delle ſpeſe date da' Sindaci delle Univerſità, ſieno intervenute frodi, o altri eceſſi, onde nell' ammetterſi tali partite, le medeſime Comunità ſieno ſtate dannificate.

“ Se quei, che aveano la cura di provvedere, e rinnovare le munizioni, così per lo

„ trat-

„ trattenimento della gente militare, come per ciò che spetta alle Galee Armate, Arsenale, e Fortezze, hanno trascurato di compire al debito del loro officio, che era di proccurare l'indennità, e'l vantaggio della Corte, o pure commessa alcuna frode in danno del Real Patrimonio.

“ Compajano avanti di Noi, dentro di tre mesi prossimi, da cominciarsi dal giorno della pubblicazione del presente Bando, dandoci i loro memoriali, pubblici, o segreti, come loro parrà meglio; e le avvertenze, che stimeranno necessarie, o conferenti ad indagare la verità, che veduto per noi, si provvederà, come si stimerà di giustizia. Ed in oltre nel medesimo termine notifichino, e palesino tutto quanto avranno saputo, o inteso intorno alle cose sopraddette, avanti di Noi, e del nostro Segretario, dal quale viene firmato questo stesso Bando; e ciò sotto pena a'Nobili di due anni di esilio da questo Regno, e di mille ducati applicandi alle spese di detta Visita; ed a' non Nobili, sotto pena di ducati mille, e due anni di galea, ed anche maggiore ad arbitrio nostro, conforme la qualità de'casi.

Poena exilii bonn. trirem. per bienn. & ducat. 1000. & arbit.

E ad effetto, che ciascun aggravato, o notizioso come sopra, possa con libertà ricorrere, notificare, o deporre quanto gli occorrerà nella importante materia, di che si tratta “ Lo assicuriamo, per ciò che a noi spetta, che si guarderà inviolabilmente il segreto, così de' papeli, che si presenteranno, e del contenuto in essi, come de' loro presentatori, e testimonj, e deposizioni loro, delle quali non si darà copia ad alcuno, anzi incaricheremo il segreto sotto gravi pene arbitrarie a Noi, cosicchè per niun modo propalino, nè dicano ciò, che avranno deposto, o sarà stato dimandato.

“ Ammoniamo, e comandiamo ad ogni persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sotto duplicate pene non ardiscano maltrattare, intimorire, ingiuriare, nè impedire le persone, che avanti di Noi verranno a dimandare giustizia, e daranno memoriale, o notizie alla Visita, o a' testimonj, che deporranno avanti di Noi, nè tampoco dimandare loro ciò, che avranno esposto, o deposto in iscritto, o in voce, o pur ciò, di che saranno stati interrogati da Noi, o da' Ministri da Noi deputati, le quali persone tutte, che ricorreranno, o deporranno come sopra, per la facoltà, che teniamo da S. M., le pigliamo sotto la Real protezione, di modo che chiunque contravverrà, facendo loro alcun aggravio, dovrà in oltre soggiacere alle pene, imposte a quelli, che non osservano le sicurezze date da S. M.

Poena duplicata.

Poena violati salvis conductus Regii.

“ Dichiariamo, e facciamo intendere, che teniamo facoltà dalla M. S. di guidare quali si vogliano persone bandite, o processate, o ritirate per cause criminali, o civili, che avanti di Noi verranno a querelare, o denorre, o dare alcune notizie, toccanti a questa Visita; onde in virtù di detta facoltà venendoci prima dato avviso de'nomi di tali persone, e de'delitti, de'quali furono imputati, delibereremo, come converrà.

“ Parimente facciamo sapere, che teniamo facoltà Regia per indultare le persone, che verranno avanti di Noi a dar avviso de'delitti, e degli eccessi, che sono stati commessi, toccanti a questa Visita, mentre non sieno i principali delinquenti, nè Officiali, o Ministri di S. M.

“ Offeriamo per parte della M. S. a quali si vogliano persone, che riveleranno le frodi, e colpe commesse da'Ministri, ed altri Officiali, come sopra, intorno al suo Real Patrimonio, di premiarle, e dar loro fino alla sesta parte del denajo, o altri effetti, che realmente faranno entrare in beneficio di esso.

Ed acciocchè il presente Bando pervenga alla notizia di tutti; Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi nella forma solita, in questa Città di Napoli, e ne'Capi delle Provincie di questo Regno, dove risseggono le Udienze, e nelle altre parti, dove converrà, perchè sia ben manifesto, in modo che niuno possa allegarne ignoranza. *Dato in Napoli a 3. di Giugno del 1679. Danese Casari Per mandato del Signor Visitator Generale D. Geronimo de Cortazar.*

3. Januar. 1679. Danese Casari Visitadore.

Bannum Illustr. Visitatoris Regni,

Sive

PRAMMATICA VII.

Conviene al servizin di Sua Maestà aversi in questa Regia Visita nota di tutt'i beni mobili, stabili, e semoventi, denari, giojé, con oro, ed argento, compre d'annue entraté colla Regia Corte, coll' Università, e con particolari, ed altri quali si vogliano effetti, e crediti, con qualsivoglia persona, denari impiegati in mercanzie, industrie, cambj, e quali si vogliano altri negozj, e così ogni genere di robe, e facoltà, che dall'anno 1631. in qua, quali si vogliano Ministri, ed Officiali, compresi in questa Visita, abbiano tenuto, o tengono in confidenza da qualsivoglia terza persona, ci è paruto, per aver detta notizia, fare il presente Bando da pubblicarsi, tanto in questa fedelissima Città, quanto in tutto il presente Regno, per lo quale *Ordiniamo il seguente*.

Aliae Ordinationes pro Visitatione Generali, ut in pr. 12.

“ Che tutt'i detti Ministri, ed Officiali, compresi in questa detta Visita, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, fra il termine di giorni quaranta, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente Bando, presentino in nostro potere relazione giurata di tutti, e quali si sieno beni, effetti, compre, ed ogni altra cosa, nel precedente Capitolo dichiarata, che dall' anno 1631. in qua, hanno tenuto, e tengono in confidenza in testa d' altri, con distinzione

„ di

„ di quelle cose, che sono , e del valore ; ed
„ essendo denari , distinguano le quantità ;
„ ed essendo beni stabili, o compre di annue
„ entrate, distinguano le qualità, i siti , e le
„ quantità d' essi ; dichiarando similmente le
„ persone in testa di chi sono stati , e stanno
„ detti beni, e'l tutto colla maggior puntua-
„ lità, e chiarezza, che convenga, di manie-
„ ra che non resti cosa occultata , e che non
„ sia distintamente dichiarata sotto pena a'det-
„ ti Ministri, ed Officiali, non dichiarando, e
„ non presentando dette relazioni , fra detto
„ termine, di applicarsi detti beni così tenuti,
„ o che tenessero in confidenza, una col doppio
„ del prezzo, quantità , e valore di essi , alla
„ Regia Corte, la metà d' essi per le spese di
„ questa Regia Visita, e sotto altre pene a no-
„ stro arbitrio riserbate .

Poena amission. bonorum , dupli, & arbitr.

“ Ordiniamo ancora, che tutte, e quali si sieno
„ persone, di qualsivoglia stato , condizione ,
„ e grado si sieno, che tenessero in lor nome,
„ o testa, qualsivoglia delle cose, e degli effetti
„ predetti, e quelle tenessero conservate , che
„ fossero, o toccassero direttamente , o indi-
„ rettamente a qualsivoglia di detti Ministri,
„ ed Officiali compresi in questa Regia Visita,
„ o suoi figliuoli , o eredi , dcotro l' istesso
„ termine, decorrendo , come di sopra , e ne
„ presentino relazione giurata , con dichiara-
„ zione distinta, come sta ordinato nel Capi-
„ tolo antecedente, sotto pena a' Nnbili della
„ quantità , e prezzo di quello, che si verifi-
„ cherà tenere in poter suo , o in sua testa ,
„ e credito di detti Ministri , col doppio di
„ detto prezzo, quantità , o valore d'essn , da
„ applicarsi come sopra ; e non tenendo la
„ quantità equivalente alla detta condannazio-
„ ne, sotto altre pene a nostro arbitrio riser-
„ vate , ed agl' Ignobili , sntto la medesima
„ pena pecuniaria, o di cinque anni di galea.

Poena pretii bonorum dupl. arbitr. & tritem. per quinquen.

E perchè con maggior facilità possa conse-
guirsi la verificazione del suddetto ; “ Ordinia-
„ mo a tutti , e quali si vogliano Mastri d'
„ Atti , Notai , Scrivani , ed altre persone,
„ pubbliche , e private per mano di chi sieno
„ passate, ed in potere di chi si ritrovassero
„ quali si sieoo scritture, albarani , o istrumenti,
„ pubblici , o privati , toccanti alla confidenza
„ di detti beni, e facoltà spettanti a detti Mi-
„ nistri, ed Officiali dal detto tempo del 1631.
„ in qua, o per dubitazione della confidenza
„ suddetta, o in qualsivoglia modn proccura-
„ ta occultazione, che fra il termine di gior-
„ ni cinquanta , decorrendi dal dì di detta
„ pubblicazione del presente Bando , debbano
„ presentare in questa Regia Visita fede auten-
„ tica di tutte le dette scritture , albarani ,
„ istrumenti , o delle polizze , o altre, e quali
„ si sieno cautele, per le quali in qualsisia mo-
„ do consti, e possa constare il sopraddetto, sotto
„ pena di privazione d'officio , e di ducati
„ cinquecento, per ciascuno , che contravver-
„ rà, da applicarsi per le spese di questa Visi-
„ ta, ed altre pene a nostro arbitrio riservate.

poena priv. offic. duc. 500. & alia arb.

„ *Verum* in quanto alle persone private , che
„ tenessero in loro potere dette polizze private,
„ contravvenendo , vogliamo , che incorrano
„ nella pena di ducati dugento , da applicarsi
„ nella forma detta, ed altre pene a nostro ar-
„ bitrio riservate.

poena duc. 200. & alia arb.

E perchè può essere facilmente , che oltra
le persone sopraddette, vi sieno altre persone,
che sappiano , o abbiano notizia d' alcuni
Ministri , ed Officiali , che tengono alcu-
ni effetti , e beni de' dichiarati nel primo Ca-
pitolo, posti in confidenza , ed in testa di ter-
ze persone , acciocchè maggiormente si abbia
chiarezza della verità ; “ Ordiniamo , che
„ fra il detto termine di 40. dì, decorrendi ,
„ *ut supra*, tutte, e quali si vogliano perso-
„ ne, di qualsivoglia stato , grado , e condi-
„ zione si sieno, che sapessero , o avessero no-
„ tizia per qualsivoglia modo, o mezzo, che
„ quali si vogliano Ministri , ed Officiali ,
„ compresi in questa Visita, abbiano posti al-
„ cuni beni , ed effetti suddetti nominati di
„ sopra , in confidenza , in testa , ed in po-
„ tere di terze persone, e chi sieno dette ter-
„ ze persone , i Notai , o Mastri d'atti, o al-
„ tre persone particolari , che avessero stipula-
„ to, o tenessero l' istrumento , o cautele, co-
„ me sopra , o quelle tenessero conservate ,
„ compajano avanti di Noi , nel Tribunale
„ di questa Visita a manifestarlo , sotto pena
„ a' Nobili di ducati mille da applicarsi, cnme
„ si è detto , ed altre pene a nostro arbitrio
„ riservate, ed agl' Ignobili di ducati cinque-
„ cento, da applicarsi, *ut supra* , e d'anni cin-
„ que di galea .

poena duc. 1000. & alia arbitr. & ducat. 500. & annor. 5. tritem.

“ Le quali relazioni giurate , fedi , o mani-
„ festazioni suddette , che per esecuzione del
„ presente Bando , dovranno farsi , l' avranno
„ da presentare , e consegnare in questa Regia
„ Visita in potere del Segretario d' essa infra-
„ scritto.

Ed acciocchè non si possa del presente Ban-
do allegare causa d' ignoranza , abbiamo ordi-
nato, che come di sopra si è detto , si pub-
blichi in questa Città, per gli luoghi soliti, e
consueti, e per tutto il presente Regno . *Da-
tum Neapoli die 1. mensis Augusti 1679. Dane-
se Casati . Per mandato del Signor Visitator Ge-
nerale D. Geronimo de Cortazar .*

1. Augu. 1679. Danese Casati Visitatore .

DE VINCVLIS,

SEV

CONDITIONIBVS

In contractu, vel testamento appositis; quomodo amovendis.

TITVLVS CCXLII.

PRAMMATICA PRIMA.

Quomodo in S.C. vel R.C.S. vel M.C.V. sunt vincula amovenda, & conditiones tollendae tam in contractibus, quam in ultima voluntate.

Essendo venuto a nostra notizia, che la molta facilità, colla quale si proccura di rivocare le ultime disposizioni fatte da' testatori, che con umana prudenza han pensato di rimediare, che i loro beni, il più delle volte acquistati per loro fatica, ed industria, sieno conservati nella loro famiglia, instituendo fedecommesso a beneficio de' loro discendenti, o collaterali, o mettendo altri vincoli, da osservarsi, tanto nella successione, quanto nell' alienazione; e che colla medesima facilità si proccura dare a terra i vincoli apposti per via di contratto, o di sentenza, e decreto di Giudici, per supremi che sieno; e che da tutto questo i chiamati, e gl' interessati da simili disposizioni, e contratti, restano spogliati, e privati de' beni, che per tali disposizioni spettano a loro, senza che essi vi sieno intesi. E parendoci questo disordine molto grande, che perciò ha bisogno di rimedio molto preciso; essendo peso nostro, che i beni sottoposti a fedecommesso, si conservino nella famiglia; Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale “ Vogliamo, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che da qua in avanti, quando occorrerà trattarsi nel Tribunal del Sacro Consiglio, Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, di togliere i vincoli di testamenti, codicilli, donazioni, ed altra sorta di contratti, tanto d'ultima volontà, quanto *inter vivos*, per gli quali si proibisce l'alienazione, commutazione, surrogazione, o dismembrazione, in tutto, o in parte, contra l'ordine, volontà, e proibizione fatte per gli testatori, donanti, ed altre sorte di contraenti, sopra le robe di ciascheduna persona, per qualsivoglia causa, si debbano osservare i seguenti ordini.

Causae tractentur tantum in S. C. R. C. S. & M. C. V.

1 “ Proibiamo, che dette cause non si possano trattare in niun altro Tribunale, tanto di questa fedelissima Città, quanto in qualsivoglia altro del presente Regno, eccetto che ne' suddetti del Sacro Consiglio, Regia Camera, e G.C. della Vicaria.

In S.C. tractentur solum interventu Consiliariorum duarum aularum & Praesidte, fabricatis actis & partibus auditis.

2 “ E per ciò che tocca al detto S.C. vogliamo, ed ordiniamo, che nelle dette cause de' disvincoli, che sono introdotte, o s' introdurranno per l'avvenire, non si possano fare provvisioni, nè Decreti in niun modo, in casa, nè in una Ruota, ma le predette cause si debbano trattare in due Ruote, e nelle giornate ordinarie, quando si giuntano le due Ruote, a relazione del Consigliere, che sarà Commissario della causa, con intervento dello Spettabile Presidente del Sacro Consiglio, compilato che sarà il processo sopra la dimanda della persona, ad istanza della quale si tratta di togliere il vincolo; intendendo sopra di ciò il detto Sacro Consiglio le parti interessate, ancorchè la quantità, della quale si dimanda levare il vincolo, fosse minima.

In M.C. decreta fiant interventu Judicum duarum aularum, & de eis fiat relatio in S.C. Consiliariis uniis duarum aularum. Praeses admittet relationes absque supplici petitione.

3 E perchè di questa materia di svincolare beni vincolari, se ne tratta ancora nella Gran Corte della Vicaria; “ Vogliamo, ed ordiniamo, che l'istesso ordine si osservi nella detta Gran Corte; e che, quando s' avranno da trattare simili cause, sia, giuntandosi tutt'i Giudici, che si troverranno in detto Tribunale; del quale decreto, se ne debba far relazione nel Sacro Consiglio, quando si giuntano le due Ruote; Ordinando al Presidente del detto Sacro Consiglio, che dia tempo di poter far dette relazioni, ancorchè non vi sieno suppliche di parti.

In R. C. S. tractentur in Aula interventu Locumtenentis, Fisci, & saltem quatuor Praesidentium.

4 „ E per ciò che tocca a quelle cause, che s'avranno da trattare nella Regia Camera della Sommaria, vogliamo, che di niuna maniera si possa trattare di levare detti vincoli in casa, ma se ne debba trattare nel Tribunale di detta Regia Camera, con intervento del Regio Fisco, e non meno di quattro Presidenti della detta Regia Camera, e Luogotenente d'essa; osservando l'istesso, che s'è ordinato di sopra, circa il compilare de' processi, ed intendere le parti.

Exhibito exemplo decretorum in Collaterali Consilio & Regio Assensu obtento decreta vim habeant.

5 E perchè le cose predette sieno inviolabilmente osservate; “ Vogliamo, ed ordiniamo, parendo a' detti Tribunali esservi causa legittima per potere dispensare, o interpretare le volontà di detti Testatori, o contraenti, vogliamo, che non si dia esecuzione a' detti decreti, se prima non si sarà presentata copia autentica del decreto, interposto

„ per

„ per gli detti Tribunali, nel Collateral Con-
„ siglio, e si sia ottenuto il Regio Assenso,
„ datane però prima notizia a Noi.

Alias sunt ipso jure nulla.

6 “ Dichiarando, che ogni decreto, che si „ ritroverrà ioterposto senza osservare la sopraddetta forma, sia *ipso jure* nullo, ed invalido „ e colla presente lo dichiariamo *ipso jure* nullo, ed invalido, come non fosse interposto.

Emptores puniuntur.

Poena dupli pretii.

Poen. priv. off. & mensib.

7 “ E chi si ritrovasse dopo la pubblicazione della presente Prammatica, aver comprati questi beni, così disvincolati, contra la „ forma predetta, incorra nella pena del duplicato prezzo, che gli avrà comprati, a „ beneficio del Regio Fisco; e'l Mastro d'atti, „ e lo Scrivano, che avrà attitata la causa, incorra alla pena, cioè il Mastro d' atti di „ perder l'Officio di Banca, ancorchè l'esercitasse per Sostituto, senza che fosse obbligato „ delle colpe, e de'difetti del Sostituto, con qualsivoglia dispensa, e lo Scrivano incorra nel- „ la pena di cinque aooi di galea, e dopo finito il servizio resti inabile di esercitare altro Officio Curiale, e d'entrare ne'Tribunali di questa Città, e nelle case de'Ministri.”

Poen. trir. per quinquenn. & inhabilitatis ad alia officia.

Ed affinchè le cose predette sieno note a tutti; nè si possa da niuno allegare causa d'ignoranza; ordioiamo, che la presente Prammatica si debba pubblicare per gli luoghi soliti, e consueti di questa Magnifica, e fedelissima Città, ed altri del presente Regno, ed affiggersene copia *in valvis* de'Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 12. Maii 1634. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret.*

12. Maii 1634. El Conde de Monterey.

DE VSVRARIIS,

TITVLVS CCXLIII.

PRAGMATICA PRIMA.

Tres testes licet singulares, & de re propria testificantes, in causa usurariae pravitatis.

Uia noviter nostrae Majestati relatum est, propediem nodosae vobis dubitationis occurrere circa condemnationem foeneratoribus delatis in dicta Curia inferendam, quodque eorum pravitate hujus criminis probatio difficilis censeatur, vobis harum serie nostra super hoc perpensa deliberatione, & consilio provisionis beneplacitum aperimus, & volumus, quinimo exigente immanitate praedicta de certa nostra scientia *Concedimus, & mandamus, quatenus, ubi contra aliquem de hujusmodi illicito crimine publica fama concurrit, si tres testes fide digni jurati testificentur, criminatum ipsum in eos exercuisse usurariam pravitatem, non obstante, quod in eorum testimonium sint singulares, & in eorum causis propriis, quodammodo deposuisse cognoscantur, habeatur ac si probatum esset legitime crimen, & exinde merita condemnatio subsequatur, & illos juris praesidia non defendant, qui spretis Sanctorum Patrum decretis in caritatis opprobrium, & proximi perniciem minime delinquere formidaverunt.*

Vide pr. 2. 3. 4.

Probatio privilegiata.

Vobis nihilominus, de ipsa certa scientia adjiciendo mandamus expressius, quatenus in processibus per vos habitis, & habendis contra foeneratores hujusmodi, & exinde ferendis sententiis praedicti beneplaciti nostri mentem, & seriem studeatis tenaciter observare, lege, & consuetudine qualibet non obstante in contrarium edita. Datum Neapoli sub annulis nostris secretis die 8. Julii septimae Indictionis. Ludovicus, & Joanna.

8. Julii Ludovicus, & Joanna.

PRAGMATICA II.

Eligitur Bernardus Scrivetius de Squillatio ad inquirendum Regnum de usuris, & aliis delictis cum vicibus, & vocibus Regiis.

Vide pr. 2. 3. 4.

CUm satis, superque satis in hujusmodi nostri Regni pacationem invigilaverimus, maximisque, & corporis, & animi defatigati laboribus, Deo auctore, ipsum quieti, & paci stabiliverimus, curae nostrae Sacrae Regiae, & Catholicae Majestatis fuit cunctis rebus, & maxime justitiae cultui moduin imponere.

Et nnn minori diligentia, crebrioribusque vigiliis iosudare disposuimus, ut ne, quod belli calamitas aliquando introduxerat, liberioribus laxata frenis illud in tantis laboribus condonata quies, & pax multis adinventis abuteretur coloribus.

Sed adeo increvisse malorum infrenatam cupiditatem, perversitatem, atque malitiam, cognovimus, ut nec tantis impositis curis, adhibitisque remediis metam bene vivendi imposuisse dignoscamur; cootinuo namque aures nostrae non sioe grandi animi molestia, variisque adimplentur clamoribus, & aliquos quidem a primoribus Regni, ceterisque Officialibus vexari, quam graviter aliquos gravi foenore, & usurarum pondere premi, multas plebes, & Universitates ab earum concivibus, & primatibus, qui Universitatum jura administrare se asserunt, opprimi, & disrobari, & pecunias, quae publicis utilitatibus inservire deberent, privatis commodis applirari.

Furta, & etiam quamplurima adulteria, homicidia, virginum violationes, stratarum effractiooes, falsificationes monetarum, adulterationes, & alia his similia & majora patrari passim, iotelleximus, quae & mentem, & animum nostrum taliter fatigarunt, ut ad ea castiganda, comprimenda, puniendaque, salubre

reme-

remedium adhibere compellimur.

Concord. pr. 4. inf.

1 Confisi igitur de prudentia, & integritate, sufficientia, fide, & legalitate vestris, quas ab experto facto, & opere comprobavimus, Committimus, & mandamus vobis quatenus, receptis praesentibus, vos personaliter conferatis ad omnes, & singulas hujus Regni nostri Provincias, & praecipue in Provincias Hydrunti, & Basilicatae, ac Terrae Barii, & alias singulas Civitates, Castra, Terras, & loca, tam nostri Demanii, quam Procerum, & Baronum hujus Regni, & cum inibi fueritis, oppressos ab eorum gravaminibus relevare curetis, & oppressoribus normam imponere studeatis, malefactores omnes, reprobos, & facinorosos homines diligenti studio perquiratis, & contra eos processus summarie, simpliciter, & de plano formetis, sola facti veritate inspecta, & quos culpabiles inveneritis, puniatis, castigetis, & poenis legitimis, vel aliis melius vobis bene visis, compescatis, & mulctetis. Necnon, & contra usurarios, qui directe, vel per indirectum, vel quibusvis quaesitis coloribus, foenus, aut usuras commiserint sive (ut ajunt) ad accrivimentum dederint, vel quocunque alio vocabulo, aut cautela usi fuerint, procedatis ad simplicem denunciationem, vel querelam quomodocunque, vel pro inquisitione, aut simplici officio, ut melius vobis videtur expedire. Non obstantibus legibus, Regni Constitutionibus, Ritibus, & Capitulis quibuscunque, quibus per praesentem ex certa scientia, consulta, & deliberate derogamus.

2 Volumus etiam, quod in singulis locis, Civitatibus, Terris, & Castris, ad quod, vel quas vos contuleritis, Syndicos, Magistros, Juratos, Consules, Massarios, Camerarios, ceterosque alios, quovis vocabulo nominentur, qui pecunias Universitatum exegerint, vel alio quovis modo administraverint, vel ad eorum manus pervenerint, compellatis, & omnibus juris remediis adstringatis ad ponendum de administratis lucidum computum rationis, & calculum, & ad restituendum Universitatibus praedictis, omne, & totum id, quod usurpatum, & indebite acceptum inveneritis. Nec non, & usurpatores tales debitis poenis mulctetis, & puniatis, & cautelas tales adhibere, modumque imponere curabitis, quod de cetero, talia, nec ipsi, nec alii audere praesumant; possitisque delinquentes omnes de loco ad locum trahere, & convocare, prout aptius, & commodius vobis visum fuerit.

3 Volentes etiam, & decernentes, quod si quos processus contra praenominatos, ceterosque malefactores apud quoscunque Officiales, majores, vel minores, ceptos inveneritis, in his terminis, in quibus sunt, ad vos advocare possitis, ipsosque finire, decidere, & terminare, ac debito fini tradere, & super his justitiam ministrare, prout melius de jure vobis congrue videbitur; Concedentes vobis in praemissis, & quolibet praemissorum, cum dependentibus, emergentibus, & connexis eis, plenam auctoritatem, baliam, & potestatem inquirendi, condemnandi, processandi, puniendi, liberandi, & absolvendi, necnon componendi, assecurandi omnes, & quoscunque malefactores, criminosos de quibuscunque criminibus, excessibus, & delictis cujuscunque generis, & speciei, etiamsi crimen Majestatis nostrae laesae in primo capite attingant, ad poenam mortis, & mutilationis membrorum inclusive.

4 Et hoc, tam ad simplices querelas, ad denunciationem, & ex mero officio, & omnibus modis, & formis melius vobis visis, non obstantibus quibusvis Regni Constitutionibus, Ritibus, Capitulis, Pragmaticis, ceterisque ordinationibus quomodolibet factis, in contrarium facientibus, quibus ex certa scientia deliberato, & consulto derogamus.

5 Dantes vobis in praemissis, & circa praemissa cum eorum dependentibus, emergentibus, & connexis ex eis, omnes voces, & vices nostras, ratum, gratum, firmum, & acceptum habentes quicquid per vos super inde factum, ordinatum, decisum, & exequutum fuerit, quibuscumque Privilegiis, Capitulis, Gratiis, & Rescriptis, per nostram Majestatem quibusvis Universitatibus, Comitibus, & Baronibus, particularibusque personis, concessis non obstantibus; Etiam illis, de quibus oportet fieri de verbo ad verbum mentio specialis, quae volumus hic haberi pro sufficienter expressis, particulariter annotatis, quos, & quae, in quantum praesentibus obstarent, tenore praesentium, de certa nostra scientia, consulto, & dominica potestate legibus non submissa, cassamus, irritamus, & annullamus, non obstante quoquo modo. Mandantes propterea universis, & singulis nostris Officialibus, majoribus, & minoribus, quovis officia, & jurisdictione fungentibus, ac Universitatibus quarumcumque Civitatum, Castrorum, Terrarum, & locarum hujus Regni nostri, qui, vel quae per vos fuerint requisiti, quatenus ad omnem vestram simplicem requisitionem, literas, vel nuncium, vobis adsistere debeant omni opere, ope, auxiliis, consiliis, & favoribus opportunis, nec contrarium faciant, pro quanto gratiam nostram caram habent, iramque, & indignationem, ac poenam ducatorum decem mille a quolibet contrafaciente exigendam, cupiunt evitare.

Poen centufs. decem mille.

In cujus testimonium praesentes fieri jussimus, magno Majestatis Nostrae Sigillo pendenti, munitas. Datum in Castro Novo Neapoli per Magnificum Virum Lucam Tozolum Romanum U. J. D. Locumtenentem Fundorum Comitis Logother. Protonotarius, &c. die 16. Septembris 1462. Regnorum nostrorum anno 15. Rex Ferdinandus. E. S. pro Paschasio Garlon. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii, Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis. Dirigitur Magnifico Bernardo Striverio de Squillatio U. J. D. Regio Consiliario, & Advocato Fiscali.

16. Sept. 1462 Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA III.

Item, Avvertendo alle molte, e diverse querele, le quali dopo il felicissimo avvento di Sua Maestà in questo Regno, di continua molestia Sua Maestà ha avute, ed ha da infinite persone delle pubbliche, e manifeste, ed intolerabili usure, le quali si sono fatte, e si fanno di continuo in molte parti di questo Regno, e da infinite persone, alle quali, come immemori della salute dell' anime loro, pare esser lecito insaziabilmente bere il sangue umano senza niuno rispetto nè a Dio, nè alla carità del prossimo, contravvenendo es-

Committentes usurariam praestarem puniantur juxta Sacras Constitutiones Regni.
Vide prag. 2. 4.

presse al Divinn Precetto, ed alle leggi umane. Al che volendo debitamente provvedere; Sua Maestà per lo presente Editto, *in perpetuum* valituro " Vuole, ordina, e comanda,
" che da oggi in avanti non sia persona alcuna,
" di qualsivoglia stato, grado, o condizione si
" sia, che abbia audacia, nè presuma *publice*,
" *vel occulto*, nè per se, nè per altro commet-
" tere, nè far commettere usura, nè in gran
" quantità, nè in poca, sotto la pena conte-
" nuta nelle Sacre Costituzioni, e Capitoli di
" questo Regno alla punizione, e processi de'
" quali usurarj s' abbia a procedere, giusta la
" forma di dette Costituzioni, e di detti Ca-
" pitoli, che tal'è la volontà di sua Altezza.
Datum in Castro Novo 20. *Aprilis* 1507.

Pors. eadem Constitutiones inspiunt. Statuimus, ut juxta. & Usurariorum nequitiam. Cap. pro publici boni, & Capit. noviter editi.

20. Apr. 1507. Ferdinandus Cath. Rex.

PRAGMATICA IV.

Ex §. 12. Prag. C. V. anni 1536.

Procedi potest contra usurarios ex officio, Prag. 2. §. 2 sup.

USurarum etiam voraginem, quae animas devorat, facultates exhaurit, compescere cupientes; *Constitutionem hujus Regni Imperatoris Friderici, incipientem*; Usurariorum nequitiam, *observari praecipimus*, *& mandamus contra usurarios manifestos, contra quos procedi mandamus, etiam sine instantia partis*.

Rit. 20. & 21. Cap. pro publici boni, & noviter editi.

Declarantes Capitulum, & Ritum Magnae Curiae Vicariae, non comprehendere dictos manifestos usurarios, neque illos juvare debere, neque posse, quia utilitas vitae, & illorum infamis vita non patiuntur, dictos manifestos usurarios dictorum Capituli, & Ritus favore defendi; praesertim quia magistra rerum experientia docuit, quod pauperes, qui ut plurimum dictarum usurarum sarcina gravantur, & corroduntur propter illorum impotentiam nullas audeant accusationes contra usurarios, tanquam lupos rapaces, eorum sanguinem sitientes, proponere.

Unde illorum numerus in tantum crevit, & in dies cresceret, quod nisi hac salubri pia sanctione provideretur, nulla Nos apud Deum excusatio defenderet.

Invenimus etiam contra usurarios aliter provisum, & commissum per Regem Ferdinandum Primum, cum sua provisione sub data Neapoli in Castro Novo die 13. *Septembris* 1572. *Per hanc tamen sanctionem, non intendimus derogare aliis Capitulis, signanter Neapolitanis concessis, limitantibus poenam dictae Constitutionis, scilicet tantum, quod contra dictos usurarios possit procedi ex officio, & sine partium instantia*.

1536. Carol. V. Imp.

(†) PRAMMATICA V.

Carolo Rege. Usurae illicitae prohibentur poena adjecta. Per triennium usurarii mancipentur operi publico. Justitiarii procedant ex officio, etiamsi usurarii non postulentur. Nemo Judex M. C. V. inhibeat, Judiciumque ad se trahat.

QUantunque l' usuraria pravità sia da per tutto riputata abominevole, e degna da estirparsi, come contraria al disposto dalle leggi non meno divine, che umane; ad ogni modo è tantn cresciuta in questa Capitale, e Regno la pratica di tal delitto, che viene ad esser commesso da infinite persone, alle quali par lecito insaziabilmente succhiare gli averi, e le sostanze altrui, nulla ostanti le pene stabilite nelle Costituzioni, e Prammatiche di questo Regno, onde per non lasciar impuniti gli usurarj di quel gastigo, che meritano; e per dar riparo ad un inconveniente sì grave, e tanto pregiudiziale al ben pubblico, comandiamo perciò colla presenre Prammatica *omni tempore valitura*, che da oggi in avanti non vi sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che abbia l' ardire, nè presuma pubblicamente, o nascostamente, nè per se, nè per altro commettere, nè far commettere usure, nè in gran quantità, nè in poca, sotto la pena di tre anni di presidio agli uomini, e tre di penitenza alle donne, oltra delle pene contenute in detta Costituzione, e Prammatiche; potendosi dalla G. C. della Vicaria, e dall' Udienze di questo Regno procedere all' inquisizioni contra gli usurarj *ex officio*, provata che sia per fama la qualità usuraria, ancorchè non vi sia, o preceda querela della parte offesa, ed occorrendo promoversi ad istanza del Regio Fisco, o di parti querelanti giudizio criminale d'usuraria pravità per contratti passari in vigor di lettere di cambio, o d'altre scritture, che nel Regno meritino la via esecutiva, non possa il Commissario generale de' Cambj, od altro qualsivoglia Giudice della causa civile, inibire, o impedire la G. C. della Vicaria il proceder criminalmente contra coloro, che per mezzo di simiii scritture l'usura commetteranno, nè possa nell'istesso tempo col pretesto, o motivo di sì fatte querele impedirsi al detto Commessario generale de' Cambj, o a' suddetti Giudici il proceder civilmente alla totale, ed intera esecuzione delle medesime lettere di cambio, o altre scritture, ed usar di quella giurisdizione, che per pubblico beneficio sta loro conferita, affinchè non s'impedisca fra loro di procedere, e far giustizia ne' respettivi giudizj civili, e criminali. Ed affinchè il presente Stabilimento, e Determinazione venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza; Vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Segretaria di Stato colle debite relate. Ed in fede di ciò sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col Suggello delle nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Consigliere di Statn, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. *Datum Neapoli die* 9. *mensis Octobris anno* 1736. *YO EL REY. Locus ✠ Sigilli. Joseph Joachim de Monteallegre. V. De Ippolito Praes. & V. P. Dominus Rex mandavit mihi D. Cajetano Mariae Branconio a Secretis*. Pubblicata a dì 14. Novembre 1736.

1736.

(†) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Iterum adversus usurarios edicitur.

ESsendo pervenuto alla nostra Real notizia, che nnn ostante il rigor delle leggi così Divine, come Umane stabilite contra degli Usurai, vadano i medesimi ogni giorno crescendo, in modo che viene a turbarsi, ed infettarsi tutto il commercio. Ma soprattutto essendosi riflettuto, che il non vedersi da' Tribunali punito simile delitto cotanto detestabile, e frequente dipenda principalmente dall'astuzia,

e dal-

e dalle scelleratezze de'Rei, come avvezzi a succhiare con illeciti contratti il sangue de'Poveri, i quali son costretti a soffrire un esorbitante interesse, che giugne a far la figura di sorte principale, così ancora pensano ad inventar nuove maniere, perchè rimanga occultata, e sepolta la pruova, con cui si possa tal reato con tutte le sue circostanze manifestare a'Magistrati per soggettargli alle meritate pene stabilite dalle leggi di questo Regno, e specialmente a quella fatta pubblicare per Nostro Real Ordine fin da' nove Ottobre 1736., tanto che, sebbene la mente di dette leggi avesse ancor pensato a dar privilegio alla pruova, con stabilire, che tre sole persone ancorchè avessero patite le usure, e deponessero in certo modo nelle cause proprie, ancorchè fossero singolari, rinunziando al proprio interesse, essendo degni di fede potessero far la figura di testimonj per constare il delitto; nondimeno la sperienza ha fatto conoscere, che talvolta non si sono potute unire le deposizioni di tutti e tre i principali, che han patite le usure, e talvolta nè pur uno, o trattenuti dalle loro miserie, che per-lo più son figlie de'vizj, che non con altro modo loro aprono la strada a continuare a vivere, se non con gli stessi illeciti contratti, e cogli stessi usurai, de' quali si rendono totalmente soggetti; o perchè taluni non vogliono rinunziare al di loro interesse, o per altro motivo, per cui depressa, ed occultata la pruova anche col privilegio delle leggi vengono a sostenersi tali persone perniciose al pubblico bene su de' loro meditati misfatti. Per ovviare ad un male sì grande, e per dare un sollecito corso a tali giudizj, abbiamo sovranamente stabilito far pubblicare questa nuova legge, o sia Prammatica *omni tempore valitura*, la quale sia generale, e da osservarsi da tutt' i Tribunali, anche di Azienda Reale, Milizia, Commercio, ed altri di questo nostro Regno, con cui confermandosi le antiche leggi, e Prammatiche emanate contra degli usurai, ordiniamo, e comandiamo, che non solamente si possa procedere *ex officio* in ogni caso, e per tutti, e quali si sieno delitti di usure, ma anche in tutt' i Magistrati Collegiati si possa procedere colla facoltà delegata, rimota qualunque appellazione, con stabilirsi un Commessario fisso, specialmente nel Tribunale della G. C., che per ora destiniamo il Caporuota D. Onofrio Scassa. Dichiarando, e privilegiando espressamente la pruova per gli suddetti delitti, sicchè qualora non si potesse aver copia di tutti e tre i testimonj, che han sofferte le usure nella maniera divisata, sieno le deposizioni di due bastevoli a costituire la medesima pruova co'requisiti in detta legge espressi. E non potendosi rinvenire querelante alcuno, che possa far la suddetta figura di testimonio, e concorrendo la diffamazione contra simil sorta di Rei, si possa constare ogni delitto usurario colle deposizioni di due, o tre testimonj, anche se fossero singolari, purchè depongano di cose al delitto immediate, e coerenti, e sieno dal Magistrato riputati idonei a testificare. Ed affinchè sia tal legge, o Prammatica a notizia di tutti, Ordiniamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno. *Napoli 14. Settembre 1752. CARLO. Locus ✠ Signi. Bernardo Tanucci. V. Danza Praef. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a secretis*. Pubblicata a dì 30. Ottobre 1752.

Omnia Tribunalia ex officio adversus usurarios agant, & cum delegatione, omni appellatione remota. Probationes privilegiantur.

1752.

XENODOCHIVM

T O T I V S

REGNI FVNDATVR

T I T V L V S CCXLIV.

(†) P R A M M A T I C A P R I M A.

Carolo Rege.

Uel zelo, che nudre il nostro Real animo per la maggior felicità dello Stato, non ci permette di più riguardar con occhio indifferente tutti que' disordini, che derivano da tanti poveri, che inondano questa popolatissima Città. Poichè sebbene molti di essi sieno vecchi, storpi, ciechi, ed inabili alla fatica, dalla miseria de' quali altamente ne resta commossa la nostra pietà; ad ogni modo però è la maggior parte de' medesimi, o vagabonda, e robusta, la quale si determina a professare la mendacità, per menare espressamente una vita oziosa, e libertina, o di pupilli, ed orfani, che assuefacendosi al mestiere del limosinare senza cristiana educazione, e senza apprendere arte alcuna, divengono col tratto del tempo, non solo inutili, ma facinorosi, e perniciosissimi allo Stato. Quindi per giusta commiserazione de'primi, e per dovuta provvidenza, ed emenda per gli altri, abbiamo deliberato di erigere in questa Capitale un generale Alber-

go de' poveri di ogni ſeſſo, ed età, e di quivi introdurre le proprie, e neceſſarie arti, affinchè tal'opera rieſca grata agli occhi di Dio, e di beneficio a queſta Città, e Regno.

Ed acciocchè la ben meditata coſtruzione di tale Albergo, per cui ne abbiamo di già dati gli ordini convenienti al Capitan Generale delle Galee, e Comandante delle forze marittime D. Michele Reggio, alla cui ſperimentata abilità, e vigilanza abbiamo commeſſa la ſoprantendenza, e direzione, venga contemporaneamente ſuffragata da un ottimo Governo Economico, e Spirituale; abbiamo ſtimato opportuno il fondare una laical Congregazione di ſoggetti di varj ordini, a' quali appoggiar ſi debbano la cura, il governo, e gli uffizj della medeſima. Arrolando dunque tal pio luogo laicale ſotto l'immediata noſtra Real protezione, e dichiarandoci Fondatore, e Protettore, così di eſſo, che della ſua Congregazione, vogliamo, che nella Banca del Governo eſſervi debba ſempre fiſſa per noi la prima Sedia, come di Primo Governatore, per alle volte intervenire in qualche Eccleſiaſtica funzione, o in altre neceſſarie emergenze.

Per Fratelli poi di queſta Congregazione deſtiniamo per ora i ſeguenti, cioè: il Principe Corſini —— il Duca di Caſtropignano —— il Principe di S. Nicandro —— D. Michele Reggio —— il Marcheſe Fogliani —— il Principe di Aragona —— il Principe di Ardore —— il Marcheſe Tanucci —— il Marcheſe Brancaccio —— il Marcheſe Brancone —— il Marcheſe di Arienzo —— il Principe di Stigliano —— il Duca d' Andria —— il Principe di Montemiletto —— il Marcheſe di Fuſcaldo —— il Principe della Rocca —— il Duca di Lavieſuille —— il Duca di Loſada —— il Conte di Cantigliana —— il Cardinale Orſini —— il Principe di Belvedere —— il Principe della Roccella —— il Marcheſe di Villaſuerte —— il Principe di S. Severo —— il Principe di Tarſia —— il Principe della Riccia —— il Duca d' Atri —— il Principe di Centola —— il Conte Mahony —— il Principe di Santobuono —— il Marcheſe di S. Marco —— il Principe di Calvaruſo —— il Principe di Francavilla —— il Duca di Bovino —— il Marcheſe di Malaſpina —— il Conte Gaetano —— il Conte di Buccino —— il Principe di Scilla —— il Principe di Melfi —— il Conte di Converſano —— il Duca di Sicignano —— il Marcheſe di Meſuraca —— il Marcheſe di Galatora —— il Principe di Avella —— il Duca di Termoli —— il Principe di Aliano —— il Duca di Pierdifumo —— il Principe di Biſignano —— il Duca di Cannano —— il Marcheſe d'Anzi —— il Duca di Caivano —— il Duca di Laurino —— il Marcheſe Tripuzzi —— il Duca delle Serre —— D. Mariano Eboli —— il Conte Trivulzi —— il Principe di Scanni —— il Duca di Fragnito —— il Cavaliere Narvaez —— il Conte Taraſconi —— il Duca di Mondragone —— il Marcheſe d' Acquaviva —— D. Domenico di Sangro —— il Principe de' Luzzi —— il Duca di Caſacalenda —— il Marcheſe di S. Giuliano —— il Principe Lancellotti —— il Duca di Carvizzano —— il Marcheſe di Arena —— il Duca di Campochiaro —— il Duca della Salandra —— D. Bartolommeo Roſſi —— il Duca di Caroſino —— il Marcheſe d'Iſaſte —— il Cavaliere Acciajoli —— il Principe di Caramanico —— il Principe di Palo —— il Duca di Montenero —— il Principe di Caſtellaneta —— il Duca di Noja —— il Balì D. Niccolò Majo —— il Principe di Avellino —— il Principe della Scalea —— il Principe D. Michele Pignatelli —— il Principe di Durazzano —— il Principe di S. Antimo —— il Principe di Sriano —— il Principe di Arianiello —— il Principe di Supino —— il Principe di Pietra Elcina —— il Principe d' Iſchitella —— il Principe di Teora —— il Duca di Monteleone —— il Duca di Bonito —— il Duca di Maddaloni —— il Duca di Ceriſano —— il Duca della Regina —— il Duca di Caſſano Serra —— il Duca di Caſtelpagano —— il Duca di Corigliano —— il Duca di Ruſcigliano —— il Duca di Toritto —— il Duca di Civita Santangelo —— il Duca di Caſtelnovo Marotta —— il Duca di Satriano —— il Marcheſe di Salcito —— il Marcheſe di S. Lucido —— il Marcheſe Gagliati —— il Marcheſe Guindazzo —— il Marcheſe di Ruggiano —— il Marcheſe Onofrj —— il Marcheſe di Villaroſa —— il Marcheſe di Simone —— il Marcheſe di Campolattaro —— il Marcheſe di Montagano —— il Marcheſe di S. Agapita —— il Marcheſe della Rocchetta —— il Conte di Cerreto —— il Conte di Picerno —— il Conte di Palena —— il Marcheſe Danza —— il Marcheſe de Ferrante —— D. Franceſco Ventura —— il Marcheſe Caſtagnola —— il Marcheſe Fraggianni —— il Marcheſe Andreaſſi —— D. Carlo Gaeta —— il Duca Invitti —— D. Ferdinando Porcinari —— D. Domenico Antonio Roſſi —— D. Angiolo Cavalcante —— D. Giulio d' Andrea —— il Marcheſe Mauri —— D. Franceſco Vargas —— D. Matteo de Sarno —— il Marcheſe Rocca —— il Marcheſe Paternò —— D. Luigi Petrone —— D. Gennaro Minutolo —— D. Niccolò Minutolo —— D. Giuſeppe Carmignano —— D. Niccolò della Marra —— D. Giovanni Pignone —— D. Domenico Gallio —— D. Antonio Zelaja —— D. Giuſeppe Emmanuello Vaglie —— D. Gaſpare Recco —— D. Tommaſo Benevento —— D. Gennaro Cariſſimo —— D. Ferdinando Latilla —— D. Uberto Romano —— D. Agnello Majone —— D. Domenico di Simone —— D. Domenico Gerace —— D. Niccolò Veſpoli —— D. Andrea de Siena —— il Duca Barretta —— il Duca di Lieto —— il Marcheſe di Paſcarola Palomba —— D. Tommaſo Invitti —— D. Giovanni Celentano —— D. Giovanni Columbo —— D. Mariano Avallone —— D. Gennarantonio Brancaccio —— D. Pietro Santi —— D. Pietro Lignola —— D. Giovanni Criſcuolo —— D. Agnello Penta —— D. Orazio

zio Piscopo —— D. Niccolò Giordano —— D. Niccolò Carola —— D. Gaetano Manzo —— D. Michelangiolo Rispoli —— D. Salvadore Fasulo —— D. Marcellino Aurisicchio —— D. Gaetano Gualsetti —— D. Giambatista Ruffo —— D. Pietro Paolo Fumo —— D. Marco Candido —— D. Gennaro Radice —— D. Niccolò Cusino —— D. Giuseppe Califano —— D. Francesco de Marino —— D. Gennaro Cimino —— D. Michele Lufrano —— D. Ignazio Nas[illegible] —— L' Arcivescovo di Tessalonica —— il P. Abate di S. Severino *pro tempore* —— il P. Proposito de' SS. Apostoli *pro tempore* —— il P. Proposito di S. Paolo *pro tempore* —— il P. Abate di Monte Oliveto *pro tempore* —— il P. Priore di S. Martino *pro tempore* —— il P. Proviociale de' Domenicani *pro tempore* —— il P. Provinciale de' Gesuiri *pro tempore* —— il P. Proposito de' PP. dell' Oratorio Gerormini *pro tempore* —— il P. Francesco Pepe.

Per sorelle in oltre della medesima Congregazione, delle quali sarà Capo la Dilettissima nostra Real Consorte, destiniamo per ora le seguenti, cioè: la Principessa di Colubrano Caraffa —— la Principessa di Stigliano —— la Duchessa d' Andria —— la Contessa di Buccino —— la Duchessa di Bovino —— la Duchessa di Castropignano —— la Marchesa di Fuscaldo —— la Principessa di S. Severo —— la Principessa della Rocca —— la Duchessa di Monteleone —— la Principessa di Belmoote —— la Principessa di Cariati —— la Principessa d' Ardore —— la Principessa di S. Nicandro —— la Principessa d' Aragona —— la Principessa d' Avellino —— la Contessa di Conversano Nuora —— la Contessa di Conversano Suocera —— la Principessa di Colubrano Pignatelli —— la Marchesa di Grumo —— la Duchessa di Celenza —— la Duchessa della Salandra —— la Principessa di Belvedere —— la Duchessa d' Alvito —— la Principessa di Tarsia —— la Principessa di Francavilla —— la Principessa della Riccia —— la Duchessa di Miranda Caracciolo —— la Principessa di Palazzuolo —— la Principessa di Bitignano —— la Duchessa di Montenero —— la Marchesa Fogliani —— la Principessa di Melfi —— la Principessa d' Aliano —— la Principessa d' Arianiello —— la Principessa di Cursi —— la Principessa di Striano —— la Principessa di Santangiolo Imperiale —— la Principessa Pignatelli Serra —— la Principessa di Ottajano —— la Principessa di Piedimonte —— la Principessa della Scalea —— la Principessa di Centola —— la Principessa de' Luzzi —— la Principessa di Durazzano —— la Principessa di Caramanico —— la Principessa di Teora —— la Duchessa del Gesso —— la Duchessa di Termoli —— la Duchessa di Traetto —— la Duchessa di Pierdisumo —— la Duchessa di Cassano Serra —— la Duchessa di Corigliano —— la Duchessa di Fragnito —— la Duchessa di Riario —— la Duchessa di Casola —— la Duchessa della Regina —— la Duchessa di Castelpagano Sersale —— la Duchessa di Montestarace —— la Marchesa del Vaglio —— la Marchesa di Arena —— la Marchesa di Salcito —— la Marchesa di Trevico —— la Marchesa Tanucci —— la Marchesa S. Manco —— la Marchesa Gagliati —— la Marchesa d' Isaste —— la Marchesa Onofrj —— la Marchesa di Ferrante —— la Marchesa Castagnola —— la Marchesa Andreassi —— la Marchesa Buglio —— la Marchesa Villarosa —— la Contessa d' Acerra —— la Contessa di Sangro —— la Cootessa di Palena —— D. Ippolita Sanchez de Luna —— D. Giuseppa Aguirre ——

E perchè abbiamo riputato opportuno, che tal pio luogo, e sua Congregazione sieno amministrati da dodici Governatori, de' quali Noi siamo il Capo, e'l Primo, e de' quali uno abbia copulativamente anche l'impiego di Segretario; perciò per questa prima volta prescegliamo a tali uffizj, da durar per due anni, i seguenti Fratelli, cioè; D. Michele Reggio per secondo Governatore —— L' Arcivescovo di Tessalonica nostro Cappellaoo Maggiore per terzo Governatore —— Il Marchese di Salcito per quarto Governatore —— D. Ferdinando Porcinari per quinto Governatore —— D. Matteo de Sarno per sesto Governatore —— D. Agnello Majone per settimo Governatore —— D. Niccolò Vespoli per ottavo Governatore, e Segretario —— D. Giovanni Celentano per nono Governatore —— D. Niccolò Carola per de.imo Govetuatore —— D. Pietro Paolo Fumo per undecimo Governatore —— e D. Giuseppe Califano per duodecimo Governatore ——

Ordiniamn altresì, che elasso tal biennio, ragunar si debba la Congregazione de' Fratelli per eleggere i novelli Governarori, e'l Segretario di essa, osservando il seguente metodo. Primieramente convocandosi i Fratelli si formeranno le cartelline co' nomi, e cognomi degl' intervegnenti al congresso. Indi sorteggiandosi tali cartelline, i primi quattro, che saranno estratti, formar dovranno di comun consenso undici terne per l' elezione di undici Governatori, e del Segretario.

Le quali terne poi, se saranno confermate dalla maggior parte de' voti liberi, e segreti, mediante bussola de' Fratelli Congregati, si dovranno a Noi umiliare per la Segreteria di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastico, per farne la prescelta. E nel caso, che non verranno confermare da tal maggioranza de' voti, allora gli stessi nominanti formar dovranno dell' altre terne, per fino che avranno esse incontrata l' approvazione della maggior parte de' votanti. Fintanto però, che non sarà fabbricato nell' Albergo un luogo adattato per lo congresso de' Gnvernatori, incarichiamo ad essi di proporci quello, che lor sembrerà interinamente idoneo, affinchè sia dalla nostra Reale Autorità approvato.

E poichè il fondamento di ogni ben regolata società sono le leggi, colle quali essa si governa; perciò ordiniamo a' suddetti Governatori di formare, ed a Noi presentare un piano delle regole circa il buon Governo spirituale

tuale, e temporale della Congregazione, e dell' Albergo, col contemplarvi eziandio le norme della vigilanza, e ſoprantendenza delle ſorelle aggregate in ordine al temporal Governo delle donne povere da ivi rinchiuderſi; potendo bene eſſi Governatori traſceglierſi de' loro Conſultori dal ruolo de' medeſimi Fratelli aggregati. E ſebbene per l'edifizio di queſto generale recluſorio de' poveri, abbiamo già Noi deſtinate annuali contribuzioni dal noſtro Real Erario; tuttavolta per agevolare, ed accelerare un'opera così vaſta, e la più degna di tutta la carità Criſtiana, non eſcludiamo le volontarie offerte, e le limoſine de' pii fedeli, e gli altri mezzi a condurla toſto a fine. Per il che dovranno eſſi Governatori da ora proporci i mezzi, e gli eſpedienti efficaci da ricavar qualche denaro fiſſo, ed annuale per tal diſegno, ed aver la cura di deſtinare que' Fratelli, e quelle Sorelle, che lor parranno, a poter queſtuare, col ripartire, ed aſſegnare a tali limoſinanti, da durar per un anno, le riſpettive Ottine di queſta Città, ove poſſa ciaſcun di loro ſeparatamente far la ſua queſtua. Preſcrivendo Noi eſpreſſamente su queſto particolare, che di tali queſtuanti i Fratelli nelle noſtre Reali mani, e le Sorelle in quelle della Dilettiſſima noſtra Real Conſorte, debbano per ogni tre meſi conſegnare a dirittura il prodotto delle loro riſpettive queſtue in fedi di credito, pagabili a D. Gio: Columbo, a diſpoſizione della Giunta di Marina, da Noi deſtinata per la fabbrica dell' Albergo de' poveri.

Queſte ſono le prime no[illegible] Reali diſpoſizioni, che su queſto aſſunto abbiamo ſtimato per ora di fare, coll'incarico a' ſuddetti Governatori di darle alle ſtampe, per l'intelligenza degli aggregati, e del pubblico; riſerbandoci di dare in appreſſo altre provvidenze ſecondo che il tempo, e'l biſogno l'eſigeranno. Sarà finalmente queſto noſtro Real Decreto firmato dalla noſtra Real mano, corroborato col Suggello delle noſtre Reali Armi, e contraſſegnato dall'infraſcritto noſtro Segretario di Stato, e del Diſpaccio Eccleſiaſtico. *Napoli a' 25. Febbrajo 1751. CARLO. Locus ✠ Signi. Gaetano Maria Brancone.*

1751.

(†)PRAMMATICA SECONDA.

IN

SEGUELA DI REALI ORDINI

Per racchiuderſi i poveri languenti nell' Albergo Generale de' Poveri.

Ferdinando IV. Rege.
Paup res in Xenodochio includuntur.

NOtiziato il Re noſtro Signore, che moltiſſimi delle Città, e Terre della Provincia di Terra di Lavoro, e delle confinanti, ed anche rimote Provincie del Regno, ſtante l'univerſale penuria de' viveri, non ritrovando ne' proprj Paeſi modo da ſoſtentare la vita, ſienſi incamminati per queſta Capitale, ove giunti molti di eſſi, tra per gli diſagi del cammino, e perchè non pratichi delle perſone, e de' luoghi, ove potrebbero rinvenir l'elemoſina, privi perciò d'ogni umano ajuto, ſi veggono tutto giorno eſtenuati dal vigor naturale, ed eſinaniti dalla fame, cadere moribondi nelle pubbliche ſtrade, e piazze, ed ivi alcuni di eſſi anche eſalare l'anima, fino al ſegno di riuſcire inutile ogni ſoccorſo, che in tale infeliciſſimo momento lor ſi ſomminiſtri da' buoni Cittadini, che vi occorrono. Ha quindi nel ſuo clementiſſimo Real Animo a dar pronto riparo a male sì grande, ed n ſpettacolo sì funeſto, mirabilmente operato quella innata indole di vera pietà, di cui dal Signore Iddio, per la felicità de' popoli è ſoprammodo naturalmente fornito.

Ha avuto perciò preſente, che il ſoccorſo della povera umanità, e con ciò pulire, e nettare queſta illuſtre gran Capitale da' mendichi, e queſtuanti, fu il glorioſo oggetto della veramente Reale opera del generale Albergo de' poveri, che colla ſolita innarrivabile munificenza aſſunſe a far coſtruire l' Auguſtiſſimo ſuo Genitore, oggi glorioſiſſimo Regnante Monarca delle Spagne, e che con eguale magnanima pia idea, e fervore, ſi è proſeguita, e ſi continua dalla M. S.. Non ha laſciato conſiderare, che l'opera ſuddetta non ſia finora compiuta nelle fabbriche materiali, molto meno nelle neceſſarie officine, nè fornita di que' ſondi, onde poſſa preſentemente per intero porſi in eſecuzione, e ſoſtenerſi il grande oggetto di pietà pubblica, utile, e civile, a cui fu deſtinata. Ha bensì colla ſolita ammirabile ſaviezza creduto, anche per gli ſaggi, che di ſuo Reale ordine ſi ſon fatti, che le fabbriche finora coſtrutte, e perfezionate poſſano per un rimedio provviſionale dar pronto compenſo, e riparo all'eſpreſſato urgente eſtremo biſogno dell' umanità, e che i ſondi del generale Albergo nella maggior parte conſiſtenti nella menſuale contribuzione ſi fa dal ſuo Regio Erario, e molto più le volontarie ſov-

ven-

venzioni si faranno dalla divozione, e pietà de' suoi fedeli Cristiani Vassalli, possano essere sufficienri a sostenere tale salutare, e necessario espediente; onde ha stabilito, e determinato, che subito si radunino, si ricevano, e si alimentino in esso generale Albergo i detti languenti mendichi privi d' ogni ajuto umano: ne ha perciò pel suo Real Segretario di Stato del Dispaccio Ecclesiastico communicati gli ordini al Governo, e Delegato del generale Albergo per la pronta esecuzione di tal sua Sovrana deliberazione, riservandosi la M. S. di dare le ulteriori provvidenze, che per tal proposito stimerà più opportuno.

Eseguendosi adunque dal Delegato, e da'Governatori tali Reali ordini con quella maggior possibile prontezza, zelo, ed attenzione, ch' esige il Sovrano comando, e che richiede la qualità dell' opera tanto pia, necessaria, ed umana; come subito si sono incominciate, e si continueranno le disposizioni preliminari, e necessarie, così in seguela del Real Dispaccio de'24. del corrente mese, si fa pubblico, e noto.

Che tutt'i mendichi Uomini, e Donne di ogni età, languenti, e privi d' ogni ajuto umano, da oggi medesimo vadano volontariamente di buon animo nel generale Albergo, ove saranno ricevuti, e prontamente conseguiranno tutto ciò che loro bisogna, e necessita per lo sostegno della vita, finchè ristabiliri, possano ripatriare ne' loro rispettivi Paesi nella prossima stagione, che si spera felice.

S' incarica parimente a tutt'i nostri Concittadini, che ovunque, ed in qualsivoglia strada, piazza, e vicolo veggano e ritrovino simili mendichi languenti, o caduti in terra, o che sieno nello stato imminente di cadere, li prendano, o faccian prendere, e mandino in sedia al detto generale Albergo, ove dall' Usficiale a tale oggetto destinato, la spesa della sedia, e della persona, che l' accompagnerà, sarà subito soddisfatta.

Ed affinchè pervenga alla notizia di tutti tal Sovrana piissima determinazione, e possa avere pronta esecuzione questa sì lodevole opera, abbiamo stimato di fare il presente Bando da pubblicarsi, ed affiggersi ne'luoghi soliti della Città. *Napoli 25. Maggio 1764. I Governatori del Real Albergo de' poveri. Fra Michele Reggio Capitan Generale, Consigliere di Stato, e Reggenza. Monsignor D. Niccola de Rosa Cappellan Maggiore. Consigliere Ferdinando Latilla Governatore, e Delegato. Marchese di Salcitro. Niccola Minutolo. Gio: Pignone del Carretto. Gio: Celentano Presidente della Regia Camera. Avvocato Niccola Maria Vespoli. Avvocato Vespasiano Pallamolla. Giuseppe Califano. Niccola Carola. Pietro-Paolo Fumo.*

1764.

DE ZINGARIS, SEV AEGYPTIIS.

TITVLVS CCXLV.

(†) PRAMMATICA PRIMA.

Zingari extrahentur a Regno cum seq.

MAgnifico Governatore a'13. di Luglio dell'anno 1559. fu emanato Bando di ordine nostro del tenor seguente videlicet. Bando e comandamento, per quanto si è veduto chiaramente quanto mala generazione sia quella de' Zingani, e quanti arrobbi, e cose male commettono contro al servizio della prefata Maestà, e danno de'suoi sudditi, per tanto s'ordina, e comanda per lo presente Bando, che tutt'i Zingani, che si ritrovano in questa magnifiea, e fedelissima Città di Napoli, e nel Regno predetto, si debbano fra il termine di mesi due dipartire, ed uscire fuora del Regno, numerandi dal dì dell'emanazione del presente Bando. Ed anche s'ordina, e comanda a'Governatori, ed Uditori, e Baroni di qualsivoglia stato, e qualità, ed a tutti gli altri Officiali tanto Regj, come di Baroni, che nessuno ardisca di dare patente, o licenza, che possano stare, nè risedere in nessuna parte del presente Regno da ora in avanti, e che non possano allegare di non aver avuta notizia del detto Bando, e che non sia stato osservato altrimenti, la qual' escusazione la diamo *ex nunc pro tunc* per nulla, sotto pena di ducati mille per ciascuna volta incorrenda, ed applicanda alla Regia Corte, e s'abbia da esigere *irremissibiliter* da chi contravverrà, e i detti Zingani, che passato detto termine di due mesi, non saranno usciti fuora del Regno, incorrano nella pena di sei anni di galea. *Datum in Palatio prope Castrum novum Neapoli die 13. Julii 1559. Don Perafan. Vid. Alberterius R. V. Villanus R. V. Reverterius R. Jo: de Soto Secretarius. In Cur. 2. fol.* 10. E perchè siamo informari, che il detto Bando non ha avuta la debita esecuzione, che doveva, e come i detti Zingani vanno per lo Regno rubando, e la volontà nostra è, che s'esegua *ad unguem*, ci è paruto scrivervi

vervi la presente, per la quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate quello fare osservare, ed eseguire *juxta suam continentiam, & tenorem*, sotto le medesime pene in esso contenute, e così l'eseguirete: che tale è nostra volontà ed intenzione, non facendo il contrario per quanto avete cara la grazia della prefata Maestà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 16. *mensis Octobris* 1568. *Don Perafan. V. Villanus Regens V. Reverterius Regens. V. Bermudez Regens. Soto Secretarius. In Cur. primo. Dirigitur Gubernatori Principatus citra, & Basilicatae.*

1568.

(†) PRAMMATICA II.

PErchè gli anni passati per ordine nostro fu emanato, e pubblicato Bando del tenor seguente videlicet. Per quanto si è veduto chiaramente quanto mala generazione sia quella de' Zingani, e quanti arrobbi, e cose male si commettano contra il servizio della prefata Maestà, e danno de' suoi sudditi, per tanto s' ordina, e comanda per lo presente Bando, che tutt' i Zingani, che si ritrovano in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, e nel Regno predetto, debbano fra il termine di mesi due partirsi, ed uscire fuora del Regno, numerandi dal dì dell'emanazione del presente Bando. Ed anche s'ordina, e comanda a' Governatori, Uditori, e Baroni di qualsivoglia qualità, ed a tutti gli altri Officiali, tanto Regj, come di Baroni, che nissuno ardisca di dare patente, o licenza, che possano stare nè risedere in nessuna parte del Regno da ora in avanti, e che non possano allegare di non aver avuta notizia del detto Bando, e che non sia stato osservato altrimenti, la quale escusazione *ex nunc pro tunc* per nulla, sotto pena di ducati mille per ciascuno incorrenda, ed applicanda alla Regia Corte, e si abbia da esigere *irremissibiliter* da chi contravverrà, e detti Zingani, che passaro il detto termine di due mesi oon saranno usciti fuora del Regno, incorrano nella pena di sei anni di galea. *Datum in Palatio Regio die* 13. *Julii* 1559. *Don Perafan, V. Alberterius Reg. V. Villanus Regens. V. Reverterius Regens. Jo: de Soto Secretarius.* E perchè si è veduto per esperienza, che molti di detti Zingani, sotto pretesto d' alcune patenti o licenze ottenute per lo passaro di potere stare, e dimorare in detto Regno, hanno fraudato, e fraudano la osservanza di detto Bando, prestando le dette patenti l'uno all'altro, e mutandosi i nomi, in dispregio della giustizia, ed in detrimento della quiete de' sudditi di sua Maestà: Per tanto, volendo ovviare alle predette frodi, per lo presente Bando s' ordina, e comanda, che tutt' i Zingani, i quali si ritrovano in questa fedelissima Città di Napoli, e Regno, debbano fra il termine di due mesi partirsi, ed uscire di questo Regno, conforme al preinserto Bando, sotto la pena in esso contenuta, rivocando tutte, e quali si vogliano patenti o licenze, che detti Zingani avessero ottenute di potere stare, ed abitare in detta Città di Napoli, ed altre Città, Terre, e luoghi del predetto Regno. *Datum Neapoli die* 14. *Septembris* 1569. *Don Perafan. V. Villanus Reg. V. Reverterius R. V. Bermudez Regens. Lobera pro Secretario. In Cur.* 13.

1569.

(†) PRAMMATICA III.

AGli Spettabili, e Magnifici Protonotario, Gran Camerario, e Mastro Giustiere di questo Regno, e loro Luogotenenti, Presidenti, e deputati nel Sacro Regio Consiglio, Presidenti, e Razionali della Regia Camera della Sommaria, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri quali si vogliano Officiali, e persone, maggiori, e minori, a' quali la presente perverrà, spetterà, e sarà *quomodolibet* presentata, Regj fedeli diletti, la grazia Regia, e buona volontà. Per quanto si è veduto, e vede, che la maggior parte de' marioli, che commettono tanti furti in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, tagliando borse, e facendo altre sorte di furti, sono persone minori, e di età non perfetta, confidati, che per la loro minore età non si procede contra di loro alle condegne pene. E i detti minori commettono i predetti furti, guidati, ed accompagnati da altre persone di età perfetta, e poichè a detti minori non si dà la debita tortura per la loro minore età, sono stati i complici celati, di maniera che non si possono sapere quelli, che li guidano, ed accompagnano, e fanno spalla, onde vanno impuniti de' loro delitti, e le persone minori non si curano delle pene, che sin qua loro si sono date, come di frustargli, e simili: tal che molte volte è accaduto, ch'essendo alcuno minore frustato nella gran Corte della Vicaria, e per la Città, per arrobbi, e furti, e di poi liberato, fra poco spazio di tempo si sono un altra volta, e più volte tornati a pigliare prigioni per le medesime mariolerie, ruberie, e nuovi furti. E volendo noi a questo provvedere, per quello che conviene alla buona amministrazione della giustizia, ed al pubblico beneficio, per ovviare a' furti predetti, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, provvedere, ordinare, e stabilire; siccome per la presente Prammatica stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutti e quali si vogliano minori di età d'anni dodici in su, che commettano *seu* commetteranno furti dentro questa prefata Città di Napoli, e suoi Borghi, per la prima volta sieno puniti della frusta per questa predetta Città, per la seconda della frusta, e troncazione di tutte due l'orecchie, e nella terza volta, ancorchè non abbiano diciotto anni, si debbano punire, e condannare per detta Gran Corte della Vicaria, avendosi ragione alla minore età, e conforme alla prammatica sopra detti marioli gli anni passati pubblicata, per la quale si concede arbitrio di punirli di pena ordinaria non ostante la minore età. Ed affinchè così si esegua, ordiniamo, e comandiamo a tutt' i sopraddetti Officiali e Tribunali, maggiori, e minori, *& signanter* alla Gran Corte della Vicaria, che inspetta per essi, e ciascun di loro la forma della presente nostra Prammatica, debbano quella inviolabilmente

ese-

Pueri fures pro prima vice fustigentur, pro secunda abscindentur aures, & in tertia servetur Regia Prag. etiam quod non sint aetatis maturae, lata contra fures vulgo dictos marioli.

Retulit hanc Pragmaticam constitutionem sub hoc Titulo Caravita: Ea adversus latrones occultos est constituta. Fuissent fortassis Zingari, qui Edicto causam dedissent, facile credo, nam in bonam famam jus Zingari non habent.

eseguire per le pene predette contra i trasgressori, *juxta sui seriem*: Ed acciocchè sia noto a tutti, e non si possa allegare ignoranza, comandiamo, che si debba la presente notificare, e pubblicare per gli luoghi di questa predetta fedelissima Città, e si affigga *in valvis* de' prefati Tribunali, le quali pene vogliamo, che si eseguano contra que' delinquenti, che commetteranno detti arrobbi in questa predetta Città di Napoli, e suoi Borghi, e non in altra parte. *Datum Neapoli die 2. Septembris 1569. Don Perafan. V. Villanus Reg. V. Reverterius Reg. V. Bermudez Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera pro Secretario. In Cur. 13.*

1569.

(†) PRAMMATICA IV.

Zingari extra dent a Regno.

Essendosi veduto per esperienza quanti maleficj, danni, furti ed altri delitti sieno stati commessi per lo passato nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, per gli Zingani che sono entrati in esso, ed hanno abitato per le campagne, e territorj, ed anche dentro i luoghi murati, furono fatti, e publicati Bandi, proibendo il commercio di quegli, e le abitazioni in questo Regno. E benchè da poi sia stato alquanto rimesso il rigor di detti Bandi, ed introdotto di starci sotto alcune condizioni, nondimeno oggi più che mai sono tanti riclamori, che ci sono pervenuti alle orecchie de' diversi arrobbi, rapine, furti, e maleficj, e delitti che per detti Zingani si commettono, ed il male odore della loro vita, non avendo fede alcuna, in disservizio di nostro Signore Iddio, di sua Maestà, ed anche del ben pubblico, disturbando continuamente il quieto vivere de' sudditi della predetta prefata Maestà, e del predetto ben pubblico. Abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente di fargli uscire del presente Regno, nè che possano più in quello abitare, stare, ed entrare. Per questo ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale s' ordina e comanda, che tutt' i Zingani, tanto maschi, quanto femmine, che si ritrovano in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, e nel Regno predetto, debbano fra il termine di mesi due partirsi, ed uscire fuora del presente Regno, numerandi dal dì dell'emanazione del presente Bando. Ed anche si ordina, e comanda a' Governatori, Uditori, e Baroni di quali si vogliano qualità, ed a tutti gli altri Officiali tanto Regj, come di Baroni, che nessuno ardisca di dare patente, o licenza, che possano stare, nè risiedere in nessuna parte del presente Regno da oggi in avanti; e che non possano allegare di non aver notizia del presente Bando, sotto pena di ducati mille per ciascheduno incorrenda, la quale si abbia da applicare alla Regia Corte, e si abbia da esigere *irremissibiliter* da chi contravverrà, ed a' predetti Zingani, che passato il detto termine de' mesi due, non saranno usciti fuora del presente Regno, incorrano nella pena di sei anni di galea. Eccettuando però tutti que' Zingani, i quali avranno ottenuta patente o licenza particolare da noi, e dagl' Illustrissimi Vicerè passati, di potere stare, ed abitare nella detta Città di Napoli, e nell' altre Città, e luoghi del presente Regno. Dichiarando che tutti quegli, i quali frauderanno l' osservanza del presente Bando, prestando le dette patenti l' uno all' altro, o mutandosi i nomi, in disprezzo della giustizia, che dette licenze, o patenti sieno nulle, e che non abbiano a giovare in cosa alcuna, ma s' intendano essere incorsi nelle pene predette. *Datum Neapoli die ultimo mensis Novembris 1575. El Marques. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Secretarius Villadamor pro Secret. In Bannorum pr. fol. 14.*

1575.

(†) PRAMMATICA V.

Aegyptii denuo egrediant e Regno.

Negli anni passati a tempo del governo degli altri Illustri Signori Vicerè di questo Regno sono stati fatti, e pubblicati Bandi, intorno allo sfrattare da esso Regno i Zingani; e non essendo stati innovati, abbiamo inteso, che i Bandi predetti sono andati in disuso, e si è alquanto rimesso il vigore di detti Bandi, ed introdotto di starvi sotto alcune condizioni; ed essendosi veduto per lo passato per esperienza quanti maleficj, danni, furti, ed altri delitti sieno stati commessi nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno per gli predetti Zingani, che sono entrati in esso, ed abitato per le campagne, e territorj, ed ancora dentro i luoghi murati, ed oggi più che mai si commettono diversi arrobbi, rapine, furti, maleficj, e delitti; ed avendo sempre male odore della loro vita, non avendo fede alcuna, in disservizio di Dio, e di Sua Maestà, e del ben pubblico, abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di farli con effetto uscire di questo predetto Regno, e che non possano più in quello abitare, stare, nè entrare. Per questo ci è paruto fare il presente Bando; per lo quale " si ordina, e comanda, che tutt' i Zingani, tanto maschi, quanto femmine, che si ritrovano in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e predetto Regno debbano, fra il termine di mesi due, partirsi, ed uscir fuora del Regno predetto, numerandi dal dì della pubblicazione di esso *in antea*. E si ordina, e comanda agli Uditori, Governatori, e Baroni di qualsivoglia qualità, ed a tutti gli altri Officiali, tanto Regj, come di Baroni, che niuno ardisca dare patente, o licenza, che possano stare, nè risiedere in niuna parte del presente Regno da ora in avanti, e che non possano allegare di non aver notizia del presente Bando, sotto pena di ducati mille, per ciascuno incorrenda, la quale s' abbia da applicare alla Regia Corte, e si abbia da esigere irremisibilmente da chi contravverrà; ed i predetti Zingani, che, passato detto termine di mesi due, non saranno usciti fuora del presente Regno, incorrano nella pena di sei anni di galea: eccettuandone però tutti quei Zingani, che avranno ottenuta patente, o licenza particolare da Noi, o dagl' Illustri Signori Vicerè pas-

Poen. centum mille.

Poena triremis per sex annos.

Mutantes diploma, aut mutantes nomen puniuntur.

„ passati, di potere stare, ed abitare nella detta Città di Napoli, e nell' altre Città, e „ luoghi del presente Regno. Dichiarando, „ che tutti quelli, i quali frauderanno l' osservanza del presente Bando, prestando le dette patenti l'uno all'altro, o mutandosi i nomi *in contemptum* della Giustizia, che dette „ licenze, e patenti sieno nulle, e che non „ abbiano a giovare in cosa alcuna, ma s'intendano essere incorsi alle pene predette. *Datum Neapoli die* 12. *mensis Aprilis* 1585. *D. Pedro Giron. Vidit Cadena Protegens. Vidit Lanarius Protegens. Bastida de Mañatones. In Bannorum* 1. *fol.* 59. *die* 13. *ejusdem Neapoli fuit publicatum*, e più fuora Porta Capuana alle tende de'Zingani.

12. Apr. 1585. D. Pedro Giron.

FINIS VOLUMINIS QUARTI.

APPENDIX PRIMA PRAETERMISSORVM

PRAEFATIO.

Ost omne opus iam conditum, novosque Titulos extructos, in quis quae extra vagarentur Pragmaticae Sanctiones, relatae sunt; itemque sub positis antiquioribus Titulis, quae ad eos pertinuissent recentiores leges congrue sunt locatae; promissi memor (1) recenseo acta, ut supplerem quae fortassis praetermisi, tum et eas referrem, quae post edita huius Codicis volumina, sunt latae leges. Igitur revocatis hoc loco Titulis, quod opus esset facto, faciam, Deo bene iuvante, ne quid absolutissimae collectioni deesse videatur. Indignationem certe doctorum virorum vitare satago, calumniam vero ignavissimorum si vitare non possum, contemno.

DE ABOLITIONIBVS

TITVLVS PRIMVS.

1 (†) PRAMMATICA

Ferdinandus Dei gratia Rex, &c.

Conceditur indultus a die, & in dictis terris demanialibus, ad preces Neapol. hoc die.

Tem " Supplicano V. M. che conceda Indulto generale alle Terre demaniali del Regno per tutt'i maleficj commessi per tutto il mese d'Ottobre prossimo elasso, dal dì che V. M. entrò in Napoli, parte *concordata vel concordanda* infra lo spazio di quaranta dì. *Placet Regiae Majestati. Expeditum fuit 29. Januarii 1507. Malferitus.*

1507.

2 (†) PRAMMATICA

Joanna & Carolus ejus filius, &c.

Eadem gratia elargitur nonnullis criminibus & personis exceptis, hoc die.

„ CHe Vostra Illustrissima Signoria si degni concedere a' Magnifici Eletti della Magnifica Città di Napoli per nome dell' Università, e particolari gentiluomini, e Cittadini di detta Città, ed a tutt' i loro famigli, e servi, e domestici, in genere ed in specie, ed a tutte le Città, terre, e luoghi, Università, e particolari uomini demaniali di questo Regno, eccetto quelli, che avessero intesa *directe, vel indirecte*, o saputa la morte del Conte di Matera, Conte di Popoli, e Conte di Manieri, e quelli, che avessero intesa o saputa la ribellione di Santa Severina, e di Martorano, Indulto, e remissione generale, e generalissima in tutta, e nella più ampla forma, che si potesse dire, esprimere, ed ioterpetrare, di quali si vogliano delitti, crimini *seu* eccessi; d'omicidj, falsa moneta, spergiuri, ferite, depredazione, sacrilegj, ed altri quali si vogliano delitti gravi, e gravissimi, enormi *seu* enormissimi, *etiam* se fossero *crimen Laesae Majestatis, & haeresis in quocumque capite, & etiam* maggiore de' predetti; *etiam* se fossero tali, che bisognasse farne espressa menzione, *etiam* di quelli, che per alcun modo noo pendesse lite criminale *seu* capitale, *etiam* che non fossero inquisiti, carcerati, banditi, condenoati, ovvero forgiudicati, ovvero in esilio, e deportazione, a tutti, e siogoli in genere, ed in specie, perdonare, rimettere, e far loro grazia, che non per peoa corporale *quomodocumque, & qualitercumque*, nè pecuniaria, possano essere molestati, nè turbati, nè pigliati carcerati, nè condenoati, ma liberi, e sicuri stare, e commorare, *ut liberi & penitus absoluti, nec ad instantiam Curiae & Fisci, ex officio*, non meno *ad instantiam partium quarumcumque* si fossero di qualsivoglia condizione, qualità, e privilegio particolare, generale, secolare, ecclesiastica, Università, Collegio, ed ogni altra qualità fossero: che i Magnifici Eletti piglino carico d'accordar le parti interessate, restituendo, e riducendo tutt' i predetti, e singoli in genere, ed in specie alla pristina libertà, innocenza, e stato, onori, e beni, intendendosi, *pro nunc*, le predette cose quanto all' Indulto; riserbate a detta Città maggiore, e più ampla facoltà da supplica-

(1) Tom. 1. Praefat. n. XIII.

re, ed impetrare da' detti Sereniſſimi Regina, e Principe, o ſuoi Luogotenenti, alcuni condennati io galea, che in ſpecie i magnifici Eletti dimanderanno, ed ogni altri capitoli concernenti detta Città, conceſſi, e da concedere: il qual Indulto s'intenda conceſſo agli uomini di detta Città di Napoli, *& etiam* de' ſuoi caſali, e diſtretto; e così ancora alle Città, e terre demaniali, ed ancora de'loro Caſali, e diſtretto. *Placet Illuſtriſſimo domino Vice-Regi, exceptis crimine laeſae Majeſtatis in primo capite, & forjudicatis ex cauſa homicidii tantum in perſona, ſeu perſonis Neapolitanorum, niſi infra annum haberent remiſſionem partis, & in aliis reſervato intereſſe parti laeſae civiliter proſequendum, & de condemnatis in triremibus contentatur ſua Illuſtriſſima donatio liberare aliquos ad ſupplicationem dictorum magnificorum Electorum. Proviſum per eundem Dominum Vice-Regem in Caſtello novo Neapoli die 23. Februarii 1516. Seron Secretarius.*

1516.

3. PRAMMATICA

Carolus Quintus &c.

D. Petrus de Toledo, &c.

Enumerantur gratiae (rumoribus remotis) cum declaratione indultus, reſtitutione armorum & in ceteris Regiae mentis expreſſione. h. d. per tot.

TEnendo „ Noi volontà, e deſiderio far ogni coſa poſſibile, per ſoddisfazione, comodo, e beneficio di queſta magnifica, e fedeliſſima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno; avendo nel proſſimo generale parlamento ne'Capitoli, nelle grazie, e ſupplicazioni che a Sua Maeſtà, ed a noi in ſuo nome ſono ſtate preſentate, fatte quelle ſpedizioni e grazie, che allora per noi ſi potea, non avendo mancato, nè mancheremo con quella iſtanza, ch'è ſtato, e ſarà poſſibile proccurare maggior cumolo di grazie da Sua Maeſtà, onde in nome di Sua Cattolica, e Ceſarea Maeſtà, oltra le grazie in detti Capitoli, e ſupplicazioni conceſſe, reſtiamo contenti di concedere le ſottoſcritte altre grazie; *videlicet*. E primo quanto agli eccettuati dagl' Indulti di Sua Maeſtà Ceſarea per cauſa di tumulti paſſati, ci contentiamo perdonare, e fare Indulto, come per tenor della preſente perdoniamo, ed indultiamo a tutt'i predetti eccettuati tanto dal primo, come dal ſecondo Indulto, e quelli pienamente, e pieniſſimamente reſtituiamo ad onore, e ſama, dignità, e beni quali ſi vogliano mobili, ſtabili, burgenſatici, e ſeudali, eccetti però gli Officj Regj, piazze di Continui ed altri ſtipendj, che per la Regia Corte lor ſi pagano, caſſando, ed annullando tutti gli atti, i proceſſi, le contumacie, e ſentenze *etiam* di forgiudicazione contra di eſſi ſatte, e profferite, rimettendo loro anche tutte le pene di mandati, e contumacie per eſſi, e ciaſcun d'eſſi incorſe, non eſatte per la Regia Corte, eccetto però i ſottoſcritti, i quali non vogliamo, nè intendiamo in maniera alcuna che ſieno nel preſente noſtro Indulto compreſi, ed incluſi, ma da quello ſieno *penitus* eſcluſi, i nomi de' quali ſono, *videlicet*: Ceſare Mormile, Ottaviano Mormile, Gio: Franceſco Caracciolo, *alias* Prior di Bari, Fabio Caracciolo fratello di detto Priore, Aniballo Bozzuto, D. Franceſco Caraffa, Gio: Antonio Coſcia, Gio: Vincenzo Brancaccio Continuo, Gio: di Seſſa, Tommaſo Aniello Sorrentino, ed in quanto a Giulio del Dolce vogliamo, che ſe gli oſſervi la grazia, ed Indulto per noi fatto *juxta ſui ſeriem, & tenorem*. *Item* in quanto al terzo Capitolo, oltra che abbiamo reſtituito a detta fedeliſſima Città, e Regno gli archibuſi, e le armi inaſtate, e che quelle poſſano tenere in lor caſe, e portarle per cammino ſenza impedimento alcuno, così come ancora per la preſente reſtituiamo dette armi a detta magnifica Città, e Regno, e vogliamo, che poſſano tenere quelle in lor caſe, e portarle per cammino ſenza impedimento alcuno, così come le portavano avanti detta proibizione, eccetto però gli archibuſi piccoli a fucile. Reſtiamo ancora contenti per maggior contentamento di detta fedeliſſima Città, reſtituire le Artiglierie, e munizione, la quale fu per detta fedeliſſima Città per noſtro ordine portata in queſto Regio Caſtello nuovo, le quali poſſano ad ogni lor richieſta pigliarſele, tenerle, e conſervarle, così come le tenevano, e conſervavano avanti de' predetti tumulti. *Item* all'ottavo Capitolo reſtiamo contenti, che ſi oſſervi la diſpoſizione delle Coſtituzioni del Regno, ed il ſolito, e conſueto. *Item* al quartodecimo Capitolo reſtiamo contenti confermare detto Indulto, e di più vogliamo, che s'eſtenda ancora a'carcerati ne' caſi in detto Indulto eſpreſſi, e compreſi. Quanto all' impoſizione della Gabella, venendo da noi quelli deputati, che hanno da intendere circa la impoſizione di detta Gabella, ſi provvederà come ſi conviene. In quanto all' aggravio, che ſi pretende, che s'inſeriſca per la capitolazione fatta per gli Arrendatori delle terzerie del ferro; ſi è inteſa la relazione della Regia Camera della Sommaria, la quale ha riferito, che per detta capitolazione non s'inſeriſce nè al Regno, nè a particolare contro al dovere della giuſtizia pregiudizio alcuno, e per queſto non biſogna far in queſto altra provviſione. *Datum in Caſtro novo Neapoli die 10. Junii 1549. D. Petro de Toledo. Vidit Polo Reg. Vidit Fonſeca Reg. Vidit Villanus Reg. Martyranus Secretarius.*

1549.

4. PRAMMATICA

Confirmet Caeſar Viceregis indultus, concordia inter partes ſalva, infra ſemeſtre tempus h. d.

IN *primis* a cauſa de' romori ſucceduti nella prefata, e fedeliſſima Città di Napoli gli anni paſſati, ſi ritrovano eccettuati dal primo, e ſecondo Indulto fatto da V. M. Ceſarea molti gentiluomini, e Cittadini di detta fedeliſſima Città, ed anche tutti gli Officiali Continui tanto ſoſpeſi, quanto condennati, ſtipendiarj, ed altri, che ricevono gaggi, ed emolumenti dalla Regia Corte, de' quali alcuni ſi ritrovano preſi, altri condennati, ed altri inquiſiti, banditi, e reputati contumaci; Per tanto ſi ſupplica V. M.

„ Ceſa-

„ Cesarea, che resti servita indultare, e fare grazia „ a' prefati riservati in primo, e secondo Indulto; ed anche a' riservati per detta causa „ de' romori della Città di Capua, Aversa, „ Nola, ed altri di altre Terre, inquisiti similmente per la causa soprascritta; ed anche e' Cittadini inquisiti, e contumaci per „ lo preteso monopolio, con reintegrarli nel „ loro pristino stato; il che questa fedelissima „ Città, Baronaggio, Domanio, e tutto il „ Regno reputerà a grazia singolarissima. *Placet Caesareae, & Catholicae Majestati, quod serventur Indulta desuper expedita per Illustris. ViceRegem juxta ipsorum seriem, & tenorem, habentibus tamen concordiam partium offensarum, vel habituris infra terminum sex mensium, & taliter sua Caesarea Majestas illa approbat, & confirmat, & non aliter. Inter caetera concessa per Caesaream Majestatem CAROLI V. Imperatoris Civitati Neapoli 12. Martii 1550. Bruxelles extat supradictum capitulum.*

1550.

(†) PRAMMATICA L.

Ferdinando IV. Rege. Abolitio criminum edicitur. Occasione susceptae jam regiae prolis ex Maria-Carolina Austriacae gentis, Regina optima, cum qua Rex quadriennio ante, matrimonio se junxerat, Crimina omnia remitti jubet, dum tamen sententia exequutioni mandata non fuerit; vel is, qui injuriam acceperit, remiserit, pro qua remissione obtinenda termino datur mensium trium. Quae excipiuntur ex abolitione criminum, haec sunt. Crimen in Deum, & Principem patratum: Falsae monetae, & monetarum tonsoria: Sodomiae: Stupri monialis vel in Claustris, vel Servatoriis: Receptus: Furti sacrum Synaxeos. Si praeda fuerit. & Lystricam fecerit.

Dum haec scribo, sollemnia partus felicissimi aguntur. *Antonius Pons de Leon* Dux de Arcos, Praefectus vigilum Hispanicorum Legatus Catholici Regis die sexta Septembris, frequentibus Ordinibus adfuit ad Principis baptismum in Regia Capella. In aedibus Pitelli Ducis Monsteracensis in regione Gaietton apparatus magnificentissimus est actus ab Aloysio Vanvitellio Architectare egregio: eminentis artis decus; tum & locupletissimae genius splendor; in quibus sollemnia fiunt.

DIpendendo in gran parte la felicità de' Popoli dalla fecondità del Talamo de'proprj Sovrani, che viene loro ad assicurarne la continuazione; ed essendosi degnata la Divina bontà di esaudire non meno i voti de' nostri fedelissimi Sudditi, che di riempire di gioja il Nostro Real animo, e quello della Nostra Real Consorte col Nascimento di una Principessa, avvenimento felice, che ravviva le comuni speranze di futura maschil prole; abbiamo risoluto in questa occasione di far partecipi della comune allegrezza anche coloro, che per le loro inquisizioni verrebbero ad esserne privi, concedendo loro con la Nostra Sovrana autorità un generale Indulto con le limitazioni, e dichiarazioni, che qui appresso si dichiareranno. Vogliamo adunque, che di questa Nostra Sovrana Generale Indulgenza abbiano a godere tutte, e quali si vogliano persone tanto Regnicole, che Forestiere abitanti nel Regno, tanto per le inquisizioni dedotte, che non dedotte in giudizio, o che sieno i rei indiziati, confessi, convinti, o presentati *sub Judice* con qualsivoglia cautela; come altresì se sieno contumaci, forgiudicati, banditi, o condannati, purchè però non sia la condanna, o concordia e Presidio vita durante; ed essendo la condanna, o la concordia *ad tempus*, non si sia incominciata ad eseguire la pena, o per qualche delitto nell' Indulto presente riservato, ed escluso: e lo stesso intendasi per gli Vassalli de'Baroni, riserbando soltanto a costoro le pene pecuniarie, che *de jure* mai potessero loro spettare. Con espressa condizione però, che i rei assenti debbano legittimamente, e personalmente presentarsi avanti e' Giudici, dove pendono le loro inquisizioni, o condanne o in prima istanza, o in grado di gravame, ancorchè questo si fosse prodotto per semplici decreti interlocutorj, e non diffinitivi, o vero nel Tribunale della G. C. della Vicaria; ancorchè le loro inquisizioni pendessero in altri Tribunali inferiori, abilitandoli fra il termine di un mese, numerando dal dì della pubblicazione del presente Indulto, e poterlo domandare, qualora avessero ottenute le remissioni in forma legittima dalle parti offese ne' casi tutti, per gli quali *de jure* sieno le dette remissioni necessarie. E per quelli, che non l'avessero fin ora ottenute, si concede loro il termine di tre mesi per ottenerle, e presentarle in forme autentica: fra il qual termine di tre mesi non possano essere gl'Inquisiti molestati, purchè non sieno rei di delitto eccettuato da questo Indulto; e purchè in questo frattempo di tre mesi non sieno catturati in atto di asportazione di armi proibite, nel qual caso (oltre alle pene stabilite) s'intendano anche privi del beneficio, non che di godere, ma ben anche di domandare il godimento dell' abolizione de' loro delitti. E così parimente ne debbano restare esclusi, qualora duranti detti tre mesi, facessero dimora ne' luoghi, ove abitano, o sono solite abitare le parti offese, da' quali luoghi debbano essi inquisiti, e rei star lontani per lo spazio almeno di otto miglia; e nel caso, che sieno ammessi al godimento dell' Indulto, debbano dar cautela di non offendere i querelanti, i testimonj, o altra persona, che abbia promossa, sostenuta, o avuta parte nelle loro Inquisizioni. Per quegl' Inquisiti poi, che si trovassero già carcerati per delitto non eccettuato, concediamo anche lo stesso termine di tre mesi e poter ottenere le dette remissioni, qualora non l'avessero; e che frattanto non si proceda contra di loro ad atto alcuno: bensì decorso quel termine, e non avendole ottenute, si proceda contra di loro a quanto richiede la giustizia. I carcerati però per cause civili, ed i debitori sieno subito dopo la pubblicazione di quest' Indulto, scarcerati, nè possano esser di persona molestati, dando però prima d'uscire delle carceri sicura pleggeria di concordarsi co'loro Creditori fra lo spazio di quattro mesi, se il loro debito sarà per cagion pubblica, e di otto, se sarà per cagion privata: il quale scorso debbano restituirsi nelle carceri, non essendo Nostra volontà, che s'inferisca pregiudizio a'Creditori. Dichiariamo in oltre, e vogliamo, che l'esame di questi giudizj di godimento, o non godimento del presente Indulto si faccia sempre, intesi i Fiscali della G. C. della Vicaria, delle Regie Udienze, o i Coadjutori Fiscali delle altre Corti del Regno, e riportata da' rei la sentenza favorevole, restino i medesimi interamente assoluti, e liberati non men dalle colpe, inquisizioni, e delitti, che da qualunque pena, o gastigo, nè debbano essere molestati, o per contumacie, o per pene pecuniarie, qualora il Nostro Fisco non l' avesse esatte, accettate, o composte, o in qualsivoglia maniera ne fosse cauto, ed assicurato, o pur non dipendessero tali pene pecuniarie da'delitti, che si spiegheranno in appresso per esclusi, e non compresi nella presente abolizione. Così anche le donne, che sono detenute per loro delitti nelle carceri della G. C. possano anche rimettersi in libertà con l'istessa condizione di presentare nel di so-

pra

pra espresso termine le remissioni delle parti offese, purchè condannate, o concordate a penitenza perpetua, o *ad tempus* non si sia la pena cominciata ad eseguire, e purchè non sieno ree di delitto eccettuato da questa Nostra Reale Indulgenza, la quale affinchè non si renda di pregiudizio alla pubblica tranquillità, e buona disciplina, e non ridondi in disservizio del Sommo Iddio, ed affinchè la speranza dell' impunità in simili occasioni di pubbliche allegrezze non fomenti la temerità de' malvagi: dichiariamo, che s' intendano dalla medesima esclusi tutti quei, che si troverranno economicamente mandati ne' Castelli, nelle Fortezze, Carceri, od Isole de' nostri Dominj: ed altresì espressamente vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che rimangano esclusi dal presente Indulto: tutt' i delitti di lesa Maestà Umana, e Divina: di qualsivoglia omicidio: di fabbricazione di falsa moneta; o di consione, e diminuzione di essa: di vizio nefando: di stupro commesso in persona di monache tanto di Clausura, che ristrette in Conservatorio: di furto di strada pubblica appensatamente commesso, o con arme, o con violenza, o con unione di persone: di ricatto: di furto di Pissidi Sacre, ove fossero riposte le Sacre forme; di furto commesso in mare; ne' quali delitti tutti s' intendano compresi i loro Protettori, ed i rei di furto, che per questo stesso delitto sieno stati gravemente indiziati, e condannati altra volta; onde si scorga, che sieno ladri di professione, e vogliano ostinatamente vivere con questo infame mestiere: di ferita, o violenza in persona di Regio officiale: di testimonj falsi, e di loro seduttori, o mandanti. Rimangano parimente esclusi i delitti commessi dagli officiali nell' amministrazione de' loro ufficj, che sieno però meritevoli della pena di relegazione: e qualunque falsità, tanto se sia commessa in fede di credito, polizza notata in fede, ed in qualunque altra scrittura di pubblico Banco; quanto se siasi commessa da' Notari, Mastri d'atti, Attuarj, e Scrivani nell' esercizio de' loro ufficj, così per quelli, che l' hanno eseguita, che per gli loro autori, e mandanti: e similmente tutt' i debitori per cagione di depositi, di dazj, di arrendamenti, e di altre Nostre rendite. Quindi perchè tal Nostra Sovrana Grazia venga a notizia di ogni uno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, perciò ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Sigillo delle Nostre Reali Arme, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, Giustizia, e Grazia; veduta dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 17. Luglio 1772. FERDINANDO. Carlo de Marco. Vidit Citus Praef. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi, Salvatori Spiriti a Secretis.*

1772.

Pubblicata a dì 18. *Luglio 1772.*

(†) PRAMMATICA LI.

Eodem Rege. Abolitio ad desertores milites extenditur. Militibus adicitur, ut infra constitutum tempus in Castra redeant, vel per Regnum fuerint, vel ad Ecclesiam confugerint, vel mutato nomine ad alias Legiones se adscripserint; redire ad signa significatur, si abolitione uti velint.

PEr contestare a' Nostri Vassalli quanto in Noi sia stata grande la consolazione, che riportata abbiamo dall' essersi degnato il Sommo Fattore dell' Universo, di benedirci colla prima Real Prole; e nel rincontro d' un sì felice avvenimento, il quale ha ricolmato di giubilo tutti gli Ordini di persone, volendo, che partecipino degli effetti della Nostra Sovrana Clemenza, tutti gl' inquisiti di varie colpe, e di delitti, per cui senza una tale indulgenza cogli effetti goder non potrebbero nella comune letizia; siamo perciò venuti in accordare un amplo grazioso Indulto a tutt' i nostri Vassalli sotto la data de' diciassette dell' andante, assolvendoli di tutti quei reati, che nel medesimo non si trovano eccettuati, e facendoli godere di quella libertà, che veniva loro impedita per cagione delle rispettive inquisizioni. E poichè è Nostra mente, che dello stesso beneficio sien ben anche a parte tutti quei, che addetti si ritrovino al servizio delle Nostre Truppe in tutt' i Regni, e Stati della Nostra Monarchia; abbiamo quindi deliberato, che anch' essi godano dell' istesso grazioso Indulto, siccome ordiniamo, che goder lo debbano tutt' i Militari in riguardo a' delitti, che commessi abbiano per lo addietro, e fino al giorno della pubblicazione del presente, nella guisa per l' appunto, che compreso, e spiegato rilevasi nel mentovato Nostro Real Indulto de' diciassette del corrente mese in favore di tutt' i Nostri Vassalli in generale, e colle condizioni medesime, che in quello enunciate si veggono, le quali sebbene non espresse in questo, vogliamo che si abbiano per ispiegate in tutto, servata la forma, contenenza, e tenore che nel suddetto generale Indulto si contiene.

Ordiniamo in oltre, che quantunque il delitto di diserzione sia per ogni diritto riputato capitalissimo, venga non ostante, per effetto di Nostra Sovrana generosità, perdonato a tutti que' che commesso lo abbiano, sico Sergenti, Caporali, Soldati, Tamburi, Clarinetti, Pifferi, o altri de' Corpi tutti delle Nostre Truppe, ovunque si ritrovino di Presidio, o di Quartiere, così di Fanteria, come di Cavalleria, o Dragoni; ben inteso, che dovrà estendersi questa Nostra Indulgenza, anche per le diserzioni reiterate, e qualificate.

Che a poter essi comodamente sperimentare d' una cotanto ampla Grazia, sia lecito a' disertori, che si troverranno fuori de' Nostri Regni, il potersi presentare dentro il termine di quattro mesi, decorrendi dal dì della data del presente Indulto, in uno di qualunque de' Corpi delle suddette Nostre Truppe, in cui eleggeranno la continuazione del Nostro Real Servizio. Rispetto poi a quelli, che si ritrovino servendo in altri Corpi distinti da quegli, onde abbiano disertato, con aversi talvolta mutato il nome; dichiariamo, che nel solo termine di due mesi da decorrere dal suddetto dì della pubblicazione di quest' Indulto, presentar si debbano,

bano, e finceramente fvelarfi, affine di poter rimanere aggraziati come fopra; ma colla precifa circoftanza di dover eglino continuare a fervire nel Corpo in cui abbiano prefa piazza, e fi veggan filiati dopo la di loro diferzione. Per riguardo poi a quei, che nell' attual delitto di diferzione fi ritrovino ne' Noftri Regni, e Stati, occulti, o rifuggiti in Chiefa, o contumaci, così pel mentovato delitto di diferzione, come per altri non eccettuati, e comprefi nel divifato Indulto de' diciafsette del corrente mefe; dichiariamo, che fi abbiano a prefentare in uno de' fuddetti Corpi delle Noftre Truppe, eziandio nel termine di due mefi, come fi è detto; e che fpiegandofi di voler continuare il fervizio nel Corpo, nel quale intendono di farlo, lor fia immantinente accordato. Similmente comandiamo, che fien ben anche comprefi in queft' Indulto tutti que' Militari, che fino al dì della fottofcritta data fi ritrovino da' loro Corpi arreftati, ancorchè fi foffero contra di effi fabbricati i Proceffi, e proceduto alle condanne, tanto per lo delitto di diferzione, come per altri comuni non eccettuati come fopra, purchè la pena non fiafi cominciata ad efeguire. In oltre vogliamo, che i difertori de' Reggimenti Svizzeri, inclufi eziandio que' delle Reali Guardie di tal Nazione, partecipino di quefta Noftra Clementiffima Grazia, foltanto per quel che riguarda l' affoluzione dalla pena de' delitti, che commeffi abbiano, e non fieno eccettuati; giacchè non debb' effer loro permeffo di continuare il mio Real Servizio, fe non se in quell' ifteffo Corpo, da cui difertati fieno. Ed acciocchè gl' inquifiti degli enunciati delitti goder poffano di tal Noftra Clementiffima grazia; Ordiniamo, e comandiamo, che il prefente Indulto fi pubblichi alla Tefta di tutt' i Corpi delle Noftre Truppe, efiftenti ne' noftri Regni, e Stati, ed anche in tutte le Piazze, Fortezze de' medefimi, e nelle Città, ove rifeggono i Prefidi Provinciali, affinchè i rei ne abbiano l' opportuna contezza. Ed in teftimonianza di tutto ciò, che in quefto Indulto fi è fpiegato, farà da Noi fottofcritto, munito col Suggello delle Noftre Reali Arme, e riconofciuto dal Noftro Configliere Segretario di Stato, e del Difpaccio della Guerra, e Marina. *Dato in Napoli a 22. Luglio del mille fettecento fettantadue*. FERDINANDO. *Antonio del Rio.*

1772.

DE ANNONA CIVITATIS
NEAPOLIS, ET REGNI
TITVLVS VIII.

Epiftola Caroli Regis Catholici ad Praefectos Univerfitatis Neapolitanorum.

AL di fuori „ *A los magnificos, Iluftres, y bien amados nueftros Electos de la muy Noble, y Leal Ciudad de Napoles.* Al di dentro; *Magnificos Iluftres, y bien amados nueftros Electos de la muy Noble y muy Leal Ciudad de Napoles: He recibido la Carta de 1. de efte mes en que me dais gracias por el cuidado que he tenido en focorrer la necefidad en que fe hallaba efe Pueblo, y lo demas del Reyno por la falta de granos que padecia. El reconocimiento que me moftrais en vueftras expresfiones, es muy propio de nueftro afecto, y Lealtad. Yo os afeguro que al pafo de la pena, que me caufaba vueftro infortunio, ha fido el gufto que he tenido en que llegafe efta ocafion de manifeftaros la parte que tomo en vueftra confervacion, y felicidad. Eftad feguros de mi proteccion, y de que ygual al foberano, que gozais, es el amor, y afecto de Padre, que os profefo. Nueftro Señor os tenga Magnificos, Iluftres, y bien amados nueftros Electos de la muy Noble, y muy Leal Ciudad de Napoles en fu Santa, y continua guarda. De Aranjuez a 22. de Mayo de 1764. YO EL REY. Geronimo Grimaldi.*

A*L di fuori* „ A' Magnifici, Illuftri, ed „ Amatiffimi noftri Eletti della Nobiliffima, e Fedeliffima Città di Napoli „. *Al di dentro*. Magnifici, Illuftri, Amatiffimi noftri Eletti della Nobiliffima, e Fedeliffima Città di Napoli: Ho ricevuta la lettera del primo di quefto mefe, con cui mi ringraziate per la cura da me prefa di accorrere al bifogno, in cui fi trovava cotefto Popolo col rimanente del Regno per la mancanza de' grani, a cui foggiaceva. Il riconofcimento, che me ne avete moftrato nelle voftre efpreffioni. è molto proprio del voftro affetto, e lealtà. Vi afficuro, che nell' atto della pena, che provava per lo voftro infortunio, è fopravvenuto il piacere di aver incontrata quefta occafione di manifeftarvi la parte, che prendo nella voftra confervazione, e felicità. State ficuri della mia Protezione, e che uguale al Sovrano, di cui godete, è l' amore, e l' affetto di Padre, che vi profeffo. Noftro Signore vi tenga Magnifici, Illuftri noftri Eletti della Nobiliffima, e Fedeliffima Città di Napoli nella fua Santa, e continua cuftodia. *Da Aranjuez a' 22. di Maggio 1764.* *YO EL REY. Geronimo Grimaldi.*

1764.

DE AVCVPIBVS,
ET
VENATORIBVS
TITVLVS XXV.
PRAMMATICA IV.

D. Placido Principe Dentice de' Principi di Fraſſo, Conte di Maſſarenga, Conſigliere di S. Chiara, e Giudice Delegato della Real Caſa e Corte.

Carolo Regè Veſuvius, & Summa, montes Campaneæ Regiæ venationi addicuntur: Termini conſtituuntur: Venatoribus iis in locis venatio interdicitur.

FAcendo il comandamento co' replicati Sovrani ordini dato a queſta ſuprema Delegazione della Real Caſa, e Corte promulghiamo queſto Bando vietante la Caccia *nelle falde delle due Montagne di Somma, e del Veſuvio*, riſerbate all'innocente piacere della M. del Re N. S., affinchè venendo in eſſo diſtintamente additati i luoghi banditi, e definito il giro, che preciſamente li chiude, venga così a' contravvegnenti tolto ogni ſutterſugio, che naſcea dall'incertezza degli antecedenti Bandi, à quali con queſto rimangono aſſolutamente aboliti.

I. Il giro ſuddetto prende il ſuo cominciamento dalla *ſtrada*, che attraverſa il Real Sito di Portici detta il *Lago di Mazzarotta*, di là della *Chieſa del Soccorſo*, la quale paſſando pe' *Territorj del Principe della Scalea*, cala fino *al mare*. Andandoſi adunque dalla ſuddetta ſtrada per Portici, e Reſina fino al Caſino di D. *Giuſeppe Sorge*, e propriamente fino alla *Cupa di Calaſtro*, o ſia la *Lava veccia di S. Tereſa*, tutto è chiuſo nel Bando dalla parte così deſtra fino al mare, come ſiniſtra fino a' termini, che ſaranno innanzi additati. Dalla nominata *Cupa di Calaſtro* proſeguendoſi verſo la Torre del Greco, indi la Torre dell' Annunziata, e propriamente fino alla *Cupa detta di Brancaccio*, ch' è vicina al Territorio e *Caſino* detto dell' *Ingleſe*, per la qual Cupa ſi cala a *Torre di Baſſano*, la parte deſtra fino al mare rimane libera e sbandita, la ſiniſtra interamente riſerbata. Innoltrandoſi verſo la ſuddetta Torre dell'Annunziata fino alla *Cupa*, ch'è ſulla deſtra preſſo il Territorio di *Antonio Naſone*, e per la quale ſi cala alla *Torre di Capo d'Ancino*, ſono chiuſe nel Bando tanto la deſtra quanto la ſiniſtra, cioè la deſtra ſecondo cala l'iſteſſa *Cupa* fino al *lido del mare*, la ſiniſtra per quella porzione, che non riguarda la ſiniſtra parte dell' iſteſſa *Cupa*, la quale rimane libera cominciando dal Territorio di *Niccola Matrone* verſo il *mare*, la *Torre ſuddetta*, e la *Montagna*, a linea diretta della medeſima *Cupa*, ſiccome innanzi ſi dirà. Rivolgendoſi il cammino verſo la *Montagna* a linea diritta della nominata *Cupa* s' incontra il limite delle Maſſerie d'*Andrea Balì* a ſiniſtra, e di *Stefano Scazzillo* a deſtra, e quivi è compreſa nel Bando la parte ſiniſtra rimanendo libera la deſtra: ſe non che è riſerbata ancora quella porzione di Maſſeria del ſuddetto *Scazzillo*, la quale ſtendendoſi di qua del nominato limite va ad uſcire alla *Stradetta*, che dalla Torre dell' Annunziata conduce all' *Oſteria di Santolo Maſcella* volgarmente detta *Santo Maſcella*. Attraverſandoſi la nominata Stradetta s' entra nel limite, che divide i Territorj d' *Aniello*, *e Carlo Balzano*, a ſeconda del quale reſta bandito il Territorio del ſuddetto *Aniello*, ch' è ſulla ſiniſtra. Succede il Territorio di Agoſtino Lancella, il quale eſſendo di lunga eſtenſione, riceve la ſua diviſione da una picciola *Valle o ſia letto di lava*, ſecondo la quale è riſerbata la ſola parte ſiniſtra di eſſo. Quindi paſſandoſi in una *Stradetta*, che mena alla *Strada Nuova*, che paſſa per l' *Oſteria di Tre Caſe* poſſeduta da *Benigno Cirillo*, alias *Sepella*, ſi laſcia detta ſtrada alla ſiniſtra, e proſeguendo per l' altra, che coſteggiando detta *Oſteria* paſſa per l'*abitato di Tre Caſe*, *Oratorio*, *e Nunziatella della ſteſſa Terra*, ed attraverſa la *Strada*, che dalla *Torre dell'Annunziata* conduce al *Mauro*, ove ſi trova la *Chieſa di Montevergine*, s' entra nella *ſtrada del Piſcinale*, che conduce a *Scafati*, e riman ſempre riſerbata la parte ſiniſtra, libera la deſtra. Proſeguendoſi per la medeſima ſtrada detta anche ſtrada, che conduce a' *Paſſanti* ſi arriva al *Piano del Mauro* (intorno alla nuova riſerba del quale ſi darà innanzi un capo particolare) ſi paſſa all'altra, che coſteggiando il medeſimo piano paſſa pel Territorio di *D. Cammillo Sanfelice*, ed eſce a S. Tereſa, indi rade il muro di quel Giardino, e rivolgendo a ſiniſtra a ſeconda dell' iſteſſo muro paſſa pel luogo detto il *Campitello*, indi continua diritto per la *Chieſa della Madonna della Scala*, per l'*Oſteria della Zabatta*, per la *Chieſa di S. Lonardo*, per l' altra *del Salvatore* fino a quella *della Croce*, con rimanere parimente riſerbata la ſiniſtra, che riguarda la montagna, e libera la deſtra. Quivi incamminandoſi per *la deſtra* delle due *ſtrade*, che s' incontrano, la quale coſteggia *la Chieſa e'l Convento di S. Lorenzo*, *e'l Boſco di S. Martino*, ſi paſſa per la *Chieſa di Coſtantinopoli*, s' entra nell' *abitato di Somma*, e paſſandoſi per *le caſe dello Spirito Santo di Somma* proſiegue la medeſima ſtrada ſulla deſtra, incontrandoſi l' *Abitato di S. Anaſtaſio* fino al *Palagio del Duca della Caſtelluccia*. Dopo del quale laſciandoſi il

cam-

cammino a destra s' entra nella *Cupa*, ch'è a sinistra, si continua per la medesima, ove s'incontra un *Letto di Lava*, e proseguendosi sulla diritta si arriva ad un *Territorio*, che si tiene da *Giuseppe Palmiero*, indi alla *Masseria di S. Lorenzo*, e pel Casino *del Razionale Valente*, *del Territorio del Presidente Figliola*, della cui estensione, siccome di tutto il più, che s'è nominato, la sinistra parte è bandita, la destra è libera. Incontrandosi nel principio del detto Territorio di Figliola un *bivio* si va per la sinistra parte dello stesso, che costeggia il medesimo Territorio, si passa d'innanzi il Casino *del medesimo Presidente Figliola*, e s' esce all'*Osteria del Piscinale*. Nel cui *largo* incontrandosi *più strade* s'imbocca in *quella*, che costeggia la *Masseria di Stefano Dati*, *e di Evangelista Borriello*, e passa *nell'abitato di S. Jorio*, rivolge sulla *sinistra* ove sono i beni del *Canonico Caruso*, indi ripigliando sulla *destra*, e passando *pel nuovo Casino del Principe di Caramanica* ritorna alla *sinistra* radendo l'Osteria di *Luca Pasquale*, e nuovamente ripigliando sulla destra, pe' Casini di *Avallone*, *di Berio*, *del Marchese della Bella* sbocca *all' Arco*, e prosegue pel largo *innanzi al* Casino di *Montecalvo* e strada del *Lago di Mazzarotta* di là della Chiesa del *Soccorso*, ch' è il termine sul principio additato, nel quale viene a chiudersi la confinazione del giro finora descritto: Replicandosi, esser bandito ciò, ch'è chiuso nella sinistra del medesimo giro, e rimaner libero il più dalla parte destra.

II. In quanto al *Piano del Mauro*, negli antecedenti bandi la di lui confinazione era sulla destra disegnata dalla strada medesima *del Piscinale* in modo, che tutt' i Territorj, e le Masserie fuori di essa rimaneano liberi e sbanditi. Ma con venerato Real Dispaccio del dì 15. del passato Giugno avendo comandato S.M., che il divieto si estenda anche fuori della suddetta strada, e per trecento passi entro le suddette Masserie, in adempimento del ricevuto comando essendosi formato, e circoscritto anche con termini di Legno il giro de' suddetti 300. passi, che slargasi nelle Masserie suddette, lo stesso comincia dal *Limite* o sia *strada vicinale* per diritto, indi piega sulla destra a seconda del *Limite* divisorio de' due terreni di *Angelo Rajola*, ch' è compreso, e di *Aniello Cirillo*, che riman libero, e passando oltra divide i due Territorj di *Gennaro Carotenuto*, e di *Giuseppe Cozzolino* (cioè chiudendo nella sinistra il primo, e lasciando sulla destra il secondo) poscia gira per la *parte di sotto* a seconda del chiuso de' medesimi trecento passi, che costeggia la strada che passa fra l' *Osteria delli Passanti*, e la *Cappella di S. Candida*, e conduce fino alla *Pigna della Gatta*, indi costeggiando il medesimo Territorio, in cui è la *Pigna della Gatta*, e l'altro di *D. Cammillo Sanfelice* esce a *S. Teresa*, e prosegue innanzi, secondo nella generale confinazione di sopra si è detto.

III. Quantunque dalla lettura della medesima confinazione chiaro comprendasi essere bandita, e riserbata quella porzione dell' *abitato*

della Torre del Greco, che nella sinistra dell'additato giro vien chiusa, tuttavia per maggiore chiarezza in un capo separato espressamente si dichiara non potersi nella suddetta porzione di territorio abitato della Torre del Greco assolutamente cacciare.

IV. Per lo medesimo fine di troncare qualunque pretesto, od equivoco, è anche espressamente proibito il cacciare così ne'*Casini*, *e nelle Ville*, come ne'*Giardini* loro adjacenti *anche murati*, che trovansi tanto nella strada Regia, che da Portici conduce alla Torre dell'Annunziata, quanto in ogni altra parte del di sopra additato giro.

V. Le pene, che s' incorreranno, sono le seguenti. Chiunque di qualsivoglia grado, o condizione anche dell'ordine Militare, che dentro il disegnato giro s'incontrerà collo schioppo, cui non abbia tolta la pietra dal fucile, o con qualunque altro istrumento da Caccia, oltra la perdita dello schioppo, e degl' Istrumenti suddetti (la quale sarà sicura in ogni caso di contravvenzione) essendo povero, soffrirà un mese di carcere; essendo benestante, pagherà diece ducati di pena. Se poi s'incontrerà che abbia nell'istesso giro sparato, o in altra maniera cacciato, essendo povero soffrirà tre mesi di carcere; essendo ricco ducati 24. E finalmente se s'incontrerà sul fatto, che abbia nello stesso giro sparato, o in altra maniera cacciato a lepri, pernici, fagiani, e starne, in tal caso soffrirà la pena di tre anni di presidio essendo nobile; essendo ignobile, di tre anni di galea. Tali pene saranno nel caso della seconda contravvenzione duplicate, e nel caso della terza triplicate; e le pecuniarie coll' intelligenza di S. M. saranno applicate all'opera pia del Reclusorio de' Poveri.

VI. Perchè nel più volte nominato giro s'incontrano non solo la strada Regia, che conduce da Portici alla Torre dell' Annunziata, ma anche altre o pubbliche, o vicinali, in cui può taluno trovarsi in cammino portando lo schioppo senza il disegno di cacciare, perciò comanda S. M., che rimanendo affatto libera immune e sbandita la detta strada Regia, nelle altre strade pubbliche solamente, sia lecito il portarlo anche colla pietra al fucile, purchè affatto non se ne faccia uso, della quale così ristretta facoltà saranno ancora ammoniti i passeggieri dalle lapidi, che a' lati delle strade suddette saranno a tal fine affisse.

VII. Siccome a' Padroni delle Masserie è necessario per la custodia di esse tenere non solo gli schioppi, ma eziandio i cani, così S. M. il concede, purchè gli schioppi sieno carichi di palle e non di pallini, e si tengano ne'soli mesi della custodia e raccolta de' frutti, i quali mesi sono Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, e Novembre, ed i Cani non sieno nè bracchi, nè da caccia, ma bastardi; e nel tempo della cova delle lepri, pernici, e starne, cioè ne' mesi di Maggio, Giugno, e Luglio tenganfi ligati con catena di ferro, e negli altri mesi dell'anno restino sciolti, ma co'randelli pendenti dal collo, affinchè scorrendo pe'territorj non possano inseguire, e

fugare le lepri, le pernici, e le starne suddette. Ciascun Padrone di Masseria contravvenendo pagherà diece scudi di pena, la quale parimente sarà doppia nel caso della seconda contravvenzione, e tripla nel caso della terza.

VIII. Pel medesimo fine di non disturbare le lepri, le pernici, e le starne è vietaro da ognuno non meno il segar l' erba nel luogo detto il Cantarone, e nel piano della Montagna di Somma, termine di Resina, la qual' erba è stata comprata da S. M., che il mandar capre, 'o pecore a pascolare nel sito boscoso della medesima Montagna, cioè dal fosso detto di Faraone fino al fosso di Bianchino sopra la Torre del Greco, ed anche nelle Mortelle comprese nel presente Bando sotto la pena di ducati dieci parimente da duplicarsi, e triplicarsi ne' casi della seconda, e della terza contravvenzione. *Dalla Delegazione della Real Casa e Corte il dì 7. Settembre 1756. D. Placido Principe Dentice. Bernardo di Ambrogio Secretario*. Pubblicata nel dì 7. Settembre 1756. *Attesto io sottoscritto Scrivano della Suprema Delegazione della Real Casa, e Corte essermi conferito in Portici, Resina, Torre del Greco, Torre dell' Annunziata, Somma, S. Anastasio, Massa, Pollena, S. Sebastiano, S. Jorio, la Barra, ed in altri Luoghi convicini, ed avere da' Giurati e Servienti delle suddette Università fatto pubblicare in tutt' i suddetti Luoghi questo Bando. Ed in fede Napoli il dì 7. Settembre* 1756. Cristoforo Cordella Scrivano.

1756.

(†) PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Venatio in Nemore Capitis montis, & per milliarium continenti venatoribus interdicitur; quoniam pro Regia Venatione totum continens est assignatum.

Siccome i molti, e diversi Bandi finora pubblicati per lo divieto di cacciare così nel *Real Bosco di Capodimonte*, come nel *miglio di circonferenza* che il cinge, non solo per gli equivochi sorti intorno alla confinazione suddetta, ma per la varietà eziandio *delle pene* non hanno incontrata la dovuta ed esatta ubbidienza, e vien tuttavia colà disturbata la Caccia, ch'è riserbata all' innocente piacere della Maestà del Re N. S., così rimanendo i medesimi affatto aboliti, in esecuzione di più Sovrani ordini pervenuti a questa Suprema Delegazione della sua Real Casa, e Corte promulghiamo questo Bando in istampa, che contiene non meno la precisa esattezza della suddetta confinazione disegnata eziandio, e circoscritta con termini di pietra, che la distinzione ancora delle pene dovute a contravvegnenti.

I. Il giro della suddetta confinazione del miglio prende il suo cominciamento dalla *Fabbrica del Reclusorio de' Poveri*, e proseguendo per la strada Regia *alla Gabella degli Otto Calli*, ed a *Capodichino* piega sulla sinistra nella *strada* parimente *Regia*, che passando per mezzo le due Masserie l'una del *Marchese Pollice* a destra, l' altra di *D. Francesco de Auxiliis* a sinistra, mena in *Secondigliano*. Nell' *ultima* parte del qual Casale lasciandosi la suddetta *strada Regia* si volge per l' altra *pubblica*, in cui piegandosi sempre sulla sinistra s' incontrano, la *Masseria di Donna Romita*, il *Territorio del Monte della Misericordia*, nel mezzo del quale territorio è il *Limitone*, che conduce diritto verso *il Termine* del Territorio *de' PP. Gesuiti*, donde comincia, e continua l' altro *Limitone*, che conduce fino al *Supportico* detto de' medesimi *PP. Gesuiti* rimpetto alla *Parrocchia* del *Casale di Piscinola*. Quivi rivolgendosi a sinistra, o sia verso *Oriente* si prende la *strada*, che conduce alla *Cappella della Madonna delle Grazie*, dalla quale piegandosi a destra o sia verso Occidente s' entra nell'altra *strada*, che conduce alla *Casa con Cappella del Principe di Luna*. Si prosiegue quindi per lo *Limitone*, che cominciando in faccia alla suddetta *Cappella*, passa per *mezzo della masseria di San Gio: a Carbonara*, dalla quale s' imbocca nell' altro *Limitone*, che passa entro la masseria di *S. Agostino Maggiore*, e termina nel mezzo della *strada* innanzi *l' Osteria detta del Sambuco*, ove vedesi uno de' termini lapidei apposti per disegnare la detta confinazione. Dalla suddetta *strada* si passa in un altro *Limitone*, che radendo la *masseria del Principe di Belvedere* giugne fino alla *Valletta*, o sia il *Cavone* chiamato *Saglifcendi*, e proseguendo verso la *masseria del Marchese Valva*, che rimane alla destra, indi l' altra di *D. Cristoforo d' Onofrio*, ch' è chiusa nella sinistra, poscia la *masseria di S. Giuseppe de' Ruffi*, ch' è sulla destra, s' entra nella *strada pubblica*, che conduce verso *l' Osteria dello Scutillo*, e continuando guida fino all' altra *Osteria detta de' Celsi o sia Taverna Nova*. Dalla detta *Taverna Nova* si prende la *strada*, che passa innanzi *la Cappella*, *e la Casa di D. Carlo Mauro*, e si continua fino al *principio del muro del Giardino di S. Vincenzo*, e volgendo a sinistra si passa innanzi la *porta maggiore della Chiesa di S. Gennaro de' Pezzenti*, indi si prende la *strada*, che mena alla *Casa di D. Alesio Fasuli*, *dal portone della quale Casa* la suddetta *strada* piega verso la Casa del *sarto Domenico Vicedomini*, la quale rivolge verso la *Chiesa di S. Severo*. Dal *largo*, ch' è innanzi la quale *Chiesa* s' imbocca nel *Vicolo*, che diritto mena alle *Case del Principe Salernitano*, e dall' *angolo delle medesime Case* si passa nell' altro vicolo, che cala alla *Casa di Andrea d' Andrea*. Dall' *angolo della quale casa* si volge diritto verso *la Casa detta il Palazzo cento gradi*, onde si entra nel *Vicolo*, che conduce fino alla *Chiesa della Pacella*, a cui succede *l' altro* detto la *scesa de' Saponari*, e poscia *l' altro*, che direttamente conduce fino alla *porta della Chiesa di S. Maria degli Angioli*. Quivi il confine vien dinotato dalla *filza delle Croci* che sono nel *largo* ch' è innanzi *la suddetta Chiesa*, in modo che quello spazio, che rimane fuori *delle suddette Croci*, sulla destra è libero. Secondo la direzione delle *medesime Croci* si cala alla *strada Regia*, e si perviene al suddetto *Reclusorio de' Poveri*, in cui viene a compiersi il di sopra cominciato giro del miglio.

II. Il medesimo giro oltra dell' essersi confinato co' termini di pietra, per chiarezza maggiore si è tutto disegnato col cammino delle Strade, e de' limitoni, che vi s' incontrano, nel corso delle quali secondo il confine di sopra additato rimane sempre vietata la parte sinistra,

ftra, libera, e sbandita la deftra. In ifpiega della quale generale regola, a troncare qualunque fufterfugio fi dichiara, che rimangono fuori del divieto la *Mafferia del Marchefe Pollice, il Cafale di Secondigliano, la Mafferia di Donna Romita, il Cafale di Pifcinola, la Cafa, e Cappella del Principe di Luna, la Cafa del Marchefe Valva, la Mafferia di Auxiliis, e l' Ofteria de' Colfi, la Cafa di D. Carlo Mauro, ed il Giardino di S. Vincenzo;* i quali luoghi tutti rimangono fulla deftra del circofcritto giro, e fi fono unicamente nominati per meglio individuare il giro medefimo.

III. Le pene, che s'incorreranno fono le feguenti. Qualfivoglia perfona di qualunque grado, o condizione, anche dell' ordine Militare, ch' entrando nella difegnata eftenfione del giro del miglio porti lo Schioppo, dal cui fucile non abbia tolta la pietra, oltra la perdita dello Schioppo, e di qualunque altro genere di Armi da Caccia (la qual perdita farà fempre ficura in ogni cafo di contravvenzione) effendo beneftante, pagherà dieci ducati di pena; effendo povero e di baffa condizione, foffrirà un mefe di carcere. Se nella medefima eftenfione del fuddetto giro ardirà fparare, effendo beneftante, pagherà 24. ducati di pena; effendo povero, e di baffa condizione, foffrirà tre mefi di carcere. Se finalmente oferà fparare non già nell' eftenfione fuddetta, ma dentro il chiufo del Real Bofco di Capodimonte, effendo Nobile farà condannato a tre anni di Prefidio; effendo di baffa condizione farà condannato a tre anni di Galea. Tutte, e tre le narrate fpecie di pene faranno nel cafo della feconda contravvenzione duplicate, e nel cafo della terza triplicate, e le pecuniarie efigendofi, coll' intelligenza di S. M. faranno applicate alla Fabbrica ed Operia Pia del Reclulorio de' Poveri.

IV. Siccome nella più volte nominata eftenfione del giro del miglio s' incontraoo oltra la Strada Regia, che per *Capodichino* mena in *Averfa*, molte altre o pubbliche o vicinali, in cui può taluno trovarfi in viaggio portando lo Schioppo colla pietra al fucile fenza il difegno di cacciare, così comanda S. M., che, rimanendo affatto immune, libera, e sbandita la fuddetta Strada Regia, nelle altre Strade pubbliche folamente fia lecito ad ognuno il portarlo anche colla pietra al fucile, purchè però affolutamente non ne faccia ufo, della quale così limitata facoltà farà egli ammonito ancora dalle lapidi, che a tal fine faranno affiffe a' lati delle fuddette Strade.

Effendo a' Padroni delle Mafferie neceffario tenere gli Schioppi per la cuftodia delle biade, o de' frutti, S. M. il concede, purchè li tengano carichi di palle, e non di pallini, fotto pena di ducati dieci a ciafcuno contravvegnente parimente da duplicarfi nel cafo della feconda, e da triplicarfi nel cafo della terza contravvenzione. *Dalla Delegazione della Real Cafa, e Corte il dì 20. Settembre 1756. D. Placido Principe Dentice. Bernardo di Ambrogio Segretario.* Pubblicata a dì 20. Settembre 1756. *Pafquale Moccia. Attefto io fottofcritto Scrivano Ordinario della Suprema Delegazione della Real Cafa, e Corte effermi conferito in Capodimonte, Capodichino, Secondigliano, Arzano, Miano, Mianella, Polleca, Pifcinola, ed in altri luoghi vicini, e quivi da' Servienti delle rifpettive Corti aver fatto pubblicare quefto Bando. Napoli il dì 20. Settembre 1756. Criftoforo Cordella Scrivano.*

1756.

DE BONIS PRODITORVM

TITVLVS XXXIII.

PRAMMATICA VII.

Quum Caefar cum Hifpanis de Regno contenderet; Barones, qui extra Regnum effent, revocantur; pofita fanctione, de bonorum confifcatione.

ESsendo propria obbligazione de' Vaffalli, conofcendo, che tra 'l Principe ftraniero, a cui attualmente ftanno fervendo, o nel di cui Dominio fi ritrovano, che vi fia guerra con il loro natural Signore, di doverfi immediatamente ritirare, lafciando il detto fervizio, o militare, o in qualunque modo, che fia, e di appartarfi da quell' abitazione; onde i Contumaci, ed inoffervanti di tali obbligazione, mancando alla fedeltà, che fi debbe offervare fempre incorrotta, reftano giuftamente caduti nella giufta indignazione del loro Re, e nell' obbrobrio di tutti gli uomini, rendendofi meritevoli per tal cagione de' più feveri gaftighi, e della confifcazione di tutt' i loro averi.

Ed effendo già palefe, che fia ftata moffa guerra dall' Imperadore verfo del Re Noftro Signore, che Dio guardi, così con l' Efercito calato contra lo Stato di Milano, come con l' infidie ufate in eccitar tumulti, e follevazioni in quefta Città, e Regno, per il che tutt'i Vaffalli di Sua Maeftà debbono di già efferfi ritirati da' fervigj, o militari, o d' altra fpecie dell' Imperadore, e de' Principi fuoi collegati, ed appartarfi da quell' abitazione; Contuttociò, volendo Noi benignamente provvedere, con dar termine a' Contumaci, per reftituirfi alla loro obbligazione, anche in offervanza de' Reali Ordini di Sua Maeftà, per tal caufa fpecialmente capitati, compatendo l'ignoranza, o femplicità di coloro, che ftando in buona fede, non ancora fono entrati nella confiderazione del loro errore: Col prefente Bando

Bando, in ogni futuro tempo *valiturum*, formato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, „ e comandiamo a tutti, e quali si vogliano „ persone, di qualunque stato, o condizione „ si sieno Vassalli di S. M. che militando sotto le armi dell' Imperadore, o de' Principi „ suoi confederati; o nell' Italia, o nel Reno, „ od in Fiandra, od in qualunque altra parte, „ servendo i medesimi, o abitando ne' luoghi „ del loro Dominio, si debbano subito ritirare tra lo spazio di un mese, quelli, che si „ ritroveranno in Italia, e quelli, che sono „ in altre parti più rimote de' dominj suddetti tra il termine di due mesi dopo il „ giorno della pubblicazione del presente Bando; E ciò sotto pena della vita, e della „ cosiscazione di tutt' i beni, così feudali, come burgensatici, e di tutte l' altre pene, nelle quali cader debbono, come ribelli della „ Real Corona di S. M., all' esecuzione delle „ quali si passerà immediatamente contra de' „ trasgressori, trascorsi che saranno i detti „ termini, col maggior rigore, che in tali „ casi si dee senza dar luogo ad arte, o frode alcuna, che potesse adoprarsi, per impedire la detta confiscazione, ed esecuzione „ delle pene suddette. Imponendo per tal fine, „ che coloro, che dovranno ritirarsi ne' termini suddetti, e lasciare il detto servigio, „ come di sopra dichiarato, debbano per fare „ constare questa loro obbedienza, ed emenda, „ presentarsi avanti di Noi: E di vantaggio, „ quelli, che tenendo notizia de' Contumaci „ degli ordini suddetti, non li riveleranno dentro il medesimo termine, li dichiariamo anche caduti in quelle pene, che stimerà il nostro arbitrio da applicare contra di loro, così „ pecuniarie, come corporali; ed a' denuncianti di tutt' i suddetti trasgressori s' applica la „ terza parte de' beni confiscandi, o pene pecuniarie, applicande alla Regia Corte, purchè dal Fisco non sia tenuta altra notizia.

E tutto ciò, che di sopra si è dichiarato, s'intenda espressamente ripetuto contra i Vassalli di S. M., che militassero contra l'armi di S. M. Cristianissima, o abitando in luoghi di Principi suoi Nemici, non lasceranno quell' abitazione, secondo anche specialmente S. M. ha stabilito, stante lo stretto vincolo di confederazione, e di Sangue, che lega la sua Real Corona, con quella di S. M. Cristianissima: E vogliamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt' i luoghi soliti, affinchè giunga alla notizia di tutti. *Datum Neapoli die 21. mensis Novembris 1701. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretarius. Marianus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 47. Toletus.*

21. Novem. 1701. D. Luis de la Zerda.

BANNUM Reg. Cam. Summ.

Cum inserto Ordine Suae Excellentiae, seu

PRAMMATICA VIII.

Ejusdem belli tempore, de immissione mercium coram suo mendam, impeiatur.

IN questo Tribunale si è ricevuto Biglietto di S. E. del tenor seguente videlicet. *Foris. Al Regente D. Andres Guerrero de Torres, guarde Dios, del Consejo Colateral, y Lugarteniente de la Camara.* Intus. *Teniendo noticia el Marques mi Señor, que la Armada Inglesa, y Olandesa dejò gran cantidad de Paños, y otras Estorfas de lana en Liorna, con la esperanza de encontrar algunos espedientes para hazerlos entroducir, y vender en esto Reyno, me manda S. E. dezir a V. S. que por la Camara se publique Bando, paraque se estè con toda atencion en esta Ciudad, a fin de reconozer, si las ropas, que se quisieren entroducir, corresponden al atestado, que deven presentar los Patrones del Consul de Su Magestad, que reside en Liorna, para en el caso contrario no permetirles la entrada, o declararlas por perdidas, a cuyo fin distribuirà la Camara todas las ordenes necessarias a las partes donde tocare. Dios guarde V. S. Palacio a 25. di Abril de 1704. D. Juan de Torres, y Medrano. Señor Regente Lugarteniente.* Qual preinserto Viglietto, lettosi in questo Tribunale l' infrascritto dì, è stato, precedente istanza del Regio Fisco, interposto il seguente decreto, videlicet. *Die 28. mensis Aprilis 1704. Neapolis. Facta relatione de contentis in retroscripto Villecto S. E. in Regia Camera Summariae, per Dominum Militem V. J. D. D. Laurentium Jordanum Regiae Camerae Summariae Praesidentem, & Commissarium coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius, fuit per Regiam Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono, consensu, provisum, & decretum; prout praesenti decreto decernitur, & providetur, quod pro executione ordinis S. E. emanentur Banna pro effectu praedicto, hoc suum, &c. Jordanus. Vidit Fiscus. Pepe Act.* Che perciò in esecuzione di detto preinserto Viglietto di S. E., e decreto interposto per questo Tribunale della Regia Camera, facciamo il presente Bando, col quale si notificano tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che circa l'immissione delle dette robe in questa fedelissima Città di Napoli si debba eseguire, ed osservare quanto nel detto preinserto Viglietto di S. E. sta ordinato, sotto le pene in esso contenute. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, dov'è necessario pubblicarsi. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 28. mensis Aprilis 1704. D. Andreas Guerrero de Torres R. M. C. L. Vidit Fiscus. D. Laurentius Jordanus. Paulus Melluso Act. Mag. Locus ✠ Sigilli. Cons. Gervasi Secr. Philippus Jacobus Pepe Act.*

28. April. 1704. Marques de Villena.

BAN-

BANNUM Cur. Cappell. Major.

seu

PRAMMATICA IX.

AVendo S. E. con Biglietto per Segreteria di Guerra premurosamente incaricato alla Corte di Monsignor Cappellano Maggiore di Sua Maestà, che Dio guardi, in questo Regno, il sequestro di tutt'i Beneficj, e Rendite Ecclesiastiche, che si godono, e posseggono, tanto dentro questa fedelissima Città, suoi Ristretti, e Casali, quanto in tutto il presente Regno, da persone, che si trovano fuori di esso Regno di qualsivoglia sfera, e qualità si fieno; e che tutto il frutto di quelli, che perviene, e perverrà, si depositi nel Banco del Sacro Monte della Pietà di questa fedelissima Città, a disposizione di S. E., senza che si possa divertire quantità veruna di questa capitale, senza ordine espresso di detta Maestà, come da detto Biglietto; che perciò volendo gli ordini della Maestà predetta, e di S. E. eseguire, abbiamo fatto il presente Editto, " col quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si fieno, che sotto pena di ducati due mila, ed altre a nostro arbitrio riservate, da eseguirsi irremisibilmente, debbano fra il termine di giorni quattro rilevare nel detto Tribunale dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Cappellano Maggiore, tutte, e quali si vogliano rendite, entrate, pensioni, livelli, o altra qualsivoglia corrisponsione, per qualsivoglia titolo, e causa, che si tengono, o posseggono in questa fedelissima Città di Napoli, suoi Ristretti, e Casali, da persone Ecclesiastiche abitanti, e che si trovano fuori di questo predetto Regno, di qualsivoglia genere si fieno, ed a' medesimi appartenenti in qualsivoglia maniera, senza eccettuarne nessuno; ed in specie agli Agenti, Procuratori, ed Esattori delle Rendite, Entrate, Pensioni, Livelli, Vitalizj, e Corrisponsioni predette "; Ed acciò venga alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, abbiamo fatto il presente Editto, valituro, come se fosse a tutti personalmente notificato, da pubblicarsi, ed affiggersi così ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta fedelissima Città, come in quelli de' suoi Casali, *& de contrario caveant*. *Datum Neapoli die* 11. *mensis Junii* 1708. *Flavius Gurgo*. *Hieronymus Aloysio Act. Mag.*

Procuratores Agentes &c revelent intra quatuor dies, sub poena ducatorum 2000.

Sublatum sequestrum die mense 1709 post agnitum a Pontifice Max. Carolum III. Regem Catholicum.

Card. Grimani 11. Jan. 1708.

DE CONFECTIONE PVLVERIS, ET SALNITRI

TITVLVS XLVIII.

(†) PRAMMATICA III.

Bando da parte di S. M. (Dio guardi), e della sua Regia Camera della Sommaria.

Carolo Rege. Locatio juris prohibendi pulveris pyrii faciendi. Eodem Rege duodecimo ab urbe milliario ad Turrim pulvis pyrius ex fiscalibus rationibus confectus fuit imperatum.

Ssendosi dalla Regia Camera stabilito il Partito del *Jus prohibendi* della Polvere Pardiglia di questa fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, Provincia di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e di tutte le Provincie del Regno co' magnifici D. Raffaele Veronese, e D. Giuseppe Crestino, si è fatto perciò istanza da' detti Appaltatori Generali, acciò s'ordinasse l'emanazione de' soliti Bandi. Per il che dall'Illustre Signor Conte D. Antonio Coppola Presidente Commissario de' Salnitri, e della Polvere, sta ordinata la pubblicazione del presente Bando, da emanarsi così ne'luoghi soliti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come nelle Provincie di Terra di Lavoro, e di Principato Citra, e di tutte le Provincie del Regno, *alta*, *& intelligibili voce more praeconis*, col qual si fa intendere a tutte, e quali si vogliano persone di qualsisia grado, e condizione si fieno, che non ardiscano, nè presumano lavorare, o far lavorare, vendere, o far vendere, comprare, o far comprare, tenere, o far tenere qualsivoglia quantità di Polvere, o Salnitro, o sia di Vascelli, Galee, Munizione de' Regj Castelli, o d'altra sorta in contrabbando, nè si possano tenere detti Salnitri, e Polvere nelle loro case, ancorchè stiano dentro detti Regj Castelli, poichè per le Polveri Regie stanno stabilite le solite Munizioni, nè in qualsivoglia altro luogo immune; nè si possano immettere, nè far immettere per mare, o per terra detti Salnitri, e Polvere, tanto in questa Città di Napoli, e Casali, come in qualsivoglia altra parte delle dette Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e di tutte l'altre Provincie del Regno, senza licenza *in scriptis* de' suddetti magnifici Arrendatori, o sua legittima persona, sotto pena in ciascheduna delle contravvenzioni suddette d'anoi

ni dieci di relegazione, se sarà nobile, e ducati duemila; e del sequestro della giurisdiziona di più se sarà Barone; a se sarà ignobile d'anni diece di galea, e ducati mille, oltra della perdita de' loro stigli, ed ordigni, Salnitri, e Polvere, ed altri materiali, che si troverranno nelle loro casa, o luoghi, dove si lavorassero; nella quale pena s'intendano anche inclusi i complici; restando anche proibito, che non si possano tenere mortai, pistoni, nè altra sorta d'ordigni, stigli, e materiali concernenti al detro esercizio de' Salnitri, e Polvere sotto qualsivoglia pretesto, senz' avere licenza *in scriptis* de' suddetti magnifici Arrendatori; ed anche incorrano nella pena della frusta, ed altre pene ad arbitrio di questa Regia Camera, le Donne, che facessero, o fossero complici alla fattura, e vendita di quelle, delle quali pene *ut supra* così pecuniarie, come del prezzo degli stigli, e de' materiali suddetti, se ne debba guadagnare la terza parte a beneficio di chi revelerà, e denuncierà detti contrabbandi, con tenersi segreta le loro persone, con esser lecito però a' detti magnifici Partitarj di mettere le guardie fuori delle porte di detti Regj Castelli, acciocchè non si possa estrarre, nè vendere la Polvere della Regia Munizione in fraude della Regia Corte, e lo stesso possa fare per mare ad oggetto di proibire la compra, e vendita, ed immissione di detti Salnitri, e Polvere.

Ordinandosi ancora col presente Bando a' Sindaci, agli Eletti, ed agli Uomini del Governo delle Città, Terre, e Luoghi delle Provincie suddette, dove si lavorasse Polvere, o Salnitro, e che vi sieno ordigni per detto mestiere, cha sieno obligati a denunciarlo subito a' Governatori di detti luoghi, acciocchè non trovandosi le dette licenze de' suddetti magnifici Arrendatori, si debbano assicurare de' Contrabbandieri in carceri sicure, con prenderne diligenti informazioni, a quelle mandarle chiuse, e sigillate, *ut decet*, nella Regia Soprantendenza Generale in potere dell'infrascritto Attuario, con procedere al sequestro de' beni de' Contrabbandieri per le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi, e questo sotto pena di ducati dugento per ciascheduna volta, che non si saranno le dette denuncie nel modo suddetto.

Ordinandosi ancora col presente Bando a tutte, e quali si vogliano persone, che fra il termine di giorni sei dopo la pubblicazione del presente Bando, debbano rivelare *in scriptis* tutte le quantità di Polvere rimaste in loro potere, per tutt' i 16. del corrente mese d' Aprile di questo corrente anno, le quali rivele debbano presentarsi appresso l' infrascritto Attuario per questa Città, Borghi, e Casali, e nelle Provincie suddette a' magnifici Governatori de' luoghi, i quali sieno tenuti inviarle in questa Regia Camera in potere del detto magnifico Attuario, e ritrovandosi qualche quantità di Polvere non rivelata, così per uso di caccia, come di feste, e fuochi artificiali, restino le persone in potere di chi si troverrà detta Polvere, incorsa nelle pene de' contrabbandi, conforme il tutto si contiene, e va espressato nelle Regie Prammatiche, a Bandi a tal effetto *pro tempore* emanati, sotto il titolo *de probibita confectione, emptione, & venditione Salnitri, & Pulveris*.

E perchè l'Arrendamento suddetto dalla Polvere Pardiglia consiste per lo più nella Polvere, che si consuma, così per uso di Caccia, a fuochi artificiali, come per le Tartane, ed altri Bastimenti, s' ordina perciò col presente Bando a tutte, a quali si vogliano persone, che non possano servirsi d'altra Polvere, ebe di quella del Regio Partito, sotto pena di ducati trecento per ciascheduno, in esecuzione di dette Prammatiche, e Bandi, cioè:

A rispetto della Polvere, che si consuma per uso di Feste, e fuochi artificiali di questa Città, suoi Borghi, e distretti, s' ordina a tutte, e quali si vogliano persone, ed in particolare a' Mastri de' fuochi artificiali, che in tempo di lavorare qualsisia sorta d'artificio, o fare sparo de' Maschi, debbano comprare la Polvere del detto Regio Partito, con avere i soliti bollettini per legittimare la compra di quelle.

E delle Polveri di Munizioni, che si daranno per elemosina dal Re N. S., se ne debba da essi Mastri Artificiali a chi saranno date per lavorarle, darne subito l' avviso a' detti magnifici Partitarj, per tenerne conto quando quella si lavorerà, o sparerà, nè possano detti Mastri Artificiali servirsi di detta Polvere per altri artificj, che si fanno con la Polvere Pardiglia, ma debbano solamente di quella servirsi per quel che sta destinato nel biglietto d'elemosina, ed in caso che si trovasse detta Polvera di Munizione in altri fuochi, che si fanno colla Polvere del Regio Partito, s'intendano i detti Mastri Artificiali incorsi nelle pene de' Contrabbandi senza potere allegare la scusa, che detta Polvere di Munizione sia quella data per elemosina sotto le pene contenute nelle dette Regie Prammatiche, e Bandi.

Ed a rispetto della Polvere per uso di Tartane, ed altri Bastimenti, s' ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone, Capitani, e Padroni di dette Tartane, ed altri Bastimenti, che partiranno da questa Città di Napoli, e dalle Marine di dette Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, e dalle Marine delle Provincie del Regno, o per *infra*, o per *extra Regnum*, i quali dovranno portare provvista di Polvere per loro difesa, che quella debbano comprare dal Regio Partito, con bollettino de' detti magnifici Partitarj, o sua legittima persona, che lor si darà per detto effetto a lor cautela. Ed occorrendo, che nel di loro ritorno la detta Polvere comprata sia intera, o diminuita, o pure che n' avessero comprata altra in altre Provincie del Regno, o fuori del Regno; in tal caso dato che avranno fondo in Napoli, o nelle Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, o nelle Marine del Regno, dove fermeranno, debbano subito rivelarla, conforme si pratica in tutti gli altri generi di mercanzie, la quale rivela debbano farla a' detti Regj Partitarj, o suoi Sostituti, o Subaffittatori di dette Marine, dove capiteranno, tante volte, quante volte daranno

no

no fondo nelle Marine di dette Provincie di Terra di Lavoro, Principato Citra, ed in quali si vogliano altre Marine del Regno, ed in questa Città di Napoli, non ostante che avessero fatte altre rivele nelle predette altre Marine del Regno, con dichiarare, che quantità di Polvere tengono avanzata, o comprata di nuovo sopra i detti Legni, o Bastimenti, acciocchè con tal rivela possano i Partitarj, e la Regia Corte star sicuri d'ogni frode, che sopra di ciò si potesse commettere, la quale rivela non facendosi subito dato fondo, come si pratica con altre mercanzie, s' intendano incorsi nella pena di ducati trecento per ciascheduna volta, ed altre pene ad arbitrio di questo Tribunale per la Polvere non rivelata, ed a riguardo degl' intercetti, che si pigliano, si debbano osservare gli ultimi ordini di S. M.

Ed acciocchè non s' impedisca a' Cacciatori l' uso della Caccia, si dichiara col presente Bando, anche in esecuzione di Decreto di questa Regia Camera de' 22. Gennajo 1686. precedente Biglietto del Vicerè de' 20. Settembre 1685., e dello stabilimento del Regio Collateral Consiglio, che possano i Cacciatori liberamente andar a Caccia con Schioppo a miccio o a fucile non proibito dalle Regie Prammatiche, senza che sieno tenuti d' andare a registrare dall' Illus. Reggente della Vicaria le licenze, che terranno dall' Illustre Montiere Maggiore, ma che non debbano portare sopra le loro persone, nè dentro gli Schioppi, palle, quadretti, dadi o pallini di forma, nè possano entrare con miccio acceso, nè pietra al fucile per dentro l' abitato di qualsivoglia luogo; il quale abitato si debba intendere per questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Distretti, e di tutte le Provincie del Regno, e per que' luoghi, dove non vi starà Chiesa Parocchiale, Forno, Taverne, possono liberamente entrare con miccio acceso, pietra al fucile, e servirsi liberamente dell' uso della Caccia, per non essere luoghi compresi nell' abitato, in virtù dello stabilimento suddetto, senza che lor si dia perciò impedimento, nè molestia alcuna, sotto le medesime suddette pene, ed altre ad arbitrio di questa Regia Camera, ed acciochè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi il presente Bando ne' luoghi soliti, così di questa fedelissima Città di Napoli, come in quelle di dette Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, ed in tutte le Provincie del Regno, e con affiggersi copia d' esso ne' luoghi predetti, acciocchè venga alla notizia di tutti, affinchè con tal metodo resti detto Arrendamento ben governato, così per gl' interessi del Regio Fisco, e de' suddetti magnifici Partitarj, come de' magnifici Consegnatarj di giustizia situati sopra l' Arrendamento suddetto. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 2. mensis Septembris 1737. Ludovicus Paternò M.C.L.Vidit Fiscus. Locus † Signi. Illus. Comes Dominus Praesidens Coppola Commissarius. Antonius Coppola. Nicolaus Romanus Act.* Pubblicata a dì 4. Settembre 1737.

1737.

DE EXPVLSIONE

LVSITANORVM, ALIORVMQVE FOEDERATORVM

Et Commercio cum ipsis prohibito.

TITVLVS ***

PRAMMATICA I.

Essendosi ricevuto ordine di S. M. con sue Reali Lettere de' 27. del passato mese di Luglio, colle quali avendo l' Imperadore come principale, gli Olandesi come ausiliarj, e gl' Inglesi, come confederati al medesimo, dichiarata la guerra al Re Nostro Signore (che Iddio guardi) ed avendo similmente fatti molti atti di ostilità nel dominio di S. M., ha ordinato in esse, che debbasi pubblicare in questo Regno la guerra così all' Imperadore, come agl' Inglesi, ed Olandesi; proibendo specialmente dal giorno della pubblicazione di questo in avanti, che non possano i Vascelli, o altri Navigli immediatamente sudditi dell' Imperadore, Inglesi, ed Olandesi, e di qualunque d' essi, venire con le loro persone, robe, e mercanzie in niuna parte del presente Regno, sotto pena di morte naturale, e confiscazione di dette robe, mercanzie, Vascelli, Navigli; ordinando similmente, che quando capiteranno ne' porti, nelle spiagge, o altri luoghi di questo Regno, così per mare, come per terra respettivamente, si debbano subito carcerare, e sequestrare le dette persone, mercanzie, robe, Vascelli, e Navigli: che perciò per esecuzione delle dette Reali Lettere, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale dichiariamo a nome del Re Nostro Signore (che Iddio guardi) la guerra a' suddetti Imperadore, Inglesi, ed Olandesi, e loro sudditi. Diciamo mede-

medesimamente, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano sudditi immediati dell'Imperadore, Inglesi, ed Olandesi, che si ritrovano in questa Città, e Regno, che si debbano partire, sotto le medesime pene di morte naturale, e consiscazione de' loro beoi: ordinando ancora a tutte, e quali si vogliano persone di questa Città di Napoli, e Regno, o abitanti in esso, che sotto le medesime pene di morte naturale, e consiscazione de' loro beni, non debbano in modo alcuno tener corrispondenza, nè comunicazione con Vassalli, e sudditi de' medesimi, e se alcuno ne avrà notizia, ce ne debba subito dare avviso, che lor si darà per premio la sesta parte delle robe, che si confischeranno; dovendo similmente godere il beneficio di detta sesta parte chi metterà in chiaro, ove sieno in questo Regno robe de' Sudditi dell' Imperadore, degl'Inglesi, ed Olandesi, o effetti, e crediti, che a' medesimi spettassero. E nell'istessa pena di morte naturale, e consiscazione de' loro beni, vogliamo, che incorrano tutti quelli, che li ricetteranno, o in qualsivoglia modo daranno ajuto, e favore alle dette persooe, e loro robe. Ordinando similmente, che quando venissero le dette persooe, e le loro mercanzie, Vascelli, o altri Navigli ne' porti, nelle spiagge, ed in altri luoghi di questo Regno, si debbaoo subito carcerare, sequestrare, e portare le persone nelle carceri, e le robe ne' luoghi più vicini a' detti porti, e spiagge, ed altri luoghi di terra, dove capiteranno; dandosene subito notizia a Noi, acciò possiamo ordinare quello, che si avrà da fare; dichiarando però, che a'detti Vassalli dell' Imperadore, degl'Inglesi, Olandesi, o altri Sudditi immediati di detti Potentati, che al presente si troverranno ad abitare in questa fedelissima Città di Napoli, e suo Regno, i quali debbono partirsi, come di sopra s'è ordinato, benchè sia passato maggior termioe de' sei mesi, stabilito negli ultimi Capitoli della Pace de' 30. Ottobre dell' anno 1697. dopo i tanti atti d' ostilità usati da' detti Potentati, onde fummo obbligati, in virtù della Regia Prammatica de' 21. Novembre del passato anno 1701. solennemente pubblicato, richiamare coo pene capitali i Vassalli di Sua Maestà, che ne' loro dominj abitavano; contuttociò usando maggior benignità, concediamo altro termine di 15. giorni, decorrendi dal tempo della pubblicazione del presente, dopo del quale s' intendano incorsi nella suddetta pena della vita, e consiscazione de'beni, contenuta nel presente Bando: dichiarando, che a rispetto di quelli, che si troverranno ad abitare nelle Proviocie del Regno, s'intenda aversi potuto aver notizia di questo Bando 20. giorni dopo la pubblicazione di esso in questa fedelissima Città; incaricando l'esecuzione di esso alla Gran Corte della Vicaria, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti quali si sieno Officiali, e Ministri così Regj, come de' Baroni. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e nelle Città di residenza di dette Regie Udienze. *Datum Neapoli die 25. Augusti 1702. El Marques de Villena. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol. 83. Toletus.*

Prag. 7. Tit. de Bonis Proditorum.

25. Aug. 1702. March. Villena.

PRAMMATICA II.

AVendo la Maestà del Re N. S. Filippo Quinto (che Dio guardi) ordinato, con suo Real Dispaccio, in data degli 8. di Maggio del corrente anno, che dovessimo dare elecuzione agli ordini, intorno alla risoluzione dalla Maestà Sua pigliata per la rottura della Guerra cootra il Re di Portogallo, e l'Arciduca Carlo d'Austria, per la unione delle loro armi co' nemici della Fede Cattolica, e contra la sua Real Corona. Per il che ubbidendo, come dobbiamo a'detti Reali Ordini, facciamo il presente Bando, col quale dichiaramo a nome del Re N. S. (che Dio guardi) la Guerra a'suddetti Re di Portogallo, ed all' Arciduca Carlo d'Austria, e suoi Confederati, e loro Sudditi; e diciamo medesimamente, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Sudditi del Re di Portogallo, che si trovano in questa Città, e Regno, che si debbano partire, sotto le pene di morte naturale, e consiscazione de'loro beni: ordinando ancora a tutte, e quali si vogliano persone di questa Città di Napoli, e Regno, o abitanti in esso, che sotto le medesime pene di morte naturale, e consiscazione de' loro beni, non debbano in modo alcuno tener corrispondenza, nè comuoicazione con Vassalli, e Sudditi del medesimo Re di Portogallo, ed Arciduca; e se alcuno ne avrà notizia, ce ne debba subito dar avviso, che lor si darà per premio la sesta parte delle robe, che si confischeranno.

Dovendo similmente godere il beneficio di detta sesta parte, chi metterà in chiaro ove sieno in questo Regno, robe de'sudditi del Re di Portogallo, e dell'Arciduca Carlo d'Austria, o effetti, o crediti, che a' medesimi spettassero. E nell' istessa pena di morte naturale, e consiscazione de' loro beni vogliamo, che incorrann tutti quelli, che li riceveranno, od occulteranno, od in qualsivoglia modo daranno ajuto, e favore alle dette persone, e loro robe. Ordinando similmente, che quando venissero le dette persooe, e le loro mercanzie, i Vascelli, o altri Navigli ne' Porti, e luoghi di questo Regno, si debbano subito trattenere, e sequestrare le dette Navi, o qualsivoglia legno, e le persone carcerare, e portare nelle carceri, e le robe ne' luoghi più vicini a' Porti, ed alle Spiagge, ed agli altri luoghi di Terra, dove capiteranno, dandosene subito notizia a Noi, acciò possiamo ordinare quello, che si avrà da fare.

Ed usando della medesima benignità del Re N. S. dichiariamo, e concediamo il termine di giorni quindici alle Navi, o altre imbarcazioni di Portogallo, che si trovassero ne' Porti di questo Regno, od a'medesimi sudditi suddetti, che si troverranno ad abitare in esso, per poter partire da questa fedelissima Città, e Provincie del Regoo, da numerarsi i giorni quin-

quindici dal dì della pubblicazione del presente, dopo il qual termine s'ioteodano incorsi nella menzionata pena della vita, e confiscazione de'beoi, oel presente Bando contenuta; ed a rispetto delle persone, che si trovassero ad abirare nelle Provincie del Regno, e de' legoi marittimi trattenuti ne'Porti di esso, dichiariamo, che s'intenda aver avuta la notizia venti giorni dopo la pubblicazione in questa fedelissima Città. Ed incarichiamo l'esecuziooe di esso alla Gran Corte della Vicaria, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali si fieno Ufficiali, e Mioistri così Regj, come de'Baroni. Ed affinchè venga a ootizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne'luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e nelle Città di residenza di dette Regie Udienze. *Datum Neapoli die 2. mensis Junii 1704. El Marques. Vidit Gascon Reg. Vid. Mercado Reg. Vid. C. Ulloa Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Masellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 89. Imparatus.*

2. Jun. 1704. March. Villen.

DE IVRISDICTIONE,

ET

FACVLTATIBVS

REGII CAPELLANI MAIORIS

TITVLVS CXXXI.

MOTVS PROPRIVS

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS

BENEDICTI PAPAE XIV.

SVPER NONNVLLIS ALIIS FACVLTATIBVS CAPELLANI MAIORIS REGNI NEAPOLITANI.

Argumentum Bullae praecedentis.

BENEDICTVS Papa XIV. Motu proprio &c. Cum alias per nostras literas sub plumbo, datas Romae apud S. Mariam Majorem pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo, ad supplicationem carissimi in CHRISTO Filii nostri CAROLI Siciliae, & Jerusalem cum tota Terra citra Pharum Regis Illustris, & Hispaniarum Infantis, varias & diversas facultates Venerabili Fratri nostro Caelestioo Archiepiscopo Thessalonicensi moderno Capellano Majori, ejusque successoribus concesserimus, inter caeteras, ut Capellanos, & Presbyteros, juxta oumerum, ac modum in iisdem literis stabilitum, ad audiendas confessiones pro militaribus copiis tam Regis propriis, quam auxiliaribus, tam in Regno utriusque Siciliae, quam extra, ubicumque ab eis iter faciendum, vel morandum esse cootingeret, praevio examine, caeterisque servari solitis, approbare; & omnia parochialia Sacrameota existentibus militibus in actuali itinere, & expeditione contra hostes per eosdem administrari facere; necnon eosdem milites ac officiales tempore actualis expeditionis a crimine haeresis, apostasiae a fide vel per se, vel per alios absolvere: omnibus insuper personis utriusque sexus in militaribus copiis existentibus, tam quadragesimalibus, quam aliis anni temporibus & diebus, quibus esus carnium, ovorum, casei, butyri, & aliorum lacticioiorum est prohibitus, eisdem ovis, caseo, butyro, & aliis lacticiniis, atque etiam carnibus, exceptis tamen quibusdam diebus, & servata forma jejunii a Nobis praescripta, utendi, & vescendi licentiam impendere: iisdemque omoibus, & singulis dispentationem ab observatiooe diei festi, si aliquod opus faciendum necessario fuerit, concedere: & praeterea a quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus, & delictis, quaotumvis gravibus & enormibus, etiam Episcopis & locorum Ordinariis reservatis, de quibus ore confessi, & corde contriti fueriot, salutari poenitentia pro modo & qualitate culpae imposita, debitam absolutionem vel per se, vel per alios impendere, & elargiri libere ac licite possit & valeat, prout latius in praefatis literis oostris continetur; quarum tenores hic pro sufficienter insertis, & expressis haberi volumus. Cum autem postea a praefato Archiepiscopo Thessalonicensi Nobis expositum fuerit, ad opportunam Sacrameotorum administrationem, & procurandam animarum salutem pro militibus in actuali expeditione cootra hostes existentibus, nonnullis aliis facultatibus, per se vel per alios ecclesiasticos viros exercendis, omnino indigere; Nos animarum saluti, quantum in Domino possumus, consulere cupientes, motu simili &c. eidem Venerabili Fratri nostro Caelestino Archiepiscopo, ejusque

Quae fint petita ultra expeditionem prioris Bullae.

que fuccefforibus in dicto Regno utriufque Siciliae Capellanis Majoribus pro tempore concedimus & impartimur infrafcriptas etiam facultates, ad noftrum, & Sedis Apoftolicae beneplacitum duraturas, per fe, vel per alium, feu alios Sacerdotes probos & idoneos, & juxta formam in praefatis literis noftris praefcriptam approbatos, ab eodem Capellano Majori fubdelegandos, pro militaribus tamen copiis, tam propriis dicti Regis, quam auxiliaribus, in actuali expeditione contra hoftes exiftentibus duntaxat, non autem in hibernis, aut praefidiis commorantibus, exercendas; Videlicet abfolvendi omnes & fingulas perfonas in iifdem copiis militaribus exiftentes a quibufcumque eorum peccatis, & delictis, quantumvis gravibus & enormibus, non folum Epifcopis & locorum Ordinariis, fed etiam Nobis & eidem Sedi Apoftolicae fpecialiter refervatis, & refervari folitis: commutandi, relaxandi, difpenfandi, & abfolvendi refpective, prout & in quantum Epifcopis & locorum Ordinariis juxta Sacros Canones, & Concilii Tridentini decreta id facere licet & permittitur, quoad vota, juramenta, irregularitates, & cenfuras Ecclefiafticas, nempe excommunicationes, fufpenfiones, & interdicta: necnon quoad omiffionem omnium, feu aliquarum ex denunciationibus, quae Matrimoniis perfonarum, ad praedictas copias pertinantium, & cum illis commorantium, contrahendis praemitti deberent; concedendi quibufcunque utriufque fexus CHRISTI fidelibus, ad praefatas copias pertinentibus, in articulo mortis, faltem contritis, fi confiteri non poterunt, necnon in Nativitate Domini noftri JESU-CHRISTI, Pafchatis Refurrectionis, & Affumptionis B. Virginis feftis diebus, vere poenitentibus & confeffis, ac Sacra Communione refectis plenariam omnium fuorum peccatorum indulgentiam & remiffionem: fingulis autem diebus Dominicis, & aliis quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclefiae confueta: celebrandi Miffam una hora ante auroram, & alia poft meridiem, & fi cogat neceffitas, etiam extra Ecclefiam in quocumque loco decenti, etiam fub dio, & fub terra, & graviffima omnino urgente neceffitate, etiam bis in die, fi tamen in priori miffa ablutionem non fumpferit, ac jejunus fuerit; necnon fuper Altari portatili, & non integro, feu aliqua in parte fracto, aut laefo, & fine Sanctorum Reliquiis; ac demum, fi aliter celebrari non poffit, & abfit periculum facrilegii, fcandali, & irreverentiae, etiam praefentibus haereticis, aliifque excommunicatis: benedicendi quaecunque vafa, tabernacula, veftimenta, paramenta, & ornamenta ecclefiaftica, aliaque ad Divinum cultum pro fervitio earundem copiarum duntaxat neceffaria, & pertinentia; exceptis tamen iis, in quibus facra unctio adhibenda erit: reconciliandi Ecclefias, Capellas, & Coemeteria, ac Oratoria quomodolibet polluta, in illis partibus, in quibus ipfae copiae confederint, fi ad locorum Ordinarios commodus non pateat acceffus, aqua tamen prius per aliquem Catholicum Antiftitem, ut moris eft, benedicta, imo etiam, magna urgente neceffitate, ut Miffae Dominicis, & aliis feftivis diebus celebrari poffint, illa etiam a memorato Antiftite non benedicta. Demum celebrandi Miffam de Requiem in quocumque altari, etiam portatili, fi aliter celebrari non poffit, & per ejus applicationem liberandi animam alicujus ex pie defunctis dictarum copiarum, fecundum celebrantis intentionem, a Purgatorii poenis per modum fuffragii. Caeterum cum facultates praedictae ad animarum falutem admodum pertineant, praefentes, & defuper conficiendas literas nullo unquam tempore de fubreptionis, vel obreptionis vitio, aut intentionis noftrae, val quoquam alio defectu notari, vel impugnari poffe, fed eas validas & efficaces fore & effe, fuofque plenarios & integros effectus fortiri & obtinere debere, Apoftolica auctoritate decernimus. Non obftantibus quibufvis Apoftolicis, etiam in univerfalibus, provincialibus, & fynodalibus Conciliis editis, vel edendis, generalibus, vel fpecialibus conftitutionibus & ordinationibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apoftolicis, quibufvis fuperioribus, & perfonis in genere, vel in fpecie, etiam motu pari &c. conceffis, approbatis, & innovatis: quibus omnibus & fingulis, hac vice duntaxat, fpecialiter, & expreffe derogamus, caeterifque contrariis quibufcumque, cum claufulis opportunis. = *Fiat. Motu Proprio P.* = Et cum abfolutione a cenfuris ad effectum &c. & quod aliae dicti Capellani Majoris conceffiones & facultates habeantur pro expreffis, feu in toto, vel parte exprimi poffint in literis, & de conceffione & impartitione hujufmodi, aliifque praemiffis, ut fupra latiffime extenfis, & quod praemifforum omnium, & fingulorum aliorumque neceffariorum major, & verior fp. & expofitio fieri poffit in literis per viam de Curia, ut vocant, fi videbitur, expediendis, aut fola praefentis fchedulae Motus proprii Noftri fignatura fufficiat, & ubique fidem faciat in judicio, & extra illud, regula quacumque contraria non obftante. *Datum Romae apud S. Mariam Majorem* IV. *Idus Novembris, anno fecundo.* = *Fiat P.* = S. V. Motu proprio concedit Capellano Majori in toto Regno Neapolitano, ejufque fuccefforibus facultates, ad V. S. & Sedis Apoftolicae beneplacitum duraturas, pro militaribus copiis in actuali expeditione contra boftes exiftentibus duntaxat, celebrandi in cafu neceffitatis in quibufvis locis; benedicendi paramenta, & alia neceffaria ad Divinum cultum; reconciliandi Ecclefias, & Oratoria quomodolibet polluta; abfolvendi a peccatis, etiam Summo Pontifici, & Sedi Apoftolicae refervatis; commutandi, relaxandi, difpenfandi, & abfolvendi refpective quoad vota, juramenta, irregularitates, & cenfuras; celebrandi Miffam de Requiem in quocumque altari, & per ejus applicationem liberandi animam alicujus pii defuncti a Purgatorii poenis; concedendi plenarias peccatorum indulgentias diverfis feftis diebus, & praefertim in articulo mortis, omnibus utriufque fexus = *N. Antonellus Abbreviator de Curia.*

Abfolvendi omnes, & fingulas perfonas in exercitu exiftentes, a peccatis & delictis quantumvis enormibus.

Quorum etiam delictorum.

Celebrandi miffam una hora ante auroram, aliam poft meridiem etiam extra Ecclefiam & fub dio; vel bis in die, urgente tamen neceffitate: & in ara portatili.

Benedicendi vafa, tabernacula, & veftimenta Ecclefiaftica.

Reconciliandi Ecclefias pollutas.

Celebrandi miffam de Requiem in quocumque altari.

Completio geftorum.

Summarium.

INTERDICTVM
NE QVIS IN ORA MARIS NVDVS NATET
TITVLVS CXVIII.
(†) PRAMMATICA II.

Essendo pervenuto n notizin di questa G. C. continui disordini, che giornalmente si commettono nelle Marine di Posilipo, Mergellina, e di questa Città, come ancora de' Fiumi del Sebeto, e di Porta Capuana nel natare che si fa in essi in tempo d' està; Quindi volendo Noi dare riparo a ciò, abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone di qualunque grado, e condizione si sieno, che da oggi in avaoti nessuna persona ardisca di natare, nè spogliarsi all' ignudo per lavarsi oe' Luoghi di Mergellina, e per tutta la Costiera di Posilipo, nè tampoco dall' imboccatura di S. Lucia, dall' una, e l' alra parte del Castello dell' Uovo, nè per tutta la Marina, e Marinella di questa Città, ancorchè portasse i calzonetti, e che nessuno possa dire parole ingiuriose, o disoneste, nè far baje, od altre insolenze, tanto agli Abitanri nella Costiera predetta di Posilipo, e Mergellinn, quanto n coloro, che vanno a spasso per detta Costiera, nè portarsi per Mare donne libere sotto pena della frusta, e di quattro tratti di corda agl' Ignobili, ed a' Nobili sotto penn riserbata a questa G. C. della Vicaria, nella quale penn incorreranno anche i Marinari, che li portano colle loro barche n natare, o parlando disonesto, o facendo baje, senza rivelarlo ad essa G. C., come anche a tutti coloro, che vnnno a lavarsi ne' Fiumi del Sebeto, e Fiumicello di Porta Capuana, i quali non possono parlare disonesto, nè dire ingiurie, far baje, od altre insolenze sotto le stesse pene, ed altre pene contenute nelle Regie Prammaticbe sotto il titolo *de injuriis* da eseguirsi inviolabilmente contra i trasgressori. Ed acciò il presente venga a notizia di tutti si pubblichi n suono di Trombetta per detti luoghi, affinchè ognuno si guardi di ciò sotto la pena suddetta. Il presente torni da Noi colla debita relara. *Napoli i 3. Luglio 1762. Dux Corisani Regens. Didacus Ferri. Nicolaus Garofano. Franciscus Polini. Franciscus Maria Gagliardi. Ferdinandus Dattilo. Donatus Belli. Joannes Thomas a Tufo. Aloysius Marchant. Dominicus Cito F.P. Franciscus Mastellone F.P. Sigismundus Savastano a Segretis. Michele Tufano Sollecitator Fiscale di Vicaria.* Pubblicata n dì 6. Luglio 1762.

1762.

INTERDICTVM
IN
CIRCVLATORES, ET PROPOLAS

TITVLVS CXX.

(†) PRAMMATICA IX.

Carolo Rege. Arma a militibus emere vetatur, quaeque instaurata iterum iisdem vendere prohibetur.

L Re Nostro Signore (che Iddio sempre feliciti) a fine d'evitare l'inconveniente, che risulta dalla compra, e vendita, che fanno le Mastranze di questa Città dell' Armi vecchie appartenenti a'Corpi di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni, le quali poi racconciate di nuovo vendono a' Soldati, la qual cosa ridonda in detrimento del suo Real Servigio, e del buon regolamento, e governo, si è mosso perciò rimettere a questa Gran Corte suo veneratissimo Dispaccio per Segreteria del Dispaccio di Stato Marina, e Guerra spedito a'17. del corrente mese di Maggio del corrente anno del tenor seguente: *Haviendo regado a noticia del Rey, que la Mastrancia de esta Capital compra armas viejas pertenecieute a Infanteria, Cavalleria, y Dragones, y recompuesta las vendeo a los mismos Cuerpos, lo qual verificado se ha allado no ser de los celibres, y circumstancias, que se requiren, y siendo perjuycial al Real Servicio la subsistencia de tal abuso a demas esser opuesto enteramente a la buona regla, y al considerable dispendio, che se hazo por tener los respuestos en los Armazieves, de donde los Cuerpos deven tomar las armas: Se ha dignado S. M. determinar, y mandarme prevenir a V. S., que por Bando probiva a todos los Armeros de esta Capital vender arma alguna de Municion a las Tropas, imponiendo la pena de confiscacion de las mismas armas, el que controveniente, y otro castigo, que fuere del arbitrio para escarmiento anadelante. Dios guarde a V. S. muchos años como desseo. Palacio 17. de Majo* 1743. El Marques de Salas. Señor Principe di Centola. E dovendosi da questa Gran Corte dar con cieca obbedienza esecuzione alla suddetta Real deliberazione, col presente Bando, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, niuno Fuciliere, *seu* Scoppettiere, e niuno Armiere di questa Città, suoi Borghi, e Casali ardisca di vendere a Persone Militari qualsivoglia sorta d'armi di munizione, così da fuoco, come bianca, sotto pena della confiscazione *ipso facto* di dette armi, oltre altre pene riserbate ad arbitrio di essa Gran Corte; Ed affinchè il presente venga a notizia di tutti, e da nessuno posa allegarsi causa d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. *Napoli 24. Maggio* 1743. *Il Principe di Centola Reggente. Giuseppe Maria Andreassi. Onofrio Marchese di Villapiana. Giacomo Bissanti. Francesco-Maria Sorrentino. Baldassarre Cito. Matteo Galiano. Domenico-Maria Capobianco. Giovanni Ferraro. Niccolò de Miranda Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota. Gio:Tommaso del Tufo Segretario. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 24. Maggio 1743.

1743.

LEX

LEX SVMPTVARIA

TITVLVS CXXXVII.

TARIFFA

De' Diritti, che da oggi in avanti 15. Agosto 1738. dovrà in avvenire esigere la quinta Paranza de'Beccamorti di Giuseppe Bisaccia, e Compagni di questa Fedelissima Città di Napoli, sita di sopra S. Brigida, nel luogo detto la Galitta, servata l'offerta da detto Giuseppe fatta, e sottoscritta nella Real Camera di S. Chiara, nella contesa avuta colle quattro Paranze de'Beccamorti, le quali hanno esatti i diritti un terzo più di quello che esso Giuseppe, e Compagni si sono obbligati esigere, con dichiarazione, che giusta il decreto della Real Camera resta abolita la divisione de' Quartieri.

Vide Tom. II. pag. 454.

AVanti il Regio Consigliere, e Consultore del Regio Cappellan Maggiore Sig. D. Carlo Danza comparisce Giuseppe Bisaccia, e dice, come avendo fatto ricorso a S. M. (Dio guardi) per erigere un nuovo posto di Beccamorti in beneficio di questo pubblico, s'è degnata con suo Real Rescritto rimettere il memoriale nella sua Real Camera di S. Chiara, da cui appiede di altro ricorso dal Comparente fatto, si ritrova ordinato, che Rev. Cappellanus Major videat, & in scriptis referat; *E perchè si dee fare a tenore di detto Real Rescritto la relazione suddetta, in esecuzione della quale spera il Comparente poter erigere il nuovo Posto col terzo meno di quello che dagli attuali quattro Paranze si esige, e seppellire i poveri per carità, perciò ricorre da detto Signor Cappellano, e Regio Consigliere, e fa istanza ordinarsi, che si formi detta relazione, con obbligarsi il Comparente a seppellire i poveri per carità, e rispetto agli altri esigere il terzo meno di quelle che si trovava stabilito nella Tariffa in data dell'anno 1711., ed in caso che le dette quattro Paranze receder volessero dal seppellire i morti per l'avvenire, si obbliga il Comparente fra lo spazio di un mese erigere, oltra del suddetto, altri quattro Posti, e così dice &c.*

Si obbliga il Comparente nella conformità che siegue cioè:

Per portatura del Cadavere, tanto fuori del distretto della Parrocchia, quanto dentro, per cui anticamente si pagava carlini venti, al presente carlini sei, dal Comparente si bassa a carlini —— 0. 2. 0.

Per affitto di Cassa, e Coltra di velluto nero, per cui dalle quattro Paranze si esigono carlini tre, il Comparente si contenta —— 0. 1. 0.

Per affitto di Coltra, e Cassa di lama d'oro, per cui dalle quattro Paranze si esigono carlini sei, dal Comparente si bassa —— 0. 2. 0.

Per affitto di Cassa, e Coltra di lama d'argento, per cui dalle quattro Paranze si esigono carlini quattro, il Comparente si contenta —— 0. 1. 10.

Ed occorrendo affittarla separatamente si contenta per la metà.

Il Tavuto di pioppo, per cui si esigea dalle quattro Paranze carlini sei, si bassa dal Comparente —— 0. 2. 10.

Per la portatura di detta roba si esigea dalle quattro Paranze grana quindici, si contenta —— 0. 0. 10.

Per l'affitto di torce a quattro lucigni, per cui si esigea dalle quattro Paranze un grano, si bassa —— 0. 0. $\frac{2}{3}$

Per affitto di torcette, che si paga un tornese, il Comparente si contenta darle gratis, con pagarsi solamente lo sfrido, come corre nella piazza.

Per l'incominciatura di torce, o torcette nuove, per cui dalle quattro Paranze si esigeano grana quattro per libbra, dal Comparente si bassa —— 0. 0. $2\frac{2}{3}$

La Cassa di Castagna senza mascaturo, per cui dalle quattro Paranze si esigea la somma di carlini quindici, dal Comparente si bassa —— 1. 1. 0.

Per la Cassa di Castagna impiombata colla ferratura, centrelle, e fattura, per cui si pagavano ducati venti, dal Comparente —— 13. 0. 0.

Per affitto di Croce, Corona, e Palma di argento, per lo quali si esigono grana cinque dalle quattro Paranze, si bassa dal Comparente —— 0. 0. 3.

Io Giuseppe Bisaccia mi obbligo ut supra.
Io Vit'Angelo Ruscigno mi obbligo ut supra.
In Angelo Gaudiello mi obbligo ut supra.
Io Cristoforo di Falco mi obbligo ut supra.

PRAMMATICA XIII.

Confirmantur prag. 6. & 7. supra hoc tit.

Benchè dagl' Illustri nostri Predecessori, e
con lodevole specialità dall' Illustre Mar-
chese del Carpio, col motivo del pubblico be-
ne, si fossero fatti diversi ordini per la mode-
razione del lusso, pernicioso anche al como-
do de' privati; contuttocio, apparendo agli
occhi degli uomini con certa, benchè falsa,
magnificenza, l'induce facilmente alla trasgres-
sione delle leggi. E volendo Noi mantenerle
nella dovuta osservanza“ abbiamo stimato, col
„ voto, e parere del Regio Collateral Consi-
„ glio, appresso di Noi assistente, fare il pre-
„ sente Bando, col quale confermando le ulti-
„ me Prammatiche fatte dal riferito Illustre
„ Marchese del Carpio, ordiniamo, che il con-
„ tenuto in esse s'osservi inviolabilmente, sot-
„ to le pene prescritte; rimovendo qualunque
„ abuso, forse introdotto, e particolarmente
„ delle carrozze, e de'servidori, che vanno se-
„ guendo quelle delle Dame; volendo (come
„ espressamente ordiniamo) che in esecuzione
„ dello stabilito in una delle citate Pramma-
„ tiche, non possano eccedere il numero di
„ due, sotto qualsivoglia pretesto, anche di
„ unione copiosa di molte Dame in una stessa
„ Camerata; e che queste si astengano di por-
„ tare in loro seguito carrozze di damigelle,
„ sotto pena di anni tre di galea a'cocchieri,
„ e di ducati mille da esigersi in sussidio da'
„ mariti, o padri respettivamente, come in
„ detta Prammatica viene disposto.“

Suspensio prohibitionis pro tempore, & modo, ut intus.

E considerando Noi “ essere imminenti le
„ pubbliche allegrezze per celebrare le Reali
„ Nozze del Re Nostro Signore (che Iddio
„ guardi) vogliamo, che così in quelle, che
„ presentemente si dispongono, per festeggiare
„ i primi avvisi de'seguiti Sponsali, come per
„ l'altre, che dovranno manifestarsi con nuo-
„ ve dimostrazioni in tempo della Cavalcata,
„ si sospenda in qualche parte il giusto, e pru-
„ dente rigore delle riferite proibizioni; e per-
„ ciò permettiamo, che così gli uomini, co-
„ me le donne nel tempo, che dureranno le
„ dette solennità, possano liberamente valersi
„ di tutti gli abiti, e gale di qualsivoglia sor-
„ ta, che per le loro persone si troveranno
„ fatte fino al tempo della pubblicazione del
„ presente Bando: proibendo espressamente il
„ farne delle nuove, sotto le pene contenute
„ in dette Prammatiche, le quali, dopo esser
„ passata la congiuntura presente, restino nella
„ loro intera forza, e vigore.“ Ed acciocchè
venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa
allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il
presente Bando si pubblichi ne'luoghi soliti, e
consueti di questa fedelissima Città, suoi Bor-
ghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre,
e luoghi del presente Regno“ nelle quali s' in-
„ tenda conceduta la suddetta permissione, per
„ lo tempo, che in esse si faranno simili di-
„ mostrazioni.“ *Datum Neapoli die 22. mensis*
Septembris 1689. El Conde de S. Estevan. Vidit
Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg.
Vidit Moles Reg. Vidit Mirobellus Reg. Vidit
Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Man-
datis Scriba. In Bannor. 2. fol. 196. Toleto.

22. Sept. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA XIV.

Prohibetur immissio, detentio, & usus mercium Serici cum auro, & argento, sub poena ut intus, & praemio denunciantis.

Crescendo sempre maggiormente in Noi la
sollecitudine di ciò che può rendere più
felici gli abitanti di questo Regno, dopo la
pubblicazione della nuova moneta, abbiamo
con particolare applicazione meditati i modi
per conseguirne l'intento, risecando quegli abu-
si, che introdotti dal lusso, cagionano la po-
vertà nelle famiglie, l' alterazione ne' cambj,
l'estrazione della moneta, ed il discredito dell'
arti: che introdotte dalla provvidenza de'Sere-
nissimi Re di questo Regno, si sono tanto
perfezionate, che non solo vi è il necessario,
ma di vantaggio il dilettevole, in copia tale,
che sazj i suoi abitanti ne possano abbonde-
volmente provveder gli stranieri. Ed essendo
questo in gran parte fomentato dall' introdu-
zione de' drappi forestieri, graditi per la sola
novità; stimiamo necessario di darvi opportu-
no rimedio. Che perciò, dopo matura rifles-
sione, e col voto, e parere del Regio Colla-
teral Consiglio, appresso di Noi assistente, ab-
biamo fatta la presente Prammatica, *omni*
futuro tempore valitura, con la quale“ Ordinia-
„ mo, e comandiamo per adesso, che dal dì
„ della pubblicazione della presente, persona
„ alcuna di qualsivoglia stato, grado, o con-
„ dizione, non ardisca d' immettere in questa
„ fedelissima Città, e Regno, qualsivoglia sor-
„ ta di mercanzia di seta, di oro, o di ar-
„ gento, così fino, come falso, tanto in drap-
„ pi, come in pizzilli, zagarelle, calzette, ed
„ altri quali si sieno lavori di seta, o di oro, o
„ che tengono mischiata la seta, e l' oro, di
„ qualunque nome, e qualità si sieno; sotto
„ pena della perdita delle robe, di ducati mil-
„ le, ed altre anche corporali, a nostro arbi-
„ trio riservate, da incorrersi tante volte,
„ quante si contravverrà; promettendo la metà
„ della pena pecuniaria al denunciante, ed il
„ secreto: la quale pena vogliamo, che incorra
„ così l' immittente, come chi comprerà, e
„ contratterà, terrà nelle case, e fondachi, in
„ pezze, o tagli, ed anche chi ne userà in ve-
„ stirsene, tanto uomini, quanto donne, oltra
„ il termine in questa prefisso di mesi sei, co-
„ me si dirà. Dichiarando, che per le donne
„ sieno tenute alla pena i mariti, non avendo
„ effetti estradotali, ed a rispetto de' cucitori,
„ e maestri di qualsivoglia arte, o mestiere,
„ che ne cucissero, o mettessero in opera, sta-
„ biliamo la pena di once d' oro venticinque,
„ ed altre a nostro arbitrio riservate.

Poena, ut intus.

Terminus utendi vestibus factis.

I. E perchè a'fedeli Vassalli di S. M. (che
Iddio guardi) suffraghi la buona fede“ conce-
„ diamo così agli uomini, come alle donne
„ l'uso delle vesti finora fatte di detti drappi
„ di seta, e di oro, e di argento forestieri
„ (secondo però il disposto nelle altre Pram-
„ matiche, e non altrimenti) per termine di
„ mesi sei dopo la pubblicazione di questa,
„ perchè fra detto tempo si logorino con l'uso
„ le fatte, e si dia comodità di provvedersi
„ delle

„ delle non proibite ; ed elaſſo detto tempo „ ſubito ſe n' intenda proibito l'uſo, in maniera che il farſi vedere fuori delle caſe con le „ veſti ſuddette, ſi abbia per delitto contra la „ legge in queſta ſtabilita, ed in tal caſo incorrano nella pena di ducati mille , da ap„ plicarſi come ſopra.

Proberio privilegiata contra ignattentes.

II. E perchè ſi è conſiderato , quanto convenga l'oſſervanza dello ſtabilito in queſta , e per eſſer materia di ſomma importanza, e che richiede attenzione, e governo non punto minore ; abbiamo ſtimaro di delegare , ſicome con la preſente " Deleghiamo le ſuddette cauſe, e „ tutto ciò che da quelle dipende , al Regio „ Collateral Conſiglio, il quale ſolo poſſa , e „ debba di quelle conoſcere , eſcluſo ogni altro Giudice, o Tribunale, procedendo contra gl' inquiſiti, ancorchè queſti foſſero pri„ vilegiati di qualſivoglia privilegio , anche „ per ragion di contratto ; ed a riguardo dal„ le prove vogliamo , che a riſpetto di chi „ immette, facciano prova baſtante teſtimonj „ ſingolari, e di atti diverſi, purchè ſien due, „ il che non s'intende per gli altri caſi.

III. Ordiniamo , che per le robe ſtraniere di ſeta, lavori di ſeta, di oro, e di argento, ed altre di ſopra eſpreſſe , che ſi trovano immeſſe fino al tempo della denuncia , ordinata da Noi darſi , e data in potere de' Magnifici Conſoli, ed a Noi , e di noſtro ordine regiſtrate " Si debba da' padroni di quelle accudire „ fra il termine di giorni venti, perchè rico„ noſciuto dal libro delle rivele le qualità , e „ quantità di quelle, a relazione dello Spetta„ bile Reggente D. Luca Jacca Commeſſario „ Delegato , poſſiamo dar ordine di ciò, che „ di quelle dovrà farſi.

IV. E perchè le noſtre mercanzie , e lavori di drappi di ſeta, di oro, e di argento, e di ogni genere di ſeteria, ſi facciano con la perfezione, che ſi deſidera, e conviene " Or„ diniamo a'Magnifici Conſoli della nobil' arte „ della ſeta, che fra il termine di giorni quin„ dici preſentino i Capitoli dell'arte in potere „ dello Spettabile Reggente D. Luca Jacca , „ per riconoſcere in eſſi le qualità ſtabilite, per „ la fabbrica di detti lavori, e ſe altro ſi ri„ chiede , perchè quegli abbiano la totale per„ fezione, e poſſano, come prima, eſſere ri„ cercati, anche da' foreſtieri ; reſtando a carico „ noſtro la provvidenza, perchè non manchi „ coſa alcuna di tutto ciò, che può conferire „ alla totale perfezione di dette mercanzie , „ e lavori di ſeta.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d'ignoranza ; vogliamo, che la preſente ſi pubblichi in queſta fedeliſſima Città, ſuoi Borghi, e Caſali, ed in tutte le Città , Terre , e luoghi del preſente Regno . *Datum Neapoli die 7. menſis Januarii 1690. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Mirobollus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Bannor. 2. fol. 191. Toleto.*

7. Januar. 1690. El Conde de S. Eſtevan.

PRAMMATICA XV.

Confirmatur prag. 13. ſup. hoc tit. circa veſtium prohibitionem, & declaratur jam peractas eſſe ſolemnitates nuptiarum Suae Majeſtatis, & ſic expiraſſe facultatem illis tunc dt conceſſam in d. prag. 8.

PEr togliere l'immoderatezza del luſſo, tanto dannoſo a tutti gli ordini degli abitanti in queſta fedeliſſima Città , e Regno , fu da Noi pubblicata Prammatica in data de' 22. Settembre *1689.* nella quale, confermandoſi il diſpoſto in tal materia dagl'Illuſtri Noſtri Predeceſſori, s'incaricava l'oſſervanza dell'ordinato in quella pel pubblico bene . E perchè erano imminenti le Nozze Reali , per le quali conveniva, anche con eſterne dimoſtrazioni, paleſare le interne allegrezze , fummo contenti di ſoſpendere il rigore pel tempo delle Feſte, che dovean celebrarſi , così per gli primi avviſi , come per le ſeconde nella Cavalcata Reale. E benchè ſi foſſe detto, che quelle finite, reſtaſſero le proibizioni nel loro dovuto vigore ; contuttociò , perchè s' intende , che da molti ſi dubita ſe ancora queſte durino, e forſe affettano una volontaria ignoranza, e con ciò viene a frodarſi la legge , tanto neceſſaria al bene di queſto Pubblico ; Ci è paruto col voto , e parere del Regio Collateral Conſiglio appreſſo di Noi aſſiſtente , fare il preſente Bando, col quale " dichiarando , che il tempo , che per l' uſo „ delle gale fu conceſſo , ſia di già terminato, „ vogliamo , ordiniamo , e comandiamo , che „ da oggi in avanti inviolabilmente ſi oſſervi il „ diſpoſto in detta Regia Prammatica ſenza ec„ cezione alcuna . Incaricando a' Miniſtri , ed „ agli Officiali , a chi ſpetta , la rigoroſa eſe„ cuzione delle pene, in detto Bando conte„ nute . " Ed acciocchè venga a notizia di tutti , e da neſſuno ſi poſſa allegare cauſa d' ignoranza, vogliamo, che ſi pubblichi ne' luoghi ſoliti, e conſueti di queſta fedeliſſima Città , e per tutte le Città, Terre, e luoghi del preſente Regno. *Datum Neapoli die 16. menſis Junii 1690. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Mirobollus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol. 5. Toleto.*

16. Junii 1690. El Conde de S. Eſtevan.

PRAMMATICA XVI.

Pragm. Matriti edita 29. Nov. 1691.

AVendo Sua Maeſtà , con ſua Real Carta, ordinato , che i lutri , che ſi dovranno portare nella preſente occaſione de' Funerali della Regina Madre noſtra Signora , che ſia in Cielo, debbano regolarſi ſecondo viene ſtabilito nella Prammatica pubblicata in Madrid a' 26. di Novembre del *1691.* dalla quale ſpecialmente nel Capitolo 22. viene ſtabilita la forma in ſimili funzioni di Perſonaggi Reali, e nell' occaſioni tutte delle morti de' parenti . E perchè fin oggi la ſuddetta Prammatica non ſi trova pubblicata in queſto Regno ; per tanto nella preſente occaſione volendo , che inviolabilmente ſi oſſervi il ſuddetto Capitolo per ora per quanto ſpetta a' ſuddetti lutti, così di Perſone Reali, come di ogni altra, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Conſiglio, appreſſo di Noi aſſiſtente , far la preſente, *omni tempore* valitura, colla quale

Quis veſtium modus propter obitum Regiarum perſonarum, & quot dies.

„ Di-

„ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che nel caso di morte di Persone Reali, possano gli uomini portare cappa, e sottana lunga fino a' piedi, e cappello senza fodera, o con fodera di lana: e le donne il solito lor vestito di bajetta se sarà nell' Ioverno, e di saja baja, o sia altra sorta di laniglia nell' Està co' veli sottili, che noo sien di seta, e questo debba durare per gli nove giorni dell' esequie, che si faranno nella Cappella Reale, che passato detto tempo potrà alleggerirsi. Che alle famiglie de' Vassalli di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sieno i loro Padroni, non si dia loro, nè permetta portar lutto io dette occasioni, giacchè bastantemente si dichiara il dolore dell' universal perdita col lutto de' loro Signori.

Famuli hoc casu vestibus lugubribus non utantur.

“ Che il lutto, che si porterà da oggi in avanti per morte de' Vassalli di Sua Maestà di qualunque grado, o condizione si sieno, benchè della prima nobiltà, e riga, non sia altro, che cappa lunga, calzoni, e casacca di bajetta, o altro panno, o roba dichiarata come di sopra nel Capitolo precedente respettivamente per lo tempo d' Inverno, e di Està: ed in quanto alle persone, che possono portare il lutto si restringa a' soli casi di Padre, e Madre, Fratello, e Sorella, Avo, ed Ava, od altro Ascendente, Suocero, o Suocera, Marito, e Moglie, e quello, che fosse erede, benchè non parente del defunto, escluso generalmente ogni altro grado di consanguinità, o affinità; e ne' suddetti casi non possa portarsi lutto da' servidori di qualsivoglia condiziooe, che sieno, o di famiglia bassa, o alta.

Quis in obitu privatorum, & in quo gradu proximitatis.

Consanguinei, & affines lugubres vestes gestare prohibentur; excepto haerede dafuncti licet extraneo.

“ Che ne' casi, come sopra, permessi di portarsi il lutto, non possano tener Carrozze, o Sedie di mano coverte, o poste di lutto, di qualunque grado, o condizione che si sieno i defunti, come di sopra, permettendosi solamente alle Vedove di andar in Sedia negra, alle quali permettiamo ancora, che le livree de' loro servitori bassi sieno di panno negro, cioè calzone, casacca, e cappa corta.

Nullum vehiculi genus sit lugubre. Quid in mulieribus viduis.

“ E che in qualunque de' suddetti casi de' lutti così di persone Reali, come altre di sopra dichiarate, non sia lecito di portarsi, e tenersi per altro tempo, che di soli sei mesi.

Luctus non excedat sex menses.

“ Ed in quanto a quelli, che di presente si trovano portar lutto per morte de' loro parenti nella forma, che prima si osservava, così a risperto loro, come de' servitori, delle carrozze, e sedie, si debba togliere, regolandolo secondo il disposto in questa Prammatica, dandosi termine di giorni 15. per quelli, che si trovano in questa Città, e di un mese per quelli, che si trovano nel Regno.

“ Che nelle case, nelle quali verrà l' occasione di tener lutto, possa solamente covrirsi di bajetta il suolo della stanza, in cui le Vedove ricevono le visite di condoglianza, e tener portieri negri; ma non si potranno coprire con lutto le mura della stanza.

Quid intra domesticos parietes sit observandum die funeris.

“ E tutto ciò, che sta disposto ne' Capi suddetti debba osservarsi inviolabilmente in ogni futuro tempo, sotto la pena della perdita de' suddetti lutti, carrozze, e sedie, ed anche di duc. 1000. per ciascheduna persona nobile, e dell' esilio *per extra Provinciam* per cinque anoi agl' Ignobili, ed altre pene a nostro arbitrio riservate, commettendosi l' esecuzione di tutto ciò, che sta ordinato, e delle dette pene stabilite al Reggente, ed alla Gran Corte della Vicaria per questa Città, Commessario di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, Presidi, e Regie Udienze per le Provincie del Regno, ed altre Corti Regie, e Baronali ordinarie de' luoghi; escludendosi qualunque Privilegio, o eccezione di Foro, o competenza di Giudice, ancorchè Militare, atteso vogliamo, che inviolabilmente si osservi, ed esegua.

Poena confiscationis vestium lugubrium, & vehiculorum cujusvis generis Item duc. 1000. nobilibus; exilii extra Provinciam per quinquennium ignobilibus.

Cognitio causae spectat ad M. C. Vic. tanquam Delegatam a S. E., adeoque privative, nulla obstante exceptione fori.

Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 22. mensis Junii 1696. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gascon Reg. Vidis Andreassi Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretarius. Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 44. Toletus.*

22. Jun. 1696. D. Luis de la Zerda.

PRAMMATICA XVII.

Dovendosi celebrare, con solenne Cavalcata, l' entrata del felice arrivo del Re Nostro Signore (che Iddio guardi) in questa Città, e Regno, ed essendo il Real animo di Sua Maestà, che non si ecceda nelle spese, giacchè, essendo certa del fedele amore de' suoi Vassalli, per lo quale ciascheduno desidera fare io gloria della Maestà Sua le dimostrazioni maggiori di ossequio, ed allegrezza, compiacendosi di tal certezza, desidera insieme, che non s' interessino nelle spese più di quello, che decorosamente si può praticare. Per tanto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che nessuno Cavaliere di qualunque grado, carattere, o dignità si sia, nell' occasione della suddetta felice dimostrazione possa concorrere con maggior numero, che di soli sei Lacchè, ciò medesimo permettendosi solamente per detto giorno, dopo del quale si debbano osservare le Regie Prammatiche; nè che le vesti di livrea de' medesimi Lacchè possano essere con oro, o argento in parte alcuna, sotto pena di ducati mille, ed altre ad arbitrio Nostro. Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi ristretti. *Datum. Neapoli die 28. mensis Aprilis 1702. D. Joannes Emmanuel Fernandez. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Dominicus Florillus Secretar. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. fol. Toletus.*

28. April. 1702. March. Villen.

DE

DE LITERIS CAMBII &c.

TITVLVS CXXXVI.

PRAMMATICA XIV.

'Alterazione, che si sperimenta de' Cambj troppo eccessivamente avanzata, contra ogni dovere, quando non tenendo bisogno, per la Dio grazia, delle merci de' Paesi forestieri di questo Regno, anzi provvedendone quegli abbondantemente, ragion sarebbe, che l'uso de' Cambj fosse a questo Regno favorevole: e pure ha tanto vigore l' incordigia del guadagno, che superando ogni ragione, e poste in desuetudine le leggi, fa sperimentare il contrario contra il servizio di Sua Maestà, e con notabile interesse del Pubblico, e de' particolari. Questa ricercando ogni più applicata provvidenza, per evitare tanti disordini, ed essendosi fatta istanza per parte de' Deputati de' cambj di doversi rinnovare la proibizione espressa nella Prammatica, che fu promulgata sotto i 4. di Gennajo *1690.* con la quale fu stabilito di non doversi in Regno ammettere lettere di cambio forestiere, che abbiano girate; dovendosi oggi per maggior cautela proibire così la facoltà di accettarle, come il farsene protesto, e qualunque atto, che sia per la spedizione delle lettere esecutoriali; con negarsi loro non solo la via esecutiva, ma con imponersi anche pena contra i trasgressori, e ritrovare i mezzi più proprj per impedirne in qualunque modo la frode, che potesse commettersi, affinchè per l' avvenire riceva fermamente detta proibizione la più soda osservanza; Abbiamo stimato, per ora, con la presente Prammatica, valitura in ogni tempo futuro, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *di rinnovare gli ordini suddetti*: E dichiarandogli in più ampla forma „ Ordiniamo, e comandiamo, che le dette lettere di cambio, che vengono con girate da fuori Regno non solamente sieno incapaci della via esecutiva, ma che di esse non si tenga ragione alcuna, anzi che sieno espressamente proibite, in modo che non possano, nè pagarsi, nè esigersi, nè protestarsi, sotto la pena al creditore della perdita della metà del credito, ed a chi le pagasse di pagarne altra metà del lor valore; applicandosi queste pene la metà al denunciante, e l' altra al Regio Fisco, oltra altre pene a nostro arbitrio riserbate ". Similmente dichiariamo incorsi i Notai, che ne facessero i protesti in qualunque forma, così pubblica, come privata, o i Mezzani, che si frapponessero in qualunque modo per render efficaci, e valide le dette lettere di cambio, con girate di fuori Regno, nella pena di ducati cento, oltra l'altre ad arbitrio nostro, e ciò per qualunque loro contravvenzione. Ed affinchè non sieno le dette proibizioni, e pene contra la buona fede, che nelle Piazze forestiere si tiene, e che vadano a notizia di tutti, affinchè non si possa allegare causa d' ignoranza; Concediamo il termine di trenta giorni per le Piazze d' Italia, e di sessanta per le altre più remote, numerandi dal giorno della pubblicazione della presente Prammatica, dopo de' quali termini si eseguiranno irremissibilmente le dette pene. Non lasciandosi in tanto di meditare gli altri mezzi, che si stimeranno profittevoli, e giusti per evitare i detti danni: ed al detto fine ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e del Regno, dove sarà necessario: *Datum Neapoli die* 10. *mensis Aprilis* 1706. *El Marques. Vidit Gascon Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Biscardus Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 50. Proce.*

Confirmatur, & ampliatur prag. 12 sup.

Il March. Villene. 10 April. 1706.

BANNUM Delegati.

Seu

PRAMMATICA XV.

BEnchè da Sua Eccellenza, e suo Supremo Collateral Consiglio si procuri con incessante applicazione il rimedio, che richiede la stravaganza, ed altura de' cambj, con aver pubblicati diversi ordini, e provvidenze, convenienti per la proporzionata moderazione di quelli, dando loro in ciascheduna settimana quella giusta misura, che potrebbe far correre il corso del Commercio, anche con vantaggio de' forestieri; nulladimeno si è osservato, che quasi tutte l'altre Piazze d' Italia non hanno usata l' onorevole corrispondenza, che richiede la buona fede, ed il diritto delle genti; alzando più il rigore de' menzionati cambj, in vece di ridurgli alla dovuta metà, conforme si manifesta ne' ritorni delle cambiali, che vengono in questa Città, e Regno da' Paesi forestieri; pretendendo rendere elusorie le nostre Leggi, e prudenti stabilimenti. Che perciò, costretti dalla necessità, ed obbligazione di occorrere a questo danno del Pubblico, e di tanto pregiudizio alla Negoziazione, e Commercio di questa Città, e Regno; dopo aver esaminata questa materia, sentendo diffusamente i Deputati de' Cambj, e molti altri Negozianti cospicui, versati in simili negozj, con assistenza dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, abbiamo risoluto prefiggere, e destinare certo limite a' ritorni suddetti, lasciando a' Traenti, o Negozianti forestieri il giusto, ed onesto lucro, che sia sufficiente a continuare i loro traffichi, e negotiati, senza che abbiano

biano pretesto d' interrompere il commercio co' nostri Regnicoli.

E benchè in ciascheduna settimana si continuerà a prefiggere, e dichiarare il modo, come in quella dee cambiarsi in questa Città per le Piazze forestiere; e per quel che riguarda alla presente si notano in piedi di questo Bando i prezzi de' Cambj, che dovranno in questa settimana farsi, e quello si debbe inviolabilmente osservare sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e nel Bando ultimamente emanato, nuovamente " Ordiniamo, e „ comandiamo, che le lettere di cambio, con „ le quali traggono io questo Regno le Piazze „ di fuori non possano accertarsi, nè pagarsi in „ questo, quante volte ecceda il cambio dell' „ infrascritto limite.

Pro exequutione praecedentis Pragmat.

" La Piazza di Roma per ogni scudi 100. „ di moneta giulj 10. noo possa qui trarre a „ maggior prezzo di ducati 145. di Regno.

Statuitur certa regula lucri Nummularii singularum Vrbium Italiae quibus cum Neapolitanis negotia intercedunt.

" La Piazza di Livorno per ogoi pezze „ 100. d' otto reali, non possa trarre più di „ ducati 125. di Regno.

" La Piazza di Genova per un ducato di „ Regno, non possa dar meno di soldi 81. di „ mooeta corrente.

" La Piazza di Venezia per ducati 100. di „ Banco, non possa trarre più di ducati 119. „ e mezzo di Regoo.

" La Piazza di Firenze per ogni scudi 100 „ da lire 7. e mezza, non possa trarre a mag„ gior prezzo di ducati 163. e mezzo di mo„ neta di Regno.

" Dalle quattro Fiere di Novi, e Piacen„ za per ogni scudi 100. d' oro marca, non si „ possa qui trarre a maggior ragione di ducati „ 234. di moneta di Regno.

" E questo lo comandiamo sotto la pena di „ duemila ducati da incorrersi tanto da chi „ presenterà dette lettere di cambio, quanto „ da chi le accetterà, o pagherà; e oella me„ desima pena incorrano i Notai, che le „ protesteranno, ed i Sensali, o Mezzani, che „ produrranno le menzionate lettere, o ne proc„ cureranno l' accettazione, e riscossione; e „ questi, oltra la detta pena, incorreranno nel„ la privazione de' loro officj respettivamente, e „ sotto altre pene *etiam* corporali riservate ad ar„ bitrin di Sua Eccellenza, e Regio Collate„ ral Consiglio, e nostro; e per facilitare la ve„ rificazione di dette cootravvenzioni, pro„ mettiamo a' denuncianti la metà di quello, „ che perverrà dalle suddette pene pecunia„ rie.

" E questa deliberaziooe, e provvidenza deb„ be intendersi delle lettere, che si faranno io „ Roma dal primo del prossimo venturo me„ se di Maggio del corrente anno 1706. io „ avanti, e per l' altre Piazze d' Italia da' 12. „ del detto mese in avanti.

" E perchè i titorni, e primi spacci per la „ corrente Fiera di Novi si trovano già fatti, „ e non conviene deludere la buona fede, colla „ quale si sooo tratti, e cambiati, l' esclu„ diamn questa volta dalla presente limitazio„ oe, acciò possano correre liberi, conforme „ tra gl' interessati si sarà convenuto.

" E perchè le Piazze di Palermo, e Messi„ na, con lodevole attenzione, e corrispon„ denza hanno abbassati, e limitati i Cam„ bj alla proporzione delle misure, e degli stabili„ menti di questa Piazza, e Regno in ogni „ settimana, l' escludiamo per adesso da ogni li„ mitazione fin a tanto, che il bisogno, e „ l' alterazione esigerà nuova provvidenza.

Ed affinchè il disposto in questo Bando abbia da inviolabilmente osservarsi, e possa praticarsi con maggior chiarezza il limire prescritto " Ordiniamo, che le lettere di Cambio di „ ciascheduna Piazza forestiera, e Fiere, che si „ mandano qui in Napoli, ed in Regno, deb„ bano contenere il cambiato della moneta di „ quella Piazza, dove si formano, e scrivono „ senza variar colle monete d' altri Paesi, cioè „ da Roma colla moneta di giulj 10. Da Li„ vorno colla moneta di pezzi da 8. reali. „ Da Venezia sopra il ducato di Banco. Da „ Genova sopra soldi di lire di moneta corrente. „ Da Fiera scudi d' oro marca. E da Firenze „ sopra lo scudo di lire 7. e mezza. E quante „ volre le lettere fossero in moneta diversa da „ queste, noo possano qui riceversi, nè accet„ tarsi, nè pagarsi, nè cavarsi i protesli, sot„ to le medesime pene.

E per ovviare alle frodi, che potrebbero inventarsi, per rendere vana questa ordinaziooe, enmandiamo, che se forse venissero lettere d' altre Piazze dell' Italia, colle quali fino adesso non vi è stabilito commercio, per mezzo delle quali si volesse alterare, e frodare il nostro stabilimento, non si debbano accettare, nè pagare sotto le medesime pene, senza prima darne notizia a Noi, per darvi la provvidenza conveniente. Ed acciò venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e Regno. *Datum Neapoli die 19. mensis Aprilis 1706. Gascon Reg. Jo: Thomas Athanasius Reg. a Mandatis Scriba.*

19. April. 1706.

Cambj stabiliti Lunedì 19. d' Aprile 1706. in Napoli, co' quali si ha da cambiare nella corrente Settimana.

Per Roma a duc. 142.
Per Venezia a duc. 117.
Per Livorno a duc. 122. e due quinti.
Per Genova a soldi 82. ed un quinto.
Per Novi Fiera seguente d' Agosto a duc. 227.
Per Firenze a duc. 160.
Per Palermo a duc. 129.
Per Messina a duc. 129. e mezzo.
Per Lecce al pari.
Per Bari a duc. 99.
Per Cosenza a duc. 98.
Per Montelione a duc. 98.

Athanasius.

PRAM.

BANNVM Reg. Delegati,

seu

PRAMMATICA XVI.

Ne in fraudem Regiarum Pragmaticarum fiant litterae cambii majore accepto, aut dato lucro, quam publice jubetur.

DOvendosi stabilire da Noi in ciascheduna settimana la regola proporzionata, che deggiono avere i Cambj, intesi prima i magnifici Deputati di quegli, ed altre persone perite, ed intelligenti in tal materia conforme è di dovere, e dispongono le Regie Prammatiche, ed i nuovi ordini di Sua Eccellenza, e del Supremo Collateral Consiglio; abbiamo inteso, che molti più iotenti al proprio comodo, e lucro, che all'osservanza delle leggi, fanno i cambiati segretamente senza osservare il menzionato stabilimento in grave pregiudizio del commercio, e della causa pubblica, che produce intolerabili inconvenienti, ed a fine di evitargli abbiamo risoluto fare il presente Bando, col quale „ diciamo, ordi„ niamo, a comandiamo, che dal giorno della „ pubblicazione di esso nessuna persooa di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione che „ sia, possa ricevere, nè dare a cambio a mag„ gior ragione di quello, che si stabilirà ogni „ settimana, e si pubblicherà, ed affiggerà „ ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fe„ delissima Città, firmato dall'infrascritto ma„ goifico Scrivano di Mandamento, a Can„ celliere de' Cambj, e questo sotto pena di „ ducati mille, ed altre pene corporali ad „ arbitrio di Sua Ecoellenza, e Nostro per „ ciascheduna volta che si cootravverrà: in„ tendendosi incorrere sotto le suddette pene „ tanto chi darà, o scriverà la lettera di cam„ bio, qnanto chi ne darà, o pagherà la va„ luta, ed a qualsivoglia Sensale, o Mezzano „ che tratterà detto cambio: promettendo „ similmente alle persone, che denuncieranno „ la detta trasgressiooe, la terza parte della „ suddetta pena, che irremisibilmente si esigerà „ a beneficio del Regio Fisco, e lor guardare il „ segreto, acciò con maggior libertà possano „ denunciare “. Ed affinchè venga a notizia di tutti abbiamo fatto il presente Baodo, acciò si pubblichi ne' luoghi soliti, e coosueti di questa Fedelissima Città, e così si esegua, e non altrimenti. *Neapoli 6. Aprilis 1706. Gascon Reg. Jo: Thomas Athanasius Reg. a Mandatis Scriba.*

Poena ducator mille, &c.

6. Aprilis 1706.

DE MAGISTRIS ARTIVM, SEV ARTIFICIBVS

TITVLVS CXLII.

DECRETVM Spectab. Regentis Delegati,

Seu

PRAMMATICA X.

Plurima capita continet ad Aurichalchi artifices spectantia.

ESsendo gli anni passati insorte molte liti, e questioni tra' Maestri dell'Arte grossa degli Ottonari, detta de' Tornieri di Ottooe, ed i Maestri dell' Arte sottile degli Ottooari, detta de' Chiodi, ed altri lavori per Carrozze, tanto circa i lavori, che si pretendeano dall' una, a l'altra parte lavorare, e fare, quanto circa altre differenze dedotte nel Regio Collateral Consiglio; dopo molti Decreti promulgati per l'antedetto Regio Collateral Consiglio, intese la Parti fu ultimamente, con altro Decreto de' *6.* di Maggio *1699.* a Noi commessa la cognizione di detta Causa, colla Giurisdizione, e Delegazione dell' una, e l' altr' Arte; con particolare dichiarazione, concernente la quiete degli uomini, e de'Mastri di dette Arti. Ed essendosi più volte da Noi incaricato a' Magoifici Avvocati di dette Parti, che unitamente ci avessero informato delle pretensiooi de' loro Principali, affiochè da Noi si fosse dato opportuno rimedio, per evitare tante liti, e dispendj, e rancori, generati fra di essi Maestri; dopo avere inteso gl' ioformi fattici da' loro Magoifici Avvocati, stimando, che per ordine giudiziario, si sarrebbe detta lite, per ostinazione delle Parti, eternata, con molto loro dispendio; ci è paruto espedieote di fare convocare avanti di Noi i Consoli, Maestri, ed uomioi di dette Arti; a' quali fatto proporre dallo Scrivano della nostra Delegazione dieci Capi, concernenti l'accordo, e la quiete di detti uomioi, e Maestri (oltra di quello, che contengono i Capitoli dell' una, e l'altr'Arte); e quelli fatti leggere, e rileggere avanti di Noi, in presenza di detti Consoli, e Maestri; furono *viva voce* accettati, conoscendo essere la loro quiete. E ciò noo ostante, fu da Noi ordi-

ordinato, a maggior cautela di esse parti, che i sopraddetti consensi si fossero dati *in scriptis*, còn autentica di pubblico Notajo, come fu eseguito, ed al presente si coosservano negli atti di detta Delegazioone: sopra de' quali fu da Nni interpostn Decreto, coo prestarci la giudiziaria autorità, come da' medesimi atti si vede. E perchè da alcuni pochi uomini inquieti di detta Arte, dopo di detti atti, si pretese dare interpetrazione a quanto chiaramente stava concluso, e determinato, ebbero da Noi ricorso i Consoli dell' Arte, facendo istanza per opportuno rimedio: per il che Noi, con altro Nostro Decreto, ordinammo allo Scrivano della predetta Delegazione, che intese le Parti ci avesse fatta relazione *in scriptis* di tutt' i corpi di Lavori, e capi esplicati, e compresi, così nella capitolazione dell' Arte grossa, come dell' Arte sottile di detti Ottonari, affine di dare la debita provvidenza: e formatasi la detta relazione, quella da Noi veduta, ed intesa, una colle Parti, fu con altro nostro Decreto de' 21. di Giugno 1700. ordinato, che nessuno de' detti Maestri dell' Arte grossa avesse avuto ardire, sotto pena di once d' oro venticinque per ciascheduno contravvegnente, applicandi metà al Regio Fisco, e l' altra metà alla Cappella di detta Arte, ed altre pene a nostro arbitrio; dal predetto dì in avanti in perpetuo, ed in futuro, di lavorare, nè fare detti capi di lavori, compresi ne' capitoli di dett' Arte sottile: ed all' incontro, che nessuno de' Maestri dell'Arte sottile dal detto dì *ut supra*, & *in futurum* non avessero lavorata, nè fatta nessuna opera, o lavoro, contenuto ne' capitoli dell' Arte grossa, sotto le medesime pene; e che tutti quegli altri capi, *seu* pezzi d' opera, sotto qualsivoglia tirolo nominati, che non sono compresi, nè dichiarati, così nell' una, come nell' altra capitolazione di dette Arti, fosse stato lecito in ogni tempo, così agli uni, come agli altri Maestri di dette Arti, quelli lavorare, fare, e vendere. E perchè al presente ci è stato rappresentato, che vi sono alcuni dell' una, e dell'altra Arte, che non ostante quanto da Noi per la comune quiete è stato ordinato, *in dies* fabbricano de' lavori ad essi proibiti, in virtù di detti decreti, e capitoli, roborati di Regio Assenso; per taoto ci è paruto ordinare la pubblicazione, ed affissione del preseote Bando, *omni tempore* valitura, col quale „ proibiamo, ed ordiniemo a tutt' i Maestri dell' „ Arte grossa, che sotto le pene contenute, „ tanto ne' Capitoli dell'Arta sottile degli Ot- „ tonari di carrozza, quanto le pene negli „ enunciati decreti contenute, da Noi inter- „ posti, & *citra praejudicium* delle pene incor- „ se, da oggi in avanti, ed in futuro, non ar- „ discano di lavorare nelle loro Botteghe, nè „ in altro luogo gl' infrascritti capi, *seu* pezzi „ d' Ottone, *videlicet*.

1 Pomi di Carrozze
2 Leoni
3 Vasi di Rame, e di Ottone
4 Ciappe, Ciappette, e Ciapponi
5 Chiodi grandi, e piccoli, ed ordinarj
6 Granetti
7 Chioditelli
8 Fibbie, e Fibbiette
9 Puotetti grandi, e piccoli
10 Rose, e Rosooi grandi, e piccoli
11 Mascaroni
12 Aquile
13 Delfinetti
14 Sproni
15 Staffe
16 Strafuri
17 Spartimenti
18 Cantoni
19 Maniglie
20 Capitelli
21 Basi
22 Figure di rilievo
23 Puttini

ED all' incontro proibiamo, ed ordiniamo a'Maestri dell'Arte sottile, detta de'Chiodi, e laveri d' Ottone per carrozze, che da oggi in avanti, citra pregiudizio delle pene incorse, od io futuro „ non ardiscano di lavora- „ re, tanto nelle lnro Btteghe, quanto in „ altri luoghi gl' infrascritti pezzi d'opere, *seu* „ lavori di Ottone, sotto le medesime pene, *ut supra*, i quali sono, videlicet.

1 Splendori di Chiesa
2 Candellieri di Chiesa
3 Candellieri per uso di tavola
4 Cancellate
5 Cornucopj
6 Campanelli
7 Lampe, e Lucerne di più sorte
8 Trocciole
9 Mortai
10 Pesi di Bilancia, e tutte sorte di pesi
11 Croci tanto per uso di Chiese, quanto de'secolari
12 Chiavi di Fontane

Di più io virtù del presente " s'ordina, e „ comanda a tutt'i Maestri, ed uomini di det- „ te Arti, che da oggi in avanti non possano „ comprare Ottone vecchio da qualsivoglia per- „ sona, senza che prima se ne dia nntizia ad „ uno de'Consoli della loro Arte, il quale sia „ tenuto di notare io un libro a parte la qua- „ lità, e quantità dell'Ottone, che si compra, „ e da chi si vende; e questo acciò si eviti la „ facilità de'furti, che *in dies* sogliono succede- „ re, ed in caso contrario sieno tenuti gli uo- „ mini, e Maestri di dett' Arte, che compre- „ ranno detti Ottoni, senza darne parte a'Con- „ soli, o Console, *ut supra*, a tutte quelle pe- „ ne contenute tanto ne' loro capitoli, quanto „ nelle leggi comuni, e Prammatiche del Re- „ gno, dettate contra quelli, cha comprano „ scientemente cose, e robe rubate; ed i Con- „ soli, o Console, che trascureranno di nntare „ quanto da Nni, e ne'loro Capitoli sta ordi- „ nato, sieno tenuti di pagare ducati dieci a be- „ neficio della Cappella, per qualsivoglia vol- „ ta, che mancheranno."

Ed

Ed acciò quanto col presente Bando sta ordinato, e disposto si mandi nella debita esecuzione " Ordiniamo, e comandiamo a'Consoli, " così presenti, come futuri, che da oggi " in avanti, ed in futuro debbano osservare, " e fare osservare puntualmente, quanto in " quello si contiene, dando loro facoltà, che una " volta il mese, e quando fosse necessario, " possano andar visitando le Botteghe de'Maestri delle dette Arti; e, ritrovandosi cosa, " che sia contra i Capitoli, e Decreti da Noi " interposti, e nel presente Bando contenuta, " si debbano assicurare della pena, e darne immediatamente parte a Noi, acciò si possano " dare gli ordini necessarj; e detta visita si " debba fare, o da tutti quattro i Consoli, " o almeno da due, che sieno cioè, uno dell' " Arte grossa, e l'altro dell'Arte sottile, e " non volendo intervenire il Console dell' " Arte grossa, possano i due Consoli dell'Arte sottile visitare assolutamente; e ricusando " quelli dell'Arte sottile, sia lecito a'due Consoli dell'Arte grossa visitare indifferentemente tutte le Botteghe. " Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, abbiamo ordinata la pubblicazione del presente. *Datum Neapoli die quinta mensis Novembris 1703. D. Gregorio de Mercado Reg. Gaspar Rubinus Act. Mag. De Leo Scriba.*

5. Novembr. 1703. D. Gregor. Mercado Reg.

BANNUM Reg. Cam.

seu

PRAMMATICA XI.

Plurima continet capita ad Artem Sericì spectantia, & ad sericum variis coloribus recte imbuendum.

ESsendo all'orecchio di Sua Eccellenza pervenuti riclamori per la mala qualità della tinta delle sete nere, che si fa in quest'ultimo tempo in questa fedelissima Città, con gravissimo danno di essa Città, e Regno, e de'suoi fedeli Vassalli, e per lo mancamento di commercio, precisamente de' drappi neri, che per prima erano da tutte le parti del Mondo desiderati, e richiesti: ordinò alla Regia Giunta, sopra detta materia formata anni sono, che avesse, con la maggiore attenzione possibile, procurato dare il rimedio convenente per ridurre all' antica perfezione la tinta suddetta. Ed essendosi da detta Regia Giunta fatte diverse diligenze, con chiamare i Consoli di essa nobile Arte, Mercanti di quella, e Maestri Tintori di nero, fatte più sessioni, ed intesi, tanto detti Mercanti, quanto detti Tintori; riconobbe essa Regia Giunta, che i detti Maestri Tintori si lagnavano per la poco mercede delle grana sedici stabilita loro da'Regj Bandi della Regia Camera, per mercede di ciascheduna libbra di seta, che da essi si tingea; stante che da dette grana sedici loro era restato peso di pagare grana due a beneficio della Regia Corte. All'incontro da' Mercanti si replicava, che tutto il difetto di detta mala tinta proveniva da' Tintori, da' quali non si osservavano l'antiche, ed ottime instruzioni, date per detta tinta da essa Regia Camera: ponendo in detta tinta materiali, non solo di pessima qualità, ma proibiti: il tutto per fare aggiugnere peso alle sete, il quale peso l'appropriavano a loro comodo; e per questo le sete, che da essi si tingeano non solo riuscivano di mal nero, ma anche con facilità i drappi, che con esse si fabbricavano, riuscivano di mala vista, e di peggior durata: e che essi Mercanti si contentavano aggiugnere a dette grana sedici qualche altra somma, acciò si conoscesse la vera spesa, che correa nel tingere dette sete, con che se ne avesse avuto a fare una pruova, per conoscersi l' aumento di mercede, che per ciascheduna libbra di tintura lor si potea dare; ed anche si facesse saggio, per conoscersi realmente lo sfrido, o mancamento, che suole accadere nelle sete, che si danno a tingere di nero, acciò si stabilisse una quantità certa, che fossero i Tintori obbligati restituire a' Mercanti delle sete, che lor sarebbero state consegnate crude, per poi restituirle tinte nere. E perchè tutte dette materie non si poteano conoscere, se non con una esperienza, ordinò essa Regia Giunta, che si facesse detta esperienza, deputando quattro Mercanti di essa nobil' Arte, e quattro Maestri Tintori di sete nere ad assistere, giunti col Consolato, e col Signor D. Vincenzo de Miro, *olim* Avvocato Fiscale di essa Regia Camera all' esperienza suddetta. E perchè per gli antichi Bandi stava ordinato, che le sete, che si aveano da tingere di nero, si avessero avuto da ingallare con otto once di galla, sei prevetarella, e due crespa, da alcuni anni a questa parte ritrovatosi stabilito ponersi per ciascheduna libbra di seta, una libbra di galla prevetarella, e crespa. Ed avendo considerato, e conosciuto il detto Signor Avvocato Fiscale, che in nessuna parte d' Europa si costuma ponersi altra galla, che la crespa; ordinò, che l'esperienza suddetta si avesse avuto da fare in tre modi d'ingallatura, cioè con una libbra di galla, otto once prevetarella, ed once quattro crespa; un' altra si avesse avuto da ingallare con dieci once di galla, cioè once sette prevetarella, ed once tre crespa; e la terza ingallarsi con ott'once di galla crespa assoluta, per vedere, e conoscere in qual modo fossero riuscite migliori le sete, che si tingeano nel bagno di nero, già fatto, e formato con assistenza del Consolato, Deputati, Mercanti, e Tintori, e di detto Signor Avvocato Fiscale di essa Regia Giunta. Ed ingallate ne'suddetti tre modi, libbre sessanta di sete di diverse qualità in detto Regio luogo, sempre con l'assistenza, e presenza de'suddetti, in tre caldaje, venti di esse nel primo modo, venti nel secondo modo, e venti nel terzo modo, e quelle fatte tingere nel suddetto bagno, di nuovo formato; si vide, dopo quelle asciugate, che tutte detta sete di tre maniere ingallate erano divenute nere di buona qualità, ma quelle ingallate con le sole ott'once di galla crespa assoluta, erano, senza dubbio, divenute migliori dell'altre due, essendo più nere, e più lustre. Per il che tanto i detti Deputati Mercanti, quanto i Tintori confessarono essere necessario mutare

tare il costume d'ingallare con la galla prevetarella, e stabilire ingallarsi con le ott'oove di galla crespa assoluta, come si pratica in tutte l'altre parti d'Italia. E fatta l'esperienza della spesa necessaria per la tintura, si vide, che ingallandosi le sete con le ott'once assolute di galla crespa, con pooerci tutt'i materiali, fatiche de' lavoranti, ed altro, io ogni calderata ci andava di spesa ducati nove, tt. 2. 2. io conformità di quello, che dissero i Maestri Tintori, senza però la mastria, strudimento di rame, ed altri stigli, e pigione della Bottega. Per il che restò fra'Mercanti, e Tintori convenuto di aggiugnere altre grana due alle sedici per ciascheduna libbra. Con che da oggi in avanti si debbano pagare a' Tintori grana diciotto per ciascheduna libbra di seta nera. Ed essendosi di tutto ciò fatta da detta Regia Giunta coosulta a S. E. ed inviatale anche relazione di tutto l' operato; E' stato da detta Eccellenza inviato Viglietto a questa Regia Camera del tenor seguente, videlicet. *Foris*. Al Regente D. Andres Guerrero de Torres, guarde Dios, del Coosejo Colateral, y Lugarteniente de la Camera. *Intus vero. La Junta formada de las Sedes de negro, ha hecho al Marques mi Señor la inclusa Consulta, con la qual en diez capitulos propone a S. E. los remedios, que se deven dar, para riducir a la antigua perfeccion la tinta negra de dichas sedas, que se ha reconocido de pessima calidad en estos ultimos tiempos, con grandissimo daño de esta Ciudad, y Reyno, por la falta de comercio, particularmente de Trapos negros, que por lo passado se deseavan, y pedian de todas las partes del Mundo. Y haviendose uniformado S. E. con la consulta de la Junta, me manda remetirla a V. S., paraque la Camara haga publicar los Bandos para su execucion, y invigile en su puntual observancia. Añadiendose por pena a los Mercaderos que contravendran a lo contenido en el Capitolo 6. de dicha consulta, la de diez ducados por cada libra de seta, y otras a arbitrio de S. E. el qual Capitulo se reduce a que los Tintoreros sean obligados a recivir las sedas del peso de undeci onzas, y una quarta la trama, y undeci las obras, o sean pelos; y que los Mercaderos no las puedan recivir de mayor peso, pudiendoseles permitir solamente una media quarta de onza mas, devajo la pena de la perdida de las sedas, y otras, que S. E. estableciere. Dios guarde a V. S. Palacio a 29. de Oclubre de 1703. D. Juan de Torres, y Medrano. Señor Regente Lugarteniente de la Camara Die 3. Novembris 1703. Domino Commissario. Die 5. mensis Novembris 1703. Dom. Fisci Patrono. Sierra. Fiscus instat publicari Banna, servata in omnibus forma rescripti S. E. Die 5. mensis Novembris 1703. expediantur Banna, juxta instantiam Regii Fisci*. Il quale preinserto Viglietto, e Consulta lettasi nel Tribunale della Regia Camera, precedeote istanza del Regio Fisco, è stato dalla medesima, a relazioое dell'infrascritto Signor Presidente Commissario, lato decreto del tenor seguente, videlicet. *Die 5. mensis Novembris 1703. Neapoli &c. lecta retroscripto villecto S. E. in Regia Camera Summariae, ac facta de contentis in eo relatione per Dominum militem V. J. D. D. Bartholomaeum de Sierra y Ossorio, dictae Regiae Camerae Summariae Praesidentem coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres, ejusdem Regiae Camerae Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius; Fuit per Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono Regalis Patrimonii Cons. provisum, & decretum, prout praesenti decreto, decernitur, & providetur, quod expediantur Banna juxta instantiam Regii Fisci, hoc suum &c.. Sierra. Melluso Act. Mag. Bottone Actuarius, &c.*. Per tanto col presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, *& signanter* avanti il Regio pubblico luogo dell' ingallatura, acciò venga a notizia di tutt'i Mercanti, esercitanti la nobil' Arte della Seta, e Maestri Tintori di sete nere; che da oggi io avanti, sotto le pene infrascritte, debbano ingallare, e far ingallare le sete, che si avranno da tingere di nero, ne' modi, e nella forma stabilitasi dalla detta Regia Giunta, esecutoriato col suddetto preinserto Viglietto di S. E.

Primo, che il bagoo della tiota nera abbia a formarsi della maniera, e co' materiali, secondo si è fatto l'ultimo bagno ouovo, con l' assistenze suddette; ed occorrendo farsi detto bagno da ciascheduno Tiotore, debba accudire dal Consolato di detta nobil' Arte, coo l'assistenza del quale si abbia a formar detto bagno.

Praescribitur forma tingendi sericum nigrum sub poenis, ut intus.

Secondo, che l'ingallatura delle sete, che si hanno da tingere di nero, abbia a continuarsi nel luogo, dove al presente si fa, io virtù de'Bandi, e dell'ordine dell'anno 1661.; però da oggi io avanti si pongano otto once di galla crespa assoluta per ciascheduna libbra di seta, proibendosi affatto di potervisi adoperare altra sorta di galla.

Terzo, che affinchè si possa trovar copia bastante di detta galla crespa, se ne proibirà da Sua Eccelleoza l'estrazione dal Regno, sotto le pene, che parranno a detta Eccellenza, oltra della perdita della roba.

Quarto, che i Tintori debbano iosaponare le sete, con saponata sempre ouova, così quando si cuocono per ingallarsi, come quando saranno tinte; nè possano valersi di saponata, che abbia servito altra volta, stante che quando la saponata è vecchia, cagiona mal odore alle sete, e le fa subito biancheggiare.

Quioto, trovandosi coo Bando de' 21. Giugno dell' anno 1660., confermato negli anni 1627. 1633. 1634. e 1661. ordinato, che ogoi otto giorni dovessero i Consoli della oobil'Arte della Seta visitare le caldaje del nero, e che i Tintori di detto nero noo potessero servirsi più di otto volte del bagno, e poi le caldaje si dovessero nettare, con toglierne tutta la limatura, ed altre misture, che vi fossero, e farsi la tiota nuova. E perchè l'inosservanza di detti Bandi ha cagionato il maggior disordine alla tinta suddetta; col presente si ordina, che infallibilmente si debba da' detti Magnifici Consoli fare detta visita, almeno una volta il mese, con ricoooscer tutte le caldaje del oero, per vedere se stanno della maniera,

e per-

e perfezione, che debbono essere, a prender nota di quante volte abbia servito detto bagno di nero. Ordinandosi anche, che dopo che il bagno avrà servito quindici volte, debba nettarsi la caldaja, in modo che resti pulitissima, togliendosi tutta la limatura, ed altre misture, che vi sieno, a farsi il bagno nuovo; e ciò sotto le pene contenute in detti antichi Bandi.

Sesto, perchè si è riconosciuto, con detta esperienza, che la sete tinte nere, con dette ott'once di galla crespa assoluta, pelt, e cucire, riescono di peso oncè undici, e le trame once undici, ed una quarta. Che perciò, col presente Bando si ordina a' Tintori, che sieno obbligati restituire dette sete tinte nere a' Padroni, che ce la daranno a tingere, del medesimo peso, e si ordina similmente a' Mercanti, che daranno a tingere dette sete, che non possano pretendere di averle di peso maggiore, nè possano riceverle di maggior peso da' Tintori del sopra stabilito, cioè pelo, e cucire once undici, e le trama undici, ed una quarta, fuorchè di mezza quarta di oncia per ogni libbra, e ricevendole di maggior peso, *ut supra*, incorrano irremisibilmente nella pena della perdita delle sete, che daranno a tingere; la quale seta *ipso facto sit intercepta*, a di ducati dieci per ogni libbra, ed altro ad arbitrio di S. E. servata la forma del detto preinserto Viglietto.

Settimo, che i Mercanti, che daranno a tingere le sete di nero, subito che quelle riceveranno adulterate, e misturate, o di mala tinta, debbano immediatamente darne notizia a' Consoli dell'Arte, con dichiarare il Tintore, che l'ha tinte, e detti Magnifici Consoli alla Regia Camera, affinchè contra detto Tintore si possa procedere alle pene, *ut supra* stabilite; e non dandone subito la notizia suddetta, incorrano nella pena della perdita della seta, a di cento once d'oro per volta. Ed affinchè non possano i Tintori scusarsi, con dire, aver essi ricevute le sete misturate a tingere, sieno anche assi obbligati, quando ricevono la sete da' Mercanti, per tingerle nere, che sieno misturate, darne la notizia a' Consoli, e questi alla Regia Camera, sotto la pena di once cento d'oro per volta, ed altre ad arbitrio di essa Regia Camera.

Ottevo, che tutt' i Tintori, che trasgrediranno in qualsivoglia parte allo stabilito ne' Bandi suddetti, incorrano nella pena di tre anni di galea, once venticinque d'oro per volta, e di essere privati di poter esercitare tala esercizio, in esecuzione dello stabilito ne' Bandi dell'anno 1591. 1627. e 1634. E ciò oltra il doversi loro subito buttare il bagno, che si troverrà di mala qualità; il quale debba buttarsi irremisibilmente prima d' ogni altra cosa, a poi procedersi all' altre pene.

Nono, che i lavoranti, e garzoni de' Tintori sieno tenuti, ed obbligati rivelare le frodi, e contravvenzioni, che si fanno da detti Maestri Tintori alla Regia Camera, a lor si darà il quarto delle pene, che si esigeranno, e si terranno secreti. E non rivelando, incorrano nella pena istessa di anni tre di galea, come i principali Tintori, in esecuzione dello stabilito nel Capitolo ottavo del Bando, emanato da essa Regia Camera ne' 21. Giugno 1660.; e così anche si darà il quarto a ciascun altro, che rivelerà, e porrà in chiaro la frode, che si farà da' Tintori suddetti, e Mercanti, che contravverranno alla forma del presente Bando.

Decimo, ed ultimo, che col presente Bando non si deroghi, nè s'innovi a tutto l'ordinato, e stabilito con gli altri Bandi, emanati da essa Regia Camera, sopra detta materia della tinta di nero; ma quelli restino nel loro antico vigore, sa non quanto restano moderati col presente, il quale *ad unguem* si debba da tutt'i Mercanti, esercitanti detta nobil'Arte, Tintori, lavoranti, e garzoni di nero osservare sotto le pene, *ut supra* stabilite, le quali si esigeranno irremisibilmente. *Datum Neapoli ex Reg. Cam. Summariae die* 5. *mensis Novembris* 1703. *D. Andrea Guerrero de Torres R. M. C. L. D. Bartholomaeus de Sierra, y Osserio. Vidit Fiscus. Cons. Julianus Secret. Mangus. Paulus Mellusa Mag. Act. Blasius Bottone Act.*

1703.

BANNUM Reg. Cam. Sum.

Cum inserto Ordine S. Excell.

seu

PRAMMATICA XII.

De Serico tire colore nigro imbuendo.

ESsendo pervenuti all' orecchie di Sua Eccellenza riclamori per la mala qualità della tinta di sete nere, che si fa in questa fedelissima Città, con gravissimo danno d'essa Città, e Regno, e de' suoi Fedeli Vassalli, e per lo mancamento di commercio precisamente de' drappi neri, che per prima erano da tutte le parti del mondo desiderati, e richiesti; ordinò alla Giunta, sopra detta materia formata aoni sono, che avesse con la maggiore attenzione possibile proccurato dare il rimedio conveniente, per ridurre all' antica perfezione la tinta suddetta. Ed essendosi da detta Regia Giunta fatte diverse esperienze, con l'assistenza del Signor Reggente D. Vincenzo de Miro, allora Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e di detta Regia Giunta, e de' Deputati tanto de' Mercanti, quanto de' Tintori, con diverse qualità di galle; si è veduto, che delle dette sete tinte di nero sono riuscite migliori quelle ingallate con la galla crespa assoluta. Per il che dalla detta Regia Giunta se ne fece consulta a Sua Eccellenza, acciò si fosse servita ordinare, che le dette sete, che si debbono tingere di nero, si fossero ingallate con la sola galla crespa *tantum*, cioè once otto di galla crespa per libbra di seta; ed acciò si potesse trovare copia bastante di detta galla crespa, si fosse servita proibire l'estrazione dal Regno di quella, sotto le pene, che parevano alla detta Eccellanza, oltra della perdita della roba; e che si fossero tinte le sete predetta nel modo ultimamente praticato. In risposta della quale da S. E. per lo Regio Collateral Consiglio è stato inviato viglietto, in questa Regia Camera, del tenor seguente, videlicet. *Foris. Al Regente*

gente D. Andres Guerrero, guarde Dios, del Consejo Colateral de Su Magestad, Lugarteniente de la Regia Camera. Intus vero.

Prohibetur extractio della Galla crespa sub iisdem poenis quibus victualia.

Deseando S. E. que se observe con toda exactezza todo lo que se balla establecido para el buon Governo de la tinta de la seda; Ha resuelto S. E. en este Consejo Colateral, que esse Tribunal de la Regia Camera dea notizia de si ha becho publicar validamente las ordenes para la proibicion de la estracion del Reyno de la galla crespa, basta que no se baga la provista necessaria, segun se establecido en el dicho orden, y si acaso en la tal proibicion no se ha puesto la pena; Ha resuelto tambien S. E. se renueve, declarando por pena a los estrahientes la misma, que esta establecida por los Regios Bandos contra los estrahientes de las legumbres, y otras vitualias, haziendo relacion a S. E. a fin que se balle con tal resquentro. Dios guarde a V. S. Palacio a 18. de Henero 1704. D. Domingo Florilo. Señor Regente Lugarteniente D. Andres Guerrero. Die 21. Januarii 1704. Domino Commissario. E lettosi detto preinserto Viglietto, *in Aula Regiae Camerae*, è stato dalla medesima a relazione dell'infrascritto Signor Presidente D. Bartolommeo Sierra Commissario, lato decreto, il qual è del tenor seguente, videlicet. *Die 22. mensis Jaunarii 1704. Neapoli, &c. Lecto retroscripto villecto S. E. per Regium Collaterale Consilium in Regia Camera Summariae, factaque de contentis in eo relatione per Dominum Militem V. J. D. D. Barthelomaeum Sierra, y Osforio dictae Regiae Camerae Summariae Praesidentem, & Commissarium, coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres, ejusque Regiae Camerae Summariae Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius. Fuit per Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono, Regalis Patrimonii Consilii provisum, & decretum, prout praesenti decreto decernitur, & providetur, quod exequatur ordo S. E.; pro cujus exequutione dentur ordines necessarii: hoc suum &c. Sierra. Conf. Julianus Secretarius. Mellusio Actorum Magister. Blasius Bottone Act.* Per tanto col presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti, così di questa Città di Napoli, e sue marine, come nelle Città, Terre, e luoghi del Regno, e marine di esse, acciò venga a notizia di tutti, si ordina, e comanda, che da oggi in avanti persona alcuna non debba estrarre, nè far estrarre da nissun luogo di questo Regno, *per extra*, quantità alcuna di galla crespa; sotto le pene non solo della perdita di quella, ma anche sotto le pene, che stanno stabilite ne'Regj Bandi contra gli estraenti *di legumi*, ed altre vittuaglie, così stabilita, ed ordinata da S. E. nel detto preinserto viglietto. Ordinando anche col presente Bando a tutt' i Mastri Portulani, Portulaoti, e loro sostituti di questo Regno, ed anche a'Regj Doganieri, Credenzieri, ed altri Officiali delle Dogane, ed altri luoghi, così Regj, come Baronali *in solidum*, che non permettano estrazione alcuna da' detti loro luoghi di galla crespa, per *extra* Regno, sotto le pene contenute ne'Bandi per le dette estrazioni di legumi, ed altre vittovaglie, e nelle loro istruzioni; atteso così sta ordinato da S. E. e da questa Regia Camera per servizio del Regio Fisco, e del Pubblico; restando col presente Bando affatto proibita l'estrazione di detta galla crespa da questo Regoo per fuori, servendo la galla crespa predetta per servizio della detta tinta di nero, che si fa in questa Città di Napoli, esperimentata di tutta bontà con la suddetta esperienza, *ut supra*. E così da tutti si esegua, sotto le suddette pene, e di ducati mille di più per ciascheduno de' suddetti Officiali contravvegnenti, *Regio Fisco* &c. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 22. mensis Jannarii 1704. D. Andrea Guerrero de Torres R. M. C. L. D. Bartholomaeus de Sierra, y Osforio. Vid. Fiscus. Conf. Julianus Secretar. Blasius Bottone Act. Paulus Mellusio Act. Mag.*

Marques de Villena 18. Januarii 1704.

22. Jan. 1704.

(†) PRAMMATICA XIII.

Ferdinando IV. Rege.
Rogatu Magistrorum Bambacinariorum.

PErchè per parte degli odierni Consoli Bambagiari ci è stata fatta Istaoza per l'emanazione de' presenti Bandi riguardo l'osservanza degl'infrascritti Capi contenuti nelle Capitolazioni di detta Arte, la quale per Noi veduta è stato interposto il seguente Decreto *videlicet. Die 24. mensis Januarii 1772. Neapoli. Per Spectabilem Consultorem Regni Siciliae Dominum Militem U. J. D. D. Dominicum Pensabene Regium Consiliarium, & Commissarium Generalem &c. Visis actis, ac retroscripto memoriali fuit provisum, & decretum, quod Capita septimum, octavum, nonum, & decimum contenta in Capitulationibus rescriptae Artis Bambacinariorum observentur juxta illorum seriem, continentiam, & tenorem, pro quorum exequutione expediantur Banna. Hoc suum. Pensabene. Quaranta. Daniele Scriba.*

Vendere quodcumque telarum genus datur facultas.

VII. Che detta Arte possa vendere tutte, e quali si vogliano sorte di tele di lino, Bambagia, e Canape, hiancheggiate, e hrune, Telerie dell'Olmo, Orlette, Cambraje, Orlettoni, Olande, Gatte, Pizzilli, e Puntilli di tutte sorte, Fiocchi, Fili, Dobretti, e tutte altre sorte di Telerie, Veli, Bambagerie, e Galanterie, che ad essi occorresse portare per vendere colle loro Cassette per dentro, e fuori questa Città, e per tutto il Regno, senza impedimento alcuno.

Eam artem exercentes probentur per Consules.

VIII. Che tutt' i Bambagiari, ch' eserciteranno detta Arte in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali debbano essere approvati da' detti Consoli, e ricevere l'altra Matricola della loro approvazione, altrimenti ritrovandosi vendendo senza detta Matricola, ed approvazione incorrano nella pena di ducati venticinque per ciascheduna volta, che saranno ritrovati in contravvenzioni, e vendendo senza detta Matricola di applicarsi detti ducati venticinque alla Cappella.

Et a Consulibus referantur in matriculam.

IX. Che tutt' i Bambagiari, ch' esercitano detta Arte in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, che si aggregano di presente, o si aggregheranno per l'avvenire in detta Cappella, debbano pigliarsi da'Consoli la detta Matricola, con pubblicarsi Bando per la Città per detta causa, acciò oon si possa allegare causa d'igno-

d' ignoranza, e pubblicato detto Bando, e passati che saranoo giorni quindici di detta pubblicazione di detto Bando, e non ritrovandosi ciascheduno detta Matricola, incorra nella suddetta pena di contravvenzione *ut supra*, da applicarsi alla detta Cappella, la quale Matricola debbano anche essi Bambagiari far rionovare, e ritoccare ogni anno da' nuovi Consoli, affine di ovviare alle frodi, altrimenti non ritrovandosi ciascheduno dopo di otto giorni del nuovo Consolato ritrovato, o ritrovata detta Matricola, incorra alla medesima peoa di cootravvenziooe *ut supra*, da applicarsi similmente alla detta Cappella.

Exercere eam artem volentes examinentur.

X. Che qualsivoglia persona, che *in futurum* vorrà esercitare detta Arte, debba esaminarsi da' Consoli, che *pro tempore* saranno, e ricevere da essi la Matricola, e debba pagare ducati dieci per l'entratura, come di sopra si è detto, ed anche debba pagare grana venticinque il mese, come gli altri per lo sostentamento di detta Cappella, *ut supra*, altrimenti non possano esercitare detta Arte sotto le medesime pene di contravvenzione, *ut supra*; però volendo aggregarsi alla detta Arte, e Consolato i figli legittimi, e naturali de' Padri aggregati al detto Consolato, debbano pagare per detta entratura solameote carlini venti per ciascheduno, e lor si debba dare la Matricola, senza essere esaminati; però debbano cootribuire le mesate, come gli altri; dichiarandosi anche, che in caso che i Mercanti di Botteghe di Biancherie di questa Città volessero entrare in detta Cappella, debbano essere ammessi da' Consoli, che *pro tempore* saranno, senza cootraddizione alcuna, e co' medesimi onoti, pesi, regole, ed istruzioni, conforme gli altri.

Però per comandamento del suddetto Signor Commissario si ordina a tutte, e quali si vogliano sorte di persone, che esercitano, o vorraooo esercitare detta Arte de' Bambagiari, che debbano osservare i suddetti Capitoli giusta la loro serie, contenenza, e tenore, sotto le suddette pene, ed acciò da nessuno in futuro si possa allegare causa d' ignoranza, diciamo, ed ordiniamo a voi Regj Trombetti, che dobbiate quelli pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. *Datum Neapoli die 24. mensis Jauuarii* 1772. *Dominicus Pensabene. Adest Sigillum. U. J. D. Marcus Quaranta Act. Mag. Franciscus Daniele Scriba.*

1772.

DE NAUTIS, ET PORTUBUS

TITULUS CLIV.

(†) PRAMMATICA XVII.

Nautae Regnicolae si in externa dominia in commissum ciderint frustra a Rege praesidium implorabunt. Legibus earum gentium subjiciantur. Redeuntes in Regnum in eos animadvertetur.

Essendo pervenute al Re nostro Signore le notizie, per mezzo di taluni de' suoi Ministri residenti ne' Paesi Esteri, che varj Padroni, e Marinari de' Bastimenti Napoletani, e Siciliani si fanno lecito commettere Contrabbandi ne' respettivi Dominj stranieri, con danno o di quell' Erario Fiscale, o de' particolari, e con perturbazione del buon ordine, e del pubblico Commercio: Volendo perciò S. M. recare un opportuno efficace riparo a tale inconvenieote, e dimostrare quanto abbotrisca il suo Real Animo, che i di lui Sudditi facciano simili illeciti traffichi, si è degnata con Real Dispaccio, spedito per la Segreteria di Stato, Azienda, e Commercio in data de' 9. del corrente mese, comandare a questo Supremo Magistrato di Commercio, che pubblicasse nelle debite forme un Editto, con cui si veoisse a porre remora al cennato disordine. Io esecuzione adunque di un tal venerato Real comando, si fa col presente noto a tutt' i Padroni di Bastimenti, e Marinari Vassalli della prefata M. S., che se taluno di loro ardirà commettere Contrabbandi ne' Dominj Esteri, non dovrà avere la menoma speranza d'ajuto nella Real Protezione, nè lusingarsi, che s' interessi in alcun modo a suo favore la Pietà della M. S.; ed in coosegueoza resterà esposto a tutto il rigore delle pene, che dalle leggi, e da Regolamenti si troverranno stabilite in quei Paesi contra de' Contrabbandieri. In oltre qualora, su gli avvisi, che si avranno da' Ministri di S. M. residenti ne' Paesi esteri, resti verificato, che taluno de' suddetti Padroni di Bastimenti, o Marinari abbia commesso Contrabbando, verrà anche gastigato al ritorno che sarà in questi Dominj, cosicchè essendo Padrone di Bastimento, gli sarà subito tolto il Real Passapotto, o sia Patente di navigazione, e resterà irremisibilmente inabilitato per sempre a poter comandare imbarcazione di sorta alcuna; ed essendo Marinaro, gli sarà perpetuamente proibito il poter servire in niuo bastimento, oltre

te alla pena di carcere, con cui sarà punito ad arbitrio di S. M., secondo la gravezza del Contrabbando, che avrà commesso, ed altre circostanze, che vi sieno concorse. E perciò si ordina, e comanda, che venga questo Real Editto pubblicato colle solire formalità ne' luoghi consueti di questa Capitale, e di tutto il Regno, per mezzo de' respettivi Consolati Regj, o delle Corti Locali, affiochè sia a piena notizia di ognuno, nè si possa da chiechessia addurre il pretesto di averlo ignorato. *Napoli dal Supremo Magistrato di Commercio il dì* 15. *Dicembre* 1762. *D. Domenico Caravita Presidente. D. Gio: Batista Maria Jannucci. D. Antonio Spinelli. D. Luigi Petroni. D. Nicolò Maria Caracciola. D. Ignazio Mancini. Marchese D. Salvatore Spiriti. D. Vincenzo Boraggine Segretario.* Pubblicata a dì 18. Dicembre 1762.

1762.

DE NVMMVLARIIS

TITVLVS CLIX.

PRAMMATICA VI.

Ssendosi pubblicata la nuova moneta, e ritrovandosi quantità della vecchia ne' Banchi, la quale rimane di già abolita per la pubblicazione della nuova; e dovendosi la detta moneta vecchia risare, e ridursi col supplemento di maggior argento, che si ritrova nella Regia Zecca a nuova moneta corrente dell' istesso peso, e bontà; necessitando questo di qualche tempo, con tutto che si procuri abbreviarlo per quanto sia possibile; seguendo Noi l'esempio di quello, che si è praticato nelle altre pubblicazioni di monete, anche non generali, come questa; abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente determinato di concedere a' Banchi dilazione, come in virtù del presente Bando „ la concediamo di pagare a' loro creditori, „ niuno eccettuato, per privilegiato che sia, „ non escludendone neppure la Regia Corte, per „ lo termine di mesi tre, numerandi da questo „ giorno; ed acciocchè si esegua con minor „ incomodo degl' ioteressati, si sono disposti „ i Banchi suddetti di pagare nell' istesso „ tempo de' suddetti mesi tre a' loro creditori alla ragione del cinque per cento la „ settimana in estinzione del credito di ciascheduno; ed a chi sarà creditore di minor „ somma di ducati cento, se gli abbia da pagare la rata, che si corrisponde alla ragione „ del cinque per cento, la quale quando non tirassero in ciascheduna settimana, vogliamo, „ che possano farlo nell' altra seguente, o „ quando lor piacerà.

Occasione novae monetae conceditur dilatio Nummulariis trium mensium, & interea tenentur solvere creditoribus in qualibet hebdomada vigesimâ.

„ Con dichiarazione, che in detta sospensione non vengano gl' introiti, che si faranno dal primo del corrente mese, ed anno 1689. in avanti, i quali dovranno pagarsi interamente senza nessuna dilazione, „ come anche si dovran pagare prontamente le „ fedi di credito date in escambio della moneta vecchia, così in questa Fedelissima Città, „ come in tutto il presente Regno, essendo „ state quelle surrogate in luogo della moneta „ nuova, che effettivamente dovea darsi in „ permutazione della vecchia „. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in tutt' i Banchi di questa Città. *Datum Neapoli die* 1. *mensis Januarii* 1689 *El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Mirobollus Reg. D. Carolus Brancacius Sec. Dominicus Mastellonus Regius a Mandatis Scriba. In Bannorum* 2. *fol.* 189. *Toleto.*

1. Januarii 1689. El Conde de S. Estevan.

DE OFFICIO IVDICVM, E T ALIORVM OFFICIALIVM

TITVLVS CLXVII.

(†) PRAMMATICA XV.

Carolo Imp. & Rege. Controversiae Jurisdictionis Judicum ordinariorum, & Auditorum Regiarum arcium consopiuntur.

Ffinchè da' Giudici ordinarj si amministri intero complimento di giustizia, e non venga questa imbarazzata dall' esenzioni, che sin ora si sono pretese da alcuni patentati de' Regj Castelli di questa Capitale, ed altri d' altro genere di patente, onde di continuo si sono suscitate controversie di giurisdizione tra gli Uditori de' Castelli colla G. C. della Vicaria, e Giudici locali, avendo S. M. con due sue Reali Cedole de' 7. dello scorso Maggio dichiarata la sua real mente sopra queste contese, e decisa ogni controversia; abbiamo risoluto, precedente anche istanza del Tribunale della G. C. della Vicaria, e col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, di rendere pubblica l' Augusta Cesarea deliberazione della Maestà Sua con inferirla in questo presente Bando, spiegata nelle accennate due Reali Cedole, del tenor seguente, *videlicet*. *EL REY. Illus. Conde de Harrach Cavallero del insigne Orden del Toyson de Oro de mi Consejo de Estado; mi Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Naples. En 31. de Julio del año 1711. tube por bien dirigir al Conde Carlos Borromeo mi Virrey en interim de esse Reyno el despacho del tenor seguiente – EL REY – Illustre Conde Carlos Borromeo Primo, &c. Siendo mi real voluntad que ningun genero de Patentados de los Castillos de esse Reyno, o de qualquiera otra especie, o fuero, sean exemptos en lo criminal de la jurisdicion ordinaria sino es en a quellos casos en que cometieren los delictos criminales dentro del districto de los Castillos, Darsena, Quarteles, y otro qualquier paraje de la particular jurisdicion de cadauno, os prevengo de ello a fin de que como os lo encargo, y mando distribuays luego las ordenes mas precisas, y positivas a las partes adonde tocare, paraque assi se tenga entendido, y se observe en todo esse Reyno inviolable, y generalmente, y de averlo executado me dareis quenta, haziendo, que este despacho se registre, y note adonde convenga para el mas puntual cumplimiento de mi expressada Real deliberation. De Barzellona a 31. de Julio 1711. – YO EL REY – Con señales de la Junta D. Juan-Antonio Romeo, y Anderaz Sec. Y en 29. de Febrero del año 1712. Fue servido renovar el orden contenido en mi real preinserto despacho con otro, cuyo tenor es el que sigue – EL REY – La Reyna Governadora – Illustre Conde Carlos Borromeo Primo, &c. En consequencia de lo que por despacho de treynta, y un de Julio del año proximo passado se os ordenò tocante a que ningun genero de patentados fuesen exemptos en lo criminal de la jurisdicion ordinaria. He tenido por bien de perveniros es justo, y conforme a mi real mente, que se execute assi, no solo en lo criminal, sino tambien en qualesquiera causas, y casos, pues tales patentados han de estar en todos sugetos a las jurisdiciones ordinarias a quienes perteneciere el conocimiento de qualesquiera dependencias suyas, sin gozar de exemption, sino es quando delincan dentro de los districto de sus particulares respectivas jurisdiciones, y assi prevendreis los conveniente, para que se execute, haziendo que este despacho se registre, y note en las partes adonde tocare para su entero cumplimiento, y mas puntual observancia, que tal es mi voluntad. De Barzellona a 29. Febrero 1712. – YO LA REYNA. Con señales de la Junta – D. Juan-Antonio de Alvarado, y Colomo Secret. – Y Siendo mi real voluntad que lo prescripto, y mandado con las expressadas ordenes se cumpla, y observe con toda exactitud, como conviene a la mas recta administracien de la justicia, y remedio de los daños, que motivan los abusos introducidos en perjuycio de la jurisdiction ordinaria, os encargo, y mandeis las ordenes convenientes para que segun su serie, y tenor tengan el devido cumplimiento, y entera observancia. De Laxemburg a 7. Mayo 1729. – YO EL REY – Vidit Marchio de Villasor Pr. Vidit Positanus Reg. Vidit Comes de Zinzedorf. Mar. Carugii Cens. Vidit Almarz Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Alvarez Reg. Bermudez de la Torre Secr. Die 31. Maii 1729. Neap. &c. Illustrif., & Excellentis. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernis, atque mandat, quod retroscriptae reales Litterae Suae Caesareae, & Catholicae Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem. Hoc suum, & reg. Mazzaccara Reg. Pisacane Reg. Ventura Reg. Castelli Reg. Peyri Reg. Antonius Lombardus Reg. a mandatis Scriba. In Litterarum S. M. 27. fol. 106. Imparatus. EL REY. Illus. Conde de Harrach Cavallero del insigne Orden del Toyson de Oro de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, El Cardinal de Althann vuestro Antecessor en essos cargos, dio quenta en 3. de Henero del año proxi-*

mo paſſado de la controverſia ſuſcitada entro el Auditor del Caſtillo nuevo de eſſa Ciudad, y la G.C. della Vicaria ſobre quien deveria conozer de dos Patentados de dicho Caſtillo, que reſultaban indiciados de complices en un hurto, y que como punte juriſdicional lo remitio al Colateral, para que lo examinaſe, y haviendolo propueſto que podia preſcrivir quedaſen firmos los autos compilados por el Auditor de los Caſtillos pero que eſte los remitieſſe al Tribunal de la Vicaria, para que procedieſſe e hicieſſe juſticia en dicha cauſa, encargando tambien al Auditor ſe abſtuvieſſe de proceder en los delictos que los Patentados cometen fuera de los muros del Caſtillo, lo havia reſpondido que uniformandoſe con la primera parte de que la Vicaria devieſſe proceder, y hazer juſticia en dicha cauſa daria el orden neceſſario (como lo executo) pero en quanto a la ſegunda de que los Auditores de los Caſtillos ſe abſtuvieſſen de proceder en los delictos, que los Pantentados del Caſtellano cometen fuera de los muros del Caſtillo, cujo conocimiento pretendia el Caſtellano pertenezerle privativamente en virtud de ſus Privilegios ſegun difuſamente ſe havia repreſentado citando copia de real orden expedido por la via de Eſtado en 4. Septiembre 1724., con el qual ſuponia haver yo mandado, que ſi ſe offrecioſſe alguna difficultad en orden a las prerogativas, que por el paſado huvieſſen gozado los Caſtellanos del Caſtillo nuevo ſe me dieſſe quenta ſin entrar a ſu deciſion; no havia pareſido al Cardenal uniformarſe aſſi, por que el expreſſado orden entendido ſe lo probibia como por querer depender en ello de mi Ceſarea Real deliberacion, a cuyo fin remitio dos conſultas del Tribunal de la G. C. las repreſentaciones formadas por el Caſtellano, y Auditor de dicho Caſtillo, y el appuntamiento del Colateral, para que me dignaſſe preſcrivir lo que mas fueſſe de mi real agrado, y enterado de todo, y de lo que ſobre el miſmo aſſunto me haveis vos repreſentado con carta de prime de Marzo proximo paſſade añadiende, que por ſuſcitarſe cada dia nuevos embarazos en eſte particular os vejais preciſado a poner en mi real noticia que tal genero de Patentados no ſirve mas, que para impedir, que ſe adminiſtre el entero cumplimiente de juſticia, pues ſe valen de la exempcion para upadrinar los hurtos, que ſe commytten alimentandolos, y dando mano u que ſe haga con la frequencia, que ſe oye con comprar las coſas rubadas, que ſe venden publicamente en las Barracas, que los miſmos Patentados del Caſtillo nuevo tienen en la eſplanada de el, pretendiendo el Caſtellano, que a quel ſitio ne puede ſer piſado, ni viſitadas las Tiendas de los Miniſtros de Vicaria, ni tampoco carcerarſe los compartes en robos que ſe cometen por venderſe alli las ropas hurtadas del qual ſitio ſe ſuelen tambien valer ey amparar olgunos inquiſitos, lo que cauſa un manifieſto daño al publico; y conocido deſdoro de la juſticia por lo qual non podiais dexar de proponer, que aſſi como ſiempre ſe ha praticado ſegun parece de las conſultas de Vicaria, me dignaſſe declarar que todos los que compran, y venden en dichas Barracas, que eſtan ſobre la eſplanada, o, ſea largo del Caſtillo, eſten ſugetos ul fuero de la Vicaria, y que los Miniſtros de ella puedan viſitarlas, y carcerar los delinquentes que encontraren en ellas, mandando, que el Caſtellano ubſolutamente no lo embaraze, ni ſe entremeta en ello, por que demas de pedirlo aſſi la regla de buen govierno ſe quiterà eſſe publico aſilo de latrones, y delinquentes, y la juſticia tendrà ſu devide lugar, ſiendo digno de reflexion ver que entreſacado el quaſi infinitivo numero de Patentados, que tienen los Eccleſiaſticos, y Militares es muy contra la parte, que le queda u la juſticia ordinaria, y ſe ven paſſear publicamente los Patentados urmados de que reſultan tantos, y tan frequentes homicidios, y delictos, haviendo traſcendido el abuſo que practica el Caſtille nuevo a los demas Caſtillos del Reyno, para remedio de lo qual haviadeis dade diverſos ordenes, y providencias, pero que a fin de pover freno a tantos deſordenes convendria declaraſſe, yo, que gozen ſolo del fuero Militar aquellas perſonas que ſon puramente dependientes de los Caſtillos, para el preciſo ſervicio de ellos, y de los Caſtellanos annullando todo genero de Patentados, para que mediante tal providencia pueda la juſticia hazer ſus funciones con la libertad, y authoritad que lo es devida; He reſuelto abolir todos los abuſos introducidos por los Caſtellanos, y ſus Auditores, y que ſe obſerven aquellus reglas eſtablezidas para ſu mejor adminiſtracion, ſin que excedan los limites, en que deve contenerſe ſu juriſdicion, u cuyo fin he mandado renovar las ordenes expedidas en los años 1711., y 1712. como vereis por el deſpacho, que adjunto ſe os remite; Y reſpecto de no admitir duda el que los Caſtellanos no pueden conozer ſino de los delictos, que en officio cometen ſus ſubditos dentro del Caſtillo, y que en los comunes toco el conocimiento u la Vicaria, no extendiendoſe tampoco la juriſdicion de los Caſtellanos fuera de la Muralla, para pretender el conocimiento de los delictos que u un ſus miſmos ſubditos, o Patentados puedan cometer fuera del Caſtille, y que quando por la retencion, que hazen de ſer juriſdicion ſuya la Plaza de dicho Caſtillo, Parajes u donde el Canon lega pudo ſuſcitarſe la dicha controverſia el Juez competente era el Colateral, y haviendo decidido eydas las partes no devio el Cardenal havar detenido la execucion de lo apuntado, ni fundarſe para ue determinar en el orden producido por el Caſtellano por que aquel fuo expedide en occaſion de pretenderſe por el Caſtellano Conde lu Atalaya una total independencia del Virrey, que exercia eſſos cargos, y tocarlo la proviſion del empleo de Theniente del Caſtille, ſobre lo qual fue ſervido dar regla por la via de eſte mi Supremo Conſejo, preveniendo al miſmo tiempo por la de Eſtado con el deſpacho, que ſe cita, que ſi en la execucion de lo preſcripto, y declarando ſe offrecieſe alcuna duda ſe me repreſentaſſe ſin entrar u determinacion lo qual no obrara otras dudas, o queſtiones que las que podian occurrir ſobre los dos puntos a que ſe unia la declaracion, ni devio interpretarſe por orden generica para no decidir en qualquiera otru prerogativa, o preminencia, que el Caſtellano pretenda por averla gozado ſus anteceſſores, o, creer lo competa. Y en conſequencia de ello, es mi voluntad, que ſe execute, y cumpla lo appuntado por eſſe mi Conſejo Colateral,

val, y se prevenga a los Auditores se abstengan de proceder en los delictos, que los Patentados cometieren fuera del Castilla. Y por lo que mira al abuso introducido en la multiplicidad de Patentados, y providencia, que proponeys: He resuelto assimismo aprobarla, y que se practique, encargando (como lo hago) que propuesto el negocio en Colateral con intervencion de los cabos de Tribunales, y mandando, que antes presenten los Castellanos de los Castillos d'essa Ciudad, y de todo el Reyno, notas de los Patentados legitimos, que han de ser los precise servicio de los Castillos, y de sus casas solamente para que reconocidas, y teniendo presente el regolamento dado a los Castillos por el Conde de Daun vuestro antecessor, que tube abien approbarse apuren las dichas notas, y se pasen a la Vicaria, siendo cuidado vuestro que no gozen del fuero aquellos aquienes note, que todo lo qual dispondreis luego (como la fia da vuestro zelo) por lo que se interesa mi servicio, y el culto de la justicia, que quiero se mantenga en decoro, y authoridad que corresponde, y de lo que resultare me dareis quenta por que lo tenga entendido. De Laxemburg a 7. de Mayo de 1729. YO EL REY. Vidit Marchio de Villaser. Pr. Vidit Positanus Reg. Vidit Comes de Zinzedorf. March. Carugii Cons. Vidit Almarz Reg. Vidit Solanes Reg. Vidit Alvarez Reg. Bermudez de la Torre Secr. Die 31. Maii 1729. Neapoli Illustriss. & Excellentiss. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae litterae regales S. C. & C. M. exequantur juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem. Hoc suum, &c. Mazzaccara Reg. Pisacane Reg. Ventura Reg. Castelli Reg. Peyri Reg. Antonius Lombardus Reg. a mandatis Scriba. In Litterarum S. M. 27. fol. 102. Imparatus. Ed affinchè si eseguano puntualmente gli enunciati ordini della M, S., ed in ogni futuro tempo abbiano quelli la loro dovuta esecuzione, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e nel largo del Regio Castello nuovo, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, senza che da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neapli in Regio Palatio die 31. mensis Julii 1729. Luyt Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 95. Imparatus.* Pubblicata a dì 22. Agosto 1729.

1729.

DE OFFICIO MAGISTRI IUSTITIARII &c.

TITULUS CLXIX.

PRAMMATICA LVIII.

Magistri Justitiarii Familiae officium quibus modis locari debeat.

Essendosi con più Consulte di questa Regia Camera rappresentato a S. E. i gravi abusi, e disservizj, che sente la Regia Corte, com'anche il pregiudizio, ed interesse, che patisce la Reale Azienda circa il ruolo della famiglia armata, che assiste al servizio della Regia Corte in questa Fedelissima Città, causati da'Capitani di Giustizia, Sostituti, ed Affittatori di essi, che per appropiarsi a loro beneficio la maggior parte del soldo stabilito a' loro Soldati, e Caporali non han tenuto, nè tengono nelle Compagnie tutto l'effettivo numero della gente, anzi quella, di cui si servono, per lo poco soldo, che lor somministrano è di poca abiltà, e di niun valore. Alle quali rappresentanze essendosi degnata la prefata Eccellenza con suo Dispaccio de'24. Gennajo 1714. per Segreteria di Stato, e Guerra, in vista delle dette Consulte dare la sua provvidenza; in tanto per esecuzione del citato Dispaccio di S. E. e decreto di questa Regia Camera interposto a 20. Febbrajo di detto anno a relazione dell'infrascritto Signor Marchese di Nisita Commissario, inteso il Signor Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, come dagli Atti, e per voler parimente togliere in tutto detti inconvenienti, affinchè restino aboliti simili abusi, ed abbia la Regia Corte il suo vero, e dovuto servizio, ci è paruto, citra pregiudizio delle pene incorse, far nuovamente pubblicare i seguenti Bandi, ovvero Prammatiche *de officio Magistri Justitiarii*, le quali sono del tenor seguente, videlicet. *Bannum M. C. Vicariae cum inserto ordine S. E. seu Pragm.* 54. A tutti, e singoli Officiali, così Regj, come de' Baroni, Magnifici Capitani di Giustizia di questa fedelissima Città, loro Caporali, e Guardie, e ad ogni altro, a chi spetta *in solidum* vi significhiamo, qualmente da S. E. per sua Segreteria di Stato, e Guerra ci è stato rimesso Viglietto del tenor seguente, videlicet. Foris. *Al Maestro de Campo D. Martin de Castrejon, y Medrano Guarde Dios Regente de la G. C. de la Vicaria.* Intus vero. *Hallandose el Duque mi Señor en intelligencia de los abusos, que estan en-*

entroducidos en los asiètos de los eficios de Capitanes de Justicia, asientos de sus Soldados, y paga que los Capitanes les dan quitandoles veynte reales a cadauno al mes delos treynta, que les libra la Corte, y treynta a los Caporales, de los sesenta, que tienen de sueldo, y considerando S. E. quanto conviene a la buena administracion dela Justicia el atayar este desorden tan perniciose, paraque cadaune cumpla, como deve, y es obligado en servicio de la Corte. Ha resuelto S. E. establecer que puedan arrendarse las Plazas de Capitanes de Justicia por la mitad de sueldo, que por ellas se halla señalado, y que el sueldo de los Caporales, y Soldados se pague por entero en sus manos debajo de la pena de perder los Capitanes proprietarios sus eficios, y de cince años de Galera a los Substitutos, a Asiètatores de dichas plazas; Incurriendo en la misma pena los Capitanes, y Soldados, que se contentaren por menos sueldo de los que les pertenece a qualquier modo, esclayendose qualquiera colusion, por la qual pudiese alterarse esta regla, y orden. Para cuya observancia ha prevenido S. E. lo combeniente en Escrivania de Racion, y paraque antes de asentarse les Soldados se lleven a V. S. paraque vea se son a propositos, y se estan bien compuestos de armas, y despues al Abocade Fiscal de la Vicaria, a fin de reconozer si son inquisidos, haziendose gratis las perquisiciones. Y me manda S. E. notiziarlo a V. S. paraque assì lo esecute por lo que le toca sin saldar a lo referide, y resuelto por S. E. Guarde Dios a V. S. Palacio a 6. de Junie 1696. D. Diego Cabreros. Señor Regente dela G. C. dela Vicaria. Die 8. mensis Junii 1696. Exequatur, publicetur, & registretur. Che perciò in esecuzione del preinserto ordine di S.E. s'ordina, e comanda, che tanto al presente, quanto per l'avvenire gli officj de' Capitani di Giustizia non possano affittarsi, e sostituirsi da' Padroni, *seu* Proprietarj di detti Officj, che per la metà del soldo, che per ogni uno paga la Regia Corte a' detti Capitani, non ammettendosi qualsisia collusiooe, colla quale si pretendesse derogare l'esatta osservanza di detto ordine sotto pena della perdita dell'Officio a' Capitani Proprietarj, e di cinque anni di galea agli Affittatori, o Sostituti in caso di contravvenzione, e sotto l'istessa pena s'ordioa a quelli, ch'eserciteranno l'officio di Capitano di Giustizia, che non possano ritenersi, nè farsi dare quantità alcuna de' trenta carlini il mese, che si pagano dalla Regia Corte a' Soldari, come de' sei ducati, che si pagano al Caporale sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ma quelli si debbano pagare in mano propria a ciascheduno de' Soldati, e Caporali, dichiarando, che nell' istessa pena d'anni cinque di galea incorrano i Caporali, e Soldati, che si contentassero servire, e ricever minor quantità di soldo di quello, che loro sta assegnato dalla Regia Corte: Ed i Soldati avanti di portargli ad essentare nella Regia Scrivania di Razione, li debbano detti Capitani portar da Noi, a fioe di riconoscerli se sono atti al servizio della Corte, e se staranno ben provveduti d'armi; e poi si debbano portare al Signor Avvocato Fiscale di questa G. C. acciò lor faccia far le perquisizioni *gratis pro Fisco*, per vedere se sono ioquisiti, che in tal caso non si possano assentare; ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente si pubblichi, e se ne affigga copia in valvis di questa G. C. ed in ciascheduno de' Posti, e delle Guardie di detti Capitani. *Datum Neapoli die 9. mensis Junii 1696. D. Martin de Castrejon, y Medrano. Nicolaus Pennella Act. Mag.*

Bannum M. C. Vicariae cum inserto ordine S. Em. seu Pragm. 55. Essendo di continuo i disturbi, e l'estorsioni, che causano i Capitani di Giustizia di questa fedelissima Città; Che perciò volendosi rimediare a' disordini de' medesimi, da' quali nasce il disservizio della Regia Corte; da S. Em. il Signor Vicerè ci è stato rimesso viglietto del tenor seguente, videlicet. Foris. *Al Duque de S. Cipriano Guarde Dios Regente dela G.C. dela Vicaria.* Intus: *Respecto a los desordenes, che ha occasionade siempre en esta Capital la bavedidad, y intereffes de los Capitanes de Campaña, que sierven en ella, lo que redunda en disservicio de Su Magestad, y del publico: y conveniendo obviar tales abusos, ha resuelto el Cardenal mi Señor para observancia delo expuesto prevenir a V. S. disponga primieramente, que los Capitanes de Justicia, Asictuarios de estos empleos sean de toda su satisfacion, y que estos no puedan corresponder a los Proprietarios mas que con cinco ducados al mes, como la han dispuestos los Señores Virreyes predecessores, imponiendo V. S. rigorosas ordenes a los Asictatores, y proprietarios en case de contravencion, con la advertencia, y declaracion, que qualquier contrate hecho, y que hubiere de hacerce escondita-mente en contradictorio de esta deliberacion, se haya da tener por nullo, y de ningun valor, y que los menzionados Proprietarios no puedan eligir, ni mudar los Substitutos a su arbitrio, sin que primero preceda la aprovacion de V. S. a fin de evitar con esto la abarizia de los Proprietaries, los quales amenazan de quitar los Substitutos de quienes exigen mas de los referidos cinco ducados al mes, con la prevencion, que ha de disponer V. S. que los proprietarios exerciten sus baquetas si quisieren, però no otra alguna tomada a otros en asicto, en cuyo caso tambien V. S. ha de reconocer si son idoneos, y tienen la abilidad suficiente, imponiendolos el que inviolablemente paguen a los Soldados, y Caporales todo lo que justamente los tiene asignado por razon de sus sueldos a la Regia Corte: y con Villette de esta misma fecha ha ordenade S. Em. al Tribunal de la Camara halle el modo de hazer, que se paguen puntualmente a los Capitanes de Justicia, Caporales, y Guardias mes por mes, quante se les esta situado sobre las tratas, paraque con esto sirvan, y attendan a su obligacion, entendiendose, que dicho pagamienta se ha da hazer con el interviente del Abocado Fiscal de essa G. C. a fin, que el mismo de en propria mano de cadauno, lo que le pertenece, segun el asiento dela Escrivania de Racion y el libro, que tiene V. S. come Regente dela Vicaria. Guarde Dios a V. S. Palacio a 16. Noviembre 1709. D. Antonio Diaz, y Guemes. Señor Regente dela Vicaria.* Che perciò in ese-

esecuzione del suddetto Viglietto di S. Em. Signor Vicerè abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore* valituro, videlicet.

Primo ordiniamo, e comandiamo, che i Capitani Proprietarj, anche in esecuzione d'altri ordini de' Signori Vicerè predecessori, non possano affittare le loro Bacchette più di ducati cinque il mese, e gli Affittatori, o Sostituti di esse non possano pagare più di detta somma de'ducati cinque, sotto pena a'Proprietarj, Affittatori, o Sostituti di perdita de'loro officj, ed altre pene corporali a nostro arbitrio riserbate.

Secondo dichiariamo nulla, ed invalida qualunque scrittura pubblica, o privata, colla quale si fosse fatto finora affitto di dette Bacchette più de'detti ducati cinque il mese; di modo che gli Affittatori suddetti, o Sostituti, non possano essere astretti, in virtù di detti contratti a pagamento veruno da oggi in avanti, ma debbano tutt'i detti Proprietarj, Sostituti, ed Affittatori fare presentemente detti contratti, servata la forma del presente Bando.

Terzo, che i Notai non debbano da oggi in avanti stipulare contratto, o altra scrittura concernente all'affitto di dette Bacchette, che eccedesse quello più di detti ducati cinque il mese, sotto pena d'once d'oro venticinque, e di carcerazione ad arbitrio della Vicaria.

Quarto ordiniamo, e comandiamo, che i suddetti Proprietarj non possano nominare Sostituti, o Affittatori per detti loro Officj, senza prima ottenere licenza, ed approvazione dall' Illustre Reggente della Gran Corte della Vicaria.

Quinto, che i Proprietarj suddetti essendo idonei di approvarsi dal detto Illustre Reggente della Vicaria, possano esercitare le loro Bacchette; però non possano tenere affitti, o sostituzioni di altre Bacchette.

Sesto, che i suddetti Capitani, così Proprietarj, come Sostituti, od Affittatori, non possano prerendere veruna ricognizione di danaro da'loro Caporali, e Soldati; ma le paghe de' detti Caporali, e Soldati debbano averle per intero, secondo a ciascheduno sta stabilito.

Settimo, che detto pagamento a' Capitani, Caporali, e Soldati (ricevendosi il danaro dalla Regia Camera della Sommaria, in conformità dell' ordine di detta Em.) debba pagarsi dal Signor Avvocato Fiscale della detta G. C. nelle proprie mani di ciascheduno di essi, secondo l'Assiento della Scrivania di Razione, e libro del detto Illustre Reggente, acciò ogni uno abbia quello, che giustamente gli si debbe, e con questo si possa con maggior decoro, ed attenzione servir la Regia Corte. Ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti, nè si possa in caso di mancanza allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si stampi, ed affigga in ciascuna Galitta di detti Capitani, Caporali, e Soldati, e contravvenendo, si possa irremisibilmente eseguire ciò che sta ordinato. *Napoli 19. Novembre 1709. Duca di S. Cipriano Reggente. D. Ignazio d'Amico. D. Cesare Buonvicino. D. Nicolaus Blanco, y Blasco. D. Orazio Tauro. D. Francesco Resta. D. Domenico Muscettola. D. Michele Cito. D. Domenico de Rosa. D. Giuseppe Maria Andreassi Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Gervasius M. C. Vicariae Secr. Nicolaus Pennella Act. Mag.*

I quali preinserti Bandi, *seu* Prammatiche ordiniamo, e comandiamo, che *ad unguem* da tutt'i Capitani di Giustizia, loro Sostituti, o Affittatori, ed ogni altro *in solidum* s'abbiano da eseguire, ed osservare giusta la loro serie, contenenza, e tenore, di modo che sortisca la loro dovuta esecuzione, ed osservanza. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Città, e colla debita relata ritorni da Noi, con affigersene copia ne' posti, e luoghi dove risieggono i detti Capitani colle loro Guardie. *Datum ex Regia Camera Summariae Neapoli die 25. mensis Septembris 1717. D. Lupertius de Mauleon R. M. C. L. Antonius Petrone. Vidit Fiscus. Joannes Canale Mag. Actor. Antonius Thesens Regii Fisci Sollic. Illustris Marchio Nisitae Praesidens Commissarius.*

1717.

DE

DE OFFICIO REGIAE CANCELLARIAE, *SIVE* COLLATERALIS CONSILII &c.

TITVLVS CLXXV.

PRAMMATICA III.

Ostiarii Regiae Cancellariae, quibus in negotiis adhibeantur.

PEr parte de' quattro Portieri della Real Cancelleria fu rappresentato all'Ill. Cardinal d'Aragona nostro Predecessore, come spettando ad essi notificare tutte, e quali si vogliano scritture, tanto quelle di detto Tribunale, quanto quelle, che si spediscono da' Delegati, in virtù di geminati ordini spediti da' Nostri Illustri Predecessori, sotto le pene in quelli contenute, e che nessuno s'ingerisse, nè intromettesse in esse senza particolar ordine, e con espressa menzione, che quelle non sieno ammesse da nessuno Officiale, Tribunale, Mastro d'atti, e Scrivano, se quelle non fossero state fatte, e notificate da essi Portieri supplicanti, o da chi avesse avuta da essi potestà di notificarle, perchè da' Portieri del S. R. C. si pretendea, che a loro spettava di notificare le scritture predette di Delegazioni in virtù del decreto sopra di ciò interposto dal *quondam* Marchese di Matonti Diego Bernardo Zufia Presidente del detto S. R. C. sotto la data de' 18. Novembre 1650. contra la forma di detti ordini, e potestà, che tengono i supplicanti predetti in grave loro pregiudizio, e del Regio Fisco per le pene incorse; perciò fu ordinato al detto *quondam* Illustre Marchese Presidente del S. R. C. che avesse fatta relazione *in scriptis* delle dette pretensioni, e decreto da esso interposto; dal quale essendo stata fatta la detta relazione sotto la data de' 28. Febbrajo 1665. fu quella rimessa una con tutte le altre scritture presentate da ambe le parti al *quondam* Illustre Duca di S. Angelo Reggente D. Giacomo Capece Galeota del Consiglio Collaterale di S. M., acciò del tutto ne avesse fatta relazione nel Regio Collaterale; e quella fatta da detto *quondam* Illustre Reggente Duca' di S. Angelo, fu interposto decreto del tenor seguente *videlicet*. *Die 23. Junii* 1668. *Neapoli facta relatione Suae Excellentiae in Regio Collaterali Consilio de contentis in causa praedicta per Illustrem Regentem D. Jacobum Capycium Galeota Ducem S. Angeli Regii Collateralis Consiliarium, & Commissarium &c. Viso memoriali fol. 30. Suae Excellentiae porrecto pro parte dictorum Porteriorum S. R. C. Visa relatione facta per dictum quondam Illustrem Praesidentem S. R. C. fol. 23. Visis videndis &c. Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c. providet, decernit, atque mandat, quod Scripturae Regiorum Consiliariorum Delegatorum intimentur per Porterios S. R. C. tantum sub poenis in praecedentibus Bannis, & Ordinibus contentis, nec per quoscumque alios Porterios, & Servientes intimari valeant: Scripturae vero Illustrium Regentium Delegatarum intimentur per Porterios Regiae Cancellariae tantum sub ejusdem poenis incurrendis per contravenientes. Hoc suum. Galeota Reg. Carrillo Reg. Navarra Reg. Capiblancus Reg. Junuarius Anastasius Regius a Mandatis Scriba*. Che perciò per esecuzione del detto preinserto decreto, ed acciò i Reali Ordini tengano la dovuta obbedienza, come si conviene, ci è paruto fare la presente, colla quale diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutte le scritture, e decreti del Regio Collateral Consiglio, e quelli, che si spediranno dagl' Illustri Reggenti della Real Cancelleria per loro delegazioni, si debbano notificare da' detti quattro Portieri della Real Cancelleria supplicanti, e loro sostituti, e sostituendi, e che in essi *penitus* non si debbano ingerire, nè intromettere i Portieri del S. R. C., e della Regia Camera della Sommaria, della G. C. della Vicaria, nè altri quali si vogliano Portieri, e Servienti di qualsivoglia altro Tribunale sotto pena di ducati dodici per ciascheduno de' contravvegnenti ogni volta, che contravverrà; da applicarsi le due terze parti al Regio Fisco, e l'altra terza parte a' denuncianti, da eseguirsi irremisibilmente contra i trasgressori. Ed ordiniamo ancora con questa tanto a' magnifici Regj Scrivani di Mandamenti, quanto a' Regj Cancellieri, e Mastro d'atti della Real Giurisdizione presenti, e futuri, ed altri, che attiteranno cause, negozj, e scritture del detto Regio Collaterale, e delle, delegazioni, che terranno detti Illustri Reggenti che non debbano in modo alcuno ricevere, nè ammettere scritture, decreti, ed altri, che si faranno nel detto Regio Collateral Consiglio, o da' detti Signori Reggenti Delegati per le loro delegazioni, se non saranno notificati da

essi

essi Portieri della Real Cancelleria supplicanti, o loro sostituti, e sostituendi: con che detti sostituti nelle loro relazioni debbano dichiarare essere Portieri delegati da' detti supplicanti, e non dichiarandosi nel modo predetto, non debbano in modo alcuno ricevere le scritture, e i decreti predetti sotto le medesime pene; nè debbano i detti magnifici Officiali, Mastri d'atti, e Scrivani dare, ed eseguire qualsivoglia ordine, o Scrittura del detto Regio Collaterale, o di dette Delegazioni, *ut supra*, a' detti Portieri, o Servienti per questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, se prima non consterà loro tenere la patente, precedente nomina di Giuseppe Cito, Aniello Antonio Rossetti, Gaetano della Peruta, e Melchiorre Santamaria Portieri della Real Cancelleria, e loro successori in detti Officj, a' quali spetta (come ne stanno in possesso) di nominare, a sostituire in essi, autenticata però dall' infrascritto Regio Scrivano di Mandamento Mariano Mastellone, e suggellata col suggello di detta Real Cancelleria; rivocando colla presente tutte, e quali si vogliano patenti, che si ritrovassero fatte per lo passato, e che pretendessero tenere detti Portieri, e Servienti da' detti supplicanti, le quali dichiariamo nulle, ed invalide, nè di quelle si possano valere *in judicio*, *nec extra*, siccome con questa le rivochiamo, ed annulliamo: ed asserendosi forse per detti Portieri, o Servienti d' altro Tribunale tenere detta patente per nomina, *seu* sostituzinne fatta loro per lo spazio di un anno, e di quella servirsene nel notificare, ed eseguire contra la forma di questa; dichiariamo colla presente esser nulle, ed invalide le dette citazioni, notificazioni, ed esecuzioni, nè si debba aver ragione, nè ammettersi da' detti Magnifici Officiali, Mastri d' atti, e Scrivani; ma lor debbano dar ordine, che accudiscano da' detti Portieri di detta Regia Cancelleria, a' quali spettano le nomine, e sostituzioni predette, per averne la nuova nomina da essi, autenticata da detto Magnifico Scrivano di Mandamento Mariano Mastellone, e suggellata come sopra; e che nelle relazioni debbano dichiarare esser Portieri delegati della Real Cancelleria, altrimenti sieno nulle; le quali sostituzioni di Portieri sieno al numero di nove *tantum*, e non più: e notificandosi dette Scritture da altri Portieri, o Servienti, od altri che si asseriscono Portieri, o tener licenza da Ministro Delegato, senza nomina de' supplicanti; dichiariamo con questa nulli, ed invalidi tutti gli atti, e i decreti, che per essi si notificheranno, in modo che in nessun tempo se ne abbia ragione, così come non fossero state fatte; ed oltra di ciò incorrano nelle suddette pene, tanto chi lo farà, quanto chi lo riceverà, stante che vogliamo, che così si debba osservare inviolabilmente: e contravvenendosi da ciascheduno, possano i supplicanti, e loro sostituti, e sostituendi carcerargli, e darne avviso al detto Magnifico Regio Scrivano di Mandamento, acciò pigli informazione della detta contravvenzione di dette pene a beneficio del Regio Fisco; ed anche a' Magnifici Governatori de' luoghi, od altri, a chi spetta *in solidum*, che lor debbano dare per l' effetto suddetto il Giurato del luogo, e non essendoci, lor debbano dare persona idonea; e non venendoci, sia astretto *etiam per capturam personae*; nè anche sia tenuto mostrare detto Portiere gli Esecutorj se prima a quelli non si è data la debita esecuzione; ed anche a' detti Portieri sostituti, e sostituendi possano estrarre l' esecuzioni per le loro giornate *tantum*; nè anche possano essere molestati, cioè per cause civili, o criminali, e miste, ma solo essere riconosciuti dal circospetto Segretario del Regno loro Giudice competente, e così si esegua sotto le pene a nostro arbitrio riserbate. E per esecuzione delle cose predette, ordiniamo, e comandiamo colla presente a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, *necnon* Illustri Spettabili, e Magnifici Gran Giustiziere, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitanj, ed Assessori delle Città, Terre, e luoghi del Regno predetto, Università, Sindaci, Eletti, Mastrigiurati, Camerlinghi, Giurati, Bargelli, e Capitani di Campagna, e di Giustizia, che occorrendo a' detti Portieri, e loro sostituti, e sostituendi nel modo suddetto, andare eseguendo con esecutorj di detto Tribunale del Regio Collaterale, ovvero spediti dagl' Illustri Reggenti per loro delegazioni, non gl' impediscano, nè facciano impedire in fare l' esecuzioni predette, anzi lor diano ogni ajuto necessario, ed opportuno per l' effetto predetto; i quali possano fare l' esecuzioni predette *etiam petita venia*, *& non obtenta*, concedendosi per tenore della presente il *Clavis Curiae*, e tutta l' autorità in ciò bastante, e necessaria contra quelli, che saranno renitenti, o terranno le porte serrate: ed a rispetto delle giornate, lor si paghino alla ragione di carlini 26. il giorno, per essi, e per gli soldati, siccome da noi sta ordinato, non ostante qualsivoglia salvaguardia: ed a rispetto dell' asportazione dell' armi, si osservi l' ultima Regia Prammatica, e così si osservi da tutti, nè si faccia da nessuno il contrario per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà, e sotto pena di ducati mille, che tal' è nostra volontà: la presente resti al presentante. *Datum in Regio Palatio die* 1. *mensis Septembris* 1707. Invalida senza approvazione del circospetto Segretario del Regno. *C. Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 1. fol. 1. Imparatus.*

1. Sept. 1707. C. Martinitz.

BANNVM

seu

PRAMMATICA IV.

Ne lictores servientes Regiae Curiae dent operam in Curiis Baronum.

DOvendosi rimediare da Noi a' disordini, che alla giornata succedono. Abbiamo stimato fare il presente Bando, col quale " Or- " di-

„ diniamo, e comandiamo a tutti, e singoli „ Capitani di Giustizia di questa fedelissima „ Città, così Proprietarj, come Affittatori, „ e Soprannumerarj,che sotto pena di carcere, „ ed altre a nostro arbitrio, da oggi in avanti „ non ardiscano tenere soldati nelle loro squadre, i quali accudiscono a servire di Armizzeri nelle Corti Baronali del Regno, od altri „ luoghi; ma quelli debbano far accudire ne' „ loro posti all' attual servizio della Regia „ Corte; e se in caso alcuni di detti soldati „ si trovassero in detto impiego,i detti Capitani di Giustizia debbano farli ritirare in „ questa presente Città fra il termine di giorni quattro, con sborrargli in caso che non volessero servire detta Regia Corte, ed anche „ ordiniamo a' detti Capitani di Giustizia, „ che sotto le dette pene non permettano, „ che detti loro soldati assentati possano andare fuori di questa Città con qualsivoglia „ commissione, o per qualsisia causa, senza „ nostra espressa licenza *in scriptis*. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per gli posti de'Capitani suddetti, dove assistono i detti Soldati. *Napoli 26. Marzo* 1708. *Il Duca dell' Acerenza Reg. Nicolaus Pennella*.

26.Martii 1708.

DE OFFICIO
REGALIS CAMERAE S. CLARAE
ET HIS, QVAE IPSI TRIBVNALI INCVMBVNT
TITVLVS CLXXVI.
(†) PRAMMATICA II.

Carolo Rege. Ratio sportulatum Regal a Camerae S.Clarae.

ESsendosi la Maestà del Re nostro Signore degnata rimetterci suo Veneratissimo Real Dispaccin per Segreteria di Stato, di Giustizia, e Grazia del tenor seguente videlicet. *Me manda Su Magestad decir a V. S. que sin embargo de qualquier possesso, y providencia contraria se observe por los Officiales del Registro de la Camara de S.Clara la Pramatica* 2. §. 8. 9. *y* 10. *de Officio Secretarii exigiendose los derechos en la forma expressada de dos taries por cada folio en Pergamin, y de uno por cada folio en papel corriente, con las declaraciones del dicho* §. 10. *aunque se contengan diversas personas, y diversos generos de negocios, pues los dichos Officiales no tienen otro derecho, que el de trabajo, el qual se paga con distribuir el pagamento por folios, y manda assi mismo Su Magestad que a thenor de este Real Orden se forme por V. S. nota de estos derechos, que se imprima, y este perpetuamente afigida en publico en el Oficio del Registro, y que V. S., y el Presidente del S. C., cuyden sobre la observancia de este Real Orden, castigando severamente los contraventores principalmente con las penas convenientes, y privacion de el empleo. Dios guarde a V. S. muchos años como desseo. Palacio a* 18. *de Abril de* 1738. *D. Bernardo Tanucci. Señor D. Joseph Borja*. Che però in adempimento de' soprascritti Sovrani Ordini di S. M. abbiamo stimato di far la presente, colla quale ordiniamo, e strettamente incarichiamo a tutti gli Officiali del Registro della Real Camera di S. Chiara, che da oggi in avanti non ardiscano di esiger dalle parti per lo registro delle Scritture, che si spediscono, più che carlini quattro per ogni carta scritta in pergamena, e carlini due per ogni carta scritta in bambacegna, colle dichiarazioni che si esprimono nel §. 10. della Prammatica 2. *de Officio Secret.* ancorchè una Scrittura riguardasse il beneficio di più persone, n conteneſſe diversità di negozj, il che si debba anche intenere, ed eseguire a rispetto degli Scrivani, che si chiaman di forma, sotto pena di privazione dell' officio, ed altre ad arbitrio secondo le circostanze de'casi. Ed affinchè la sopraddetta Real determinazione non solamente venga a notizia delle parti, a cui preme il disbrigo de' negozj, ma abbia in appresso al sua intera, e puntuale esecuzione, debba la presente star perpetuamente affissa in pubblico nell'Officio del Registro, acciocchè da nessuno possa allegarsi causa d' ignoranza, e per futura cautela si debba la medesima registrare da ciascuno de' suddetti Officiali nel suo libro del Registro, e poi debba tornare a noi con la fede d'essersi registrata per conservarsi nella Segreteria della Real Camera di S. Chiara. *Datum Neapoli die* 26. *mensis Aprilis* 1738. *D. Josephus Borgia*.

1738.

ORDO S. IANUARII CONSTITUITUR.

TITULUS ****

FONDACION,

Y Estatutos de la Real Orden de S. GENARO.

Esde el tiempo, en que la Divina Providencia, en cuyas manos estan las felicidades de los Reynos, y de los Reyes, quiso elevarnos al Trono, y Dominio de estos Reynos de las dos Sicilias, no sin muy claras faustissimas señales, entre las quales fueron evidentes las que de su especial Patrocinio nos diò nuestro primero, y maximo Protector S. Genaro; han sido, y son todas las miras de nuestra Real Mente, y solicitudes de nuestro Real Animo principalmente encaminadas, y dirigidas a hacer en todos modos seguros, y felices los Pueblos encomendados por Dios nuestro Señor a nuestra Potestad, y Govierno.

Por lo que, haviendo ya por Mar, y Tierra acrecido, y meiorado las fuerzas de las armas: dado igualmente reglamento, y sixtema conveniente a las cosas, y dependencias militares: restaurado, y reducido a mejor forma, y puestas en valida defensa todas las Plazas, y Castillos de ambos Reynos: dispuesto las mas serias providencias, assi para la mas exacta administracion de nuestro Real Patrimonio, como para la mas recta, y clara justicia de nuestros Vasallos con nueva ordenanza de Tribunales, creacion de Ministros, reforma de abusos introducidos en el Fuero; facilitado el Comercio con la fabrica de nueva moneda, y con otras oportunas leyes, y providencias; restituido a su primer lustre la Universidad de los Estudios, y aun dilatado la magnificencia de los Reales Edificios. Despues de todo lo expresado, por Nos emprendido, y conducido al deseado fin, mediante la Divina gracia, y assistencia, hemos justamente creydo deberlo solemnemente coronar con un acto de piedad y Religion; bien persuadidos, de que solamente sobre tan firmissimas basas està segura, y estable la felicidad de los Monarchas, y de los Reynos. A tal objecto, y en occasion tan fausta, y plausible, como es la de havernos Dios nuestro Señor concedido por Consorte de nuestro Real Trono la Real Princesa de Polonia Maria Amalia Walburga, de quien, mediante el mismo favor Divino, esperamos digna sucesion a perpetuacion de nuestra Real Casa, y mas feliz govierno de estos nuestros muy amados Pueblos; para hacer patente al Mundo nuestra

Tom. IV. *pia,*

FONDAZIONE,

E Statuti del Real Ordine di S. GENNARO.

DA che piacque alla Divina Provvidenza, nelle cui mani sono le felicità de' Regni, e de' Regnanti, innalzarci al Trooo, e Dominio di questi Regni delle due Sicilie; e ciò con mille aperti faustissimi segni, tra' quali evidenti furono quei, che ne dette del suo special Patrocinio il Primo, e Massimo nostro Tutelare S. Gennaro; tutt' i pensieri della nostra Real Mente, e le cure tutte dell' Animo nostro sono state, e sono principalmente rivolte, ed intese a rendere per ogni verso sicuri, e felici i Popoli dal Signore Iddio alla Potestà, e Governo nostro commessi.

Carolo Rege Post ordinatam Rempublicam, instaurata propugnacula, Ordo constituitur.

Quindi è, che dopo di aver già Noi, e per mare, e per terra accresciute, e migliorate le forze delle Armi, col dare del pari convenevole regolamento, e sistema a tutte le militari cose, e pendenze; dopo di aver ristorare, a miglior forma ridotte, e fortemente munite quante in amendue i Regni v'ha Piazze, e Castella; dopo di avere seriosamente provveduta all'esatta amministrazione del nostro Real Patrimonio non meno, che a quella della più retta, ed intemerata giustizia a' nostri Vassalli con novello ordinamento de' Tribunali, creazion novella de' Ministri, e riforma di abusi nel Foro introdotti; con la fabbrica di nuova moneta, e con altre opportune leggi, e providenze agevolato il commercio, rimessa nel primiero lustro l'Università delle lettere, e dilatata fin anche la magnificenza de' Regj Edificj; dopo tutte coteste cose, mercè la Divina grazia, ed assistenza, da Noi intraprese, ed al voluto fine condotte, abbiam giustamente creduto di doverle tutte solennemente coronare con un atto di pietà, e Religione; persuasi pur troppo, che su di tali fermissime basi soltanto poggia stabile, e sicura la felicità de' Regi, e de' Regni. A tal fine dunque, ed in occasione sì fausta, e giojosa nell'averci il Signore Iddio fatto con solenni Nozze impalmare Consorte del nostro Trono Maria Amalia Walburga, da cui mercè l'istesso divino favore ci auguriamo degna Prole a perpetuar la nostra Real Casa, ed a felicemente go-

Y y 2 ver-

pia, y religiosa gratitud a Dios, y a nuestro amantissimo Protector S. Genaro; como tambien para gratificar a aquellos, que en nuestro Real servicio, y en las majores empresas de nuestras armas se han señalado, y desempeñado con su valor, y fidelidad, hemos resuelto instituir, y fundar, como effectivamente en virtud de este nuestro Real Decreto con toda la plenitud de nuestra potestad, instituimos, y fundamos bajo los Soberanos auspicios, y adorable Nombre de nu tan Grande Santo, una Orden de Cavalleros intitulados de S. Genaro, los quales, como amantes del verdadero honor, y justa gloria deberan principalmente emplear sus talentos, y fuerzas a qualquiera costa, que sea, no solamente en la defensa, y acrecentamiento siempre mayor de nuestra Santissima Religion, si nu tambien en hacerse con su modo de obrar heroico exemplo a nuestros Pueblos de la piedad azia Dios, y de la fidelidad a su Principe.

Y paraque tal por si misma apreciable Orden de Cavalleria adquiera, y reciva mayor lustre, y esplendor de la Soberana dignidad de nuestra Corona, declaramos nos mismo, nuestra Real Persona, Soberano, Cabeza, y Gran Maestro de la citada Orden, adornando con su insignia, y divisa nuestro Pecho, nuestras Reales Armas, y Empresas, y assimismo queremos, y declaramos perpetuamente anexo, y nuido a nuestra Real Corona el Soberano Maestrazgo de dicha Orden.

Y a fin de que a todos, y 'a cada uno sean notorias, y manifiestas las lejes, y Estatutos, bajo las quales es por ahora fundada, y establecida la riferida Orden, como tambien su divisa, habitò, e insignias.

Primeramente ordenamos, que en la Cruz de tal Orden se contenga la imagen del Glorioso Protector S. Genaro en habito Episcopal, teniendo en la mano siniestra el Libro de los Evangelios, y sobre este las Ampollas de su preciosissima Sangre, y en la derecha el Sagrado Cajado Pastoral, despuntando quatro Lirios de los angulos interiores de la Cruz, la qual deberà traerse diariamente, con divisa de una cinta de color purpureo ondeada en memoria del Martirio del Santo, desde el hombro derecho atravesada hasta el lado izquierdo, cajendo la Cruz sobre la faltriquera; ademas de la otra bordada en plata sobre la parte siniestra del Pecho con el mote: In Sanguine Foedus.

II.

El habito solemne deberà ser en la forma siguiente.

El Manto de Amoer purpureo sembrado de lirios de oro, aforrado en tafetan color de perla, labrado con motas de Arminios texidas, con dos largos cordones de seda, y oro para ligarse por la cintura.

El Sombrero negro con Plumage blanco.

El Regio Collar en la forma por Nos establecida, con la Cruz pendiente sobre el pecho, que deberà llevarse siempre en todas las publicas funciones.

La

vernare questi nostri amatissimi Popoli; a far chiara al mondo la pia, e religiosa gratitudine nostra inverso di Dio, e del nostro amantissimo Protettore S. Gennaro; come altresì per gratificar coloro, che nel nostro Real servigio, e nelle intraprese maggiori delle Armi nostre col valore, e colla fedeltà loro egregiamente si segnalarono, abbiam risoluto d'istituire, e fondare, come effettivamente in virtù di questo nostro Real Decreto con tutta la pienezza della potestà nostra istituiamo, e fondiamo sotto i sovrani auspiej, e l'adorato Nome di sì gran Santo, un Ordine intitolato di Cavalieri di S. Gennaro, i quali vaghi dell'onor vero, e della vera gloria col senno, e colla mano dovranno l'uno, e l'altra principalmente a qualunque loro costo riporre non pur nella difesa, e nell'accrescimento sempre maggiore della nostra Santissima Religione, ma nel farsi altresì col virtuosamente operare eroico esemplo, e modello a'nostri Popoli della pietà verso Dio, e della fedeltà verso il lor Principe.

Ed acciocchè un tale per se stesso pregevolissimo Ordine di Cavalleria dalla sovrana dignità della nostra Corona maggior lustro, e splendore acquisti, e riceva, ci dichiariamo Noi stesso, e la Nostra Real Persona, Sovrano, Capo, e Gran Maestro dell'Ordine suddetto, fregiando di sua Insegna, e divisa il Petto nostro non meno, che le nostre Reali Arme, ed Imprese; la qual Sovrana Magistranza vogliamo, e dichiariamo per mai sempre annessa, ed unita alla nostra Real Corona.

E perchè a tutti, ed a ciascuno sia cooto, e manifesto sotto quali leggi, e Statuti venga per ora il dett'Ordine fondato, e stabilito, e quali ne sieno la Divisa, l'Abito, e la Insegna.

Primieramente ordiniamo, che nella Croce di tal Ordine siavi effigiato il Glorioso Protettore S. Gennaro in abito Vescovile con il libro degli Evangelj nella sinistra, e su di esso le ampolle del suo preziosissimo Sangue, e nella destra la Sacra Verga Pastorale; uscendo quattro gigli dagli angoli interni della Croce, la quale dovrà portarsi cotidianamenre colla divisa di un rosso nastro ondeggiato in memoria del Mattirio del Santo, che dall'omero destro scendendo a traverso andrà a terminare sul sinistro fianco, sopra cui penderà la Croce, oltre all'altra in ricamo d'argento attaccata alla parte sinistra del petto, col Motto, *in Sangnine Foedus*.

II.

L'abito soleone esser dovrà della seguente foggia.

Vestis, & Insigna.

Il Manto di Amoer porporino seminato di gigli d'oro, e foderato di Ormesino a color di perla, lavorato coo moschette di Armellino tessute, da allacciarsi nella cinta con due lunghi cordoni di seta, e di oro.

Il Cappello negro con piuma bianca.

La Regia Collana nella forma da Noi destinata colla Croce pendente sul petto, da portarsi mai sempre in tutte le pubbliche funzioni.

La

La Casaca, Chupa, y Calzones de glasè de plata con el fondo blanco.

Las Medias encarnadas, y los Zapatos negros.

El Cingulo equestre, del qual penderà la Espada, deberà ser del mismo Amoer purpureo del Manto, que los Cavalleros de la Orden vestiran en los dias, que Nos, como Gran Maestre, tendremos Capilla en honor del Santo, y quando daremos el habito solemne a los Cavalleros, que serà de nuestro Real agrade promover.

III.

Los referidos Cavalleros deberan poner en sus Armas el Regio Collar con la Cruz.

IV.

El ordinario numero de Cavalleros llegarà a sesenta, que seran escogidos, y promovidos a nuestro arbitrio, del qual assimismo dependerà diminuirlo, o aumentarlo como mas serà de nuestro Real agrado.

V.

El Cavallero, que por Nos serà promovido a la Orden, tendrà el aviso de la gracia por el Segretario de la misma, aquien deberà presentar las requeridas pruevas de los quatro Quartos de su Nobleza, las quales remitidas por Nos al examen de dos Cavalleros de la Orden, tendran estos el cuydado de formar juridico, y legitimo Processo, por el qual, con autenticos documentos, y solemnes testimonios, queden provados la Genealogia, Titulos, y Parentesco del Cavallero agraciado, como tambien su Catholica Religion, honestidad de vida, y loables costumbres, de cuyo Processo haciendose summaria, y distinta relacion por los Cavalleros Diputados, convalidada con su palabra de fee, y honor, y firmada de su propria mano, sera por los mismos exibida, juntamente con el Processo cerrado, y sellado al dicho Secretario, el qual tendra el cuydado de hacerlos presentes a Nos, aquien partenezera el juzgar.

VI.

Quando sea de nuestro Real agrade agregar a la citada Orden algun Cavallero, que se hallare ausente de estos nuestros Reynos, commetteremos la funcion a un Cavallero Professo de la misma, si a caso se hallasse en tales partes, o a nuestro Representante Ministro, que se hallare en ellas, o a qualquiera otra persona, que mas sera de nuestro Real agrado, dandole las convenientes Instrucciones para el cumplimiento de lo encomentado, lo qual cumplido deberà el encargade remitir al Segretario de la Orden el acto del juramento, firmado de man, y corroborado con el Sello del asociado Cavallero, para conservarse en el Archivio.

VII.

Las leyes, y Estatutos, a cuya exacta observancia queremos sean tenidos, y obligados todos, y cada uno de los Cavalleros de la Orden, son los figuientes.

Primero. Que hayan de tener por su principal gloria, y honor el defender a qualquiera costa, que sea, nuestra Santissima Religion Catholica.

Segundo. Deban procurar por todos medios la conciliacion de las Enemistades entre los Compañeros.

Terzero. Jurar a Nos el Gran Maestre fidelidad inviolable.

Quarto. Procurar obir Missa todos los dias.

Quin-

La Giamberga, Giamberghino, ed il Calzooe di drappo d'argeoto col fondo bianco.

La Calzetta rossa, e la scarpa negra.

Il Cingolo equestre, da cui penderà la spada, esser dovrà dello stesso drappo del Manto, che i Cavalieri dell' Ordine vestiranno ne' giorni, in cui Noi, come gran Maestro, terrem Cappella in onor del Santo, ed allora che daremo l' Abito solenne a' Cavalieri, che promuoveremo.

III.

I detti Cavalieri por dovranno nelle Imprese loro la Regia Collana colla Croce.

Torquis.

IV.

L'ordinario numero de' Cavalieri ascenderà a sessanta da sceglierfi, e promuovere a nostro arbitrio, dal quale dipenderà ancora scemarlo, od accrescerlo, secondo che a Noi piacerà il meglio.

Numerus Militum.

V.

Promuovendosi da Noi all' Ordine il Cavaliere, verrà egli di tal grazia avvisato dal Segretario dell' Ordine, a cui dovrà egli produrre le volute pruove de' quattro Quarti della sua Nobiltà, le quali poi da Noi rimesse all'esame di due Cavalieri dell' Ordine, avran questi la cura di formare regolato, e legittimo Processo, nel quale coo autentiche scritture, e solenni attestati, provati rimangano la Genealogia, i Titoli, e le Parentele non meno, che la Cattolica Religione, l'oaesta vita, ed i lodevoli costumi del Candidato Cavaliere, del qual Processo facendosene da' Deputari Cavalieri una sommaria, e distinta Relazione con parola di lor sede, ed onore avvalorata, e di proprio pugno soscritta, verrà da essi, una iosieme col detto Processo chiuso, e suggellato, esibita al sovranominato Segretario, che avrà la cura di farlo presente a Noi, cui spetterà il giudicare.

Probationes Militares.

VI.

Quando che a Noi piaccia di aggregare all' Ordine alcun Cavaliere, che si ritroverà assente da questi nostri Regni, ne commetteremo la funzione ad un Cavaliere professo dell'Ordine, che in quel lontano luogo per ventura si trovi, od al nostro pur quivi Rappresentante, e Ministro, o ad altra qualchesiasi Persona, cui sarà di nostro piacere il meglio; dandogli le convenevoli Istruzioni per adempiere l' ingiunto, e commesso officio, il quale adempiuto dovrà egli trasmettere al Segretario dell' Ordine l'atto del giuramento, di mano, e col suggello dell' associato Cavaliere soscritto, e segnato, da conservarsi oell' Archivio.

In Ordinem quemadmodum Miles cooptetur.

VII.

Le Leggi, e gli Staturi, alla cui intemerata osservanza vogliamo obbligati, e tenuri tutti, e ciascuno de' Cavalieri dell' Ordioe, saranno i seguenti.

Leges.

I. Farsi alta gloria, ed onore del difendere a qualunque costo la oostra Santissima Cattolica Religione.

Religionis defensio.

II. Proccurare la conciliazione delle ostilità tra' compagni.

Inimicitias consopire.

III. Giurare a Noi loro Gran Maestro fedeltà inviolabile.

Fidelitatem jurare.

IV. Proccurare di udire cotidianamente la Santa Messa. V. Adem-

Quotidie Sacrificio interesse.

Quinto. Cumplir en la Pasqua de Resurrection el Precetto Ecclesiastico de la Sacramental Comunion, y comulgarse tambien el dia de la Fiesta de S. Genaro, que es a los 19. de Septiembre.

Sexto. Hazer celebrar una Missa solemne, rezar por una vez el Oficio de Difuntos, y comulgarse en sufragio del Alma de cada uno de los Cavalleros de la Orden, que pasare a mejor vida: de cuya muerte se expediran cartas circulares con el aviso por el Segretario de la Orden, aquien deberan participarla los herederos del Difunto, remitiendo al mismo dentro de tres meses el Regio Collar con la Cruz, que se le entregò.

Septimo. No desafiar, ni aceptar Duelos por qualquier motivo, que sea, poniendo a nuestro cargo, como Gran Maestre, qualquiera ofensa, o agravio, y esperando nuestra Real decision, aplicandose ademas con tota solicitud, y destreza a impedir, y desvanezer los Duelos, aun entre aquellos, que no sean de la Orden.

Octavo. Asistir a todas las Capillas, que por Nos se tendran en honor del Santissimo Protector, en las quales cadauno de los Cavalleros tendra lugar, y grado, conforme a su antiquedad en la Orden.

Nono. Paraque estas lejes, y Estatutos sean manifiestos, y notorios a todos los Cavalleros de la Orden, debera cada uno de ellos conservar consigo una copia.

VIII.

Por Ministros de la Orden, destinamos los siguientes.

Por Chanciller a D. Mondilo Orsini Arzobispo de Capua, y Patriarcha de Castantinopla, el qual deberà executar la funcion de armar los Cavalleros de la Orden.

Por Maestro de Ceremonias el Marques D. Bernardo Tanucci nurstro Secretario de Estado, y del Despacho de Justicia, y Gracia, el qual deberà asistir al reglamento de las funciones.

Por Thesorero a D. Juan Brancacho nuestro Secretario de Estado, y del Despacho por lo tocante a la Real Hazienda, de cuyo cargo serà el conservar la forma del habito, y de la Cruz, y los Regios Collares, que aun no se hubieren provisto, los Processos de las pruevas de la Nobleza, y el libro de los Estatutos.

Por Secretario a D. Gaetano Maria Brancone nuestro Secretario de Estado, y del Despacho por lo tocante a lo Eclesiastico, el qual expedirà los Despachos, Cartas, y Diplomas, que por Nos se le ordenaran, y todo lo demas, que pertenezca a la administracion de la Orden, y a la promocion de los Cavalleros.

Los quales quatro Oficiales daran el solito juramiento de bien, y fielmente servir, y traheran la Cruz en la divisa de una ciata de color purpureo ondeada pendiente al cuello, la qual Nos mismo se la pondremos. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles a 3. de Julio de 1738.

En el mismo dia nombrò Su Magestad Gran Maestre por Cavalleros de dicha Real Orden a los Serenissimos Infantes de España D. Phelipe, y D. Luis, y al Principe Real de Polonia.

Y en el dia 6. se dignò hacer la promocion general de los siguientes Cavalleros de dicha Real Orden.

El

V. Adempiere nella Pasqua di Resurrezione l'Ecclesiastico Precetto della Sacramentale Comunione, e comunicarsi altresi a' 19. di Settembre dì festivo di S. Gennaro.

VI. Far celebrare una Messa Solenne; recitare per una volta l'Officio de' Morti, e comunicarsi io suffragio dell'anima di ogni Cavaliere dell'Ordine, che a miglior vita trapassi; della di cui morte per via di lettere circolari se ne spedirà a tutt'i Cavalieri l'avviso dal Segretario dell'Ordine, al quale dovranno darne parte gl'eredi del Defunto, trasmettendo al medesimo infra lo spazio di tre mesi la già da lui ricevuta Regia Collana con la Croce.

Alia Pietatis, & Religionis opera.

VII. Noo disfidare, nè accettare per qualchesiasi cagione duelli, e disfide; ma rimettere ogni qualunque offesa, ed onta a Noi Gran Maestro per attenderne la nostra Real decisione: che anzi tutta por loro industria, e destrezza nell'impedire, e distornare i duelli tra coloro eziandio che non saranno dell'Ordine.

Neque provocare, aut provocatus in deseobinationem ire.

VIII. Intervenire in tutte le Cappelle, che ad onore del Santissimo Protettore da Noi si terranno, dove ciascuno de' Cavalieri avrà luogo, e grado giusta la sua anzianità nell'Ordine.

Interesse Concilio.

IX. Ed acciocchè queste Leggi, e Statuti sieno a tutt'i Cavalieri dell'Ordine manifesti, e conti, dovrà ciascuno di essi averne, e conservare appresso di se l'Esemplare.

Exempla legum habere.

VIII.

Per Ministri poi dell'Ordine destiniamo i seguenti:

Ministri Ordinis.

Per Cancelliere D. Mondillo Orsini Arcivescovo di Capua, e Patriarca di Costantinopoli, il quale dovrà fare la funziooe di armare i Cavalieri dell'Ordine.

Per Maestro di Cerimonie il Marchese D. Bernardo Tanucci nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, che dovrà assistere al regolamento delle funzioni.

Per Tesoriere D. Gio: Brancaccio nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Reale Azienda, cui si apparterrà il conservare la forma dell'Abito, e della Croce, le Regie Collane, che non si ritroverran provvedute, i Processi delle pruove della Nobiltà, ed il libro degli Sratuti.

Per Segretario D. Gaetano Maria Brancone nostro Segretario di Staro, e del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici, il quale spedirà i Dispacci, le lettere, i diplomi, che saranno da Noi ordinati, e tutto ciò che apparterrà all'amministrazione dell'Ordine, ed alla promozione de' Cavalieri.

I quali quattro Officiali daranno il solito giuramento di bene, e fedelmente servire, e porteranno la Croce con la divisa di un rosso ondeggiato nastro appesa al collo, cui Noi medesimo gliela porremo. Rubricato dalla Real Mano di Sua Maestà Gran Maestro. Napoli il dì 3. di Luglio 1738.

Nel medesimo dì nominò S. M. Gran Maestro per Cavalieri di tal Ordine i Serenissimi Signori Infanti di Spagna D. Filippo, e D. Luigi, ed il Principe Reale di Polooia.

Elenchus Militum.

E nel dì 6.

Il

El Cardenal Belluga. —— El Cardenal Acquaviva. —— El Arzobiſpe de Capua D. Mondilo Orſini. —— El Arzobiſpe de Palermo D. Domingo Roſſi. —— El Conde de Santiſtevan. —— El Principe Corſini. —— El Duque de Turſis. —— D. Lelio Carrafa Marques d' Arienzo. —— El Duque de Sora. —— El Principe de Calvaruſo. El Marques de Solera. —— El Duque de Arion, y Conde de Luna. —— El Principe de Torella. El Duque de Mataloni. —— El Principe de Stigliano. —— El Principe de Colubrano. —— El Duque de Caſtropiñano. —— El Principe de Santo Bono. —— El Duque d' Andria. —— El Principe de Montemileto. —— El Principe de Scilla. —— El Principe de Butera. —— El Principe de Palagonia. —— El Marques de Fuſcaldo. —— El Duque de Laurenzano. —— El Duque de Bovino. —— El Conteſtable Colonna. —— El Principe de la Rocca. —— El Duque de Atri. —— El Conde de Fuenclara. —— El Conde de Warkerbart. —— El Duque de Montemar. —— El Duque de Charny. —— D. Miguel Reggio. —— El Duque de la Conquiſta. El Conde de Marſillac. —— El Marques de la Mina. —— El Conde de Maceda. —— El Marques de Caſtellar. —— El Conde Clavixo. D. Nicolas de Sangro. —— D. Euſtachio Laviefuille. —— D. Ioſeph Grimau.

Y reſervò otros nueve Cavalleros a eleccion del Rey ſu Auguſto Padre, quien los nombrò en dos promociones, en la primera los ſeis, y en la ſegunda los tres, en la conformidad ſiguiente.

El Duque de Mirandula. —— El Marques de S. Juan. —— El Duque de Medinaceli. —— El Conde de Montixo. —— El Duque de Gandia. El Marques Sceti. —— El Marques de Bedmar. —— El Duque de Bournonville. —— El Principe de Maſſerano.

Y nel dia 20. de Octubre de dicho año nombrò Su Mageſtad Gran Maeſtre por Cavalleros de diche Real Orden.

El Marques de Salas. —— El Duque de Atriſco. —— D. Joſeph de Miranda Ponce de Leon. D. Joſeph de Bak, y Cartellac.

En 25. de Henero de 1739.

El Marques de Villarias.

En 2. de Abril de 1740.

El Conde de Cantillana.

En 6. de Septiembre de 1740.

El Principe de S. Nicandro. —— El Principe de Ardore. —— El Conde de Prades. —— El Duque de Gravina Orſini. —— El Duque de Solferino. —— El Principe de Belvedere. —— El Duque de Berwich. —— El Principe de la Roccella. —— El Duque del Arco. —— El Marques de Villafuerte. —— El Principe de S. Severo. —— El Principe Borgheſe. —— El Marques de la Roſſa. —— El Duque de Medinaceli.

En 16. de Julio de 1743.

El Prinsipe de Maſſerane.

En 24. de Marzo de 1744.

El Conde de Bornos.

En 17. de Julio de 1744.

El Marques de la Enſenada.

En 13. de Agoſto de 1744.

El Principe de la Riccia.

Il Cardinal Belluga. —— Il Cardinal Acquaviva. L' Arciveſcovo di Capua D. Mondillo Orſini. L' Arciveſcovo di Palermo D. Domenico Roſſi. Il Conte di S. Stefano. —— Il Principe Corſini. Il Duca di Turſi. —— D. Lelio Caraffa Marcheſe d' Arienzo. —— Il Duca di Sora. —— Il Principe di Calvaruſo. —— Il Marcheſe di Solera. —— Il Duca d' Arion, e Conte di Luna. Il Principe di Torella. —— Il Duca di Maddaloni. —— Il Principe di Stigliano. —— Il Principe di Colubrano. —— Il Duca di Caſtropignano. —— Il Principe di S. Buono. —— Il Duca d' Andria. —— Il Principe di Montemiletto. —— Il Principe di Scilla. —— Il Principe di Butera. —— Il Principe di Palagonia. Il Marcheſe di Fuſcaldo. —— Il Duca di Laurenzano. —— Il Duca di Bovino. —— Il Conteſtabile Colonna. —— Il Principe della Rocca. —— Il Duca d' Atri. —— Il Conte de Fuenclara. —— Il Conte de Warkerbart. —— Il Duca di Montemar. —— Il Duca de Charny. D. Michele Reggio. —— Il Duca della Conquiſta. —— Il Conte di Marſillac. —— Il Marcheſe della Mina. —— Il Conte de Maceda. Il Marcheſe di Caſtellar. —— Il Conte Clavixo. —— D. Niccolò de Sangro. —— D. Euſtachio Laviefuille. —— D. Giuſeppe Grimau.

E riſerbò la M. S. altri nove Cavalieri ad arbitrio, ed elezione di S. M. Cattolica ſuo Augusto Padre, il quale li nominò in due promozioni, cioè nella prima nominò ſei, e nella ſeconda tre, nella conformità ſeguente.

Il Duca della Mirandola. —— Il Marcheſe di S. Giovanni. —— Il Duca di Medinaceli. —— Il Conte di Montixo. —— Il Duca di Candia. —— Il Marcheſe Scotti. —— Il Marcheſe de Bedmar. —— Il Duca di Bournonville. —— Il Principe di Maſſerano.

E nel dì 20. d' Ottobre di detto anno nominò S. M. Gran Maeſtro per Cavalieri di detto Real Ordine.

Il Marcheſe di Salas. —— Il Duca d' Atriſco. D. Giuſeppe de Miranda Ponce de Leon. —— D. Giuſeppe de Bak, e Cartellac.

E nel dì 25. di Gennajo 1739.

Il Marcheſe di Villarias.

E nel dì 2. di Aprile 1740.

Il Conte di Cantigliana.

E nel 6. di Settembre 1740.

Il Principe di S. Nicandro. —— Il Principe di Ardore. —— Il Conte di Prades. —— Il Duca di Gravina Orſini. —— Il Duca di Solferino. Il Principe di Belvedere. —— Il Duca di Bervich. —— Il Principe della Roccella. —— Il Duca dell' Arco. —— Il Marcheſe di Villafuerte. —— Il Principe di S. Severo. —— Il Principe Borgheſe. —— Il Marcheſe della Roſſa. Il Duca di Medinaceli.

E nel dì 16. di Luglio 1743.

Il Principe di Maſſerano.

E nel dì 24. di Marzo 1744.

Il Conte di Bornos.

E nel dì 17. di Luglio 1744.

Il Marcheſe de la Enſenada.

E nel dì 13. di Agoſto 1744.

Il Principe della Riccia.

En 8. de Marzo de 1746.

D. Pablo Galluccio. —— El Marques de Castelnovo.

En 13. de Junio de 1747.

El Principe Real de Napoles D. Phelipe.

En 15. de Julio de 1747.

El Conde de Belalcazar, Duque de Bejar. —— D. Carlos de Arcyzaga. —— El Marques Fogliani. —— El Principe de Centola. —— El Marques de Spaccaforno. —— El Principe de Santo Bono. —— D. Joachin Osforio Moscoso. —— El Marques de Santo Marco. —— El Principe de Villafranca.

En 13. de Julio de 1747.

El Principe de Calvaruso.

En 20. de Julio de 1747.

El Principe de Francavilla.

En 24. de Dizembre de 1747.

El Marques de Villadarias.

En 28. de Novembre de 1748.

El Duque de Bovina.

En 12. de Henero de 1751.

El Real Infante de Napoles D. Fernando.

En 26. de Henero de 1751.

El Principe Real de Parma D. Fernando.

En 11. de Marzo de 1752.

El Real Infante de Napoles D. Gabriel.

En 28. de Junio de 1753.

El Serenissimo Principe D. Carlos, Hijo del Principe Real de Polonia.

En 31. di Dizembre de 1755.

El Real Infante de Napoles D. Antonio.

En 8. de Abril de 1756.

El Contestable Colonna.

En 17. de Febrero de 1757.

El Real Infante de Napoles D. Francisco Xavier.

En 3. de Octubre de 1759.

El Principe de Camporeal. —— El Marques Tripuzzi. —— D. Domingo de Sangro. —— El Principe de Jaci, y de Campefloridos. —— El Duque de Castropignano. —— El Principe de Aragona. —— El Principe de la Catolica. —— El Marques de los Balbases. —— El Marques de Gerace. —— El Principe de Belmonte Ventimiglia. —— El Marques de la Victoria. —— D. Raymondo de Burk. —— El Principe de S. Pedro. —— D. Andres Reggio. —— D. Pedro Stuard. —— El Duque Sforza Cesarini. —— El Principe de Carini. —— El Principe de Melfi. El Principe Pio. —— El Duque de Laurine. —— El Principe de la Scalea.

En Febrero de 1764.

El Marques de Montalegre. —— D. Riccardo Wal. —— El Marques Tanucci.

En Junio de 1764.

D. Pedro Cevallos. —— El Conde de S. Rita.

Se previene que en el tiempo en que se hace esta nueva impression el Estado de la Real Ordenes el siguiente.

C*ARLOS III. Rey Catholico de España &c. Fundador, Primer Gran Maestre, y Soberano de la Orden.*

Cavalleros vivientes.

F*ERNANDO IV. Rey de las dos Sicilias &c.* *El Principe d'Asturias D. Carlos.*	Hijos de S. M. Catholica.

El

E nel dì 8. di Marzo 1746.

D. Paolo Galluccio. —— Il Marchese di Castelnuovo.

E nel dì 13. di Giugno 1747.

Il Principe Reale di Napoli D. Filippo.

E nel dì 15. di Giugno 1747.

Il Conte di Belalcazar, Duca di Bejar. —— D. Carlo de Arcyzaga. —— Il Marchese Fogliani. —— Il Principe di Centola. —— Il Marchese Spaccaforno. —— Il Principe di Santo Buono. —— D. Gioacchino Osforio, e Moscoso. —— Il Marchese di Santo Marco. —— Il Principe di Villafranca.

E nel dì 13. di Luglio 1747.

Il Principe di Calvaruso.

E nel dì 20. di Luglio 1747.

Il Principe di Francavilla.

E nel dì 24. di Dicembre 1747.

Il Marchese di Villadarias.

E nel dì 28. di Novembre 1748.

Il Duca di Bovino.

E nel dì 12. di Gennajo 1751.

Il Real Infante di Napoli D. Ferdinando.

E nel dì 26. di Gennajo 1751.

Il Principe Reale di Parma D. Ferdinando.

E nel dì 11. di Marzo 1752.

Il Real Infante di Napoli D. Gabriele.

E nel dì 28. di Giugno 1753.

Il Serenissimo Principe D. Carlo, figlio del Principe Reale di Polonia.

E nel dì 31. di Dicembre 1755.

Il Real Infante di Napoli D. Antonio.

E nel dì 8. di Aprile 1756.

Il Contestabile Colonna.

E nel dì 17. di Febbrajo 1757.

Il Real Infante di Napoli D. Francesco Saverio.

E nel dì 3. di Ottobre 1759.

Il Principe di Camporeale. —— Il Marchese di Tripuzzi. —— D. Domenico di Sangro. —— Il Principe di Jaci, e di Campofiorito. —— Il Duca di Castropignano. —— Il Principe d'Aragona. —— Il Principe della Cattolica. —— Il Marchese di los Balbases. —— Il Marchese di Gerace. —— Il Principe di Belmonte Ventimiglia. —— Il Marchese della Vittoria. —— D. Raimondo de Burk. —— Il Principe di S. Pietro. —— D. Andrea Reggio. —— D. Pietro Stuard. —— Il Duca Sforza Cesarini. —— Il Principe di Carini. —— Il Principe di Melfi. —— Il Principe Pio. —— Il Duca de Laurino. —— Il Principe della Scalea.

E nel mese di Febbrajo 1764.

Il Marchese di Montallegre. —— D. Riccardo Wal. —— Il Marchese Tanucci.

E nel mese di Giugno 1764.

D. Pietro Cevallos. —— Il Conte di S. Rita.

Si previene, che nel tempo, nel quale si è fatta questa nuova impressione, lo stato del Real Ordine è il seguente.

CARLO III. Re Cattolico di Spagna &c. Fondatore, Primo Gran Maestro, e Sovrano dell'Ordine.

Cavalieri viventi.

FERDINANDO IV. Re delle due Sicilie &c. Il Principe d'Asturias D. Carlo.	*Figli di S. M. Cattolica.*

Il

El Sereniſſimo Enfante de España D. Phelipe. El Sereniſſimo Enfante D. Luis. } Hermanos de S.M.Catholica.

El Principe de Piombino Duque de Sora. —— El Duque de Santiſteban. —— El Principe de Stigliano. —— El Principe de Montemileto. —— El Principe de Butera. —— El Marques de Fuſcalde. —— El Principe de la Rocca. —— D. Miquel Roggio. —— El Marques de la Mina. —— El Marques de Caſtelar. —— El Marques de S. Juan. —— El Marques de Salas, Duque de Montalegre. —— El Duque de Loſada. —— El Marques de Villarias. —— El Conde de Cantillana. —— El Principe de S. Nicandro. —— El Principe de Ardore, y Marques de S. Jorge. El Cardenal Orſini. —— El Duque de Solferino. —— El Principe de Belvedere. —— El Duca de Bervik. —— El Principe de la Roccella. —— El Duque del Arco. —— El Principe de S. Severo. —— El Duque de Medinaceli. —— El Principe de Maſſerane. —— El Conde de Bornos. —— El Marques de la Enſenada. —— El Principe de la Riccia. —— El Marques de Caſtelnovo, y del Hoſpital. —— El Real Infante de Napoles D. Phelipe. —— El Duque de Bejar. —— El Marques Fogliani. —— El Principe de Centola. —— El Marques de Spaccaforno. —— El Principe de Santo Bono. —— D. Joachin de Oſſorio, y Maſcoſo, Conde de Baños. —— El Marques de S. Marco. —— El Principe de Villafranca. —— El Principe de Calvaruſo. —— El Principe de Francavilla. —— El Marques de Villadarias. —— El Duque de Bovino. —— El Sereniſſimo Principe de Parma D. Fernando. —— El Real Infante de España D. Gabriel. —— El Sereniſſimo Principe de Saſſonia D. Carlos. —— El Real Infante de España D. Antonio. —— El Condeſtable Colanna. —— El Real Infante de España D. Franceſco Xavier. El Principe de Camporeal. —— El Marques de Tripuzzi. —— D. Domingo de Sangro. —— El Principe de Jaci, y de Campoflorido. —— El Duque de Caſtropignano. —— El Principe de Aragona. —— El Principe de la Catolica. —— El Marques de los Balbaſes. —— El Marques de Gerace. —— El Principe de Belmonte Ventimiglia. —— El Marques de la Victoria. —— D. Raymunda de Burk. —— El Principe de S. Pedro. —— D. Andres Reggio. —— D. Pedro Stuard. —— El Duque Sforza Ceſarini. —— El Principe de Carini. —— El Principe de Melfi. El Principe Pio. —— El Duque de Laurino. —— El Principe de la Scalia. —— El Marques de Montalegre. —— D. Riccarda Wal. —— El Marques Tanucci. —— D. Pedro Cevallos. —— El Conde de S. Rita.

Miniſtros de la Orden.

Maeſtro de Ceremonias. *Vaca.*

Theſorero. *Marques de Squillace Secretario de Eſtado, y del Deſpacho de la Real Hazienda de S. M. Catholica.*

Secretario. *D. Carlos de Marco Secretario de Eſtado, y del Deſpacho de Grazia, y Juſtizia, y a los negocios Eccleſiaſticos de S. M. Napoletana.*

Il Sereniſſimo Infante di Spagna D. Filippo. Il Sereniſſimo Infante D. Luigi. } *Fratelli di S.M.Cattolica.*

Il Principe di Piombino Duca di Sora. —— Il Duca di S. Stefano. —— Il Principe di Stigliano. —— Il Principe di Montemiletto. Il Principe di Butera. —— Il Marcheſe di Fuſcaldo. —— Il Principe della Rocca. —— D. Michele Reggio. —— Il Marcheſe della Mina. —— Il Marcheſe di Caſtellar. —— Il Marcheſe di S. Giovanni. —— Il Marcheſe di Sala Duca di Montallegre. —— Il Duca di Loſada. —— Il Marcheſe di Villarias. —— Il Conte di Cantigliana. —— Il Principe di Santo Nicandro. —— Il Principe di Ardore, e Marcheſe di S. Giorgio. —— Il Cardinal Orſini. —— Il Duca di Solferino. —— Il Principe di Belvedere. —— Il Duca di Bervik. —— Il Principe della Roccella. —— Il Duca dell' Arco. —— Il Principe di S. Severo. —— Il Duca di Medinaceli. —— Il Principe di Maſſerano. —— Il Conte Bornos. —— Il Marcheſe de la Enſenada. —— Il Principe della Riccia. —— Il Marcheſe di Caſtelnuovo, e di Oſpedale. —— Il Real Infante di Napoli D. Filippo. —— Il Duca di Bejar. —— Il Marcheſe Fogliani. —— Il Principe di Centola. Il Marcheſe di Spaccaforno. —— Il Principe di Santo Buono. —— D. Gioacchino Oſſorio, e Moſcoſo Conte di Baños. —— Il Marcheſe di Santo Marco. —— Il Principe di Villafranca. —— Il Principe di Calvaruſo. —— Il Principe di Francavilla. —— Il Marcheſe di Villadarias. —— Il Duca di Bovino. —— Il Sereniſſimo Principe di Parma D. Ferdinando. —— Il Real Infante di Spagna D. Gabriele. —— Il Sereniſſimo Principe di Saſſonia D. Carlo. —— Il Real Infante di Spagna D. Antonio. —— Il Conteſtabile Colonna. —— Il Real Infante di Spagna D. Franceſco Saverio. —— Il Priocipe di Camporeale. —— Il Marcheſe di Tripuzzi. —— D. Domenico di Sangro. —— Il Priacipe di Jaci, e di Campoflorito. —— Il Duca di Caſtropignano. —— Il Principe di Aragona. —— Il Principe della Cattolica. —— Il Marcheſe de los Balbaſes. Il Marcheſe di Gerace. —— Il Principe di Belmonte Ventimiglia. —— Il Marcheſe della Vittoria. —— D. Raimondo de Burk. —— Il Principe di S. Pietro. —— D. Andrea Reggio. —— D. Pietro Stuard. —— Il Duca Sforza Ceſarini. —— Il Principe di Carini. Il Principe di Melfi. —— Il Principe Pio. Il Duca di Laurino. —— Il Principe della Scalea. —— Il Marcheſe di Montallegre. —— D. Riccardo Wal. —— Il Marcheſe Tanucci. D. Pietro Cevallos. —— Il Conte di S. Rita.

Miniſtri dell' Ordine.

Maeſtro di Cerimonie. Vaca.

Teſoriere. Marcheſe di Squillace, Segretario di Stato, e del Diſpaccio della Reale Azienda di S. M. Cattolica.

Segretario. D. Carlo de Marco Segretario di Stato, e del Diſpaccio di Grazia, e Giuſtizia, e de' negozj Eccleſiaſtici di S. M. Napoletana.

II.

Paraque la primera universal promocion de Cavalleros de la Orden de San Genaro, que, como Soberano, Cabeza, y Gran Maestre de ella, Nos hemos dignado hacer en el dia de oy, sea mas plausibile, y puedan desde luego armarse los dichos Cavalleros, hemos venido en dispensarles de las pruevas de su Nobleza, segun lo dispuesto en nuestro Real Decreto con data de 3. del corriente, por constarnos, que son Nobles, sin mancha, ni riprehension; no induciendo esta exempcion exemplo, ni perjuycio a lo establecido en el Capitulo V. de los Estatutos de lo Orden, los quales queremos, y mandamos, que se observen, y executen muy puntualmente en lo venidero. Rubricado de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles a 6. de Julio de 1738.

II.

Probationes ex Indulto Regio censentur.

Affinchè la prima universal promozione de' Cavalieri dell' Ordine di S. Gennaro, cui come Sovrano, Capo, e Gran Maestro di esso abbiam fatta in questo giorno, sia più plausibile, e possano i di lui Cavalieri prestameote armarsi, abbiamo stimato di dispensare alle pruove della lor Nobiltà disposte nel nostro Real Decreto in data de' 3. del corrente, per constarci, ch' eglino sieno Nobili, senza macchia, nè riprensione; non inducendo però questa esenzione esempio, o pregiudizio allo stabilito nel Capo V. degli Statuti dell'Ordine, i quali comandiamo, che si osservino, e si eseguano per lo innanzi esattamente. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Gran Maestro. Napoli il dì *6.* Luglio 1738.

III.

Para arreglarse las Capillas, que Nos como Gran Maestre de la Orden de San Genaro tendremos en honor del Glorioso Santo, y en las que armeremos los Cavalleros, segun lo dispuesto en el Real Decreto de la Institucion de dicha Orden con data de 3. del corriente, hemos venido en declarar, y mandar, que siempre, que las tendremos en la de este Real Palacio deberan venir los Cavalleros vestidos solamente con el Manto con los Oficiales de lo Orden en nuestra Antecamera, y desde ella passeran con Nos a la Capilla, a cuya Puerta el Chanciller Nos darà el aguabendita, y nos tomaremos nuestro lugar sobre el Trono, que estarà situado, segun lo solito, en la parte del Altar a los Evangelios, y los Cavalleros de lo Orden se sentaran consecutivamente al lado del Trono en el Banco sin Espaldor, cubierto de tapiz, y quando hubiere mucho numero de Cavalleros, y el Banco no sea bastante para todos, se situaran otros seguidos, y enfrente a estos se pondrà uno semejante con tapiz para los quatro Oficiales de la Orden. Terminada la Capilla con la misma regla Nos acompañaran, y serviran los citados Cavalleros, y Oficiales hasta lo Antecamera de este Real Palacio; bien entendido, que quando Nos tendremos la Capilla en la del Thesoro de San Genaro, deberan los Cavalleros, y Oficiales recivirnos a la Puerta de la Yglesia, y acompañarnos, y servirnos hasta dentro de la misma, executando lo mismo a la salida. Rubricada de la Real Mano de Su Magestad. En Napoles a 6. de Julio de 1738.

III.

Capella habendi Ritus.

In seguela di cio che abbiamo ordinato nel Real Decreto dell' Istituzion dell' Ordioe di S. Gennaro per le Cappelle, che Noi, come Gran Maestro, terremo in onor del Santo, o in quelle, nelle quali armeremo i Cavalieri, dichiariamo, ed ordiniamo, che qualora la terremo in questa del Real Palazzo, i Cavalieri, vestendo solamente del Manto, verranno coo i quattro Ufficiali nella nostra anticamera, e da quella si porteran con Noi nella Cappella, nella cui Porta ci darà l' acqua Santa il Cancellier dell' Ordine. Noi terremo il nostro luogo sul Trono, che sarà situato secondo il solito nella parte dell' Altare agli Evangelj, e consecutivamente a fianco del Trono sederanno i soli Cavalieri dell'Ordine negli scanni senza spalliere, e coverti di tappeti, e quando vi sarà maggior numero di Cavalieri, gli scanni si porranno l' un dopo l' altro, e dirimpetto ad essi si porrà il simile, affinchè seggano i quattro Ufficiali dell' Ordine. Terminata la Cappella col medesimo ordine ci accompagneranno, e serviranno essi fino alla sudoetta Anticamera, ben inteso, che quando la Cappella si terrà da Noi nel Tesoro di S. Gennaro, essi dovranno riceverci alla Porta della Chiesa, ed accompagnarci poi fino alla medesima. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Gran Maestro. Napoli il dì *6.* di Luglio 1738.

IV.

Aunque en nuestros Reales Decretos con datas de 3., y 6. de Julio proximo passado tenemos dispuesto la forma del Habito, con que los Cavalleros de la Orden de San Genaro debian ir vestidos en los dias, en que Nos, como Gran Maestre, tendremos Capillas; todavia, para mayormente condecorar, y hacer comparecer con mas lucimiento los dichos Habitos, y que todos los Cavalleros vayan vestidos uniformemente, diferenciandose solo los Novicios de los Professos, hemos tenido a bien de resolver, che quande los Cavalleros Novicios deberan recivir de Nos el Manto, y el Regio Collar, han de comparecer vestides con Casaca, Chupa, y Calzones de Glasè de Plata con el fondo blanco, botones, y ojalos de oro,

Me-

IV.

Milites, & Valletti, Tirones que quemadmodum vestiant.

Quantunque ne' nostri precedenti decreti de' 3. e *6.* di Luglio disposto abbiamo la forma dell' Abito, che i Cavalieri dell' Ordine di S. Gennaro ne' giorni, ne' quali Noi come Gran Maestro terremo le Cappelle, debbano vestire; nondimeno perchè i detti Abiti apparíscano con maggior lustro, e decoro, e perchè i Cavalieri vadano tutti uniformemente vestiti, sol distinguendosi i Novizj da' già professi; ordiniamo, che quando i Cavalieri Novizj dovran da Noi ricevere il Manto, e la Regia Collana, abbiano a comparir vestiti con il giustacore, o sia giamberga, con la sottoveste, o sia giamberghino, e co' calzoni di drappo d' argento col fondo bianco,

i cui

Medias blancas con el quadrado de oro, sombrero galoneado de oro, y Plumaje de color purpereo, y con Peluca larga a la natural, y en siendo yà Professos con haver recevido el Manto, y el Regio Collar, deveran intervenir en las subsiguientes funciones con el mismo Manto, y el Regio Collar vestidos con la misma Casaca aforrada de color purpureo, y Calzones de Glasè de Plata, añadiendoles en las extermidades, y junturas un galon de oro, con Chupa de Amoer de color purpureo con galon de oro en las extermidades, Medias de color purpureo con el quadrado de oro, y con el cingulo equestre, en el qual pendiendo la Espada, ligaran los cordones del Manto, sombrero con galon de oro, y Plumaje de color purpureo, y Peluca larga a la natural, en suya conformidad mandamos la executen. Rubricado de la Real mano de Su Mageslad. En Napoles a 21. de Settiembre 1738.

i cui bottoni, ed occhielli sien d'oro, con le calze bianche co' loro fiori ricamati d'oro, col cappello bordato parimente d'oro con sua piuma ponzò, e con la pilucca lunga alla naturale. Quando poi saran professi, cioè, che avran ricevuto il Manto, e la Regia Collana debbano alle susseguenti Capitolari Funzioni intervenire col cennato Manto, e Collana, vestiti della medesima giamberga, foderata però di color ponzò, e col calzone di drappo d'argento, aggiungendovi una guarnizion d'oro ne' loro estremi, e cuciture, col giamberghino d'amoer ponzò parimente con sua guarnizion d'oro nell'estremo, con le calze di color ponzò co' loro fiori ricamati d'oro, col ciogolo equestre, colla spada, ove attaccherà i cordoni del Manto, col cappello bordato d'oro con piuma ponzò, e colla pilucca lunga alla naturale, nella quale conformità comandiamo che si esegua. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Napoli 21. Settembre 1738.

V.

PAraque quede determinado el modo con que los Ecclesiasticos por Nos promovidos a Cavalleros de la Real Orden de S. Genaro deven recivir de nuestra Mano la Cruz, y la forma en que deven traerla todos los dias, y en las funciones Capitulares, hemos venido en declarar, que los Cardenales, Arzobispos, y Obispos reciviran de nuestra propria mano la Cruz de la misma para asoziarlos, y agregarlos a ella: por lo que deveran comparecer en la Real Capilla los Cardenales por la primera vez con sus Capas Cardenalizias, y los Arzobispos, y Obispos con sus proprios habitos Prelaticios, y despues que hayan dado el solito juramento, se les conferirà por Nos la Cruz con la Cinta de color purpureo ondeado, que trayran siempre pendiente del cuello: En todas las demas funciones publicas, y Capitulares de la referida Orden, intervendran los Cardenales con sus habitos Cardenalicios, y los Arzobispos, y Obispos con los subredichos sus habitos Prelaticios, trayendo la misma Cruz pendiente al cuello, y quando iran de corto, ademas de la dicha Cruz pendiente del cuello, llevaran cosida sobre el Justacor a la parte siniestra del pecho, como tambien sobre la Capa a la misma parte, la Cruz bordada con el mote: In Sanguine Foedus, *como los demas Cavalleros legos de la Orden. Rubricado de la Real Mano de Su Mageslad. Napoles y Noviembre 23. de 1738.*

V.

AFfinchè sia determinata la maniera, con cui gli Ecclesiastici, i quali da Noi saran promossi a Cavalieri del Real Ordine di S. Gennaro, debbano ricevere dalle nostre mani la Croce, e la forma, con cui debbano portarla cotidianamente, e nelle funzioni Capitotolari, dichiariamo, che i Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi per essere aggregati all' Ordine, riceveranno da Noi la Croce, per lo cui effetto dovran comparire nella Real Cappella i Cardinali per la prima volta colle loro Cappe Cardinalizie, e gli Arcivescovi, e Vescovi co' proprj loro Abiti Prelatizj, e prestato da essi il solito giuramento, da Noi si conferirà ad essi la Croce col nastro ondeggiato a color ponzò, il quale porteran sempre pendente dal collo. Nell'altre susseguenti funzioni pubbliche, e Capitnlari dell' Ordine, interverranno i Cardinali co' loro Abiti Cardinalizj, e gli Areivescovi, e Vescovi co' cennati loro Abiti Prelatizj, portando la suddetta Croce pendente dal collo. Quandn poi andran di corto, oltre alla suddetta Croce pendente dal collo, porteranno eziandio sul petto dalla parte sinistra del giustacore, e parimente a sinistra del mantello la Croce ricamata col motto: *In sanguine fordus*, secondo i Cavalieri Laici dell' Ordine. Rubricato dalla Real Mano di S. M. Napoli 23. Novembre 1738.

Ecclesiastici in hunc Ordinem quemadmodum referantur.

RITVALE

Per darsi l'Abito, e la Regia Collana da S. M. a'Cavalieri del Real Ordine di S. GENNARO.

Ritus.

NElla Cappella Reale sederà S. M. Gran Maestro sul Trono, al cui lato vi sarà un Banco senza spalliera coverto di tappeto per sedersi i Cavalieri dell' Ordine, e dirimpetto al medesimo altro simile Banco per gli quattro Ministri dell' Ordine, cioè Cancelliere, Maestro di Cerimonie, Tesoriere, e Segretario.

Si celebrerà la Santa Messa dal Cancellier Prelato, dopo la quale vestito egli co'Pontificali, e seduto sul Faldistorio in mezzo dell' Altare, deposta la Mitra, e S. M. seduta sul Trono, formerà la seguente benedizione sul Bacino, che gli sarà presentatn da un Paggio, in cui vi sarà il Manto, la Regia Gollana, e la Spada col Cingolo equestre del Cavalier Novizio, se non si ritroverra armato in altr'Ordine.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Caelum, & Terram.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEus invictae virtutis Triumphator, & omnium rerum Creator, & Sanctificator, intende preces nostras, & hoc indumentum militaris gloriae Ministro tuo ferendum, ore tuo proprio bene ✠ dicere, & sancti ✠ ficare digneris, & hunc servum, qui ipso utetur, tibi devote, & laudabiliter servientem, gratum efficere digneris. Per Dominum nostrum. ℟. Amen.

Il Cavalier Novizio assistito da due Cavalieri dell'Ordine già professi, adorerà l'Altare, e si porterà da' S. M., e stando in ginocchioni, uno de' Patrini Cavalieri esporrà a S. M. il di lui desiderio di ricevere l'Abito, e la Regia Collana.

S. M. gli dimanderà, se egli è armato a Cavaliere, se risponderà di sì, non si farà la seguente funzione segnata, se di no, si continuerà nella seguente maniera.

„ S. M. percuoterà colla sua spada, che le „ sarà presentata dal suo Cavallerizzo Maggio- „ al Cavaliere Novizio tre volte gli omeri, „ e glie la darà poi a baciare per la parte „ della Croce, indi i due Cavalieri Patrini „ cingeranno al Cavaliere la sua Spada col „ Cingolo equestre, ed il Prelato Cancelliere, „ accostandosi vicino al Trono di S. M, e „ stando all'in piedi dirà:

„ Accipe gladium hunc in nomine Patris ✠, „ & Filii ✠, & Spiritus San ✠ cti, & utaris „ eo ad defensionem Sanctae Ecclesiae Roma- „ nae, Regis Nostri Caroli Borbonii Supremi „ Principis, & Magistri Ordinis, & tuam, „ ad confusionem inimicorum Crucis Christi, „ ac Fidei Christianae, & quod maxime fe- „ rentis animi praestantia commendat, illo „ neminem injuste laedas, quod ipse praestare „ dignetur, qui cum Patre, & Spiritu Sancto „ vivit, & regnat Deus in saecula saeculorum.

Il Cavaliere risponderà, Amen.

Il Segretario dell'Ordine dimanderà al Cavalier Novizio, se voglia giurare l'osservanza degli Statuti dell'Ordine. Egli risponderà d'esser prontissimo, e si porterà co' due Cavalieri Patrini dal Prelato, il quale anticipatamente si sarà condotto sull'Altare, e starà seduto nel suo Faldistorio, e posta il Cavalier Novizio sopra il Libro degli Evangelj la mano destra, leggerà il seguente giuramento in ginocchioni coll'assistenza del Segretario, stando S. M. seduta sul Trono.

„ Io N. N. giuro, e prometto a Dio Trino, „ ed Uno, alla sempre Vergine Maria, ed a „ S. Gennaro d'esser fedele a S. M., Capo, „ Sovrano, e Gran Maestro del Real Ordine „ di S. Gennaro, ed a' suoi Serenissimi „ Successori, che saran Capi di quest' Ordine „ in tutte l'occasioni, nelle quali si tratterà „ dell'onore, vita, e stato di S. M., e dell' „ Ordine, facendo ciocchè dee fare un buon „ Cavaliere. Prometto di difendere sempre a „ tutto mio potere la Santa Fede Cattolica „ Romana, sollevare, e difendere le Vedove, „ i Pupilli, e le persone miserabili dall'op- „ pressioni con parole, e con opere, per „ quanto mi sarà permesso. Osserverò invio- „ labilmente tutte le Leggi, e gli Statuti dell' „ Ordine, così prescritte, come da prescri- „ versi. Porterò di continuo la Croce dell' „ Ordine, secondo dispongono gli Statuti; e „ Voi Santissima Trinità, Beata Vergine, e „ S. Gennaro udite questi miei Voti, siate „ presenti al profferire di questa mia ultima „ volontà.

Dopo di tal giuramento si porterà il Cavalier Novizio ad inginocchiarsi avanti a S. M., ove i due Cavalieri Patrini lo vestiranno del Manto, interponendovi la Mano anche S. M., ed il Prelato Cancelliere, accostandosi vicino al Trono di S. M., dirà:

„ Accipe hanc Vestem immaculatam, quam „ securus perferas ante Tribunal Dei. Suscipe „ jugum Domini suave, & onus leve, quo „ non gravari, sed acquiescere animus debet.

Presenterà di poi a S. M. il Tesoriere dell' Ordine la Regia Collana, ed il Prelato dirà al Cavaliere Candidato.

„ ℣. Credis ne hoc esse vivificae Crucis „ signum, in quo Christus pependit, ut sua „ morte nobis vitam conciliaret?

Risponderà il Cavaliere, Credo.

„ ℣. Et hoc est Ordinis Beati Januarii „ signum, quod semper tuo pectori adhaereat?

Il Cavaliere bacerà la Croce, e S. M. gli porrà la Regia Collana, nel mentre che il Prelato verrà dicendo:

„ Suscipe hoc signum in nomine Sanctissi- „ mae Trinitatis, Beatae Mariae Virginis, & „ Sancti Januarii Martyris, in Fidei, & Chri- „ stiani nominis incrementum, pectori tuo „ ideo Crucem commendamus, ut tuo sit „ cordi proximior, & dextera fortiter dimi- „ cans illam defendas, & defensam toto zelo „ verearis.

Bacerà il Cavaliere la mano a S. M. Gran Maestro, dal quale verrà abbracciato, e si leverà, facendole una profonda riverenza, ed abbracciando tutt'i Cavalieri dell'Ordine ne' loro luoghi si ritirerà nel suo.

Frattanto il Prelato intuonerà sull'Altare il Salmo 47.

Magnus Dominus, & laudabilis nimis in Civitate Dei nostri &c., che verrà cantato da' Musici: Seguendo le ingiunte preci.

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. Pater noster, segreto.

℣. Salvum fac servum tuum.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.

℟. Et de Sion tuere eum.

℣. Nihil proficiat inimicus in eo.

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.

℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis.

℟. A facie inimici.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et Clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DEus qui justificas impium, & non vis mortem peccatoris, Majestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum

de

de tua misericordia confidentem caelesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserves, ut tibi jugiter serviat, & nullis tentationibus a te separetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Dopo di che intuonerà il Cancellier Prelato il Te Deum, col quale rimarrà terminata la funzione.

R I T V A L E

Per darsi la Croce da S. M. agli Ufficiali del Real Ordine di S. GENNARO.

Ritus. DOpo celebrata la Santa Messa dal Cancellier Prelato, due Cavalieri professi dell'Ordine condurranno nel mezzo l'Ufficiale, ed unitamente adorato l'Altare si porteranno da S. M., avanti la quale l'Ufficiale s'inginocchierà, ed uno degli assistenti Cavalieri, esporrà a S. M. il di lui desiderio di ricevere la Croce. Il Segretario dell'Ordine rivolto al medesimo, gli dirà, se egli è disposto di fare al solito giuramento annesso alla sua carica: Egli risponderà d'esser prontissimo.

Dopo di ciò si porterà l'Ufficiale co' detti due Cavalieri assistenri dal Prelato, il quale starà seduto oel suo Faldistorio vestito co' Pontificali, e posta sopra il Libro degli Evangelj la mano destra, farà coll'assistenza del suddetto Segretario il seguente giuramento io ginocchiooi, stando S. M. seduta sul Trono.

„ Io N. N. giuro, e prometto a Dio Trino, „ ed Uno, alla Beatissima Vergine Maria, „ ed al Glorioso S. Geonaro di bene, e fedel„ mente servire S. M. nel mio impiego, a „ cui si è degnata di promuovermi. Sarò „ sempre fedele alla M. S. Capo, Sovrano, e „ Gran Maestro, ed a' suoi Serenissimi Suc„ cessori, che saran Capi di quest'Ordine in „ tutte le occasioni, che si tratterà dell'onore, „ vita; e Stato di S. M. Prometto di difen„ der sempre la S. Fede Cattolica Romana, „ le Vedove, i Pupilli, e le persone misera„ bili dall'oppressioni con parole, ed opere, „ per quanto mi sarà permesso, ed in tutto „ il di più, che sta disposto nelle Costituzioni „ rispetto alla mia carica, io complirò secondo „ l'obbligo di fedelissimo vassallo di S. M.

Si presenterà in un bacino da un Paggio la Croce al Prelato, il quale dirà:

„ Benedic Domine Jesu Christe hanc Cru„ cam tuam, per quam eripuisti Mundum a „ Daemonum potestate, & superasti passione „ tua suggestorem peccati, qui gaudebat in „ praevaricatione primi hominis per ligni ve„ titi sumptionem. Per Christum Dominum „ nostrum. ℟. Amen.

S'inginocchierà l'Ufficiale avanti S. M., ed il Prelato accostandosi vicino al Trono Reale, e stando all'in piedi, dirà all'Ufficiale:

„ Credis ne hoc esse vivificae Crucis signum, „ in quo Christus pependit, ut sua morte „ nobis vitam conciliaret?

Egli risponderà. „ Credo.

„ ℣. Et hoc est Ordinis Beati Januarii „ signum, quod semper tuo pectori adhaereat.

L'Ufficiale bacerà la Croce, e S. M. gliela porrà al collo, nel mentre che il Prelato verrà dicendo:

„ Suscipe hoc signum in nomine Sanctis„ simae Trinitatis, Beatae Mariae Virginis, „ & Sancti Januarii Martyris; in fidei, & „ Christiani nominis incrementum, pectori tuo „ ideo Crucem commendamus, ut tuo sit cordi „ proximior, & dextera fortiter dimicans il„ lam defendas, & defensam toto zelo reverearis.

L'Ufficiale sarà ammesso al bacio della mano di S. M. Gran Maestro, e facendola una profonda riverenza si ritirerà nel suo luogo oel Banco destinato.

Frattanto il Prelato si porterà sull'Altare, ed intuonerà il Salmo 47. Magnus Dominus, & laudabilis nimis &c., che verrà cantato da' Musici, seguendo le seguenti preci.

Kyrie Eleison, Christe Eleisoo, Kyrie Eleison, Pater noster, segreto.

℣. Salvum fac servum tuum.
℟. Deus meus sperantem in te.
℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.
℟. Et de Sion tuere eum.
℣. Nihil proficiat inimicus in eo.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
℣. Esto ei Domine Turris fortitudinis.
℟. A facie inimici.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

O R E M V S.

DEus qui justificas impium, & non vis mortem peccatoris, Maiestatem tuam suppliciter deprecamur, ut hunc famulum tuum de tua misericordia confidentem caelesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserves, ut tibi jugiter serviat, & nullis tentationibus a te separetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Dopo di che intuonerà il Cancellier Prelato il Te Deum, col quale rimarrà terminata la funzione.

DE

DE PISTORIBVS

TITVLVS CXCII.

BANNVM M. C. V.

seu

PRAMMATICA XI.

Abrogatur Bannum 13. Julii 1688.

Sendo di nostro ordine pubblicato Bando in data de' 13. di Luglio 1688. per rimediare alle continue frodi, che si commetteano da varie sorte di persone in danno notabile dell' Annona di questa fedelissima Città, imponendo pena di galea agl' Ignobili per anni cinque, e di relegazione a' Nobili per lo stesso tempo, e di ducati mille, ed alle donne della frustra, acciocchè atterriti dalle pene comminate cessassero di commettere le frodi suddette, e stando vigilanti in materia tanto importante, in ordine a che si spedirono alcuni ordini per Biglietti di Scrittorio in data de' 14. di Settembre dell' anno passato 1689., e 3. di Novembre del medesimo anno; ma sperimentandosi varj inconvenienti nella sua esecuzione, e maggiormente per le pene sopraddette, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore* valituro, col quale „ rivocando il Bando „ suddetto in tutte le sue parti, clausole, e „ disposizioni, in modo che di quello non „ si abbia ragione alcuna, e rivocando similmente i suddetti Biglietti de' 14. di Settembre, e 3. di Novembre del detto anno 1689. „ ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in „ avanti questa materia resti nel medesimo modo, e forma stabilita prima del suddetto Bando. Ed affinchè questo venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e dove sarà necessario. *Datum Neap. die* 25. *mensis Februarii* 1690. *El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol. 1. Tolomus.*

25. Febr. 1690. El Conde de S. Estevan.

RE-

PRAETERMISSORVM

REGNVM

NEAPOLIS, ET SICILIAE

IVRE BELLI

CAROLO

HISPANICAE JVVENTVTIS PRINCIPI

RESTITVITVR.

IS REX EST SALVTATVS.

SVCCESSIO FVNDATVR.

TITVLVS CCVIII.

POST PRAGMATICAM XII. Pag. 722. Tom. III.

DICHIARAZIONE

Pubblicata nell' atto di muoversi il Re delle due Sicilie dalla sua Capitale verso la Frontiera.

LO stato presente delle cose d' Italia ha mosso il Re delle due Sicilie ad informare il Mondo della Religione, colla quale ha nel passato, e nel presente anno preferita a tutt' i vincoli di affetto, di ossequio, di gratitudine, onde è legato alla Cattolica Maestà del suo Augustissimo Genitore, l'osservanza esattissima della neutralità, cui nell' anno 1742. promise a S. M. Brittanica, tra le Potenze guerreggianti per la successione di Carlo VI. Imperadore di gloriosa memoria, e per le controversie della navigazione. Tutta la malizia, di cui è capace il genere umano, non può cancellare le illustri prove, che la M. S. ha date di quella sua fermissima fede in tutte le occasioni, che si son presentate. E' stato permesso agl' Inglesi negli Stati di S. M. Siciliana il commerciare colla massima libertà, e provvedere ancora in quelli le loro Squadre del Mediterraneo di quanto han voluto. Ha la Corte di Vienna saputo, cha i suoi Sudditi han potuto godere nelle Sicilie, e ne' Lidi Toscani della medesima libertà. Non armi, non Soldati, non sussidio alcuno di guerra agli Eserciti del Re Cattolico è stato lecito prendere dagli Stati di S. M. Risuona tutta l' Europa de' pericoli, e degl' infortunj, a' quali è stata esposta l' artiglieria, e le altre provvisioni Spagnuole ne' Mari, e ne' Lidi d' Italia solamente perchè non hanno gli Spagnuoli potuto usare de' Porti, e de' Paesi, che S. M. Siciliana possedea nella medesima Italia. La situazione de' nemici del Re Cattolico in Italia per tutto il tempo dell' Estate, della Primavera, e de' due Inverni prossimamente decorsi, è stata di stimoli, e di pene continue non meno all' animo divoto d' un Figlio, che a qualunque altro per poco che fosse parziale dell' Augustissima Casa Borbone, per l' astinenza invincibile, e per la dura indifferenza, che S. M. Siciliana ha voluto conservare in un tempo, in cui senza quella gli Stati, e le forze Austriache avrebbero dovuto ricevere il colpo fatale dall' Esercito del Conte di Gages mediocremente aumentato, e fornito. Stimava S. M. Siciliana, che sacrificj sì evidenti, e virtù sì provata, quanto più raramente s' incontrano tra le memorie del Mondo, e quanto più cari costano all' umanità del suo cuore, tanto esser le dovessero presso tutte le Nazioni più gloriosi, e tanto più forte sentimento di gratitudine avessero ad eccitare negli animi delle Potenze interessate in questa gelosia di giustizia, di costanza, di gloria, che han formato l' unico oggetto della condotta di S. M. Ma non essendo immutabili le vie della virtù per immobile, ch' ella si stia, e perdendo essa il suo pregio, e cessando, anzi degenerando nella parte contraria, qualor non prenda dall' opportuno consiglio, dalle occasioni, e dal variar delle cose i principj, e le misure d' agire; Non ha creduto la M. S., che la rivoluzione delle cose di Germania, e principalmente d' Italia permetta ad un prudente Padre, e Custode di Popoli sì vicini al fuoco della Guerra il più differir le cautele, e gli strumenti dell' interiore tranquillità, che non sono stati necessarj finora ad un Sovrano pacifico, il quale niuno interesse prende nelle pretensioni di tante Potenze. Non potrebbe la M. S. sentire senza dolore, e senza rammarico l' impeto della Guer-

ra

ra steso fin dentro i suoi Stati atterrire, affliggere, sovvertire le sue Popolazioni a discrezione della ferocia, e della rapacità, che la Sapienza Divina non ha voluto finora disgiungere dalle scorrerie di contrarj Eserciti, e dalle battaglie, senza trovarsi Ella presente in atto di assistere, di soccorrere, di provvedere agli amati suoi Sudditi. Nè potrebbe questa assistenza esser efficace senza la compagnia di quella forza, che negli scompigli universali, ed in simili avvenimenti funesti prende il luogo della ragione, e delle Leggi, ed è la sola lingua della giustizia. A questa necessità, cui ha la Maestà Sua comune con tutt'i Sovrani, a' quali l'incendio della guerra si accosti, è stato da' Ministri della Corte di Vienna in Italia dato il risalto di molti segni d'insidie, che abbiano tese allo Stato delle Sicilie, conducendo l'opera con sì poca cura d'asconderla, che ha comodamente l'Europa potuto combinar la fama diffusissima di quelle macchine coll'ostinata ripugnanza di quella Corte all'esercizio d'una candida neutralità, per conchiuderne quel sospetto, che ora concorre a por le armi nelle mani del Re. Siccome questa risoluzione della M. S. è il prodotto della più matura meditazione sull'obbligo, cui per una parte le regole, e le consuetudini della neutralità, che ha promessa, per l'altra le leggi umane, e Divine le impongono per la tutela de' suoi; Così non avrà essa altro scopo giammai, che quello della sicurezza, e tranquillità de' suoi Stati, e sarà unicamente animara dallo spirito d'amicizia indistinta, e sincera per le Potenze, che si conterranno entro a' limiti delle leggi, e si stimeranno obbligate ad usare la medesima umanità. *Napoli 25. Marzo 1744.*

1744.

DE REGIMINE
STVDIORVM NEAPOLIS
TITVLVS CCIX.
PRAMMATICA II.

Pragmat. 2 hoc tit. vol. 3. confirmatur, & explicatur.

ESsendosi conosciuto da' Nostri Predecessori quanto sia necessario ad un Regno, ben governato il mantenimento de' Regj Studj, ne' quali coltivandosi gl'ingegni nelle lettere, nelle scienze, e ne' costumi, fornendosi di tutte quelle doti la gioventù, che possono utilmente servire al buon reggimento di una Repubblica, si stabilisce il miglior capitale delle private, e pubbliche fortune, e della felicità universale; si diedero, per tal effetto, varj ordini, così circa lo stabilimento delle Cattedre, per le professioni più cospicue, come per lo vantaggioso stipendio a' Professori; acciocchè dall'onore, ed utile ugualmente allettati, potessero e dovessero con ogni accuratezza, e diligenza a così nobil fine servire. Nè qui ristette la provvidenza de' nostri predecessori medesimi; ma vedendo essere in oltre necessaria una certa, perpetua, ed inalterabil norma, perchè in tutt'i futuri tempi lo stesso fine si conseguisse; fu nel 1616. dall'Illustre Duca di Ossuna formata perciò, e pubblicata Prammatica, sotto il titolo di Statuti, ordini, e riforme de' Regj Studj di questa fedelissima Città di Napoli; con la direzione della quale felicemente, per molto tempo, si conservò, anzi crebbe lo splendore de' medesimi, così in grido de' dottissimi professori, come di moltitudine, e disciplina di Scolari, ed in concorsi, dispute, ed esperienze continue. Ma perchè ne' tempi a noi vicini, si sono veduti gli Studj suddetti decaduti da quel primo lustro per l'inosservanza degli statuti, donde il prendeano; siamo stati obbligati, per brama di opportuno rimedio, commetterne la visita allo Spettabile Reggente D. Andrea Guerrero de Torres del Regio Collateral Consiglio, e Protettore annuale de' medesimi; il quale, avendo a se chiamati tutt'i Lettori, come altresì il Mastro d'Atti, Bidello, e Portieri, ed esaminatigli un per uno, e dopo varie conferenze ricavati da ciascuno gli abusi introdotti contra detti statuti, e conosciuto in oltre, che alcuni di essi abbisognavano, o di esplicazione, o di giunta; nè ha fatta a Noi nel Regio Collateral Consiglio, piena, e distinta relazione; la quale da Noi considerata, e discussa, ci ha spinti a fare il presente Bando, in ogni tempo valituro, col quale comandiamo l'inviolabile osservanza degli statuti suddetti, sotto la data de' 30. Novembre 1616. con la ristampa, ed ordinazione del 1653. e con le seguenti addizioni, videlicet.

In quanto al primo capo di detti statuti, per la maggiore loro osservanza, ordiniamo, che il Reverendo Cappellan Maggiore invigili in tutto quello, che sta disposto in detto capo, e durante il corso, visiti i Lettori, in modo, che almeno ogni mese abbia per una volta sentito ciascheduno di essi; ed essendo legittimamente impedito, ordini, che in suo luogo assista il Rettore, il quale dia conto a

lui,

lui, ed allo Spettabile Protettore *pro tempore*, di quanto gli parrà abbisognar di rimedio.

E vedendosi nel *tit. 3. par.* 1. di detti statuti, stabilita la forma all' officio del Rettore, per esercitarsi da uno Studenre, la quale si è osservata poco profittevole " Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti si elegga ogni anno per Rettore un Lettore ordinario, o estraordinario, che abbia fatto un concorso, e per Vicerettore uno Studente, che abbia finito il corso della facoltà studiata, e sia alternativamente un anno di Legge, ed un altro di Medicina; per la quale elezione il Cappellan Maggiore faccia nomina di tre, così per Rettore, come per Vicerettore, per doversi eleggere uno di essi da Noi, e dal nostro Collateral Consiglio.

In oltre, essendo in essi ordinato nel *tit. 7. par.* 2. che le Cattedre tutte, tanto perpetue, quanto quadriennali, *si conferiscano per via di opposizione, e di concorso*; non solo, perchè esposti così i soggetti al giudizio de'superiori, sortiscano sempre ne'più degni; ma ancora, perchè gl' ingegni, con la cote della gloria, si acuiscano maggiormente, e che le Cattedre quadriennali, finito questo tempo, debbano di nuovo soggiacere al concorso, precedenti i soliti Editti; pure così prudente determinazione non essendosi veduta osservata, come dovevasi " Abbiamo stimato necessario ordinare, come si fa col presente, che da oggi in avanti si osservi inviolabilmenre lo statuto suddetto; e che tutte le Cattedre si abbiano da conferire per concorso, e questo sia immediato alla vacanza " da non praticarsi per l' avvenire dispensa alcuna; in modo tale, che finito il tempo della Cattedra quadriennale, vachi *ipso jure*, e si ponga l' Editto per lo concorso della medesima; e quello posto, il Reverendo Cappellan Maggiore ne dia la notizia a Sua Eccellenza, ed al Collaterale per assegnare la giornata del concorso.

Similmente non essendo stato osservato l'ordine, che vacando qualche Cattedra, per morte, assenza, passaggio ad altra superiore, o per qualsivoglia altra cagione, subito seguir dovesse il concorso: essendo accaduto questo differirsi, o pure fatto già il concorso non votarsi sopra di esso, con mantenersi intanto il Sostituto con Biglietto, con danno del Pubblico, ed indecoro della Cattedra; perciò " Ordiniamo, e comandiamo, che nelle Cattedre vacanti non si dia mai Sostituto, se non per brieve tempo, e questo di persone approvate, che abbiano fatto concorso altra volta.

Non osservandosi in oltre l' ordine dato nel *tit. 5. par.* 2. che ogni Cattedratico abbia un Sostituto idoneo per supplire le sue mancanze, in caso d'infermità, o legittimo impedimento; e che questo sia approvato dal Prefetto degli Studj, il quale lo comunichi al Collaterale; vedendosi all' incontro i Sostituti non sufficienti al peso, che ambiziosamente proccuransi per mantenersi poi, e perpetuarsi in esse, con pregiudizio del lustro della Cattedra, e del bene del Pubblico " Ordiniamo, e comandiamo, che si osservi inviolabilmente lo statuto suddetto, e che per la mancanza, od assenza di pochi giorni, che al più non passino otto, possa il Proprietario dare i suoi scritti al Sostituto per leggergli agli Studenti, dandone conto al Reverendo Cappellan Maggiore, o al Rettore in sua assenza, perchè lo approvi: però essendo l' assenza, o impedimento oltra otto giorni, abbia da entrare nel supplemento suddetto un de'due Sostituti generali " che si destineranno in ciascheduna facoltà, da proponersi per lo Reverendo Cappellan Maggiore di quelli, che abbiano fatto concorso in questa facoltà, ed approvati dal Regio Collaterale.

Di più essendo in detti statuti ordinato, che ogni Cattedra tenga soldo prefisso a proporzione della dignità, e della fatica, che in essa il Cattedratico sostiene, questo di presente si vede con varj aumenti, e decrementi, per favori, e disfavori, che non mai mancano tra gli uomini, perniciosamente alterato. Laonde avendo noi formata nuova Pianta di tutte le Cattedre, che sono necessarie, dando a ciascheduna il soldo conveniente, secondo s' inserisce nel presenre Bando, con aver ripartita la rendita tra le necessarie, e quelle, che come profittevoli si è stimato di doversi formar di nuovo " Ordiniamo, che questo stabilimento debba restar fisso, ed immutabile, ferrandoli la porta ad ogni futura pretensione di aumento. "

E perchè le tendite delle Cattedre stanno distribuite senza proporzione, come si nota nella *par. 3. tit.* 1. di detti statuti; perciò " Ordiniamo, e comandiamo, che i soldi, e le precedenze di quelle si riducano a proporzione " di maniera che le più nobili tengano maggior nnore, e soldo, e che questo non sia esorbitante in una respettivamente dell' altra, ma che le primarie proprietarie, e più cospicue avanzino le quadriennali in qualunque facoltà, e quelle de'trattati tengano maggiore stipendio di quelle degl' istituti, in conformità della Piaata seguente:

Jus Civile.

Primaria Vespertina perpetua con ducati settecento di Salario del Re Nostro Signore, e più ducati cento sopra la Catapania ———	duc.	800.
Primaria Mattutina perpetua con Salario ———	duc.	400.
Codice, e volume quadriennale con Salario ———	duc.	140.
Digesto Vecchio quadriennale con Salario ———	duc.	120.
Due d' istituzioni civili, mattutina, e vespertina quadriennali, da leggersi, come dispongono gli statuti, con Salario duc. 100. per ciascheduna	duc.	200.
Feudi perpetua da leggersi ogni giorno di festa, e feriato, per la sera, con Salario ———	duc.	300.

Sacri Canoni.

PRimaria Mattutina perpetua con Salario ——— duc. 600.
Primaria vespertina perpetua con Salario ——— duc. 400.
Di decreto quadriennale con Salario ——— duc. 120.
Due d' istituzioni Canoniche quadriennali, da leggersi, come l' istituzioni civili, alternativamente con Salario di ducati 60. per ciascheduna ——— duc. 120.

Teologia.

PRimaria di S. Tommaso mattutina da leggersi da un Padre Maestro Domenicano ogni giorno, e per concorso con Salario ——— duc. 100.
Vespertina perpetua con Salario — duc. 100.
Sacra Scrittura quadriennale con Salario ——— duc. 70.
Di Scoto quadriennale con Salario duc. 60.
Di Morale, secondo la Sacra Scrittura, Concilj, e SS. Padri quadriennale con Salario ——— duc. 170.

Medicina.

PRimaria vespertina pratica perpetua con Salario ——— duc. 600.
Primaria mattutina Teorica perpetua con Salario ——— duc. 400.
Secooda di pratica, *seu* istituzioni mediche quadrienoale con Salario duc. 150.
Secooda di Teorica quadrieonale coo Salario ——— duc. 100.
Di Chirurgia, ed il Lettore di essa ha da fare l' Anatomia due volte nel corso, e leggerla, e questa Cattedra sarà perpetua con Salario —— duc. 300.

Filosofia.

ETica, Economica, e Politica, alternativamente perpetua con Salario ——— duc. 180.
Fisica quadrienoale con Salario —— duc. 120.
Metafisica quadriennale con Salario ——— duc. 110.
Logica quadriennale con Salario duc. 100.

Matematica.

MAtematica perpetua con Salario ——— duc. 200.

Rettorica.

REttorica quadriennale con Salario di duc. 100. oltra quello, che gli spetta per le fedi, che oon ecceda un terì per ogni fede ——— duc. 100.

Lingua Greca.

LIngua Greca perpetua con Salario ——— duc. 100.

Officiali.

AL Maestro di Cerimonie —— duc. 100.
Al Portiere ——— duc. 100.
A' Bidelli ducati sessanta per ciascheduno ——— duc. 120.
A chi ha peso dell'Orologio —— duc. 20.

I suddetti Officiali saranno pagati puntualmente senza diffalcamento alcuno, in caso che andasse attrassato il pagamento generale, e quello, che mancherà all' intero assegnamento si dovrà dedurre *per aes, & libram* da tutt' i Cattedratici.

S' avverte che questa Pianta oon pregiudica a quelli Cattedratici, che teogono per concorso alcuna delle Cattedre suddette perpetue, perchè oella vacanza di ciascheduna di esse si osserverà lo stabilito in questa determinazione nella nuova provvista, il che s' iotenda anche nel Portiere, che oggi serve.

Avvertendosi, che le Cattedre, chiamate perpetue in questa pianta, come oegli statuti, s'intendono perpetue ad arbitrio di S.E., e Regio Collateral Consiglio; acciocchè sopravvenendo causa, possano dichiararsi vacaoti, per provvederle mediante coocorso.

Per non votarsi immediatamente le Cattedre dopo il concorso, e per lo numero grande de'votanti, e di diverse facoltà, si è cooolciuto aprirsi un gran campo agli ambiziosi, ed immeritevoli, lasciandosi addietro i più degni per mezzo di varj inconvenienti per l' addietro osservati, che perciò " Ordiniamo, e comandiamo, che votino oe' concorsi delle „ Cattedre solamente il Reverendo Cappellan „ Maggiore, gli spettabili Reggenti del Col- „ laterale; i due Capi de'Tribunali del Sacro „ Consiglio, e Regia Camera, i quattro Capi „ di Rota del Sacro Consiglio, il Decano del- „ la Camera, ed il Consultore, *pro tempore*, „ del detto Cappellan Maggiore, similmente „ due Cattedratici primarj, o perpetui, ed io „ mancanza di essi, quelli, che seguono oelle „ Cattedre quadriennali di quella facoltà, che „ dee votarsi.

Qui suffragia ferant in munere publici Professoris conferendo.

Similmente sta ordinato ne' Regj Statuti, che i Lettori ogni anno facciano Conclusioni, Accademie, ed altri esercizj letterarj; affinchè così la gioventù esercitata, e fatta giorno per giorno migliore, prestamente renda il frutto di tanti dispendj, e sudori; ma vedendosi questo lodevole costume così lungameote trascurato " Ordiniamo, e comandiamo, che ogni „ Cattedratico, nel suo corso, esponga una „ Conclusione generale della materia, che leg- „ ge, e che ogni quiodici giorni abbia da „ tenersene almeno una particolare per ogni „ facoltà, sotto pena a' quadriennali la prima „ volta di perdere il soldo d'un mese, della perdi- „ ta di detto soldo per mesi due nella seconda, „ e per la terza della perdita della Cattedra. "

Conclusiones decimoquinto quoque die.

Si

Si stabilisce in detto statuto la forma *part.* 3, *tit.* 1. di prendere le Matricole, ed in questo si sono conosciute le varie frodi, che si commettooo. Che perciò " Ordiniamo, e co-
" mandiamo, che dopo la prima Matricola
" non si diano l'altre agli Studenti, senza fede
" sottoscritta con giuramento di tre Lettori,
" che dicano aver veduto il tale studente assistere la
" maggior parte del corso allo studio, e che un di
" detti tre Lettori sia proprietario; ma che
" per queste fedi non si paghi cosa alcuna, sot-
" to pena di privazione della Cattedra.

Ordo dandi Matriculas.

Si è anche conosciuto, che molti Lettori leggono privatamente senza essere stati esaminati, nè approvati, dal che possono nascere inconvenienti considerabili, e nelle qualità delle dottrine, e nella lubricità de'costumi; Che perciò " Ordioiamo, e comandiamo sotto le
" pene riservate ad arbitrio di S. E. che nissu-
" no possa leggere, oè in pubblico, nè in
" privato qualsivoglia facoltà, senza licenza del
" Collaterale, precedente approvazione, e con-
" sulta del Reverendo Cappellano Maggiore. "

Privatim nemo doceat.

Di più al medesimo fine ordinandosi in detti Regj Statuti *tit.* 6. *part.* 2. che nissuno possa leggere privatamente in tempo del corso pubblico, e solo tollerandosi, che i Lettori del Pubblico possano leggere privatamente repetizioni di materie, che non leggono nel pubblico; vedesi nientedimeno l' ordine molto pervertito; onde, necessitando di rimedio "
" Ordiniamo, e comandiamo, che durante il
" corso, e ne'giorni di lezione ne'Regj Studj,
" nessuno possa dar lezioni privatamente, sot-
" to pene rigorose ad arbitrio di S. E. e sola-
" menre si permetta ne'giorni feriati, e di va-
" canze, e passato il corso, ed a'Lettori pubbli-
" ci, o che avranno licenza dal Collaterale. "

Si è veduto nella visita fatta dallo Spettabile Reggente Visitatore, che la fabbrica materiale de' Regj Studj ha patito molro, ed in qualche parte minaccia rovina, e che i soldi de' Lettori non si riscuotano puntualmente; che perciò " Ordiniamo, che ogni anno si no-
" minino nel mese di Settembre per gli Cat-
" tedratici interessari avaoti il Reverendo Cap-
" pellano Maggiore due Deputati del corpo
" de' Lettori, che invigilino all' esazione de'
" soldi, e per tal effetto usino le diligenze ne-
" cessarie, a' quali si dia per la loro fatica
" quel, ch'è solito darsi al Proccuratore, che
" ha tenuta la cura di tale esazione; e questi
" medesimi Deputati abbiano il peso di rap-
" presentare, e sollecitare il riparo del mate-
" riale, e della fabbrica degli Studj; e questo
" facciano con ordine, e disposizione del Re-
" verendo Cappellano Maggiore.

Con l'occasione della visita suddetta ci è paruto per rimedio degli abusi, che possono essere nell'Ufficio di Mastro d'atti de'Regj Studj, tanto nell'esazione delle matricole, quanto de'diritti, d' ordinare col preseote, come in fatti ordiniamo, che si formi Tariffa di tutt'i diritti, e propine di detto Ufficio, la quale Tariffa sia uniforme a quella della Vicaria, nè possa in nessuna maniera eccedersi; e per l'esazione delle matricole " Vogliamo, ed ordinia-
" mo, che quelle si esigano a ragione di car-
" lini due per ciascheduna, de'quali grana cin-
" que solamente sieno del detto Mastro d'atti,
" nè oltre a dette grana cinque possa appropiar-
" si cos' alcuna, e l' altre grana quindici, che
" risultano da ogni matricola, si applichino
" alla fabbrica, ed al riparo degli Studj, insieme
" con una mezza annata per lo primo anoo
" di ogni Cattedratico, ch' entrerà alla Cat-
" tedra, col di più di quello, che si ricaverà dal
" soldo delle Cattedre, per lo tempo, che sa-
" ranno vacanti: " i quali danari s'impieghino per gli Deputati, con ordine, ed ioterventa del Reverendo Cappellano Maggiore, e Spettabile Reggente Protettore. E l'osservanza degli Statuti, e di questo nuovo stabilimento si rimette alla cura del Reverendo Cappellano Maggiore, e dello Spettabile Reggente Protettore, e Rettore respettivamente.

Tariffa de' diritti del Mastro d'atti.

PEr ogni Matricola carlini due, da esigersi, ripartirsi, e conservarsi nella forma, come di sopra espressa —— 1.

Per ogni relazione da farsi a S. E. per dispensa di Matricole, inclusa la cercatura al Mastro d'atti —— 1.

Per le Cause criminali, in occasione di carcerazione de' Magnifici Lettori, o degli Studenti per far romori, o leggere, o sentire respertivamente le lezioni in case private, s'esige dell'istessa maniera, conforme si pratica presentemente nella G. C. della Vicaria oel modo seguente:

Quando si dice *Consignetur*, e si fa la cartella —— 3. 3.
Factis Defensionibus —— 0.2.10.
Excarceretur cum mandato —— 2.
Per la consegna —— 0.1.
Per la cartella —— 0.0.10.
Habilitetur cum mandato —— 3.
Habilitetur simpliciter, e pleggeria si esige il diritto della pleggeria.
Quando compare col Mandato —— 0.1.15.
Per la deposizione —— 0.0.10.
Per la presentata di Scrittura —— 0.0.10.

E per altri diritti, che non si contengono in questa Tariffa, e nota, tutti debbano regolarsi secondo la Tariffa della Vicaria.

Ed acciò questo stabilimento venga a ootizia di tutti, nè possa allegarsi causa d' ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che il presente stabilimento, riforma, e dichiarazione degli Statuti antichi di detti Regj Studj si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, acciò sortiscano inviolabile effetto. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Februarii* 1703. *El Marques. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Bannor.* 4. *fol.* 48. *Toletus.*

28. Fabr. 1703. El Marques de Villena.

MONITVM

CAROLO REGE : Anno Christiano CIƆIƆCCXXXIX. Cura Caelestini Galiani Archiepiscopi Thessalonicensis Regiae Studiorum Universitati Praefecti , Studia sunt instaurata ; Novae Cathedrae constitutae ; Salaria exaequata : Quae instauratio adhuc retinetur. Sed ea de re non fuit promulgata Lex . Anno CIƆIƆCCLIV. Bartholomaeus Intieri Florentinus Cathedram Commercii cum Salario sexcentorum trecentorum annuorum fundavit , et Antonium Genuensem ei Cathedrae praefecit .

DE RESTITVENDIS FVNDIS FISCALIBVS VEL AD ALIA VECTIGALIA CREDITORVM POSSESSIONIBVS TRANSFERENDIS

TITVLVS CCXV.

(†) PRAMMATICA III.

Carolo Rege . Vectigal salario a Fisco reempto; ne Creditores frustrarentur Regis Oeconomia , constitutum est; Creditores , ut qui summam accipere noluerint, ex eodem Arrendamento vicesimam annuam caperent . Salis barolensis pretium imminuitur : de qua Re institutiones promittuntur .

COme le continue alienazioni de' beni alla nostra Real Corona appartenenti con nome di Arrendamenti, tutto che ragionevoli nelle calamità in cui questo Regno si è trovato ne'tempi andati, avean nondimeno posti fuor di ogni speranza i nostri Fedelissimi Popoli, di aversi mai più a vedere in qualche maniera sollevati da que' pesi , senza i quali regolarmente non può lo stato sussistere ; così è sembrato sempre degno, e proprio del nostro Real animo nella serena Pace, di cui la benignissima Divina mano ci fa godere, porre tutta la nostra più seria attenzione, a farne loro sentire i dolci frutti, col regolar i tributi di un modo , onde qualche sollievo venissero a provarne ; e lungamente avendone ponderati i mezzi , pensammo , che altro più opportuno , e ragionevole non avremmo potuto scegliere , che quello di andar riunendo ne'tempi tranquilli alla nostra Real Corona ciò, che ne' torbidi , e calamitosi erasene distaccato. Quantunque però per un diritto comune ad ogni ben regolato Principato , avremmo potuto di fatto ordinare una tale riunione , tanto maggiormente che in questo nostro Regno non mancavano esempli di essersi ciò praticato altre volte , e per le vie della Suprema Economica Potestà, di cui ogni Sovrano è fornito, e per le vie ordinarie della giustizia con solenni, e generali arresti de' supremi nostri Tribunali ; ad ogni modo prima di dare un tal passo , ci piacque per maggior quiete del nostro Real Animo riceverne consiglio da' Periti del Regno ; ed in fatti il domandammo separatamente a sei de' più scelti, dotti e probi Ministri, che tra gli altri i supremi nostri Tribunali componevano, e tutti trovammo uniformi a rappresentarci, che ben potevamo usar di cotesto Sovrano diritto per la buona Economia dello Stato . Ancor però di ciò non contenti , stimammo mettere da parte le vie Economiche , ed abbracciar le comuni de' Tribunali, sottomettendo per impulso di Nostra Sovrana Clemenza la nostra chiara ragione alla loro decisione. Quindi come eravamo troppo bene informati di quel che soffrivasi da' nostri amatissimi Vassalli nel ripartimento de' Sali di Puglia , che abbraccia quattro delle Provincie di questo Regno , risolvemmo ricomprare da'suoi Consegnatarj cotesto Arrendamento, col promoversene l'azione a nome del nostro Regio Fisco nel nostro Tribunale della Camera della Sommaria . E comecchè essi ignari delle nostre Clementissime Idee , tutte rivolte al sollievo de' nostri amatissimi Popoli , ci avessero offerto a nome di transazione, rilevantissime somme ; ad ogni modo sì fatte offerte rigettando , coman-

ioandammo, che per le vie regolari del Foro, per termini di giustizia si esaminasse, e decidesse, affinchè avessero uo più largo campo da difendere la loro ragione, comunque loro apparteneſſe: riserbandoci all'evento della decisiooe, che se ne sarebbe fatta, il far palese i veri, ed allora oascosti sensi del nostro Real Animo. Ed essendosi finalmente dopo il corso di dodici anni, a' nove del corrente mese, con pieoezza de'voti a favor del nostro Regio Fisco cotesta Causa decisa, avremmo in virtù di essa ben potuto, restituendo agli anzidetti Consegnatarj i lor capitali, incorporare al nostro Regio Erario cotesto Arrendamento de'Sali di Puglia. Ma perchè alla nostra Real Clemenza molti di essi con vive suppliche son ricorsi, a spiegarci le alterazioni, che quindi sarebbero venute a soffrirne le lor famiglie; pur noo ostante qualunque danno, che ad esso Regio nostro Erario ne provvenga, o ne possa provvenire, come abbiamo esibita pronta in questi Pubblici Banchi tutta l' intera somma divisa in taote polizze corrispoodenti a'rispettivi loro capitali; perchè a coloro, che li vogliano, resti tutta la più piena libertà di esserne soddisfatti, rinvestendoli come meglio lor piaccia in altri Fondi; così a chi non riesca facile il rinvenire come con sicurezza bene impiegargli, o doloroso impiegarli coll' annualità, che suol correre, ove si cerchi la più sicura, e facil' esazione, alla ragione del tre e mezzo per cento; siam condiscesi mercè di un nostro Real Rescritto de'18. del corrente, offerirne loro per grazia speciale da non passare in esempio; l'anoualità al cinque per cento, ove sia di lor piacimento il mettergli in compra col nostro Regio Fisco, o sullo stesso Arrendamento, o su de'precipui di Cassa Militare; riserbando però a ooi, al nostro Sovrano Arbitrio, e de'oostri Eredi, e Successori il patto di ricomprare, senza veruna prescrizione di tempo: ben persuasi di aver così non solamente soddisfatte, ma ben anche con generosa mano oltrepassate le idee, che si avessero potuto mai formare i Benestanti nell'anzidetto Arrendamento interessati. Perchè però risentisse gli effetti del nostro Clementissimo Real Paterno amore la più povera gente, alla quale abbiamo principalmente tenute sempre fisse le nostre mire; abbiamo altresì ordinato, che laddove sin oggi nel Ripartimento de'Sali di Puglia, si è venduto il Sale al peso di treotatrè totola a tomolo, ond'è avveouto che con gravezza troppo dolorosa ne sia asceso il prezzo ne' luoghi più vicioi alla Città di Barletta, nelle cui marine si confettura, ad uo carlioo, e ne' più lontani fino a undici, e dodici grana a totolo; da oggi innanzi vi si abbia a vendere al peso di rotola quarantotto a tomolo, sicchè per l'avvenire oe' luoghi più vicini ne ascenderà il prezzo a grana sei, e ne' più lontani non oltrepasserà grana sette a rotolo, come più diffusamente, e colle oecessarie sue Istruziooi, sarà poi da noi dichiarato per mezzo del Marchese di Vallesantoro, che abbiam dichiarato su di cotesto affare nostro General Soprantendeote, ed Ammioistratore, restando però a riguardo de' Locati di Foggia le cose nel medesimo Stato, in cui sono state sio oggi, per ragione ch'essi per ogni tomolo di rotola trentatrè han pagato a ragione di carlini cinque. Ed affinchè questa nostra Real Deliberazione venga a notizia di tutti, comandiamo, che si pubblichi nelle solite consuete forme in questa Città, e Regno, ed in pubblica testimooianza sarà da noi firmata, e dal Real nostro Suggello avvalorata, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della Reale Azienda, e veduta dal nostro Viceprotonotario Presidente del S. C. di Santa Chiara, e la di lui veduta autenticata dal nostro Segretario della Real Camera di Santa Chiara. *Portici 23. Maggio degli anni del Signore 1753., e de'nostri Regni ventesimo. CARLO. Locus ✠ Signi. Giovanni Brancaccio. Vidit Danza Praes. Vicep. Dominus Rex mandavit mihi. D. Francisco Rapolla a Secretis.* Pubblicata a dì 26. Maggio 1753.

1753.

DE VECTIGALIBVS, ET GABELLIS, EARVM REGIMINE, ET ALIIS.

TITVLVS CCXXXVIII.

BANNVM, *Seu* PRAMMATICA LXXIV.

MAgnifici Caffieri, Credenzieri, ed altri Vfficiali, a chi fpetta, degli Arrendamenti de'carlini nove per botte di vino, e di carlini due per tomolo d' orzo, ed avena, prefenti, e futuri, *in folidum*: faprete come effendo S. E. rimafta fervita con Refcritto fpedito per lo Regio Collateral Configlio in data de' 31. del paffato mefe di Luglio, ordinarci, che doveffimo efeguite, ed offervare le Reali Lettere di Sua Maeftà, che Dio guardi, fpedite pel Supremo Configlio d'Italia nel dì 7. di Settembre dello fcorfo anno 1705. nel citato Refcritto inferite, colle quali la Maeftà Sua comanda, che tanto gli Eccellentiffimi Signori Vicerè di quefto Regno, quanto qualfivoglia perfona non poffano più godere delle franchigie di neffuno genere di roba, ed in particolare, del vino, orzo, ed avena per ufo di loro cafe, e che a tal effetto fi deffero ordini più precifi, e convenienti, affinchè fi efeguiffe, e compliffe effettivamente quefta fua Real deliberazione: e con decreto da Noi interpofto fotto l'infrafcritto giorno è ftato ordinato, che le citate Reali Lettere di Sua Maeftà, ed il menzionato Refcritto di S. E. e del Regio Collateral Configlio fi efeguiffero, e per di loro offervanza fi deffero gli ordini neceffarj; Pertanto vi " Diciamo, ed ordiniamo, che per „ efecuzione, ed offervanza delle fuddette Reali Lettere di Sua Maeftà, che Dio guardi, „ e del citato Refcritto di S. E., e fuo Regio Collateral Configlio, e del menzionato „ decreto da Noi interpofto, da oggi in avanti, „ ed in avvenire non dobbiate permettere, ch' „ entri in quefta Città neffuna quantità di vino, orzo, ed avena in franchigia, così per „ ufo della cafa degli Eccellentiffimi Signori „ Vicerè di quefto Regno, come di qualfivoglia altra perfona, fenza pagarfene prima in „ voftro potere la Gabella de'carlini nove per „ botte di vino, e la Gabella di carlini due „ per tomolo di orzo, ed avena a beneficio „ de' magnifici Confegnatarj de' fuddetti Arrendamenti: e così efeguirete, e farete efeguire „ fotto pena di fofpenfione di voftro officio, „ e di ducati mille per ciafcheduno in qualunque cafo di contravvenzione, ed anche della „ perdita di tutte le quantità di vini, orzo, „ ed avena, e degli animali, che quelle conduceffero, le quali s' intendano immediatamente intercettate, ed incorfe nelle pene contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi, „ non oftante qualfivoglia ordine, che da qualunque Tribunale fi trovaffe fin ora in contrario fpedito, o che in avvenire fi fpediffe, „ ftandovi in ciò coll'attenzione, e vigilanza, „ che in voi fi confida, attefo il tutto corre „ per voftro conto. *Datum Neapoli die 21. menfis Augufti 1706. Francifcus Raetanus. Gio: Batifta Romito Attuario.*

Nemo immunis fit a folutione carol. 9. pro quolibet dolio vini, & carol. 2. pro quolibet modio hordei, &c.

Et nec quidem Regni Prores.

21. Aug. 1706.

BANNVM Delegati.

ESsendofi per parte de' Magnifici Governatori de'carlini nove per botte di vino, che s' immettono dentro quefta fedeliffima Città, fuoi Borghi, Diftretti, Confini, Cafali, e lor diftretti ftata fatta iftanza, acciò deffimo ordine per la rinnovazione, e pubblicazione de' foliti Bandi, per le rivelazioni de' vini, acquate, e rafpate, che fi raccolgono, e fanno nelle mafferie, cafe, e Territorj comprefi ne' detti Borghi, Diftretti, Confini, ed in tutt'i fopraddetti Cafali, e lor Diftretti; E per ovviare alle frodi, che potrebbero nafcere dal pagamento de'diritti, che fpettano per la detta Gabella; Per tanto col prefente Bando, da pubblicarfi ne'luoghi foliti, Ordiniamo, e comandiamo ad ogni forta di perfone di qualfivoglia ftato, grado, e condizione fi fieno, che tengono, e poffeggono mafferie, territorj, o luoghi ne' detti Borghi, Diftretti, Confini, ed in tutt'i fopraddetti Cafali, e fuoi Diftretti, che fra il termine di giorni otto dopo la vendemmia, di ciafchedun vendemmiato debbano dare, e confegnare nota vera, e reale di tutta la quantità de' vini, ed acquate, che avranno raccolta nella prefente vendemmia nelle dette loro mafferie, e luoghi come di fopra; con dichiarazione efpreffamente di quanto ne vorranno per vendere, e quanto ne vorranno per ufo proprio delle loro famiglie, e degli operai delle loro mafferie, e territorj, e pagarne di quello alla detta ragione di carlini nove per botte: e per quello che foffe fcefo in mofto in Napoli prima delle loro rivelazioni, debbano produrre all' in pronto i debiti difcarichi in potere di detti magnifici Governatori, o Subaffittatori; e que' difcharichi, che forfe mancheranno del rivelato, o che non comprovaffero con la denuncia, che foffero fenza la partita del padrone

Variae ordinationes circa vectigal vini folvendum ab iis, qui praedia poffident in territorio Neapolitano.

ste del detto vino, debbano similmente pagarne alla detta ragione di carlini nove per ciascheduna botte di discarico mancante, o non comprovante. E per quelli, che avessero fatta raspata, od altra qualità d'acquate, perchè si consumano subito, sieno obbligati due giorni dopo quelle fatte, e raccolte dopo la pubblicazione del presente Bando denunciare a' detti magnifici Governatori, o loro Officiali, o vero Affittatori: con pagare subito i debiti diritti spettanti a detta Gabella. Così anche tutta la quantità del vino vecchio, che lor sarà rimasto dal primo del presente mese di Ottobre, stante i pagamenti per essi fatti per tutto il passato mese di Settembre, *juxta* le cautele a lor beneficio fatte dagli *olim* magnifici Arrendatori, o suoi Subaffittatori, con pagarne similmente subito i debiti diritti, spettanti a detta Gabella, così della quantità denunciata, come di quelli, che introdurranno, o consumeranno nella nuova raccolta; e per tale effetto ricevere da' detti magnifici Governatori, ovvero Affittatori le nuove cautele delle loro transazioni, e pagare il diritto di tutto quel vino, raspata, ed acquata, che vorranno consumarsi per tutto Settembre 170 . . . o pure quello, che denuncieranno volersi tenere per uso senza fare la detta transazione: ordinando a' padroni delle masserie, e de' territorj, compresi fra' detti luoghi, *ut supra*, o altre persone, che non possano vendere l'uve di vendemmia, destinate a farne vino, sotto le pene stabilite per la Regia Prammatica, e Bandi; Come similmente, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, che non possa, nè debba mettere i suoi territorj, e masserie, o far donazione in faccia di qualsivoglia persona franca per frodare detta Gabella, sotto pena di perdere i territorj, e più a' Nobili di anni cinque di relegazione, ed agl' Ignobili di anni cinque di galea: come anche nessuna persona possa, nè debba fare affitti sorrettizj di masserie, o territorj di persone franche, con far cautela a parte delle terre di sotto, od altre per lo di sopra, o fare albarani, o altre scritture, che in qualsivoglia modo risultassero in danno, ed in frode di detta Gabella, sotto le sopraddette pene, ed in conformità delle pene stabilite della gabella della farina, *juxta* la forma di detta Regia Prammatica.

Secondo, che tutti gli abitanti, e commoranti ne' detti Borghi, Distretti, confini, ed in tutt' i sopraddetti Casali, che non tengono, nè posseggono masserie, nè territorj, prima d' introdursi il vino, o altra qualità, che avranno bisogno per servizio delle loro case, e luoghi, sieno obbligati andare a pagare a' detti magnifici Governatori, o loro Affittatori, in conformità dell' antico solito, ed osservato per lo passato, e dovendo comprare vini a' magazzinieri di vino a barile dentro questa fedelissima Città, per quello poi condurlo nelle dette loro case ne' detti luoghi, *ut supra*, ovvero da' Barecchiari, debbano prima andare da' detti magnifici Governatori, o loro Affittatori, per lo passaporto, così anche se lor venisse da qualsivoglia altra parte, atteso si potrebbe commettere gran frode in danno di detti magnifici Governatori, o loro Affittatori: per il che ritrovandosi detti vini, come di sopra senza spedizione, ovver passaporto de' detti, s' intendano dichiarati intercetti, ed incorsi nelle pene suddette.

Terzo, che tutti quelli, che tengono molini, o forni ne' Distretti di tutt' i detti Casali, e suoi Distretti sieno obbligati prima d' introdurre il vino di detti molini, o forni, andare a pagare a' detti magnifici Governatori, o loro Affittatori i debiti diritti di essi, ed osservare quanto sta ordinato nel sopraddetto Capo.

Quarto, che tutti quelli, che faranno acquavite ne' detti luoghi, sieno obbligati, tanto i padroni de' vini, che per servizio di essi venderanno, quanto que', che lavoreranno per fare dette acquavite, prima di dare fuoco alle fornaci, andare da' detti magnifici Governatori per la licenza, acciò sappia la quantità de' vini, per discarico di quello, che avranno rivelato.

Quinto, che non si debba immettere vino d' *extra* Territorio, o d' altro Territorio in territorio soggetto alla detta Gabella, se prima non sarà pagato il diritto a' detti magnifici Governatori, o Affittatori, ancorchè lo conducessero per frodare detta Gabella in fiaschi; atteso con lunghezza di tempo si commetterebbe grave danno, ed interesse a' detti magnifici Governatori, o Affittatori.

Sesto, che tutt' i Barecchiari commoranti ne' sopradetti luoghi, *ut supra*, che comprano il vino in Territorio soggetto alla detta Gabella, o fuori di Territorio soggetto, e quello introducessero in Territorio soggetto per doverlo introdurre in Napoli il giorno seguente, e venderlo, sieno obbligati nell' istesso tempo, che faranno detta introduzione in detto Territorio soggetto, manifestarlo, e rivelarlo a' detti magnifici Governatori, o loro Affittatori per la quantità, che sarà, sotto le sopraddette pene; ed in caso che fossero ritrovati consumando del detto vino, differendo dalla dinunzia data di tenerlo per transito per Napoli, sieno dichiarati intercetti, ed incorsi nelle suddette pene.

Settimo, che tutt' i padroni di masserie, parsinali, o affittatori di esse, consistenti ne' Borghi, Distretti, Confini, ed in tutt' i Casali, e suoi Distretti sieno obbligati nelle loro rivelazioni dire, e dichiarare la masseria, o Territorio di quante moja è, e con chi confina, acciò non si commetta frode in danno di detti magnifici Governatori, o loro Affittatori, con pagare pronto in tempo della loro dinunzia i debiti diritti di detta gabella, e le fide, o pagamento, che debbano esser firmate da' Governatori, ed Affittatori; e non ritrovandosi tale, non abbiano nessun vigore: & *ad unguem* quanto di sopra si debba osservare sotto pena stabilita in detta Regia Prammatica, Bandi, e Statuti; ed acciò sia noto, e manifesto a tutti, affinchè non possano allegare causa d' ignoranza si pubblichi, e si affigga il presente Bando ne' luoghi soliti, acciò tutte le sopraddette persone obbligate vengano ad adem-

plire

plire quanto di sopra sta ordinato, con dichiarazione della casa della pubblica scrittura sita al Baglivo per ricevere dette rivele, discarichi, e pagamenti. *Datum Neapoli die 1. Octobris 1706. D. Franciscus Raetanus. Dom. Reg. Cons. Raetanus Delegatus. Gio: Batista Romito Attuario. Laurentius Falanga.*

1. Octobr. 1706.

B A N N U M

Regentis Delegati.

Circa exactionem pecuniae Regi donatae.

Essendosi i mesi passati pubblicati Bandi, co' quali si facea noto a tutte, e quali si vogliano persone, come dalle Illustri Piazze di questa fedelissima Città si era coochiuso di fare un volontario donativo per le cause, che in quel tempo erano ben note a tutti di ducati due per cento del frutto di un anno intero di tutti gli stabili, rendite, censi, anoualità, ed altro, che si posseggono in questa medesima Città, e Regoo così Burgensatici, come Feudali, inclusi gli Arrendamenti, i Fiscali, e gli Adohi, da esigersi per un solo anno da' possessori, così Cittadini, come Regnicoli, e Forestieri; cioè dagli Arrendamenti la rata di essi due per cento mandato per mandato, siccome andranno uscendo ne' Banchi, de' Fiscali, e degli Adobi terzo per terzo la rata, incominciando dal terzo di Aprile prossimo passato, poi di Agosto, e finalmente di Dicembre 1707.

Ma perchè appena incominciata l'esazione suddetta, si cessò di proseguirla taoto in questa fedelissima Città, quanto in tutto il Regno, per le cause, e ragioni a tutti notissime; Ed essendo pervenuta questa Città, e Regno al soavissimo dominio dell' Augustissima Casa d'Austria, e della Maestà del Re CARLO Terzo (che Dio guardi) stimarono dette Illustri Piazze ossequiare la Maestà suddetta con un volontario donativo di ducati 350. mila, come dalle conclusioni di dette Illustre Piazze apparisce.

Modus exigendi 2. per 100. ex bonis allodialibus.

E convenendo eseguire tutto e quanto si rittova determinato nelle sopraddette conclusioni; perciò si fa noto a tutti, e quali si vogliano persone di qualsivoglia grado, stato, e condizioni si sieno, che fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente si conferisca in S. Lorenzo, con presentare in potere del Dottor Giuseppe Greco, Segretario dell' Illustre Deputazione, le rivele delle loro rendite, anche Burgensatiche; mentre rispetto alle Feudali si regolerà l'esazione secoodo la lista de' carichi de' relevj, che si ritrovano nella Regia Camera; e pagare il due per cento in una sola volta, e per intero di tutto quello che importerà detto due per cento del frutto netto, ed effettivo di un anno delle dette loro rendite. Restando escluse dal peso di tale contribuzione ogoi sorta d'industria, arte, mestiero, negoziazione, o mercanzia. Eccettuata però la negoziazione de' cambj, e di ragione, circa il lucro delle quali debba starsene alla relazione, o rivela a voce, che ne faranno coloro, che quella esercitano.

Standum est dicto possessorum.

Come parimente colla medesima dichiarazione, o rivela a voce de' possessori, si regoli così in questa Città, come in tutto il Regno l'esazione suddetta. Intendendosi sempre la liquidazione del due per cento della rendita netta, ed effettiva de' possessori, dedotti i debiti, censi, assegnamenti, e pesi, che terranno sopra de' loro effetti, per la rata de' quali dovrà restare il carico del due per cento a coloro, in beneficio de' quali i debiti suddetti, censi, assegnamenti, e pesi andranno pagati.

Per tanto s'impone a' magnifici Governatori, Computanti, ed altri Officiali di Arrendamenti, che si pagano in questa fedelissima Città, che ritenendosi da' possessori la rata de' ducati due per ceoto in una sola volta del frutto di un anno intero, ne debbano far fede del quanto importa detto due per cento, e consegnarla al sottoscritto magnifico Segretario.

E ad ogni beoestante, che fra lo spazio di giorni otto, dopo la pubblicazione del preseote, abbia da fare la rivela delle sue rendite, e portarla una colla somma, che importerà il due per cento al magoifico Segretario. La qual rivela, e pagamento si farà senza discussione de' beni, o altra informazione, e senza dichiarazione giurata, bastando a chiunque paga, che asserisce tanto importare la sua rata del due per ceoto.

E per maggior quiete de' benestanti suddetti si permette loro, che possano ciò asserire, o per via di semplice rivelazione, o di transazioone, e sarà ricevuto il pagamento in tal forma senz' altra pretensione di doversi esigere maggior quantità per ragione di detti due per cento.

Ma all' incontro se vi sarà qualcheduno renitente, il quale ripugni in rivelare, e pagare cosa alcuoa (il che non si crede) non essendo ragionevole, che una tal contumacia l'esenti dal contribuire al sopraddetto volontario donativo. In tal caso sarà trattenuto col mandato in casa fino a tanto che rivelerà, e pagherà, e di più si esigeraono irremissibilmente ducati dieci più di quello, che importerà la sua rata del due per cento. Ed acciò venga a notizia di tutti vogliamo, che il presente Baodo si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi. *Datum Neapoli die 10. mensis Septembris 1707. Andreas Reg. Dottor Giuseppe Greco Segretario.*

10. Sept. 1707.

PRAM-

(†) PRAMMATICA LXXV.

Illustris D. CAROLUS GAETA Miles U.J. D. Reg. Cons., & per S. R. M. Delegatus.

Carolo Rege.

Vectigal obolorum XXI. pro quolibet Vini dolio imperatur: unius oboli pro modio calcis, occasione belli, quod cum Austriis apud Velitras agebatur.

PEr le iogenti cooſiderabili ſpeſe, che la Real Corona di S. M. (che Dio guardi) ſoffriſce nelle preſenti emergenze di Guerra io difeſa de' ſuoi Regni, e de' ſuoi amatiſſimi Sudditi, da queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, e per mezzo delle ſue Illuſtri Piazze, ſi è determinato, e conchiuſo di preſentare alla M. S. un Donativo volontario della ſomma di ducati 400. mila, da ricavarſi dalle ſuddette due Impoſizioni, e dalla vendita del frutto, e capitale delle medeſime, che ſecondo lo ſtabilimento fattone, ſi compongono di grana 21. per ogni Botte di Vino, che s'immetrerà in detta Fedeliſſima Città, e ſuoi Borghi, e che ſi conſumerà ne' ſuoi Diſtretti, e Caſali; e di un grano a Peſo di Calce, di rotola 40. per ogni Peſo, nella maniera, che in appreſſo più diſtintamente ſi ſpiegherà; con che la vendira del frutto, o ſia rendita, e capitale de' ſuddetti due Dazj debba farſi dall' Illuſtre Deputazione, e ſuoi Illuſtri Deputati del ſuccennato Donativo di ducati 400. mila; reſtando i Dazj ſuddetti ſempre, ed in ogni futuro tempo fiſſi, ſtabili, e perpetui, col pattn di ricomprare *quandocumque in perpetuum* in beneficio di eſſa Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli. La quale alienazione di frutto, e rendita di dette grana 21. per Botte di Vino, e di un grano per Peſo di Calce, ſi dovrà fare alla ragione del quattro per 100. effettivi, in annui ducati 16. mila, e per eſſi il capitale di ducati 400. mila del Pieno, e Contingente del Donativo ſuddettn; e tutto quelln, che avanzerà di rendita di dette due Impoſizioni, e di capitale ancora, corriſpondente alla rendita ſuddetta, debba rimanere cnsì per cautela, e ſicurezza, e precipuità de' Compratori de' ſuddetti annui ducati 16. mila, che per ſupplire a' peſi forzoſi dell' Amminiſtrazione, e Governo de' ſuddetti due Dazj; colle ſeguenti ſpieghè, e Dichiarazioni: cioè

Duo haec Vectigalia cadont in patrimonium Universitatis Neapolitanorum: Vectigalia fint perpetua.

Primieramente, che le ſuddetre due Impoſizioni di grana 21. per Botte di Vino, e di un grano per Peſo di Calce, debbano rimanere ſempre, *& in perpetuum* Patrimnnj proprj di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, cnlla piena, e libera facoltà di cedere, ed eſercitare liberamente il pattn di ricomprare, nello ſteſſo modo, e forma, che ha praticato per lo paſſato, e che pratica preſentemente per tutti gli altri ſuoi Arrendamenti, Gabelle, ed Impoſizioni.

Eadem Vectigalia ministrabuntur a Deputatis ab iisdem electis.

II. Che l' Amminiſtrazione, maneggin, e Governo delle anzidette due Impoſizinni del Vino, e della Calce, dovrà ſempre farſi *in perpetuum* dall' Illuſtre Deputazione, e ſuoi Illuſtri Deputati, che *prò tempore* ſaranno eletti dall' Illuſtri Piazze di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, colla piena, ed aſſoluta facoltà di potere diſponere, e fare ogni coſa, che converrà per lo buon regolamento, e vantaggio di detti Dazj, e loro eſazioni; nè potrà detta Illuſtre Deputazione eſſere giammai impedita in modo alcuno, e ſenza che vi ſi poſſa giammai ingerire altra perſona, tanto direttamente, quanto indirettamente, ſotto qualſivoglia titolo, preteſto, o colore, ancorchè foſſe la ſteſſa Regia Corte, o Regio Fiſco, i quali non poſſono avere ſopra le ſuddette Impoſizioni, loro fruttati, ed annui avanzi, autorità, pretenſione, ingerenza, o ragione alcuna.

Dies Vectigalium imperatorum, Kal Sextilis.

III. Che detta Impoſizione di grana 21. per Botte di Vino debba avere il ſuo principio, corſo, ed effetto dagli undici del corrente meſe di Agoſto di queſto preſente anno 1744. in avanti; il quale Dazio di grana 21. per Botte di Vino debba pagarſi in tutte le ſolite Sbarre di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, dove preſentemente ſi eſigono i carlini nove per Botte di Vino dall' Arrendamento del Ducato a Botte; e debba ancora eſigerſi, e pagarſi in tutt' i Caſali, e Diſtretti di queſta medeſima Fedeliſſima Città per quella quantità di Botte di Vino, che in detti Caſali, e Diſtretti ſi coolumerà anche per uſo proprio, e di loro famiglie; il tutto a tenore della *Pragm. 28. de Vectig., & Gabellis*.

Mancipes Vectigalis vinarii habeantur in Stationibus Vectigalia dolarii sine locatione.

IV. Che detta Impoſizione ſopra del Vino, e ſua Illuſtre Deputazione non ſieno tenute di contribuire coſ' alcuna all' Arrendamento del Ducato a Botte, per cauſa delle pigioni, che il medeſimo Arrendamentn forſe pagaſſe, o che pagherà per le caſe, luoghi, ed abitazioni, dove ſi tengono, e ſi terranno le Sbarre ſuddette, e dove riſeggono i ſuoi Officiali, e riſedere dovranno quelli del detto nuovo Dazio di grana 21. a Botte di Vino; e tanto meno ſia detta Illuſtre Deputazione tenuta a contribuzione alcuna ſotto titolo di riparazioni, accomodazioni, o edificazioni, ancorchè foſſe per comodo degli Officiali della medeſima nuova Impoſizione; ſtante che neſſuno intereſſe lor ſi cagiona colla reſidenza di detti nuovi Officiali, e nuova eſazione; il tutto a tenore dell' Iſtrumento ſtipulatone colla Regia Corte.

Nemo vinum in Civitatem immittat, & Suburbia, nisi persoluto necessario hoc Vectigali.

V. Che niſſuno poſſa, nà debba entrare, paſſare, ed immettere Vino in queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, e ſuoi Borghi, ſenza che prima paghi il predetto Dazio di grana 21. per Botte, e porti ſeco la Cartella della ſpedizione, ſenza della quale ſarà contrabbandn, ed incorrerà nelle pene ſtabilite dalle Regie Prammatiche, e ne' Bandi. Al quale effetto dagli Officiali di detta novella Impoſizione ſi diſpenſeranno nelle Sbarre ſolite le Cartelle ſtampate coll' Impreſa di queſta Illuſtre, e Fedeliſſima Città di Napoli, e col bollo, o ſia cifra del Signor Deputato Menſario di detta Illuſtre Deputazione, le quali Cartelle, ed eſazione del nuovo Dazio, ſaranno tenuti gli Officiali delle Sbarre ſuddette ſcrivere, ed annotare ne' libri, che debbonn tenere per le caſſe dell' introito, e per le ſpedizioni, affinchè coloro, che pagano il Dazio, poſſann liberamente entrare il Vino, ſenza che lor ſi dia moleſtia alcuna, ed i Signori Deputati Menſarj poſſano ricnnoſcere, e diligenziare detti libri tutte le volte che lor piacerà, e farne il confronto co' bilanci, che preſenterannn ne' tempi ſtabiliti dall' Illuſtre Deputazione.

Nemo ab hoc Vectigali immunis, nisi familia Capuccinorum, & Reformatorum Beati Francisci & Col.

VI. Che il ſuddetto novello Dazio di grana 21. per ogni Botte di Vino, debba eſigerſi indiſtintamente da tutti, ſenza eccezinne di perſona alcuna, ſia ella Regnicola, o ſia ſtraniera, di qual-

legium paupe rum extra moenia tium.

lunque stato, e condizione, e di qualsisia dignità decorata, o insignita, ancorchè fosse privilegiata, e privilegiatissima di Privilegio, tale, che se ne dovesse fare special menzione; per modo che per qualunque pretesto, o colore non possano, nè debbano essere esenti dal suddetto Dazio, nè debba farsi loro rilascio alcuno, nè concedersi franchigia, esenzione, ed immunità a chi che sia; dovendo soggiacere al pagamento di detta Imposizione di grana 21. per Botte di Vino tutti indifferentemente, e specialmente tutto il Vino, che s' introdurrà per uso de' Militari, delle Taverne de' Regj Castelli, Fortezze, Piazze, e di ogni altro Presidio, e Luogo Regio, e per uso ancora de' Monasteri, e luoghi pii, e di ogni altra sorta di Ecclesiastici, stante che la suddetta gabella si è posta per una causa tanto precisa, urgentissima, e comune a tutti; Ben vero, dovranno solamente essere eccettuati, e franchi da detto pagamento di grana 21. per Botte di Vino i Monasteri de' PP. Cappuccini, e de' Riformati di S. Francesco; come pure l' Ospizio de' SS. Pietro, e Gennaro de' Poveri *extra moenia*, i quali tutti vivono di pura carità, ed elemosina.

Et Clerus Saecularis Neapolitanus.

VII. Che dal suddetto Dazio di grana 21. a Botte di Vino debba restarne esente, ed immune il Clero Secolare Napoletano per le loro franchigie.

Domini Deputatis vinum desferant.

VIII. Ordiniamo, e comandiamo, che tutti gli abitanti de' Distretti, e Casali di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli (ancorchè non fossero Padronali di Territorj, Vigne, e Masserie, che fanno del Vino) debbano fra lo spazio di giorni venti dalla pubblicazione del presente Bando, manifestare, e rivelare nella Illustre Deputazione suddetta, o alla persona dalla medesima destinanda tutte le quantità di Vino, che si troveranno in essere, ed attualmente esistenti nelle loro Case, Cellari, e Cantine. E che in ciascun anno dopo fatta la vendemmia, ed impostati i di loro vini, debbano parimente manifestare, e rivelare tutta la quantità del Vino, che ciascuno respettivamente avrà fatto, e ricavato dalla sua Vigna, Territorio, e Masseria, alla medesima Illustre Deputazione, o persona da essa destinanda. E contravvenendosi a quanto di sopra si è ordinato, e comandato, incorreranno tutte le volte nella pena della perdita di tutto il Vino, a favore, e beneficio della medesima Illustre Deputazione, ed in altre pene a nostro arbitrio.

Fisci in his Vectigalibus nullum jus.

IX. Che mai *in perpetuum* la Regia Corte, nè il suo Regio Fisco possa avere azione alcuna sopra di detta Imposizione di grana 21. a Botte di Vino, nè pretendere amministrazione, e maneggio, o Governo di essa, ma sempre, & *in perpetuum* debba amministrarsi, maneggiarsi, e governarsi da detta Illustre Deputazione, e suoi Illustri Deputati *pro tempore* eleggendi dall'Illustri Piazze, colla piena facoltà alla medesima Deputazione d'invigilare alle frodi, ed a' contrabbandi, come si pratica in tutti gli altri Arrendamenti, coll' esazione delle pene contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi emanati, e da emanarsi in appresso, ed a beneficio di essa Illustre Deputazione, e con darsi luogo alla prevenzione; per modo che tutt' i contrabbandi, che con prevenzione all'altra Imposizione, e Gabella sopra del Vino si piglieranno per parte di detta Illustre Deputazione, e le pene, che si esigeranno da' contravvegnenti, tanto a tenore de' Bandi, e delle Regie Prammatiche, quanto per via di transazione, spettino, e vadano, e debbano interamente pervenire in beneficio della medesima Illustre Deputazione, la quale resti solamente tenuta a contribuire i diritti, che sopra i suddetti contrabbandi spettano pagarsi all' altra Gabella del Vino; restando solamente a beneficio della Regia Corte il *jus*, e facoltà di conoscere, e procedere contra di quelli, che commettessero i contrabbandi per le pene corporali. Con che però quelli non possano transigersi a pena pecuniaria, se non che a beneficio di detta nuova Imposizione del Vino, e di detta Illustre Deputazione *privative*, quando però avrà come sopra prevenuto. E nel caso che prevenisse il contrabbando l' altra Imposizione, e Gabella del Ducato a Botte, allora sia questa tenuta a contribuire i diritti, che per detto novello Dazio di grana 21. a Botte di Vino spettano a detta Illustre Deputazione; come tutto ciò, ed altro espressamente, e diffusamente si contiene nell'istrumento stipulato colla Regia Corte tra i Ministri destinati da S. M., ed essa Illustre Deputazione a' 12. del passato mese di Luglio per mano del magnifico Giuseppe Ranucci Notajo della Regia Corte, su del quale sta interposto il Regio Assenso per la sua maggior validità, e fermezza.

Insinuatio.

Per tanto col presente Bando, *omni tempore* valituro, si ordina, e comanda, che dagli undici del corrente mese di Agosto di questo presente anno 1744. in avanti & *in perpetuum* si debbano pagare in beneficio di detta Illustre Deputazione, e suoi Illustri Deputati, ed in potere delle persone da' medesimi destinate, e destinande le suddette grana 21. a Botte di Vino in tutte le Sbarre di questa Illustre, e Fedelissima Città, per tutta quella quantità di Vino che sarà immessa, ed introdotta in detta Fedelissima Città, e suoi Borghi, e la stessa Imposizione di grana 21. si debba anche pagare, ed esigere in tutt' i Casali, e Distretti di detta Fedelissima Città per tutta quella quantità di Botti di Vino, che in detti Casali, e Distretti si consumerà anche per uso proprio, e di loro famiglie in tutto a tenore della *Pram. 28. de Vectigalibus*, & *Gabellis*, colle circostanze, spieghe, e dichiarazioni contenute ne' suddetti capi, sotto pena a' contravvegnenti della perdita della roba, e di dover soggiacere a tutte le altre pene stabilite dalle Regie Prammatiche, e Bandi di questo Regno; ed acciò venga, e sia a notizia di tutti, quanto si è stabilito, convenuto, ed ordinato, come di sopra, si è fatto il presente Bando, acciocchè non si possa allegar niuna causa d' ignoranza. E vogliamo, ed ordiniamo, che debba pubblicarsi, ed affiggersi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, suoi Distretti, e Casali, ove una tale imposizione si esige. E così da ognuno si esegua per quanto si ha cara la Grazia di S. M., Dio guardi, e sotto pena di ducati 1000. per ciascuno contravvegnente da applicarsi a beneficio del Regio Fisco &c., ed altre a nostro arbitrio. *Datum Neapoli die sexta mensis Augusti 1744. Carolus Gaeta per S. M. Delegatus &c. Philippus Cocozza Act. Mag. Delegationis.*

Pubblicata a dì *6. 7. 8. 9.* Agosto 1744.

1744.

AP-

APPENDIX SECVNDA OBSOLETORVM.

P R AE F A T I O.

Vum Austrii pro Carolo VI. Imperatore Neapolis, et Siciliae Regna obtinuissent: more Maiorum Collegium Feudatariorum, una cum Syndicis Vniversitatum demanialium victori Principi fidem iuravit. Novandarum rerum occasio ea fuit, ut infirmarentur quae Philippus V. Hispaniarum Rex egisset, fecisset. Carolo huius Filio Hispanicae Iuventutis Principi Regnum obtinente, quae de fidelitate gesta essent, deque his, quae a Patre acta fuissent, & infirmata, ipso iure sunt obsoleta: Placuit ne quis documentorum defectus hic esset, hic addere. Accedit de Iesuitarum Studiis lex, quae post eos eiectos frustrata est. In eandem fortunam inciduut Foedera, quae ante annum CIↃIↃCCXXXIV. percussa fuere: Quo tempore, eoque anno Regnum fundatum, restitutum, constitutumque fuit; ea foedera neque Reges rata habuerunt, vel constitutione roboraverunt, obsoleverunt. Quae etsi eo loco inter caetera foedera posuerimus, fecimus, ne in maximum volumen haec appendix excresceret. Haec monuisse sufficiat.

NE CONCLAMETVR
SERRA SERRA

TITVLVS I.

BANNVM M. C. Vic.

Seu

PRAMMATICA I.

ABbiamo ricevuto Biglietto di S. E. per Collaterale del tenor seguente, *videlicet*. *Foris*. Al Consejero D. Gonzalo Machado, guarde Dios. *Intus*. Bieoque devan reputarse las vozes de *cierra cierra*, que se oyeron los dias pasados por las calles publicas de esta fielissima Ciudad, hayan nacido por temor (bienque vano) y por debilidad de los que las han ohido de los otros; ; sin embargo deviendnse nbviar a los grandes daños contra el servicio de Su Magestad (Dios guarde) y la publica quietud, pueden derivar de dichas vozes, mayormente entendiendose tales palabras por excitativas de sedicion, a tiempo, que por gracia de Dios se vive con toda seguridad. Ha resuelto S. E. en Colateral, que' essa Gran Corte de la Vicaria publique Bandn por orden de S. E. con insercion de este Villete, para que devajo la pena de siete años de galera del tiempo de la publicacion del atreva ninguno a pronunciar dichas palabras de cierra cierra, cuya pena se deverà executar luego con la prueva de bastantes testimnnios: procediendo essa G. C. comn delegata de S. E., y por nras: quedando biensi salvas la penas graves establecidas de las leyes contra aquellos, que sean los autores sediciosos de tales incnnvenientes. Dios guarde a V. S. Palacio 25. de Marzo 1702. D. Domingo Florillo. Per esecuzione del quale Biglietto, con decreto di questa G. C. è stato ordinato, videlicet. *Die 27. mensis Martii 1702. F. V. in M. C. Vicariae Delegata Exequatur retroscriptus ordo S. E. juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem; pro cujus executione emanentur Banna. Marchio Miani, Alciati, Andreassi, Plastina*. Che perciò io virtù del presente Bando, *omni tempore* valituro " Si ordina, e comanda a qualsivoglia persona, che sotto pena di sette anni di galea non ardisca pronunciare per questa Città, suoi Borghi, e Distretti, le voci di *serra*, *serra*; la qual pena dovrà eseguirsi subito colla prova di bastanti testimonj; con procedere questa G. C. come Delegata di S. E., e con termine di ore alle difese: restando bensì salve le pene più gravi, stabilite dalle leggi contra quelli, che saranno gli autori sediziosi di tali inconvenienti, il tutto in conformità del precalendato ordine di S. E.: Ed affinchè da nessuno si possa allegare

„ pio di simili altre partite vendute. “

“ Le Partite alienate degli Arrendamenti, „ che tengono la loro promessa precipuità, si „ riducano al frutto del cinque per cento del „ denaro da' detti Compratori pagato “ essendo prezzo ben competente, e giusto, maggiormente per esser precipue le dette partite, restando l'avanzo di tutte le suddette partite (come a'è detto) in beneficio della Regia Corte.

E poichè la medesima causa, per la quale siamo stati stimolati di passar presentemente alla suddetta deliberazione, del preciso bisogno, è quella, che ci obbliga di trovare con la maggior prestezza, che sia possibile, il danaro: Per tanto con la medesima facoltà di sopra dichiarata “ Ordiniamo, e comandiamo, che „ tutt'i Possessori padroni delle suddette parti„ te, alienate dalla Regia Corte nel detto tem„ po passato, debbano pagare il prezzo alla „ medesima ragione del detto valore eccessivo „ del frutto, ch'è stato pagato respettivamen„ te, che già in virtù della presente Pram„ matica viene ad esser incorporato in benefi„ cio del Real Patrimonio; e questo la metà „ dopo otto giorni, decorrendi dal tempo del„ la presente pubblicazione, per quelli, che si „ trovano in questa Città, suoi Borghi, Di„ stretti, e Casali, e l'altra metà dopo altri „ otto giorni, che sarà capitata, e pubblicata „ la ratifica di Sua Maestà; “ E per quelli, che si trovano per lo Regno, e fuori di esso, nel termine di un mese, la metà, decorrendo, come si è detto, dal giorno della pubblicazione in questa Città, e di un altro mese dopo la detta ratifica di Sua Maestà “ che in „ questo modo potranno star con sicurezza do„ po il pagamento dell' avanzo, ciascheduno „ delle loro partite interamente per tutte, „ così delle prime compre fatte nel detto tem„ po, come del presente avanzo per essi, e „ loro eredi, e successori, con ogni ampia „ facoltà liberamente, e pienamente goderle, „ e possederle in pieno loro dominio, e facol„ tà, nel modo istesso, come le godono, e „ posseggono i Padroni delle partite della Regia „ Corte, alienate ne'tempi felici de' Predeces„ sori nostri Austriaci Monarchi, che Iddio „ tiene in sua santa gloria: con la quale de„ liberazione si rimette dalla Regia Corte ogni „ ragione, che potesse pretendere per qualsivo„ glia via, o colore contra que' Compratori, „ che fra il detto tempo prescritto avranno „ obbedito a fare il detto pagamento. “

Data spe securitatis in posterum.

Prometriamo per tal effetto in detto nome la detta ratifica di S. M. (che Dio guardi) nel termine di quattro mesi.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, Ordiniamo, e comandiamo, che la presente si pubblichi ne'luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno. *Napoli 13. Marzo* 1708. *El Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit Cito Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor.* 1. *fol.* 13. *a ter. Imparatus.*

Com Daun 13. Mart. 1708.

DE IVRAMENTO FIDELITATIS
REGI PRAESTANDO
TITVLVS III.

EDICTVM
seu
PRAMMATICA I.

Carolo III. Rege. VI Imp. hujus nominis.

Essendo piaciuto alla Divina Provvidenza non solo di benedire con le vittorie concesse all' Armi dell'Augustissima Casa, e de'suoi Alleati la giusta causa, che con esse difende: ma in oltre di disporre, che questa fedelissima Capitale del Regno, con tutta la generosa Nazione abbia acclamato, con segni di universale allegrezza, la Maestà di CARLO TERZO (che Dio guardi) per loro legittimo Re, e Signore; in vigore della Plenipotenza Cesarea, e della facoltà, che abbiamo di Vicerè per Sua Maestà Cattolica; dovendo Nni ricevere da questi fedelissimi Popoli l'omaggio, e giuramento di fedeltà in suo Real Nome; e governarli finchè l' Augustissima Imperatrice Madre della Maestà del Re nostro Signore si porti qua personalmente, ad assumere la Reggenza a nome di sua Maestà Cattolica; facciamo indicare per lo presente Editto all'Illustre Nobiltà, all' onorato ordine Civile, e fedelissimo Popolo della Città di Napoli, che tre giorni dopo la pubblicazione del presente debbano portarsi in persona a prestare il dovuto omaggio, e giuramento di fedeltà alla Maestà Cattolica di CARLO TERZO Nostro Signore, loro vero, e legittimo Re, e Sovrano. A quelli; che si trovano nel Regno, siccome anche a quelli, che sono in Roma lor si concede quindici giorni di tempo, ed agli altri, che

Spes data Adventus Augustae.

Romae degentes intra sesquimensem, in Provinciis remotioribus intra tres menses: in Hispania mens. 6. Contumaces pro perduellibus habeantur.

che fossero in Provincie più rimote il termine di tre mesi, ed a quelli, che risseggono ne' Regni di Spagna il termine di sei mesi, da contarsi dal giorno della pubblicazione del presente Editto; e se alcuno di essi si trovasse corporalmente impedito, purchè l'impedimento sia tale, che fisicamente impedisca, o che per la cattiva influenza dell'aria non potesse senza pericolo portarsi nel termine prefisso in questa Città a prestare l' omaggio, e giuramento di fedeltà (sopra di che ci riserviamo la cognizione) mandi qualche Nobile con proccura sufficiente in autentica, e valida forma a prestare in suo nome l'omaggio suddetto, aggiungendovi un attestato speciale dell' impedimento; i quali termini spirati che saranno si procederà contra de'renitenti, ed inobbedienti respettivamente con la confiscazione de' beni, ed altre gravi pene, stabilite dalle Leggi in simili casi, e saranno trattati, e perseguitati nelle Persone come Nemici, e Ribelli. Ben inteso però che non vengono compresi in quest' Editto quelli, che attualmente si trovano appresso le Sagre Persone delle loro Maestà Cesarea, e Cattolica, o impiegati altrove in servizio delle Maestà loro, ovvero a militare ne'loro gloriosi Eserciti. Offerendo Noi fra tanto in Reale Nome di Sua Maestà Cattolica a tutti quelli, che si mostreranno puntuali, ed obbedienti ogni migliore accoglienza, ed i clementissimi effetti della sua Real Grazia. In fede di che abbiamo fatto spedire il presente, firmato di Nostra mano, munito col sigillo delle Nostre Armi, e rubricato dall'infrascritto Segretario di Stato, e Guerra. *Palazzo i 17. Luglio* 1707.

Com. Martinitz 17. Jul. 1707.

PRAMMATICA II.

Pro declaratione praecedentis.

FU di nostra volontà nel giorno de' 17. del corrente, pubblicato ordine per lo stabilimento del tempo, in cui dovea da Noi in nome del Nostro Signore CARLO TERZO d' Austria (che Dio guardi) come suo Vicerè in questo Regoo, e Plenipotenziario di Sua Maestà Cesarea, riceversi il giuramento di fedeltà, e ligio omaggio nell' occasione d' aver felicemente, e con universal giubilo, ed acclamazione riacquistata Sua Maestà la possessione di questo suo Regno, che per ragion di giustizia dall' alta, e Divina Provvidenza gli stava destinata. Ma desiderando oggi per aderire alle ragionevoli, e giuste richieste, fatteci per parte di questo fedelissimo Pubblico, di riporre la suddetta così cara, ed onorata operazione nella sua più facile, e praticata osservanza; ci è paruto col presente nuovo Editto dichiarare, e correggere il precedente in tutto ciò, che nel presente vien variato. Che perciò col voto, e parere di questo Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ordiniamo, e comandiamo, che il giuramento suddetto di fedeltà, e ligio omaggio, si debba prestare a Sua Maestà (che Dio guardi) come si è detto nelle nostre mani, non altrimenti da ciascheduna persona, che recherebbe confusione, ma dagli Spettabili Eletti di questa fedelissima Città in nome di tutti gli Ordini di essa, così dell'Illustre Nobiltà, come dell'onorato Ceto Civile, e del fedelissimo Popolo: l' istesso dovendosi osservare per le altre Città demaniali del Regno: ma darsi bensì particolarmente da tutt' i Baroni, e Titolati, senza esclusione d' alcuno nella forma costumata in questa Real Cappella del Regio Palazzo, che dovrà per cautela restar registrato in questa Segreteria del Regno, e negli atti de' pubblici Notai della Regia Corte, e della fedelissima Città. Al detto effetto dovendosi da Noi stabilire i giorni, e tempi per potersi con la placidezza, che si conviene, tutto ciò comodamente eseguire, eleggiamo il giorno di Mercordì 3. dell'entrante mese di Agosto per tutti quelli, che si troverranno in questa Città, e suoi Ristretti. E se forse alcuni per la moltitudine non potessero nel detto giorno essere spediti, o fossero ingannati nell'ore per la diversità degli orologj, anche riceveremo il loro giuramento in altri due giorni immediati; potendo quelli, che si trovassero impediti per causa d'infermità, dare il loro giuramento per mezzo di legittimo Proccuratore. Per le Università demaniali, e Baroni, che si trovano nel Regno, lor destiniamo il tempo di trenta giorni dopo la pubblicazione del presente Editto in questa Città, similmente con altri due giorni seguenti, ne' quali dovranno dare personalmente i detti Baroni, e gli Eletti delle Università il loro giuramento, od essendo legittimamente impediti, o se il dubbio della mutazione dell' aria li trattenesse, potranno similmente darlo per mezzo del loro legittimo Procuratore, con tale special facoltà: e l'istesso tempo di trenta gioroi s'intenda a rispetto di que'Baroni, che si trovano in Roma, o in altro luogo d' Italia: e per quelli, che si trovano nelle Spagne, od in altri luoghi remoti, lor si prefigge anche in virtù del presente Editto il termine di otto mesi decorrendi dal giorno suddetto della sua pubblicazione in questa Città, avvertendo però espressamente, che tutti quelli, che ne' detti termini, e giorni respettivamente prefissi non compariranno ne' modi dichiarati, a prestare il loro giuramento, saranno riputati, come ribelli, e nemici della Real Corona di Sua Maestà, e contra di essi, come tali, si procederà alla confiscazione de' loro beni, ed a tutte quelle pene, che le leggi loro han destinate: eccettuandone coloro, che si trovano in attual servizio delle Sacre, e Reali Persone delle due Maestà, Cesarea, e Cattolica (che Dio guardi) siccome nel precedente Editto fu dichiarato. Ed all' incontro tutti quelli, ch'eseguiranno secondo la loro obbligaziooe il tenor del presente Editto, saranno da noi ricevuti con la benevola accoglienza, che si conviene; assicurandoli della Real Grazia, e Protezione di Sua Maestà. Onde acciò vada il presente stabilimento a notizia di tutti, senza che possa allegarsi causa d'ignoranza, abbiamo ordinato, che s'imprima, e si pubblichi per gli luoghi soliti di questa fedelissima Città. *Palazzo a 28. Luglio* 1707. *C. Martinitz. Vidit Gascon Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit C. Ulloa R. D. Dominicus Floridlas Secretar. Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Banner.* 2. *fol.* 3.

Singulorum Civium nomine Electi Civitat. e.

Barones vero singuli uti singuli in Regio Sacello.

Tum Universitates Regni demaniales infra mensem per Procuratorem.

Com. Martinitz 28. Jul. 1707.

DE

DE REGIMINE STVDIORVM COLLEGII IESVITARVM

TITVLVS IV.

PRAMMATICA I.

Ordo servandus in Scholis, & Collegiis Rev. P. Jesuitarum, a scholaribus, & aliis.

AVendo la Compagnia di Gesù, conforme al suo Istituto, per fine d' insegnare colle scienze le Virtù, e la perfezione Cristiana, introdotto con frutto, e bene universale le Scuole; perchè non mancano alcuni, che in diversi modi si sforzano, massime sotto pretesto d' udire le lezioni, turbare la pace, e quiete di dette Scuole, contravvenendo a' buoni ordini, e regole di quelle, non senza scandalo, e mal esempio degli altri; volendo a ciò opportunamente provvedere, come conviene, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, confermare l'antico Bando, *omni tempore* valituro, per lo quale " Ordiniamo, e comandiamo,
„ che ogni persona, di qualsivoglia stato, gra-
„ do, e condizione, che per l' avvenire andrà
„ a dette Scuole, tanto de' Collegj di questa
„ Fedelissima Città di Napoli, quanto d' altri
„ Collegj delle Città, e luoghi di questo Re-
„ gno, per udire le lezinni, o sotto qualsi-
„ voglia pretesto, debba dare prima in nota
„ il nome, e cognome, patria, ed abitazio-
„ ne a' Padri Prefetti di dette Scuole; e quella
„ data, debba portarsi con modestia, acciocchè
„ non dia scandalo, impedimento, nè distur-
„ bo alcuno, o distrazione alle Scuole, o agli
„ scolari di quelle; nè ardiscano di contrav-
„ venire, o non osservare gli ordini, e le rego-
„ le di detto luogo, e de' suoi Superiori, sot-
„ to pena dell' esilio della Città, e luogo, do-
„ ve sarà detto Collegio ad arbitrio nostro. E

Poena exilii arbitr.

„ perchè sogliono alcuni andare da quando, in
„ quando, o pure continuamente per altro fi-
„ ne, sotto pretesto d' udire le lezioni, trat-
„ tenendosi nel Cortile, ed avanti le Scuole,
„ o nella piazza, e distretto di detti Collegj;
„ Comandiamo, che questi tali non continuan-
„ do le lezioni, senza intermissione, con-
„ forme agli ordini di dette Scuole, o *etiam*
„ che le continuassero, in caso che si giudichi
„ espediente da' Padri Rettori, o Padri Pre-
„ fetti, che tali persone non dovessero andar-
„ ci, e quando questi, o qualsivoglia altro fos-
„ sero da' detti Padri Rettori, o Prefetti proi-
„ biti con ogni semplice avvertimento, od or-
„ dine d' alcuno di loro fossero da altri Padri
„ solamente avvisati, che non debbano an-
„ darci, non ardiscano contravvenire a tali
„ proibizioni, ed avvisi in modo alcuno,
„ sotto qualsivoglia pretesto d' andare alle
„ Scuole, o Cortile d' esse, nè trattenersi
„ avanti la porta, o piazza di detti Colle-
„ gj, fra tanto che avranno nuova licen-
„ za di potervi andare da detti Padri Rettori,
„ o Prefetti sotto pena di tre tratti di cor-
„ da agl' Ignobili, e di tre anni d' esilio a'
„ Nobili.

Poena trium ictuum funis, & 3. ann exilii.

Di più " Ordiniamo, e proibiamo, che niu-
„ no tanto nel tempo, che si legge, quanto
„ negli altri, *etiam* nel carnovale, faccia romo-
„ re, nè disturbi dette Scuole, o scolari, pas-
„ sando avanti a quelle mascherato, con gri-
„ da, tirando cetrangoli, fango, neve, uova,
„ nè altra cosa, ancorchè per burla; nè pure
„ si dia fastidio passandovi con suoni, canti,
„ o pure facendo circoli, o radunanze di gen-
„ te avanti la porta, e distretti di detti Col-
„ legj, sotto pena di tre tratti di corda agl'
„ Ignobili, e di tre anni d' esilio a' Nobili, e
„ di ducati trenta, da applicarsi ad arbitrio nostro;
„ ed essendo mascherati, di perdere i vestiti.

Poen ut supra, & duc. 30.

„ E per evitare ogni occasione, ordiniamo, che
„ niuno scolare, o altro, che si sia, porti ar-
„ me di sorta alcuna, e punte di calamai
„ straordinarie, dentro le Scuole, o Cortili d'essi,
„ nè offenda altri in detti Collegj, o loro di-
„ stretti, con balloni, pietre, o altro istru-
„ mento atto ad offendere, nè con pugni, schiaffi,
„ parole disoneste, villanie, ingiurie, o menti-
„ te, nè qualsivoglia altro modo, sotto pena
„ di tre tratti di corda, tre anni di galea, e
„ ducati trenta, da applicarsi, come di sopra:
„ e se è Nobile di cinque anni di relegazione,
„ e di ducati cinquanta, da applicarsi all' istes-
„ so modo, nelle quali pene s' intenda incor-
„ so, sebbene in dette quistioni alcuno non re-
„ stasse ferito.

Poena ut supra, & relegat. & duc. 50.

Similmente " Ordiniamo, e comandiamo,
„ che niuno ardisca giuocare a qualsivoglia sor-
„ ta di giuoco, *etiam* non proibito, dentro, o
„ intorno detti Collegj, nè di pingere, scri-
„ vere, intagliare qualsivoglia cosa, o in al-
„ tro modo, con inchiostro, carbone, lapis,
„ gesso, o altra materia, o pure con ferri, ed
„ altri istrumenti nelle porte, finestre, pilastri,
„ e Cattedre, sbanchi, nè anche per terra, o
„ nelle carte, e libri, o in qualsivoglia altro
„ luogo di detti Collegj, o *circum circa* di quel-
„ li fare lettere, segni, caratteri, versi, mot-
„ ti, lineamenti, arme, insegne, figure, im-

„ brat-

Poena 3. ictuum fun. & duc. 20. & 3. ann. exilii, & duc. 30.

„ brattamento, o alterazione di qualſivoglia
„ ſorta, o qualſivoglia altra coſa, ſotto pena
„ di tre tratti di corda, e di ducati venti, da ap-
„ plicarſi, come di ſopra, e ſe ſarà Nobile di
„ tre anni d' eſilio, e ducati trenta.

Item " Chi ajuterà o farà ſpalla, o darà
„ favore, o farà la guardia, o ſomministrerà
„ iſtrumenti, o perſuaderà, o inſegnerà, o non
„ proibirà (potendo) o non rivelerà, ſarà pu-
„ nito dell' iſteſſa pena. Dichiarando, che con-
„ forme la qualità di quello, che ſcriverà, o
„ dipingerà, incorrano anche nelle pene con-
„ tra quei, che fanno libelli famoſi, e cartel-
„ li. Avvertendo, che tutti quei, che rive-
„ leranno detti delinquenti, ſaranno (ancorchè
„ foſſero colpevoli) tenuti ſecreti, rimettendo
„ anche ad eſſi la pena. Ordiniamo ancora, che
„ niuno artiſta, nè altra perſona, dentro, n
„ fuori, nè avanti la porta, o intorno, o nel
„ diſtretto di detti Collegj, nè quì, nè al-
„ trove ardiſca dare a ſcolari robe a creden-
„ za, o con promeſſe di eſſi, o di altri per
„ loro, ſotto la pena della perdita delle robe,
„ di tre tratti di corda, e di ducati venti; e
„ ſe ſaranno Nobili, di tre anni d' eſilio, e di
„ ducati trenta; nè alle caſe delle ſtrade d' in-
„ torno, o vicino a' detti Collegj poſſano abi-
„ tare perſone, o donne, che ſieno di ſcanda-
„ lo, o mal eſempio agli ſcolari, nè altri, che
„ ſieno, e poſſano eſſere di diſturbo alle Scuo-
„ le, ed agli eſercizj di quelle; ſotto pena di
„ ducati cinquanta, nella quale incorrano quel-
„ le perſone, che avviſate da' Padri Prefetti,
„ o altri in loro nome, non ſi partiranno dal
„ diſtretto di detti Collegj, per lo ſpazio di
„ 10. giorni; Ordiniamo ancora agli artiſti,
„ ed abitanti vicini, che non permettano in
„ ſue botteghe o caſe entrare, o fermarſi per-
„ ſone del Collegio licenziate, o di mal eſem-
„ pio, ſotto qualſivoglia preteſto, *etiam* di ſo-
„ nare, cantare, comperare, o per qualſivoglia
„ negozio, o profeſſione, nè tengano armi, o
„ iſtrumenti ſimili a richieſta degli ſcolari di det-
„ te Scuole, od altri, ſotto le dette pene, da
„ applicarſi, *ut ſupra*, nelle quali pene incor-
„ rano tanto quei, che daranno ricetto, quan-
„ to quei, che ſaranno ricettati; dichiarando,
„ che i ricettatori non potranno ſcuſarſi d'
„ ignoranza, che le perſone, che ricetteran-
„ no, non ſieno tali, purchè ne ſieno ſtati
„ avviſati *ad aures* da chi ſi ſia, che ne fac-
„ cia fede.

Poena amiſſ. bonorum 3 ictuum funis & duc. 20. & 3. ann. exilii, & duc. 30.

Poena ut ſupra.

" Vogliamo, e comandiamo, che niuno
„ ſcolare, o altra perſona, di qualſivoglia ſta-
„ to, ordine, e condizione, nè per ſe, nè per
„ altro in detti Collegj, Scuole, o nel loro
„ Diſtretto, nè in maſſerie, nè in giardini, o
„ altro luogo, così fuori, come dentro le mu-
„ ra di queſta fedeliſſima Città di Napoli, e
„ di dette Città, e luoghi, dove ſono detti
„ Collegj, o per terra, o per mare, ardiſca
„ moleſtare, o diſviſare in qualſivoglia modo
„ con parole, o con fatti, alcuno degli ſcola-
„ ri, o commettere qualche errore contra l'
„ oneſtà, ſotto pena d' anni dieci di galea, e
„ di ducati cento, da applicarſi una parte a chi
„ ordineremo, una all' eſecutore, e l' altra a
„ chi rivelerà, il quale ſarà tenuto ſecreto,
„ ancorchè foſſe complice, con perdonargli la
„ pena, nella quale incorreranno quegli ſcola-
„ ri, che queſto errore fra di loro in alcuno
„ di detti luoghi commetteranno, o che alle
„ perſuaſioni d' altri conſentiranno, o non ma-
„ niſeſteranno ſubito l' errore a' Padri Prefetti;
„ nella quale pena s' intenda incorrere *ipſo fa-
„ cto*, e ſi poſſa eſeguire con procedere anche
„ alla cattura, con ogni rigore; ed eſſendo No-
„ bili, incorreranno alla pena di relegazione di
„ dieci anni; in caſo però, che di quello, che
„ ſeguirà, non meritaſſero pena maggiore, con-
„ forme alle leggi, e Prammatiche di queſto
„ Regno.

Ed ultimamente " Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che neſſuno abbia ardire d' offendere
„ qualſivoglia perſona de' Collegj predetti, con
„ parole ingiurioſe, o minacce, o con atti in-
„ degni, ſotto pena di tre tratti di corda, e
„ cinque anni di galea; e ſe è Nobile, di die-
„ ci anni di relegazione; e niuno ardiſca con
„ armi, o ſenza, o in qualſivoglia altro mo-
„ do, diretto, o indiretto, ſotto qualſivoglia
„ preteſto, d' offendere alcuno di detta Reli-
„ gione, Collegj, e Scuole, nè pubblicare con-
„ tra d' eſſi libelli famoſi, cartelli, o coſe ſi-
„ mili infamatorie, ſotto pena della vita, da
„ eſeguirſi inviolabilmente. Dichiarando, che
„ in tutte le ſopraddette pene incorrano non ſo-
„ lamente quei, ch' effettivamente avranno
„ commeſſi tali delitti, ma ancora quei, che
„ in qualſivoglia modo gli avranno orditi,
„ preſtato conſiglio, ed ajuto, o (potendo) non
„ gli avranno impediti, o pure dopo il delit-
„ to conſumato, o pure tentato, gli avranno
„ ajutati alla fuga, o ricetto. Ordiniamo, e
„ comandiamo di più a tutti gli Officiali, e
„ Tribunali de' luoghi, dove ſaranno detti
„ Collegj, che debbano tener particolar penſie-
„ ro circa l' oſſervanza del preſente noſtro Ban-
„ do, ed attendere inviolabilmente all' eſecu-
„ zione delle pene in eſſo contenute ad ogni
„ ſemplice richieſta de' Padri Rettori, e Padri
„ Prefetti di detti Collegj, pigliando infor-
„ mazione della contravvenzione predetta,
„ che tal' è la noſtra volontà. *Datum Neapo-
li die 4. Januar. 1680. El Marques de los Ve-
lez. Vidit Galeota Reg. Vidit Valero Reg. Vidit
Soria Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg.
M. Cioffi Secret.*

4. Januar. 1680. El Marques de los Velez.

AP-

APPENDICVLA
AD APPENDICEM
PRAETERMISSORVM

P R AE F A T I O.

Lasius Altimarius vir illustris , cui sit terra levis , Pragmaticas Sanctiones tres ad curanda divergia aquarum inter Leges argumenti De Salubritate aeris *retulit. Quod mihi quum visum esset abnorme; statui peculiari sub titulo eas ponere. At ejus propositi me suo loco oblivio coepit. Ne quid deesse absolutissime Collectioni reprehendatur peculiari sub titulo eas, loco: Accedit Interdictum ne in paludibus Plagae olitoria fiant, quod post hunc Titulum sequitur.*

DE RIPA MVNIENDA

T I T V L V S.....

Bannum Delegati Praesidentis R. C. S.

sive

PRAMMATICA I.

Emanantur nova banna , & confirmantur antiqua pro munditia Regiorum Lagnorum .

Essendosi per esperienza osservato il gran danno , che giornalmente si è fatto , e va facendo ne' Regj Lagni, così nuovi , come vecchi , con parate , carra , buoi , ed altri animali , ed anche per gli molti materiali di legnami , che in quelli sono caduti , ed introdotti , così per lo passaggio, come per la puta degli Alberi delle Masserie adjacenti in quelli . Per rimediare a' danni predetti conosciuti molto pregiudiziali nell' istesso tempo , che si sono ricavati con eccessiva spesa fatta per la Regia Corte in fargli stare purgati , e netti , acciocchè i Territorj non s' inondassero , e l'acque stagnanti non apportassero mal aere; si sono da Noi , e da'nostri Predecessori Delegati fatti emanare più Bandi , precisamente sotto i 23. di Giugno del 1615. 7. Febbrajo del 1641. 3. Gennajo del 1643. 28. Maggio 1648. 14. Giugno detto, 26. Aprile del 1661. e 20. Ottobre del 1663. co' quali fu ordinato, che niuna persona di qualunque stato , grado , e condizione si fosse , avesse presunto , nè pigliato ardire di passare, o traversare per detti Regj Lagni vecchi , e nuovi , con carra , buoi, nè altri animali , e nè quelli far pascere, o abbeverare in essi, nè tampoco in quelli si fossero buttate frasche , cipponi , nè altra sorta di legnami , nell' occasione di passaggio , o nella puta delle loro Masserie , come nè anche di fare Parate ne' Lagni predetti di niuna sorta per pascere , o per altra causa ; le quali parate sono permesse solamente ne' lagni vecchi , e luoghi soliti con tavoloni a tempo delle mature de' Canapi , e Lini per tutto il dì 25. di Agosto *tantum*, sotto le pene stabilite ne'Bandi predetti . " Che sono cioè per lo „ passaggio d' animali , pascolo , o bere, che „ facessero , a ragione di carlini quattro per „ prezzo, e de' bufali carlini dieci , così co„ me fu stabilito con biglietto di Sua Eccel„ lenza de' 22. di Luglio del 1631. oltra la „ perdita degli animali , quando fossero fre„ quenti , e di pagare anche il danno, che si „ ritrovasse fatto in essi, precedente apprezzo „ faciendo per l' Ingegnere di detti Regj La„ gni , e di altre anche corporali ad arbitrio „ di S. E. e di detti Sig. Delegati rispetto alle „ parate per causa di pesca , o per matura in „ altri luoghi estra de'permessi. " Ed essendosi per lo Magnifico Deputato de' detti Regj Lagni fatta istanza per la rinnovazione , ed osservanza de'Bandi suddetti, parendoci la dimanda giusta, e Noi desiderando di rimediare a' predetti danni , abbiamo disposta, ed ordinata la rinnovazione, ed osservanza de' Bandi predetti con nuovo Bando, come fossero in questo descritti , ed inseriti *de verbo ad verbum* , col quale " Ordiniamo a tutte, e quali si vogliano „ sorte di persone, di qualsivoglia condizione, „ che non presumano, nè ardiscano di passare, „ nè far passare, pascere , nè beverare i detti „ loro animali in detti Lagni nuovi , e vec„ chi, nè quelli fare attraversare per gli Lagni „ predetti con carra , sotto le pene suddette , „ nè tampoco in quelli facciano , nè facciano „ fare parate per pescare , nè per qualsivoglia „ altra causa , eccetto però per le parate *tan„ tum* con tavoloni per tutto il dì 25. d'Ago„ sto di ciascun anno, ne'luoghi soliti in tem-

Poena ad rationem carolenorum quatuor pro animali, pro bobus, pro bubalo ad rationem carolenorum decem ultra amissionem illorum, & solutionem damni, & alia a. b.

po delle mature de' Canapi, e lini permesse a' Padroni, che tengono il jus di maturare in quelli, consermato con decreti interposti da Noi nell'anno *1667.* nella maniera però, che furono dette parate stabilite precedenti relazioni dell' Ingegnere di detti Regj Lagni. *Necnon* ordiniamo similmente con detto presente Bando, che, fra il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione di esso, ciascun Padrone di Territorj, o Affittatori d' essi adjacenti in detti Regj Lagni nuovi procurino subito con ogni diligenza di far levare da dentro di quegli ogni sorta di legnami, frasche, cipponi, ed altro, co' quali s'impedisse il corso dell'acque di detti Lagni per quanto contiene la distanza di detti loro Territorj, e così ancor le parate, se vi fossero. Altrimenti ritrovandosi in alcuno di detti Regj Lagni alcuna sorta di detti impedimenti, si destinerà persona a far quelli levare a loro proprie spese, anche di giornate, contra gl'istessi Padroni, o Affittatori, dove si ritroveranno gl'impedimenti suddetti; s'eseguirà di più, per le pene di duc. 30. per ciascuno, oltra del danno, che sarà apprezzato nello stesso tempo.“

poen. duc. 30 & damni.

Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che si pubblichi in ciascun luogo dell'Università vicine a'detti Regj Lagni per gli Giurati delle loro Corti *gratis*, per servizio del Regio Fisco, con relazione della pubblicazione suddetta. *Datum Neapoli die 2. mensis Aprilis 1669. Vidit Fiscus J. D. Astutus, Alexander Constantinus Act.*

9. April. 1669. I. D. Astutus Deleg.

Bannum Praesidentis R. C. S. Delegati,

sive

PRAMMATICA II.

Ordinationes circa regia Lagna.

IN conformità dell' antico solito, per conservare la salute del pubblico, e levare ogni occasione di disturbo, che potessero portare i fiumi, fossi, fontana delle paludi di questa fedelissima Città, i fiumi, e fossi predetti si nettino, e spurghino, e si mantengano netti, acciocchè l' acque corrano, e non restino aggorgate, ed appantanate, per lo quale effetto a'*19.* di Novembre prossimo passato, furono spediti bandi, e quelli pubblicati sotto i *23.* dello stesso mese, che tutti gli Affittatori di Molini, e Territorj di dette paludi, avessero nettati i fiumi, e fossi suddetti, sotto le pene in quelle contenute. E perchè da diverse persone finora non s'è curato dare esecuzione al detto bando sotto varj pretesti, che però citra pregiudizio delle pene incorse, ci è paruto di nuovo emanare bandi co'seguenti capi d' Istruzioni.

1 *In primis* “ vi ordiniamo, che dobbiate fare nettare ogni mese i fiumi, fossi, e fontane di detre paludi da'mulinari, *seu* Affittatori loro, con roncarle, e faticarle, e poi nettarle a zappe, acciocchè stiano quelli netti, affinchè non causino mal aere conforme agli ordini della Regia Camera della Summaria.“

2 *Item* “ che niuna persona, padroni, o affittatore di Terra, possano coltivare nelle rive di detti fiumi, acciocchè, coltivando, ed arando, non cascano terreno, ed erba in detti fiumi, che impediscano l'acque.

3 *Item* “ che niuna persona ardisca di buttare niuna sorta d'erba sopra dette rive, perchè quelle cascano dentro detti fiumi, vengono a putrefarsi, e guastar l'acque, e causare infezione, e mal aere, e che niuna persona levi terreno dalle Regie Rive di detti fiumi, e fontane, acciocchè l' acque non escano fuor de'corsi, e dette rive stiano sempre alte.“

4 *Item* “ che stiasi molto avvertito, che non si rompano i terreni per far correre, ed uscire l'acqua fuora de' corsi, affinchè non venga ad allagare i seminati, e territorj di dette paludi.

5 *Item* “ che niuna persona, *seu* mulinari, escano cogli sventatoi, nè facciano tonache, nè suppoje, nè canali nuovi, senz' ordine di voi predetto Guardiano, il quale ordine non possiate dare, se prima non vi sarà dato da questa Regia Camera, con dare voi prima avviso a quella *in scriptis* col vostro parere del negozio, che si tratta, acciocchè vi si possa dare l'ordine necessario.

6 *Item* “ che tutt'i Mulinari, quando è solito, ogni sera debbano levare l' impalazzate, perchè quell'erbe, che buttano nel fiume, venendo a stare più del solito, causano mal aere, ed infezioni.“

7 *Item* “ che tutt'i Mulinari, quando è solito d'alzare le mole de'loro molini, debbano levare le Tavole dagli sventatoi, acciocchè l'acque corrano per gli loro corsi, affinchè non si allaghino i Territorj, ed altri molini di sopra non patiscano, e quelli di sotto non perdano tempo, per non aver acque.“

8 *Item* “ che stiate avvertito, che niuna persona di qualsivoglia stato debba far muro, nè altra sorta di fabbrica per le rive di detti fiumi, fossi, e fontane, senza vostro ordine, siccome vi sta ordinato nel capitolo quinto di dette Instruzioni.

9 *Item* “ che dobbiate stare avvertito, che gli ortolani, i quali tengono Terre dentro dette paludi, le debbano con ogni effetto roncare, zappare, nettare, e scippare le goglie, spatelle, ed altre erbe selvagge, che son nate, e nascono dentro delle fontane, fossi, e contrafossi, che tengono dentro de' loro Territorj *circum circa*, e così debbano continuare ogni mese *in futurum*, sotto pena di ducati sei, la metà da applicarsi al Regio Fisco, e l'altra metà al Regio Custode, e sotto la medesima pena gli ortolani, lavoratori, *seu* massari, debbano lavorare, e zappare otto palmi discosto le rive di detti Regj fiumi, conforme a'Regj bandi fatti, e da farsi dalla R. C. della Summaria.

10 *Item* “ che dobbiate stare avvertito, che niun pescatore, o altra persona, debba andar pescando con coppa di rezza, o altri or-

„ digni

„ digni a pescare per detti Regj fiumi, fossi, „ e fontane, perche salendo, e scendendo per „ le rive Regie detti pescatori, ed altre sorte „ di gente, che vanno pescando, fanno cadere il terreno, ed erba dentro l'acque, l'impediscono, e non corrono."

11 *Item* " ordiniamo, che dobbiate stare avvertito, che niuna persona, di qualsivoglia „ stato, possa abbeverare niuna sorta d'animali, sì per gli fiumi, fossi, e fontane, eccetto a'luoghi soliti, e che niuna persona debba pascolare per le rive di detti fiumi, fossi, „ e fontane; affinchè non caschino, e facciano cascare i terreni, ed erbe dentro detti fiumi."

12 *Item* " vi ordiniamo, che circa il fosso „ reale, ne dobbiate stare avvertito con grandissima diligenza, che si debba nettare „ ogni mese da' detti Mulinari, che son tenuti. Ed i padroni, ed affittatori di Territorj convicini di detto fosso Reale debbano „ nettare ogni uno la sua parte quando son „ rive cadute."

pom. duc. 50. & alia arb.

Per tanto col presante bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa „ fedelissima Città di Napoli, e Paludi di essa, „ *alta, & intelligibili voce*, s'ordina, e comanda „ a tutti gli Affittatori di Molini, Territorj, „ e padroni di essi, che tengono, e posseggano „ in dette paludi, che sotto pena di ducati „ cinquanta, per ciascheduno d'essi Affittatori, „ padroni di Molinj, e Territorj, ed altre a „ nostro arbitrio riserbate, debbano con effetto eseguire, ed osservare inviolabilmente „ dette Instruzioni, Capitoli, ed ordini di „ detta Regia Camera, e che fra il termine „ di giorni dieci dopo la pubblicazione della „ presente, debbano far ritrovare nettati, „ cavati, ed espurgati tutt' i fiumi, fosse, e „ fontane di dette paludi, e così continuate „ ogni mese, in esecuzinne delle suddette instruzioni, ordini, e bandi di detta Regia „ camera; altrimenti, detto termine elasso si „ procederà irremisibilmente all'esazione di detta pena." Ed acciocchè da niuno si possa „ allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che s'affiggann ne' luoghi soliti Copie del presente bando. *Datum Neapoli die 4. Aprilis 1678. Vidit Fiscus. Carolus Vergara. Joseph Mazziotti Actuar.*

Hae constitutiones perpetuo recenseantur.

4. April. 1678 Carolus Vergara Delegatus.

INTERDICTVM

NE IN SVBVRBIO PLAGAE FIANT OLITORIA.

TITVLVS....

PRAMMATICA I.

Essendosi d'ordine nostro nell' anno 1668. precedente fede fattaci dal Regio Protomedico, ed altri Medici di questa Fedelissima Città emanato Bando, acciocchè l'Ortolizie, e Paludi, che in molti luoghi del Borgo di Chiaja si trovano, si dovessero levare per la corruzione dell' aere, che dette Ortolizie, e Paludi poteano causare; e convenendo, che il detto Bando sortisca il suo debito effetto, e che dette Ortolizie, e Paludi con effatto si levino da detto Borgo; perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di nuovo " Ordiniamo, e „ comandiamo a'Padroni de' luoghi sistenti in „ detto Borgo di Chiaja, che fra il termine „ di giorni 20. decorrendi dal dì della pubblicazione di questo, debbano subito far levare „ le Ortolizie, e Paludi da quelli, sotto pena „ di once venticinque *Regio Fisco*, &c. ed agli „ Ortolani, di carceri, ed altre pene a nostro „ arbitrio riservate, incaricando l' esecuzione „ del presente Bando all'Ill. Reggente D.Giacomo Capece Galeota Duca di S.Angelo, del „ Consiglio Collaterale di Sua Maestà.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare in detto Borgo di Chiaja, e ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, attesa, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 16. Augusti 1671. El Duque de Segorbe, y de Cardona. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Vid. Valero Reg. Anastasius.*

16. Aug. 1671. El Duque de Segorbe, y de Cardona.

APPENDIX TERTIA ANIMADVERSIONVM

P R AE F A T I O.

I Codices inter se adversentur, hoc loco expono. Si Librarius erraverit corrigo. Potissimis autem errores respexi; in levissimis, si occurrant, sibi quisque consulat.

VARIANTES LECTIONES.

T O M. I.

TIt. 2. Prag. 1. pag. 49.

De maiori crimine reaccusare. ant. Cod. *accusare*.

Igitur nostrorum temporum sceptra: ant. Cod. *ut igitur*.

Postquam vero fuerit obiecti criminis prior accusatio: ant. Cod. *obiecti termini prior accusatio*.

Tit. 3. Prag. 1. pag. 50.

Octo tantum Magistri actorum; & Subastuarii. Conveniunt omnes codices. Codex Caneti legit: *& Subastuarii sexdecim*.

Et moribus praecedit. ant. Cod. *& moribus alios praecedit*.

Praejudiciis, & damnis. ant. Cod. *praejudiciis, fraudibus, & damnis*.

pag. 51.

Sub poena eorum officiorum privationis, &. ant. Cod. *Et alia insuper nostro arbitrio reservata: volumus*.

pag. 52.

Neque alio dispendio debeant gravare subiectos. ant. Cod. *Neque expensis, neque alio dispendio*.

pag. 52.

Statuimus, quod Judices, &c. ant. Cod. *Statuimus similiter, mandamus, atque jubemus &c.*

Tit. 4.

Ex promulgatis anno 1647. lege. *anno* 1477.

pag. 53.

Nec minus extraordinaria juxta. ant. Cod. *extraordinaria poena juxta*.

Tit. 29. Prag. 1. pag. 336.

Dum scandala removemus, an eorum quiete &c. ant. Cod. *dum scandala removemus, nos in eorum quiete quiescimus*.

Tit. 39. Prag. 1. pag. 390.

Curiae nostrae caelitus commissi. ant. Cod. *Curiae nostrae*.

Incolae, & habitantes illarum pecuniis. ant. Cod. *Incolae, & habitantes partium illarum*.

pag. 391.

Ad locorum, Civitatum, & terrarum. ant. Cod. *at Locorum, Civitatum, & Terrarum*.

pag. ead.

Immobilia bona obligari faciendi: ant. Cod. *immobilia bona obligare, & obligari faciendi*.

pag. ead.

Constitutionis infringere: ant. Cod. *Constitutionis, & declarationis*.

pag. ead.

Cogitatione tamen ipsius: ant. Cod. *Cognitione tamen*.

pag. 392.

Quibus exequutiones: ant. Cod. *Quae exequutiones*.

pag. ead.

Dicimus, & directe praecipiendo mandamus: ant. Cod. *Dicimus, & districte praecipiendo mandamus*.

Tit. 43. Prag. 2. pag. 404.

Siciliae, & Jerusalem progenitus: ant. Cod. *Siciliae, & Jerusalem primogenitus*.

T O M. II.

TIt. 81. Prag. 1. pag. 38.

Et veritatis sub medio posita: ant. Cod. *& veritatis essentia sub medio posita*.

pag. ead.

Et protocollis habere: ant. Cod. *& protocollis praedictis habere*.

pag. 39.

Ut fides publica testantium non decidat: ant. Cod. *ut fides publica testantium non decadat*.

Tit. 111. Prag. 1. pag. 358.

Tam memoratam Regaliam: ant. Cod. *memorata tam Regalia, quam privatorum*.

Tit. 130. Prag. 2. pag. 418.

Poena mortis naturalis, aut membri mutilatio ant. Cod. *poena mortis naturalis, aut civilis, aut membri mutilatio*.

Tit. 157. Prag. 1. pag. 615.

Frustratis praedecessorum nostrorum Consultationibus: ant. Cod. *frustrasis nostrorum praedecessorum Constitutionibus*.

T O M. III.

TIt. 165. Prag. 1. pag. 53.

Nisi prius fuerit satisfactum passo: ant. Cod. *Nisi prius fuerit satisfactum damnum passo*.

Tit. 167. Prag. 1. pag. 66.

Castellania praedicta Licii vocaverit: ant. Cod. *vocaverit*.

Prag. 2. pag. 68.

Hieronymus de Francisco: ant. Cod. *de Franchis*.

Prag.

Prag. 4. pag. 83.
Non possunt recipere bestias : ant. Cod. *Non possint recipere expensas victus, nec possint capere bestias*.

pag. eadem.
Retro Regnum : ant. Cod. *retro Regum*.

Tit. 174. Prag. 22. pag. 286.
Exercere nefas est : ant. Cod. *Exercere fas est*.

Tit. 182. Prag. 4. pag. 567.
Ad petitionem actoris iterum circiter : ant. Cod. *Iterum citetur*.

Prag. 12. pag. 569.
Processuum publicationem : ant. Cod. *processus publicationem*.

TOM. IV.

Tit. 217. pag. 1.
Siciliae Regnum : ant. Cod. *Siciliae Regum*.

Tit. 232. pag. 102.
Decemviri Collegii Tabulariorum : lege, *duumviri in marg.*

Tit. 237. pag. 126.
In Castella novo Civitatis Aversae : lege: *Castello nostro*.

Tit. 238. pag. 129.
Pareat universis : lege *Pateat universis*.

ERRATA CORRIGE.

TOM. I.

Pag. 119. col. 2. vers. 6.
e rimoviamo : *e rinnoviamo*.

pag. 130. col. 1. vers. 15.
esecuzione : *escusazione*.

pag. 159. col. 1. v. 7. §. v.
pena : *perdita*.

pag. 165. col. 1. v. 13.
23. *Luglio* 1684. : 3. *Luglio* 1648.

pag. 167. col. 1. in summario v. 13.
quatetus : *quatenus*.

pag. 169. col. 2. v. 28.
Prammatica 43. : 42.

pag. 187. col. 1. v. 15.
scarcerare : *scarrecare*.

pag. 197. col. 2. v. 10.
Dal Capitano : *dal Catapano*.

pag. 199. col. 2. v. 1. §. 4.
vendere sotto : vendere *sevo*.

pag. 211. col. 2. lit. L. v. 3. §. 10.
Non le caricano : *non le scaricano*.

pag. 213. col. 1. v. 6. §. 6.
Conduttoti : *Conduttori*.

pag. 239. col. 1. in marg. v. 3.
5. *Ottobre* 3590. . 1590.

pag. 245. col. 2. in marg. nella nota prima pram. *de armis* v. 2.
De excbiis : *de excubiis*.

pag. 279. col. 2. pram. 46. v. 1.
gli 8. *Novembre* : *i* 18. *Novembre*.

pag. 280. col. 2. v. 7.
D. Francese : *D. Francesco*.

pag. 291. col. 2. pram. 2. nell'ordinativo v. 3.
Gravela : *Granvela*.

pag. 355. col. 2. pram. 2. in fin.
vidie : *vidit* Burgos.

pag. 359. col. 1. nota 3. v. 6.
u : *in*.

pag. 391. col. 1. v. 7.
fen : *seu*.

pag. 413. col. 2. §. 16. v. 1.
cum : *cum visita*.

pag. 442. col. 2. pram. 4. in fin.
e della Piazze di essa : *e delle Piazze di essa*.

pag. 455. col. 1. v. 11.
rescrisse : *riferisse*.

pag. ead. col. 1. v. 19.
Malattia : *Malizia*.

pag. 481. col. 1. pram. 5. v. 5.
cum : *cum*.

pag. 506. col. 1. v. 22.
tenete : *tenere*.

pag. 514. col. 2. v. 4.
Spirito Santo : *Santo Spirito*.

pag. 517. col. 2. v. 8.
Pristola : *pistola*.

pag. 546. col. 1. v. ult.
Vassalli : *Vascelli*.

pag. 551. col. 1. nota 3. in fin.
ne appelpellent : *ne appellent*.

pag. 563. col. 2. v. 20.
Posta : *Costa di Calabria*.

d. pag. col. 1. nota 1.
Serica liberentur : *Serica librentur*.

pag. 566. col. 1. n. 13. v. penult.
Cautate : *Contate*.

pag. 568. col. 2. n. 12. v. 8.
aicuna : *alcuna*.

pag. 569. col. 1. n. 16. v. ult.
Anastasins : *Anastasius*.

pag. 573. col. 1. v. 41.
di ducati per agni : *di ducati dieci per ogni*.

pag. ead. col. 2. v. 16.
alla : *alla*.

pag. 575. col. 2. n. 13. v. penult.
Cantate : *Contate*.

pag. 579. col. 1. nota 2. v. ult.
inrus : *intus*.

pag. 586. col. 2. v. 43.
Canonigo : *Canonico*.

pag. 594. col. 1. n. 4. v. 2.
e Desideri Ferraro : *e Desideria Ferraro*.

pag. 608. col. 1. pram. 15. v. 15.
Catamanico . *Caramanico*.

pag. 611. col. 1. §. 2. v. 11.
non si legga il *non*.

pag. 618. col. 2. v. 6.
Della sospensione della Città : *della sospensione della giurisdizione della Città*.

Pag.

pag. 622. col. 2. n. 3. v. 18.
pebbano : debbano .

pag. 624. col. 1. pram. 25. v. 36.
Si ricevano : si ricevono .

detta pag. col. 2. v. 33.
disposizioni : deposizioni .

pag. 628. col. 1. v. 16.
Concesse : Concesse .

T O M. II.

pag. 3. Pram. 9. col. 2. v. 9.
1579. : 1597.

pag. 9. col. 1. in mense Januarii v. 3.
16. : 17.

pag. ead. & col. in mense Julii v. 4.
15. : 25.

pag. ead. col. 2. in mense Decembris v. 6.
24. : 21.

pag. ead. & col. in mense Aprilis v. unic.
8. : 2.

pag. 10. col. 1. in mense Novembris v. 3.
12. : 13.

pag. ead. col. 2. in nota ult. v. 4.
12. : 13.

pag. 21. col. 2. in nota prima.
Imperator Carolus V. : Philippus II.

pag. 22. col. 1. nota 2.
Imperator Carolus V. : Philippus II.

pag. ead. & col. nota 4.
Imperator Carolus V. : Philippus II.

pag. ead. col. 2. nota 4.
Imperator Carolus V. : Philippus II.

pag. 51. col. 1. v. 4.
I. - L.

pag. 57. col. 1. v. ult.
publicare : allegare .

pag. 93. §. 16. v. 5.
per proprio : per proprio uso .

pag. 95. v. 10.
diviate : devisate .

pag. 112. col. 1. n. 6. v. 17.
Momine : nomine .

pag. 155. col. 2. art. 13. v. 17.
iu : in .

pag. 367. col. 1. v. 10. pram. 7.
e giuratamente : giuntamente .

pag. 369. col. 1. §. 6. v. 7.
della Causa : dell'incausa .

pag. 368. col. 1. v. 11.
del 1692. : del 1632.

pag. 385. col. 1. v. 8.
1750. : 1770.

pag. 386. col. 1. nota 1. v. 2.
pram. 6. : pram. 4.

pag. 388. col. 1. v. 24.
fotto la per la della prima volta : sotto la pena per la prima volta .

pag. 392. col. 2. §. 2. v. 7.
attenaati : attentati .

pag. 396. col. 1. v. 15.
della SS. VV. : delle SS. VV.

pag. 403. col. 2. v. 4. io 5.
essere : essere .

pag. 405. col. 1. v. penult. in ult.
tenere : temere .

pag. 415. col. 1. v. 3.
esazione : esazione .

pag. 429. col. 1. v. 19.
Rem publicam : rempublicam .

pag. 434. col. 1. pram. 3. v. 13.
esso : grani .

pag. 460. & 461. pram. 2. de listoribus, nota 1.
Carolo Rege : Carolo Imperatore , & Rege .

pag. 470. col. 2. v. 18.
Andrea Marsaranto : Andrea Massarante .

pag. ead. & col. v. 22.
Francesco Maria Mancini : Ignazio Maria Mancini .

pag. 473. col. 1. v. 16.
informazione : relazione .

pag. 472. col. 2. §. item v. 15.
sotto la pena di detti drappi , e sete : sotto la pena di perdere detti drappi , e sete .

pag. 524. col. 2. nota 1. v. 1.
1610. : 1620.

pag. 533. col. 1. nota 1.
24. *Martii* 1643. : 1644.

pag. 537. col. 2. v. 20.
Francesoo : Francesco .

T O M. III.

pag. 15. nota 4. v. 2.
petententes : petentes .

pag. 81. nota 1. v. 6.
excluenta : esculenta .

pag. 115. col. 1. n. 15. v. 1.
Che il Prigioniero : che il Carceriere .

pag. 125. col. 1. nota 2. v. 6.
anno 76. : anno 1576.

pag. 130. col. 1. nota 1. pram. 47. v. 27.
Dollateral : Collateral .

pag. 151. col. 1. n. 5. v. 1.
Item bro : Item pro .

pag. 152. col. 2. pram. 3. v. ult.
abstincaat : abstineat .

pag. 174. col. 1. n. 29. v. 5.
la Banca : della Banca .

pag. 188. col. 1. n. 16. v. 3.
Correri : Portieri .

pag. ead. & col. & n. v. 13. il *per* si levi.

pag. 192. col. 1. v. 9.
Ceggente : Reggente .

pag. ead. col. 2. v. 37.
pecuniaria : corporale .

pag. 249. col. 1. pram. 82. v. 9.
provvennti : provvenuti .

pag. 250. col. 1. nota 1. v. 3.
ibro , qui inscribitur : libro , qui inscribitur .

pag. 266. col. 2. pram. 9. v. penult.
ordibus : ordinibus .

pag. 286. col. 1. nota 2. v. 3.
Centufs. aff.

pag. 289. col. 2. v. 12.
esarea Ccomo : Cesarea , come .

pag. 292. col. 1. nota ult. v. 2.
n causis : in causis .

pag. 297. col. 2. nota 1. v. 2.
meuse : mensa .

pag. 301. col. 1. nota 3. v. 2.
1653. : 1593.

pag.

pag. 312. col. 2. pram. 83. v. 4.
Proprtaefidls : Propraefidis.
pag. 341. col. 1. nota 1. v. 3.
undatio : fundatio.
pag. 354. 254.
pag. 355. col. 1. nota 4. v. 5.
a libellis : a fecretis.
pag. 360. col. 2. nota 1. v. 1.
162. : 1629.
pag. 363. col. 1. nota 1. v. ult.
us : jus.
pag. 390. col. 2. v. 17.
Magiftratnm : Magiftratum.
pag. 426. col. 1. v. 14.
atrefo : attefo.
pag. ead. col. 2. v. 3.
Guidazzo : Guindazzo.
pag. 457. col. 2. §. 3. v. 9.
difpofizione : depofizione.
pag. 502. col. 2. v. 1.
publiaro : publicato.
pag. 571. col. v. 5. & 6.
ma dal Capitale, forte, e dalla terze : ma col Capitale, forte, e terze.
pag. 584. col. 1. v. 4.
gli Scrivani : di Scrivani.
pag. 604. col. 2. n. 10. v. 9.
offe di cuor di Cervo : offe di corno di Cervo.
pag. 607. prag. 6. col. 2. v. 22.
fpecie : fpezie.
pag. 609. col. 1. n. 2. v. 4.
la noftra : la voftra.
pag. 621. col. 1. n. 4. v. 5.
che li varino : che li variano.
pag. 647. col. 2. v. in primis.
Che non fi debbano : che fi debbano.
pag. 650. col. 1. pram. 1. v. 7.
che le genti : che le genti d'armi.
pag. 663. col. 2. pram. 6. n. 7.
zenovar los : zenovarlos.
pag. 666. col. 2. nota 1. v. 1.
Amen : tamen.
pag. 685. col. 2. pram. 21. v. 16.
affenvarfi : affentarfi.
pag. 704. col. 2. v. 16.
Cujnfcumque : Cujufcumque.
pag. 726. col. 2. v. 2.
poli : Napoli.
pag. 755. col. 1. n. 2. v. ult.
remig : relegat.
pag. 758. col. 2. nota 2. v. 1.
21. *Mart.* 1774. : 21. *Mart.* 1474.

T O M. IV.

PAg. 6. col. 2. v. 20.
fruftra : frufta.
pag. 9. col. 1. v. 8. ab infr.
regelazione : relegazione.
Ib. col. 2. v. 29.
detto fcaricamento : di detto fcaricamento
pag. 13. col. 1. v. 4.
irrecuperabile : irreparabile
pag. 14. col. 1. num. 2. v. penult.
legato velo : levato velo
pag. 49. col. 1. num. 6. v. 6.
dare a detta ; dare detta
pag. 56. col. 1. v. 13. ab inf.
memoriam : memoria
pag. 61. col. 2. v. 13.
i qua. : i quali
pag. 66. col. 1. v. ult.
che ce lor : che lor gli
pag. 67. num. 5. v. 11.
ita & aliter : ita & taliter
pag. 79. col. 1. v. 16.
in sol : il tal
Ib. col. 2. num. 2. v. ult.
cognizione cognazione
pag. 81. col. 1. v. 16. ab infr.
milita : limita
pag. 86. col. 2. v. 4.
contonata : cantonata
Ib. col. 2. num. 18. v. 3.
non fcorniciate : fono fcorniciate
pag. 90. nota 2.
1608. 1603.
pag. 97. num. 8. in nota
Tabulariis : Tabularii
pag. 102. col. 1. in nota
Decemviri : Duumviri
Ibid.
nemini aliis : nemini alii
pag. 103. col. 1. v. 17.
il numero di due : il numero di due parti
pag. 104. col. 2. v. 22. ab infr.
immifibilmente : irremifibilmente
pag. 105. col. 1. v. 16.
non obfervantibus : non obftantibus
Ib. v. 6. ab infr.
petant : petunt
Ib. col. 2. v. 10. ab infr.
tegeris tetigeris
pag. 106. col. 1. v. 48.
convenute : contenute
pag. 109. col. 1. num. 1. v. antepen..
promettiamo : permettiamo
pag. 110. col. 1. Pram. II. in not.
Prag. 21. *Prag.* 1.
pag. 175. col. 2. v. 8. ab infr.
Cotando : Contado
pag. 181. col. 1. v. 33. ab infr.
1560. 1650.
pag. 183. nota 3.
doleo : dolio
pag. 187. col. 2. v. 38.
relezione : relegazione
pag. 228. col. 1. v. 25. ab infr.
dotativo donativo
pag. 250. nota 1. col. 2.
exonorentur exonerentur
pag. 262. col. 2. nota 1.
porfitendi profitendi
pag. 264. col. 1. nota 2.
vecligalis : vectigali
pag. 279. col. 1. v. 7.
Camera : Camera
Ib. v. 8.
Camere : Camerae
pag. 284. col. 2. v. 27. ab infr.
fuppiano : fappiano
pag. 295. col. 1. v. 15. ab infr.
tubia : tubitta
pag. 301. col. 1. nota 3.
falvis : falvi

Ib. col. 2. v. 29.
Convendo : Convenendo
pag. 312. col. 2. v. 5.
Giustiore : Giustiziere
pag. 323. col. 2. v. 2.
Operia : Opera
pag. 346. v. 1.
olte : oltre
pag. 350. col. 1. v. 6. ab infr.
essentare : assentare
pag. 364. col. 1. v. 21.
maggio : maggiore
pag. 365. col. 1. v. 4. ab infr.
crucam : crucem
pag. 366. col. 1. v. 12.
frustra : frusta
pag. 377. col. 2. v. 29. ab infr.
nè : nè

MONITVM.

Proxime contignatur Rationarium Pragmaticarum Sanctionum, quod ea qua potui diligentia prosequor. Scio me in totius Operis Praefatione promisisse, vetus Rationarium fore suppleturum; quibus nunc rationibus inducar quod mutem sententiam, ut integrum Rationarium condam, et in asperiora me coniiciam, facile explicabo. Omnium legum Chronologiam ad sua usque tempora edidit Blasius Altimarius; scilicet ad annum usque 1672. et ultra produxerunt caeteri Conditores. Eo in opere praeter peruerso positam temporum rationem, et legum obsignationem, illud mihi visum est abnorme, quod emendare si vellem non potui. Primo loco Regum leges sunt positae ad annum usque 1684. mox Proregum sequuntur Sanctiones, quae ordine retrogrado ab anno 1442. initium faciunt; qua de re series legum non fluit, immo interrupta iacet. Accedit etiam; Regum nomina in ea Chronologia tantum indicari, neque ratio temporum constat, quando regnare coeperunt, quando desiere. Quamobrem accidit, ut aliquae leges anteriori, vel posteriori Regi nimis stupide tribuantur. Haec ut noueram ad integrum Rationarium legum condendum animum appuli, ut qua maxima possem supellectile hanc nostram Collectionem ornarem. Quod si pro voto cesserit, cuiusvis esto iudicium.

A P

APPENDIX QVARTA
CHRONICON
REGVM
ET PRAGMATICARVM SANCTIONVM
A CAROLO I.
ANDEGAVENSI REGE
AD
FERDINANDVM IV.
HISPANICAE IVVENTVTIS PRINCIPEM
REGEM OPTIMVM.

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
CAROLVS I. REX X. Manfredo anno 1266. apud Beneuentum occiso, Carolus Andegauensis Siciliarum Rex est salutatus. Populi in optimam spem sa arexere; futurum Carolum Regem optimum, qui delatis vectigalibus antea a Sueuis Regibus acerbissime imperitatis, tranquillitati nedum, quam vbertati consuluisset. Sed ea spes euanuit, nam antea imperitata vectigalia retinuit; neque pacis artibus tam prudenter consuluit. Biennio post acquisita Regna, Corradinum Sueuae gentis Regem a Germania reuocatum, & Siciliarum Regna reciperantem, victum bellu, & captum occidit. Thomam Aquinatem virum sanctissimum, cuius summa		. . . 8.Martii.	XXXIII.	I.	I.	355

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
ma sunt in Ecclesiam Christianam merita, saeuitiam Caroli improbantem, & Populorum causam apud Pontificē acturum promittentem, veneno, dicitur, sustulisse. Neapolim Regni totius Metropolim constituit; in eaque Comitia haberi voluit, quae antea in plerisque Regni Ciuitatibus frequentari consueuerant.; condita Curia, cuius pars etiamnum extat ad S.Laurentii. Nicolao III. Pontifici Maximo Ursiniae vetustae gentis, fratris filium cum Regis filia connubia iungere petenti, elatu animo pernegauit. Quamobrem aduersus Regem, Ioannem Salernitanum Patricium, Prochytae Dominū noua molientem adiuuit. Inter haec Pontifex moritur. Tumultu concitato in Sicilia, Franci anno 1282. eiecti sunt. Petrus Arragonius Rex Siciliam obtinuit. Et deinceps Arragonii in Sicilia, Andegauenses in Apulia Regna obtinuerunt. Extant in calce epistolarum Petri de Vineis, Caroli in Petrum, & huius in Carolum epistolae, plenae conuiciis, quibus se mutuo lacessebant. Tandem rem omnem mutuo duello transigere volentes, Burdeos Ciuitatem duelli campum decreuerunt. Cur in descubinationem non venerint, anceps apud Scriptores historiae. Amissam Siciliam recuperare frustra cogitantem, tam animi, quam corporis morbo oppressum mors occupat, apud Fogiam in Apulia anno 1284. Regnauit annos 18. plerasque in Comitiis						

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
miriis leges tulit saeuissimas, horrandaeque sanctionis, quae apud nos parum frequentantur.						
CAROLVS II. CLAVDVS *ejus filius* REX XI. Captiuus in Hispaniie quum esset, tranquillatis rebus anno 1288. Regnum obtinuit. Siciliam foedere cum Iacobo Arragonio Rege percusso, quam reciperasset; eam Fridericus Iacobi Regis frater elusit; nam Iacobo discadente Fridericus Siciliae se Regem salutari iubet. Obiit Carolus anno 1309. Regnauit annos 25. menses tres: a libertate 21. Vir mitie ingenii; pacis artibus clarus.						
ROBERTVS I. REX XII. *ejus filius* Patri successit. De Regno quum controuersia esset, & a Rege Vngariae impeteretur; ad Clementis V. Pontificis arbitrium res est adducta: Bartholomaeo de Capua I. C. causam orante, decreto Pontificis Robertus eodem anno 1309. Regni possessionem obtinuit. Is est ille Bartholomaeus, qui plurimum gratia apud eum Regem valuit, & Protonotariatû satis amplam dignitatem obtinuit. Plurimum de reciperanda Sicilia egit, sed frustra. Rex mansueti animi, clarus pacis artibus; obiit die 16. Ianuarii anno 1343. Regnauit annos		. . . .	XLIII.	VI.	I.	407

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
nos 32. menses 8. dies 12. Eo regnante pyrius puluis in Ragnum haberi coepit, & sclopus; quo inuento, belli conditio, & venationis a veteri forma prorsus est immutata. Hoc tormento Veneti primum sunt vsi anno 1330. ad fossam Clodiam, bello aduersus Genuenses.						
IOANNA I. R. XIII. Filia Roberto successit, Andreae Vngariae Regis fratri nupta. Auersae Andreas est occisus anno 1345. Ludouico Roberti Principis fratri iterum nupsit, qui die 5. Iunii anno 1362. supremū diem obiit. Ioanna tertio nupsit Iacobo Arragonio Maioricae Principi, qui biennio post obiit, anno scilicet 1368. Quarto & ea nupsit Ottoni Duci Brunsuicensi. Tandem Carolo Dyrrachino Regnum obtinente, Ioanna Regina cum Ottone marito Regnum amisit. Ioanna apud Murum die 28. Maii anno 1382. gulam fregere. Otto in Castro Altamorae supremum diem egit. Regnauit Ioanna annos 29. menses 4. dies 6.						
CAROLVS III. DVRRACHINVS REX XIV. Is idem, de quo dixi, Carolus Dyrrachinus abs Vrbano Pontifice anno 1381. possessionem Regni obtinuerat. Aloysius Andegauensis per biennium						

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
nium integrum de Regno contendit, morte apud Barium correptus, Carolum a grapi cara liberauit. Ad Regnum Vngariae obtinendum vocatus per insidias occiditur. Regnauit annos quatuor, menses quinque; obiit kal. Ianuarii anno 1386.						
LADISLAVS I. REX XV. Ioannae filius Regni possessionē obtinuit die 25. Februarii anno 1386. Constantiam Manfredi Claramontis filiam Modicae in Sicilia Domini uxorem duxit, quam & repudiauit, quae mox Andreae de Capua nupsit die 16. Decembris anno 1395. Mariam Cyprii Regis filiam matrimonio copulauit anno 1403. quae anno insequenti obiit. Mariam inde Ramondelli Vrsini Tarenti Principis duxit in vxorem. Cameram Summariorum Rationum instituit. Clarus belli artibus die 6. Augusti anno 1414. obiit. Inlatus est in templo S. Ioannis ad Carbonariam. Regnauit annos 28. menses 5. dies 12. *Ladislaus bello districtus Franciscum Zurolum Vrbi & Regno praefecit.*		1412. 1. Iunii.	LXXXI.	I.	II.	38
IOANNA II. cum Ludouico I. R. XVI. Ladislai soror in Regno succedit, Regnum adipiscitur die 11. Augusti anno 1415. Alphonso de Marchia nupsit, cum quo quum non conueniret, is in eremum		... 8. Iulii.	CCXLIII.	I.	IV.	304
		1418. 11. Ian.	LXXX.	I.	II.	13
		1427. 10. Oct.	II.	I.	I.	49

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
mam se contulit Alphonsum Arragoniae Regem in Regno adoptauit, quem postea emancipauit: Aloysium Andegauensem adoptauit, qui sine filiis discessit. Renatum Andegauēsem heredem testamento instituit, Aloysii fratrem, qui obiit die 2. Februarii anno 1435. Regnauit annos 19. menses 5. dies 12. Vixit sine laude pudicitiae; sed aequissimarum legū conditrix, memoriam sui apud posteros transmisse.						
RENATVS I. REX XVII. Cū Alphonso Arragonio de Regno contendit. Alphonsus tandem Ciuitatem, & Regnum obtinuit. Renatus Galliam rediit. Regnum Andegauensium finitur. Regnarunt Andegauenses ann. 176.						
ALPHONSVS I. REX XVIII. Die 3. Iunii 1442. qui, eiectis e Regno Andegauensibus, sibi rem omnem vindicauit.		1443. 2. Aug.	CXCV.	I.	III.	627
Ad Regni tuitionem focularia, siue censum instaurauit.		.... 7. Nou.	LXXX.	XLIII.	II.	37
Vtraque Sicilia sub uno Principe redigitur. Ferdinandum, quem *Ferrante* in Chronicis dicunt, filium suum naturalem successorem in Regno instituit, & Calabriae Ducem in Comitiis susceptum, in templo S. Gregorii Armeni salutauit. Vir publici, priuatique Iuris scientissimus, Sacr. Reg. Consilium constituit. Arcem nouam perfecit. Castrum Lucullanum ampliauit. Arcem in Py- thecu-		1451. 20. Oct.	XXXIX.	I.	I.	390

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
thecusano posuit. Paludes circa Vrbem eeficcauit. Ambulacium Puteolanum dilatauit. Obiit die 25. Iunii anno 1458. annum agene 64. Regnauit annos 16. dies 24. ab adoptione annos 22. S.R.C. antea fleturum Ferdinandi legibus fundandū relliquit. Qui Ree plerasque leges inde tulit. Eo regnante Turca Constantinopolim vi cepit, & vniuersum Graecorum Imperium obtinuit añō 1453. Constantinus Palaeologus Imperator cum Patriciis trucidatur. Romanorum Imperium, quod apud Byzantium per annos 1124. perdurauerat, funditus ruit.						
FERDINANDVS I. REX XIX. De quo supra dixi, Alphonsi Regis naturalis filius, aduersus Andegauenses iterum contendentes Regni possessionem obtinet. Is est, qui in Chronicie *Ferrante* dicitur, primus huius nominis Rex. Nutantem Regni fortunam non aliter continuit, quam dato Marsicensium Comiti e gente Sanseuerinati Salernitanorum Principatu, cum eminentibus regalibus, iure etiam cudendee monetae. Leges plerasque tulit, Barones an čtos dignitatibus illexit. Serificia, & lanificia auxit. Typographicam artē paulo ante inuentam in Regnum induxit. Tureas Apuliam inuadentes expulit. Hydruntum celebrem Apuliae Ciuitatem a Turcis occupatam iuuante Baronum	10	....	CLXXIV.	II.	III.	272
		....	CLXXIV.	III.	III.	273
		....	CLXXIV.	IV.	III.	273
		....	CLXXIV.	V.	III.	273
		....	CLXXIV.	VI.	III.	274
		....	CLXXIV.	VIII.	III.	275
		....	CLXXIV.	IX.	III.	275
		....	CLXXIV.	XI.	III.	277
		....	CLXXIV.	XII.	III.	277
		....	CLXXIV.	XIII.	III.	278
	20	....	CLXXIV.	XIV.	III.	279
		....	CLXXIV.	XV.	III.	279
		....	CLXXIV.	XVI.	III.	279

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
num iouentute, reciperauit. Huius Alphonsus filius male aduersus Barones animatus mineri eos passim impudentissime fategit. Barones, & horum Principes aduersus eum consciarunt. Primores habendi belli, suscipiendique Sanseuerinates. Induciae interea inductae. Fridericus Alphonsi frater secundoatus Salernum ad pacem ineundam, foedusque percutiendum perit. Hunc Barones Regem expetiuerunt, & ad Regni securitatem, Alphonsum expellere promiserunt. Fridericus aduersatur, & offerentibus Baronibus gratias agens, pulchrum esse, ait, non violari fas gentium. Barones interea ad Innocentiū VIII. Pont. desciuerunt. Aduersus hanc Aragonii bellum parant, & a Venetis auxilia petentes eladuntur. Pontifex interea pacē Barones inter & Regem interferere meditatur. Ad arbitrium Pontificis conueniant Rex, & Barones. In hanc sententiam sunt pacti: *Regem Regnum tuto habiturum in capite Curiae. Barones tutos haberi, ex actis transactis*. Quid sit Regnum habere *in capite Curiae*, Feudistae sciunt. Hoc foedus Rex violat; ex Baronibus aliquot in carceres coniicit, quibus gulam fregere; tanti poenitait pactum conuentum. Interea Pontifex Innocentius VIII. moritur. Paulo post Ferdinandus Rex supremum diem egit anno 1494. die 25. Ianuarii. Vixit annos 70. menses 10. dies 25. Regnauit annos 35. menses 22. dies 18. Alexan-		....	CLXXIV.	XVII.	III.	280
		....	CLXXIV.	XVIII.	III.	280
		....	CLXXIV.	XIX.	III.	280
		....	CLXXIV.	XX.	III.	281
		....	CLXXIV.	XXI.	III.	281
		....	CLXXIV.	XXII.	III.	282
		....	CLXXIV.	XXIII.	III.	282
	30	....	CLXXIV.	XXIV.	III.	283
		....	CLXXIV.	XXV.	III.	283
		....	CLXXIV.	XXVI.	III.	285
		....	CLXXIV.	XXVII.	III.	285
		....	CLXXIV.	XXVIII.	III.	286
		....	CLXXIV.	XXIX.	III.	286
		....	CLXXIV.	XXX.	III.	287
		....	CLXXIV.	XXXII.	III.	288
		....	CLXXIV.	XXXIII.	III.	288
		....	CLXXIV.	XXXIV.	III.	288
	40	....	CLXXIV.	XXXV.	III.	288
		....	CLXXIV.	XXXVI.	III.	288
		....	CLXXIV.	XXXVII.	III.	288
		....	CLXXIV.	XXXVIII.	III.	289
		1462. 16. Sept.	CCXLIII.	II.	IV.	304
		1466. 25. Maii.	XLIII.	II.	I.	404
		1467. 19. Nou.	XII.	I.	I.	238
		1468. 2. Nou.	CCXXXVII.	I.	IV.	125
		1469. 27. Mart.	III.	IV.	I.	51

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
lexandro VI. Pontifice, Carolus VIII. e Francia ad obtinendum Regnum vocatur. Bienniq antea, anno scilicet 1492. Laurentius Medices apud Florentiam moritur, annum agens 42. Quo luctu maximam calamitatem Italia est passa.		1469. 14. Maii.	XLIII.	I.	I.	403
	50	1469. 25. Maii.	III.	V.	I.	52
		1469. 4. Iunii.	CCXXXVIII.	I.	IV.	128
		1469. 20. Iunii.	CCXXXVIII.	II.	IV.	129
		1470. 25. Apr.	CXLIX.	I.	II.	496
		1470. 22. Mart.	CXXIX.	I.	II.	407
		1470. 30. Oct.	CCXXXVIII.	III.	IV.	130
		1471. 20. Iunii.	CCXXXV.	I.	IV.	110
		1473. 3. Mart.	XLIII.	III.	I.	406
		1473. 24. Apr.	XLII.	I.	I.	400
		1474. 21. Mart.	CCXIV.	I.	III.	758
	60	1477.	III.	I.	I.	50
		1477.	III.	II.	I.	50
		1477.	III.	III.	I.	50
		1477.	XI.	I.	I.	233
		1477.	XI.	II.	I.	233
		1477.	XIV.	I.	I.	244
		1477.	XIV.	II.	I.	244
		1477.	XXXVI.	I.	I.	363
		1477.	XLIX.	I.	I.	435
		1477.	LIII.	I.	I.	443
	70	1477.	LVII.	I.	I.	450
		1477.	LVII.	II.	I.	450
		1477.	LXVIII.	I.	I.	498
		1477.	LXX.	I.	I.	500
Alphon-		1477.	LXX.	II.	I.	500

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1477.	CXIV.	I.	II.	365
		1477.	CXXX.	I.	II.	418
		1477.	CLV.	I.	II.	613
		1477.	CLVII.	I.	II.	615
		1477.	CLVII.	II.	II.	615
	80	1477.	CLVII.	III.	II.	616
		1477.	CLVII.	IV.	II.	616
		1477.	CLXV.	I.	III.	53
		1477.	CLXXXII.	I.	III.	566
		1477.	CLXXXII.	II.	III.	566
		1477.	CLXXXII.	III.	III.	566
		1477.	CLXXXII.	IV.	III.	567
		1477.	CLXXXII.	V.	III.	567
		1477.	CLXXXII.	VI.	III.	567
		1477.	CLXXXII.	VII.	III.	567
	90	1477.	CLXXXII.	VIII.	III.	568
		1477.	CLXXXII.	IX.	III.	568
		1477.	CLXXXII.	X.	III.	568
		1477.	CLXXXII.	XI.	III.	568
		1477.	CLXXXII.	XII.	III.	569
		1477.	CLXXXII.	XIII.	III.	569
		1477.	CLXXXII.	XIV.	III.	569
		1477.	CLXXXII.	XV.	III.	570
		1477.	CLXXXII.	XVI.	III.	570
		1477.	CXCVII.	I.	III.	633
Alphon.	100	1477.	CXCVII.	II.	III.	633

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1477.	CXCVIII.	I.	III.	635
		1477.	CCXXXI.	I.	IV.	82
		1477.	CCXXXIII.	I.	IV.	108
		1477.	CCXXXIII.	II.	IV.	108
		1477.	CCXXXIII.	III.	IV.	108
		1479. 23. Apr.	XLIII.	IV.	I.	406
		1479. 4. Iun.	CVIII.	I.	II.	350
		1479. 4. Iulii.	CCXVIII.	I.	IV.	5
		1480.	CXXXV.	I.	II.	429
	110	1481. 21. Apr.	XXXII.	I.	I.	351
		1481.	XXXII.	II.	I.	351
		1481.	CLXIX.	VII.	III.	94
		1481.	CLXIX.	VIII.	III.	94
		1481.	CLXIX.	IX.	III.	94
		1481.	CLXIX.	XI.	III.	95
		1481.	CLXIX.	XII.	III.	96
		1481.	CLXIX.	XIII.	III.	97
		1481.	CLXIX.	XV.	III.	97
		1481.	CLXIX.	XVI.	III.	98
	120	1481.	CLXIX.	XVII.	III.	98
		1481.	CLXIX.	XVIII.	III.	99
		1481.	CLXIX.	XIX.	III.	99
		1481.	CLXIX.	XX.	III.	102
		1481.	CLXIX.	XXVI.	III.	106
		1481.	CLXIX.	XXVII.	III.	107
		1481.	CLXIX.	XXIX.	III.	111

ALPHON.

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1481.	CLXIX.	XXX.	III.	113
		1481.	CLXIX.	XXXI.	III.	114
		1481.	CLXIX.	XXXIV.	III.	117
	130	1471.	CLXIX.	XXXV.	III.	119
		1471. 6. Iun.	CLXXXVIII	I.	III.	596
		1482. 14. Febr.	CLXXI.	XXXVII.	III.	166
		1483. 10. Apr.	XXXII.	III.	I.	351
		1483. 14. Dec.	CCXVII.	I.	IV.	1
		1484. 27. Ian.	LXXXVI.	I.	II.	104
		1486. 2. Oct.	CCXX.	I.	IV.	11
		1486. 19. Oct.	LXXIV.	I.	I.	536
		1487. 18. Iulii.	XVI.	I.	I.	245
		1487. 10. Aug.	CLXXXI.	CIII.	III.	559
	140	1487. 20. Iun.	CLXXXI.	CII.	III.	559
		1488. 1. Ian.	CCXXVII.	II.	IV.	126
		1490. 3. Aug.	CLIII.	I.	II.	570
		1492. 10. Nov.	LXXIV.	II.	I.	536
ALPHONSVS II. REX XX. Ferdinandi filius, quo die pater est mortuus, regnare coepit. Sanciam naturalem filiam Goffredo Alexandri Pontificis filio nupsit, ad nutantem Regni securitatem firmandam: Squillacis Principatum pro dote dedit. Arcem ad Baias posuit. Ludouicus Morus fratris filium Mediolanensium Ducem veneno sustulit. Sanseuerinates Arragoniis fas gentium violantibus, quum parum fiderent, Carolum VIII.						

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
VIII. in Italiam ad Regnum obtinendum euocant. Carolus Italiã aggressus, vi armorum igniuomorum, Italos supra omnes gentes studiis belli asperos terret. Alphonsus desperatis rebus, consulente Pontifice, Regnum deferere, & monasterium ingredi meditatur. Quod & ei abs vxore vetatur. Fuit ei vxor Hippolyta Maria Mediolani Ducis filia. Sed tandem omnia vinceos, *Ferrantino* filio Regni cessionem stipulatur: Mazaram Siciliae contendit. Obiit annum agens 47. menses 11. dies 28. anno 1495. Regnauit menses 11. dies 28. Medico suo dormienti in somnis visus est Ferdinandus pater, & Rex: I, ait, & Alphonso filio nuncia: Regno Arragonios excidere, ob nimiam Alphonsi immanitatem.						
FERDINANDVS II. *siue* FERDINANDVLVS REX XXI. Alphonsi II. filius regnasse dicitur annos IV. Barones captiuos e carcere liberat. Ioannem Pontanum Secretarium satis suspectum abs officio remouet. Argentum e templis distrahit, vt aduersus hostes praesidia pararet. Post actum bellum restituere promittit.		1496. 3. Maii.	VIII.	I.	I.	126
		1499. 9. Iulii.	XL.	I.	I.	396
CAROLVS III. Franciae VIII. REX XXII. Die 22. Februarii anno 1495. Neapolim est adeptus, ungitur in Regem, & in-						

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
& inueſtituram obtinuit die 20. Martii ſequenti. Ferdinandus Catholicus pro Arragoniis auxilium aduerſus Francos parat. Conſaluum Arragonium, virum belli artibus clarum, praeſidio mittit. Arma ignominia in his regionibus eo bello inducuntur. Conſaluo proſpere pugnante, & Neapolim obtinente die 27. Septembris anno 1496. Ferdinandulus moritur. Regnauerat, ut dixi, annos rv. p. m. Fridericũ patruum ſuum teſtamento heredem inſtituit. Carolo in Italiam contendente, lues venerea, quae tabida corpora facit, & ad interitum ducit, inducta eſt. Pontanus fide aduerſus Reges ſuos parum ſpectata, qui & orationem de proſpero aduentu Caroli in maiori Eccleſia Neapolitana habuerat, litteris apud poſteros commendandus; fide, & iure gentium violato, perpetuo peierandus, moritur mox, anno 1503., annum agens 77.						
Fridericus Rex XXIII. Alphonſi II. frater: Is a Ferdinandulo inſtitutus Rex teſtamento, & heres Regnum recuperat. Vitum Piſanellum virum probum Secretariũ habuit. Ab hac aetate, & his calamitatibus Reges Secretarios ad conſiliũ adhibere coeperunt. Antonellus Sanſeuerinas Dianum in Lucaniae arcem munitiſſimã defendens, poſt conflagra-		....	CLXXI.	V.	III.	152
		....	CLXXI.	VI.	III.	154
		....	CLXXI.	VII.	III.	154
		....	CLXXI.	VIII.	III.	154
	150	....	CLXXI.	X.	III.	156
		....	CLXXI.	XI.	III.	156

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
flagratam Salensium arcem, quae Diani in conspectu est, post obsidionem a Friderico iniectam, pactis transactis arcem tradit: ceu Ioannes Varius gentilis meus scriptum in ephemeride reliquit. Soluere Sanseuerinates ex duabus arcibus Salensi, & Dianensi, vna espugnata ad aliam transfugere. Fridericus dolo custodum Salensium arcem incendit, & ad obsidionem Dianensis arcis intendit. Antonellus pactis Regis, & fide Arragoneorum parum fidens, Sinigalliam petit, & ibi moritur. Corpus in maiori Ecclesia Diani ex testamento infertur. Consaluus de re gesta, accepta plerorumque Feudorũ possessione, Hispanias repetit.	160	....	CLXXI.	XII.	III.	156
		....	CLXXI.	XVI.	III.	158
		....	CLXXI.	XVII.	III.	158
		....	CLXXI.	XXIX.	III.	162
		....	CLXXI.	XXXIII.	III.	164
		....	CLXXI.	XXXIV.	III.	165
		....	CLXXI.	XXXVII.	III.	167
		....	CLXXI.	XXXIX.	III.	168
		....	CLXXI.	XLVI.	III.	170
		....	CLXXI.	L.	III.	171
LVDOVICVS II. Franciae XII. Rex XXIV.						
De Regno contendit: Consaluus in Regnum iterũ venit. Fridericus Legatos in Franciam ad Regem mittit ad res tranquillandas. Rex Hispaniarum Ferdinandus offenditur. Qui cum Rege Francorum clam in amicitiam venit, & pacto conuento Regnum diuidunt. Gallo datur Neapolis, Caieta, Campania, & semis ex agro Appulo. Regi Hispaniarum Calabria datur, & Apulia, & semis agri Appuli jam diuisi. Friderico per sex menses Pyrhecusa datur, eique ire per Regnum interdicitur; Galliam ad Regem contendit, dehortantibus Regni						

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Regni Proceribus, qui ei in fidelitate permanserant, Rex acceptum in amicitiam, retinet in obsidionem; cui tandem violato iure datur Ducatus *de Angiò*, quo obtento moritur die 9. Septembris anno 1504. Thuriis, annum agens 52. Regnauit in maxima calamitate annos quinque p. m. Ferdinandus Friderici filius Tarenti obsessus capitur, & Hispanias ad Regem Ferdinandum adducitur: Prorex Regno Valentiae praeficitur. Menciam Mendozam sterilem matronam duxit in vxurem; sine filiis discessit. Ceteri duo Fridarici filii minorennes obiere. Hic Arragoneorũ Regum supremus dies. Regnarunt Aragonii annos 62. Actius Syncerus Sannazarius poeta egregius Fridericũ in Franciam sequutus, Romam rediit, ad annum usque 1530. vixit, annos 72. Obiit Romae. Sepultus est Neapoli in Sepulchro ad Pausilypum in aede sacra Seruorum Mariae.						
Interregnum. Franci ab Hispanis e Regno eiiciuntur. Regnauerant annum unum menses octo, dies viginti.						

FERDI-

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
FERDINANDVS III. CATHOLICVS REX XXV.						
Eiectis Francis per Ferrantem egregiũ Ducem. A die 15. Maii 1503. regnare coepit solus. Die 4. Septembris anno 1506. Neapolim venit, & Kal. Nouembris eiusdem anni discessit. Regna Siciliarum per Proreges una cum Cullaterali Consilio regi coepere, ob longinquitatem Regum. Obiit die 23. Ianuarii anno 1515. vixit annos 63. Regnauit annos 11. menses 8. dies 8.		1504. 17. Febr.	CCXXVI.	I.	IV.	54
		1504.	CLXXI.	XXXIV.	III.	165
		1504.	CLXXIV.	XIX.	III.	280
		1504. 22. Febr.	LXXIV.	III.	I.	536
		1504. 8. Iulii.	LXVII.	I.	I.	488
		1505.	LXXX.	II.	II.	15
		1505.	LXXX.	III.	II.	15
		1505.	LXVII.	IV.	I.	537
Proreges	170	1505.	CVIII.	II.	I.	351
Sub Ferdinando Catholico.		1505.	CLXXII.	II.	III.	263
Ferdinandus Consaluus de Corduba, & Aghillar, Qui pro Ferdinando Catholico Regna acquisiuerat, Prorex ab anno 1503. Quum de Regno affectando suspicio Ferdinando Regi inoleuisset, reuocatur. Discessit a Regno die 5. Iunii 1507.		1505.	CLXXII.	III.	III.	263
		1505.	CLXXII.	IV.	III.	264
		1505.	CLXXII.	V.	III.	265
		1505.	CLXXII.	VI.	III.	265
		1505. 20. Ianu.	CLXXVIII.	I.	III.	346
		1505. 10. Febr.	CCXVI.	I.	III.	761
Ioannes da Arragonia Comes Ripecuriae		1505. 18. Febr.	CXCV.	III.	III.	628
In eius locum sufficitur, eo die quo se Consaluus munere abdicauit. Anno 1508. saeua fames Regnum inuasit. Terra motu quatitur. Leges annonariae feruntur. Reuocatur Prorex die 8. Octob. 1509.		1507. 20. Ianu.	I.	I.	IV.	315
	180	1507.	CVIII.	III.	II.	351
		1507. 20. Apr.	CCXLIII.	III.	IV.	305
		1507. 29. Iunii.	CXLIX.	II.	II.	496
		1507.	CLXXXI.	CIV.	III.	560
		1508. 8. Iulii.	XL.	II.	I.	396
Anto-		1509.	IX.	I.	I.	184

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Antonius de Gueuara Comes Potentiae		1509.	IX.	I.	I.	190
Prorex ab eo die, quo Aragonius discessit, ad diem 24. Octobris, ministrauit dies 26.		1509. 10.Mart.	XLIII.	V.	I.	407
		1509. 19. Nou.	IV.	I.	I.	74
		1509. 10. Dec.	LVII.	III.	I.	450
Franciscus Remolines S.R.E. Cardinalis	190	1510. 9. Febr.	LXXXII.	I.	II.	40
Bie Prorex Tituli S.Joannis, & Pauli, Archiepiscopus Surrentinus ab eo die usque ad diem 23. Februarii 1513.		1510. 12. Iulii.	XI.	III.	I.	233
Raymundus de Cardona Comes Albenti						
A die quo Gueuara discessit ad diem ... anni 1525., ministrat annos 13. p m.						
Sine Prorege menses 4. dies 6. post mortem Cardonae.						
JOANNA III.						
R. XXVI.						
Ferdinandi Catholici filia Philippi Ducis Austriae vidua a die 23. Januarii 1515. ad diem ... Martii 1516. Carolum filium Locumtenentem in Regnorum tutela constituerat; qui		1515.	CLXIX.	XXXV.	III.	119
		1515.	CLXIX.	XII.	III.	96
		1515.	CLXIX.	XX.	III.	102
		1515.	CLXIX.	XXVI.	III.	106
CAROLUS IV.		1515.	CLXIX.	XXVII.	III.	107
Rex dicitur,		1515.	CLXIX.	XXVIII.	III.	110
V. ROMANORUM						
IMPERATOR.		1515.	CLXIX.	XXIX.	III.	112
Regnat cum matre ab anno 1516. Die 25. Martii anno 1517. proclamatur Rex Siciliarum Carolus; Alii die 13. Aprilis eiusdem anni reponunt. Imperator Romanorum anno 1519. salutatur. Ex Tomina expedi-		1515.	CLXIX.	XXXIII.	III.	116
	200	1515. 18. Apr.	CCVI.	I.	III.	703
		1516. 23. Febr.	I.	II.	IV.	316
		1516.	CLXIX.	XV.	III.	97

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
peditione Neapolim venit anno 1534. die 22. Nouembris. Leges plerasque tulit. Anno 1554. Siciliarum Regna Philippo filio suo refutauit, qui Siciliarum dictus est Philippus I. Hispaniarum II.		1516.	CLXIX.	XXXIV.	III.	117
		1516.	CLXIX.	XXVIII.	III.	111
		1516.	CLXIX.	XXIX.	III.	110
		1516.	CLXIX.	XXVII.	III.	106
Is idem Raymundus de Cardona Prorex ad annum usque ut dixi 1522.		1516.	CLXIX.	XXI.	III.	103
		1516. 30. Sept.	CLXIX.	III.	III.	91
Proreges.		1517. 5. Maii.	CLXII.	I.	III.	2
Carolus de Lanoy Dominus de Sansfelles	210	1518. 10. Iun.	CLXVII.	I.	III.	65
		1518. 10. Iun.	CXCIX.	I.	III.	635
A die 16. Iulii 1522. vsque ad diem ... Maii 1527.		1518. 6. Iulii.	CLXVII.	II.	III.	66
Andreas Carafa Patritius Neapolitanus Comes S. Seuerinae in locum Caroli de Lanoy a die 20. Octobris anno 1523. ad diem ... Iunii 1525. Carafa moritur.		1519.	CLXIX.	IV.	III.	91
		1519.	CLXIX.	XV.	III.	98
		1519.	CLXIX.	XVIII.	III.	99
Interregnum		1519.	CLXIX.	XIX.	III.	99
Ob mortem Carafae:		1519.	CLXIX.	XX.	III.	103
Carolus de Lanoy moritur anno 1526.		1519.	CLXIX.	XXI.	III.	104
Hugo de Moncada Miles Hierosolymitanus		1519.	CLXIX.	XXII.	III.	104
Die . . . Septembris anno 1527. Obiit bello maritimo eodem anno.	220	1520.	CLXXII.	III.	III.	263
		1520.	CLXXII.	IV.	III.	264
Philibertus de Chalon Princeps Horangiae		1520.	CLXXII.	V.	III.	265
		1520.	CLXXII.	VI.	III.	265
Anno 1528. ad annum 1530. imperauit per triennium p. m.		1520.	CLXXII.	VII.	III.	266
		1520.	CLXXII.	VIII.	III.	266
Pompeus Colonna S. R. E. Cardinalis in locum Principis Horangiae absentis anno 1529. obiit Kalend. Iulii 1532.		1520.	CLXXII.	IX.	III.	266
		1520.	CLXXII.	X.	III.	266
Petrus		1521. 30. Sept.	CLI.	I.	II.	510

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Petrus Toledus Comes Villaefranchae		1527. 20. Dec.	LXXXII.	II.	II.	41
A die 4. Septembris 1532. ad diem 6. Ianuarii 1553.	230	1529.	CLXXI.	V.	III.	152
		1529.	CLXXI.	VII.	III.	154
Aloysius Toledus filius in ejus locum		1529.	CLXXI.	VIII.	III.	154
		1529.	CLXXI.	X.	III.	156
A die 8. Ianuarii 1553. ad diem... Iunii ejusdem anni.		1529.	CLXXI.	XI.	III.	156
		1529.	CLXXI.	XII.	III.	156
Petrus Paceccus S.R.E. Presb. Card.		1529.	CLXXI.	XIX.	III.	159
Ad annum usque 1554.		1559.	CLXXI.	XXI.	III.	160
		1529.	CLXXI.	XXIX.	III.	162
		1529.	CLXXI.	XXXI.	III.	164
	240	1529.	CLXXI.	XXXIII.	III.	164
		1529.	CLXXI.	XXXIV.	III.	165
		1529.	CLXXI.	XXXV.	III.	166
		1529.	CLXXI.	XLVI.	III.	170
		1529.	CLXXI.	LI.	III.	171
		1529. 15. Mart.	LXXXII.	II.	II.	41
		1530. 5. Iulii.	CLXXXVI.	I.	III.	594
		1531. 2. Ianu.	CLXXXVI.	I.	III.	594
		1531. 8. Mart.	LXXX.	V.	II.	16
		1531. 15. Mart.	CCXVI.	II.	III.	762
	250	1531. 4. Iunii.	CCVII.	I.	III.	709
		1531. 17. Oct.	LXXX.	IV.	II.	15
		1531. 20. Dec.	CLXXII.	I.	III.	262
		1531. 27. Iulii.	CCVII.	I.	III.	710
		1531. 30. Sept.	CCXVI.	II.	III.	762

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1532. 28. Ianu.	CLXIV.	I.	III.	35
		1532. 17. Febr.	CLXIV.	I.	III.	35
		1532. 17. Febr.	CLXXII.	I.	III.	262
		1532.	LXXX.	VI.	III.	17
		1532. 18. Iulii.	LXXXI.	II.	II.	39
	260	1532.	CLXIX.	III.	III.	91
		1532.	CLXIX.	IV.	III.	91
		1532.	CLXIX.	V.	III.	92
		1532.	CLXIX.	XIII.	III.	97
		1532.	CLXIX.	XIV.	III.	97
		1532.	CLXIX.	XVI.	III.	98
		1532.	CLXIX.	XIX.	III.	99
		1532.	CLXIX.	XXVII.	III.	107
		1532.	CLXIX.	XXVIII.	III.	111
		1532.	CLXIX.	XXX.	III.	113
	270	1532.	CLXIX.	XXXI.	III.	114
		1532.	CLXIX.	XXXV.	III.	119
		1532.	CLXIX.	XXXVI.	III.	119
		1532. 30. Sept.	LXXX.	VI.	II.	16
		1532. 16. Dec.	LXXIV.	X.	I.	540
		1532. 31. Oct.	CLXVIII.	I.	III.	81
		1533. 26. Febr.	CLXXIV.	XLI.	III.	290
		1533. 22. Ianu.	CLXXI.	XIII.	III.	157
		1533. 26. Aug.	CLXVIII.	II.	III.	81
		1533. 23. Sept.	CLXVIII.	III.	III.	81
	280	1533. 24. Sept.	CLXXIV.	LI.	III.	296
		1533. 30. Sept.	CLXXIV.	XLI.	III.	290

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1533. 17. Dec.	LXXXV.	I.	II.	101
		1534. 22. Ianu.	CLXIX.	I.	III.	89
		1534. 4. Febr.	CLXIX.	II.	III.	90
		1534. 20. Iun.	LXXVIII.	I.	II.	8
		1534. 26. Iun.	CLXXIV.	II.	III.	272
		1534. 23. Nou.	CLXXIV.	XIII.	III.	278
		1535. 8. Mart.	CLXXIV.	LII.	III.	296
		1535.	LXXX.	VII.	II.	17
	290	1536.	IV.	II.	I.	75
		1536.	XXIX.	III.	I.	337
		1536.	XXIX.	IV.	I.	337
		1536.	XXIX.	V.	I.	337
		1536.	XXIX.	VI.	I.	337
		1536.	XXIX.	VII.	I.	337
		1536.	XXIX.	VIII.	I.	338
		1536.	XXIX.	IX.	I.	338
		1536.	XXIX.	X.	I.	338
		1536.	XXIX.	XI.	I.	338
	300	1536.	XXIX.	XII.	I.	338
		1536.	XXIX.	XIII.	I.	338
		1536.	XXIX.	XIV.	I.	339
		1536.	XXIX.	XV.	I.	339
		1536.	XXIX.	XVI.	I.	339
		1536.	XXIX.	XVII.	I.	340
		1536.	XXIX.	XVIII.	I.	340
		1536.	XLVI.	I.	I.	424
		1536.	LXXVII.	III.	II.	2

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1536.	CVII.	I.	II.	346
	310	1536.	CXI.	I.	II.	358
		1536.	CLIX.	I.	II.	627
		1536.	CLXII.	II.	III.	3
		1536.	CLXII.	III.	III.	3
		1536.	CLXVII.	III.	III.	68
		1536.	CLXVII.	IV.	III.	68
		1536.	CCXXXV.	II.	IV.	111
		1536.	CCXXXV.	III.	IV.	111
		1536.	CCXXXV.	IV.	IV.	112
		1536.	CCXXXVII.	IV.	IV.	127
	320	1536.	CCXXXVII.	V.	IV.	127
		1536.	CCXLIII.	IV.	IV.	306
		1536.	XXIX.	XVII.	I.	340
		1536. 7.Febr.	XLV.	II.	I.	410
		1536. 22.Mar.	XXIX.	XVIII.	I.	340
		1536. 14.Iun.	CLXXI.	I.	III.	150
		1536. 5.Iulii.	IV.	III.	I.	75
		1536. 20.Oct.	XLII.	II.	I.	400
		1537. 11.Febr.	XLII.	VI.	I.	401
		1537. 24.Nov.	CLXXI.	VIII.	III.	155
	330	1539.	CLXIX.	III.	III.	91
		1539.	CLXIX.	V.	III.	92
		1539.	CLXIX.	XIX.	III.	99
		1539.	CLXIX.	XX.	III.	102
		1539.	CLXIX.	XXXII.	III.	115

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1539.	CLXIX.	XXXIII.	III.	116
		1539.	CLXIX.	XXXIV.	III.	117
		1539.	CLXXII.	III.	III.	263
		1539.	CLXXII.	VI.	III.	265
		1539.	CLXXII.	XI.	III.	267
	340	1539. 13. Aug.	CLXXIV.	LIII.	III.	296
		1539. 5. Sept.	LXXX.	VIII.	II.	18
		1539. 15. Sept.	CVIII.	IV.	II.	351
		1539. 11. Nou.	CCXLI.	I.	IV.	293
		1539. 19. Nou.	LXXIII.	II.	I.	528
		1540. 2. Ian.	LVIII.	I.	I.	464
		1540. 10. Ian.	CLXXI.	I.	III.	150
		1540. 7. Febr.	CCXLI.	I.	IV.	293
		1540. 3. Apr.	CLXXIV.	VII.	III.	275
		1540. 3. Apr.	XLII.	IV.	I.	401
	350	1540. 7. Apr.	CLXXIV.	XLII.	III.	292
		1540. 6. Iulii.	CXIII.	I.	II.	362
		1540. 1. Nov.	CLIII.	IV.	II.	571
		1540.	III.	VI.	I.	53
		1540.	III.	VII.	I.	54
		1540.	V.	II.	I.	103
		1540.	XXXII.	IV.	I.	352
		1540.	XXXVI.	II.	I.	365
		1540.	XLII.	III.	I.	401
		1540.	XLV.	I.	I.	410
	360	1540.	XLVI.	II.	I.	424

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1540.	LXXIII.	II.	I.	528
		1540.	LXXIV.	V.	I.	537
		1540.	CLIII.	II.	II.	570
		1540.	CLIII.	III.	II.	571
		1540. 1. Nou.	CLIII.	IV.	II.	571
		1540.	CLXII.	IV.	III.	3
		1540.	CLXVII.	V.	III.	68
		1540.	CLXVII.	VI.	III.	68
		1540.	CLXIX.	VI.	III.	93
	370	1540.	CLXIX.	IX.	III.	95
		1540.	CLXIX.	XXXIII.	III.	116
		1540.	CLXIX.	XXXIV.	III.	117
		1540.	CLXXI.	II.	III.	152
		1540.	CLXXI.	III.	III.	152
		1540.	CLXXI.	IV.	III.	152
		1540.	CLXXII.	III.	III.	264
		1540.	CLXXII.	VI.	III.	265
		1540.	CCXI.	I.	III.	750
		1540.	CLXXII.	XI.	III.	267
	380	1540.	CLXXXII.	XV.	III.	570
		1540.	CCXXX.	I.	IV.	63
		1540.	CCXL.	I.	IV.	287
		1541. 1. Iulii.	CLXXI.	LV.	III.	172
		1541. 11. Aug.	XI.	IV.	I.	234
		1541. 26. Aug.	CCXXII.	I.	IV.	25
		1541. 23. Sept.	CLXXI.	XLIX.	III.	170
		1542. 30. Ianu.	LXXIV.	XLIII.	III.	292

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmaticae.	Tomus.	Pagina.
		1542. 1. Apr.	LXXX.	IX.	II.	18
		1542. 19. Aug.	LXXIV.	XLIV.	III.	292
	390	1543. 20. Mar.	CCXII.	I.	III.	754
		1543. 12. Maii.	CCXXI.	II.	IV.	22
		1543. 20. Iunii.	CLXXIV.	XX.	III.	281
		1544. 10. Iunii.	CLXXIV.	XLV.	III.	293
		1544. 28. Iunii.	LXXX.	X.	II.	19
		1544. 15. Oct.	CX.	I.	II.	353
		1545. 20. Ianu.	CLXXIV.	V.	III.	274
		1545. 22. Iunii.	CLXXIV.	XL.	III.	289
		1546. 17. Apr.	XL.	III.	I.	396
		1547. 21. Febr.	CLXXI.	XIV.	III.	158
	400	1547. 19. Mar.	CLXVIII.	IV.	III.	82
		1548. 20. Apr.	CLXXIV.	LIV.	III.	296
		1548. 18. Maii.	LXXIV.	VIII.	I.	538
		1548.	CLXXI.	LVI.	III.	172
		1548. 14. Iulii.	LXXX.	XI.	II.	19
		1549. 10. Iunii.	II.	III.	IV.	316
		1549. 6. Iulii.	CXIII.	II.	II.	363
		1550. 12. Mar.	IV.	IV.	IV.	310
		1550. 12. Mar.	LXXX.	XII.	II.	20
		1550. 12. Mar.	LXXX.	XIII.	II.	21
	410	1550. 12. Mar.	CLXXIII.	I.	III.	269
		1550. 12. Mar.	CLXXIII.	I.	III.	623
		1550. 12. Mar.	CCXXXI.	II.	IV.	83
		1550. 21. Oct.	CIX.	I.	II.	352
		1550. 18. Nou.	CLXXIV.	LX.	III.	298

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1550. 30. Nou.	CX.	II.	II.	353
		1551. 9. Iulii.	CLXXIV.	LVI.	III.	297
		1551. 31. Aug.	CCXXX.	II.	IV.	63
		1551. 10. Oct.	CLXXIV.	XLVI.	III.	293
		1551. 11. Oct.	LXXIV.	X.	I.	540
	420	1551. 20. Oct.	XLVII.	I.	I.	427
		1552. 7. Nou.	XLVII.	I.	I.	427
		1553. 17. Iulii.	CLIX.	II.	II.	628
		1553. 4. Sept.	CCVI.	II.	III.	705
		1553. 13. Sept.	CCVI.	III.	III.	705
		1554. 21. Iunii.	LV.	I.	I.	448
		1554. 13. Oct.	CLXVIII.	V.	III.	83
		1554.	CVIII.	V.	II.	351
		1554.	CCXI.	II.	III.	750
PHILIPPVS I. HISPANIARVM REX II. Regnare coepit a die 25. Nouembris 1554. ad diem 13. Septembris 1598., quo die est mortuus. Regnauit annos 43. dies 21.		1554. 25. Nou.	I.	I.	I.	1
	430	1555. 31. Ianu.	CLXVIII.	VI.	III.	83
		1555. 28. Mart.	CLXVII.	VII.	III.	68
Proreges.		1555. 6. Iulii.	CLXXIV.	LVII.	III.	297
Ob discessum Cardinalis Paceche (de quo antea) Romam in Conclaue, in eius locum anno 1555. sufficitur Bernardinus de Mendoza per menses sex.		1555. 16. Nou.	CLXXIV.	LVIII.	III.	297
		1555. 28. Nou.	CLXXIV.	X.	III.	275
		1555. 28. Nou.	CCXXIII.	I.	IV.	25
Ferdinandus Aluarez de Toledo Dux Albae		1555.	CLXIX.	VI.	III.	93
Ab anno 1556. ad annum insequentem.		1555.	CLXIX.	XIX.	III.	99
		1555.	CLXIX.	XXII.	III.	104
Eius in locum sufficitur Fridericus de		1555.	CLXIX.	XXIII.	III.	105

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
de Toledo ad Septembrem usque anni 1558.	440	1555.	CLXIX.	XXVII.	III.	106
		1555.	CLXIX.	XXXI.	III.	114
Ioannes Manriquez de Lara		1556. 21.Febr.	XVI.	II.	I.	246
Anno 1558. Ministrat menses quinque.		1556. 15. Apr.	LXXVIII.	II.	II.	8
		1556. 1.Iulii.	LXXVII.	IV.	II.	2
Bartholomaeus della Cueua S.R.E.Card.		1556. 19. Aug.	XLVI.	III.	I.	424
		1557.	LXXX.	XIV.	II.	21
Ab anno 1558. ad annum insequentem 1559.		1557.	LXXX.	XV.	II.	21
		1558. 14. Ian.	CLXIX.	XXIX.	III.	112
Parafannus de Ribera Dux Alcalae		1558. 14.Febr.	CXX.	I.	II.	376
Anno 1559. ad annum usque 1571. Collaterale Consilium Regnum regit usque ad adventum Cardinalis Perrenotti.	450	1558. 24.Mart.	CXV.	I.	II.	365
		1558. 25. Apr.	CLXIV.	II.	III.	35
		1558. 15. Aug.	CLXXVIII.	XI.	III.	356
Antonius Perrenottus S. R. E. Card.		1558. 22. Oct.	CLXXVIII.	XI.	III.	356
		1558. 26. Oct.	XLV.	II.	I.	410
A die 19. Aprilis 1571. ad Kalendas Iulii 1575.		1558. 26. Oct.	CL.	I.	II.	509
Michael Simanga Episcopus de Badaros in locum Cardinalis Perrenotti, qui Conclave petierat; ministrat per paucos dies anno 1575.		1558.	CLXIX.	VI.	III.	93
		1558.	CLXIX.	VII.	III.	94
		1558.	CLXIX.	IX.	III.	94
		1558.	CLXIX.	X.	III.	95
Hinnicus Lopez Hurtado de Mendoza Marchio de Monteyar	460	1558.	CLXIX.	XVI.	III.	98
		1558.	CLXIX.	XIX.	III.	99
A die 10. Iulii 1575. ad diem 8. Novembris 1579.		1558.	CLXIX.	XXVII.	III.	106
Ioannes de Zunica Princeps Petrae Persiae		1558.	CLXIX.	XXVIII.	III.	110
		1558.	CLXIX.	XXX.	III.	113
Ab anno 1579. ad annum 1581.		1558.	CLXIX.	XXXI.	III.	115
Petrus		1559. 21.Febr.	XLVII.	I.	I.	427

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Petrus Giron Dux Ossunae		1559. 18. Apr.	CLXXIV.	XLVII.	III.	294
A die 14. Nouembris 1582. ad annum 1586.		1559. 27. Iun.	CCXXXVI.	III.	IV.	119
		1559. 30. Iun.	CLXIX.	IV.	III.	91
Ioannes de Zunica Comes Mirandae	470	1559. 5. Iulii.	CLXXI.	XXXII.	III.	164
		1559. 29. Iulii.	CXCII.	I.	III.	618
Ab anno 1586. ad annum 1595.		1559. 22. Aug.	LXVII.	II.	I.	488
Henricus de Gusman Comes de Oliuares		1559. 31. Aug.	L.	I.	I.	435
		1559. 5. Sept.	IV.	IV.	I.	75
Ab anno 1595. ad diem 19. Iulii 1599.		1559. 13. Sept.	XVI.	III.	I.	246
		1559. 18. Sept.	CLXX.	I.	III.	141
		1559. 22. Sept.	CLXIX.	XXXVI.	III.	119
		1559. 22. Sept.	CLXXI.	LVII.	III.	173
		1559. 22. Sept.	CLXXII.	XI.	III.	267
	480	....	CLXXIV.	III.	III.	273
		....	CLXXIV.	V.	III.	273
		....	CLXXIV.	VII.	III.	275
		....	CLXXIV.	VIII.	III.	275
		....	CLXXIV.	IX.	III.	275
		....	CLXXIV.	X.	III.	276
		....	CLXXIV.	XI.	III.	277
		....	CLXXIV.	XII.	III.	277
		....	CLXXIV.	XIII.	III.	278
		....	CLXXIV.	XV.	III.	279
	490	....	CLXXIV.	XVI.	III.	279
		....	CLXXIV.	XVIII.	III.	280
		....	CLXXIV.	XX.	I.	281
		....	CLXXIV.	XXII.	III.	282

Reges, & Principes.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		. . . .	CLXXIV.	XXIII.	III.	282
		. . . .	CLXXIV.	XXIV.	III.	283
		. . . .	CLXXIV.	XXV.	III.	283
		. . . .	CLXXIV.	XXVI.	III.	285
		. . . .	CLXXIV.	XXVII.	III.	285
		. . . .	CLXXIV.	XXVIII.	III.	286
	500	. . . .	CLXXIV.	XXXI.	III.	287
		. . . .	CLXXIV.	XXXII.	III.	288
		. . . .	CLXXIV.	XL.	III.	289
		. . . .	CLXXIV.	XLVII.	III.	294
		1559. 22. Sept.	CLXXVII.	I.	III.	344
		1559. 22. Sept.	CLXXVIII.	II.	III.	349
		1559. 4. Oct.	XLVI.	VII.	I.	226
		1559. 7. Oct.	XXIX.	XIX.	I.	340
		1559. 25. Oct.	CLXXVIII.	III.	III.	351
		1559. 27. Nou.	CCXII.	II.	III.	754
	510	1559. 5. Sept.	IV.	IV.	I.	75
		1559. 15. Dec.	IV.	V.	I.	75
		1560. 30. Ianu.	CCXIX.	I.	IV.	11
		1560. 9. Febr.	XVI.	IV.	I.	246
		1560. 4. Mart.	IV.	VI.	I.	78
		1560. 30. Iulii.	LXXIV.	VI.	I.	537
		1560. 19. Aug.	CLXXXIX.	I.	III.	597
		1560. 26. Aug.	XLVI.	IV.	I.	225
		1560. 16. Sept.	XLVI.	V.	I.	425
		1560. 26. Sept.	CCVI.	IV.	III.	706
	520	1560. 28. Sept.	CCXXXVI.	III.	IV.	119

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1561. 5. Ianu.	CLXXXVII.	I.	III.	595
		1561. 15. Ianu.	CLXIII.	I.	III.	34
		1561. 18. Ianu.	CCVI.	V.	III.	707
		1561. 26. Ianu.	LXXX.	XVI.	II.	22
		1561. 13. Apr.	CCXX.	II.	IV.	11
		1561. 15. Iunii.	CXCI.	I.	III.	617
		1561. 20. Iunii.	CCXX.	II.	IV.	11
		1561. 23. Iulii.	XLI.	I.	I.	399
		1561. 23. Iulii.	XLVII.	II.	I.	428
	530	1561. 30. Aug.	XLII.	V.	I.	401
		1561. 10. Oct.	LXXX.	XVII.	II.	22
		1561. 12. Dec.	LXXIV.	VIII.	I.	538
		1562. 28. Febr.	VI.	V.	I.	246
		1562. 20. Mart.	CLXXI.	LVIII.	III.	176
		1562. 13. Maii.	CXLIII.	I.	II.	489
		1562. 17. Iunii.	LXXIV.	VII.	I.	538
		1562. 22. Sept.	CCV.	I.	III.	650
		1562. 8. Oct.	XXXIV.	I.	I.	359
		1562. 30. Oct.	LI.	I.	I.	439
	540	1563. 26. Febr.	LXXVI.	I.	I.	593
		1563. 6. Mart.	LI.	I.	I.	439
		1563. 9. Mart.	CLXXXIII.	I.	III.	591
		1563. 27. Mart.	LXXVI.	II.	I.	595
		1563. 22. Apr.	CCV.	II.	III.	651
		1563. 24. Iulii.	CLXVIII.	VII.	III.	86
		1563. 30. Iulii.	XXIX.	XX.	I.	340

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1563. 12. Aug.	CCVI.	VI.	III.	707
		1563. 15. Sept.	LXXVI.	III.	I.	595
		1563. 24. Sept.	CCXII.	III.	III.	754
	550	1563. 27. Oct.	CLII.	I.	II.	568
		1564. 24. Ianu.	XLII.	VI.	I.	401
		1564. 10. Mart.	CCV.	III.	III.	656
		1564. 22. Iunii.	CCV.	IV.	III.	660
		1564. 10. Iulii.	LXVII.	III.	I.	488
		1564. 27. Aug.	CCXXXII.	I.	IV.	85
		1564. 28. Sept.	CLXX.	II.	III.	143
		1565. 1. Maii.	CXLVIII.	I.	II.	495
		1565. 13. Maii.	CCV.	V.	III.	660
		1565. 14. Maii.	CXXXVI.	I.	II.	430
	560	1565. 6. Nou.	LXVII.	IV.	I.	489
		1565. 29. Nou.	CCXI.	III.	III.	751
		1565. 30. Nou.	CLXVII.	IV.	I.	489
		1565. 30. Nou.	CCXIII.	I.	III.	757
		1565. 5. Dec.	CLXXVIII.	IV.	III.	352
		1566. 30. Ianu.	CLXXVIII.	IV.	III.	352
		1566. 28. Febr.	CLXXXIX.	II.	III.	598
		1566. 28. Febr.	CLXXXIX.	III.	III.	598
		1566. 1. Maii.	CLXIX.	XXXVIII.	III.	124
		1566. 1. Maii.	CLXXI.	LIX.	III.	177
	570	1566. 1. Maii.	CLXXI.	LX.	III.	177
		1566. 11. Maii.	XLVI.	VI.	I.	425
		1566. 25. Iunii.	III.	VIII.	I.	54

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1566. 25.Iunii.	XLVI.	VI.	I.	425
		1566. 25.Iunii.	CLXXI.	LIX.	III.	177
		1566. 31.Iulii.	XXVI.	L	I.	311
		1566. 31.Iulii.	CXLVIII.	I.	II.	495
		1566. 19.Sept.	CXIII.	II.	II.	363
		1566. 19.Oct.	LXXIV.	VIII.	I.	538
		1566. 26.Oct.	XXXII.	V.	I.	352
	580	1566. 26.Oct.	CCXXX.	III.	IV.	63
		1566. 20. Dec.	CXXX.	III.	II.	419
		1567. 1.Maii.	CLXIX.	XXXVII.	III.	122
		1567. 23.Maii.	CCXVIII.	I.	IV.	60
		1567. 25.Iun.	CLXIX.	XXXVII.	III.	122
		1567. 15.Oct.	XLVI.	VII.	I.	426
		1567. 22.Oct.	XXIX.	XXI.	I.	341
		1567. 22.Oct.	LXXVII.	V.	II.	2
		1567. 31. Dec.	CLXXVII.	II.	III.	345
		1568. 15.Ianu.	VI.	I.	I.	104
	590	1568. 29.Febr.	CCXII.	VI.	III.	756
		1568. 10.Maii.	CLXVII.	VIII.	III.	69
		1568. 15.Maii.	CC.	I.	III.	637
		1568. 20. Dec.	CLXXVIII.	V.	III.	352
		1569. 30. Apr.	CXXVI.	I.	II.	384
		1569. 26.Iulii.	VIII.	XVIII.	I.	137
		1569. 2.Sept.	LXXXV.	II.	II.	101
		1569. 14.Oct.	LXVII.	V.	I.	490
		1569. 30.Nou.	XI.	V.	I.	234

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1570. 16.Febr.	CCXXXVII.	VII.	IV.	127
	600	1570. 22.Febr.	XIII.	I.	I.	239
		1570. 16.Mart.	XXXI.	I.	I.	350
		1570. 8. Aug.	LXXXII.	III.	II.	42
		1570. 19. Dec.	XXXVI.	III.	I.	365
		1570.	LXXX.	XVIII.	II.	24
		1571. 26.Ianu.	I.	I.	I.	1
		1571. 20.Mart.	CXX.	II.	II.	376
		1571. 27.Iunii.	LXXIV.	IX.	I.	540
		1571. 28.Iunii.	LXII.	I.	I.	473
		1571. 28. Iulii.	L.	I.	I.	435
	610	1571. 28. Iulii.	CCXXVI.	III.	IV.	55
		1571. 13. Sept.	XXXI.	I.	I.	350
		1571. 22. Oct.	XLIV.	I.	I.	408
		1571. 31. Oct.	L.	II.	I.	436
		1571. 19. Dec.	XXII.	I.	I.	305
		1572. 15.Ianu.	CLXX.	II.	III.	143
		1572. 10. Apr.	LXXVI.	IV.	I.	596
		1572. 23. Aug.	LXXX.	XIX.	II.	24
		1572. 14. Sept.	VI.	II.	I.	104
		1572. 6. Nou.	CLVII.	V.	II.	616
	620	1572. 2. Dec.	CXXXIII.	I.	II.	427
		1572. 10. Dec.	CLXXXI.	CV.	III.	560
		1573. 30. Ianu.	CLIII.	VI.	II.	574
		1573. 16. Apr.	VIII.	VIII.	I.	128
		1573. 16. Apr.	XVIII.	I.	I.	291

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1573. 16. Apr.	CXC.	I.	III.	602
		1573. 8. Maii.	XLVII.	III.	I.	429
		1573. 18. Maii.	XVI.	VI.	I.	247
		1573. 27. Iunii.	CLXIII.	I.	III.	34
		1573. 22. Aug.	CXLIII.	I.	II.	489
	630	1573. 27. Sept.	XXXVI.	IV.	I.	366
		1573. 21. Oct.	CXLVII.	I.	II.	494
		1573. 12. Nou.	CLII.	II.	II.	568
		1573. 8. Dec.	VIII.	II.	I.	126
		1574. 14. Ianu.	VI.	III.	I.	105
		1574. 14. Ianu.	VI.	IV.	I.	105
		1574. 26. Ianu.	CXCIV.	I.	III.	624
		1574. 9. Mart.	LXXIV.	XI.	I.	541
		1574. 13. Mart.	XLVII.	IV.	I.	429
		1574. 22. Mart.	XLVII.	IV.	I.	429
	640	1574. 31. Mart.	CCI.	I.	III.	639
		1574. 4. Iunii.	XXXVIII.	I.	I.	383
		1574. 27. Iulii.	XI.	VI.	I.	234
		1574. 21. Iulii.	CLXII.	V.	III.	3
		1575. 30. Apr.	CCXXX.	IV.	IV.	64
		1575. 29. Maii.	CLX.	I.	II.	630
		1575. 31. Maii.	CLXII.	VI.	III.	4
		1575. 6. Iunii.	CLXII.	VII.	III.	5
		1575. 10. Iunii.	CCXXXVIII	IV.	IV.	131
		1575. 8. Iulii.	VIII.	III.	I.	126
	650	1575. 30. Sept.	VI.	V.	I.	106

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1576. 22.Febr.	XXXVI.	V.	I.	366
		1576. 4.Maii.	CCXXX.	V.	IV.	64
		1576. 9.Maii.	CLXIX.	XXXIX.	III.	125
		1576. 22. Aug.	CLXIX.	XL.	III.	126
		1576. 28.Sept.	LXXVII.	VI.	II.	2
		1576. 31. Dec.	CCXXXII.	II.	IV.	87
		1577. 19. Ianu.	CXXXII.	I.	II.	426
		1577. 16.Febr.	LXXIV.	XII.	I.	541
		1577. 12. Mar.	CCV.	VI.	III.	663
	660	1577. 26. Mar.	XXXVI.	VI.	I.	366
		1577. 17.Maii.	CXXXII.	II.	II.	426
		1577. 25.Maii.	CXLIX.	III.	II.	497
		1577. 30.Maii.	CLII.	III.	II.	569
		1577. 20.Iunii.	CXX.	III.	II.	376
		1577. 25.Iunii.	CXX.	IV.	II.	377
		1577. 9. Iulii.	CLXIX.	XLI.	III.	127
		1577. 19. Iulii.	IV.	VII.	I.	79
		1577. 27. Aug.	CLXXXI.	CVI.	III.	561
		1577. 19. Nou.	XLVII.	V.	I.	430
	670	1577. 29. Nou.	CCXI.	IV.	III.	751
		1578. 5. Iulii.	LXXX.	XXI.	II.	25
		1578. 24. Oct.	CLXXIV.	LXIII.	III.	299
		1578. 29. Oct.	CCXX.	III.	IV.	12
		1578. 18. Dec.	CLXXIV.	LXII.	III.	298
		1579. 30. Apr.	CLXXXI.	CVII.	III.	561
		1579. 9.Maii.	CLXII.	VIII.	III.	5

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1579. 7. Iulii.	XXXVI.	VII.	I.	367
		1579. 18. Iulii.	LXXX.	XX.	II.	25
		1579. 30. Iulii.	LXXX.	XXI.	II.	25
	680	1579. 5. Sept.	LXXX.	XXI.	II.	25
		1579. 13. Sept.	CLXXXI.	CVIII.	III.	562
		1579. 10. Nou.	LXXIV.	XIII.	I.	542
		1579. 30. Nou.	CXLIX.	IV.	II.	497
		1579. 17. Dec.	VI.	VII.	I.	108
		1579. 29. Dec.	CLIX.	III.	II.	628
		1580. 19. Ianu.	VI.	VII.	I.	108
		1580. 21. Ianu.	VIII.	IV.	I.	127
		1580. 19. Febr.	XLVII.	VI.	I.	430
		1580. 29. Febr.	CLIII.	V.	II.	572
	690	1580. 9. Mart.	CCV.	III.	III.	656
		1580. 20. Mart.	LII.	I.	I.	444
		1580. 23. Apr.	LXXXII.	IV.	II.	42
		1580. 29. Apr.	CXX.	VI.	II.	377
		1580. 6. Maii.	CCV.	VI.	III.	663
		1580. 16. Maii.	CXX.	VI.	II.	377
		1580. 30. Iun.	CCXXX.	VI.	IV.	64
		1580. 9. Iulii.	VIII.	VIII.	I.	128
		1580. 10. Iulii.	XI.	VII.	I.	234
		1580. 15. Iulii.	XLVII.	VII.	I.	430
	700	1580. 31. Iulii.	XI.	VIII.	I.	235
		1580. 4. Aug.	CLIV.	I.	II.	576
		1580. 10. Dec.	CLIV.	II.	II.	576

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1585. 12. Iulii.	LXXX.	XXIII.	II.	26
		1585. 20. Iulii.	CCXXX.	VIII.	IV.	65
		1585. 22. Iulii.	CCI.	III.	III.	640
		1585. 16. Aug.	LXXVI.	VII.	I.	599
		1585. 16. Sept.	CXC.	III.	III.	606
	760	1585. 7. Nou.	CLXXI.	LXII.	III.	180
		1585. 29. Nou.	CLXIX.	XLIII.	III.	127
		1585. 6. Dec.	CLXXII.	XII.	III.	267
		1585. 20. Dec.	CXCII.	III.	III.	618
		1586.	LXXX.	XXII.	II.	26
		1586.	LXXX.	XXIV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVI.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVII.	II.	28
		1586. 21. Ianu.	LXXVI.	VIII.	I.	601
	770	1586. 6. Febr.	VI.	VI.	I.	106
		1586. 12. Febr.	XXXVI.	VIII.	I.	367
		1586. 20. Mart.	CX.	III.	II.	353
		1586. 20. Mart.	CXCVI.	I.	III.	630
		1586. 20. Mart.	CCXXXVI.	I.	IV.	118
		1586. 30. Apr.	VIII.	XI.	I.	131
		1586. 17. Maii.	VIII.	XII.	I.	132
		1586. 28. Maii.	CLXXIV.	LXIV.	III.	299.
		1586. 30. Maii.	LXVII.	VIII.	I.	491
		1576. 31. Iulii.	LXVII.	VIII.	I.	491
	780	1586. 31. Iulii.	CLXXII.	XIII.	III.	268

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1586. 31. Aug.	LXVII.	IX.	I.	492
		1586. 31. Oct.	VIII.	XIII.	I.	134
		1587. 6. Mar.	CCXX.	VIII.	IV.	15
		1587.	LXXVII.	VII.	II.	3
		1587. 18. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 20. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 21. Mart.	CLXIX.	XLIV.	III.	128
		1587. 23. Mart.	XLVII.	VIII.	I.	431
		1587. 14. Apr.	CXV.	IV.	II.	366
	790	1587. 14. Apr.	CLXXIV.	LXV.	III.	299
		1587. 14. Maii.	LXXVIII.	III.	II.	10
		1587. 19. Iunii.	CLXII.	IX.	III.	6
		1587. 1. Dec.	CXV.	V.	II.	366
		1587. 24. Dec.	CXLI.	I.	II.	467
		1587. 31. Dec.	XLV.	IV.	I.	414
		1588.	LXXX.	XXVIII.	II.	28
		1588. 12. Ianu.	CCXXXI.	V.	IV.	83
		1588. 13. Ianu.	CLXXI.	LXIII.	III.	181
		1588. 29. Febr.	VIII.	XIV.	I.	134
	800	1588. 19. Mart.	CXV.	VI.	II.	367
		1588. 12. Mart.	LXXIV.	XVII.	I.	544
		1588. 15. Mart.	LIII.	II.	I.	445
		1588. 18. Mart.	XXXVI.	IX.	I.	367
		1588. 26. Mart.	LXVI.	I.	I.	487
		1588. 31. Mart.	XV.	I.	I.	245
		1588. 29. Apr.	CCXXX.	IX.	IV.	66

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1585. 12. Iulii.	LXXX.	XXIII.	II.	26
		1585. 20. Iulii.	CCXXX.	VIII.	IV.	65
		1585. 22. Iulii.	CCI.	III.	III.	640
		1585. 16. Aug.	LXXVI.	VII.	I.	599
		1585. 16. Sept.	CXC.	III.	III.	606
	760	1585. 7. Nou.	CLXXI.	LXII.	III.	180
		1585. 29. Nou.	CLXIX.	XLIII.	III.	127
		1585. 6. Dec.	CLXXII.	XII.	III.	267
		1585. 20. Dec.	CXCII.	III.	III.	618
		1586.	LXXX.	XXII.	II.	26
		1586.	LXXX.	XXIV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVI.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVII.	II.	28
		1586. 21. Ianu.	LXXVI.	VIII.	I.	601
	770	1586. 6. Febr.	VI.	VI.	I.	106
		1586. 12. Febr.	XXXVI.	VIII.	I.	367
		1586. 20. Mart.	CX.	III.	II.	353
		1586. 20. Mart.	CXCVI.	I.	III.	630
		1586. 20. Mart.	CCXXXVI.	I.	IV.	118
		1586. 30. Apr.	VIII.	XI.	I.	131
		1586. 17. Maii.	VIII.	XII.	I.	132
		1586. 28. Maii.	CLXXIV.	LXIV.	III.	299.
		1586. 30. Maii.	LXVII.	VIII.	I.	491
		1576. 31. Iulii.	LXVII.	VIII.	I.	491
	780	1586. 31. Iulii.	CLXXII.	XIII.	III.	268

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1586. 31. Aug.	LXVII.	IX.	I.	492
		1586. 31. Oct.	VIII.	XIII.	I.	134
		1587. 6. Mar.	CCXX.	VIII.	IV.	15
		1587.	LXXVII.	VII.	II.	3
		1587. 18. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 20. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 21. Mart.	CLXIX.	XLIV.	III.	128
		1587. 23. Mart.	XLVII.	VIII.	I.	431
		1587. 14. Apr.	CXV.	IV.	II.	366
	790	1587. 14. Apr.	CLXXIV.	LXV.	III.	299
		1587. 14. Maii.	LXXVIII.	III.	II.	10
		1587. 19. Iunii.	CLXII.	IX.	III.	6
		1587. 1. Dec.	CXV.	V.	II.	366
		1587. 24. Dec.	CXLI.	I.	II.	467
		1587. 31. Dec.	XLV.	IV.	I.	414
		1588.	LXXX.	XXVIII.	II.	28
		1588. 12. Ianu.	CCXXXI.	V.	IV.	83
		1588. 13. Ianu.	CLXXI.	LXIII.	III.	181
		1588. 29. Febr.	VIII.	XIV.	I.	134
	800	1588. 19. Mart.	CXV.	VI.	II.	367
		1588. 13. Mart.	LXXIV.	XVII.	I.	544
		1588. 15. Mart.	LIII.	II.	I.	445
		1588. 18. Mart.	XXXVI.	IX.	I.	367
		1588. 26. Mart.	LXVI.	I.	I.	487
		1588. 31. Mart.	XV.	I.	I.	245
		1588. 29. Apr.	CCXXX.	IX.	IV.	66

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1585. 12. Iulii.	LXXX.	XXIII.	II.	26
		1585. 20. Iulii.	CCXXX.	VIII.	IV.	65
		1585. 22. Iulii.	CCI.	III.	III.	640
		1585. 16. Aug.	LXXVI.	VII.	I.	599
		1585. 16. Sept.	CXC.	III.	III.	606
	760	1585. 7. Nou.	CLXXI.	LXII.	III.	180
		1585. 29. Nou.	CLXIX.	XLIII.	III.	127
		1585. 6. Dec.	CLXXII.	XII.	III.	267
		1585. 20. Dec.	CXCII.	III.	III.	618
		1586.	LXXX.	XXII.	II.	26
		1586.	LXXX.	XXIV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVI.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVII.	II.	28
		1586. 21. Ianu.	LXXVI.	VIII.	I.	601
	770	1586. 6. Febr.	VI.	VI.	I.	106
		1586. 12. Febr.	XXXVI.	VIII.	I.	367
		1586. 20. Mart.	CX.	III.	II.	353
		1586. 20. Mart.	CXCVI.	I.	III.	630
		1586. 20. Mart.	CCXXXVI.	I.	IV.	118
		1586. 30. Apr.	VIII.	XI.	I.	131
		1586. 17. Maii.	VIII.	XII.	I.	132
		1586. 28. Maii.	CLXXIV.	LXIV.	III.	299.
		1586. 30. Maii.	LXVII.	VIII.	I.	491
		1576. 31. Iulii.	LXVII.	VIII.	I.	491
	780	1586. 31. Iulii.	CLXXII.	XIII.	III.	268

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1586. 31. Aug.	LXVII.	IX.	I.	492
		1586. 31. Oct.	VIII.	XIII.	I.	134
		1587. 6. Mar.	CCXX.	VIII.	IV.	15
		1587.	LXXVII.	VII.	II.	3
		1587. 18. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 20. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 21. Mart.	CLXIX.	XLIV.	III.	128
		1587. 23. Mart.	XLVII.	VIII.	I.	431
		1587. 14. Apr.	CXV.	IV.	II.	366
	790	1587. 14. Apr.	CLXXIV.	LXV.	III.	299
		1587. 14. Maii.	LXXVIII.	III.	II.	10
		1587. 19. Iunii.	CLXII.	IX.	III.	6
		1587. 1. Dec.	CXV.	V.	II.	366
		1587. 24. Dec.	CXLI.	I.	II.	467
		1587. 31. Dec.	XLV.	IV.	I.	414
		1588.	LXXX.	XXVIII.	II.	28
		1588. 12. Ianu.	CCXXXI.	V.	IV.	83
		1588. 13. Ianu.	CLXXI.	LXIII.	III.	181
		1588. 29. Febr.	VIII.	XIV.	I.	134
	800	1588. 19. Mart.	CXV.	VI.	II.	367
		1588. 13. Mart.	LXXIV.	XVII.	I.	544
		1588. 15. Mart.	LIII.	II.	I.	445
		1588. 18. Mart.	XXXVI.	IX.	I.	367
		1588. 26. Mart.	LXVI.	I.	I.	487
		1588. 31. Mart.	XV.	I.	I.	245
		1588. 29. Apr.	CCXXX.	IX.	IV.	66

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1585. 12. Iulii.	LXXX.	XXIII.	II.	26
		1585. 20. Iulii.	CCXXX.	VIII.	IV.	65
		1585. 22. Iulii.	CCI.	III.	III.	640
		1585. 16. Aug.	LXXVI.	VII.	I.	599
		1585. 16. Sept.	CXC.	III.	III.	606
	760	1585. 7. Nou.	CLXXI.	LXII.	III.	180
		1585. 29. Nou.	CLXIX.	XLIII.	III.	127
		1585. 6. Dec.	CLXXII.	XII.	III.	267
		1585. 20. Dec.	CXCII.	III.	III.	618
		1586.	LXXX.	XXII.	II.	26
		1586.	LXXX.	XXIV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVI.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVII.	II.	28
		1586. 21. Ianu.	LXXVI.	VIII.	I.	601
	770	1586. 6. Febr.	VI.	VI.	I.	106
		1586. 12. Febr.	XXXVI.	VIII.	I.	367
		1586. 20. Mart.	CX.	III.	II.	353
		1586. 20. Mart.	CXCVI.	I.	III.	630
		1586. 20. Mart.	CCXXXVI.	I.	IV.	118
		1586. 30. Apr.	VIII.	XI.	I.	131
		1586. 17. Maii.	VIII.	XII.	I.	132
		1586. 28. Maii.	CLXXIV.	LXIV.	III.	299.
		1586. 30. Maii.	LXVII.	VIII.	I.	491
		1576. 31. Iulii.	LXVII.	VIII.	I.	491
	780	1586. 31. Iulii.	CLXXII.	XIII.	III.	268

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1586. 31. Aug.	LXVII.	IX.	I.	492
		1586. 31. Oct.	VIII.	XIII.	I.	134
		1587. 6. Mar.	CCXX.	VIII.	IV.	15
		1587.	LXXVII.	VII.	II.	3
		1587. 18. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 20. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 21. Mart.	CLXIX.	XLIV.	III.	128
		1587. 23. Mart.	XLVII.	VIII.	I.	431
		1587. 14. Apr.	CXV.	IV.	II.	366
	790	1587. 14. Apr.	CLXXIV.	LXV.	III.	299
		1587. 14. Maii.	LXXVIII.	III.	II.	10
		1587. 19. Iunii.	CLXII.	IX.	III.	6
		1587. 1. Dec.	CXV.	V.	II.	366
		1587. 24. Dec.	CXLI.	I.	II.	467
		1587. 31. Dec.	XLV.	IV.	I.	414
		1588.	LXXX.	XXVIII.	II.	28
		1588. 12. Ianu.	CCXXXI.	V.	IV.	83
		1588. 13. Ianu.	CLXXI.	LXIII.	III.	181
		1588. 29. Febr.	VIII.	XIV.	I.	134
	800	1588. 19. Mart.	CXV.	VI.	II.	367
		1588. 12. Mart.	LXXIV.	XVII.	I.	544
		1588. 15. Mart.	LIII.	II.	I.	445
		1588. 18. Mart.	XXXVI.	IX.	I.	367
		1588. 26. Mart.	LXVI.	I.	I.	487
		1588. 31. Mart.	XV.	I.	I.	245
		1588. 29. Apr.	CCXXX.	IX.	IV.	66

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1576. 22.Febr.	XXXVI.	V.	I.	366
		1576. 4.Maii.	CCXXX.	V.	IV.	64
		1576. 9.Maii.	CLXIX.	XXXIX.	III.	125
		1576. 22. Aug.	CLXIX.	XL.	III.	126
		1576. 28. Sept.	LXXVII.	VI.	II.	2
		1576. 31. Dec.	CCXXXII.	II.	IV.	87
		1577. 19. Ianu.	CXXXII.	I.	II.	426
		1577. 16.Febr.	LXXIV.	XII.	I.	541
		1577. 12. Mar.	CCV.	VI.	III.	663
	660	1577. 26. Mar.	XXXVI.	VI.	I.	366
		1577. 17.Maii.	CXXXII.	II.	II.	426
		1577. 25.Maii.	CXLIX.	III.	II.	497
		1577. 30.Maii.	CLII.	III.	II.	569
		1577. 20.Iunii.	CXX.	III.	II.	376
		1577. 25.Iunii.	CXX.	IV.	II.	377
		1577. 9. Iulii.	CLXIX.	XLI.	III.	127
		1577. 19. Iulii.	IV.	VII.	I.	79
		1577. 27. Aug.	CLXXXI.	CVI.	III.	561
		1577. 19. Nou.	XLVII.	V.	I.	430
	670	1577. 29. Nou.	CCXL.	IV.	III.	751
		1578. 5. Iulii.	LXXX.	XXI.	II.	25
		1578. 24. Oct.	CLXXIV.	LXIII.	III.	299
		1578. 29. Oct.	CCXX.	III.	IV.	12
		1578. 18. Dec.	CLXXIV.	LXII.	III.	298
		1579. 30. Apr.	CLXXXI.	CVII.	III.	561
		1579. 9.Maii.	CLXII.	VIII.	III.	5

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1579. 7. Iulii.	XXXVI.	VII.	I.	367
		1579. 28. Iulii.	LXXX.	XX.	II.	25
		1579. 30. Iulii.	LXXX.	XXI.	II.	25
	680	1579. 5. Sept.	LXXX.	XXI.	II.	25
		1579. 13. Sept.	CLXXXI.	CVIII.	III.	542
		1579. 16. Nou.	LXXIV.	XIII.	I.	542
		1579. 30. Nou.	CXLIX.	IV.	II.	497
		1579. 17. Dec.	VI.	VII.	I.	108
		1579. 29. Dec.	CLIX.	III.	II.	628
		1580. 19. Ianu.	VI.	VII.	I.	108
		1580. 21. Ianu.	VIII.	IV.	I.	127
		1580. 19. Febr.	XLVII.	VI.	I.	430
		1580. 29. Febr.	CLIII.	V.	II.	572
	690	1580. 9. Mart.	CCV.	III.	III.	656
		1580. 20. Mart.	LII.	I.	I.	444
		1580. 23. Apr.	LXXXII.	IV.	II.	42
		1580. 29. Apr.	CXX.	VI.	II.	377
		1580. 6. Maii.	CCV.	VI.	III.	663
		1580. 16. Maii.	CXX.	VI.	II.	377
		1580. 30. Iun.	CCXXX.	VI.	IV.	64
		1580. 9. Iulii.	VIII.	VIII.	I.	128
		1580. 10. Iulii.	XI.	VII.	I.	234
		1580. 15. Iulii.	XLVII.	VII.	I.	430
	700	1580. 31. Iulii.	XI.	VIII.	I.	235
		1580. 4. Aug.	CLIV.	I.	II.	576
		1580. 10. Dec.	CLIV.	II.	II.	576

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1580.	LXXX.	XXII.	II.	26
		1581. 12.Ianu.	CCXXVIII.	III.	IV.	60
		1581. 13.Ianu.	CCV.	VII.	III.	667
		1581. 19.Ianu.	XI.	IX.	I.	235
		1581. 21.Ianu.	CXX.	V.	II.	377
		1581. 18.Febr.	CXXIII.	II.	IV.	25
		1581. 3.Mart.	CCXXVIII.	II.	IV.	60
	710	1581. 29.Apr.	CCXXII.	VII.	III.	756
		1581. 20.Iunii.	LXXXV.	III.	II.	102
		1581. 14.Iulii.	CXC.	II.	III.	603
		1581. 14.Iulii.	CCXX.	IV.	IV.	13
		1581. 29.Nou.	III.	X.	I.	54
		1581. 7.Dec.	CXC.	II.	III.	603
		1582. 19.Ianu.	CLX.	V.	II.	632
		1582. 19.Ianu.	CCXXXI.	III.	IV.	83
		1582. 12.Iulii.	LXXIV.	XIV.	I.	543
		1582. 7.Aug.	VIII.	V.	I.	127
	720	1583. 4.Febr.	CCXXVIII.	III.	IV.	60
		1583. 5.Febr.	LXXIV.	XV.	I.	544
		1583. 30.Mar.	XXVI.	II.	I.	311
		1583. 10.Iunii.	LXXXVI.	II.	II.	104
		1583. 22.Iulii.	LXXVI.	V.	I.	597
		1583. 16.Aug.	CXLIX.	V.	II.	498
		1583. 3.Sept.	VIII.	VI.	I.	127
		1583. 3.Sept.	LXIX.	I.	I.	499
		1583. 4.Oct.	LXXVI.	VI.	I.	598

Reges & Proreges.	Summà Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1583. 24. Dec.	LXVII.	VI.	I.	490
	730	1584.	CCXXX.	VII.	IV.	65
		1584. 27. Ianu.	IV.	VIII.	I.	80
		1584. 31. Ianu.	LVII.	VII.	I.	491
		1584. 31. Mart.	LXXIV.	XVI.	I.	544
		1584. 24. Aug.	CLXXI.	LXV.	III.	183
		1584. 5. Oct.	CLXXI.	LXI.	III.	178
		1584. 11. Oct.	VIII.	VII.	I.	128
		1584. 14. Oct.	CCV.	VIII.	III.	668
		1584. 31. Oct.	XXVI.	III.	I.	312
		1585.	III.	IX.	I.	54
	740	1585.	XLV.	III.	I.	414
		1585.	CXV.	III.	II.	365
		1585.	CXV.	IV.	II.	366
		1585.	CLIX.	IV.	II.	628
		1585. 11. Febr.	III.	XI.	I.	55
		1585. 27. Febr.	CLXIX.	XLII.	III.	127
		1585. 28. Febr.	CLVII.	VI.	II.	617
		1585. 29. Mart.	XL.	IV.	I.	397
		1585. 12. Apr.	CCXLV.	V.	IV.	313
		1585. 11. Maii.	LXIX.	II.	I.	499
	750	1585. 13. Maii.	CXCII.	II.	III.	618
		1585. 31. Maii.	XL.	V.	I.	397
		1585. 7. Iunii.	VIII.	VIII.	I.	128
		1585. 26. Iunii.	VIII.	IX.	I.	131
		1585. 8. Iulii.	VIII.	X.	I.	131

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1585. 12. Iulii.	LXXX.	XXIII.	II.	26
		1585. 20. Iulii.	CCXXX.	VIII.	IV.	65
		1585. 22. Iulii.	CCI.	III.	III.	640
		1585. 16. Aug.	LXXVI.	VII.	I.	599
		1585. 16. Sept.	CXC.	III.	III.	606
	760	1585. 7. Nou.	CLXXI.	LXII.	III.	180
		1585. 29. Nou.	CLXIX.	XLIII.	III.	127
		1585. 6. Dec.	CLXXII.	XII.	III.	267
		1585. 20. Dec.	CXCII.	III.	III.	618
		1586.	LXXX.	XXII.	II.	26
		1586.	LXXX.	XXIV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXV.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVI.	II.	27
		1586.	LXXX.	XXVII.	II.	28
		1586. 21. Ianu.	LXXVI.	VIII.	I.	601
	770	1586. 6. Febr.	VI.	VI.	I.	106
		1586. 12. Febr.	XXXVI.	VIII.	I.	367
		1586. 20. Mart.	CX.	III.	II.	353
		1586. 20. Mart.	CXCVI.	I.	III.	630
		1586. 20. Mart.	CCXXXVI.	I.	IV.	118
		1586. 30. Apr.	VIII.	XI.	I.	131
		1586. 17. Maii.	VIII.	XII.	I.	132
		1586. 28. Maii.	CLXXIV.	LXIV.	III.	299.
		1586. 30. Maii.	LXVII.	VIII.	I.	491
		1576. 31. Iulii.	LXVII.	VIII.	I.	491
	780	1586. 31. Iulii.	CLXXII.	XIII.	III.	268

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1586. 31. Aug.	LXVII.	IX.	I.	492
		1586. 31. Oct.	VIII.	XIII.	I.	134
		1587. 6. Mar.	CCXX.	VIII.	IV.	15
		1587.	LXXVII.	VII.	II.	3
		1587. 18. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 20. Mart.	CLXX.	III.	III.	144
		1587. 21. Mart.	CLXIX.	XLIV.	III.	128
		1587. 23. Mart.	XLVII.	VIII.	I.	431
		1587. 14. Apr.	CXV.	IV.	II.	366
	790	1587. 14. Apr.	CLXXIV.	LXV.	III.	299
		1587. 14. Maii.	LXXVIII.	III.	II.	10
		1587. 19. Iunii.	CLXII.	IX.	III.	6
		1587. 1. Dec.	CXV.	V.	II.	366
		1587. 24. Dec.	CXLI.	I.	II.	467
		1587. 31. Dec.	XLV.	IV.	I.	414
		1588.	LXXX.	XXVIII.	II.	28
		1588. 12. Ianu.	CCXXXI.	V.	IV.	83
		1588. 13. Ianu.	CLXXI.	LXIII.	III.	181
		1588. 29. Febr.	VIII.	XIV.	I.	134
	800	1588. 19. Mart.	CXV.	VI.	II.	367
		1588. 12. Mart.	LXXIV.	XVII.	I.	544
		1588. 15. Mart.	LIII.	II.	I.	445
		1588. 18. Mart.	XXXVI.	IX.	I.	367
		1588. 26. Mart.	LXVI.	I.	I.	487
		1588. 31. Mart.	XV.	I.	I.	245
		1588. 29. Apr.	CCXXX.	IX.	IV.	66

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1588. 22. Apr.	CLXXIV.	LXVI.	III.	300
		1588. 12.Maii.	XXV.	I.	I.	308
		1588. 13.Maii.	XLV.	V.	I.	415
	810	1588. 20.Maii.	XXVI.	IV.	I.	312
		1588. 28.Maii.	CLXIX.	XLV.	III.	129
		1588. 17.Iunii.	VIII.	XV.	I.	135
		1588. 31.Iulii.	CLXV.	II.	III.	54
		1588. 19.Aug.	CLVIII.	I.	II.	625
		1588. 28.Sept.	CLX.	II.	II.	630
		1589.	LXXX.	XXIX.	II.	29
		1589.	CL.	II.	II.	509
		1589. 28. Apr.	CLXXIV.	LXVII.	III.	300
		1589. 5.Maii.	XXXVI.	X.	I.	367
	820	1589. 9.Maii.	LXVI.	II.	I.	487
		1589. 14.Maii.	XVI.	VII.	I.	247
		1589. 14.Iunii.	CCV.	IX.	III.	669
		1589. 11.Aug.	LXVII.	X.	I.	492
		1589. 25.Sept.	CCXXXVIII.	V.	IV.	131
		1589. 27.Sept.	CCXXXVIII.	VI.	IV.	132
		1589. 14. Nou.	III.	XII.	I.	55
		1589. 30. Nou.	CXLIX.	VI.	II.	498
		1590. 18.Ianu.	CXXXVIII.	I.	II.	456
		1590. 27.Febr.	CXX.	VI.	II.	377
	830	1590. 22.Mart.	XVI.	VIII.	II.	247
		1590. 23. Aug.	XXXVI.	XI.	I.	368
		1590. 8.Oct.	CXVII.	I.	II.	374

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1590. 25. Oct.	CCXXVIII.	IV.	IV.	61
		1590. 5. Nou.	CCXXVIII.	V.	IV.	61
		1590. 11. Nou.	LXXVIII.	IV.	II.	10
		1591.	LXXX.	XXX.	II.	29
		1591. 24. Apr.	LXXXII.	V.	II.	43
		1591. 31. Aug.	LXXIV.	XX.	I.	546
		1591. 31. Oct.	CCXXXII.	II.	IV.	87
	840	1591. 14. Nou.	CLIV.	III.	II.	577
		1592. 14. Ianu.	XI.	X.	I.	236
		1592. 21. Mart.	LXXVI.	IX.	I.	601
		1592. 17. Apr.	III.	XIII.	I.	55
		1592. 21. Apr.	CCXI.	V.	III.	752
		1592. 14. Iunii.	XXXVI.	XII.	I.	368
		1592. 6. Iulii.	CLXXI.	LXIV.	III.	182
		1592. 6. Iulii.	CXLIX.	VII.	II.	500
		1592. 6. Iulii.	CLXII.	X.	III.	6
		1592. 6. Iulii.	CLXII.	XII.	III.	12
	850	1592. 6. Iulii.	CLXII.	XIV.	III.	15
		1592. 16. Iulii.	CLXII.	XIII.	III.	14
		1592. 20. Iulii.	VIII.	XVI.	I.	135
		1592. 6. Oct.	XXXVI.	XIII.	I.	368
		1593.	LXXX.	XXXI.	II.	29
		1593. 3. Ianu.	CLXII.	XI.	III.	6
		1593. 3. Ianu.	CLXIX.	XLVI.	III.	129
		1593. 3. Ianu.	CLXXI.	LXVI.	III.	183
		1593. 3. Ianu.	CLXXI.	LXVII.	III.	185

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1593. 3.Ianu.	CLXXVIII.	VII.	III.	353
	860	1593.	CLXXVIII.	XIV.	III.	364
		1593. 24.Febr.	CLXXVIII.	X.	III.	355
		1593. 18.Iunii.	CCXI.	VI.	III.	752
		1593. 31.Iulii.	LXXIV.	XVIII.	I.	544
		1593. 4.Aug.	VIII.	XXI.	I.	139
		1593. 6.Aug.	VIII.	XVII.	I.	136
		1593. 16.Sept.	XLVI.	VIII.	I.	426
		1593. 25.Sept.	XLVI.	VIII.	I.	426
		1593. 21.Oct.	CLXXI.	LXV.	III.	183
		1593. 3.Nou.	CXLIX.	VII.	II.	500
	870	1593. 3.Nou.	CLXII.	XII.	III.	12
		1593. 3.Nou.	CLXXVIII.	VI.	III.	352
		1593. 3.Nou.	CCXI.	VII.	III.	752
		1593. 8.Nou.	XXXVI.	XIV.	I.	368
		1593. 13.Nou.	CLXII.	XIII.	III.	14
		1593. 29.Nou.	CLXXIV.	LXVIII.	III.	300
		1593. 30.Nou.	CLXXIV.	LXIX.	III.	301
		1594. 9.Febr.	LXXXII.	VI.	II.	43
		1594. 9.Febr.	CLXXIV.	LXXXV.	III.	314
		1594. 28.Febr.	CLXII.	XIV.	III.	15
	880	1594. 20. Apr.	CLXIX.	XLVI.	III.	129
		1594. 17.Aug.	CLXXVIII.	VII.	III.	553
		1594. 18.Aug.	CLXVII.	IX.	III.	69
		1594. 20.Aug.	CLVIII.	II.	II.	626
		1594. 20.Aug.	CLXXI.	LXVI.	III.	183

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1594. 20. Aug.	CLXXI.	LXVII.	III.	185
		1594. 20. Aug.	CLXXIV.	LXX.	III.	301
		1594. 16. Oct.	CLXXIV.	LXXI.	III.	301
		1594. 31. Oct.	CCXXX.	X.	IV.	66
		1595.	LXXX.	XXXII.	II.	30
	890	1595.	LXXX.	XXXIII.	II.	30
		1595. 30. Iunii.	VIII.	XVIII.	I.	137
		1596. 9. Ianu.	CLXXXI.	CIX.	III.	562
		1596. 9. Febr.	CLXXIV.	LXXII.	III.	302
		1596. 15. Febr.	CLXXIV.	LXXIII.	III.	302
		1596. 13. Mar.	VIII.	XIX.	I.	138
		1596. 19. Mar.	LXXVI.	X.	I.	603
		1596. 23. Mart.	LXXIV.	XIX.	I.	545
		1596. 29. Mart.	CCXXXIV.	I.	IV.	109
		1596. 31. Mart.	XVI.	XI.	I.	248
	900	1596. 8. Apr.	CCXXXIV.	II.	IV.	110
		1596. 30. Apr.	CXXXVII.	I.	II.	444
		1596. 17. Maii.	CCI.	II.	III.	640
		1596. 21. Iunii.	CLXII.	XV.	III.	15
		1596. 6. Iulii.	CCXXXIV.	III.	IV.	110
		1596. 22. Aug.	CXCII.	IV.	III.	619
		1596. 23. Oct.	XXVI.	V.	I.	313
		1596. 24. Dec.	CLXXI.	LXVIII.	III.	185
		1597. 25. Ianu.	LXXXV.	IV.	II.	102
		1597. 28. Ianu.	CLXXVIII.	VIII.	III.	354
	910	1597. 10. Mart.	LXXVI.	XI.	I.	604

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1597. 31.Maii.	IV.	IX.	I.	80
		1597. 14.Iunii.	XLVII.	IX.	I.	431
		1597. 30.Iunii.	LXXVI.	XII.	I.	605
		1597. 3.Sept.	CLXXIV.	LXXIV.	III.	303
		1597. 23.Sept.	LXXVII.	VIII.	II.	3
		1597. 26.Nou.	CLXXI.	LXVIII.	III.	185
		1597. 27.Nou.	LXXIV.	XX.	I.	546
		1597. 5.Dec.	CCV.	X.	III.	669
		1598. 29.Maii.	CXCII.	V.	III.	619
	920	1598. 3.Iunii.	CXCII.	VI.	III.	620
		1598. 31.Aug.	CX.	IV.	II.	354
		1598. 5.Sept.	CLV.	II.	II.	613
		1598. 22.Sept.	LXXVII.	IX.	II.	3
		1598. 14.Oct.	LXVII.	XI.	I.	493
		1598. 30.Oct.	XI.	XI.	I.	236
		1598. 31.Oct.	CLXXIV.	LXXV.	III.	304
		1598. 30.Nou.	CXCVI.	II.	III.	630
		1599. 29.Ianu.	CLXIX.	XLVII.	III.	130
		1599. 26.Ianu.	CCI.	III.	III.	640
	930	1599. 13.Aug.	CCV.	XI.	III.	669

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
PHILIPPVS II. Siciliarum Rex Hispaniarum III.						
Regnare coepit in Siciliarum Regnis a die 1. Octobris anno 1599. ad diem 23. Martii anno 1621., quo est mortuus. Regnavit annos 22. menses 5. dies 23.		1599. 1. Oct.	L	II.	I.	2
		1599. 12. Oct.	VI.	VII.	I.	108
		1599. 13. Oct.	III.	XIV.	I.	56
		1599. 5. Nou.	CLXX.	III.	III.	144
Proreges.		1599. 22. Nou.	CLXX.	III.	III.	144
Ferdinandus Ruiz de Castro Comes de Lemos		1599. 29. Nou.	LIII.	III.	I.	445
Ab anno 1599. ad annum 1601.		1599. 30. Nou.	CCXL.	II.	IV.	287
		1600. 9. Maii.	L	II.	I.	2
Eius filius Franciscus de Castro, & de Andreda		1600. 14. Iunii.	CXII.	I.	II.	362
Per aliquot menses anno 1601. & ad Benedictinam cucullam secessit.	940	1600. 15. Iulii.	XLII.	VII.	I.	402
		1600. 27. Iulii.	CCXXX.	XI.	IV.	67
Ioannes Alphonsus Pimentel de Herrera Comes Beneventi		1600. 18. Aug.	CLXXIV.	LXXIV.	III.	304
		1600. 28. Sept.	XLII.	VII.	I.	402
Ab anno 1603. ad diem usque 11. Iulii 1610.		1600. 25. Oct.	CLII.	III.	II.	569
		1600. 31. Oct.	XXXIX.	II.	I.	392
Iterum Prorex is quem supra diximus		1600. 31. Oct.	XLV.	VI.	I.	416
Petrus Fernandez de Castro Dux de Lemos		1600. 31. Oct.	CCXVII.	II.	IV.	3
Ab anno 1610. ad diem 8. Iulii 1616.		1600. 30. Nou.	VIII.	XX.	I.	138
		1601. 27. Ianu.	CLXII.	XVI.	III.	16
Petrus Giron Dux Ossunae	950	1601. 15. Febr.	CXX.	VI.	II.	377
Ab anno 1616. ad annum 1620.		1601. 6. Sept.	CLXIX.	XLVIII.	III.	130
Gaspar de Borgia S. R. E. Cardinalis		1601. 13. Sept.	LXVII.	XII.	I.	494
		1601. 30. Sept.	XVI.	IX.	I.	247
A die 3. Iunii 1620. ad diem 15. Decembris eiusdem anni.		1601. 31. Oct.	LXVII.	XIII.	I.	495

Anto-

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Antonius Zapatta S.R.E. Cardinalis A die 12. Nouembris 1610. ad diem vsque 14. Decembris 1622. *Et quum ad Conclaue profecisset, in eius locum sufficitur Petrus Gamboa, & Leyva classi maritimae Praefectus a die 21. Ianuarii ad diem 29. Februarii anni 1621.*		1602. 4. Apr.	CCIV.	II.	III.	649
		1602. 15. Iunii.	CCIV.	II.	III.	649
		1602. 12. Dec.	XLVI.	IX.	I.	427
		1603. 28. Febr.	III.	XVII.	I.	57
		1603. 28. Febr.	CCXVII.	II.	IV.	3
	960	1603. 28. Febr.	CXXXVII.	I.	II.	444
		1603. 10. Mart.	XXXIX.	III.	I.	393
		1603. 31. Mart.	III.	XV.	I.	56
		1603. 31. Mart.	CLIX.	V.	II.	629
		1603. 31. Mart.	CXCII.	VII.	III.	620
		1603. 31. Mart.	CXXIV.	I.	II.	382
		1603. 16. Apr.	VI.	VII.	I.	108
		1603. 16. Apr.	XVI.	XI.	I.	248
		1603. 30. Apr.	CXLI.	II.	II.	467
		1603. 9. Maii.	III.	XVI.	I.	57
	970	1603. 30. Iunii.	CLXXI.	LXIX.	III.	188
		1603. 5. Iulii.	CX.	V.	II.	354
		1603. 23. Iulii.	VIII.	XXI.	I.	139
		1603. 8. Aug.	XLVII.	X.	I.	431
		1603. 12. Sept.	CCXXXII.	IV.	IV.	92
		1604. 31. Ianu.	CCXXXII.	II.	IV.	87
		1604. 26. Maii.	XVI.	X.	I.	248
		1604. 17. Iulii.	VIII.	XXII.	I.	140
		1604. 23. Iulii.	VIII.	XXIII.	I.	140
		1604. 25. Aug.	XIII.	I.	I.	239
	980	1604. 31. Dec.	XXXIX.	IV.	I.	393

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1605.	XXIX.	XXII.	I.	341
		1605. 17.Mart.	IV.	X.	I.	81
		1605. 2.Mart.	CLXII.	XVII.	III.	16
		1605. 13.Maii.	CLVII.	VII.	II.	617
		1605. 13.Maii.	CLXIX.	XLIX.	III.	131
		1605. 13.Maii.	XLII.	VIII.	I.	402
		1605. 6.Iunii.	CCXXX.	XII.	IV.	68
		1605. 1.Aug.	I.	II.	I.	2
		1605. 15.Sept.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
	990	1605. 12.Oct.	CCXXXIII.	III.	IV.	26
		1605. 14.Oct.	LXXXV.	V.	II.	102
		1605. 14.Oct.	CLXIX.	L.	III.	131
		1606. 15.Apr.	CCXXXI.	VI.	IV.	84
		1606. 28.Iunii.	IV.	XI.	I.	81
		1606. 12.Iulii.	CCXXX.	XIII.	IV.	68
		1606. 22.Iulii.	III.	XVII.	I.	57
		1606. 14.Sept.	I.	II.	I.	2
		1606. 27.Sept.	CXCII.	VIII.	III.	620
		1606. 10.Oct.	VIII.	XXIV.	I.	141
	1000	1606. 27.Oct.	LXXIV.	XXI.	I.	546
		1607. 20.Mart.	VI.	VIII.	I.	111
		1607. 9.Maii.	CCXI.	VIII.	III.	753
		1607. 4.Iunii.	CXVIII.	I.	II.	374
		1607. 12.Iunii.	LXXVII.	X.	II.	4
		1607. 30.Iunii.	CXXXVI.	II.	II.	433
		1607. 8.Nou.	CXXXVI.	III.	II.	434

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1607. 11. Dec.	LI.	II.	I.	440
		1608. 26.Ianu.	CCXVIII.	II.	IV.	5
		1608. 31.Mart.	CCXXXII.	II.	IV.	87
	1010	1608. 16. Apr.	CCXXXII.	II.	IV.	87
		1608. 8.Maii.	LI.	III.	I.	441
		1608. 29.Maii.	CCV.	XI.	III.	669
		1608. 9.Iulii.	CXV.	VII.	II.	367
		1608. 20.Sept.	CLXXVIII.	XI.	III.	356
		1608. 20.Sept.	CLXXVIII.	XIV.	III.	364
		1608. 28.Sept.	CLX.	III.	II.	631
		1608. 29.Nou.	III.	XVII.	I.	57
		1609. 24.Ianu.	XVI.	XII.	I.	249
		1609. 18.Mart.	L.	IV.	I.	438
	1020	1609. 30. Apr.	CXCIV.	II.	III.	625
		1609. 31.Maii.	CXXXVI.	IV.	II.	436
		1609. 6.Iunii.	CLI.	II.	II.	510
		1609. 12.Iunii.	CLI.	III.	II.	513
		1609. 17.Iunii.	VIII.	XXV.	I.	141
		1609. 12.Sept.	CXCIV.	III.	III.	626
		1609. 20.Sept.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
		1609. 25.Sept.	LI.	III.	I.	441
		1609. 14.Oct.	XI.	XII.	I.	236
		1609. 18.Nou.	CLX.	IV.	II.	631
	2030	1610. 12.Ianu.	VIII.	XXVI.	I.	141
		1610. 15.Febr.	CLXII.	XVIII.	III.	16
		1610. 2.Mar.	XVI.	XIII.	I.	250

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1610. 12.Mart.	CCXXXI.	VII.	IV.	84
		1610. 10. Apr.	CLXXVIII.	IX.	III.	355
		1610. 29.Maii.	CCXXX.	XIV.	IV.	68
		1610. 17. Iulii.	CCXXX.	XIV.	IV.	68
		1610. 19. Iulii.	CLXXVIII.	XI.	III.	356
		1610. 20. Iulii.	CXLIV.	I.	II.	491
		1610. 13. Aug.	VI.	IX.	I.	111
	1040	1610. 13. Aug.	VI.	X.	I.	112
		1610. 13. Aug.	CXLIX.	VIII.	II.	500
		1610. 18. Aug.	XVI.	XIV.	I.	250
		1610. 26. Sept.	CLXXVIII.	X.	III.	355
		1610. 20. Dec.	XIII.	I.	I.	239
		1611. 25. Ianu.	CCXXXVI.	II.	IV.	118
		1611. 11.Mart.	CLXII.	XIX.	III.	16
		1611. 29.Mart.	CXLI.	III.	II.	468
		1611. 20. Apr.	XXXIX.	V.	I.	394
		1611. 20.Sept.	CCXXXVI.	III.	IV.	119
	1050	1611. 29. Sept.	CXLIV.	II.	II.	491
		1611. 3. Nou.	CCXXX.	XV.	IV.	68
		1611. 23. Dec.	XLI.	II.	I.	399
		1612. 27.Febr.	XLV.	VII.	I.	418
		1612. 21.Mart.	LXXXVI.	III.	II.	105
		1612. 31.Mart.	CVII.	II.	II.	346
		1612. 11.Maii.	LVII.	IV.	I.	451
		1612. 20. Oct.	CLXII.	XX.	III.	17
		1613. 23.Ianu.	XVI.	XV.	I.	252

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1613. 23.Ianu.	XXIX.	XXIII.	I.	341
	1060	1613. 26.Maii.	LXV.	VIII.	I.	420
		1613. 29.Sept.	LXVII.	XIV.	I.	495
		1613. 31.Oct.	VIII.	XXVII.	I.	142
		1613. 2.Nou.	VIII.	XXVIII.	I.	143
		1614. 17.Febr.	LXXIV.	XXII.	I.	547
		1614. 14. Apr.	CVII.	III.	II.	346
		1614. 16.Apr.	CLX.	IV.	II.	631
		1614. 3.Aug.	CXI.	II.	II.	358
		1614. 10.Aug.	XVI.	XVI.	I.	252
		1614. 12.Oct.	CCV.	XI.	III.	669
	1070	1614. 19.Nou.	CCXX.	V.	IV.	13
		1615. 7.Ianu.	CCV.	XII.	III.	673
		1615. 30. Apr.	XXVI.	VI.	I.	313
		1615. 14.Maii.	CLXXXI.	XCVIII.	III.	525
		1615. 9.Oct.	XXVI.	VII.	I.	314
		1615. 3. Dec.	XXXVIII.	II.	I.	384
		1616.	CCIX.	I.	III.	726
		1616. 4.Febr.	XVI.	XVII.	I.	253
		1616. 27.Febr.	CLXXIV.	LXXXV.	III.	314
		1616. 31.Maii.	LXIII.	I.	I.	474
	1080	1616. 31.Maii.	CLXVII.	X.	III.	70
		1616. 31.Maii.	CLXXXV.	I.	III.	593
		1616. 31.Maii.	CCXXX.	XVI.	IV.	71
		1616. 17.Sept.	CLXXIV.	LXXXV.	III.	314
		1616. 28.Sept.	CCXIII.	II.	III.	757

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1616. 22. Oct.	CLXVIII.	VIII.	III.	86
		1616. 21. Nou.	LXXXV.	VI.	II.	103
		1616. 21. Nou.	CLI.	IV.	II.	515
		1616. 30. Nou.	CCIX.	I.	III.	726
		1616. 31. Nou.	CXXXII.	III.	II.	426
	1090	1617.	LVI.	I.	I.	448
		1617. 23. Ianu.	VI.	XI.	I.	113
		1617. 30. Ianu.	CLXXVIII.	XIV.	III.	364
		1617. 22. Febr.	CXXIV.	II.	II.	383
		1617. 21. Mart.	CLI.	V.	II.	515
		1617. 9. Iunii.	CXXXVI.	V.	II.	437
		1617. 10. Sept.	CLIII.	VI.	II.	574
		1617. 30. Dec.	CXC.	IV.	III.	606
		1617. 30. Dec.	XX.	I.	I.	301
		1618. 17. Maii.	CLXII.	XXI.	III.	17
	1100	1618. 11. Iulii.	CXXXVI.	VI.	II.	438
		1618. 8. Aug.	CLXVII.	XI.	III.	79
		1618. 22. Sept.	CLI.	VI.	II.	516
		1618. 27. Nou.	CLI.	VII.	II.	516
		1619. 31. Ianu.	CCIV.	IV.	III.	656
		1619. 21. Iunii.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
		1619. 18. Iulii.	CXXI.	I.	II.	380
		1619. 17. Aug.	LI.	III.	I.	441
		1619. 30. Sept.	CLI.	VIII.	II.	517
		1619. 9. Oct.	CCXL.	III.	IV.	287
	1110	1619. 23. Oct.	CX.	VI.	II.	354

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1619. 31. Dec.	CLXXI.	LXX.	III.	189
		1619. 31. Dec.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
		1620. 29. Febr.	LI.	III.	I.	441
		1620. 19. Maii.	CCXXXV.	V.	IV.	112
		1620. 16. Iulii.	VI.	XII.	I.	113
		1620. 29. Aug.	LXXXII.	VII.	II.	43
		1620. 24. Aug.	CLI.	IX.	II.	517
		1620. 18. Nou.	LVII.	V.	I.	454
		1621. 13. Ianu.	LVI.	I.	I.	448
	1120	1621. 15. Ianu.	CCIV.	III.	III.	649
		1621. 19. Ianu.	XVI.	XVIII.	I.	254
PHILIPPVS Siciliae. III. Hispaniae. IV. REX Regnare coepit a die 6. Aprilis 1621. ad diem 17. Septembris 1665. quo die est mortuus. Regnavit annos 44 menses 5. dies 11.		1621. 6. Apr.	LI.	IV.	I.	442
		1621. 6. Apr.	CXXXIV.	I.	II.	428
		1621. 27. Maii.	CLXXXII.	XVII.	III.	570
Proreges.		1621. 13. Aug.	CLI.	X.	II.	518
Is idem, quem supra dixi, Zapatta.		1621. 19. Aug.	XVIII.	II.	I.	291
Antonius Aluares Toledus, & Beomontius Dux Albae		1621. 29. Aug.	CLI.	XI.	II.	518
		1621. 15. Sept.	LI.	IV.	I.	442
A die 14. Decembris anni 1622. ad diem 16. Augusti 1629.		1621. 15. Sept.	CXXXIV.	I.	II.	428
Ferdinandus Afan de Ribera, & Henriquez Dux Alcalae	1130	1621. 20. Sept.	CLXVII.	XII.	III.	79
		1621. 22. Sept.	XXXVI.	XVII.	I.	371
A die 15. Augusti 1629. ad diem 14. Maii 1631.		1621. 20. Oct.	CLI.	XII.	II.	519
Emma		1621. 24. Dec.	CLIII.	VII.	II.	575

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Emmanuel Gusman Fonseca, & Zunica Comes Montisregii		1622. 28.Ianu.	CXXXII.	IV.	II.	427
		1622. 28.Ianu.	CLXVII.	XIII.	III.	80
Ab anno 1631. ad diem 12. Nouembris 1637.		1622. 31.Ianu.	CCV.	XIII.	III.	678
Ramirus Gusman Dux Medinae Princeps Hostiliani		1622. 2.Mart.	CLI.	XIII.	II.	520
		1622. 7.Mart.	LXVII.	XV.	I.	496
A die 13. Nouembris 1637. ad diem 6. Maii 1644.		1622. 7.Mart.	LXXIV.	XXIII.	I.	547
	1140	1622. 30.Mart.	CLXII.	XXII.	III.	17
Ioannes Alphonsus Henriquez de Cabrera Admiratus Castiliae		1622. 20. Apr.	LXXIV.	XXIV.	I.	548
		1622. 21.Apr.	CLI.	XV.	II.	525
A dia 7. Maii 1644. ad annum 1646.		1622. ...Maii.	CXXXVI.	VII.	II.	439
Rodericus Pons de Leon Dux de Arcos		1622. 31.Maii.	CLI.	XVI.	II.	526
		1622. 9.Iunii.	VIII.	XXIX.	I.	144
A dia 11. Februarii 1646. ad diem 26. Ianuarii 1648.		1622. 15.Iulii.	VIII.	XXX.	I.	145
Tumultus in Ciuitate exoritur ob vectigalium asperitatem an. 1647.		1622. 15.Iulii.	VIII.	XXXI.	I.	145
		1622. 4.Sept.	CLI.	XVII.	II.	526
Ioannes de Austria Prior Castiliae		1622. 23.Sept.	XIX.	I.	I.	292
	1150	1622. 17.Nou.	XXVII.	I.	I.	316
Ab eo die ad kal. Martii eiusdem anni.		1622. 17.Nou.	CLI.	XVIII.	II.	526
		1623. 25.Ianu.	XVI.	XIX.	I.	255
Innicus Velez de Gueuara, & Tassis Comes de Onnatte		1623. 19.Febr.	CCXLI.	II.	IV.	294
		1623. 28.Febr.	CLI.	XIX.	II.	527
Ab anno 1648. ad diem ... Maii 1652.		1623. 16.Mart.	CLXXIV.	LXXXII.	III.	312
Pestilitas faeua in Ciuitate, & Regno, anno 1656.		1623. 10. Apr.	XXVII.	II.	I.	317
Beltrandus de Gueuara frater ejus anno 1650. per quatuor menses.		1623. 30. Apr.	XXVII.	IV.	I.	319
		1623. 30. Apr.	LXXIV.	XL.	I.	569
Gar-		1623. 9.Maii.	XXVII.	III.	I.	318

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Garzias de Auellaneda, & Haro	1160	1623. 11.Maii.	CLXXIV.	LXXVIII.	III.	306
Comes Castrilli		1623. 30.Iunii.	XVI.	XX.	I.	255
A die 10. Nouembris 1655. ad diem 2. Ianuarii 1659.		1623. 30.Iunii.	LXXXII.	VIII.	II.	43
		1623. 28. Iulii.	XXVII.	VII.	I.	322
Gaspar de Bragamonte, & Gusman Comes Pegnerandae		1623. 21. Sept.	XXVII.	VIII.	I.	323
		1623. 25. Sept.	XXVII.	IX.	I.	323
Ab anno 1659. ad diem 9. Septembris 1664.		1623. 30. Oct.	XXVII.	V.	I.	320
Paschalis de Arragonia S. R. E. Cardinalis		1623. 30. Oct.	LXXIV.	XL.	I.	569
		1623. 6. Nou.	XXXVI.	XVII.	I.	371
Ab anno 1664. ad diem 2. Aprilis 1666.		1623. 23. Dec.	XXVII.	VI.	I.	321
	1170	1623. 23. Dec.	XIX.	II.	I.	293
		1623. 27. Dec.	XVI.	XXI.	I.	256
		1624. 29.Febr.	LVII.	VI.	I.	454
		1624. 31.Mart.	CLXXVII.	III.	III.	345
		1624. 26.Iunii.	CLXI.	I.	III.	1
		1625. 18.Maii.	CCXXXV.	VI.	IV.	113
		1625. 16.Iunii.	CXXXVII.	II.	II.	447
		1625. 1. Dec.	CLXXIV.	LXXXIII.	III.	312
		1626. 2. Mar.	CLI.	XX.	II.	528
		1626. 10.Mart.	CLI.	XXI.	II.	529
	1180	1627. 15.Febr.	CCXXXVIII	XXVIII.	IV.	183
		1627. 8. Apr.	CLXXVIII.	XI.	III.	356
		1627. 16. Apr.	XXXVI.	XVII.	I.	371
		1627. 8.Iunii.	CCXXXVIII	XXVIII.	IV.	183
		1627. 8. Iulii.	LXXVI.	XIII.	I.	606
		1627. 30. Aug.	CCII.	I.	III.	642

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1627. 15. Nou.	CCXX.	VI.	IV.	13
		1627. 23. Dec.	CLXXIV.	LXXIX.	III.	307
		1628. 17. Mart.	CLXXIV.	LXXXV.	III.	314
		1628. 20. Iunii.	LXXIV.	XXV.	I.	548
	1190	1628. 28. Iunii.	CCXLI.	III.	IV.	295
		1628. 1. Iulii.	CCXLI.	IV.	IV.	297
		1628. 7. Iulii.	CCXXXII.	III.	IV.	90
		1628. 21. Iulii.	CLI.	XXII.	II.	529
		1628. 22. Nou.	CCXXX.	XVII.	IV.	72
		1628. 25. Nou.	CLXXVIII.	XIV.	III.	364
		1628. 9. Dec.	CCXXIII.	IV.	IV.	26
		1629. 2. Maii.	CLXXIV.	LXXXV.	III.	314
		1629. 13. Iunii.	CLXXVIII.	XII.	III.	360
		1629. 18. Iunii.	CLXXVIII.	XI.	III.	356
	1200	1629. 16. Iulii.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
		1629. 16. Iulii.	CLXXIV.	LXXXIV.	III.	313
		1629. 16. Iulii.	CLXXVIII.	XIV.	III.	364
		1629. 16. Iulii.	CLXXIV.	LXXXIX.	III.	328
		1629. 27. Oct.	LXXVI.	XIV.	I.	607
		1629. 24. Nou.	IV.	XII.	I.	82
		1629. 8. Dec.	I.	II.	I.	2
		1629. 10. Dec.	CLXXIV.	LXXX.	III.	307
		1629. 22. Dec.	CLXXIV.	LXXXIV.	III.	313
		1629. 31. Dec.	CCXX.	VII.	IV.	14
	1210	1630. 31. Ianu.	LXXIV.	XXVI.	I.	551
		1630. 18. Mart.	LVI.	I.	I.	448

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1630. 18.Mart.	LXXVI.	XV.	I.	608
		1630. 20. Apr.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
		1630. 15.Maii.	LXXVI.	XVI.	I.	609
		1630. 27.Iunii.	LVI.	II.	I.	449
		1630. 12.Iulii.	CLXII.	XXIII.	III.	18
		1630. 21. Aug.	CLXVI.	I.	III.	61
		1630. 14. Nou.	CX.	VI.	II.	354
		1630. 15. Dec.	CLXXVIII.	XIV.	III.	364
	1220	1631. 15.Febr.	CCXXX.	XVIII.	IV.	72
		1631. 13.Mart.	LVII.	VII.	I.	455
		1631. 4.Iunii.	VI.	XIII.	I.	114
		1631. 4.Iunii.	XVI.	XXII.	I.	260
		1631. 15.Iunii.	CLXXVIII.	XII.	III.	360
		1631. 28. Iulii.	VIII.	XXXII.	I.	146
		1631. 28. Iulii.	CLXII.	XXIII.	III.	18
		1631. 28. Iulii.	CLXV.	III.	III.	54
		1631. 4. Aug.	CCXXXII.	IV.	IV.	92
		1631. 13. Sept.	CLXXI.	LXXI.	III.	191
	1230	1631. 13. Sept.	CCXXIX.	I.	IV.	61
		1631. 15. Oct.	CLVII.	VIII.	II.	618
		1631. 24. Nou.	CXLIX.	IX.	II.	501
		1631. 3. Dec.	LVIII.	II.	I.	465
		1632. 21.Ianu.	CXV.	VIII.	II.	367
		1632. 21.Ianu.	CLXXIV.	LXXXI.	III.	308
		1632. 31.Mart.	CXV.	IX.	II.	371
		1632. 11. Apr.	CLXII.	XXIV.	III.	19

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1632. 24.Maii.	CLXXIV.	LXXXV.	III.	314
		1632. 27. Iulii.	CXXXVI.	VIII.	II.	439
	1240	1632. 6. Dec.	CCII.	II.	III.	643
		1633. 30.Ianu.	CXV.	X.	II.	372
		1633. 26.Febr.	CCXXXII.	V.	IV.	96
		1633. 8.Mart.	CCXXXII.	VI.	IV.	99
		1633. 15.Mart.	CLXII.	XXIV.	III.	19
		1633. 25.Maii.	CLI.	XXIII.	II.	529
		1633. 22.Iunii.	XXVII.	XI.	I.	324
		1633. 22.Iunii.	CLI.	XXIV.	II.	530
		1633. 29. Oct.	CCII.	III.	III.	643
		1633. 31. Oct.	CCXXXVIII.	VIII.	IV.	135
	1250	1634. 25. Apr.	CLXXI.	LXXV.	III.	193
		1634. 10.Maii.	XI.	XIII.	I.	237
		1634. 12.Maii.	CCXLII.	I.	IV.	303
		1634. 13. Iulii.	XXXVI.	XVII.	I.	371
		1634. 30. Aug.	XXXVI.	XVII.	I.	371
		1634. 12. Nou.	CCXXX.	XIX.	IV.	73
		1634. 17. Nou.	XVI.	XXIII.	I.	260
		1635. 13.Febr.	LXXII.	I.	I.	514
		1635. 16.Iunii.	XLVII.	XI.	I.	431
		1635. 22.Iunii.	XXVII.	X.	I.	324
	1260	1635. 30.Iunii.	LXXI.	I.	I.	501
		1635. 16. Aug.	LXXIV.	XXVII.	I.	552
		1635. 12. Sept.	CCXXXVIII.	IX.	IV.	137
		1636. 18.Febr.	LXXI.	II.	I.	502

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1636. 18.Mart.	CCV.	XIV.	III.	679
		1636. 21.Iunii.	CCXX.	VIII.	IV.	15
		1636. 21.Iulii.	LXXVI.	XVII.	I.	609
		1636. 29. Aug.	CXXXVII.	III.	II.	447
		1637. 29.Mart.	XVI.	XXIV.	I.	262
		1637. 23.Sept.	XVI.	XXV.	I.	263
	1270	1637. 23.Sept.	XVI.	XXVI.	I.	264
		1637. 23.Sept.	XVI.	XXVII.	I.	264
		1638. 30.Ianu.	III.	XVIII.	I.	58
		1638. 15.Mart.	CCXXVI.	IV.	IV.	120
		1638. 23.Mart.	XLVIII.	I.	I.	432
		1638. 13. Apr.	LXXII.	I.	I.	514
		1638. 17.Iulii.	CLXXXI.	LXXVII.	III.	508
		1638. 24.Iulii.	LXXIV.	XXVIII.	I.	554
		1638. 24.Iulii.	VIII.	XXXIV.	I.	147
		1638. 14. Aug.	CLXXXI.	LXXVIII.	III.	508
	1280	1638. 21. Aug.	CXLIX.	X.	II.	502
		1638. 26.Aug.	VI.	XIV.	I.	116
		1638. 1. Sept.	XVI.	XXVIII.	I.	265
		1638. 1. Sept.	CVII.	IV.	II.	347
		1638. 21.Oct.	CCXX.	IX.	IV.	17
		1639. 7.Ianu.	CCV.	XV.	III.	680
		1639. 17.Ianu.	CXXXVII.	IV.	II.	448
		1639. 18. Mar.	LXXIV.	XXIX.	I.	555
		1639. 8. Apr.	CCV.	XVI.	III.	680
		1639. 12.Maii.	CLXXI.	LXXII.	III.	191

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
	1290	1639. 12. Maii.	CCXXXVIII.	X.	IV.	138
		1639. 7. Iunii.	CCV.	XVII.	III.	681
		1639. 14. Iunii.	VIII.	XXXV.	I.	148
		1639. 12. Iulii.	CCV.	XVIII.	III.	682
		1639. 9. Aug.	CCV.	XIX.	III.	683
		1639. 20. Oct.	CLVII.	IX.	II.	618
		1639. 22. Oct.	III.	XIX.	I.	59
		1639. 22. Oct.	LXXVII.	XI.	II.	4
		1639. 16. Nou.	CXXXVII.	V.	II.	449
		1640. 21. Ianu.	CCXXXVIII.	XI.	IV.	138
	1300	1640. 21. Ianu.	CCXXXVIII.	XII.	IV.	148
		1640. 30. Ianu.	LXXII.	II.	I.	515
		1640. 10. Aug.	CCXXXVIII.	XIII.	IV.	151
		1640. 18. Aug.	CCXXXVIII.	XIV.	IV.	152
		1640. 20. Oct.	CXXXVII.	VI.	II.	449
		1641. 4. Aug.	CXLII.	I.	II.	471
		1641. 2. Sept.	LXXIV.	XXX.	I.	555
		1641. 17. Oct.	LXXIV.	XXXI.	I.	556
		1641. 22. Oct.	LXXIV.	XXXII.	I.	557
		1642. 11. Apr.	IV.	XIV.	I.	84
	1310	1642. 2. Mart.	IV.	XIII.	I.	83
		1642. 23. Iunii.	LXXVI.	XVIII.	I.	610
		1643. 15. Ianu.	LXXVI.	XIX.	I.	612
		1643. 10. Febr.	LXXII.	III.	I.	516
		1643. 26. Febr.	CCXX.	X.	IV.	17
		1643. 24. Mart.	CLI.	XXVII.	II.	532

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1643. 13. Maii.	LXXVI.	XX.	I.	613
		1643. 25. Iulii.	LXXVI.	XXI.	I.	615
		1643. 22. Dec.	LXXIV.	XXXIII.	I.	558
		1643. 23. Dec.	CXLII.	II.	II.	471
	1320	1644. 24. Mart.	CLI.	XXV.	II.	531
		1644. 19. Maii.	XVI.	XXIX.	I.	266
		1644. 19. Maii.	LXXVI.	XXII.	I.	618
		1644. 30. Iunii.	LXXIV.	XXXIV.	I.	558
		1644. 29. Iunii.	XLV.	IX.	I.	422
		1644. 8. Aug.	LXXIV.	XXXV.	I.	559
		1644. 10. Oct.	LXXIV.	XXXVI.	I.	560
		1644. 10. Oct.	CCXXXVIII.	XV.	IV.	155
		1644. 28. Nou.	LXXII.	IV.	I.	518
		1644. 1. Dec.	LXXVI.	XXIII.	I.	620
	1330	1644. 13. Dec.	LXXIV.	XXXVII.	I.	561
		1644. 13. Dec.	LXXIV.	XXXVIII.	I.	564
		1644. 18. Dec.	LXXIV.	XXXIX.	I.	567
		1644. 24. Dec.	CLXII.	XXV.	III.	20
		1644. 24. Dec.	CLXXIV.	LXXXIX.	III.	328
		1644. 24. Dec.	CCXL.	IV.	IV.	288
		1645. 30. Iunii.	LXXVI.	XXIV.	I.	622
		1645. 20. Iulii.	XXXVI.	XV.	I.	369
		1645. 31. Iulii.	CLI.	XXVI.	II.	531
		1645. 31. Iulii.	CCXXXVIII.	XVI.	IV.	156
	1340	1645. 14. Aug.	CCXXXVIII.	XVII.	IV.	158
		1645. 22. Sept.	VIII.	XXXVI.	I.	149

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1645. 22. Sept.	LXXIV.	XL.	I.	569
		1645. 6. Oct.	CXXXIV.	I.	II.	428
		1646. 15. Mart.	LXXIV.	XLII.	I.	570
		1646. 16. Mart.	LXXIV.	XLII.	I.	571
		1646. 5. Apr.	LXXII.	V.	I.	519
		1646. 18. Apr.	XVI.	XXX.	I.	267
		1646. 24. Iunii.	CLXXXI.	LXXIX.	III.	509
		1646. 20. Sept.	CCXXXVIII	XVIII.	IV.	159
	1350	1646. 22. Sept.	CXCVI.	IV.	III.	632
		1646. 17. Nou.	LXXIV.	XLIII.	I.	572
		1647. 14. Ianu.	CCXXXVIII	XIX.	IV.	160
		1647. 24. Ianu.	CLVII.	X.	II.	619
		1647. 28. Maii.	LXXVI.	XXV.	I.	624
		1647. 28. Maii.	LXXVI.	XXVI.	I.	624
		1647. 28. Maii.	CVII.	V.	II.	348
		1647. 30. Maii.	CXCVI.	III.	III.	631
		1647. 20. Sept.	CXLII.	III.	II.	472
		1647. 20. Sept.	CXLII.	IV.	II.	472
	1360	1648. 11. Ianu.	I.	IV.	I.	4
		1648. 17. Mar.	I.	IV.	I.	4
		1648. 8. Apr.	I.	III.	I.	4
		1648. 11. Apr.	I.	V.	I.	6
		1648. 20. Apr.	I.	VI.	I.	8
		1648. 16. Maii.	CXXXVI.	IX.	II.	440
		1648. 3. Iulii.	VIII.	XXXVII.	I.	150
		1648. 17. Iulii.	CXXIX.	II.	II.	410

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1648. 30. Iulii.	LXXIV.	XLVII.	I.	577
		1648. 9. Aug.	I.	VII.	I.	9
	1370	1648. 31. Aug.	IV.	XV.	I.	87
		1648. 16. Sept.	CCXXXVIII	XX.	IV.	162
		1648. 27. Sept.	CXXXVI.	X.	II.	441
		1648. 7. Oct.	VIII.	XXXVIII.	I.	152
		1648. 8. Oct.	CXLIX.	XII.	II.	503
		1648. 28. Oct.	CCVIII.	III.	IV.	8
		1648. 31. Oct.	LXXIV.	XLIV.	I.	572
		1649. 28. Maii.	CLXXVIII.	XIII.	III.	363
		1649. 5. Iunii.	IV.	XVI.	I.	88
		1649. 29. Sept.	CLIV.	IV.	II.	577
	1380	1649. 8. Oct.	VIII.	XXXIX.	I.	152
		1649. 24. Oct.	CCXXXVIII	XXII.	IV.	169
		1649. 30. Oct.	CLVII.	XI.	II.	620
		1649. 15. Nou.	VIII.	XL.	I.	153
		1649. 23. Dec.	CXCVI.	III.	III.	631
		1650. 16. Febr.	CCXXXVIII	XXIII.	IV.	176
		1650. 27. Apr.	I.	VIII.	I.	9
		1650. 31. Maii.	CCIII.	I.	III.	644
		1650. 10. Iunii.	CLIV.	IV.	II.	577
		1650. 30. Iulii.	XVI.	XXXI.	I.	268
	1390	1650. 5. Sept.	IV.	XVIII.	I.	90
		1650. 15. Nou.	XVI.	XXXII.	I.	268
		1650. 10. Dec.	CCXXXVIII	XXIV.	IV.	180
		1650. 24. Dec.	CCXXXVIII	XXV.	IV.	181

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1651. 19.Ianu.	VIII.	XLI.	I.	153
		1651. 23.Febr.	CLIV.	V.	II.	577
		1651. 22. Apr.	LXXXVII.	I.	II.	106
		1651. 7.Iulii.	CLXXXI.	LXXX.	III.	509
		1651. 10.Iulii.	CLVII.	XIII.	II.	622
		1651. 30.Aug.	CLXXI.	LXXIII.	III.	192
	1400	1651. 9.Oct.	LXXVI.	XXVII.	I.	625
		1651. 9.Oct.	CCXX.	XI.	IV.	18
		1651. 18.Oct.	III.	XX.	I.	60
		1651. 18.Oct.	CLXXI.	LXXVI.	III.	229
		1651. 9.Oct.	LXXXVII.	I.	II.	106
		1652. 28.Febr.	LVI.	III.	I.	450
		1652. 2.Mar.	CLXXIV.	LXXXVII.	III.	324
		1652. 15.Maii.	CXCVI.	III.	III.	631
		1652. 3.Iunii.	CCV.	XX.	III.	684
		1652. 14.Iunii.	XLVII.	XII.	I.	432
	1410	1652. 25.Iunii.	CCXX.	XII.	IV.	19
		1652. 28.Iulii.	CLXXXI.	LXXXI.	III.	510
		1652. 19.Aug.	CCXXXVIII	XXVI.	IV.	181
		1652. 30.Oct.	CCXXX.	XX.	IV.	74
		1653. 4.Mart.	CCXXX.	XXI.	IV.	74
		1653. 3.Apr.	CLXXIV.	LXXXVIII	III.	325
		1653. 20.Oct.	CCXVII.	III.	IV.	4
		1653. 27.Oct.	VIII.	XLII.	I.	154
		1654. 3.Maii.	XXXIII.	II.	I.	355
		1654. 7.Maii.	XXXIII.	III.	I.	355

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
	1420	1654. 28. Oct.	I.	IX.	I.	10
		1654. 17. Nou.	I.	X.	I.	11
		1654. 17. Nou.	I.	XI.	I.	11
		1654. 20. Dec.	I.	XII.	I.	11
		1655. 30. Apr.	CLXII.	XXV.	III.	20
		1655. 30. Apr.	CLXXVIII.	XIV.	III.	354
		1655. 30. Apr.	CCXL.	IV.	IV.	288
		1655. 24. Maii.	XXXIII.	IV.	I.	356
		1655. 6. Oct.	LXXX.	XXXIV.	II.	31
		1655. 25. Oct.	XXXIII.	V.	I.	357
	1430	1655. 20. Dec.	I.	XIII.	I.	12
		1656. 28. Ianu.	CXXIX.	III.	II.	411
		1656. 28. Ianu.	CCIII.	II.	III.	646
		1656. 1. Mart.	CLI.	XXVIII.	II.	533
		1656. 17. Mart.	CXXIX.	IV.	II.	413
		1656. 8. Maii.	CLXXXI.	IV.	III.	427
		1656. 23. Maii.	CLXXXI.	I.	III.	419
		1656. 30. Maii.	CLXXXI.	II.	III.	420
		1656. 1. Iunii.	CLXXXI.	III.	III.	425
		1656. 8. Iunii.	CLXXXI.	V.	III.	428
	1440	1656. 8. Iunii.	CLXXXI.	VI.	III.	428
		1656. 12. Iunii.	CLXXXI.	VII.	III.	429
		1656. 12. Iunii.	CLXXXI.	VIII.	III.	429
		1656. 14. Iunii.	CLXXXI.	IX.	III.	430
		1656. 19. Iunii.	CLXXXI.	X.	III.	430
		1656. 28. Sept.	CLXXXI.	XII.	III.	431

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1656. 27. Nou.	CLXXXI.	XIII.	III.	436
		1656. 5. Dec.	CLXXXI.	XIV.	III.	438
		1656. [illegible]	CLXXXI.	XI.	III.	430
		1657. 4. Ianu.	CLXXXI.	XV.	III.	439
	1450	1657. 25. Febr.	CLXXXI.	XVI.	III.	440
		1657. 16. Mart.	CLXXXI.	XVII.	III.	440
		1657. 17. Mart.	CLXXXI.	XVIII.	III.	441
		1657. 14. Apr.	I.	XIV.	I.	13
		1657. 26. Apr.	CLXXXI.	XIX.	III.	441
		1657. 11. Iunii.	XLIV.	II.	I.	409
		1657. 19. Iunii.	I.	XV.	I.	13
		1657. 31. Aug.	I.	XVI.	I.	14
		1657. 17. Sept.	XXXVI.	XVI.	I.	370
		1657. 9. Oct.	XVI.	XXXIII.	I.	270
	1460	1657. 11. Oct.	CXXIX.	V.	II.	413
		1658. 19. Ianu.	CCXXXVIII.	XXVII.	IV.	182
		1658. 20. Ianu.	XVI.	XXXIV.	I.	271
		1658. 14. Mart.	CXXIX.	VI.	II.	414
		1658. 25. Apr.	CLXIV.	II.	III.	35
		1658. 19. Maii.	CLXXXI.	XX.	III.	442
		1658. 19. Iunii.	CXLII.	V.	II.	473
		1658. 28. Iunii.	I.	XVII.	I.	14
		1658. 27. Sept.	CCXXXVIII.	XXVIII.	IV.	183
		1658. 28. Sept.	VIII.	XLIII.	I.	155
	1470	1658. 28. Sept.	VIII.	XLIV.	I.	155
		1658. 28. Sept.	VIII.	XLV.	I.	156

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1658. 28. Sept.	VIII.	XLVI.	I.	158
		1658. 19. Dec.	CLXXI.	LXXVII.	III.	230
		1659. 18. Febr.	CCXXXVIII.	XXIX.	IV.	188
		1659. 30. Iunii.	VIII.	XLVII.	I.	160
		1659. 22. Dec.	CCV.	XXI.	III.	685
		1660. 28. Sept.	XIX.	IV.	I.	294
		1661. 11. Ianu.	I.	XVIII.	I.	16
		1661. 11. Ianu.	XXXIII.	VI.	I.	358
	1480	1661. 2. Iulii.	CLXXI.	LXXIV.	III.	192
		1661. 8. Iulii.	CVII.	VI.	II.	349
		1661. 21. Iulii.	CCIII.	III.	III.	647
		1661. 6. Sept.	XVI.	XXXV.	I.	272
		1662. 8. Apr.	XVI.	XXXVI.	I.	272
		1662. 26. Apr.	I.	XIX.	I.	17
		1662. 9. Maii.	LVIII.	III.	I.	465
		1662. 30. Iunii.	I.	XX.	I.	18
		1662. 18. Dec.	LVIII.	IV.	I.	466
		1663. 3. Nou.	LXXIV.	XLVI.	I.	574
	1490	1664. 14. Febr.	CLXII.	XXVI.	III.	28
		1664. 28. Apr.	CCXXXVIII.	XXXI.	IV.	192
		1664. 2. Maii.	CLXII.	XXVI.	III.	28
		1664. 8. Iulii.	CCXXXVIII.	XXXI.	IV.	192
		1664. 4. Aug.	CLXII.	XXVII.	III.	28
		1664. 20. Nou.	CLXXXI.	CX.	III.	563
		1665. 2. Mart.	CLXII.	XXVII.	III.	28

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
CAROLUS IV. Siciliarum REX, Hispaniarum II, *Eius filius.*						
Minor quum esset anno 1665. Regna sub tutela assumpsit die 17. Septembris. Regnauit ab eo die ad kal. Nouembris anni 1700. Philippum Andegauensem Ducem testamento heredem instituit. Regnauit annos 34. menses 3. dies 13.		1665. 10. Oct.	LXVII.	XVI.	I.	496
		1666. 30. Mart.	XL.	VI.	I.	398
		1666. 25. Maii.	LVII.	VIII.	I.	456
	1500	1666. 12. Oct.	LVII.	IX.	I.	458
		1666. 19. Oct.	CXXVI.	III.	II.	385
Proréges.		1666. 9. Nou.	VIII.	XLVIII.	I.	164
Is idem Paschalis de Arragonia S. R. E. Card., de quo supra dixi.		1666. 23. Nou.	I.	XXI.	I.	19
		1667. 8. Aug.	LXXI.	III.	I.	502
Petrus Antonius de Arragonia		1667. 24. Aug.	LXXI.	IV.	I.	503
Eius frater		1667. 13. Aug.	LXXII.	VI.	I.	521
Ab anno 1666. ad diem 12. Aprilis 1672.		1668. 17. Febr.	CCXXXVIII.	XXXI.	IV.	192
		1668. 27. Febr.	XLV.	X.	I.	423
In eius locum Fridericus Toletus, & Vssorius per dies 54.		1668. 29. Febr.	CLXXI.	LXXVIII.	III.	230
Antonius Petrus Aluarez Vssorius Marchio Astorgae	1510.	1668. 18. Iulii.	CXC.	V.	III.	606
		1668. 17. Sept.	CXCVI.	IV.	III.	632
Ab eo die ad 13. Octobris 1675.		1668. 28. Nou.	CXXIX.	VII.	II.	416
		1668. 8. Dec.	CXXIX.	VII.	II.	416
Ferdinandus Ioachimus Faxardus Requisens, & Zuniga, Marchio de los Velez		1668. 22. Dec.	CLXXI.	LXXIX.	III.	239
		1668. 22. Dec.	CLXXI.	LXXXI.	III.	247
Ab eo die ad diem 9. Ianuarii 1683.		1668. 31. Dec.	XLV.	X.	I.	423
Gaspar de Haro Marchio Carpii		1669. 20. Mart.	LVII.	X.	I.	458
Ab eo die ad diem 5. Nouembris 1687.		1669. 3. Apr.	LXXXV.	VII.	II.	103
Fran-		1669. 12. Apr.	CCXXXVIII.	XXXII.	IV.	195

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Franciscus Benauides Comes S. Stephani	1520	*1669.* 2. Apr.	* * * *	I.	IV.	385
Pridie kal. Decembris 1688. ad 12. Iulii 1691.		*1669.* 17. Apr.	XVI.	XXXVII.	I.	272
		1669. 25. Iunii.	CCXXXVIII.	XXXIII.	IV.	196
Comes Stabuli Columna in eius locum a die . . . ad diem . . .		*1669.* 28. Iunii.	CCXXXVIII.	XXXIV.	IV.	197
		1669. 28. Iunii.	CXLIII.	II.	II.	490
Aloysius de la Zerda Dux Medinaecaeli		*1669.* 21. Iunii.	CLXXI.	LXXX.	III.	246
Ab eo die ad annum 1700. & infra.		*1669.* 27. Iulii.	CCXXXVIII.	XXXV.	IV.	198
Seditio in urbe exorta: aliqui ad Carolum III. Austriae Ducem deficiunt: res tranquillatur, & ad Philippum V. Andegauensem Ducem Hispaniarum Regem Regna deferuntur.		*1669.* 2. Sept.	CLXXVIII.	XV.	III.	379
		1669. 5. Dec.	CLI.	XXIX.	II.	334
		1669. 5. Dec.	CVI.	I.	II.	345
	1530	1670. 11. Febr.	CCXL.	V.	IV.	292
		1670. *6.* Maii.	CCXL.	V.	IV.	292
		1670. 17. Iulii.	CCV.	XXII.	III.	686
		1670. 1. Iulii.	LXXIV.	XLVII.	I.	577
		1670. 25. Sept.	CXC.	VI.	III.	607
		1670. 10. Oct.	CCXXXVIII.	XXXVI.	IV.	201
		1670. 18. Oct.	XVI.	XXXVIII.	I.	273
		1671. 22. Apr.	CXXIX.	VIII.	II.	417
		1671. *16.* Aug.	* * * *	I.	IV.	387
		1671. *19.* Aug.	XVI.	XXXIX.	I.	274
	1540	1572. *26.* Ianu.	LXXII.	VII.	I.	522
		1672. 18. Mart.	VIII.	XLIX.	I.	164
		1672. 14. Maii.	LXXI.	V.	I.	504
		1672. 25. Aug.	LXXI.	V.	I.	504
		1673. 5. Iulii.	CCXXXVIII.	XXXVII.	IV.	202
		1673. 12. Dec.	LXXI.	VI.	I.	505

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1673. 30. Dec.	CCXXXVIII	XXXVIII.	IV.	205
		1674. 27. Iulii.	I.	XXII.	I.	20
		1675. 5. Ianu.	I.	XXIII.	I.	21
		1675. 14. Ianu.	CLI.	XXX.	II.	534
	1550	1675. 21. Oct.	CLI.	XXXI.	II.	534
		1675. 24. Nou.	CLXIV.	III.	III.	51
		1676. 9. Ianu.	CLXIV.	III.	III.	51
		1676. 13. Ianu.	LXXI.	VII.	I.	506
		1676. 31. Mart.	CCXXXVIII	XXXIX.	IV.	207
		1676. 31. Aug.	LXXII.	VIII.	I.	522
		1676. 31. Aug.	CLVI.	I.	II.	614
		1676. 17. Sept.	LXVII.	XVI.	I.	496
		1676. 25. Sept.	XVI.	XL.	I.	275
		1676. 17. Dec.	CCXXXVIII	XL.	IV.	208
	1560	1677. 5. Ianu.	I.	XXIV.	I.	21
		1677. 22. Iulii.	CLI.	XXXII.	II.	535
		1677. 23. Iulii.	CLI.	XXXIII.	II.	536
		1677. 6. Sept.	CLI.	XXXIV.	II.	536
		1677. 18. Sept.	CCXXXVIII	XLI.	IV.	209
		1677. 10. Oct.	CCXXXVIII	XLII.	IV.	209
		1677. 28. Oct.	CLI.	XXXV.	II.	538
		1678. 4. Apr.	* * *	II.	IV.	386
		1678. 25. Maii.	VIII.	I.	I.	165
		1678. 14. Iunii.	CXLIX.	XIII.	II.	503
	1570	1678. 30. Iulii.	CCXXXVIII	XLIII.	IV.	211
		1678. 1. Aug.	CCXXXVIII	XLIII.	IV.	211

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1678. 27. Aug.	CCXXXVIII	XLIII.	IV.	211
		1678. 27. Aug.	LXXIV.	LI.	I.	580
		1678. 30. Sept.	CCXXXVIII	XLIV.	IV.	213
		1679. 28. Febr.	LXXI.	VIII.	I.	506
		1679. 3. Iunii.	CCXLI.	VI.	IV.	299
		1679. 14. Iunii.	LXXVI.	XXVIII.	I.	617
		1679. 1. Aug.	CCXLI.	VII.	IV.	301
		1679. 25. Aug.	LXXIV.	XLIX.	I.	579
	1580	1679. 27. Sept.	LXXIV.	L.	I.	579
		1679. 10. Nou.	CCXXXVIII	XLV.	IV.	214
		1679. 11. Nou.	VIII.	LI.	I.	166
		1679. 18. Nou.	CLXIX.	LIII.	III.	133
		1679. 30. Dec.	I.	XXV.	I.	22
		1680. 4. Ianu.	IV.	I.	IV.	383
		1680. 9. Febr.	VIII.	LII.	I.	168
		1680. 28. Febr.	XVI.	XLI.	I.	276
		1680. 8. Mart.	CCXXXVIII	XLVI.	IV.	215
		1680. 30. Oct.	CCXXXV.	VII.	IV.	114
	1590	1681. 28. Ianu.	CCXXXV.	VII.	IV.	114
		1681. 20. Maii.	CCXXXVI.	V.	IV.	122
		1681. 11. Nou.	IV.	XIX.	I.	90
		1682. 23. Mart.	IV.	XX.	I.	94
		1682. 11. Apr.	CXCII.	IX.	III.	621
		1682. 13. Maii.	IV.	XX.	I.	94
		1683. 9. Febr.	XVI.	XLII.	I.	277
		1683. 29. Maii.	CLI.	XXXVI.	II.	538

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1683. 24. Iulii.	CLI.	XXXVII.	II.	539
		1683. 5. Aug.	CLI.	XXXVIII.	II.	540
	1600	1683. 29. Oct.	CCV.	XXXII.	IV.	702
		1683. 10. Dec.	CLI.	XXXIX.	II.	542
		1683. 24. Dec.	I.	XXVI.	I.	23
		1683. 24. Dec.	LXXVI.	XXIX.	I.	627
		1683. 30. Dec.	LXXI.	IX.	I.	507
		1684. 31. Ianu.	LXXI.	X.	I.	508
		1684. 18. Maii.	CXLII.	VII.	II.	474
		1684. 12. Iunii.	LXXVI.	XXX.	I.	628
		1684. 3. Aug.	CXXXVII.	VII.	II.	450
		1684. 18. Oct.	CCXXXVIII	XLVIII.	IV.	216
	1610	1685. 2. Febr.	CXXXVII.	VIII.	II.	451
		1685. 2. Apr.	CCV.	XXXIII.	IV.	702
		1685. 19. Apr.	CLXII.	XXIX.	III.	30
		1685. 9. Maii.	CLXV.	V.	III.	58
		1685. 31. Maii.	CCXXXVI.	VI.	IV.	122
		1685. 15. Iunii.	LII.	II.	I.	444
		1685. 20. Iulii.	CCV.	XXXIV.	IV.	702
		1685. 28. Nou.	CXLII.	VIII.	II.	487
		1686. 10. Ianu.	CXXVI.	IV.	II.	385
		1686. 14. Mart.	CXLIX.	XIV.	II.	504
	1620	1686. 18. Mart.	CXXVI.	V.	II.	386
		1686. 4. Apr.	CXLIX.	XV.	II.	505
		1686. 17. Oct.	CXXXVI.	XI.	II.	441
		1687. 13. Iunii.	CCV.	XXXV.	IV.	702

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1687. 22. Sept.	XVI.	XLIII.	I.	278
		1688. 20. Febr.	XXXVI.	XIX.	I.	375
		1688. 8. Mart.	XVI.	XLIV.	I.	278
		1688. 15. Iunii.	CXLII.	IX.	II.	488
		1688. 25. Iunii.	XXXII.	VII.	I.	353
		1688. 13. Iulii.	CXCII.	X.	III.	622
	1630	1688. 21. Aug.	LXXVII.	XII.	II.	5
		1688. 7. Oct.	LXVII.	XVII.	I.	498
		1688. 11. Dec.	CLI.	XL.	II.	544
		1688. 30. Dec.	CXXVI.	VI.	II.	386
		1688. 30. Dec.	CLI.	XLI.	II.	546
		1689. 1. Ianu.	CLIX.	VI.	IV.	346
		1689. 1. Ianu.	CLI.	XLII.	II.	546
		1689. 6. Ianu.	CLI.	XLIII.	II.	547
		1689. 13. Ianu.	CLI.	XLIV.	II.	547
		1689. 2. Sept.	CCXXX.	XXII.	IV.	76
	1640	1689. 22. Sept.	CXXXVII.	XIII.	IV.	334
		1689. 8. Nou.	CLI.	XLV.	II.	557
		1689. 25. Nou.	LXXI.	XII.	I.	509
		1690. 4. Ianu.	CXXXVI.	XII.	II.	442
		1690. 7. Ianu.	CXXXVII.	XIV.	IV.	334
		1690. 25. Febr.	CXCII.	XI.	IV.	366
		1690. 31. Mart.	LXXI.	XIII.	I.	509
		1690. 31. Maii.	CXXXVI.	XIII.	II.	444
		1690. 16. Iunii.	CXXXVII.	XV.	IV.	335
		1690. 21. Iulii.	LXXI.	XIV.	I.	510

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
	1650	1691. 2.Ianu.	CLXXXI.	XXII.	III.	445
		1691. 8.Ianu.	CLI.	XLVII.	II.	559
		1691. 9.Ianu.	CLXXXI.	XXV.	III.	449
		1691. 16.Ianu.	CLXXXI.	XXI.	III.	443
		1691. 16.Ianu.	CLXXXI.	LXXXII.	III.	511
		1691. 19.Ianu.	CLXXXI.	XXVI.	III.	450
		1691. 23.Ianu.	CLXXXI.	XXIII.	III.	445
		1691. 24.Ianu.	CLXXXI.	XXVII.	III.	452
		1691. 30.Ianu.	CLXXXI.	XXVIII.	III.	454
		1691. 5.Febr.	CLXXXI.	XXIX.	III.	456
	1660	1691. 12.Mart.	CLXXXI.	XXX.	III.	456
		1691. 31.Mart.	CLXXXI.	XXXI.	III.	458
		1691. 6.Apr.	CLXXXI.	XXXII.	III.	463
		1691. 15. Apr.	CLXXXI.	XXXIII.	III.	464
		1691. 19. Apr.	CLXXXI.	XXXIV.	III.	464
		1691. 16.Maii.	CLXXXI.	XXXV.	III.	465
		1691. 18.Maii.	CLXXXI.	XXXVI.	III.	465
		1691. 21.Maii.	CLXXXI.	XXXVII.	III.	466
		1691. 11.Iunii.	CLXXXI.	XXXVIII	III.	466
		1691. 13.Iunii.	CLXXXI.	XXXIX.	III.	467
	1670	1691. 27.Iunii.	CLXXXI.	XL.	III.	467
		1691. 14. Iulii.	CLXXXI.	XXIV.	III.	447
		1691. 12. Aug.	CLXXXI.	XLI.	III.	468
		1691. 13. Aug.	CLXXXI.	XLII.	III.	469
		1691. 5. Sept.	CLXXXI.	XLIV.	III.	471
		1691. 5. Sept.	CLXXXI.	XLV.	III.	471

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1691. 5.Sept.	CLXXXI.	XLVI.	III.	472
		1691. 7.Sept.	CLXXXI.	XLVII.	III.	472
		1691. 9.Sept.	CLXXXI.	XLVIII.	III.	473
		1691: 9.Sept.	CLXXXI.	XLIX.	III.	473
	1680	1691. 11.Sept.	CLXXXI.	L.	III.	474
		1691. 11.Sept.	CLXXXI.	LI.	III.	474
		1691. 17.Sept.	CLXXXI.	LII.	III.	476
		1691. 23.Sept.	CLXXXI.	XLIII.	III.	470
		1691. 3.Oct.	CLXXXI.	LIII.	III.	476
		1691. 11.Oct.	CLXXXI.	LIV.	III.	477
		1691. 13.Oct.	CLXXXI.	LV.	III.	479
		1692. 13.Ianu.	CLXXXI.	LVI.	III.	479
		1692. 1.Febr.	CLXXXI.	LVII.	III.	481
		1692. 9.Febr.	CCXXXVIII.	XLIX.	IV.	216
	1690	1692. 13.Febr.	CCXXXVIII.	XLIX.	IV.	216
		1692. 20.Maii.	CLXXXI.	LVIII.	III.	483
		1692. 20.Iunii.	CCXXXVIII.	L.	IV.	219
		1692. 20.Iunii.	CCXXXVIII.	LI.	IV.	222
		1693. 11.Iunii.	CLXXXI.	LIX.	III.	483
		1694. 26.Mart.	LXXVII.	XIII.	II.	5
		1696. 9.Iunii.	CLXIX.	LIV.	III.	134
		1696. 22.Iunii.	CXXXVII.	XVI.	IV.	335
		1696. 13.Aug.	LXXIV.	LII.	I.	581
		1696. 19.Aug.	CCXXXVIII.	LX.	IV.	239
	1700	1699. 14.Ianu.	XXXVI.	XXI.	I.	377
		1699. 21.Iunii.	CLXXI.	LXXX.	III.	246

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1699. 14. Aug.	CLXII.	XXX.	III.	33
PHILIPPVS IV. Siciliarum REX, Hispaniarum V.						
Ex testamento Caroli II. Rex Hispaniarum institutus: Siciliarum Regna etiam obtinuit anno 1701. Anno insequenti Neapolim venit; eadem Regna ad annũ 1707. retinuit.		1701. 23. Sept.	I.	XXVII.	I.	23
		1701. 25. Sept.	I.	XXVII.	I.	23
		1701. 21. Nou.	XXXIII.	VII.	IV.	323
		1702. 27. Mart.	I.	I.	IV.	379
Proreges.		1702. 27. Apr.	CCXXXVIII.	LII.	IV.	227
Idem quem modo dixi Dux Medinaecaeli		1702. 28. Apr.	CXXXVII.	XVII.	IV.	336
		1702. 31. Maii.	I.	XXVIII.	I.	25
Ad annum usque 1702.	1710	1702. 25. Aug.	* * * *	I.	IV.	327
		1703. 9. Febr.	CCXXXVIII.	LIII.	IV.	227
Joannes Emmanuel Fernandez Marchio Villenae		1703. 28. Febr.	CCIX.	II.	IV.	368
Ab eo anno ad annum usque 1706.		1703. 5. Nou.	CXLII.	X.	IV.	339
Post hunc Ascalonus Comes successit ad mensem usque Iulii anni 1707. Prorex imperauit; quo tempore Regna ad Austrios sunt delata.		1703. 5. Nou.	CCXLII.	XI.	IV.	341
		1704. 18. Ianu.	CCXLII.	XII.	IV.	343
		1704. 22. Ianu.	CCXLII.	XII.	IV.	343
		1704. 28. Apr.	XXXIII.	VIII.	IV.	324
		1704. 2. Iunii.	* * * *	II.	IV.	328
		1706. 6. Apr.	CXXXVI.	XVI.	IV.	339
	1720	1706. 10. Apr.	CXXXVI.	XIV.	IV.	337
		1706. 19. Apr.	CXXXVI.	XV.	IV.	337
		1706. 21. Aug.	CXXXVIII.	LXXIV.	IV.	374
CARO-						

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
CAROLVS VII. REX AVSTRIAE DVX III. IMPERATOR ROMANORVM VI.						
Regna obtinuit die 7. Iulii 1707., retinuit ad diem 13. Aprilis anni 1734.		1707. 28. Maii.	I.	XXIX.	I.	26
		1707. 7. Iulii.	XVI.	XLVII.	I.	280
Proreges.		1707. 17. Iulii.	III.	II.	IV.	382
Comes de Martinitz		1707. 22. Iulii.	CCV.	XXIV.	III.	687
Qui pro Austriis Regna ast aceptus a die 7. Iulii anno 1707. ad annum insequentem 1708.		1707. 23. Iulii.	LXXI.	XV.	I.	511
		1707. 28. Iulii.	III.	II.	IV.	382
		1707. 8. Aug.	I.	XXX.	I.	27
Comes Wirricus de Daun Princeps Theani	1730	1707. 11. Aug.	LXXI.	XVI.	I.	512
		1707. 31. Aug.	LXXI.	XXVII.	I.	512
Ab eo tempore ad diem usque 8. Iunii ejusdem anni 1708.		1707. 1. Sept.	CLXXV.	III.	IV.	352
		1707. 3. Sept.	VIII.	LVII.	I.	172
Vincentius Grimanus S.R.E. Card.		1707. 6. Sept.	II.	I.	IV.	380
Ab eo die ad diem usque 24. Decembris anni 1710.		1707. 10. Sept.	CCV.	XXV.	III.	687
		1707. 10. Sept.	CCXXXVIII.	LIV.	IV.	228
Carolus Borromaeus Com.		1707. 28. Sept.	CLXII.	XXXI.	III.	33
Ab eo die ad diem usque 22. Aprilis 1714.		1707. 27. Oct.	I.	XXXI.	I.	28
		1707. 3. Nou.	I.	XXXI.	I.	28
Comes de Daun Iterum ab eo die ad diem usque 17. Octobris 1718.	1740	1707. 9. Nou.	CCV.	XXVI.	III.	688
		1707. 5. Dec.	XVI.	XLVIII.	I.	280
Ioannes Wenceslaus Comes de Gallas		1708. 24. Ianu.	CCXXXVIII.	LV.	IV.	229
Kal. Iunii anno 1719. Roma Neapolim venit, die [illegible] mensis decessit.		1708.	XXXV.	I.	I.	361
		1708. 13. Mart.	II.	II.	IV.	380
		1708. 13. Mart.	LXXXIII.	IV.	I.	529

Wol.

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
Wolfangus Annibal de Scrattenbach Episcopus de Olmultz S. R. E. Card.		1708. 24. Mart.	LXXII.	XI.	I.	525
		1708. 26. Mart.	CLXXV.	IV.	IV.	353
Ad diem usque 26. Februarii 1721,		1708. 26. Mart.	CCV.	XXVII.	III.	692
Marcus Antonius Burghesius Princeps Sulmonis, & Rossani		1708. 31. Mart.	LXXI.	XVIII.	I.	513
	1750	1708. 7. Iunii.	VIII.	LVIII.	I.	173
Ab eo die, ad diem usque 11. Februarii 1722.		1708. 8. Iunii.	CLI.	L.	II.	560
		1708. 11. Iunii.	XXXIII.	VII.	I.	359
Fridericus de Althao S. R. E. Cardinalis		1708. 11. Iunii.	XXXIII.	IX.	IV.	325
Ab eo die ad diem usque 26. Iunii 1728.		1708. 16. Iulii.	XVI.	XLIX.	I.	281
		1709. 28. Maii.	CCXXXVIII	LVI.	IV.	229
Ioachimus Portocarrerus Bailus Ordinis Hyerosolimitani		1709. 21. Iunii.	CXXVII.	L.	II.	391
		1709. 10. Iulii.	XXXVIII.	III.	I.	385
Ad diem 4. Decembris 1728.		1709. 2. Nou.	CLI.	LI.	II.	561
Aloysius Thomas Comes de Harrach		1709. 19. Nou.	CLXIX.	LV.	III.	135
	1760	1710. 20. Maii.	XXXII.	VI.	I.	352
Ab eo die ad diem usque 17. Septembris 1733.		1710. 24. Dec.	CCXXXVIII	LVII.	IV.	234
Iulius Visconti & Aresi Comes		1711. 30. Mart.	VI.	XV.	I.	116
Ab eo die ad diem usque 9. Aprilis 1734.		1711. 7. Maii.	CLI.	LII.	II.	561
		1711. 25. Iulii.	CCXXXVIII	LVIII.	IV.	235
		1712. 22. Apr.	XVI.	L.	I.	281
		1713. 29. Maii.	LXXXIX.	I.	II.	125
		1713. 11. Aug.	CCXXXVIII	LIX.	IV.	237
		1715. 6. Febr.	XC.	L.	II.	126
		1715. 16. Sept.	VIII.	LIX.	I.	173
	1770	1716. 1. Maii.	I.	XXXII.	I.	28
		1716. 10. Iulii.	LXXII.	XII.	I.	526

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1716. 28.Sept.	CCXXXV.	VIII.	IV.	115
		1717. 27.Aug.	CCXXXVIII	LX.	IV.	239
		1717. 25.Sept.	CLXIX.	LVIII.	IV.	349
		1718. 4.Mart.	CCXXXV.	VIII.	IV.	117
		* 1718. 1.Iulii.	XXVI.	VIII.	I.	314
* *Quae ab hoc signo sequuntur Pragmaticae Sanctiones nouiter adiectae sunt, & in corpus legum nouissime cum aliis confarreatae. Pleraeque accessere etiam a veteribus Conditoribus omissae, quae in titulis* De Bancis, eorumque Administratione, & De Zingaris, *nec non* De Deputatione pro Sanitate tuenda *opportune sunt adiectae, tum & alibi, quum occasio tulit; Quae omnia is noscet, qui nostram hanc expletissimam collectionem, cum praeteritis contulerit.*		1718. 16.Aug.	XCI.	I.	II.	138
		1718. 17.Oct.	CXLVI.	I.	II.	493
		1719. 18.Nou.	CXIX.	I.	II.	375
	1780	1720.	LXXX.	XXXV.	II.	33
		1720.	LXXX.	XXXVI.	II.	33
		1720.	LXXX.	XXXVII.	II.	34
		1720.	LXXX.	XXXVIII.	II.	34
		1720.	LXXX.	XXXIX.	II.	35
		1721. 26.Febr.	CLXXXI.	LXXXIII.	III.	511
		1721. 9.Maii.	CCXXXVIII	LXI.	IV.	258
		1721. 28.Nou.	XXVII.	XIII.	I.	327
		1722. 11.Febr.	CLXXXI.	LXXXIV.	III.	512
		1722. 15.Dec.	CLXXXI.	LXXXV.	III.	514
	1790	1723. 30.Apr.	CLXXXI.	LXXXVI.	III.	516
		1723. 17.Iunii.	CLXXXI.	LXXXVII.	III.	518
		1723. 3.Sept.	XVI.	LI.	I.	282
		1723. 23.Oct.	CLXXXI.	LXXXVIII	III.	519
		1724. 25.Ianu.	CLXIX.	LVI.	III.	136
		1724. 19.Mart.	CXXXVII.	IX.	II.	452
		1724. 19.Mart.	CCXXXVI.	VII.	IV.	123
		1724. 25.Mart.	CX.	VIII.	II.	356

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmaties.	Tomus.	Pagina.
		1724. 14. Oct.	LI.	VI.	I.	443
		1724. 23. Oct.	LXIV.	V.	I.	480
	1800	1724. 28. Oct.	CCXXXVIII	LXII.	IV.	262
		1725. 24. Maii.	CX.	IX.	II.	356
		1725. 25. Maii.	XCII.	I.	II.	142
		1725. 25. Maii.	XCIII.	I.	II.	153
		1725. 29. Maii.	CCXXXVIII	LXIII.	IV.	265
		1725. 19. Nou.	XCIV.	I.	II.	163
		1726. 4. Ianu.	XXXII.	VIII.	I.	354
		1726. 30. Ianu.	XCV.	I.	II.	177
		1726. 23. Mart.	CLXXI.	LXXXII.	III.	249
		1726. 23. Mart.	CCXXXVIII	LXIV.	IV.	266
	1810	1726. 12. Sept.	CLXXXI.	LXXXIX.	III.	519
		1726. 30. Oct.	CV.	I.	II.	340
		1727. 8. Ianu.	CV.	II.	II.	341
		1727. 31. Iulii.	CLIV.	VI.	II.	578
		1727. 31. Iulii.	CLXXXI.	XC.	III.	520
		1727. 31. Iulii.	XVI.	LII.	I.	285
		1728. 18. Mart.	XXVIII.	I.	I.	328
		1728. 7. Maii.	CLXXXI.	XCI.	III.	521
		1728. 29. Maii.	XXVII.	XII.	I.	325
		1728. 10. Iunii.	XVI.	LIII.	I.	285
	1820	1728. 21. Iunii.	LVII.	XI.	I.	459
		1728. 26. Iunii.	CLXXXI.	XCII.	III.	522
		1728. 11. Aug.	CLXXXI.	XCIII.	III.	522
		1728. 4. Dec.	XVI.	LIV.	I.	286

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1729. 31.Ianu.	IV.	XXI.	I.	97
		1729. 1.Febr.	CXXVI.	VII.	II.	387
		1729. 5.Febr.	CXXIII.	I.	II.	381
		1729. 10.Mart.	IV.	XXII.	I.	104
		1729. 12. Apr.	XXVIII.	II.	I.	333
		1729. 16.Apr.	CX.	X.	II.	356
	1830	1729. 16. Apr.	CXL.	I.	II.	462
		1729. 7.Maii.	CLIV.	VII.	II.	579
		1729. 31.Maii.	XCVI.	I.	II.	182
		1729. 31.Iulii.	CLXVII.	XV.	IV.	347
		1729. 27.Sept.	CXXV.	I.	II.	383
		1729. 30.Sept.	CXIII.	III.	II.	363
		1729. 15.Oct.	XXVIII.	III.	I.	334
		1730. 12. Aug.	LXXIV.	LIII.	I.	584
		1730. 22. Nou.	CLIV.	VIII.	II.	579
		1731. 9.Ianu.	XXXVIII.	IV.	I.	386
	1840	1731. ... Febr.	CLXIX.	LVII.	III.	139
		1731. 2.Mart.	CLXXXI.	XCIV.	III.	523
		1731. 22.Iulii.	CIII.	I.	II.	325
		1731. 21.Iunii.	XXIV.	I.	I.	307
		1731. 23. Dec.	CCXXX.	XXIV.	IV.	76
		1732. 26.Ianu.	CCXXXVIII	LXV.	IV.	267
		1732. 8.Febr.	LXXXIII.	I.	II.	45
		1732. 22.Mart.	LXXXIII.	II.	II.	47
		1732. 8.Maii.	LXXXIII.	III.	II.	51
		1732. 30.Oct.	CXXVI.	VIII.	II.	387

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
	1850	1732. 28. Nou.	CLXXXI.	XCV.	III.	524
		1733. 15. Ianu.	CXXXVIII.	V.	II.	458
		1733. 30. Maii.	CXL.	II.	II.	462
		1733. 6. Iunii.	XVI.	LV.	I.	286
		1733. 30. Iulii.	CXXVI.	IX.	II.	389
		1733. 18. Aug.	XVI.	LVI.	I.	287
		1733. 17. Sept.	LXXXIII.	IV.	II.	52
		1733. 10. Nou.	CCVIII.	I.	III.	711
		1734. 15. Febr.	CCVIII.	IV.	III.	714
		1734. 15. Febr.	CCVIII.	II.	III.	712
	1860	1734. 22. Febr.	CCVIII.	III.	III.	714
		1734. 1. Mart.	I.	XXXIII.	I.	30
		1734. 15. Mart.	I.	XXXIV.	I.	31
CAROLUS VIII. PHILIPPI II. Siciliarum Regis, Hispaniarum V. *Filius* REX. Bella Regna reciperat. Regnare coepit a die 9. Aprilis 1734. Mariam Amaliam Walburgam Saxonum Ducis, & Poloniae Regis filiam matrimonio copulauit anno 1738. ex quibus nuptiis plures filios mares, & foeminas suscepit. Sed quum Ferdinandus VI. Hispaniarum Rex eius frater sine filiis discessisset, ad ea Regna capessenda vocatus; Philippum filium primo natum morbo lontico laborantem, nec satis idoneum		1734. 14. Mart.	CCVIII.	V.	III.	715
		1734. 16. Maii.	CCVIII.	VI.	III.	717
		1734. 7. Iunii.	CLXXXI.	XCVIII.	III.	526
		1734. 8. Iunii.	CCVIII.	VII.	III.	718
		1734. 8. Iunii.	CCVIII.	VIII.	III.	719
		1734. 23. Iunii.	XVI.	LVI.	I.	288
		1734. 23. Iunii.	CXLIX.	XVI.	II.	506
	1870	1734. 9. Iulii.	CCVIII.	VIII.	III.	719

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
neum ad ea Regna obeunda, Constitutione decrevit. Carolum secundo natum Asturiarum Principē ad Hispaniarum Regna successorem fore constituit. Ferdinandum tertio natum, quem IV. ex computo praeteritorū ejus nominis Regum dicimus, Siciliarum Regem voluit. Ordinem in Siciliarum Regnis successionis edidit. Praeclaris legibus, & moribus Regna felicissime rexit. Leges quum membratim vagarentur, in unum Codicem condi jussit. Decemviros ad Leges ordinandas constituit. Josephum Paschalem Cyrillum I. C. eximium, & Antecessorum in Regia Universitate Principem ei Collegio Secretarium dedit. Sed hoc opus usquedum ad diem non venit. Prolixa esset benefactorum ejus Regis historia. Sed quum Senatus, Populusque Neapolitanus S. C. extra Portam Regiā statuam optimo Principi decrevisset: Senatusconsultū scribendi Alexio Symmacho Mazochio negotium est datum. Is praeclara Principis gesta est complexus quatuor inscriptionibus. Quae etsi marmori nondum sint consignatae; edidit tamen eas vir amicus, aeque ac eruditus Caietanus Migliore Opusculorum Mazochii tom. 1. pag. 222. 223. 224. 225. Post fata Regis Ferdinandi, Carolus Hispanias repetit die 10. Octobris anno 1759. Regnavit annos 25. menses 6. *Carolus quū Panormum ad solemnem consecrationem, ut mos Regum est, perrif.*		1734. 14. Iulii.	I.	XXXV.	I.	32
		1734. 23. Iulii.	CCXXXVIII.	LXVI.	IV.	268
		1734. 14. Oct.	I.	XXXVI.	I.	34
		1734. 18. Nou.	CCVIII.	X.	III.	720
		1734. 29. Dec.	CCVIII.	XI.	III.	721
		1735. 21. Febr.	CXXXIX.	II.	II.	460
		1735. 7. Iunii.	CLXXV.	II.	III.	338
		1735. 8. Iunii.	CLXXVI.	I.	III.	340
		1735. 12. Aug.	CXXVI.	X.	II.	389
	1890	1735. 4. Sept.	VI.	XVI.	I.	117
		1735. 30. Sept.	CCXXXVIII.	LXVII.	IV.	273
		1735. 13. Dec.	CCXXXVIII.	LXVIII.	IV.	275
		1736. 1. Maii.	CIV.	I.	II.	331
		1736. 1. Sept.	LXIV.	* * *	I.	485
		1736. 9. Oct.	CCXLIII.	V.	IV.	306
		1737.	LXXXII.	V.	II.	53
		1737. 10. Ianu.	CXL.	IV.	II.	464
		1737. 21. Ianu.	CXL.	V.	II.	464
		1737. 24. Apr.	CCXX.	XIV.	IV.	21
	1900	1737. 3. Sept.	XCVII.	I.	II.	188
		1737. 2. Sept.	* * *	III.	IV.	325
		1737. 20. Dec.	CXLIX.	XVII.	II.	506
		1738. 20. Ianu.	XVI.	LVIII.	I.	289
		1738. 14. Mart.	CLXXXII.	XVIII.	III.	570
		1738. 26. Apr.	CLXXVI.	II.	IV.	354
		1738. 5. Maii.	LXV.	I.	I.	486

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
petiisse, Emmanuelem de Orleans Comitem de Sobarny Exercitus Ducem, Proregem Neapolis reliquit anno 1735. Velitras quum ad arcendos hostes anno 1744. ivisset, Michaelem Regium Brancifortium maritimae classis Praefectum Neapolis Proregem constituit.		1738. 9. Iunii.	CLXVIII.	IX.	III.	87
		1738. 15. Iunii.	CV.	III.	II.	342
		1538. 17. Iunii.	CCVIII.	XII.	III.	721
	1910	1738. 17. Iunii.	CCXXXVIII.	LXIX.	IV.	275
		1738. 1. Aug.	LXI.	I.	I.	473
		1738. 23. Nou.	* * * *	I.	IV.	355
		1738. 24. Nou.	CLXXXII.	XIX.	III.	589
		1738. 30. Nou.	XXXVII.	I.	I.	381
		1738. 1. Dec.	CLXXIV.	XC.	III.	332
		1738. 23. Dec.	CXCVII.	III.	III.	634
		1738.	CXXXVII.	* * *	IV.	333
		1739. 15. Sept.	CXL.	III.	II.	463
		1739. 30. Oct.	CLXXIX.	I.	III.	381
	1920	1739. 22. Dec.	CLXXIX.	XVI.	III.	397
		1739. 22. Dec.	CLXXX.	II.	III.	415
		1739. 28. Dec.	CLXXX.	I.	III.	413
		1739. 30. Dec.	CXLIX.	XVIII.	II.	508
		1740. 3. Febr.	LXXIII.	V.	I.	530
		1740. 17. Mart.	CCXXV.	I.	IV.	28
		1740. 2. Maii.	CCXXV.	III.	IV.	47
		1740. 2. Maii.	CCXXV.	IV.	IV.	48
		1740. 20. Iunii.	CLXXIX.	III.	III.	389
		1740. 9. Sept.	I.	XXXVII.	I.	35
	1930	1740. 13. Sept.	I.	XXXVIII.	I.	36
		1740. 9. Dec.	XCVIII.	I.	II.	225
		1741. 17. Mart.	LXXXIV.	I.	II.	54

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1741. 23.Mart.	CLXXIV.	XCI.	III.	335
		1741. 20. Apr.	CLXXIX.	XVII.	III.	402
		1741. 17.Maii.	CCXXV.	II.	IV.	36
		1741. 8.Iunii.	CXCIX.	I.	II.	239
		1741. 6.Iulii.	CXXXI.	I.	II.	420
		1741. 14. Aug.	LXXXIV.	II.	II.	70
		1741. 15. Aug.	LXXXIV.	III.	II.	72
	1940	1741. 18. Aug.	CXXXVII.	X.	II.	453
		1741. 18. Aug.	CLIV.	IX.	II.	582
		1741. 20. Sept.	LXXXIV.	IV.	II.	77
		1741. 30. Dec.	CLVII.	XIV.	II.	622
		1742. 13. Febr.	I.	XXXIX.	I.	37
		1742. 25. Iunii.	CLXXIX.	II.	III.	386
		1742. 10. Nou.	CXXXI.	* * *	IV.	329
		1742. 15. Dec.	VII.	I.	I.	125
		1743. 14. Ianu.	CXLI.	IV.	II.	468
		1743. 24. Maii.	CXX.	IX.	IV.	332
	1950	1743. 5. Iunii.	C.	I.	II.	255
		1743. 18. Iunii.	CLXXXI.	LX.	III.	484
		1743. 10. Iulii.	CLXXXI.	LXII.	III.	487
		1743. 10. Iulii.	CLXXXI.	LXI.	III.	487
		1743. 12. Iulii.	VIII.	LX.	I.	175
		1743. 19. Iulii.	CLXXXI.	LXIII.	III.	490
		1743. 19. Iulii.	CLXXXI.	LXIV.	III.	491
		1743. 20. Iulii.	VIII.	LXII.	I.	178
		1743. 23. Iulii.	CLXXXI.	LXV.	III.	494

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1743. 27. Iulii.	CLXXXI.	LXVI.	III.	494
	1960	1743. 30. Iulii.	CLXXXI.	LXVIII.	III.	495
		1743. 29. Iulii.	VIII.	LXI.	I.	177
		1743. 7. Aug.	CLXXXI.	LXIX.	III.	497
		1743. 12. Aug.	CLVII.	XV.	II.	623
		1743. 15. Aug.	CLXXXI.	LXX.	III.	498
		1743. 2. Sept.	VIII.	LXIII.	I.	179
		1743. 10. Sept.	CLXXXI.	LXXI.	III.	498
		1743. 18. Oct.	CLXXXI.	LXXII.	III.	499
		1743. 20. Nou.	CLXXXI.	LXXIII.	III.	499
		1743. 16. Nou.	III.	XXII.	I.	67
	1970	1744. 11. Ianu.	CLXXXI.	LXXIV.	III.	500
		1744. 29. Febr.	CLXXIX.	IV.	III.	389
		1744. 25. Mart.	CCVIII.	* * *	IV.	367
		1744. 17. Maii.	I.	XL.	I.	38
		1744. 1. Iunii.	I.	XLI.	I.	440
		1744. 6. Aug.	CCXXXVIII	LXXV.	IV.	377
		1744. 10. Nou.	XXXIX.	VI.	I.	395
		1744. 30. Nou.	XXIX.	XXV.	I.	346
		1744. 16. Dec.	LIX.	I.	I.	468
		1745. 22. Ianu.	CLXXXI.	XCVI.	III.	525
	1980	1745. 16. Sept.	CXLIX.	XIX.	II.	508
		1745. 22. Oct.	CLXXXI.	LXXIV.	III.	502
		1745. 9. Nou.	III.	XXIV.	I.	70
		1745. 20. Dec.	CLI.	LIII.	II.	563
		1746.	CVIII.	VI.	II.	352

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1746.	CLXXIX.	V.	III.	390
		1746. 28.Febr.	XXXVIII.	V.	I.	389
		1746. 6.Iunii.	LXIV.	V.	I.	480
		1746. 13. Nou.	CLXXIX.	VI.	III.	390
		1746. 29. Dec.	CXXVII.	II.	II.	393
	1990	1747.	LXXX.	XL.	II.	36
		1747.	LXXX.	XLI.	II.	36
		1747. 10.Maii.	CLXXI.	LXXXIII.	III.	250
		1747. 24.Iunii.	CLXXIX.	XV.	III.	397
		1747. 10. Iulii.	I.	XLII.	I.	40
		1747. 30. Iulii.	LXXIII.	VI.	I.	535
		1748. 3. Apr.	XXXVI.	XXII.	I.	377
		1748. 28.Maii.	CI.	I.	II.	379
		1748. 24. Oct.	XXXVII.	II.	I.	381
		1748. 20. Nou.	CLI.	LIV.	II.	563
	2000	1749.	XXIV.	II.	I.	307
		1749. 3.Ianu.	LXXIX.	I.	II.	11
		1749. 17.Mart.	XXIX.	XXVI.	I.	346
		1749. 17. Nou.	CLI.	LV.	II.	565
		1750. 13. Aug.	CXLI.	V.	II.	470
		1750. 30. Nou.	CLXVIII.	X.	III.	88
		1751. 7. Apr.	CLXXIX.	VIII.	III.	392
		1751. 29. Apr.	XIX.	V.	I.	396
		1751. 4. Iulii.	CLXXIX.	X.	III.	393
		1751. 10. Iulii.	CXVI.	I.	II.	373
	2010	1751. 2. Aug.	CLXXXI.	CI.	III.	556

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1751. 14. Aug.	CLIV.	X.	II.	386
		1751. 23. Aug.	CCXXXII.	VIII.	IV.	106
		1751. 10. Sept.	LXXVII.	XIV.	II.	7
		1751. 25. Sept.	CLXXXI.	LXXVI.	III.	507
		1751. 28. Sept.	III.	XXV.	I.	71
		1751. 6. Nou.	CCXXXVI.	VIII.	IV.	124
		1751. 3. Dec.	LXIV.	VII.	I.	481
		1751. 16. Dec.	CLIV.	XI.	II.	590
		1752. 18. Ianu.	CCXV.	I.	III.	759
	2020	1752. 23. Febr.	CLXXIX.	XIII.	III.	394
		1752. 16. Mart.	LXIV.	VI.	I.	484
		1752. 15. Apr.	XXV.	III.	I.	310
		1752. 14. Sept.	CCXLIII.	VI.	IV.	306
		1752. 30. Nou.	CCXXXVIII.	LXX.	IV.	276
		1752. 21. Dec.	CCXXXVIII.	LXXI.	IV.	279
		1753. 1. Febr.	CLVII.	XVI.	II.	624
		1753. 16. Apr.	CX.	XI.	II.	357
		1753. 4. Maii.	LXXXIV.	V.	II.	100
		1753. 23. Maii.	CCXV.	III.	IV.	372
	2030	1753. 1. Sept.	III.	XXVI.	I.	72
		1753. 15. Nou.	VI.	XVII.	I.	119
		1754. 22. Ianu.	CCXXXVIII.	LXXII.	IV.	279
		1754. 26. Apr.	CXXXVII.	XI.	II.	454
		1754. ... Iunii.	CCXXV.	V.	IV.	50
		1754. 12. Iunii.	CII.	I.	II.	303
		1754. 29. Nou.	CCXV.	II.	III.	760

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1754. 6. Dec.	CLIV.	XIII.	II.	594
		1754. 23. Dec.	I.	XLIII.	I.	43
		1755. 22.Iunii.	XXV.	II.	I.	308
	2040	1755. 25.Sept.	LXXIV.	LIV.	I.	585
		1755. 25.Sept.	LXXIV.	LV.	I.	586
		1755. 30.Sept.	LXIV.	I.	I.	475
		1755. 11.Nou.	LXIV.	VIII.	I.	482
		1756. 3.Mart.	LXIV.	II.	I.	478
		1756. 27.Apr.	CCXXVII.	I.	IV.	56
		1756. 11.Maii.	CCXXV.	VI.	IV.	52
		1756. 16.Mart.	CLI.	LVII.	II.	566
		1756. 21.Maii.	CCXXXI.	VIII.	IV.	84
		1756. 26.Iunii.	CCXXXIX.	I.	IV.	285
	2050	1756. 23.Iunii.	VI.	XVIII.	I.	122
		1756. 30. Iulii.	CCXXXVIII	LXXIII.	IV.	280
		1756. 16. Aug.	XIX.	VI.	I.	300
		1756. 7. Sept.	XXV.	IV.	IV.	320
		1756. 20. Sept.	XXV.	V.	IV.	322
		1756. 19. Oct.	LXIV.	III.	I.	479
		1756. 20. Dec.	CLI.	LVII.	II.	566
		1757. 19.Iunii.	CLIV.	XII.	II.	592
		1757. 14. Sept.	CXXXVII.	XII.	II.	455
		1758.	LXIV.	IV.	I.	479
	2060	1758. 23.Iunii.	LIV.	I.	I.	446
		1759. 1.Febr.	I.	XLIV.	I.	43
		1759. 6.Febr.	III.	III.	II.	359

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1759. 10.Mart.	CLIV.	XIV.	II.	595
		1759. 4.Sept.	CLIV.	XV.	II.	611
		1759. 29.Sept.	CCXXXV.	IX.	IV.	117
		1759. 4.Oct.	LXXX.	XLII.	II.	36
		1759. 6.Oct.	CCVIII.	XIII.	III.	722
FERDINANDVS IV. *Eius filius* REX A quo die Pater Hispanias rediit, regnare coepit, & adhuc nunc regnat. Iuuenis optimae spei, clarus belli, & pacis studiis; amor Populorum; optimi Patris vestigia premit. Iesuitas eiecit. MariamCarolinam Iosephi Imperatoris sororem matrimonio iunxit anno 1768.						
		1759. 20.Oct.	CLXXXII.	XX.	III.	589
		1759. 14.Dec.	CCVIII.	XIV.	III.	724
	2070	1760. 8.Ianu.	CCVIII.	XV.	III.	725
		1760. 8.Ianu.	VI.	XIX.	I.	122
		1760. 29.Febr.	I.	XLV.	I.	44
		1760. 8.Mart.	CXXVI.	XI.	II.	391
		1760. 28.Mart.	I.	XLVI.	I.	46
		1760. 10.Sept.	XVII.	I.	I.	290
		1761.	CLXXIX.	VIII.	III.	392
		1761. 1.Mart.	CLXXIX.	XI.	III.	393
		1761. 28.Mart.	CLIV.	XVI.	II.	611
		1761. 4.Iulii.	LX.	I.	I.	471
	2080	1761. 3.Aug.	CXL.	VI.	II.	464
		1761. 8.Aug.	CXXVII.	III.	II.	396
		1761. 6.Nou.	CLXXXI.	C.	III.	556
		1762. 8.Mart.	LXIV.	IX.	I.	484
		1762. 6.Iulii.	CXVIII.	II.	IV.	331

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1762. 15. Dec.	CLIV.	XVII.	IV.	345
		1763.	CLXXIX.	VIII.	III.	392
		1763. 23. Apr.	XXIII.	I.	I.	306
		1763. 31. Oct.	VIII.	LXIV.	I.	179
		1763. 3. Nou.	VIII.	LXV.	I.	180
	2090	1763. 30. Dec.	VIII.	LXVI.	I.	181
		1764. 20. Febr.	CLXXIX.	XVIII.	III.	421
		1764. 21. Apr.	CLXX.	IV.	III.	144
		1764. 22. Maii.	VIII.	* * *	IV.	319
		1764. 25. Maii.	CCXLIV.	II.	IV.	310
		1764. 9. Iunii.	VIII.	LXVII.	I.	281
		1764. 15. Iunii.	VIII.	LXVIII.	I.	182
		1764. 25. Iulii.	I.	XLVII.	I.	46
		1765. 19. Ianu.	CLXX.	V.	III.	145
		1765. 27. Iulii.	CXL.	VII.	II.	465
	2100	1765. 13. Oct.	CLXXIX.	IX.	III.	392
		1766. 10. Febr.	CCXXIV.	I.	IV.	27
		1766. 10. Apr.	LXXV.	I.	I.	592
		1766. 31. Iulii.	CLXXIX.	VII.	III.	391
		1766. 9. Aug.	CCXXI.	III.	IV.	23
		1766. 14. Aug.	LXXIV.	LVI.	I.	587
		1766. 1. Dec.	VI.	XX.	I.	124
		1767. 10. Iunii.	CLXXIX.	XII.	III.	394
		1767. 31. Iulii.	CCXXIV.	II.	IV.	27
		1767. 31. Oct.	CXXVIII.	VII.	II.	402
	2110	1767. 3. Nou.	CXXVIII.	I.	II.	398

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1767. 17. Dec.	CXXVIII.	II.	II.	398
		1767. 16. Dec.	CXXVIII.	III.	II.	399
		1768. 27. Ianu.	CLVIII.	III.	II.	626
		1768. 2. Febr.	CLXXIX.	XIV.	III.	395
		1768. 8. Febr.	CXXVIII.	V.	II.	401
		1768. 25. Mart.	CXXVIII.	IV.	II.	400
		1768. 6. Maii.	I.	XLVIII.	I.	47
		1768. 9. Maii.	I.	XLIX.	I.	48
		1768. 28. Maii.	XXI.	* * *	I.	302
	2120	1768. 4. Iunii.	XXI.	I.	I.	363
		1768. 4. Iunii.	XXX.	I.	I.	348
		1768. 6. Iunii.	XXX.	II.	I.	349
		1768. 14. Sept.	CCV.	XXIX.	III.	699
		1768. 11. Dec.	CXL.	VIII.	II.	465
		1769. 16. Mart.	CXXIII.	I.	II.	380
		1769. 17. Mart.	LXXIV.	LVII.	I.	590
		1769. 2. Iunii.	CXL.	IX.	II.	466
		1769. 28. Iulii.	CXXVIII.	VI.	II.	401
		1769. 27. Sept.	CCV.	XXXI.	III.	792
	2130	1769. 2. Dec.	XXIX.	XXVII.	I.	347
		1770. 12. Ianu.	CCX.	I.	III.	739
		1770. 5. Nou.	CXL.	X.	II.	466
		1771. 10. Apr.	CXLV.	I.	II.	492
		1771. 12. Apr.	III.	XXIII.	I.	69
		1771. 19. Apr.	CCX.	II.	III.	744
		1771. 28. Iulii.	CLXXXIV.	I.	III.	592

Reges, & Proreges.	Summa Legum.	Annus, & Dies.	Titulus.	Pragmatica.	Tomus.	Pagina.
		1771. 7. Aug.	CCV.	XXIX.	III.	698
		1771. 8. Sept.	CCXXI.	IV.	IV.	24
		1772. 24. Ianu.	CXLII.	XIII.	IV.	344
	2140	1772. 17. Iulii.	I.	L.	IV.	317
		1772. 22. Iulii.	I.	LI.	IV.	318

F I N I S.

POSTRE.

POSTREMAE ANIMADVERSIONES.

TOmo I. Pagina 184. *Annonariae Vrbanae Leges*. Tomo eod. pag. 190. *Annonaria Vrbana Edicta*. Superfluum visum est aliquibus eas leges, easque decreta me in numerum Pragmaticarum Sanctionum retulisse; quae neque Rouitus, aut Calà, vel Altimarius retulerant: Omissa omittere potius, quam referre; et extra eas leges vagari, quemadmodum vagabantur, aiunt, sinere vagari. Quae quum dicunt, non me accusant, qui retulerim; sed Rouitum, Calà, et Altimarium accusant, qui ea omiserint; Sed si relata per me fuere, factum est, vt supplerem id quod deerat, vt in complurimis aliis locis feci. Accedit si relata ea decreta sunt, neque contaminatae sunt leges, vt quod non deceret inseruissem, aut quod vulgare esset; sed quod grauissimum, et apprime necessarium. Meminerit quisquis leges voluerit, nondum grauitatem, perpetuarum legum, saepius imperitasse Proreges eorum decretorum, earumque legum obseruantiam; et ceteris consiliis, quae ad Annonam referrentur antiquatis, solas has voluisse inuiolabiles leges (1). Quamobrem omittere vitio existimabam.

Adducunt alii et alteram criminationem. Receptos plerosque titulos commutasse; scilicet qui olim inscriptus erat titulus a Rouito: *Ne quid in loco publico fiat*, vertisse eum in Interdicta. Miror ego Rouitum virum certe doctum, hac sollemni formula vsum hoc in Titulo: Longe alia Praetoris mens fuit a sententia, quam hoc loco Rouitus vsurpauit; quamobrem pedibus ire in Rouiti errores, animus non siuit.

Tandem nouos titulos addidisse aliquibus non placuit. Referri poterant in antiquas rubricas; ne titulorum numerus excresceret. Vtique si res tulisset, sed quum monstruosum aliquid fieret, nouas rubricas facere necessitas tulit. Quod a veteribus Conditoribus factitatum, cur a me fieri vetaretur, a riduculis aduersariis meis vt dicerent, vellem impetrare. Sensere incommoda qui additiones in hoc Legum Corpus fecere anno 1718. vt nouae rubricae conficerentur; quamobrem contracta fiducia posteris remiserunt, quin in me obligationem susciperem. Sic illi sunt loquuti: *Quae Pragmaticae extrauagantes appellatae sunt nullo sub certo titulo, nullaque certa sede collocari poterant; si ordinem ab aliis Compilatoribus sequutum spectemus. Quamobrem et nouos titulos in medium afferre cogeremur; neque secundum numerum ordinalem superiorum nouis hisce suus apte consisteret locus: Consulto factum vt extrauagantium ordine ederemus; cuiusmodi sunt tituli*: De infirmandis iis, quae sub Andegauensibus &c. De Expulsione Hebraeorum: De Iuramento Fidelitatis Regi praestando &c. *Posteritatis erit officium si nouam Pragmaticarum editionem ordinare velit, suo quidque in loco reponere; ordinemque & numerum titulorum immutare, quod nobis non licuit, ne cuncta peruerteremus* (2).

Haec dixisse non puduit. Quid amplius dicant praeuideo.

Tomo IV. pag. 395. *Is est ille Bartholomaeus* (de Capua) *qui plurimum apud eum Regem valuit*: Scilicet apud Robertum. Aduersari monimentis fortassis aliquis dicat: nam apud Carolum II. etiam Bartholomaeus plurimum gratia valuit, et Protonotariatum obtinuit; qui idem hoc Rege regnante Consuetudines Neapolitanas condidit. Anno vero 1316., Roberto Rege, supremum diem egit. Sequutus mores Scriptorum sum, qui illustrium virorum supremum diem obsignant, qui terminus est medius inter exactam vitam, susceptamque apud posteros commendationem, & gloriam.

Tomo IV. pag. 590. *Carolus III. Dyrrachinus*. Hunc immerito in numerum Regum referri aliquis obiiciat. Is neque legibus clarus, neque diuturnitate imperii; neque habitis, ut mos erat, comitiis ab Ordinibus est confirmatus: Eo enim regnante nunquam Ordines coiuere in comitia. Scelere vacuum Regibus Regnum fecit. Othonem apud Altamuram, Ioannam Reginam apud Murum, constans Scriptorum fama est, occidisse. Sed quum hic a Carolo I. ortum duceret, quamvis de Duratio nomen obtineret, et abs Vrbano Pontifice inuestituram acquisiuisset, regnasse eum non dubito; iure ne, an iniuria, mei non est existimare.

Tomo IV. pag. 405. *Carolus III.* (lege IV.) *Franciae VIII.* Hunc quum Marinus Freccia (3) inter ceteros Reges non retulisset, indicio fuit, Carolum inter Regum Neapolitanorum numerum non esse referendum. Tanti valuit apud plerosque Frecciae auctoritas: Quam non imminuo; fuit enim vir doctus, et Iuris consultissimus. Sed in eo Rege afferendo valuere apud me documenta potius, quam cuiusuis auctoritas. Nam etsi huius Regis leges non adsint, neque eo regnante Curiae in Comitia coierint: Populi tamen Curia, et Tribunicia potestas, quam etiam nunc Populus Neapolitanus retinet, est restituta. Lucretiam Alagnam vetustae gentis in albo

(1) Prag. 41. De Annona Civitatis Neapolis, & Regni.

(2) Nouissimae Pragmaticae promulgatae &c. pag. 76.

(3) Freccia de Subfeudis lib. 1. pag. 68.

albo Curiae Nili, Alphonso I. Arragonia Regi in deliciis fuisse, fama est. Curiam popularem, quae antiquitus via Sellaria erat constituta, funditus delere iussisse constat. Aegre id ferens Populus tumultum concitauit. Rex equo insidens per vias discurrit, et seditione sedata, rescripto lato Tribuniciam potestatem abrogauit. Sine Tribuno, Magistratuque populari iacturam maximam per annos triginta Populus est passus. Carolo tandem IV. Regnum obtinente; Populus ius Curiae obtinuit, et quum copia aedificiorum non esset, in Claustris Augustinianae Familiae *ad Sielam* Curiam habere est datum: Eo etiam tempore Tribunicia potestas est restituta, quam sub *Electi Populi* nomine adhuc nunc retinemus (1). Hanc Curiam in sollemni Corporis Christi anniversario, ac quolibet sexennio, festo die B. Ianuarii eadem via Sellaria Populus reficit.

Tomo IV. pag. 410. *Carolus IV. Rex* (lege V.) *Romanorum Imperator V.*

Tomo IV. pag. 461. *Carolus IV. Siciliarum Rex* (lege VI.) *Hispaniarum II.*

Tomo IV. pag. 486. 1772. 22. *Iulii*. Quum in fronte voluminum scripsissem ipso in titulo: *Quaeve lata essent* (Pragmaticae, Edicta, Decreta, Interdicta, Regiaeque Sanctiones) *ab anno 1718. ad hunc diem collegit, suisque titulis tribuit*; dies hic certus abs ipso Rationario legum peti potest. Quum in hunc diem incidat lex, quae numerum omnem legum claudit. Scilicet praeter leges a veteribus Conditoribus omissas, et in numerum, locumque apte locatas, Philippi Hispaniarum Regis V. Siciliarum VI. restitutas; leges addidi, suisque titulis tribui, quae per annos 54. dies 22. extra vagabantur.

Scriptum eo etiam in Titulo est: *Indices omnium legum, & rerum, & verborum auxit*. Indicem Rerum, et Verborum curavit vir amicissimus *Alexander Flavius Hostilianensis* Scholaris meus selectissimus; is eum expleuit, et locupletissimum fecit, itaut quicquid in eo additum sit, eius curis debeo. Indicem legum in Chronicon Regum, et Pragmaticarum Sanctionum verti; perplexum quidem opus summa industria, summoque labore confeci; usus auxiliis summis *Camilli Vitalis Hostilianensis*, Scholaris etiam, optimae spei adolescentis. Quae omnia ad diem VII. Kal. Ianuarias Anno Christiano CIƆIƆCCLXXII. Ferdinandi IV. Regis optimi anno XIV. Deo bene iuuante, perfeci.

(1) Tutini dell' Origine, e Fondazione de' Seggi di Napoli pag. 246. 247.

INDEX

I N D E X
RERUM, ET VERBORUM
LOCUPLETISSIMUS.

A

ABOLITIO

Oncessa die 25. Novembrie 1554. Delinquentibus, etiam Relegatis in Insulam, vel extra Regnum, dummodo haberent partis remissionem, & non habentes, illam infra sex menses obtinerent, cum exceptione criminum haeresis, laesae Majestatis, Assassinii, & violentiae, seu offensae contra Regios Ministros, & Officialer Justitiae, ac delictorum patratorum coram Sanctissimo Eucharistiae Sacramento in personam illud deferentis. *Prag.* 1. *tit.* 1. *fol.* 1. *tom.* 1.

Concessa 12. Junii 1572. occasione victoriae contra Turcas. *Ibidem in marg. tom.* 1.

Concessa 9. Maii 1600. in eadem forma, ut in prag. 1. cum exceptione criminis laesae Majestatis Divinae, & Humanae, fabricationis, tonsionis, & diminutionis falsae monetae, homicidii patrati ab eo, qui alia duo homicidia commisisset, licet non fuisset damnatus, vulneris proditorii, & assassinii mediante pecunia, tam in mandante, quam in mandatario, vitii nefandi, concubitus cum Moniale in habitu, vel cum alia in Monasterio degenti, grassationis viarum, recaptus, falsificationis sigilli Principis, vel alicujus Tribunalis, propinationis veneni, a qua mors sequuta fuisset, caedis officialis, seditionis, testimonii falsi contra aliquem in causa mortis, vel mutilationis membri, etiam respectu mandantis; excluduntur etiam impedientes executionem Reorum poenae capitis; delinquentes in officio, & Notarii falsitatem in scripturis publicis admiscentes, & Vasalli Baronum pro poenis pecuniariis. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 2. *tom.* 1.

Per eadem verba emanavit alia abolitio die 15. Maii 1630. *Ibidem in marg. tom.* 1.

Et alia, occasione nativitatis Principis Hispaniarum die 28. Junii 1658. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 14. *tom.* 1.

Abolitio generalis post sedatos Regni tumultus 8. Aprilis 1648. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 4. *tom.* 1.

Plenipotentia concessa D. Joanni ab Austria, cum facultate abolendi crimina omnia, pro sedandis Regni Revolutionibus, 17. Martii 1648. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 4. *tom.* 1.

Conceditur de facto abolitio cum clausula restituendi ad pristinam innocentiam, die 11. Aprilis 1648. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 6. *tom.* 1.

Extenditur etiam ad delicta patrata ante tumultum, excepto crimine laesae Majestatis Divinae, & Humanae; excipiuntur etiam non Regnicolae, & Regnicolae illi, qui non redierunt ad obedientiam infra terminum. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 8. *tom.* 1.

Abolitio vigore capituli pacis initae inter suam Catholicam Majestatem, & Regem Galliae, 11. Januarii 1661. *Pragm.* 18. *tit. eod. fol.* 16. *tom.* 1.

Abolitio generalis ob nativitatem Principis Hispaniarum eadem forma, ut in *Prag.* 2. & 17. die 26. Aprilis 1662. *Prag.* 19. *tit. eod. fol.* 17. *tom.* 1.

Declaratur per *Prag.* 20. *tit. eod. fol.* 18. *tom.* 1.

Conceditur abolitio debitoribus Fisci ex causa poenarum incursarum ante annum 1662. in materia Dohanae Menepecudum, 22. Decembris 1668. *Prag.* 79. §. 41 *tit.* 171. *fol.* 244. *tom.* 3.

Abolitio generalis concessa per Proreges in visitatione Carcerum M. C. V. sedenter in Trono Majestatis, die 5. Jan. 1675. *Prag.* 25. *tit.* 1. *fol.* 21. *tom.* 1.

Die 5. Jan. 1677. *Prag.* 24. *tit. & fol.* 21. *tom.* 1.

Die 30. Dec. 1679. *Prag.* 25. *tit. eod. fol.* 22. *tom.* 1.

Abolitiones fiant in forma Regiae Cancellariae. *Prag.* 8. *tit.* 82. *fol.* 43. *tom.* 2.

Abolitio non potest concedi sodomitis. *Prag.* 3. *tit.* 226. *fol.* 55. *tom.* 4.

Nec exulibus urentibus fruges, & internunciis causa extorquendi nummos. *Prag.* 13. §. 1. *tit.* 76. *fol.* 606. *tom.* 1.

Nec occidentibus animalia, eandem ob causam. *Prag.* 14. §. 2. *tit. eod. fol.* 607. *tom.* 1.

Nec blasphemantibus nomen Jesu Christi, Beatae Mariae, &c. *Prag.* 3. *tit.* 226. *fol.* 55. *tom.* 4.

Nec monetariis. *Prag.* 17. *tit.* 151. *fol.* 526. *tom.* 2.

Petens abolitionem pro re monetaria, gaudet juxta numerum delinquentium exhibitorum. *Prag.* 12. §. 4. *tit.* 151. *fol.* 520. *tom.* 2.

Abolitione gaudeant fautores Monetarii, alios denunciando. *Prag.* 2. §. 21. *tit. eod. fol.* 513. *tom.* 2.

Et denoncians Regiae Curiae Receptatores delinquentium. *Prag.* 2. §. 2. *tit.* 206. *fol.* 705. *tom.* 3.

Et denuncians asportationem monetarum. *Prag.* 24. §. 2. *tit.* 74. *fol.* 548. *tom.* 1.

Alia videas in verb. *Indultus*.

Abolitio criminum sive indultus concessus persequentibus bannitos, nempe Francisco Antonio *Ventura*, & *Santuccio*, cum eorum sociis. *Prag.* 26. *tit.* 1. *fol.* 23. *tom.* 1. *Prag.* 29. *tit.* 76. *fol.* 627. *tom.* 1.

Concessus pro liquidandis introductoribus tarenorum falsorum, ac tonsorum, aliarumque specierum monetae veteris. *Prag.* 36. §. 1. *tit.* 151. *fol.* 538. *tom.* 2.

Concessus pro liquidandis aliis criminibus monetarum. Vide *Monetae*, &c.

Indultus, & Guidaticum conceditur persequentibus Bannitos, die 24. Decembris 1683. *Prag.* 26. *fol.* 23. *tit.* 1. *tom.* 1.

Ob tumultum in urbe natum die 25. Septembris 1701. abolitio criminis promittitur, si infra spatium 12. horarum ejus diei Magistratui abolitionem petiissent, qui tumultui consensissent. Excipiuntur Auctores tumultus, quorum nomina infra scribuntur. Qui obtulerit caput cujusque auctoris obtruncatum, consequetur pro praemio scutata sex millia: Si viventem obtulerit, octo millia lucrifaciet. Debitoribus etiam dilatio contra creditores conceditur. *Prag.* 27. *fol.* 23. *tit.* 1. *tom.* 1.

Nomina dictae seditionis auctorum: Gaetanus Gambacurta Macchiae Princeps: Bartholomaeus Grimaldus Telesinorum Dux: Franciscus Spinellus Dux Castelluccjae: Malicia, & Tiberius Carafoei: Josephus Capycius: *Ibid. fol.* 24.

Eorum vero abolentur crimina, qui Regiis partibus favissent, seditione furente die 23. & 24. Septembris. Die 25. Septembris 1701. *Prag.* 27. *tit.* 1. *fol.* 24 *tom.* 1.

Abolitio generalis criminum illis, qui remissionem partium offensarum vel habuerint, vel infra sex menses obtinere procurent. Excipiuntur, qui in Deum, & Regem deliquerint; falsam monetam cudissent, vel totondissent: Parricidae, quive ter homicidii accusati: Assassinii, vel mandatores, vel mandatarii: Sodomitae, quique in viis publicis furta commisissent; quique de-

ierint spatio quatuor mensium. *Ibid. fol.* 44. *art.* 5.

Ferdinandus IV., acquisito Regno per refutationem a Patre Carolo, abolitionam fecit abolevit omnia crimina in judicium deducte, vel non: quae judicari poterant, & quae judicata arant; & sustulit poenam temporariam debitam a Reis, sioa ductis in exilium, sioa relegatis. Rei procurent remissionem, & Judici competenti se praesentent infra quatuor menses: Idem statuit pro rais carcaratis. *Prag.* 45. *fol.* 44. *ibid.*

Eacipiuntur peccantes in Deum, & Regem: qui fecissent falsam monetam, val veram tondentes: Omnes homicidae: Qui in proprio officio peccassent: Sodomitae: Stupratores virginum cum violentia: omnes falsarii. *Ibid. fol.* 45.

Debitores non molestentur a creditoribus per quatuor menses, datis fidejussoribus: eaceptis debitoribus Fisci. *Ibid.*

Supradicta abolitio suppletur per *prag.* 46., & consulitur militibus, tam si commisissent delicta communia, quam specialiter contra regulas militiae: Desertoribus, si raversi fuerint intra quadrimestre in quamcumque legionem, si extra Regnum; si infra Regnum fuerint, datur spatium duorum mensium: excipiuntur, si homicidium, rapinam, vel furtum publicum fecissent. *Prag.* 46. *fol.* 46. *ibid.*

Abolitio omnium furtorum conceditur commissorum anno 1764. quo fame laboratum est: Qui furtum fecissent valore ducatorum dacem pro victu, infra duos menses, si intra Regnum; si extra, infra quatuor menses sa Praesidi Provinciae presentent, & spondeant, redituros ad proprias domos infra mensem. *Prag.* 47. *fol.* 46. & 47. *tit.* 1. *tom.* 1.

Nuptiae inter Ferdinandum IV. Regem nostrum, & Mariam Carolinam Imperatoria sororem factae dederunt occasionem abolitioni, ejusdem formaa ac sunt antecedentes: Qui petant abolitionem, oa acrius se gerant contra accusatores, secus in crimen raincidant. Currit abolitio pro Rais carceratis; si obtineant remissionem, abolitio est utilis, secus inutilis: & remissio procuretur infra sex menses. *Prag.* 48. *fol.* 47. *tit.* 1. *tom.* 1.

Excipiuntur Rei laesae Divinae, & humanae Maestatis; qui fuderint falsam monetam: homicidae: Offiaiales in proprio officio delinquentes: sodomitae: stuprum vi inferentes virginibus, & mulieribus &c. *Ibid. fol.* 48.

Debitoribus privatis octo menses pro dilatione dantur, publicis debitoribus quatuor menses: si intra tale tempus non trausegerint, tempora transacto redeant in carceres: excipiuntur Fisco obnoxii; multa rejiciuntur arbitrio judicum. *Ibid.*

Eadem abolitio aatenditur ad milites desertores, si redierint ad legionem; Concipitur eodem tenora, *ac Prag.* 47. *Prag.* 49. *fol.* 48. & 49. *tit.* 1. *tom.* 1.

Ad preces Neapolitanorum conceditur indultus Terris demanialibus a die, & in diem. *Prag.* 1. *fol.* 315. *tit.* 1. *tom.* 4. *in append. prim.*

Eadem gratia extenditur, nonnullis criminibus exceptis. *Prag.* 2. *ibid.*

Enumerantur gratiae (rumoribus remotis) cum declaratione indultus, rastitutione annorum, & in caeteris Regiaa mentis eapressiona. *Prag.* 3. *fol.* 316. *ibid.*

Caesar confirmat Viceregis indultum, concordia inter partes salva, iofra semestra tempus. *Preg* 4. *ibid.*

Ferdinando IV. Abolitio criminum conceditur occasione susceptae prolis regiae ex Maria Carolina Austriaca. *Prag.* 50. *fol.* 317. *ibid.*

Crimina omnia remitti jubet, dum tamen santentia exequutioni mandata non fuerit. *Ibid.*

Vel is, qui injuriam acceperit, remiserit. *Ibid.*

Pro qua remissione obtinenda datur terminus trium mensium. *Ibid.*

Crimina, quae ex abolitiooa excipiuntur, sunt: Crimen patratum in Deum; & Principem: Falsae monetae, & monetarum tonsionis: Sodomiaa: Stupri Monialis, vel in Claustris, vel Servatoriis: Recaptus: Furti sacrae Synaxeos: si praedo fuerit, vel lystricam fecerit. *Ibid.*

Extenditur, eodem Rege, abolitio ad milites desertores: edicitur militibur, ut infra statutum tempus in Castra radeant, vel per Regnum fuerint, vel ad Ecclesiam confugerint, vel mutato nomine ad exteras legiones se adscripserint, redire jubetur, si abolitione uti valeant. *Prag.* 51. *fol.* 318. *ibid.*

A B S E N T I A

An impediat praescriptionem. *Prag.* 1. *tit.* 197. *fol.* 633. *tom.* 3.

Absentia Judicis per octo dies, dicitur brevis, & parte petenta ob illam in tribunali collegiato suspenditur causae decisio. *Prag.* 2. *tit.* 38. *fol.* 385. *tom.* 1.

Judices absentes quando possint mittere suffragia. *Prag.* 4. §. 13. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 1. *Declar. ut in Prag.* 2. *de caus. decid. tom.* 1.

A C C E S S U S

Ad Monasteria monialium prohibetur. *Prag.* 1. & 3. *tit.* 152. *fol.* 568. & *seq. tom.* 2.

Non tutus impedit praescriptionem. *Prag.* 1. *tit.* 197. *fol.* 633. *tom.* 3.

Accessus, & recessus eaaminatoribus S. C. non datur in causis infra summam ducatorum mille. *Prag.* 75. *tit.* 174. *fol.* 304. *tom.* 3.

Delegati arrendamentorum, ac Actuarii, non recipiant salarium pro accessu intus Civitatem, & Suburbia ad instantiam Gubernatorum, secus ad instantiam partium. *Prag.* 3. *tit.* 217. *fol.* 4. *tom.* 4.

Accessus Praesidentis Camerae Summariae pro Fisco, fiat gratis; instanta parte fiat cum receptione salarii. *Prag.* 75. §. 71. *tit.* 171. *fol.* 202. *tom.* 3.

Decretum S. C. quod fiat accessus super faciem loci absqua interventu Praesidis est nullum, & salarium Judicum M. C., Praesidentium R. C. & Consiliariorum pro accessu faciendo, & plura per eos servanda. *Prag.* 65. *tit.* 174. *fol.* 299. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 4. §. 15. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 1.

Accessus super faciem loci confinium, quando fiat, & quandu causa sit tarminanda. *Prag.* 63. §. 3. & 7. *tit.* 171. *fol.* 181. & *seq. tom* 3.

Accessus ad faciem loci fiat per unum tantum Judicem, & quando opus erit, cum Fiscipatrono; Verum licet Proregi (conscio Collaterali) plures mittere Judices. *Prag.* 6. §. 5. *tit.* 235. *fol.* 214. *tom.* 4.

Peti debet infra mensem post decretum introductionis. *Prag.* 4. §. 15. *tit.* 57. *fol.* 453. *tom.* 1.

In accessu ad instantiam universitatum unus tantum, Advocatus, & unus Procurator accedaa. *Prag.* 65. *tit.* 174. *fol.* 300. *tom.* 3.

A C C U S A T O R.

Accusatus debet praestare cautionem de standu juri priori accusatione finita. *Prag.* 1. *tit.* 2. *fol.* 49. *tom.* 1. *ubi vide marg.*

ACCUSATOR CONTUMACIARUM

Scribat in codice omnes citationes ad Fiscum spectantes. *Prag.* 26. §. 1. & 3. *tit.* 169. *fol.* 106. *tom.* 3.

Infra terminum accuset contumacias, & scripturas det Scribis, ut post triduum vocari possint. *Ibidem* §. 2.

Assidue assistat in M. C. *Ibidem* §. 4.

A C C U S A T U S.

Accusatione pendente, accusatorem accusare non potest. *Prag.* 1. *tit.* 2. *fol.* 49. *tom* 1. *ubi vide marg.*

A C T A

Componantur a Scribis matriculatis, & scripturae in fine subscribantur ab Actuariis. *Prag.* 26. §. 5. *tit.* 174. *fol.* 185. *tom.* 3.

Contra Notarios Clericos; dummodu non fuerint cisati, possunt concedi Curiaa Ecclesiasticae, non ob-

ſtante Ritu M. C. *Prag.* 1. *in marg. tit.* 213. *fol.* 757. *tom.* 3.

In Regia Camera compilentur, & facta concluſione, dentur Actorum Magiſtro. *Prag.* 19. §. 5. *tit.* 171. *fol.* 159. *tom.* 3.

Non dentur originalia partibus aut eorum Advocatis, ſed exempla tantum infra biduum a die exhibitionis eorum. *Prag.* 77. *tit.* 174. *fol.* 305. *tom.* 3.

Dominus actorum emolumenti conficiat Archivium in Audientiis. *Prag.* 10. §. 5. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Actus proximus intentati recaptus punitur, licet effectus non ſequatur, quod extenditur ad nuncios, qui ſcienter litteras deferunt, aut verbis legationem faciunt. *Prag.* 30. §. 18. *tit.* 76. *fol.* 631. *tom.* 1, cum probatione privilegiata. *Ibidem* §. 19.

A C T I T A N T E S.

Non recipiant examen teſtium. *Prag.* 57. *tit.* 174. *fol.* 297. *tom.* 3.

In Camera Summariae non creentur novi Actitantes, *Prag.* 11. §. 33. *tit.* 162. *fol.* 10. *tom.* 3.

A C T O R E S.

Debitum bis petentes puniuntur, *Prag.* 7. *tit.* 77. *fol.* 3. *tom.* 2.

A C T U A R I I.

Non faciant pactum collitigantibus certae quantitatis pro dirictibus actorum faciendorum. *Prag.* 25. §. 28. *tit.* 162. *fol.* 24. *tom.* 3.

Non recipiant, nec praeſentationes faciant in comparitionibus novarum conventionum, niſi clare novae conventionis ſpeciem contineant. *Prag.* 44. §. 2. *tit.* 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

Scribant ſua manu in actis jura ſibi competentia, *Prag.* 25. §. 29. *ubi vide marginem. fol.* 24. *tit.* 162. *tom.* 3.

Ante exercitium interrogentur, capta informatione de vita, moribus, & peritia. *Prag.* 13. §. 3. *tit.* 162. *fol.* 14. *tom.* 3.

Non recipiant fidejuſſiones, ſeu obligationes, niſi adhibitis duobus teſtibus, qui cognoſcant fidejubentem, aut ſe obligantem, ſub poena nullitatis eorum damno, & alia. *Prag.* 15. *tit* 3. *fol.* 56. *tom.* 1. Limita, ut infra ſummam duc. 50. teſtium interventus non requiratur, *Prag.* 16. *fol.* 57. *ibid.* Infra quatuor menſes faciant diſcuſſionem principalium; quo termino elapſo, ſi illi non ſint ſolvendo, ſolvant de proprio. *Prag.* 17. *fol.* 57. *ibid.*

Semel condemnati de falſo, & ſuſpenſi ab officio, non exerceant, nec admittantur ad nova officia, ſcripturam tangentia. *Prag.* 19. *fol.* 59. *ibid.*

Servent pandectas, & regias inſtructiones. *Prag.* 21. *tit.* 3. *fol.* 55. *tom.* 1.

Nec ultra pandectam accipiant, etiam a ſponte dantibus. *Prag.* 4. *tit.* 235. *fol.* 112. *tom.* 4.

Ad quid teneantur in materia aſſecurationis mercium, pecuniarum, &c. vide in verb. *Aſſecurationes*.

In cauſis conjunctorum, uſque ad quartum gradum conſanguinitatis, vel affinitatis de jure civili; non interveniant. *Prag.* 3. *tit.* 3. *fol.* 50. *tom.* 1.

Nec in cauſis, ubi ſit procurator ſibi conjunctus conſanguinitate, vel affinitate, uſque ad tertium gradum. *Prag.* 23. §. 1. *tit.* 174. *fol.* 282. *tom.* 3.

Deſtinati ad inquirendum, vel ad examen teſtium, &c. ante egreſſum jurent; & fidejuſſionem praeſtent de fideliter exercendo. *Prag.* 12. §. 8. *tit.* 162. *fol.* 13. *tom.* 3.

Non accipiant a Commiſſariis, qui in eorum Banca expediuntur, carolenos tres pro qualibet dieta. *Prag.* 25. §. 31. *tit.* 162. *fol.* 24. *tom.* 3.

Se ſubſcribant in quolibet actu coram ipſis geſto. *Prag.* 12. §. 12. *tit. eod. fol.* 14. *tom.* 3. *& prag.* 25. §. 30. *fol.* 24. *tom.* 3.

In priori pagina Actorum deſcribant Judicis, & partium nomina, cum cauſae, de qua agitur, expreſſione. *Prag.* 8. *tit.* 3. *fol.* 54. *tom.* 1.

In examine teſtium ſcribant locum, eorum quo, aetatem, patriam, & exercitium. *Ibidem*.

Non conficiant cautelas contra Univerſitates vendentes vulgo *alla voce*. *Prag.* 11. *tit.* 4. *fol.* 82. *tom.* 1.

Scribant praeſentatas, ſeu exhibitiones ſcripturarum litteris integris, non numeralibus, cum die, menſe, & anno. *Prag.* 10. §. 80. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Non conficiant contractus illicitos, vulgo *a partito*. *Prag.* 1. *tit.* 50. *fol.* 435. *tom.* 1.

In omnibus actis judiciariis, & obligationibus ſcribant litteris integris, non autem per numerum pecuniae ſummas, & bonorum quantitates. *Prag.* 10. §. 81. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Non recipiant poculenta, & eſculenta ab Univerſitatibus. *Prag.* 5. §. 1. *tit.* 3. *fol.* 52. *tom.* 1. *Prag.* 1. *tit.* 153. *fol.* 570. *tom.* 2. *Prag.* 4. §. 1. *tit.* 168. *fol.* 82. *&* §. 5. *fol.* 83. *eod. tit. tom.* 3.

Nec gravent ſubditos angariis. *Prag.* 5. §. 2. *tit.* 3. *fol.* 52. *tom.* 1.

Proceſſum originalem conſignent Archivario, exemplum penes ſe retinentes. *Prag.* 13. §. 2. *tit.* 182. *fol.* 569. *tom.* 3.

Pro aſportando proceſſu ad Judicem nihil recipiant; & collationes factas ſubſcribant cum ſigno; & citationes, vel alios actus ſcribant per ſe, vel per ſubſtitutos. *Ibid.*

Non recipiant obligationes filiorumfamilias, niſi in praeſentia eorum patrum, aut ſi fuerint emancipati, aut vivant ſeorſum a Patre. *Prag.* 1. *tit.* 221. *fol.* 22. *tom.* 4.

Sed ſi contrahentes interrogati dixerint, ſe non eſſe filiosfamilias, &c. Actuarii non tenentur. *Ibid. ubi vid. marg.*

Non recipiant fidejuſſiones, & contractus mulierum renunciantium favori Senatusconſulti Vellejani. *Prag.* 2. *ibidem*.

Nec mercaturam exerceant. *Prag.* 14. §. 2. *&* 3. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3.

Nec cambia. *Ibid.* §. 2.

Conſignent acta ſuſpicionis completa Commiſſario cauſae, & in actis diem aſſignationis ſcribant, & inſtent pro deciſione. *Prag.* 18. §. 3. *tit.* 230. *fol.* 73. *tom.* 4.

Non petant a Miniſtris pecuniariis, & conductoribus Vectigalium, quod utantur famulis ipſorum Actuariorum pro computatione. *Prag.* 11. §. 42. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3.

Facta concluſione, infra octo dies conſignet acta Judici. *Prag.* 13. *tit.* 182. *fol.* 569. *tom.* 3.

Non poſſunt conficere contractus emptionis, & venditionis frugum infra triginta milliaria, niſi pro victu ſuae domus. *Prag.* 11. *tit.* 8. *fol.* 131. *tom.* 1.

Non procedant, nec pro Actore, nec pro Reo, niſi exhibitis procurationum mandatis, *Prag.* 81. §. 5. *tit.* 174. *fol.* 309. *tom.* 3.

ACTUARII ARRENDAMENTORUM, ET GABELLARUM.

Non recipiant ſalarium pro acceſſu intus Civitatem Neapolis, & Suburbia ad inſtantiam Gubernatorum, ſed tantum ad inſtantiam partium. *Prag.* 3. *tit.* 217. *fol.* 4. *tom.* 4.

ACTUARII ASSUMPTI.

Et Scribae non exigant pro tranſactionibus, vel compoſitionibus, decem pro centenario, aut aliam ſummam correſpectivam. *Prag.* 20. *tit.* 3. *fol.* 60. *tom.* 1.

Revelent infra menſam a die editionis dictae pragmaticae, exactum a biennio pro dicto diritto, 10. per 100. *Ibidem fol.* 61.

Non exigant pro remiſſione cauſarum, niſi pro labore copiae. *Ibidem* §. *Di più ci è ſtato*, *fol.* 61. *tom.* 1.

Pro diſſequeſtro non recipiant ultra pandectam. *Ibid.* §. *Ed anche*.

Ubi non adeſt pandecta, regulantur cum pandecta M. C. & Regiae Cameran. *Ibid.* §. *E perchè*.

Ubi

Ubi extra locum accedit Scriba, non Actuarius, solvatur salarium taxatum Scribae, non Actuario. *Ibid. §. Di più abbiamo*.

Non exigant ab Examinatoribus, nec a partibus, carolenos tres solitos ex abusu. *Ibid. §. E similmente*.

Nec per hoc petant excomputum a Proprietario officiorum. *Ibid. §. E vogliamo, fol.* 62.

ACTUARII AUDIENTIÆ PRAESIDIORUM HETRURIAE.

Teneant pandectam in publico, & illam servent. *Prag.* 25. §. 3. *tit.* 162. *fol.* 21. *tom.* 3.

Teneant librum, in quo notent omnes carceratos criminales, cum expressione delicti, & diei carcerationis. *Ibid.* §. 5.

Unus assistat in Portu Thalamonis, alter in Portu Herculis. *Ibid.* §. 7.

Successores quolibet anno faciant inventarium omnium processuum civilium, & criminalium. *Ibid.* §. 6.

ACTUARII AUDIENTIARUM PROVINCIALIUM.

Per Provincias non recipiant Bestias, nisi locari solitas, & soluto competenti salario. *Prag.* 4. §. 5. *tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

Ipsi exeant pro testibus examinandis, sed urgenti necessitate addatur doctor. *Ibid.* §. 6. *ubi vide marginem*.

Nihil exigant pro eorum juribus, ultra quod exigebatur tempore Regis Catholici. *Ibid.* §. 7.

Quolibet semestre mittant translatum, authenticum omnium compositionum, proventuum, & condemnationum pecuniarum ad Regiam Cameram. *Prag.* 6. §. 19. *tit.* 168. *fol.* 84. *tom.* 3.

Servent taxam M. C. V. *d. prag.* 6. §. 32. *ubi vide marg. fol.* 86., & *prag.* 10. §. 44. *tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.

Non faciant perquisitiones, nisi clare contra certam personam. *Ibid.* §. 37. *fol.* 74. *tom.* 3.

Sint diligentes in mittendo forbanna, & citationes ad forojudicandum opportunis temporibus. *Prag.* 6. *tit.* 42. *fol.* 401. *tom.* 1.

Eorum instructiones. *Prag.* 6. *tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

Dent successoribus omnes scripturas per inventarium. *Prag.* 30. §. 5. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Et successores faciant Apocham de recepto, & novi non admittantur, nisi ostensa apocha consignatarum scripturarum respectu alterius officii administrationis. *Ibid.*

ACTUARII BAJULI.

Causam dicant. *Prag.* 3. §. 5. *tit.* 165. *fol.* 55. *tom.* 3.

Eorum instructiones, & pandecta. *Ibid.* §. 6. *cum seq. fol.* 56.

ACTUARII CAMERAE SUMMARIAE.

Singulis mensibus referant petitionem releviorum Rationali Cedularii. *Prag.* 66. §. 10. *tit.* 171. *fol.* 185. *tom.* 3. & *prag.* 75. §. 49. *tit. eod. fol.* 199. *tom.* 3.

Reducantur ad certum numerum, Locumtenentis accedente Consilio. *Prag.* 75. §. 59. *tit.* 171. *fol.* 200. *tom.* 3.

Non actitent nomine alterius Actuarii, vel Scribae, *Ibid.* §. 60.

Petentes unum, vel plures abonatores fidejussorum in locatione effectuum fiscalium, audiantur; & omnium idoneitatem examinent Fiscipatronus, & Commissarius, firma remanente Actuariorum obligatione. *Ibid.* §. 110. *fol.* 209. *tom.* 3.

Omnia sub inventario ponant, & successores eadem sub eodem, infra semestre tempus conficiendo, accipiant, & nova quolibet anno superaddantur. *Ibid.* §. 174. *fol.* 227. *tom.* 3.

Fidejussionem testificantes pandectam servent. *Ibid.* §. 175.

Notent in regesto separato commissiones computorum, quae fiunt in Banca, Rationalibus. *Prag.* 19. §. 4. *tit.* 171. *fol.* 159. *tom.* 3.

Conficiant librum, ubi scribantur caussae, in quibus Fiscus est actor, cum annotatione Commissariorum, & Scribarum, & tradant Fiscipatrono. *Prag.* 20. *tit. eod. fol.* 160. *tom.* 3.

Et alium, in quo describant manu propria omnes Processus, cum paginarum numero, & expressione Scribarum; & alium, ubi commissiones describant. *Ibid. §. Mandamus, fol.* 161.

Non tradant Banna ad licitandum, nisi subscripta fuerint a Commissario, & Fiscipatrono. *Prag.* 75. §. 104. *tit. eod. fol.* 208. *tom.* 3.

Eorum instructiones. *Prag.* 19. §. 1. 5. 6. & 7. & *Prag.* 21. *tit.* 171. *fol.* 159. & *seq. tom.* 3.

Non ostendant Scripturas exhibitas in Regia Camera, absque permissu Locumtenentis. *Prag.* 19. §. 7. *tit.* 171. *fol* 160. *tom.* 3.

Referant Secretario omnes fidejussiones civiles, & criminales. *Prag.* 10. §. 79. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Reponant omnes inquisitiones in arca, duabus clavibus clausa, quarum una sit penes ipsos. *Prag.* 21. §. 1. *tit.* 171. *fol.* 160. *tom.* 3.

Et duos conficiant libros informationum, quorum unus sit penes ipsos, alter per Fisci procuratorem detineatur. *Ibid.*

Et in actis describant numerum paginarum, & de quibus negotiis tractent. *Ibid.* §. 2. *fol.* 161.

Eorum pandecta. *Prag.* 57. *tit.* 171. *fol.* 173. *Prag.* 75. §. 156. *tit. eod. fol.* 223. *tom.* 3. *Prag.* 1. §. 100. & 101. *tit.* 178. *fol.* 349. *tom.* 3.

Forma certificandi Thesaurarium de exactionibus extraordinariis. *Prag.* 75. §. 125. *tit.* 171. *fol.* 216. *tom.* 3.

ACTUARII M. C. V.

Octonus statuitur eorum numerus qui sint experti, & legales, approbati per S. C. *Prag.* 1. *tit.* 3. *fol.* 50. *tom.* 1.

Sed sunt XIV. *Prag.* 21. *tit. eod.* §. 50. *fol.* 67. Approbandi per M. C. *Prag.* 7. *tit eod. fol.* 54. *tom.* 1.

Eorum officia sunt aequalia; nec aliquis ex ipsis est major in gradu, aut dignior, nisi alios virtutibus, moribus, aut aetate praecedat. *Prag.* 4. §. 3. *tit. eod. fol.* 51. *tom.* 1.

Pro exhibitione supplicum Praesidis S. C. nihil exigant. *Prag.* 81. §. 7. *tit.* 174. *fol.* 309. *tom.* 3.

Decreta non promulgent, nisi fuerint subscripta. *Prag.* 19. §. 34. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Nemo ex Actuariis teneat sigillum, aut jus sigilli. *Prag.* 4. *tit.* 3. §. 4. *fol.* 51. *tom.* 1.

Acta conclusa consignentur Judici hebdomadario, ut dividat. *Ibid.* §. 5.

Scripturae dividantur in Banca. *Ibid.* §. 6.

Libri exulum, & obligationum in communi loco serventur. *Ibid.* §. 9.

Conficiant Codicem actorum, & quolibet die notificent Regenti, vel Fisci patrono. *Ibid.* §. 11.

Faciant summarium in pede Provisionum. *Prag.* 19. §. 19. *fol.* 102. & §. 31. *fol.* 102. *tit.* 169. *tom.* 3.

Non exerceant officium procuratoris, nisi pro se, & suis parentibus. *Prag.* 16. §. 1. & 3. *tit.* 169. *fol.* 98. *tom.* 3.

Nec fidejubeant. *Ibid.* §. 2.

Non intersint votis Judicum. *Prag.* 37. §. 5. *tit.* 169. *fol.* 122. *tom.* 3.

Nihil expungant ex libris M. C. absque permissu Tribunalis, cum interventu Fiscipatroni, & Procuratoris. *Prag.* 20. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Procuratores puniuntur. *Prag.* 30. §. 4. *tit. eod. fol.* 113. *tom.* 3.

Notificent Perceptori decreta, *nullitates non subsistere*. *Prag.* 1. §. 1. *tit.* 201. *fol.* 639. *tom.* 3.

Idem elapso termino cujuscumque beneficii petiti. *Ibid.* §. 2. *fol. eod.*

ACTUARII M. C. V. CIVILES

Denuncient fidejussiones captas Actuariis criminalibus. *Prag.* 19. §. 7. *tit.* 169. *fol.* 100. *tom.* 3.

Refe-

ACTUARII M. C. VIC. CRIMINALES

ACTUARII S. R. C.

Non approbati a S. C. non exerceant, & approbari ipſi ſerviant, & non per ſubſtitutum. *Prag.* 24. *tit. eod. ubi vide marginem fol.* 183. *tom.* 3.

In ſupplicationibus appellationum deſcribant nomina praeſentantium, & dilationes conceſſas referant Secretario. *Prag.* 19. §. 5. *tit. eod. fol.* 286. *tom.* 3.

Aſſiſtant in S. C. quotidie, ſtatutis horis. *Prag.* 20. §. 5. *tit. eod. fol.* 281. *tom.* 3.

Non recipiant ſupplicationes, niſi fuerint ab Advocato ſubſcriptae. *Prag.* 26. §. 3. *tit. eod. fol.* 285. *tom.* 3.

Poſt concluſum in cauſa infra octo dies, proceſſus aſportent ad Commiſſarium. *Ibid.* §. 4.

Acta fieri non faciant per Scribas non matriculatos, & ſcripturas in fine paginae ſubſcribant. *Ibid.* §. 5.

In Litteris Commiſſionalibus pro teſtium examinatione adhibeant clauſulam, quod ſervetur Reg. Prag. circa Teſtium numerum. *Prag.* 48. *tit. eod. fol.* 294. *tom.* 3.

In Litteris executorialibus adhibeant clauſulas ordinatas per *Prag.* 45. & 47. §. *die* 24. *tit. eod. fol.* 293. & *seq. tom.* 3.

Non dent partibus aut eorum Advocatis proceſſus originales. *Prag.* 54. *tit. eod. fol.* 296. *tom.* 3.

Non ſinant, beneficia, repulſas, & nominationes peti per partes, ſed per earum Procuratores petantur. *Prag.* 56. *tit. eod. fol.* 297. *tom.* 3.

Actitantes non recipiant examen teſtium. *Prag.* 57. *tit. eodem fol.* 297. *tom.* 3.

In qualibet menſa non habeant ultra ſex Scribas, qui ipſimes acta conficiant, nec admittantur, niſi electi per Praeſidem. *Prag.* 58. *tit. & fol. eod.*

Forma ſervanda in mittendis Delegatis, ſeu Commiſſariis. *Prag.* 60. *tit. eod. fol.* 298. *tom.* 3.

Ipſi ſuique Actitantes, & Scribae, non ſe immiſceant examinibus teſtium, ſed illa fiant per examinatores. *Prag.* 15. *fol.* 279. & *Prag.* 76. *tit. eod. fol.* 304. *tom.* 3.

Non procedant, nec pro Actore, nec pro Reo, niſi exhibitis mandatis Procurationum. *Prag.* 81. §. 5. *tit. eodem fol.* 309. *tom.* 3.

Ipſi debebant retinere fides depoſitorum, & decreta ſolutionum ſcribere manu propria, & ſic mandata Numulariis ſubſcribenda etiam a Commiſſario. *Prag.* 81. §. 18. *tit. eod. fol.* 311. *tom.* 3. Sed eſt correctum, & conceditur facultas Scribis extendendi decreta Liberationum depoſiti; verum ipſi Actuarii de Scribarum culpis, & defectibus teneantur. *Prag.* 18. *tit.* 3. *fol.* 58. *tom.* 1.

Et ſolvantur cum relatione creditorum anteriorum, auditis partibus. *Prag.* 81. §. 19. *fol.* 311. *tom.* 3.

Supplices petitiones, & earum decreta, non contineant aliquid vitiatum, deletum, vel abraſum, & hebdomadarii teneantur in ſolidum, & tempora diviſionis non recipiantur, alias punitur Actuarius, licet penes Scribam reperiantur. *Ibid.* §. 21.

Non conſignent ſupplicationes ſubſcriptas abſque, vulgo *la provviſta*. *Pragm.* 86. §. 3. *fol.* 322. & *Prag.* 88. §. 3. *tit. eod. fol.* 325. *tom.* 3.

Scribant omnes ſupplices petitiones in codice. *Prag.* 81. §. 1. *tit. eod. fol.* 308. *tom.* 3.

Et decreta ipſarum dietim domi Praeſidis in altero codice. *Ibid.* §. 2. *fol. eod.*

Hebdomadarii qualibet die Saturni dividant ſupplicationes, & Liber, vulgo *delle ſpartenze* ſubſcribatur, & detineatur a Praeſide. *Ibid.* §. 3. *fol.* 308. *tom.* 3.

Quatuor Actuarii per circulum legant ſupplicationes coram Praeſide. *Ibid.* §. 4. *fol.* 309.

Non recipiant ſupplicationes contra exteros, abſque expreſſione Privilegii. *Ibid.* §. 6.

Pro exhibitione ſupplicationum nihil exigant. *Ibid.* §. 7.

Non recipiant ſupplicationes, niſi exhibeantur per Principales, aut eorum Procuratores. *Ibid.* §. 8.

Praeſentationes ſcripturarum, &c. ſcribant litteris integris, cum expreſſione nominis, & cognominis praeſentantium, diei, menſis, & anni. *Ibid.*

Non recipiant ſupplicationes a definitivis, vel vim definitivi habentibus, niſi decretis executioni demandatis. *Ibid.* §. 9.

Sed in interlocutoriis ſervetur jus commune. *Ibid.* §. 9. *fol.* 310. *tom.* 3.

Non legant ſupplicationes pro mutatione Aularum, vel Judicis, niſi parte citata. *Ibid.* §. 11.

Aliae inſtructiones, & capita ab illis ſervanda, *Pragm.* 86. *fol.* 300. & *Prag.* 88. *tit. eod. fol.* 325. *tom.* 3.

Non accipiant carolenos tres pro qualibet dieta ab Examinatoribus ejuſdem S. C. *Prag.* 25. §. 55. *tit.* 162. *fol.* 23. *tom.* 3.

Nec a Commiſſariis. *Ibid.* §. 31. fol. 24.

Non recipiant depoſita, ſed in publicis Bancis fiant, *Ibid.* §. 26.

Accipiant dirictus juxta pragmaticas, ſub poenis, in ipſis contentis. *Ibid.* §. 27.

Non faciant pactum cum litigantibus de certa quantitate pro dirictibus actorum faciendorum. *Ibid.* §. 28.

Deſcribant in calce cujuslibet actus quantitatem dirictus, quam recipiunt. *Ibid.* §. 29. *ubi vide marginem.*

Subſcribant quemlibet actum. *Ibid.* §. 30. *ubi vide marginem, fol.* 24. *tom.* 3.

Non recipiant dirictum ultra taxam in pandectis, & pragmaticis notatam. *Ibid.* §. 32. *fol.* 24. *tom.* 3. *ubi vide marginem.*

Conficiant collationes Scripturarum requiſitis, vel praeſentibus ipſis, quorum intereſt. *Prag.* 26. §. 1. *tit.* 174. *fol.* 285. *tom* 3.

Referant Secretario fidejuſſiones civiles, & criminales. *Prag.* 10. §. 79. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Et omnes cauſas concluſas, & deſcribi faciant in libro infra duos dies poſt notificatas. *Prag.* 10. §. 9. *tit.* 174. *fol.* 277. *tom.* 3.

Quotidie aſſiſtant in S. C. *Prag.* 20. §. 5. *tit. eod. fol.* 281. *tom.* 3.

Referant in actis relationes Oſtiariorum. *Prag.* 28. §. 3. *tit. eod. fol.* 286. *tom.* 3.

Notificent Secretario, quando partes non utuntur dilationibus. *Prag.* 29. §. 5. *tit. eod. fol.* 286. *tom.* 3. & *Prag.* 31. *fol.* 287. *tom.* 3.

Obligationes annotent in continenti in libro, ſervando apud Protonotarium. *Prag.* 48. *tit. eod. fol.* 294. *tom.* 3.

Articulos exhibenti non reſtituant. *Prag.* 51. *tit. eod. fol.* 296. *tom.* 3.

In Commiſſionibus Commiſſariorum, & Executorum apponant capitulum ſtatutum in *Prag.* 60. *tit. eod. fol.* 298. *tom.* 3.

Et ſervata forma ejuſdem capituli, capiant fidejuſſionem, & ſubſcribant manu propria, quod ſit praeſtitum juramentum, & capta fidejuſſio. *Ibid.*

Non aſportent ad ſubſcribendum commiſſiones, niſi taxato ſalario. *Ibid.*

Non recipiant nominationes, repulſas, & beneficia, cum clauſula, ſi eis indigent. *Prag.* 62. *tit. eod. fol.* 298. *tom.* 3.

Vota, ſeu ſuffragia non pandant. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 280. *tom.* 3.

Quid ſervara debeant in receptione, lectura, & diviſione ſupplicum petitionum. *Prag.* 81. *tit. eod. fol.* 308. *tom.* 3.

ACTUARIUS ANNONAE,

Et Scribae non procedant de facto ad carcerationem abſque ordine Judicis in ſcriptis, niſi in caſu, quo ſubditus poenam corporalem incurrat, & tunc recto tramite ducant ad Judicem. *Prag.* 42. §. 8. *tit.* 8. *fol.* 154. *tom.* 1.

Idem Actuarius, & Scribae ſint bonae famae, non inquiſiti, nec contumaces; acta carceratorum Judici ſtatim deferant, nec ſe immiſceant ad faciendum gagia cum Officialibus, & ſervent pandectam, detinendam in loco publico. *Ibid.* §. 9.

ACTUARIUS COMMISSARII GENERALIS CAMPANEAE

Nihil recipiat pro cujuslibet ſcripturae ſigillo. *Prag.* 25. §. 41. *tit.* 162. *fol.* 26. *tom.* 3.

Sit idoneus, ut requirunt Pragmaticae, nec lucretur ſalarium Regium, & ejus officium vendatur ad extinctum candelae in S. C. *Prag.* 14. §. 15. *tit.* 178. *fol.* 370. *tom.* 3.

Scri-

Scribae nominentur per Commissarium, & concurrentibus qualitatibus, quae requiruntur in Scribis M.C., approbentur per S. C. *Ibid.*

ACTUARIUS CURIAE MERETRICUM.

Ejus instructiones, pandecta, & alia ejusdem Curiae stabilimenta, vide in *Prag.6. tit.149. fol.498. tom.2.*

ACTUARIUS REGENTIS M. C.

Non se immisceat aliorum negotiis. *Prag.* 52. §. 2. *tit.169. fol.132. tom.3.*

Servet pandectam, ut caeteri M. C. Actuarii. *Ibid.*

Ejus mensa vendatur ad beneficium Regiae Curiae. *Ibid.*

ACTUARIUS TRIREMIUM

Exigat diritus juxta pandectam Auditoris Generalis Exercitus. *Prag.25.* §.13. *tit.162. fol.22. tom.3.*

COMMUNIA DE ACTUARIIS.

Cum inter Actuarios, & Scribas M. C. V. criminalis controversiae essent de ratione sportularum: Vicaria se interposuit, & consultationem a Rege petiit, qui & probavit; & multa alia de Scribis, ut in prag. 22. leguntur. *Prag.22. fol.67. tit.3. tom.1.*

Jussu Regis praecedens renovatur, atque ab idiomate hispali in nostrum transfertur. *Prag.23. fol.69. tit. eod. tom.1.*

Pandecta, seu ratio sportularum Magistri actorum, qui apud Regentem semper praesto sit, cui titulus: *Pandetta del Mastro d'atti, de' Signori Reggenti, e Proreggenti formata dalla Vicaria a Novembre* 1745. *per esecuzione di Real Dispaccio di S. M. per sua Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia della data de'* 14. *Settembre* 1745. *Prag.* 24. *fol.* 70. *tit. eod. tom.1.*

In judiciis *nunciationis novi operis*, servata forma Constitutionis anni 1738.; qui nunciat, mensem habet pro procuranda relatione a Tabulario: quo termino transacto, inhibitio frustratur, etiamsi nullum praecedat Judicis decretum. *Prag.25. fol.71. tit. eod. tom.1.*

Deposita sive sponte, sive jussu Judicis fiant in Banco cum fide crediti, quae Magistro Actorum M.C.V. tradatur. *Ibid.* §. 1.

Ad domos Judicum extraordinarii Scribae non veniant, sive negotia proponenda sint, sive scripturae obsignandae, subscribendaeve; sed id muneris obeant ordinarii Scribae, quorum proprium est. *Ibid.* §. 2. Si quis contrarium fecerit, biduo, & statim in Carceres detrudatur. *Ibid.*

Nemo ad Actorum Magistri, Actuarii, & Scribae munus accedat, nisi de vita, & moribus fiat inquisitio; & alia habeat requisita. *Ibid.* §.4.

Quilibet Actorum Magister, Actuarius, & Scriba non tradat cuique decreta non a Judice firmata, sed ipsi Judici tradant subscribenda: Secus, poena 30. carolenorum injungitur. *Ibid.* §.3.

Nomina Scribarum in albo scribant Magistri Actorum, ut si numerum excedant, redigantur intra ordinem. *Ibid.* §.5.

Nemo ex Magistris actorum, & Actuariis Procurationes, atque scripturas in posterum recipiat, nisi a Procuratore approbato a Praeside S. R. C., secus subjaceat poenae duc. sex. *Ibid* §.6. *fol.72.*

Scripturas Judicibus non tradant Scribae, nisi completas, idest subscriptas a Magistris Actorum, sive Actuariis; sub pena ducat. sex pro prima vice, pro secunda duplicatur. *Ibid.* §. 7.

Obligationes, & stipulationes Actuarii recipiant in iis Caussis, quae penes eos agitantur: Sub poena duc. decem si contrarium factum erit. *Ibid.* §.8.

In decretis praeambulis, & quibus datur possessio bonorum signetur locus, dies, & annus, quo testamenta sint rogata, & Tabellionis nomen. *Ibid.* §.10.

Idem facere tenentur Judices M. C. in exarandis votis. *Ibid.* §. 11.

Nicolaus de Rosa Magister Capellanus: Carolo Rege: edixit I. De summa litium in caussis *Regii placet*: II. in causis litigantium, qui sub jurisdictione fuerint. III. Vectigal Antecessorum, & Studentium, Capellanorum, & Musicorum etiam junxit. IV. Clericorum, qui sint cooptati in Regium Clerum. V. In causis matrimonialibus, & statu libero taxam. *Prag.* 26. *fol.* 72. *tit. eod. tom.* 1.

ACV INSIGNITA.

Vida *Phrygiata*.

ADOHA.

Adoharum liquidationes fiant per Rationales. *Prag.*18. §. *Et quoad*, *tit.*171. *fol.*159. *tom.* 3.

Contractus simulati emptionis Adoharum in creditum aliorum, quam dominorum, infra terminum revelentur; praemium conceditur denunciantibus. *Prag.* 2. *tit.* 129. *fol.*410. *tom.* 2.

Contractus initi cum R. Curia super Adohis tempore Belli Massanensis, reducuntur ad justam metam ducatorum 100. pro 100. cum solita ratione 7. pro 100. effective solutis; & moderationis beneficium applicatur Bursae Militari pro dote. *Prag.* 44. §. *Ed essendosi*, *tit.*238. *fol.* 214. *tom.*4.

Et expeditiones fiant gratis. *Ibid.* §. *E di più*.

ADJUNCTI JUDICES

Petantur infra dies quindecim post conclusionem, nisi aliud supervenerit. *Prag.*4. §. 3. *tit.* 57. *fol.* 451. *tom.* 1.

Considerentur, ut ordinarii. *Ibid.* §. 4.

Sed interveniant tantum in Decretis definitivis, non autem in interlocutoriis, & incidentibus. *Prag.* 21. *tit.* 230. *fol.* 74. *tom.* 4.

Non concedantur per litteras A secretis Regni. *Prag.* 14. §. 62. *tit.* 178. *fol.* 378. *tom.* 3.

Quando dandi sunt Adjuncti, non detur suspectorum Elenchus; bene vero conceditur animadvertere, si aliquis antea sit declaratus suspectus; sed suspiciones, postquam fuerint dati, proponantur formiter, *Prag.*4. §.1. *tit.* 57. *fol.*451. *tom.* 1.

In sententiis ducatorum 200. & ultra, tres sint ad minus Consiliarii conformes, & in defectum convocentur alii alia ex Aula. *Prag.* 41. §.3. *tit.* 274. *fol.* 290. *tom.* 3.

Nempe ex Aula immediate sequenti, nisi in illa tot sint suspecti, quod ex necessitate ad aliam Aulam sit recurrendum. *d. Prag.*4. §. 2. *fol.*451. *tom.* 1.

Non appelletur, nec reclametur, nec de nullitate dicatur adversum decretum nominationis Adjunctorum; licet nullitas appareat ex eisdem actis, aut sit ex capite notoriae injustitiae. *Ibid.* §. 5. *fol.*451. *tom.* 1.

Petitio Adjunctorum non impedit causae decisionem. *Ibid.* §. 6. *ubi vide marginem*.

Si fuerint praesentes relationi, & tempore decisionis reperiantur absentes, mittant vota in scriptis, dummodo in Aula non remaneat Judicantium numerus opportunus. *Prag.* 4. §. 4. & 13. *tit.* 57. *fol.* 451. & 452. *tom.* 1. & (*Prag.*41. §. 3. & 4. *tit.*174. *fol.*290. *tom.*3.) *Declara*, *ut in Prag.* 2. *tit.* 38. *fol.* 384. *tom.* 1.

Dandi sunt in causa suspicionis, quando duo tantum remanent Consiliarii. *Prag.*1. *tit.* 230. *fol.* 63. *tom.* 4.

ADJUTORIUM

Quod debetur Baronibus, sit moderatum, vel ne, cognoscatur per Praesidem Provincialem. *Prag.* 1. §.10. *ubi vide marginem*. *Tit.* 217. *fol.* 2. *tom.* 4.

ADMINISTRATORES

Equorum stabuli, vulgo *del Ponte della Maddalena* reddant rationem in Regia Camera. *Prag.* 75. §. 13. *tit.* 171. *fol.* 595. *tom.* 3.

Administratores rei pecuniariae. Vide *Pecuniarii Officiales*.

Admi-

Administratores Salis. Vide *Salis Administratores*.

Administratores Triremium. Vide *Triremes*.

Administratores Universitatum. Vide *Syndici*, & *Electi*, & verb. *Universitas*.

Obviatur damnis Universitatum, Fisci, & Universitatum Creditorum. *Prag.* 19. *fol.* 90. *tit.* 4. *tom.* 1.

Providetur circa introitus, alienationes, venditiones, & locationes Universitatum Regni, & illarum levamen. *Prag.* 20. *fol.* 94. *tit. eod. tom.* 1.

Carolo VI. Imperatore, & Rege, Constitutiones XVIII., & XX. *de administratione Universitatum* restituuntur. *Prag.* 21. *fol.* 97. *tit. eod. tom.* 1.

Viros constituit Prorex ad instaurandum Universitatum pene collapsum statum. *Prag.* 22. *fol.* 101. *tom.* 1.

Nomina Virorum sunt: *Spect. Reg. Dom. D. Dominicus Castelli Reg. Coll. Cons. ac Reg. Concell. Reg. Dom. Ill. Comes D. Joseph de Aguirre Reg. Cons. & Praes. Reg. Com. Summ. D. Antonius Magiocco, & D. Franciscus Crivelli Reg. Cons. & D. Carolus Ruoti Praesid. Reg. Camerae, Judices per* S. C. C. M. Delegati Reg. Junctae erectae pro bono regimine Universitatum hujus Regni, vigore diplomatis expediti sub die 4. Decembris anni 1728., Fisci partibus in ea agentibus Dom. Reg. Cons. D. Matthaeo de Ferrante, & D. Januario Patiente Fiscale brevioris togae Reg. Camerae. *Ibid.*

Universitatum, eorumque conjuncti non participent in affictibus gabellarum, aliorumque redditum universalium. *Prag.* 19. *§. Que todos, & §. Quarto, che non possano, tum anteced. tit.* 4. *fol.* 91. *& seq. tom.* 1. *& prag.* 20. §. 4. *tit. eod. fol.* 95. *tom.* 1.

Habita scientia, quod aliquis ex suis Concivibus abest a suis Terris, & vociferatur illum armare in Campanea, statim referant Praesidi Provinciali, aut Commissario Campaneae. *Prag.* 30. §. 22. *tit.* 76. *fol.* 631. *tom.* 1.

Item quando aliquis ex suis Concivibus litteras, aut legationem receptus habuerit a delinquentibus. *Ibid.* §. 23.

Si per eorum jurisdictionem transeat aliqua exulum, sive bannitorum cohors, arma capiant insimul cum eorum Baronibus, ac Officialibus Regiis, aut Baronalibus *respective*, illos persequantur, & statim per nuncios certiorent terras finitimas ad id similiter agendum, ac Regias Provinciales Audientias. *Prag.* 30. §. 24. *fol.* 731. *tom.* 1.

Provideant Ministros deputatos pro monetarum excambio de domo erma (ut dicitur) tantum; alias expensae cedent in eorum damnum, non in damnum Universitatum. *Prag.* 40. §. 8. *tit.* 131. *fol.* 546. *tom.* 2.

A D M I R A T I A.

Subditi non deferant per Civitatem sclopos, glande plenos, nec etiam magnos. *Prag.* 13. *tit.* 16. *fol.* 250. *tom.* 1.

Curia Admiratiae non potest judicare contra. *Prag.* 2. *tit.* 221. *fol.* 22. *tom.* 4.

A D V O C A T U S.

Non patrocinetur in causis, ubi sit Judex propinquus, seu consanguineus, usque ad tertium gradum, nec intersit in causarum relatione. *Prag.* 23. *tit.* 174. *fol.* 282. *tom.* 3.

Confirmatur per *Prag.* 2. §. 13. *tit.* 45. *fol.* 413. *tom.* 1. *Prag.* 1. §. 4. *tit.* 38. *fol.* 383. *tom.* 1. *Prag.* 16. *tit.* 230. *fol.* 71. *tom.* 4. *Prag.* 3. *tit.* 3. *fol.* 50. *tom.* 1.

Quod dicitur de consanguinitate, locum habet etiam in affinitate. *Prag.* 5. §. 4. *tit.* 153. *fol.* 573. *tom.* 2. *& Prag.* 7. *tit.* 230. *fol.* 65. *tom.* 4.

Idem de genero, & socero. *Prag.* 23. §. 7. *fol.* 77. *tom.* 4.

Clerici non patrocinentur, nec ad patrocinandum admittantur. *Prag.* 2. *ubi vide marginem*, (*quam in versu ult. ibid. Prag.* 5. corrige *Prag.* 4.) *tit.* 196. *fol.* 630. *tom* 3. *& Prag.* 21. §. 6. *tit.* 174. *fol.* 282. *tom.* 3.

Prohibentur & Officiales Regii advocare in causis particularium. *Prag.* 2. §. 10. *tit.* 167. *fol.* 67. *tom.* 3. Et nemo dispenset. *Ibid.* Absique ordine Regis. *Prag.* 9.

§. 5. *tit. eod. fol.* 70. *tom.* 3. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 235. *fol.* 113. *tom.* 4. *& Prag.* 3. *tit.* 196. *fol.* 630. *tom.* 3.

Advocati S. C. adsistant in S. C. statutis horis, dummodo non sint justo impedimento detenti. *Prag.* 20. §. 5. *tit.* 174. *fol.* 281. *tom.* 3.

Vocati accedant statim, sub poena, & alias procedatur ad ea, quae incumbunt. *Ibid.* §. 8.

Advocati jurent, se non defensuros causas injustas, quas cognitas dimittant, ac pactiones de quota litis non facturos, nec augmentum salarii in processu Judicii petituros. *Prag.* 21. §. 3. 4. *&* 5. *tit.* 174. *fol.* 282. *tom.* 3.

Confirmatur per *prag.* 80. §. 2. *tit. eod. fol.* 308. *tom.* 3.

Sed non servatur. *Ibid. in margine.*

Non paciscantur de quota litis. *Prag.* 1. *tit.* 196. *fol.* 630. *tom.* 3. *& prag.* 21. § 4. *tit.* 174. *fol.* 282. *tom.* 3.

Patrocinantes non doctorati examinentur. *Prag.* 22. *tit. eod. fol. eod.*

Doctoratis sufficit approbatio Collegii. *Ibid.* §. 4.

Sed statuitur, quod examinentur etiam Doctores, alias ad postulandum non admittantur. *Prag.* 80. §. 1. *tit. eod. fol.* 307. *tom.* 3.

Verum non servatur. *Ibid. in marg.*

Aulam S. C. ingredientes nudo capite, & humili sermone loquentur, & caput, absque nutu Praesidis, non operiant. *Prag.* 19. *tit. eod. fol.* 280. *tom.* 3.

Subscribant nullitates. *Prag.* 4. §. 24. *tit.* 57 *fol.* 453. *tom.* 1.

Cum doctorantur in manu Vicecancellarii jurent se bene, & absque calumnia exercituros. *Ibid.* §. 28. *fol. sequ.*

Fiscipatronus M. C. non potest advocare, nec etiam in causis, in quibus, ante susceptum officium, postulabat. *Prag.* 37. §. 8. *tit.* 169. *fol.* 122. *tom.* 3.

Advocati in S. C. durante postulatione, non sedeant, & quando plures sint Advocati, unus loquatur. *Prag.* 20. §. 1. *tit.* 174. *fol.* 281. *tom.* 3.

Disputationes Advocatorum in S. C. fiant publice, nisi eidem S. C. aliud ex justa causa videatur. *Ibid.* §. 2.

Si semel fuerit disputatum in uno articulo, Advocatus super eodem non audiatur, nisi aliter ex causa Praesidi videatur. *Ibid.* §. 3.

In incidentibus non replicent; sed unus proponat, alter respondeat; In definitivis vero unica replicatio admittatur, nisi ex causa Praeses aliud mandaverit. *Ibid.* §. 4.

Advocatus factus Judex, est suspectus in eadem causa, licet ambae partes assentiantur. *Prag.* 15. §. 18. *tit.* 230 *fol.* 71. *tom.* 4.

Pro accessu Universitatum, unus accedat Advocatus. *Prag.* 65. *tit.* 174. *fol.* 299. *& seq. tom.* 3.

Censetur consuluisse principali, neganti factum proprium, quando fuerit praesens. *Prag.* 8. §. 2. *tit.* 182. *fol.* 568. *tom.* 3.

ADVOCATI, ET PROCURATORES PAUPERUM PROVINCIALES.

Certiorem reddant Advocatum, & Procuratorem Pauperum M. C. de juribus Pauperum carceratorum in causis appellationum. *Prag.* 43. §. 5. *tit.* 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

ADVOCATUS FISCALIS M. C. V.

Quando Regentes Regiam Cancellariam poenas mortis, vel mutilationis membri componunt, vel commutant, referant Proregi. *Prag.* 29. §. *En la reforma*, *tit.* 162. *fol.* 30. *tom.* 3.

A D V O C A T U S F I S C I.

Vide *Fiscipatronus*.

ADVOCATUS, ET PROCURATOR PAUPERUM M. C.

Procurent expeditionem causarum. *Prag.* 4. §. 1. *tit.* 240. *fol.* 288. *tom.* 4.

Inquisitiones completae, antequam terminentur, asportentur ad Advocatum, & Procuratorem Pauperum. *Prag.* 2. §. 6. *in margine*, *tit.* 169. *fol.* 90. *tom.* 3.

AEDIFICIUM.

AEGYPTII

AER.

AESTIMATIO.

AETAS

AFFECTUS

AFFINES.

AFFIRMANS

AGASONES

AGRICOLAE

ALABARDERII.

A L A G I U M

Quo fuerant vendita Arrendamenta, Gabellae, & aliae impositiones, subtollitur, & datur solutio correspectiva verae solutionis. *Prag.* 22. §. 9. *Perchè dagli alagj*, *tit.* 238. *fol.* 172. *tom.* 4.

A L C H I M I A

Seu Ars Chimica, non exerceatur absque Proregis licentia. *Prag.* 2. §. 17. *tit.* 152. *fol.* 512. *tom.* 2.

A L E AE.

Gabella Alearum tollitur. *Prag.* 9. *tit.* 238. *fol.* 137. *tom.* 4. Sed, cum iterum fuisset imposita, datur forma pro ejus guberuio. *Prag.* 22. §. 18. *Negli Arrendamenti*, *tit. eod. fol.* 176. *tom.* 4.

ALEATORES.

Vide *Lusores*.

Nemo ad ludum admittatur, nisi pecunia numerata. Filiifamilias arceantur a ludis publicis. *Prag.* 26. *fol.* 118. *tit.* 6. *tom.* 1.

Tabernae assignatae dantur, ut in iis ludi possit *a dadi*. *Ibid.* Et etiam assignantur pro ludo *a carte*. *Ibid.*

Supradictae Tabernae assignatae pateant usque ad mediam noctem, sub poena Nobilibus relegationis triennalis; Ignobilibus fustigationis, & ad triremes damnationis per triennium. *Ibid.*

Adnotantur per capita ludi, qui in dictis locis, Tabernisque publicis prohibentur. *Ibid.*

Apud quos ludere permittitur, vulgo *Tavoleggieri*, non conficiantur *dadi*, & *aleae* fictitiae sub pena Nobilibus relegationis annorum decem; Ignobilibus ad opus publicum etiam per decennium. *Ibid.*

Dicti *Tavoleggieri* lusoribus pecunias motuas ne dent. *Ibidem*.

Dadae dentur ab eo, penes quem luditur, & nemo utatur tesseris privatis. *Ibid.*

Nec introducatur novus ludendi modus sine expressa licentia Principis, sub poenis ut supra. *Ibid. fol.* 219.

Alea signetur, mancipe addicto, si in hoc delinquetur, a Regno expellatur per decennium. *Ibid.*

Ludi, de quibus in antecedentibus Sanctionibus actum est, interdicuntur. *Prag.* 17. *fol.* 119. *tit. eod. tom.* 1.

Const. *Mores dissoluta viventium*. *Ibid.*

Vectigal scutatorum quadraginta millia tollitur. *Ibid.*

Lex generalis, & perpetuum interdictum. *Ibid.* §. 1.

In Tabernis lusoriis, in domibus privatis ludi prohibentur, atque renovantur omnes Constitutiones antecedentes circa prohibitionem ludorum. *Ibid.* §. 2.

In Castris, Portubus, Navibus, Propugnaculis, Tabernis interdicuntur ludi, etiam permissi. *Ibid.* §. 3.

Quod etiam statuitur pro atrio Tribunalium sub poena quatuor ictuum funis. *Ibid.* §. 4. *fol.* 120.

Per capita notantur ludi perpetuo prohibiti. *Ibid.* §. 5.

Tabulae, tesserae, dadae, & omnia instrumenta ludorum comburantur ante Tabernas, vel domos. *Ibid.* §. 6. Eadem poena punitur, qui habet Tabernam privatam, aut domum pro ludo. *Ibid.* §. 7.

Specialiter Magistratus tam in Urbe, quam in Regno est delegatus pro punitione contravenientium. *Ibid.* §. 8.

Poenae, nec transactionis, nec remissionis, aut permutationis favore gaudeant, sed exacte exequantur. *Ibid.* §. 9.

Sufficiens probatio sit, si inveniantur instrumenta lusoria. *Ibid.* §. 11. *fol.* 121.

Testimonium etiam eorum, qui *de jure*, & *non de facto* sint inhabiles, inducit legitimam probationem. *Ibid.* §. 12.

Tres fide digni in actibus diversis, & singularibus deponentes, legitime probant. *Ibid.* §. 13.

Domus Conductor, aut Dominus, in qua lusus esse probatur, si Nobilis, scutatorum mille poenae subjaceat, si ignobilis, quingentorum: si paupertas excludat a poena, Nobilis quinquennium exulet, Ignobilis tantundem ad opus publicum damnetur. *Ibid.* 14.

Denunciantibus poenae tertia pars assignetur. *Ibid.* §. 15.

Si denuncians sit socius, poenam evitet. §. *eod.*

Per capita ludi liciti notantur, & permittuntur. *Ibid.* §. 16.

Nemo cujuscumque gradus, aut ordinis sub quovis colore ludere cuiquam permittat. *Ibid.* §. 18.

Edictum M. C. V., in quo prohibetur ludus *di Signore*, *Signorello*, *a Medico*, *e di Padrone*, *Sottopadrone*, *del Gusto*, *e della Morte*: Cujus hic modus describitur *Prag.* 18. *fol.* 122. *tit. eod. tom.* 1.

Renovantur, & confirmantur eaedem poenae, ut in antecedenti Pragmatica: Tabernae vinariae post tertiam noctis horam apertae ne sint. *Ibid.*

Ludere in officinis Mercatorum, Artificum, & in Tabernis, ubi esculentum venditur, ludis tamen non prohibitis, non interdicitur; quod valet in Tabernis *Caffè*, & barbitonsorum. *Prag.* 19. *fol.* 123. *tit. eod.* §. 1. *tom.* 1.

Si inveniantur instrumenta lusoria, apud quem creditur lusum esse, sufficiens est probatio, dummodo *in specie* cadat probatio.

Adversus eos, qui sunt extra familiam ejus, apud quem lusisse dicatur, requiritur specialis probatio: si inveniatur quinquaginta alearum numerus, *alla bassetta* lusum convincitur. *Ibid.* §. 2.

Deficiente probatione *in genere*, testimonium trium fide dignorum, & etiam trium *de jure*, & *non de facto* inhabilium, inducit legitimam probationem, ut dictum, §. 12. & 13. *ibid.* §. 3.

Si ex tribus testibus, duo deponant de actibus diversis, & singularibus, dicitur probatio *indiciaria*. *Ibid.* §. 4.

Magistratus Urbanus, & Provincialis Regi referat, si alicubi constet solitum ludere. *Ibid.* §. 5.

Poenas afflictivas corporis pro exequutione dictae Pragmaticae Magistratus non exequatur, inconsulto Rege. *Ibid.* §. 6.

Non *in nomine*, sed *in modo* edicitur, interdictum contineri, ut obviam haec lex iret fraudibus lusorum, qui sorti suas res committebant; & antiquae Constitusiones renovantur. *Prag.* 20. *fol.* 124. *tit. eod. tom.* 1.

ALGVZERII, SIVE NVNCII.

Referans citasse coram duobus testibus nominatis. *Prag.* 2. *tit.* 182. *fol.* 566. *tom.* 3.

Relationes in citationibus *super tenore instrumenti*, *ad informandum*, & *ad capitula*, fiant per Nuncios scriptos in matricula, & scribere scientes (& non per alios) cum subscriptione duorum testium. *Prag.* 7. *tit.* 42. *fol.* 402. *tom.* 1.

In Audientiis creentur cum interventu Fiscipatroni, *Prag.* 6. §. 24. *tit.* 168. *fol.* 85. *tom.* 3.

Qui sciant scribere, ac relationes faciant manu propria. *Ibid.*

Ordinarii, seu Lictores, dumi ab Auditoribus, & Fiscipatrono non detineantur. *Prag.* 4. *in marg. tit. eod. fol.* 82. *tom.* 3.

M. C. Quicquid capiunt, revelent Regenti, & assignent Perceptori. *Prag.* 33. §. 8. *tit.* 169. *fol.* 117. *tom.* 3.

Officium Procuratoris non exerceant. *Prag.* 30. §. 4. *tit. eod. fol.* 113. *tom.* 3.

Eorum instructiones in *Prag.* 34. *tit. eod. fol.* 117. *tom.* 3.

ALIMENTA MILITVM.

Vulgo *Entretenidi*, solvantur per mandatum generale, *Prag.* 75. §. 119. *ubi vide marg. tit.* 171. *fol.* 212. *tom.* 3.

Et vacantia extinguantur quousque cum locationis pretio adaequentur; Et Proregi aliter praecipienti replicet Camera, & Commissarius, *ibid.* §. 120. Quod si, non obstante replicatione, Prorex iterum contraventionem mandaverit, Regia Camera, & Commissarius obediant; sed Regi referant. *Ibid.*

Situata super Fiscalibus commutentur, & situentur super locationibus; & Prorege aliter praecipiente, servetur, ut supra, replicando, & certiorando. *Ibid.*

ALLA VOCE.

Vox frumentorum in Terra S. Joannis Rotundi, quae promulgabatur sub die 21. Junii, promulgetur sub die 29. ejusdem mensis, *Prag.* 1. *tit.* 160. *fol.*630.*tom.*2.

Confirmatur; & prohibentur emptiones, & venditiones frumentorum, volgo *a primi prezzi*, & contractus initi ante editionem pragmaticae *a primi prezzi*, intelligantur facti *alla voce*. *Prag.*19. *tit.*8.*fol.*138.*tom.*1.

Statuitur modus, & tempus accipiendi, & dandi nummos *alla voce*. *Prag.* 28. *tit. eod. fol.* 143. *tom.* 1.

Dantes nummos *alla voce* praeferantur aliis creditoribus. *Ibid.*

Non detur pecunia *alla voce* Universitatibus, nec earum Administratores accipiant, nec Notarii, vel Actuarii conficiant cautelas; & denuncians lucratur praemium. *Prag.* 11. & 18. §. *E per evitare tit.* 4. *fol.* 81. & 89. *tom.* 1.

ALLEGANS

Et, non probans crimina, & defectus ad infamiam testium, punitur. *Prag.* 34. *tit.* 174. *fol.* 288. *tom.* 3.

Executionem factam in bonis alienis, & non probans, punitur. *Prag.* 44. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 129. *tom.* 3.

Idem de allegante, & non probante novam conventionem. *Ibid.* §. 2. *fol.* 118.

Idem de allegante, & non probanta satisfactionem. *Ibid.* §. 3.

Petitiones allegantium satisfactionem, vel novas conventiones, sint clarae, alias per Actuarios non admittantur. *Ibid. dict.* §. 2.

AMBASSIATORES.

Vide *Legati*.

AMBITIO.

Officii inhabilitat ambientem. *Prag.* 21. *tit.* 262. *fol.* 17. *tom.* 3.

Ambientes officia non accedant ad Suam Majestatem, nec mittant personas, & assistentes tempore editionis pragmaticae, revertantur. *Prag.* 3. *tit.* 51. *fol.*441.*tom.*1.

AMITA

Et patrueles, descendentes per lineam masculinam a primo stipite, comprehenduntur in feudis, ubi comprehenditur patruus. *Prag.* 12. *tit.* 80. *fol.* 20. *tom.* 2.

AMPLIATIONES.

Et renunciationes officiorum sunt reservatae; & ideo inconsulto Rege sunt nullae, cum inde sequutis; & officia, sic collata, vendantur, quia vacant. *Prag.*75. §. 132. *tit.* 171. *fol.* 219. *tom.* 3. *concordat Prag.* 14. §. 7. *tit.* 178. *fol.* 366. *tom.* 3.

ANATHEMA.

Vide *Bulla*.

ANGARIAE, ET PERANGARIAE.

Concessio privilegiorum, *cum angariis, perangariis, furnis, tapetis, &c.* non inducit novas angarias, perangarias, &c. *Prag.* 16. *tit.* 29. *fol.* 339. *tom.* 1.

Vide *Vassalli*.

ANGLI

Ordinantur represaliae, & sequestrum contra subditos Regis Angliae. *Prag.* 5. *tit.* 33. *fol.* 357. *tom.* 1.

Stante pace inita, conceduntur privilegia. *Prag.* 5. §. *Copia del capitolo*, *tit.* 71. *fol.* 504. *tom.* 1.

Edictum Regis Angliae, ne sui subditi faverent quoquo modo Messanensibus, tempore belli, 13. Jan. 1676. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 506. *tom.* 1.

ANIMALIA.

E Regno non extrahantur. *Ibid. Bestiame. Prag.* 1. *fol.* 536. *tit.* 74. *tom* 1.

Confirmatur per *Prag.* 6. *tit.* 74. *fol.* 537. & 538. *tom.* 1.

Facultas extrahendi fiat in forma Regiae Cancellariae. *Prag.* 5. *tit.* 74. *fol.* 537. *tom.* 1.

Animalia de Crassia, non emantur mercandi gratia Neapoli, & per triginta milliaria. *Prag.* 43. *tit.* 8. *fol.* 155. *tom.* 1.

Animalia non emantur absque fide, aut libello Universitatis. *Prag.* 3. *ubi vide marginem*, *tit.* 67. *fol.* 488. *tom.* 1.

Obligata ad serviendum Regi, & Baronibus, ultra statuta, ibi pondare non graventur. *Prag.* 2. *tit.* 217. *fol.* 3. *tom.* 4.

Subjecta gabellae Assium duorum pro rotulo, non asportentur in domum viva, nisi prius data notitia. *Prag.* 7. §. 5. *tit.* 238. *fol.* 133. *tom.* 4.

De genere Bubulo. Vide *Boves*.

De Equino. Vide *Equi*.

De Suino. Vide *Sues*.

ANIMETTE

Vide *Giacchi*.

DE ANNONA CIVITATIS NEAPOLIS.

Vide *Justitiarius Major Annonae*.

Carolus Rex imponit Magistratui Commercii, ut recte de annona provideat. *Prag.* 60. *fol.* 175. *tit.* 8. *tom.* 1.

Renovatio edicti Magistratus Commercii sub die 16. Februarii 1742., exceptis articulis praesenti contrariis. *Ibid.* §. 1. *fol.* 176.

Syndici, & Electi cujuscumque Universitatis Consulatui mittant revelas quantitatis frumenti, & frugum. *Ibid.* §. 2.

Idque exacte, & diligenter faciant, personas probas, & idoneas eligendo, & suo arbitratu existiment de quantitate necessario retinenda. *Ibid.* §. 3.

Princeps Consulatus provideat, ut quilibet ex suis Officialibus regestum habeat quantitatis frugum sui districtus. *Ibid.* §. 4.

Perceptor hujus Magistratus librum habeat, in quo notas subducat. *Ibid.* §. 5.

Syndici, & Electi infra Augusti mensem annonae provideant. *Ibid.* §. 6.

Si fieri nequeat, de peculio publico annonam faciant, quam custodiant omni majori cura. *Ibid.* §. 7.

Si Aerarium sit exhaustum, per capita Cives locupletes censeantur. *Ibid.* §. 8.

Si neutrum exsequi nequeat, Syndici, & Electi Consulatui denuncient, secus, sub poena ducatorum quinquaginta, aliaque ad arbitrium Consulatus, qui Magistratui referat, ut necessitati medeatur. *Ib.* §. 9 *fol.* 177.

Universitatum Electi infra Octobrem denuncient Consulatui, de annona provisum esse, exceptis iis, ut in capite antecedenti. *Ibid.* §. 10.

Si lites oboriantur, Consulatus decidat, secus referat Magistratui Commercii. *Ib.* §. 11.

Adversus eos, qui caram annonam facerent, spreto edicto, Magistratus providet; & proprie Campanos respicit. *Prag.* 61. *fol.* 177. *tit. eod. tom.* 1.

Emptores, qui necessitate coacti, carius emant frumenta, denuncient nomina venditorum Magistratui infra quatuor dies, ut cogantur ad pretii restitutionem. *Ibid.*

Si emptores contravenerint, pro prima vice subjaceant poenae scutatorum centum, ut & pro qualibet vice. *Ibid.*

Magistratus municipalis, vel Provincialis, si denunciationes de contraventione habuerint, sub poena ducatorum mille, Magistratui referant. *Ibid. fol.* 178.

Magistratus municipalis inquirat, apud quos frumentum inveniatur, & etiam de quantitate remittenda eis pro substentatione familiae. *Ibid.*

Regnum annona quum laboraret, Magistratus providit, ne extra Regnum frumentum, & oleum extraheretur; verum cuique liberum in hanc urbem frumentum immit-

immittere juxta propositam taxam pretii. *Prag.* 62. *fol.* 178. *tit. eod. tom.* 1.

Pro diversitate qualitatis, diversa frumenti taxatio ordinatur. §. 1.

Frumentum Aversanum carolenis XIII. cum dimidio. Frumentum Capuanum carolenis XII. cum dimidio §. 2.

Qui praeter sufficientem annonam domesticam, frumentum vendere recusaverit; subjaceat poenae amissionis frumenti, & sex mensium carceris, & aliis ad arbitrium Magistratus. *Ibid.* §. 3.

Committitur observatio hujus Constitutionis *respective* Consulatibus &c. in casu gravaminis Magistratui appelletur. *Ibid.* Arbitrio Magistratus reservatur alteratio pretii prout necessitas postulabit. *Ibid. in fin.*

Infra decem dies Universitates Regni de annona provideant, & fides Consulatui respective mittant; postea cuilibet liberum frumentum vendere, atque asportare, sub poena ducatorum biscentum pro parte Syndicorum, & Electorum. *Prag.* 63. *fol.* 179. *tit. eod. tom.* 1.

Pro qua cautione frumentum pro quolibet modio non excessit pretium carolenorum XXV. in locis mediterraneis; in Apulia, & Lucania XX. *Ibid.*

Camera Rationum Summarum aestimationem frumenti ut Rex jusserat, constitoit, ut in Pragmatica sequenti. *Prag.* 64. *fol.* 179. *tit. eod. tom.* 1.

Fame Regno laborante ob frumenti inopiam, variae ordinationes de frumenti aestimatione dantur. Sed hominum mala mens, celato frumento, edictum elusit. *vide Prag.* 65. *fol.* 180. *tit. eod. tom.* 1.

Praecedentis edicti exequutio committitur Regio Consiliario Januario Pallante. *Prag.* 66. *fol.* 181. *tit. eod. tom.* 1.

Ad justas rationes lex rediit aestimationis frumenti, quod a creditore quis accepisset in penuria. *Prag.* 67. *fol. eod. tit. eod. tom.* 1.

Repetitio, & interpretatio praecedentis constitutionis. *Prag.* 68. *fol.* 182. *tit. eod. tom.* 1.

Epistola Caroli Regis Catholici ad Praefectos Universitatis Neapolitanorum, *vide tit.* 8. *fol.* 319. *tom.* 4. *in append.*

ANNOTATIO

Fructuum vindemiae; aut messis, committatur primo Commissario, etiam per diversos Judices. *Prag.* 10. §. 62. *tit.* 167. *fol.* 76. *tom.* 3.

ANNUS

Universaliter computetur a 1. die Januarii. *Prag.* 7. §. 14. *ubi vide marginem*, *tit.* 65. *fol.* 420. *tom.* 1. Verum in locatione operum agricolarum in Apulia incipiat a die Nativitatis Domini. *Prag.* 10. *tit.* 8. *fol.* 131. *tom.* 1.

In locatione, & conductione Domorum in hac Fidelissima Civitate, & Suburbiis, computabatur a die 1. Maii. *Prag.* 1. *tit.* 141. *fol.* 467. *tom.* 2.

Sed stante Festo Sanctorum Philippi, & Jacobi, fuit prohibitum. *Prag.* 2. *tit. eod. fol. eod.*

Et hodie currit a die 4. ejusdem. *Ibid. Prag.* 3. *fol.* 468. Et licet ibi dicatur, quod si dicto die quarto occurrit Festum, prorogetur ad 5. hoc non servatur. *Ibid. in marg.*

Anni tempus conceditur pro obtinendis literis Assecurationis Vasallorum, & currit post biennium concessum ad obtinendum privilegium Assensus. *Prag.* 23. *tit.* 80. *fol.* 26. *tom.* 2.

Quod breviatur contra Nummolarios decoctos, non se exhibentes, ad sex dies. *Prag.* 1. & 4. *tit.* 159. *fol.* 627. & 628. *tom.* 2.

Sed restringitur ad dies quatuor, tam contra ipsos, quam contra quoslibet Mercatores decoctos cum dolo, *Prag.* 6. *tit.* 40. *fol.* 398. *tom.* 1.

Restringitur ad menses tres contra mulierem per vim osculantes. *Prag.* 1. *tit.* 183. *fol.* 591. *tom.* 3.

Restringitur contra offendentes innoxium pro noxio, ad dies triginta. *Prag.* 1. *tit.* 161. *fol.* 1. *tom.* 3.

Contra Provocantes ad Duellum, & Assistentes, nec non Nuncios, Mediatores, &c. ad tres dies. *Prag.* 1. *tit.* 58. *fol.* 464. *tom.* 1.

Sed hoc locum habere, mandatur, in secunda contraventione. *Prag.* 2. & 4. §. *E vogliamo*, *tit. eod. fol.* 465. & 467. *tom.* 1.

Restringitur contra immittentes ictum sclopi ad occidendum, licet non sequatur effectus, ad dies quindecim. *Prag.* 2. & 3. *tit.* 107. *fol.* 346. *tom.* 2.

Sed moderantur, ut vulnere non sequuto, locum non habeant. *Prag.* 39. §. *E non essendo*, *tit.* 16. *fol.* 275. *tom.* 1.

Restringitur contra incedentes per Campaneam, ad dies 10. *Prag.* 1. 5. 6. 9. 11. *tit.* 76. *fol.* 593. & *seq. tom.* 1.

Immo ad dies quatuor, etiam contra visos armatos in Campanea, cum Exulibus, dummodo non sint pauciores numero quatuor. *Prag.* 22. §. 6. *tit. eod. fol.* 619. *tom.* 1.

Restringitur contra sequestrantes personas pro recaptu, ut sequestrata persona, statim reputentur forojudicati. *Prag.* 10. *tit.* 76. *fol.* 603. *tom.* 1.

Verum, si fuerint citati post quatuor dies forojudicentur. *d. Prag.* 10. §. 2. *fol. eod.*

Quod comprehendit occidentes animalia, vel comburentes fruges, causa extorquendi pecuniam. *Prag.* 12.

Et internuncios. *Prag.* 13. & 14. *tit. eod. fol.* 606. & *seq. tom.* 1.

ANSIATICI.

Quibus gaudeant in Regno privilegiis. *Prag.* 5. *tit.* 71. *fol.* 504. *tom.* 1.

ANTEFATUM.

Debetur tam Virginibus, quam Viduis, & ejus quantitas declaratur. *Prag.* 1. *tit.* 20. *fol.* 301. *tom.* 1.

ANTEMNAE TRIREMIUM.

Vide *Remi*.

ANTIMIERI.

Vide *Messores*.

APOCHA.

Conficiens apocham falsam, licet non bancalem, pro sponsionibus Interregni Summi Pontificis, ultimo supplicio tradatur. *Prag.* 4. *tit.* 218. *fol.* 61. *tom.* 4.

Negans in judicio subscriptionem propriae, vel alterius manus sub nomine, in apocha privata, convictus praevia citatione punitur poena, 5. pro 100. *Prag.* 2. *tit.* 155. *fol.* 614. *tom.* 2.

Quod in Apocha Banci. Vide.

APOCHA BANCI.

Negans in judicio subscriptionem propriae, vel alterius manus suo nomine, in apocha Banci, convictus praevia citatione, punitur poena 10. pro 100. *Prag.* 2. *tit.* 155. *fol.* 613. *tom.* 2.

Debitores vigore apochae Banci, facta recognitione, vel probata, non audiantur nisi in vinculis, vel facto deposito. *Prag.* 63. §. 6. *tit.* 171. *fol.* 182. *tom.* 3.

Nec possunt opponere Fori declinatoriam, nisi, ut supra, servatis. *Prag.* 2. *tit.* 213. *fol.* 757. *tom.* 3.

In Apochis Banci non fiant plures cessiones per Nummularios. *Prag.* 3. *tit.* 159. *fol.* 628. *tom.* 2.

Apochae *a complimento*, seu pro aequatione rationum, Nummulariis non referantur in libris, absque subscriptione Creditorum. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 629. Et aliter relatae non probant, nisi solutionem apparentem, *Ibidem*.

Exhibens apocham falsam Nummulariis plectatur capite. *Prag.* 5. *tit.* 77. *fol.* 2. *tom.* 2. Etiam absque receptione pecuniae. *Prag.* 5. 8. 9. & 10. *tit.* 77. *fol.* 3. & *seq. ibid.*

Et depositio principalis, cum comparatione litterarum sufficit ad probandum. *Prag.* 8. *fol.* 3.

Com-

Comprehenduntur scribentes, dictantes, aliis consignantes, ut Nummulariis exhibeant, & alii quoquo modo participantes. *Ibid.*

Idem si exhibeantur Bancis, & Locis piis, aut Quaestori Generali. *Ibid.*

Confirmantur praedicta, & ampliantur in exhibentibus, scribentibus, &c. ut supra, inscripta falsa, vulgo *Ballettini*. *Prag. 9. fol. 3.*

Ampliantur in falsificatione cessionis in apocha vera, Nummulariis inscripta. *Ibid. Prag. 10. fol. 4. tom. 2.*

APOSTOLICA RESCRIPTA.

Vide *Jurisdictio*.

APOTHECA.

Pro victu domus Proregis tantum erat immunis ab officio Curatoris Annonae. *Prag. 6. §. 2. tit. 162. fol. 4. tom. 3.* Sed prohibetur; sicuti, & omnes aliae apothecae comestibilium contra disposita per capitulum, vulgo *del Benvivere*, non obstante quacumque praerogativa, aut privilegio. *Prag. 35. tit. 8. fol. 148. tom. 1.*

APOTHECARII.

Vide *Macellari*.

APPELLATIO.

Servetur Constit. *appellationum tempora*. *Prag. 1. tit. 11. fol. 233. tom. 1.*

Etiam in S. C. *Ibid.*

Et fatalia, etiam circa reclamationes. *Prag. 53. tit. 174. fol. 296. tom. 3.*

Appellatio non impedit executionem decreti Assistentiae. *Prag. 2. tit. 11. fol. 233. tom. 1.*

Judex ad quem non potest inhibere Judici a quo, nisi appellans coram ipso se exhibuerit cum litteris dimissoriis appellationis. *Prag. 3. tit. & fol. eod.*

Condemnatorum in causis criminum non admittatur absque clausula: *Si non fuerint confessi, & convicti*, *Prag. 4. tit. eod. fol. 234. tom. 1.*

Administratorum Universitatis non admittatur, antequam integra sit facta solutio. *Prag. 5. tit. & fol. eod.*

Appellatione non obstante, Sententia M. C. V. infra duc. 150. executioni demandatur, cum cautione in casu retractionis; & dicta appellatio non interponatur absque clausula: *facta prius executione*, vel: *citra praejudicium executionis*. *Prag. 3. §. 4. tit. 174. fol. 273. tom. 3.*

Confirmatur per *Prag. 6. tit. 11. fol. 234. tom. 1.*

Augetur summa usque ad duc. 500. *Prag. 74. §. 3. tit. eod. fol. 303. tom. 3.*

Appellationi condemnatorum Fiscus inhaerere intelligitur. *Prag. 7. tit. 11. fol. 234. tom. 1.*

Tempus prosequendi appellationem, vel dicendi de nullitate a sententiis Auditoris Praesidiorum Hetruriae, currat per tres menses a die appellationis. *Prag. 8. tit. 11. fol. 235. tom. 1.*

Appellationes in causis suspicionum non admittantur, nec etiam in incidentibus. *Prag. 9. tit. eod. ubi vide marg. fol. 235.*

Concordat *Prag. 11. tit. eod. fol. 236. tom. 1. & Prag. 15. §. 23. tit. 230. fol. 71. tom. 4.*

Appellationes a definitivis M. C. committatur in S. C. in eadem Aula, in qua interlocutoria relata fuerint. *Prag. 10. ubi vide marg. tit. 11. fol. 236. tom. 1.*

Appellationes criminales a Curia Nobilis Artis Serici cognoscantur a M. C.; civiles ab aliis Tribunalibus; & ubi agitur de male peractis in arte praedicta, cognoscit Regia Camera. *Prag. 14. tit. 171. fol. 158. tom. 3.*

Fiscus, agnoscendo bonam fidem, potest non appellare. *Prag. 12. in margine, tit. 11. fol. 236. tom. 1.*

Appellatio Castrorum spectat ad Judicem Generalem Exercitus, nisi consuetudo, vel Castellani privilegium resistat. *Prag. 11. §. 12. tit. 205. fol. 673. tom. 3.*

Nihil probans in causa principali, & ad expensas damnatus, appellationem non prosequatur, nisi solutis expensis, cum limitatione favore Ecclesiae, pupillorum, viduarum, & miserabilium personarum. *Prag. 2. tit. 70. fol. 500. tom. 1.*

Temere appellantes mulctentur. *Prag. 29. tit. 174. fol. 286. tom. 3.*

Appellantes calumniose a duabus sententiis conformibus puniuntur. *Prag. 32. tit. 174. fol. 288. tom. 3.*

Appellationes infra summam unciarum 25. fiant gradatim. *Prag. 3. §. 2. & Prag. 4. tit. 174. fol. 273. & Prag. 7. §. 1. tit. eod. fol. 275. tom. 3.*

Cum limitatione, ut in §. 2. & 3.

Quando per M. C. confirmatur sententia, vel laudum, non appelletur ad S. C. nisi praevia executione, cum cautione in casu retractationis. *Prag. 3. §. 2. fol. 273. tom 3.*

Appellationes, criminalibus exceptis a M. C. ad S. C. remittantur decidendae per M. C. *Prag. 43. 44. & 46. tit. eod. fol. 292. & seqq. tom. 3.*

Appellatio a decreto M. C. mortis, vel membri abscissionis, non committatur, nisi audito Judice M. C. & vocato Fiscipatrono. *Prag. 44. §. 2. fol. 292. tom. 3.*

Appellans ab indebita citatione M. C. seipsum exhibeat M. C. *Ibid. §. 3.*

Appellationes pro defensionibus. Vide *Defensiones*.

Parte citata, potest appellari ad Praesidem S. C. a decreto, quod Judex verbum faciat a decreto domi lato, vel aliter executionem impediente; & ab hoc decreto ad Proregem, & Regium Collateralem Consilium. *Prag. 81. §. 15. tit. 174. fol. 310. tom. 3.*

In qualibet mensa M. C. Criminalis eligatur novus Scriba ad agendum causas appellationum. *Prag. 43. §. 2. tit. 169. fol. 113. tom. 3.*

Et causae praedictae qualibet die Saturni recognoscantur. *Ibid. §. 3.*

Appellationi a decreto Torturae non deferatur, absque rescripto. *Prag. 10. §. 22. in margine, tit. 167. fol. 73. tom. 3.*

Non appelletur, nec reclametur, nec de nullitate dicatur adversus decretum nominationis Adjunctorum, nec etiam si nullitas appareat ex eisdem actis, vel sit ex capite notoriae injustitiae. *Prag. 4. §. 5. tit. 57. fol. 451. tom. 1.*

Appellatio non datur a litteris executorialibus pro sesseria collybisticis, seu litteris cambii, nec reclamatur, nec acta dicuntur nulla, nisi deposito liberato. *Prag. 5. §. 7. tit. 136. fol. 437. tom. 2.*

Appellatio non tollitur ex verbis: *che si dia subito il gastigo*. *Prag. 1. in margine, tit. 56. fol. 448. tom. 1.*

In Tribunalibus, a quibus non appellatur, potest reclamari a decretis admittentibus nullitates, non autem ab excludentibus. *Prag. 4. §. 23. tit. 57. fol. 453. tom. 1.*

Appellatio suspendit sententiam fustigationis. *Prag. 4. tit. 204. fol. 650. tom. 3.*

Sententia infra ducatos 200. confirmata in gradu appellationis per duos Consiliarios, executioni demandetur; nec admittatur reclamatio, nisi falsitas allegetur. *Prag. 41. §. 4. tit. 174. fol. 291. tom. 3.*

Secus si fuerit revocata. *Prag. 61. tit. eod. fol. 298. tom. 3.*

Ab aliquibus Regiis Audientiis infra summam ducatorum 100. vel 50. antiquitus committebatur eisdem Justitiariis. *Prag. 7. §. 2. & 3. tit. eod. fol. 275. tom. 3.*

Omnes appellationes a M. C. revideantur per S. C. excepto crimine laesae Majestatis. *Prag. 2. §. 2. tit. 211. fol. 750. tom. 3. & Prag. 89. §. 7. tit. 174. fol. 331. tom. 3.*

Sed in pluribus aliis causis procedit uti delegata. *Prag. 1, & 2. tit. 56. fol. 448. & 449. tom. 1. & dict. Prag. 89. §. 6. fol. 330. tom. 3.*

A M. C. ad S. C. actitentur ab eisdem Actuariis M. C. qui correspondeant medietatem emolumenti Actuariis S. C. *Prag. 23. ubi vide marginem, tit. 169. fol. 105. tom. 3.*

Super tenore Instrumenti non admittatur, nisi appellans compareat, & praestet cautionem de parendo mandatis Sacri Consilii. *Prag. 7. §. 7. tit. 169. fol. 94. tom. 3.*

A definitivis quando Auditores causam dicunt, fiant in M. C. *Prag. 10. §. 43. tit. 167. fol. 74. tom. 3.*

Appellatio non impedit executionem sententiae S. R. C. praestita cautione. *Prag. 5. tit. 174. fol. 273. tom. 3.*

APPEL-

APPELLATIONE PENDENTE

Nihil innovetur. *Prag.* 12. *tit.* 11. *fol.* 236. *tom.* 1.

Nec carcerati amoveantur, *ibid.* Sed hoc est correctum per *Prag.* 10. §.40. tit. 167. Ubi statuitur, quod si Fiscipatroni Provinciales recursum petant in M. C. Regiae Audientiae, si eis videatur, possint Inquisitos habilitare. *fol.* 74. *tom.* 3.

Non potest mandari per Judices M. C. quod carcerati extra Neapolim ad ipsius M. C. carceres asportentur, nisi in Tribunali, audito Fiscipatrono. *Prag.* 43. §. 1. tit. 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

Sed si causa poterit terminari absentibus carceratis, nullatenus asportentur. *Ibid.*

In S. C. ab indebita citatione possunt capi inquisiti, si videbitur. *Prag.* 41. *tit.* 169. *fol.* 127. *tom.* 3.

Non obstante, subditus Judiciarii Annonae, incidens in secundam contraventionem, afficiatur poena corporali, dummodo sententia fuerit postea confirmata. *Prag.* 9. *tit.* 47. *fol.* 431. *tom.* 1.

APPRETIUM.

Quisque omnia bona sua profiteatur, ut fiat appretium, seu aestimatio, & taxatio omnium bonorum Regni pro functionibus fiscalibus substentandis. *Prag.* 1. *tit.* 12. *fol.* 238. *tom.* 2.

Quod attinet ad appretia, & aestimationes per Architectos, & Tabularios faciendas, vide in verbo *Architetti*, & in verb. *Tabularii*.

Alia in verbo *aestimatio*.

APRUTIUM.

In Aprutio demoliantur turres, atque domus fortes in Campanea existentes a flumine Humano, & sursum; & turres fortes etiam in locis habitatis inter fines Vallis Castellanae, & Montanae Roseti. *Prag.* 30. §. 9. *tit.* 76. *fol.* 630. *tom.* 1. Nec aliae denuo construantur. *Ibid.* §. 27. *fol.* 631. *tom.* 1.

In quibus, ac domibus Campaneae, & ut vulgo fertur, *nelle pagliare, e mandre*, a mense Aprilis per totum mensem Septembris non detineatur victus, nec victualia, nisi quantum diebus singulis sufficit habitatoribus, ac operariis. *Ibid.* § 10. *fol.* 630. *tom.* 1.

Nullatenus asportentur arma ignivoma, sive sint prohibita a Regiis Pragmaticis, sive non, nisi tantum ab Officialibus, & familiis Curiarum, dummodo non sint bannitis conjuncti, nec inquisiti, praesertim de armatione in Campanea. *Ibid.* §. 11. *fol.* 630. *tom.* 1.

Sed si asportantes arma ignivoma, vel domi detinentes tam intra, quam extra habitatum, prius in Campanea armaverint in aliorum comitiva, licet absque alio delicto, poenam capitis incurrunt. *Ibid.* §. 12. *fol.* 630. Qui vero in comitiva prius non armaverint, sed aliquod delictum poenae corporis afflictivae, licet non capitale, commiserint, & de illo fuerint ad torturam indicati, probata asportatione armorum ignivomorum, sive fuerint prohibita, sive non, poenae triremium, aut praesidii, vel Castri per decennium subsint. *Ibid.* §. 13. *fol.* 630. *tom.* 1.

Armorum asportatio contra illos, qui prius armaverint in Campanea probatur per duos testes integros, licet singulares, ac de diversis locis, & temporibus deponentes. *Ibid.* §. 14. *fol. eod.*

Qui se cum bannitis univerint armati per dies duos, licet aliud delictum non commiserint, capite plectantur, & forojudicentur, *ut in Prag.* 10. *de Exulibus*, *Prag.* 30. §. 15. *fol.* 630. *tom.* 1.

Qui reperiuntur in flagranti cum armis, licet non prohibitis, si prius fuerint exules, & aggregati, & in actu carcerationis resistentiam faciant, capite obtruncentur, quod obtruncantibus adscribitur in servitium. *Ibid.* §. 16. *fol.* 631. *tom.* 1.

Qui, licet soli, & non armati, commiserint furtum in via publica, oltre valorem caculenorum decem, in rebus, vel in pecunia, capite puniantur, quod ampliatur ad furtum in tabernis, domibus, & aliis locis extra habitatum patratum, tam diurno tempore, quam nocturno, dummodo fiat appensate, & in comitiva duorum aliorum. *Ibid.* §. 17. *fol.* 631. *tom.* 1.

APULIA.

Famuli, Agricolae in Apulia locent operas a die Nativitatis Domini. *Prag.* 10. *tit.* 8. *fol.* 131. *tom.* 1.

AQUA, AQUAEDUCTUS.

Aqua immunda non dejiciatur per fenestras. *Prag.* 103. §. 3. *tit.* 181. *fol.* 559. *tom.* 3.

Cuilibet liceat uti aquis, pascuis, & nemoribus, quae non sint Regis solatio, aut Regiae equariae destinata. *Prag.* 1. §. 4. tit. 217. *fol.* 2. *tom.* 4.

Aqua tempore pestis non poterat vendi per Civitatem ad bibendum. *Prag.* 5. *tit.* 181. *fol.* 428. *tom* 3.

Diversae ordinationes pro conservanda aqua Regii Aquaeductus Neapolis, vulgo Formalis. *Prag.* 1. *tit.* 13. *fol.* 239. *tom.* 1.

Scilicet: duo deputantur ad decidendas differentias. *Ibid.* §. 1. *fol. eod.*

Nemo demoveat lapides perforatas, nec tubos aeneos: *Ibid.* §. 2. *fol. eod.* *tom.* 1.

Neque in aqua praedicta lavet pannos lineos, nec olera, nec immittat immunditias. *Ibid.* §. 3. *fol.* 240.

Quilibet reficiat puteos vitiatos. *Ibid.* §. 4.

Putei, & omnes fenestrae super Aquaeductum Regium claudantur. *Ibid.* §. 5.

Longe palmis octo putei possunt confici praescripta forma. *Ibid.* §. 6.

Putearii, & alii Puteorum fabricatores calce non eruant, & aquam non sumant absque licentia. *Ibid.* §. 7.

Molitores non ingrediantur intus aquaeductum ad aquae cursum impediendum. *Ibid.* §. 8.

Et quando aqua abundat, notificent Officialibus. *Ibidem*.

Nemo habeat puteos aquae surgentis, & aquaeductus simul, sed alterutrum eligat. *Ibid.* §. 9. *fol.* 241. *tom.* 1.

Nemo frangat foriculas ad inducendum, & prohibendum aquam, neque in eis apponat seras, aut claves. *Ibid.* §. 10.

Omnes tubi aenei signentur Sigillo Civitatis. *Ibidem* §. 11.

Aqua non desumatur, nisi per tubos aeneos, aut marmoreos. *Ibid.* §. 12.

Nemo construat puteos de novo, nec canales, per quos sumatur aqua ab Aquaeductu, nec sumat aquam pro quacumque causa. *Ibid.* §. 13.

Per palmos 16. distent cloacae, & sepulturae. *Ibidem* §. 14.

Radices arborum per 20. palmos ab aquaeductu evellantur. *Ibid.* §. 15.

Custodes Podii Regii poenas luant, si fere Aquaeductus reperiatur aperta, absque licentia. *Ibid.* §. 16.

Quilibet habens potestatem somendi aquam ab Aquaeductu, exhibeat scripturas infra 20. dies. *Ibid.* §. 17.

Quando aqua se immiscet puteo surgentis aquae, claudatur Aquaeductus, vel puteus crusta integatur. *Ibid.* §. 18. *fol.* 242.

Fullonica non exerceatur prope muros Aquaeductus. *Ibid.* §. 19.

Quando aqua purgatur, claudantur spiracula, & foramina. *Ibid.* §. 20.

Confirmantur praedicta. *Ibid.* §. 21.

Marmorea, aenea, plumbea, &c. non amoveantur. *Ibid.*

Omnes Putearii referantur in librum. *Ibid.* §. 22.

Confirmantur praedicta. *Ibid.* §. 23.

Putearii non accedant ad purgandos puteos Aquaeductus absque Officialium licentia. *Ibid.* §. 24.

Certiorent Officiales de puteis, & Aquaeductibus vitiatis. *Ibid.* §. 25.

Tubi non fiant grandiores antiquis. *Ibid.* §. 26. *fol.* 243. *tom.* 1.

dicta

dicta Prag. 2. §. 16. *fol.* 446. *tom.* 2. *&* *prag.* 3. §. *E quei, fol.* 447. *tom.* 2.

Sed dictae pragmaticae revocantur, quoad hoc, quia imponitur gabella carolenorum duodecim pro qualibet libra argenti, vel auri, quod funditur ad usum vestium, &c., & dirictus 10. pro 100. in Regia Dohana Neapolis, ultra primam aestimationem, in telis auro, vel argento contextis. *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

Forma gubernii pro Arrendamento praedicto. *Prag.* 22. §. *ult. fol.* 176. *tom.* 4.

Argento pretium imponitur ducatorum 10. s. 10. pro libra. *Prag.* 14. §. 9. *tit.* 151. *fol.* 525. *tom.* 2.

Argentum factum, vel infectum non extrahatur a Regno, & licentiae revocantur. *Prag.* 2. §. 22. *tit. eod. fol.* 513. *tom.* 2.

Comprehenduntur fautores. *Ibid.* §. 23.

Nec flagrantia requiritur. *Ibid.* §. 25.

Indicia sufficiunt, quoad poenas pecuniarias. *Ibid.* §. 26.

Indulgentia conceditur fautoribus denunciantibus. *Ibid.* §. 27.

Quando dicatur commissa extractio. *Ibid.* §. 28.

Extrahentes non possunt consequi abolitionem, nec remissionem publicationis bonorum, nec componi, nec etiam a Prorege; & Officiales contrarium permittentes puniuntur. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 526.

Non extrahatur (excipitur usus). *Prag.* 3. *tit.* 74. *fol.* 536. *tom.* 1. Sed indistincte, absque exceptione, de argento facto, vel infecto, loquitur. *Prag.* 3. De eodem, ac de moneta argentea. *Prag.* 4. 10. 14. 16. 19. 23. *&* 24. cum probatione privilegiaria. *Tit. eod. fol.* 537. *& seq. tom.* 1.

Comprehenduntur fautores, & consentientes. *d. Prag.* 24. *fol.* 548. *tom.* 1.

Facultas extrahendi argentum, concedatur in forma Cancellariae. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 537. *tom.* 1.

Revocantur licentiae, etiam per Proreges concessae, *Prag.* 24. §. 5. *tit.* 151. *fol.* 524. *tom.* 2.

Aurifices non laborent argentum, nisi prius data notitia Deputatis. *Prag.* 12. *tit. eod. fol.* 518. *tom.* 2.

Nec noctis tempore in laminis planis, licet data fuerit notitia. *Ibid.* §. 5. *fol.* 519.

Argentum minoris bonitatis non laboretur. *Ibid.* §. 4.

Argentum signetur gratis in Regia Sycla. *Prag.* 13. §. 8. *tit. eod. fol.* 522. *tom.* 2.

Ipsa Regia Sycla quonam argento uti debeat, vide *Sycla*.

Non ematur a Circuitoribus, vulgo *Zaffaranari*. *Prag.* 2. *tit.* 101. *fol.* 643. *tom.* 3.

Nec etiam combustum. *Ibid. prag.* 3. *fol. eod.*

Argentum non ematur, nec vendatur, nisi forma praescripta in *Prag.* 12. *tit.* 67. *fol.* 494. *tom.* 1.

Consules Argentarii, si reperiant argentum, quod sibi ostenditur, esse furto subtractum, vel ex monetarum segmentis, referant Delegato. *Ibid.*

Bracteatorum exercitium, nempe extendentium, & prolatantium argentum, prohibetur. *Prag.* 15. *tit. eod. fol.* 496. *tom.* 1.

Et aurum non elaboretur in Regno, sed tantum in Civitate Neapolis in loco, vulgo *la Strada degli Orefici*, & sit ejusdem bonitatis cum moneta nova. *Prag.* 44. §. *E benchè*, *tit.* 151. *fol.* 551. *tom.* 2. Cum probatione privilegiata. *Ibid.* §. *E consideratosi*, *fol. eod.*

Confirmantur pragmaticae, leges, ac Regni constitutiones, prohibentes extractionem auri, & argenti laborati, & non laborati, quantum praesenti non contradicant, quod extenditur ad complices, fautores, &c. *d. Prag.* 44. §. *Ed essendosi*, *fol.* 552. & revocantur licentiae. *Ibid.* §. *Ed affinchè*, *fol. eod. tom.* 2.

A R M A.

Licentiae Regiarum Audientiarum non valent extra Provinciam, nec Commissarii Campaneae in hac Fidelissima Civitate. *Prag.* 10. §. 88. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Dohana Menepecudum non concedat armorum licentiam, nisi suis subditis. *Prag.* 79. §. 39. *tit.* 171. *fol.* 244. *tom.* 3.

Quaenam arma concedantur Militibus Regiarum Tribunalium. *Prag.* 2. *tit.* 47. *fol.* 428. *tom.* 1.

Arma Militum non recipiantur sub pignore. *Prag.* 18. §. *Similmente*, *tit.* 205. *fol.* 154. *tom.* 3.

Quaenam arma concedantur Conductoribus vectigalium. *Prag.* 14. §. 8. *tit.* 16. *fol.* 251. *tom.* 1.

Tam Regiae Curiae, quam hujus Fidelissimae Civitatis. *Ibid. &* *Prag.* 22. §. 9. *tit. eod. fol.* 260. *tom.* 1.

Quaenam concedantur Ministris, & Officialibus Annonae, & Deputatis Salutis. *d. Prag.* 22. §. 9. *fol.* 260. *tom.* 1. Praedictorum licentiae non valeant, nisi registratae penes Regentem M. C., cui taxatur salarium, nec juvent, nisi actu servientibus, quod cognoscatur per sua Tribunalia respective. *Ibid.*

Non deferantur in studiis publicis, nec ante ipsorum vestibulum. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 220. *fol.* 14. *tom.* 4.

E Regno non extrahantur. *Prag.* 2. *tit.* 74. *fol.* 536. *tom.* 1.

Idem, cum exceptione usus sub poena mortis. *Prag.* 22. §. 2. *tit.* 16. *fol.* 259. *tom.* 1.

Non deferantur in S. C. *Prag.* 19. §. 3. *tit.* 174. *fol.* 280. *tom.* 3. *& prag.* 86. §. 22. *& prag.* 88. §. 29. *tit. eod. fol.* 324. *&* 327. *tom.* 3.

Non deferantur in hac Fidelissima Civitate, nec etiam a militibus maritimis, aut terrestribus, sub poena unciarum quatuor, vel quatuor ictuum funis, & alia ad arbitrium Regentis M. C. *Prag.* 1. §. 1. *&* 5. *tit.* 16. *fol.* 245. *tom.* 1.

Nec requiritur flagrantia. *Ibid.* §. 3., *& prag.* 23. §. *E perchè*, *tit. eod. fol.* 261. *tom.* 1.

Hoc de flagrantia suspenditur per *Prag.* 24. §. 8. *tit. eod. fol.* 263. *tom.* 1.

Et requiritur flagrantia. *Prag.* 32. §. 2. *tit. eod. fol.* 269. *tom.* 1.

Impugnantes, & non ferientes, etiam absque flagrantia, puniantur quatuor ictibus funis, vel quatuor unciis, aut alia ad arbitrium Regentis. *Prag.* 1. §. 4. *fol.* 245. *tom.* 1.

Sed vide *prag.* 32. §. 1. *fol.* 269. *tom.* 1.

Carcerati arma intus carceres non detineant. *Prag.* 14. *tit.* 36. *fol.* 368. *tom* 1.

Justitiarii, & Capitanei Regii facultatem deferendi arma non concedant. *Prag.* 2. *tit.* 16. *fol.* 246. *tom.* 1.

Pistores, Lanii, Piscarii, & obsonia vendentes in actu venditionis arma non deferant, nec in apotheca detineant, nec aliquis circum illos, & apothecas armatus deambulet. *Ibid. prag.* 3.

Habentes facultatem deferendi arma, illa utantur usque ad tinnitus campanae Divi Laurentii primae noctis horae. *Prag.* 1. §. 1. *tit.* 69. *fol.* 499. *tom.* 1. *& Prag.* 2. *tit. eod.*

Exceptis Nobilibus Sedilium, & Decurionibus Platearum, & Regionum, seu Vicemagistris. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 500.

Finitis tinnitibus, praeferatur focus. *d. Prag.* 1. §. 2.

Sed non possunt asportare arma prohibita. *Ibid.* §. 3.

Habentes facultatem deferendi arma prohibita, non intrent cum illis in Palatium Regium, & Tribunalia, nec ubi adest, vulgo *il Corpo di Guardia*, sed tantum deferre possunt per illa loca ensem, cum pugione. *Prag.* 9. *tit.* 16. *fol.* 247. *tom.* 1.

Licentia armorum a S. E. non expediatur per Secretarium, vulgo *di Cifra*, sed per Secretarium Regni. *Prag.* 11. §. 25. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3. *& prag.* 12. §. 1. *tit.* 178. *fol.* 360. *tom.* 3.

In Audientiis fiant per Secretarios Provinciales. *Ibid.*

Armorum licentia per Proregem concessa, intelligitur excludere quaedam arma, ut ibi. *Prag.* 12. *tit.* 16. *fol.* 249. *tom.* 1.

Non concedantur facultates deferendi arma contra formam. *Prag.* 14. *tit. eod. ibid.* §. 10. *fol.* 252. *tom.* 1.

De quibuscumque armis, aptis ad feriendum, *che si sparano con polve*. *Prag.* 3. *tit.* 107. *fol.* 346. *tom.* 2.

Regens M. C. pro quibus armis possit concedere facultatem. *Ibid. & prag.* 25. §. 35. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3.

Confirmantur omnes pragmaticae circa asportationem armorum prohibitorum, nec fabricentur, aut immittantur in Regnum, sub poena ducatorum 1000., & relegationis, vel triremis per triennium. *Prag.* 21. §. 8. *tit.* 76. *fol.* 617. *tom.* 1.

ARMA IGNIVOMA.

Et Rhedarii non teneantur denunciare. *Prag.* 28. §. 5. *Ed in quanto*, *fol.* 265. *tom.* 1.

Augetur poena usque ad ducatos 6000., & carcerationis per quinquennium Nobilibus, ceterisque remigationis, & Rhedae acquirantur Fisco; & Rhedarii ob asportationem armorum *da tre palmi in su*, quae sint in Rhedis, puniantur poena triremium per triennium, prout & alii cooperantes. *Prag.* 29. *tit.* 16. *fol.* 266. *tom.* 1.

Hodie poena asportationis armorum parvorum tam in Rhedis, quam supra personam, est annorum septem relegationis Nobilibus, triremium ceteris, vel ducatorum 2000. *Prag.* 39. §. 1. & 2. *tit.* 16. *fol.* 274. *tom.* 1.

Auxiliatores, & assistentes in delictis cum armis ignitis, vel non ignitis, cum asportatione ignitorum, puniuntur, etiam poena pecuniaria ducatorum 1000. scilicet in delictis appensatis cum armis aptis ad occidendum. *d. Prag.* 39. §. *Parendo*, *fol.* 275. *tom.* 1.

Non exonerentur, vulgo *non si sparino* in hac fidelissima Civitate, nec etiam in festivitatibus, sub poena arbitraria. *Prag.* 6. *tit.* 207. *fol.* 349. *tom.* 2.

Non prohibita deferri possunt per habitatum *scariche*, *o senza fucile*; *Prag.* 28. §. 5. *tit.* 16. *fol.* 265. *tom.* 1.

Arma minora deponantur in Castro Novo, ubi solvatur Dominis pretium. *Ibid.* §. 4.

Visus armatus cum armis ignivomis in comitiva bannitorum numero quatuor, est reus mortis naturalis, potest impune occidi, & forojudicari post quatuor dies. *Prag.* 21. §. 5. *tit.* 76. *fol.* 616. *tom.* 1.

Revocantur licentiae armorum ignitorum *da tre palmi in su*, *oltra il teniero*, nec concedantur, nisi Circitoribus, & persequentibus exules, dummodo illa per habitatum non deferant. *Prag.* 24. §. 11. *tit.* 16. *fol.* 263. *tom.* 1.

Imponitur poena ducatorum mille ultra alias, in pragmaticis praecedentibus contentas, contra delinquentes cum armis ignitis, quae exigatur post contumaciam. *Ibid.* §. 9. vers. *E perchè*.

Quae, sicut & poenae contra asportantes, & detinentes applicentur Curiae, ad quam spectant, etiam Baronali. *Ibid.* vers. *E perchè*.

Vide *Arma*.

Archibusetti. Vide *Archibusetti*.

Archibusi. Vide *Archibusi*.

Cherubini. Vide *Pistone*.

Pistole. Vide *Pistole*.

Pistolette. Vide *Pistoletta*.

Pistoni. Vide *Pistone*.

Schioppi a fucile. Vide *Schioppi a fucile*.

Schioppi a grillo. Vide *Schioppi a fucile*.

Schioppi a miccio. Vide *Schioppi a fucile*.

Schioppi piccioli. Vide *Schioppi piccioli*.

Soffioni. Vide *Soffione*.

Soffioni a grillo. Vide *Soffione*.

Serzaruole. Vide *Terzaruole*.

Confirmantur pragmaticae, & banna praecedentia circa asportationem armorum ignivomorum, & aliorum, vulgo *Stiletti*, *Coltelli*, *Pugnale assoluti*, *Smagliatori*, *Coltelli a fronde d'oliva*, *Coltelli a zenna*, *Spade ventaggiate di quattro palmi*, a *Spade con foderi tagliati*, omniaque armorum prohibitorum genera, sive offensiva sint, sive defensiva, sub eisdem poenis, & expresse pragmaticam 39. *de Armis* circa asportationem, vulgo *degli Archibusetti*, & prohibetur asportatio, vulgo *de' Verdughi*. *Prag.* 42. §. *Primieramente*, *tit.* 16. *fol.* 277. *tom.* 2.

Arma ignivoma nullatenus asportentur per Civitatem Neapolis, in Regno vero asportari possunt, dummodo a Regiis Pragmaticis non sint prohibita. *d. Prag.* 42. §. 2. *fol.* 277. *tom.* 1.

Revocantur licentiae asportationis armorum prohibitorum, a quovis Magistratu, Tribunali, vel Delegato concessae, etiamsi talem facultatem habeant ex privilegio, vel contractu oneroso, nisi subscriptae fuerint a Domino Prorege, ac registratae per Assecretis Belli. *dict. Prag.* 42. §. 3. *in fin. fol.* 277. *tom.* 1.

Satellites, vulgo *delle paranze degli arrendamenti*, & Venatoris majoris non ingrediantur armati Civitatem Neapolis cum armis ignivomis, aut aliis vulgo *di taglio*, seu *di punta*, nisi quando comitantur Magistrum Actorum arrendamenti pro aliqua diligentia. *d. Prag.* 42. §. 4. *fol.* 278. *tom.* 1.

Famulis, vulgo *Cocchieri*, *Staffieri*, *Lacchè*, *Sediari*, & aliis, prout etiam artificibus, vulgo *Artigiani*, & apothecariis prohibetur asportatio pugionis, vulgo *di pugnale*, seu *Daga* cum ense, & sine. *Prag.* 43. *tit.* 16. *fol.* 278. *tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae prohibentes asportationem armorum, vulgo *Coltelli puntati*, *puntaruoli*, *mezze spade*, *coltelle*, *a sforte di tre palmi a basso*, *ed ogni altra sorta di ferri puntati*, *e quei coltelli*, *che non sono puntati*, *non si portino più lunghi d'un palmo*, *e non sieno a due tagli nella cima*, *ma quadri*, *che non abbiano segno alcuno di punta*, *nè facciano crocco*; exceptis Chirurgis, Artificibus, ac Rusticis pro eorum exercitii necessitate, dummodo cum illis appensate non delinquant. *d. Prag.* 44. *tit.* 16. *fol. eod.*

De asportatione armorum prohibita specialiter in Provinciis Aprutii. Vide *Aprutium*.

Carolo VI. Imperatore, & Rege: Michaele de Haltan S.R.E. Cardinali Prorege, antiquae sanctiones prohibentes asportationem armorum renovantur, & haec nova adjicitur causa frequentium facinorum ob abusum armorum: & specialiter renovantur Pragmaticae Marchionis *del Carpio* sub die 9. Februarii 1682., & 22. Septembris 1687., quae veniunt sub Pragmaticarum numero 42. & 43. *in tit. de armis*: Bannum M. C. V. latum sub die 8. mensis Martii 1688. sub *num.* 44. *dicto tit.*, aliae illustris Ducis Medinacaeli sub *num.* 45. & 46. *cit. tit.* & ultima Comitis Borromaei sub *num.* 50. *dicto tit. de armis*. *Prag.* 51. *fol.* 282. *tit.* 16. *tom.* 1.

Describuntur nomina armorum prohibitorum & condi, & asportari: *Armi di fuoco*, *Coltelli puntati a fronda d'oliva*. *Coltelli di S. Domenico*. *Coltelli alla Catalana*. *Coltelli detti Scorcia capre*. *Scannatori*. *Stiletti*. *Puntaruoli*. *Stocchi*. *Pugnali*. *Suglioni*. *Mezze spade*. *Coltelle*. *Smagliatori*: *ad ogni sorta di ferri puntati*. *Ibid. fol.* 283.

Quae omnibus prohibentur, permittuntur familiae Curiae: numerum tamen familiarum tam Regens, quam Commissarius Campanee, & Praesides Provinciarum Regi referant quolibet mense; ut evitetur omnis fraus, atque confusio. *Ibid.*

Excubiae nocturnae in interdicto etiam non comprehendantur; quarum numerum Regens M. C. V., ut supra, referat: verum arma deferant noctu, non diu, alias incurrant poenas, ut supra. *Ibid.*

Revocantur omnes licentiae a quibusvis datae, tantum salvae remaneant datae a Prorege: non obstante quocumque privilegio: verum omnino non tollitur privilegium habentibus concedendi licentias, sed dari permittitur, petita licentia a Prorege, qua subscripta, vigorem suum sortiatur. *Ibid.*

Publicanorum familiae armis prohibitis non incedant, nisi quum sequuntur Magistrum actorum: dictae familiae non utantur patentibus literis, nisi a Regente in regesto annotentur; alias incurrant poenas a Pragmaticis sanctionibus praescriptas. *Ibid. fol.* 284.

Qui deliquerit cum armis prohibitis, sive mors sequuta fuerit, sive non, incurrat poenas, si nobilis, relegationis, si ignobilis ad triremes per XV. annos. *Ibid.*

Qui deliquerit cum armis, vulgo *Stiletti*: *coltelli a fronde d'oliva*: *scorcia capre*, *e scannatori*: in perpetuum ad triremes damnatur. *Ibid.*

M. C. V. *privative quoad omnes alios Judices* in his criminibus procedat, sive mors sequatur, sive non. *Ibid.*

Audientia provincialis, omnesque magistratus haec delicta non componant, sed Collaterali referant; & haec sanctio observetur adunguem, ut in *Pragmatica* 24. §. 5. & *Prag.* 28. §. 1. *tit. eod. ibid.*

Facultas concessa M. C. V. *privative quoad omnes alios Judices* explicatur. *Prag.* 52. *fol.* 285. *tit. eod. tom.* 1.

Dubium, an cognitio data M. C. V. *privative quoad omnes alios Judices*, respiceret delicta patrata armis prohibitis tantum, an & eorum asportationem; utrumque comprehensum declaratum est: excipiuntur, qui gaudent fori exemptione titulo oneroso. *Ibid.*

Praecedentis alia expositio, & extensio. Cognitio *privative*

ARRENDAMENTUM

De' Pesi, e delle Misure.

ARRENDAMENTUM

Del Ducato a botte di Vino, hodie carolenorum 9.

ARRENDAMENTUM

Del Ferro.

ARRENDAMENTUM

Del Grano, scil. Tritici.

ARREN-

ARRENDAMENTUM

Dell' Argento, ed Oro.

ARRENDAMENTUM

Dell' Assicurazione delle merci, vita, &c.

Offici-

Officinae in Suburbiis ad panem, frumentum, & farinam vendendum clauduntur. *Ibid.* §. 37.

Poenae in Contravenientes, ut in §. 38. *Ibid. fol.* 258.

Vectigal farinarium instauratur. Vide *prag.* 60. sup. Syndicis Universitatum Casalium Neapolis interdicitur, sine Delegati licentia, locare Panificia. *Prag.* 68. *fol.* 275. *tit.* 238. *tom.* 4.

ARRENDAMENTUM

Della Manna.

Forma gubernii. *Prag.* 22. §. *ult. tit.* 238. *fol.* 176. *tom.* 4.

Non incidat, vel incidi faciat arbores, pro manna colligendo, absque licentia in scriptis Deputatorum. *Prag.* 34. §. 1. *tit. eod. fol.* 197. *tom.* 4.

Manna legitime collectum antequam in domum collectoris, vel alterius, asportetur, manifestandum est Deputatis, & ab eis ponderandum, & chartula ponderis domino consignanda gratis. *Ibid* §. 2.

Quilibet potest emere Manna, sed tantum ab illis, qui licentiam ostenderint colligendi, & manifestaverint, ut supra, vel dirictum solverint, dummodo tempore emptionis solvat dirictus, & manifestet venditores. *Ibid.* §. 3. *fol.* 197. *tom.* 4.

In extractionibus a locis, ubi colligitur, Naves, Animalia, & Currus, non onerentur, non solutis dirictibus; nec liceat discedere, absque licentia Deputatorum, quæ fiat gratis. *Ibid.* §. 4. *fol.* 198.

Cum Manna fuerit collectum, illius collectores infra octo dies solvant dirictus, vel cautelent Deputatos pro quantitate Mannæ pretio currenti, de illos solvendo infra mensem, quo elapso, Deputati possunt vendere Manna, & Dominos liberare, etiam illis non requisitis. *Ibid.* §. 5.

Hæc Pragmatica est duplicata cum *Prag.* 2. *tit.* 143. *fol.* 490. *tom.* 2.

ARRENDAMENTUM

Della Neve

Forma gubernii. *Prag.* 22. §. 6. *Nella gabella. tit.* 238. *fol.* 174. *tom.* 4.

ARRENDAMENTUM

Della Polve, scilicet Pulveris tormentarii

Prohibetur introductio Pulveris, Salnitri, & aliorum materialium pro illius fabricatione, in hanc Fidelissimam Civitatem, & in Provincias Terræ Laboris, & Principatus Citra. *Prag.* 2. *tit.* 203. *fol.* 646. *tom.* 3.

Venatores non utantur alio Pulvere, quam, vulgo, Pardiglia Partitarii. *Ibid.* §. 5. *fol. eod.*

Instrumenta prohibentur. *Ibid.* §. 6. & *Prag.* 43. *tit.* 74. *fol.* 572. *tom.* 1. & *Prag.* 1. *tit.* 48. *fol.* 432. *tom.* 1.

Comprehenduntur mulieres. *Prag.* 2. §. 7. *fol.* 647. *tom.* 3.

Tertia pars poenæ conceditur denuncianti. *Ibid.* §. 8.

Confirmatur *d. Prag.* 2. *per Prag.* 3. *tit.* & *fol. eod.*

Pulvis, & Salnitrum non fabricentur *d. Prag.* 1. *tit.* 48. & *Prag.* 43. *tit.* 74. *fol.* 572. *tom.* 1.

Nec emantur, & vendantur. *dict. Prag.* 43. & *prag.* 1. *tit.* 48. *fol.* 432. *tom.* 1.

Vide *tit. de prohibita confectione, emptione, & venditione, salnitri, & pulveris. Prag.* 1. & *seq. tit.* 203. *fol.* 644. *tom.* 3.

ARRENDAMENTUM

Delle Carte da giuocare.

Vide *Aleas.*

ARRENDAMENTUM

Delle due grana a rotolo.

Arrendator potest perquirere fraudes, & exigere dirictus pro rebus, usui necessariis, scilicet extra Neapolim. *Prag.* 7. §. 4. *tit.* 238. *fol.* 133. *tom.* 4. Sed vide *Prag.* 21. §. 11. *tit. eod. fol.* 168. *tom.* 4.

Animalia viva subjecta dictae gabellae non asportentur in domum, nisi data prius notitia. *d. Prag.* 7. §. 5. *fol.* 133. *tom.* 4.

Carnes, quae non veniunt ex macellis ordinariis, non asportentur in apothecas, nisi prius solutis dirictibus. *Ibid.* §. 6.

Solvatur dirictus pro carne immittenda intus Civitatem Neap. & districtum. *Ibid.* §. 7.

Apothecarii denuncient bona subjecta dictae gabellae, existentia in apothecis. *Ibid.* §. 8. Quae bona asportentur in Regiam Dohanam. *Ibid.* §. 9.

Dirictus solvatur ad rationem assis unius cum dimidio in certis fundacis. *Ibid.* §. 10. & 11.

Non asportentur per mare, nisi prius data notitia. *Ibid.* §. 12. *fol.* 134.

Nautae dent manifestum pro bonis, de quibus. *Ibid.* in §. 13.

Solvatur etiam dirictus pro caseo extrahendo ab hac Fidelissima Civitate. *Ibid.* §. 14. Ad rationem unius assis pro rotolo. *Ibid.* §. 15.

Pisces, antequam exonerentur Barcae, vel animalia denuncientur, & recto tramite portentur ad gabellam *d'un grano a rotolo*, cum limitatione. *Ibid.* §. 16.

Caupones non emant pisces, nisi fuerint denunciati, & soluta gabella. *Ibid.* §. 17.

Nullae Personae immunes a dictis gabellis. *Ibid.* §. 19.

Arrendatores utantur omnimoda praeeminentia contra fraudantes. *Ibid.* §. 20. *fol.* 135.

Servetur instrumentum affictus inter Arrendatorem, & Deputatos. *Ibid.* §. 21.

Quod attinet ad immissionem bonorum, huic gabellae subjectorum, vide *Prag.* 29. & 35. *tit.* 74. *fol.* 555. & 559. *tom.* 1.

Bona subjecta dictae gabellae, non vendantur per mancipia Regiarum Triremium, nec alii ab illis emant. *Prag.* 31. *tit. eod. fol.* 556. *tom.* 1.

ARRENDAMENTUM

Delle Sete di Bisignano, &c.

Forma gubernii. *Prag.* 22. §. 13. *Nella gabella*, & §. 14. *Nell' Arrendamento. tit.* 238. *fol.* 175. *tom* 4.

Plura capita pro conductoribus. *Prag.* 25. *tit.* 74. *fol.* 548. *tom.* 1. Confirmatur per *Prag.* 33. & 37. ubi & aliae fiunt ordinationes, *tit. eod. fol.* 558. & 561. *tom.* 1.

Datur modus emendi, & vendendi serica. *Prag.* 32. & 33. *tit. eod. fol.* 557. & *seq.* Plura capita praecipue circa Proxenetas, ut evitentur fraudes. *Prag.* 34. *tit. eod. fol.* 558. *tom.* 1.

Jus competens pro vectigali Serici exigatur ab ementibus, vel vendentibus, ad arbitrium Arrendatoris; sed si extrahatur, antequam vendatur, tempore extractionis fiat praedicta solutio. *Prag.* 25. §. 1. *tit.* 74. *fol.* 548. *tom.* 1.

Arrendator pro jure praeferatur omnibus creditoribus. *Ibid.* §. 6. *fol.* 549.

ARRENDAMENTUM

Di Piazza Maggiore.

Forma gubernii. *Prag.* 22. §. *ultim. tit.* 238. *fol.* 176. *tom.* 4.

ARRENDATORES

Non admittant ad participationem Regios Officiales. *Prag.* 66. §. 4. *tit.* 171. *fol.* 184. *tom.* 3.

Arrendatores, Gubernatores, & aliae personae dependentes

dentes ex Arrendamentis Regis, vel Civitatis, nullo modo possunt acquirere partitas super Arrendamenta suae dependentiae, & Proxenetae talia negotia non tractent; & revelanti datur praemium. *Prag.* 13. *tit.* 238. *fol* 151. *tom.* 4.

Arrendatoribus non prorogetur terminus ad producendas cautelas a Regia Camera ultra duos menses, absque expresso Proregis ordine, & consulto Collaterali. *Prag.* 75. §. 98. *tit.* 171. *fol.* 207. *tom.* 3.

Quibus armis uti possint Arrendatores. *Prag.* 14. §. 8. & *Prag.* 12. §. 9 *tit.* 16. *fol.* 251. & 260. *tom.* 1.

Solvant in fine quadrimestris. *Prag.* 37. §. 7. *tit.* 171. *fol.* 167. *tom.* 3.

Praestent fidejussionem de solvendo juxta obligationem. *Prag.* 75. §. 109. *tit.* 171. *fol.* 209. *tom.* 3.

Vide *Arrendamenta*.

ARTES.

Vide *in verbis propriis*.

ARTICULI.

Praesentans articulos impertinentes in causa repulsae punitur. *Prag* 12 *tit.* 182. *fol.* 569. *tom.* 3. & *Prag.* 30. *tit.* 174. *fol.* 287. *tom.* 3. & *Prag.* 1. §. 7. *tit.* 201. *fol.* 640. *tom.* 3.

Pro quolibet articulo quod testes possint examinari Vide *Testes*.

Articuli exhibiti, & facta in eis praesentatione, non restituantur praesentanti. *Prag.* 51. *tit.* 174. *fol.* 296. *tom.* 3.

In criminalibus possunt videri, & signari a Fiscipatrono. *Prag.* 39. §. 7. *tit.* 169. *fol.* 125. *tom.* 3.

Pro dispositionibus principalium praesententur infra terminum statutum in *Prag.* 8. *tit.* 182. *fol.* 568. *tom.* 3.

ARTIFICES

Vulgo *gli Artigiani*, qui commercium exercent, detineant bilanceam Regiae Syclae ad ponderandas monetas. *Prag.* 44. §. *Ed a questo fine*. *tit.* 151. *fol.* 549. *tom.* 2.

Non asportent pugionem, vulgo *il pugnale*, *a la daga* cum ense, nec sine. *Prag.* 43. *tit.* 16. *fol.* 278. *tom.* 1.

A SECRETIS.

Vide *Secretarius*.

ASPORTATIO.

Vide *Extractio*.

ASSASSINIUM.

Mandans, & Mandatarius, cum solutione, vel promissione pecuniae, aut alterius rei, pro homicidio patrando, plectuntur capite, licet mors ea vulnere non sequatur. *Prag.* 1. *tit.* 18. *fol.* 291. *tom.* 1.

Comprehenduntur Mediatores, licet medietio non sit cum mandante, vel mandatario, sed cum alio Mediatore. *Prag.* 2. *tit.* & *fol. eod.*

Assassinium in pluribus abolitionibus generalibus reperitur exceptum, ut in verb. *Abolitio*.

ASSECURATIO SUB FIDE PUBLICA.

Vide *Fides publica*.

ASSECURATIO MERCIUM VITÆ, &c.

Vide *Arrendamentum dell'* assicurazione.

ASSECURATIO VASSALLORUM.

Vide *Littera Assecurationis*.

ASSENSUS REGIUS.

Memorialia assensus registrentur in libro detinendo per Secretarium Regni, alias nullius sint roboris. *Prag.* 8. *tit.* 178. *fol.* 254. *tom.* 3.

Assensus in alienationibus feudorum praestari potest per Proregem, praeterquam in casibus expressis in *Prag.* 4. *tit.* 80. *fol.* 15. *tom.* 2.

Libelli assensus per verbum *Fiat*, quando dandi sunt petentibus. *Prag.* 10. §. 74. *tit.* 167. *fol.* 77. *tom.* 3.

Super libellis per verbum *Fiat*, privilegium obtinetur, quod sigillo roboretur. *Prag* 9. *tit.* 80. *fol.* 18. *tom.* 2. & *prag.* 1. & 2. *tit.* 82. *fol.* 40. & *seq.* *tom.* 2. Et manus Taxatoris requiritur *d. Prag.* 1.

Assensus praestiti per D. Petrum de Toleto, licet contra Regias Sanctiones, confirmantur. *Prag.* 13. 17. §. *Placet*, *fol.* 21. & 22. *Prag.* 30. & 31. *fol.* 29. *tit.* 8 *tom.* 2. Idem de illis assensibus per Proregem concessis, in quibus adest clausula: *Dummodo venditor habeat successorem in Feudo*. *Prag.* 32. *tit. eod. fol.* 30. *tom.* 2.

Assensus in alienationibus faciendis per exteros, feuda in Regno possidentes, a Sua Majestate petatur. *Prag.* 16. *tit. eod. fol.* 22. *tom.* 2.

Assensus requiritur in adjudicationibus, & venditionibus feudorum. *Prag.* 23. *tit. eod. fol.* 26. *tom.* 2.

Pro dote intelligitur praestitus. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 15. *tom.* 2.

Et pro mutuo ex dote, si alter conjugum est Neapolitanus. *Prag.* 3. *tit.* & *fol. eod.*

Et pro assecuratione, restitutione, & consecutione dotium, in beneficium illius, cui promittitur restitutio. *Prag.* 24. *tit. eod. fol.* 27. *tom.* 2.

Et pro antefato pro Neapolitanis, aut incolis. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.* 18. *tom.* 2.

Praestitus super hypotheca bonorum feudalium, intelligitur praestitus pro se, & haeredibus quibuscumque, dummodo Fiscus damnum non patiatur. *Prag.* 27. *tit. eod. fol.* 28. *tom.* 2.

Praestitus in beneficium Ecclesiae censetur perpetuus, absque clausula 15. annorum. *Prag.* 28. *tit. eod. fol.* 28. *tom.* 2.

Requiritur in alienatione feudorum concessorum titulo lucrativo, & quid ex causa onerosa. *Prag.* 3. *tit.* 164. *fol.* 51. *tom.* 3.

Privilegium assensus fieri debebat infra quatuor menses post impetratum libellum. *Prag.* 2. *tit.* 82. *fol.* 41. *tom.* 2. Hodie infra biennium. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 42. *tom.* 2. & *Prag.* 23. *tit.* 80. *fol.* 26. *tom.* 2.

Dispensatio quod, *lapsu temporis non obstante praesentetur, aut registretur privilegium*, non potest fieri per Collaterale Consilium. *Prag.* 14. §. 9. *tit.* 178. *fol.* 367. *tom.* 3.

Assensus est inutilis, si infra tres menses contractus non celebretur. *Prag.* 10. *tit.* 80. *fol.* 19 *tom.* 2.

Prorex non poterat assensum praestare alienationi feudorum titulo insignitorum. *Prag.* 7. & 21. *tit.* 80. *fol.* 22. & 25. *tom.* 2. Nec etiam pro evictione *d Prag.* 21. *fol.* 25. *tom.* 2. Hodie potest, sicut & in hypotheca cum clausula. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 22. *tom.* 2.

Regesta Cancellariae combusta fuerunt; & ideo anno 1649. fuit mandatum, quod privilegia iterum registrarentur cum solutione medietatis salarii primo loco soluti. *Prag.* 13. *tit.* 178. *fol* 363. *tom.* 3.

Expeditio Regiorum assensuum ad Camerae S. Clarae officium defertur. *Prag.* 1. §. 5. *fol.* 342. *tit.* 176. *tom.* 3.

ASSESSOR.

Vide *Judex*.

ASSIGNAMENTA.

Fiant per Universitates super vectigalia explicita cum obligatione Publicanorum. *Prag.* 7. §. 4. *tit.* 45. *fol.* 419. *tom.* 1. & *Prag.* 18. §. *E perchè*, *tit* 4. *fol.* 89. *tom.* 1. Et facta non immutentur. *Ibid.* Nec alii adstringant Syndicos, & Electos ad immutandum. *d. Prag.* 18. §. *Così pavimento*. Si assignamenta deficiant, subrogentur alia, praevia consultatione Regiae Camerae. *d. Prag* 7. §. 15. Sed nec ipsa Camera immutet, inconsulto Prorege. *Ibid.* §. 16.

Tabella assignamentorum affigatur in domo Curiae. *d. Prag.* 7. §. 6. *fol.* 419. *tom.* 1.

Administratores non utantur pecunia assignata. *Ibid.* §. 5.

ASSI-

ASSIGNATARII REGIAE CURIAE.

Vide *Consignatarii*.

Fiscalium non mittant Commissarios contra Universitates, sed contra affictuarios redituum universalium, sibi assignatos: & hoc praescripta forma, ad evitandas fraudes circa exactionem dietarum. *Prag.10. §. Siendo la obligacion, & §. sesto, ove tutti, tit. 4. fol. 91. & 93. tom.1. & Prag.20. §.6. tit. eod. fol.96. tom.1.*

Majoris summae arrendamentorum nominentur Gubernatores. *Prag.48. tit.138. fol.216. tom.4.*

ASSISA.

Vide *Pretium*.

ASSISTENTES

Duellis, & internuncii, ad certamen provocantes ex utraque parte, puniuntur, ut principales. *Prag.1. & toto titulo 58. fol.464. & seq. tom.1.*

Assistentes in delictis cum armis ignivomis puniuntur, etiam poena pecuniaria duc. mille, scilicet in delictis appensatis cum armis aptis ad occidendum. *Prag.39. §. Parendo, tit.16. fol.275. tom.1.*

ASSISTENTIA

Quomodo praestanda contra tertium possessorem. *Prag.16. tit.182. fol.570. tom.3.*

Executio decreti Assistentiae non impeditur per appellationem, sed bene impeditur per nullitates. *Prag.2.tit.11. fol.233. tom.1.*

AUCTIONES

Vide *Incantationes*.

AUCUPES.

Vide *Venatores*.

AUDIENTIAE PROVINCIALES.

Fidem publicam non Regnicolis non concedant. *Prag.10. §.72. tit. 167. fol.77. tom.3.* Nec Regnicolis extra jurisdictionem. *Ibid. §.71.*

Sed vide *Fides publica*.

In causis asportationis armorum ignivomorum, & delictis cum illis patratis, procedant, ut delegatae S. E. omni appellatione remota: & contra asportantes, aut fabricantes procedant ad forojudicationem post dies quindecim. *Prag.24. §. 1. tit.16. fol.262. tom.1. sed vide Prag.39. tit. eod. fol.274. tom.1.*

Adstringant Baronem ad solvendam bonatenentiam, & Cives omnes, etiam nobiles, ad carolenos 42. pro focolare suis Universitatibus. *Prag.26. tit.238. fol.181. tom.4.*

Non concedant facultatem armorum extra Provinciam. *Prag.10. §.88. tit.167. fol.78. tom.3.* Imo, nec in Provincia, nisi personis actu servientibus, & hoc servata forma *Prag.41. tit.16. fol.276. tom.1. & Prag.10. §.89. tit.167. fol.78. tom.3.*

Et facultates armorum concedant per Secretarios Provinciales. *Prag.12. §.1. tit.178. fol.360. tom.3.*

Non mittant Commissarios ad imponendum gabellas Universitatibus, inconsulto Prorege in Collaterali Consilio. *Prag.8. §.11. tit.65. fol.421. tom.1.*

Non faciant litteras hortatoriales Officialibus Ecclesiasticis, jurisdictionem contra laicos exercentibus; sed relationem faciant Proregi. *Prag.3. in margine. tit.130. fol.419. tom.2.*

Quolibet semestri se ad invicem certiorent de contumacibus, & quolibet quadrimestri certiorent M. C. (quaelibet de suis) & quolibet semestri ab ipsa M. C. certiorentur; & contra illos procedant pro delictis respective in sua jurisdictione commissis; Verum non liberent, inconsulto Prorege, repertos in indice contumacium. *Prag. 3. §. 3. tit. 67. fol. 489. tom. 1.*

Non faciant compositiones, nisi moderate, nec reservent, nec remittant absque speciali Proregis mandato. *Prag.4. §.3. tit.168. fol.83. tom.3.*

Mittant Actuarium pro examinandis testibus, sed urgente necessitate, addatur Doctor. *Ibid. §.6 ubi vide marginem.*

Non commutent poenas corporales cum pecuniariis, & compositiones permissas faciant in Tribunali. *Prag.6. §.20. tit. eod. fol.84. tom.3.*

Audientiarum proventus perveniant ad Aerarium Tribunalis. *Ibid. §.21.*

Non remittant inquisitos, vel contumaces, nec de eorum remissione tractent, nisi detruso Reo in vinculis, & contumacia purgata. *Ibid. §.25. ubi vide marginem.*

Ordines S. E. negotia justitiae continentes Audientiis directos, Praesides communicent Auditoribus, & in eis cum Auditorum voto procedant. *Prag.7. §.2. tit.168. fol.85. tom.3.*

Quid de ordinibna directis Justitiario solum, & quid, si Justitiarius sit absens. *Ibid. §.3.*

Non mittant Commissarium alicujus negotii, qui sit conjunctus usque ad tertium gradum cum Praeside, aut aliquo ex Auditoribus, vel Fiscipatrono. *Prag.7. §.5. tit.167. fol. 69. tom. 3.* Confirmatur per *Prag.14. §.12. tit.178. fol.368. tom.3.*

Litterae rerum gerendarum fiant in Tribunali, & non expresso nomine illius, cui negotium committitur, non subscribantur. *Prag.10. §.3. tit. 167. fol.71. tom.3.*

Facta cessione bonorum, carcerati non detineantur pro expensis. *Ibid. §.7. fol.72. tom.3.*

Quolibet die Saturni visitent carceres, & quid de carceribus Capitanei Regii, residentis ubi residet Audientia. *Ibid. §.9. ubi vide marg.*

Non faciant conventiones ad remigandum. *Ibid. §.11.*

Mandent Capitaneis locorum demanialium, quod ad ipsas transmittant numerum compositionum quolibet quadrimestri. *Ibid. §.12.*

Non componant delicta, pro quibus veniret poena mortis naturalis, aot civilis, mutilationis membri, triremium, aut alia corporis afflictiva; sed tantum poenam exhi cum partis remissione. *Ibid. §.13.*

Absente Praeside, si aliquis Rector, vel Assessor Regius moriatur, Proregi referant, & ad aliud non procedant. *Ibid. §.15.*

Mortuo Capitaneo, vel Assessore Baronali, non possunt eligere successorem. *Ibid. in margine.*

Rescripta, & mandata legantur per Praesidem in Tribunali, & ipso absente per Auditorem antiquiorem, & ferantur in libris. *Ibid. §.17. fol.73.*

Facta variatione, praefigant terminum ad transmittendum acta, quo elapso procedatur in Audientia. *Ibid. §.20.*

Litterae patentes subscribantur a Tribunali. *Ibid. §.27. in marg.*

Detineatur in Audientiis liber carceratorum, etiam non scriptorum, prout in M. C. & Praeses, inconsulta Audientia, non possit dimittere carceratum scriptum. *Ibid. §.34. fol.74.*

Quid servandum quando mittitur Commissarius pro Fisco. *Ibid. §.37. & in marg.*

Non mandent fieri relationem a Locorum Capitaneis, nisi in casu gravaminis, aut pro delictis Campaneae. *Ibid. §.38.* Sed in causis devolutis curent quod revera obediant, & de Regiorum delictis relationem faciant Proregi. *Ibid. in marg.*

Fasciculi litterarum inscriptarum Praesidi, aut Regiae Audientiae, absente Praeside, aperiantur in Tribunali per Auditorem antiquiorem, & quod imponitur, executioni demandetur, nisi pertineat tantum ad Praesidem, quo casu certioretur, & expectetur ejus adventus. *Ibid. §.39.*

Quomodo solvenda salaria dietarum pro Fisco. *Ibid §.41.*

Pendente appellatione, nihil innovetur, nec captivus consignetur. *Ibid. in margine.* Sed si Fiscipatroni Provinciales recursum petant in M. C. Regiae Audientiae,

AUDITOR DOHANAE MENEPECUNDUM

AUDITOR GENERALIS EXERCITUS

Non capiat informationem de stipendiis, & servitiis Regiis ad instantiam militum. *Prag.* 4. *tit.* 178. *fol.* 352. *tom.* 3.

Controversiae Jurisdictionis Judicum ordinariorum, & Auditorum Regiarum Arcium consopiuntur. *Prag.* 15. *fol.* 347. *tit.* 167. *tom.* 4. *in append.* 1.

Alia vide in *tit. de re milit.*

AUDITOR PRAESIDIORUM ETRURIAE

Observari faciat pandectam dirictuum; quae palam detineatur. *Prag.* 25. §. 4. *tit.* 162. *fol.* 21. *tom.* 3.

Teneat librum in Audientia, in quo describantur omnes contumaces, *Ibid.* §. 5. *fol. eod.*

Ac librum, in quo notentur carcerati criminales, cum expressione delicti, & diei carcerationis. *Ibid.*

Curet faciendum inventarium omnium processuum civilium, & criminalium quolibet anno per successorem Actuarii. *Ibid.* §. 6.

Teneat Actuarium in Portu Thalamonis, alterum in Portu Herculis. *Ibid.* §. 7.

Non componat inquisitos ante sententiam. *Ibid.* §. 8.

AUDITOR TRIREMIUM

Exigat dirictus juxta pandectam Auditoris Generalis Exercitus. *Prag.* 25. §. 11. *tit.* 162. *fol.* 22. *tom* 3.

AUDITORES PROVINCIALES

Nihil poterant exigere pro dietis *Prag.* 2. §. 9. *tit.* 45. *fol.* 413. *tom.* 1. Sed postea fuit taxatum illis salarium nempe pro Fisco duc. 3. pro parte duc. 4. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 416. *tom* 1.

Assistant cum Justitiario, nec per Provinciam discurrant, nisi aliter toti Tribunali videatur. *Prag.* 2. §. 10. *fol.* 413. *tom.* 1. Imo non recedant absque permissu Proregis. *Prag.* 10. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Non detineant domi lictores. *Prag.* 4. *in marg. tit.* 168. *fol.* 82. *tom.* 3.

Litteras familiaritatis nequeant concedere. *Ibid.* §. 2. *in margine*. *fol.* 83. *tom.* 3.

Tam morando quam equitando, non recipiant Bestias, nisi solitae sint locari, & competens salarium solvant. *Ibid.* §. 5.

Discrepantibus Auditoribus in suffragio, detur notitia Proregi. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 83. *tom.* 3.

Quando tres sunt discordes in civilibus solet eligi Fiscipatronus. *Ibid. in marg.*

Nihil recipiant pro quavis Sententia. *Prag.* 6. §. 22. *tit. eod. fol.* 85. *tom.* 3.

Non agitent causas domi, sed in Tribunali, audito Fisco in omnibus, illius interesse tangentibus. *Ibid.* §. 23.

Imo audiant Fiscum in omnibus causis, & delegationibus. *Ibid. in margine*.

Non obstante Praesidis impedimento, uniantur in Tribunali pro causis decidendis, audito Fisco. *Prag.* 7. §. 1. *ubi vide marg. tit.* 168. *fol.* 86. *tom.* 3.

Exigant dietas a petentibus capi inquisitiones, nisi illi sint pauperes, aut aliter expresse mandetur. *Prag.* 8. *tit.* 168. *fol.* 86. *tom.* 3.

Non accedant ad capiendam inquisitionem vigore ordinis, quod Audientia capiat querelas, seu inquirat; sed eligant alios. *Ibid.*

Petente Justitiario, ultra tres horas assistant. *Prag.* 14. *tit.* 174. *fol.* 279. *tom.* 3.

Sint biennales. *Prag.* 1. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 65. *tom.* 3. & *Prag.* 2. §. 4. *tit eod. fol.* 67. *tom.* 3. Et finita administratione non possint confirmari, nec etiam petente Provincia. *d. Prag.* 1. §. 1. *fol.* 65. Confirmatur per *d. Prag.* 2. §. 4. *fol.* 67. *tom.* 3.

Et elapso biennio a die captae possessionis reputentur ut personae privatae licet in eorum commissionibus majus tempus sit appositum. *Prag.* 3. *tit.* 168. *fol.* 81. *tom.* 3. Sed vide omnino *Prag.* 8. *tit.* 167. *fol.* 69. *tom.* 3.

Quaoto tempore exercuere, tanto careant officio. *d. Prag.* 1. §. 2. *fol.* 65. *tom.* 3. Confirmatur per *d. Prag.* 2. §. 5. *fol.* 67. *tom.* 3.

Ipsimet serviant, & non per substitutum. *Ibid.* §. 7. & 8. *fol.* 67. *tom.* 3.

Auditores, & Capitanei Campanene vocentur Regii, non autem Judices primarum, & secundarum causarum, & Barricelli. *Prag.* 10. *in princ. tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Si duo Auditores debent discedere, unus exeat, alter remaneat, usque ad alterius recessum; quod, si inter illos non convenerit, quinam prior debeat discedere, Justitiarius determinet, itaut semper remaneant duo Auditores in loco Tribunalis. *Ibid.* §. 2. *fol.* 71. *tom.* 3.

Quando discedunt, relinquant omnes processus penes Actuarium. *Ibid.*

Omnibus absentibus, Fiscipatronus, uti Auditor, non exerceat. *Ibid. in margine*.

In electione Administratorum Universitatis, ubi sit solitum, quod fiat cum interventu unius Auditoris, solvatur salarium pro una dieta. *Ibid.* §. 10. *fol.* 72. *tom.* 3.

Decreta torturae fiant saltem per duos Auditores, & subscribantur, alias sint nulla. *Ibid.* §. 12. *fol.* 73. *tom.* 3.

Mane decreta torturae vespere inferantur, & decreta lata non notificentur, nec deferatur appellationi absque rescripto. *Ibid. in margine*.

Auditor antiquior decretet memorialia, & petitiones in Banca, & aliis discrepantibus decretetur, quod per majorem partem fuerit conclusum. *Ibid.* §. 23.

Non utantur Militibus, ut famulis. *Ibid.* §. 29.

In itinere per Provincias non recipiant esculenta, & poculenta. *Prag.* 1. *tit.* 168. *fol.* 81. *tom.* 3.

Per Provinciam tractent commissa tantum; limita, ratione praesentanei remedii, quo casu statim relationem faciant Audientiae. *d. Prag.* 10. §. 28. *tit.* 167. *fol.* 73. *tom.* 3.

Non faciant facultatem Ægyptiis permanendi in Regno. *Prag.* 1. *tit.* 245. *fol.* 311. *tom.* 4.

Non possunt inferre torturam extra Tribunal, sine praeeminentiis. *Prag.* 1. *in margine. tit.* 204. *fol.* 649. *tom.* 3.

Possunt amovere Scribas, ab Actuariis substitutos. *Prag.* 6. §. 1. *tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

In omnibus commissionibus, & delegationibus per Provincias, utantur Actuariis, & Scribis Audientiae. *Prag.* 10. §. 35. *fol.* 74. *tom.* 3.

Non concedant decreta, quod, *praestita cautione de solvendo debitum, & poenam, supersedeatur in accusando*, quando venit, & cessit dies solutionis. *Prag.* 44. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

In loco Tribunalis salarium pro examine non recipiant. *Prag.* 10. §. 25. *tit.* 167. *fol.* 73. *tom.* 3.

Nec pro relatione facienda. *Ibid.* §. 26.

Nec pro decreto, quod quis gaudeat Indultu. *Ibid.*

Nec pro quocumque alio decreto, sive sententia. *Prag.* 6. §. 22. *tit.* 168. *fol.* 85. *tom.* 3.

Petente Praeside, debent ultra tres horas assistere. *Prag.* 14. *in margine tit.* 174. *fol.* 279. *tom.* 3.

Petente Praeside, debent se congregare; sed si renuerint, Praeses relationem faciat Proregi, & ad aliud contra illos non procedat. *Prag.* 7. §. 1. *in marg. tit.* 168. *fol.* 86. *tom.* 3.

Non possunt concedere litteras familiaritatis. *Prag.* 4. §. 2. *in marg. tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

Nihil recipiant nomine donationis, praeter esculenta, quae paucis diebus consumi possunt. *Ibid.* §. 1 *fol.* 82.

Vide *Audientiae Provinciales*.

A V E N A.

Vide *Arrendamentum dell'Orzo, ed Avena*.

A U F U G I E N T E S

A Triremibus. Vide *Condemnati ad Triremes*.

AULAE CAMERAE SUMMARIAE

Institutio duarum Aularum in R.Cam. *Prag.* 68. *tit.* 171. *fol.* 185. *tom.* 3.

Quae in prima, & secunda hora sint separatae. *Ibid.* §. *Circa il quale*. *fol.* 187. *tom.* 3.

Confirmatur per *Prag.* 11. §. 36. *tit.* 162. *fol.* 10. *tom.* 3.

Non

Prag. 1. 3. & 4. *tit.*137. *fol.*444. & *seqq.tom.*2. Etiam in subsellis equorum, Lecticis, Sedibus, vulgo *da mano*, & Curribus, seu Rhedis. *Prag.* 4. §. *e similmente. tit. eod. fol.* 448. *tom.* 2. Et poenas contraventionum uxoris tenebatur solvere vir. *d. Prag.*1. §. 16. *fol.*446. *tom.* 2. *Prag.* 3. §. *E quei. fol.* 447. *tom.* 2.

Sed praedictae pragmaticae corriguntur per *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4. duplicatam in *Prag.* 72. *tit.* 171. *fol.* 191. *tom.* 3. ubi imponitur gabella carolenorum duodecim pro qualibet libra auri, vel argenti, quod funditur pro telis contexendis, aut phrygiandis, & dirictus 10. pro 100. in Regia Dohana Neapolis in dictis Telis auro, vel argento contextis, aut phrygiatis, ultra primam aestimationem.

AUTHOR LAUDATUS

Cogatur sine figura judicii ad servandum quicquid Reo apparuerit obligatus. *Prag.*2. *tit.*57. *fol.*450. *tom.*1.

Sententia, lata contra Reum, executioni demandetur, absque novo processu, contra Authorem laudatum citatum, pro iis, ad quae in instrumento defensionis obligatus appareat. *Ibid.*

Authori laudato praesenti non conceduntur dilationes; secus absenti. *Ibid.*

AUTHORES LIBRORUM.

Vide *Libri*.

AXUNCIA

Vel Sagimen non extrahatur a Civitate Neapolis, nec a Regno. *Prag.*13. *tit.*8. *fol.*134. *tom.*1.

Non emantur ultra usum sui exercitii, nec etiam a Coriariis, *Ibid. ubi vide marg.*

AEDIFICIUM.

Quilibet aedes suburbicarias, atque urbanas reficere, vel construere potest sublato vectigali. Quae concessio non extenditur ad vicinia Castri S. Elmi, atque reliquorum Castrorum, Praesidiorumque. *Prag.* 8. *fol.* 314. *tit.*26. *tom.*1.

Vide *Fabricatores*.

B

BACCHANALIA.

Bannum servanda a personatis tempore Bacchanali. *Prag.* 1. 2. & 3. *tit.*174. *fol.*271. & *seqq. tom.*3.

Vide: *Lex Bacchanalium*.

BACCHETTE.

Non deferantur per Civitatem Neapolis, & Suburbia, nec etiam ab equitantibus, sub poena duc.1000. & relegationis Nobilibus, & ceteris, remigationis per triennium, vel unciarum centum. *Prag.* 14. §. 9. *Prag.* 19. §. 2. & *Prag.*25. *tit.*16. *fol.*252. 255. & 263. *tom.*1.

Fragor fustium interdicitur. Restauratum est Edictum Kal. Martias anni 1762., & deinceps. *Prag.*11. *fol.*391. *tit.*127. *tom.*2.

BAGAGLI

Vedi *Jumenta*.

B A J U L I,
Vulgo *Bastagi*.

Ducentes scienter frumentum emptum a Pistoribus cum tesseris, vulgo *taglia*, ent inde farinam, puniuntur. *Prag.*8. §.1. & 4. *tit.*192. *fol.*620. *tom.*3.

BAJULUS MINISTER

De ejus Syndicatu, in verbo *Syndicatus*.

Circa sportulas, & trigesimas pro decisione causarum recipiendas, non subjacet dispositioni. *Prag.*1. §.2. *tit.*235. sed tamen servare debet Regni constitutiones. *Ibid.* §.3. *fol.*110. *tom.*4.

Bajulorum poena non excedat Augustalem. *Prag.*1.§.2. *tit.*165 *fol.*53. *tom.*3.

Quando quis dicatur damnum dare, & quomodo probetur. *Ibid.* §.1.

Ante captam possessionem praestent juramentum in Regia Camera de bene exercendo, & conficiant librum, in quo dietim acta describat. *Ibid.* §.3.

Sint annales, causam dicant, & sint personae egregiae. *Ibid.* §.4.

Circa contumacias observent ritus M. C. *Ibid.* §.5.*ubi vide marginem. fol.*53. *tom.*3.

Quid servare debeant in capiendis, & vendendis pignoribus. *Ibid.* §.6.

Bajuli, eorumque conductores, se non componant cum dominis animalium, inferentium damna in territoriis privatorum; sed cogant eos ad damna illata, & ad poenam. *Prag.*2. *tit. eod. fol.* 54. *tom.*3.

Instructiones Bajuli Civitatis, & locorum. *Ibid. Prag.*3. *fol. eod.*

Litterae executoriales Curiae Bajuli, etiam ultra summam carolenorum 30. executioni demandentur per Circitores, & servientes M. C. Vicariae. *Prag.* 4. *eod. tit. fol.*57. *tom.*3.

B A L I S T A.

Ictus Balistae ad nocendum emissus, licet effectu non sequuto, plectatur capite. *Prag.*1. *tit.*106. *fol.*346 *tom.*2. Sed vide *Prag.*39. §. *E non essendo. tit.*16. *fol.*275. *tom.*1.

Balistae parvae, vulgo *a ponzone* non deferantur in qualibet Regni parte, exceptis militibus, vulgo *Uomini d'arme, e Cavalli leggieri*, merentibus sub vexillo; poena amissionis, & triremis per triennium. *Prag.*14. §.4. & *prag.*18. §.1. *tit.*16. *fol.*251. & *seq. tom.* 1. Non deferantur sub poena relegationis triennalis, & duc. 1000. Nobilibus; ceteris, triremis, vel unciarum 100. Nec construantur, nec immittantur in Regnum, nec construi, aut immitti fiant, sub poena remigationis per triennium. *Prag.*22. §.2. *tit. eod. fol.*259. *tom.*1.

B A L I U S

Quid servare debeat circa revelationem Ralevii minoris feudatarii. *Vide Relevium*.

Officialis jurisdictionem habens, non potest esse Bailus. *Prag.*3. *tit.*167. *fol.*68. *tom.*3.

B A L N E A.

Euntes ad Balnea Puteolorum, ad nihilum tenentur, ideo ad nihilum adstringantur. *Prag.*7. *tit.*85. *fol.*103. *tom.*2.

BANCHA ACTUARII REG. M. C.

Vide *Actuarius Regentis M. C.*

B A N C U M.

Decretum circa deposita facta ante promulgationem *Reg. Prag.*13. *super eod. prag.*1. *fol.*316. *tit.*27. *tom.*1.

Ordinationes observandae pro Bancis, & eorum Ministris. *Prag.*2. *tit. eod. fol.*317. *tom.*1.

Declaratio Capitis primi, undecimi, & decimi septimi pragmaticae secundae, quae venit sub eadem rubrica, & titulo. *Prag.*3. *fol.*318. *tit. eod. tom.*1.

Impositio gabellae vini in Civitate Neapolis, & Casalibus pro reficiendis damnis Bancorum. *Prag.* 4. *fol.*319. *tit. eod. tom.*1.

Alia quoque constituuntur pro vectigali vini, ut videre est in *Prag.*5. *fol.*320. *tit.*27. *tom.*1.

Vectigal vini, quod ab extra transvehitur, aerario infertur; & ideo Domini navium infra duos dies Officialibus dicti vectigalis nuncient de quantitate vini, de loco, &c. *Ibid.* §. *Ordiniamo, e comandiamo*.

Ne

& Mariæ Virginis, nec illis pœnam remittere, aut commutare. *Prag.* 3. *tit.* 216. *fol.* 55. *tom.* 4.

Non concedant fidem publicam delinquentibus, nec illis auxilium, consilium, vel favorem præstent; sed capiant, & mittant ad M. Curiam, vel ad Proregem. *Prag.* 1. *tit.* 206. *fol.* 703. *tom.* 3. Nec delinquentibus in Statu Ecclesiastico. *Prag.* 3. *tit.* 189. *fol.* 598. *tom.* 3.

Circa receptationem, exulum, & aliorum delinquentium. Vide *Receptatores*.

Barones dicuntur primi Cives, & procurent, quod administratores Universitatum quotannis reddant computos. *Prag.* 5. §. 20. *tit.* 4. *fol* 78. *tom.* 1.

De Adjutorio Baronibus debito. Vide *Adjutorium*.

Baronum officia non fint venalia. *Prag.* 4 *ubi vide marginem*. *tit.* 29. *fol.* 337. *tom.* 1. *Prag.* 23. *tit. eod. fol.* 341. *tom.* 1.

Officiales Baronum fint annales. *Prag.* 5. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 337. *tom.* 1.

Non reservent in sententia pœnam ad sui, vel Baronis arbitrium commutandam. *Prag.* 21. *tit. eod. fol.* 341. *tom.* 1.

Possunt capere lictores M.C. non descriptos aliquid exequentes in ipsorum Baronum jurisdictione, vel jam descriptos, sed absque commissione, vel descriptos cum commissione, exequentes ultra commissa, & relationem faciant M.C. *Prag.* 34. §. 12. *tit.* 169. *fol.* 118. *tom.* 3.

Pro extractione tritici, hordei, &c. ultra pœnas contra alios extrahentes impositas, multentur ducat. 4000. *Prag.* 12. *tit.* 74. *fol.* 541. *tom.* 1.

Non impediant vasallos cauponantes. *Prag.* 14. *tit.* 29. *fol.* 339. *tom.* 1.

Non se intromittant in electionibus Prælatorum, nisi quatenus ratione juris patronatus ad illos spectent. *Prag.* 2. §. 6. *tit.* 43. *fol.* 404. *tom.* 1.

Nec Clericorum consanguineos indirecte molestent. *Ibid.*

In domibus Religiosorum judicia criminum non exerceant. *Ibid.* §. 5.

Non concedant facultatem Aegyptiis permanendi in Regno. *Prag.* 1. *tit.* 245. *fol.* 311. *tom.* 4.

Mittant ad R. Triremes condemnatos ad remigandum. *Prag.* 7. *tit.* 29. *fol.* 337. *tom.* 1. Et vide *Condemnati*.

Si sciverint, delinquentem ad se non pertinere, capiant, & remittant ad quos spectat; & si nesciverint, requisiti capiant, & remittant. *Prag.* 1. *tit.* 206. *fol.* 703. *tom.* 3.

Vasallos remissos debent recipere infra terminum assignatum ab Audientiis, alias procedatur ad ulteriora. *Prag.* 1. *tit.* 213. *fol.* 757. *tom.* 3. Sed de hoc vide *Remissiones Causarum*.

Non se intromittant directe, nec indirecte, nec per se, nec per intermedias personas, in reditibus, & gabellis suarum Universitatum, sed liberam linquat administrationem hominibus de illarum guberndo. *Prag.* 19. §. *Muy mañifico*. *tit.* 4. *fol.* 90. *tom.* 1.

Non locent, neque concedant bona, aut rationes feudales Universitatibus, ut ab illis exigant pecuniam, aut redituum assignamentum, absque Regio assensu praescripta forma impetrando, & pro contractibus de praeterito datur terminus ad impetrandum. *d. Prag.* 19. §. *que todos*, & §. 5. *Che i sudditi*. *fol.* 91. & 93. *tom.* 1.

Quod supra ponitur de Regio assensu, intellige, ut in *Prag.* 20. §. 5. *tit. eod. fol.* 95. *tom.* 1.

Solvant bonatenentiam a decennio, & infra, ubi est liquidata, Perceptoribus Provincialibus, & ponatur in creditum Universitatum pro extinguendis residuis Regiae exactionis; ubi vero non est liquidata, liquidetur, *d. Prag.* 19. §. *Atendiendo*, & §. *ottavo Si ordina*. *fol.* 92. & 93. *tom.* 1. & *Prag.* 20. §. 8. *tit. eod. fol.* 96. *tom.* 1.

Barones, eorumque Officiales, si per eorum jurisdictionem transierit aliqua exulum, sive bannitorum cohors, arma induantur insimul cum hominibus earum Universitatum, & exules persequantur, ac illico per nuncios certiorent Terras finitimas ad idem peragendum, ac Regias Provinciales Audientias. *Prag.* 30. §. 25. *tit.* 76. *fol.* 631. *tom.* 1.

Barones complices facturae, aut venditioni pulveris tormentarii, ac nitri, poenam sequestri jurisdictionis incurrunt. *Prag.* 2. *tit.* 103. *fol.* 646. *tom.* 3.

Merum imperium, quod Barones in Feudis habent, concessione Principum, Carolus Rex imminuit, quomodo per constitutionem anni 1738. hac nova lege restituit, repetito capite legis Caroli V. Imperatoris, & Regis. *Prag.* 25. *fol.* 346. *tit.* 29. *tom.* 1.

Curatores e Magistratibus, Carolo Rege, Baronibus dantur, labentibus eorum substantiis ob nimium luxum, qui vocantur vulgo *Soprantendenti*, sine quibus Baronum quaelibet stipulatio, aut contractus frustratur, atque inutilis est. *Prag.* 26. *fol. eod. tit. eod. tom.* 1.

Numerus armigerorum, quo utebantur Barones, restringitur; atque sancitur, ut qui a Baronibus hoc munus susceperint, Regiae audientiae profiteantur, atque ponantur *gratis* in regesto; si fuerint in contraventione, Barones subjaceant pro qualibet vice poenae scutatorum mille, eorumque Ministri, atque armigeri pro prima vice poenae sex mensium carceris, pro secunda unius anni, & trium annorum exilii a Provincia. *Prag.* 27. *fol.* 347. *tit. eod. tom.* 1.

Alia vide *Homicidium*.

BELLUM

An impediat praescriptionem, vide *Praescriptio*.

Non est legitima causa excomputi in conductione Arrendamentorum, & Gabellarum, nisi Universalem Regni statum perturbet. *Prag.* 75. §. 116. *tit.* 171. *fol.* 210. *tom.* 3.

In Regno fuit a die primo Martii 1528. per totum Februarium 1530. *Prag.* 1. *tit.* 186. *fol.* 594. *tom.* 3. Vide *Revolutiones*.

Gallo Regi declaratum 3. Decembris 1683. Vide *Galli*.

BENEFICIA

Per libellum in S.C. petantur infra tres dies post tabellam cautarum in valvis appositam. *Prag.* 42. *tit.* 174. *fol.* 292. *tom.* 3. Sed primum peti debet infra triginta dies post publicationem, secundum infra triginta dies a die Conclusionis, si publicatio non adest. *Prag.* 17. *tit.* 182. *fol.* 570. *tom.* 3.

Non petantur per partes, ubi sunt constituti Procuratores. *Prag.* 56. *tit.* 174. *fol.* 297. *tom.* 3.

Cum clausula, *Si eis indiget*, non admittantur. *Prag.* 62. *tit. eod. fol.* 298. *tom.* 3.

Competunt Pupillis, minoribus, viduis, Ecclesiis, & miserabilibus personis. *Prag.* 21. §. *In causis*. *tit.* 182. *fol.* 569. *tom.* 3.

Non concedantur in termino exceptionum contra Sententias. *Prag.* 4. §. 26. *tit.* 57. *fol.* 454. *tom.* 1.

Poena contra abutentes beneficiis erat duc. 6. *Prag.* 1. *tit.* 57. *fol.* 450. *tom.* 1. Infra summam duc. 75. sed ultra erat duc. 12. *Prag.* 1. §. 2. *tit.* 201. *fol.* 639. *tom.* 3. Indistincte duc. 12. *Prag.* 31. *tit.* 174. *fol.* 287. *tom.* 3.

Sed aucta est ad duc. 24. *Prag.* 17. *tit.* 182. *fol.* 570. *tom.* 3. & *Prag.* 8. §. 6. *tit.* 57. *fol.* 457. *tom.* 1.

BENEFICIA ECCLESIASTICA

Ad praesentationem laicorum non petant Regii Officiales pro suis filiis, aliisque conjunctis, pro quibus non possunt petere officia (ut in verb. *Officiales Regii*) *Prag.* 5. §. 3. *tit.* 162. *fol.* 4. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 14. §. 4. *tit. eod. fol.* 15. *tom.* 3. Et Prorex non contraordinent. *Ibid.*

Regii Patronatus minutim describantur, & Regi remittatur descriptum registratum in Camera. *Prag.* 75. §. 29. *tit.* 171. *fol.* 197. *tom.* 3. Reddentia ultra duc. 100. annuos tempore collationis, non concedantur a Prorege; sed nominatio mittatur Regi. *Prag.* 11. §. 12. *tit.* 162. *fol.* 8. *tom.* 3. Prorex super beneficiis infra summam non potest pensionem apponere. *Ibid.* §. 13. Episcopatus, Archiepiscopatus, Prioratus, Canonicatus, Praebendae, &c. ad Regis collationem spectantia, conferantur pro medietate Regnicolis, reliqua ad beneplacitum Regis.

BONATENENTIA

Solvatur Universitatibus a Baronibus. *Prag.16. tit.238. fol.181. tom.4.*
Ao sit solvenda a Neapolitanis. *Prag.4. tit.108. fol. 351. tom.2.*

BONUM DENARIUM

Deferentes esculenta, & fruges Neapolim, habentes litteras ab Electis sint immones Vectigalibus; excepto jure Boni Denarii. *Prag.1. tit.8. fol.126. tom.1.* Sed haec gabella non solvitur. *Prag.28. 29. 41. & 42. tit.74. fol.554. & seq. tom.3.*

BOVES

Vaccae, vituli, juvenci non mactentur, donec aliter fuerit provisum, exceptis bobus veteribus, & vaccis sterilibus. *Prag.1. tit.31. fol.350. tom.1.* Excipiuntur etiam vaccae supra decenniom, & lunares. *Ibid. §. Per tanto.*
Non fiat executio super genere Bobulo, & in litteris executorialibus apponatur clausula. *Prag.47. tit.174. fol.194. tom.3.* Comprehenduntur vaccae, vituli, juvenci, boves novelli, & vetuli. *Ibid.*

BROCCHIERI, *seu* ROTELLE

Non deferantur in hac Fidelissima Civitate, nec etiam ab facultatem habentibus post ituitus Campanae Divi Laurentii primae noctis horae. *Prag.1. §.3. tit.69. fol.499. tom.1.*
Non deferantur in qualibet Regni parte, quovis privilegio non obstante, exceptis Militibus, vulgo *Uomini d'arme, e Cavalli leggieri*, sub eorum vexillo merentibus, sub poena amissionis, & triremis pet triennium. *Prag.14. §.4. tit.16. fol.251. tom.1.*

BRUCHI

Quomodo extirpandi. *Prag.1. tit.34. fol.359. tom.1.*

BUCCIERI.

Vide *Lanii*.

BUCCINATORES

Anno loeuote strenam non petant. *Prag.1. tit.22. fol.305. tom.1.*

BUCELLATUM.

Vide *Panis nauticus*.

BULLA

In Coena Domini rejicitur: Anathema in Parmensium Ducem iojustum judicatur, & Consultatio de hoc Regalis Camerae S. Clarae. *tit.21. fol.302. tom.1.*
Ferdinandi IV. Regis. *Prag.1. tit.eod. fol.303. tom.1.*
Bulla Nicolai Vide *Census*.
Bulla Clementis XII. in Regno satis salva. *Prag.1. cap.2. §.34. fol.244. tit.99. tom.2.*

BURSA MILITARIS.

Vide *Capsa Militaris*.

BUSSOLA

Examinatorum S.C. Vide *Examinatores*.
Tabulariorum. Vide *Tabularii*.

BUTYRUM

Immittentes Neapolim solvant assem pro 33. unciis. *Prag.5. §.4. tit.238. fol.131. tom.4.*
Extrahentes, assem cum dimidio. *Ibid.*

C

CAESIONES

Arborum aliquibus in locis prohibentur. *Prag.1. tit.188. fol.596. tom.3.*
Arborum ad fabricandas triremes, radicitus non fiant. *Prag.1. tit.111. fol.358. tom.2.*
Pinorum in Regia Syla Civitatis Consentiae non fiant. *Prag.2. tit. & fol. eod.*
Nemo incidat Arbores gratia manna colligendi, absque licentia Deputatorum. *Prag.2. §.1. tit.143. fol.490. tom.2.*
Incisio Arborum interdicitur. Excluduntur Sylvae caeduae. *Prag.3. §.1. tit.111. fol.360. tom.2.*
Et ad carbonem torrendum quae destinantur. *Ibid. §.2.*
Non comprehenduntur, si campi vepribus repleantur. *Ibid. §.3.*
Camera Rationum Summarum providebit, quum de classe reficienda censendum erit. *Ibid. §.4.*
Castanearum, quarum multiplex usus, excluduntur. *Ibid. §.5.*
Si alia arbore ad contignationem, trabeationem, & tegulam utantur, indulgebit Rex. *Ibid. §.6. fol.561.*
Caesis quisque uti potest. *Ibid. §.7.*
De omnibus nemoribus lex fertur. *Ibid. §.8.*
Poena nobilibus scutata sunto bis mille, vel relegationis ad triennium, ignobilibus vero scutatorum 150., & ad triremes ii mancipentur. *Ibid. §.9.*
Aliud imperatur, ut pristinum statum reficiant. *Ibidem §.10.*
Gubernatoribus locorum lex observanda, & observari committitur Praesidibus etiam Provinciarum, & Magistratibus. *Ibid. §.11.*
De Ornis, & de Syla picaria valeant leges latae. *Ibidem §.12.*
Incendiariis poena comminatur mancipationis per decennium ad triremes. *Ibid. §.13.*

CALCARII
Vulgo *Calcarari*.

Modus ab eisdem servandus. *Prag.1. §.21. cum seq. tit.232. fol.87. tom.4.*

CALDERARII

Seu Fabri Aerarii, argentum non laborent. *Prag.11. §.3. tit.151. fol.519. tom.2.*

CALVARIAE,
Vulgo *Pianette*.

Vide *Pianette*.

CALUMNIA.

Doctores jurent in manu Vicecancellarii, se absque calumnia exercituros; & Procuratores in manu Praesidis S.C. *Prag.4. §.28. tit.57. fol.454. tom.1.*

CALX

Statutis locis vendatur in hac Fidelissima Civitate. *Prag.1. tit.121. fol.380. tom.2.*

CAMBIA, *scil.* TESSERAE COLLYBISTICAE

Prohibentur Regiis Officialibus, & Mercatores, qui Regios Officiales ad participationem admittunt, puniuntur. *Prag.66. §.4. tit.171. fol.184. tom.3.*
Prohibentur Secretario, vulgo *di cifra*. *Prag.11. §.25. in fine, tit.162. fol.9. tom.3.* Et Secretario Regni. *Ibid. & Prag.14. §.2. tit.162. fol.15. tom.3.*
Prohibentur Scribis a Mandatis, & Magistris Actorum Regiorum Tribunalium. *Ibid.* Imo & omnibus Offici-

CAMERA SUMMARIAE.

Non faciat compensationes, aut compositiones, nisi praevio in scriptis jussu Proregis. *Prag.*59. *tit. eod. fol.*177. *tom.*3.

Non potest absolvere a poena detinentes pecuniam fiscalem. *Prag.*46. §.2. *tit. eod. fol.*170. *tom.*3.

Statuat pandectam Rationalibus pro onerum seriebus conficiendis. *Prag.*75. §.156. *fol.*223. *tom.*3.

Quid servandum circa dirictum, vulgo *de' Cristalli, e Vitella*, *Ibid.* §.80. *cum aliis seq. fol.*203. *tom.*3.

Accessus pro Fisco fiant gratis; instante parte, Neapoli pro duc. 1, extra pro duc. 2. *Ibid.* §.72. *fol.*202. *tom.*3.

Non expediat Commissarios ad imponendum gabellas Universitatibus, inconsulto Prorege in Collaterali Consilio. *Prag.*8. §.11. *tit.*65. *fol.*421. *tom.*1.

Quomodo procedendum in causis amovendi vincola, & conditiones a contractibus, & testamentis, *Vide Vincula*.

Quomodo in subhastationibus rerum fiscalium, *Vide Subhastatio*.

Certioretur ad invicem cum Dohanae Menepecudum Gubernatore, *Prag.*79. §.48. *tit.*171. *fol.*245. *tom.*3.

Votet collegialiter. *Prag.* 75. §. 70. *& vide*, §.93. *fol.*201. *&* 206. *tom.*3.

In Collaterali Consilio votet in omnibus, praeterquam in negotiis gratiae. *Prag.*11. §.40. *tit.*162. *fol.*10. *tom.*3. *& dict. prag.*75. §.63. *fol.*201. *tom.*3.

Eligantur per Proregem, conscio Locumtenente (cum multitudo negotiorum exegerit) saltem tres Praesidentes, qui tantum vacent parti causarum. *Prag.*11. §.31. *tit.*162. *fol.*10. *tom.*3.

Ipsa cognoscat, an mittendi sint Commissarii, sed mittendi nominentur per Locumtenentem. *d. Prag.*75. §.61. *&* 73. *fol.*201. *&* 202. *tom.*3.

Diligenter vacent expeditioni causarum, *Prag.* 18. *tit.* 171. *fol.*159. *tom.*3.

Ultimo Sabbato cujuslibet mensis Proregi referat (quilibet Commissarius statum causae, sibi respective commissae) provisiones factas in causis, ubi Fiscus est actor. *Prag.*20. *tit. eod. fol.*160. *tom.*3.

Qualibet mense referat Proregi (qui & Regi nunciet) causas Fisci terminatas, & rationes recognitas, *Prag.*11. §.54. *tit.*162. *fol.*12. *tom.*3.

In mense Januarii iterum accedat ad Tribunal, *Prag.*65. §.3. *tit.*171. *fol.*183. *tom.*3.

Mercurii, & Saturni diebus de causis partium agat; verum urgente necessitate, die Mercurii etiam fiscales cognoscat. *Prag.*65. §.2. *tit. eod. fol.*183. *tom.* 3. Confirmatur per *prag.* 11. §.37. *tit.* 162. *fol.* 10. & per *dict. prag.*75. §.54. *fol.*200. *tom.*3.

Mercurii, & Saturni diebus, & in mensibus Januarii, & Februarii quarta hora assistentiae matutinae commutetur in Audientiam domi; caeteris vero mensibus assistentia sit per tres horas matutinas, & duas vespertinas. *Ibid.* §.55. *fol.*200. *tom.*3.

Assistentia praedicta sollicite adimpleatur, & de negligentibus certioretur Prorex; Rationales vero, aliique inferiores, multentur per Locumtenentem. *Ibid.* §. 67. *fol.*201. *tom.*3. Nec intervertatur. *Ibid.* §.68.

Causae omnes, in quibus Fiscus est actor, cum annotatione Commissarii, & Actuarii, per Magistrum actorum describantur in libro, detinendo per Fiscipatronum, & bis in mense visitando in Banca; & librum consimilem habeat Locumtenens. *Prag.* 20. *tit.* 171. *fol.* 160. *tom.*3. Confirmatur, exempto libro Locumtenentis. *d. Prag.* 75. §.96. *fol.*207. *tom.*3.

Causae praedictae tractentur die Lunae; ubi Fiscus est conventus tractentur die Mercurii; & horis pomeridianis tractentur rationes. *Prag.* 62. §. 3. *tit. eod. fol.* 180. *tom.*3.

Causas, ubi Fiscus est actor, per dies referat. *d. Prag.* 65. §.1. *fol.*183. *tom.*3.

Causae, ubi Fiscus est actor tractentur ad electionem Locumtenentis, ubi est Reus, designatis horis, interlocutoriae semper. *d. Prag.*75. §.53. *fol.*199. *tom.*3.

Dum causae referuntur, aut defendantur per Advocatos, caeteri sileant. *Prag.*26. *tit. eod. fol.*162. *tom.*3.

Camera pro Tribunali sedente, nemo ingrediatur absque licentia. *Prag.*19. §.3. *tit.*171. *fol.*159. *tom.*3.

Codices computorum non amoveantur ab Archivio. *d. Prag.*75. §.2. *fol.*194. *tom.*3. *Vide Archivarius, & Archivium Camerae*.

Habet executionem, non obstante reclamatione. *Prag.* 37. §.1. *cum seq. fol* 166. *tom.*3.

Ipsa cognoscit reclamationem. *Ibid.* §.9. *&* 10. *fol. seq.*

Causae concernentes patrimonium Regium omnino tractentur in Camera; repentina vero negotia, ad gubernium tendentia, festivis etiam diebus poterunt in domo Locumtenentis provideri. *dict. prag.* 75. §.62. *fol.* 201. *tom.*3.

Actuariorum R. C. S. electio. *Prag.* 18. §.4. *fol.* 578. *tit.*182. *tom.*3.

Actuarii, qui dicantur honorarii. *Ibid.* §.2.
Litium partitio penes Actuarios. *Ibid.* §.3.
Mandatum procurationis non omittatur. *Ibid.* §.4.
Rationarium sportularum servetur. *Ibid.* §.5.
XXXVI. Sint Actuarii R. C. S. *Ibid.* §.6.
Eorum electio. *Ibid.* §.7.
Cedularii lites apud quos Actuarios. *Ibid.* §.8.
Delator delationem suo nomine obsignet. *Ibid.* §.9.
Jus registri, *Ibid.* §.10.
De Fiscipatrono. *Ibid.* §.11.
Lectio proponenda M. C. L. *Ibid.* §.12.
De Prorationalibus. *Ibid.* §.13.
XXX. Prorationales. *Ibid.* §.14.
Eorum munus. *Ibid.* §.15.
Rationarium Sportularum Prorationalium: *Ibid.* §. 16.
Tertia Aula R. C. S. *Ibid.* §.17. *fol.*580.
Vide *Aulae Camerae Summariae*.
Vide *Certificatoriae*.

C A M E R A R I I,
Vulgo *Camerlinghi*.

Non comprehenduntur in ritibus M. C. ubi statuitur, quod delicta Officialium cognoscantur per ipsam M. C. *Prag.*47. *tit.*169. *fol.*130. *tom.*3.

Camerarii Casalium Neapolis de quibuslibet delictis respective relationem faciant in scriptis Regenti M. C. *Prag.*21. §.30. *tit.*3. *fol.*65. *tom.*1.

C A M E R L I N G H I.

Vide *Camerarii*.

C A M P A N A.

Convocentur homines ad insequendum Exules. *Prag.*1. *tit.*189. *fol.*597. *tom.*3.

C A M P S O R E S.

Vide *Nummularii*.

C A N C E L L A R I A.

Hujus fundationem vide in apostilla ad *Prag.*1. *fol.*336. *tit.*175. *tom.*3.

Instauratio Magistratus abs Ordinibus, Populoque Regi petitur, ipso in Regni exordio. *Prag.*2. *fol.*338. *tit. eod. tom.*3.

Sacri Concistorii fundatio, cui *Consilii status* nomen datur. *Ibid.*

Rationes quibus Rex inducitur, ad Cancellariae officium, sive Collaterale Consilium tollendum. *Ibid.*

Praecipua fuit Regnum ab ipso Rege regendum. *Ibid. fol. seq.*

Ejus Magistratus solemnis abolitio. *Ibid.*

Officiales Cancellariae servent ordinationes Regias. *Prag.*2. *tit.*178. *fol.*349. *tom.*3.

Arcana, quae in Collaterali tractantur, non pandant, & rescripta non consignent Ostiariis, antequam subscribantur. *Ibid.* §.1. *fol.*350.

Fideliter, incorrupte, rite, recteque exerceant. *Ibid.* §.2.

Jus non exigant pro libellis adhuc non subscriptis. *Ibid.* §.5.

Nec

Nec ad petitionem alicujus Officialis ; nec sponte personis, Officiali conjunctis, & sic concessum, minime exerceatur. *Prag.* 5. *tit.* 153. *fol.* 572. *tom.* 2.

Quod si Barones sponte concedant personæ, ut supra prohibitæ, ante captam possessionem, uterque Proregi referat. *Prag.* 5. §. 2. *tit.* 162. *fol.* 3. *tom.* 3.

Condemnatos ad remigandum mittant ad Regias Triremes. *Prag.* 7. *tit.* 29. *fol.* 337. *tom.* 1. Sed vide *Condemnati*.

Mortuo Capitaneo, vel Assessore Baronali, Regia Audientia non se intromittat. *Prag.* 10. §. 15. *in margine. tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

In delictis cum armis ignivomis non poterant procedere ad liberationem, neque ad compositionem, nisi prævia relatione, obtento oraculo S. E. per Collat. Consilium. *Prag.* 24. §. 2. *tit.* 16. *fol.* 262. *tom.* 1. Sed hodie secus. *Prag.* 4. §. *Primo ordiniamo tit.* 106. & *Prag.* 28. §. *Primo ordiniamo. tit.* 16. *fol.* 265. *tom.* 1. & *fol.* 348. *tom.* 2. Adstipulatur *Prag.* 10. §. 84. *tit.* 167. per quam ante editionem. *d. Prag.* 24. statutum erat (non obstantibus *Prag.* 1. & 2. *tit.* 107.) quamlibet Curiam posse procedere contra suos subditos. *fol.* 78. *tom.* 3.

Vide *Capitanei, seu Rectores Locorum*, & *Assessores*.

CAPITANEI, *seu* RECTORES, ET ASSESSORES DEMANIALES

Eorum officia pro duabus partibus conferantur Regnicolis, caetera ad beneplacitum Regis, *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Non faciant compositiones, nisi moderate, nec reservent, nec remittant absque speciali mandato Proregis. *Prag.* 4. §. 3. *tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

Non componant in casibus, ubi veniret poena mortis Naturalis, vel Civilis, mutilationis membri, aut alia corporis afflictiva ; sed tantum poenam exilii, cum partium remissione. *Prag.* 10. §. 13. *tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

Quanto tempore exercuerunt, tanto careant dignitate. *Prag.* 1. §. 2. *tit.* 167. *fol.* 65. *tom.* 3.

Quolibet quadrimestri mittant numerum compositionum ad Regiae Audientiae requisitionem. *Prag.* 10 §. 12. *tit. eod. fol.* 72. *tom.* 3.

Quolibet semestri mittant Proregi numerum contumacium. *Prag.* 4. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Non possunt citari, nec contra ipsos procedi potest inconsulto Prorege ; possunt tamen vocari per litteras Regias pro re urgenti, & statim fiat relatio Proregi. *Prag.* 2. §. 65. *in margine. tit.* 164. *fol.* 42. *tom.* 3.

In delictis cum armis ignivomis non poterant procedere ad liberationem, neque ad compositionem, nisi obtentu oraculo S. E. per Collaterale Consilium praevia eorum relatione. *Prag.* 24. §. 2. *tit.* 16. *fol.* 262. *tom.* 1. Sed hodie secus. *Prag.* 28. §. *Primo ordiniamo. tit.* 107. & *Prag.* 4. §. 1. *Ordiniamo tit.* 16. Nam utrobique mandatur quod procedant, & singulis mensibus enuncient S. E. *fol.* 348. *tom.* 2. & 265. *tom.* 1. Adstipulatur *Prag.* 10. §. 84. *tit.* 167. per quam ante editionem *d. Prag.* 24. statutum erat (non obstantibus *Prag.* 1. & 2. *tit.* 107.) quamlibet Curiam posse procedere contra suos subditos. *fol.* 78. *tom.* 3.

Mortuo Capitaneo demaniali, Assessor remanet Capitaneus, & mortuo Assessore eligatur successor per Capitaneum, ac Praeses Provincialis, & eo absente, Regia Audientia, referat Proregi, nec ad aliud se intromittat. *Prag.* 10. §. 15. *tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

Vide *Capitanei, seu Rectores Locorum*, & *Assessores*.

CAPITANEUS AD GUERRAM, *seu* COMES REI MILITARIS

Casalium Civitatis Consentiae habet 1800. personas immunes. *Prag.* 2. §. 49. *in marg. tit.* 164. *fol.* 40. *tom.* 3.

CAPITANEUS CAMPANEAE, *seu* CIRCITOR EXTRA MUROS

Vocetur Regius tantum ; caeteri Bargelli dicantur, *Prag.* 10. *in marg. sub principio. tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.

Potest recipere in numerum milites, & expungere ; Sed Praeses, & Fiscalis recognoscant habilitatem. *Ibid.* §. 6. *fol.* 72. *tom.* 3.

In egressu per Provinciam relinquat milites, qui serviant Tribunali. *Ibid.* §. 21. *fol.* 73. *tom.* 3.

Militibus uti famulis, non utatur. *Ibid.* §. 29. & *ubi vide marg. fol.* 73. *tom.* 3.

Ipsemet serviat, alias Regiae Curiae salarium non lucretur. *Prag.* 3. *tit.* 46. *fol.* 424. *tom.* 1. Nec faciat substitutum, ut in verb. *Officiales Regii*.

Arma non prohibita a domibus delinquentium non capiat, captivos non dimittat sub cautione, & ab Universitatibus nihil recipiat. *Prag.* 38. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 124. *tom.* 3.

Contraveniens puniatur servata forma juris municipalis. *Ibid.* §. 2.

Quod pertinet ad Arma, vide *Arma*.

CAPITANEUS CUSTODIAE CIVITATIS, *seu* CIRCITOR URBANUS

Officia Capitaneorum Custodiae hujus fidelissimae Civitatis quando Regnicolis, aut ad Regis beneplacitum conferenda. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Et satellites non deferant carceratos de mandato M. C. vel S. C. ad alios carceres, quam ipsius M. C. *Prag.* 6. & 15. *tit.* 36. *fol.* 366. & 369. *tom.* 1. *Prag.* 2. *tit.* 53. *fol.* 445. *tom.* 1. & *Prag.* 21. §. 48. *tit.* 3. *fol.* 67. *tom.* 1. Limitatur in causis civilibus de partis voluntate, ut possint deferre ad carceres Bajuli. *Prag.* 3. *tit.* 53. *fol.* 445. *tom.* 1.

Ab injuste captis nihil recipiat. *Prag.* 31. §. 17. *tit.* 169. *fol.* 115. *tom.* 3.

Ejus instructiones *Prag.* 33. & 35. *tit. eod. fol.* 116. & 119. *tom.* 3.

Quod attinet ad Arma, vide *Arma*.

CAPITANEUS CUSTODIAE REGIORUM STUDIORUM.

Quid incumbat ad ejus officium. *Prag.* 1. *par.* 1. *tit.* 7. §. 1. & *seq. tit.* 209. *fol.* 729. *tom.* 3.

CAPITANEUS, *seu* CENTURIO

Armigerorum, & peditum eligatur Regnicola, aut exter, ad beneplacitum Regis. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Novae Militiae eligitur a Prorege, & ipse eligit Vexilliferum, vulgo *l'Alfiere*, Instructorem, vulgo *il Sargente*, & Manipulos, vulgo *i Caporali*. *Prag.* 2. §. 5. *tit.* 205. *fol.* 652. *tom.* 3.

Non utatur militibus Levis, vel Gravis armaturae, ut famulis. *Prag.* 1. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 65. *tom.* 3.

Vacet militiae, & officia non exerceat. *Ibid.*

CAPITANEUS TRIREMIS

Potest eligi Regnicola, aut exter, ad beneplacitum Regis. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Non utatur servis remigibus domi, nec ad aedificandum. *Prag.* 1. *in margine. tit.* 163. *fol.* 34. *tom.* 3.

Non ducat secum per Civitatem ultra sex milites. *Prag.* 2. *tit.* 47. *fol.* 428. *tom.* 1.

CAPITANEUS GENERALIS TRIREMIUM

Potest eligi Regnicola, aut exter, ad beneplacitum Regis. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Non utatur servis remigibus domi, nec ad aedificandum. *Prag.* 1. *in margine. tit.* 163. *fol.* 34. *tom.* 3.

CAPITULA REGNI.

Vide *Pragmaticas*.

CAPSA MILITARIS

CAPSERII

CAPTIVI

CAPTURA

CARBONES.

CARCER

CARCER M. C. V.

CARCERARII

CARCERATI.

Idem,

Idem, quando agitur de processu informativo. *Ibid.* §.8.

Idem tanto magis in carceratis pauperibus. *Ibid.* §. 9.

Pauperes, & infirmi primo visitentur. *Ibid.* §. 10. *fol.*190. *tom.*4.

Carcerati an debeant asportari in Aulam Judicum tempore visitationis coram Regente. *Ibid.* §.11.

Compositiones carceratorum fiant de ordine Collateralis, non Proregis. *Ibid.* §.14.

Quando possint mitti carcerati ad Regias Triremes loco depositi. *Ibid.* §.17. *fol. eod. tom.*4.

Carcerati non possunt mitti ad Triremes per Regentem M. C. *Ibid.* §.18.

Carcerati, seu condemnati, aut concordati ad serviendum in Triremibus, transmissi per Regias Audientias, aut alium Officialem, visitentur, ut supra. *Ibid.* §. 19. *&* 20. *fol.*191. *tom.*4.

De eorum recognitione. Vide *Recognitio.*

Ultra visitationem cujuslibet Sabbati, visitentur per Visitationem Generalem ter quolibet anno, scilicet in Festo cujuslibet Paschatis. *Prag.*37. §.3. *tit.*169. *fol.*122. *tom.*3.

Servetur ordo M. C. circa infirmos habilitandos. *Ibid.* §.6.

Appellatione pendente nihil innovetur. *Prag.*12. *tit.*11. *fol.*236. *tom.*1. Nec carcerati amoveantur. *Ibid.* Sed hoc est correctum per *Prag.*10. §.40. *tit.*167. Ubi statuitur, quod, si Fiscipatroni Provinciales recursum petant in M. C. Regiae Audientiae, si eis videatur, possint Inquisitos habilitare. *fol.*74. *tom.* 3.

Non amoveantur e carceribus ipsorum appellatione pendente, extra Neap., si causa fieri poterit ipsis absentibus, & non tractetur de illis asportandis ad carceres M. C. nisi in Tribunali, audito Fisco. *Prag.* 43. §. 1. *tit.*169. *fol.*127. *tom.*3.

Carceratis pauperibus detur panis cum subscriptione Fiscipatroni. *d. Prag.*10. § 8. *fol.*72. *tit.*167. *tom.*3.

Quolibet die Saturni visitentur carcerati in Regiis Audientiis, & quid de carceratis Capitaneorum loci, ubi Audientiae resident. *Ibid.* §.9. *ubi vide marg.*

Quando per Regias Audientias mittitur Catena Carceratorum, Magister Camerae provideat pro expensis carceratorum, & militum. *Ibid.* §.27. *fol.*73. *tom.*3.

In Audientiis detineatur liber carceratorum, etiam non scriptorum, ut in M. C. & carcerati scripti non possint dimitti per Praesidem inconsulta Regia Audientia. *Ibid.* §.34. *fol.*74. *tom.*3.

Antequam incipiat constare de maleficio, idonee caventes non detineantur de persona, servata forma constit. & capit. Regni, & Officiales contravenientes puniuntur. *Prag.*1. *tit.*53. *fol.*445. *tom.*1.

Carcerati de mandato M. C. vel S. C. ducantur ad carceres ipsius M. C. & alii Carcerarii non recipiant sub poena. *Prag.* 6. *tit.* 36. *fol.* 366. *tom.* 1. *prag.* 15. *tit. eod. fol.*369. *tom.*1. *prag.*2. *tit.*53. *fol.*445. *tom.* 1. *&* *prag.* 21. §.48. *tit.*3. *fol.*67. *tom.*1. Limitatur, ut in causis civilibus, partis voluntate accedente, deferri possint ad carceres Bajuli. *Prag.*3. *tit.*53. *fol.*445. *tom.*1.

Facta cessione bonorum non detineantur pro expensis. *Prag.*10. §.7. *tit.*167. *fol.*72. *tom.*3.

Pro aere alieno in mense Julii dimittuntur cum cautione de solvendo debitum, vel redeundo. *Prag.*1. *tit.*78. *fol.*8. *tom.*2.

In carcere Nobilium M. C. non accedant ad Cameram, ubi residet Carcerarius. *Prag.* 7. *tit.* 36. *fol.* 367. *tom.*1.

Zonam, seu cingulum cum fibulis non deferant. *Prag.* 10. *tit. eod. fol. eod.* Nec arma detineant. *Prag.* 14. *tit. eod. fol.*368. *tom.*1.

Poena carcerati insultantis consulto alium carceratum, & ejus auctorum, consultorum, fautorum, & complicum. *Prag.*3. *tit. eod. fol.*365. *tom.*1. Idem in carcere Audientiae Principatus Ultra. *Ibid. in marg.*

Carcerato pauperi quotidie dentur per Regiam Curiam duae librae panis. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 366. *tom.* 1. Panis detur cum subscriptione Fisci. *Prag.*10. §.8. *tit.*167. *fol.*71. *tom.*3.

Carcerati in M. C. possunt introducere lectum proprium, pro quo ad nihilum teneantur. Si vero dormierint in lecto Carcerarii, vel alterius locatoris, pro qualibet nocte tres tantum asses solvere teneantur. *Prag.*16. *tit.*36. *fol.*370. *tom.*1.

Non dimittantur cum cautione in delictis supra relegationem, nisi in Tribunali, nec etiam colore infirmitatis. *Prag.*6. §.5. *&* 6. *tit.*169. *fol.*93. *tom.*3. In quo Fiscus audiatur. *Prag.*39. §. 14. *tit. eod. fol.*126. *tom.*3.

In Regiis Audientiis non possunt componi, aut concordari ad remigandum absque Proregis permissu. *Prag.* 10. §.11. *tit.*167. *fol.*72. *tom.*3.

Transmissorum ad Triremes loco depositi, causae terminentur, ut aliae. *Prag.*4. *tit.*47. *fol.*429. *tom.*1.

Ob armorum asportationem scribantur in libro, & non liberentur, nisi audito Fisco. *Prag.*6. §.7. *tit.*169. *fol.*93. *tom.*3.

Quolibet Sabbato visitentur carceres Audientiarum, & quid de carceribus Capitanei Regii, residentis ubi residet Audientia. *Prag.*10. §.9. *fol.*71. *tit.*167. *tom.*3.

Detineatur in Audientiis liber carceratorum, etiam non Scriptorum, prout in M. C. & Praeses, inconsulta Audientia, non possit dimittere carceratum scriptum. *Ibid.* § 34. *fol.*74. *tom.*3.

Infirm. Vide *Infirmaria M. C.*

De ordine M. C. V. aut S. C. tam pro civilibus, quam pro criminalibus causis, detrudantur in carceres M. C. & Carcerarii aliorum carcerum illos non recipiant. *Prag.*18. *tit.*36. *fol.*374. *tom.*1.

Confirmatur Bannum Collateralis Consilii circa prohibitionem exactionis dirictuum Carcerariorum vulgo *di lampada, cattura*, &c. & mandatur, quod tantum exigant taxam granorum tresdecim ⅓ pro jure Portelli, utrumque ampliatur ad quoscumque carceratos de ordine cujusvis Tribunalis, Magistratus, vel Judicis, etiam Delegati, ac ad instantiam Gubernatorum, vel conductorum gabellarum. *Prag.*19. *tit. eod. fol.*375. *tom.*1.

C A R O

Ematur a macello subdito publicanis, & conductoribus. *Prag.*5. §. 3. *tit.*238. *fol* 131. *tom.* 4.

Non extrahatur ab apothecis, non vendatur antequam ponderetur, existentibus ibi personis deputatis. *Prag.* 7. §. 2. *tit.* 238. *fol.* 131. *tom.* 4. Ac nisi prius solvatur dirictus. *Ibid.* §. 3. *fol.* 132. *tom.* 4.

Carnes prohibentur asportari ad apothecas in casu, ut intus. *Ibid.* §. 6.

Solvatur dirictus pro carne immittenda intus Civitatem Neapolis, & districtum. *fol.*133. §. 7. *Ibid.*

Datur modus in Arrendamento unius assis cum dimidio pro carne, nempe ut uno regatur gubernio, & sub unico Delegato. *Prag.* 22. §. 3. *Nella gabella*, *tit.* 238. *fol.* 174. *tom.* 4.

Caro, & alia esculenta vendi prohibentur multis in locis hujus Fidelissimae Civitatis. *Prag.* 27. *tit.* 8. *fol.* 141. *tom.* 1.

Caro vaccina ad vendendum non detineatur in apotheca cum vitulina. *Prag.* 43. *tit.* 8. *fol.* 155. *tom.* 1.

In Castro Novo hujus Fidelissimae Civitatis potest emi, & vendi caro, etiam a personis ibi non degentibus. *Prag.* 6. *in marg. tit.*67. *fol.* 490. *tom.*1. & *Prag.*7. §.19. *tit.* 238. *fol.* 134. *tom.* 4.

CAROLUS DELLA GATTA

Creatur Generalis Exercitus Regni ad propugnandam classem Ducis Guisae. *Prag.* 10. *&* 11. *tit.* 1. *fol.* 11. *tom.* 1.

C A R R E S I

Non immittant vinum colatum. *Prag.* 17. *tit.* 67. *fol.* 498. *tom.* 1.

Vide *Rhedarii &c.*

C A R R I E R I.

Vide *Cisiarii.*

C A R R U G I A

Non obstante *Prag.* 1. §. 8. *tit.* 171. *fol.* 151. *tom.* 3. quolibet mense mittantur a Perceptoribus Provinciarum. *Prag.* 56. *tit. eod. fol.* 172. *tom.* 3.

Recta via mittantur ad Thesaurarium, ubi expediatur testimonium specificum. *Prag.* 75. §. 8. *tit.* 171. *fol.* 194. *tom.* 3.

De juramento ducentium Carrogia. *Ibid.* §. 9.

C A S A L I A

Non possunt aedificari, nec reaedificari in locum deperditorum, absque Proregis licentia. *Prag.* 24. *tit.* 29. *fol.* 342. *tom.* 1.

C A S A L I A N E A P O L I S

Possunt se redimere. *Prag.* 5. §. 8. *tit.* 1. *fol.* 8. *tom.* 1.

Tenentur dare domum, & lectum fratribus juratis. *Prag.* 45. *tit.* 169. *fol.* 129. *tom.* 3.

De eorum Camerariis, vulgo *Camerlinghi*. Vide Camerarii.

C A S E U S

Ematur in apothecis subditis publicanis, & conductoribus. *Prag.* 5. §. 3. *tit.* 238. *fol.* 131. *tom.* 4.

Casei, & salsamentorum quantitas denuncietur infra dies quatuor. *Prag.* 6. §. 5. *tit. eod. fol. seq.*

Caseus, salsamenta, & id genus alia, immissa ab extra Regnum in Provinciam Terrae Laboris, & Principatus, non exonerentur, nisi in locis, ut intus. *Ibid.* §. 1.

Nec portata exportentur, nisi vectigali soluto per inscripta omnibus nota, *Ibid.* §. 2. & 3.

Pro usu nihil solvatur. *d.* §. 2.

In Provincia Campaneae, ubi non sunt apothecae Regiae, quantitas usui necessaria vendi potest cum scientia publicanorum, *Ibid.* §. 4.

Solvatur dirictus etiam pro caseo extrahendo ab hac Civitate. *Prag.* 7. §. 14. *tit.* 238. *fol.* 134. *tom.* 4.

Caseus, & alia esculenta vendi prohibentur multis in locis hujus Fidelissimae Civitatis. *Prag.* 27. *tit.* 8. *fol.* 142. *tom.* 1.

C A S S A T I O,

Seu expunctio non fiat in libris M.C. per Actuarios, absque facultate Tribunalis, cum interventu Fiscipatroni, & Procuratoris. *Prag.* 20. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Supplicationes, & earum decreta non contineant aliquid abrasum, deletum, aut vitiatum. *Prag.* 81. §. 21. *tit.* 174. *fol.* 311. *tom.* 3.

C A S T E L L A N I

Ipsimet serviant, & non per substitutum. *Prag.* 2. §. 3. *ubi vide marg. tit.* 216 *fol.* 763. *tom.* 3.

Habentes facultatem substituendi, eligant personas idoneas ad arbitrium Proregis. *Ibid.*

Castellani eliguntur tam Regnicolae, quam exteri ad Regis beneplacitum. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Vacent Castris, & officia non exerceant. *Prag.* 1. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 66. *tom.* 3.

Officium Castellaniae Licii aboleatur. *Ibid.* §. 5.

C A S T R A

Non possunt refici, aut aedificari a Prorege, absque relatione. *Prag.* 70. §. 2. *tit.* 171. *fol.* 189. *tom.* 3.

Eorum computa tempore pacis subjiciantur R. Camerae. *Prag.* 75. §. 19. *vers. non embargante*, *tit.* 171. *fol.* 195. *tom.* 3.

Eorum munitiones provideantur per commodiora offerentem sub hasta, cum interventu Regiae Camerae. *Ibid.* §. 32. *fol.* 197. *tom.* 3.

Alia de Munitionibus vide in verbo *Munitiones*.

Castrorum refectio non spectat ad Universitates. *Prag.* 1. §. 5. *tit.* 217. *fol.* 2. *tom.* 4.

Castrum, vulgo *di Santelmo*, & Castrum Novum hujus Fidelissimae Civitatis, non subjacent gabellis assium 1. & 2. pro rotulo. *Prag.* 7. §. 19. *tit.* 238. *fol.* 134. *tom.* 4.

In Castro Novo potest emi, & vendi Caro, etiam a personis ibi non degentibus. *Prag.* 6. *in marg. tit.* 67. *fol.* 490. *tom.* 1.

C A T A S T U M.

Vide *Forma Censualis &c.*

C A T H E D R AE.

Quid servandum circa Lecturas, & Cathedras Regiorum Neapolis Studiorum. *Prag.* 1. *par.* 2. *tit.* 2. §. 1. & *seq. tit.* 209. *fol.* 731. *tom.* 3.

Dentur per oppositionem. *Ibid. tit.* 7. *fol.* 734. *tom.* 3.

Quomodo ponenda oppositionis edicta, *Ibid. tit.* 8. *fol.* 734. *tom.* 3.

Qui possint opponere, *Ibid. tit.* 9. *fol. eod.*

Vide *Studia Regia*.

C A V A L L A R I I

Dohanae Menepecudum. Vide *Dohana Menepecudum*.

C A U P O N AE

In Provinciis non visitentur, absque permissione Proregis. *Prag.* 10. §. 47. *tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.

Datur forma imponendi pretium in Cauponis. *Prag.* 20. *tit.* 8. *fol.* 138. *tom.* 1.

Omnibus licet cauponari. *Prag.* 1. §. 11. *tit.* 217. *fol.* 2. *tom.* 4.

Nemo cujusque conditionis in urbe, aut suburbiis Cauponas habeat, vulgo *Casini*, sub poena relegationis per triennium, si viri; si mulieres totidem poenitentiae; & anni unius carceris iis, qui ibi *in flagranti* reperiantur. Dominis poena amissionis afficitur, & scutatorum tercentum injicitur. *Prag.* 1. *fol.* 381. *tit.* 37. *tom.* 1.

Cauponae, concedentibus Publicanis vectigalis vinarii, quum iterum paterent, hac nova lege, quae praecedentem restituit, interdicuntur. *Prag.* 2. *fol.* & *tit. eod. tom.* 1.

C A U P O N E S

Servent *Prag.* 11. §. 3. *tit.* 67. *ibid. fol.* 493. *tom.* 1.

Non ement pisces, quorum non sit facta denunciatio Arrendatori, & soluta gabella. *Prag.* 7. §. 17. *tit.* 138. *fol.* 134. *tom.* 4.

Non detineant meretrices, aut lenas, ut in verb. *Hospitatores*.

CAUSAE DECIDENDAE

In Regno sunt Summariae, & in eis proceditur absque figura judicii. *Prag.* 1. *tit.* 182. *fol.* 566. *tom.* 3.

De quibus causis cognuscat Regia Camera, & quomodo in eis procedat; *Vide Camera Summariae*.

De quibus cognoscat S. Consilium. *Prag.* 61. & 62. *tit.* 171. *fol.* 178. & *seq. tom.* 3. & *prag.* 37. *tit.* 174. *fol.* 288. *tom.* 3.

De quibus Judex Militaris, Vide *Auditor Generalis Exercitus*.

De quibus Judex Generalis contra delinquentes. Vide *Commissarius Generalis Campaneae*.

De causis inter conjunctos. Vide *Compromissum*.

Dum causae referuntur, vel defenduntur per Advocatos, caeteri sileant. *Prag.* 26. *tit.* 171. *fol.* 162. *tom.* 3.

In quibus est facta conclusio scribantur in Codice, detinendo ab Asecretis. *Prag.* 10. §. 8. *tit.* 174. *fol.* 277. *tom.* 3.

Primo conclusae, primo terminentur. *Ibid.* §. 5. *fol.* 276. *tom.* 3. *prag.* 72. *tit. eod. fol.* 302. *tom.* 3. & *prag.* 13. & 15. *tit.* 182. *fol.* 569. & *seq. tom.* 3.

Captae terminentur, & aliarum relatione non impediantur. *Prag.*12. & 70. *tit.*174. *fol.*277. & 301. *tom.*3. *prag.*11. §.27. *tit.*162. *fol.*9. *tom.*3. & *prag.*8. §.8. *tit.*57. *fol.*457. *tom.*1.

Decisio non retardetur per Adjunctorum petitionem, & similia. *Prag.*4. §.6. *tit.*57. *fol.*451. *tom.*1. Concordat. *Prag.*89. §.5. *tit.*174. *fol.*330. *tom.*3.

Nec ob petitionem Unionis Aularum, Vide *Aulae S.C.*

Nec praetextu decretationis in supplicatione, quod *Intimetur parti*, quando dubitatur de Commissario; nisi decretum fuerit latum infra mensem, postquam Commissarius coepit procedere. *Prag.*6. *tit.*57. *fol.*454. *tom.*1. Confirmatur per *d. prag.*89. §. 5. ubi statuitur non posse Collaterale Consilium mandare, quod *Interim nihil innovetur*, & decreta fieri, & subscribi per omnes Regentes. *fol.*330. *tom.*3.

Nec ob falsitatis oppositionem, nisi falsitas fuerit ex eisdem actis. *Prag.*2. *tit.*77. *fol.*1. *tom.*1.

Nec colore faciendae relationis in Collaterali Consilio; sed elapsis 15. diebus censeantur remissae. *Prag.*2. §.3. *tit.*211. *fol.*751. *tom.*3. Dummodo non fiat actus irrevocabilis. *Prag.*4. *tit.* & *fol. eod.* Sed vide *prag.*87. *tit.*174. ubi prohibetur Collaterali Consilio, se quoquo modo immiscere in causis, vertentibus in S. C. *fol.*324. *tom.*3.

Retardatur, parte petente, per absentiam, aut aliud impedimentum, alicujus Judicis de Collegio per dies octo. *Prag.*2. *tit.*38. *fol.*384. *tom.*1. Si vero impedimentum fuerit longius; & tunc absens, qui relationi interfuerit, si Judices non remaneant in numero opportuno, transmittat votum in scriptis; si vero adsit opportunus Judicum numerus, per illos decidatur. *Ibid.* Numerus opportunus, quando dicatur. *Ibid.*

Pro qualibet mense fiat electio causarum primo conclusarum expediendarum, & ponantur in Tabella in valvis Tribunalis. *d.Prag.*10. §.10. *fol.*277. *tom.*3. & *prag.*72. §.3. *tit. eod. fol.*302. *tom.*3.

Altera Tabella mittatur ad Proregem. *d. Prag.*10. §.11. & *dict. prag.*72. §.3. *fol. eod.*

Non terminatae in mense, terminentur in principio mensis sequentis. *d. Prag.*10. §.12. *fol.*277. *tom.*3.

In fine cujuslibet mensis expeditarum nota mittatur ad Proregem. *d.* §.11. *fol. eod. tom.*3.

Quolibet Sabbato causae, quae sequenti tractabuntur hebdomada, scribantur in Tabella. *d.* §.12. *fol.*277. *tom.*3. & *prag.*8. §.7. *tit.*57. *fol.*457. *tom.*1.

Eodem ordine procedatur in causis privilegiatis, & Summariis die Saturni, & occurrente festo, subrogetur die Jovis horis pomeridianis, *d. Prag.*72. §. 1. & 2. *fol.*302. *tom.*3.

Quae diximus de ordine expediendarum causarum, intelligas de definitivis, non de incidentibus; quarum expeditio arbitrio Commissarii relinquitur. *d. Prag.*10. §.12. *in fine*. *fol.*277. *tom.*3.

Lecturam requirentes, referantur, & ea finita fiat decretum Introductionis, & designetur dies. *Prag.* 4. §.11. *tit.*57. *fol.*452. *tom.*1. & Judices praesentes scribantur. *Ibid.* §.12. *fol. eod.*

Terminatae, adhuc non publicatae, non tractentur extra Tribunal ab Officialibus. *Prag.*1. §.2. *tit.*38. *fol.*383. *tom.*1.

Latis aliquibus suffragiis, Judices decidant antequam exeant e Tribunali. *Prag.*13. §.5. *tit.*174. *fol.*278. *tom.*3. Et scribatur incontinenti decretum, vel suffragia disparia. *Ibid.* §.6.

Relatae, die sequenti decidantur. *Ibid.* §. 11. *fol.*279.

In suffragiis non intersint, nisi Judices. *Prag.*41. §.6. *tit. eod. fol.*293. *tom.*3.

Causas Praedecessoris Successor habeat. *d. Prag.*1. §.3. *fol.*383. *tom.*1.

Judices non intersint causae discussioni, ubi sit eis conjunctus advocatus. *Ibid.* §.4. *ubi vide marg. fol. eod.*

Causae inter Examinatores dividantur sorte. *Prag.*68. *tit.*174. *fol.*300. *tom.*3.

Non decidantur domi a Praesidibus Tribunalium. *Prag.* 6. *tit.*167. *fol.*68. *tom.*3. Sed committantur suis Officialibus, non sibi ipsis. *Prag.*7. §.1. *tit.* & *fol. eod.*

In contumaciam non egeat nova partis intimatione. *Prag.*39. *tit.*174. *fol.*289. *tom.*3.

Primum terminentur a Judice domicilii. *Prag.*2. *tit.*237. *fol.*126. *tom.*4.

Semel Commissae Judici, ab eodem terminentur. *Prag.*6. §.3. *tit.*169. *fol.*93. *tom.*3.

Post accessum, infra mensem terminentur. *Prag.* 63. §.7. *tit.*171. *fol.*182. *tom.*3.

Causae amovendi vincula, & conditiones a contractibus, vel testamentis, quibus in Tribunalibus, & quomodo sint tractandae. Vide *Vincula*.

Quae ad civilem, & quae ad criminalem Jurisdictionem pertineant, *Prag.* 2. *tit.*130. *fol.* 418. *tom.* 2.

Delegatae a Rege contra certas personas, actitentur per Asecretis Regni. *Prag.* 10. *tit.* 178. *fol.* 355. *tom.* 3.

Criminales decidantur prius in M. C. *Prag.*37. *tit.* 174. *fol.* 288. *tom.* 3. A qua appelletur ad S. C. excepto criminae laesae Majestatis. *Prag.* 2. §. 2. *tit.* 211. *fol.* 750. *tom.* 3. & *Prag.* 89. §. 7. *tit.* 174. *fol.* 331. *tom.* 3. In pluribus aliis causis M. C. procedit, uti delegata. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 56. *fol.* 448. & 449. *tom.* 1. & *d. Prag.* 89. §. 6. *fol.* 330. *tom.* 3.

Infra duc. 60. committantur M.C. *Prag.* 3. §.3. *tit.*174. *fol.* 273. *tom.* 3.

Appellationum infra uncias 25. remittuntur a S. C. Mag. Curiae. *Ibid.* §. 2. & 3.

Reclamationes revideantur per eosdem Consiliarius in eadem Aula; nisi aliter Proregi videatur. *Prag.* 41. §. 2. *fol.* 290. *tom.* 3.

Quod intelligas ut *Ibid.* §.9. *tit.*174. *fol.*292. *tom.* 3.

Inferenda sententia in causis duc. 200. & ultra, tria sint vota conformia; in causis infra summam, duo sufficiunt. *Prag.* 41. §. 3. & *ibi marg. tit. eod. fol.* 290. *tom.* 3.

In causis infra summam, ut supra, possunt duo Consiliarii determinare; & confirmata sententia appellationis, non reclametur; sed executioni demandetur; Verum si falsitas allegetur, exequatur prius sententia, & audiatur allegans, & caveat petens executionem (si Judicibus videatur) de restituendo in casu retractationis. *Ibid.* §.4. *fol.*291. *tom.* 3. Secus si sententia appellationis revocetur. *Prag.* 61. *tit. eod. fol.* 298. *tom.* 3.

Sed, si causa infra summam, ut supra, per S. C. in prima instantia decisa fuerit, vel in alio Tribunali definitive decisa non fuerit, locum habeat reclamatio, ut in causis majoribus. *d. Prag.* 41. §. 5. *fol.* 291. *tom.* 3.

Causas infra 11. uncias Consiliarius Commissarius poterit terminare, & eius sententia possit per S. C. revideri; verum antequam revideatur, executioni demandetur praestita cautione. *Ibid.* §.11. *fol.* 292. *tom.* 3.

Captivorum transmissorum ad Regias Triremes loco depositi, terminentur sicut aliorum. *Prag.*4. *tit.*47. *fol.*429. *tom.* 1.

Appellationum Criminalium a M. C. ad S. C. actitentur per eosdem Actuarios M. C. qui correspondeant medietatem emolumentorum Actuariis S. C. *Prag.* 23. *ubi vide marg. tit.* 169. *fol.* 105. *tom.* 3.

Audientiarum non avocentur per M. C. *Prag.* 37. §.12. *tit.* 169. *fol.* 123. *tom.* 3.

In qualibet mensa M. C. V. Criminalis eligatur unus Scriba pro appellationum causis actitandis. *Prag.* 43. §.2. *tit.* 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

Causae praedictae qualibet die Saturni recognoscantur. *Ibid.* §. 3.

Abusus S. R. C. tolluntur, atque revocantur aliae antecedentes Sanctiones: *De causis decidendis*. *Prag.* 4. *fol.*386. *tit.* 38. *tom.* 1.

Inviolabiliter observentur Sanctiones de recto regimine S. R. C. *Ibid.* §. 1.

Supplicationes a Magistris actorum non acceptantur quoquo modo abrasae, & vitiatae, sed scriptae literis claris, atque subscriptae a Juris Doctore. *Ibid.* §. 2.

Formula *veris expositis* a supplicationibus tollatur: sed Secretarius S. R. C. revideat breviter acta, & si subreptitiam supplicationem invenerit, referat Praesidenti S. R. C. ut poena ducatorum duodecim exequatur contra eum, qui supplicationem firmaverit. *Ibid.* §. 3.

Apud magnificos Procuratores processus causarum ne sint, sed infra spatium sex dierum Bancae restituant, ne disperdantur, & ne causae prorogentur in infinitum:

CAUSAE COMMISSARIUS.

CAUSARUM REMISSIONES

CAUTELAE

CAUTIO

CEDULARIUM,

CENSOR TRIREMIUM.

CENSUS

CERTIFICATORIAE.

Forma certificandi Thesaurarium Generalem de extra-Actionibus extraordinariis. *Prag.* 75. §. 125. *tit.* 171. *fol.* 216. *tom.* 3. Nempe quod expeditio certificatoriarum committatur particularibus Praesidenti, Rationali & Magistro actorum, & certificatio Thesaurarii praecedat traditionem expeditionum. *Ibid.*

Magister actorum significatoriam a Locumtenente, & Commissario subscribi, & a Rationale illius notamentum depromi faciat, eamque tradat Registratori, quam per se, & per Secretarium Camerae firmatam offerat Thesaurario, apocha accepta. *Ibid.*

Thesaurarius habeat distinctos libros certificatoriarum, earum rationes discrete redditurus, & quolibet semestri in Thesauraria fiat librorum ejus, & Rationalis, & Registratoris, attenta comprobatione, collatio, & resolutio, ibi sumpta, in quolibet libro subscribatur ab omnibus. *Ibid.*

Praedicta commendantur Proregi cum facultate imponendi poenas; qui referat Regi executionem. *Ibid.*

Iterum commendatur executio Regiae Camerae. *Ibid.*

CESSIO

In litteris cambii, seu tesseris collybisticis semel fiat, *Prag.* 3. §. 14. *tit.* 136. *fol.* 436. *tom.* 2. Non extincta obligatione cedentis. *Prag.* 5. §. 5. *tit. eod. fol.* 437. *tom.* 2.

Cessiones apochae banci, & inscripti, Nummularii directi, vide *Apocha Banci*.

CESSIO BONORUM

Non admittatur pro debitis contradictis infra annum a die interpositionis decreti. *Prag.* 2. *tit.* 40. *fol.* 396. *tom.* 1.

Sublata antiqua forma cessionis bonorum, nova instituitur. *Prag.* 3. *tit. & fol. eod. tom.* 1.

Et moratoriae non impetrentur contra Neapolitanos. *Prag.* 1. *Ibid.*

Qui bonorum cessionem fecerit, deferat pileum cum vitta viridi desuper. *Prag.* 4. *Ibid.*

Quod locum habeat in illis, qui post editionem dictae pragmaticae 4. bonis cesserint. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 398. *tom.* 1.

Qui bonorum cessionem fecerit, non potest nominari Gubernator Arrendamentorum. *Prag.* 12. §. 5. *tit.* 238. *fol.* 169. *tom.* 4.

Facta cessione bonorum, carcerati non detineantur pro expensis Fisci. *Prag.* 10. §. 7. *tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

CHARTA

Imposita fuit gabella chartae per quinquennium, *Prag.* 11. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

CHERUBINO.

Vide *Pistone*.

CHIMICUS

Artem suam absque licentia non exerceat. *Prag.* 2. §. 17. *tit.* 152. *fol.* 512. *tom.* 2.

CHIRURGI

Et alii medicantes, de vulneratis, quos primo visitaverint, referant Regenti M. C. *Prag.* 1. *tit.* 41 *fol.* 399. *tom.* 1.

Etiam de vulneratis, qui in Sacris Xenodochiis curantur. *Prag.* 2. *Ibid.*

Possunt arma deferre pro suo exercitio. *Prag.* 14. §. 2. *Prag.* 20. & *prag.* 22. §. 2. *tit.* 26. *fol.* 250. 255. & 259. *tom.* 1.

Possunt deferre instrumenta propriae artis, etiamsi talia sunt, quae aliis reperiantur prohibita, dummodo cum illis appensata non delinquant. *Prag.* 44. *tit.* 16. *fol.* 278. *tom.* 1.

CIAMBELLARIA

Sc. injuria quaedam, ut ibi, mulieribus non fiat. *Prag.* 1. *tit.* 113. *fol.* 362. *tom.* 2.

CIARLATANI

Vide *Circulatores*.

CIRCITOR CAMPESTRIS, VEL EXTRA URBEM.

Vide *Capitaneus Campaneae*.

CIRCITOR STUDIORUM

Vide *Capitaneus custodiae Regiorum Studiorum*.

CIRCITOR URBANUS

Vide *Capitaneus custodiae Civitatis*.

CIRCUITORES, VULGO ZAFFARANARI

Non emant supellectilia per Civitatem, & suburbia vociferando: *Chi ha robbe vecchie*, vel calzette vecchie, vel *Barba d' oro*. *Prag.* 1. *tit.* 202. *fol.* 642. *tom.* 3.

Nec aurum, nec argentum. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 643. Nec etiam combustum. *Prag.* 3. *Ibid.* Nec in laminis, nec in virgis. *Prag.* 12. *tit.* 67. *fol.* 494. *tom.* 1.

CIRCULATORES

Diebus Quadragesimae, ut diebus festivis circulatoriam voluptatem non proponant, nec vendant unguenta, nisi peracta hora 19. *Prag.* 1. *ubi vide marg. tit.* 120. *fol.* 376. *tom.* 1.

In diebus festis ludrica omnia interdicuntur ad horam diei usque XXII. Idem de quadragesimae tempore valeat. Idque Magistratus curet. *Prag.* 1. *fol.* 12. §. *Che ne' sudetti tit.* 79. *tom.* 2.

CIRCUMPEDES
Vulgo *Staffieri*, *e Lacchè*

Praescriptis vestibus uti debebant. *Prag.* 1. §. 8. *Prag.* 2. & 3. §. *E quei*, *prag.* 4. §. *Ed in quanto tit.* 37. *fol.* 445. & *seqq. tom.* 2. & Vir pro Uxoris contraventione tenebatur ad poenam. *d. prag.* 2. §. 16. & *prag.* 3. §. *E quei. fol.* 446. & 447. *tom.* 2. Sed vide *prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

Circumpedum numerus. *Prag.* 2. & 4. §. *Ordiniamo*, & *prag.* 5. & 6. *tit.* 238. *fol.* 447. & *seqq. tom.* 4.

CISIARII.

Via assignatur Cisiariis in hac Fidelissima Civitate. *Prag.* 109. *tit.* 181. *fol.* 562. *tom.* 3.

Linum a Lacu Agnani ducentes, non transeant per Civitatem, nisi noctis tempore. *Ibid.* §. *E perchè*.

CITATIO

Requiritur, ut quis possit procedere, & de mandato Judicis fieri debet. *Prag* 2. *tit.* 182. *fol.* 566. *tom.* 3.

Datur forma citationis. *Ibid.*

Appellans a citatione M. C. debet se praesentare. *Prag.* 44. §. 3. *tit.* 174. *fol.* 292. *tom.* 3.

Clausula apponenda per Praesidem S. C. in decretatione, quod *M. C. V. verbum faciat* ab indebita citatione. *Prag.* 54. *tit.* 174. *fol.* 299. *tom.* 3.

In criminalibus extra Neapolim non mittatur, nisi

saltem

C I T A T U S

C I V E S

C I V I T A S

C L A V E S

C L A U S U L A

C L E R I C I

C L O A C AE

C O H O R T A L E S

Vulgo Continui

C O I R A R I.

COLLATERALE CONSILIUM

Votat in negotiis gratiarum; ad quod Regia Camera non admittatur. *Prag.* 11. §. 40. *tit.* 161. *fol.* 10. *tom.* 3. Confirmatur per *prag.* 75. §. 63. *tit.* 171. *fol.* 101. *tom.* 3.

Non se intromittat in caussis S. C. *Prag.* 87. *tit.* 174. *fol.* 314. *tom.* 3.

Procuret tollendos abusus introductos in Tribunali Rev. Fabricae in praejudicium Regiae jurisdictionis. *Prag.* 14. §. 22. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Visitet loca Pia de jure patronatus Regis, & sub Regia protectione. *Ibid.* §. 23.

Cognoscit de immunitatibus militum. *Prag.* 13. §. 2. *tit.* 105. *fol.* 679. *tom.* 3.

Non rescribat inferioribus, quod relationem faciant, nisi in caussis arduis. *Prag.* 1. *tit.* 211. *fol.* 750. *tom.* 3.

In criminalibus, non rescribat, quod non procedatur, & fiat relatio, nisi cum interventu Proregis. *Prag.* 2. §. 3. *Ibid. Sed vide d. Prag.* 87. *tit.* 174. *fol.* 324. *tom.* 3.

Non potest judicare contra *prag.* 14. *tit.* 178. *fol.* 364. *tom.* 3.

Certioretur a Prorege, quando relationem facit Regi de novis aedificiis, Regis sumptibus construendis. *Prag.* 11. §. 11. *tit.* 162. *fol.* 8. *tom.* 3. Et quando mittit nominationes pro eligendis Officialibus. *Ibid.* §. 14.

Intersit confectioni Pandectaq jurium Scribarum Ac mandatis. *Ibid.* §. 24. *fol.* 9.

Potest imponere collectas. *Prag.* 8. §. 11. *tit.* 65. *fol.* 421. *tom.* 1.

De reclamationibus caussarum criminalium. Vide *Reclamationes*.

Officiales Coll. Consilii non sint arbitri, nec amicabiles Compositores, nec recipiant trigesimam, nec etiam a sponte dantibus. *Prag.* 7. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 69. *tom.* 3.

In Consilio Collaterali cum vacaverint loca Baronum, Militum, & Regentium Cancellariam Regnicolarum, eligantur Regnicolae. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Provisiones Coll. Consilii subscribantur ab omnibus Regentibus. *Prag.* 14. §. 50. *tit.* 178. *fol.* 376. *tom.* 3.

In illa fiant decreta Universitatum. *Ibid.* §. 34. *fol.* 374. *tom.* 3.

Ejus reformatio mandata fuit anno 1655. *Ibid. fol.* 364. *tom.* 3.

Vide *Regentes Cancellariam*.

Ubi partium interesse agitur, antequam procedat ad definitivam determinationem, partem interesse, habentem citari faciat. *Prag.* 19. §. *En el primero tit.* 162. *fol.* 30. *tom.* 3.

Non dispenset defectum aetatis annorum 21. nec temporis studiorum cursus pro Scholaribus doctorandis. *Ibid.* §. *Assismo fol.* 30. *tom.* 3.

Qualiter procedere debeat in concessione assensus in materiis Universitatum. *Ibid.* §. *Alas Universidades*, *fol.* 31. *tom.* 3.

Hoc Tribunal, quod supremum Italiae Consilium vocabatur, Carolo Rege sublatum est; pleraque expedienda Camerae Regali S. Clarae sunt data. *Prag.* 1. *fol.* 336. *tit.* 175. *tom.* 3.

Instauratio Magistratus ab Ordinibus Populoque Regi petitur. *Prag.* 2. *fol.* 338. *tit. eod. tom.* 3.

Sacri Concistorii fundatio, cui datur nomen *Consilii Status*. *Ibid.*

Rationes, quibus Rex ad tollendum Cancellariae officium, sive Collaterale Consilium inducitur. *Ibid.*

Praecipua fuit Regnum ab ipso Rege regendum. *Ibid. fol. seq.*

Ejus Magistratus solemnis abolitio. *Ibid.*

Alia vide *in tit. de Offic. Reg. Cam. S. Clarae fol.* 340. *& seq. tom.* 3.

C O L L A T I O

Exemplorum cum originalibus quomodo facienda. *Prag.* 26. §. 1. *tit.* 174. *fol.* 285. *tom.* 3.

C O L L E C T AE.

An sint solvendae per Clericos. Vide *Clerici*.

Solum per Coll. Consilium imponi possunt. *Prag.* 8. §. 11. *tit.* 65. *fol.* 421. *tom.* 1.

C O L L E G I U M

Medicorum Civitatis Salerni circa Scholasticos doctorandos serves idem, quod servatur in Collegio Neapolitano. *Prag.* 7. §. 8. *tit.* 210. *fol.* 15. *tom.* 4.

COMES REI MILITARIS

Vide *Capitaneus ad Guerram*.

C O M E S T I B I L I A

Pretio inscripto vendantur, alias vendentes subjacent poenae. *Prag.* 3. *tit.* 8. *fol.* 116. *tom.* 1. *& prag.* 20. *tit. eod. fol.* 138. *tom.* 1.

Non vendantur ubique. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 142. *tom.* 1. Vide pro limitatione. *Prag.* 6. *in marg. tit.* 67. *fol.* 490. *tom.* 1.

Non impediantur introduci in locis introscriptis, favore militum. *Prag.* 26. §. 1. *tit.* 205 *fol.* 688. *tom.* 3.

Munera rerum comestibilium, Vide *Regentes Regiam Cancellariam*.

C O M I T I A

Barones tempore Comitiorum pro donatione facienda Regi, non procurent a vasallis pro muneribus Proreg erogandis. *Prag.* 6. *&* 7. *tit.* 153. *fol.* 574. *& seq. tom.* 2.

Vide *Neapolis*.

Vide *Syndici*, *& Electi*.

COMITIVAE, SEU EQUITATUS,

Non fiant in praejudicium Praefecti Cursorum. *Prag.* 2. *tit.* 170. *fol.* 143. *tom.* 3.

C O M M E N T A R I E N S E S

Non exigant pro jure portelli, nec etiam a sponte dantibus ultra asses 13. & denarios 2. *Prag.* 31. §. 5. *tit.* 169. *fol.* 114. *tom.* 3. *Confirmatur per prag.* 36. §. 63. *tit. eod. fol.* 121. *tom.* 3. *per prag.* 5. §. *E fattaci istanze*, *tit.* 240. *fol.* 192. *tom.* 4. *& per prag.* 7. §. *Ed essendosi tit.* 235. *fol.* 115. *tom.* 4.

Nihil exigant pro salario familiae in captura debitorum. *d. Prag.* 5. §. 1. *fol.* 291. *tom.* 4.

Non sinant quempiam loqui cum carceratis pro gravi delicto, aut confessis, aut cum testibus, absque ordine Commissarii. *Prag.* 7. §. 3. *tit.* 240. *fol.* 293. *tom.* 4.

Nihil exigant pro lampade, captura, aut similibus. *Prag.* 7. *tit.* 235. *fol.* 114. *tom.* 4.

Nihil exigant a dimissis, nisi quod servatur in Magna Curia. *Prag.* 4. §. 4. *ubi vide in margine tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

In M. C. certiorent Judicem recensionis faciendae. *Prag.* 6. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 93. *tom.* 3.

Etiam Castrorum nihil recipiant (excepto diritto) a carceratis, nec etiam sponte dantibus. *Prag.* 4. *tit.* 235. *fol.* 112. *tom.* 4.

Instructione, & capita servanda in carceribus M. C. *Prag.* 31. *tit.* 169. *fol.* 114. *tom.* 3. *& Prag.* 17. *tit.* 36. *fol.* 371. *tom.* 1.

Audientiarum non recipiant carceratos, nisi de mandato Justitiarii, Auditorum, vel Fiscalis. *d. Prag.* 31. §. 16. *tit.* 129. *fol.* 115. *tom.* 3.

Jus carceris in Audientiis quomodo exigendum. *Prag.* 10. §. 44. *tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.

Non recipiant Cives Neapolitanos carceratos, nisi servata forma juris Regni. *Prag.* 3. *tit.* 108. *fol.* 351. *tom.* 2.

Servent Constit. Regni *Castellani*, *& Servientes*.

Prag.

COMMERCIUM

COMMISSARII BAJULI

COMMISSARII, ET EXECUTORES

Commissariorum dietae, & expensae pro inquisitione delictorum non fiant sumptibus inquisitorum, sed ab eis tantum solvantur, quatenus de eorum delicto constet, servata forma pragmaticarum. *Prag.* 10. *tit.* 45. ubi vide *postillam. fol.* 413. *tom.* 1.

Commissarii Perceptorum Provincialium, Assignatariorum fiscalium, & creditorum instrumentariorum non mittantur contra Universitates, sed contra Affictuarios redituum universalium sibi assignatos. *Prag.* 19. §. *Siendo la obligacion*, & §. *festo*, *che tutti*. *tit.* 4. *fol.* 91. & 93. *tom.* 1. Exigant dietas praescripta forma *dicta prag.* 19. §. *festo*, *Che tutti*. *fol.* 96. & *dicta prag.* 20. §. 6. *fol.* 96. *tom.* 1.

COMMISSARII, ET EXECUTORES CONTUMACIARUM, ALIARUMQUE POENARUM

Contumaciarum M. C. duo tantum mittantur pro qualibet Provincia, cum cautione de ratione reddenda. *Prag.* 29. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 111. *tom.* 3. Non exequantur, nisi cum litteris Regentis, & Fiscalis. *Ibid.* §. 2. *fol.* 112. Exhibeant apochas sibi factas. *Ibid.* §. 3.

Scribatur dies eorum discessus, & numerus contumaciarum datus. *Ibid.* §. 4. Non exequantur, nisi contra comprehensos in numero. *Ibid.* §. 5. Quolibet mense rationem reddant Perceptori. *Ibid.* §. 6. Exhibeant apochas exactionis. *Ibid.* §. 7. *fol.* 112.

Quinque sint executores in M. C. qui fideliter administrent, praestito juramento. *Ibid.* §. 8.

Eligantur personae idoneae, & de modo reddendi rationem. *Ibid.* §. 9.

In reditu restituant Perceptori commissionem, & notamentum. *Ibid.* §. 10. *fol.* 113.

Quando fiunt hae commissiones, quinam possint adesse, *Ibid.* §. 11. Nec vendant contumacias. *Ibid.* §. 12. *fol. eod. tom.* 3.

Hae commissiones non vendantur per M. C. Regentem. *Prag.* 37. §. 17. *tit.* 169. *fol.* 123. *tom.* 3.

Libellos gratiae non vendant. *Prag.* 10. §. 61. *tit.* 167. *fol.* 76. *tom.* 3.

COMMISSARII EXCADENTIARUM

Exigant annuos fructus. *Prag.* 1. §. 7. *tit.* 237. *fol.* 2. *tom.* 4.

Vide *Commissarii*, & *Executores*.

COMMISSARII PECUNIARII

Perceptorum caveant. *Prag.* 8. *tit.* 172. *fol.* 266. *tom.* 3.

Nihil exigant ab Universitate, seu debitoribus pro dilatione, in executione facienda. *Prag.* 6. *tit.* 45. *fol.* 417. *tom.* 1.

Eorum instructiones in Provinciis. *Prag.* 29. *tit.* 169. *fol.* 113. *tom.* 3.

Perceptorum, & aliorum creditorum contra Universitates non adsistant ultra 8. dies. *Prag.* 5. §. *Ed acciocchè tit.* 129. *fol.* 414. *tom.* 2. Qui, si debitas diligentias non fecisse constiterit, de cetero non mittantur. *Ibid.* §. *Così parimente*. *fol. eod. tom.* 2.

Modus exequendi pro debitis universalibus. *d. Prag.* 7. §. 7. *fol.* 419. *tom.* 1.

Extra territorium non exequantur. *Ibid.* §. 8. *fol.* 419. *tom.* 1.

Res, super quibus facta fuerit executio, exponant venales in Platea publica, cum solitis bannis; quod, si infra octo dies non fuerit repertus emptor, illas extrahant ad loca viciniura distrahendas. *Ibid.* §. 9. Et in subhastatione non participent. *Ibid.* §. 10.

Salarium est carol. 12. pro dieta. *Ibid.* §. 11. Confirmatur per *Prag.* 5. §. *Ed acciocchè tit.* 129. *fol.* 414. *tom.* 2.

Pro focularibus absentibus non mittantur, sed habitatio solvatur ubi sit incolatus. *Prag.* 8. §. 7. *tit.* 65. *fol.* 421. *tom.* 1.

Relationem faciant assignationis inordinatae. *Ibid.* §. 13. *fol. seq.*

Pro illis expediendis datur instructio Perceptori significatoriarum. *d. Prag.* 75. §. 183. *fol.* 228 *tom.* 3.

Qui omnino praestent fidejussionem dicto Perceptori. *Ibid.* §. 188. *fol.* 228. *tom.* 3.

Vide *Commissarii*, & *Executores*.

COMMISSARII PROTOMEDICI

Finita administratione, causam dicant in M.C. *Prag.* 3. *tit.* 231. *fol.* 83. *tom.* 4.

COMMISSARII REGIAE SICLAE

Servent suas Instructiones, & poenam a contravenientibus exigant, non autem ab Universitatibus, nec dona accipiant a sponte dantibus, & Syndici illis nihil donent. *Prag.* 1. §. 1. *tit.* 194. *fol.* 624. *tom.* 3. Quod intellige juxta *Prag.* 4. *tit.* 45. *fol.* 414. *tom.* 1.

Diligentias faciant coram Rectoribus, & Administratoribus Universitatum. *d. Prag.* 1. §. 2. *fol.* 625. *tom.* 3.

Administratores assistant. *Ibid.* §. 3.

Locorum Rectores contraventiones inquirant, & informationem mittant Proregi. *Ibid.* §. 4.

COMMISSARIUS CAUSAE

Scribat votum in processu, quando Reg. Cam. vel S. C. relationem faciat in Collaterali Consilio. *Prag.* 89. §. 8. *tit.* 174. *fol.* 331. *tom.* 3.

Quaestio Commissarii non impedit expeditionem causae, nisi decretum super quaestione fuerit latum infra mensem, a die, quo Commissarius coepit procedere. *Prag.* 6. *tit.* 57. *fol.* 454. *tom.* 1. *Confirmatur per prag.* 89. §. 5. Ubi etiam mandatur Regentibus, quod omnes subscribant tales decretationes, & non decernant, quod nihil innovetur. *tit.* 174. *fol.* 330 *tom.* 3.

Commissarius in relatione Causarum criminalium integra dicta testium legat. *Prag.* 37. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 122. *tom.* 3.

Exceptio, quod causa spectat ad alium Judicem, proponatur post causam commissam, & post acta facta in contradictorio, infra trimestre tempus inter praesentes, & semestre inter absentes; quibus terminis elapsis, non petitur restitutio in integrum, nec acta dicuntur nulla. *Prag.* 7. *tit.* 57. *fol.* 455. *tom.* 1.

Non intromittat lectoram Scripturarum, donec fiat decretum introductionis. *Prag.* 4. §. 11. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 1.

Quando capita suspectionis irreverenter proponuntur, Proregi referat. *Prag.* 15. §. 10. *tit.* 230. *fol.* 70. *tom.* 4.

Potest procedere usque ad sententiam definitivam exclusive. *Prag.* 10. §. 2. *tit. eod. fol.* 66. *tom.* 4.

Antequam subscribat decretum in S. C. legat formulam coram Collegis. *Prag.* 13. §. 2. & 7. *tit.* 174. *fol.* 278. *tom.* 3.

Potest proponere personam transmittendam ad inquirendum. *Prag.* 39. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 125. *tom.* 3. & *Prag.* 10. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Replicet Proregi contraordinanti dispositionibus circa extinctionem, & situationem alimentorum militum, vulgo *Entretenidi*, verum, si replicatione non obstante, Prorex iterum contraordinet, illi obediat, & Regi referat. *Prag.* 75. §. 120. *tit.* 171. *fol.* 212. *tom.* 3. Idem de forma satisfaciendi Consignatariis. *Ibid.* §. 118. *fol.* 212. *tom.* 3.

Commissarius, & Fiscalis examinent fidejussiones, & abbonationes in locatione effectuum fiscalium. *dict. prag.* 75. §. 12. *fol.* 195. *tom.* 3.

Successor omnes praedecessoris causas suscipiat. *Prag.* 1. §. 3. *ubi vide marginem tit.* 38. *fol.* 383. *tom.* 1.

Consiliarii transeuntes ad aliam Aulam, vel ad Regiam Cameram, deferant causas. *Prag.* 84. *tit.* 174. *fol.* 313. *tom.* 3.

Commissarius pro salubritate aeris potest concedere poenae medietatem accusatoribus. *Prag.* 103. §. 9. *tit.* 181. *fol.* 560. *tom.* 3.

Regens M. C. diesim committat causas. *Prag.* 19. §. 5. *vers. Hodie tit.* 169. *fol.* 100. *tom.* 3.

COMMISSARIUS GENERALIS CAMPANEAE

C O M M I S S I O N E S

C O M M U T A T I O P O E N A E.

C O M OE D I A E

COMPARATIO LITTERARUM

C O M P A R I T I O N E S

C O M P A T E R

C O M P A T R A T U S

C O M P E N S A T I O N E S,

COMPOSITIONES DELICTORUM

lis; non autem Proregis. *Prag.* 4. §.14. *tit.*240. *fol.*290. *tom.*4.

Pecuniae compositionum M. C. in quo usu convertantur. *Ibid.* §. 15. *&* 16.

Compositiones asportantium ensem tantum, vel ensem cum pugione absque licentia Regentis M. C. applicabantur ipsi Regenti. *Prag.*22. §.9. *tit.*16. *fol.*160. *tom.*1. Hodie applicantur Infirmariae M. C. *Prag.*25. §.36. *tit.* 162. *fol.*25. *tom.*3.

Per Capitaneos Regios, & Regias Audientias, non fiant, nisi moderate, nec reserventur, nec remittantur absque speciali Proregis ordine. *Prag.*4. §. 3. *tit.* 168. *fol.*83. *tom.*3.

Regiae Audientiae servent pragmaticam, quod poenae corporales non commutentur cum pecuniariis, & compositiones permissas faciant in Tribunali. *Prag.*6. §.20. *tit. eod. fol.*84. *tom.*3. Audito Fisco. *Prag.*10. §.38. *tit.* 167. *fol.*74. *tom.*3.

Actuarii, & Magistri Camerae Audientiarum quolibet Semestri mittant ad Regiam Cameram translatum authenticum omnium compositionum. *Ibid.* §. 12. *fol.* 72. *tom.*3.

Delicta gravia in M. C. absque Proregis permissu non componantur. *Prag.*9. §.2. *tit.*169. *fol.*94. *tom.*3. Et corporalis poena cum pecuniaria non commutetur. *Ibid.* Confirmatur per *prag.*2. §.2. *tit.*167. *fol.*67. *tom.*3.

Compositiones M. C. perveniant ad Perceptores. *dict. Prag.*9. §.4. *fol.*95. *tom.*3. Fiant audito Fisco. *Ibid.* §.5.

Regens M. C. potest relaxare tertiam partem poenae, si poena minor erit duc. 30. si major nequit, nisi in Tribunali, audito Fiscipatrono. *Ibid.* §.6.

Perceptor faciat librum compositionum, & in calce se subscribant Judices, & Fiscales. *Ibid.* §.7.

Factae non minuantur inconsulto Prorege. *Ibid.* §. 8.

In delictis, ubi veniret poena mortis, mutilationis membri, aut alia corporis afflictiva, non possunt fieri a Regentibus Cancellariam, nec etiam in visitatione carcerum M. C.; nisi servata Reg. pragmatica. *Prag.*14. §. 5. *ubi vide marg. tit.*178. *fol.*365. *tom.*3. Nec a Regiis Audientiis, aut aliis Regiis Curiis; sed fiant tantum in eatlin, partis remissione accedente. *Prag.* 10. §.13. *tit.*167. *fol.*72. *tom.*3.

Alias factae sint irritae. *Prag.*1. 2. 3. *tit.* 46. *fol.*424. *tom.*1.

In M. C. fiant semel in hebdomada, & quorum assistentia. *Prag.*2. §.11. *tit.*167. *fol.*67. *tom.*3.

Monetarii non componantur, nec etiam a Prorege. *Prag.*17. *tit.*151. *fol.*526. *tom.*2.

Capitanei Locorum demaniales quolibet quadrimestri mittant numerum compositionum ad Regias Audiencias. *d. prag.*10. §.12. *fol.*72. *tom.*3.

Commutatio poenae in delictis, ubi poena sit mortis naturalis, vel abscissionis membri fiat cum poena remigationis perpetua. *d. Prag.*2. *ubi vide margine fol.* 66. *tom.*3.

In delicto sodomiae fieri non potest compositio. *Prag.* 3. *tit.*216. *fol.*55. *tom.*4.

Nec in blasphemia nominis Dei, Jesu Christi, Beatae Mariae Virginis, Apostolorum, aliorumque Sanctorum. *Ibid.*, *&* *prag.*1. *tit.*32. *fol.*351. *tom.*1.

Nec in extractione auri argenti, vel monetarum. *Prag.* 17. *tit.*151. *fol.*526. *tom.*2.

Compositiones non fiant per Commissarium generalem Campaneae, inconsulto Regente Superintendente. *Prag.* 1. §.21. *tit.*166. *fol.*63. *tom.*3.

Compositus secunda vice, non potest componi tertia, Proregis permissu non accedente. *Prag.*2. *in marg. tit.*46. *fol.*424. *tom.*1.

COMPOSITIONES,
Vulgo *Rigatti*

Vide *Receptus*.

COMPROMISSUM

Causae inter conjunctos, usque ad quartum gradum consanguinitatis, vel affinitatis de jure civili inclusive, compromittantur, aliquibus exceptis. *Prag.*1. *tit.*14 *fol.*244. *tom.*1.

Pars non adhaerens laudo, potest adire Judicem Loci. *Prag.*2. *Ibid.*

Judex loci, quomodo debeat procedere in causa praetensi gravaminis contra laudum. *Ibid.*

Disposita de compromisso necessario locum habent in voluntario. *Ibid. in fine*.

COMPUTI

Ministrorum omnium Regiae Curiae committantur Rationalibus Reg. Cam. *Prag.*18. §. *Et quoad commissiones. tit.*172. *fol.*159. *tom.*3.

Committantur in Banca, ubi notetur commissio per Asecretis in libro Notamentorum, & per Magistrum Actorum in Regesto separato. *Prag.* 19. §. 4. *tit. eod. fol. eod. tom.*3.

Referantur in Camera per Rationales, & unum ex Praesidentibus. *Prag.*75. §.3. *tit. eod. fol.*194. *tom.*3.

Conficiatur liber inscriptus *Liber vocandi ad computos*, in quo Rationales (quilibet pro computis sibi commissis) scribant *Vocandus est ad computos talis pro tali re*. *Ibid.* §.4. *fol. eod.* Alphabeticus, qui servetur in secunda Aula per antiquiorem Praesidentem non togatum, qui vocare faciat, &c. *Ibid.* §.163. *fol.*224. *tom.*3.

Computorum Codices non amoveantur a Reg. Cam. *Ibid.* §.2. *ubi vide marg. fol.*194. *tom.*3.

Decretatio, quod *fiat verbum* super dubiis Rationalium, subscribatur per Locumtenentem, aut unum ex Praesidentibus. *Ibid.* §.5.

Administrationis equorum Regii stabuli subjiciantur Camerae. *Ibid.* §.13. *fol. seq.*

Examinentur a Rationalibus, per se, non per substitutos. *Ibid.* §.14. cum declaratione, ut in §.170. *fol.*226. *tom.*3.

Castrorum tempore pacis subjiciantur Camerae. *Ibid.* §.19. *vers. Ne embargante*. *fol.*196. *tom.*3. Unius officii, licet per diversos administrati unus examinet Rationalis. *Ibid.* §.22. *fol.*196. *tom.*3.

Unius Arrendamenti committantur annualiter diversis Rationalibus. *Ibid.* §.28. *fol.*197. *tom.*3.

Arrendamentorum, quomodo praestandi. *Prag.*22. §.6., *Che i Delegati*. *tit.*238. *fol.*172. *tom.*4.

Non declarati, in Archivium Camerae non admittantur. *d. Prag.*75. §.159. *tit.*171. *fol.*224. *tom.*3.

Fiat liber computorum commissorum Rationalibus, ab antiquiori Praesidente non togato servandus; & quando referuntur computi finiti, referantur & retardati. *Ibid.* §.162. *fol. eod.*

Poena computi non praesentati sit irremissibilis, nisi causa cognita, audito Fisco. *Ibid.* §.165. *fol. seq.*

Non domi, sed in Camera statutis horis, & Aulis, liquidentur a Rationalibus. *Prag.*61. §.21. *tit. eod. fol.*179. *tom.*3. *&* *d. prag.*75. §.169. *fol.*226. *tom.*3.

Non recipiantur ab Actuariis Reg. Cam. nisi cum illis praesentetur apocha. Declaratoriae a Perceptore concessa, & a Rationali registrata. *Ibid.* §.83. *fol.*104. *tom.*3.

Thesaurarius offerat computos, & certificatorias sibi missas per Cameram. *Ibid.* §.7. *fol.* 194. *tom.*3.

Simul cum cautelis exhibeantur. *Prag.*29. *tit. eod. fol.* 162. *tom.*3.

Semel praesentati in Reg. Cam. inde non extrahantur. *d. Prag.*75. §.157. *ubi vide marg. fol.*223. *tom.*3.

Perceptoris oblati debent juramento confirmari, attestante Rationali. *Ibid.* §.10. *fol.*195. *tom.*3.

Universitatum, vide *Syndici*, *&* *Electi*.

CONCESSIONES

Gratiae, & privilegia facta per Regem Fridericum, revocantur. *Prag.*1. *tit.*216. *fol.*761. *tom.*3.

Idem de concessis per omnes Proreges usque ad annum 1531. praeter concessa per Principem Orangiae. *Prag.*2. *tit. eod. fol. seq.*

Concessio *cum angariis, perangariis, &c.* non inducit novas angarias, perangarias, &c. *Prag.*16. *tit.*29. *fol.*339. *tom.*1.

CONCLUSIO

CONCURRENTES

CONDEMNATI

CONDEMNATIONES

CONDITIONES

CONDUCTIONES

CONDUCTORES

CONFECTIO PULVERIS, ET SALNITRI

CONFIRMATIO

CONFRATRES

CONFUGIENTES

CONGREGARE

CONJUNCTI

CONSANGUINEI

CONSENSUS

CONSERVATOR

CONSERVATORIA

CONSIGNANTES,

CONSIGNATARII

CONSIGNATIONES

CONSILIARII

Dat

CONSILIUM CAPUANAE, *seu* S. CLARAE.

CONSILIUM COLLATERALE

CONSTITUTIONES REGNI.

CONSULENTES

CONSULES

C O N V E N T I O.

C O N V I C T I O

C O P I A

C O P O N E A

C O R I A

C O R I A R I I

C O R P U S D O M I N I

C O R R I E R M A G G I O R E

C O R R I E R I

C O R R U P T I O

C O L T E L L E

C O L T E L L I,

COLTELLI A FRONDE D' OLIVA.

nisi personis actu servientibus Regiae Curiae. *Preg.* 41. *tit. eod. fol.* 276. *tom.* 1. Et registretur. *Ibid.*
Vide *Arma*.

COLTELLI ALLA GENOVESE

Non deferantur, sub poena duc. 1000. & relegationis per triennium Nobilibus, caeteris unciarum centum, & triremis per triennium. *Preg.* 38. *tit.* 16. *fol.* 273. *tom.* 1.

Non concedantur licentiae, nec fabricentur, aut vendantur, sub poena unciarum 100. & remigationis per triennium. *Ibid.* Sed vide *Prag.* 39. §. 1. *tit. eod. fol.* 274. *tom.* 1.

Vide *Arma*.

COLTELLI APPUNTATI.

Non deferantur in qualibet Regni parte, sub poena Nobilibus ducat. mille, aut relegationis; caeteris unciarum 100. vel Triremium, ad arbitrium Proregis, & aliis, quae continentur in bannis; excipiuntur Chirurgi, & Rustici pro cultris ad suum ministerium spectantibus. *Preg.* 14. §. 2. *tit.* 16. *fol.* 250. *tom.* 1.

Confirmatur; exceptis Circitoribus eum familia, & persequentibus exules, & facultates concessae revocantur. *Prag.* 18. §. 1. *tit. eod. fol.* 254. *tom.* 1. & *Prag.* 22. §. 2. *tit. eod. fol.* 259. *tom.* 1.

Nec construantur, nec immittantur in Regnum, nec construi, aut immitti faciant. *Ibid.*

Confirmantur pragmat. prohibentes, & revocantur licentiae, & de caetero non concedantur, exceptis Circitoribus, & persequentibus exules absque speciali dispensatione. *Preg.* 31. *tit. eod. fol.* 268. *tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae praecedentes, & revocantur licentiae, & de caetero non concedantur. *Prag.* 38. *tit. eod. fol.* 273. *tom.* 1. Sed vide *Preg.* 39. *tit. eod. fol.* 274. *tom.* 1.

Licentiae revocantur, & mandatur de caetero non concedi. *Prag.* 40. *tit. eod. fol.* 175. *tom.* 1.

Non concedantur, nisi personis actu servientibus Regiae Curiae, cum clausula, quod registrentur, nempe Neapoli apud Regentem M. C. in Provincia Terrae Laboris apud Commissarium Generalem Campaneae, & alibi apud Regias Audientias; nec valeant, nisi registratae. *Preg.* 41. *tit. eod. fol.* 276. *tom.* 1.

Quoad regestum excipiuntur licentiae Auditoris Generalis Exercitus. *Ibid. in marg.*

CREDENZERII.

Qui contrascriptores sunt quod alios non accipiant Scripturam ab illis, sed a visu proprio, adsistendo semper. *Preg.* 75. §. 25. *tit.* 171. *fol.* 196. *tom.* 3.

Et alii Ministri inferiores non dependeant a Magistro Portulano. *Ibid.*

CREDITORES

Jorium fiscalium ex justitia praeferuntur creditoribus ex gratia. *Prag.* 70. §. 5. *tit.* 171. *fol.* 189. *tom.* 3.

Vel Pensionarii Regiae Curiae, non habeant consignationem super re certa, nisi constet de renunciatione. *d. Prag.* 75. §. 19. *tit. eod. fol.* 195. *tom.* 3.

Universitatum non admittantur ad consecutionem crediti, nisi ostendant assensum Regium. *Prag* 8. §. 5. *tit.* 65. *fol.* 421. *tom.* 1.

Unum simul mittant Commissarium contra Universitatem, a creditore majoris summae eligendum. *Prag.* 7. §. 2. *Preg.* 8. §. 1. *tit.* 45. *fol.* 419. & 420. *tom.* 1. Confirmatur per *Prag.* 5. §. *E perchè*. *tit.* 129. *fol.* 414. *tom.* 2. & *per Prag.* 18. §. *Ed affinchè*, *tit.* 4. *fol.* 90. *tom.* 2.

Idem contra particularem debitorem. *Prag.* 10. §. 62. *tit.* 167. *fol* 76. *tom.* 3.

Dominus territorii, & dans nummos *alle voce* praeferuntur aliis creditoribus. *Prag.* 28. *tit.* 8. *fol.* 143. *tom.* 1.

Qui se fingit creditorem decocti punitur. *Prag.* 6. *tit.* 40. *fol.* 398. *tom.* 1.

Fiscalarii, ad instrumentarii Universitatum non mittant Commissarios contra Universitatem, sed contra Affictuarios redituum universalium sibi assignatos, & hoc praescripta forma ad evitandas fraudes in exactione dictarum. *Prag.* 19. §. *Siendo la obligacion*, & §. *Sesto*, *Che tutti*. *tit.* 4. *fol.* 91. & 93. *tom.* 2. & *Prag.* 7. §. 67. & 8. *tit.* 45. *fol.* 419. *tom.* 1.

CRIMEN

Assassinii. Vide *Assassinium*.
Falsae monetae. Vide *Monetarii*.
Laesae Majestatis. Vide *Laesa Majestas*.
Recaptus. Vide *Receptus*.
Judicia criminalia non exerceantur in domibus Religiosorum. *Prag.* 2. §. 5. *tit.* 43. *fol.* 404. *tom.* 1.

CRYPTAE

Non fiant in locis introscriptis. *Prag.* 4. *tit.* 26. *fol.* 312 *tom.* 1.

CRYSTALLUM

Dirictus, vulgo *de' Cristalli*, e *delle Vitelle*, quomodo exigendus, & distribuendus in Regia Camera. *Prag.* 75. §. 80. *cum aliis seqq. tit.* 171. *fol.* 203. *tom.* 3.

Solvatur pro locatione Arrendamentorum. *Prag.* 22. §. 23. *tit.* 238. *fol.* 171. *tom.* 4.

Secretarius Regni non exigat hunc dirictum, nisi in casibus expressis in Pandecta. *Prag.* 14. §. 55. *tit.* 178. *fol.* 377. *tom.* 3.

Regentes non exigant in locatione Arrendamentorum Regis. *Ibid.* §. 1. *fol.* 364. *tom.* 3. Nec pro declaratoriis. *Ibid.* §. 2.

Pro Crystallo facienda Carolus Rex multa privilegia erogavit D. Francisco Antonio Bettinelli. *Prag.* 1. *fol.* 446. *tit.* 54. *tom.* 1.

CULTRI

Vide *Coltelli*.

CULTUS

Quomodo exhibendus Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, quando per Civitatem defertur. *Prag.* 1. *tit.* 52. *fol.* 444. *tom.* 1.

CUNEI

Cum aliis rebus, reperti penes alias inquisitum de falsa moneta, convincunt. *Prag.* 2. §. 12. *tit.* 151. *fol.* 512. *tom.* 2.

Asportentur in Regiam Siclam. *Ibid.* §. 14.
Non conficiantur absque licentia. *Ibid.* §. 15.
Conficiens cuneos falsos habetur pro monetario, etiam in modo procedendi. *Prag.* 16. *tit. eod. fol.* 516. *tom.* 2.
Inquisiti demigrent e Regno. *Preg.* 19. §. 2. *tit. eod. fol.* 527. *tom.* 2.

CURATORES

Calumniose procedentes in causis puniuntur. *Preg.* 38. *tit.* 174. *fol.* 289. *tom.* 3.

CURIA

Regis debet esse norma aliis inferioribus. *Prag.* 1. *tit.* 2. *fol.* 50. *tom.* 1.

Curiae Regni debent servare quod servatur in M. C. *Prag.* 5. §. 9. *tit.* 3. *fol.* 53. *tom.* 1.

Possunt procedere incontinenti, non obstantibus diebus festivis, contra homicidas ex proposito, sacrilegos, violatores Ecclesiae, & interrumpentes Divinum Officium, raptores, & alios delinquentes in diebus Majoris hebdomadae,

mados, aut aliis Divino Cultui dicatis. *Prag. 4. tit. 76. fol. 596. tom. 1.*

Admiratiae non potest habere subditos deferentes sclopum breviorem, vel magnum, glande plenum, per Civitatem. *Prag. 13. tit. 16. fol. 250. tom. 1.*

Ecclesiastica potest petere acta votorii Clerici non citati, absque Ritus M. C. contemptu. *Prag. 1. in calce tit. 233. fol. 757. tom. 3.*

Curia quaelibet potest cognoscere suos subditos delinquentes cum armis ignivomis, pragmaticis, antea editis, non obstantibus. *Prag. 10. §. 84. tit. 167. fol. 78. tom. 3.*

Curiae Regiae quid servare debeant in componendis delictis. Vide *Compositio.*

Regia Curia consequitur annuos duc. 500000. ex fructibus Arrendamentorum, juxta repartitionem. *Prag. 23. tit. 238. fol. 176. tom. 4.* Per mandatum generale. *Prag. 22. §. Che alla Regia Corte. tit. eod. fol. 172. tom. 4.*

Carolo Rege: Restitutio Curialium in S. R. C. apud Aularum Praefectos agi jubetur. *Prag. 1. fol. 472. tit. 61. tom. 1.* vide *Curialium restitutio in Corpore.*

CURIA MERETRICUM

Stabilimenta servanda in Curia praedicta. *Prag. 6. & ibi marg. prag. 7. tit. 149. fol. 498. & 500. tom. 2.*

C U R R U S.

Vulgo, *Cocchio.* Vide *Rhedas.*

Per totam Octavam Solemnitatis Corporis Domini non transeant per vias, ubi fiant supplicationes. *Prag. 2. tit. 52. fol. 444. tom. 1.*

C U R S O R E S

Tam pedestres, quam equestres serviant cui voluerint absque Praefecti cursorum licentia. *Prag. 1. §. 13. tit. 170. fol. 142. tom. 3.*

Sex Cursores pedestres, qui prius habeant provisionem a Regia Curia, delentur. *Ibid. §. 12.*

Cursorum salaria, a Regia Curia solvenda, solvantur per Quaestorum Aerarii, cum schedula Secretarii. *Ibid.*

Vide *Comitivae.*

D

D A G H E

Vide *Pugiones.*

D A M N A

Bajulorum poena pro damnis non excedat Augustalem. *Prag. 1. §. 2. tit. 165. fol. 53. tom. 3.*

Bajuli, eorumque conductores se non componant cum dominis animalium pro damnis in futurum inferendis, sed cogant eos ad damna illata, & ad poenam. *Prag. 2. tit. eod. fol. 54. tom. 3.*

Vide *Bajulus Minister.*

DAMNA CLANDESTINA

Universitates contribuentes Circitoribus Campestribus non tenentur de damnis clandestinis in earum territorio commissis. *Prag. 1. ubi vide marg. tit. 55. fol. 448. tom. 1.*

D A M N A T I

Vide *Condemnati.*

DARDANARII, Vulgo *Rigattieri.*

Vide *Propolas.*

D A T I A

Vide *Vectigalia.*

D E B I T O R

Vigore apochae Banci. Vide Apocha Banci.

Arrendamenti, non potest nominari Gubernator ejusdem Arrendamenti; nisi prius soluto debito. *Prag. 22, §. 4. tit. 238. fol. 169. tom. 4.*

Liquidus alievus Universitatis cogatur per Capitaneum, justitia mediante, etiam ex non scripto, ad solvendum. *Prag. 5. §. 11. tit. 4. fol. 77. tom. 1.*

Universitatis, non eligitur Syndicus, neque Electus. *Ibid. §. 17. fol. 78.*

Non gravetur pluribus Commissariis; sed Commissarius adsistens exequatur omnes ordines, licet diversorum sint Tribunalium. *Prag. 10. §. 62. tit. 167. fol. 76. tom. 3.*

Tempore Nundinarum elapso, infra octo dies ad solvendum cogi potest. *Prag. 4. §. 2. tit. 160. fol. 631. tom. 2.* Quibus elapsis, & non facta taxatione, fiant protestationes. *Ibid. §. 3. fol. 632.* Quibus non factis statuto tempore, debitor non solvendo remanet creditoris periculo. *Ibid. §. 4.*

Pendente lite super dilatione quinquennali, non potest habere fidem publicam, vulgo *la Salvaguardia.* *Prag. 2. tit. 115. fol. 365. tom. 2.*

Negans mutuum, punitur. *Prag. 1. tit. 155. fol. 613. tom. 2.*

Negans propriam, aut alienam manum suo nomine, in apochis Banci, vel litteris collybisticis, punitur poena 20. pro 100. in apochis privatis poena 5. pro 100. *Prag. 2. ubi vide marg. Ibid.*

Adversus creditum Civis Neapolitani pro censibus, & pensionibus domorum, non potest cedere bonis, nec moratoriam obtinere. *Prag. 1. tit. 40. fol. 396. tom. 1.*

Non potest cedere bonis pro debitis infra annum contractis a die interpositionis decreti. *Prag. 2. Ibid.*

D E B I T U M

Bis petentes puniuntur. *Prag. 7. tit. 77. fol. 3. tom. 2.*

D E C I M AE,

Quae debentur Ecclesiis, & Ecclesiasticis Personis, absque difficultatis obstaculo, amotoque dispendio persolvantur; quod imponitur Provinciarum Justitiariis. *Prag. 2. §. 1. & 2. ubi vide marg. tit. 43. fol. 404. tom. 1.*

DECLARATIO CIRCA USUM

Testium petenda est infra dies quindecim post publicationem, & scripturarum post notificationem, una cum ratificatione principalium. *Prag. 4. §. 8. tit. 57. fol. 452. tom. 1.*

DECLARATIONES

Condemnatorum ad mortem pro exculpatione vocatorum nullius sint roboris. *Prag. 12. tit. 47. fol. 432. tom. 1.*

DECLARATORIAE

Jus declaratoriae solvatur de proprio ab Administratore rerum demanialium salariato; Si vero salarium non habeat, sit liber. *Prag. 75. §. 89. tit. 171. fol. 205. tom. 3.*

DECLINATORIA FORI

An, & quando opponi possit in causis apochae Bancalis. Vide *Apocha Banci.*

D E C O C T I

Cum dolo puniuntur capite. *Prag. 6. tit. 40. fol. 398. tom. 1.*

Et restringitur terminus forojudicationis ad dies 4. *Ibid.*

Eadem poena tenentur detinentes pecuniam, vel quaevis bona decoctorum, & pecuniaria ducat. 4000. distribuenda. *Ibid.*

Quid

Quid de asportantibus pecuniam, vel bona mobilia, de fictis creditoribus. *Ibid.*

Dolose decoctis non conceditur moratoria, licet omnium creditorum consensus adsit. *Ibid.*

Deferant pileum cum victa viridi decussata. *Prag.4. tit. eod. fol.396. tom.1.* Intellige quoad decoctos post editionem dictae pragmaticae 4. *Prag.5. tit. eod. fol. seq.*

Nummulariis pro decoctione eligitur Delegatus. *Prag. 12. §.2. tit.162. fol.13. tom.3.*

De decoctoribus. *Prag.18. fol.577. tit.182. tom.3.*

Quomodo decoctionum causae agatur. *Ibid. fol. seq.*

D E C R E T A

Dolus coercetur eorum, qui antequam decoctionem simularent, in fraudem creditorum coagesto penu laterent; ut creditores neque personam decoctoris habere quam non possent, neque bona distrahere; velint nolint, subirent transactionem, quam obtulissent; unde decoctor dives videretur. Alia vide *tit. de cessione bonorum. Prag.1. fol. 468. tit. 59. tom. 1.*

Pragmaticae 1. & 2. *de Nummulariis* restituuntur.

Si decoctor in Supremo Commercii Magistratu, vel in Provinciali Consulatu inventarium omnium suarum facultatum non adducat, sed aufugiat, & consita fuga, proceditur contra eum ad citationem *ad informandum, & Capitulo*, ut servatis servandis forojudicetur. *Ibid. fol. 469.*

Qui decoctoris nummos, bona stabilia, ceterasque substantias in fraudem creditorum abscondat; si nobilis per decennium relegetur: si ignobilis per tantundem ad triremes damnetur. *Ibid.*

Creditores cum decoctoribus falsa credita simulantes in fraudem creditorum iisdem poenis subjiciantur. *Ibid. fol. 470.*

Si creditores mitius in decoctorem se gerant, ne aliis creditoribus damno sit, Judex ex officio procedat. *Ibid. §. Finalmente.*

Secundum majorem pertem Suffragiorum subscribantur, etiam ab iis, qui contradixerint. *Prag.3. §.2. & 4. tit. 169. fol.91. tom.3.*

In libro Suffragiorum scribantur de verbo ad verbum. *Ibid. §. 5. fol. seq. & prag. 37. §. 26. tit. eod. fol. 124. tom.3.*

Praesente, vel absente Fiscipatrono, quomodo promulganda. *Prag.39. §.2. tit. eod. fol.125. tom.3.*

Super liquidatione Instrumentorum referende in S. C. non possunt revocari, nisi Fiscus audiatur. *Prag.5. tit.211. fol.752. tom.3.* Et quando exhibentur scripturae, & supplex petitio, quomodo conficienda. *Prag.8. §.1. & prag. 10. tit.115. fol.368. & 372. tom.2.*

Definitiva, & interlocutoria suspicionum non admittunt appellationem, vel reclamationem. *Prag. 15. §.23. tit.230. fol.71. tom.4.*

Neque concedentia adjunctos. *Prag.4. §. 5. tit.57. fol. 451. tom.1.*

Pro primo, & secundo beneficio in contumaciam, quomodo interponenda. *Prag. 3. & 4. tit. 182. fol.566. & 567. tom.3.*

Non publicentur partibus, nisi subscripta. *Prag. 19. §.34. tit.169. fol.102. tom.3.*

S. C. antequam a Relatore subscribantur, debet legi forma decreti audientibus Collegia. *Prag.13. §.2. tit.174. fol.278. tom.3.*

Non indigent promulgatione, sed subscripta a Relatore notificentur. *Ibid. §.8. fol. eod. tom.3.*

Uti leges habentur. *Prag. 47. §. Etsi decreta. tit.eod. fol.194. tom.3.*

Armata manu defenduntur, & interim non est locus revisioni. *Prag.5. §.1. tit. eod. fol.273. tom.3.*

Pro accessu faciendo super faciem loci, non fiant absque Praesidis interventu. *Prag.65. tit. eod. fol.199. tom.3.*

Proregis, quod *Praeses S. C. provideat*, quomodo intelligenda. *Prag.71. tit.eod. fol.301. tom.3.*

Relegatorum, & Deportatorum, fiant cum clausula, ut lo *Prag.1. tit.211. fol.750. tom.3.*

Praeambuli, & Tutelae registrentur. *Prag.19. §.21. tit.169. fol.101. tom.3.*

Tom. IV.

Quod *exulet, vel solvat*, a M. C. non fiant. *Prag.42. tit. 169. fol.127. tom.3.*

Quod, *praestita cautione per debitorem, supersedeatur in accusanda obligatione*, quando venit, & cessit dies, non fiant. *Prag.44. §.1. tit. eod. fol.128. tom.3.*

Non molestetur, vel *Liberetur*, fiant in M. C. & *Impinguetur* a Scriba, & subscribantur per Judicem. *Prag. 37. §.15. tit. eod. fol.123. tom.3.*

Quod *dentur defensiones extra carceres*, & quod *non procedatur ex processu informativo*, fiant in Tribunali audito Fisco. *Prag.39. §.6. tit. eod. fol.125. tom.3.*

Quod *intimetur parti*, Consiliarii procedentes in contumaciam non agant. *Prag.39. tit.174. fol.289. tom.3.*

Supersessorialia super incusatione obligationum, & liquidatione instrumentorum, pendente lite inter creditores super dilatione concedenda, non fiant. *Prag.2. tit.115. fol.365. tom.2.*

Circa deposita facta ante pragmaticam 13. *tit.151. prag.18. tit. eod. fol.526. tom. 2.*

Fiat verbum super dubiis Rationalium in computis, subscribantur per Locumtenentem Regiae Camerae, & unum ex Praesidentibus. *Prag.75. §. 5. tit. 171. fol. 194. tom.3.*

M. C. confirmata per S. C. executioni demandentur, & ab eis non reclamatur, licet articulus sit incidens civilis in causa criminali. *Prag.13. tit.11. fol.237. tom.1.*

Quod amoveantur vincula, & conditiones a contractibus, vel testamentis, quibus in Tribunalibus, & quomodo ferri debeant. Vide *Vincula.*

Assistentiae. Vide *Assistentia.*

Fustigationis. Vide *Fustigatio.*

Collateralis, quod Universitates possint reditus diminuere, aut gabellas imponere, scribantur in Codice detinendo ab Asecretis Regni, alias nullius sint roboris. *Prag.8. tit.178. fol.354. tom.3.* Et fiant in Collaterali Consilio. *Prag.14. §.34. tit. eod. fol.374. tom.3.*

D E D U C T I O N E S

In Regia Camera debent fieri praesentibus cautelis, & per ejusdem computi Rationalem; & Rationalis antiquior eas describat in libro, quas Secretarius communicet Perceptori, & registrantur significatorias, & cautelae cancellatae maneant apud computum. *Prag. 75. §. 102. tit. 171. fol. 208. tom. 3.*

Forma traditur pro faciendis deductionibus a significatoriis. *Ibid. §. 18. fol. 195. tom. 3.*

D E F E N S A E,

vulgo *Difese*, vel *Forstie*.

Absque Regia concessione non instituantur. *Prag. 1. §.9. ubi vide marg. tit.217. fol.2. tom. 4.*

D E F E N S I O N E S

Appellantium a M. C. ad S. C. videantur ante terminum. *Prag.44. §. 3. tit. 174. fol. 292. tom. 3.* Earum terminus quantus. *Ibid.*

Quando inquisiti in M. C. non allegaverunt negativam, vel affirmativam, quae negativam includeret, & habuerunt defensiones, quomodo audiri debeant in S. C. in causa appellationis super dicta negativa. *Ibid.*

Decreta, quod *dentur defensiones, & non procedatur ex processu informativo*, & quod *dentur defensiones extra carceres*, non fiant inaudito Fiscipatrono. *Prag.39. §.6. tit. 169. fol. 125. tom. 3.*

D E L E G A T I O N E S

Nummulariorum, & mercatorum prohibentur omnino praeter casum decoctionis alicujus Mensae, & huic Delegato non solvatur pro laboribus ultra annuos duc. 100. *Prag. 12. §. 2. tit. 162. fol. 13. tom.3.*

Delegatio non oritur ex verbis, *che si dia subito il gastigo. Prag. 1. in marg. tit. 56. fol. 448. tom. 1.*

Vigore litterarum non procedatur ex delegatione, ni-

 si ex-

DELEGATI

DELEGATI ARRENDAMENTORUM

DELICTA

DELINQUENTES

DEMANIUM

DENUNCIANS

Idem de contraventione. *Prag.* 6. *tit.* 8. circa emptionem farinae. *fol.* 127. *tom.* 1.

Idem de contraventione. *Prag.* 9. *tit. eod.* circa emptionem frugum extra Dohanam Salerni. *fol.* 131. *tom.* 1.

Idem de contraventione. *Prag.* 17. §. 1. *tit. eod.* circa frumenta retinenda in locis apertis, & vendenda pretio currenti. *fol.* 136. *tom.* 1.

Idem de contraventione. *Prag.* 21. *tit. eod.* circa emptionem prohibitam frumenti, & hordei Neapoli, & per 30. milliaria, causa mercandi. *fol.* 139. *tom.* 1. & *Prag.* 37. §. *Ed in tempo.* *tit. eod.* *fol.* 152. *tom.* 1.

Idem de vino. *Prag.* 24. *tit. eod.* *fol.* 141. *tom.* 1.

Introductionem farinae, panis, aut alterius rei, subjectae Arrendamento farinae. *Prag.* 34. *in fine.* *tit. eod.* *fol.* 148. *tom.* 1.

Idem de venditione frumenti ultra taxam. *Prag.* 40. *tit.* 8. *fol.* 157. *tom.* 1.

Idem de fraudibus Proxenetae contra formam. *Prag.* 80. §. 3. & 7. *tit.* 171. *fol.* 246. & *seq.* *tom.* 3.

Detinentes bona decoctorum, aut pecuniam, lucratur praemium. *Prag.* 6. *tit.* 40. *fol.* 398. *tom.* 1.

Idem de contraventione, *Prag.* 8. *tit.* 192. circa fraudes Pistorum cum tessera hujus Fidelissimae Civitatis. §. 6. *fol.* 621. *tom.* 3.

Crimen nefandum consequitur praemium. *Prag.* 2. *tit.* 226. *fol.* 54. *tom.* 4.

Idem de contractibus simulatis emptionis, fiscalium, & adoharum in beneficium alterius, quam veri domini, *Prag.* 2. §. *Ed acciocchè* *tit.* 129. *fol.* 411. *tom.* 2.

Idem de receptione pecuniae ad cambium per Administratores Universitatis. *Prag.* 10. *tit.* 4. *fol.* 81. *tom.* 1.

Receptationem exulum a Barone factam consequitur abolitionem, & praemium. *Prag.* 1. §. 2. *tit.* 206. *fol.* 705. *tom.* 3.

Monetarios lucratur praemium. *Prag.* 2. §. 29. *tit.* 151. *fol.* 512. *tom.* 2. *Prag.* 10. *tit. eod.* *fol.* 518. *tom.* 2. Etiam Minister, *Ibid.* Imo praecipitur denunciatio. *d. Prag.* 2. §. 18. *fol.* 512. *tom.* 2.

Venditionem monetarum consequitur abolitionem, & praemium. *Prag.* 14. §. 2. & 7. *tit. eod.* *fol.* 523. & 525. *tom.* 2.

Bona exulum denuncientur a detinentibus. *Prag.* 3. §. 2. *tit.* 206. *fol.* 706. *tom.* 3.

Mandatur denunciatio exterorum, ut in verb. *Exteri.*

DEPORTATIO.

Deportationis sententia continent clausulam, ut in *Prag.* 1. *tit.* 212. *fol.* 754. *tom.* 3.

DEPOSITIO

Testium, & dicta scribantur integra, tam contra partes, quam contra Fiscum. *Prag.* 6. *tit.* 3. *fol.* 53. *tom.* 1. Confirmatur per *Prag.* 4. §. 4. & *Prag.* 27. §. 50. *tit.* 169. *fol.* 92. & 109. *tom.* 3. Et legantur integre per Commissarium *Prag.* 37. §. 4. *tit. eod.* *fol.* 122. *tom.* 3.

Depositio testium, vel principalium, scribatur manu propria Examinatoris. *Prag.* 55. *tit.* 174. *fol.* 296. *tom.* 3.

Principalis, cum comparitione litterarum plene probat falsitatem apochae Nummulariis exhibitae. *Prag.* 8. *tit.* 77. *fol.* 3. *tom.* 2. Idem de Inscriptis falsis. *Ibid.* *prag.* 9. Idem de cessione, vulgo *girata*, in apochis. *Prag.* 10. *ibid.* *fol.* 4.

Denunciatoris cum altero teste probat delictum emptionis, & venditionis monetarum ultra taxatum pretium. *Prag.* 14. §. 1. & 6. *tit.* 151. *fol.* 523. & *seq.* *tom.* 2.

Duorum sociorum exulum probat contra receptantes. *Prag.* 6. *ubi vide marg.* *tit.* 206. *fol.* 707. *tom.* 3.

Trium Manticulariorum facta in tortura, etiam singularium, legitime probat pro furtis commissis in Civitate, & Suburbiis. *Prag.* 3. *tit.* 85. *fol.* 102. *tom.* 2.

DEPOSITIO PRINCIPALIS

Non petatur post Conclusionem, nisi super novis. *Prag.* 4. §. 7. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 1.

Fiat per verbum *credo*, & *non credo*. *Prag.* 8. *tit.* 182. *fol.* 568. *tom.* 3.

In beneficiis calumniose petita, non liberat Procuratorem a poena. *Prag.* 1. §. 2. *tit.* 201. *fol.* 639. *tom.* 3.

DEPOSITUM.

Deposita facta penes Quaestorem scribantur separatim; & eorum liberatio non impediatur pro quacumque Regiae Curiae praetensione. *Prag.* 13. *tit.* 172. *fol.* 268. *tom.* 3.

Non fiant pecunia numerata penes actorum Magistros, sed in publicis Bancis. *Prag.* 25. §. 26. *tit.* 162. *fol.* 24. *tom.* 3. & *prag.* 81. §. 19. *tit.* 174. *fol.* 311. *tom.* 3.

Nec per fidem crediti, sed per fidem depositi in forma, quae referantur in libris Nummulariorum. *d. Prag.* 81. §. 17. *fol.* 311. *tom.* 3.

Fides depositorum detineantur penes Actuarium S. C. qui decretum solutionis scribat litteris integris manu propria, & mandata Nummularii per Judicem. *Ibid.* §. 18. Sed corrigitur statuendo, quod Scribae, nominati per dictos actorum Magistros, possint scribere decreta, & mandata liberationum, & quod ipsi Actuarii de Scribarum culpis, & defectibus teneantur. *Prag.* 18. *tit.* 3. *fol.* 38. *tom.* 1.

Liberentur partibus auditis, cum relatione creditorum anteriorum. *d. Prag.* 81. §. 19. *fol.* 311. *tom.* 3.

In M. C. non fiant penes Perceptorem. *Prag.* 37. §. 23. *tit.* 169. *fol.* 123. *tom.* 3.

Habentes deposita in Bancis absque lucro praeferantur habentibus cum lucro. *Prag.* 2. *tit.* 159. *fol.* 628. *tom.* 2.

Decretum Collateralis Consilii pro sedandis differentiis circa deposita facta in pecunia ante *Prag.* 23. *tit.* 151. per quam monetarum status, & valor fuit immutatus. *Prag.* 18. *tit. eod.* *fol.* 526. *tom.* 2.

Suspicionis, elapsis triginta diebus absque alia relatione per Causae Commissarium liberentur dimidiatim. *Prag.* 18. §. 1. *tit.* 230. *fol.* 72. *tom.* 4.

In causis liquidationis instrumentorum non admittantur, nisi Curia pro Tribunali sedente. *Prag.* 4. *tit.* 115. *fol.* 366. *tom.* 2.

Negans depositum punitur. *Prag.* 1. *tit.* 155. *fol.* 613. *tom.* 2.

DEPUTATI

Qualibet die Jovis, vel sequenti declarent cambium lucrifaciendum. *Prag.* 3. §. 1. *tit.* 136. *fol.* 434. *tom.* 2.

Salutis. Vide *Praefecti Sanitatis*.

Vide *Officium Deputationis &c.*

DEVOLUTIO

Compiletur liber devolutionum feudalium ad reformationem Cedularii. *Prag.* 75. §. 30. & 45. *tit.* 171. *fol.* 197. & 198. *tom.* 3.

DIACONI SELVATICI.

Vide *Clerici*.

Vide *Foedus Regium, & Pontificium*.

DEUS.

Deo Caritas, & dilectio debetur; maledictio vero evanescat, & puniatur. *Prag.* 3. *tit.* 32. *fol.* 351. *tom.* 1.

Vide *Blasphemantes*.

DICTANS

Apochas falsas. Vide *Apocha Banci*.

DIES

Certa assignetur Rationalibus ad ratiocinia referenda. *Prag.* 19. §. 2. *tit.* 171. *fol.* 159. *tom.* 3.

Nempe quolibet Sabbato ea, quae in sequenti hebdomada referenda sunt. *Prag.* 75. §. 52. *tit. eod.* *fol.* 199. *tom.* 3.

DIETAE

DILATIO

DILIGENTIAE

DISPENSATIO

DISPUTATIONES

DISROBATORES.

DOCTORES.

Absque

D O H A N A.

D O H A N A A P U L E A E

DOHANA MENEPECUDUM APULEAE

Loca-

DOHANA NEAPOLIS,
Vulgo *del Maggior Fondaco*

DOHANERII

DOMINUS

DOMUS.

DONATIONES

DOTES

DUELLUM

cum

cum comminatione mortis naturalis in casu fracturae relegationis contra Provocantes, Legatos, assistentes Patrinos, & Consultores; Provocatus vero, non acceptans, nullo afficiatur dedecore; acceptans puniatur relegatione, & poena pecuniaria pro prima, & secunda vice ed arbitrium. *fol. eod.*

In duello, ubi alii dimicant, etiam non gravati, sed sponte, vel quia vocati, pro prima vice incurrant poenam relegationis per decennium cum comminatione, &c. & duc. 4000. & infamiae, tam principales, quam mediatores, & fautores, ut supra; pro secunda vero vice omnes plectantur capite; cum probatione privilegiata. *Ibid.*

Et novissime; provocans solus, aut cum aliis, sequuto duello, vel misso Legato incurrat poenam ducat. 2000. & relegationis per quinquennium, licet duellum non sequatur, & sic nuncii, & fautores, &c. & poena exigatur in solidum, & absque Proregis jussu in scriptis, non componatur. *Prag.* 4. §. *E volendo* . *tit. eod. fol.* 467. *tom.* 1.

Provocatus vero, non acceptans nullo notetur dedecore, & acceptans alterutra poena afficiatur ad arbitrium. *Ibid.* §. *Ed a rispetto*.

Quando cum aliis congrediuntur, tam ipsi principales, quam eorum Complementarii, Patrini, Assistentes, Consultores, Nuncii, & alii, qui verbis, vel factis, fovent, puniantur poena duc. 2000. & relegationis per decennium pro prima vice. *Ibid.* §. *Ed in quanto*. Pro secunda vero vice poena mortis naturalis. *Ibid.*

Confirmatur, & declaratur, quod pro secunda vice intelligatur in omnibus bis de duello inquisitis; licet in uno sit principalis, in altero nuncius, &c. vel in utroque nuncius, &c. aut in utroque principalis. *Ibid.* §. *E vogliamo*. *fol.*467. *tom* 1.

DUX PARMAE.

Anno 1636. foedus iniit cum Rege Gallico, inimico Suae Majestatis, prout & Dux Sabaudiae; ideoque prohibetur commercium cum eorum Vasallis. *Prag.*2. *tit.* 71. *fol.*504. *tom.*1. Vide *Bulla*.

Fiat pax quae dicitur *de' Pirenei*, anno 1659. ut in *Prag.* 5. *in fine tit. eod. fol.*504. *tom.*1.

DUX SABAUDIAE

Vide *Dux Parmae*.

E

EBENUM.

FAlsificantes puniuntur. *Prag.* 1. *tit.*142. *fol.* 471. *tom.* 2.

ECCLESIA.

Contra violatores Ecclesiae, & Divinum Officium interrumpentes procedatur statim, feriis non obstantibus. *Prag.*4. *tit.*76. *fol.*596. *tom.*1.

Privilegia Ecclesiarum serventur, circa ad illas confugientes. *Prag.* 2. §. 4. *tit.* 43. *fol.*404. *tom.* 1. *ubi vide marg.*

Idem in domo Religiosorum, Praelatorum, aliarumque Personarum Ecclesiasticarum. *Ibid.* §.5. & *in marg.* Sed pro limitatione vide Bullam Xisti V. in *prag.*7. *tit.*76. *fol.*599. *tom.*1.

Res, quae Regiae Curiae ad nihilum sunt obnoxiae, possunt libere dari, donari, ac legari Ecclesiis; obnoxiae vero transeunt cum onere suo. *d. Prag.*2. §.8. *fol.*404. *tom.*1.

Vasallis Ecclesiarum, ad servitia personalia obligatis, officia per Curiam, aut per Barones, &c. absque Praelatorum licentia, non concedantur. *Ibid.* & *in marg.*

Privilegia, & jura concessa Ecclesiis ab antiquis Siciliae Regibus, in quorum possessione existunt, omnino serventur, in quorum possessione non sunt, fiat eis jus, & justitia coram Judice competenti. *Ibid.* §. 9. *ubi vide marg.*

Non molestentur in possessione rerum, in qua reperiuntur. *Ibid.* §.10. *ubi vide marg. fol.*405.

Officiales seculares, non se intromittant in cognitione criminum, quae spectant ad Ecclesiam, nec impediant Ecclesiasticos, quin de illis cognoscant. *Ibid.* §. 11. *ubi vide marg.*

Vasalli Ecclesiarum in civilibus non trahantur ad Judices seculares. *Ibid.* §. 12. *ubi vide marg.*

Praelati, & alii Officiales Ecclesiastici, possunt compellare suos Vasallos debitores ad satisfaciendum. *Ibid.* §. 13. *ubi vide marg. tom.* 1.

Vasalli Ecclesiarum, si aufugerint, & ad servitia personalia teneantur ratione personae, possunt revocari; Si vero ratione rei, non possunt revocari, sed tantum adstringi ad res Ecclesiis dimittendas. *Ibid.* §. 14.

Judaeis Ecclesiarum Vasallis nulla committantur officia, nec gravamina inferantur. *Ibid.* §. 15.

Vide *Clerici*.

Vide *Foedus Regium*, & *Pontificium*.

ECCLESIASTICI

Solvant collectas pro bonis sibi alienatis per Laicos. *Prag.*3. *tit.*43 *fol.*406. *tom.*1.

Ecclesiasticis Personis citra praejudicium censurarum, & irregularitatis, licet, proscriptos, eorumque fautores, detegere, ac contra illos testificari coram quocumque Officiali. *Prag.*4. *tit.* 189. *fol.* 601. *tom.* 3.

Imo, & carcerari, & torqueri, ut in Bulla Xisti V. *Prag.* 7. *tit*76. *fol.* 599. *tom.* 1.

Ecclesiastici Officiales non exerceant jurisdictionem contra Laicos, ut in verbo *Jurisdictio*.

Personae Ecclesiasticae, & exemptae a Regia Jurisdictione, non possunt promovari ad administrandum officia. *Prag.* 1. *tit.* 62. *fol.* 473. *tom.* 1.

Officiales laici in electione Praelatorum non se intromittant, nisi quatenus pro Jure patronatus eis competat. *d. Prag.* 2. §. 6. *ubi vide marg. fol.* 404. *tom.* 1.

Nec indirecte molestent illorum consanguineos pro causa praedicta. *Ibid.* Vide *Beneficia Ecclesiastica*.

Vide *Clerici*.

Vide *Ecclesia*.

Non admittantur in affictibus gabellarum, aliorumque redituum universalium. *Prag.* 19. §. *que todos*, & §. 4. *Che non possono*. *tit.*4. *fol.*90. & 93. & *Prag.* 20. §. 4. *tit. eod. fol.* 95. *tom.*1.

ECLOGAE

In publico non recitentur. *Prag.* 5. *tit.*140. *fol.* 377. *tom.* 2.

EDICTUM TABACCARIUM

Edictum tabaccarium, quod e veteri consuetudine *Jure prohibendi* in re tabaccaria vindicatur Fisco ex pragmaticis sanctionibus in titulo *de vectigalibus* : ferruminatum est petentibus Publicanis anno 1755. quod quolibet sexennio a quinqueviris, quos dicimus *Giunta del Tabacco* instauratur. *Prag.* 1. *fol.* 475. *tit.* 64. *tom.* 1.

Publicanorum jus *Emptio*, & *venditio*. *Ibid. fol.* 476. §. 1.

Extractio tam per *intra*, quam *extra* interdicitur sine expeditione Regiorum officialium, alias, sub poenis, ut in §. 1. *Ibid.* §. 2.

Sub iisdem poenis tam pecuniariis, quam Corporalibus satio prohibetur. *Ibid.* §. 3.

Sine licentia *in scriptis* immissio in Urbem, & Regnum interdicitur, sub poenis ut *Ibid.* §. 4.

Nemo per se, vel per alios sine licentia emat: venditio Publicanorum peculiare jus. *Ibid.* §. 5.

Mancipes Cursus publici, missi tabaccum alibi efferendum non recipiant nisi cum licentia publicani. *Ibid.* §. 6.

Instrumenta ad molendum, terendumve tabaccum interdicuntur. *Ibid.* §. 7.

Neque machinis uti prohibetur. *Ibid. fol.* 477. §. 8.

Mandatur officialibus inquirere contra eos, qui tabac-

EDICTA

EDUCANTES

ELECTI

ELECTIO

ELECTUS POPULI NEAPOLIS.

ELEEMOSYNA

EMENTES

EMPARA

EMPTIO

co, ut videri possint ab omnibus, eorum forma non immutata, & nisi venditorem ostendat, convincitur, ac si scienter emisset res furto subtractas. *Prag.* 11. §. 1. *tit.* 67. *fol.*493. *tom.* 1. Nec potest illa asportare, nisi servata forma dictae pragmaticae, nec vendere. *Ibid.* §. 5.

De emptione, & venditione argenti. Vide *Argentum*, & vide *Circuitores*.

Emptio, & venditio fructuum Universitatis ante recollectionem non fiant. *Prag.* 5. §.7. *tit.* 4. *fol.* 76. *tom.* 1. Vide *Alla voce*.

Nemo emat a non domino, non obstante clausula, quod emat nomine domini. *Prag.* 1. *tit.* 67. *fol.* 488. *tom.* 1.

Non emat certo pretio fructus ante recollectionem sub poena, & de emptionibus factis ante prohibitionem, exigat usuras pro pecuniis effective solutis, ad rationem 10. pro centum. *Prag.* 2. *Ibid.*

De emptione, & venditione Auri. Vide *Aurum*, & vide *Circuitores*.

Suum, seu porcorum non fiat ab exteris. *Prag.* 6. *tit.* 67. *fol.* 490. *tom.* 1.

Emptio, & venditio mandatorum, seu liberantiarum, quae fiunt per Regiam Curiam, prohibentur. *Prag.* 4. *tit.* 67. *fol.* 489. *tom.* 1.

Hospitiorum stipendii prohibetur. *Prag.* 13. *tit.* 67. *fol.* 495. *tom.* 1.

Pulveris tormentarii, exportandi causa, non fiat. *Prag.* 17. *tit.* 74. *fol.* 544. *tom.* 1.

Feudorum vendendorum in Regia Camera ejusdem Officialibus prohibetur. *Prag.* 8. *tit.* 67. *fol.* 491. *tom.* 1.

Emptio, & venditio sine pecunia numerata, vulgo *a partito*, prohibetur. *Prag.* 1. *tit.* 50. *fol.* 4, 5. *tom.* 1.

Territoriorum in confinibus Comitatus Acumoli, & Nursiae prohibetur. *Prag.* 10. *tit.* 67. *fol.* 492. *tom.* 1.

Rerum in publico, non ubique permissa. *Prag.* 3.4.6. *tit.* 120. *fol.* 376. *& seq.* *tom.* 2.

Et idem statutum in *Prag.* 1. *fol.* 380. *tit.* 121. *tom.* 2.

E N S I S

Non deferatur in Tribunalibus sub poena duc. 1000. Nobilibus, ceteris quatuor ictuum funis, & alia declaranda. *Prag.* 5. *tit.* 16. *fol.* 246. *tom.* 1. Potest deferri etiam cum pugione in Tribunalibus, in Regio Palatio, & ub[illegible], vulgo *il Corpo di Guardia*. *Prag.* 9. *tit.* *eod.* *fol.* 247. *tom.* 1.

Habens facultatem deferendi ensem pro se, & familia, declaret nomina famulorum. *Prag.* 8. *tit.* *eod.* *fol.* 147. *tom.* 1.

Habens facultatem deferendi ensem, potest deferre ensem, & pugionem, non vero pugionem tantum. *Prag.* 27. 18. §. 3. *& Prag.* 19. §. 1. *fol.* 253. 254. *&* 255. *tit.* *eod.* *tom.* 1.

Ensis inter alia armorum genera conceditur conductoribus Vectigalium. *Prag.* 14. §. 8. *& prag.* 22. §. 9. *tit.* *eod.* *fol.* 251. *&* 260. *tom.* 1.

Regens M. C. concedit licentiam tantum pro ense solum, vel pro ense, & pugione simul, & exigit carol. annuos 5. sed ejus licentia non valeat post tinnitus campanae S. Laurentii, secundae noctis horae. *Prag.* 22. §. 9. *tit.* *eod.* *fol.* 260. *tom.* 1. Poena contravenientium est amissionis armorum, & pro ense tantum duc. 1. pro ense cum pugione duc. 2. *Ibid.* Dicta poena applicabatur Regenti. *Ibid.* Applicatur Infirmariae M. C. *Prag.* 25. §. 36. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3.

Nemo evaginet, vulgo *arranchi la Spada*, in locis ibi descriptis, sub poena relegationis, vel Triremis per decennium. *Prag.* 26. *&* 34. *tit.* 16. *fol.* 264. *&* 271. *tom.* 1.

Enses longiores quatuor palmis di *lama*, *levato il manico*, prohibentur sub poena arbitraria. *Prag.* 14. §. 3. *Prag.* 18. §. 2. *Prag.* 22. §. 3. *tit.* *eod.* *fol.* 251. 254. *&* 259. *tom.* 1. Non deferantur sub pena relegationis, vel Triremis per triennium. *Prag* 27. *tit.* *eod.* *fol.* 264. *tom.* 1. Nec domi detineantur, sub poena exilii per triennium. *Ibid.* Confirmatur per *Prag.* 33. *tit.* *eod.* *fol.* 270. *tom* 1. *& per prag.* 36. ubi augetur poena, ut sit Nobilibus ducat. 1000. & relegationis per quinquennium, ceteris ducat. 1000. & remigationis. Nec fabricentur sub poena remigationis per quinquennium, & ducat. 300. *fol.* 272. *tom.* 1.

Enses *co' foderi, e pendenti tagliati, cogli stiletti di ferro, e co' puntigli di sotto*, non deferantur sub poena trienn. releg. Nobilibus, caeteris remigat. & sub eadem poena non fabricentur, nec vendantur. *d. Prag.* 18. §. 2. *fol.* 154. *tom.* 1.

Enses *co' foderi, e pendenti coll' agnelia ligata alla guardia, infilata a guancetti dentro al pendente*, non deferantur sub poena relegat. vel remigat. per trienn. *Prag.* 27. *tit.* *eod.* *fol.* 264. *tom.* 1. Nec domi detineantur, sub poena exilii per triennium. *Ibid.* Confirmatur *per prag.* 33. *tit.* *eod.* *fol.* 270. *tom.* 1. *& per prag.* 36. ubi augetur poena, ut sit Nobilibus duc. 1000. & relegat. per quinquennium, caeteris duc. 1000. & remigationis. Nec fabricentur tales enses, vel vaginae sub poena quinquenn. remigationis, & ducat. 300. *fol.* 272. *tom.* 1.

Confirmantur prag. prohibentes, *Prag.* 40. *tit.* *eod.* *fol.* 275.

Licentiae quomodo sint faciendae, & quibus, vide *Prag.* 41. *tit.* *eod.* *fol.* 276. *tom.* 1.

E P H E B I

vulgo *Paggi*.

Vide *Aulici*.

E P I S C O P A T U S

Vide *Beneficia Ecclesiastica*.

E Q U E S T R I S M I L I T I A

Levis armaturae creator. *Prag.* 3. *tit.* 205. *fol.* 696. *tom.* 3. Sed vide *Milites*.

E Q U I

Non domentur cum Rhedis, aut curribus intus hanc Fidelissimam Civitatem. *Prag* 2. *tit.* 126. *fol.* 384. *tom.* 2.

Equorum genus non extrahatur a Regno. *Prag.* 3. *&* 13. *tit.* 74. *fol.* 536. *&* 541. *tom.* 1. Nec ultra flumen Piscariae, nec prope fines spatio diei. *Prag.* 8. *tit.* *eod.* *fol.* 538 *tom.* 1.

Habentes aratiam equinam prope Regni fines, quolibet anno mittant ad Regiam Cameram stigmata, colorem, & numerum totius armenti, *d. Prag.* 8. §. 3. *fol.* 530. *tom* 1.

Evellens pilos ab equi cauda, puniatur remigatione, aut fustigatione ad arbitrium. *Prag.* 4. *tit.* 85. *fol.* 102. *tom.* 2.

Equorum phalerae praescripta forma gestari debent. *Prag.* 1. §. 10. *tit.* 137. *fol.* 445. *tom.* 2. Et subsellia. *Prag.* 4. §. *E similmente*, *tit.* *eod.* *fol.* 448. Sed vide (ubi praedictae Pragmaticae corriguntur) *Prag.* 10. *tit.* 228. *fol.* 138. *tom.* 4.

Rationes equorum Staboli, vulgo *del Ponte della Maddalena*, reddantur in Regia Camera. *Prag.* 75. §. 13. *tit.* 171. *fol.* 95. *tom.* 3.

Equi reperti penes exules sunt capientis. *Prag.* 10. §. 50. *in marg.* *tit.* 167. *fol.* 75. *tom* 3.

Rhedarii non deferantur in bigis absque rectore. *Prag.* 1. *tit.* 126. *fol.* 384. *tom.* 2.

Sarcinarii per Civitatem ducantur alligati, vel per capistrum. *Prag.* 2. *tit.* *eod.* *fol.* 384.

E Q U I T A T U S

Uti publicus tabellarius. Vide *Comitivae*, seu *Equitatus*.

E Q U I T E S

Hierosolymitani, pugiones, ac sclopum breviorem non deferant. *Prag.* 7. *&* concordant *Prag.* 11. *tit.* 16. *fol.* 247. *tom.* 1.

Neapolitani non se congregent ad scribendum Regi contra conclusionem factam per plateas legitime congregatas, nec mittant Legatos *Prag.* 4. *tit.* 51. *fol.* 442.

EQUULEUS
vulgo il *Paledro*.

ESCULENTA

EUCHARISTIAE SACRAMENTUM

EXACTIO

EXACTORES

EXAMEN

EXAMINATORES

EXAMINATORES S.C.

EXCEPTIO

locationis Arrendamenti. Vide *Exactio*.

EXCOMPUTUM

In locatione Arrendamentorum renunciandum est excomputo provenienti ex quolibet casu fortuito, vel facto tertii, nec peti potest, nisi ex universali Regni turbatione, vel ex facto locatoris, directe impediente usum rei. *Prag.*75. §. 115. *tit.* 171. *fol.* 210. *tom.* 3.

EXCUBIAE

Carceres M.C. Vicariae. Vide *Carcer M.C.V.*

Instructiones pro Excubiis nocturnis. *Prag.* 1. *tit.* 69. *fol.* 499. *tom.* 1.

EXECUTIO

Decretorum S.C. non impediatur pro quavis causa. *Prag.* 81. §. 14. *tit.* 174. *fol.* 310. *tom.* 3. Sed vide *Decreta*; & vide *Sententia S.C.*

Allegans, & non probans eam in bonis alienis punitur. *Prag.* 44. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 129. *tom.* 3.

Decreti assistentia per appellationem non impeditur; Sed impeditur per nullitates, *Prag.* e. *tit.* 11. *fol.* 233. *tom.* 1.

Extra territorium non fiat. *Prag.* 7. §. 8. *tit.* 45. *fol.* 419. *tom.* 1.

Non exportetur per octo dies. *Ibid.* §. 9.

Et quomodo facienda, *Ibid.* §. 7.

In causa spectante ad Fiscum, non fiat absque facultate Fisci, & Regentis, *Prag.* 29. §. 2. *tit.* 169. *fol.* 112. *tom.* 3.

Demandata non potest impediri a Judicibus pro quavis causa. *Prag.* 81. §. 14. *ubi vide marg. tit.* 174. *fol.* 310. *tom.* 3.

Super genere bubulo non fiat. *Prag.* 47. *tit. eod. fol.* 294. *tom.* 3.

Vendenda in Provinciis pro juribus Fiscalibus non perveniat ad Perceptores, aut eorum Commissarios. *Prag.* 48. §. 2. *tit.* 171. *fol.* 170. *tom.* 3. Concordat *Prag.* 7. §. 10. *tit.* 45. *fol.* 419. *tom.* 1.

In rebus, & in persona, fieri potest contra non solventes die Saturni sequenti pecunias, contentas in tessaris collybisticis, scriptis extra Regnum. *Prag.* 5. §. 1. *tit.* 136. *fol.* 437. *tom.* 2.

EXECUTORES

Vide *Commissarii*, & *Executores*.

EXECUTORIALES LITTERAE.

Vide *Litterae Executoriales*.

EXTRACTUS.

Inquisiti de falsa moneta extrahent e Regno. *Prag.* 19. *tit.* 151. *fol.* 527. *tom.* 2.

Meretrices ex aliquibus locis. *Prag.* 3. & 5. *ubi vide marg. fol.* 497. & *seq. tit.* 149. *tom.* 2.

Migratio, sive extractus a domibus Neapolis, & in Suburbiis fiat die 4. Maii. *Prag.* 3. *tit.* 141. *fol.* 468. *tom.* 2.

Extractus mandatur Agnatis exulum turbantium commercium. *Prag.* 1. §. 6. & *Prag.* 10. §. 3. *tit.* 76. *fol.* 594. & 604. *tom.* 1.

EXIGENS

Aliquid ab euntibus ad balnea Puteolorum punitur. *Prag.* 7. *tit.* 85. *fol.* 103. *tom.* 2.

Indebite contra praetensum subscribentem solvat damnum, & poenam. *Prag.* 5. §. 4. *tit.* 136. *fol.* 437. *tom.* 2.

EXILIUM

Vide *Relegatio*.

EXITUS

Omnes fiant per Thesaurariam. *Prag.* 66. §. 2. *tit.* 171. *fol.* 184. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 11. §. 51. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3. & per *Prag.* 75. §. 41. *tit.* 171. *fol.* 198. *tom.* 3.

Poena exitus duplicati, vel introitus non notati. d. *Prag.* 75. §. 16. *fol.* 195. *tom.* 3. Et succumbens in partita dubia solvat interessa judicatum. *Ibid.*

EXPENDENS

Scienter fidem crediti falsam, aut apocham, cum falsa note in fide, capite plectitur, cum probatione privilegiata. *Prag.* 12. *tit.* 77. *fol.* 5. *tom.* 2.

Monetam falsam tonsam &c. Vide *Monetae*.

EXPENSAE

Necessariae in causis fiscalibus usque ad ducatos 15. solvantur de proventibus jussu Locumtenentis. *Prag.* 51. *tit.* 171. *fol.* 171. *tom.* 3. Ultra ducatos 15. consulatur Prorex. *Ibid. prag.* 52. Et mandatum Proregis sit inscriptum, & insertum. *Prag.* 66. §. 3. *tit. eod. fol.* 184. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 11. §. 50. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3. & per *Prag.* 75. §. 42. *tit. eod. fol.* 198. *tom.* 3.

Pro vectura pecuniae transmittendae a Provinciis admittantur pro duodecim vecturis. *Prag.* 56. *tit. eod. fol.* 172. *tom.* 3.

Omnes fiant per Thesaurariam generalem. *Prag.* 66. §. 2. *tit.* 171. *fol.* 184. *tom.* 3.

Condemnatio expensarum quando feruntur sententiae, non reservetur. *Prag.* 1. *tit.* 70. *fol.* 500. *tom.* 1.

Nihil probans in causa principali, & condemnatus ad expensas, non prosequatur appellationem, nisi solutis expensis, cum limitatione favore Ecclesiae, pupillorum, viduarum, & miserabilium personarum. *Prag.* 2. *tit.* & *fol. eod. tom.* 1.

Taxatio expensarum in causis M.C. agitatis per unum tantum Judicem fiat. *Prag.* 5. §. 3. *tit.* 169. *fol.* 92. *tom.* 3.

EXPORTATIO.

Vide *Extractio*.

EXPULSIO

Iterum Hebraei in Regnum restituuntur. *Prag.* 5. *fol.* 530. *tit.* 73. *tom.* 1.

Datur facultas veniendi, & redeundi, & in urbem Regiam negotia agendi Hebraeis, certis legibus, per quinquaginta annos; scilicet ab anno 1740. usque ad 1790. *Ibid.* §. 1.

Usus ejus Religionis eis permittitur: omnem molestiam a gentibus, in quarum regione domicilium habuerint, antequam Neapolim appulerint, arcendam. Usurae interdicuntur. *Ibid.* §. 2.

Omnium causarum Judex erit e Rege destinandus. *Ibid.* §. 3.

Hebraei utantur iisdem privilegiis, ac Cives. *Ibid.* §. 4.

Eorum Supellectilia, & omnia quae usui domestico serviunt, sint immunia a vectigalibus, gabellis, &c. *Ibid.* §. 5.

Delegatus Judex unus dabitur Neapoli, alter Panormi, alter Messanae, ut de causis inter Hebraeos, vel inter hos, & Christianos cognoscant; exceptis iis causis, quae ad Massaros spectant, e quibus gravati, adeant S. M. *Ibid.* §. 6.

Si cum Christianis, aut Turcis se immisceant, Delegatus provideat. *Ibid.* §. 7.

Qui Hebraeum calumniose querelaverit, ac accusaverit, tanquam calumniator ad refectionem expensarum puniatur. *Ibid.* §. 8. *fol.* 532.

Hebraeus mercator si defecerit, merces, &c. constita, de indemnitate, non sequestrentur. *Ibid.* §. 9.

Privilegiis circa dotes mulieres Hebraeae suo arbitrio utantur, aut ut in nostro Regno sancitum est, aut juxta leges nationis. *Ibid.* §. 10.

Mer-

E X T E R I

EXTRACTIO, *seu* EXPORTATIO

EXTRA REGNUM NE QUIS ABEAT.

EXULES, *vulgo* BANNITI.

FAMI-

FIDES

FIDES PUBLICA

Non juvat eos, qui Regios Vasallos offenderint, aut cum illis aliquo contractu sint obligati. *Prag. 1. tit.* 86. *fol.* 104. *tom.* 2.

Non potest concedi a Justitiario, vel Audientia in exilium missis, vel relegatis. *Prag.3. ubi vide marg. tit. eod. fol.seq.*

Potest ab Audientiis, Justitiariis, & Commissario Campaneae. *d. Prag.*3. *fol.* 105. *tom.* 2. Sed Justitiarii, & Audientiae, non possunt extra jurisdictionem, nec Commissarius Campaneae in hac Fidelissima Civitate. *Prag.*10. §.71. *tit.*167. *fol.*77. *tom.*3.

Nec exteris non Regnicolis. *Ibid.* §. 72.

Concedi potest a Commissario Campaneae, cum limitatione. *Prag.* 1. §.6.7. & 8. *tit.*166. *fol.*61. *tom.* 3.

Non potest concedi a Regente, & Judicibus M. C. absque Proregis permissione. *Prag.* 1. *tit.* 86. *fol.* 104. *tom.* 2.

Non concedatur pro delictis infra sex menses commissionis. *Ibid. d. Prag.* 10. §.69. *fol.*77. *tom.* 3.

Non prorogetur absque mentione aliarum prius obtentarum. *Ibid.* §. 70.

Non concedatur Piratis ad redimendum captivos, absque Proregis licentia in scriptis. *Prag.*1. *tit.*191. *fol.* 617. *tom.*3.

Nec inquisitis de vitio nefando. *Prag.* 1. & *toto tit.* 226. *fol.*54. & *seq. tom.*4.

In Regno non concedatur delinquentibus in Ecclesiastico Statu. *Prag.* 3. *tit.*189. *fol.*598. *tom.*3.

Non concedatur, nisi per Proregem, & Collateralis Consilium. *Prag.*12. §.9. *tit.*162. *fol.*13. *tom.*3.

Concessa, non impedit, quin procedatur contra guidatum, & forojudicetur. *d. Prag.*3.*fol.*598. *tom.*3. & *Prag.* 10. §.68. *tit.* 167. *fol.*77. *tom.*3.

Non concedatur a Baronibus, vel aliis, jurisdictionem exercentibus. *Prag.*1. *tit.* 206. *fol.* 703. *tom.*3.

Non concedatur exulibus, urentibus fruges causa extorquendi pecuniam, nec internonciis. *Prag.*13. §.1. *tit.* 76. *fol.* 606. *tom.* 1. Nec occidentibus animalia, eandem ob causam. *Prag.*14. §.2. *tit.eod.fol.seq.* Confirmatur *per Prag.*23. §.6. & *Prag.*24. §.6. & *per Prag.* 26.*tit. eod. fol.*621. & *seq. tom.*1.

Nec blasphemantibus Nomen Dei, Jesu Christi, vel Beatae Mariae Virginis. *Prag.*3. *tit.*226. *fol.*55. *tom.*4.

Censetur concessa pro omni causa civili, & criminali, conducentibus in navigiis sal in Regno, nomine Regiae Curiae. *Prag.*2. §.15. *tit.*218. *fol.* 7. *tom.* 4.

Aliquae revocantur. *Prag.*2.§.1. *tit.*149. *fol.*496.*tom.*2. *Prag.* 3. *tit.*189. *fol.*598. *tom.*3.

FILII.

Et fratres eaulum capientium homines per vim, sint inhabiles ad officia. *Prag.*10. §.4. *tit.* 76. *fol.*604. *tom.*1.

Utriusque sexus fratris uterini, aut sororis, comprehenduntur in gratia, quae in feudis novis, concessis pro se, & haeredibus ex corpore, admittit, tam fratres, & sorores, quam filios utriusque sexus. *Prag.* 29. *tit.* 80. *fol.* 29. *tom.* 2. Extenditur usque ad quartum gradum. *Prag.* 34. *tit. eod. fol.* 31. *tom.* 2. Officialium Hispanorum in Regno non possunt matrimonium contrahere, inconsulto Rege. *Prag.*20. *tit.*162. *fol.*17. *tom.*3.

Vide

FILIUSFAMILIAS

Non potest contrahere absque consensu patris; & asserens in contractibus vivere seorsum a patre, & esse emancipatum, non punitur. *Prag.* 63. §. 8. *tit.* 171. *fol.* 182. *tom.*3. & *Prag.*1. *tit.*221. *fol.* 22. *tom.* 4.

Non potest obligari pro mutuo ad faciendas sponsiones, licet se asserat emancipatum, & vivere seorsum a Patre. *Prag.*1. *tit.*221. *fol.*22. *tom.*4.

Etiam emancipatus, non potest nominari Gubernator Arrendamenti. *Prag.* 22. §. 3. *tit.* 238. *fol.* 169. *tom.*4.

Junctis quatuor Aulis S.R.C. pro exequutione Regalis Constitutionis editae sub die 14. mensis Martii 1738. S.C. declaravit, non indulgendum filiis, qui praesumant egredi e domo paterna, & a patria potestate: neque Patribus, ut saeviant in filios, si sine justa causa e domo filios ejiciant: quod Judex cognoscat, si probabilis, & justa causa fuerit, alimenta sint praestanda. *Prag.* 1. *fol.* 125. *tit.* 7. *tom.* 1.

Quod Carolus Rex probavit. *Ibid.*

Quae omnia redeunt ad rubricam *de alimentis praestandis.*

FIMUM.

Vide *Aer.*

FISCIPATRONUS

Creatus Judex, potest interesse, quando feruntur suffragia in causa, ubi fuerit Fiscalis, non autem ferre suffragium. *Prag.* 11. §. 60. *tit.* 162. *fol.* 12. *tom.* 3.

Poenae impositae contra Advocatos, Procuratores privatorum, locum habent etiam in Advocatis, & Procuratoribus Fisci. *Prag.* 38. *tit.* 174. *fol.* 289. *tom.* 3.

Intelligitur inhaerere condemnatorum appellationi. *Prag.* 7. *tit.*51. *fol.* 234. *tom.* 1.

Agnoscendo bonam fidem, potest non appellare. *Prag.* 12. *in marg. tit.eod. fol.* 236. *tom.* 1.

FISCIPATRONUS AUDIENTIAE PROVINCIALIS, ET PROCURATOR

Certiorem faciant Fiscipatronum M. C. de omnibus, quae occurrerint in causis appellationum pro defensione jurium Fisci. *Prag.* 43. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

Fiscipatronus nihil exigat pro dietis. *Prag.* 2. §. 8. *tit.*45. *fol.*413. *tom.* 1. Sed vide *Prag.* 6. *tit.eod.* ubi taxatur salarium. *fol.*416. *tom.* 1.

Domi non detineat Lictores. *Prag.* 4. *in marg. tit.* 168. *fol.*82. *tom.* 3.

Tam morando, quam equitando, non recipiat bestias ad equitandum, &c. nisi locari solitas, & soluto competenti salario. *Ibid.* §. 5. *fol.* 83.

Discrepantibus Auditoribus in causa civili, solet eligi Fiscipatronus. *Prag.* 5. *in marg. tit.eod fol.* 83. *tom.* 3.

Fiscipatronus Principatus Citra, semper praecedit Capitaneum Salerni. *Prag.* 2. *in marg. tit.* 240. *fol.* 287. *tom.* 4. Quando intervenit cum Auditoribus, semper praecedit. *Ibid.*

Fiscipatronus curet, ne progressus causarum impediatur. *Prag.* 6. §. 22. *tit.* 168. *fol.* 85. *tom.* 3.

Audiatur in omnibus, Fisci interesse tangentibus. *Ibid.* §.23. Imo audiatur in omnibus causis, & delegationibus. *Ibid. in marg.*

Curia Consentiae notificet Fiscipatrono, aut Procuratori Audientiae, omnes causas criminales, ad tuendum jura Fisci. *Ibid.* §. 30.

Fratres jurati, & eorum Duces, scribantur in albo, cum interventu Fiscipatroni, qui illis, uti famulis, non utantur. *Ibid.* §. 26. & *vide Prag.* 10. §. 6. *in marg. tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

Nec militibus Campaneae. *Ibid.* §.29. *fol.* 73. *tom.* 3.

Non recedat a Tribunali progrediendo per Provinciam absque Proregis permissione. *d. Prag.* 10. §. 1. *fol.*71. *tom.* 3.

An comprehendatur Procurator Fisci. *Ibid. in marg.*

Absentibus Auditoribus, Fiscipatronus non exerceat uti Auditor. *Ibid.* §. 2. *in marg. fol.*71. *tom.* 3.

Fiscipatronus curet, conficiendum Tabularium, & inquisitiones deponendas per inventarium apud Actuarium successorem. *Ibid.* §. 5.

Carceratis pauperibus detur panis cum subscriptione Fiscipatroni. *Ibid.* §. 8. *fol.*71. *tom.*3.

Fisci Procurator non interveniat quando feruntur suffragia. *Ibid.* §. 16. *fol.* 72. *tom.* 3. Cedit Secretario; sed ejus Substituto praefertur. *Ibid. in marg.*

Fiscipatronus in compositionibus interveniat. *Ibid.*§.36. *fol.*74. *tom.* 3.

Fiscipatronus, & Praeses quolibet semestri mittant rela-

FISCIPATRONUS CAMERAE SUMMARIAE

FISCIPATRONUS M. C. V.

Faciat exequi queteles a se propositas, earumque decisiones. *Ibid.* §. 2.

Audiatur in Tribunali dum agitur de asportando carceratum ab extra Neapolim ad carceres M. C. appellatione pendente. *Prag.* 43. §. 1. *tit. eod. fol.* 128. *tom.* 3.

In causis appellationum certioretur de juribus Fisci per Fiscipatronos, & Procuratores Provinciales. *Ibid.* §. 4. *fol. eod. tom.* 3.

Et Procurator procurent observantiam. *Prag.* 4. §. 8. *tit.* 3. *fol.* 51. *tom.* 1.

Curet, quod Scribae, & Actuarii jurent, & cautionem praestent, quando accedunt ad aliquid agendum in Regno. *Prag.* 12. §. 8. *tit.* 162. *fol.* 13. *tom.* 3.

Proponat Commissarios transmittendos. *Prag.* 39. §. 3. *tit.* 169. *fol.* 125. *tom.* 3.

Potest vacare examini testium productorum in causa appellationis in S. C. *Prag.* 4. §. 5. *tit. eod. fol.* 92. *tom.* 3.

Suffragatur in compositionibus. *Prag.* 3. §. 2. *tit. eod. fol.* 91. *tom.* 3.

Intervenit cum Procuratore, quando regitur Curia. *Prag.* 37. §. 10. *tit. eod. fol.* 122. *tom.* 3.

Debet intervenire, quando Actuarii aliquid expungunt ex libris M. C. de ordine Tribunalis. *Prag.* 20. §. 4. *tit. eod. fol.* 102. *tom.* 3.

Et in omnibus, Fiscum tangentibus. *Prag.* 20. §. 2. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Potest recipere libellos sibi inscriptos, sed illos tradat Actuariis ad inquirendum. *d. Prag.* 39. §. 11. *fol.* 126. *tom.* 3. Et libelli praedicti adnotentur, ubi adnotantur querelae. *Ibid.*

Et Procurator, jura Fisci respective non tuentes, puniuntur. *Prag.* 36. *tit.* 174. *fol.* 288. *tom.* 3.

Ipso inaudito, non potest contra Fiscum ferri sententia. *Ibid.* Nihil faciat sine Procuratore. *Ibid.*

Procurator tenetur adire domum Fiscipatroni pro conferendis negotiis. *Ibid. in marg.*

Et Procurator calumniose proponentes exceptiones, subjacent poenis, impositis contra privatorum Procuratores, & Advocatos. *Prag.* 38. *tit.* 174. *fol.* 289. *tom.* 3.

Audiri debet per S. C. in revocatione decreti liquidationis instrumentorum. *Prag.* 5. *tit.* 211. *fol.* 752. *tom.* 3.

Debet interesse relationibus faciendis in Collaterali Consilio per M. C. aliquo petente indulgentiam, & subscribere relationes in scriptis transmittendas. *Prag.* 8. *tit.* 211. *fol.* 753. *tom.* 3.

Potest accedere super faciem loci, quando opus erit, cum uno Judice. *Prag.* 6. §. 5. *tit.* 235. *fol.* 114. *tom.* 4.

Quolibet mensa debet habere litteras executoriales contra condemnatos. *Prag.* 20. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Fiscipatroni, & Procuratoris instantiae, & protestationes scribantur ab Actuariis. *Ibid.* §. 3.

Decretum antequam promulgetur, ipsi ostendatur, & ipso absente, non promulgetur. *d. Prag.* 39. §. 2. *fol.* 125. *tom.* 3.

In loco torturae si quid occurrat Fiscipatrono, determinetur per Judices absque praesentia Rei. *Ibid.* §. 16. *fol.* 126.

Vide *Fiscus*.

Alia de Procuratore videas in verbo *Procurator Fisci M. C.*

FISCI SOLLICITATOR.

Vide *Sollicitator Fisci*.

FISCUS

Nulla praescriptione impeditur ad redimendum feuda cum pacto de retrovendendo, licet tempus limitatum elapsum sit. *Prag.* 5. *tit.* 80. *fol.* 16. *tom.* 2.

Fisci negotia quomodo tractentur in Regia Camera. *Prag.* 5. *tit.* 171. *fol.* 152. *tom.* 3.

Laudatus in auctorem, petit remissionem ad Regiam Cameram. *Prag.* 12. §. 2. *tit. eod. fol.* 257. *tom.* 3.

In causis, Fiscum tangentibus, pluries, pluriesque audiatur Fiscipatronus. *Prag.* 16. *tit. eod. fol.* 158. *tom.* 3.

Nunquam constituitur in mora in accusandis contumaciis. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 42. *fol.* 402. *tom.* 1.

Quae sint causae fiscales. *Prag.* 61. & 62. *tit.* 171. *fol.* 178. & 180. & *seq. tom.* 3. *Prag.* 37. *tit.* 174. *fol.* 288. *tom.* 3.

Tabellarii, & Magistri postarum serviant gratis. *Prag.* 3. *tit.* 170. *fol.* 144. *tom.* 3.

Fisco incumbit, rem locatam per majores participes gubernari. *Prag.* 75. §. 112. *tit.* 171. *fol.* 210. *tom.* 3.

FOCULARIA.

Omnes cives etiam nobiles, solvant pro foculari annuos carolenos 42: *Prag.* 26. *tit.* 238. *fol.* 181. *tom.* 4.

Pro habitatione solvatur ubi sit incolatus, & Commissarii generales pro focularibus absentibus non mittantur. *Prag.* 8. §. 7. *tit.* 65. *fol.* 421. *tom.* 1.

Indultus revelantibus fraudes commissas in numerationibus anni 1631. & 1641. *Prag.* 4. *tit.* 129. *fol.* 413. *tom.* 2.

Instructiones pro numeratione anni 1658. *Prag.* 3. 5. & 6. *tit. eod. fol.* 411. & *seq. tom.* 2.

Terminus statuitur Universitatibus ad proponendum gravamina adversus novissimam numerationem, liquidatam anno 1669. & ad illa prosequendum. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.* 417. *tom.* 2.

Descriptio focularioruum Regni imperatur infra quindecim dierum spatium. *Prag.* 1. *fol.* 45. *tit.* 83. *tom.* 2.

Cuicumque mandatur, ut professionem faciat apud Universitatis Collegium. *Ibid.*

Duo Deputati eligantur, qui una cum Syndicis, Populo congregato, descriptionem faciant, & in tabulis nomina describant. *Ibid.*

Primo: describantur cives, qui eo loci sedem fixerunt. *Ibid. fol.* 46.

Secundo: viduae cum numero filiarum, si habuerint, atque virgines in capillis, & pupilli. *Ibid.*

Tertio: Sacerdotes, ac sacris initiati, & a quo tempore. *Ibid.*

Quarto: Pauperes, eorumque aetas, exercitium, & sanitas. *Ibid.*

Quinto: Qui extra Regnum fuerint, tempus absentiae, & causa. *Ibid.*

Sexto: Personae privilegiatae, videlicet Patres onusti, Neapolitani, quive stipendia habeant, veterani milites. *Ibid.*

Septimo: Forojudicati, & ad triremes damnati. *Ibid.*

Quae tabulae Syndici, & Deputatorum manu obsignabuntur. *Ibid.*

Tabularum fides si violetur, Syndici, Electi, Deputati, omnisque qui violaverit aut in *consulendo*, aut *omittendo* per septennium ad opus publicum damnantur. *Ibid.*

Quam descriptionem etiam Barones faciant, aut suis officialibus committant. *Ibid.*

Si locus sit regius, seu demanialis, loci Judex sub eadem poena descriptionem curet. *Ibid.*

Tabulae, postquam sunt completae, Populo congregato recitentur, atque in locis publicis affigantur. *Ibid.*

Cito faciendum, atque cum diligentia jubetur. *Ibid.*

Denuncientibus abolitio promittitur. *Ibid.*

Universitatibus clariorem legem poscentibus in descriptione focularioruum, datur, & per capita ejus descriptionis instructio. *Prag.* 2. *fol.* 47. *tit. eod. tom.* 2.

Tabulae censuales in Tabulariis a Deputatis serventur, ut suo tempore ad Quinqueviros transmittantur. *d. Prag.* 2. *fol.* 51. §. 16. *tom.* 2.

Quum Universitates conquererentur infra angustias dierum quindecim focularioruum descriptiones non esse completas, prorogatur eis spacium ad alios quadraginta dies. *Prag.* 3. *fol.* 51. *tit. eod. tom.* 2.

Si intra mensem eos, qui falsam professionem fecerint, vel vitiose protulerint, poeniteat, crimen eorum abolatur. *Prag.* 4. *fol.* 52. *tit. eod. tom.* 2.

Quae supra jussa sunt, gratia Caroli Regis evanuere, nec focularioruum descriptio prorsus exaudita est. *Prag.* 5. *fol.* 53. *tit. eod. tom.* 2.

FOEDERA

Im-

Jura-

F OE M I N A.

Eml,

Emi, & vendi poterant libere. *Prag.* 1. §. 8. *tit.* 217. *fol.* 2. *tom.* 4. Non impediatur a Baronibus. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 29. *fol.* 336. & *seq. tom.* 1. Cum limitatione. *Prag.* 15. *tit. eod. fol.* 339. *tom.* 1.

Vendens fruges Canonicis Insulae Diomedis, vulgo *di Tremiti*, ante consignationem referat Capitaneo Loci. *Prag.* 5. *tit.* 8. *fol.* 127. *tom.* 1.

Quilibet potest mercari fruges; sed in Campanea Felici prohibetur. *Prag.* 25. *tit. eod. fol.* 141. *tom.* 1.

Ultra usum non emantur in Provincia Terrae Laboris, nec etiam de licentia Collateralis Consilii. *Prag.* 29. §. 1. *tit. eod. fol.* 144. *tom.* 1.

Vectores soliti emant, ut vendant statim. *Ibid.* §. 2. *fol.* 144. *tom.* 1.

Obligationes alias factae, nullum sortiantur effectum. *Ibid.* §. *E perchè*, *fol. eod.*

Confirmatur cum aliquibus declarationibus. *Prag.* 50. *tit. eod. fol.* 165. *tom.* 1.

Emptae pro usu, introducantur per totum mensem Decembris penes emptorem intus hanc Fidelissimam Civitatem. *Prag.* 30. *tit. eod. fol.* 145. *tom.* 1.

Satores in toto Regno non emant fruges, nec per se, nec per interpositam personam, nisi pro usu. *Ibid. prag.* 31.

Emptae revelentur Praesidibus Provincialibus. *Ibid.* §. *E perchè*, *fol. eod. tom.* 1.

E Regno non extrahantur cum limitatione. *Prag.* 12. *tit.* 74. *fol.* 541. *tom.* 1.

Quae asportantur in Dohanam Salerni, ante introductionem emi non possunt; sed postquam introductae fuerint, emantur pro usu tantum. *Prag.* 9. *tit.* 8. *fol.* 131. *tom.* 1.

Quomodo emantur *alla voce*, vide *Alla voce*.

Exter, emens fruges, non solvit vectigal. *Prag.* 3. *tit.* 238. *fol.* 130. *tom.* 4.

F R U M E N T U M.

Per totum mensem Septembris cujuslibet anni, fiat revelatio frumenti Locorum Capitaneis, qui infra octo dies relationes mittant seniori Regenti Cancellariae. *Prag.* 8. *tit.* 8. *fol.* 128. *tom.* 1.

Declaratur, qui, & quando revelare teneantur, & poena transgressorum. *Ibid.*

Germanum comprehenditur sub verbo *Frumentum*, ideoque revelandum. *Ibid. fol. seq.*

Forma mittendi relationem. *Ibid. fol.* 130. *tom.* 1.

Revelantes quantum solvant Notario. *Ibid.*

Notarius tenetur revelationes recipere, & eorum exempla tradere Locorum Syndicis, & Electis. *Ibid.*

Confirmantur praedicta per *Prag.* 31. *tit. eod. fol.* 146. *tom.* 1.

Electio Notarii pro praedictis revelationibus suscipiendis, fiat singulis annis per Syndicos, & Electos. *Ibid.*

Revelentur, & remittitur poena revelationis non factae. *Prag.* 52. *tit. eod. fol.* 166. *tom.* 1.

Frumenta, & fruges, quae asportantur in Dohanam Salerni non emantur antequam in ipsam Dohanam introducantur; & postquam fuerint introductae, emantur tantum pro usu. *Prag.* 9. *tit. eod. fol.* 131. *tom.* 1.

Frumenta, Germana, Hordea, & Milia, non possunt emi Neapoli, & per 30. milliaria, nisi pro usu tantum. *Prag.* 11. *ibid.* In hoc privilegiarii non gaudeant privilegiis. *Ibid.* Instrumenta, & cautelae contra formam praedictam, non possunt accutari. *Ibid.* Confirmatur per *Prag.* 37. *tit. eod. fol.* 150. *tom.* 1. Comprehenduntur Pistores. *Ibid.* §. *E perchè*, *fol.* 151. *tom.* 1.

Frumenta, empta causa revendendi, vendantur Vectoribus in parva quantitate. *Prag.* 12. *tit. eod. fol.* 132. *tom.* 1.

Quilibet vendat frumentum Vectoribus. *Ibid.*

Vectores non deponant frumentum in foveis; sed recto tramite vendant in Foris, Dohanis, & locis solitis. *Ibid.* Non faciant cautelas emptionis, & venditionis frumenti Neapoli, & per 30. milliaria; sed quotidie emant, & vendant in locis solitis. *Ibid.* & *Prag.* 17. §. 3. *tit. eod. fol.* 137. *tom.* 1.

Vectoribus non detur pecunia pro talibus emptionibus, nec ipsi accipiant. *d. Prag.* 12. *fol.* 132. *tom.* 1. & *Prag.* 17. §. 3. *tit. eod. fol.* 137. *tom.* 1.

Frumenta, hordea, milia, & alia legumina non emantur Neapoli, ut cariori vendantur. *Prag.* 15. *tit. eod. fol.* 135. *tom.* 1.

Vectores non impediantur in emptione frumenti, & hordei. *Prag.* 16. *ibid.*

Frumenta ubique Regni detineantur in foveis, & locis apertis, & vendantur pretio currenti cum praemio denunciantibus. *Prag.* 17. §. 1. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 136. *tom.* 1.

Vectores perpetuo emant frumenta causa iterum vendendi in Dohanis publicis; & alibi non deponant conservationis gratia, nisi per transitum. *Ibid.* §. 2.

Frumenta non asportentur in Civitatem Beneventi. *Prag.* 18. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 137. *tom.* 1. Verum non prohibetur Vectoribus causa vendendi tantum. *Ibid.* Quid de frumentis asportatis in Civitatem praedictam molendi causa. *Ibid. in fine.*

De forma vendendi frumenta, vulgo *alla voce*, vide *Alla voce*.

Frumenta, & hordea non emantur causa mercandi Neapoli per 30. milliaria. *Prag.* 21. *tit. eod. fol.* 139. *tom.* 1. Cum limitatione in Vectoribus, qui illa recto tramite asportent ad vendendum in loca praescripta. *Ibid.* Medietas poenae conceditur denuncianti. *Ibid.*

Confirmantur supradictae prohibitiones, cum aliquibus declarationibus. *Prag.* 50. *tit. eod. fol.* 165. *tom.* 1.

Frumenta non reponantur in Monasteriis, Ecclesiis, aliisque locis Ecclesiasticis, nec penes personas Ecclesiasticas. *Prag.* 22. *tit. eod. fol.* 140. *tom.* 1.

Quilibet potest mercari fruges; verum in Campanea felici serventur prohibitiones. *Prag.* 25. *tit. eod. fol.* 141. *tom.* 1.

Pretium taxatur frumento. *Prag.* 38. *tit. eod. fol.* 152.

Emptores ad creditum non solvant ultra taxam; verum petentibus venditoribus, eamdem quantitatem praestare teneantur. *Prag.* 39. & 40. *tit. eod. fol.* 152. & 153. *tom.* 1.

Frumento taxatur pretium. *Prag.* 51. *tit. eod. fol.* 166. *tom.* 1.

Frumenta, & fruges e Regno non extrahantur. *Prag.* 12. 18. 20. 49. & 50. *tit.* 74. *fol.* 541. & *seqq. tom* 1.

Frumentum vendatur purum, & mundum, non mixtum. *Prag.* 5. *tit.* 67. *fol.* 490. *tom.* 1.

De frumentis pro conficiendo pane a Pistoribus cum tessera, vide *Panis*, & vide *Pistores*.

F R U S T A.

Vide *Fustigatio*.

F U L G U R A,

Et alii ignes factitii, non projiciantur per Civitatem. *Prag.* 2. *tit.* 131. *fol.* 426. *tom.* 2.

Vendens punitur. *Ibid. in marg.*

F U L L O N I C A

Non exerceatur prope muros Reg. Aquaeductus. *Prag.* 1. §. 20. *tit.* 13. *fol.* 242. *tom.* 1.

FUNCTIONES FISCALES

Anno 1467. mandatum fuit revelari, appretiari, & taxari omnia bona, praescripta forma, ut functionibus fiscalibus satisfiat. *Prag.* 1. *tit.* 12. *fol.* 238. *tom.* 1.

Quomodo exigantur. *Prag.* 1. *tit.* 129. *fol.* 407. *tom.* 2. *Prag.* 8. *tit.* 65. *fol.* 420. *tom.* 1.

Solvantur a Clericis, cum habitu, & tonsura non incedentibus. *Prag.* 2. §. 15. *tit.* 43. *fol.* 405. *tom.* 1.

Et a Clericis conjugatis. *Prag.* 1. *tit. eod. fol.* 403. *tom.* 1.

Assignatarii unum constituant Procuratorem. *Prag.* 7. §. 1. *tit.* 43. *fol.* 419. *tom.* 1.

F U N D I T O R E S

Funda non dimicent intra, nec extra Civitatem, nec alii assistant. *Prag.* 1. & 3. *tit.* 132. *fol.* 426. & *seq. tom.* 2.

F U N I C E L L A T E

Non leferantur, nisi ie delictis atrocibus per Judices M. C. *Prag.* 2. *tit.* 204. *fol.* 649. *tom.* 3. Et etsi gravitas delicti id exigat. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 650. *tom.* 3.

Habentes praeeminentiam M. C. hoc tormentum non inferant. *Prag.* 10. §. 66. *tit.* 167. *fol.* 77. *tom.* 3.

F U R E S

Minores Neap. & in Suburbiis furantes prima vice fustibus, secunda aurium obtruncatione, tertie capite ad arbitrium Judicis puniuntur. *Prag.* 2. *tit.* 85. *fol.* 101. *tom.* 2.

Evellentes pilos e cauda equorum puniuntur. *Prag.* 4. *tit. eod. fol. seq.*

Exteri inquisiti de furto, demigrent e Regno. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 103. *tom.* 2.

Condemnati de furto ad poenam corporalem, cum fuerint liberati, deferant pileum, seu biretum caeruleum. *Prag.* 4. *tit.* 40. *fol.* 396. *tom.* 1.

Condemnati de furto signentur stigmate in humero, & iterum inquisiti remigent per decennium; & hoc servetur ubique Regni. *Prag.* 11. §. 6. *tit.* 67. *fol.* 494. *tom.* 1.

Condemnati, seu confessi de furto, post duas noctis horas non incedant per Civitatem. *Ibid.* §. 7.

Amoventes marmorea, aenea, & plumbea e fontibus, puniuntur. *Prag.* 1. §. 11. *tit.* 13. *fol.* 242. *tom.* 1.

Emptor, aut conservator, rei furto subtractae, ostendat e quonam habuerit, alias habeatur pro convicto, quod scienter emisset, aut receptasset rem furto subtractam. *d. Prag.* 11. §. 1. *fol.* 493. *tom.* 1.

Receptens Manticularios, vulgo *Marioli*, aut bona, furto subtracta, licet sit Pater, aut Mater, punitur. *Ibid.* §. 2.

Caupones, & Stabularii servent formam praescriptam pro furibus detegendis. *Ibid.* §. 3. Alias habeantur pro convictis de furum receptatione. *Ibid.* §. 4.

Non extrahantur ab hac Fidelissima Civitate, & Suburbiis, introscripta bona, nisi in publico per decem dies detenta fuerint; alias extrahens habeatur pro convicto de furti occultatione. *Ibid.* §. 5. *fol. eod. tom.* 1.

Manticularii, committentes furtum in hac Fidelissima Civitate, poena mortis (nulla habita ratione valoris rei) uti grassatores, plectantur. *Prag.* 1. *tit.* 85. *fol.* 101. *tom.* 2.

Reperti in flagranti puniuntur absque actis. *Ibid.*

Tres depositiones Manticulariorum factae in tortura, etiam singulares, legitime probant contra nominatos pro furtis nocturnis, commissis in hac Fidelissima Civitate, & Suburbiis. *Prag.* 3. *tit. eod. fol. seq.*

Alias inquisiti de furto, reperti noctis tempore cum clavibus falsis, remigent per quinquennium. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 102. *tom.* 2.

F U R T U M

Magna Curie Vic. procedit uti delegata in furtis, per vim commissis in hac Fidelissima Civitate. *Prag.* 1. *tit.* 85. *fol.* 101. *tom.* 2.

Ie via publica qui commiserint, licet semel soli, & non armati, ultra valorem carolenorum decem, in pecunia, vel in rebus, capite puniuntur, & declarantur banniti, diffamati, & forojudicati: etiam si illud commiserint in taberna, domibus, & aliis locis, dummodo fiat extra habitatum tam diurno, quam nocturno tempore, appensate, & in comitiva. *Prag.* 30. §. 17. *tit.* 76. *fol.* 631. cum probatione privilegiata. *Ibid.* §. 19. *fol. eod. tom.* 1.

Ie delictis viae publicae Regiae Audientiae Provinciales, & Commissarii Campaneae procedunt uti Delegati, & ad modum belli, cum abbreviatione termini. *Ibid.* §. 20. *fol. eod. tom.* 1.

F U S T I G A T I O.

Sententia fustigationis suspenditur per appellationem. *Prag.* 4. *tit.* 204. *fol.* 650. *tom.* 3.

G

GABELLAE, ET VECTIGALIA

NOn expediantur Commissarii ad imponendas Gabellas Universitatibus, inconsulto Prorege in Collat. Consilio. *Prag.* 8. §. 14. *tit.* 65. *fol.* 421. *tom.* 1.

Decretum Collat. Consilii pro imponendis gabellis, aut minuendis Universitatum effectibus, quomodo interponendum, vide *Decreta*.

Gabellae, tam Civitatis, quam Regis, administrentur cum solitis praerogativis, & privilegiis, dummodo per *Prag.* 22. *tit.* 238. non sint correcta. *Ibid.* §. 24. *fol.* 171. *tom.* 4.

Universitatum locentur sub hasta cum cautione. *Prag.* 5. § 8. *tit.* 4. *fol.* 77. *tom.* 1. Et in eis non participent Administratores. *Ibid.* §. 6.

Revocatur venditio omnium Regni gabellarum, & earum emptoribus solvatur interesse pro pretio effective soluto ad 5. pro 100. *Prag.* 18. §. *Che a tutti*. *tit.* 4. *fol.* 88. *tom.* 1. Quando interesse pro quavis causa non alteretur. *Ibid* §. *E vogliamo*. Omnes gabellae sint in peculio Universitatum. *Ibid.* §. *Ordiniamo ancora*. *fol.* 89. *tom.* 1.

Gabellae, & alii Universitatis introitus non vendantur ex quavis causa urgentissima, nec locentur ultra annum cum anticipatione mercedis. *Ibid.* §. *E perciò*.

Vectigalium venditio fiat coram omnibus de Camera. *Prag.* 4. *tit.* 171. *fol.* 152. *tom.* 3. Et cum interventu Quaestoris. *Prag.* 7. *tit.* 172. *fol.* 266. *tom.* 3. Et oblationes legantur in Collaterali. *Ibid.*

Immunis e Vectigalibus non permittat, quod non immunis suo nomine contrahat. *Prag.* 4. *tit.* 238. *fol.* 131. *tom.* 4.

Officiales non participent in conductione Vectigalium. *Prag.* 1. *tit.* 148. *fol.* 495. *tom.* 2.

Universitatis non solvantur ab exteris. *Prag.* 3. *tit.* 238. *fol.* 130. *tom.* 4.

Populus Neapolitanus supplicat pro nova impositione veterum gabellarum cum medietate dirictuum, aliquibus exceptis. *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 165. *tom.* 4.

Gabella vulgo *della Carta bollata*. Vide *Charta*.

Super pensionibus Domorum. Vide *Domus*.

Gabella fructuum odiosa Populo Neapolitano, ut in verb. *Fructus*.

De aliis Gabellis, & Vectigalibus in specie, vide verb. *Arrendamenta*, & verb. *Arrendamentum*.

De eorum conductoribus. Vide *Arrendatores*, & verb. *Conductores*.

Vide *Foedus*.

G A G I A

Contra subditos Praefecti Annonae, quando intelligantur commisse, & quomodo describenda. *Prag.* 26. & 42. §. 4. *tit.* 8. *fol.* 141. & 154. *tom.* 1.

G A L L I, I F R A N C E S I

Aliique subditi Regis Galliae expulsi fuerunt e Regno die 30. Decembris 1683. causa belli, et prohibitum cum illis commercium, & eorum bona revelari mandatum. *Prag.* 9. *tit.* 72. *fol.* 524. *tom.* 1. & ad dictam revelationem declaratum teneri, etiam principales eorum debitores. *Prag.* 10. *Ibid.*

Vide *Foedus Regium Hispanicum*, & *Francicum percussum anno* 1675.

G E N E R

Non potest esse Judex, suffragium ferre, aut relationi interesse in causis, ubi Socer sit advocatus, & e contra

ra. *Prag.*23. §.7. *ubi vide marg. tit.* 174. *fol.*283. *tom.*3.

G E R M A N U M.

Vide *Frumentum*.

G I A C C H I

Pianette, *maniche di maglie*, *Cappelli forti*, *Guanti di maglie*, *Animette*, seu *petti forti*, *Mazze ferrate*, ed *Accettulli*, non deferantur in qualibet Regni parte, quovis privilegio non obstante, exceptis militibus, vulgo *Uomini d' arme*, *e Cavalli leggieri*, merentibus sub Vexillo sub poena amissionis, & triremis per triennium. *Prag.*14. §.4. *tit.* 16. *fol.*251. *tom.* 1.

Confirmatur, exceptis etiam Circitoribus cum familia, & persequentibus Exules, & facultates concessae revocantur. *Prag.*18. §.1. *tit. eod. fol.* 254. *tom.* 1.

Eximuntur tantum milites, vulgo *Uomini d' arme*, *e Cavalli leggieri*, merentes ut supra, sub poena eadem. *Prag.*22. §.4. *tit. eod. fol.* 259. *tom.*1.

Confirmantur pragmaticae prohibentes, & facultates revocantur, exceptis Circitoribus, & persequentibus exules. *Prag.*31. *tit.eod. fol.*268. *tom.* 1.

G I R A T A

Vide *Cessio*.

G L A D I U S

Vide *Ensis*.

G R A N U M.

Vide *Frumentum*.

G R A E C I,

Praetendentes mercedem, non accedant ad Regiam Majestatem, absque approbatione Proregis. *Prag.*2. *tit.* 31. *fol.*440. *tom.*1.

G R A T I A

Nemo fruatur gratia, nisi illam exhibeat roboratam Sigillo in Regia Cancellaria. *Prag.* 4. *tit.* 81. *fol.* 42. *tom.*2.

A Prorege non concedatur, nisi audita prius Sententia Collateralis Consilii. *Prag.* 7. *tit.eod. fol.* 43. Obtineatur, & fiat in forma Cancellariae. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.*43. *tom.*2.

In causis gratiarum votant tantum Regentes, & non admittitur Regia Camera. *Prag.* 75. §. 63. *tit.* 271. *fol.* 201. *tom.*3.

Gratiae omnes, privilegia, & concessiones Regis Friderici revocantur. *Prag.*1. *tit.*216. *fol.*761. *tom.*3.

Idem de concessis per Proreges, excepto Principe Orangiae. *Prag.*2. *tit.eod. fol. seq.*

Obtenta pro falsa moneta debet recognosci per Fiscipatronum. *Prag.*19. §.5. *tit.* 151. *fol.* 528. *tom.*2.

Vide *Abolitio*.

A Prorege in beneficium Officialis, ut fiat compensatio ex mente Regis, non recipiatur in Regia Camera, nec in M. C. V. nisi rescriptum appareat. *Prag.* 59. *tit.*171. *fol.*177. *tom.*3.

De gratiis in feudis. Vide *Feuda*.

G U A L D R A P P A

Vide *Instrata*.

G U A R D I A N I

Vide *Liminarcha*.

G U A R N I M E N T I

Vide *Phaleras*.

G U B E R N A T O R D O H A N A E M E N E P E C U D U M.

Vide *Dohana Menepecudum*.

GUBERNATORES, *seu* CAPITANEI

Vide *Capitanei*, *seu Rectores Locorum*.

GUBERNATORES ARRENDAMENTORUM.

Nominentur, habentes interesse in Arrendamentis. *Prag.*22. §.1. *tit.* 238. *fol.*169. *tom.*4.

Sint pro majori summa partisipantes. *Prag.*75. §.112. *tit.* 171. *fol.* 210. *tom.*3.

Non nominentur Ministri Togati. *d. Prag.* 22. §. 2. *fol.* 169. *tom.*4.

Nec filii familias etiam emancipati, nec minores annis 25. *Ibid.* §.3. & *Prag.*27. *tit. eod. fol.*182. *tom.*4.

Nec debitores Arrendementorum, nisi prius soluto debito. *d. Prag.*22. §.4. *fol.*169. *tom.*4.

Nec condemnati pro delicto, vel inquisiti, vel in quorum bonis sit facta graduatio, vel qui bonis cesserint. *Ibid.* §. 5. Nec qui Regiae Jurisdictioni non subjacent. *Ibid.* §. 6.

Nec Gubernatores alterius Arrendamenti. *Ibid.* §. 7.

Nec iidem Gubernatores, nisi completo triennio. *Ibid.* §. 8. Imo nisi quadriennio completo. *d. Prag.* 39. §. 4. *fol.* 207. *tom.* 4.

Tempore capiendae possessionis praestent juramentum in manu Delegati de secreto servando, & bene administrando. *d. Prag.* 22. §. 12. *fol.* 170. *tom.* 4.

Uniantur in domo Delegati pro expediendo Mandato generali, aliisque negotiis conferendis. *Ibid.* §. 9. *fol.* 170. *tom.* 4.

Non expediant Mandatum generale, absque interventu, & subscriptione Delegati. *Ibid.* §. 10.

Major pars attendatur in conclusione, & paritatem dirimet Gubernator absens, vel Delegatus. *Ibid.* §. 11.

Non mandent fieri solutionem, nisi per Mandatum generale per aes, & libram. *Ibid.* §. 13.

Nec immunitatem concedant, licet minimam, alias teneantur de proprio. *Ibid.* §. 14.

Non poterant habere pro se, nec eis assignari salarium, sed eis per Proregem dabatur aliquod quasi honorarium, audito Delegato. *Ibid.* §. 15. Sed postea fuit eis assignatum salarium, inde diminutum perpetuo pro medietate, prout & Delegatis. *Prag.* 40. *tit. eod. fol.* 208. *tom.* 4.

Statuta die major pars praesentium Gubernatorum concludat. *d. Prag.* 22. §. 16. *fol.* 170. *tom.* 4.

Non possunt substituere. *Ibid.* §. 17.

Non creent Ministros pecuniarios extraordinarios. *Ibid.* §. 19. *fol.* 171.

Quanto temporis spatio durent, & quomodo desistere debeant. *Ibid.* §. 21.

Nec participent in affictu, nec per se, nec per alios. *Ibid.* §. 25.

Per mensem, antequam aliquis ex Gubernatoribus administrationis tempus adimpleat, caeteri Gubernatores, & Delegatus, uniantur, & nominent tres Consignatarios, ex quibus unus per Proregem eligatur. *Ibid.* §. 26. *tom.* 4. Et cum praedicta nominatione testentur, in personis nominatis concurrere requisita. *d. Prag.* 39. §. 2. *tit. eod. fol.* 207. *tom.* 4.

Non possunt esse Gubernatores, nisi qui antea per biennium annuos introites super Arrendamentis habuerint descriptos in libris Regalis Patrimonii, exceptis illis, quibus per successionem pervenerint. *Prag.* 27. *tit. eod. fol.* 182. *tom.* 4.

Nemine discrepante, possunt emovere Officiales. *d. Prag.* 39. §. 5. *fol.* 207. *tom.* 4.

A gubernio desistentes, non nominent conjunctos sibi, aut

Remissiones partium nihil reo proficiant. *Ibid.* §. 13.
Quae sit qualitas minorativa. *Ibid.* §. 14.
Homicidiorum inquisitiones habeantur per Judices. *Prag.* 18. §. 7. *fol.* 583. *tit.* 182. *tom.* 3.

H O R A

Quarta antemeridiana in Regia Camera tollitur diebus Mercurii, & Saturni, & mensibus Januarii, & Februarii. *Prag.* 65. §. 3. *tit.* 171. *fol.* 183. *tom.* 3. Sed immutatur quoad menses, servarique statuitur in mensibus Februarii, & Martii. *Prag.* 66. §. 1. *Ibid.* Sed vide. *Prag.* 75. §. 55. *tit. eod. fol.* 200. *tom.* 3.
Horae assistentiae Consiliariorum in S. C. mane, & post prandium domi. *Prag.* 14. *tit.* 174. *fol.* 279. *tom.* 3.

HORDEUM

Non ematur Neapoli, nec per 30. milliaria, nisi pro usu tantum, nec etiam a privilegiatis. *Prag.* 11. *tit.* 8. *fol.* 131. *tom.* 1. Cum limitatione in Vectoribus, ut ibi, & praemium conceditur denuncianti. *Prag.* 21. *tit. eod. fol.* 139. *tom.* 1. Instrumenta, & cautelae contra formam praedictam accusari non possunt. *Ibid* Confirmatur per *Prag.* 37. *tit. eod. fol.* 150. *tom.* 1. Comprehenduntur Pistores. *Ibid.* §. *E perchè* . *fol.* 151. *tom.* 1. Confirmatur cum pluribus declarationibus per *Prag.* 50. *tit. eod. fol.* 165. *tom.* 1.
Non ematur Neap. & per 30. milliaria mercandi causa. *Prag.* 15. *tit. eod. fol.* 135. *tom.* 1. Sed Vectores non impedientur in emptione, & venditione. *Prag.* 16. *tit. eod. fol. eod.*
Non immittatur in hanc Fidelissimam Civitatem, non soluto dirictu Arrendamenti farinae. *Prag.* 28. *ubi vide marg. tit.* 74. *fol* 554. *tom.* 1.
Vide *Arrendamentum dell' Orzo, ed Avena.*
Taxatur pretium. *Prag.* 49. & 51. *tit. eod. fol.* 579. & 580. *tom.* 1.

HORTALITIAE

Et Paludes prohibentur in Suburbio Plagae, vulgo *di Chiaja*. *Prag.* 1. *tit.* .... *fol.* 387. *tom.* 4.

HOSPITALIA

Notarii infra dies 15. denuntient Hospitalibus legata ipsis facta. *Prag.* 1. *tit.* 133. *fol.* 427. *tom.* 2.

HOSPITATORES

Pro furum detectione servent *Prag.* 21. §. 3. *tit.* 67. Alias habeantur pro convictis de furum, ac rerum furto subtractarum, receptatione. *Ibid.* §. 4. *fol.* 493. *tom.* 2.
Non detineant famulos infra aetatem annorum 18. *Prag.* 13. §. 5. *tit.* 149. *fol.* 503. *tom.* 2.
Non annuant meretricibus ultra unciam unam illis pro victu, & vestibus necessariam, & hoc non absque permissu Curiae. *Prag.* 1. *tit.* 149. *fol.* 496. *tom.* 2.
Sed novissime statuitur, quod meretrices, aliaeque inhonestae mulieres non commorentur in Hospitiis, nec ibi detineantur, ut famulae. *Prag.* 9. & 13. §. 1. *tit. eod. fol.* 501. & 503. *tom.* 2.
Non admittent in hospitiis viduas, conjugatas, virgines, aut meretrices. *d. Prag.* 13. §. 2. *fol.* 503. *tom.* 2.
Mulier inhonesta, non detineat hospitium. *Ibid.* §. 3.
Nemo uniatur cum mulieribus in hospitio. *Ibid.* §. 4.
Quoties in hospitiis committitur aliquod carnale delictum, puniuntur principales, lenones, mediatores, & hospitatores. *Ibid.* §. 7. *fol.* 504. *tom.* 2.
A Baronibus non impediatur detentio hospitii. *Prag.* 14. *tit.* 29. *fol.* 339. *tom.* 1.

HOSPITIUM

Hospitiorum stipendia ab iis, qui ea non merentur, vendi non possunt, & vendita revocantur, & Notarii cautelas similes non conficiant. *Prag.* 13. *tit.* 67. *fol.* 491. *tom.* 1.
Universitates omnes, & particulares, sint immunes ab onere hospitandi quoscumque Officiales etiam novae militiae, & illis dandi domum, stramen, lectum, & alia utensilia, sub poena exigentibus, & solventibus. *Prag.* 6. *tit.* 45. *fol.* 416. *tom.* 1.
Comprehenduntur Comites rei militaris. *Ibid. in margin. fol. seq.*
Onus hospitii imponitur prius filiis, & fratribus exulum, sequestrantium homines pro recaptu. *Prag.* 10. §. 4. *tit.* 76. *fol.* 604. *tom.* 1.
Vulgo *gli Alloggiamenti, Camere locande, &c.* Hospitatores quolibet die de sero referant Deputato Officiae exteros, de extra Regnum, quos exceperint. *Prag.* 10. §. 2. *tit.* 72. *fol.* 524. *tom.* 1.
Non detineant in hospitiis servarum nomine foeminas inhonestas, nec illae ibi edsint. *Prag.* 14. §. 1. *tit.* 149. *fol.* 504. *tom.* 2. non permittant ingredi in eorum hospitia mulieres viduas, liberas meretrices, nec puellas, & illae non ingredientur. *Ibid.* §. 2. *fol.* 504. *tom.* 2.
Meretrices, ac foeminae inhonestae non detineant hospitium. *d. Prag.* 14. §. 3. *fol.* 504. *tom.* 2.
In hospitiis masculi non stent insimul cum mulieribus, nisi forte sint conjuges, aut stricte conjuncti, qui defectu habitationis, aut per transitum ibi reperiantur. *Ibid.* §. 4. *fol. eod.*
Hospitatores non detineant famulos in hospitiis, sub titulo vulgo *di Cammerieri, di Spenditori, di Cuochi, di Garzoni*, vel sub alio praetextu, nisi dicti famuli 18. annum suae aetatis respective exegerint. *Ibid.* §. 5. *fol.* 505. *tom.* 2.

HYPOTHECA

Conceditur privilegium tacitae hypothecae Universitatibus contra Administratores. *Prag.* 9. *tit.* 4. *fol.* 80. *tom.* 1.

I

JANUENSES.

ANno 1654. ordinatur revelatio, & sequestrum bonorum Januensium. *Prag.* 2. *tit.* 33. *fol.* 355. *tom.* 1.
Excipiuntur naves, onerendae frumento pro Annona Neapoli. *Prag.* 3. *Ibid.*
Tollitur sequestrum anno 1655. *Prag.* 4. *tit. eod. fol. seq.*
Neapolitanis, Siculisque Regi subjectis, prohibetur auxilia Corsis praestare. *Prag.* 1. *fol.* 471. *tit.* 60. *tom.* 1.

I C T U S.

Sclopeti. Vide sub verb. *Arma ignivoma*. vers. *Ictus*.
Lapidum noctis tempore non fiat, ut ibi *Prag.* 2. *tit.* 113. *fol.* 363. *tom.* 1. Vide *Funditores*.
Balistae. Vide *Balista*.

JESUS CHRISTUS

Vide *Blasphemantes*.

I G N I S

Dohena Menepecudum non expediat commissionem ignis. *Prag.* 79. §. 31. *tit.* 171. *fol.* 243. *tom.* 3.
Ignis factitius. Vide *Fulgura*.

I M M I S S I O

In possessionem ex secundo decreto in contumacias quomodo fiat. *Prag.* 4. *tit.* 182. *fol.* 567. *tom.* 3.
Nempe introductio. Vide *Extractio*.

IMMUNDITIAE.

Vide *Aer*.

INDUSTRIA

Probibita Officialibus Justitiae, prohibetur Scribis a Mandatis, & Actorum Magistris in quibuscumque Regiis Tribunalibus. *Prag.* 14. §. 2. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3.
Et Asecretis Regni. *Ibid.* & *Prag.* 14. §. 56. *tit.* 178. *fol.* 377. *tom.* 3.

INEXACTA

Pro exactis non ponantur a Ministris pecuniariis Regiae Curiae. *Prag.* 36. *tit.* 171. *fol.* 166. *tom.* 3.

INFAMIA.

Offendentes innoxium pro noxio, declarantur infames. *Prag.* 1. *tit.* 161. *fol.* 1. *tom* 3.
Item offendentes aliquem sub pace, & verbo Regis. *Prag.* 1. *tit.* 185. *fol.* 593. *tom.* 3.

INFANTES

Perditi consignentur Xenodochio Incurabilium, ut inde a parentibus, aliisque conjunctis, recipiantur. *Prag.* 1. *tit.* 112. *fol.* 361. *tom.* 2.

INFIRMARIA M. C.

Poenae asportantium ensem tantum, vel cum pugione, applicentur Infirmariae. *Prag.* 25. §. 36. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3.
Licet prius aliter statutum esset, ut in *Prag.* 22. §. 9. *tit.* 16. *fol.* 260. *tom.* 1. Et vide *Prag.* 4. §. 15. & 16. *tit.* 240. *fol.* 290. *tom.* 4.
Ultra Physicum adhibeatur Chirurgus justo salario. *Prag.* 6. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 93. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 32. §. 1. & 2. *tit. eod. fol.* 115. *tom.* 3.
Instructiones Physici. *d. Prag.* 6. §. 1. *in marg. fol.* 93. *tom.* 3.
Accedat quotidie ad carceres. *Ibid.*
In principio administrationis juramentum praestet, de fideliter, & gratis fides pro infirmis emittendo. *d. Prag.* 32. §. 3. *fol.* 116. *tom.* 3.
Cum carceratum aegrotum agnoverit, fidem infirmitatis faciat pro sue conscicutia. *Ibid.*
Qua fide emissa statim Carcerarius referat Regenti, aut causae Commissario, ut aegrotus transeat ad Infirmariam. *Ibid.* §. 4.
Quando adest Medicopracticus, quotidie Regenti referat necessitates Infermeriee, & negligentias Pharmacopolae, & aliorum; similem relationem faciat Infirmerius Regenti, & diligenter expleat officium suum. *Ibid.* §. 6. & 7.
Medici, aliique electi ad curandum infirmos, ab eis nihil recipiant. *Prag.* 9. *tit.* 36. *fol.* 367. *tom.* 1.
Si carceratus infirmus est debitor Fisci, fides infirmitatis notificetur Fiscipatrono, alias ad hebilitationem non procedatur. *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 368. *tom.* 2.
In Infirmaria illi tantum carcerati morentur, qui sunt vere infirmi, & ex causa habilitari non possunt. *Prag.* 12. & 13. *ibid.*
Plures ordinationes servandae in Infirmaria. *Prag.* 17. §. 12. & *seq. tit. eod. fol.* 371. *tom.* 1.

INFIRMERIUS.

Vide *Infirmaria M. C.*

INFIRMI

Carcerati M. C. Vide *Infirmaria M. C.*
Citati super tenore instrumenti, mittant fidem infirmitatis, & constituant specialem Procuratorem, cum quo possit procedi, ac si esset principalis. *Prag.* 7. *tit.* 115. *fol.* 367. *tom.* 2. Sed vide *Prag.* 8. §. *Ottavo, tit. eod. fol.* 370. *tom.* 2.

INFIRMITAS

Judicis Tribunalis Collegieti per octo dies suspendit causae decisionem. *Prag.* 2. *tit.* 38. *fol.* 384. *tom.* 1.
Vide *Infirmaria M. C.* Vide *Infirmi*, & vide *Fides*.

INFORMATIONES

Omnes, captae de ordine Regiae Camerae deponantur in Arca, duabus clavibus clausa, & duobus describantur in libris, detinendis ut *ibid. Prag.* 21. *tit.* 171. *fol.* 160. *tom.* 3.
Servitiorum, aut stipendia emeritorum militum, non fiant absque Proregis permissu. *Prag.* 4. *tit.* 178. *fol.* 352. *tom.* 3.
Actuarii, & Scribae ordinarii tantum, & non alii, capiant informationes. *Prag.* 19. §. 15. *tit.* 169. *fol.* 100. *tom.* 3.
Vide *Inquisitiones*.

INGEGNERI.

Vide *Architetti*.

INGRESSUS

In banc Fidelissimem Civitatem absque Proregis licentia, fuit prohibitus anno 1657. etiam Personis Ecclesiasticis, ob salutis praeservationem. *Prag.* 18. *tit.* 181. *fol* 441. *tom.* 3.

INHIBITORIA

Magnae Curiae a Scribis Sacri Consilii, in quibus causis, & quomodo fieri possit. *Prag.* 83. *tit.* 174. *fol.* 312. *tom.* 3.
Ut fieri possit a Judice a quo Judici ad quem, quid requiratur. Vide *Appellatio*.

INIMICITIA

Quomodo pariat suspicionem, & quid quando sit ex causa litis. *Prag.* 15. §. 16. *tit.* 230. *fol.* 70. *tom.* 4.
Capitalis non reconciliete usque ad secundum gradum consanguinitatis, vel affinitatis, suspectum reddit Fiscipatronum Regiae Camerae. *Prag.* 75. §. 78. *tit.* 171. *fol.* 203. *tom.* 3.

INJURIA.

Vulgo *Ciambellaria*, prohibetur. *Prag.* 1. *tit.* 213. *fol.* 362. *tom.* e.
Ictus lapidum, vulgo *petriate*, & inquinamenta domus, vulgo *macriate*, prohibentur. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 363. Augetur poene usque ad mortem. *Ibid.* §. *Per lo qual bando, fol. eod.* Non infertur per macriatas, sed remanet penes ipsas facientem. *Ibid. in fine*.
In libellis famosis, si adsint duo testes de visu, potest procedi absque delicti corpore. *d. Prag.* 2. *in marg. fol.* 363. *tom.* 2.
Bannum contra natantes absque femoralibus, & injurias proferentes in ora Mergelliune, & Pausilypi. *Prag.* 1. *tit.* 118. *fol.* 374. *tom.* 2.
Extenditur ab ora Pausilypi usque ad oram, vulgo *di S. Lucia a Mare*, & circum Megaridem, licet nateut cum femoralibus. *Ibid.* & *Prag.* 8. §. 2. *tit.* 149. *fol.* 501. *tom.* 2.
Querelae injuriarum verbalium non recipiantur. *Prag.* 36. §. 43. *tit.* 169. *fol.* 121. *tom.* 2. Sed vide *Prag.* 3. *tit.* 205. *fol.* 655. *tom.* 3.
Vindemietores, & musti Vectores, inhonesta non proferant, nec eis proferantur. *Prag.* 1. *tit.* 117. *fol.* 374. *tom.* e.
In eos animadvertitur, qui ut inimicos ulciscerentur, vel notas inurerent, vel inunere facient in facie, vel corpore: vel quaecumque indicia imprimantur. *Prag.* 3. *fol.* 363. *tit.* 113. *tom.* 2.

Algu-

INVESTITURA

D. JOANNES DE AUSTRIA

J U D E X

JUDEX CURIAE MERETRICUM

JUDEX GENERALIS DELINQUENTIUM.

Vide *Commissarius Generalis Campaneae*.

JUDEX MILITARIS

Vide *Auditor Generalis Exercitus*.

JUDEX AD CONTRACTUS

Quae requirantur ad ejus creationem. *Prag. 1. in margine. tit.* 157. *fol.* 615. *tom.* 2.

Teneat, librum particularem, in quo manu propria describat omnes contractus, in quibus intervenit, dies, menses, annos, Notarios, & contrahentes; & hic liber visitetur gratis per Commissarium. *Prag.* 13. §. *Ordiniamo ancora. tit. eod. fol.* 622. *tom.* 2.

Vide *Notarii*, & vide.

JUDICES ANNALES

Bajulationum Civitatis Lupiorum, Consentiae, & Insulae Capreae, permittuntur. *Prag.* 2. *tit.* 30. *fol.* 436. *tom.* 2.

JUDICES M.C.V.

Incedant Togati. *Prag.* 15. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3.

Tam Civiles, quam Criminales tempore pestis procedebant ad modum belli, pro executione ordinum S. E. & Deputatorum Salutis. *Prag.* 12. *tit.* 181. *fol.* 431. *tom.* 3.

Erant quatuor, & eorum numerus augetur ad 6. quorum 4. vacent criminalibus, duo civilibus causis; & in casu discordiae in ferendis suffragiis vocentur alii. *Prag.* 1. *tit.* 169. *fol.* 89. *tom.* 3.

Pro medietate sint Regnicolae, ceteri ad beneplacitum Regis. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Non recipiant comessationes ab Actorum Magistris, aliisque inferioribus. *Prag.* 12. §. 10. *tit.* 162. *fol.* 13. *tom.* 3.

Non faciant accessum, nisi in causis gravibus, praecisis, ac necessariis, facta relatione in Aula. *Prag.* 25. §. 2. *tit. eod. fol.* 20. *tom.* 3.

Anno ineunte praestent juramentum in manu Regentis de secreto servando. *Prag.* 10. §. 7. *tit.* 230. *fol.* 67. *tom.* 4.

Civiles a Criminalibus separati. *Prag.* 2. §. 2. *tit.* 169. *fol.* 90. *tom.*

Mane in Palatio M. C. causas tractent, & redeant post prandium hora competenti; & Hebdomadarius semper adsistat in Aula, & Perceptor describat Sessiones. *Ibid.* §. 3.

Et Regent accedant ad lapsum primae horae diei. *Ibid.* §. 4. Mane adsistant tribus horis, tribusque vespere, *Ibid.* §. 5.

Tres horae pomeridianae quando incipiant. *Ibid.* §. 6.

Adsistant statutis horis. *Prag.* 5. §. 2. *tit. eod. fol.* 92. *tom.* 3.

Non terminent inquisitiones, nisi prius visae fuerint ab Advocato Pauperum, & Procuratore. *d. Prag.* 2. §. 6. *fol.* 90. *tom.* 3.

Decreta, postquam a Judicibus sunt subscripta, statim partibus intimentur. *Prag.* 3. §. 1. *tit. eod. fol.* 91. *tom.* 3.

Suffragia non publicent. *Ibid.* §. 2. ubi vide marg. §. 4. & 7. Et decernant quod per majorem partem fuerit provisum. *Ibid.* §. 2. & 4. *fol.* 91. *tom.* 3.

Omnes subscribant decreta, licet contrarii fuerint suffragii. *Ibid.* §. 4.

Quid de decreto torturae. *Ibid.* §. 6.

Suffragia in criminalibus, Fisco inaudito, non praeferant. *Ibid.* §. 3.

Examen principalis, vel testium, fiat per Judices, vel Regentem, & non per Fiscipatronum, cui tantum licet intervenire. *Prag.* 4. §. 2. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 91. *tom.* 3.

Intervenientes examini in hac Fidelissima Civitate, nihil exigant. *Ibid.* §. 3.

Audiant testium examina per horam, & Fiscipatronus tantum audiat in causa appellationis. *Ibid.* §. 5. *fol.* 92.

Nec patrocinentur. *Prag.* 5. §. 1. *tit. eod. fol.* 94. *tom.* 3.

Non sint arbitri. *Prag.* 7. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 69. *tom.* 3. & *Prag.* 6. §. 1. *tit.* 235. *fol.* 113. *tom.* 4.

Taxatio expensarum fiat per unum ex Judicibus. *d. Prag.* 5. §. 3. *fol.* 92. *tom.* 3.

Data Fisco dilatione, & elapsa, proferant suffragia, & executioni demandent. *Ibid.* §. 4.

Et Regent, vagantes pro capiendis Informationibus, nihil exigant pro dietis; sed tantum pro expensis; secus quando vagantur pro partium defensione. *Ibid.* §. 5. Sed vide *prag.* 6. §. *Vogliamo. tit.* 45. ubi taxatur salarium tam pro Fisco, quam pro parte. *fol.* 417. *tom.* 1.

Non nominent Scribas ordinarios ultra 5. pro qualibet mensa. *Prag.* 7. §. 3. *tit.* 211. *fol.* 752. *tom.* 3. Ultra septem. *Prag.* 10. ubi vide marg. *tit.* 162. *fol.* 6. *tom.* 3.

Non faciant mandata de capiendo, nisi visa inquisitione. *Ibid.* §. 6. *fol.* 92. *tom.* 3. Et mandata registrentur *Prag.* 22. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 104. *tom.* 3.

Non exeant e Civitate, inconsulto Prorege. *Prag.* 5. §. 7. *fol.* 92. *tom.* 3.

Decreta *Non molestetur*, vel *Liberetur*, fiant per M. C. & *Impinguetur* subscribatur per Judicem. *Prag.* 37. §. 15. *tit.* 169. *fol.* 123. *tom.* 3.

Dum Rei criminis in Curia vocantur, & aliquid pro eorum parte allegatur, decretum non fiat per Judices Civiles, sed Criminales. *Prag.* 12. §. 6. *tit. eod. fol.* 96. *tom.* 3.

Domi non detineant Scribas, aut Actuarios. *Prag.* 10. §. 2. *tit.* 162 *fol.* 6. *tom.* 3. *Prag.* 12. §. 7. & *prag.* 37. §. 14. *tit.* 169. *fol.* 97. & 123. *tom.* 3.

Non recipient scripturas exhibitionum, seu comparitiones de sero, nisi ab ipso citato se exhibente. *Prag.* 51. *tit. eod. fol.* 132. *tom.* 3.

Quomodo debeant procedere in instrumentorum liquidatione, vide *Liquidatio*.

Nihil accipiant praeter salarium, dum exeunt extra Neapolim pro examinando, &c. *Prag.* 37. §. 19. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 123. *tom.* 3.

In decreto de torquendo apponant diem, mensem, & annum, & tempus torturae, quod reguletur per horologium arenarium. *Ibid.* §. 20.

Decernant Procuratori Pauperum causas defendendas. *Ibid.* §. 21.

Differentiae inter ipsos, & Fiscipatronum M. C. decidantur. *Prag.* 39. *tit.* 169. *fol.* 125. *tom.* 3.

In loco torturae si quid occurrat Fiscipatrono, decidant absque praesentia Rei. *Ibid.* §. 16. *fol.* 126. *tom.* 3.

Non mandent aperiri fenestras carceratis, aut carcerem immutari, inaudito Fiscipatrono. *Ibid.* §. 17. *fol. eod.*

Appellatione pendente, non tractent de asportandis carceratis ab extra Neapolim ad carceres M. C. nisi in Tribunali, audito Fiscipatrono. *Prag.* 43. §. 2. *tit. eod. fol.* 127. *tom.* 3. Sed si causa poterit fieri, carceratis absentibus, nullatenus asportentur. *Ibid.*

Criminales, & Regens, qualibet die Saturni videant statum causarum appellationis, & mandent in illis diligenter procedi. *Ibid.* §. 3. *fol.* 128.

Causa semel commissa Judici, ab eodem terminetur. *Prag.* 6. §. 3. *tit. eod. fol.* 93. *tom.* 3.

Qualibet hebdomada die Saturni visitent carceres. *Ibid.* §. 4.

Non habilitent carceratos pro causis supra relegationem, nisi in Tribunali. *Ibid.* §. 5. Nec etiam colore infirmitatis. *Ibid.* §. 6.

Non dimittant carceratos pro armorum asportatione, Fisco inaudito. *Ibid.* §. 7.

Sint annales, & diversis temporibus mutentur. *Prag.* 1. *tit. eod. fol.* 89. *tom.* 3. Biennales, & elapso biennio cessent. *Prag.* 52. §. 5. *tit. eod. fol.* 133. *tom.* 3.

Non sint ultra numerum. *Ibid.*

Cri-

JUDICES PEDANEI

JUDICES REGII, NEMPE ASSESSORES

JUDICIA

JUMENTA

JUNCTA NAVALIS

JURA, ET EXACTIONES FISCALES

JURAMENTUM

JURATI

JURISDICTIO

JUS

nibus. *Prag.* 2. *tit.* 238. *fol.* 129. *tom.* 4.

Boni denarii est assium 20. pro uncia. *d. Prag.* 1. *fol.* 168. *tom.* 4. Sed vide *Bonum Denarium*.

Francorum excludit sororem a successione fratris. *Prag.* 1. *tit.* 80. *fol.* 23. *tom.* 2.

JUS SENTENTIAE.

Pro jure sententiae S. C. observentur instructiones Regiae Camerae. *Prag.* 22. §. 1. *Ne' Suggelli*. *tit.* 238. *fol.* 173. *tom.* 4. Solvitur dirictus unius cum dimidio pro 100. *Prag.* 79. *tit.* 174. *fol.* 307. *tom.* 3.

Servetur *Prag.* 79. de offic. S. R. C. circa jus sententiae. *Prag.* 29. §. *Por Real Despacho*. *tit.* 162. *fol.* 31. *tom.* 3.

Jus sententiae solvatur in manibus Secretarii S. C. qui dividat inter Ministros. *Ibid.*

An competat pro decretis interponendi auctoritatem contrahendi inhabilibus, aut pro decretis expedit. *Ibid.* §. *Annada el Vesidator*. *fol.* 32. *tom.* 3.

JUSTITIA.

Pro administratione Justitiae omnes Pragmaticae, elias editae, confirmantur. *Prag.* 11. §. 1. *tit.* 162. *fol.* 6. *tom.* 3.

Prorex in omnibus, quae spectant ad administrationem Raipublicae, vel Justitiae, executioni demandet, quod major pars judicantium decreverit, nisi in rebus, dilationem ferentibus, aliter ipsis videatur, & tunc Regi referat. *Prag.* 11. §. 2. *tit. ead. fol. seq.*

JUSTITIARII PROVINCIALES

Non decidant caosas, nec congregent Audientiam ad causas decidendas, nisi in Tribunali. *Prag.* 6. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Nihil exigant pro sigillo, & subscriptione. *Prag.* 2. §. 8. *tit.* 45. *fol.* 413. *tom.* 2.

Nec pro dietta. *Ibid.* §. 9. *fol.* 413. *tom.* 2. Sed corrigitur per *Prag.* 6. *tit. eod.* ubi salarium statuitur. *fol.* 416. *tom.* 1.

An possint concedere fidem publicam. Vide *Fides publica*.

In caosis, spectantibus ad Regiam Cameram, auxilium praestent, & faveant. *Prag.* 12. *in fine*. *tit.* 171. *fol.* 156. *tom.* 3.

Possunt, uti Praesides, cognoscere electiones Militum, vulgo *del Battaglione*. *Prag.* 12. §. 12. *vers. E perchè*. *tit.* 205. *fol.* 675. *tom.* 3.

Detineant penes se exemplum Albi, & Album mittant ad Asecretis rei militaris. *Ibid.* §. 16. *fol. seq.*

Quolibet semestri mittant numerum bannitorum Proregi. *Prag.* 4. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Non cogant Provinciales ad donandum, nec munera accipiant. *Prag.* 3. *ubi vide marg. tit.* 153. *fol.* 571. *tom.* 2.

Ipsimet serviant, & non per substitutum. *Prag.* 2. §. 4. *tit.* 216. *fol.* 763. *tom.* 3. *Prag.* 2. §. 7. & 8. *tit.* 167. *fol.* 67. *tom.* 3. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 5. *fol.* 103. *tom.* 1. Nec Prorex aliter mandet, nisi ex caosa pro brevi termino, consulto Collaterali Consilio. *Prag.* 9. §. 3. *ubi vide marg. tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.

Confirmatur per *Prag.* 11. §. 9. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3. & vide *Prag.* 14. §. 8. *tit.* 178. *fol.* 367. *tom.* 3.

Poterant exercere per triennium. *Prag.* 1. §. 1. & 2. *tit.* 167. *fol.* 65. *tom.* 3. & *Prag.* 2. §. 4. & 6. *tit. eod. fol.* 67. *tom.* 3. Sint biennales, & elapso biennio a die captae possessionis, reputentur ut personae privatae, quamvis in commissionibus majus tempus sit eppositum. *Prag.* 3. *tit.* 168. *fol.* 81. *tom.* 3. Sed vide omnino *Prag.* 8. *tit.* 167. *fol.* 69. *tom.* 3.

Praestent cautionem in Camera ante captam possessionem de stando juri, & Syndicatui, peracta administratione. *d. Prag.* 3. *tit.* 168. *fol.* 81. *tom.* 3.

Non concedant litteras familiaritatis. *Prag.* 4. §. 2. *in marg. tit. eod. fol.* 83. *tom.* 3.

Tam morando, quam equitando, non recipiant bestias, nisi locari solitas, & soluto competenti salario. *Ibid.* §. 5.

Possunt petere, quod Auditores se congregent; quibus renuentibus, Proregi referant. *Prag.* 7. §. 1. *in marg. tit.* 168. *fol.* 86. *tom.* 3.

Possunt mandare, quod Auditores ultra tres horas adsistant. *Prag.* 14. *in marg. tit.* 174. *fol.* 279. *tom.* 3.

Finita administratione, non possunt confirmari, nec etiam petente Provincia. *Prag.* 1. §. 1. & *Prag.* 2. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 65. & 67. *tom.* 3.

Quanto tempore exercuerunt, tanto careant dignitate. *d. Prag.* 1. §. 2. & *d. Prag.* 2. §. 5. *fol.* 65. & 67. *tom.* 3.

Quando mandatur Justitiariis, quod eligant Auditorem ad capiendam inquisitionem, possunt eligere Fiscipatronum. *Prag.* 10. *in princ. in marg. tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.

Non recedant a Tribunali, progrediendo per Provinciam, absque permissu Proregis. *Ibid.* §. 1.

In electione Administratorum Universitatis, ubi solet fieri cum interventu Justitiarii, recipiant salarium pro una dieta. *Ibid.* §. 10. *fol.* 72. *tom.* 3.

Proregi referant mortem alicujus Rectoris Regii, vel Assessoris, & ad aliud non procedant, & absentibus Justitiariis, sic servent Regiae Audientiae. *Ibid.* §. 15.

Non utantur militibus, uti famulis. *Ibid.* §. 29. *fol.* 73. *tom.* 3.

Causam dicant omnium commissionum, & delegationum, etiam illarum, quas habuerunt cum potestate *ad modum belli*. *Ibid.* §. 30.

Non utantur militibus novae militiae ad quotidianas excubias. *Ibid. in marg.*

Non ducant secum per Provinciam Fiscipatronum. *Prag.* 10. §. 31. *tit.* 167. *fol.* 74. *tom.* 3.

Exceptis rebus militaribus, non edant banna, absque Audientiae consultatione. *Ibid.* §. 32.

Nec ictus funis inferant. *Ibid. in marg.*

Quolibet semestri, prout & Fiscipatroni, mittant relationem expensarum Asecretis Regni. *Ibid.* §. 41.

In quibus causis possint procedere vigore potestatis ad modum belli. *Ibid.* §. 48. & *in marg.* Quomodo debeant exercere potestatem ad modum belli. *Ibid.* §. 53. *fol.* 75. *tom.* 3.

Non concedant facultatem Aegyptiis permanendi in Regno. *Prag.* 1. *tit.* 245. *fol.* 311. *tom.* 4.

Creati a Rege, non possunt amoveri a Prorege, nisi ex causa malae administrationis, vel per adventum successoris a Rege nominati. *Prag.* 11. §. 17. *tit.* 162. *fol.* 8. *tom.* 3.

Ex duobus Auditoribus egressuris cum facultate, decernent uter primus egrediatur. *Prag.* 10. §. 2. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Non transmittent Commissarium absque subscriptione Tribunalis, sed possunt proponere. *Ibid.* §. 3.

Non admittant novum Actuarium, nisi *ut ibid.* §. 5. *fol.* 71. *tom.* 3.

Recognoscant Milites Campaneae recipiendos in numerum, & interveniant eorum recensui, &c. *ut ibid.* §. 6. *fol.* 72. *tom.* 3.

Mandent, quod Auditores recognoscant captivos Curiae Capitaneorum, ubi resídet Audientia. *Ibid.* §. 9.

Aperiant rescripta, & litteras Regias, Tribunali directas, in ipso Tribunali, & referri faciant in Codicem. *Ibid.* §. 17. *fol.* 72. *tom.* 3.

Non possunt dimittere carceratos scriptos absque consensu Auditorum. *Ibid.* §. 34. *fol.* 74. *tom.* 3.

In omnibus commissionibus per Provinciam utantur Actuario, & Scribis Regiae Audientiae. *Ibid.* §. 35. *fol.* 74.

Non mandent recognosci Cauponas, Magistros juratos, & Turres, absque permissu Proregis. *Ibid.* §. 47. *fol.* 75. *tom.* 3.

Non concedant commissiones contra delinquentes, nisi personis, revera exulum persecutioni vacantibus. *Ibid.* §. 89. *fol.* 78. *tom.* 3.

Impediti non mandent Auditoribus, quod non accedant ad Tribunal pro decisione causarum, nec quod Tribunal regatur in loco non solito. *Prag.* 7. §. 1. *in marg. tit.* 168. *fol.* 86. *tom.* 3.

Vigore rescriptorum, quod *Capiatur informatio*, non eligant

nec remittuntur, quovis privilegio non obstante. *Prag.* 5. *ubi vide marg.* & *Prag.* 7. *tit.* 237. *fol.* 127. *tom.* 4.

L A V A R E

Pannos, aut herbas in Aquaeductu, vulgo *nel Formale*, non licet. *Prag.* 1. §. 3. *tit.* 13. *fol.* 240. *tom.* 2.

L A U D U M.

Vide *Compromissum*.

L E C T I C AE

Ornari non poterant auro. *Prag.* 4. §. *E similmente*, *tit.* 137. *fol.* 448. *tom.* 2. Possunt. *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

LECTIONES

Repetendae in Regiis Studiis. Vide *Studia Regia*.

L E C T O R E S

Regiorum Studiorum. Vide *Studia Regia*.

L E C T U R A

Scripturarum in S. C. non intermittatur donec fiat decretum introductionis. *Prag.* 4. §. 11. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 2.

Judices post lecturam praedictam supervenientes, non suffragentur. *Ibid.* §. 14.

Quid si intervenientes in lectura, transeant in aliam Aulam, vel Tribunal, aut sint aliter impediti. *Ibid.* §. 13. *ubi vide marg.*

L E C T U S

Ornari non poterat ultra formam praescriptam in *Prag.* 1. §. 12. *tit.* 136. *fol.* 446. *tom.* 2. Hodie secus. *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom* 4.

L E G A T A

Facta locis Piis, denuncientur per Notarium Locorum Ministris. *Prag.* 1. *tit.* 133. *fol.* 427. *tom.* 2.

L E G A T I,
Vulgo *Ambasciatori*

Non mittantur ad Regem a particolaribus hujus fidelissimae Civitatis contra statutum per Plateas, legitime congregatas. *Prag.* 1. *tit.* 134. *fol.* 428. *tom.* 2.

LEGITIMATIO.

Privilegia legitimationum possunt expediri per quemlibet Scribam Cancellariae, nec A secretis Regni poterit impedire. *Prag.* 14. §. 47. *tit.* 178. *fol.* 376. *tom.* 3.

L E G U M I N A.

Vide *Fruges*, & vide *Frumenta*.

L E N O N E S

Capite plectebantur. *Prag.* 1. *tit.* 135. *fol.* 429. *tom.* 2.

Expelluntur e Regno. *Prag.* 2. §. 2. *tit.* 149. *fol.* 496. *tom.* 2.

Non recepentur. *d. Prag.* 1. *fol.* 429. *tom.* 2.

Non admittantur ad compositionem. *Prag.* 7. §. 2. *tit.* 149. *fol.* 500. *tom.* 2.

Vide *Meretrices*.

AD LEGEM JULIAM
De Adulteriis.

Carolo Imperatore, & Rege. In causis stupri, atque adulterii *ex officio* Judices ne procedant, nisi praevia querela partis offensae, sub poena privationis officiorum *Prag.* 1. *fol.* 307. *tit.* 24. *tom.* 1.

Ex solo *processu informativo* non procedatur ad capturam personae in causa stupri, nisi tantum quum manifesta vis effectiva intercesserit, exclusa interpretativa. *Prag.* 2. *ibid.*

LEX SUMPTUARIA.

Vide *Vestes*.

LEX BACCHANALIUM

Quum terra motu quateretur, Bacchanalia suspenduntur, *Prag.* 5. *fol.* 458. *tit.* 138. *tom.* 2.

Ad evitandas caedes diebus bacchanalibus cuivis interdicitur incedere personatum. *Prag.* 6. *ibid.*

L I B E L L I
Vulgo *Memoriali*.

Vide *Memorialia*.

L I B E L L U S

Famosus. Vide *Injuria*.

In causis proceditur absque figura judicii, & pro libello sufficit talis qualis petitio. *Prag.* 1. *tit.* 182. *fol.* 366. *tom.* 3.

L I B E R

Fiat per Magistrum actorum in Regia Camera, in quo describat omnes causas, ubi Fiscus est actor, cum adnotatione Commissarii, & Actuarii, & consignetur Fiscipatrono; qui his in mente illum in Tribunali visitandum procuret; & consimilem librum habeat Locumtenens. *Prag.* 10. *tit.* 171. *fol.* 160. *tom.* 3. Confirmatur quoad reliqua, & revocatur quoad librum Locumtenentis. *Prag.* 75. §. 95. *tit. eod. fol.* 207. *tom.* 3.

Fiat in Regia Camera omnium Regni feudorum, & feudatariorum, ut in verbo *Cedularium*.

Fiat per Archivarium alphabetica methodo, in quo Releviorum registret denunciationes, & liquidationes. *Prag.* 66. §. 9. *tit. eod. fol.* 184. *tom.* 3.

Fiat liber, cui sit titulus *Vocandi ad computos*, in quo Rationales describant, quinam, & qua de causa vocandus sit. *d. Prag.* 75. §. 4. *fol.* 194. *tom.* 3. Qui sit Alphabeticus, & detineatur per antiquiorem Praesidentem non togatum, qui vocare faciat &c. *Ibid.* §. 163. *fol.* 224. *tom.* 3.

Et liber, in quo scribantur omnes devolutiones, ut in verbo *Cedularium*.

Et liber, in quo scribantur venditiones factae a Regia Curia, cum pacto redimendi. *d. Prag.* 75. §. 31. *fol.* 197. *tom.* 3.

Votorum Regiae Camerae detineatur sub clave per Locumtenentem. *Ibid.* §. 92. *fol.* 206. *tom.* 3.

Votorum Collateralis concurrente Camera, servetur per Locumtenentem, & in illo vota describantur per Praesidentem moderniorem. *Ibid.* §. 79. *fol* 203. *tom.* 3.

Fiat in Camera omnium cambiorum per Suam Majestatem quoque dirigendorum. *Ibid.* §. 133. *fol.* 219. *tom.* 3.

Partitorum quoad Regias Triremes fiat, & servetur in Camera. *Ibid.* §. 134. *fol.* 220.

Et Computorum summissorum Rationalibus a Praesidente antiquiori non togato servandus. *Ibid.* §. 162. *fol.* 224. *tom.* 3.

Regalis Patrimonii comprobationem veritatis, & perfectionem requirit, & dantur instructiones anno 1633. pro illo conficiendo. *Ibid.* §. 121. *fol.* 232. *tom.* 3. Qui semper in Regia Camera apud duos Rationales existat,

LIBER MAJOR

LIBERANTIAE

LIBRA

LIBRI

LICENTIA

LICITATIO.

LICTORES.

LIGIUM HOMAGIUM.

Juramentum ligii homagii, cum assecuratione. *Prag.* 19. *tit.* 80. *fol.* 24. *tom.* 2.

L I G N A

Non incidantur a Nautis, & Ministris Regiarum Triremium in Ruribus Neapolitanis, *Prag.* 1. *tit.* 163. *fol.* 34. *tom.* 3.
Vide *Arbores*.
Vide *Cassiones*.

LIMINARCHA

Vendendas executiones non emat, nec alia negotia tractet. *Prag.* 48. §. 6. *tit.* 171. *fol.* 170. *tom.* 3.
Statutis terminis rationes cum cautelis exhibeat in Regia Camera, quae non possit terminum prorogare. *Prag.* 29. §. 6. quod intellige ut in §. 7. *tit. eod. fol.* 163. *tom.* 3.
Permittens extractionem auri, vel argenti &c. punitur. *Prag.* 2. §. 24. *tit.* 151. *fol.* 513. *tom.* 2. Ex convictio sufficit, absque re ipsa reperta. *Ibid.* §. 25.
Ipsemet serviat, & non per substitutum. *Prag.* 50. *tit.* 171. *fol.* 171. *tom.* 3.
Vide *Magister Portulanus*.

L I N U M

Et cannabis, non asportentur ad curandum in Lagno Regiae Curiae prope locum dictum *Spasaro*. *Prag.* 1. *tit.* 614. *fol.* 156. *tom.* 2.
Natum in territorio Neapolis, Neapolim feratur, & natum in Regno, a Regno non extrahatur. *Prag.* 7. *tit.* 74. *fol.* 538. *tom.* 1.
Ante tempus certo pretio non potest emi. *Prag.* 2. *tit.* 67. *fol.* 488. *tom.* 1.
Currus onerati lino, aut cannabe, transeant per viam descriptam in *Prag.* 109. *tit.* 181. *fol.* 562. *tom.* 3.

LIQUIDATIO.

Decreta liquidationum instrumentorum in relationibus M. C. non revocentur per S. C. inaudito Fiscipatrono. *Prag* 5. *tit.* 211. *fol.* 752. *tom.* 3. & *Prag.* 36. *fol.* 188. *tit.* 174. *tom.* 3.
Elapsis diebus 15. a die obtentae supplicis petitionis, quod *M. C. verbum faciat in S. C.* de causis liquidationum per dictam M. C. procedatur ad ulteriora, supplicatione non obstante. *Prag.* 3. 5. & 8. §. 7. *tit.* 115. *fol.* 366. & *seq. tom.* 2. & *Prag.* 21. §. 43. *tit.* 3. *fol.* 66. *tom.* 1.
In exhibitione instrumenti scribatur dies, & quantitas. *Prag.* 7. §. 2. *tit.* 169. *fol.* 94. *tom.* 3.
Actoribus non restituatur. *Ibid.* §. 3.
Notificetur Fisco. *Ibid.* §. 4. & 5.
Liquidatio fiat, Curia pro Tribunali sedente, vel saltem die sequenti, si indigeat discussione. *Ibid.* §. 6.
In M. C. non admittitur appellatio ad S. C. nisi praestita cautione de parendo mandatis S. C., appellans se exhibeat. *Ibid.* §. 7. Pendente lite inter creditores pro dilatione quinquennali, vel alia, non impediatur liquidatio instrumenti, vel accusatio obligationis, nec concedatur securitas debitori. *Prag.* 2. *tit.* 115. *fol.* 365. *tom.* 2. Confirmatur, & ampliatur etiam ad lites coeptas in S. C. ante, vel post citationem super tenore instrumenti; & ulterius mandatur, in relationibus M. C. non posse decerni, quod *causa remaneat in S. C.* *Prag.* 8. §. 5. *tit. eod. fol.* 368. *tom.* 2.
Scripturae ad impediendam liquidationem, non recipiantur, nisi Curia pro Tribunali sedente. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 366. *tom.* 2. Nec deposita. *Prag.* 6 *tit. eod. fol.* 367. *Ibid.*
Citatus infirmus extra Neap. super tenore instrumenti, simul mittat fidem infirmitatis, & mandatum speciale procurationis, ut cum procuratore possit procedi ad interrogationem, ac si ipse principalis adesset. *Prag.* 7. *Ibid.* Sed vide declarationem in *Prag.* 8. §. 8. *tit. eod. fol.* 370. *tom.* 2.

Decreta liquidationum M. C. quam executionem habeant, pendente relatione. *Ibid.* §. 1. *fol.* 368. *tom.* 2.
Quando fit relatio a M. C. in S. C. causae liquidationum praeferantur. *Ibid.* §. 2.
Decreta, lata in relatione M. C. facta in S. C. non impediantur ab aliis supplicationibus, nisi dicantur nulla. *Ibid.* §. 3.
Pendente causa in M. C. & relata in S. C. idem S. C. & Consiliarii non impediant illius progressum, colore litis pendentiae, aut alio. *Ibid.* §. 4.
Exhibita supplicatione cum decreto *Comparente reo personaliter, & praestando cautionem de parendo mandatis S. C. &c.* in ultima Curia, debitor per totam Curiam sequentem cautionem praestet; alias expediantur litterae executoriales. *d. Prag.* 8. §. 7. *fol.* 369. *tom.* 2.
Si cautionem praestiterit, fiat relatio infra dies 15.; & remissa causa M. C. eodem die, vel sequenti se debet exhibere, ut interrogetur, & sacculo parato satisfaciat; alias carceretur, & exequatur in bonis, usque ad integram satisfactionem; verum si in casu interrogationis alleget exceptionem, quae instrumentum impugnet, suspendatur executio. *Ibid.* Si debitor per totum sequentem diem se, ut supra, non exhibuerit, incusetur fidejussio. *Ibid.* Quid quando in ultima Curia non exhibetur supplicatio appellationis ab indebita citatione. *Ibid. vers. Però.* Quando debitor appellat a decreta M. C. visis scripturis decretatio supplicationis fiat: *Constituto debitore in vinculis, vel facto deposito, M. C. verbum faciat*; alias non admittatur. *Ibid.* Judex Commissarius liquidationum sit regens Curiam in hebdomada. *Ibid.* §. 9. *fol.* 371. *tom.* 2.
Magistri actorum M. C. sic servent. *Ibid.* §. *Ultimamente.* Forma interlocutorii, quando a Reo, Curia pro Tribunali sedente, exhibentur scripturae, & supplex petitio ab indebita citatione. *Prag.* 10. *tit. eod. fol.* 372. *tom.* 2.
Forma decreti, quando rejiciuntur scripturae. *Ibid.* §. *E quando.*
Causae liquidationum non remittantur. *Prag.* 1. *tit.* 115. *fol.* 365. *tom.* 2.
Citationes non subscribantur, nisi exhibito instrumento, & per Judicem viso. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 366. *tom.* 2.
Poena quomodo exigenda. *Prag.* 10. §. 60. *tit.* 167. *fol.* 76. *tom.* 3.
Relatio citationis Neap. fiat per Nuncium M. C. descriptum in matricula, propria manu. *Prag* 7. *tit.* 42. *fol.* 402. *tom.* 1. Et cum interventu duorum testium, & contineat diem, locum, nomina, & cognomina testium, & contumacia non accusetur, nisi creditor praesentet Nuncii matriculam. *d. Prag.* 8. §. 6. *ubi vide marg. tit.* 115. *fol.* 369. *tom.* 2. Confirmatur, & datur forma notificationum pro aliis Regni partibus. *Prag.* 9. *tit. eod. fol.* 371. *tom.* 2.
Actuarii, quid servari debeant in emittendis citationibus super tenore instrumenti. *Prag* 13. *tit.* 3. *fol.* 55. *tom.* 1.
Renovatur *Prag.* 8. *de Instrum. liquidat. Prag.* 18. *num.* 4. *ex* §. 5. *fol.* 580. *tit.* 182. *tom.* 3.
Iterum de liquidatione. *Ibid.* §. 6.
Liquidatio legitimae. *Ibid.* §. 25. *fol.* 582. *tit. eod. tom.* 3.

L I S T A,

Seu Judex adjunctorum suspectorum non datur, ut in verb. *Adjuncti Judices.*
Pro examinandis testibus detur absque decreto. *Prag.* 4. §. 10. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 1.

LITE PENDENTE

Super dilatione quinquennali, vel alia, non concedatur securitas debitori. *Prag.* 2. *tit.* 115. *fol.* 365. *tom.* 2.
Nec eligantur ad regimen Universitatis debitores. *Prag.* 5. §. 17. *tit.* 4. *fol.* 78. *tom.* 1.

L I T E S

L I T I G A N T E S

L I T T E R A E nempe E P I S T O L A E

LITTERAE ASSECURATIONIS VASALLORUM

L I T T E R A E C A M B I I.

LITTERAE EXECUTORIALES

L O C A P I A.

L O C A P U B L I C A

L O C A T I D O H A N A E M E N E P E C U D U M.

L O C A T I O

L O C U M T E N E N S R E G I A E C A M E R A E

Signet

Signet causas tractandas disjunctis Aulis. *Prag.* 68. §. 3. & 4. Quod intellige, ut in §. 5. *tit.* 171. *fol.* 187. *tom.* 3.

Transeat de Aule in Aulam; & sistat ad arbitrium. *Ibid.* §. 13. *fol.* 188. *tom.* 3.

Replicet Proregi, aliquid mandanti contra ordinem Regis; sed si Prorex, non obstante replicatione, idem mandet, Locumtenens obediat, & referat Regi. *d. Prag.* 75. §. 57. *ubi vide marg.* & §. 69. *fol.* 200. & 202. *tom.* 3.

Subscribat mandata de solvendo. *Prag.* 11. §. 3. & 4. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3. *Prag.* 12. §. 3. & *Prag.* 14. §. 6. *tit.* 178. *fol.* 361. & 365. *tom.* 3. & *d. Prag.* 75. §. 58. *fol.* 200. *tom.* 3. Et Proregi mandanti contra Regis ordinationes, replicet, & tandem obediat, & certioret Regem, ut supra. *Prag.* 9. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3. & *Prag.* 11. §. 6. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3. *Prag.* 14. §. 6. *tit.* 178. *fol.* 365. *tom.* 3. & *d. Prag.* 75. §. 69. *fol.* 201. *tom.* 3.

Nominet in Reg. Cam. Commisserios mittendos foras. *Prag.* 11. §. 35. *tit.* 162. *fol.* 10. *tom.* 3. & *d. Prag.* 75. §. 61. & 73. *fol.* 201. & 202. *tom.* 3.

Curet, quod per omnes statutas horas adsistant Officiales in Camera, & de negligentibus certioret Proregem; Rationales vero, & ceteros inferiores, mulctet. *d. Prag.* 75. §. 67. *fol.* 201. *tom.* 3.

Non recusetur in causis redditionis rationum, nisi ex legitima, urgentique causa, & hoc servata tela judiciaria. *Prag.* 12. & 14. *tit.* 230. *fol.* 68. *tom.* 4.

Servet librum votorum Collateralis in causis concurrente Camera; sed vota describat Praesidens moderator, sub poena Syndicatus utrique. *d. Prag.* 75. §. 79. *fol.* 203. *tom.* 3.

Et alium sub clave, in quo modernus Praesidens scribat suffragia Camerae. *Ibid.* §. 92. *fol.* 206. *tom.* 3.

Curet quotidie celebrari secundam Rotam, juxta formam traditam. *Ibid.* §. 90. *fol.* 205. *tom.* 3.

Non omittat comprobationem introitus Bursae militaris, & Thesaurariae Generalis, praescripta forma. *Ibid.* §. 164. *fol.* 225. *tom.* 3.

Non committat Bursam Militarem Rationali, qui rationes non dederit, & satisfecerit de sua administratione. *Ibid.* §. 172. *fol.* 226. *tom.* 3.

Et Commissarius curent, quod Perceptores significatoriarum, & Dohanae Menepecudum, ante possessionem, instructionem jurejurando accipiant. *Ibid.* §. 179. *fol.* 227. *tom.* 3.

Non divertatur per Proregem in alia negotia, quam Tribunalis Regiae Camerae. *d. Prag.* 9. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3. & *d. Prag.* 11. §. 26. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.

Quolibet anno Praesidentes jurent in manu Locumtenentis de Secreto Tribunalis servando. *Prag.* 10. §. 7. *tit.* 230. *fol.* 67. *tom.* 4.

Idem de Procuratore Fisci, Secretario, & Rationalibus, citra praejudicium praetensae praecedentiae inter eos. *d. Prag.* 75. §. 93. *fol.* 206. *tom.* 3.

Et istos moneat secretum Tribunalis servandum. *d. Prag.* 10. §. 8. *tit.* 230. *fol.* 67. *tom.* 4.

Non congreget Praesidentes ad causas decidendas, nisi in Tribunali. *Prag.* 6. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3. Sed pro negotiis repentinis spectantibus ad gubernium, quae festivis diebus occurrerint, domi convocet Cameram. *Prag.* 11. §. 38. *tit.* 162. *fol.* 10. & *d. Prag.* 75. §. 62. *fol.* 201. *tom.* 3.

Causas Officialibus, non sibi ipsi, committat. *Prag.* 7. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Subscribat decretationem, quod *Fiat Verbum* super dubiis Rationalium in computis. *d. Prag.* 75. §. 5. *fol.* 194. *tom.* 3.

In causis conjunctorum non interveniat. *Prag.* 3. *tit.* 171. *fol.* 152. *tom.* 3. Sed vide materiam suspicionis in verb. *Judex*, & in verb. *Suspicio*.

Extra Tribunal oblationes Vectigalium non recipiat. *Prag.* 4. *Ibid.*

Quolibet die adsistat mane tribus horis, & vespere duabus. *Prag.* 5. *ubi vide marg. Ibid.*

Ipso absente, Praesidentes, alternatim se subscribant, & sententias proferant. *Prag.* 8. §. 1. *tit. eod. fol.* 155. *tom.* 3.

Committat Praesidentibus acta, & Rationalibus scripturas Relevorum, & rationum. *Prag.* 18. *tit. eod. fol.* 159. *tom.* 3.

Potest domi subscribere litteras, & rescripta cum limitatione. *Prag.* 24. §. 3. *tit. eod. fol.* 161. *tom.* 3.

Antequam suffragium ferat, signis non patefaciat in quam sit iturus sententiam. *Prag.* 27. *tit. eod. fol.* 162. *tom.* 3.

Curet, ut lectura scripturarum non intermittatur donec fiat decretum Introductionis. *Prag.* 4. §. 11. *tit.* 57. *fol.* 452. *tom.* 1.

Saepe dividat ex arbitrio Judices, ut causae citius tractentur. *Prag.* 69. *tit.* 171. *fol.* 188. *tom.* 3.

Cum Quaestore qualibet die Saturni referat Proregi Codices dati, & accepti. *Prag.* 11. §. 1. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3.

Quando capita suspicionis sunt irreverenter proposita, Proregi referat. *Prag.* 15. § 10. *tit.* 230. *fol.* 70. *tom.* 4.

Statuat diem qualibet hebdomada pro causis suspicionis tractandis. *Prag.* 18. §. 4. & 5. *tit. eod. fol.* 73. *tom.* 4.

Non petat e Ministris pecuniariis, & Conductoribus, quod ipsius famulis utantur pro Computante. *Prag.* 11. §. 42. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3.

Nec e Baronibus officia. *Prag.* 5. & *Prag.* 14. §. 3. *tit. eod. fol.* 3. & 15. *tom.* 3.

Neque Beneficia Ecclesiastica. *d. Prag.* 5. §. 3. & *Prag.* 14. §. 4. *fol.* 4. & *fol.* 15. *tom.* 3. Neque a Sancta Sede Apostolica. *Prag.* 19. *tit. eod. fol.* 16. *tom.* 3.

Nec commissiones ponderum, & mensurarum. *Prag.* 12. §. 3. *tit. eod. fol.* 13. *tom.* 3.

Nec commissiones Curatoris Annonae. *Prag.* 6. §. 1. *tit. eod. fol.* 4. *tom.* 3.

Nec mercaturam exerceat, nec participet in litteris collybisticis. *Prag.* 14. §. 5. *tit. eod. fol.* 15. *tom.* 3. *Prag.* 1. *tit.* 148. *fol.* 495. *tom.* 2. *Prag.* 11. *tit.* 172. *fol.* 257. *tom.* 3. *Prag.* 17. §. 2. *tit.* 171. *fol.* 158. *tom.* 3. & *d. Prag.* 75. §. 43. *fol.* 198. *tom.* 3.

Neque participet in conductione Vectigalium. *Prag.* 66. §. 4. *Prag.* 75. §. 43. & 106. *tit.* 171. *fol.* 184. 198. & 208. *tom.* 3.

Non potest emere bona feudalia, aut burgensatica, officia, jurisdictiones, &c. quae venduntur in Reg. Camera. *Prag.* 8. *tit.* 67. *fol.* 491. *tom.* 1. Confirmatur, & amplietur in *d. Prag.* 75. §. 77. *fol.* 203. *tom.* 3.

Vinculum compaternitatis non contrahat, absque permissu, cum limitatione. *Prag.* 8. *tit.* 162. *fol.* 5. *tom.* 3.

Nec testimonium perhibeat. *Prag.* 63. *tit.* 174. *fol.* 299. *tom.* 3.

Non patrocinetur. *Prag.* 9. §. 5. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.

Nec sit Arbiter. *Prag.* 7. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 69. *tom.* 3.

Debet intervenire in Juncta Navali. *d. Prag.* 75. §. 137. *fol.* 220. *tom.* 3.

Singulis quatuor mensibus referat Proregi computos declaratos. *Ibid.* §. 161. *fol.* 224. *tom.* 3.

Ad libitum Locumtenentis adsistit Secretarius, quando votantur causae. *Ibid.* §. 92. *fol.* 206. *tom.* 3.

Eligat Rationalem, qui rationes sumat crystallorum. *Ibid.* §. 82. *fol.* 204. *tom.* 3.

Subscriptio Locumtenentis requiritur in certificatoriis Quaestori faciendis, ut in verb. *Certificatoriae*.

Vide *Camera Summariae*.

Vide *Causae*. Vide *Aulae C. Summariae*.

LOCUMTENENTES OFFICIALIUM

Subjacent Syndicatui. *Prag.* 5. *tit.* 231. *fol.* 83. *tom.* 4.

L O R I C A E.

Vide *Giacchi*.

L U C T U S.

Dies. *Prag.* 2. §. 16. *tit.* 45. *fol.* 413. *tom.* 1.
Alia de Luctu vide *Ibid. in marg.*
Vide *Vestes*.

L U D U S

Alearum, malorum aureorum, & ille vulgo *alle Morra*, &c. prohibetur circa Ecclesiam Caritatis. *Prag. 7. tit.* 120. *fol.* 379. *tom.* 2.

Lapidum, vulgo *Perriate* prohibetur, & nemo assistat. *Prag.* 3. & 4. *tit.* 132. *fol.* 416. *tom.* 2.

Pugillatorius, pilae, & folliculi, prohibentur in via, & ante sacrum Hospitale S. Nicolai prope mare, dictum *del Molo*. *Prag* 8. *tit.* 120. *fol.* 379. *tom.* 2.

Vulgo a *stracquare* prohibetur in locis introscriptis in *Prag.* 8. *tit.* 6. *fol.* 111. *tom.* 1.

Vulgo *delle Norelle*, *e Tarette*, prohibetur. *Prag.* 9. *ubi vide marg. tit.* 6. *fol.* 111. *tom.* 1.

Vulgo *delle Norelle*, seu *Pallotte*, del *Rotelle*, *e delle Beneficiate*, prohibentur, *Prag.* 21. §. 2. *tit. eod. fol.* 113. *tom.* 1.

Alearum, & taxillorum in Suburbiis prohibetur. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 105. *tom.* 2.

Taxillorum etiam, ubi fiunt excubiae, & stationes a Militibus Hispanis, & in domibus Centurionum. *Prag.* 7. §. 7. & *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 109. & 113. *tom.* 1.

Regens M. C. non potest concedere facultatem ludendi quocumque ludi genere. *Prag.* 25. §. 37. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3. & *Prag.* 10. *ubi vide marg. tit.* 6. *fol.* 112. *tom.* 1.

Domus ludi, vulgo *Baratterie* prohibetur. *Prag.* 2. §. 4. *tit.* 149. *fol.* 497. *tom.* 2. & *Prag.* 5. *tit.* 6. *fol.* 106. *tom.* 1. Convictio specialis, & poena major. *Prag.* 7. §. 6. & 7. *tit. eod. fol.* 109. & *seq. tom.* 1. etiam Mulieribus. *Ibid.* §. 9. Cum adjectione certae formae ad convincendum, *Prag.* 10. & 21. §. 1. *tit. eod. fol.* 112. & 113. *tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae praecedentes. *Prag.* 12. & 13. *tit. eod. fol.* 113. & *seq. tom.* 1.

Ludi permissi declarantur. *Prag.* 6. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 106. *tom.* 1 & *Prag.* 13. *fol.* 114. *Ibid.* Dummodo pro ludis permissis non detineatur domus barattaria, nec exigatur directus, vulgo *del Cotto*, vel alius, &c. *Ibid.* §. *Facta relatione*. *fol.* 115. & *seq. tom.* 1. Confirmatur, & conceduntur domus, dummodo directus, ut supra, non exigatur. *Prag.* 14. *tit. eod. fol.* 116. *tom.* 1. Sed vide ibi *marg.* ubi nonnulli ex permissis declarantur prohibiti, & & concessio domorum restringitur dummodo in una tantum mensa ludatur. *fol.* 116. *tom.* 1.

Vide *Lusores*.

L U S I T A N I

Expelluntur Lusitani, & alii Foederati, commerciumque cum eis interdicitur. *Prag.* 1. & 2. *fol.* 327. *tom.* 4. *in append.*

L U S O R E S

Non ludant ad creditum, nec aliter alteri ad ludendum secum pecunias mutuet, aut cautelas faciat de solvendo sub poena utrique; & qui sic amiserit non adstringatur ad solutionem, nec dicatur verbis deficere. *Prag.* 1. 4. 7. & 13. *tit.* 6. *fol.* 104. & *seq. tom.* 2.

Per unum continuum diem non possunt ludere, nempe amittere, ultra ducatos 10. *Prag.* 2. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 104. *tom.* 1.

Vide *Ludus*.

L U X U S.

Sponsalitia largitas restringitur. *Prag.* 7. §. 14. *tit.* 137. *fol.* 451. *tom.* 2.

M

M A C E L L A R I I.

Vide *Lanii*.

M A C R I A T E.

Vide *Injuria*.

M A G I S T E R A C T O R U M.

Vide *Actuarii*.

M A G I S T E R C A M E R A E P R O V I N C I A L I S.

Summas parva singillatim, & distinctas ponat in rationibus. *Prag.* 55. *tit.* 171. *fol.* 172. *tom.* 3.

Quolibet semestri mittat translatum authenticum compositionum, proventuum, & pecuniarum condemnationum ad Reg. Cameram. *Prag.* 6. §. 19. *tit.* 168. *fol.* 84. *tom.* 3.

Recipiat Tribunalis proventus. *Ibid.* §. 21.

Ejus dietae taxantur in *Prag.* 6. *in marg. tit.* 45. *fol.* 416. *tom.* 1.

Tam morando, quam equitando, non recipiat bestias, nisi locari solitas, & soluto competenti salario. *Prag.* 4. §. 5. *tit.* 168. *fol.* 83. *tom.* 3.

Fratribus juratis, ut famulis, non utatur. *d. Prag.* 6. §. 26. *fol.* 85. *tom.* 3.

Exactores poenarum mittantur cum interventu Fiscipatroni, & Magistri Camerae. *Ibid.* §. 25.

Quando catena carceratorum transmittitur ad M. C. provideat de pecunia, tam pro carceratis, quam pro militibus. *Prag.* 10. §. 27. *tit.* 167. *fol.* 73. *tom.* 3.

Solvat dietas pro Fisco, subscripto mandato ab omnibus. *Ibid.* §. 41. *fol.* 74.

Non recipiat pecunias compositionum, sed perveniant ad Perceptorem, qui solvat salarium Officialibus. *Prag.* 60. *tit.* 171. *fol.* 177. *tom.* 3.

MAGISTER CAEREMONIARUM STUDIORUM

Vide *Studia Regia*.

M A G I S T E R J U R A T U S

Qui tempore nundinarum exercet jurisdictionem criminalem ex privilegio, non potest ferre sententiam absque voto Judicis ordinarii, vel alterius, ut ibi *Prag.* 5. *tit.* 160. *fol.* 632. *tom.* 2.

Utatur Judice ordinario, nisi aliter sit concessum ex privilegio. *Prag.* 10. §. 85. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Provincialis non recognoscatur absque permissu. *Ibid.* §. 47. *fol.* 75. *tom.* 3.

Delinquens in exercitio jurisdictionis punitur a M.C. *Prag.* 47. *tit.* 169. *fol.* 130. *tom.* 3.

Stet Syndicatui. *Prag.* 5. *tit.* 231. *fol.* 83. *tom.* 4.

M A G I S T E R P O R T U L A N U S

Terrae Laboris videat, an extrahentes bona Tractae subjecta, per extra Regnum, directus solverint, & per infra fidejussiones recipiat, & singulis annis praesentet computos Regiae Camerae. *Prag.* 47. *tit.* 74. *fol.* 577. *tom.* 1.

Vide *Liminarcha*.

M A G I S T E R P O S T A R U M.

Vide *Praefectus Cursorum*.

M A G I S T R A T U S.

Vide *Officiales*.

M A G I S T R I A R T I U M

Vide *Fabri*.

MAGNA

MAGNA CURIA VICARIAE.

In rebus spectantibus ad Regiam Cameram, auxilium praestet, & faveat. *Prag.* 13. *in fine*, *tit.* 172. *fol.* 158. *tom.* 3.

Cognoscit appellationes criminales a Curia Nobilis Artis Serici; Sed de male peractis in arte praedicta cognoscit Regia Camera. *Prag.* 14. *tit. eod. fol.* 158. *tom.* 3.

Est Judex competens criminalis totius Regni. *Prag.* 2. *tit.* 237. *fol.* 125. *tom.* 4.

Cognoscit Officialium delicta, sed quorum. *Prag.* 47. *tit.* 169. *fol.* 130. *tom.* 3.

Cognoscit de Lenonibus. *Prag.* 2. *tit.* 135. *fol.* 429. *tom.* 2.

Procedit uti delegata in causis, de quibus in *Prag.* 89. §. 7. *tit.* 174. *fol.* 331. *tom.* 3. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 56. *fol.* 448. & 449. *tom.* 1. & *Prag.* 24. §. 1. *tit.* 16. *fol.* 262. *tom.* 1.

Quotnam executores contumaciarum habere debeat, & quot possit transmittere per Provincias. *Prag.* 29. *tit.* 169. *fol.* 111. *tom.* 3.

Quomodo debeat procedere in causis amovendi vincula, & conditiones a testamentis, aut contractibus, vide *Vincula*.

Non capiat informationem de stipendiis, & servitiis militum. *Prag.* 4. *in marg. tit.* 178. *fol.* 352. *tom.* 3.

Non faciat compositiones, aut compensationes, nisi praevio in scriptis jussu Proregis. *Prag.* 59. *tit.* 171. *fol.* 177. *tom.* 3.

Potest detrudere in carcerem habilitatos, ac dimissos cum cautione de parendo mandatis S. C. *Prag.* 41. *tit.* 169. *fol.* 127. *tom.* 3.

In decretis non dicat *Exhibet*, vel *solvat*, &c. *Prag.* 42. *tit. eod. fol.* 127. *tom.* 3.

Non avocet causas criminales a Regiis Audientiis, nec ab aliis Tribunalibus. *Prag.* 37. §. 12. *tit. eod. fol.* 123. *tom.* 3.

Illas remittat Judicibus competentibus, cum comminatione. *Prag.* 12. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 96. *tom.* 3.

Sed non causas liquidationum instrumentorum. *Prag.* 4. *tit.* 119. *fol.* 365. *tom.* 2.

Quomodo debeat expedire mandata de solvendo Perceptori directa. *Prag.* 39. §. 10. *tit. eod. fol.* 126. *tom.* 3.

Pro celeri administratione justitiae, quocumque tempore tractare potest de commissionibus. *Prag.* 40. §. 4. *tit. eod. fol.* 126. *tom.* 3.

Quomodo, & quando debeat vacare compositionibus. *Prag.* 2. §. 11. *tit.* 167. *fol.* 67. *tom.* 3.

Quolibet quadrimestri certioretur a Regiis Audientiis, & quolibet semestri illas certioret de contumacibus, nec respective procedant ad carcerati liberationem, nisi indice contumacium recognito. *Prag.* 3. §. 3. *tit.* 67. *fol.* 489. *tom.* 1.

Non expediat Commissarios ad imponendum gabellas Universitatibus, inconsulto Prorege in Collaterali Consilio. *Prag.* 8. §. 11. *tit. fin. fol.* 421. *tom.* 1.

Non condemnet delinquentes ad serviendum nobiliter in Regiis Triremibus. *Prag.* 10. *tit.* 47. *fol.* 451. *tom.* 1.

Quando cum captivo transmisso, non transmittuntur acta, potest mittere Commissarium contra Actuarium Audientiae ad capiendum exemplum. *Prag.* 10. §. 32. *tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.

Non potest judicare contra *Prag. primam. tit.* 221. Nec illam declarare. *Ibid. fol.* 22. *tom.* 4.

Cognoscit omnes appellationes criminales in Regno. *Prag.* 43. 44. & 46. *tit.* 174. *fol.* 292. & *seq. tom.* 3.

Die Mercurii referat in Collat. Consilio, & die Jovis in S. C. *Prag.* 8. §. 5. *tit.* 169. *fol.* 94. *tom.* 3.

In sententiis infra duc. 150. vel ab ipsa confirmatis habet executionem paratam. *Prag.* 3. §. 4. & *Prag.* 4. *tit.* 174. *fol.* 273. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 6. *tit.* 11. *fol.* 234. *tom.* 1. Augetur summa ad ducat. 500. *Prag.* 74. §. 3. *tit.* 174. *fol.* 303. *tom.* 3.

Quomodo debeat procedere in instrumentorum liquidationibus, vide *Liquidatio*.

Vide *Judices M. C. V.* Vide *Aulae M. C.*

In casibus consideratis in *Prag.* 44. de monetis procedat uti Delegata absque appellatione. *d. Prag.* 44. §. *Ed ultimamente fol.* 337. *tom.* 2. Idem in causis falsitatis pro fidibus crediti, earumque sigillis, & apochis in fide notatis. *Prag.* 12. *tit.* 77. *fol.* 5. *tom.* 2. Idem contra vagabundos, inutiles, vulgo *disutili*, *ed oziosi*. *Prag.* 6. §. *E perchè*. *tit.* 236. *fol.* 123. *tom.* 4.

De homicidiis ex *Delegatione* cognoscat. Vide *Homicidium*. Vide *Officium Magistri Justitiarii*.

Lites alimentorum, & salariorum infra summam ducatorum 12. cognitionibus absolvantur. *Prag.* 18. §. 5. *tit.* 182. *fol.* 580. *tom.* 3.

In iisdem causis interdicta inhibitio. *Ibid.* §. 2.

Formulae de nullitatibus proponendis. *Ibid.* §. 3.

De instrumentorum liquidatione. *Ibid.* §. 4.

Qui proponit actionem cognoscatur a Judice. *Ibid.* §. 5.

Iterum de instrumentorum liquidatione. *Ibid.* §. 6.

Relationes in S. R. C. fiant infra dies XV. *Ibid.* §. 7. *fol.* 581. *tom.* 3.

Debitor det vadimonium. *Ibid.* §. 8.

Tricae creditorum tolluntur. *Ibid.* §. 9.

Tribunalis habendi ratio. *Ibid.* §. 10.

De decretis interloquutoriis M. C. V. non admittatur supplicatio in S. R. C. *Ibid.* §. 11.

De dilationibus. *Ibid.* §. 12.

De cessione bonorum. *Ibid.* §. 13.

De Salvaguardia muliebri. *Ibid.* §. 14.

Quando non expeditur. *Ibid.* §. 15.

Ad S. C. Macedonianum. *Ibid.* §. 16.

De apochis bancalibus. *Ibid.* §. 17. *fol.* 582.

In instantiis fiat praesentata. *Ibid.* §. 18.

Instantiae primae non inhibeantur. *Ibid.* §. 19.

De Commissariis, & scribis. *Ibid.* §. 20. & 21.

De possessione bonorum diritus taxantur. *Ibid.* §. 22.

De suspicionibus Officialium. *Ibid.* §. 23.

De legitima portione. *Ibid.* §. 24.

Iterum de instrumentorum liquidatione. *Ibid.* §. 25.

De substitutionibus. *Ibid.* §. 26.

De apparitoribus. *Ibid.* §. 27.

Apparitores librum notificationum habeant. *Ibid.* §. 28. *fol.* 583.

De sportulis. *Ibid.* §. 29.

Secunda Aula M. C. Vicariae in Criminalibus constituitur. *Ibid.* §. 6. *fol.* 583. *tom.* 3.

Familiae scribarum habendae ratio. *Ibid.* §. 2.

Decretorum, & rubricarum adnotatio apud Archivarium. *Ibid.* §. 3.

Rescriptorum Regiorum Conservatio. *Ibid.* §. 4.

Instantiae subscribantur a Magistris Actorum. *Ibid.* §. 5. *fol.* 584. *tom.* 3.

Poena in scribas comminatur. *Ibid.* §. 6.

Inquisitiones homicidiorum habeantur per Judices; idem de ceteris criminibus clamorosis. *Ibid.* §. 7.

A decreto *reducatur in provisionem* non gravatur in S. R. C. *Ibid.* §. 8.

Cautiones in inquisitionibus Stupri. *Ibid.* §. 9.

MAJORATUS.

Sive fideicommissum potest fundari in feudis infra quartum gradum. *Prag.* 34. *tit.* 80. *fol.* 31. *tom.* 2.

MALEFACTORES

Vide *Delinquentes*.

MALI TRIREMIUM

Vide *Remi*.

MANCIPIA

Vide *Servi*.

MANDANS, ET MANDATARIUS

Vide *Assessorium*.

MEDIA.

MEDIATORES

Affaffinii. Vide *Affaffinium*. Duelli. Vide *Duellum*. Negotiationum. Vide *Proxenetae*.

MEDICANTES

De vulneratis prima vice inspectis relationem faciant Regenti M. C. *Prag.* 2. *tit.* 41. *fol.* 399. *tom.* 1. Etiam de vulneratis, qui in Sacris Xenodochiis curantur. *Prag.* 2. *Ibid.*

MEDICI

Non exerceant, nisi fuering doctorati, aut alias ut *Ibid. Prag.* 4. *tit.* 220. *fol.* 13. *tom.* 4.

Medicamenta non distribuant absque tesserae subscriptione. *Prag.* 4. *tit.* 190. *fol.* 606. *tom.* 3.

Non creentur Doctores, nisi studiis vacaverint per septennium, cum matricula. *Prag.* 7. §. 4. *tit.* 220. *fol.* 15. *tom.* 4.

MEMORIALIA

Expedita in Regia Cancellaria ponantur in lista. *Prag.* 14. §. 52. *tit.* 178. *fol.* 377. *tom.* 3.

Subtrahens memorialia cum decretatione punitur, & contra illum proceditur etiam per inquisitionem. *Prag.* 2. *tit.* 147. *fol.* 494. *tom.* 2.

In Collaterali Consilio non fiant obreptitia, nec subreptitia sub poena. *Prag.* 10. §. 77. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Absque decretatione non recipiantur a Tribunalibus. *Ibid.* §. 78.

In Regia Cancellaria non recipiantur absque annotatione diei facta per Amandatis Scribas. *Prag.* 6. *tit.* 82. *fol.* 43. *tom.* 2.

Cum decretatione, quod *M. C. de justitia provideat*, non revocant alia praecedentia. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 43.

Impetrata libellis, impetrandum est privilegium in forma Cancellariae, cum Sigillo, & manu Taxatoris, alias nullius est roboris. *Prag.* 1. & 2. *tit. eod. fol.* 40. & *seq. tom.* 2.

Quod privilegium obtineri debebat infra menses octo, ut *Ibid. in marg. fol.* 41. *tom.* 2. Hodie infra biennium. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 42. *tom.* 2.

Et litteras contra Officiales subscribantur congregata Universitate. *Prag.* 3. §. 4. & 5. *tit.* 201. *fol.* 641. *tom.* 3. Subscribantur a querelantibus, quando sunt praesentes in loco judicii. *Ibid.* §. 7. Absque speciali mandato non recipiantur. *Ibid.* §. 4.

Memorialia assensus, & decreta, quod Universitates possint reditus diminuere, aut imponere Vectigalia, registrentur in libro, ab Asectetis Regni detinendo, alias nullius sunt roboris. *Prag.* 8. *tit.* 178. *fol.* 354. *tom.* 3.

Et rescripta contra formam litterarum Suae Majestatis, ut ibi sunt nulla. *Prag.* 12. §. 13. *tit.* 178. *fol.* 362. *tom.* 3.

Et Judex, illa executioni demandans, punitur. *Ibid.* §. 12.

Assensus per verbum *Fiat* referantur in codicem per Scribas Amandatis. *Prag.* 20. §. 74. *tit.* 167. *fol.* 77. *tom.* 3.

In Audientiis non signentur, sed subscribantur mano unius Auditoris absque solutione. *Prag.* 4. §. 2. *tit.* 168. *fol.* 82. *tom.* 3.

In Collaterali Consilio subscribantur manu unius Regentis. *Ibid.*

Gravaminum in S. C. non recipiantur, nisi praesententur infra tres dies. *Prag.* 42. *tit.* 174. *fol.* 292. *tom.* 3.

Quod *Praeses S. C. provideat*, intelligantur quod fiat ut juris. *Prag.* 71. *tit. eod. fol.* 301. *tom.* 3.

Quod intimetur parti, aut unus ex Regentibus referat, non impedit decisionem suspicionis intra triginta dies. *Prag.* 18. §. 2. *tit.* 230. *fol.* 72. *tom.* 4.

Jur respicientia, non legantur a Proregis Secretario, vulgo *di Cifra*. *Prag.* 11. §. 25. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.

A Regentibus domi non legantur. *Prag.* 17. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 16. *tom.* 2.

In Audientiis legantur ab Auditore antiquiore, cum suffragio. *Prag.* 10. §. 23. *tit.* 167. *fol.* 73. *tom.* 3.

Gratiarum ab executoribus poenarum Fisci non cendantur. *Ibid.* §. 61. *fol.* 76. *tom.* 3.

Quae Fisco inscribuntur; quando fit decretum, quod *capiatur informatio*, annotentur in libro querelarum. *Prag.* 39. §. 11. *tit.* 169. *fol.* 126. *tom.* 3.

Vide *Supplicationes*.

MENSURAE

Vide *Pondera*, & *mensurae*.

MERCATORES

Exhibeant litteras consignationis coram Quaestore infra tempus. *Prag.* 30. §. 3. *tit.* 171. *fol.* 164. *tom.* 3.

Non admittant Regios Officiales ad participationem. *Prag.* 66. §. 4. *tit. eod. fol.* 184. *tom.* 3.

Descripti in *Prag.* 5. *tit.* 142. teneant res, confectas juxta antiqua stabilimenta, & earum pretium, ibi taxatum, non alterent. *fol.* 473. *tom.* 2.

Non emant res ante tempus certo pretio. *Prag.* 2. *tit.* 67. *fol.* 488. *tom.* 1.

Non immittant, nec extrahant arma, ut in verb. *Arma*.

Librent monetas, *Prag.* 25. *tit.* 151. *fol.* 525. *tom.* 2.

In apothecis habeant libras signatas in Reg. Sicla. *Ibid.* §. 2. & 3.

Linum natum in Regno non extrahant. *Prag.* 7. *tit.* 74. *fol.* 538. *tom.* 1. Alia de extractionibus, videas in verb. *Extractio*, seu *Exportatio*.

De amptione, & venditione alla voce; vide *Alla Voce*.

Artifices, & alii commercium exercentes, detineant bilanceam Regiae Siclae ad ponderandas monetas. *Prag.* 44. §. *Ed a questo fine*. *tit.* 151. *fol.* 549. *tom.* 2.

Si mercator diutius in Regno moram fecerit, lis a quo judicetur. *Prag.* 8. *fol.* 392. *tit.* 279. *tom.* 3.

MERCATURA

Prohibetur Officialibus. *Prag.* 2. *tit.* 248. *fol.* 495. *tom.* 2.

In specie Secretario Regni. *Prag.* 11. §. 25. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3. & *Prag.* 14. §. 2. *tit. eod. fol.* 15. *tom.* 3. Secretario, vulgo *di Cifra*. *d. Prag.* 11. §. 25. *in fine fol.* 9. *tom.* 3.

Comprehendit omnes Officiales Regios quorumcumque Tribunalium, majores, & minores, & Officiales hujus Fidelissimae Civitatis, & Regni. *d. Prag.* 14. §. 5. *fol.* 15. *tom.* 3.

MERCEDES MILITUM,

vulgo *Piazze morte*

Vide *Piazze morte*.

MERCES

Non immittantur, nisi adhibita diligentia a Sanitatis Praefectis. *Prag.* 97. *tit.* 281. *fol.* 525. *tom.* 3.

MERETRICES

Non utantur lenonibus. *Prag.* 1. §. 1. *tit.* 149. *fol.* 496. *tom.* 2.

Migrent e Platea Rure Catalanae. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 497. *tom.* 2. A Platea Toleti. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 498. *tom.* 2. A circuitu Xenodochii Sanctissimae Trinitatis. *Ibid. in marg.*

Non utantur Sellis gestoriis, nec Rhedis. *Prag.* 4. & 8. §. 1. & *Prag.* 10. & 11. *tit. eod. fol.* 497. & *seqq. tom.* 2. Nec cymbis in ora Pausylipi. *d. Prag.* 8. §. 3. *fol.* 501. *tom.* 2. Verum illis conceditur ut Sellis conductitiis, non

MONIALES.

MORATORIA GENERALIS

MORATORIA

MORISCHI.

MORES.

MULI,

MULIERES

MULIONES

MUNERA

MUNITIONARIUS TRIREMIUM.

MUNITIONES.

MUSICA.

MUTATIO NOMINIS.

Vide *Nomen*.

M U T U U M

Negantes puniuntur. *Prag.* 1. *tit.* 155. *fol.*613. *tom.*2.
Non fiat lusoribus ad ludendum, ut in verb. *Lusores*.
Non detur filiofamilias, solvendum post mortem Patris. *Prag.* 1. §. 1. tit. 50. *fol.* 435. *tom.* 1.

N

N A T A R E

UBi prohibitum, vide *Injuria*.

N A V I G A T I O.

Plures ordinationes circa navigationem, & commercium inter Hollandiam, & Statur Regis. *Prag.* 1. *tit.* 87. *fol.* 106. *tom.* 2.
Vide *Foedus Regium*, & *Batavum*.

N A V I G I A

Regis quaelibet fabricentur sub Officialibus Triremium. *Prag.* 75. §. 146. *tit.* 171. *fol.* 221. *tom.* 3.
Non admittantur, nisi adhibita diligentia a Praefectia Sanitatis. *Prag.* 97. *tit.* 181. *fol.* 525. *tom.* 3.
Armari possunt a Regnicolis contra infideles. *Prag.* 2. *tit.* 207. *fol.* 709. *tom.* 3.

N A U T AE

Et alii, immittentes per mare animalia viva, vel mortua, &c. subjecta Arrendamento assium a pro rotulo, non exonerent navem, nisi Publicano data notitia. *Prag.* 7. §. 1. & 13. *tit.* 238. *fol.* 132. & 134. *tom.* 4.
Qui pro naulo faciendo aliquam mercedem habuerint, serviant in navigiis, ab illis non discedendo. *Prag.* 23. *tit.* 8. *fol.* 140. *tom.* 1.
Noctis tempora non relinquant remos in cymbis absque custodia. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 154. *fol.* 576. *tom.* 2.
Super navigia sericum non recipiant absque libellis. *Prag.* 25. §. 3. *tit.* 74. *fol.* 549. *tom.* 1. Nec discedant absque Publicani permissu. *Ibid.* §. 4.
Manifestum faciant ingressum, & regressum Publicano praedicto; licet non immittant, nec extrahant sericum. *Ibid.* §. 5.
Recipiant, & exhibeant Inscripta Publicani. *Ibid.* §. 10. 11. & 13. *fol.* 550. *tom.* 1. Et inscripta fiant gratis. *Ibid.* §. 12. *fol.* 551.
Cum cymbis speculatoriis Insulam Siciliae non appellant. *Ibid.* §. 14.
Et cymbae speculatoriae ad invicem visitentur. *Ibid.* §. 15.
Noctis tempore non deferant faces circa Megaridem usque ad Turrim Divae Mariae de Monte Carmelo. *Prag.* 3. *tit.* 154. *fol.* 577. *tom.* 2.
Non deferant cum cymbis injuriantes per loca introscripta in *Prag.* 1. *tit.* 118. *fol.* 374. *tom.* 2. & *Prag.* 8. §. 2. *tit.* 149. *fol.* 501. *tom.* 2.
Quod attinet ad Arrendamentum Mannae, vide in verbo *Arrendamentum della Manna*.
Vide *Extractio*.
Referant Portus Custodi personas exteras de extra Regnum, quas introduxerint. *Prag.* 10. §. 4. *tit.* 72. *fol.* 524. *tom.* 1.
Non introducant, nec immittant scienter monetam falsam, tonsam, aut alias diminutam. *Prag.* 44. §. *Che nella medesima*. *tit.* 151. *fol.* 553. *tom.* 2. cum probatione privilegiata. *Ibid.* §. *Ed avendo*. *fol. eod.* cum indultu, & praemio denunciantibus. *Ibid.* §. *A rispetto*, §. *Ed in caso*, & §. *Ed se non fosse*. *fol. eod.* *tom.*2.
Quod si extra Regnum coacti fuerint talem monetam recipere, ut in Regnum immittant, statim, ac in Regno appellant, illam manifestent. & consignent Officialibus. *Ibid.* §. *Che nella medesima*. *fol.* 553. *tom.* 2.
In Regni portubus nautae peregrini merces in commercium non admittant, nisi prius per Officiales deputatos pro sanitate tuenda quaesitum fuerit, ne quid morbi alant. *Prag.*6. *fol.* 578. *tit.*154. *tom.*2.
Idem dicitur Regnicolis, qui in naves exteras ascenderint, & redierint. *Ibid.*
Poena mortis sancitur. *Ibid.*
Edicitur commercium per portum *Fluminis* jam occlusi: Navim Kal. Julii expediri: nunciatur mercatoribus merces parare. *Prag.*7. *fol.*579. *tit. eod. tom.*2.
Constructis Portubus Fluminis, & Trestis in Austria inferiori edicitur ad communicandum commercium inter Germanos, Italosque, qui sub imperiali domimo subjiciebantur; vectigalia in his portubus relaxari. *Prag.* 8. *Ibid.*
Merces omnes, quae regionibus hereditariis extrahuntur, vectigalibus non subjici. *Ibid.* §.1. *fol.*580.
Etiam externa si a subjectis Imperio inducuntur. *Ibid.* §. 2.
Merces exterae si per loca hereditaria asportentur, portoriis non subjici. *Ibid.* §.3.
Novae instructiones de re nautica promulgantur. *Prag.* 9. *fol.*581. *tit. eod. tom.*2.
Omnes naves onerariae signum regium habeant, atque utantur. *Ibid.* §.1.
Nec a portubus naves solvantur, nisi prius nautae a Consulibus habeant *passaporta*. *Ibid.* §.2. *fol.*583. *tom.* 2.
Cujus rationes indicantur. *Ibid.* §.3.
Patentales literae valeant ad biennium. *Ibid.* §.4.
Si a loco, vel portu, a quo solvere debent, Consulatus non adsit, a proximiori petant. *Ibid.* §.5.
Patentales literae in regestro scribantur. *Ibid.* §.6.
Submissionibus nautae se subscribant; quid sint *submissiones*. *Ibid.* §.7.
Aliae institutiones ampliores, & completiores lex promit. *Ibid.* §.8. *fol.*584. *tom.*2.
Institutiones aliae, quae *Seminariae* dicuntur. *Prag.*10. *fol.*586. *tit. eod. tom.*2.
Naves onerariae non solvantur a portu sine regiis signis. *Ibid.* §.1. *fol.*587. *tom.*2.
Nec sine literis patentalibus Consulatus ejus loci, vel viciniores. *Ibid.* §.2.
Districtus patentalium literarum. *Ibid.* §.3.
Quae ad biennium valeant. *Ibid.* §.4.
Si remotiores fuerint a Consulatu, quid agendum. *Ibid.* §.5.
In literis patentalibus inscribantur nautarum nomina, aliorumque. *Ibid.* §.6.
Patronis navium onerariarum aliquot regulae dantur. *Ibid.* §.7.
Nauticum Collegium instituitur. *Ibid.* §. 1. *fol.* 588. *tom.*2.
Patroni, nautae hujus Collegii examinentur. *Ibid.* §.2.
Abs Collegio navis visitetur, an restauratione indigeat, vel si satis instructa. *Ibid.* §. 3.
Quanti oneris sit capax, si nautis probe sit instructa. *Ibid.* §.4.
Nec non habeat instrumenta bellica, & pyrium pulverem. *Ibid.* §.5.
Si venerint in manus hostium, vel hostium insidias aufugerint, referant Magistratui, vel Consulatui proximiori, a quo interrogentur. *Ibid.* §. 6.
Si merces sint jactae, quo Consilio factum dicant Patroni, nautae. *Ibid.* §.7. *fol.*589. *tom.*2.
Similiter si naufragium fuerint passi. *Ibid.* §.8.
Si Patronus mentiatur nomen, fraudis, dolique maximum indicium. *Ibid.* §.9.
Institutiones aliae, quae ut a primis distinguantur, dicuntur *Magistrales*. *Prag.*11. *fol.*590. *tit. eod. tom.*2.
Patroni navium ephemerides scribant, quid viderint, in quas angustias piratarum, naufragii se viderint: Similiter si quis e nautis suum officium frustratus fuerit. *Ibid.* §.1.
Qui ephemerides scribere neglexerit, animadvertitur. *Ibid.* §.2.

N E A P O L I S

N E A P O L I T A N I

N E G A N T E S

N E G O T I A T O R E S

N E M O R A

N O B I L E S

NOBILITAS

NOMEN

NOMINATIO

NOMINATIONES

NOTARII

perirae Conſtitutiones reſtaurantur. *Prag.* 15. *fol.* 623. *Ibid.*

Notarii interrogent teſtantes, ſi quid piae cauſae adjicere vellent pro confectione Xenodochii totius Regni. *Prag.* 16. *fol.* 124. *Ibid.*

Protocollorum cujuſque Provinciae Regiae Audientiae Aulae Praefectus viſitator ſit, in Campanea Praeſes S. R. C. *Prag.* 1. §. 6. *fol.* 342. *tit.* 276. *tom.* 3.

NOTARIUS REGIAE CURIAE

Conficiat protocollum particulare contractuum Reg. Curiae. *Prag.* 8. *tit.* 157. *fol.* 618. *tom.* 2. *Prag.* 11. §. 41. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3. & *Prag.* 75. §. 64. *tit.* 171. *fol.* 201. *tom.* 3.

Ejus pandecta. *Prag.* 7. *tit.* 157. *fol.* 617. *tom.* 2. Quam ſervet pro ſumma, effective ſoluta, nulla habita ratione alagii, quod relaxatur. *Prag.* 20. §. *E perchè. tit eod. fol.* 619. *tom.* 2.

Notarii Regiae Curiae ſportulae edicuntur. *Prag.* 3. *fol.* 626. *tit.* 159. *tom.* 2.

NOTATOR REGIAE CAMERAE,
Nunc *Secretarius.*

Vide *Secretarius Camerae Summariae.*

NOVA AEDIFICIA.

Vide *Aedificia.*

NOVA CONVENTIO

Comparitio novae conventionis, ſit clara, & ſpecifica, alias non recipiatur. *Prag.* 44. §. 2. *tit.* 169. *fol.* 128. *tom.* 3.

Allegans, & non probans novam conventionem punitur. *Prag.* 1. §. 4. *tit.* 201. *fol.* 640. *tom.* 3. & *d. Prag.* 44. §. 3. *fol.* 128. *tom.* 3.

N O X.

Nemo incedat ultra ſecundam noctis horam per hanc Fideliſſimam Civitatem. *Prag.* 1. §. 2. *tit.* 16. *fol.* 245. *tom.* 1.

Habentes facultatem deferendi arma, illa non utatur abſque face ultra primam noctis horam ſignatam per tinnitus Campanae Divi Laurentii. *Prag.* 1. §. 1. & 2. *tit.* 69. *fol.* 499. *tom.* 1.

Parmae, ſcuta, plumbatae, aliaque arma prohibita, etiam cum facultate non deferantur. *Ibid.* §. 3.

Caotileoae prohibentur. *Ibid.* §. 4.

Contravenientes puniuntur arbitrio Proregis. *Ibid.* §. 5.

Non habentes facultatem arma deferendi, in aliquid incidentes, quod facultatem habentibus prohibetur, gravius puniantur. *Ibid.* §. 6.

Sed indiſtincte mandatur, quod poſt tinnitus dictae Campanae Divi Laurentii nemo incedat armatus, non obſtante quacumque facultate, cum limitatione. *Prag.* 2. *Ibid.*

Meretrices non incedant per Civitatem poſt primam noctis horam. *Prag.* 12. *tit.* 149. *fol.* 503. *tom.* 2.

Nec milites. *Prag.* 18. §. *Item ſi ordina.* *fol.* 682. *tom.* 3.

Faces, prunae, lanternae, &c. noctis tempore ſoper cymbas non deferantur a Caſtro Lucullano uſque ad Turrim Sanctae Mariae de Monte Carmelo. *Prag.* 3. *tit.* 154. *fol.* 577. *tom.* 2.

Noctis tempore non relinquantur remi in cymbis abſque cuſtodia. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 154. *fol.* 576. *tom.* 2.

N U L L I T A S.

Terminus proponendi nullitatem jure actionis reſtringitur. *Prag.* 4. §. 21. *tit.* 57. *fol.* 453. *tom.* 1.

Terminus proponendi ad impediendam executionem. *Ibid.* §. 25.

Terminus ad probandum. *Ibid.* §. 26. *fol.* 454. *tom.* 1.

Terminus adverſus decreta interlocutoria. *Ibid.* §. 18.

Terminus nullitatis pro quavis cauſa non prorogetur. *Ibid.* §. 27. *fol.* 454. *tom.* 1.

Nullitas nova non poteſt proponi in vim reſervationis alias addendi factae in propoſitione primarum, niſi altera vice tantum, & infra alios dies ſex poſt lapſum tempus primarum. *Prag.* 8. §. 4. *tit.* 57. *fol.* 457. *tom.* 1.

Impedit executionem decreti Aſſiſtentiae, quam non impedit appellatio. *Prag.* 2. *tit.* 11. *fol.* 233. *tom.* 1.

Non proponitur adverſus decreta ſuſpicionum. *Prag.* 15. §. 23. *tit.* 230. *fol.* 71. *tom.* 4.

Nec adverſus decreta reſpicientia Adjunctos. *Prag.* 4. §. 5. *tit.* 57. *fol.* 451. *tom.* 1.

Neque abſque depoſito. *Ibid.* §. 26. *fol.* 453. Limita favore pauperum. *Prag.* 3. *tit.* 204. *fol.* 649. *tom.* 3.

Neque circa acta ante decretum. *Prag* 4. §. 17. *fol.* 453. *tom.* 1.

Neque adverſus primum decretum, quando duo ſunt conformia. *Ibid.* §. 19. *ubi vide marg. fol.* 453.

Neque elapſis temporibus pro exceptione, quod cauſa ſpectet ad alium Judicem. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 455. *tom.* 1.

Neque ſibi ſubſcripta ab Advocato, vel Procuratore. *Prag.* 4. §. 24. *fol.* 453. *tom.* 1. Sed contra caſum legis ſpecificet legem, & ſubſcribatur ab Advocato, non vero a Procuratore, vel a Principali non doctore. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 454. *tom.* 1.

Quando recipienda in Tribunalibus, a quibus appellari non poteſt. *Prag.* 4. §. 23. *fol.* 453. *tom.* 1.

Ex eiſdem actis tantum, & non alia, impedit executionem S. C. *Prag.* 5. §. 2. & 3. *tit.* 174. *fol.* 274. *tom.* 3.

Ex capite notoriae injuſtitiae quomodo intelligatur. *Prag.* 4. §. 20. *fol.* 453. *tom.* 1.

Nullitatem calumnioſe proponens punitur. *Prag.* 1. §. 1. *tit.* 201. *fol.* 639. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 44. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 129. *tom.* 3. Sed vide *Prag.* 5. §. 2. & 3. & *ibi marg.* & *Prag.* 32. §. *Hodie vero*, *tit.* 174. *fol.* 274. & 288. *tom.* 3.

Poenae nullitatum ſint irremiſſibiles, etiam minoribus. *Prag.* 4. §. 22. *fol.* 453. *tom.* 1.

Depoſitum non reſtituatur, licet nullitatibus renuncietur. *Prag.* 8. §. 2. *tit. eod. fol.* 456. *tom.* 1.

Nullitas decidatur infra duos menſes a die, quo fuerit propoſita, alias habeatur pro rejecta, & terminus non prorogetur. *Ibid.* §. 3. Et in termino non computentur feriae aeſtivae. *Prag.* 9. *tit. eod. fol.* 458. *tom.* 1. Nec feriae Nativitatis Domini noſtri Jeſu Chriſti. *Prag.* 10. §. 1. *tit. eod. fol.* 459. *tom.* 1. Et currit a die decreti admittentis, vel excludentis paupertatem, excluſive. *Ibid.* §. 2. Currit a die decreti, determinantis quantitatem depoſiti. *Ibid.* §. 3. Quid pro legitime impeditis. *Ibid.* §. 4. Quid in nullitatibus propoſitis ante editionem pragmaticae. *Ibid.* §. 5.

Nullitates rejiciantur in S. R. C. ſine depoſito. *Prag.* 18. §. 2. *fol.* 576. *tit.* 181. *tom.* 3.

Nullitatum formulae. *Prag.* 18. §. 5. *fol.* 580. *tit.* 182. *tom.* 3.

N U M M I

Reperti penes exulem, & bona, ſunt capientis. *Prag.* 10. §. 50. *in marg. tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.

NUMMULARII,

Et eorum Miniſtri adſiſtant ſtatutis diebus. *Prag.* 5. §. 8. *ubi vide marg. tit.* 136. *fol.* 438. *tom.* 2.

Praeſtent cautionem centuſſium 10000. *Prag.* 2. *tit.* 159. *fol.* 628. *tom.* 2.

Ceſſionem de Banco ad Bancum non faciant, niſi ſemel. *Prag.* 3. *ibid.*

Quilibet biennio exhibeant Bilancium dati, & accepti coram Judice Delegato; quod niſi fuerit verum, puniantur de falſo; & ſimilem poenam incidant fidejuſſores, qui permittunt ſe deſcribi creditores Bancorum, qui revera non ſunt, illius ſummae, pro qua fidejubent. *Prag.* 4. *ibid.*

Non referant in libris Schedulas pro aequatione rationum, vulgo *a complimento*, abſque ſubſcriptione creditoris. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 629. Et Schedulae abſque ſubſcriptio-

NUNCII, *seu* LICTORES.

NUNDINAE

O

OBLATIONES.

OBLIGATIO

OBLIGATUS

OBREPTITIUM

OBSERVATORIALES.

OBSOLETA.

OCCIDENS

OCCUPANS

OFFENDENS

OFFICIA

OFFICIALES ANNONAE

OFFICIALES BARONALES, ET REGII

OFFICIALES CAMERAE SUMMARIAE

OFFICIALES ECCLESIASTICI.

OFFICIALES PECUNIARII.

OFFICIALES REGII

cum

cum suis conjunctis, in quorum causis intervenire recipiuntur prohibiti; & ab illis munera non recipiant. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.* 5. *tom.* 3. *Prag.* 6. §. 3. *tit.* 235. *fol.* 114. *tom.* 4. Nec Prorex dispensare valeat. *Prag.* 28. *tit.* 162. *fol.* 19. *tom.* 3.

Non patrocinentur in causis particularium; & hoc sit indispensabile. *Prag.* 2. §. 10. *tit.* 167. *fol.* 67. *tom.* 3. *Prag.* 5. § 1. *tit.* 169. *fol.* 92. *tom.* 3. *Prag.* 11. §. 29. *tit.* 162. *fol.* 10. *tom.* 3. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 135. *fol.* 113. *tom.* 4. & *Prag.* 3. *tit.* 196. *fol.* 631. *tom.* 3.

Salario taxato sint contenti. *Prag.* 3. *tit.* 235. *fol.* 121. *tom.* 4.

Et ultra nihil recipiant, nec etiam a sponte dantibus. *Prag.* 4. *tit.* 235. *fol.* 112. *tom.* 4. & *Prag.* 1. 2. & 3. *tit.* 253. *fol.* 570. & *seq. tom.* 2.

Nisi volatilia, & fructus. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 571. *tom.* 2. Sed quid veniat appellatione *fructuum*, & *volatilium*. *Prag.* 5. §. 3. *tit. eod. fol.* 573. *tom.* 2.

Non recipiant pecunias, gemmas, vel alia munera, a quolibet genere personarum, nec etiam colore remunerationis laboris, & Prorex nequeat dispensare. *Prag.* 12 §. 13. *tit.* 162. *fol* 14. *tom.* 3.

Possunt tamen facultatem recipiendi ultra salarium obtinere, in delegationibus, praescripta forma. *Prag.* 5. *tit.* 235. *fol.* 112. *tom.* 4.

Sub nomine Advocatorum, vel Consultorum, nihil recipiant. *Prag.* 3. §. 1. *ubi vid. marg. tit.* 235. *fol.* 111. *tom.* 4.

Non fiant Arbitri, nec recipiant trigesimam. *Prag.* 7. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 69. *tom.* 3. & *Prag.* 6. §. 1. *tit.* 235 *fol.* 113. *tom* 4. Et Prorex dispensare non potest. *d. Prag.* 6. §. 2. *fol.* 113. *tom.* 4.

Quinam possint, & debeant incedere ornati Toga. *Prag.* 15. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3.

Non vacent officiis, non dependentibus a Rege, vel Prorege, absque Proregis permissu. *Prag.* 16. 26. & 27. *tit. eod. fol.* 16. & 28. *tom.* 3.

Nec fiant Balii, Tutores, aut Curatores. *Prag.* 3. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Hispani, & eorum filii, absque licentia Regis, praevia informatione Proregis, matrimonium in Regno non contrahant. *Prag.* 20. *tit.* 162. *fol.* 17. *tom.* 3. Nec admittantur ad honores Sedilium hujus Fidelissimae Civitatis, inconsulto Rege. *Prag.* 14. §. 18. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Temporarii, & perpetui, ante captam possessionem officii, exhibeant repertorium omnium bonorum. *Prag.* 22. §. 1. & 2. *tit.* 162. *fol.* 17. *tom.* 3.

Non possunt esse haeredes fiduciarii. *Prag.* 26. & 27. *tit. eod. fol.* 28. *tom.* 3.

Mercaturam non exerceant, nec participent in locationibus, aut litteris collybisticis. *Prag* 1. *ubi vide marg. tit.* 148. *fol.* 495. *tom.* 2. & vide omnino *Prag* 14. §. 5. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3.

Ipsi exerceant, & non per substitutum absque facultate. *Prag.* 2. § 8. *tit.* 167. *fol.* 67. *tom.* 3. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 5. *fol.* 103. *tom.* 1. Nec Prorex aliter mandet, nisi ex causa legitima pro brevi termino, consulto Collat. Consilio. *Prag.* 9. § 3. *tit.* 267. *fol.* 70. *tom.* 3. *ubi vide marg.* Confirmatur per *Prag.* 11. §. 9. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3. & vide *Prag.* 14. §. 8. *tit.* 178. *fol.* 367. *tom.* 3.

Non mandent Rationalibus, quod vacent aliis negotiis. *Prag.* 64. *ubi vide marg. tit.* 171. *fol.* 182. *tom.* 3.

Creati a Rege, non possunt, lapso tempore, amoveri a Prorege, nisi adventu Successoris, vel causa malae administrationis. *Prag.* 11. §. 17. *tit.* 162. *fol.* 8. *tom.* 3.

Non petant a Ministris Pecuniariis, & Arrendatoribus, quod utantur famulis ipsorum Officialium pro Computatione. *Ibid.* §. 42. *fol.* 11.

Permittentes, & consulentes fieri gratiam Monetariis, vel concedi indultum, vel fieri compositionem, & remittere poenam publicationis bonorum, puniuntur. *Prag.* 17. *tit.* 151. *fol.* 526. *tom.* 2.

Idem si permittant fieri gratiam, &c. exportantibus monetam, aurum, vel argentum. *Ibid.*

Moneant Proregem servandam pragmaticam 12. tituli 178. *Ibid.* §. 11. *fol.* 362. *tom.* 3.

Alias referant Regi. *Ibid.*

Non auferant res possessas ab Ecclesia. *Prag.* 2. §. 10. *ubi vide marg. tit.* 43. *fol.* 405. *tom.* 1.

Non egrediantur e Civitate, nisi pro rebus gravibus, & in regressu reddant rationem. *Prag.* 1. *tit.* 45. *fol.* 410. *tom.* 1.

Quod intellige cum declarationibus, ut in *Prag.* 2. *Ibid.*

Non ferant testimonium absque Proregis permissu. *Prag.* 63. *tit.* 174. *fol.* 199. *tom.* 3.

Eorum accessus super faciem loci. *Prag.* 63. §. 3. *ubi vide marg. tit.* 171. *fol.* 181. *tom.* 3.

Non molestent feuda possidentes titulo Regio. *Prag.* 1. & toto *tit.* 195. *fol.* 637. & *seq. tom.* 3.

Mittant Proregi numerum bannitorum per semestrem. *Prag.* 4. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Componant tantum causas exilii, cum partis remissione. *Prag.* 10. §. 13. *tit. eod. fol.* 72. *tom.* 3.

Non recipiant conventiones captivorum ad remigandum. *Ibid.* §. 11.

Pro litteris signandis nihil recipiant. *Prag.* 5. §. 2. *tit.* 3. *fol.* 52. *tom.* 1.

Modus ferendi suffragia, illaque non pandendi. Vide *Vota*.

In Audientiis consequuntur Salaria a Perceptoribus. *Prag.* 60. *tit.* 171. *fol.* 177. *tom.* 3.

Temporales non possunt confirmari petente Provincia, vel Civitate. *Prag.* 1. §. 2. & *Prag.* 2. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 65. & 67. *tom.* 3.

Quanto tempore exercuero, tanto vacent. *d. Prag.* 1. §. 2. & *d. Prag.* 2. §. 5. *Ibid.*

Alia de Officialibus Justitiae, vide in verb. *Judex*.

OFFICIALES SCRIBAE PORTIONIS

Vide *Scriba Portionis*.

OFFICIALES THESAURARIAE

Solutiones illicitas non recipiant, nec retineant pro se partem solutionis faciendae. *Prag.* 6. §. 4. *tit.* 172. *fol.* 265. *tom.* 3.

Vide *Thesaurarius*.

OFFICIALES TRIREMIUM

Vide *Triremes*.

OFFICINA TYPOGRAPHICA

Vide *Libri*.

OFFICIORUM

De provisione facienda Regnicolis, & exteris. *Prag.* 1. *fol.* 269 *tit.* 173. *tom.* 3.

Vide. *Regnicolae*.

OFFICIUM JUSTITIARII

Officium Procuratoris Fisci, & manipuli familiae, quod antea a Fisco vendebatur, ad collationem Regiam restitutum est. *Prag.* 9. *fol.* 87. *tit.* 168. *tom.* 3.

Familiae Praesidis Provinciae interdicitur canibus acribus in captura maleficorum uti. *Prag.* 10. *fol.* 88. *tit. eod. tom.* 3.

Vide *Justitiarius*.

OFFICIUM MAGISTRI JUSTITIARII

Ratio sportularum M. C. Vicariae; ejus Pandecta, quae inscribitur: *Pandetta di diritti, che debbono esigere i Magnifici Mastrodatti, Attuarii, ovvero Scrivani per le cause così civili, come criminali, e miste, che si atritano nella G. C. della Vicaria*. *Prag.* 56. *fol.* 136. *tit.* 169. *tom.* 3.

Advecsus familiam scribarum itur. Quicquid a partibus litigantibus in judicium adducetur, Actuarius praesentatam in capite scribat. *Prag.* 57. §. 1. *fol.* 139. *tit.* 169. *tom.* 3.

OFFICIUM PRAEFECTI CURSORUM ARMILLATORUM

OFFICIUM PROCURATORIS CAESARIS,
seu
CAMERAE SUMMARIAE.

OFFICIUM QUAESTORIS AERARII GENERALIS,

O F F I C I U M S. R. C.

OFFICIUM REGIAE CANCELLARIAE

OFFICIUM REGALIS CAMERAE S. CLARAE.

OFFICIUM SCRIBAE PORTIONIS.

OFFICIUM SECRETARII SEU A LIBELLIS

OFFICIUM SUPREMI MAGISTRATUS COMMERCII

Auctoritas ejus Magistratus ad aliorum Tribunalium fastigium erigitur. Praeses Commercii ad summum dignitatum culmen pertingit. *Idid.* §. *E perchè*.

Praesidi adjiciuntur assessores: Tres e Collegio Baronum; tres e Magistratus Collegiis; duo e mercatorum corporatis: & Referendarius. *Ibid.* §. *Oltre*.

Qui si copia negotiorum graventur, alii eligantur, ut promittitur. *Ibid.* §. *Con dichiarazione*. *fol.* 384.

Feudatarii in Causis suffragia non habeant. *Ibid.* §. *Nondimeno*.

Electio Praesidis, & Consiliariorum. *Ibid.* §. *Nominiamo*.

Si alius deinceps eligatur tum in ordine sessionis, quum suffragii, computetur a die prioris Magistratus. *Idid.* §. *Dichiariamo*.

Locus huic Magistratui datur, ut ceteris in Castro Capuano. *Ibid.* §. *Vogliamo*.

Dies Tribunalis habendi bis in hebdomada. *Ibid.* §. *Vogliamo ancora*.

Si aliquid novi inciderit, Magnus Praefectus Tribunal coget. *Ibid.* §. *Ma qualora*.

Bis in mense Magistratus in scriniis Palatinis conveniat. *Ibid.* §. *Oltre a due*.

Salarium officialium differtur. *Ibid.* §. *Ma per*.

Sportularum ratio edicenda jubetur: minoris rationarit omnium Ceterorum Regni Tribunalium. *Ibid.* §. *Nella prime*. *fol.* 385.

Jurisdictio hujus Magistratus publicari jubetur per Scrinium Aerarii. *Ibid.* §. *Parimente ordiniamo*.

Quot Consulatus in Provinciis de Commercio habendi, eorum jurisdictio, territorium Magistratui Commercii decernenda dantur. *Ibid.* § *E conciosiacchè*.

Omnia tentamina ad hunc Commercium augendum ad hunc Magistratum referantur. *Ibid.* §. *Vogliamo ancora*.

Nec non omnium artium. *Ibid.* §. *Vogliamo in oltre*.

Vectigalia etiam, quantitasve eorum ab hoc Tribunali censeantur. *Ibid.* §. *Vagliama*.

Dolus, & fraus abs artibus a Magistratu arceantur. *Ibid.* §. *In oltre*.

Familia ei Magistratui addicta, mandatis ejus Tribunalis pareat. *Ibid.* §. *Ordeniamo*.

Lex publicetur. *Idid.* §. *Finalmente*.

Tribunal Commercii, quod in aedibus Praesidis, sive magno Commercio Praefecti habebatur, in Castrum Capuanum transfertur. *Prag.* 2. *fol.* 386. *Idid.*

Tres dies juridici, festique in hebdomada assignantur; duo ad Tribunal habendum litium judicandarum caussa: tertius ad Commercium promovendum. *Ibid.* *fol.* 387.

Auctoritas Praesidis in Magistratu cogendo, si opus uerit. *Idid.*

Tempus Magistratus habendi trium horarum ante meridiem. *Ibid.*

De salario officialium. *Ibid.*

Quatuor mille scutata sportulis collecta habeantur pro opportunitatibus Tribunalis. *Ibid.* *fol.* 388.

Rationarium sportularum valeat. *Ibid.*

Additur Capellanus, Apparitor, isque, qui horologii curam habet. *Ibid.*

Salarium assignatur Praesidi, magnoque Praefecto, ceteris Ministris, & Secretario. *Ibid.*

Detur praesentibus. *Ibid.*

Consulatur cum proventibus aerarii Tribunalis. *Ibid.*

Obligatio injungitur aerario Tribunalis. *Ibid.*

Magistratus Commercii jurisdictio extenditur super haec: Judicia omnia, quae in emptionibus, ac venditionibus, mercis causa irrepserint: Annonae aestimatio: mercium pretium: Collegiorum mercatorum omnium rationum edendarum actiones, assecurationum, nauli, jactus, praedationum, naufragiorum, eorumque vectigalium, &c. *Prag.* 3. *fol.* 389. *tit.* 179. *tom.* 3.

Expediendarum litium hic Magistratus curam gerit. *Prag.* 4. *Ibid.*

Ad valvas Tribunalis lites expediendae assignatis diebus judicandae in albo scribantur. *Ibid.* §. 1.

Si reus non adsit, quum ei dictus sit dies, lis judicetur. *Ibid.* §. 2.

Si dicto die non judicetur, quam primum fiat ad proximum diem. *Ibid.* §. 3.

Etiamsi actor non adsit, dies non praetereatur. *Ibid.* §. 4.

Magistratus Commercii Jurisdictio, rogatu Ordinis, Populique Neapolitani intra arctos terminos coercetur; scilicet in litibus, quae inter peregrinos, aut civem, & peregrinum agitentur. *Prag.* 5. *fol.* 390. *Ibid.*

Consulatus abolentur, relictis tantum Neapoli, Baruli, Siponti, Crotonis, Gallipolis, Rhegii Consulibus, quolibet biennio eligendis. *Idid.*

Quid veniat nomine *peregrinus* in *Prag.* 5. *Prag.* 6. *Idid.*

Si merx Regni fuerit a peregrino stipulata, lis a Magistratu Commercii judicetur. *Prag.* 7. *fol.* 391. *Ibid.*

Si mercator peregrinus diutius in Regno moram fecerit: judicium ad eundem Magistratum pertinebit. *Prag.* 8. *fol.* 392. *Ibid.*

Si adversus Universitatem agatur, idem Magistratus videat. *Prag.* 9. *Ibid.*

Si opera stipuletur, Magistratum Commercii actor adire debet. *Prag.* 10. *fol.* 393. *Ibid.*

De re Collybistica Magistratus Commercii suam jurisdictionem interponit: si abs peregrinis in Regnum; vel extra Regnum mandata commissa fuerint. *Prag.* 11. *fol.* 393. *Ibid.*

Merum imperium obtinuit hic Magistratus. *Prag.* 12. *fol.* 394. *Ibid.*

Si patrimonium peregrini mercatoris distrahatur Creditoribus, vel assignatur; apud hunc Magistratum judicetur. *Prag.* 13. *Ibid.*

Controversias inter hoc Tribunal, & cetera Tribunalia, Supremum Tribunal S. Clarae, petitis consultationibus, judicabit. *Prag.* 14. *fol.* 395. *Ibid.*

In litibus peregrinorum Judices Delegatos a Tribunali Commercii petendos, rescriptum est. *Prag.* 15. *fol.* 397. *Idid.*

Rationarium Sportularum a litigantibus in Fiscum Tribunalis Commercii imperatum. *Prag.* 16. *Ibid.*

Pandecta directuum. *fol.* 398. *& sequ.* *Ibid.*

Tribunalis Commercii auctoritas. *Prag.* 17. *fol.* 402. *Ibid.*

Quicquid abnorme esset in portoriis, vectigalibus, gabellisque censualibus, tollendum, & ad justas rationes adducendum. *Ibid.*

Edicta de assecurationibus, ac de Collegio nautico lata instaurantur & confirmantur. *Prag.* 18. *fol.* 411. *Idid.*

Vide: *Arrendamentum dell' Assicurazione*.

OFFICIUM CONSULATUS MARIS, ET TERRAE

Prag. 1. *fol.* 413. *tit.* 180. *tom.* 3.

Constituitur, abrogato Consulato veteri maris. *Ibid.*

Consulum nomina. *Ibid.*

Consulatus Jurisdictio incidit in terminos territorii Praefecti Urbi. *Ibid.*

Si duo Consules absint, tres Collegium faciunt. *Idid.*

Jurisconsulti duo assideant. *Ibid.*

Ter in hebdomada Magistratus habeatur, ferialibus diebus non servatis. *Ibid.* *fol.* 414.

Quolibet mane per tres horas. *Ibid.*

Aetas ordinem sedendi facias. *Ibid.*

Infra quinquaginta scutata de lite judicata non provocetur; si trecentum scutatorum fuerit, appellatio datur ad Commercium quoad actum *devolutivum*, & non *suspensivum*. *Ibid.*

Omnes lites de Commercio Consulatus judicet, & de Collybistica: abs artificiis abstineat. *Ibid.*

Judicent Consules sine forma judicii, sola facti veritate inspecta. *Ibid.*

Rationarius, Archivarius, & Secretarius destinentur. *Ibid.*

OFFICIUM DEPUTATIONIS

Quae

tes ſub poena tarenorum 10. *Ibid.* §.3.

Laiana non avacuentur. *Ibid.* §.4.

Alia vide in verbo *Aer*, & *Piſtis*.

Inſtructiones Venetorum pro expurgatione. *fol.* 563. *Ibid.*

O L E U M

Non immittatur in introſcripta loca, neque vendatur, niſi perſonis ibi degentibus. *Prag.* 7. *tit.* 67. *fol.* 490. *tom.*1.

Nec in locis introſcriptis in *Prag.* 27. *tit.* 8. *fol.* 142. *tom.*1.

Plures ordinationes circa olei extractionem, ut contrabanna vitentur. *Prag* 45. *tit.*74. *fol.*574. *tom.*1.

Non vendatur per Caſalia Neap. ut *ibid.* in *Prag.*45. *tit.* *eod.* *fol.*574.

O P E R A R I I

In Apulea locent operas a die Nativitatis Domini. *Prag.*10. *tit.*8. *fol.*231. *tom.*1.

De quibus in *Prag.* 5. *tit.* 142. Non alterent pretium operae, ibi taxatum. *fol.*473. *tom.*2.

O P P O S I T O R E S

Studiorum, ſeu Concurrentes. Vide *Studia Regia*.

ORDO JUDICIORUM.

Ordinis, & formae judiciorum generalis inſtauratio. *Prag.*18. *fol.*570. *tit.*182. *tom.*3.

E Provinciis Calabris, Appulis, Aprutinis, & Baſilicatae non provocatur ad Tribunalia Urbana, niſi lis ultra ducatos biſcentum aeſtimetur: e ceteris vero Provinciis ultra ſummam ducatorum centum. *Ibid.* §.1. *fol.*571.

Audientia Provincialis a decreto non definitivo provocationem non admittat a Curiis localibus, niſi gravamina, quae fuerint, proponantur. *Ibid.* §.2.

In litibus ſervitutum, quando admittatur appellatio quoad actum *devolutivum*, quando quoad actum *devolutivum*, & *ſuſpenſivum*. *Ibid.* §.3.

Advocati fiſcalis ſuffragium in cauſis Civilibus. *Ibid.* §.4. *fol.*572.

Auditores Provincialis Audientiae domi decreta quando edere poſſint. *Ibid.* §.5.

Locorum piorum Delagatus committat Subdelegatis in Provincialibus Audientiis. *Ibid.* §.6.

Tribunalium ordinariorum juriſdictio in cognitionibus Cauſarum. *Ibid.* §.7.

Proviſiones Tribunalium Urbanorum per menſem circumſcribuntur. *Ibid.* §.8.

Delegati vectigalium procedant in cauſis executivis rationum ejus vectigalis. *Ibid.* §.9.

In nunciatione novi operis, delator depoſitum faciat ducatorum decem, & infra menſem procuret relationem Tabularii, quo elapſo liceat actori jure ſuo uti. *Ibid.* §. 10.

In judiciis exequutivis duo ſint praecepta. *Ibid.* §.11. *fol.*573. *tom.*3.

Lis protomiſſi exequutive agatur. *Ibid.* §.12.

Stipulationibus praetoriis non admittatur exceptio. *Ibid.* §.13.

Praeventiones moderandae. *Ibid.* §.14.

Conventionum quae probatio. *Ibid.* §.15.

Ratio judicii reſciſſionis contractus. *Ibid.* §.16.

Modus relationis habendi in Tribunalibus. *Ibid.* §.17.

Commiſſariorum controverſiae intra ſex dies proponantur. *Ibid.* §.18.

Nullitates ordinis judiciarii. *Ibid.* §.19.

Si non privilegiatus inhaerere gravamini a privilegiato velit, intra dies decem agat. *Ibid.* §. 20. *fol.* 574. *tom.*3.

Adverſus decreta domi a Commiſſariis edita ſemel provocetur. *Ibid.* §.21.

Propoſitionum moderatio. *Ibid.* §.22.

Actio circa uſura ſublata. *Ibid.* §.23.

In examinandis teſtibus ſuſpicio quomodo proponatur. *Ibid.* §.24.

De teſtium repulſa. *Ibid* §. 25.

Terminus ſecundi beneficii ſublatus. *Ibid.* §.26.

Termini duo tolluntur. *Ibid.* §.27.

Quae acta etiam tollantur. *Ibid.* §.28.

In cauſis fidecommiſſariis. *Ibid.* §.29.

Semel cauſa oretur. *Ibid.* §.30.

Ne per proceſſus habendos lis moretur. *Ibid.* §. 31. *fol.*375. *tom.*3.

Scribarum familia uni tantum Tribunali addicatur. *Ibid.* §.32.

Temerarius litigator paſſis damna ſarciat. *Ibid.*§.33.

Feriarum moderatio. *Ibid.* §.34.

Commiſſario Campaneae ſcutata 150. ſingulis menſibus addicuntur *Prag.*18. §.VIII. *n.* 1. *tit.* 182. *fol.* 586. *tom.*3.

Magiſter actorum pro dietis ſervet Regias pragmaticas. *Ibid.* *n.*2.

Magiſter actorum quolibet triennio commutetur: & vacet Syndicatui. *Ibid.* *n.*3.

Tres Scribae adſint Magiſtro Actorum annuente Camera S. Clarae. *Ibid.* *n.*4.

Scriba oeconomiae Tribunalis Campaneae a Supraintendenti Campaneae datur. *Ibid.* *n.*5.

Cuſtodi carcerum ſalarium aſſignatur. *Ibid.* *n.* 6. *fol.* 587.

Auctoritas Commiſſarii in lictores. *Ibid.* *n.*7.

Obligationes lictorum. *Ibid.* *n.*8.

De Univerſitatibus. *Ibid.* *n.*9.

Commiſſarius familiam reorum Regi referat. *Ibid.*n.10.

Compoſitiones reorum pauperum. *Ibid.* *n.*11.

Ne ſaeviatur in carceratos. *Ibid.* *n.*12.

Superintendens viſitet Tribunal. *Ibid.* *n.*13.

Cura reorum in carceribus. *Ibid.* *n.*14.

Pecunia, quae supereſt, Fiſco addicatur. *Ibid.* *n.* 15. *fol.*588.

Cetera vide *Commiſſarius Generalis Campaneae*, quo refertur hic §. VIII.

Alia ad diverſa Tribunalia ſpectantia

Vide: *Officium Regalis Camerae S. Clarae*.

Vide: *Officium S. R. Conſilii*.

Vide: *Camera Summariae*.

Vide: *M. C. Vicariae*.

Vide: *Audientiae Provinciales*.

De quaeſtionibus reorum. *Ibid.* §. *Ultimo* *fol.*588.

Ne torqueantur rei, niſi Tribunal decreverit. *Ibid.* §.1.

Officialibus minoribus idem edicitur. *Ibid.* §.2.

Carceres habendi ratio. *Ibid.* §.3.

Qui viſitentur. *Ibid.* §.4.

Cauſae decidantur: vide *Cauſae decidendae*.

Poſtquam bis deciſum fuerit in cauſa; ſententia abeat in rem judicatam, judicium dicatur completum, neque ultra compleatur. *Prag.*20. *Ibid.*

Reſcriptum Ferdinandi IV. Regis ad S. Conſilium, atque ad R. C. S. *Ibid.* *fol.* 589.

O R I U N D U S

Quomodo intelligatur. *Prag.* 1. *tit.*173. *fol.*269. *tom* 3.

O R N A M E N T A

Equorum. Vide *Equi*.
Lecti. Vide *Lectus*.
Veſtium. Vide *Veſtes*.

O S C U L A N S

Per vim mulierem plectitur capite, & terminus forojudicationis reſtringitur ad menſes tres. *Prag.* 1. *tit.* 183. *fol.*591. *tom.*3.

OSTIARII, *ſeu* APPARITORES OMNES

Anno ineunte ſtrenam non petant, nec per ſe, nec per interpoſitam perſonam. *Prag.*2. *tit.*22. *fol.*305 *tom.*1.

OSTIA-

OSTIARII COLLATERALIS CONSILII.

OSTIARII M. C. V.

OSTIARII S. R. C.

OSTIARIUS SCRIBAE PORTIONIS

OSTIARIUS STUDIORUM NEAP.

O V A

O V E S,

P

PACTUM

P A L E A

P A L U D E S

P A N D A T A R I A

P A N D E C T A

Com-

lis. *d. Prag.* 75. §. 34. *fol.* 197. *tom.* 3.
Vide *Pecuniarii Officiales*.

PERCEPTORES PROVINCIALES

Pro duabus partibus sint Regnicolae; ceteri ad beneplacitum Regis. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Nihil recipiant ab Universitatibus, nec mercaturam exerceant, nec animalia ad pascendum detineant, &c. *Prag.* 1. §. 5. *tit.* 171. *fol.* 151. *tom.* 3. Declara, ut in *Prag.* 48. *tit. eod. fol.* 170. *tom.* 3. Vide *Officiales Regii*, vers. *Mercaturam*.

Mortuo aliquo Barone in eorum Provinciis, tenebantur intra terminum se conferre ad loca feudorum ad capiendam informationem fructuum illius anni. *d. Prag.* 1. §. 6. *fol.* 151. *tom.* 3.

Hodie tenentur tantum certiorem, infra mensem, reddere Regiam Cameram. *Prag.* 53. *tit. eod. fol.* 172. *tom.* 3.

Non obstante. *d. Prag.* 1. §. 8. quolibet mense mittant Carrugium cum pecunia exacta. *Prag.* 56. *tit. eod. fol.* 172. *tom.* 3.

Recipiant pecunias compositionum Audientiae, & solvant Salarium Officialibus. *Prag.* 60. *tit. eod. fol.* 177. *tom.* 3.

Dietim faciant Syngraphas receptarum pecuniarum. *d. Prag.* 1. §. 9. *fol.* 151. *tom.* 3.

Rationes cum cauteis exhibeant, & dent Syngraphas receptae pecuniae statim. *Prag.* 30. *tit. eod. fol.* 164. *tom.* 3.

Praesentantes computus, jurent, illos esse veros, & Rationalis de jurejurando in calce illorum testetur. *Prag.* 75. §. 10. *tit. eod. fol.* 195. *tom.* 3.

Remittant in Cameram bilancium residuorum, cum causis renitentiae, vel impotentiae. *Ibid.* §. 99. *fol.* 207. *tom.* 3.

Adstringant Barones ad solvendam bonam tenentiam Universitatibus, & omnes Cives, etiam nobiles, ad solvendos annuos carolenos 42. pro foculari. *Prag.* 26. *tit.* 238. *fol.* 181. *tom.* 4.

Residuorum diligentias exprimant in computo. *d. Prag.* 75. §. 100. & §. 168. *fol.* 206. & 225. Et pro residuo, non bene diligentiato significentur. *d.* §. 100.

Perceptoribus non concedatur prorogatio a Regia Camera ultra duos menses ad producendas cautelas, absque expresso Proregis ordine, consulto Collaterali Consilio. *Ibid.* §. 97. *fol.* 207. *tom.* 3.

Perceptoris inperexigentis multiplex poena. *Ibid.* §. 12. *fol.* 195. *tom.* 3.

Perceptoris exactum sit in residuorum extinctionem, nec aliter deducatur in computum; & Rationalis per significatorias praecedentes observet, an ita factum sit. *Ibid.* §. 167. *fol.* 225. *tom.* 3.

Partita introitus, & exitus Perceptorum substantietur praescripta forma. *Ibid.* §. 171. *fol.* 226. Quod addatur in eorum instructionibus. *Ibid.*

Non exerceant exactiones privatas. *Ibid.* §. 177. *fol.* 227. *tom.* 3.

Regens Officium Perceptoris, salario sui principalis contentus sit. *Ibid.* §. 178.

Contra Perceptores, eorum Ministros, & Commissarios, de triennio in triennium procedi potest per inquisitionem voce praeconis. *Prag.* 8. *in marg. tit.* 172. *fol.* 266. *tom.* 3.

Mercaturam non exerceant. *Prag.* 48. *tit.* 171. *fol.* 170. *tom.* 3. Vide *Officiales Regii*, vers. *Mercaturam*.

Pecuniam fiscalem solvant Thesaurario. *Prag.* 2. *tit.* 172. *fol.* 263. *tom.* 3. Statutis temporibus. *Prag.* 2. §. 7. *tit.* 216. *fol.* 763. *tom.* 3.

Non solvant summas assignatas absque mandato Proregis inserto, & relato in librum Scribae Portionis. *Prag.* 6. §. 1. *tit.* 172. *fol.* 265. *tom.* 3.

Vide *Pecuniarii Officiales*.

Assignatarii fiscalium, & creditores instrumentarii Universitatum, non mittant Commissarios contra Universitates, sed contra affictuarios redituum Universalium sibi assignatos, & hoc praescripta forma ad evitandas fraudes in exactione dietarum. *Prag.* 19. §. *Siendo la obligacion.* & §. *Sesto, che tutti.* *tit.* 4. *fol.* 91. & 93. *tom.* 1. & *Prag.* 20. §. 6. *tit. eod. fol.* 96. *tom.* 1.

Caveant, ne penes ipsos reperiatur moneta falsa tonsa, aut infra pondus, in quocumque numero. *Prag.* 44. §. *Però ritrovandosi.* *tit.* 151. *fol.* 548. *tom.* 2.

PEREMPTIO INSTANTIAE.

Vide *Instantia*.

PERICULUM

Ubi majus periculum, ibi cautius agendum. *Prag.* 2. *in princ. tit.* 42. *fol.* 400. *tom.* 1.

PERQUISITIONES

Contra captivos fiant nocte, vel mane sequenti. *Prag.* 27. §. 53. & *Prag.* 39. §. 15. *tit.* 169. *fol.* 109. & 126. *tom.* 3. Et pro illis faciendis Fiscus instet, & Judices decernant, ut juris. *d.* §. 15. *fol.* 126. *tom.* 3.

Fiant clarae cum liquidatione personae. *Prag.* 10. §. 58. *tit.* 167. *fol.* 76. *tom.* 3.

Requiruntur quando est facienda relatio pro Reis petentibus indulgentiam, vel compositionem. *Ibid.* §. 59.

PERSONATI

Banna servanda a personatis tempore carnis privii. *Prag.* 1. 2, & 3. *tit.* 138. *fol.* 456. & 457. *tom.* 2.

PESCIVENDOLI

Vide *Piscarii*.

PESTIS

An, & quomodo impediat praescriptionem. Vide *Praescriptio*.

Non est legitima causa excomputi in conductione Arrendamentorum, nisi universum Regni Statum perturbet. *Prag.* 75. §. 115. *tit.* 171. *fol.* 210. *tom.* 3.

Die 17. Julii 1638. Prohibetur commercium cum aliquibus locis ob pestis contagium. *Prag.* 77. *tit.* 182 *fol.* 508. *tom.* 3.

Idem die 14. Augusti 1638. *Prag.* 78. *tit. eod. fol.* 508. *tom.* 3.

Idem die 24. Junii 1646. *Prag.* 79. *tit. eod. fol.* 509.

Idem die 7. Julii 1651. *Prag.* 80. *tit. eod. fol.* 509. *tom.* 3.

Idem die 28. Julii 1652. *Prag.* 81. *tit. eod. fol.* 510.

Pestis in Regno publicatur die 23. Maii 1656 Et mandatur, quod de una in aliam Terram euntes non admittantur, absque fide salutis. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 419. *tom.* 3.

Exeuntes ab hac Fidelissima Civitate recognoscantur per Medicum Loci, ad quem pervenerint, & reperti infirmi non admittantur. *Ibid.* §. *Ed a rispetto*. Confirmatur, & alia mandantur per *Prag.* 4. & 8. *tit. eod. fol.* 427. & 429. *tom.* 3.

Instructiones Deputatorum salutis. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 410. *tom.* 3.

Sepelientes mortuum ex peste, illum non spolient. *Preg.* 3. *tit. eod. fol.* 425. *tom.* 3.

Consultatio Medicorum, praevia sectione cadaverum, pro praeservatione, & curatione, subnectitur in fine hujus tituli. *fol.* 426. *tom.* 3.

Aqua ad bibendum non vendatur per Civitatem. *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 428. *tom.* 3.

Sellarii, ducentes infirmos, deferant tintinnabula, pedibus alligata. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 428. *tom.* 3.

Sues, & canes, domi detineantur. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 429.

Infirmi e domo non exeant. *Preg.* 9. *tit. eod. fol.* 430. *tom.* 3.

Judices Civiles, & Criminales M. C. in executione bannorum procedant ad modum belli. *Prag.* 10. *Ibid.*

PETITIO

PHALERAE,
vulgo *Guarnimenti*.

PHARMACOPOLAE.

PHRYGIATA

PHYSICUS M.C.

PIANETTE,

PIAZZE MORTE

PILI

PINI.

PIPERNIERI

PIRATA

PISCARII.

PISCATORES

PISCES

PIOMBATE

vulgo *Piombate*, nisi usque ad tinnitus campanae Divi Laurentii primae noctis horae. *Prag.*1. §.3. *tit.*69. *fol.*499. *tom.*1.

Et alii globuli, ferrei, vel lapidei, non deferantor in qualibet Regni parte, sub poena 4. ictuum funis, aut alia corporis arbitria. *Prag.*18. §.1. *Prag.*22. §.5. & *Prag.*31. *tit.*16. *fol.*254. 259. & 268. *tom.*1.

Vide *Arma*.

P I S T O L E

Nemo ex subditis Curiae Admirati deferat, vulgo *Pistole cariche*, per hanc Fidelissimam Civitatem, & Suburbia, sub poena ad arbitrium Proregis. *Prag.*13. *tit.*16. *fol.*250. *tom.*1.

Non concedantur, nisi Circitoribus, & persequentibus Exules. *Prag.*18. §.1. *tit. eod. fol.*254. *tom.*1.

Non accommodentur, sub poena Triremis per decennium, *Prag.*24. §.10. *tit. eod. fol.*263. *tom.*1.

Non detineantur, nec deferantur. *Ibid.* §.7. Nec etiam in itinere. *Ibid.* Nisi fuerint *non meno di tre palmi con tutto il teniero*, quae detineri possunt, & deferri per iter. *Prag.*28. §.3. *tit. eod. fol.* 265. *tom.*1.

Confirmantur *prag.* prohibentes detentionem asportationem, fabricationem, & usum Pistolarum *meno di tre palmi con tutto il teniero*. *Prag.*32. *tit.*16. *fol.*268. *tom.*1.

Revocantur licentiae, & de cetero non concedantur. *Prag.*35. 40. & 41. *tit. eod. fol.*272. 275. & 276. *tom.*1. Nisi actu servientibus Reg. Curiae, servata forma praescripta in *dict. Prag.*41. *fol.*276. *tom* 1. Vide *Schioppi piccioli*.

Vide *Arma ignivoma*.

P I S T O L E S I

Non detineantur domi, sub poena duc. 100, vel exilii annalis. *Prag.*4. & 18. §. 1. & *prag.* 31. *tit.* 16. *fol.* 246. 254. & 268. *tom.*1.

P I S T O L E T T E

Prohibeatur etiam Equitibus Hierosolymitanis. *Prag.*7. *tit.*16. *fol.*247. *tom.*1.

Vide *Schioppi piccioli*.

PISTONE, VEL CHERUBINO

Intelliguntur Pistones quoties *la canna sarà di capacità di due once di palla, ancorchè senza il teniero sia di maggior lunghezza di tre palmi*. *Prag.*30. *tit.*16. *fol.*267. *tom.*1.

Deferentes, fabricantes, ac domi tenentes, puniantur poenis per *prag.* statutis contra deferentes, fabricantes, & tenentes sclopos minores. *Prag.* 13. §. *E se bene tit. eod. fol.*261. *tom.*1.

Inquisiti de asportatione pistonis non possunt habilitari. *Ibid.*

Pistones deferantur ad Castrum Novum, & in Provinciis ad Regias Audientias. *Ibid.* Confirmatur per *Prag.*24. §.8. *tit. eod. fol.*263. *tom.*1.

Non deferantur, nec accommodentur, aut fabricentur, nec in Regnum immittantur, nec domi, aut in apotheca detineantur. *d. Prag.*30. *fol.*267. *tom.* 1.

Vide *Schioppi piccioli*.

P I S T O R E S.

Et Vectores, non emant farinam Neap. nec per 30. milliaria, nisi in Regia Dohana. *Prag.* 6. *tit.* 8. *fol.*127. *tom.*1. Confirmatur *Ibid. in marg.*

Nec frumentum, germanum, hordeum, vel milium. *Prag.*37. §. *E perchè. tit. eod. fol.* 151. *tom.*1. Confirmatur per *Prag.*50. *tit. eod. fol.*165. *tom.*1.

Non vendant farinam, seu frumentum, sed panem dent juxta portionem tritici, vel farinae distributam. *Prag.* 2. *tit.*192. *fol.*618. *tom.*3.

Nec scripti in matricula residentes in Monasteriis, nec coquant panem, nisi pro usu Monasterii. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 619.

Non vendant panem, nisi habeant sigillum, & sint descripti in matricula, cum probatione privilegiaria. *Prag.*5. *ubi vide marg.* & *Prag.*6. *tit. eod. fol.*619. & 620. *tom.*3.

Non detineant far, neque cribra, pro extrahenda similagine, vulgo *la Semola*. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 620. *tom.*3.

Non emant triticum, neque farinam, sed solum recipiant ab illis, quibus est consignandus panis cum tessera. *Prag.*8. §.1. *tit. eod. fol.*610. *tom.*3. Et vectores, aliique conducentes scienter triticum, vel farinam emptam puniuntur. *Ibid.*

Non vendant, nec donent panem. *Ibid.* §. 2. *fol.* 621.

Profiteantur quantitatem, & a quibus triticum sint recepturi cum tessera. *Ibid.* §.3.

Declarent, in quibus molendinis frumentum molere velint. *Ibid.* §.4. *fol. eod. tom.*3.

Impedimentum habentibus ducendi triticum non dent panem absque Electorum consensu. *Ibid.* §.5.

Medietas poenarum denuncianti, & medietas Sacro Hospitali A. G. P. *Ibid.* §.6.

Justitiarius major Annonae potest capere inquisitos, & quicquid incidit in commissum. *Ibid.* §.7.

Vide *Panis*.

Non matriculati a Fidelissima Civitate Neap. non vendant panem (& quid si panis fueris de farina leguminum commista farinae frumenti?) cum probatione privilegiata. *Prag.* 9. *tit.*191. *fol.*621. *tom.*3. Vide *Prag.* 10. *tit. eod. fol.*622. & vide *Panis*.

P L A T E A

Major. Vide *Arrendamentum di Piazza Maggiore*.

Plateae, & Universitates prohibentur se congregare ad donandum absque facultate concessa. *Prag.* 5. §. 19. *Prag.*8. & *Prag.*12. *tit.*4. *fol.*78. 80. & 82. *tom.*1. *Prag.* 4. §.1. *tit.* 168. *fol.* 82. *tom.*3. & *Prag.*7. *tit.* 162. *fol.* 5. *tom.* 3.

P L A U S T R A.

Vide *Currus*.

P L E N I P O T E N T I A

Concessa D. Joanni ab Austria ad pacandas Regni Revolutiones die 11. Januarii 1648. Vide *D. Joannes ab Austria*.

P O C U L E N T A

Vide *Esculenta*.

P OE N A

Ubi imponitur poena dupli simplex continetur in duplo. *Prag.*46. §.4. *tit.*171. *fol.*170. *tom.*3.

Poenarum emolumentum dividatur inter Consortes, deductis expensis. *Prag.*75. §.16. *tit.* 171. *fol.* 196. *tom.*3.

Poena asportantium enlem cum pugione, vel solum absque licentia Regentis applicabatur ipsi Regenti. *Prag.*22. §.9. *tit.* 16. *fol.* 260. *tom.* 1. Applicatur Infirmariae M. C. *Prag.*25. §.36. *tit.*162. *fol* 25. *tom.*3.

Poena in sententia per Officiales Baronales non reservetur ad sui, vel Baronis arbitrium commutanda. *Prag.*21. *tit.* 29. *fol.*341. *tom.*1. Nec per Officiales demaniales. *Ibid.* & *Prag.*4. §.3. *tit.*168. *fol.*83. *tom.*3.

Circa poenas impositas usque ad diem 12. Martii 1550. serventur Constitutiones, & Capitula. *Prag.* 1. *tit.* 193. *fol.*623. *tom.*3.

Qui non potest solvere poenam pecuniariam, exulet. *Ibid. in calce*.

Mulieres non condemnentur, ut detrudantur in Monasterio, sed alia poena afficiantur. *Ibid.*

Poenae omnes, statutae contra Advocatum, & Procuratores privatorum locum habent contra Advocatos, & Procuratores Fiscales. *Prag.* 38. *tit.* 174. *fol.* 289. *tom.*3.

Poena publicationis bonorum. Vide *Publicatio bonorum*.

Baju-

POTE-

POTESTAS AD MODUM BELLI

Quaenam delicta comprehendat. *Prag.* 10. §.48. *& in marg. tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.
Habens potestatem praedictam causam dicat. *Ibid.* §.30. *fol.* 73. *tom.* 3.
In causis ad modum belli repetantur testes, nisi adsit confessio Rei, quo casu detur terminus adversus confessionem. *Ibid.* §.51. *fol.* 75.
Quando transmittitur carceratus, transmittatur etiam processus. *Ibid.* §. 52.
Potestas praedicta, concessa ad tempus, in causis coeptis, etiam elapso tempore, exerceatur. *Ibid.* §.54.
Quomodo exercenda per Praesides, & Auditores Provinciales, & quid in morte, aut discessu Praesidis ab officio. Vide *Audientiae Provinciales*.

PRACTICI, SEU MEDICI

Valetudinarii Infirmariae M.C. Vide *Infirmaria M.C.*

P R AE A M B U L U M.

Decretum praeambuli cum aliis annexis referatur in Regesto separato. *Prag.* 19. §.21. *tit.*169. *fol.*101. *tom.*3.

P R AE B E N D AE.

Vide *Beneficia Ecclesiastica*.

P R AE C O M. C. V.

Vide *Tubicta, seu Praeco M. C. V.*

PRAEFECTI SANITATIS

Non permittant Naves, aut merces introduci, donec non fuerit adhibita diligentia consueta. *Prag.*97. *tit.*181. *fol* 515. *tom.* 3. Comprehenduntur Nautae. *Ibid.*
Capiant delinquentes, & Proregi referant. *Ibid.*

PRAEFECTUS ANNONAE.

Vide *Justitiarius Major Annonae*.

PRAEFECTUS CURSORUM ARMILLATORUM
Vulgo *il Maestro di Posta*

Servet, & servandas curet a suis Ministris Instructiones Officii. *Prag.* 1. *tit.* 170. *fol.* 141. *tom.* 3.
Mandare non potest, ne expediantur Tabellarii pedestres, aut locentur equi a particularibus. *Prag.*2. *tit.eod. fol.* 143. *tom.* 3. Potest tamen prohibere equitatus in forma publici Tabellarii, & asportationem Armillae. *Ibid.* Publicus Tabellarius serviat Regio Fisco gratis. *Prag* 3. *tit. eod. fol.* 144. *tom.* 3.
Cursus restituitur sub Ferdinando Rege. *Prag.* 4. *fol.* 144. *tit.* 170. *tom.* 3.
Anticipata distributio epistolarum prohibetur; exceptis Archiepiscopo Neapolitano, Legatis Palatinis, Consiliariis, & aliis paucis eminentioris gradus. *Prag.* 5. *tit.eod. fol.* 145. *tom.* 3.
Tariffa. *Ibid. fol.* 146.
Carolo Rege, & Duce armorum, cursus publicus restituitur. *Prag.* 7. *tit.* 208. *fol.* 718. *tom.* 3.
Commercium epistolare extra cursum publicum prohibetur. *Prag.* 10. *tit. eod. fol.* 720. *tom.* 3.

PRAEFECTUS FAMILIAE NAVALIS

Debet intervenire in receptione, & consignatione munitionum, & omnia notare in ejus libris contra libros Conservatoris, ac observet instructiones. *Prag.*75. §.153. *tit.* 171. *fol.* 222. *tom.* 3.

PRAEFECTUS STUDIORUM.

Vide *Studia Regia*.

P R AE L A T I

Cogunt vasallos, & debitores ad solvendum sibi debitum. *Prag.* 2. §. 13. *tit* 43. *fol.* 405. *tom.* 1.
An possint revocare vasallos a suis Terris discedentes. *Ibid.* §. 14.

P R AE L A T I O

Datur deponentibus nummos in Mensis Nummulariorum, absque lucro. *Prag.* 2. *tit.* 159. *fol.* 628. *tom.* 2.
Baronibus pro suo usu, quando particulares coguntur, urgente necessitate, & petente Universitate ad vendendum frumenta, & fruges. *Prag.*15. *tit.*29. *fol.*339. *tom.* 1.
Domino territorii, & danti nummos, vulgo *alla voce*. *Prag.* 28. *tit.* 8. *fol.* 143. *tom.* 1.

P R AE M I U M

Quomodo dividendum inter creditorem, & milites. *Prag.* 10. §. 50. *ubi vide marg. tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.
Conceditur etiam Ministris, dantibus monetarios Regiae Curiae. *Prag.* 10. *tit.* 151. *fol.* 518. *tom.*2.
Denunciantibus, ut in verbo *Denuncians*.

P R AE S C R I P T I O

An, & quando impediatur ex causa Belli, vel Pestis. *Prag.* 1. *tit.* 197. *fol.* 633. *tom.* 3.
An, & quomodo per instrumentum noviter repertum. *Ibid. Prag.* 2.
Controversiae dubiae de praescriptionibus tolluntur. Vide *tom.* 1. *prag.* 125. *de alimentis praestandis*. *Prag.* 3. *fol.* 634. *tit.* 197. *tom.* 3.

P R AE S E N T A N S

Apochas, inscripta, vel cessiones falsas, punitur, ut in verbo *Apocha Banci*.
Supplicationem obreptitiam, vel subreptitiam. *Prag* 67. *tit.* 174. *fol.* 300. *tom.* 3.
Libellum contra Officialem, absque certo mandato. *Prag.* 3. *tit.* 201. *fol.* 640. *tom.* 3.

PRAESENTATIONES SCRIPTURARUM

Scribantur litteris integris, cum expressione diei, mensis, & anni, nominis, & cognominis praesentantis. *Prag.* 19. *tit.* 171. *fol.* 159. *tom.* 3. *Prag.* 81. §.8. *tit.* 174. *fol.* 309. *tom.* 3. *Prag.* 10. §. 80. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.
Per Actuarios, & non per alios, nec recipiantur, nisi fiant per Principales, aut eorum Procuratores. *d. Prag.* 81. §. 8. *fol.* 309. *tom.* 3.
Concordat *Prag.* 26. *ubi vide marg. tit.* 174. *fol.* 285. *tom.* 3.
Pro praesentatione supplicationis S. C. nihil exigatur ab Actuariis. *d. Prag.* 81. §. 7. *fol.* 309. *tom.* 3.

P R AE S E S S. C.

Potest creari Regnicola, aut exter, ad beneplacitum Regis. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.
Incedat Togatus. *Prag.* 15. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3.
Non admittat relationes decretorum M. C. de amovendis vinculis, & conditionibus, a testamentis, vel contractibus, absque supplici petitione. *Prag.* 1. §.3. *tit.* 242. *fol.* 303. *tom.* 4.
Tamquam Judex appellationis officii Praefecti Annonae, non moderet ex arbitrio poenas, sed de justitia provideat, & in casu dubio referat in S. C. *Prag.* 6. §. 3. *tit.* 162. *fol.* 4. *tom.* 3.
A Prorege non applicetur negotiis ad Tribunal S. C. non pertinentibus. *Prag.* 9. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.
Confirmatur per *Prag.* 11. §.26. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.
Mandet, quod supplicationes non occupentur a suis domesticis, sed transeant per manus Magistri actorum, vel

PRAESIDENTES REG. CAM.

cto secreto servando moneantur ab ipso Locumtenente. *Ibid.*

Sententiam contra Fiscum, Fisco inaudito, non proferant. *Prag.*36. *ubi vide marg. tit.*174. *fol.*288. *tom.*3.

Non possunt eligere Commissarios, a Locumtenente non nominatos. *Prag* 11. §.35. *tit.*162. *fol.*10. *tom.*3.

In Tribunali decidant causas. *Prag.* 6. §. 2. *ubi vide marg. tit.*171. *fol.*154. *tom.*3.

Diebus feriatis possunt convocari domi a Locumtenente pro rebus urgentibus. *d. Prag.*11. §. 39. *tit.*162. *fol.* 10. *tom.*3.

Non petant a Ministris pecuniariis, & Conductoribus Vectigalium, ut ipsorum famulis utantur in officio Computantis. *Ibid.* §.42. *fol.* 11.

Accedentes super faciem loci, non habeant Commensales Advocatos, Procuratores, Agentes, aut partes litigantes. *Prag.*65. *ubi vide marg. tit.* 174. *fol.*299. *tom.*3.

Quando debeant referre causas, ubi Fiscus est actor. *Prag.*65. *ubi vide marg. tit.*171. *fol.*183. *tom.*3.

Quando causas, in quibus Fiscus est conventus. *Prag.* 66. *Ibid.*

Quid servare debeant in certificatoriis. vide *Certificatoriae.*

Possunt domi decidere rationes administratorum Universitatum, cum Rationalis relatione: *Prag.* 15. *tit. eod. fol.*158. *tom.*3.

Assidue vacent decisioni causarum. *Prag.* 18. *tit. eod. fol.*159.

Dum causae referuntur, vel discutiuntur, caeteri sileant. *Prag* 26. *ubi vide marg. tit. eod. fol* 162. *tom.*3.

Collegae pendeant ab ore Relatoris. *Prag.*11. *tit.*174. *fol.*277. *tom.*3.

Mercaturam non exerceant. *Prag.*17. §.2. *ubi vide marg. tit.*171. *fol.*158. *tom.*3. Sed vide *Mercatura*, & vide verb. *Officiales vers. Mercaturam.*

Non togati poterant votare etiam in causis, requirentibus discussionem juris. *Prag.*58. *tit. eod. fol.*176. *tom.*3. Non possunt. *Prag.*77. *tit. eod. fol.*230. *tom.*3.

Praesidens novissimus Togatus vota scribat, & scripta Secretario consignet. *Prag.* 23. *tit. eod. fol.* 161. *tom.* 3. Scribat suffragia in libro detinendo per Locumtenentem sub clave; & Secretario communicet decreta, non vota. *d. Prag.*75. §.92. *fol.*206. *tom.*3. Idem de votis Collateralis, concurrente Camera. *Ibid.* §.79. *fol.*203. *tom.*3.

Unus accedat cum Rationali ad recognoscendam pecuniam existentem in Arca trium clavium. *Prag.* 66. §. 5. *tit. eod. fol.*184. *tom.*3.

Confirmatur per *Prag.* 11. §. 45. *tit.*162. *fol.*11. *tom.*3.

Quando fiunt locationes in Dohana Menepecudum; Prorex mittat unum ex Praesidentibus, alium tempore exactionis. *Prag.* 11. §.53. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3. Commissarius adsistat tempore locationis, & exactionis tantum, cum salario taxato, & diu moraturus salarium habeat trium duc. in die *d. Prag.*75. §. 75. *fol.*202. *tom.* 3.

Commissarius, & Fiscalis in locatione effectuum Fiscalium examinent fidejussores, & abbonatores. *Ibid.* §.112. *fol.*210. *tom.*3.

Commissarius replicet Proregi, contraordinanti formae satisfaciendi Consignatariis, verum, si Prorex, non obstante replicatione, idem mandaverit, illi obediat, & referat Regi. *Ibid.* §.117. *in fine. fol.*218.

Commissarius, & Camera, idem servent circa extinctionem, & situationem alimentorum militum vulgo *Entretenids. Ibid.* §.120. *fol.*212. *tom.*3.

Antiquior non Togatus servet librum computorum, quae Rationalibus committuntur; & quando finiti computi referuntur, referantur, & retardati; *Ibid.* §. 162. *fol.*224. *tom.*3.

Et librum *vocandi ad computum* in secunda Aula, & vocare faciat, &c. *Ibid.* §.163.

Vide *Officiales Camerae Summariae*. Vide *Officiales Regii.*

Vide *Aulae Camerae Summariae.*

Pro diretis, & accessibus, & in receptione munerum comestibilium servent pragmaticas. *Prag.*29. §. *Discurso*, *cum* §. *seq. tit.*161. *fol.*32. *tom.*3.

PRAESIDES PROVINCIALES,

Vide *Justitiarii Provinciales.*

Et Commissarii campaneae, habita notitia de Exulibus statim illos persequantur, & eorum nomina, cognomina, & patriam referant Spectabili Regenti Delegato Campaneae, & nuncient si soli, aut in comitiva, & quo sub Duce, sive Capite, per Campaneam currunt. *Prag.* 30. §.25. *tit.*76. *fol* 631. *tom.*1.

Contra exules procedunt, ut Delegati, & *ad modum belli*. *Ibid.* §.28. *fol.* 632.

In Provinciis Aprutii invigilent, ne denuo construantur turres aut domus fortes in locis introscriptis. *Ibid.* §. 27.

PRAESIDIA HETRURIAE

Vide *Audientia Praesidiorum Hetruriae.*

PRAETENDENTES.

Vide *Ambitio.*

PRAEVENTIO

Non fiat, nisi praestita cautione de solvendo debitum, & poenam. *Prag.*1. *tit.*198. *fol.*635. *tom.*3.

PRAGMATICAE

Atque Regiae sanctiones serventur, & Prorex non contraordinet, sed Regi suam referat intentionem. *Prag.* 11. §.5. *tit.*162. *fol.*7. *tom.*3.

Sub congruis titulis reductae. *Prag.*2. §.1. *tit.*169. *fol.* 89. *tom.*3.

Spectantes ad S. C. observentur ab aliis Tribunalibus. *Prag.*40. §.5. *tit.*174. *fol.*290. *tom.*3.

Fuerunt promulgatae anno 1477. *Prag.*1. *in marg. tit.* 165. *fol.*53. *tom.*3. Confirmatae *Prag.* 2. §.1. *tit.* 167. *fol.* 66. *tom.*3.

Impreatoris Caroli V. confirmantur. *Prag.*11. §.1. *tit.* 162. *fol.*6. *tom.*3.

In Regia Camera referantur in librum Rituum. *Prag.*1. §.15. *tit.*171. *fol.*152. *tom.*3.

Sunt leges perpetuae in Regno. *Prag.*2. §.2. *tit.* 174. *fol.*272. *tom.*3.

Pro exactione functionum Fiscalium affigantur in foribus Domus Curiae. *Prag.*7. §.13. *tit.*45. *fol.*419. *tom.*1.

Dispensatio pragmaticarum fiat in forma Cancellariae; alias non admittatur. *Prag.* 14. §.44. *tit.* 178. *fol.* 376. *tom.*3.

Pragmaticae indispensabiles. Vide *Prorex.*

Edita Thori. *Prag.*3. *tit.*195. *fol.*618. *tom.*3.

PRETIUM

Datur carbonibus, & paleae. *Prag.* 44. *tit.*8. *fol.*155 *tom.*1.

Fabis, ut in verb. *Fabae.*

Frumento, ut in verb. *Frumentum.*

Hordeo, ut in verb. *Hordeum.*

Pluribus rebus, & operis Artificum. *Prag.*5. *tit.* 142. *fol.*473. *tom.*2.

Prohibetur emptio lini, serici, & aliorum, ut ibi, certo pretio, ante recollectionem. *Prag.*2. *tit.*67. *fol.*488. *tom.*1.

Vulgo *l'assisa* sit in Cauponis Regni. *Prag.* 20. *tit.*8. *fol.*138. *tom.*1.

Detineatur palam, & ultra illud prohibetur emptio, & venditio comestibilium. *Prag.* 3. *ubi vide marg. tit. eod. fol.*126. *tom.*1.

PRIMARIUS.

PRIMUM BENEFICIUM

PRIMUM DECRETUM

PRINCIPALES

PRINCIPALIS DEPOSITIO

PRIOR

PRIORATUS

PRIVILEGIA

PRIVILEGIARII

PROBATIO PRIVILEGIARIA

PROCESSUS

Prag.

PROCURATOR

PROCURATOR FISCI

potest, conscio Locumtenente, tres saltem eligere Praesidentes, & eis causarum partem committere; & ipsi tantum vacent causis assignatis, *d. Prag.* 11. §. 31. *fol.* 10. *tom.* 3.

Quando fit locatio in Dohana Menepecudum, unum mittat Regiae Camerae Praesidentem, aliom exactionis tempore, si ita cognoverit expedire. *Ibid.* §. 53. *fol.* 11. *tom.* 3.

Quolibet mense, praevia Camerae relatione, causas Fisci terminatas, & rationes recognitas, Regi referat. *Ibid.* §. 56. *fol.* 12.

Non potest prorogare terminum anni pro administratione Regentis M. C. nec etiam Civitate petente. *Ibid.* §. 57.

Non potest concedere, quod Officiales, nec etiam sub colore remunerationis laborum, accipiant pecunias, gemmas, & munera. *Prag.* 22. §. 13. *tit.* 162. *fol.* 14. *tom.* 3.

Non expediat delegationes per Scriptorium, sed per Collaterale Consilium, in casibus ibi expressis. *Prag.* 89. §. 7. *tit.* 174. *fol.* 331. *tom.* 3.

Facultatem asportandi arma expediat per Secretarium Regni. *Prag.* 12. §. 1. *tit.* 178. *fol.* 360. *tom.* 3.

Mandet Asecretis Scriniorum, quod post relatas in libro litteras Regis, mittant ad Regiam Cancellariam. *Prag.* 12. §. 11. *tit. eod. fol.* 362. *tom.* 3.

Non utatur Militibus, vel Cohortalibus, vulgo *Continui*, uti famulis. *Prag.* 1. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 65. *tom.* 3.

Non procedat contra Ministros perpetuos. *Prag.* 10. *ubi vide marg. tit.* 167. *fol.* 79. *tom.* 3.

Non potest dispensare Regiae Pragmaticae 28. tituli 162. ubi statuitur Officiales, inter quos etiam adscribitur Asecretis rei militaris, non posse affinitatem compatratus contrahere cum personis prohibitis in pragmaticis, de quibus *Ibid. in marg. fol.* 29. *tom.* 3.

Nec dispositionibus *Prag.* 75. §. 135. *& seqq.* usque ad §. 152. inclusive, circa Tribunal, & gubernium Triremium. *Ibid.* §. 153. *fol.* 220. *&* 222. *tom.* 3.

Nec circa tempus studii, & aetatem pro scholaribus doctorandis. *Prag* 14. §. 4. *tit.* 178. *fol.* 305. *tom.* 3.

Nec Pragmaticae 6. §. 1. tituli 235., ubi statuitur, Officiales non posse esse arbitros, & lucrari trigesimam. *fol.* 113. *tom.* 4.

Nec §. 2. ejusdem Pragmaticae, ubi statuitur, Officiales non posse in privatorum causis patrocinari. *Ibid.*

Nec, quod privilegia, lapsu temporis non obstante, praesententur, eur registrentur. *Prag.* 14. §. 9. *tit.* 178. *fol.* 367. *tom.* 3. Debent enim privilegia, concessa a Rege, infra annum exhiberi Proregi, & ejus executoriales obtineri, alias nullius sint roboris. *Prag.* 1. *tit.* 199. *fol.* 635. *tom* 3.

Nec quod Officiales serveat per substitutum. *Prag.* 9. §. 3. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.

Non potest impedire executionem pragmaticarum, aliquid aperte mandantium, sed Regem consulere. *Prag.* 11. §. 5. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3.

Dispensationem pragmaticarum faciat in forma Cancellariae, alias non admittatur. *Prag.* 14. §. 44. *tit.* 178. *fol.* 376. *tom.* 3.

Non contraordinet formae satisfaciendi Consignatariis, &, si contraordinaverit, moneatur ab Officiali, ad quem spectat, verum si, replicatione non obstante, iterum contraordinet, illi obediatur, & relatio fiat Regi. *Prag.* 75. §. 117. *in fine*, *tit.* 171. *fol.* 210. *tom.* 3.

Idem circa extinctionem, & situationem alimentorum militum, vulgo *Entretenidos*. *Ibid.* §. 120. *fol.* 212.

Idem circa immutabilitatem assignamentorum Arcae Militaris. *Ibid.* §. 124. *fol.* 215.

Idem in mandatis solutionum. *Prag.* 9. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3. *Prag.* 11. §. 6. *tit.* 162. *fol* 7. *tom.* 3. Confirmatur per *d. Prag.* 75. §. 56. *fol.* 200. *tom.* 3.

Non contraordinet dispositioni *Prag.* 14. §. 4. *tit.* 162. ubi prohibetur Officialibus petere Officia, vel Beneficia Ecclesiastica, ad Laicorum praesentationem pro filiis, aliisque, ut ibi, a Baronibus. *fol.* 15. *tom.* 3.

Non potest recipere donationem, propositam in comitiis. *Prag.* 6. *tit.* 153. *fol.* 574. *tom.* 2.

Non debet concedere gratiam, seu abolitionem, nisi prius audita sententia Collateralis Consilii. *Prag.* 7. *tit.* 82. *fol.* 43. *tom.* 2. Et gratia expediatur in forma Cancellariae. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 40.

Non debet subscribere rescripta, nisi subscripta a Regentibus. *Prag.* 11. §. 3. *tit.* 162. *Ibid. fol.* 7. *tom.* 3.

Nec mandata de solvendo, nisi subscripta a Regentibus, & Locumtenente Regiae Camerae. §. 4.

Non potest mandare, quod stipendia solvantur, ante captam possessionem. *Ibid.* §. 16. *fol.* 8. *tom.* 3.

Non potest amovere Judices, ut suspectos per litteras Scriptorii, seu Scriniorum. *Prag.* 13. *&* 14. *tit.* 230. *fol.* 68. *tom.* 4. *& Prag.* 14. §. 24. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Non potest creare Judices M. C. ultra numerum. *Prag.* 52. §. 5. *tit.* 169. *fol.* 133. *tom.* 3.

Non potest mandare Regiae Camerae Summariae, quod faciat compensationes ex mente Regis, nisi mandato scripto. *Prag.* 59. *tit.* 171. *fol.* 177. *tom.* 3.

Non potest creare examinatores S. C. *Prag.* 69. *tit.* 174 *fol.* 301. *tom.* 3.

Non potest eligere Continuos, seu Cohortales, sed tres, aut quatuor potest Regi nominare. *Prag.* 3. §. 2. *tit.* 216. *fol.* 763. *tom.* 3.

Potest creare Capitaneos, seu Centuriones novae militiae. *Prag.* 2. §. 5. *tit.* 205. *fol.* 652. *tom.* 3.

Potest mandare, quod causa reclamationis in S. C. revideatur per Consiliarios alterius Aulae. *Prag.* 41. §. 2. *tit.* 174. *fol.* 290 *tom.* 3.

Potest eligere Consiliarium alterius Aulae pro decidenda paritate in causis ultra ducat. 200. *Ibid.* §. 3.

Potest mandare, quod Aulae S. C. uniantur. *Ibid.* §. 8. *fol.* 291. *tom.* 3.

Et, quod S. C. cognoscat de recursu a futura captura. *Prag.* 44. §. 3. *tit. eod. fol.* 292. *tom.* 3.

Potest concedere secundum mensem ad recolligendum fascinulas. *Prag.* 6. *tit.* 212. *fol.* 756 *tom.* 3.

Mandet, conficiendam pandectam jurium Scribarum Amandatis, cum interventu Collateralis Consilii. *Prag.* 11. §. 24. *ubi vide marg. tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.

Curet, ut Officiales Beneficia Ecclesiastica non impetrent a Sancta Sede Apostolica. *Prag.* 19. *tit. eod. fol.* 16. *tom.* 3.

Et, ut rationes dati, & accepti Regii Patrimonii, infra quatuor menses post annum mittantur Regi. *Prag.* 70. §. 8. *tit* 171. *fol.* 190 *tom.* 3.

Et, ut Officiales Hispani, & eorum filii matrimonium, inconsulto Rege non contrahant. *Prag.* 20. *tit.* 162. *fol.* 17. *tom.* 3.

Et, quod donativa facta in comitiis, non mittantur Regi per personas sumptibus Regni, inconsulto Rege. *Prag.* 7. *tit.* 153. *fol.* 575. *tom.* 2.

Et, ut Cohortales reducantur ad 50. occasione vacationum. *d. Prag.* 70. §. 10. *tit.* 171. *fol.* 190. *tom.* 3.

Mandet, quod Regi mittatur relatio omnium pensionum, ab ipso collatarum. *Ibid.* §. 9.

Debet mandare, ut Cavallarii, seu Lictores equestres Dohanae Menepecudum, aliquid non extorqueant a conductoribus pascuorum. *d. Prag.* 11. §. 54. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3.

Debet habere exemplum bilancii dati, & accepti Reg. Patrimonii. *d. Prag.* 70. §. 8 *fol.* 190. *tom.* 3.

Debet apponere notam in litteris, scriptis ab Asecretis Scriptorii. *d. Prag.* 12. §. 2. *tit.* 178. *fol.* 361. *tom.* 3.

Regi debet referre, cur sibi ita placuit, quando non obstante monitione Regentium, & Locumtenentis Regiae Camerae subscribi facit mandata. *Prag.* 9. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 70. *tom.* 3.

Non permittat, quod Asecretis, vulgo *di Cifra*, scribat decretationes in libellis, jus respicientibus, sed remitti faciat ad Collaterale Consilium. *Prag.* 11. §. 25. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.

Ipsius rescriptum, quod *Praeses S. C. provideat*, quomodo intelligendum. *Prag.* 71. *ubi vide marg. tit.* 174. *fol.* 301. *tom.* 3.

Et quomodo, quod M. C. de justitia provideat. *Prag.* 5. *tit.* 82. *fol.* 43. *tom.* 2.

An, & quando assensum praestare possit alienationibus feudorum. Vide *Assensus*.

Sta-

PROTECTOR

PROTESTATIONES

PROTOCOLLUM

PROTOMEDICUS

PROVISIONES, SEU MANDATA
de solvendo.

PROVISIONES, SEU RESCRIPTA

PROVISIONES, SEU SALARIA

PROVOCANS

& injuriosa, punitur. *Prag.* 1. *tit.* 117. *fol.* 374. *tom.* 2.

De provocante, & provocato ad duellum. Vide *Duellum*.

PROXENETAE

Non tractent negotia Arrendamentorum, ita ut pars illa aliqua quovis titulo transeat ad Arrendatores, Gubernatores, & alios dependentes ea Arrendamentia. *Prag.* 3. *tit.* 238. *fol.* 130. *tom.* 4.

Habent privilegium a Regia Camera, ejusque jurisdictioni subjacent. *Prag.* 8. *tit.* 171. *fol.* 154. *tom.* 3.

Instructiones. *Ibid.*

Taxatione non divulgata, non tractent de transmittenda pecunia ad cambium, nec accedant quando conficitur taxatio per Deputatos, nisi vocati. *Prag.* 3. §. 27. *tit.* 136. *fol.* 436. *tom.* 2.

Ad quid teneantur, & quaenam eis prohibeantur in mediatione venditionis Serici. Vide *Sericum*.

Ad quid in materie assecurationis mercium, pecuniarum, &c. Vide *Arrendamentum dell'Assicurazione*.

Non tractent contra formam solvendi, & exigendi summas collybulicas, de qua in *Prag.* 6. *tit.* 136. *Ibid.* §. 7. *fol.* 439. *tom.* 2.

Inter se societatem cambiorum non ineant. *Ibidem* §. 8.

Vulgo *Mezzani*, vel *Sensalì*, qualibet die Martis cujuslibet hebdomadae se conferant ad locum, ubi Deputati Cambiia metam impositturi conveniunt, & ultra illam non contractent. *Prag.* 11. *tit.* 136. *fol.* 441. *tom.* 2.

P U B L I C A

Loca. Vide *Loca publica*.

Via. Vide *Via publica*.

P U B L I C A T I O

Scilicet *Actus Judiciarius*

Quando sit facienda. *Prag.* 11. *tit.* 182. *fol.* 568. *tom.* 3.

Non fit in causis exceptionum contra sententias. *Prag.* 4. §. 26. *tit.* 57. *fol.* 454. *tom.* 1.

Quando censeatur facta, etiam in causa repulsae, & repulsae repulsae. *d. Prag.* 11. *fol.* 568. *tom.* 3.

PUBLICATIO BONORUM

Non habet locum contra Neapolitanos, nisi in causis laesae Majestatis, & haeresis. *Prag.* 3. *tit.* 108. *fol.* 351. *tom.* 2.

Contra monetarios, nec a Prorege potest remitti. *Prag.* 17. *tit.* 151. *fol.* 526. *tom.* 2.

P U E R I

Sacro Fonte Baptismatis lustrati, describantur in libro Parochi. *Prag.* 1. *tit.* 187. *fol.* 595. *tom.* 3.

Perditi exportentur ad Xenodochium Incurabilium, ut a parentibus, aut aliis conjunctis inventi, recipiantur. *Prag.* 1. *tit.* 112. *fol.* 362. *tom.* 2.

Vulgo *Paggi*. Vide *Aulici*.

P U G I O N E S

Vulgo *Daghe*, seu *Pugnali*.

Domi non detineantur, poena ducatorum 100., vel exilii annalis. *Prag.* 4. *tit.* 16. *fol.* 246. *tom.* 1.

Prohibentur equitibus Hierosolymitanis. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 247. *tom.* 1.

Habentes facultatem deferendi arma prohibita, non possunt deferre in Regio Palatio, in Regiis Tribunalibus, & ubi residet, vulgo *il Corpo di Guardie*, nisi ensem, simul cum Pugione. *Prag.* 9. *ibid.*

Pugiones, & vulgo *Daghe*, non comprehenduntur in licentiis armorum Proregis, exceptis Circitoribus cum familia, & Regentis M. C. Speculatoribus, sub poena ducatorum 1000. aut relegationis Nobilibus; ceteris unciarum 100. aut remigationis per triennium, & sub aliis poenis, quae continentur in bando. *Prag.* 12. *tit. eod. fol.* 249. *tom.* 1.

Daghae prohibentur, quovis privilegio non obstante, poena ducatorum 2000., vel relegationis per triennium Nobilibus; ceteris unciarum 100., vel remigationis ad arbitrium S. E. *Prag.* 14. §. 1. *tit. eod. fol.* 250. *tom.* 1.

Confirmatur, & aliqui excipiuntur. *Prag.* 16. *tit. eod. fol.* 252. *tom.* 1.

Daghae non fabricentur, nec vendantur, nec immittantur in Regnum, nec fabricari, vendi, aut immitti fiant. *d. Prag.* 14. §. 2. *fol.* 250. *tom.* 1.

Habentes facultatem deferendi ensem, possunt deferre ensem cum pugione; pugio vero absque ense non deferatur, & statim ac quisque deponit ensem, deponat & pugionem; & nemo possit deferre pugionem, & ensem tradere famulo deferendam sub poena septennii relegationis Nobilibus; ceteris remigationis. *Prag.* 17. & 18. §. 3. & *Prag.* 19. §. 1. *fol.* 253. 254. & 255. *tom.* 1.

Confirmantur prohibitiones, & revocantur licentiae, exceptis Circitoribus cum familia, & persequentibus exules. *d. Prag.* 18. §. 1. *fol.* 254. *tom.* 1.

Daghae, & Pugiones absque ense non deferantur, nec etiam a quibuscumque Officialibus militaribus sub poena Nobilibus ducatorum 2000., vel relegationis per triennium; ceteris unciarum centum, vel remigationis. *Prag.* 22. §. 1. *tit. eod. fol.* 258. *tom.* 1.

Regens M. C. non concedit licentiam pugionis tantum, sed pugionis cum ense, quae licentia non valeat post tinnitus Campanae Divi Laurentii secundae noctis horae, absque lumine; & pro dicta licentia exigat annuos carolenos quinque. Et poenae contraventionis, nempe amissionis armorum, & unius centussis pro ense tantum, & duorum pro ense cum pugione, ipsi Regenti applicabantur. *Ibid.* §. 9. *fol.* 260. *tom.* 1. Nunc Infirmariae M. C. *Prag.* 25. §. 36. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3.

Confirmantur Pragmaticae prohibentes, & revocantur licentiae, exceptis Circitoribus urbanis, Campaneae, & Audientiarum, quae fiant cum speciali dispensatione praesentis. *Prag.* 31. *tit. eod. fol.* 268. *tom.* 1. Sed vide *Prag.* 39. §. 1. *tit. eod. fol.* 274. *tom.* 1.

Licentiae revocantur, & mandatur de cetero non concedi. *Prag.* 40. *tit. eod. fol.* 275. *tom.* 1.

Non concedantur, nisi personis actu servientibus Regiae Curiae, cum clausula, quod registrentur, nempe Neapoli apud Regentem M. C. in Provincia Terrae Laboris apud Commissarium Campaneae, & alibi apud Regias Audientias; ac nisi fuerint registratae, non valeant. *Prag.* 41. *tit. eod. fol.* 276. *tom.* 1.

Quoad Regestum excipiuntur licentiae Auditoris Generalis Exercitus. *Ibid. in marg.* Quoad poenas vide *Prag.* 39. *tit. eod. fol.* 274. *tom.* 1.

Vide *Arma*.

PULVIS PUTEOLANUS

Vulgo *Pozzolana*, & lapilli spumicei, vulgo *Rapillo*, non fodiantur in locis introscriptis in *Prag.* 7. *tit.* 26. *fol.* 314. *tom.* 1.

PULVIS TORMENTARIUS

Et salnitrum non ematur, nec vendatur, causa extrahendi e Regno. *Prag.* 25. & 27. *tit.* 74. *fol.* 544. *tom.* 1.

Vide *Arrendamentum della Polvere*.

Non fabricetur, nec fabricari fiat, non ematur, nec vendatur; nec detineantur *Mortai*, *Pistoni*, *nè altri ordigni*, *o stigli per detto lavoro*, *nè materiali*, cum praemio denunciantibus. *Prag.* 2. *tit.* 203. *fol.* 646. *tom.* 3.

Vide *Confectio Pulveris* &c.

P U N T A R U O L I

Non deferantur in qualibet Regni parte, sub poena Nobilibus ducatorum 1000., aut relegationis; ceteris unciarum 100., vel remigationis per triennium, & aliis, quae continentur in bannis, excipiuntur Chirurgi pro eorum

RATIONALES UNIVERSITATUM

R E A S S U M P T I O

R E B E L L E S

R E C A P T U S

RECEPTATORES

RECEPTI

RECLAMATIO

Infra annum peti potest in S. C. *Prag.* 5. §. 1. *tit.* 174. *fol.* 273. *tom.* 3. Verum sententia demandetur executioni, cum cautione si infra dies 10. non reclametur; & duabus sententiis conformibus imponatur perpetuum silentium. *Ibid.*

Debet revideri, praevia executione. *Ibid.* §. 2. In eadem Aule, nisi aliter videatur Proregi. *Prag.* 41. §. 2. & 9. *tit. eod. fol.* 290. & *seq. tom.* 3.

Habet locum in S. C. etiam circa tempora appellationum. *Prag.* 53. *tit. eod. fol.* 296. *tom.* 3.

Conceditur a sententia S. C. revocante aliam Curiae inferioris, secus a sententia confirmante. *Prag.* 61. *tit. eod. fol.* 298. *tom.* 3.

A decretis suspicionum non datur. *Prag.* 15. §. 23. *tit.* 230. *fol.* 71. *tom.* 4.

Nec a decreto rejiciente, secus a decreto admittente nullitates. *Prag.* 4. §. 23. *tit.* 57. *fol.* 453. *tom.* 2.

RECOGNITIO

Captivorum fiat coram Judice. *Prag.* 12. §. 4. *tit.* 162. *fol.* 13. *tom.* 3.

Capitum exulum quomodo facienda. *Prag.* 1. §. 20. *tit.* 166. *fol.* 63. *tom.* 3.

RECTOR STUDIORUM,

Vide *Studia Regia*.

RECURSUS

A futura captura non admittatur per S. C. sed M. C. remittatur, nisi per Proregem aliter fuerit provisum. *Prag.* 44. §. 3. *tit.* 174. *fol.* 292. *tom.* 3.

Non datur adversus decrete suspicionum. *Prag.* 15. §. 23. *tit.* 230. *fol.* 71. *tom.* 4.

A Fiscipatrono Provinciali petitur in M. C. *Prag.* 10. §. 40. *tit.* 167. *fol.* 74. *tom.* 3.

REEMENDI TEMPUS.

Vide *Pactum*.

REFUTATIONES

Feudorum scribantur in Codicibus Regiae Camerae infra dies 15. *Prag.* 20. *tit.* 80. *fol.* 25. *tom.* 1.

REGENS M. C. V.

Eligatur singulis annis Regnicola, aut Exter, cum alternativa. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Elapso anno, per Proregem confirmari non potest, nec etiam Civitate petente. *Prag.* 11. §. 57. *tit.* 162. *fol.* 12. *tom.* 3.

Praeiret novos duos Consiliarios e S. E. in M. C. V. criminum, per mensem ante completum biennium. *Prag.* 4. §. 6. *tit.* 240. *fol.* 289. *tom.* 4.

Non potest inquisitos, aut carceratos mittere ad triremes. *Ibid.* §. 18. *fol.* 290. *tom.* 4.

Detineat unam ex duabus clavibus Arcae, in qua servantur forojudicationum sententiae. *Prag.* 1. *tit.* 222. *fol.* 25. *tom.* 4.

Nihil exigat pro litteris executorialibus subscribendis. *Prag.* 7. §. 2. *tit.* 221. *fol.* 752. *tom.* 3.

Non recipiat convivia, & comessationes ab Actorum Magistris, eiisque inferioribus. *Prag.* 12. §. 10. *tit.* 161. *fol.* 13. *tom.* 3.

Non exigat directus pro subscriptione, nisi taxatos per S. E. & Collaterale Consilium. *Prag.* 25. §. 34. *tit. eod. fol.* 25. *tom.* 3.

Non potest concedere facultatem asportandi pugionem absque ense. *Ibid.* §. 35.

Nec alia arma, tam offensiva, quam defensiva, nisi ensem tantum, vel ensem cum pugione. *Prag.* 52. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 133. *tom.* 3. & *Prag.* 22. §. 9. *tit.* 16. *fol.* 260. *tom.* 1. Et pro illa concedenda, non exigat ultra annuos carolenos quinque. *d.* §. 9.

Gaudebat poenis asportantium ensem tantum, vel ensem cum pugione, absque facultate. *Ibid.* Sed hodie applicantur Infirmariae M. C. *Prag.* 25. §. 36. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3.

Non potest concedere licentiam ludendi quacumque specie ludi. *d. Prag.* 52. §. 3. *fol.* 133. *tom.* 3. *Prag.* 25. §. 37. *tit.* 162. *fol.* 25. *tom.* 3. & *Prag.* 10. *ubi vide marg. tit.* 6. *fol.* 112. *tom.* 1.

Poenas contravenientium bannis applicet modo, ut *Ibid. d. Prag.* 25. §. 38. *fol.* 25. *tom.* 3.

Causas semel commissas, alteri Judici non committat. *Ibid.* §. 39.

Non mandet aliquem carcerari, aut duci, coram se, nisi voto, saltem unius Judicis. *Ibid* §. 40.

In causis Juris procedat cum Judicis suffragio. *Prag.* 52. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 132. *tom.* 3.

Pro accessu nihil recipiet de pecunia Regii Fisci. *d. Prag.* 25. §. 41. *fol.* 26. *tom.* 3. Sed pro dietis, tam pro Fisco, quam pro partibus. vide *Prag.* 6. §. *E perchè*. *tit.* 45. *fol.* 416. *tom.* 1.

Quolibet anno capiat juramentum a Judicibus de secreto Tribunalis servando. *Prag.* 10. §. 7. *tit.* 230. *fol.* 67. *tom.* 4.

Et quolibet mense illos moneat pro causa praedicta. *Ibid.* §. 8.

Et ipse juramentum praedictum praestet in manu Proregis. *Ibid.* §. 7.

Dietim committet causas. *Prag.* 19. §. 5. *vers. Hodie tit.* 169. *fol.* 99. *tom.* 3. Sed suis Officialibus, non sibi ipsi. *Prag.* 7. §. 1. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

Non vendat commissiones exactionis poenarum, & contumaciarum. *Prag.* 37. §. 17. *tit.* 169. *fol.* 123. *tom.* 3. Sed eligat unum ex tribus, nominatis per Consiliarios, & Judices pro qualibet Provincia. *Prag.* 30. §. 60. *tit.* 167. *fol.* 76. *tom.* 3.

Non eroget pecuniam M. C. in expensis, ut *Ibid. d. Prag.* 37. §. 18. *tit.* 169. *fol.* 123. *tom.* 3.

Non votat in commissione Scribarum ad examinandum. *Prag.* 40. §. 3. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 126. *tom.* 3.

Non decidat causas, nec Judices congreget ad illas decidendas, alibi, quam in Tribunali. *Prag.* 6. *tit.* 167. *fol.* 68. *tom.* 3.

A carceratis dimissis quaerat per Sacramentum, si aliquam extorsionem a Carcerario passi fuerint, & Carcerarium multet poena unciarum 25. alias ipse sit obnoxius eidem poenae. *Prag.* 1. *tit.* 36. *fol.* 365. *tom.* 1.

Detineat alteram clavem Arcae, ubi suffragiorum liber servatur. *Prag.* 37. §. 5. *tit.* 169. *fol.* 122. *tom.* 3.

Referat Proregi, quando capita suspicionum sunt irreverenter proposita. *Prag.* 15. §. 10. *tit.* 230. *fol.* 70. *tom.* 4.

Quolibet mense habere debet ab Actuariis litteras executoriales. *Prag.* 20. §. 1. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Statuat diem in qualibet hebdomada pro causis suspicionum tractandis. *Prag.* 18. §. 5. *tit.* 230. *fol.* 73. *tom.* 4.

Curet, ut in Valetudinario M. C. morentur tantum infirmi. *Prag.* 13. *tit.* 36. *fol.* 368. *tom.* 1.

Interveniat quando vocantur citationes. *Prag.* 37. §. 10. *tit.* 169. *fol.* 122. *tom.* 3.

Et ipso absente, unus ex Judicibus in Curia deferat virgam. *Ibid. in marg.*

Potest remittere tertiam partem poenarum, ascendentium ad summam ducati 30. Sed in Tribunali potest majorem summam remittere, audito Fisco, &c. non tamen ultra tertiam. *Prag.* 9. §. 6. *tit.* 169. *fol.* 95. *tom.* 3.

Non potest concedere fidem publicam. *Prag.* 2. *ubi vide marg. tit.* 86. *fol.* 104. *tom.* 2.

Causam dicat coram Electis hujus Fidelissimae Civitatis. *Prag.* 2. *tit.* 231. *fol.* 82. *tom.* 4.

De ejus Actuario, & mensa. Vide *Actuarius Regentis M. C.*

Vide *Officiales Regii*.

REGENTES CANCELLARIAM

REGESTA

Rege-

RELATIO NUNCII

RELEGATIO, EXILIUM.

RELEVIUM

Rele-

Relevia sunt importantissima, & super eis servetur. *Prag.* 75. §. 123. *fol.* 215. *tom.* 3.

Successor offerat infra terminum apprętium feudi, & committatur Rationali, qui liquidet juxta posita, idque exigatur absque spe supersessoriae. *Ibid.*

Et pro declarationibus non veris quae praesentantur a Baronibus, tam pro summis expressis, quam pro poena dupli. *Ibid.* Quae nec etiam a Prorege poterit moderari, nisi ex justa causa in Regia Camera, audito Fisco. *Ibid.*

Balji, & Tutores feudatariorum infra tempus debitum nomine praeditorum denuncient Regiae Curiae relevia, alias pupilli teneantur ad simplum, Balji vero, & Tutores ad illud plus, quod importat duplicatum, una cum interesse, de proprio, nec repetitionem consequi possint. *Prag.* 76. *tit. eod. fol.* 229. *tom.* 3.

Necnon relevent ad unguem omnia corpora feudorum. *Ibid.* §. *Di più.*

Et verum redditum cujusque corporis. *Ibid.* §. *E similmente.*

RELIGIOSI,

Et Clerici non sollicitent negotia partium in foris Secularibus. *Prag.* 4. *tit.* 196. *fol.* 632. *tom.* 3.

Vide *Ecclesiastici.*

REMI

Non relinquantur noctis tempore in Cymbis absque custodia. *Prag.* 1. & 2. *tit.* 154. *fol.* 576. *tom.* 2.

Remi, & mali, ipsi Triremibus, non vendantur, nec emantur absque Proregis permissu. *Prag.* 1. *tit.* 15. *fol.* 245. *tom.* 1.

REMIGES.

Vide *Condemnati.*

REMISSIO PARTIS

Non impetretur per vim. *Prag.* 3. & 17. *tit.* 1. *fol.* 1. & 14. *tom.* 1.

Vim inferentes pro extorquenda remissione plectuntur capite. *Prag.* 2. *tit.* 78. *fol.* 595. *tom.* 1.

Extorquentes remissionem, & fautores, & illi, in quorum beneficium vergit, plectantur capite, cum privatione privilegiaria, & forjudicentur post dies 20. *Prag.* 25. *tit. eod. fol.* 622. *tom.* 1. Confirmantur praedictae pragmaticae, & ampliantur, etiamsi remissio non sit obtenta, & extenduntur ad mediatores. *Prag.* 27. *tit. eod. fol.* 625. *tom.* 1.

Fiat coram Officialibus, ubi habitant offensi. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 46. *fol.* 425. *tom.* 1.

Plures casus, in quibus partis remissio non requiritur. *Prag.* 2. & 17. *tit.* 1. *fol.* 2. & 14. *tom.* 1.

Requiritur, ut Regiae Audientiae, aliaeque Regiae Curiae, possint delicta componere. *Prag.* 10. §. 13. *tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

Sola remissio mortuorum non sufficit pro compositionibus delictorum, sed requiritur omnium, quorum interest. *Prag.* 5. *tit.* 46. *fol.* 425. *tom.* 1. Nempe omnium, quibus successio competit, & qui eisdem competit actio querelas dandi, & remittendi. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 426. *tom.* 1.

REMISSIONES CAUSARUM

Delinquentes in jurisdictione unius Baronis capiantur ab alio in propria jurisdictione, & remittantur ad locum delicti. *Prag.* 1. *tit.* 237. *fol.* 125. *tom.* 4. Cum limitatione, ut infra.

Delinquentes in Regnis Siciliae citra, & ultra Pharum remittantur ad invicem. *Prag.* 3. 4. & 6. *tit. eod. fol.* 127. *tom.* 4.

Nisi fuerint publici latrones, quia tunc puniuntur a Judice, qui praevenit in captura. *Prag.* 5. *ubi vide marg.* & *Prag.* 7. ubi in hoc derogatur privilegio Principis Bisiniani. *Ibid. fol.* 127. *tom.* 4.

A Judicibus ordinariis, & militaribus, peragatur juxta formam consuetam. *Prag.* 11. §. 13. *tit.* 205. *fol.* 671. *tom.* 3.

Assignetur terminus in decreto remissionis Vasallorum Baronibus, infra quem suos vasallos recipiant, quo elapso procedatur in Audientia. *Prag.* 1. *tit.* 213. *fol.* 757. *tom.* 3.

Si inquisiti non fuerint citati, & constat, esse notorios Clericos, exempla actorum possunt dari Curiae Ecclesiasticae, non obstante Ritu M. C. *Ibid. in calce.*

In causis apocharum directarum publicis Bancis, exceptio fori declinatoria opponi non potest, nisi post apochas recognitas, aut legitime verificatas, debitor depositum fecerit, aut se in vinculis constituerit. *Prag.* 2. *Ibid.*

In criminalibus non agatur de remissione causarum, nisi detruso Reo in vinculis, & contumacia purgata. *Prag.* 6. §. 25. *ubi vide marg. tit.* 168. *fol.* 85. *tom.* 3.

Causae per M. C. remittuntur ad suos Judices competentes. *Prag.* 12. *tit.* 169. *fol.* 96. *tom.* 3. Cum comminatione, quod si infra certum tempus non expediantur, ab ipsis avocabuntur per ipsam M. C. *Ibid.* §. 2. Et elapso tempore, avocentur. *Ibid.* §. 1.

Facta remissione alicui Tribunali, si poenam congruam non tribuerit, alia causa non remittatur. *Ibid.*

Scribae Criminales curent, causas cum praedicta comminatione remittendas, & elapso termino si post dies 10. non exhibeatur fides expeditionis, partes citari faciant, & procedatur in M. C. *Ibid.* §. 4. *fol.* 96 *tom.* 3.

Referente M. C. causas remissionis vasallorum, vel Clericorum, aut restitutionis ad Ecclesiam ad instantiam inquisitorum, non committatur in S. C. vice appellationis, vel reclamationis sub novo termino, secus ad instantiam Episcopi, vel Baronis. *Prag.* 78. & *in marg. tit.* 174. *fol.* 306. *tom.* 3.

Causae remissionis Clericorum tractentur qualibet die absque dilatione. *Prag.* 2. *tit.* 242. *fol.* 287. *tom.* 4. & Regens Cancellariam in visitatione M. C. ante omnia causas Clericorum cognoscat. *Ibid.*

Cognitio criminis Ecclesiastici spectat ad Ecclesiasticos. *Prag.* 2. §. 11. *tit.* 42. *fol.* 405. *tom.* 1.

In causis, quae remittuntur Baronibus cum clausula, quod procedant per Judicem eligendum in [illegible] Civitate, actitent iidem Magistri actorum, & Scribae M. C. omnes quos extant processus. *Prag.* 10. *tit.* 3. *fol.* 54. *tom.* 1.

Causae liquidationis instrumentorum non remittantur ad Barones. *Prag.* 1. *tit.* 115. *fol.* 365. *tom.* 2.

Peti possunt in delegationibus. *Prag.* 1. *tit.* 56. *fol.* 448. *tom.* 1.

RENUNCIATIO

Officiorum non provideatur, nisi a Rege. *Prag.* 75. §. 132. *tit.* 171. *fol.* 219. *tom.* 3.

Nominationum, & dilationum fiat eadem die, vel sequenti, & renunciaus procuret, quod ab Actuario scribatur, & Secretario notificetur, alias a poena non est immunis. *Prag.* 59. *tit.* 174. *fol.* 297. *tom.* 3.

Renuncians nullitatibus non liberatur a poena. *Prag.* 8. §. 2. *tit.* 57. *fol.* 456. *tom.* 1.

Renunciatio Senatusconsulti Velleiani nullius est roboris. *Prag.* 2. *tit.* 221. *fol.* 22. *tom.* 4.

REPERTA

Copia Repertorum non detur, nisi habitis testibus pro repetitis, & Fisco non reluctante. *Prag.* 6. §. 17. *in marg. tit.* 168. *fol.* 84. *tom.* 3.

REPETITIO.

Procurator Fisci procuret repetitionem testium infra terminum, datum pro defensionibus Reo, alias ob testes non repetitos, causa non retardetur; verum, si infra dies 3. post terminum defensionum majorem dilationem petierit pro testibus absentibus repetendis, provideatur de termino competenti. *Prag.* 2. *tit.* 42. *fol.* 405. *tom.* 1.

Judex inferior, transmittens acta testibus non repetitis,

REPLICATIO

REPRESALIAE,

REPULSA

RESCRIPTA

RESIDUA

RESISTENS

RESTITUTIO AD ECCLESIAM.

RESTITUTIO

RESTITUTIO IN INTEGRUM

RETENTIONES, SEU REPRESALIAE.

REVELATIO

REVOCATIO

REUS

nem, absque testium repetitione. *Prag.* 10. §. 51. *tit.* 167. *fol.* 75. *tom.* 3.

R E X

In Regno quomodo distribuat Officia, & Ecclesiastica Beneficia, inter Exteros, & Regnicolas. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Debet certiorari a Prorege de computis declaratis per Cameram. *Prag.* 75. §. 91. *tit.* 171. *fol.* 205. *tom.* 3.

Et de aliis, contentis in dicta *Prag.* §. 57. *fol.* 200. *tom.* 3.

Et a Locumtenente Regiae Camerae, circa Proregis contraventionem ejusdem. *Ibid.* §. 69. *fol.* 202.

Et a Commissariis, & aliis. *Ibid.* §. 118. *&* 124. *fol.* 212. *&* 215. *tom.* 3.

Ad ipsum spectat permutare assignamentum Bursae Militaris praevia Consultatione Regiae Camerae. *d.* §. 124. *Ibid.*

Ejus assensus requiritur in ampliationibus, & renunciationibus Regiorum Officiorum. *Ibid.* §. 183. *fol.* 228. *tom.* 3. *&* *Prag.* 14. §. 7. *tit.* 178. *fol.* 366. *tom.* 3.

Prout etiam in substitutionibus. *d. Prag.* 75. §. 130. *fol.* 218. *tom.* 3. *&* *d. Prag.* 14. §. 8. *ubi vide marg. tit.* 178. *fol.* 367. *tom.* 3.

Et in aggregationibus Officialium Hispanorum in Sedilibus Nobilium hujus Fidelissimae Civitatis. *d. Prag.* 24. §. 18. *fol.* 372. *tom.* 3.

Eidem sunt mittenda bilancia Regalis Patrimonii quolibet anno, praescripta forma. *d. Prag.* 75. §. 90. *fol.* 206. *tom.* 3.

Et descriptiones registratae in Camera omnium Regiorum Patronatuum. *Ibid.* §. 29. *fol.* 197. *tom.* 3.

De aliis Regi reservatis. Vide *Prorex*.

R H E D AE

Deambulantes per Civitatem non sustineantur, nisi transeunte Sanctissimo Eucharistiae Sacramento. *Prag.* 1. *tit.* 52. *fol.* 444. *tom.* 1. Aut transeunte Prorege. *Prag.* 3. *tit.* 126. *fol.* 385. *tom.* 2.

Ornari non poterant auro. *Prag.* 4. §. *E similmente. tit.* 137. *fol.* 448. *tom.* 2. Possunt. *Prag.* 30. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

Vide

R H E D A R I I

Non relinquant equos in Rhedis absque Rectore, & equos ducant lento, non gradurrio passu. *Prag.* 1. *tit.* 126. *fol.* 384. *tom.* 2.

Non doment equos cum rhedis, aut curribus, in hac Fidelissima Civitate. *Prag.* 2. *Ibid.*

Prohibetur usus mulorum, & mularum in rhedis. *Prag.* 1. *tit.* 124. *fol.* 382. *tom.* 2.

Nisi fuerint signati stigmate per Equorum Praefectum. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 383.

Pro suo salario, non recipiant ultra menstruos ducat. 7. *Prag.* 5. §. *Ed a rispetto. tit.* 142. *fol.* 473. *tom.* 2.

Ad quid teneantur pro asportatione armorum, quae fit in rhedis. Vide *Arma ignivoma*, vers. *Deferentes*.

Non deferant rhedas cum capsulis noviter repertis, ut ibi, nec fabricatores aedificent, nec alii incedant. *Prag.* 21. §. 8. *tit.* 76. *fol.* 617. *tom.* 1.

Non deferant meretrices in rhedis per Civitatem, & Suburbia. *Prag.* 4. *&* 8. §. 1. *Prag.* 10. *&* 11. *tit.* 149. *fol.* 497. *&* *seqq. tom.* 2.

Vide *Rhedae*.

Lectischerii, Calesserii, agasones, vecturales, & alii, qui exteros de extra Regnum in Civitatem Neapolis ejusque Suburbia, Casalia, & districtum introducunt, referant quolibet die de sero Ministro deputato. *Prag.* 10. *tit.* 72. *fol.* 524. *tom.* 1.

In tota Octava Solemnitatis Corporis Domini non transeant cum Rhedis, bigis, calessis, curribus, & animalibus, per vias, per quas transeunt supplicationes. *Prag.* 2. *tit.* 52. *fol.* 444. *tom.* 1.

Barecchiari, Salmatarii, Agasones, & Rhedarii, vulgo *Carresi*, non immittant vinum colatum. *Prag.* 17. *tit.* 67. *fol.* 498. *tom.* 1.

Calessi per loca introscripta non ducantur *di carriera*, nec *di galoppo*, sed ordinario animalium passu *Prag.* 4. *tit.* 126. *fol.* 385. *tom.* 2. Declara, ut in *Prag.* 5. *tit. eod. fol.* 386. *tom.* 2. Confirmatur per *Prag.* 6. *Ibid.*

Rhedarii non relinquant Currus, vulgo *le Carrettae*, cum animalibus liberis absque aliquo, qui fraenum detineat, nec deferant currus *di carriera*, nec *di galoppa*, per loca introscripta, sed ordinario passu animalium. *d. Prag.* 4. §. *E perchè. fol.* 385. *tom.* 2. Confirmatur per *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 386. *tom.* 2.

Equi, & mulae non domentur in locis introscriptis. *d. Prag.* 4. §. *E perchè. fol.* 385. *tom.* 2. Confirmatur per *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 386. *tom.* 2.

Agasones, Vecturales, Salmatarii, & alii, qui equos, aliasque animalium species deferunt oneratas, non relinquant animalia libera, sed ligata funibus, aut aliis fraenis ducant. *d. Prag.* 4. §. *E perchè. fol.* 385. *tom.* 2. Confirmatur per *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 386. *tom.* 2.

Rhedarii, vulgo *i Carresi* ducant animalia per funes; & tempore, quo Tribunalia reguntur, non transeant per viam, quae ducit a Palatio M. C. ad Divi Laurentii. *d. Prag.* 4. §. *E perchè. fol.* 385. *tom.* 2. Confirmatur per *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 386. *tom.* 2.

Currus, vulgo *i Cocchi*, *Calessi*, Sedes *le Sedie da mano*, *e le Selle di Cavalli*, fiant certo modo ad luxum evitandum. *Prag.* 7. §. 2. *&* 3. *tit.* 137. *fol.* 451. *tom.* 2. Declara, ut in *Prag.* 6. *tit.* 126. *fol.* 385. *tom.* 2. Et onmorus Curruum per Civitatem praescribatur. *d. Prag.* 7. §. 9. *fol.* 450. *tit.* 137. *tom.* 2.

Vide *Famula*.

R I G A T T I E R I.

Vide *Propolae*.

R I T U S M. C.

Vide *Pragmaticas*.

R I X AE

Militum quomodo componendae. *Prag.* 2. §. 24. *tit.* 205. *fol.* 655. *tom.* 3.

Vide *Arma ignivoma*.

R O B E V E C C H I E.

Vide *Circuitores*.

R O L L A

Militum quomodo facienda, & cui transmittenda. Vide *Milites*.

R O T E L L AE.

Vide *Brocchieri*.

R U S T I C I

Possunt deferre arma necessaria suo exercitio. *Prag.* 24. §. 2. *ubi vide marg. tit.* 16. *fol.* 250. *tom.* 1.

Asportare possunt instrumenta propriae artis, licet aliis sint prohibita, tanquam arma, dummodo cum illis non delinquant appensate. *Prag.* 44. *tit.* 16. *fol.* 178. *tom.* 1.

S

SABAUDIA.

SACRA SCRIPTURA.

SACRILEGI.

SACRUM CONSILIUM

SAGIMEN

SAL

SALARIUM

In Regiis Audientiie solvatur a Perceptoribus . *Prag.* 60. *tit.*171. *fol.*177. *tom.* 3.
Denegatur Gubernatoribus Arrendementorum inconsulto Prorege, nec ab illis potest aliis Officialibus assignari. *Prag.*22. §.15. *tit.*238. *fol.*170. *tom.*4. Sed illis assignatur, inde diminuitur perpetuo pro medietate, prout etiam respectu Delegatorum. *Prag.*40. *tit. eod. fol.*208. *tom.* 4.
Arbitrorum . *Prag.*1. *tit.*14. *fol.*244. *tom.*1.
Putearioruin. *Prag.*1. §.27. *tit.*13. *fol.*243. *tom.*1.
Taxatos illis, qui mittuntur pro servitio Regis , vel Baronis. *Prag.*1. §.3. & *Prag.* 2. *tit.* 217. *fol.* 1. & 3. *tom.*4.
Pestis extincto contagio, mandatur Operariis, &c. non exigere ultra salarium, quod ante pestem habebant. *Prag.* 5. & 6. *tit.* 142. *fol.*473. & 474. *tom.*2.
Novum a Prorege constitui nequit , nec constitutum augeri. *Prag.*70. §.3. *tit.*171. *fol.*189. *tom.*3.
Syndici missi Neap. ab Universitatibus , quomodo taxandum. *Prag.* 1. & vide *Prag.* 3. *tit.*4. *fol.* 74. & 75. *tom.*1.
Pro dictis Officialium taxatur in *Prag.*6.*tit.*45. *fol.*416. *tom.*1.
Commissariis taxetur certum , & non ratione dietarum . *Prag.*2. §.3. & 4. *tit. eod. fol.*411. *tom.*1. Et quantum sit. *Prag.*7. §.11. *tit. eod. fol.*419. *tom.*1.
Ab inquisitis non solvitur, nisi condemnatis. *Prag.*10. §.67. *tit.*167. *fol.*77. *tom.*3.
Assignatur Rationali , & Perceptori Crystallorum , praevia consultatione Collat. & Regiae Camerae, & de illo Rex certioretur. *Prag.* 75. §. 87. *tit.* 171. *fol.* 204. *tom.*3.
Statuitur Praesidenti Commisserio Dohane Menepecudum. *Ibid.* §.75. *fol.*202. *tom.*3.
Quomodo solvatur Officialibus Censoris Triremium . *Prag.*25. §.50. *tit.*162. *fol.*27. *tom.*3.
Consiliario , in Camera transeunti solvitur salarium Praesidentis . *d. Prag.*75. §.76. *tit.*171. *fol.*207. *tom* 3.
Salarium Officialium differtur . *Prag.*1. *fol.*384. *tit.*179. *tom.*3.
De salario assignando Officialibus . *Prag.* 2. *fol.* 387. *Ibid.*
Salarium assignatur Praesidi , magnoque Praefectu scotatorum 800. Ceteris, vel Feudatarius, vel togae militibus scutatorum 400. cuique Secretario 150. *Prag.*2. *fol.* 388. *Ibid.*
Salarium consulatur cum proventibus aerarii Tribunalis. *dict. Prag.*2. *Ibid.*
Vectigal de summa litium, & Jus sententiae dicitur , quod antee pro salarii supplementu Regiis Officialibus cedebat , iterum in fiscum redit ; aucto Officialibus salario . *Prag.*9. *fol.*117. *tit.*235. *tom.*4.
Vide *Pandecta*.

SALERNITANUM COLLEGIUM.

Vide *Collegium*.

S A L N I T R U M.

Vide *Pulvis Tormentarius*.

S A L S A M E N T A

Immissa in Provincias Terrae Laboris , & Principatus , asportentur in loca introscripta in *Prag.* 6. §. 1. *tit.* 238. *fol.*132. *tom.*4.
Nec immissa exportentur, nisi vectigeli soluto . *Ibid.* §.2. & 3. Verum pro usu illius loci , ubi fit exoneratio , non solvatur districtus . *d.* §.2.
In Provincia Campanene , ubi non sunt Regiae apothecae, potest vendi quantitas usui necessaria, data notitia Publicanis . *Ibid.* §.4.
Denuncietur quantitas . *Ibid.* §.5.

S A L V A G U A R D I A,

Seu publica fides , non concedetur debitoribus pendente lite inter creditores super dilatione concedenda . *Prag.* 2. *tit.*115. *ubi vide marg. fol.*365. *tom.*2.
De salvaguardia muliebri. *Prag.*18. §.14. *fol.*581. *tit.* 182. *tom* 3.

S A L U B R I T A S A E R I S.

Vide *Aer*.

S A N C T I.

Vide *Blasphemantes*.

SANITATIS PRAEFECTI.

Vide *Praefecti Sanitatis*.

S A R C I N A

Animalium quantum debeat continere. *Prag.*2. *tit.*217. *fol.*3. *tom.*4.

S A R T O R E S

Non conficiant vestes contra formam *Prag.*1. *tit.* 137. *fol.*444. *tom.*2. Corrigitur per *Prag.* 10. *tit.*238. *fol.*138. *tom.*4.

S A S I N AE,

Differentiae sasinarum primo committantur Tabulariis, deinceps aliis, ut *Ibid. Prag.*2. *tit.*232. *fol.*97. *tom.*4.

S A T E L L I T E S

Vulgo *delle paranze degli Arrendamenti*, & Venatoris majoris non ingrediantur armati in Civitate Neap. nisi quando comitantur Actorum Magistrum pro aliqua diligentie. *Prag.*42. §.4. *tit.*16. *fol.*278. *tom.*1.

S A T I S F A C T I O

Probetur, &c. ut in verb. *Allegans*.

S A T O R E S,
Vulgo *Massari*

Non accipient pecuniam , vulgo *alla voce* nisi servata forma Reg. *Prag.*28. *tit.*8. *fol.*143. *tom.*1.
Non emant fruges, ultra usum in Terra Laboris. *Prag.* 29. *ubi vide marg. Ibid. fol.*144. *tom.*1.
Item in toto Regno, nec etiam per alios familiares , aut per interpositas personas. *Prag.* 31. *tit. eod. fol.* 145. *tom.*1.

S C A L A

Noctis tempore asportari prohibetur. *Prag.* 1. *tit.*219. *fol.* 11. *tom.* 4.

S C A L A F R A N C A

Conceditur Mercatoribus, &c. *Prag.* 8. *tit.* 238. *fol.* 135. *tom.* 4.

S C A P H A R I I.

Vide *Portitores*.

SCHIOPPI A FUCILE LUNGHI,

Habentes licentiam deferendi , non gaudeant facultate per habitatum, nisi illos deferant exoneratos . *Prag.* 6. *tit.*16. *fol.* 247. *tom.* 1.
Non deferantur per loca Regni habitata *Archibusi* , o

Schioppi a fucile, cujuscunque longitudinis, vulgo *carichi*, *a con la Pietra al fucile*, nec etiam ab Equitibus Hierosolymitanis, sub poena relegat. vel remigat. per quinquennium. *Prag.* 11. *&* 14. §. 8. *& Prag.* 22. §. 9. *tit. eod. fol.* 248. 251. *&* 260. *tom.* 1.

Subditi M. Admirati non deferant in hac Civitate, & Suburbiis, vulgo *Schioppi carichi*, sub poena ad Proregis arbitrium. *Prag.* 13. *tit. eod. fol.* 250. *tom.* 1.

Inter alia armorum genera conceduntur Conductoribus Vectigalium. *Prag.* 14. §. 8. *tit. eod. fol.* 251. *tom.* 1. In Regno, non autem Neapoli, & in Suburbiis. *Prag.* 22. §. 9. *tit. eod. fol.* 260. *tom.* 1.

Schioppi a fucile, *e terzarole di tre palmi*, aut *di tre palmi in su*, *poco più*, non deferantur per hanc fidelissimam Civitatem, & Suburbia *carichi*, *nè scarichi di ruota*, nisi per transitum, *scarichi di canna*, *e di ruota*, sub poena relationis, vel remigationis per triennium. *Prag.* 21. §. 6. *tit. eod. fol.* 257. *tom.* 1.

Non deferantur sub poena relegationis, vel remigat. per quinquennium, & licentiae revocantur. *Prag.* 22. §. 8. *fol.* 260. *tom.* 1.

Inter alia conceduntur *Schioppi a fucile*, *ed a miccio* ultra tres palmos Conductoribus Arrendamentorum tam Regiae Curiae, quam hujus fidelissimae Civitatis, & Deputatis salutis, ac Ministris, & Officialibus Annonae; in Regno tamen, non Neapoli, & in Suburbiis; sed actu servientibus, dummodo licentiae sint registratae penes Regentem M. C. cui taxatur dirictus pro regesto. *Prag.* 22. §. 9. *fol.* 260. *tom.* 1. Sed pro dicta registratione, & illius dirictu, vide *Prag.* 41. *tit. eod. fol.* 276. *tom.* 1.

Non deferantur per habitatum Regni, *nè carichi*, *nè scarichi*, exceptis Circitoribus, militibus Campaneae, & Regiarum Audientiarum, sed quando quis egreditur ab hac fidelissima Civitate, & Suburbiis, potest illos asportare per habitatum *scarichi*, *e senza fucile*. *Prag.* 23. *tit. eod. fol.* 260. *tom.* 1.

Schioppi a grillo, *etiam di quattro palmi col teniero*, prohibentur sub poenis armorum breviorum. *Prag.* 32. §. 4. *tit. eod. fol.* 269. *tom.* 1. Ad quod vide *Schioppi piccioli*. Et revocantur licentiae, etiam concessae per Suam Excellentiam, & Collaterale Consilium. *Prag.* 35. 40. *&* 41. *tit. eod. fol.* 272. 275. *&* 276. *tom.* 1. Et de cetero non concedantur, nisi personis, actu servientibus Regiae Curiae, praescripta forma. *d. Prag.* 41. *fol.* 276. *tom.* 1.

Vide *Arma Ignivoma*.

SCHOPPI A GRILLO.

Vide *Schoppi a fucile*.

SCHIOPPI A MICCIO.

Vida *Schioppi a fucile*.

SCHIOPPI PICCIOLI A FUCILE

meno di tre palmi con tutto il teniero.

Non deferantur in Regio Palatio, nec in Tribonalibus, nec ubi adest *il corpo di guardia*, absque expressa facultate, nam haec loca a facultate deferendi quaecunque arma prohibita, censentur excepta. *Prag.* 9. *tit.* 16. *fol.* 247. *tom.* 1.

Non deferantur, quocunque privilegio non obstante, nec *fucili*, *canne*, *o chiavi* sub poena mortis, vel ducatorum 2000. contra asportantes, & contra immittentes in Regno, vel domi detinentes, trienn. relegat. Nobilibus, ceteris remigationis, aut ducat. 2000. ad arbitrium. *Prag.* 11. *tit.* 16. *fol.* 248. *tom.* 1. Idem in *prag.* 14. §. 6. *& Prag.* 20. *tit. eod. fol.* 251. *&* 255. *tom.* 1.

Non construantur, nec construi fiant, nec emantur, nec vendantur, aut accommodentur. *d. Prag.* 14. §. 7. *Prag.* 15. ubi excipitur fabricatio, & accommodatio Regiae Curiae, & *Prag.* 20. *tit. eod. fol.* 251. *&* 255. *tom.* 1.

Confirmantur prohibitiones, & revocantur licentiae exceptis Circitoribus cum familia, & persequentibus Exules. *d. Prag.* 18. §. 1. *fol.* 254. *tom.* 1.

Non deferantur, nec etiam a Circitoribus cum familia persequentibus Exules, & Spiculatoribus sub poenis eisdem. *Prag.* 21. §. 1. *tit. eod. fol.* 256. *tom.* 1.

Nec domi detineantur, nec etiam *sciolti*, etiam *che stassero i pezzi separati*, *il fucile ad una parte*, *e la canna ad un' altra*, sub poena relegationis per triennium. *Ibid.* §. 2. *fol.* 257.

Nec construantur aut accommodentur, non obstante quacunque licentia, sub poena capitis. *Ibid.* §. 3.

Nec immittantur in Regnum sub poena mortis, vel ducat. 2000. arbitraria. *Ibid.* §. 4.

Non deferantur, nisi a Circitoribus, & persequentibus Exules poena ducat. 2000. vel capitis, ad arbitrium. Nec domi detineantur, nec immittantur in Regnum *canne*, *e fucili*, sub poena relegationis, vel triremis per triennium, vel ducat. 1000. ad arbitrium. *Prag.* 22. §. 6. *tit. eod. fol.* 259.

Non construantur, nec accommodentur, nec construi, aut accommodari fiant, sub poena relegationis, vel triremis per decennium. *Ibid.* § 7.

Confirmantur pragmaticae prohibentes asportationem, detentionem, fabricationem, accommodationem, &c. *Prag.* 23. §. 1. *tit. eod. fol.* 260. *tom.* 1.

Augetur poena corporalis per biennium ultra tempus taxatum in pragmaticis praecedentibus, contra deferentes, fabricantes, &c. ultra quam exigatur poena ducat. 600. *Prag.* 24. §. 4. *fol.* 262. *tom.* 1.

Nec accommodentur, sub poena triremis per decenniam. *Ibid.* §. 10. *fol.* 263.

Nec asportentur, nec etiam a Circitoribus, & persequentibus Exules, & licentiae revocantur. *Ibid.* §. 21.

Non detineantur, nec deferantur in itinere. *Ibid.* §. 7.

Moderatur poena contra detinentes domi scienter ad ducat. 300. *Prag.* 28 §. 2. *tit. eod. fol.* 265. *tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae prohibentes asportationem. *Prag.* 21. §. 8. *tit.* 76. *fol.* 617. *tom.* 1.

Revocantur licentiae, & mandatur Officialibus, quod non concedant, sub poena ducat. 500. privationis officii, & nullitatis licentiae. *Ibid.* §. 6. *fol.* 616. *tom.* 1.

Non fabricentur, nec immittantur, sub poena ducatorum 1000. & triremis per triennium. *Ibid.* §. 8. *in fine. fol.* 617. *tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae prohibentes, & revocantur licentiae, & aliae non concedantur sub poena arbitraria contra concedentes, & nullitatis, exceptis Circitoribus, & militibus Campaneae, & Auditoris Exercitus. *Ibid.*

Non fabricentur, nec accommodentur, sub poena triremis per triennium. *Ibid.*

Nec immittantur in Regnum, nec domi, aut in apotheca detineantur per Mercatores, poena ducat. 3000. *Ibid. in fine*, *& Prag.* 30. *tit.* 16. *fol.* 267. *tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae prohibentes asportationem, & revocantur licentiae, exceptis Circitoribus, & militibus Audientiarum, & de cetero non concedantur, absque speciali dispensatione. *Prag.* 31. *& Prag.* 32. *tit. eod. fol.* 268. *tom.* 1.

Revocantur licentiae, etiam concessae per Regium Collaterale Consilium, & de cetero non concedantur. *Prag.* 35. *tit. eod. fol.* 272. *tom.* 1.

Reformantur pragmaticae praedictae, quoad poenas, ut mox dicemus, quoad reliqua confirmantur. *Prag.* 39. *tit. eod. fol.* 274. *tom.* 1.

Nempe quod deferentes haec arma puniantur poena ducat. 2000. vel nobiles septennii relegat. & ceteri remigationis ad arbitrium. *Ibid.* §. 1. *fol.* 274. *tom.* 1.

Idem contra deferentes in Rhedis. *Ibid.* §. 2.

Immittentes, vel detinentes domi, puniantur Relegat. vel Trirem. per quinquenn. aut pecuniaria ducat. 1000. ad arbitrium. *Ibid.* §. 3.

De poenis fabricantium, & accommodantium, fabricari, & accommodari mandantium, vendentium, & ementium. *Ibid.* §. 4.

Confirmantur pragmaticae prohibentes, & revocantur licen-

licentiae, & de cetero non concedantur. *Prag.* 40. & 41. *tit. eod. fol.* 275. & 276. *tom.* 2. nisi personis, actu servientibus Regiae Curiae, praescripta forma in *d. Prag.* 41.
Vide *Arma Ignivoma.*

SCHIOPPETTUOLI.

Vide *Schioppi piccioli.*

SCHOLASTICI

Vide *Studentes.*

SCLOPUS

Vide *Schioppi.*

SCOMMESSE

Vide *Sponsiones.*

SCRIBA

Subscribat acta coram se gesta. *Prag.* 12. §. 12. *tit.* 162. *fol.* 14. *tom.* 3.

Non habitet in domo Judicis. *Prag.* 12. §. 7. & *Prag.* 37. §. 14. *ubi vide marg. tit.* 169. *fol.* 97. & 123. *tom.* 3.

Non sit Procurator. *Prag.* 30. §. 4. *tit.* 169. *fol.* 113. *tom.* 3.

Subscribens citationes, aliasque Scripturas, ementito nomine Actuarii, punitur. *Prag.* 26. §. 3. *tit.* 174. *fol.* 185. *tom.* 3.

Destinatus ad inquirendum, testes recipiendum, aut aliquid determinandum, &c. ante egressum juret, & caveat de fideliter exercendo. *Prag.* 12. §. 8. *tit.* 161. *fol.* 13. *tom.* 3.

Non faciat secunda rescripta, nisi visis prioribus. *Prag.* 49. *ubi vide marg. tit.* 169. *fol.* 131. *tom.* 3.

Condemnatus de falso, & suspensus ab officio, non admittatur de cetero ad praedictum Officium, nec ad aliud, quod Scripturam concernat. *Prag.* 19. *tit.* 3. *fol.* 59. *tom.* 1.

Faciat Summarium in pede provisionum. *Prag.* 19. §. 29. & 31. *tit.* 169. *fol.* 102. *tom.* 3.

Decreta non promulget, nisi subscripta. *Ibid.* §. 34.
Vide *Officium Magistri Iustitiarii.*

SCRIBA PORTIONIS

Vide

SCRIBA RATIONIS

Sit Regnicola. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Interveniat, quando Thesaurarius recipit pecunias, illarumque numerum, & qualitatem describat. *Prag.* 3. §. 4. 5. 6. & 7. *tit.* 172. *fol.* 263. & *seq. tom.* 3.

Et quando fiunt solutiones per Thesaurarium. *Prag.* 4. §. 2. *tit. eod. fol.* 264. *tom.* 3.

Detinet librum, vulgo *il Ruolo*, novae militiae; & ipse tantum faciat fides acclaratorias; & pro quolibet milite recipiat asses 20. *Prag.* 3. *tit.* 177. *fol.* 345. *tom.* 3.

Non assignet salarium Commissariis, ultra taxatum in *Prag.* 6. *tit.* 45. nec mandet quod Universitates illis assignent domum, aut alia, gratis. *Prag.* 25. §. 16. *tit.* 262. *fol.* 22. *tom.* 3.

Non permittat, quod Officialis ab ipso electus, substituat alium. *Ibid.* §. 17.

Non admittat aliquem in officio, nisi reddiderit rationem, cum reliquorum solutione. *Ibid.* §. 18. *fol.* 23.

Non admittat Officiales ordinarios, absque Proregis mandato in scriptis, per quod approbet nominatos. *Prag.* 1. §. 2. *tit.* 177. *fol.* 344. *tom.* 3. & *d. Prag.* 25. §. 19. *tit.* 162. *fol.* 23. *tom.* 3. Nec supra numerum *d. Prag.* 1. §. 6. *fol.* 344. *tom.* 3.

Mittat Officialem in Regiis Triremibus, quando discedunt e portu Neapolis *d. Prag.* 25. §. 20. *fol.* 23. *tom.* 3.

Non accipiat personas incapaces, & minores in assento, absque Proregis mandato, praevia ejus relatione. *Ibid.* §. 22.

Fideliter scribat Assentum. *d. Prag.* 25. §. 24. *fol.* 23. *tom.* 3.

Non faciat expensas, nec etiam infra uncias 2. nisi facta relatione Proregi. *d. Prag.* 1. §. 7. *tit.* 177. *fol.* 344. *tom.* 3.

Non expediat liberantias Cohortalibus, vulgo *Continuis*, nisi adimpleant conditiones requisitas in *d. Prag.* 25. §. 23. *tit.* 162. *fol.* 23. *tom.* 3. & in postilla adjecta sub *d. Prag.* 1. *tit.* 177. *fol.* 344. *tom.* 3.

Non faciat fides debiti Curiae, mandatorum, & servitiorum praestitorum Regiae Majestati. *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 345.

Det exempla scripturarum Fisco necessaria. *Prag.* 28. *tit.* 171. *fol.* 162. *tom.* 3.

Pro dandis mandatis nihil exigat, nec sui Officiales. *d. Prag.* 1. §. 8. *tit.* 177. *fol.* 344. *tom.* 3.

Debet subscribere mandata solutionum, a Prorege destinatarum in Provinciis. *Prag.* 6. *tit.* 172. *fol.* 265. *tom.* 3.

Nec etiam a sponte dantibus ultra pandectam recipiat. *Prag.* 4. *ubi vide marg. tit.* 235. *fol.* 112. *tom.* 4.

Nec mercaturam exerceat. *Prag.* 14. §. 2. & 5. *tit.* 162. *fol.* 15. *tom.* 3. & vide *Officiales Regii*, vers. *Mercaturam.*

Retineat unam ex tribus clavibus Arcae Militaris, & ibi statutis horis adsistat. *Prag.* 12. *tit.* 171. *fol.* 267. *tom.* 3.

Ejus suorumque Officialium, instructiones. *postilla sub d. Prag.* 1. *tit.* 177. *fol.* 344. *tom.* 3.

Ejus Ministri, militaria tractantes, cognoscantur a Judice militari; sed in causis, ubi adest interesse Fisci, cognoscantur a Regia Camera. *Prag.* 11. §. 4. *fol.* 671. *tit.* 205. *tom.* 3. vide *Ibid.* pro ipsorum familia. §. 8. *fol.* 672. *tom.* 3. Utrumque confirmatur per *Prag.* 13. *tit. eod. fol.* 698. *tom.* 3.

Plures Officiales ordinarii tollantur, & suspenduntur. *d. Prag.* 1. §. 2. 3. 4. & 5. *tit.* 177. *fol.* 344. *tom.* 3.

Ejus Ministri non possunt constitui Procuratores Universitatum ad recuperandam pecuniam mutuatam militibus. *postilla sub d. Prag.* 1. *fol.* 344. *tom.* 3.

In delectu militum interveniant Ministri, ab ipso eligendi. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 345. *tom.* 3.

Ejus Officiales accipiant dirictus juxta ordines datos. *d. Prag.* 25. §. 14. *fol.* 22. *tom.* 3.

Ejus Porterius nihil accipiat pro sigillo. *Ibid.* §. 15.

Certificet Cameram de summis solvi mandatis contra ordinem Regis. *Prag.* 75. §. 91. *tit.* 171. *fol.* 205. *tom.* 3.

Non mutuet Thesaurariae pecuniam Arcae Militaris, nec ab illa mutuam accipiat. *Ibid.* §. 126. *vers. y a los dichos*, *fol.* 217. *tom.* 3.

Ejus Officiales non sint personae suppositae, sed verae. *d. Prag.* 25. §. 21. *tit.* 162. *fol.* 23. *tom.* 3.

Ejus Officiales Equestris Ordinis faciant libros Albi, vulgo *Ruoli*. *Ibid.* §. 24.

In Provinciis intersit in recenso militum Campanese. *Prag.* 10. §. 6. *tit.* 167. *fol.* 72. *tom.* 3.

SCRIBAE A MANDATIS

Sint Regnicolae. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Adsistant ipsimet. *Prag.* 7. §. 4. *tit.* 178. *fol.* 354. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 11. §. 20. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3. Et vide *Officiales Regii*, vers. *Ipsi exerceant.*

Acta completa, libellos super alienatione feudalium, & decreta super impositione vectigalium, reponant in Tablino. *d. Prag.* 7. §. 6. *fol.* 354. *tom.* 3. Confirmatur per *d. Prag.* 11. §. 13. *fol.* 9. *tom.* 3. & *Prag.* 14. §. 33. *tit.* 178. *fol.* 374. *tom.* 3.

Non aperiant relationes, nisi coram Prorege, & Regentibus. *d. Prag.* 11. §. 22. *fol.* 9. *tom.* 3.

Mercaturam non exerceant, nec alias industrias prohibitas Officialibus Regiis, de quibus vide verb. *Officiales*

SCRIBAE A MANDATIS ET CANCELLARIAE

SCRIBAE ANNONAE.

SCRIBAE ASSUMPTI.

SCRIBAE CAMERAE SUMMARIAE,

SCRIBAE CANCELLARIAE

S C R I B AE C O M M I S S A R I I C A M P A N E AE.

SCRIBAE CURIAE MERETRICUM.

SCRIBAE DE FORMA

S C R I B AE M. C. V.

SCRIBAE M.C.V. CIVILES

SCRIBAE M.C.V. CRIMINALES

SECRETARIUS CAMERAE SUMMARIAE

SECRETARIUS CAPITANEI GENERALIS TRIREMIUM

SECRETARIUS DOHANAE MENEPECUDUM.

SECRETARIUS JUNCTAE NAVALIS

SECRETARIUS M. C. V.

SECRETARIUS NOTARUM FURTIVARUM, Vulgo *di Cifra*

SECRETARIUS REGNI

Non

Non concedat Regium Exequatur super Bullis, ac Brevibus Apostolicis, nisi praevia relatione Capellani Majoris, ejusque Consultoris. *Ibid.* §. 67. *fol.* 379.

Non referibat per litteras, sed omnia fiant per Collaterale Consilium. *Ibid.* §. 40. *fol.* 375.

Non concedat dispensationem circa abbreviationem termini Syndicatus. *Ibid.* §. 41.

Nec licentiam Officialibus accipiendi aliquid pro laboribus in negotiis delegationum. *Ibid.* §. 43.

Non faciat litteras dispensationis pragmaticarum. *Ibid.* §. 44. *fol.* 376.

Nec delegationes causarum. *Ibid.* §. 45.

Non impediat privilegia Notariorum, Judicum ad contractus, ac legitimationum, expediri per quemlibet Scribam Cancellariae. *Ibid.* §. 47.

Adsistat in Collaterali Consilio. *Ibid.* §. 52.

Adsistat in Cancellaria statutis horis, & curet, Officiales inferiores adsistere. *Ibid. fol.* 376.

Habet pandectam. *Prag.* 1. *tit. eod. fol.* 346. *tom.* 3.

Illam observet. *d. Prag.* 14. §. 53. *fol.* 377. *tom.* 3.

Non accipiat dirictus pro declaratoria negotiorum Fisci, & huius Fidelissimae Civitatis. *Ibid.* §. 54.

Nec dirictus Crystallorum in locatione Arrendamentorum, nisi in casibus, in pandecta enarratis. *Ibid.* §. 55.

Non faciat litteras pro dispensatione matricularum scholaribus doctorandis. *Ibid.* §. 57. *fol.* 378.

Non teneat delegationes, quamvis sit doctor. *Ibid.* §. 58.

Non discedat Neapoli, pro quovis negotio. *Ibid.* §. 59.

Non faciat litteras concessionis Adjunctorum, vel Commissariorum in causis. *Ibid.* §. 62.

Non retineat decreta, & provisiones. *Ibid.* §. 63.

Non aperiat informationes, aut alias scripturas, quae dirigentur ad S. E. aut ad Collaterale Consilium, aut ad seipsum, nec committat, cui voluerit, sed omnia fiant in Collaterali Consilio. *Ibid.* §. 65. *fol.* 378.

Teneat librum, in quo notet omnes commissiones pro capiendis informationibus extra Neapolim. *Ibid.* §. 64.

Alium, in quo scribat omnia vota. *Ibid.* §. 46. *fol.* 376.

Alium, in quo scribat determinationes ad relationes S. C. vel Regiae Camerae. *Prag* 89. §. 8. *tit.* 174. *fol.* 331. *tom.* 3. Sed decretum scribatur a Commissario Tribunalis referentis. *Ibid.*

Vide *Secretarius.*

Adsistat statutis diebus, & horis in Regia Cancellaria. *Prag.* 19. §. *Tambien està determinado*, *tit.* 162. *fol.* 30. *tom.* 3.

SECRETARIUS REI MILITARIS

Prohibetur compatratum contrahere, nec Prorex dispensare valeat. *Prag.* 28. *tit.* 162. *fol.* 29. *tom.* 3.

Vide *Secretarius Scriptorii.*

SECRETARIUS S. R. C.

Exigat asses decem pro decreto, & non ultra. *Prag.* 25. §. 27. *tit.* 174. *fol.* 284. *tom.* 3.

Adsistat quotidie statutis horis in S. C., nec discedat antequam egrediantur Consiliarii. *Prag.* 20. §. 5. & 7. *tit eod. fol.* 281. *tom.* 3.

Non recipiat supplicationes non subscriptas ab Advocatis. *Prag.* 26. §. 3. *tit. eod. fol.* 285. *tom.* 3.

Exigat omnes poenas respectu ejusdem Tribunalis, nec Praeses possit condonare, vel moderare. *Prag.* 81. §. 20. *Prag.* 86. §. 23. & *Prag.* 88. §. 30. *tit. eod. fol.* 311. & 324. *tom.* 3.

Referat in libro sententias civiles, & fidejussiones. *Prag.* 10. §. 79. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Et commissiones ad exequendum taxatis dietis. *Ibid.* §. 63. *fol.* 77.

Conficiat Codicem omnium causarum conclusarum. *Prag.* 10. §. 3. & 8. *tit.* 174. *fol.* 276. & *seq. tom.* 3.

Non intersit suffragiis. *Prag.* 13. §. 9. *tit. eod. fol.* 278. *tom.* 3.

Suffragia non pandat. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 280. *tom.* 3.

Describat horas assistentiae Consiliariorum in S. C. *Prag.* 14. *tit. eod. fol.* 279. *tom.* 3.

Ejus pandecta. *Prag.* 25. §. 27. *tit. eod. fol.* 284. *tom.* 3.

Vide *Secretarius.*

SECRETARIUS SCRIPTORII

Non se immisceret in causis in S. C. vertentibus. *Prag.* 87. *tit.* 174. *fol.* 324. *tom.* 3.

Nihil exigat pro litteris, inscriptis Judicibus. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 178. *fol.* 353. *tom.* 3.

Non tractet decreta libellorum. *Prag.* 11. §. 5. *tit. eod. fol.* 359. *tom.* 3.

Nempe jus respicientia; secus factum, & tunc nihil exigat. *Prag.* 11. §. 25. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.

Nec mercaturam exerceat. *Ibid.* Sed vide *Officiales Regii*, vers. *Mercaturam*.

Servet pandectam. *Prag.* 12. §. 5. *tit.* 178. *fol.* 361. *tom.* 3.

Non scribat litteras absque signo, aut rubrica Proregis. *Ibid.* §. 2.

Non faciat litteras pro solutionibus faciendis. *Ibid.* §. 3.

Post relatas in libro litteras Regis mittat ad Cancellariam. *d. Prag.* 12. §. 11. *fol.* 362. *tom.* 3.

Quae prohibeantur, & quae competant Asecretis Scriniorum. *Ibid.* §. 4. & *seqq. fol.* 361.

Non se intromittat in causis suspicionum. *Prag.* 14. §. 24. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3. & *Prag.* 13. & 14. *tit.* 230. *fol.* 68. *tom.* 4.

SECUNDUM BENEFICIUM

Petendum est infra dies 30. a conclusione, nisi adsit publicatio. *Prag* 17. *tit.* 182. *fol.* 570. *tom.* 3.

SECUNDUM DECRETUM

In contumaciam quomodo interponatur. *Prag.* 4. *tit.* 182. *fol.* 567. *tom.* 3.

S E C U R I T A S

Non concedatur debitori, pendente lite super dilatione. *Prag.* 2. *ubi vide marg tit.* 115. *fol.* 365. *tom.* 2.

S E D E S G E S T A T O R I A E
Vulgo *Sedie*

Prohibentur meretricibus, sub poena, etiam illas deferentibus, vulgo *Sediari*. *Prag* 4. & 8. §. 1. *tit.* 149. *fol.* 497. & 501. *tom.* 2. Nempe propriae, aut alicujus particularis: quia conductitiae conceduntur, dummodo non incedant per loca deambulationis, & per oram Plagae, & Pausilypi. *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 502. *tom.* 2. & *Prag.* 19. §. 4. *tit.* 16. *fol.* 255. *tom.* 1.

Praescripta forma ornari debebant. *Prag.* 4. §. *E similmente*, *tit* 137. *fol.* 448. *tom.* 2. Hodie ad libitum. *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

Tempore pestis, qui gestabant infirmos ad hospitalia in sedibus, tenebantur deferre tintinnabula pedibus alligata. *Prag.* 6. *tit.* 181. *fol.* 428. *tom.* 3.

S E D I A R I.

Vide *Sedes gestatoriae.*

S E D I L I A N E A P O L I S

Non admittant Officiales Hispanos, inconsulto Rege. *Prag.* 14. §. 18. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

SENATUSCONSULTUM VELLEJANUM.

Mulieres non possunt fidejubere, nec aliter contrahere, Senatusconsulto renunciando; & renunciatio non teneat; ac Judices non decernant contrarium. *Prag.* 2. *tit.* 221. *fol.* 22. *tom.* 4.

Tex-

Textores Serici revelent textrina. *Prag.* 3. *tit.* 142. *fol.* 472. *tom.* 2.

Confirmatur privilegia Nobilis Artis Serici, ut nullibi laboretur, praeterquam in hac Fidelissima Civitate, & Suburbiis. *Prag.* 4. *Ibid.*

Vide *Arrendamentum delle Sete*.

Stabilimenta super Sericis, simpliciter, aut cum auro, & argento contextis, in Hispaniae Regnis servanda. *Prag.* 7. *tit.* 142. *fol.* 474. *tom.* 1.

In Regno serventur stabilimenta antiqua circa opera, vulgo *drappi di Seta*, & vendantur pretiis solitis, & opera colorata cujusque generis non vendantur ultra ducatos quinque in singulas ulnas. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.* 487. *tom.* 2.

Sericum nigrum quomodo fiat. *Prag.* 1. *fol.* 28. *tit.* 225. *tom.* 4.

Serificii institutiones. *Prag.* 2. *fol.* 36. *tit. eod. tom.* 4.

Alia vide de *Magistris artium*.

Sericum quo artificio extrahatur. *Prag.* 3. *fol.* 47. *Ibid.*

Sericum quo artificio coloretur. *Prag.* 4. *fol.* 48. *Ibid.*

Denuo de Serico extrahendo. *Prag.* 5. *fol.* 50. *Ibid.*

Iterum de Serico extrahendo. *Prag.* 6. *fol.* 52. *Ibid.*

Plura capita ad artem Serici, & ad Sericum variis coloribus recta imbuendum spectantia. *Prag.* 11. *fol.* 341. *Ibid.*

Praescribitur forma tingendi Sericum nigrum sub poenis, ut intus. *Ibid. fol.* 342. §. *primo*.

De Serico rite nigro colore imbuendo. *Prag.* 12. *fol.* 343. *Ibid.*

Prohibetur extractio della *galla crespa* sub iisdem poenis, quibus victualis. *Ibid. fol.* 344.

Rogatu bambacinariorum magistrorum Ferdinandus IV. edixit. *Prag.* 13. *fol.* 344. *Ibid.*

Datur facultas vendere quodcumque telarum genus. *Ibid.* §. 7.

Eam artem exercentes probentur per Consules. *Ibid.* §. 8.

Et a Consulibus referantur in matriculam. *Ibid.* §. 9.

Exercere eam artem volentes examinentur. *Ibid.* §. 10. *fol.* 345.

S E R V I,

Manumissi, aut alias liberi, non discedant a Regno, absque permissu Proregis. *Prag.* 1. *tit.* 213. *fol.* 25. *tom.* 4. Infra dies decem a manumissione se exhibeant in Regia Cancellaria ad profitendum nomen, cognomen, & Patriam, ac ad ostendendam manumissionem. *Prag.* 2. *Ibid.*

Etiam Sacro Fonte lustrati, arma non deferant. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 26.

Turcae non emantur absque permissu Regiorum Officialium. *Prag.* 4. *Ibid.*

Nec extrahantur a Regno. *Prag.* 3. *tit.* 74. *fol.* 536. *tom.* 1.

Auxilium, consilium, favorem, aut commoditatem, &c. servis ad fugam praebentes capitali poena plectantur. *Prag.* 1. *tit.* 154. *fol.* 576. *tom.* 2.

Servi Baronum quomodo sint. Vide *Homicidium*.

Vide *Mauri*.

SERVI DOMUS REGIAE.

Praestationes viduis mulieribus Regiorum Servorum. *Prag.* 1. *fol.* 27. *tit.* 224. *tom.* 4.

Servi Domus Regiae si ultra scutata biscentum cum creditoribus stipulentur, exercitio ejiciantur: praeter si bona patrimonialia habuerint. *Prag.* 2. *Ibid.*

S E R V I R E

Nemo adstringatur ad serviendum Baronibus, absque salario. *Prag.* 1. *tit.* 217. *fol.* 1. *tom.* 4.

Salarium competens declaratur. *Ibid.* §. 3. Augetur in *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 3. *tom.* 4.

SERVITIA REGIA

Non capiatur informatio, super militum servitiis, absque Proregis permissu. *Prag.* 4. *tit.* 178. *fol.* 352. *tom.* 3.

SICLA REGIA

Non utatur argento pro confectione monetarum, nisi laminis puris, & mundis Hispaniae. *Prag.* 12. *in fine tit.* 67. *fol.* 494. *tom.* 1.

Ejus Officiales sint Regnicolae. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Vide *Pondera*, & *Mensurae*.

S I G I L L U M

Antiquitus detinebatur ab Officialibus M. C. penes se, sed nihil exigebant. *Prag.* 5. §. 3. *tit.* 3. *fol.* 52. *tom.* 1.

Non ponatur in rescriptis Regiae Audientiae, nisi subscriptis ab omnibus, ad quos pertinet. *Prag.* 10. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Jus sigilli in Regiis Audientiis. *Prag.* 4. §. 2. *tit.* 168. *fol.* 82. *tom.* 3.

Pro sigillo in officio Scribae Portionis nihil solvitur. *Prag.* 25. §. 15. *tit.* 162. *fol.* 22. *tom.* 3.

Idem in Curia Commissarii Generalis Campaneae. *Ibid.* §. 42. *fol.* 26. *tom.* 3. & *Prag.* 1. §. 18. *tit.* 166. *fol.* 63. *tom.* 3.

Justitiarii, Auditores, & Secretarii Provinciales, nihil recipiant pro subscriptione, & sigillo. *Prag.* 2. §. 8. *tit.* 45. *fol.* 413. *tom.* 1.

Actuarii pro sigillo nihil exigant. *Prag.* 4. *tit.* 3. *fol.* 51 *tom.* 1.

Ponatur in privilegiis assensus, & in libellis per verbum *Fiat*. *Prag.* 9. *tit.* 80. *fol.* 18. *tom.* 2.

Pro jure Sigilli S. R. C. Regiae Camerae, & M.C. serventur instructiones antiquae. *Prag.* 22. §. 1. *Ne' Suggelli*. *tit.* 138. *fol.* 173. *tom.* 4.

Fabricans sigillum falsum, pro usu fidei crediti, capite plectitur. *Prag.* 12. *tit.* 77. *fol.* 5. *tom.* 1. Quod de sigillis monetarum? vide *Monetae*, &c.

SIGNATOR CANCELLARIAE

Sigillum ponat in privilegiis assensus, & in libellis per verbum *Fiat*. *Prag.* 9. *tit.* 80. *fol.* 18. *tom.* 2.

Unam recipiat emparam, & semel sublatam amplius non admittat. *Prag.* 10. §. 76. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Teneat in publico pandectam authenticam. *Prag.* 14. §. 17. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Non exigat ultra taxam. *Prag.* 2. §. 16. *tit. eod. fol.* 351. *tom.* 3.

Non impediant rescripta, si habet aliquid contra taxam; sed signet statim, & pro suis juribus contra Taxatorem adeat unum ex Regentibus, qui summatim, & ex non scripto decernat. *Ibid.* §. 17. & *in marg.*

Adsistat in Cancellaria quatuor horis antemeridianis, & 4. pomeridianis. *Ibid.* §. 18.

SIGNATOR M. C. V.

Non signet commissiones, & provisiones Fisci interesse continentes, nisi registratas. *Prag.* 19. §. 6. *tit.* 169. *fol.* 100. *tom.* 3.

Quoties regitur Curia, adsistat etiam per aliam horam post Judicum discessum. *Prag.* 37. §. 29. *tit.* 169. *fol.* 124. *tom.* 3. & *Prag.* 21. §. 39. *tit.* 3. *fol.* 66. *tom.* 1.

Mandatur confici pandecta. *d. Prag.* 37. §. 19. *fol.* 123. *tom.* 3.

Sed servet instructiones antiquas. *Prag.* 22. §. 1. *Ne' suggelli*. *tit.* 238. *fol.* 173. *tom.* 4.

SIGNIFICATI,

SIGNIFICATORIAE

SMAGLIATORI

SODOMIA

SODOMITA

SOFFIONE

Meno di tre palmi di Canna, oltra il Teniero

Regiae

Regiae Curiae, & praescripta forma in *Prag*.41. *fol*.276. *tom*. 1.

Vide *Arma ignivoma*.

SOLLICITATOR FISCI REGIAE CAMERAE.

Ejus officium non vendatur. *Prag*.11. §. 52. *tit*. 162. *fol*. 12. *tom*. 3.

S O L U T I O

Vera impedit executionem census. *Prag*.1. §.5. *tit*.39. *fol*. 391. *tom*. 1.

Decimarum Ecclesiis quomodo facienda. *Prag*.2. §. 1. *&* 2. *tit*.43. *fol*. 404. *tom*. 1.

Litterarum Cambii, vide *Tesserae Collybisticae*.

Quaelibet facienda a Regia Curia per Thesaurariam. *Prag*.75. §.41. *tit*. 171. *fol*. 198. *tom*. 3.

A Perceptoribus Provincialibus, cum mandato Proregia inserto, & registrato a Scriba Rationis. *d. Prag*.75. §.42. *ibid*.

In Arrendamentis non fiat, nisi per mandatum generale, per aes, & libram. *Prag*.22. §.13. *tit*.238. *fol*.170. *tom*. 4.

Sed vide omnino *Mandata liberationum*.

SOLUTIONES FISCALES.

Contractus super solutionibus Fiscalibus, initi cum Regia Curia, tempore belli Messanensis reducuntur ad justam metam, nempe in Provincia Terrae Laboris ad ducatos 90. pro 100, in aliis vero Provinciis ad 80., & moderationes assignantur pro dote Capsae Militaris. *Prag*. 44. §. *Ed essendosi*, *tit*. 238. *fol*. 214. *tom*. 4.

Et quilibet potest relaxare ratam omnium moderationum simul super una Terra; verum, si pro rata praedicta alios velit relaxare Fiscales, audiatur, audito Fiscipatrono. *Ibid*. §. *E per maggior comodità*.

Et expeditiones fiant gratis. *Ibid*. §. *E di più*.

Vide *Functiones Fiscales*.

S O R O R

Dotata de bonis fratris, ab ejus successione excluditur in viventibus jure Francorum, secus si dotata fuerit de bonis patris; sed in viventibus iure Longobardorum sufficit, quod sit dotata de bonis patris. *Prag*. 1. *tit*. 80. *fol*. 13. *tom*. 2.

Uterina, ejusque filii, utriusque sexus, comprehenduntur in gratia, quae in novis feudis, concessis pro se, & haeredibus ex corpore, admittit, tam fratres, quam sorores eorum ac filios utriusque sexus. *Prag*.29. *tit*. *eod*. *fol*. 29. *tom*. 2. Extenditur usque ad quartum gradum. *Prag*. 34. *tit*. *eod*. *fol*. 31. *tom*. 2.

Soror succedit in feudis provenientibus a privatis, sicut & fratres; cum clausula tamen, quod acquirens feuda contractus tempore filios, & successores non habeat. *Prag*. 18. *tit*. *eod*. *fol*. 22. *tom*. 2. Sed haec clausula est sublata per *Prag*.22. *&* 25. *tit*. *eod*. *fol*. 26. *& seq*. *tom*.2.

S O R O R I I

Habentes duas sorores in conjuge, fiant suspecti. *Prag*.4. *ubi vide marg*. *tit*. 230. *fol*. 64. *tom*. 4.

S O R T I C U L AE
Vulgo *Beneficiate*

Tempore Pontificii interregni prohibentur. *Prag*. 4. *tit*. 228. *fol*. 61. *tom*. 4.

Vide *Sponsiones*.

S P A D A R I.

Vide *Enses*.

SPEZIALI MANUALI.

Vide *Aromatorii*.

S P I C U L A T O R E S
Vulgo *Alabarderis*

Anno ineunte strenam non petant. *Prag*. 1. *tit*. 22. *fol*. 305. *tom*. 1.

Quaenam arma possint deferre, vide *Arma*.

Alemani recognoscantur a suo Duce. *Prag*. 11. §. 5. *tit*. 205. *fol*. 672. *tom*.3.

Nec detrudantur in carcerem a quovis Judice, nisi ex causa, ut *ibid*.

Confirmatur per *Prag*. 13. *tit*. *eod*. *fol*. 678. *tom*. 3.

SPIRITUS INSUFFLATIO.

Vide *Insufflatio Spiritus*.

S P O L I U M

Non fiat de facto contra possessores. *Prag*. 1. §.6. *tit*. 217. *fol*. 2. *tom*. 4.

S P O L I A P R AE S U L U M.

Spolia quanti aestimata, & ad quem usum addicat novus Episcopus Regi referat. *Prag*. 1. *fol*. 56. *tit*. 227. *tom*. 4.

Assidua Pontificum cura in sublevandis Ecclesiarum indigentiis. *Ibid*.

Innocentii XII. Constitutio de spoliis Praelatorum Neapolitani Regni ipsorum Ecclesiis applicandis. *Ibid*. §. 2.

A Benedicto XIII. in favorem earumdem Ecclesiarum declaratur. *Ibid*. §. 3. *fol*. 57. *tom*. 4.

Iterata ejusdem Pontificis adversus pravas Innocentianae Constitutionis interrogationes declaratio. *Ibid*. §. 4.

Una Pontificum mens: sublevanda Ecclesiarum inopia. *Ibid*. §. 5.

Amplioris in idipsum Pontificiae liberalitatis contestatio. *Ibid*.

Quaerelae adversus Subcollectores spoliorum Camerae olim propositae. *Ibid*. §.6.

Nunc contra Capitula, aliosque, quibus spoliorum cura delegata, referuntur. *Ibid*.

Nova ad haec tollenda incommoda provisio. *Ibid*. §.7. *fol*. 58. *tom*. 4.

Viventibus Praesulibus, Canonici, Capitula, aliique, quibus spoliorum applicandorum cura, quidquam attentare prohibentur. *Ibid*.

Ecclesiarum indemnitas Vicario Generali Praesulis aegrotantis demandatur. *Ibid*. §. 8.

Demortui Praesulis spolia quomodo, & a quibus describantur. *Ibid*. §. 9.

Quaenam illico distrahi valeant. *Ibid*.

Quaeve sint ad usque captam a novo Praesule possessionem observanda. *Ibid*. §. 10.

Distractionis methodus, nec non applicationis retractae exinde pecuniae. *Ibid*. §. 11.

Conciliaris sanctio de redditione rationum per Officiales sede vacante constitutos novo Praesuli exhibenda. *Ibid*. §. 12.

Ad spoliorum administratores protrahitur, novoque Praesuli commendatur. *Ibid*. *fol*. 59.

Praemissorum confirmatio. *Ibid*. §. 13.

Derogatur contrariis. *Ibid*. §. 14.

Exemplorum auctoritas. *Ibid*. §. 15.

S P O N S A L I A

Aut matrimonia Educantes cum pupillis non contrahant. *Prag*. 1. *tit*. 63. *fol*. 474. *tom*.1.

Restringitur. *Prag*. 7. §. 14. *tit*. 137. *fol*. 451. *tom*.2.

SPONSIONES

SPORTULAE

STABILIMENTA

STABULUM REGIUM.

STAFFIERI.

STAMPA.

STILI

STILETTI.

STIPENDIA

SUB-

SUBHASTATIO

SUBREPTITIUM

SUBSCRIBENS

SUBSCRIPTIO

SUBSTITUTIO

SUCCESSIO

SUCCESSOR

SUCCIDA

SUES

SUFFRAGIA.

SULPHUR

SUMMAE

SUPELLECTILIA

SUPERSESSORIA

Non concedatur per Officiales Regiae Camerae absque nuto Regio, ut in verb. *Significatoriae*.

Concessa Universitatibus anno 1648. pro debitis ex causa de praeterito Consignatariis, & aliis. *Prag.* 16. *tit.* 4. *fol.* 88. *tom.* 1.

Concessa Universitatibus anno 1658. ob damnum passum ex contagio. *Prag.* 6. *tit.* 129. *fol.* 415. *tom.* 2.

Omnibus Regni Universitatibus post liquidationem foculariorum anno 1669. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 416. *tom.* 2.

SUPPLICATIONES S.C.

Transeant per manus Magistri actorum, aut Ostiarii, ad quem pertinet, & non per manus domesticorum Praesidis S. C. *Prag.* 13. §. 2. *tit.* 162. *fol.* 14. *tom.* 3.

Quomodo legendae in S. C. quando Praeses est suspectus, etiam in delegando. *Prag.* 73. *tit.* 174. *fol.* 302. *tom.* 3.

Subscribantur in extrema pagina ab Advocatis; alias per Actorum Magistrum, aut Secretarium, non admittantur. *Prag.* 26. §. 3. *Prag.* 67. §. *Necnon*. *Prag.* 81. §. 1. & *Prag.* 86. §. 2. *tit. eod. fol.* 285. & *seq. tom.* 3.

Infra tres dies in eadem mensa, & penes acta exhibeantur. *Prag.* 42. *tit. eod. fol.* 292. *tom.* 3. Imo eadem die, vel seq. alias Judex a quo procedat ad ulteriora; ubi sunt exhibendae per ipsos Reos, tam in Civilibus, quam Criminalibus. *Prag.* 49. *Prag.* 86. §. 3. & *Prag.* 88. §. 3. *tit. eod. fol.* 295. 322. & 325. *tom.* 3.

Pro unione Aularum in S. C. semper intelligantur factae sub conditione, nisi elapsi sint dies 15. a die citationis ad dicendum post conclusionem. *Prag.* 66. *tit. eod. fol.* 300. *tom.* 3.

Non fiant subreptitiae, & obreptitiae sub poena. *Prag.* 67. *tit. eod. fol.* 300. *tom.* 3.

Omnes scribantur in Codice per Magistrum actorum. *Prag.* 81. §. 1. *tit. eod. fol.* 308. *tom.* 3. Et earum delegationes dietim in altero Codice. *Ibid.* §. 2.

Qualibet die Saturni dividantur coram Praeside a Magistris actorum hebdomadariis, & liber, vulgo *delle Spartenze*, subscribatur, & detineatur ab ipso Praeside. *Ibid.* §. 3. *ubi vide marg.*

Legantur coram Praeside a 4. Actuariis per circulum. *Ibid.* §. 4. *fol.* 309.

Contra exteros non recipiantur ab Actuariis absque expressione privilegii. *Ibid.* §. 6.

Praesentantur absque salario. *Ibid.* §. 7. Sed quomodo, & a quibus sint scribendae praesentationes. Vide *Praesentationes Scripturarum*.

Non recipiantur, nisi exhibeantur a Principalibus, aut eorum Procuratoribus. *Ibid.* §. 8.

A decretis definitivis, vel vim definitivi habentibus, non recipiantur, nisi praevia executione. *Ibid.* §. 9.

In interlocutoriis servetur Jus Commune. *Ibid. fol.* 310. *tom.* 3.

Pro mutatione Aularum, aut Judicis, non legantur, nisi citatis partibus, & recursus spectat ad Proregem, & Collaterale Consilium. *Ibid.* §. 11.

Pro unione Aularum, vel pro interventu, non recipiantur per Praesidem, sed legantur per Actuarium causae. *Ibid.* §. 12.

Supplicationes, & earum decreta, non contineant aliquid abrasum, deletum, aut vitiatum. *Ibid.* §. 21. *fol.* 311. *tom.* 3.

Etiam subscriptae a Praeside, non consignentur parti, absque vulgo *la provvista*. *Prag.* 86. §. 3. & *Prag.* 88. §. 3. *tit. eod. fol.* 322. & 325. *tom.* 3.

Appellationum a decretis M. C. visis scripturis in causis instrumentorum liquidationis, quomodo decretandae. *Prag.* 8. §. 7. *in fine. tit.* 115. *fol.* 369. *tom.* 2.

Pro Adjunctis, quod fiat relatio in Collaterali, non impediunt progressum, & decisionem causae. *Prag.* 4. §. 6. *tit.* 57. *fol.* 451. *tom.* 1.

Cum decreto, quod *Intimetur parti*, quando dubitatur de causae Commissario, non impediunt processum ad ulteriora, nisi fuerint obtentae infra 30. dies. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 454. *tom.* 1. Confirmatur per *Prag.* 89. §. 5. *tit.* 174. *fol.* 330. *tom.* 3.

Pro qualibet supplicatione solvantur asset 12. cum dimidio. *Prag.* 79. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 307. *tom.* 3.

SUSPICIO

Archiepiscopus Acheruntinus non cognoscat de suspicione Syndicatorum Capitanei Petraepertosae. *Prag.* 2. *tit.* 230. *fol.* 63. *tom.* 4.

Allegans suspiciones, non adeat Diocesanos, sed Regios Officiales. *Ibid.* §. *Ed inteso*.

Nemo pro causis praedictis adeat Curias Ecclesiasticas, sed Regias. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 63. *tom.* 4.

Suspicio proponatur per capita. *Prag.* 11. §. 8. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3. Etiam contra Adjunctos. *Prag.* 4. §. 1. *tit.* 57. *fol.* 451. *tom.* 1. Sed reverenter; alias a Capite Tribunalis fit relatio Proregi. *Prag.* 15. §. 10. *tit.* 230. *fol.* 70. *tom.* 4.

Recusationes Regentium, Praesidis S. C. & Locumtenentis Regiae Camerae, consignentur clausae Proregi, vel Regni Secretario; Officialium cujusvis Tribunalis consignentur etiam clausae Capiti Tribunalis; Propraesidis S. C. Promagni Camerarii, & Proregentis M. C. eodem modo tradantur Antiquiori Tribunalis. *Ibid.* §. 11.

Non tractetur in Collaterali Consilio, nisi in quantum ad ipsum Tribunal spectet. *Prag.* 14. §. 24. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Proponatur servata forma *d. Prag.* 11. & non per litteras Scriniorum Proregis. *Ibid.* & *Prag.* 13. & 14. *tit.* 230. *fol.* 68. *tom.* 4.

Proponatur coram Judicibus illius Tribunalis, in quo residet suspectus, & illi (saltem numero tres) decernant, quod non interveniat. *Prag.* 1. *tit.* 230. *fol.* 63. *tom.* 4. Confirmatur per *Prag.* 40. §. 2. *tit.* 174. *fol.* 289. *tom.* 3. Nempe in causis unius Aulae, numero tres, in causis duarum, numero quinque. *Prag.* 18. §. 2. & 15. *tit.* 230. *fol.* 71. *tom.* 4.

Discutiatur in Tribunali; & si talis visa fuerit, quod probata non sufficeret ad Judicem removendum, proponens non admittatur, & solvat poenam; si vero visa fuerit, quod probata sufficeret; admittatur. *Prag.* 5. & 16. §. 2. *tit. eod. fol.* 64. & 71. *tom.* 4.

Non recipiatur, nisi ante conclusionem causae fuerit proposita. *Prag.* 8. §. 1. & *vide* §. 2. *tit. eod. fol.* 65. *tom.* 4.

Instantia suspicionis dierum 15. & terminus de momento ad momentum. *Prag.* 10. §. 3. *fol.* 66. *tom.* 4. & *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 67. *tom.* 4. Sed recusans, infra dies 30. a die praesentatae formiter recusationis, producat probationes, alias habeatur pro concluso. *Prag.* 15. §. 22. *tit. eod. fol.* 71. *tom* 4. Hodie infra praedictum terminum dierum 30. debet etiam procedi ad causae expeditionem, & interponi decretum pro, vel contra; sed si Commissarius sit impeditus, proponens recusationem infra eundem terminum, petat alium, & ab illo expeditionem obtineat; & novo Commissario causam protrahente, recusans adeat Proregem. *Prag.* 18. §. 1. *tit. eod. fol.* 72. *tom.* 4. Nec rescripta, quod intimetur parti, vel aliud mandantia, locum habeant ad impediendam expeditionem causae suspicionis infra terminum praedictum. *Ibid.* §. 2.

Elapso termino 30. dierum depositum liberetur per Commissarium, absque relatione. *Ibid.*

Actuarius consignet acta completa Commissario, qui curet decisionem. *Ibid.* §. 3. *fol.* 73.

Caput Tribunalis assignet diem in qualibet hebdomada pro causis suspicionis decidendis. *Ibid.* § 4. & 5.

Proponatur per Advocatos. *d. Prag.* 10. §. 4. *tit. eod. fol.* 67. *tom.* 4.

Praeses S. C. non committat causas suspicionis, nisi exhibitis capitibus cum deposito. *Ibid.* §. 6. *fol.* 67. *tom.* 4.

Appellatio non admittitur in causis suspicionum, nec a defi-

SECRETARIUS CAMERAE SUMMARIAE

SECRETARIUS CAPITANEI GENERALIS TRIREMIUM

SECRETARIUS DOHANAE MENEPECUDUM.

SECRETARIUS JUNCTAE NAVALIS

SECRRTARIUS M. C. V.

SECRETARIUS NOTARUM FURTIVARUM, Vulgo di Cifra

SECRETARIUS REGNI

Non

Non concedat Regium Exequatur super Bullis, ac Brevibus Apostolicis, nisi praevia relatione Capellani Majoris, ejusque Consultoris. *Ibid.* §. 67. *fol.* 379.

Non rescribat per litteras, sed omnia fiant per Collaterale Consilium. *Ibid.* §. 40. *fol.* 375.

Non concedat dispensationem circa abbreviationem termini Syndicatus. *Ibid.* §. 41.

Nec licentiam Officialibus accipiendi aliquid pro laboribus in negotiis delegationum. *Ibid.* §. 43.

Non faciat litteras dispensationis pragmaticarum. *Ibid.* §. 44. *fol.* 376.

Nec delegationes causarum. *Ibid.* §. 45.

Non impediat privilegia Notariorum, Judicum ad contractus, ac legitimationum, expediri per quemlibet Scribam Cancellariae. *Ibid.* §. 47.

Adsistat in Collaterali Consilio. *Ibid.* §. 51.

Adsistat in Cancellaria statutis horis, & curet, Officiales inferiores adsistere. *Ibid. fol.* 376.

Habet pandectam. *Prag.* 1. *tit. eod. fol.* 346. *tom.* 3.

Illam observet. *d. Prag.* 14. §. 53. *fol.* 377. *tom.* 3.

Non accipiat dirictus pro declaratoria negotiorum Fisci, & hujus Fidelissimae Civitatis. *Ibid.* §. 54.

Nec dirictus Crystallorum in locatione Arrendamentorum, nisi in casibus, in pandecta enarratis. *Ibid.* §. 55.

Non faciat litteras pro dispensatione matricularum scholaribus doctorandis. *Ibid.* §. 57. *fol.* 378.

Non teneat delegationes, quamvis sit doctor. *Ibid.* §. 58.

Non discedat Neapoli, pro quovis negotio. *Ibid.* §. 59.

Non faciat litteras concessionis Adjunctorum, vel Commissariorum in causis. *Ibid.* §. 62.

Non retineat decreta, & provisiones. *Ibid.* §. 63.

Non aperiat informationes, aut alias scripturas, quae diriguntur ad S. E. aut ad Collaterale Consilium, aut ad seipsum, nec committat, cui voluerit, sed omnia fiant in Collaterali Consilio. *Ibid.* §. 65. *fol.* 378.

Teneat librum, in quo notet omnes commissiones pro capiendis informationibus extra Neapolim. *Ibid.* §. 64.

Alium, in quo scribat omnia vota. *Ibid.* §. 46. *fol.* 376.

Alium, in quo scribat determinationes ad relationes S. C. vel Regiae Camerae. *Prag* 89. §. 8. *tit.* 174. *fol.* 331. *tom.* 3. Sed decretum scribatur a Commissario Tribunalis referentis. *Ibid.*

Vide *Secretarius*.

Assistat statutis diebus, & horis in Regia Cancellaria. *Prag.* 29. §. *Tambien està determinado*, *tit.* 162. *fol.* 30. *tom.* 3.

SECRETARIUS REI MILITARIS

Prohibetur compatratum contrahere, nec Prorex dispensare valeat. *Prag.* 28. *tit.* 162. *fol.* 29. *tom.* 3.

Vide *Secretarius Scriptorius*.

SECRETARIUS S. R. C.

Exigat asses decem pro decreto, & non ultra. *Prag.* 25. §. 27. *tit.* 174. *fol.* 284. *tom.* 3.

Adsistat quotidie statutis horis in S. C., nec discedat antequam egrediantur Consiliarii. *Prag.* 20. §. 5. & 7. *tit. eod. fol.* 281. *tom.* 3.

Non recipiat supplicationes non subscriptas ab Advocatis. *Prag.* 26. §. 3. *tit. eod. fol.* 285. *tom.* 3.

Exigat omnes poenas respectu ejusdem Tribunalis, nec Praeses possit condonare, vel moderare. *Prag.* 81. §. 20. *Prag.* 86. §. 23. & *Prag.* 88. §. 30. *tit. eod. fol.* 311. & 324. *tom.* 3.

Referat in libro sententias civiles, & fidejussiones. *Prag.* 10. §. 79. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Et commissiones ad exequendum taxatis dietis. *Ibid.* §. 63. *fol.* 77.

Conficiat Codicem omnium causarum conclusarum. *Prag.* 10. §. 3. & 8. *tit.* 174. *fol.* 276. & *seq. tom.* 3.

Non intersit suffragiis. *Prag.* 13. §. 9. *tit. eod. fol.* 278. *tom.* 3.

Suffragia non pandat. *Prag.* 17. *tit. eod. fol.* 280. *tom.* 3.

Describat horas assistentiae Consiliariorum in S. C. *Prag.* 14. *tit. eod. fol.* 279 *tom.* 3.

Ejus pandecta. *Prag.* 25. §. 27. *tit. eod. fol.* 284. *tom.* 3.

Vide *Secretarius*.

SECRETARIUS SCRIPTORII

Non se immisceant in causis in S. C. vertentibus. *Prag.* 87. *tit.* 174. *fol.* 314. *tom.* 3.

Nihil exigat pro litteris, inscriptis Judicibus. *Prag.* 6. §. 2. *tit.* 178. *fol.* 353. *tom.* 3.

Non tractet decreta libellorum. *Prag.* 11. §. 5. *tit. eod. fol.* 359. *tom.* 3.

Nempe jus respicientia; secus factum, & tunc nihil exigat. *Prag.* 11. §. 25. *tit.* 162. *fol.* 9. *tom.* 3.

Nec mercaturam exerceat. *Ibid.* Sed vide *Officiales Regii*, vers. *Mercaturam*.

Servet pandectam. *Prag.* 12. §. 5. *tit.* 178. *fol.* 361. *tom.* 3.

Non scribat litteras absque signo, aut rubrica Proregis. *Ibid.* §. 2.

Non faciat litteras pro solutionibus faciendis. *Ibid.* §. 3.

Post relatas in libro litteras Regis mittat ad Cancellariam. *d. Prag.* 12. §. 11. *fol.* 362. *tom.* 3.

Quae prohibeantur, & quae competant A secretis Scriniorum. *Ibid.* §. 4. & *seqq. fol.* 361.

Non se intromittat in causis suspicionum. *Prag.* 14. §. 24. *tit.* 178 *fol.* 372. *tom.* 3. & *Prag.* 13. & 14. *tit.* 230. *fol.* 68. *tom.* 4.

SECUNDUM BENEFICIUM

Petendum est infra dies 30. a conclusione, nisi adsit publicatio. *Prag* 17. *tit.* 182. *fol.* 570. *tom.* 3.

SECUNDUM DECRETUM

In contumaciam quomodo interponatur. *Prag.* 4. *tit.* 182. *fol.* 567. *tom.* 3.

S E C U R I T A S

Non conceditur debitori, pendente lite super dilatione. *Prag.* 2. *ubi vide marg. tit.* 115. *fol.* 365. *tom.* 2.

S E D E S G E S T A T O R I A E
Vulgo *Sedie*

Prohibentur meretricibus, sub poena, etiam illas deferentibus, vulgo *Sediari*. *Prag* 4. & 8. §. 1. *tit.* 149. *fol.* 497. & 501. *tom.* 2. Nempe propriae, aut alicujus particularis: quia conductitiae conceduntur, dummodo non incedant per loca deambulationis, & per oram Plagae, & Pausilypi. *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 502. *tom.* 2. & *Prag.* 19. §. 4. *tit.* 16. *fol.* 255. *tom.* 1.

Praescripta forma ornari debebant. *Prag.* 4. §. *E similmente*; *tit* 137. *fol.* 448. *tom.* 2. Hodie ad libitum. *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

Tempore pestis, qui gestabant infirmos ad hospitalia in sedibus, tenebantur deferre tintinnabula pedibus alligata. *Prag.* 6. *tit.* 181. *fol.* 428. *tom.* 3.

S E D I A R I.

Vide *Sedes gestatoriae*.

S E D I L I A N E A P O L I S

Non admittant Officiales Hispanos, inconsulto Rege. *Prag.* 14. §. 18. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

SENATUSCONSULTUM VELLEJANUM.

Mulieres non possunt fidejubere, nec aliter contrahere, Senatusconsulto renunciando; & renunciatio non teneat; ac Judices non decernant contrarium. *Prag.* 2. *tit.* 221. *fol.* 22. *tom.* 4.

S E N T E N T I A

SENTENTIA CAMERAE SUMMARIAE

SENTENTIA FOROJUDICATIONIS

SENTENTIA FUSTIUM.

SENTENTIA JUDICUM INFERIORUM

SENTENTIA MAGISTRI JURATI

S E N T E N T I A M. C. V.

S E N T E N T I A S. C.

S E N S A L I.

S E P U L T U R A E

S E Q U E S T R U M

SERENATE, E MATINATE.

SERGENTE MAGGIORE

S E R I C U M,

Tex-

Textores Serici revalent taxtrina. *Prag.* 3. *tit.* 142. *fol.* 472. *tom.* 2.

Confirmantur privilegia Nobilis Artis Serici, ut nullibi laboretur, praeterquam in hac Fidelissima Civitate, & Suburbiis. *Prag.* 4. *Ibid.*

Vide *Arrendamentum dello Sete.*

Stabilimenta super Sericis, simpliciter, aut cum auro, & argentu contextis, in Hispaniae Regnis servanda. *Prag.* 7. *tit.* 142. *fol.* 474. *tom.* 2.

In Regno serventur stabilimenta antiqua circa opera, vulgo *drappi di Seta*, & vendantur pretiis solitis, & opera colorata cujusque generis non vendantur ultra ducatos quinque in singulas ulnas. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.* 487. *tom.* 2.

Sericum nigrum quomodo fiat. *Prag.* 2. *fol.* 28. *tit.* 225. *tom.* 4.

Serificil institutiones. *Prag.* 2. *fol.* 36. *tit. eod. tom.* 4.

Alia elde de *Magistris artium.*

Sericum quo artificio extrahatur. *Prag.* 3. *fol.* 47. *Ibid.*

Sericum quo artificio coloretur. *Prag.* 4. *fol.* 48. *Ibid.*

Denuo de Serico extrahendo. *Prag.* 5. *fol.* 50. *Ibid.*

Iterum de Serico extrahendo. *Prag.* 6. *fol.* 52. *Ibid.*

Plura capita ad artem Serici, & ad Sericum variis coloribus recte imbuendum spectantia. *Prag.* 21. *fol.* 341. *Ibid.*

Praescribitur forma tingendi Sericum nigrum sub poenis, ut intus. *Ibid. fol.* 342. §. *priom.*

De Serico rite nigro colore imbuendo. *Prag.* 12. *fol.* 343. *Ibid.*

Probibetur extractio della *galla crespa* sub iisdem poenis, quibus victualis. *Ibid. fol.* 344.

Rogatu bambacinariorum magistrorum Ferdinandus IV. edixit. *Prog.* 13. *fol.* 344. *Ibid.*

Datur facultas vandere quodcumque telarum genus. *Ibid.* §. 7.

Eam artem exercentes probentur per Consules. *Ibid.* §. 8.

Et a Consulibus referantur in matriculam. *Ibid.* §. 9.

Exercere eam artem volentes examinentur. *Ibid.* §. 20. *fol.* 345.

SERVI,

Manumissi, aut alias liberi, non discadant e Regno, absqua permissu Proregis. *Prag.* 1. *tit.* 223. *fol.* 25. *tom.* 4. Infra dies decem a manumissione se exhibeant in Regia Cancellaria ad profitendum nomen, cognomen, & Patriam, ac ad ostendendam manumissionem. *Prag.* 2. *Ibid.*

Etiam Sacro Fonte lustrati, arma non deferant. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 26.

Turcae non emantur absque permissu Regiorum Officialium. *Prag.* 4. *Ibid.*

Nec extrahantur e Regno. *Prag.* 3. *tit.* 74. *fol.* 536. *tom.* 1.

Auxilium, consilium, favorem, aut commoditatem, &c. servis ad fugam praebentes capitali poena plectantur. *Prag.* 2. *tit.* 154. *fol.* 576. *tom.* 2.

Servi Baronum quomodo sint. Vide *Homicidium.*

Vide *Mouri.*

SERVI DOMUS REGIAE.

Praestationes viduis mulieribus Ragiorum Servorum. *Prag.* 1. *fol.* 27. *tit.* 224. *tom.* 4.

Servi Domus Regiae si ultra scutata bisceutum cum creditoribus stipulentur, exercitio ejiciantur: praeter si bona patrimonialia habuerint. *Prag.* 2. *Ibid.*

SERVIRE

Nemo adstringatur ad serviendum Baronibus, absque salario. *Prag.* 1. *tit.* 217. *fol.* 1. *tom.* 4.

Salarium competens declaratur. *Ibid.* §. 3. Augetur in *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 3. *tom.* 4.

SERVITIA REGIA

Non capiatur informatio, super militum servitiis, absque Proregis permisso. *Prag.* 4. *tit.* 178. *fol.* 352. *tom.* 3.

SICLA REGIA

Non utatur argento pro confectione monetarum, nisi laminis puris, & mundis Hispaniae. *Prag.* 12. *in fine tit.* 67. *fol.* 494. *tom.* 1.

Ejus Officiales sint Regnicolae. *Prag.* 1. *tit.* 173. *fol.* 269. *tom.* 3.

Vide *Pondera, & Mensurae.*

SIGILLUM

Antiquitus detinebatur ab Officialibus M. C. penes se, sed nihil exigebant. *Prag.* 5. §. 3. *tit.* 3. *fol.* 52. *tom.* 1.

Non ponatur in rescriptis Regiae Audientiae, nisi subscriptis ab omnibus, ad quos pertinet. *Prag.* 10. §. 4. *tit.* 167. *fol.* 71. *tom.* 3.

Jus sigilli in Regiis Audientiis. *Prag.* 4. §. 2. *tit.* 168. *fol.* 82. *tom.* 3.

Pro sigillo in officio Scribae Portionis nihil solvitur. *Prag.* 25. §. 15. *tit.* 162. *fol.* 22. *tom.* 3.

Idem in Curia Commissarii Generalis Campaneae. *Ibid.* §. 42. *fol.* 26. *tom.* 3. & *Prag.* 1. §. 18. *tit.* 166. *fol.* 63. *tom.* 3.

Justitiarii, Auditores, & Secretarii Provinciales, nihil recipiant pro subscriptione, & sigillo. *Prag.* 2. §. 8. *tit.* 45. *fol.* 413. *tom.* 1.

Actuarii pro sigillo nihil exigant. *Prag.* 4. *tit.* 3. *fol.* 51 *tom.* 1.

Ponatur in privilegiis assensus, & in libellis per verbum *Fiat*. *Prag.* 9. *tit.* 80. *fol.* 18. *tom.* 2.

Pro jure Sigilli S. R. C. Regiae Camerae, & M.C. serventur instructiones antiquae. *Prog.* 22. §. 1. *Ne' Suggelli*. *tit.* 238. *fol.* 173. *tom.* 4.

Fabricans sigillum falsum, pro usu fidei crediti, capite plectitur. *Prag.* 12. *tit.* 77. *fol.* 9. *tom.* 1. Quod de sigillis monetarum? vide *Monetae*, &c.

SIGNATOR CANCELLARIAE

Sigillum ponat in privilegiis assensus, & in libellis per verbum *Fiat*. *Prog.* 9. *tit.* 80. *fol.* 18. *tom.* 2.

Unam recipiat emparam, & semel sublatam amplius non admittat. *Prag.* 10. §. 76. *tit.* 167. *fol.* 78. *tom.* 3.

Teneat in publico pandectam authenticam. *Prag.* 14. §. 17. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Non exigat ultra taxam. *Prag.* 2. §. 16. *tit. eod. fol.* 351. *tom.* 3.

Non impediant rescripta, si habet aliquid contra taxam; sed signet statim, & pro suis juribus contra Taxatorem adeat unum ex Regentibus, qui summatim, & ex non scripto decernat. *Ibid.* §. 17. & *in marg.*

Adsistat in Cancellaria quatuor horis antemeridianis, & 4. pomeridianis. *Ibid.* §. 18.

SIGNATOR M. C. V.

Non signet commissiones, & provisiones Fisci interesse continentes, nisi registratas. *Prag.* 19. §. 6. *tit.* 169. *fol.* 100. *tom.* 3.

Quoties regitur Curia, adsistat etiam per aliam horam post Judicum discessum. *Prag.* 37. §. 29. *tit.* 169. *fol.* 124. *tom.* 3. & *Prag.* 21. §. 39. *tit.* 3. *fol.* 66. *tom.* 1.

Mandatur confici pandecta. *d. Prag.* 37. §. 19. *fol.* 123. *tom.* 3.

Sed servet instructiones antiquas. *Prag.* 22. §. 1. *Ne' suggelli*. *tit.* 238. *fol.* 273. *tom.* 4.

S I G N I F I C A T I,

Administratores Universitatum, significari, appellatione non obstante, coguntur ad solutionem. *Prag.* 5. §. 21. *ubi vide marg. tit.* 4. *fol.* 78. *tom.* 1.

Nec eis potest condonari aliqua quantitas de summa significata. *Ibid.* §. 13. *fol.* 77. *tom.* 1.

Vide

SIGNIFICATORIAE

Contra Ministros pecuniarios paratam habent executionem. *Prag.* 29. §. 7. *tit.* 171. *fol.* 163. *tom.* 3.

Fieri debent in Tribunali, auditis partibus. *Prag.*37. §. 14. *tit. eod. fol.* 167. *tom.* 3.

Possunt revideri a Regia Camera, consulto Prorege. *Ibid.* §. 15. *fol.* 168. *tom.* 3.

Etiam ob cautelas non productas in termino; quae si deinde producantur, de eis habeatur ratio in computis anni sequenti. *Ibid.* §. 16.

Quid de significatoriis ob residua non exacta. *Ibid.* §. 17. & *Prag.* 75. §. 18. & 100. *tit. eod. fol.* 195. & 207. *tom.* 3.

Quid de illis contra Magistrum Portulanum ob responsalium productionem non factam. *d. Prag.* 37. §. 18. & *d. Prag.* 75. §. 101. *fol.* 168. & 208. *tom.* 3.

Subscribantur per Cameram, Rationalem, & Secretarium, & registratae consignentur Quaestori. *Prag.* 33. §. 3. *tit. eod. fol.* 165. *tom.* 3.

Eorum numerum Secretarius in fine mensis mittat ad Regem. *Ibid.*

Factae per Cameram non obstante reclamatione (praestita tamen cautione) mandantur executioni. *d. Prag.* 37. §. 2. *fol.* 166. *tom.* 3. & *d. Prag.* 75. §. 98. *fol.* 207. *tom.* 3.

Non potest mandari per Cameram, quod supersedeatur in executione, nisi servata forma, de qua in *d. Prag.* 37. §. 8. *fol.* 167. *tom.* 3. & *d. Prag.* 75. §. 98. *fol.* 207. *tom.* 3.

Forma deductionum significatoriarum. *d. Prag.* 75. §. 28. *fol* 195. *tom.* 3.

Deductiones praedictae fiant in Camera, praesentibus cautelis, & per ejusdem computi Rationalem; & Rationalis antiquior eas describat in libro; & Secretarius communicet Perceptori, & Registratori; cautelae vero cancellentur, & maneant apud computum. *Ibid.* §.102. *fol.* 208. *tom.* 3.

Quolibet die Martis ab earum Perceptore referantur in Tribunali, si aliqua indigeant decisione. *Prag.*45. *tit. eod. fol.* 170. *tom.* 3. Et quolibet ultimo mensis Sabbato in Collaterali Consilio sibi assignatae, & exactae. *Ibid.*

Notentur in libris alphabeticis ab eodem Perceptore. *d. Prag.* 75. §. 181. *fol.* 228. *tom.* 3.

De significatoriis ex causa Relevii. Vide *Relevia*.

S M A G L I A T O R I

Domi non detineantur, sub poena duc. 100. vel exilii annalis. *Prag.* 4. *tit.* 16. *fol.* 246. *tom.* 1.

Non comprehenduntur in licentiis armorum Proregis, exceptis Capitaneis Justitiae, cum familia, & Speculatoribus M. C. Regentis, sub poena duc. 1000. aut relegar. Nobilibus, ceteris unciarum 100. aut remigationis per triennium, ultra alias, in bannis contentas. *Prag.* 12. *tit.* 16. *fol.* 249. *tom.* 1.

Non deferantur in qualibet Regni parte, sub poena ducat. 1000. Nobilibus, aut relegationis; ceteris unciarum 100. aut triremis per triennium ad Proregis arbitrium. *Prag.*14. §. 2. *tit. eod. fol.* 250. *tom.* 1.

Non fabricentur, nec fabricari fiant, nec vendantur, nec vendi fiant, nec immittantur in Regnum, nec fiant immitti, sub poena triremis per triennium. *Ibid.*

Confirmantur prohibitiones, & revocantur licentiae, exceptis Circitoribus cum familia, & persequentibus Exules; Nec deferantur, & cum illis non delinquator sub poenis, ut in pragmaticis praedictis, & alia ad arbitrium. *Prag.* 20. *tit. eod. fol.* 255. *tom.* 1.

Non construantur, accommodentur, aut vendantur, absque licentia, nec etiam personis, quibus per eandem pragmat. conceduntur. *Ibid.* §. *Vogliamo*. *fol.* 256.

Nec immittantur in Regnum. *Ibid* §. *E vogliamo*. *fol. eod. tom.* 1.

Nec deferantur, sub poena relegationis per triennium, vel ducat. 1000. Nobilibus, ceteris unciarum 100. vel triremi. per triennium; nec construantur, aut immittantur in Regnum, nec construi, aut immitti fiant, poena triremis per triennium. *Prag.* 22. §. 2. *tit. eod. fol.* 259. *tom.* 1.

Revocentur licentiae, & confirmantur prag. prohibentes asportationem, nec immittantur, aut fabricentur sub poena ducat. 1000. & triremis per triennium. *Prag.* 21. §. 8. *tit.* 76. *fol.* 617. *tom.* 1.

Licentiae non concedantur, nisi militibus Tribunalis Campaneae, & Audientiarum, actu servientibus sub poena nullitatis, & ducatorum 500. & privationis Officii concedentibus. *Ibid.* §. 6. *fol.* 616. *tom.* 1.

Revocantur licentiae, & aliae non concedantur, sub poena nullitatis, & arbitraria contra concedentes; exceptis militibus Campaneae, Auditoris Generalis Exercitus, & circitoribus. *Prag.* 29. 30. & 31. *tit.* 16. *fol.* 266. & *seqq. tom.* 1.

Confirmantur pragmaticae praecedentes, & revocantur licentiae, & de cetero non concedantur. *Prag.* 38. *tit. eod. fol.* 273. *tom.* 1.

Quoad poenas vide *Prag.* 39. §. 1. *tit. eod. fol.* 274. *tom.* 1.

Revocantur omnes licentiae. *Prag.* 40. *tit. eod. fol.* 275. *tom.* 1. Et de cetero non concedantur, nisi personis actu servientibus Regiae Curiae, cum clausula, quod registrentur, alias sint nullae, nempe Neapoli apud Regentem Mag. Cur. in Provincia Terrae Laboris apud Commissarium Generalem Campaneae, & alibi in Regiis Audientiis, & non registratae non valeant. *Prag.* 41. *tit. eod. fol.* 276. *tom.* 1.

A Regesto Regentis excipiuntur licentiae Auditoris Generalis Exercitus. *Ibid in marg.*

S O D O M I A

Hoc nefandum crimen committens sive masculus, sive foemina, comburatur; & contra illos procedatur ex officio, sub gravibus poenis Officiali negligenti. *Prag.* 1. *tit.* 226. *fol.* 54. *tom.*4.

Et Prorex illis non potest remittere poenam, aut concedere fidem publicam, cum semper censeantur excepti in quibuscumque guidaticis. *Ibid.*

Et praemium conceditur denuncianti. *Ibid.* Confirmatur per *Prag.* 2. *tit. eod. fol.* 227.

Nec Barones, eorumque Officiales possunt componere, aut indulgentiam concedere, aut fidem publicam. *Prag.*3. *tit. eod. fol.* 55. *tom.*4.

In hoc crimine M. C. procedit uti delegata. *Prag.* 1. *tit.*56. *fol.*448. *tom.* 1.

S O D O M I T A

Vide *Sodomia*.

S O F F I O N E
Meno di tre palmi di Canna, oltre il Teniero

Non deferatur, detineatur, aut fabricetur, sub poenis, ut in armis brevioribus (ad quod vide *Schioppi piccioli*) *Prag.* 32. §. 3. *tit.* 16. *fol.*269. *tom.* 1.

A grilla, etiam longior prohibetur, sub eisdem poenis. *Ibid.* §. 4.

Non fit, *se non a ruota, e non meno di tre palmi la canna, oltra il teniero.* *Ibid.* §. 5.

Justae mensurae, quibus concedatur. *Ibid.* & §. 6. 7. & 8.

Revocantur licentiae deferentes Soffiones prohibitos, etiam factae per S. E. & Collaterale Consilium, & de cetero non concedantur. *Prag.* 35. 40. & 41. *tit. eod. fol.* 272. & *seq. tom.* 1. Nisi personis actu servientibus

Regiae

Regiae Curiae, & praescripta forma in *Prag.*41. *fol.*276. *tom.* 1.
Vide *Arma ignivoma*.

SOLLICITATOR FISCI REGIAE CAMERAE.

Ejus officium non vendatur. *Prag.*11. §. 52. *tit.* 162. *fol.* 11. *tom.* 3.

S O L U T I O

Vera impedit executionem census. *Prag.*1. §.5. *tit.*39. *fol.* 391. *tom.* 1.

Decimarum Ecclesiis quomodo facienda. *Prag.* 2. §. 1. & 2. *tit.*43. *fol.* 404. *tom.* 1.

Litterarum Cambii, vide *Tesseras Collybisticas*.

Quaelibet facienda e Regia Curia per Thesaurariam. *Prag.*75. §. 41. *tit.* 171. *fol.* 198. *tom.* 3.

A Perceptoribus Provincialibus, cum mandato Proregis inferto, & registrato a Scriba Rationis. *d. Prag.*75. §. 42. *ibid.*

In Arrendamentis non fiat, nisi per mandatum generale, per aes, & libram. *Prag.*22. §.13. *tit.*238. *fol.*170. *tom.* 4.

Sed vide omnino *Mandata liberationum*.

SOLUTIONES FISCALES.

Contractus super solutionibus Fiscalibus, initi cum Regia Curia, tempora belli Messanensis reducuntur ad justam metam, nempe in Provincia Terrae Laboris ad ducatos 90. pro 100, in aliis vero Provinciis ad 80., & moderationes assignantur pro dote Capsae Militaris. *Prag.* 44. §. *Ed essendosi*, *tit.*238. *fol.* 214. *tom.* 4.

Et quilibet potest relaxare ratam omnium moderationum simul super una Terra; verum, si pro rata praedicta alios velit relaxare Fiscales, audiatur, audito Fisci-patrono. *Ibid.* §. *E per maggior comodità*.

Et expeditiones fiant gratis. *Ibid.* §. *E di più*.

Vide *Functiones Fiscales*.

S O R O R

Dotata de bonis fratris, ab ejus successione excluditur in viventibus jure Francorum, secus si dotata fuerit de bonis patris; sed in viventibus jure Longobardorum sufficit, quod sit dotata de bonis patris. *Prag.* 1. *tit.* 80. *fol.* 13. *tom.* 2.

Uterina, ejusque filii, utriusque sexus, comprehenduntur in gratia, quae in novis feudis, concessis pro se, & haeredibus ex corpore, admittit, tam fratres, quam sorores eorum ac filios utriusque sexus. *Prag.*29. *tit. eod. fol.* 29. *tom.* 2. Extenditur usque ad quartum gradum. *Prag.* 34. *tit. eod. fol.* 31. *tom.* 2.

Soror succedit in feudis provenientibus a privatis, sicut & fratres; cum clausula tamen, quod acquirent feuda contractus tempore filios, & successores non habeat. *Prag.* 18. *tit. eod. fol.* 22. *tom.* 2. Sed haec calusula est sublata per *Prag.* 22. & 25. *tit. eod. fol.* 26. & *seq. tom.* 2.

S O R O R I I

Habentes duas sorores in conjuges, sunt suspecti. *Prag.* 4. *ubi vide marg. tit.* 230. *fol.* 64. *tom.* 4.

S O R T I C U L A E
Vulgo *Beneficiate*

Tempore Pontificii interregni prohibentur. *Prag.* 4. *tit.* 228. *fol.* 61. *tom.* 4.
Vide *Sponsiones*.

S P A D A R I.

Vide *Enses*.

SPEZIALI MANUALI.

Vide *Aromaterii*.

S P I C U L A T O R E S
Vulgo *Alabarderii*

Anno ineunte strenam non petant. *Prag.* 1. *tit.* 22. *fol.* 305. *tom.* 1.

Quaenam arma possint deferre, vide *Arma*.

Alemani recognoscantur a suo Duce. *Prag.* 12. §. 5. *tit.* 205. *fol.* 672. *tom.*3.

Nec detrudantur in carcerem a quovis Judice, nisi ex causa, ut *ibid.*

Confirmatur per *Prag.* 13. *tit. eod. fol.*678. *tom.* 3.

SPIRITUS INSUFFLATIO.

Vide *Insufflatio Spiritus*.

S P O L I U M

Non fiat de facto contra possessores. *Prag.* 1. §.6. *tit.* 217. *fol.* 2. *tom.* 4.

S P O L I A P R A E S U L U M.

Spolia quanti aestimata, & ad quem usum addicat novus Episcopus Regi referat. *Prag.* 1. *fol.* 56. *tit.* 227. *tom.* 4.

Assidua Pontificum cura in soblevandis Ecclesiarum indigentiis. *Ibid.*

Innocentii XII. Constitutio de spoliis Praelatorum Neapolitani Regni ipsorum Ecclesiis applicandis. *Ibid.* §. 2.

A Benedicto XIII. in favorem earundem Ecclesiarum declaratur. *Ibid.* §. 3. *fol.* 57. *tom.* 4.

Iterata ejusdem Pontificis adversus pravas Innocentianae Constitutionis interrogationes declaratio. *Ibid.* §. 4.

Una Pontificum mens: sublevanda Ecclesiarum inopia. *Ibid.* §. 5.

Amplioris in idipsum Pontificiae liberalitatis contestatio. *Ibid.*

Quaerelae adversus Subcollectores spoliorum Camerae olim propositae. *Ibid.* §.6.

Nunc contra Capitula, aliosque, quibus spoliorum cura delegata, referuntur. *Ibid.*

Nova ad haec tollenda incommoda provisio. *Ibid.* §.7. *fol.* 58. *tom.* 4.

Viventibus Praesulibus, Canonici, Capitula, aliique, quibus spoliorum applicandorum cura, quidquam attentare prohibentur. *Ibid.*

Ecclesiarum indemnitas Vicario Generali Praesulis aegrotantis demandatur. *Ibid.* §. 8.

Demortui Praesulis spolia quomodo, & a quibus describantur. *Ibid.* §.9.

Quaenam illico distrahi valeant. *Ibid.*

Quaeve sint ad usque captam a novo Praesule possessionem observanda. *Ibid.* §. 10.

Distractionis methodus, nec non applicationis retractae exinde pecuniae. *Ibid.* §. 11.

Conciliaris sanctio de redditione rationum per Officiales sede vacante constitutos novo Praesuli exhibenda. *Ibid.* §. 12.

Ad spoliorum administratores protrahitur, novoque Praesuli commendatur. *Ibid. fol.* 59.

Praemissorum confirmatio. *Ibid.* §. 13.

Derogatur contrariis. *Ibid.* §. 14.

Exemplorum auctoritas. *Ibid.* §. 15.

S P O N S A L I A

Aut matrimonia Educantes cum pupillis non contrahant. *Prag.* 1. *tit.* 63. *fol.* 474. *tom.* 1.

Restringitur. *Prag.* 7. §. 14. *tit.* 137. *fol.* 951. *tom.* 2.

SPONSIONES

SPORTULAE

STABILIMENTA

STABULUM REGIUM.

STAFFIERI.

STAMPA.

STILI

STILETTI.

STIPENDIA

STORTAE, *seu* MACHERAE

STRENA

STUDENTES

STUDIA REGIA NEAPOLIS.

SUBACTUARII

SUBDITI CURATORIS ANNONAE

SUPER-

SUPERSESSORIA

Non concedatur per Officiales Regiae Camerae absque nutu Regio, ut in verb. *Significatorie*.

Concessa Universitatibus anno 1648. pro debitis ex causa de praeterito Consignatariis, & aliis. *Prag.* 16. *tit.* 4. *fol.* 88. *tom.* 2.

Concessa Universitatibus anno 1658. ob damnum passum ex contagio. *Prag.* 6. *tit.* 129. *fol.* 415. *tom.* 2.

Omnibus Regni Universitatibus post liquidationem focularioruum anno 1669. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 416. *tom.* 2.

SUPPLICATIONES S.C.

Transeant per manus Magistri actorum, aut Ostiarii, ad quem pertinet, & non per manus domesticorum Praesidis S. C. *Prag.* 13. §. 2. *tit.* 162. *fol.* 14. *tom.* 3.

Quomodo legendae in S. C. quando Praeses est suspectus, etiam in delegando. *Prag.* 73. *tit.* 174. *fol.* 302. *tom.* 3.

Subscribantur in extrema pagina ab Advocatis, alias per Actorum Magistrum, aut Secretarium, non admittantur. *Prag.* 26. §. 3. *Prag.* 67. §. *Necnon*. *Prag.* 81. §. 1. & *Prag.* 86. §. 2. *tit. eod. fol.* 285. & *seq.* *tom.* 3.

Infra tres dies in eadem mensa, & penes acta exhibeantur. *Prag.* 42. *tit. eod. fol.* 292. *tom.* 3. Imo eadem die, vel seq. alias Judex a quo procedat ad ulteriora; ubi sunt exhibendae per ipsos Reos, tam in Civilibus, quam Criminalibus. *Prag.* 49. *Prag.* 86. §. 3. & *Prag.* 88. §. 3. *tit. eod. fol.* 295. 322. & 325. *tom.* 3.

Pro unione Aularum in S. C. semper intelligantur factae sub conditione, nisi elapsi sint dies 15. a die citationis ad dicendum post conclusionem. *Prag.* 66. *tit. eod. fol.* 300. *tom.* 3.

Non fiant subreptitiae, & obreptitiae sub poena. *Prag.* 67. *tit. eod. fol.* 300. *tom.* 3.

Omnes scribantur in Codice per Magistrum actorum. *Prag.* 81. §. 1. *tit. eod. fol.* 308. *tom.* 3. Et earum delegationes dietim in altero Codice. *Ibid.* §. 2.

Qualibet die Saturni dividantur coram Praeside a Magistris actorum hebdomadariis, & liber, vulgo *delle Spartenze*, subscribatur, & detineatur ab ipso Praeside. *Ibid.* §. 3. *ubi vide marg.*

Legantur coram Praeside a 4. Actuariis per circulum. *Ibid.* §. 4. *fol.* 309.

Contra exteros non recipiantur ab Actuariis absque expressione privilegii. *Ibid.* §. 6.

Praesentantur absque salario. *Ibid.* §. 7. Sed quomodo, & a quibus sint scribendae praesentationes. Vide *Praesentationes Scripturarum*.

Non recipiantur, nisi exhibeantur a Principalibus, aut eorum Procuratoribus. *Ibid.* §. 8.

A decretis definitivis, vel vim definitivi habentibus, non recipiantur, nisi praevia executione. *Ibid.* §. 9.

In interlocutoriis servetur Jus Commune. *Ibid. fol.* 310. *tom.* 3.

Pro mutatione Aularum, aut Judicis, non legantur, nisi citatis partibus, & recursus spectat ad Proregem, & Collaterale Consilium. *Ibid.* §. 11.

Pro unione Aularum, vel pro interventu, non recipiantur per Praesidem, sed legantur per Actuarium causae. *Ibid.* §. 12.

Supplicationes, & earum decreta, non contineant aliquid abrasum, deletum, aut vitiatum. *Ibid.* §. 21. *fol.* 311. *tom.* 3.

Etiam subscriptae a Praeside, non consignentur parti, absque vulgo *la provvista*. *Prag.* 86. §. 3. & *Prag.* 88. §. 3. *tit. eod. fol.* 322. & 325. *tom.* 3.

Appelationum a decretis M. C. visis scripturis in causis instrumentorum liquidationis, quomodo decretandae. *Prag.* 8. §. 7. *in fine. tit.* 115. *fol.* 369. *tom.* 2.

Pro Adjunctis, quod fiat relatio in Collaterali, non impediunt progressum, & decisionem causae. *Prag.* 4. §. 6. *tit.* 57. *fol.* 451. *tom.* 1.

Cum decreto, quod *Intimetur parti*, quando dubitatur de causae Commissario, non impediunt processum ad ulteriora, nisi fuerint obtentae intra 30. dies. *Prag.* 6. *tit. eod. fol.* 454. *tom.* 1. Confirmatur per *Prag.* 89. §. 5. *tit.* 174. *fol.* 330. *tom.* 3.

Pro qualibet supplicatione solvantur asses 12. cum dimidio. *Prag.* 79. *ubi vide marg. tit. eod. fol.* 307. *tom.* 3.

SUSPICIO

Archiepiscopus Acheruntinus non cognoscat de suspicione Syndicatorum Capitanei Petraepertusae. *Prag.* 2. *tit.* 230. *fol.* 63. *tom.* 4.

Allegans suspiciones, non adeat Diocesanos, sed Regios Officiales. *Ibid.* §. *Ed interfo*.

Nemo pro causis praedictis adeat Curias Ecclesiasticas, sed Regias. *Prag.* 3. *tit. eod. fol.* 63. *tom.* 4.

Suspicio proponatur per capita. *Prag.* 11. §. 8. *tit.* 162. *fol.* 7. *tom.* 3. Etiam contra Adjunctos. *Prag.* 4. §. 1. *tit.* 57. *fol.* 451. *tom.* 1. Sed reverenter; alias a Capite Tribunalis fit relatio Proregi. *Prag.* 15. §. 10. *tit.* 230. *fol.* 70. *tom.* 4.

Recusationes Regentium, Praesidis S. C. & Locumtenentis Regiae Camerae, consignentur clausae Proregi, vel Regni Secretario; Officialium cujusvis Tribunalis consignentur etiam clausae Capiti Tribunalis; Propraesidis S. C. Promagni Camerarii, & Proregentis M. C. eodem modo tradantur Antiquiori Tribunalis. *Ibid.* §. 11.

Non tractetur in Collaterali Consilio, nisi in quantum ad ipsum Tribunal spectet. *Prag.* 14. §. 24. *tit.* 178. *fol.* 372. *tom.* 3.

Proponatur servata forma *d. Prag.* 11. & non per litteras Scriniorum Proregis. *Ibid.* & *Prag.* 13. & 14. *tit.* 230. *fol.* 68. *tom* 4.

Proponatur coram Judicibus illius Tribunalis, in quo residet suspectus, & illi (saltem numero tres) decernant, quod non interveniat. *Prag.* 1. *tit.* 230. *fol.* 63. *tom.* 4. Confirmatur per *Prag.* 40. §. 2. *tit.* 174. *fol.* 289. *tom.* 3. Nempe in causis unius Aulae, numero tres, in causis duarum, numero quinque. *Prag.* 18. §. 2. & 5. *tit.* 230. *fol.* 72. *tom.* 4.

Discutiatur in Tribunali; & si talis visa fuerit, quod probata non sufficeret ad Judicem removendum, proponens non admittatur, & solvat poenam; si vero visa fuerit, quod probata sufficeret; admittatur. *Prag.* 5. & 16. §. 2. *tit. eod. fol.* 64. & 71. *tom.* 4.

Non recipiatur, nisi ante conclusionem causae fuerit proposita. *Prag.* 8. §. 1. & *vide* §. 2. *tit. eod. fol.* 65. *tom.* 4.

Instantia suspicionis dierum 15. & terminus de momento ad momentum. *Prag.* 10. §. 3. *fol.* 66. *tom.* 4. & *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 67. *tom.* 4. Sed recusans, infra dies 30. a die praesentatae formiter recusationis, producat probationes, alias habeatur pro concluso. *Prag.* 15. §. 22. *tit. eod. fol.* 71. *tom* 4. Hodie infra praedictum terminum dierum 30. debet etiam procedi ad causae expeditionem, & interponi decretum pro, vel contra; sed si Commissarius sit impeditus, proponens recusationem infra eundem terminum, petat alium, & ab illo expeditionem obtineat; & novo Commissario causam protrahente, recusans adeat Proregem. *Prag.* 18. §. 1. *tit. eod. fol.* 72. *tom.* 4. Nec rescripta, quod intimetur parti, vel aliud mandatum, locum habeant ad impediendam expeditionem causae suspicionis intra terminum praedictum. *Ibid.* §. 2.

Elapso termino 30. dierum depositum liberetur per Commissarium, absque relatione. *Ibid.*

Actuarius consignet acta completa Commissario, qui curet decisionem. *Ibid.* §. 3. *fol.* 73.

Caput Tribunalis assignet diem in qualibet hebdomada pro causis suspicionis decidendis. *Ibid.* § 4. & 5.

Proponatur per Advocatos. *d. Prag.* 10. §. 4. *tit. eod. fol.* 67. *tom.* 4.

Praeses S. C. non committat causas suspicionis, nisi exhibitis capitibus cum deposito. *Ibid.* §. 6. *fol.* 67. *tom.* 4.

Appellatio non admittitur in causis suspicionum, nec a defi-

S Y L V A E

S Y N D I C A T U S

Locum-

Locumtenentes, Bajuli, & Magistri jurati, licet per 15. tantum dies exercuerint, subjacent syndicatui. *Prag.* 5. *Ibid.*

Auditores Provinciales quomodo causam dicant. *Prag.* 10. §.43. *tit.*167. *fol.*74. *tom.* 3.

Quando dicitur causa, Syndicatores possunt etiam cognoscere de gestis per Capitaneos, uti Comites rei militaris. *Prag.*7. *tit.*231. *fol.*84. *tom.*4. Extenditur ad Justitiarios, & Auditores Provinciales, aliosque Assessores Regios. *Prag.* 10. § 30. *tit.*167. *fol.*73. *tom.*3.

Justitiarii, & Auditores Provinciales, causam dicant per 50. dies, & eorum Syndicatores sint Doctores, bonae famae, & ad Fisci instantiam procedant, & se informent, de male gestis per dictos Officiales, illamque informationem mittant Proregi. *Prag.*3. *tit.*168. *fol.*81. *tom.*3.

Terminus causae dicendae per Officiales est 40. dierum non prorogabilis, nec abbreviabilis. *Prag.*4. *tit.*231. *fol.* 83. *tom* 4. *&* *Prag.*6.§.3.*tit* 46.*fol.*425.*tom.*1. Sed cum causa terminus per Collaterale Consilium potest abbreviari ad dies decem pro quolibet anno administrationis. *Prag.* 24. §.26. *tit.*178. *fol.*373. *tom.*3.

Sed non per Secretarium Regni. *Ibid.* §.41. *fol.*375. *tom.*3.

Officiales omnes, etiam post causam dictam, & obtentas litteras absolutionis possunt inquiri a quocumque Tribunali, etiam ex officio, de male gestis in syndicatu non cognitis. *Prag* 6. *tit.*231. *fol.*84. *tom.*4.

Actuarius Curiae Meretricum causam dicat. *Prag.* 6. §.9. *tit.*149. *fol.*499. *tom.*2.

Judex postquam causam dixerit, & temere calumniasse, cum accusatores judicentur, accusatores damna sarciant. *Prag.*8. *fol.*84. *tit.*231. *tom* 4.

SYNDICI, ET ELECTI

Non comprehenduntur inter Officiales, quorum delicta cognoscuntur per M. C. nisi jurisdictionem exerceant. *Prag.*47. *tit.*169. *fol.*130. *tom.*3.

Eligantur, & confirmentur per quos est solitum fieri. *Prag.*2. *tit.*4. *fol.*75. *tom.*1.

Non utantur pecunia universali, nec illam aliis mutuent. *Prag.*5. §.2. *Ibid.* *fol.*76.

Syndici non impendant ultra asses 50. absque mandato Electorum in scriptis, praevia perquisitione, an expediat Universitati. *Ibid.* §.3. Alias significentur. *Ibid.* §.4. *fol.* 76. *tom.*1.

Syndici, & alii Deputati ad detinendam pecuniam, conficiant Codicem dati, & accepti. *Ibid.* §.5.

Syndici, Electi, & alii de Guberoio, non participent in affictibus effectuum universalium. *Ibid.* §.6.

Nec vendant fructus universales ante recollectionem sub poena, etiam ementibus, & Notariis, contractus stipulantibus, & ipsi contractus sint ipso jure nulli. *Ibid.* §. 7.

Locent effectus universales sub hasta, & fidejussione. *Ibid.* §.8. *fol.*77.

Syndici, Camporesque, deposito officio, consignent claves, & pecunias Successoribus, & infra dies 10. rationem reddant. *Ibid.* §.9.

Syndici exigant ita a debitoribus Universitatum, ut Successoribus non relinquant residua. *Ibid.* §.10.

Cum cesserint dies solutionis, adeant Locorum Capitaneos, qui etiam ex non scripto, justitia mediante, cogant liquidos debitores Universitatum ad solvendum. *Ibid.* §.11. *fol.* *eod.* *tom.*1.

Successores praedecessorum rationes intra mensem reddendas curent, & significata exigant. *Ibid.* §. 12.

Et significatis, non remittant aliquam quantitatem. *Ibid.* §.13.

Et inquirant onera Universitatum, ac deficientibus redditibus applicent remedia minus damnosa. *Ibid.* §. 14. *fol.*78.

Ex redditibus Universitatum, primo solvant Fisco, secundo creditoribus, & si quid supererit, convertant in emptionem. *Ibid.* §.15. & primo fiscalia, deinde instrumentaria. *Prag* 18. §. *Ordiniamo ancora*. *tit.* *eod.* *fol.* 89. *tom.*1.

Non eligantur simul Pater, & filius, aut duo fratres. *d. Prag.* 5. §. 16. *fol.* 78. *tom.* 1.

Non liberati a priori administratione, vel alias debitores Universitatum, non eligantur. *Ibid.* §.17.

Nec litigantes cum Universitatibus. *Ibid.* §. 18.

Non congregentur pro aliqua donatione facienda absque Proregis licentia obtenta. *Ibid.* §.19. Nec etiam ad pias causas, & comprehenduntur etiam Plateae huius Fidelissimae Civitatis. *Prag.*8. *tit.* *eod.* *fol.*80. *tom.*1. Sed conclusio mittatur ad eumdem Proregem pro obtinenda licentia donandi quantitatem, quae ipsi videbitur; Idem pro constituendo salario. *Prag.* 12. *tit.* *eod.* *fol.*82. *tom.*1.

Significati cogantur ad solutionem. *d. Prag.* 5. §. 21. *tit.* *eod.* *fol.*78. *tom.*1.

Barones sunt primi Cives, & cogant administratores ad reddendas rationes, & sic Officiales Regii in Terris demanialibus. *Ibid.* §.20.

Syndici, & Electi non recipiant pecuniam ad cambium, nec illis detur, nec Notarii conficiant cautelas, & denuncians praemium consequitur. *Prag.* 10. *tit.* *eod.* *fol.*81. *tom.*1. Nec etiam particulares nomine Universitatum, nec pecuniam, vulgo *alla voce*, pro venditione olei, frumenti, serici, &c. *Prag.*11. *Ibid.* Nec vendant annuos introitus, absque assensu Regio, sub poena nullitatis, & aliis. *Ibid.*

Syndici, Electi, &c. non donent Capitaneis, aliisque Officialibus, & Commissariis. *Prag.*2. §.5. 6. *&* 7. *tit.* 45. *fol.*411. *&* *seq.* *tom* 1.

Nec etiam domum, stramen, & lectum. *d.* §.7. vers. *Officiales*, & *Prag.*6. *tit.* *eod.* Ubi etiam prohibentur donativa pro victu. *fol.*416. *tom.*1.

Nihil solvant Commissariis Perceptorum pro dilatione in executione facienda. *dict.* *Prag.*6. *Ibid.*

Administratores non mutent causas dati, & accepti. *Ibid.* Et Locorum Officiales capiant informationem de contraventionibus, cum probatione privilegiaria. *Ibid.*

Gabellas, bonatenentias, &c. ex quavis urgentissima causa, non vendant, nec locent, ultra annum anticipata solutione. *Prag.*18. §. *E perchè*. *tit.*4. *fol.* 89. *tom.*1.

Non vendant, nec alii emant bona Universitatum, absque Regia dispensatione, sub poena tam ipsis, quam ementibus, ultra nullitatem contractus. *Ibid.* §. *Item ordiniamo*. *fol.*89.

Faciant assignamentum super certis corporibus Gabellarum, &c. Regiae Curiae, & suis Assignatariis, deinde Instrumentariis, & facta non immutent. *Ibid.* §. *E perchè*.

Nec ab aliis adstringantur ad imputandum. *Ibid.* §. *Così parimente*.

Nempe vectigalia explicita Regiae Curiae, ejusque Assignatariis cum obligatione Publicanorum, qui si statuto tempore non solverint, teneantur ad onera Commissariorum. *Prag.*7. §.4. *tit.*45. *fol.*419. *tom.*1.

Quid si assignamenta deteriorentur. *Ibid.* §.15. *fol.*420. *tom.*1.

Et assignamenta praedicta non immutentur a Regia Camera, inconsulto Prorege. *Ibid.* §.16.

Administratores non utantur pecunia assignata. *Ibid.* §.5. *fol.*419. *tom.*1.

Detineant publice in domo Curiae tabellam omnium effectuum Universalium, exprimendo, quibus sint assignati, & quibus locati. *Ibid.* §.6.

Assignationes ad vitam, cum fuerint extinctae, non assignentur aliis creditoribus, inscio Prorege. *Ibid.* §.17. *fol.*420. *tom.*1.

Non solvant creditoribus Universitatum absque assensu. *Prag.*8. §. 5. *&* 6. *tit.* *eod.* *fol.*421. *tom.*1.

Administratores rationem reddant Successoribus; & Successores executionem faciant contra praedecessores, si debitores remanserint. *Ibid.* §.8.

Rationem reddant in primo mense. *Ibid.* §.9. *fol.* *eod.*

Administratores debent interesse, quando recognoscuntur pondera, & mensurae a Commissariis Regiae Siclae, cum quibus non possint se concordare pro poenis, nec illis aliquid donent. *Prag.*1. *tit.*194. *fol.*624. *tom.*3.

Debent subscribere literas scriptas nomine Universitatum. *Prag.*3. §.3. *tit.*201. *fol.*641. *tom.*3.

Et contra Officiales, congregata Universitate. *Ibid.* §. 5.

T

TABACCO.

TABELLA.

TABELLARII

TABELLARIUS

TABERNAE

TABULARII

TAGLIAMONTE.

TARENTUM

TAXA

TAXATOR CANCELLARIAE

TESTAMENTA,

TESTES,

TESTIMONIUM.

TEXTORES

THEOLOGIA.

THESAURARIUS GENERALIS

Imo

Imo rationes, cum cautelis exhibeat. *Prag.* 30. *&* 31. *tit. eod. fol.* 164. *tom.* 3.

Non obstante *Prag.* 1. §.7. *tit.* 171. Potest recipere pecuniam, absque interventu Perceptoris significatoriarum. *Prag.* 54. *tit. eod. fol.* 172. *tom.* 3.

Det Syngrapham receptae pecuniae statim. *Prag.* 30. *tit. eod. fol.* 164. *tom.* 3.

Exhibeat rationes quolibet semestri. *Prag.* 31. *Ibid. &* *Prag.* 3. *tit.* 172. *fol.* 265. *tom.* 3.

Non solvat summas mandatorum, absque libello Proregis. *Prag.* 32. *tit.* 171. *fol.* 164. *tom.* 3.

Mandata Regiae Camerae, usque ad summam duc. 25. potest solvere, ut in verb. Locumtenens Reg. Camerae, vers. *Potest mandare*.

Significatorias sibi transmissas a Regia Camera statim det Perceptori. *Prag.* 33. §.4. *tit.* 171. *fol.* 165. *tom.* 3.

Disposita in dictis *Prag.* 30. 31. 32. *&* 33. ut supra, confirmantur per *Prag.* 61. §.24. *tit. eod. fol.* 179. *tom.* 3.

Non recipiant pecuniam a fidejussoribus, nisi praevia condemnatione per Cameram, quod solvant de proprio. *Prag.* 49. *tit. eod. fol.* 170. *tom.* 3.

Quomodo sit certificandus a Regia Camera.

Vide *Certificatoriae*.

Non mutuam accipiat pecuniam Arcae militaris, nec e contra illi mutuam tradat. *d. Prag.* 75. §.120. vers. *Y à los dichos*. *fol.* 217. *tom.* 3.

Introitus Thesaurariae, & Bursae militaris, quomodo comprobandi. *Ibid.* §.164. *fol.* 225. *tom.* 3.

Ministri Thesaurariae cognoscuntur per Generalem Exercitus Auditorem, cum limitatione. *Prag.* 11. §.4. *& vide* §.8. pro eorum familia. *tit.* 205. *fol.* 671. *tom.* 3. Confirmatur per *Prag.* 13. *tit. eod. fol.* 678. *tom.* 3.

Solutiones Thesaurariae eodem die scribat in libro cum interventu Scribae Portionis, qui describat numerum, & qualitatem pecuniae. *Prag.* 3. *tit.* 172. *fol.* 263. *tom.* 3.

Quid servare debeat in solutionibus faciendis. *Prag.* 4. *tit. eod. fol.* 264.

Interveniat in licitatione vectigalium. *Prag.* 7. *tit. eod. fol.* 266. *tom.* 3.

Servet instructiones, & ordines (quatenus ad se spectant) expeditos a Regia Camera in instructionibus Perceptorum significatoriarum. *Prag.* 9. *tit. eod. fol.* 266. *tom.* 3.

Facta solutione Militibus, reliquum pecuniae detineat, & defectum Militum scribat. *Prag.* 10. *Ibid.*

Cum relatione dati, & accepti, referat expensas minutas. *Prag.* 11. §.2. *tit. eod. fol.* 267.

Non creet Officiales extraordinarios, inconsulto Prorege. *Ibid.* §.3.

Deposita, penes se facta, scribat separatim, & eorum liberatio non impediatur sub quacumque praetensione Regiae Curiae. *Prag.* 13. *tit. eod. fol.* 268. *tom.* 3.

Non emat feudalia, & alia, quae venduntur in Regia Camere. *Prag.* 8. *tit.* 67. *fol.* 491. *tom.* 1.

Scripturas, Fisco necessarias statim consignet. *Prag.* 28. *tit.* 171. *fol.* 262. *tom.* 3.

Debet praestare cautionem de solvendo statuta die. *Prag.* 8. *tit.* 172. *fol.* 266. *tom.* 3.

Mercaturam non exerceat, nec participet in litteris collybisticis. *Prag.* 11. *tit. eod. fol.* 267. *tom.* 3. Et vide *Officiales Regii*, vers. *Mercaturam*.

Quolibet die Saturni relationem faciat Proregi, cum Locumtenente, dati, & accepti. *Ibid.* §.2.

Et ipse relationem expensarum modicarum hebdomadae, & curet faciendum mandatum. *Ibid.*

Ipsemet serviat, cum cautione, & non per substitutum. *Prag.* 50. *tit.* 171. *fol.* 171. *tom.* 3. Et vide *Officiales Regii*, vers. *Ipsi exerceant*.

Scribat pecuniam mancam, cum ponderis defectu, & juxta illam rationem reddat. *Prag.* 1. *tit.* 172. *fol.* 262. *tom.* 3.

Recipiat omnem pecuniam Regiam. *Prag.* 2. *fol.* 263. *Ibid.* Cum interventu Scribae Portionis, & eadem die scribatur in libro. *Prag.* 3. *Ibid.*

Et penes se detineat, non penes Nummularios. *Prag.* 1. §.7. *tit.* 171. *fol.* 151. *tom.* 3.

Deficiente pecunia, solvat magis egentibus, conscio Prorege. *Prag.* 4. §.3. *tit.* 172. *fol.* 264. *tom.* 3.

Non committat Perceptoribus Provincialibus solutiones faciendas, absque mandato Proregis subscripto a Scriba Rationis. *Prag.* 6. §.2. *&* 3. *tit. eod. fol.* 265. *tom.* 3.

Non permittat, Perceptores, & alios pecuniarios, non praestare fidejussionem de solvendo statuta die, ultra alias. *Prag.* 8. *tit. eod. fol.* 266. *tom.* 3.

Ejus Scriba retineat unam ex clavibus pecuniae Regiae, & adsit quotidie in Officio. *Prag.* 12. *tit.* 172. *fol.* 267. *tom.* 3.

Et nihil recipiat ultra salarium pro solutionibus faciendis. *Prag.* 6. §.4. *tit. eod. fol.* 265. *tom.* 3.

Salaria Officialium solvantur per Thesaurarium. *Prag.* 75. §.19. *tit.* 171. *fol.* 195. *tom.* 3.

Exhibens apochas falsas coram Quaestore, &c. punitur ut in verb. *Apocha Banci*.

Vide *Pecuniarii Officiales*.

THESAURARIUS PROVINCIALIS.

Vide *Perceptores Provinciales*.

T I R A L O R O,

Alias Tiratori d'oro, e d'argento, così fino, come falso,

Servent disposita in *Prag.* 39. *tit.* 151. *fol.* 542. *tom.* 2.

T I T U L A T I,

Seu dignitate insigniti, non se congregent ad Regi scribendum, vel Legatos mittendum, contra conclusionem, factam per Plateas, legitime congregatas. Possunt tamen quilibet de per se scribere, quod servitio Regis cognoverint expedire. *Prag.* 1. *tit.* 134. *fol.* 428. *tom.* 2. *& Prag.* 4. *tit.* 51. *fol.* 442. *tom.* 1.

T I T U L I.

Abusus titulorum tollitur, & datur forma inscriptionibus, & subscriptionibus litterarum. *Prag.* 1. *tit.* 234. *fol.* 109. *tom.* 4.

Quod etiam servetur in comparitionibus praesentandis sub poena Actuariis illas contra formam pragmaticae recipientibus. *Prag.* 2. *Ibid.*

Excipiuntur Ministri supremi, & immediati Suae Majestatis. *Prag.* 3. *Ibid.*

De feudis titulo decoratis. Vide *Feuda*.

T O G A

Conceditur tantum Regentibus Cancellariam, Praesidi, & Consiliariis S. R. C. Locumtenenti, Praesidentibus, Doctoribus, & Fiscipatrono Regiae Camerae, Judicibus, & Fiscipatrono M. C. Qui non incedant absque Toga. *Prag.* 15. *tit.* 162 *fol.* 15. *tom.* 5.

Antiquitus concedebatur etiam Doctoribus privatis. *Ibid. in marg. fol.* 16.

T O R M E N T U M

Equulei, vulgo *il Puledro*. Vide *Equuleus*.

Fidicularum, vulgo *Funicellata*. Vide *Funicellata*.

Vulgo *il Tesone*, non inferatur, nisi delicti gravitas de jure id exigat. *Prag.* 4. *tit.* 204. *fol.* 650. *tom.* 3.

Tortura. Vide

T O R T U R A

Ex processu informativo non potest inferri Civibus Neapolitanis, inconsulto Collaterali Consilio, excepto crimine laesae Majestatis. *Prag.* 5. *tit.* 108. *fol.* 331. *tom.* 2.

Nec Baronibus licet exteris, habentibus jurisdictionem, & Vasallos in Regno. *Prag.* 22. *tit.* 29. *fol.* 341. *tom.* 2.

Decretum torturae subscribatur per omnes Judices, vel

Muni-

V E C T I G A L I A

V E C T O R E S

V E C T U R A L E S

VEDITOR, SEV CENSOR TRIREMIUM.

V E N A T I O

V E N A T O R E S

V E N D E N S

V E N D I T I O

V E N E N A

V E R B A

V E S T E S

Confirmatur pragmatica 13. super hoc titulo circa vestium prohibitionem, & declaretur jam peractas esse solemnitates nuptiarum Suae Majestatis, & sic expirasse facultatem illis utendi concessam in dicta pragmatica 8. *Prag.* 15. *fol.* 335. *ibid.*

Quis vestium modus propter obitum Regiarum Personarum, & quot dies. *Prag.* 16. *ibid.*

Servi hoc casu vestibus lugubribus non utantur. *Ibid. fol.* 336.

Quis in obitu privatorum, & in quo gradu proximitatis. *Ibid.*

Consanguinei, & affines lugubres vestes gestare prohibentur; excepto haerede defuncti licet extraneo. *Ibid.*

Nullum vehiculi genus sit lugubre. Mulieribus viduis tantum permittitur. *Ibid.*

Luctus non excedat sex menses. *Ibid.*

Quid intra domesticos parietes sit observandum die funeris. *Ibid.*

Pro observatione imponitur poena confiscationis vestium lugubrium, & vehiculorum cujusvis generis. Item ducatorum mille nobilibus; exilii extra Provinciam per quinquennium ignobilibus. *Ibid.*

Cognitio causae spectat ad M. C. V. tamquam Delegatam a S. E., adeoque privative, nulla obstante exceptione Fori. *Ibid. in fin.*

Fastus ne excedatur pro ingressu Suae Majestatis. *Prag.* 17. *fol.* 336. *ibid.*

Alia vide in verbo *Famuli.*

V E X I L L U M

In Nundinis auferatur elapsis temporibus, comprehensis in privilegiis. *Prag.* 4. *tit.* 160. *fol.* 631. *tom.* 2.

V I A P U B L I C A

Civitatis non occupetur, ut in verbo *Incantatores.*

V I A A P P U L A

Tigna, lignave per hanc viam non trahantur. *Prag.* 1. §. 1. *fol.* 286. *tom.* 4.

Aquaeductus purgentur, ne via obruatur aquarum divergiis. *Ibid.* §. 2.

Aquae ad irrigandum ducantur, ne via detrimentum patiatur. *Ibid.* §. 3.

Tigna, lignave in via non relinquantur. *Ibid.* §. 4.

V I C E C A N C E L L A R I U S

Non creet aliquem Doctorem absque libello Capellani Majoris, nec admittat dispensationem pro defectu aetatis, matriculae, &c. *Prag.* 7. §. 7. *tit.* 220. *fol.* 15. *tom.* 4.

V I C E R E X.

Vide *Prorex.*

V I C T O R

Nihil solvat. *Prag.* 5. §. 6. *tit.* 3. *fol.* 32. *tom.* 1.

Victus condemnetur ad expensas, vel absolvatur, absque reservatione. *Prag.* 1. *tit.* 70. *fol.* 500. *tom.* 1.

V I D U A

Transiens ad secunda vota lucratur antefatum, &c. ut in *Prag.* 1. *tit.* 20. *fol.* 301. *tom.* 1.

Et ipsi non fiat injuria, vulgo *Ciambellaria.* *Prag.* 1. *tit.* 113. *fol.* 362. *tom.* 2.

Vide *Mulier.*

VINCULA, ET CONDITIONES

A testamentis, & contractibus, quomodo debeant amoveri. *Prag.* 1. *tit.* 242. *fol.* 303. *tom.* 4.

Scilicet quod causae tractentur tantum in S.C. in Regia Camera, & in M.C.V. *Ibid.* §. 1.

In S. C. tractentur interventu Consiliariorum duarum Aularum, & Praesidis, fabricatis actis, & partibus auditis. *Ibid.* §. 2.

In Regia Camera tractentur in Aula, interventu Locumtenentis, Fiscipatroni, & saltem quatuor Praesidentium. *Ibid.* §. 4.

In M. C. decreta fiant interventu Judicum duarum Aularum, & de eis fiat relatio in S. C. junctis etiam duarum Aularum Consiliariis; & Praeses admittat relationem, absque supplici petitione. *Ibid.* §. 3.

Decreta non habeant vim, nisi exhibita copia in Collaterali, & obtento Regio assensu. *Ibid.* §. 5. & 6. *fol.* 304.

Emptores rerum liberatarum contra formam praedictam puniuntur. *Ibid.* §. 7.

V I N D E M I A

Annotetur per primum Commissarium. *Prag.* 10. §. 62. *tit.* 167. *fol.* 76. *tom.* 3.

V I N D E M I A T O R E S

Et musti Vectores inhonesta non proferant, & eis non proferantur. *Prag.* 1. *tit.* 117. *fol.* 374. *tom.* 2.

V I N U M

Vulgo *Colato*, non vendatur, nec immittatur in hanc Fidelissimam Civitatem, & instromenta ad hoc apte destruantur. *Prag.* 16. *tit.* 67. *fol.* 496. *tom.* 1.

Per 30. milliaria non ematur, nisi pro usu. *Prag.* 24. *tit.* 8. *fol.* 141. *tom.* 1.

In carceribus M. C. quomodo vendi debeat. *Prag.* 31. §. 9. *tit.* 169. *fol.* 114. *tom.* 3.

Vide *Arrendamentum del ducato a botte.*

Vide *Arrendamentum del vino a minuto.*

Confirmatur pragmatica, sive bannum prohibens fieri, & vendi vinum colatum, & prohibetur ejus immissio. *Prag.* 17. *tit.* 67. *fol.* 498. *tom.* 1.

VIOLATOR ECCLESIAE.

Vide *Ecclesia.*

V I R

Tenetur solvere poenam pro uxore contraveniente prohibitioni famulorum, vestium, earumque ornamentorum, &c. ut habetur in *Prag.* 1. §. 16. *Prag.* 3. §. *E quei.* & *Prag.* 4. §. *Dichiarendo*, & *Prag.* 5. *tit.* 137. *fol.* 446. 447. & *seq.* *tom.* 2.

Sed quoad vestes, & ornamenta, vide *Prag.* 10. *tit.* 238. *fol.* 138. *tom.* 4.

V I R G A

Alba deferatur a Circitoribus Urbanis, vulgo *Capitani di guardia.* *Prag.* 33. §. 8. *tit.* 169. *fol.* 117. *tom.* 3.

Aliis prohibetur, ut in verb. *Bacchette.*

V I R T U S

Praestantiores virtute ceteris praeferendi. *Prag.* 4. §. 3. *tit.* 3. *fol.* 31. *tom.* 1.

V I S

Non inferatur pro remissione partis, ut in verb. *Remissio partis.*

Nec pro extorquenda pecunia, ut in verb. *Receptus.*

De osculante mulierem per vim. Vide *Osculans.*

VISUS

VISUS

VISITATIO

VISITATORES REGNI

VITALITIUS CONTRACTUS.

VITIUM NEFANDUM.

VITULAE

ULTRAMARINA DILATIO.

UNIO AULARUM.

UNIONES, NEMPE GEMMAE

UNIVERSITATES

debitis de praeterito. *Prag. 16. tit. eod. fol.* 88. *tom.* 1.

Item, & alia anno 1658. Universitatibus, quae damnum passae fuerant ex Contagio. *Prag. 6. tit.* 129. *fol.* 415. *tom.* 2.

Et alia omnibus Regni Universitatibus, anno 1669. post Numerationis focularioum liquidationem. *Prag. 7. tit. eod. fol.* 416.

Anno 1650. fuit revocata venditio gabellarum omnium Regni Universitatum, ut in verb. *Gabellae, & vectigalia*, vers. *Revocatur*.

Statuuntur tempora Universitatibus pro solvendo Regiae Curiae, ac ejus Assignatariis. *Prag. 7. §. 3. tit.* 45. *fol.* 419. *tom.* 1.

Universitates, & particulares fiunt immunes ab onere hospitandi quoscumque Officiales Regios, aut Baronales, etiam novae Militiae, aut Comitibus Rei Militaris, absque praestandi domum, stramen, & lectum, aut alia utensilia sub poena dantibus, & accipientibus. *Prag. 6. tit. eod. fol.* 416. *tom.* 1.

Ipsarum provisiones, & decreta pro vectigalium impositione, aut redituum diminutione, debent fieri in Collaterali Consilio. *Prag. 14. §. 28. & 34. tit.* 178. *fol.* 373. *&* 374. *tom.* 1.

Curent, ut in Cauponia sit omnium rerum pretium inscriptum, vulgo *l' Assise*, *Prag. 20. tit. 8. fol.* 138. *tom.* 1.

Vide *Syndici*, *& Electi*.

Universitatum reditus, & gabellae administrentur per homines de illarum gubernio, & Barones non se intromittant, directe, nec indirecte, nec per se, nec per alias personas. *Prag. 19. §. muy magnif. & §. primo, che i Baroni. tit. 4. fol. 90. & 93. & Prag. 20. §. 1. tit. eod. fol. 95. tom.* 1.

Participantes, & caratarii in affictibus gabellarum, & aliorum redituum universalium publico instrumento se obligent in beneficium Universitatum, ac declarent caratas. *d. Prag. 19. §. Que todos, & §. Secondo, che tutti. fol. 91. & 93. & Prag. 20. §. 2. tit. eod. fol.* 95. *tom.* 1.

In affictibus gabellarum, aliorumque redituum Universitatum, non admittantur Personae Ecclesiasticae, vel alias Regiae Jurisdictioni non subditae, nec in illis participent Administratores Universitatum, nec Officiales Regii, aut Baronales, eorumque conjuncti. *d. Prag. 19. §. que todos, & §. terzo, Che non. fol. 91. & 93. & Prag. 20. §. 3. & 4. tit. eod. fol. 95. tom.* 1.

Gabellae, aliique reditus Universitatum, non administrentur in demanium; vel ad credentiam per earum Administratores, nec per Officiales Regios, vel Baronales, eorumque conjunctos, nec per Personas Ecclesiasticas, vel alias Regiae Jurisdictioni non subditas. *Prag. 19. §. Que todos. §. terzo, Che non, & §. quarto, che non possano. fol. 91. & 95. tom.* 1.

Universitates non se obligent in beneficium Baronum, nec illis assignent effectus universales, sub praetextu affictus, vel concessionis bonorum, aut rationum feudalium, &c. absque Regio assensu praescripta forma impetrando, sub poena nullitatis actus, &c. & pro contractibus de praeterito datur terminus ad impetrandum assensum. *Ibid. & §. quinto, che i sudetti. fol. 93. & 95. tom.* 1.

Adversus Universitatem Commercii Tribunal procedit. *Prag. 9. tit. 279. fol. 391. tom.* 3.

Quod universitates a militibus itinerariis non vexentur, dantur Regulae. *Prag. 28. & seqq. tit. 105. fol.* 692. *tom.* 3.

VOLATILIA

Possunt ab Officialibus accipi titulo donationis. *Prag. 4. tit. 153. fol. 571. tom.* 2.

Volatilium appellatione quid veniat. *Prag. 5. §. 3. tit. eod. fol. 573. tom.* 2.

VOTA

Non mittantur a Judicibus absentibus, quando praesentes sufficiunt. *Prag. 8. §. 2. tit. 230. fol. 65. tom.* 4. Confirmatur per *Prag. 4. §. 13. tit. 57. fol. 453. tom. 1. &* vide omnino *Prag. 2. tit. 38. fol. 384. tom.* 1.

Non pandantur, & scribantur, & juxta majorem partem ferantur decreta. *Prag. 5. tit. 167. fol. 68. tom.* 3.

Auditorum quando sunt disparia, fiat relatio Proregi. *Prag. 5. tit. 168. fol. 83. tom.* 3.

Et scribantur per Auditorem novissimum. *Prag. 10. §. 45. tit. 167. fol. 75. tom.* 3.

In Civilibus vero solet eligi Fiscipatronus. *Ibid. in marg.*

Secrete, & junctim Fisco audito, ferantur in M. C. *Prag. 3. §. 3. tit. 269. fol. 91. tom.* 3.

Quomodo ferri debeant in S. C. *Prag. 13. tit. 274. fol. 278. tom.* 3.

Sint absque conditione. *Ibid.* §. 1.

Et cum fuerint lata, antequam sententia, vel decretum subscribatur, ejus forma legatur a Commissario coram Collegis. *Ibid. §. 2. &* 7.

Quando feruntur, nemo intersit, nisi Consiliarii; sed latis suffragiis, vocetur Scriba ad scribendam sententiam. *Prag. 41. §. 6. tit. eod. fol. 291. tom.* 3.

Post lata suffragia in S. C. infra sex dies promulgabatur sententia. *Ibid. §. 7.* Sed promulgatur saltim die immediate sequenti. *d. Prag. 13. §. 10. & 11. fol. 279. tom.* 3.

In incidentibus statim, vel ex causa differatur ad diem sequentem. *Prag. 16. tit. eod. fol. 279. tom.* 3.

Tria debent esse conformia in sententiis S. C. ducat. 200. & ultra, usque ad ducatos 2000. in causis vero infra ducatos 200. duo sufficiunt. *Prag. 41. §. 3. tit. eod. fol. 290. tom.* 3.

Quid in causis ultra ducat. 1000. *Ibid.*

Quatuor requiruntur ad revocandam sententiam M. C. latam communi voto cum Consiliariis. *Prag. 44. §. 4. tit. eod. fol. 193. tom.* 3.

Consiliarii supervenientes post decretum Introductionis, non votant. *d. Prag. 4. §. 14. tit. 57. fol. 452. tom.* 1.

Quando fuerit votorum paritas in S. C. non promulgetur favore partis, cui inclinat Praesidis votum: sed in incidentibus adhibeatur Consiliarius, qui dirimat paritatem; & in Definitivis, servato Tribunalis secreto, fiat relatio Proregi. *Prag. 1. §. 6. tit. 38. fol. 384. tom.* 1.

Scribantur per ultimum Consiliarium, nec Secretarius intersit. *d. Prag. 13. §. 9. tit. 174. fol. 278. tom.* 3.

In M. C. scribantur in libro, detinendo, ut ibi; & Actuarii non intersint. *Prag. 37. §. 5. tit. 26. fol. 122. tom.* 3.

Elapsa dilatione, data Fisco, possunt publicari. *Prag. 5. §. 4. tit. 169. fol. 92. tom.* 3.

Regia Camera quomodo ferat suffragia. *Prag. 26. & 27. tit. 171. fol. 162. tom.* 3.

In Collaterali Consilio non suffragatur in causis gratiae. *Prag. 11. §. 40. tit. 162. fol. 20. tom.* 3.

Quando mittit consultationes ad Regem, mittat etiam suffragia. *Prag. 9. §. 2. tit. 167. fol. 70. tom.* 3.

Die sequenti sententiam proferat. *Prag. 8. §. 6. tit. 171. fol. 155. tom.* 3.

In Regia Camera an, & quando ferant suffragia Praesidentes non Doctores, vide *Praesidentes Regiae Camerae*.

An, & quando Rationales, vide *Rationales Camerae Summariae*.

An intersit Secretarius, vide *Secretarius Camerae Summariae*.

An intersit Fisci Procurator, vide *Procurator Fisci Camerae Summariae*.

Suffragantem nemo interrumpat. *d. Prag. 13. tit. 174. fol. 278. tom. 3. Prag. 1. §. 2. tit. 38. fol. 383. tom. 1. & Prag. 26. tit. 171. fol. 162. tom.* 3.

Nemo patefaciat, & Officiales egredientes e Tribunali, de votis, ibi latis, non tractent. *d. Prag. 1. §. 2. tit. 38. fol. 383. tom.* 1.

Non patefiant signis, aut verbis antequam ferantur. *Prag. 13. §. 9. tit. 174. fol. 278. tom. 3. Prag. 27. tit. 171. fol. 162. tom. 3. & Prag. 1. §. 1. tit. 38. fol. 383. tom.* 1.

Quando fit relatio in Collaterali Consilio, votum in processu scribatur per Causae Commissarium. *Prag.* 89.

VOX FRUMENTORUM, &c.

U S U R A.

U S U S

U T E N S I L I A

UTILIS DOMINUS

U X O R

X

X E N O D O C H I U M

Z

Z A F F A R A N A R I.

ZECCHINI VENETI.

Z I N G A R I.

F I N I S.